RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:

Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:

Dott. G. SORMANI

Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:

Dott. Costantino Gorini - Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiapponi

ANNO VENTESIMOPRIMO

ROMA

COI TIPI DELLA *RIVISTA DELLA BENEFICENZA PUBBLICA*

1893

SE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

nell'approvazione dei bilanci delle Istituzioni pubbliche di beneficenza

POSSA ORDINARE STANZIAMENTI D'UFFICIO

Uno dei maggiori difetti che si incontrava nell'applicazione pratica della legge 3 agosto 1862, che regolava in passato l'amministrazione delle Opere pie, era quello che i bilanci preventivi non andavano soggetti all'approvazione dell'Autorità tutoria, la quale era in allora la Deputazione provinciale. Solamente i bilanci consuntivi erano sottoposti, sotto l'impero di quella legge, all'approvazione; cosicchè la tutela riusciva monca ed inefficace. Quando le spese erano già fatte, l'Autorità tutoria interveniva, e ben limitato restava il suo cómpito, quasi sempre ristretto a sanzionare spese anche non necessarie per non incagliare l'amministrazione dell'Opera pia col non approvarne i conti.

La legge 17 luglio 1890 invece, con una provvida disposizione, ha stabilito all'art. 36 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa i bilanci preventivi, il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri e degli esattori. Questa disposizione del resto era già contenuta nella legge del 1859 e non è diretta ad invadere l'attribuzione dei legittimi amministratori, ma trova la sua ragione in ciò che il giudice dell'opportunità degli atti è sempre la Giunta provinciale, come della legalità loro il Prefetto.

La forma materiale dei bilanci è stabilita dalla legge agli articoli 20, 37, 38, 61, dal regolamento amministrativo agli articoli 26, 27, 28, 29, 31, e dal regolamento di contabilità agli articoli 17 e seguenti, che sarebbe qui troppo lungo esa-

minare, essendo nostro intendimento di limitare il presente scritto alle indagini delle facoltà che spettano alla Giunta nell'approvazione dei bilanci e più specialmente ancora di studiare la importante questione: se possa la Giunta provinciale amministrativa fare stanziamento d'ufficio nei bilanci delle Opere pie, come essa può fare nei bilanci dei Comuni e delle Provincie per le spese obbligatorie.

In occasione della revisione dei bilanci la Giunta provinciale deve curare che le Istituzioni di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale. Così espressamente stabilisce l'art. 39 della legge.

In proposito, nella relazione al Senato dell'onor. Costa, del 10 aprile 1890, si legge quanto appresso: « Non si è ommesso di osservare che la prima parte di questo articolo (39), contenendo una raccomandazione, che è d'altronde insita ed inseparabile all'esercizio della tutela e sostanzialmente la costituisce, potrebbe ritenersi superflua, tanto più che le spese del personale in ispecie non possono farsi che in conformità degli organici soggetti all'approvazione preventiva dell'Autorità tutoria ». Ma si soggiunge poi, nella relazione stessa, che questa raccomandazione tornava utile, perchè la Giunta avesse argomento per invitare le Amministrazioni a proporre le occorrenti modificazioni ai loro statuti.

Nell'esame dei conti consuntivi dovrà osservare la Giunta provinciale, che le Amministrazioni si attengano scrupolosamente al loro bilancio nell'erogare le rendite, epperciò è logica e necessaria la disposizione stabilita dall'art. 38 della legge, che nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Così sommariamente indicati, sono questi i principî e le norme che regolano l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Opere pie. Nessuna disposizione però vi è nella legge che riproduca il disposto dell'art. 170 della legge comunale, cioè che spetti alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Esiste ora questa facoltà rispetto ai bilanci delle Opere pie? Vi sono valide ragioni per l'una e per l'altra tési, e noi

cercheremo di esporle imparzialmente, sebbene sia nostra ferma convinzione che non si possa, per analogia, estendere alle Opere pie la disposizione che vige pei Comuni.

Anzi, per esporre l'avversaria tési ci varremo delle stesse parole di un recente parere del Consiglio di Stato (Sezione interni) in data del 23 dicembre 1892:

« Che se vi è nella legge comunale e provinciale (art. 170) una disposizione speciale, la quale autorizza la Giunta provinciale amministrativa a stanziare nei bilanci comunali le spese obbligatorie, ciò si spiega dal non essere i bilanci e i conti dei Comuni soggetti all'approvazione dell'Autorità tutoria, se non quando eccedono il limite legale della sovrimposta;

« Che non era necessario di riprodurre questa disposizione nella legge 17 luglio 1890, dal momento che tutti i bilanci delle Opere pie devono sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la cui facoltà di approvare e non approvare implica quella di modificarli per eliminare le spese non conformi alle tavole di fondazione od agli statuti, ovvero per ridurle al necessario, o per includervi quelle prescritte dagli stessi statuti o tavole di fondazione, ovvero fatte obbligatorie dalla legge, salva la competenza dell'Autorità giudiziaria;

« Che queste facoltà sono inerenti all'ufficio del tutore, e diverrebbero illusorie ove fossero ridotte ad una specie di visto dato o negato, poichè mancherebbero alla Giunta i mezzi di costringere le pie Amministrazioni a compilare i bilanci nei dovuti modi; e così la gestione dei Luoghi pii rimarrebbe intralciata a tutto scapito della beneficenza, come pur troppo accadeva nei tempi in cui vigeva la legge 3 agosto 1862, la quale aveva lasciata insufficientemente armata l'Autorità tutoria di fronte alle frequenti irregolarità e dilapidazioni delle Amministrazioni locali ».

Queste ragioni non ci sembrano tali da non ammettere risposta e lo dimostreremo, salvo ad addurne altre che a noi sembrano più convincenti.

Innanzitutto, se i bilanci ed i conti dei Comuni non sono soggetti, per regola generale, all'Autorità tutoria, sono però sempre sottoposti al visto di esecutorietà del Prefetto.

Ora, essendo l'esame del Prefetto limitato alla sola forma estrinseca, doveva il legislatore affidare, *per necessità di cose,* alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di fare stanziamenti d'ufficio, essendo tale disposizione indispensabile per il retto funzionamento delle Amministrazioni comunali.

Invero la disposizione dell'articolo 170 della legge comunale e provinciale, per quanto eccezionale, è giustificata dall'interesse pubblico.

Il Comune rappresenta l'aggregazione più naturale, spontanea; esso è la base dello Stato. A questo Ente la legge affida una infinità di servizi indispensabili per la sociale convivenza, quali sono quelli di provvedere alla viabilità pubblica, alla salute pubblica, all'istruzione, illuminazione, ecc.

Ora, prevedendo il caso che un Comune non adempiesse a queste spese fatte obbligatorie per legge, ha dovuto il legislatore dare i mezzi per costringervelo. In ciò si trova la ragione dell'art. 170. Ma ricorrono queste stesse circostanze di fatto e di diritto per le Opere pie? Mai no. Le Istituzioni di beneficenza, per quanto rappresentino Enti utili pel benessere sociale, non sono però il fondamento dello Stato, come è l'Ente Comune. Certi servizi di interesse generale non possono essere sospesi, e perciò l'Autorità deve potersi sostituire alla rappresentanza comunale quante volte questa non sia sollecita a curare l'adempimento delle attribuzioni che dalla legge le sono affidate. In quella stessa guisa che le entrate comunali non sono soggette ad esecuzione forzata, perchè destinate all'adempimento dei servizi pubblici, e per la loro riscossione i Comuni godono i privilegi fiscali; mentre le rendite delle Opere pie sono sequestrabili, e non godono di tali privilegi, perchè non destinate ad un servizio di indispensabile necessità per il pubblico; così loro non è applicabile la disposizione eccezionale che l'Autorità tutoria possa fare stanziamenti d'ufficio. La ragione che giustifica la disposizione contenuta nell'art. 170 della legge comunale e provinciale mancherebbe per giustificare una disposizione consimile, ove fosse contenuta nella legge 17 luglio 1890.

Non solo manca la ragione di legge, ma il dire che la facoltà di approvare un atto implica anche la facoltà di modificare

quanto con esso si dispone, sembra a noi contrario ai principî generali e alle norme che sono sancite nel nostro diritto pubblico; è principio generale, garanzia di libertà, che le facoltà spettanti ad ogni persona fisica e giuridica, trovino solo un limite allorquando vengono ad offendere la libera esplicazione di un'altra persona. Di qui ne deriva, che se questo limite viene varcato, sorge il potere di reprimere l'abuso, ma non già il diritto di annientare la persona che commise l'abuso stesso, altrimenti la repressione sarebbe anch'essa un'offesa del diritto.

Questo principio di filosofia del diritto, che Kant pone a base dei suoi scritti, deve trovare sempre applicazione, salvo che la legge stabilisca un'eccezione. Ammesso il principio che l'Autorità si possa sostituire alle Amministrazioni, per regola generale, allora non si invigila, non si tutela, ma si annienta l'amministrazione. Solo l'interesse pubblico può giustificare, come sopra dicemmo, la disposizione dell'art. 170 della legge comunale e provinciale, che è di diritto singolare, ed è nota la massima: « Quod vero contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias ». Invece la stessa legge comunale e provinciale ha dettato il principio da applicarsi all'art. 266 (conforme all'art. 233 della legge 1865), che, lo si noti bene, è compreso sotto il titolo quarto della legge, cioè quello delle disposizioni comuni alle Amministrazioni comunali e provinciali, che riflette la parte delle disposizioni generali della legge stessa. Ivi è detto che l'*approvazione* cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termine degli articoli precedenti, *non attribuisce a chi la deve compartire* la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto. Questo è il principio generale che, per analogia, deve estendersi anche alle Istituzioni di beneficenza.

Nè si dica che tali facoltà sono inerenti all'ufficio del tutore, e che diverrebbero illusorie ove fossero ridotte ad una specie di *visto* dato o negato. La tutela amministrativa è ben diversa dalla tutela dei minori. In questa il tutore integra la persona del minore, che di per sè stesso non è capace di alcun atto della vita civile; mentre le Amministrazioni hanno una capacità propria, e la tutela a cui sono sottoposte non serve

tanto ad integrare la loro personalità, quanto a garantire gli interessi pubblici. Nella tutela, il tutore rappresenta il minore negli atti civili, e ne amministra i beni (art. 927 del Codice civile); invece le Amministrazioni delle Istituzioni di beneficenza hanno piena facoltà di amministrare, ed hanno la legale rappresentanza dell'Istituto; quindi non regge il raffronto in questo caso. Neppure ci sembra che sia da considerare come un potere di poco momento l'approvazione degli atti, tanto da concludere, che la facoltà della Giunta nell'esercitare la tutela diventerebbe illusoria, consistendo in una specie di *visto* dato o negato.

Prendiamo ad esame l'art. 36 della legge 17 luglio 1890 e vediamo che in tutti gli atti soggetti a tutela la Giunta può semplicemente approvare o disapprovare. Così, ad esempio, una Congregazione di carità delibera una vendita di stabili; la Giunta provinciale amministrativa potrà non approvarlo, ma non può deliberare che si diano quei beni ad enfiteusi; oppure l'Amministrazione delibera una lite, e la Giunta non può approvare una transazione. Ammettendo una diversa interpretazione si toglie ogni autonomia alle Amministrazioni. Per noi è di somma importanza il diritto di approvare un atto, ne sia prova che le costituzioni degli Stati liberi hanno data questa semplice facoltà di approvazione sia ai monarchi, col diritto di sanzionare le leggi o col porvi il veto, come nella Costituzione inglese, sia ai popoli, coll'obbligo del *referendum*, come nella Costituzione svizzera.

L'approvazione è un potere, diciamo così, negativo; presuppone esistente un atto giuridicamente compiuto e che solo abbisogna di quella formalità per produrre tutti gli effetti che da esso ne possono derivare. I danni che si temono per le Amministrazioni sembra a noi che non esistano di fatto. Se il bilancio non viene approvato, provvede l'art. 37 della legge, che vuole che le Istituzioni si attengano all'ultimo preventivo per ottenere l'approvazione. Del resto, coi ricorsi che sono ora possibili in via gerarchica e contenziosa, è assai difficile che possa succedere un arbitrario rifiuto di approvazione ad un bilancio, ed è quasi impossibile che un'Amministrazione si ostini, senza una ragione più che valida, a non stanziare in un bi-

lancio spese a cui deve adempiere. In molti casi, cioè sempre quando si tratti di un diritto che sorga da un contratto o da un titolo; chi lo invoca potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Un esempio si ha quando l'Istituzione si rifiuti di stanziare in un bilancio spese di culto, come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato; chi le domanda potrà rivolgersi ai tribunali, mentre stanziando d'ufficio la somma nei bilanci delle Opere pie, si danneggia la Istituzione, che dovrà essa farsi attrice per avere una sentenza che la dichiari non tenuta a soddisfare a dette spese di culto. E poi, per quali spese potrebbe la Giunta provinciale ordinare stanziamenti d'ufficio? Per tutte non certamente, quando la legge comunale dichiara che solo per *le spese obbligatorie per legge* la Giunta provinciale amministrativa ha tale facoltà. Ma le Opere pie hanno spese per legge obbligatorie? No, a meno che si intendano quelle derivanti da un contratto, a tutela delle quali sussiste già un diritto dei singoli, ed è superflua, se non dannosa, l'azione della Giunta, come sopra si dimostrò bastando il ricorso alla Autorità giudiziaria, che è la più valida tutela di ogni privato diritto.

Un ultimo argomento, contrario alla nostra tési, che non è addotto nel ricordato parere del Consiglio di Stato, si potrebbe ricavare dalla disposizione dell'art. 26 del Regolamento 5 febbraio 1891, ove si dice che i ricorsi al Re non dispensano le Amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi alle decisioni impugnate tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio, quanto nella corrispondente erogazione delle spese. Dunque, si può dire, il Regolamento implicitamente ammette gli stanziamenti d'ufficio in bilancio. A parte che è discutibile la portata di questa disposizione, non possiamo ammettere che si sia voluto dare con una disposizione incidentale e regolamentare una tale facoltà alla Giunta provinciale amministrativa.

Quindi, in omaggio all'autonomia delle Istituzioni di beneficenza, chiudiamo questo breve scritto facendo voti che non si applichi con una interpretazione estensiva la disposizione dell'art. 170 della legge comunale e provinciale alle Istituzioni di beneficenza.

Roma, gennaio 1893.

AVV. CAMILLO PEANO.

LA STATISTICA DELLE PERSONE SUSSIDIATE IN ITALIA NEL 1887

dalle Congregazioni di carità ed altre Opere pie elemosiniere

Il 5 agosto 1888 la Commissione Reale d'inchiesta sulle Opere pie, con circolare del suo Presidente, si rivolgeva ai Sindaci dei Comuni per sapere quante persone erano state sussidiate nell'anno 1887, sia dalle Istituzioni elemosiniere e dalla Congregazione di carità, sia direttamente dai Comuni, e le somme a cui ammontavano i sussidi distribuiti.

Abbiamo riassunti, per ciascuna Provincia, i risultati ottenuti da tale indagine, dividendo i Comuni capoluoghi di Provincia o di Circondario o di Distretto dagli altri Comuni del Regno.

Allo scopo poi di stabilire il numero delle persone beneficate, per quanto fosse possibile, senza duplicazioni, fu fatta speciale raccomandazione alle Congregazioni medesime ed altre Amministrazioni di Opere pie elemosiniere, di contare ognuno dei beneficati una volta sola, qualunque fosse stato il numero dei sussidi accordati nell'anno, e di computare per ogni famiglia sussidiata il solo capo, quand'anche il soccorso fosse stato concesso in considerazione della miseria di più persone componenti una famiglia.

Non tutti i Comuni però risposero al questionario, alcuni risposero in modo confuso ed insufficiente; altri non risposero affatto, malgrado ripetute sollecitazioni.

I Comuni capoluoghi di Provincia o di Circondario o di Distretto sono, in generale, meglio provvisti di Opere pie, che non i Comuni rurali, e quindi anche il numero delle persone sussidiate e l'ammontare medio del sussidio sono maggiori nei primi che negli altri. Nei Comuni privi di Istituzioni elemosiniere, nei quali la Congregazione di carità esiste solamente di nome, non si potevano contare persone sussidiate, sotto questa forma.

In media, il numero delle persone sussidiate dalle Congregazioni di carità e da Istituzioni elemosiniere, in tutti i Comuni, com-

presi quelli che non hanno Opere pie, si ragguaglia a 26 per mille abitanti; il quale rapporto differisce appena da quello delle persone sussidiate dalla carità pubblica nell'intera Germania, paragonato alla rispettiva popolazione; il medesimo rapporto nostro è inferiore a quello della Francia che si trova essere di 38 per 1000 abitanti, e supera quello dell'Inghilterra e Galles, che fu determinato in 22 parimenti ogni 1000 abitanti. Questi confronti però non hanno che un valore molto limitato, poichè non sappiamo bene se dappertutto siensi potute numerare le persone sussidiate senza duplicazioni, nei casi non infrequenti in cui lo stesso individuo abbia ricevuto più di un sussidio nell'anno da una medesima Istituzione, e, ciò che è più facile, da Istituzioni diverse; e se una famiglia sussidiata sia stata contata sempre e dovunque per una sola persona, o per più di una. Oltre di che, per dire se i soccorsi siano più pronti e più frequenti in un paese che in un altro, bisognerebbe poter conoscere l'azione simultanea delle svariate forme di beneficenza non solo elemosiniera, ma anche di ricovero e simili.

Facendo finalmente il paragone per ciò che riguarda l'importo medio del sussidio in danaro, o valutato in danaro, troviamo per l'Italia una media di 15 lire per ogni persona sussidiata, mentre in Francia questa media sarebbe stata di 20 lire, secondo la statistica succitata. Non fu poi possibile l'estendere questo confronto alle statistiche dell'Inghilterra e della Germania, perchè in questi due paesi l'ammontare dei sussidi trovasi esposto in cifre complessive secondo i diversi tipi di Istituti di beneficenza, troppo differenti dai *Bureaux de bienfaisance* francesi e dalle nostre Congregazioni di carità ed altre Fondazioni elemosiniere.

Tutto ciò premesso, facciamo seguire, riassunte per Provincie, le cifre ottenute relative sia al numero delle persone sussidiate, sia all'ammontare delle somme erogate in ciascuna delle varie Provincie del Regno nel 1887:

Provincia d'Alessandria. — Comuni capoluoghi, 6; altri Comuni, 337. In totale: Comuni 343. Di questi non risposero al questionario loro indirizzato che tre soli Comuni non Capoluoghi. La popolazione dei sei Comuni anzimentovati, al 31 dicembre 1886 constava di 170,584 abitanti; quella degli altri Comuni di 600,371, e così in totale, per l'intera Provincia, abitanti 770,955. [1] I Comuni nei quali non furono erogati sussidi ascesero a 94, tutti appartenenti alla seconda di dette categorie. Il numero in-

[1] Le cifre esposte per indicare il numero degli abitanti dei Comuni di ciascuna Provincia, sono quelle della popolazione calcolata al 31 dicembre 1886.

vece di quelli nei quali furono distribuiti soccorsi fu di 248, nei quali vennero sussidiate 15,270 persone, delle quali, 3189 nei Comuni capoluoghi, 12,081 negli altri, e così, in totale, 15,270, erogandosi complessivamente la somma di L. 195,772, delle quali 47,183 distribuite nei 6 Comuni capoluoghi e L. 148,589 negli altri Comuni. Il numero delle persone sussidiate nei primi, fu per ogni 1000 abitanti, di 18; di 20 nei secondi.

Provincia d'Ancona. — Un solo Comune capoluogo, 50 altri Comuni. Tutti i Comuni risposero alle domande loro indirizzate. La popolazione del capoluogo contava 48,967 abitanti; quella degli altri Comuni ascendeva a 231,711. In soli sei Comuni della seconda categoria non vennero distribuiti sussidi; nel Comune capoluogo vennero sovvenute 785 persone, vale a dire 16 abitanti ogni 1000, erogandosi L. 10,241. Negli altri 44 Comuni vennero sussidiate 2857 persone; i sussidi, in totale, ascesero a L. 31,417, il numero dei beneficati fu di 12 ogni 1000 abitanti.

Provincia di Aquila. — Comuni capoluoghi, 4; altri Comuni, 123, dei quali 11 non risposero al questionario. La popolazione dei primi era di 49,773 abitanti, dei secondi di 287,476. Non vennero distribuiti sussidi in un Comune capoluogo ed in 22 altri Comuni. In 3 Comuni capoluoghi ed in 90 altri Comuni le persone sussidiate furono: nei primi, 615 per un importo totale di L. 9270; nei secondi, 4928 con un totale di L. 31,417. Il numero dei sussidiati nella Provincia fu di 16 persone ogni 1000 abitanti.

Provincia d'Arezzo. — Comuni capoluoghi, 1; altri Comuni, 39. Risposero tutti. La popolazione del primo era di 40,124 abitanti; degli altri, di 210,856. Nel Comune capoluogo vennero distribuiti sussidi a 520 persone per l'ammontare complessivo di L. 8188; negli altri Comuni, 3305 individui con L. 47,249. Il numero dei sussidiati fu di 14 ogni 1000 abitanti.

Provincia di Ascoli Piceno. — Tutti i Comuni risposero. I due Comuni capoluoghi esistenti nella Provincia avevano una popolazione di 42,876 abitanti. Vennero sussidiate in essi 2327 persone con L. 10,424 in totale. Negli altri 68 Comuni della Provincia, con una popolazione di 179,269 abitanti, soltanto in 7 non vennero erogati soccorsi; negli altri 61 furono sussidiati 2724 individui, erogandosi, in totale, L. 18,350 Ogni 1000 abitanti le persone sussidiate furono 23.

Provincia di Avellino. — Questa Provincia conta 128 Comuni; di questi, tre sono Capoluoghi, ed avevano una popolazione di 47,728 abitanti. In essi vennero sussidiate 753 persone, numero corrispondente a 16 abitanti ogni 1000, erogandosi in totale L. 10,201. Degli altri 125 Comuni, 5 non risposero; degli altri 120, con una popolazione di 360,318 abitanti, 13 non risposero; in 107 vennero erogati sussidi che andarono a beneficio di 9681 persone, per un importo totale di L. 69,520. Il numero dei beneficati fu di 27 ogni 1000 abitanti.

Provincia di Bari. — Comuni capoluoghi, 3; altri Comuni, 50. Non risposero 4 di questi ultimi. Nei primi, con una popolazione di 119,499

abitanti, furono sussidiate 4197 persone, erogandosi L. 92,347. Il numero delle persone che ricevettero tali sussidi corrisponde a 35 ogni 1000 abitanti. Negli altri Comuni, in numero di 46, con una popolazione di 547,025 abitanti, in 6 non vennero distribuiti sussidi; in 40 furono sovvenute 12,203 persone, erogando la somma di L. 146,219. Il numero delle persone sussidiate fu di 22 ogni 1000 abitanti.

Provincia di Belluno. — Questa Provincia dividesi in 7 Comuni capoluoghi ed in 59 altri Comuni. I primi contavano una popolazione di 48,845 abitanti; i secondi 134,190. I Comuni capoluoghi risposero tutti. Il numero delle persone che in essi vennero sussidiate fu di 2347, rappresentanti la cifra di 48 individui ogni 1000 abitanti; la somma totale erogata fu di L. 58,705. Degli altri Comuni, uno solo non rispose al questionario. Nei rimanenti 56 furono soccorse 2347 persone, e l'importo complessivo dei sussidi ascese a L. 58,323. I beneficati ascesero a 27 ogni 1000 abitanti.

Provincia di Benevento. — Comuni capoluoghi 3, che risposero tutti. La loro popolazione era di 37,090 abitanti. Il numero delle persone che ricevettero sussidi fu di 565; 15 per ogni 1000 abitanti. L'ammontare complessivo dei sussidi ascese a L. 2889. Degli altri Comuni, in numero di 70, due non risposero; degli altri 68, aventi 210,417 abitanti, soltanto 53 erogarono sussidi, per L. 30,759. Le persone beneficate rappresentano il 20 per 1000 della loro popolazione.

Provincia di Bergamo. — Questa Provincia annovera 3 Comuni capoluoghi, con 57,404 abitanti. Tutti risposero. Essi sussidiarono 5087 persone, erogando L. 117,883, che rappresentano l'89 per 1000 della popolazione. Degli altri Comuni, che ascendono a 303 con 352.819 abitanti, 2 non risposero; 31 dichiararono che in essi non furono erogati sussidi; invece 270 ne distribuirono per L. 296,091, che andarono suddivise fra 16.340 persone, rappresentanti 46 abitanti ogni 1000.

Provincia di Bologna. — Dei 61 Comuni di cui componesi questa Provincia, 3 sono Capoluoghi, con una popolazione di 156,547 abitanti. Essi risposero tutti inviando i dati loro richiesti, dai quali raccogliesi che in tutti furono distribuiti sussidî, dei quali fruirono 5635 persone, nel qual numero non si comprendono i sussidiati dalla Congregazione di carità di Bologna, che pure erogò a favore dei bisognosi L. 39,587. L'ammontare complessivo dei soccorsi elargiti dai tre Capoluoghi, di cui teniamo parola, raggiunse la cifra di L. 265,777. Il numero dei beneficati fu di 36 ogni mille abitanti. I 58 altri Comuni risposero tutti, meno uno. La loro popolazione componevasi di 321,215 persone, colla quale vennero sussidiate 8372 persone, vale a dire 26 ogni mille abitanti; la somma complessiva sovvenuta fu di L. 146,345.

Provincia di Brescia. — I cinque Comuni capoluoghi corrisposero alle richieste informazioni. La loro popolazione era di 81,913 persone. In tutti furono distribuiti sussidi, erogandosi la somma complessiva di L. 278,839, che andarono suddivise fra 12,371 individui, cifra equivalente a 151 beneficati ogni mille abitanti. Degli altri 275 Comuni di cui componesi

questa Provincia, uno solo non rispose. La loro popolazione ascendeva a 405,148 persone. L'ammontare dei sussidi erogati nei rimanenti 57 Comuni fu in totale di L. 277,467. Il numero delle persone soccorse fu di 48 ogni mille abitanti.

Provincia di Cagliari. — Comuni capoluoghi 4; tutti risposero. La loro popolazione consta in totale di 61,639 persone. In due di questi Comuni non vennero distribuiti sussidi, negli altri due vennero sussidiate 619 persone, colla spesa totale di L. 10,554. I beneficati furono 10 ogni mille abitanti. Questi dati però non sono completi, avendo il Comune di Oristano dichiarato di non poter dare le notizie sulle persone sussidiate! Nei 253 altri Comuni, con una popolazione totale di 377,226 individui, tre non risposero al questionario; dagli altri 250 vennero accordati soccorsi in soli 49. Il numero delle persone in essi sussidiate fu di 1225, tre ogni mille abitanti; l'importo totale dei sussidî fu di L. 8582.

Provincia di Caltanissetta. — I tre Comuni capoluoghi offrirono tutti i dati richiesti. La loro popolazione complessiva raggiungeva la cifra di 72,376 abitanti. In tutti e tre furono distribuiti sussidi per L. 10,280; i beneficati ascesero in totale a 1074, rappresentanti il 15 ogni mille abitanti. Degli altri 25 Comuni della Provincia, con una popolazione totale di 199,083 abitanti, 2 non risposero; degli altri 23, sette non distribuirono alcun sussidio; 16 sussidiarono 2620 persone per l'ammontare complessivo di L. 16,742. Il numero dei beneficati corrispose a 13 ogni mille abitanti.

Provincia di Campobasso. — Comuni capoluoghi 3, con una popolazione di 32,123 persone. Tutti risposero alle domande loro indirizzate. Vennero in essi sussidiati 491 individui, colla somma complessiva di L. 6264. I beneficati furono quindici ogni mille abitanti. Degli altri 130 Comuni della Provincia, aventi una popolazione complessiva di 353,912 individui, 20 riferirono che in essi non furono distribuiti sussidi; 20 non risposero; 110 distribuirono in sussidi L. 34,632 che andarono ripartite fra 5343 persone. Il numero dei beneficati fu anche per questa categoria di Comuni di 15 ogni mille abitanti.

Provincia di Caserta. — Questa Provincia conta 5 Comuni capoluoghi, con una popolazione di 83,321 persone. Tutti risposero alle richieste della Commissione ed in tutti vennero distribuiti sussidi, per un importo totale di L. 25,766. I sussidiati furono 3844, corrispondenti al 46 per mille abitanti. Negli altri 181 Comuni della Provincia, con una popolazione di 654,351 abitanti, si ottenne risposta da soli 176. In 6 di essi non vennero distribuiti sussidi; negli altri 170 vennero in totale erogate L. 168,589, ripartite fra 25,687 persone, sì che il numero dei sussidiati fu del 39 per mille abitanti.

Provincia di Catania. — Comuni capoluoghi 4, con una popolazione di 198,336 abitanti. Risposero tutti ed in tutti vennero erogati sussidi. Il numero dei sussidiati fu di 2542, ai quali vennero in totale distribuite L. 31,216. In ragione di popolazione, il numero dei sovvenuti fu di 13 ogni mille abitanti. Degli altri Comuni della Provincia in numero di 59 con una

popolazione di 391,782 persone, soltanto 2 non risposero; in 37 non furono distribuiti sussidi; in 20 vennero sovvenute 2622 persone, erogandosi complessivamente L. 19,774. Il numero degli individui sussidiati risultò di 7 ogni mille abitanti.

Provincia di Catanzaro. — Questa Provincia annovera 152 Comuni, 4 dei quali sono Capoluoghi di circondario, la cui popolazione complessiva ascendeva a 66,508 persone. Le risposte pervennero da tutti, e da esse raccogliesi che soltanto in 3 di essi vennero distribuiti sussidi, per la somma totale di L. 4390, ripartita fra 587 persone, rappresentanti il 9 per mille degli abitanti. Degli altri 148 Comuni, con una popolazione complessiva di 307,643 abitanti, 26 non risposero; in 79 non furono elargiti sussidi; in 43 vennero distribuiti per la somma di L. 5620. Le persone sussidiate furono 924, vale a dire 3 per ogni mille abitanti.

Provincia di Chieti. — Comuni capoluoghi 3, con 55,521 abitanti. Le risposte si ebbero da tutti. Da esse raccogliesi che in uno di essi non furono distribuiti sussidi; negli altri due vennero sussidiate 713 persone, erogandosi L. 1769. Il numero dei beneficati fu di 3 ogni mille abitanti. Negli altri Comuni, in numero di 117, con una popolazione di 293,840 persone, 2 non risposero, gli altri 115 dichiararono che in 24 di essi non vennero distribuiti sussidi, in 91 vennero sussidiati 3208 individui, ai quali in totale vennero elargite L. 18,631. Il numero dei sovvenuti ascese a 3208, che rappresentano l'11 per mille abitanti.

Provincia di Como. — Dividesi in 3 Comuni capoluoghi ed in 507 altri Comuni. I primi, con una popolazione di 53,481 abitanti, risposero tutti al questionario. In tutti vennero distribuiti sussidi; il numero delle persone sussidiate ascese a 1349, equivalente al 25 per mille degli abitanti. La somma erogata fu di L. 44,283. Quanto agli altri Comuni, che contavano 454,883 abitanti, 28 non risposero; dei residui 479, 104 dichiararono di non aver distribuiti sussidi, 375 d'aver sussidiato 13,803 persone con una somma totale di L. 202,356. In ragione di popolazione i sovvenuti corrispondono al 30 per mille abitanti.

Provincia di Cosenza. — Il numero dei Comuni di questa Provincia è di 151, 4 dei quali sono Capoluoghi, con una popolazione di 52,786 abitanti. Gli altri Comuni ne contano in totale 314,456. I primi risposero tutti; dei secondi, 34 non risposero. In due Comuni capoluoghi non furono distribuiti sussidi; negli altri due furono sussidiati 1601 individui colla somma complessiva di L. 3274. I beneficati furono quindi, in ragione del numero degli abitanti, il 30 per mille. Negli altri Comuni, in 76 non vennero distribuiti sussidi; in 37 vennero erogate L. 8872, suddivise fra 1328 persone costituenti il 4 per mille degli abitanti.

Provincia di Cremona. — Comuni capoluoghi 3, con 53,701 abitanti. Le risposte si ebbero da tutti e da esse raccogliesi che il numero delle persone in essi sussidiate fu di 4219, per un importo complessivo di lire 113,279. In ragione del numero degli abitanti, il numero delle persone sussidiate fu del 78 per mille. Gli altri Comuni sono in numero di 130;

di essi 22 non risposero. Dai dati offerti dai 108, che soddisfecero alle richieste, risulta che soltanto in 5 di essi non furono distribuiti sussidi; negli altri 103 vennero sussidiate 7484 persone, dedicandovi in totale L. 140,967. Il numero dei sussidiati rappresentò così il 35 per mille dell'intera popolazione.

Provincia di Cuneo. — Consta di 4 Comuni capoluoghi e di 259 altri Comuni. I primi, con una popolazione di 71,849 abitanti, risposero tutti. Il numero dei sussidiati fu di 6431 individui, a favore dei quali fu complessivamente erogata la somma di L. 38,932. Il numero dei sovvenuti fu di 6439, il 90 per mille abitanti. Degli altri Comuni, la cui popolazione ascendeva a 566,650 persone, 28 non risposero. Dalle notizie offerte dai residui 231 rileviamo che in 28 di essi non vennero distribuiti sussidi e che nei rimanenti 203 furono sussidiate 21,608 persone, erogandosi la somma di L. 247,347. I beneficati rappresentano il 30 per mille degli abitanti.

Provincia di Ferrara. — Dividesi in tre Comuni capoluoghi, con una popolazione di 108,388 abitanti, e 13 altri Comuni che ne hanno 132,788. E gli uni e gli altri risposero tutti, ed in tutti furon distribuiti sussidi. I sovvenuti nei Comuni capoluoghi furono 3118, per l'importo complessivo di L. 62,141; essi rappresentavano il 29 per mille degli abitanti. Il numero dei sussidiati negli altri Comuni fu di 1324, cifra che corrisponde al 10 per mille della loro popolazione. La somma spesa a loro favore fu di L. 49,095.

Provincia di Firenze. — Comuni capoluoghi 4, la cui popolazione ascendeva a 243,176 persone. In tutti vennero distribuiti sussidi, sovvenendosi 14,949 individui, con una spesa complessiva di L. 310,288. I beneficati rappresentarono il 61 per mille degli abitanti. Degli altri Comuni della Provincia, che sono in numero di 70, 2 non risposero; 14 dichiararono che in essi non vennero distribuiti sussidi, e 53 che vennero erogate a favore di 8742 persone L. 120,971. I sovvenuti rappresentarono il 16 per mille degli abitanti.

Provincia di Foggia. — Essa suddividesi in 53 Comuni, 3 dei quali sono capoluoghi. La popolazione di questi è di 69,673 abitanti; quella degli altri 50 Comuni di 381,383. I tre Comuni capoluoghi risposero a tutte le domande loro indirizzate. Dalle risposte conseguite risultò che in uno di essi non furono distribuiti sussidi; negli altri due si soccorsero 768 persone per un importo totale di L. 21,552. Il numero dei sussidiati equivale all'undici per mille della popolazione. Quanto agli altri 50 Comuni, quattro non risposero al questionario; negli altri 46, in due non vennero erogati sussidi; in 44 vennero sovvenute 4319 persone per un ammontare complessivo di L. 62,644. Il numero dei beneficati di fronte al numero degli abitanti rappresenta l'undici per mille della popolazione.

Provincia di Forlì. — Comuni capoluoghi 3; altri Comuni 37. Risposero tutti, meno un Comune di quest'ultima categoria. La popolazione dei Comuni capoluoghi era di 121,366 abitanti; negli altri Comuni ascen-

deva a 141,167 persone. Nei primi furono sussidiate 2789 persone, spendendosi in totale L. 39,082; nei secondi 3539 furono le persone sovvenute, erogandosi a loro favore L. 28,685. Il numero dei sussidiati fu di 23 ogni mille abitanti.

Provincia di Genova. — Essa conta 5 Comuni capoluoghi, con una popolazione di 261,020 persone. Tutti risposero al questionario e dalle loro risposte raccogliesi che 12,761 furono gli individui in essi sovvenuti, per un importo totale di L. 180,042, rappresentanti il 49 per mille della loro popolazione. Gli altri Comuni ascendono a 191; tutti questi Comuni, con 528,788 abitanti, fornirono le notizie loro richieste, dalle quali risulta che in essi vennero sussidiate 5533 persone, per l'ammontare complessivo di L. 77,881. Il numero dei beneficati corrispose al 10 per mille degli abitanti.

Provincia di Girgenti. — Comuni capoluoghi 3, con 51,793 abitanti. Altri Comuni 38, con 271,248 abitanti. I primi risposero tutti. Il numero dei sovvenuti in essi fu di 280, erogandosi L. 6894. Di fronte al numero degli abitanti gli individui beneficati risultano di 5 ogni mille persone. Quanto agli altri 38 Comuni, 2 di essi non risposero; 36 dichiararono che in 12 di essi non furono distribuiti sussidi; nei 24 rimanenti furono sussidiate 4202 persone per l'ammontare complessivo di L. 18,629. I beneficati ascesero al 15 ogni mille abitanti.

Provincia di Grosseto. — Un solo Comune capoluogo, con 7218 abitanti, dalle risposte avute risulta che 39 furono le persone in esso sussidiate colla complessiva somma di L. 2536; in ragione del numero totale degli abitanti, i sovvenuti rappresentano il 5 per mille della popolazione. Gli altri Comuni di questa Provincia, che sono 19, fornirono tutti le notizie desiderate, dalle quali risultò che in 5 di essi non vennero elargiti sussidi: negli altri 14 furono sovvenute 979 persone, in aiuto delle quali si spesero L. 15,016, riuscendo beneficati il 9 per mille dei loro abitanti.

Provincia di Lecce. — Comuni capoluoghi 4, con 90,956 abitanti. In tutti vennero distribuiti sussidi, sovvenendo 2865 persone, rappresentanti il 31 per mille della loro popolazione, colla spesa di L. 36,509. Degli altri 126 Comuni, che hanno una popolazione complessiva di 476,467 abitanti, da 2 non si ebbe risposta; 18 non distribuirono sussidi; 106 sussidiarono 14,244 persone, erogando a loro favore L. 109,276. Il numero degli individui sovvenuti fu di 30 ogni mille abitanti.

Provincia di Livorno. — Comuni capoluoghi 2; altri Comuni 5. Le notizie richieste si ebbero da tutti. I primi aveano una popolazione di 105,281 abitanti; i secondi di 19,295. Nei due Comuni capoluogo vennero sovvenute 944 persone; l'ammontare complessivo dei sussidi fu di L 30,397. I beneficati rappresentarono il 9 per mille degli abitanti. Nei 5 altri Comuni furono soccorse 274 persone, erogandosi la somma complessiva di L. 2872. Il numero dei sussidiati fu di 14 ogni mille abitanti.

Provincia di Lucca. — Un solo Comune capoluogo fornì tutte le informazioni richieste. La sua popolazione è di 69,705 abitanti. In esso furono distribuiti sussidi a 1140 persone per una somma totale di L. 8423. I

sussidiati rappresentano il 16 per mille dei suoi abitanti. Degli altri Comuni di questa Provincia, che sono in numero di 23 con una popolazione totale di 185,771 persone, da 2 non si ebbero risposte; 21 Comuni informarono che in 2 di essi non furono distribuiti sussidi; negli altri 19 vennero sussidiate 1173 persone per un ammontare complessivo di L. 14,421. Il numero dei sovvenuti equivale al 6 per mille degli abitanti.

Provincia di Macerata. — Comuni capoluoghi 2 con 32,965 abitanti. Amendue risposero ai vari quesiti, riferendo che in essi erano stati distribuiti sussidi per l'importo di L. 9096 ripartite su 1532 persone, che è quanto dire il 31 per mille degli abitanti. Degli altri Comuni, in numero di 53 con una popolazione di 212,222 abitanti, 2 non risposero. I dati offerti dagli altri 51 Comuni informano, che in 15 di essi non furono distribuiti sussidi, ed in 36 vennero sovvenute 4578 persone per un ammontare complessivo di L. 53,721. Il numero delle persone sussidiate equivale al 22 per mille degli abitanti.

Provincia di Mantova. — Essa componesi di 11 Comuni capoluoghi, aventi una popolazione di 94,156 abitanti. Dalle risposte, che tutti fornirono, risulta che in detti Comuni, nessuno escluso, vennero distribuiti sussidi a 3439 persone per un importo complessivo di L. 60,880, beneficandosi il 36 per mille degli abitanti. Quanto agli altri 57 Comuni di questa Provincia, la cui popolazione ascendeva a 204,866 persone, da due non si ottenne alcuna risposta, in uno non fu distribuito alcun sussidio; nei residui 54 vennero erogate L. 141,079 a favore di 7122 persone, rappresentanti il 35 per mille degli abitanti.

Provincia di Massa e Carrara. — Comuni capoluoghi 3 con una popolazione di 39,467 persone. Risposero tutti al questionario e le risposte ottenute ci informano che in essi vennero distribuiti sussidi per un totale di L. 6060 a 726 persone, vale a dire al 19 per mille della popolazione. Gli altri Comuni della Provincia, in numero di 32, risposero tutti. In 9 di essi non vennero distribuiti sussidi; negli altri 23 furono beneficate 685 persone, il 5 per mille degli abitanti, per un ammontare complessivo di L. 8207.

Provincia di Messina. — In un solo dei 4 Comuni capoluoghi vennero distribuiti sussidi. In esso furono beneficate 1820 persone con una somma complessiva di L. 7288. Essendo la loro complessiva popolazione di 166,714 individui, ne discende che i sussidiati rappresentano l'undici per mille degli abitanti. Gli altri 93 Comuni della Provincia hanno una popolazione di 315,970 persone. Di essi due non risposero, 91 riferirono che in 57 non vennero erogati sussidi, mentre in 34 vennero beneficate 1237 persone per un ammontare complessivo di L. 7074. Il numero dei sussidiati in ragione del numero degli abitanti riuscì del 4 per mille della popolazione.

Provincia di Milano. — Comuni capoluoghi 5; altri Comuni 292. I primi aveano una popolazione di 403,719 individui; i secondi di 767,586. In tutti i Comuni capoluoghi vennero erogati sussidi, sovvenendosi 37,319

persone con una somma totale di L. 991,546. In ragione di popolazione, il numero dei sussidiati fu di 92 ogni mille abitanti. Degli altri Comuni 4 non risposero. Negli altri 288, in 235 vennero sussidiate 27,124 persone per la somma totale di L. 284,902; in 53 non fu elargito alcun sussidio. Il numero dei beneficati ogni mille abitanti fu di 35.

Provincia di Modena. — In questa Provincia 3 sono i Comuni capoluoghi e tutti risposero al questionario. La loro popolazione era di 83,030 individui. Di esse 7382 vennero sussidiate. L'ammontare complessivo di questi sussidi fu di L. 74,547. Il numero delle persone sovvenute riescì di 89 ogni mille abitanti. Degli altri Comuni di questa Provincia, in numero di 42 con una popolazione di 187,999 individui, 3 non risposero, 1 enunciò di non aver erogati sussidi, 38 vennero sovvenute 7356 persone con una somma complessiva di L. 75,213. Il numero dei sussidiati fu di 39 ogni mille abitanti.

Provincia di Napoli. — Comuni capoluoghi 4 con 556,691 abitanti. Risposero tutti e dai dati forniti raccogliesi che in essi furono sovvenute 31,966 persone, il 57 per mille della popolazione, erogandosi L. 264,462. Gli altri Comuni della Provincia, in numero di 64, avevano 451,488 abitanti. Di questi 64 Comuni, 4 non risposero; 8 dichiararono che in essi non furono elargiti sussidi; 52 denunciarono che i sussidi in essi distribuiti andarono a favore di 8252 persone per un importo totale di L. 83,561. Il numero degli individui sussidiati fu di 18 per ogni mille abitanti.

Provincia di Novara. — Comuni capoluoghi 6, con una popolazione di 88,216 abitanti. Tutti risposero al questionario, informando che in tutti vennero distribuiti sussidi. Il numero complessivo dei sovvenuti fu di 6532 persone, e la somma ad essi elargita ammontò in totale a L. 78,005. Il numero dei sussidiati fu del 74 per mille abitanti. Degli altri Comuni di questa Provincia in numero di 431, con una popolazione di 608,343 abitanti, 8 non risposero al questionario; riferirono che in essi non furono distribuiti sussidi; nei residui 333 vennero sovvenute 21,740 persone, il 36 per mille della popolazione, erogandosi a loro favore L. 281,316.

Provincia di Padova. — Dividesi in 8 Comuni capoluoghi aventi una popolazione di 131,662 abitanti, ed in 95 altri Comuni con una popolazione di 283,214 individui. I primi trasmisero i dati loro richiesti, e dalle loro risposte risultò che in tutti vennero distribuiti sussidi, beneficandosi, con una somma totale di L. 126,918, 5027 individui, vale a dire 38 persone ogni mille abitanti. Quanto agli altri 95 Comuni della Provincia, uno non rispose al questionario; tre dichiararono di non aver distribuiti sussidi; negli altri 91 vennero sussidiate 9279 persone, rappresentanti il 33 per mille della loro popolazione. La somma in essi erogata fu in totale di L. 142,321.

Provincia di Palermo. — I quattro Comuni capoluoghi di questa Provincia, la cui popolazione ascendeva a 313,197 abitanti, fornirono i dati richiesti, dai quali risulta che in uno dei Comuni capoluoghi, di cui trat-

tasi, non vennero distribuiti sussidi; negli altri tre furono sussidiate 3609 persone, erogandosi a loro favore L. 74,177. Il numero dei sovvenuti fu di 11 ogni mille abitanti. Dagli altri Comuni, il cui numero ascende a 72, con una popolazione di 378,548 individui, non si ebbe risposta alcuna da 10. Sessantadue soddisfecero le richieste loro fatte, informando che in 28 di essi non furono distribuiti sussidi mentre in 34 erano state sussidiate 3483 persone per un ammontare complessivo di L. 17,872. In ragione di popolazione il numero dei sovvenuti nei Comuni capoluoghi fu di 11 ogni mille abitanti, di 9 negli altri Comuni.

Provincia di Parma. — Comuni capoluoghi 3 con 69,193 abitanti. Tutti fornirono le notizie richieste. In essi, nessuno escluso, vennero distribuiti sussidi per complessive L. 79,449 a 7502 persone, cifra che rappresenta il 119 per mille degli abitanti. Quanto agli altri Comuni della Provincia che ascendono a 47, con una popolazione di 206,437 abitanti, due non risposero; in 9 dei 45 diedero le informazioni desiderate, non vennero accordati sussidi: nei residui 36 furono sovvenute con un importo totale L. 49,914, 3966 persone, vale a dire 19 abitanti ogni mille.

Provincia di Pavia. — Dei 4 Comuni capoluoghi esistenti in questa Provincia, che avevano una popolazione complessiva di 63,156 abitanti, tutti risposero al questionario. Dalle notizie trasmesse risultò che in uno non furono distribuiti sussidi, e negli altri tre fu erogata la somma complessiva di L. 27,931 ripartita fra 2683 persone, che rappresentavano il 48 per mille degli abitanti. Degli altri 228 Comuni, la cui popolazione ascendeva a 428,602 persone, 4 non risposero; 51 dichiararono che in essi non furono distribuiti sussidi; 160 che vennero in essi accordati soccorsi per un importo complessivo di L. 162,150 a 11,657 persone, cioè a 27 individui ogni mille abitanti.

Provincia di Perugia. — Comuni capoluoghi 6, con una popolazione di 148,987 abitanti. Risposero tutti e dalle notizie trasmesse risultò che furono in essi distribuiti sussidi per L. 7069 in totale, a 1335 persone, rappresentanti il 9 per mille degli abitanti. Degli altri Comuni in numero di 146, con una popolazione di 438,421 persone, 9 non risposero; 137 fornirono le seguenti notizie: in 34 di essi non furono elargiti sussidi; in 103 ne vennero distribuiti per L. 58,449 a 7858 persone, rappresentanti il 18 per mille degli abitanti.

Provincia di Pesaro. — Dai due Comuni capoluoghi di questa Provincia, aventi una popolazione di 38,215 abitanti, si ottennero le notizie desiderate, dalle quali risultò che in amendue vennero distribuiti sussidi per un ammontare complessivo di L. 16,200 a 985 persone, il 26 per mille della popolazione. Degli altri 71 Comuni, che compongono coi primi l'intera Provincia ed hanno una popolazione totale di 193,492 abitanti, uno non rispose; settanta fornirono le informazioni richieste, dalle quali raccogliesi che in 8 di essi non furono distribuiti sussidi; in 62 vennero sussidiate per un totale di L. 30,523, 3328 persone, rappresentanti il 17 per mille degli abitanti.

Provincia di Piacenza. — Nei due Comuni capoluoghi di questa Provincia, la cui popolazione ascendeva a 40,750 persone, risultò dalle risposte avute da amendue che in essi furono distribuiti sussidi per un importo complessivo di L. 86,105 ripartite fra 1845 individui, vale a dire a 45 persone per ogni mille abitanti. Gli altri Comuni della Provincia in numero di 45, con una popolazione di 190,318 persone, risposero tutti meno uno. Cinque dichiararono che in essi non furono distribuiti sussidi; 39 che furono, per la somma complessiva di L. 49,329, sussidiate 1903 persone, vale a dire 9 individui ogni mille abitanti.

Provincia di Pisa. — Comuni capoluoghi 2 con 69,080 abitanti. Altri Comuni 38 con 328,612 abitanti. Dai dati forniti dai due primi raccogliesi che in essi furono complessivamente erogate L. 35,474 sussidiando 35,474 persone, il 32 per mille della popolazione. Dalle risposte degli rimanenti 38 Comuni, si raccolse che uno non rispose al questionario che in 12 non vennero distribuiti sussidi ed in 25 furono avvenute per un importo totale di L. 30,803, 1422 persone, numero equivalente al 4 per mille degli abitanti.

Provincia di Porto Maurizio. — Essa dividesi in 2 Comuni capoluoghi, la cui popolazione è di 23,301 abitanti e ne fanno parte altri 104 Comuni che contano 101,125 abitanti. I due Comuni capoluoghi risposero al questionario e dalle loro comunicazioni risultò che in amendue vennero distribuiti sussidi per un importo totale di L. 15,180 a 671 persone rappresentanti il 29 per mille degli abitanti. Quanto agli altri Comuni, 6 non risposero al questionario; 98 offrirono le notizie desiderate dalle quali raccogliesi che in 55 di essi non furono distribuiti sussidi, e nei residui 43 vennero erogate L. 11,564 a favore di 1099 persone, rappresentanti l'11 per mille della popolazione.

Provincia di Potenza. — Ha 4 Comuni capoluoghi, e con una popolazione complessiva di 54,364 abitanti. Gli altri Comuni sono in numero di 120 con 391,058 abitanti. I primi risposero tutti alle richieste loro fatte, riferendo che in tutti vennero distribuiti sussidi e che la somma erogata in essi fu in totale di L. 7552 ripartita fra 651 persone, una ogni mille abitanti. Degli altri Comuni, 25 non risposero; 15 dichiararono che in essi non fu erogato alcun sussidio; 80 denunziarono che fu in essi sovvenuta la somma totale di L. 55,318 ripartita fra 4340 persone, l'11 per mille della popolazione.

Provincia di Ravenna. — Compongono questa Provincia 3 Comuni capoluoghi con 126,147 abitanti, e 15 altri Comuni con una popolazione complessiva di 100,532. I primi, meno quello di Lugo che dichiarò di non poter fornire le notizie che riguardano le persone sussidiate, trasmisero le risposte al questionario. Tenuto conto di questa ingiustificabile lacuna, risultò dai dati avuti che in tutti e 3 Comuni capoluoghi furono erogati sussidi per una somma totale di L. 38,563 a favore di 3409 persone, il 27 per mille degli abitanti. Gli altri 15 Comuni risposero tutti. In uno nessun sussidio fu distribuito; in 14 furono spese in soccorsi L. 44,845 divise fra 3109 persone, numero equivalente al 31 per mille della popolazione.

Provincia di Reggio Calabria. — Anche questa Provincia ha 3 Comuni capoluoghi; la cui popolazione ascende a 63,019 abitanti. Si ebbero da tutti le notizie richieste dalle quali raccogliesi che in uno di essi non vennero distribuiti sussidi; negli altri due vennero erogate per questo titolo L. 2558, divise fra 68 persone, l'1 per mille degli abitanti. Dagli altri 103 Comuni si ebbero tutte le informazioni domandate. In uno non furono elargiti sussidi; nei rimanenti vennero spese L. 21,811 che andarono divise fra 4117 persone, rappresentanti il 12 per mille della popolazione, ascendente a 328,171 abitanti.

Provincia di Reggio Emilia. — Due sono i Comuni capoluoghi di questa Provincia. Dalle risposte da essi fornite rilevasi che in amendue vennero distribuiti sussidi per l'ammontare complessivo di L. 59,152, divise fra 3342 persone. La popolazione di questi 2 Comuni essendo di 62,290 abitanti, ne consegue che in essi fu sovvenuto il 54 per mille degli abitanti. Dagli altri Comuni, il cui numero è di 43, con una popolazione di 194,652, individui, si ebbero tutte le informazioni desiderate. Dalle notizie che essi fornirono risultò che in quattro di essi non vennero distribuiti sussidi; negli altri furono invece sovvenute per l'ammontare di L. 67,083, 6831 persone, il 35 per mille della popolazione.

Provincia di Roma. — Essa conta 5 Comuni capoluoghi con 364,322 abitanti (?). In uno non furono distribuiti sussidi. Negli altri 4 vennero erogate L. 274,570 ripartite fra 11,029 persone, il 30 per mille degli abitanti. Degli altri 222 Comuni esistenti in questa Provincia, soltanto 184 risposero. In essi furono sussidiate, con una somma totale di L. 71,103, 7364 persone, rappresentanti il 15 per mille degli abitanti.

Provincia di Rovigo. — Dividesi in 8 Comuni capoluoghi con 60,064 abitanti. Tutti risposero, informando che in essi furono distribuiti sussidi per la somma complessiva di L. 57,032 a 4208 persone, rappresentanti il 70 per mille della loro popolazione. Gli altri 55 Comuni che fanno parte di questa Provincia, risposero tutti del pari al questionario. In essi vennero sussidiate con una spesa totale di L. 118,867, 5331 persone, rappresentanti il 31 per mille degli abitanti, il cui numero ascendeva a 168,874.

Provincia di Salerno. — Comuni capoluoghi 4, con una popolazione di 55,435 abitanti. Si ebbero da tutti i dati richiesti, dai quali si raccolse che in uno non vennero distribuiti sussidi; negli altri vennero elargite in totale L. 6175 a 1248 persone, il che equivale al 22 per mille dei loro abitanti. Gli altri Comuni di questa Provincia sono di 154, che contavano 523,315 abitanti; tutti inviarono le notizie domandate. In 46 non furono distribuiti sussidi; nei rimanenti 108 furono sovvenute complessivamente L. 72,842, ripartite su 8664 persone, numero che, di fronte alla loro popolazione, rappresenta il 16 per ogni mille abitanti.

Provincia di Sassari. — Dividesi in 5 Comuni capoluoghi, aventi una popolazione di 75,690 abitanti. Dalle risposte che tutti fornirono emerse che in tutti vennero distribuiti sussidi per una somma totale di L. 3431, ripartite fra 109 persone, vale a dire l'1 per ogni mille abitanti. Gli

altri Comuni di questa Provincia sono in numero di 102. Tre non risposero; 71 dichiararono che in essi non furono distribuiti sussidi; 28 diedero invece risposta affermativa. Furono infatti in essi erogate in totale L. 4988, divise fra 612 persone. La loro popolazione era di 196,994, sì che il numero dei sussidiati rappresenta il 3 per mille degli abitanti.

Provincia di Siena. — Due sono i Comuni capoluoghi di questa Provincia; la loro popolazione complessiva ascendeva a 37,690 individui. Amendue soddisfecero le domande loro fatte, dichiarando che in essi furono sussidiate per un importo totale di L. 17,809, 2569 persone, equivalenti al 68 per mille dei loro abitanti. Negli altri 35 Comuni della Provincia, la cui popolazione totale era di 177,247 abitanti, in 7 non furono distribuiti sussidi; nei rimanenti venne erogata la somma totale di L. 36,255, divisa fra 2204 persone il 12 per mille degli abitanti.

Provincia di Siracusa. — Tre Comuni capoluoghi, nei quali tutti furono distribuiti sussidi per un totale di L. 5523, ripartite fra 218 persone. La loro popolazione essendo di 88,533 individui, i sovvenuti rappresentano il 2 per mille degli abitanti. Gli altri Comuni sono 29; uno non rispose al questionario; i rimanenti riferirono che in 8 di essi non vennero distribuiti sussidi, mentre in 20 furono, per una somma complessiva di L. 19,000, sovvenute 1870 persone. La popolazione di questi Comuni con di 274,805 abitanti, sì che i sovvenuti rappresentano il 7 per ogni mille abitanti.

Provincia di Sondrio. — Questa Provincia ha un solo Comune capoluogo, dal quale vennero fornite tutte le indicazioni richieste. La sua popolazione era di 7263 abitanti. I sussidi in esso accordati ascesero in totale a L. 8548, divise fra 318 persone, numero che equivale al 44 per mille degli abitanti. Gli altri Comuni ascendono a 77, con un totale di 116.888 abitanti. Questi Comuni risposero tutti, meno uno, al questionario, e le notizie da essi trasmesse informano che in 14 non vennero distribuiti sussidi. Negli altri 59 invece venne spesa la somma complessiva di L. 55.910, divisa fra 3072 persone, cifra che corrisponde al 26 per mille degli abitanti.

Provincia di Teramo. — Comuni capoluoghi 2, che corrisposero alle fatte domande, riferendo che in ambidue furono distribuiti sussidi per l'ammontare complessivo di L. 3518, ripartite fra 404 persone, il 13 per mille della loro popolazione, che ascendeva a 31,347 abitanti. Anche gli altri Comuni, che sono in numero di 72, risposero tutti. Dalle offerte notizie emerge che in 12 di essi non vennero distribuiti sussidi, mentre nei rimanenti 59 furono sovvenute per una somma complessiva di L. 18,161, 2734 persone, l'11 per mille della loro popolazione, che era di 240,592 abitanti.

Provincia di Torino. — Cinque sono in essa i Comuni capoluoghi, con una popolazione totale di 296,423 abitanti. Le risposte da tutti inviate apprendono che in essi furono sovvenute per l'ammontare totale di L. 343.345, 38,457 persone, numero equivalente a 130 per ogni mille abitanti. Degli altri 438 Comuni della Provincia, con 740,104 abitanti,

6 soli non risposero alle richieste loro fatte; 47 riferirono che in essi non vennero distribuiti sussidi; 385 dichiararono che in essi 26,578 persone ricevettero soccorsi per la complessiva somma di L. 302,934. Il numero dei sussidiati per ogni mille abitanti fu di 36.

Provincia di Trapani. — Ha tre Comuni capoluoghi con una popolazione totale di 96,660 abitanti. Tutti e tre inviarono i dati loro richiesti, dai quali risultò che in uno di essi non furono distribuiti sussidi; negli altri due vennero beneficate 878 persone per un ammontare complessivo di L. 5761. I sovvenuti furono in ragione del 9 ogni mille abitanti. Degli altri 17 Comuni della Provincia, la cui popolazione ascende a 212,270 abitanti, 9 risposero che in essi non furon distribuiti sussidi; 8, che in essi furono sussidiate 1856 persone, erogandosi la somma complessiva di L. 23,379, sì che il numero dei beneficati rappresentò l'8 per mille dei loro abitanti.

Provincia di Treviso. — In essa contansi 8 Comuni capoluoghi, la cui popolazione ascendeva a 98,264 abitanti. In tutti vennero distribuiti sussidi per un importo totale di L. 87,845 che andarono ripartite fra 4367 persone, che corrispondono al 44 per mille degli abitanti. Degli altri 87 Comuni della Provincia, 2 non risposero, 85 fornirono i dati richiesti, dai quali raccogliesi che in 3 di essi non furono erogati sussidi, in 82 vennero complessivamente distribuite in totale L. 205,670, che andarono divise fra 9144 persone. La popolazione di questi Comuni essendo di 296,019 abitanti, ne discende che il numero dei sussidiati fu di 8 ogni mille abitanti.

Provincia di Udine. — Comuni capoluoghi 17, che tutti risposero; la loro popolazione ascendeva a 121,928 abitanti. In tutti vennero distribuiti sussidi per il complessivo importo, L. 85,214, ripartite fra 2531 persone; 21 ogni mille abitanti. Gli altri Comuni ascendono a 162, otto dei quali non risposero al questionario, mentre 154 somministrarono le notizie domandate, dalle quali emerse che in 19 di essi non furono distribuiti sussidi, mentre negli altri 135 vennero sovvenute 4570 persone per un ammontare complessivo di L. 121,206. La loro popolazione essendo di 393,043 individui, i sovvenuti rappresentano il dodici per mille degli abitanti.

Provincia di Venezia. — Il numero dei Comuni capoluoghi è in questa Provincia di 7, che risposero a tutte le domande ad essi indirizzate. La loro popolazione era di 207,128 individui. In tutti furono distribuiti sussidi per una somma totale di L. 181,291, che andarono divise fra 7680 persone, rappresentanti il 37 per mille degli abitanti. Gli altri Comuni che fanno parte di questa Provincia sono in numero di 43 con 163,130 abitanti. Anche tutti questi Comuni somministrarono le notizie loro richieste, dalle quali si apprende che in un solo di essi non vennero erogati sussidi, mentre negli altri 42 vennero sussidiate, colla complessiva somma di L. 88,307, persone 5212, numero equivalente al 32 per mille degli abitanti.

Provincia di Verona. — Essa componesi di 11 Comuni capoluoghi, aventi una popolazione di 132,143 abitanti, ed in 102 altri Comuni con una popolazione di 265,828 individui. I primi fornirono tutti i dati loro richiesti; dei secondi 4 non risposero, gli altri 98 soddisfecero le ricevute domande. La popolazione dei Comuni capoluoghi era di 132,143 persone; quella degli altri Comuni di 265,828 abitanti. Nei Comuni della prima categoria vennero sussidiate 4670 persone, alle quali in totale fu sovvenuta la somma di L. 106,620. I sussidiati, in ragione del numero degli abitanti, rappresentano il 35 per mille. Nei Comuni della seconda categoria furono sussidiate 7444 persone a favore delle quali venne erogata la somma totale di L. 179,934. I beneficati furono in ragione di 23 ogni mille abitanti.

Provincia di Vicenza. — Essa ha 10 Comuni capoluoghi che contavano 113,518 abitanti. Da tutti, meno uno, pervennero le notizie richieste, dalle quali raccogliesi che in essi, nessuno eccettuato, vennero sussidiate 2254 persone, fra le quali andò ripartita la somma di L. 47,890. Gli altri Comuni di questa Provincia ascendono a 113, nove dei quali non risposero al questionario. La loro popolazione ascendeva a 283,885 abitanti. Dalle risposte fornite dagli altri 104 rilevasi che in 7 di essi non furono distribuiti sussidi, mentre nei rimanenti 97 Comuni che fanno parte di questa Provincia vennero sovvenute 6802 persone, rappresentanti il 24 per mille della loro popolazione.

Ultimato questo riassunto, presentiamo raggruppati nella seguente tabella i dati complessivi delle persone sussidiate nel 1887, ottenuti da ciaschedun Compartimento.

Compartimenti	Numero dei Comuni	Comuni che non risposero	Comuni che risposero		Comuni in cui non furono distribuiti sussidi	Comuni in cui furono distribuiti sussidi	Numero delle persone sussidiate	Ammontare complessivo dei sussidi	Numero delle persone sussidiate ogni 1000 abitanti
			Numero	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1886					
Piemonte	1,486	45	1,441	3,142,540	259	1,184	136,624	1,490,651	43
Liguria	302	6	296	914,234	104	192	20,064	284,667	22
Lombardia	1,894	64	1,830	3,760,237	279	1,548	172,895	3,203,911	46
Veneto	792	25	767	2,901,735	38	729	84,536	1,793,955	29
Emilia	322	8	314	2,236,819	23	290	71,122	1,189,265	32
Toscana	277	5	272	2,349,702	50	221	41,895	694,969	18
Marche	248	2	246	979,717	36	210	18,716	179,272	19
Umbria	152	9	143	587,408	34	109	9,193	65,518	16
Lazio	227	38	189	842,165	38	151	18,393	345,673	22
Abruzzi e Molise	454	13	441	1,344,584	80	360	18,436	142,854	14
Campania	613	16	597	2,980,107	89	508	94,817	734,764	32
Puglie	236	10	226	1,685,003	32	194	38,596	468,547	23
Basilicata	124	25	99	445,422	15	84	4,991	62,870	11
Calabrie	409	60	349	1,132,583	214	135	8,625	46,525	8
Sicilia	357	19	338	3,031,295	163	175	28,311	263,729	9
Sardegna	364	6	358	711,558	273	75	2,595	27,555	4
Regno	8,257	351	7,906	29,045,109	1,727	6,165	769,809	10,995,425	26

La Società per la protezione dell'Infanzia abbandonata[1]

A NUOVA YORK

Il trentanovesimo rapporto di quest'Associazione sul suo andamento nel decorso anno ci reca interessanti notizie sul modo col quale essa funziona, non che sulle cure che presta ai suoi protetti e sui risultati che sa conseguire.

Crediamo far cosa grata ai lettori col riassumere le più importanti notizie che ci sono offerte da questa relazione, trattandosi di materia d'attualità per la patria nostra, nella quale sembra che si pensi per davvero ad istituire un sodalizio nazionale dello stesso genere, come abbiamo già riferito nella nostra *Rivista* nell'anno ora decorso.[2] Una Società che conta ormai 39 anni d'esistenza, è degna di studio, sia da parte dei filantropi, che dei sociologi ed il por mente ai risultati ottenuti in tanto spazio di tempo e d'azione può riuscire utilissimo. Essa in primo luogo ci presenta una cifra, quella dei fanciulli soccorsi, che raggiungono il notevole numero di 75,000.

La Società ha tenuto luogo della famiglia a questi fanciulli e dei parenti di cui mancavano, e fra quelli di cui s'è assunta la protezione molti ve ne sono oggi che, divenuti uomini, fanno testimonianza, per la vita che conducono, che le cure della Società non furono vane. Salvare i fanciulli dalla morte, dalla miseria, non basta; bisogna inoltre dare un indirizzo alla loro esistenza, e la Società nulla risparmia per giungere a questo risultato. Il cambiamento di paese è quasi necessario per la loro buona riuscita, e la Società ne invia un gran numero nell'Ovest, affidandoli a dei coltivatori, i quali il più delle volte li adottano. Alcuni rimangono nella famiglia che diede loro ospitalità; i più intelligenti continuano i loro studi, e tutti divengono onesti cittadini del luogo ove si sono stabiliti. La Società ha attualmente fra i suoi antichi protetti dei commercianti, degli impiegati, dei cassieri, dei ministri evangelici ed anche uno dei Governatori d'uno dei grandi Stati dell'Ovest. Essa paga circa 100 franchi, per una volta tanto, per ogni fanciullo ch'essa colloca, riuscendo con

[1] *The Children's aid Society.*
[2] Vedi *Rivista*, fascicolo di ottobre-novembre, 1892, p 795.

quest' esborso a conseguire una grande economia, ove si ponga mente al costo in una città o in uno Stato del mantenimento di un fanciullo in un Asilo, senza considerare i risultati ottenuti, assai più soddisfacenti, quando si sostituisce la vita di famiglia alla vita così poco educatrice di una pubblica Istituzione. Naturalmente i fanciulli sono oggetto di vigilanza nella loro novella condizione da parte della Società, la quale ha per tale sorveglianza una quantità d'agenti, incaricati specialmente di assicurarsi del loro benessere e dell' istruzione che ricevono. Ciò che occorrerebbe per rendere questa Istituzione ancora più soddisfacente, sarebbe una Scuola-fattoria, non lungi dalla città, dove si potessero mandare i ragazzi dai 15 ai 16 anni i quali desiderassero andare nell'Ovest, mentre per mancanza di raccomandazioni trovano difficilmente da impiegarsi. Muniti di un diploma che venisse rilasciato da questa Scuola, essi troverebbero facilmente un' occupazione.

Le cinque *Case di rifugio* istituite dalla Società per i maschi e l'*Asilo temporario* per le femmine, hanno continuato quest'anno, come negli anni precedenti, la loro utile opera. Nel corso dell' ultimo esercizio, queste sette istituzioni hanno accolto 11,770 fanciulli dei due sessi. I maschi devono pagare, per quant' è possibile, sei soldi per ogni posto, e sei soldi per notte, e questo li incita a cercare lavoro. Una Cassa di risparmio è organizzata per raccogliere le economie dei giovani, e l'anno scorso essa ha ricevuto una somma maggiore di 25,000 franchi.

Ognuna di queste case possiede una scuola serale, e tutti i fanciulli non chiamati dalle loro occupazioni, al momento dei corsi, sono obbligati di assistervi: mercè quest'obbligo, i corsi sono frequentatissimi. Si esige dappertutto la più perfetta disciplina e la più assoluta pulizia, ed è questo assolutamente necessario.

I culti della domenica sera sono osservatissimi.

Le *scuole* mantenute dalla Società hanno ricevuto quest'anno circa diecimila fanciulli, con una media di 4348 al giorno. Il numero dei professori che prestano l'opera loro è di 130. Diverse di queste scuole sono sempre piene e soprattutto quelle frequentate dagli stranieri in maggior parte italiani. Lo scopo principale è di ricevere dei fanciulli che non possono essere accettati nelle scuole pubbliche, sia per causa del loro stato di povertà o di sporcizia, sia perchè la maggior parte del loro tempo è presa dalle loro occupazioni. Tutti questi fanciulli appartengono alla classe più infima della popolazione, e la Società dà loro il pasto del mezzogiorno, una zuppa ed un pezzo di pane, spesso il solo pasto di tutta la giornata. La loro esattezza e la loro applicazione sono ricompensate con doni di oggetti di vestiario, e qualche volta con combustibile. Si insegna alle bambine a cucire, e si fanno i vestiti da loro stesse, dando la scuola la stoffa necessaria.

Si sono aggiunti a qualcuna di queste scuole dei giardini d'infanzia, con risultati soddisfacentissimi; le classi di modellatura, della stampa e della scultura in legno sono frequentate assiduamente.

Recentemente infine vennero inaugurati dei *corsi serali*, riservati specialmente a quelle giovanette, le quali, dopo aver frequentato le scuole dell'Associazione sono obbligato di prendere un mestiere, che non lascia loro altre libertà che quelle della sera.

La Società si è altresì preoccupata della questione delle vacanze, e l'anno passato il *Sanitarium* di Coney Island era popolato più dell'ordinario. Le madri vi sono ammesse coi loro bambini quando lo richiede la loro salute, e il numero delle domande d'ammissione divenne tanto grande che nell'estate scorsa non si poterono accogliere tutte. Non si tiene più nota delle famiglie strappate alla morte, tal'è il loro numero.

A Bath Beach si ottengono identici risultati, ed è là soprattutto che si mandano le bambine che seguono i corsi delle scuole della Società. Gli ospedali hanno fornito anche loro il loro contingente di convalescenti.

Ed ora qualche cifra.

La spesa annuale complessiva delle 21 scuole industriali e delle 12 serali, compreso l'affitto dei locali, lo stipendio dei professori, il nutrimento, i libri, il combustibile è di L. 553,000. Il numero dei fanciulli essendo in media di 4348 al giorno, l'istruzione di ogni fanciullo riviene a 127 franchi per anno. Nelle Case di rifugio si sono ricevuti 11,770 fanciulli dei due sessi, e le spese di mantenimento ascesero, tutto compreso, a . . . . L. 295,000

Deducendo da questa somma . . . . » 198,000

che rappresentano gli incassi ed il prezzo dei fabbricati, si ha una spesa totale di . . . . L. 97,000

che equivale, con una media di 566 fanciulli per notte, al costo di franchi 170 per anno e per fanciullo, mentre un prigioniero rinchiuso a Tombes costa L. 550.

Il numero totale dei fanciulli che la Società ha mandati e collocati nell'Ovest raggiunse lo scorso anno il numero di 2825.

Le spese totali di viaggi in ferrovia, salari, ecc., ascesero a L. 146,000, somma che corrisponde a L. 51 per fanciullo, mentre il costo del suo mantenimento in un Asilo od in un Ospedale è 725 franchi.

Il *Sanitarium* ha accolto 4739 fanciulli. Il prezzo medio del loro mantenimento riescì per ogni fanciullo di sole 8 lire.

A Coney Island, durante l'estate, si recarono 5886 madri e bambini; il costo medio del loro mantenimento fu di 7 lire per persona.

Riassumendo abbiamo: 38,866 persone soccorse, una spesa totale di L. 875,000, somma che rappresenta una media di 22 lire per persona e per anno. Ecco ciò che si può chiamare davvero un prodigio della beneficenza.

LE LEGGI SOCIALI IN PARLAMENTO

Le nuove elezioni politiche dello scorso novembre provocarono da tutti i candidati alla deputazione, dai Ministri all'ultimo dei Deputati, le più ampie dichiarazioni e promesse sul comune proposito di dedicarsi allo studio dei provvedimenti atti a migliorare la condizione dei lavoratori. Pur troppo i progetti di legge tendenti a questo scopo presentati al Parlamento sino dal 1883 dall'on. Berti e dopo da alcuni dei suoi successori, non riuscirono mai a divenire leggi dello Stato.

Da quasi tre mesi il Parlamento è aperto, e sinora non videro la luce che due progetti di legge: uno per l'*Istituzione dei Collegi dei «probiviri»*, l'altro per gl'*Infortuni sul lavoro*, argomenti, sul primo dei quali ebbe già ad occuparsi la Camera dei Deputati nello scorso anno, discutendo ed approvando, con modificazioni, il progetto di legge presentatole nella seduta del 16 maggio dall'in allora Ministro, onorevole Chimirri. Sul secondo, diversi furono negli scorsi anni, come abbiamo accennato, i progetti ministeriali, l'ultimo dei quali venne presentato dallo stesso Chimirri al Senato, nella tornata del 13 aprile 1891, e fu con varianti da esso approvato; ma nè l'uno nè l'altro riuscirono a divenire leggi dello Stato, perchè erano stati esaminati ed approvati da uno solo dei rami del Parlamento.

Della Cassa pensioni per gli operai se ne annuncia prossima la presentazione; di altre, che pur sono già in vigore presso i più importanti Stati d'Europa, non si fa motto, mentre lo stesso Presidente del Consiglio, in un suo discorso elettorale, ebbe a dichiararle « maturate nella coscienza del-

l'universale, che non possono ulteriormente differirsi se vuolsi realmente dimostrare, meglio che con parole tiepide e vane, di aver cura delle classi diseredate ».

Non possiamo fare un aggravio agli uomini che siedono nei Consigli della Corona se, sino ad oggi, non si ebbero frutti concreti da tante e ripetute manifestazioni a favore dei lavoratori. Ma non vorremmo che le preoccupazioni politiche ed i tristi incidenti di questi giorni avessero a distorre le menti dalle fatte promesse, dai manifestati propositi. Non ristaremo quindi, per quanto è in noi, di tenere vivo l'argomento, siccome quello che sovrasta socialmente ogni altro, e che vorremmo fosse di continuo presente nel pensiero dei rappresentanti della Nazione.

Nelle condizioni generali della società, non è solo un dovere, ma riesce prova di saggia arte di governo lo affrontare coraggiosamente la soluzione dei gravi quesiti che agitano le menti dei sociologhi, abbandonando radicati pregiudizi di interessi collettivi di classe.

Riservandoci di ritornare sull'argomento, ecco il progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, che trovasi ora sottoposto all'esame della Rappresentanza nazionale.

GLI INFORTUNI SUL LAVORO.[1]

SIGNORI! — Sarebbe difficile, svolgendo gli annali parlamentari, trovare un argomento che sia stato discusso, studiato ed esaminato nei suoi vari aspetti più di quello che forma oggetto del presente disegno di legge. Da quando veniva presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo: « Disposizioni dirette a garentire gl'interessi degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle miniere e negli opifici » sino all'approvazione data dal Senato nello scorso maggio al disegno di legge sugl'infortuni nel lavoro, presentato dal mio predecessore, son corsi circa quattordici anni; ed in questo periodo molti furono i disegni

[1] Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, Lacava, alla Camera dei Deputati nella seduta del 1° dicembre 1892.

di legge presentati, ed alcuni vennero anche discussi ed approvati dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, ma nessuno riuscì, per le note vicende cui è soggetto il regime parlamentare, a giungere in porto.

Non parmi pregio dell'opera, o signori, rifare la lunga storia dei tentativi, e seguire nelle successive esplicazioni il concetto di assicurare agli operai, colpiti da infortunio nel lavoro, un equo soccorso. Ciò potrà occorrere di fare per qualcuna delle disposizioni che più si scostano dalla traccia seguita finora; ma basti l'avervi, in via generale, accennato, perchè chiaro apparisca come l'argomento prema, e come la convenienza di adottare i provvedimenti sui quali s'invoca il vostro suffragio, sopravvissuta al rinnovarsi delle legislature e al mutar di Ministeri, raggiunga oramai quel grado d'imperiosa necessità ed urgenza che non consente un ulteriore indugio.

Il presente disegno di legge trae ragione di urgenza e di opportunità dalla sua essenza stessa e dalle condizioni presenti della società, quali si vanno svolgendo sotto i nostri occhi.

Per vero, quale il fine cui si mira nel dettare i provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro?

Una delle manifestazioni più meravigliose del moderno progresso è, senza dubbio, l'organizzazione industriale, colla molteplice e ricchissima varietà di applicazioni del lavoro umano. Le invenzioni incalzantisi con tale rapidità che si dura fatica ad averne semplice notizia; i nuovi bisogni che, per un più elevato concetto della vita, sorgono senza misura e senza freno; la facilità di comunicazioni fra' vari paesi, ai quali nè i monti nè i mari sono più di ostacolo; la convergenza di tutti gli sforzi della società e dei privati al fine precipuo di procurare al maggior numero di persone la maggior somma di benessere materiale, tutto ciò richiede una quantità di lavoro così vasto, continuo e complicato, e dà luogo ad un'esplicazione così multiforme dell'operosità umana, di cui non conosce esempio la storia.

Ma questo confortante spettacolo presenta il suo rovescio; perchè coll'aumento del lavoro, con la varietà delle applicazioni industriali, col perfezionamento dei congegni meccanici, sono cresciuti in proporzione, aritmetica se non geometrica, i pericoli ai quali si trova esposta la vita umana nella lotta per la trasformazione della materia; quanto più numerose e fitte sono le schiere dei combattenti, tanto maggiore è il numero dei colpiti.

Onde si può affermare che ad una data quantità di merci

corrisponde un dato numero di lesioni nelle persone degli operai che l'hanno prodotta, ed un dato numero di perdite di vite umane.

Ora, se lo sviluppo dell'industria porta con sè siffatte inevitabili tristi conseguenze a danno degli operai, ragion vuole che dall'industria stessa si traggano i mezzi per riparare alle conseguenze medesime, e portare sollievo ai dolori di cui il moderno febbrile movimento industriale è causa; ed è giusto e morale che coloro i quali godono più direttamente dei vantaggi e dei benefizi del lavoro contribuiscano a lenire le sofferenze di chi presta questo lavoro e ne diviene non di rado la vittima, anzi l'utile netto a cui essi hanno diritto non può essere che quello che rimane dopo aver fatto fronte a tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti della rispettiva industria, tra le quali spese necessarie vanno comprese quelle che occorrono a compensare l'operaio dei danni sofferti per effetto dei pericoli inerenti alle condizioni nelle quali si compie la produzione. Sarebbe giuridicamente illogico, moralmente iniquo e socialmente funesto il lasciare senza soccorso quelli che nell'esercizio del lavoro, eseguito nelle forme e con l'organizzazione che la società moderna richiede, perdono in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente, la facoltà stessa di lavorare. Nè vale il dire che il compenso si è già dato col salario, dal quale dovrebbe l'operaio prelevare una quota per la formazione di un capitale da servire nel tempo dell'inabilità. Certo, se il salario potesse comprendere anche questo elemento, sarebbe cosa della quale dovremmo sommamente allietarci; ma in Italia esso è pur troppo ben lontano dal raggiungere questa misura, che, del resto, potrebbe essere, in molti casi, incompatibile coi modesti benefizi che dall'industria si ritraggono. Inoltre, pur ammettendo che il salario presenti margine sufficiente anche per questo fine, nessuno potrebbe assicurare all'operaio una durata di lavoro bastevole a conseguirlo. L'infortunio è cieco; esso non colpisce il vecchio a preferenza del giovine, e non risparmia l'operaio che non ha ancora avuto il tempo di raccogliere un modesto peculio pei giorni in cui l'infortunio verrà a colpirlo.

Il salario adunque serbi la sua natura di corrispettivo del lavoro in atto prestato, finchè l'incremento della pubblica prosperità e l'ulteriore evoluzione della società non facciano su di esso sentire il loro benefico effetto; alle disgrazie, di cui è causa il lavoro medesimo, le quali o uccidono l'operaio o lo costringono, per un tempo più o meno lungo, all'inazione, è mestieri provvedere su-

bito con mezzi tratti e forniti in quello stesso campo e da quello elemento stesso per cui ebbe a prodursi il danno.

Ed è in questo concetto, così semplice e di così intuitiva evidenza, che è riposto il fondamento giuridico del principio informatore del presente disegno di legge.

Intorno a siffatto fondamento molto si è detto; e non è ancora spenta l'eco delle dotte discussioni che, sul finire dell' ultima legislatura, ebbero luogo nel Senato, dove questo lato del problema fu specialmente esaminato. Imperocchè alcuni credono che ad una legge, come quella che si propone, sia impossibile dare una salda base di ragione giuridica, e solo si possa addurre a suo favore la convenienza o anche la necessità di venire in aiuto ai non abbienti, il bisogno di diminuire gli attriti e le lotte di classe, e persino la sola convenienza politica di condiscendere a richieste e desiderî che, insoddisfatti, potrebbero, a lungo andare, riuscire minacciosi alla compagine sociale.

Non è d'uopo, a mio avviso, ricorrere a cotesti sotterfugi e ad indirette giustificazioni; è dal principio dianzi enunciato che le disposizioni proposte, o altre tendenti allo stesso fine, attingono la loro piena legittimità; risalendo con processo logico, non lungo nè difficile, si vede che esse hanno radice nel campo del diritto; e che, se lo Stato obbliga l'industriale a indennizzare l'operaio cui fu menomata o annullata la potenza del lavoro, non largisce un favore arbitrario a quest'ultimo, ma soltanto riconosce e sanziona un diritto che deriva dalla stessa costituzione economica della società e dalla forma di produzione corrispondente alla fase odierna della storia; così facendo, lo Stato non parteggia per una classe sociale a pregiudizio di un'altra, non sostituisce privilegi e privilegiati nuovi agli antichi, ma esplica, con imparziale giustizia, il dettame giuridico del *ius suum cuique tribuere.*

Certo, sarebbe vano pretendere di trovare nei responsi della sapienza romana concretato il principio dell' indennità in caso d' infortunio; e non lo si trova neppure, come lo s' intende oggi, nel Codice patrio.

È cosa tutta moderna il fenomeno dello svolgimento enorme del lavoro colle conseguenze, tristi e liete, che derivano dalle nuove forme di produzione concentrata su larga scala mercè l' uso crescente delle macchine e le agglomerazioni numerose di operai; ed il fatto di non essere questa materia contemplata dal diritto antico, e neppure, in modo speciale, dalle nostre leggi civili, prova soltanto che il bisogno di provvedere alla sorte degli operai, cui

incoglie disgrazia nel lavoro, non esisteva per lo innanzi colla stessa intensità ed estensione d'oggidì, o almeno non era in egual misura avvertito, di guisa che la legislazione attuale è all'uopo insufficiente.

A nuovi fatti ed a nuovi bisogni occorrono provvedimenti nuovi.

Certamente sarebbe meglio se non vi fosse bisogno di sanzione giuridica per l'adempimento di un dovere che dovrebbe avere radice anche nella coscienza morale di ciascun individuo; e dall'altra parte non può sfuggire alla considerazione di tutti coloro che impiegano operai quanto sarebbe sotto ogni rispetto conveniente assicurarli contro gl'infortuni che possono colpirli.

Ma pur troppo non si può fare a fidanza coll'iniziativa privata, specialmente quando l'interesse pecuniario la trattiene dall'entrare in quell'indirizzo nel quale vorremmo che si spingesse. Ed è così che in Italia, quantunque vi sia agevole modo di fare l'assicurazione degli operai, pure essa non tende a diffondersi nella misura che sarebbe desiderabile, e quindi è necessario ed urgente che al suo difetto supplisca l'azione coercitiva della legge.

Per vero, con legge dell'8 luglio 1883 fu creata la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni, la quale cominciò le operazioni nell'agosto del 1884. Essa, per i privilegi concessile, e per l'opera gratuita di individui e di Enti morali, della quale si giova per la sua amministrazione, ha stabilito tariffe molto miti, quali nessun'altra Compagnia privata potrebbe adottare. E pure i risultati non sono certo interamente soddisfacenti, dal nostro punto di vista.

Infatti, non tenendo conto degli ultimi mesi del 1884, gli assicurati furono nel 1885 13,000, e salirono a 36,000 nell'86. Nell'87 vi erano 46,000 assicurati, e 64,000 nell'88. La modesta progressione continua nell'89, in cui il numero degli assicurati sale a 94.000; ma tende a restringersi nel 90, perchè troviamo soli 104.000 assicurati; e nel 91 l'aumento si mantiene negli stessi limiti.

Ora, siffatto numero di operai assicurati rappresenta appena il decimo del totale dei lavoratori che con questa legge avranno diritto all'assicurazione, di guisa che quelli che trarranno benefizi dal presente disegno di legge supereranno la cifra di un milione e centomila.

Siamo adunque molto lontani da quel grado di svolgimento della benefica Istituzione che era nei desiderî dei suoi fondatori, e che potrebbe far ritenere superflue le disposizioni di questo progetto.

Ed in base ai risultati ottenuti in questi sette anni di vita, si può con fondamento prevedere che la Cassa Nazionale, qualora non intervengano fatti nuovi, non estenderà le sue operazioni in una misura sensibilmente maggiore di quanto abbia fatto sinora.

Non v'ha dubbio quindi, come ho detto più sopra, che, facendo difetto l'iniziativa privata, sieno necessari provvedimenti legislativi.

D'altra parte, che le leggi in vigore sieno insufficienti a far ottenere agli operai un equo risarcimento in caso d'infortunio, non è mestieri di molte parole per dimostrarlo. Nè l'istituto giuridico della locazione d'opera, nè gli articoli 1151 e seguenti del Codice civile offrono all'operaio il mezzo di conseguire una giusta indennità in caso d'infortunio, quando questo, secondo il giure vigente, non è imputabile al padrone o committente, e, ne' casi in cui a questi è imputabile, difficile è all'operaio far valere il diritto che la legge gli riconosce, a cagione della spesa e delle lungaggini della lite ed a cagione altresì della difficoltà delle prove e delle condizioni d'inferiorità di fatto in cui si trova posto l'operaio.

Ora si tratta appunto di colmare questa doppia lacuna, d'impedire cioè che nella più parte dei casi le vittime del lavoro rimangano senza un'equa indennità.

Ritenuta pertanto la necessità di supplire alla insufficienza delle disposizioni del Codice civile, il quale, col principio della responsabilità provvede — sebbene in modo imperfetto — a una piccola parte degl'infortuni che accadono, parve a molti una cosa semplice e naturale di allargare siffatta responsabilità presumendo la colpa dell'industriale per tutti i casi d'infortunio, ed addossando a lui, qualora volesse esimersi da tale responsabilità e dal conseguente obbligo dell'indennizzo, l'onere della prova di non essere altrimenti colpevole, e di doversi invece il lamentato caso attribuire alla poca diligenza dell'operaio, o al caso fortuito, o alla forza maggiore, o ad altro qualsivoglia motivo diverso dalla colpa a suo carico presunta.

Era il principio così detto dell'inversione della prova e della presunzione della colpa del padrone, su cui si fondava il disegno di legge presentato alla Camera dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, onorevole Berti, nella tornata del 19 febbraio 1883.

Da quel tempo, o signori, lungo cammino si è compiuto nello studio e nell'esame di questo argomento; e ciò che allora sembrava dubbio o era oggetto di lieve contrasto, è venuto man mano acquistando il suo posto nel sentimento generale, che lo ha defini-

tivamente rifiutato od accolto. Cosicchè stimerei superfluo dilungarmi ad esporre tutti gl'inconvenienti del sistema della responsabilità inasprita e dell'inversione della prova, i quali prevalgono sui vantaggi che esso presenta, come lo dimostra il fatto che, dove è stato applicato, non ha raggiunto, come risultato ultimo e pratico, quel fine che si voleva conseguire a vantaggio degli operai, i quali solo in rari casi hanno profittato della cresciuta facilità di prova per chiedere l'indennità in via giudiziaria.

Ben a ragione il Governo germanico, nel presentare, nel 1881, il disegno di legge per l'assicurazione degli operai, osservava che il padrone, interessato a cercar la colpa del suo operaio, non lascierà verun mezzo per scagionare la propria responsabilità, a ciò indotto dal naturale sentimento di sottrarsi ad un obbligo, a suo avviso non giustificato dalla natura dei fatti, nè dalla comune ragione giuridica.

Ond'è che questo sistema della responsabilità allargata per virtù di legge, con o senza l'inversione della prova, non incontrò favore presso gli altri Stati, che ci hanno preceduto nella via dei provvedimenti sugli infortuni nel lavoro; e non ebbe neppure l'adesione della Giunta della Camera, la quale all'accennato disegno di legge ne contrappose un altro, con cui si faceva già un passo innanzi verso il concetto informatore del presente disegno di legge.

Giova notare che nel progetto dell'onorevole Berti si parlava dell'assicurazione come mezzo indiretto di sottrarsi, in parte o in tutto, alle conseguenze della responsabilità; imperocchè si stabiliva che, quando l'operaio si trovasse assicurato contro tutti i casi di infortunio, e le persone ritenute responsabili contribuissero al pagamento dei premi in una misura non inferiore al terzo del loro ammontare, si sarebbe dedotta la somma liquidata per effetto dell'assicurazione dall'indennità attribuita dall'Autorità giudiziaria.

Si ebbe quindi anche allora di mira l'assicurazione degli operai, ma rendendola facoltativa, considerandola, cioè, come un mezzo indiretto per l'industriale di attenuare le conseguenze d'una legge la quale gittava su di lui il peso di una responsabilità in cui non sarebbe altrimenti incorso.

Ma la Commissione parlamentare non fece buon viso a questo sistema, e volle mantenere il principio della responsabilità dei padroni, non presumendo, però, la colpa loro in caso d'infortunio, bensì obbligandoli ad adottare alcune misure preventive di tutela e di sicurezza negli opifici, e deducendo dall'inosservanza di queste la colpa e la responsabilità nel caso d'infortunio.

Siamo già ai primi tentativi di un regolamento di precauzione e di tutela, di cui si occupa il titolo I del presente disegno di legge.

La Camera però diede il suffragio favorevole al progetto ministeriale, il quale, presentato dipoi al Senato, non giunse in porto essendo sopravvenuta la chiusura della Sessione.

Ma il principio dell'assicurazione obbligatoria, non per costringimento indiretto, bensì come obbligo principale ed imprescindibile, era destinato a prevalere. Vediamo infatti che nella seduta dell'8 febbraio 1890 il Ministro d'agricoltura e commercio, onorevole Miceli, presentava alla Camera un progetto di legge sugli infortuni, nel quale era risolutamente accolto il principio dell'assicurazione obbligatoria.

La Commissione della Camera, non solo accettava quel principio, ma ne estendeva l'applicazione a tutti gli operai occupati nelle miniere e cave, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime, qualunque fosse il numero degli operai. Richiedeva poi il minimo numero di dieci operai in tutti gli opifici che facessero uso di macchine mosse da agenti inanimati, nelle costruzioni e nell'esercizio di strade ferrate e di tramvie, e nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

Osservava la Commissione parlamentare, in sostegno delle sue proposte, che il principio di procedere per gradi in una materia nuova non dev'essere esagerato al punto di escludere dall'obbligo dell'assicurazione talune forme d'industria, nelle quali più si riscontrano i due elementi che rendono necessaria la tutela della legge, cioè l'uso delle macchine e l'agglomeramento degli operai; che quanto maggiore sarà il numero degli operai assicurati, tanto meno riuscirà gravoso l'onere dell'assicurazione; e che infine bisogna evitare l'inconveniente di creare, con una eccessiva limitazione dell'assicurazione obbligatoria, una classe di operai privilegiati.

È agevole intendere come, data siffatta disposizione favorevole dei rappresentanti del paese e del Governo, dovesse il principio dell'assicurazione obbligatoria vincere ogni ostacolo nel suo progressivo svolgimento, ed infatti nel disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, onorevole Chimirri, al Senato, nella seduta del 13 aprile 1891, sono accettate le disposizioni principali del progetto Miceli. Per esso s'impone anzitutto agl'industriali l'obbligo di prendere alcune misure di precauzione, da determi-

narsi con regolamento, dirette a prevenire gl'infortuni e a proteggere la vita e la salute degli operai; e si prescrive che l'inosservanza di queste misure sia, accadendo infortunio, equiparata al dolo, facendosi così rivivere, a carico dell'industriale, la responsabilità civile. Si stabilisce quindi il dovere dell'assicurazione per tutti i casi d'infortunio, dovere che incombe al committente o capo dell'impresa od industria, a favore degli operai occupati nei lavori di cui s'è fatta menzione, parlando del precedente progetto, aggiunti i lavori per canali ed argini. Adempiuto siffatto dovere, l'industriale rimaneva esonerato dalla responsabilità civile, nella quale ricadeva, nel disegno di legge dell'onorevole Chimirri, soltanto in caso di dolo od inosservanza dei regolamenti preventivi. La misura delle indennità doveva essere fissata per decreto reale, avendo però presente come limite minimo quelle liquidate dalla Cassa nazionale di assicurazioni contro gl'infortuni degli operai nel lavoro.

Tale lo schema del ricordato disegno di legge, modificato poscia dal Senato, nel senso di un maggiore sviluppo ai regolamenti di tutela e sicurezza degli operai nel lavoro, e della determinazione delle indennità, la quale fu fatta con lo stesso disegno di legge. Si ammise inoltre come contrapposto al dolo dell'imprenditore, il dolo del danneggiato, per effetto del quale l'operaio avrebbe perduto il diritto a qualsiasi risarcimento. Fu anche dal Senato ridotto dal quindicesimo all'undecimo giorno successivo all'infortunio il termine in cui, nei casi d'inabilità temporanea, si sarebbe dovuto corrispondere l'indennità.

Con queste modificazioni, il disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato, fu presentato alla Camera, la quale però non ebbe il tempo di occuparsene, essendo terminata la 17ª Legislatura.

Volendo ora, avanti di illustrare l'unito disegno di legge, dare un rapido cenno intorno allo stato della legislazione degli altri paesi riguardo a questa materia, troviamo che nella maggior parte di essi, come da noi, partendo dal concetto della responsabilità inasprita, si è giunti, in forza del medesimo processo di evoluzione giuridica, ad attuare il principio dell'assicurazione obbligatoria.

Siffatto consenso, non ottenuto in seguito ad accordi internazionali, ma provocato dalla necessità delle cose, *rebus ipsis dictantibus*, ci autorizza a conchiudere che il sistema che intendiamo adottare può non essere ottimo, ma è certamente ritenuto il migliore tra quelli sinora escogitati e messi in pratica.

Per vero in Germania, la terra classica dell'assicurazione obbligatoria, si cominciò, colla legge 7 giugno 1871, a rendere più severe

le norme del diritto comune intorno alla responsabilità civile, affine di estenderla anche ai casi d'infortunio sul lavoro. I risultati non furono soddisfacenti; e nel 1878 erano presentate, d'iniziativa parlamentare, alcune proposte aventi per base la presunzione della colpa del padrone, e quindi l'inversione della prova. Queste proposte furono respinte, e venne accolto invece il principio dell'assicurazione obbligatoria, concretato nella legge 6 luglio 1884, ed esteso successivamente con nuove leggi, sino all'ultima recante la data del 13 luglio 1887, ad altre industrie, per guisa che esso oggi abbraccia quasi intero il vasto campo del lavoro.

Questo sistema si applica per mezzo di Consorzi o Corporazioni industriali (*Berufsgenossenschaften*), le quali, formate pei rami d'industria, ripartiscono ogni anno, tra i loro associati, quelle indennità che furono l'anno innanzi assegnate agli operai colpiti da infortunio.

In Austria, sino al 1887 vigeva, in materia di responsabilità civile, applicata agli infortuni, il diritto comune per cui il padrone non rispondeva che del fatto proprio, sia direttamente nel determinare le condizioni e forme del lavoro, sia nella scelta delle persone incaricate di sopraintendere al lavoro stesso. La insufficienza di siffatte disposizioni spinse il Governo a proporre, nel 1883, un disegno di legge con cui si stabiliva la presunzione della colpa e quindi della responsabilità a carico del padrone. Non incontrò un tal progetto favorevole accoglienza pel riflesso specialmente che avrebbe esso contribuito a rendere più aspri i rapporti fra padroni ed operai. Ond'è che il Governo fu indotto a presentare finalmente un progetto di legge col quale, sull'esempio della Germania, si adottava il principio dell'assicurazione obbligatoria. Però mentre in Germania gl'industriali sono raggruppati, come s'è accennato, in Corporazioni professionali, aventi l'ufficio di determinare il coefficiente dei rischi e ripartire gli oneri, in Austria siffatto raggruppamento non ha luogo per arti ed industrie, bensì per Provincia: esso è perciò non professionale, ma territoriale, comprendendo ogni Consorzio tutte quante le industrie esistenti in quella data Provincia. Quanto agli uffici dei Consorzi, non vi è differenza notevole tra le Corporazioni austriache e quelle germaniche.

In Francia il problema degl'infortuni nel lavoro è ancora oggetto di discussioni e di proposte. Senza fermarci a ricordare i numerosi progetti di legge relativi a questa materia, la serie dei quali fu aperta da quello del deputato Nadaud, 29 maggio 1880, basterà far menzione di quello presentato alla Camera, nel 28 giugno 1890, dal Ministro del commercio Roche.

Questo progetto si fonda sul principio che abbiamo anche noi messo per base al presente disegno di legge, cioè il diritto dell'operaio colpito da infortunio ad un'equa indennità, e quindi, come termine di corrispondenza, sul dovere del padrone a pagare il dovuto risarcimento. Cessa tale dovere quando il padrone provi che l'infortunio dipende da colpa grave della vittima.

Non è adunque, come parrebbe a prima vista, la presunzione della colpa che si stabilisce, dalla quale promana poi la responsabilità a carico del padrone, ma bensì il diritto dell'operaio ad essere rivalso del danno sofferto sul lavoro ed a causa del lavoro. È, adunque, siffatto diritto e non la presunzione della colpa del padrone che dà luogo alla responsabilità di quest'ultimo.

Dato questo fondamento giuridico, viene il progetto Roche a determinare il modo dell'assicurazione dell'indennità; ed esclusa la forma delle assicurazioni a premio fisso presso Compagnie private, per evitare il rischio della insolvenza di esse, e respinta pure l'altra dell'assicurazione di Stato, la quale richiederebbe un enorme congegno amministrativo e potrebbe esporre l'erario all'eventualità di perdite, ammette il principio della mutualità fra i padroni, per effetto del quale la Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni anticipa le indennità e le ripartisce poi fra gl'industriali, riuniti in Consorzio per rami d'industria.

Questo progetto, sottoposto, come gli altri, alla Commissione parlamentare del lavoro, è stato, in massima, accolto. Invero, nel controprogetto che la Commissione stessa ha presentato, è ammesso il principio del diritto all'indennità, espresso in forma chiara ed esplicita nell'articolo 1°, ov'è detto: « les accidents, survenus dans leur travail et à l'occasion de leur travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie, etc..... donnent droit, au profit de la victime, ou de ses représentants, à une indemnité ».

Però, quanto alla formazione dei Consorzi, la Commissione si scosta dal progetto Roche in ciò che alle Corporazioni industriali sul tipo germanico sostituisce le circoscrizioni territoriali sul modello austriaco, le quali comprendono uno o più Dipartimenti. Su queste circoscrizioni, aventi personalità e uffici propri, cade il debito del pagamento delle indennità pei sinistri che si verificano nell'ambito di esse; indennità che sono sempre anticipate dalla Cassa Nazionale. È poi istituito un Consiglio superiore degli infortuni nel lavoro, il cui ufficio principale consiste nel determinare i coefficienti di rischio per le varie industrie.

Altra innovazione proposta nel controprogetto di cui è parola

è la facoltà lasciata agl' industriali di provvedere essi, o individualmente o riuniti in Consorzi (*Syndicats*), al pagamento delle indennità, depositando però alla Cassa Nazionale sufficiente cauzione, da determinarsi con regolamento.

Anche la Spagna è sino ad ora priva di una legge speciale per gl' infortuni sul lavoro. Quivi però la Commissione delle riforme sociali ha emanato ed accolto, il 2 maggio 1891, su proposta del signor Sauronca, un progetto di legge sulla responsabilità industriale, fondato sopra un criterio alquanto diverso, cioè sulla distinzione degl' infortuni in professionali e comuni. Gl'infortuni professionali, i quali soltanto danno diritto alla indennità in forza della legge speciale, sono quelli prodotti: 1° dalla forza o dalla velocità dei motori o della macchina; 2° dalla natura pericolosa o insalubre delle sostanze adoperate o fabbricate; 3° dall'ambiente o dall'atmosfera in cui si trova l'operaio durante il lavoro. Per gli altri infortuni dipendenti da cause diverse da quelle menzionate si applica il diritto comune.

In Danimarca fu promulgata, il 24 aprile 1889, una legge « sulle misure da adottarsi affine di prevenire gl' infortuni causati dall'impiego delle macchine », la quale contiene disposizioni molto particolareggiate. Quanto poi al risarcimento in caso d'infortunio, vige ancora colà il diritto comune, per cui ciascuno è responsabile del fatto proprio. Però anche il Governo danese si è messo sulla via di regolare con disposizioni speciali questa materia; e già è riuscito a far approvare dalla Camera dei deputati, in seduta 19 marzo 1891, un disegno di legge, fondato sul principio dell'assicurazione obbligatoria, ma esercitata dallo Stato, che dovrebbe all'uopo istituire un ufficio speciale, ed un tribunale arbitrale. Quest'ultimo sarebbe composto di un presidente e di cinque membri, un medico, due padroni e due operai, nominati con Decreto Reale per un periodo di cinque anni; ed avrebbe competenza per giudicare in prima istanza su tutte le contestazioni derivanti dall'esecuzione della legge. Gli operai da assicurare sono divisi in tre categorie: operai dell' industria, operai e lavoranti agricoli, e personale addetto alla navigazione, compresi i pescatori. La misura dell' indennità sarebbe fissata in ogni singolo caso dall'Ufficio di assicurazione, tenendo conto del grado d' inabilità e dell'ammontare del salario; però non potrebbe mai essere superiore ai due terzi del salario stesso. L'operaio perde il diritto alla indennità se l' infortunio è prodotto da dolo o colpa grave di lui. L'organizzazione dei rapporti finanziari fra padroni ed Ufficio centrale si avvicina molto al sistema germanico, essen-

dovi una ripartizione annuale delle indennità, combinata colla formazione di un fondo di riserva mediante prelevamenti supplementari. Al Governo è poi lasciato il diritto di escludere dall'assicurazione di Stato quei padroni che avessero assicurato gli operai presso Compagnie private.

In Russia, a partire dal 1889, furono promulgate, sia sotto forma di regolamenti per la locazione d'opera, sia come leggi industriali, varie disposizioni tendenti ad assicurare una indennità agli operai colpiti da infortunio. Nel 1881 il Consiglio del commercio e delle manifatture fu incaricato di preparare un progetto di legge sulla responsabilità dei padroni. Questo progetto, presentato nel 1889 al Consiglio dell'Impero, proclama il principio della responsabilità dei proprietari di stabilimenti industriali di qualsivoglia natura, per gli infortuni accaduti nei lavori vietati dai regolamenti, o pel cattivo stato delle macchine, o per la mancanza di misure preventive, o per la negligenza e l'inettitudine dei sorveglianti. Per l'articolo 14 però rimane a carico del danneggiato il provare che concorre nell'infortunio qualcuna delle condizioni anzidette. Raggiunta siffatta prova, si ha diritto all'indennità in una certa misura, determinata, se non interviene accordo fra le parti, dall'Autorità giudiziaria.

Anche la Svizzera, colla legge del 1881, proclamava il principio della responsabilità dei padroni, lasciando però ad essi facoltà di liberarsene provando la forza maggiore, la colpa del danneggiato o quella di un terzo; nei casi fortuiti la responsabilità è attenuata e la misura della indennità ridotta.

I padroni che assicurano gli operai contro gl'infortuni e le malattie, contribuendo almeno per metà al pagamento dei premi, possono dedurre dalle indennità che debbono corrispondere l'ammontare delle somme fornite dalle Società d'assicurazione. Se contribuiscono ai premi per meno della metà, non potranno dedurre dalle indennità che una parte proporzionale al contributo.

Questa legge non provvedeva che agli operai occupati negli opifici; coll'altra del 20 aprile 1887 venne estesa alle industrie di costruzione e alle relative officine e cantieri; alle industrie che producono o impiegano materie esplodenti; ai trasporti per terra e per acqua, esclusi quelli eseguiti con piroscafi; al collocamento ed alla riparazione dei fili telegrafici e telefonici; alla montatura delle macchine; alla costruzione di ferrovie, ponti, strade e gallerie; alla coltivazione di miniere e cave. Tutte le industrie enumerate cadono sotto le disposizioni della legge, anche se esercitate dallo Stato, dai Distretti o dai Comuni, purchè impieghino almeno cinque operai.

Non sembra però che siffatte disposizioni abbiano dato risultati soddisfacenti; perchè sin dal 1887 l'Assemblea federale votava una mozione per « invitare il Consiglio federale a presentare al più presto possibile alle Camere un rapporto ed un progetto rivolto ad introdurre l'assicurazione generale obbligatoria ed ufficiale contro gl'infortuni ». E nella relazione unita al Messaggio del Consiglio federale, 28 novembre 1889, il consigliere nazionale Forrer osservava: « La legislazione attuale sulla responsabilità non ha resistito all'esperienza che n'è stata fatta. Il mezzo scelto per mettere la vittima e i suoi aventi diritto in grado di farsi indennizzare dal padrone non è il migliore. Le restrizioni al sistema, ritenute necessarie ed introdotte per legge, si sono chiarite nella maggior parte inefficaci ed impraticabili ». In conseguenza l'Assemblea federale approvava alla quasi unanimità la proposta di revisione, adottata poi a gran maggioranza nel *referendum* popolare il 26 ottobre 1890. Nella seduta del Consiglio nazionale del 18 dicembre 1891, il consigliere Deucher dichiarava che in questo anno avrebbe il Consiglio federale presentato il progetto di legge relativo all'assicurazione obbligatoria degli operai in caso d'infortunio.

Da questo rapido esame della legislazione estera si rileva che il principio dell'assicurazione obbligatoria come base di una legge sugl'infortuni sul lavoro, consigliato dalla dottrina, ed in armonia coi nostri precedenti parlamentari, è anche suggerito dall'esperienza fatta presso altri Stati che l'hanno adottato, o che, sperimentati gli altri sistemi, tendono ad adottarlo.

Quindi è che, dopo quanto si è detto, è lieve il cómpito che rimane, d'illustrare cioè partitamente le disposizioni del presente disegno di legge, essendo esse, in buona parte, quelle medesime che ottennero già l'approvazione del Senato, e che ho, per quanto mi è parso possibile, mantenuto, sì perchè in sè stesse costituiscono un progresso sensibile sulla legislazione vigente, sì perchè, essendo già state discusse ed approvate dai due rami del Parlamento, è da presumere che si possa così raggiungere più presto e più sicuramente l'intento di assicurare agli operai italiani i benefizi dell'assicurazione. Sovente la ricerca d'un ideale perfetto è cagione d'indugio a conseguire quel tanto di bene che momentaneamente è possibile, e che non esclude, anzi prepara, i futuri progressi.

Mi sono perciò limitato ad introdurre nel disegno di legge, confortato dal voto d'ambo i rami del Parlamento, alcune modificazioni, dirette a renderlo più utile alle classi lavoratrici e più efficace a raggiungere il doppio suo scopo, cioè: 1° di rendere meno

frequenti gl'infortuni; 2° di guarentire equa, sicura e pronta indennità alle vittime od ai loro aventi causa.

Figurano anzitutto nel presente disegno di legge le norme per i regolamenti preventivi, ossia per le misure di precauzione dirette a tutelare la vita e la integrità personale degli operai nel lavoro (Titolo I, articoli 1 a 5). È senza dubbio importante ed anche urgente provvedere alla sorte degli operai colpiti da infortunio; ma non è m no necessario, credo anzi che lo sia di più, fare in modo che il numero degl'infortuni si riduca al minimo possibile. Ed una legge che mirasse solo al primo scopo, trasandando il secondo, sarebbe monca ed imperfetta, in quanto ovvierebbe bensì alle conseguenze del danno, ma lascierebbe sussistere e rinnovarsi le cause che lo producono. Ora, l'economia sociale moderna ha questa sua speciale caratteristica, che, mentre proclama il dovere, non nuovo certo, del consorzio civile di recar sollievo alle infermità ed alle incapacità umane, di qualunque natura esse sieno, gl'impone altresì, con sanzione ancor più imperiosa, l'obbligo di preparare tali condizioni di svolgimento all'energia individuale, in tutti gli ordini della vita, da diminuire man mano, nei limiti del possibile, quella necessità dell'aiuto e del soccorso.

Questa osservazione ho voluto fare, non a giustificazione delle misure preventive accolte nel disegno di legge, chè non ve ne sarebbe bisogno, ma per spiegare come, secondo il mio concetto, i regolamenti industriali, oggi contenuti nel presente disegno di legge, in proporzioni modeste, anzi quasi in germe, sieno destinati ad avere un grandissimo sviluppo a misura che l'esperienza ne faciliterà l'applicazione e suggerirà modificazioni ed aggiunzioni, e quando, migliorata la pubblica finanza, si potranno fortemente costituire gli organi speciali destinati ad assicurarne la scrupolosa esecuzione in ogni parte del Regno.

Sin da oggi intanto possiamo nutrire fiducia, in base alle osservazioni statistiche eseguite negli altri paesi, dove le misure di precauzione furono adottate da parecchi anni, che per esse il numero degl'infortuni può diminuire sensibilmente.

Precipuo dovere adunque degl'industriali è quello di eseguire i regolamenti di precauzione; e la inosservanza di questi non soltanto è punita a sensi dell'articolo 434 del Codice penale, ma produce un'altra conseguenza pure assai grave, perchè, in forza dell'articolo 2 fa rivivere la responsabilità civile a carico dei padroni nei casi nei quali ne sarebbero esonerati, e quindi dà all'Istituto assicuratore il diritto di regresso, ed all'operaio danneggiato

quello di chiedere quella maggiore indennità che può, in base al diritto comune, spettargli. In altri termini, l'inosservanza dei regolamenti industriali è equiparata, per gli effetti civili e penali, al dolo ed alla colpa grave.

La compilazione di questi regolamenti preventivi è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale però dovrà sentire in proposito non solo i Consigli tecnici governativi, ma anche i padroni e gl'industriali, e naturalmente terrà conto delle loro proposte ed osservazioni. Non esistono ancora presso di noi Associazioni o Corporazioni industriali, come in Germania, in Austria e in Francia, aventi il fine di formulare ed adottare di comune accordo regolamenti preventivi. È da augurarsi che sorgano; ed è sperabile che ciò accada dopo che l'attuale disegno diverrà legge, e per effetto di questa; essendochè il beninteso interesse degl'industriali li spinga a ridurre al minimo il numero degl'infortuni per abbassare il coefficiente di rischio e rendere più lieve il premio dell'assicurazione.

Ed a queste future Associazioni si potrà lasciare un'azione assai più larga per ciò che concerne i regolamenti preventivi. Ma intanto è d'uopo che pensi il Governo a prepararli e pubblicarli; e l'articolo 2 ne determina il modo.

Pei regolamenti complementari per singoli stabilimenti il disegno di legge precedente richiedeva che la proposta venisse fatta dai loro capi; pare a me che basti interrogarli, potendo avvenire che tali regolamenti complementari debbano essere riconosciuti necessari dal Governo, nell'interesse della incolumità degli operai, non solo senza proposta dei rispettivi capi, ma forse contro la loro volontà.

Gli altri articoli del titolo I stabiliscono le norme per la vigilanza governativa, in ordine alla esecuzione di tutte le disposizioni della legge. Coll'articolo 4 si è voluto impedire che possa rimanere escluso dal beneficio dell'assicurazione qualcuno degli operai di uno stabilimento. Le dichiarazioni false o inesatte, cui accenna l'ultimo alinea di detto articolo, debbono riferirsi specialmente al disposto dell'articolo 19, il quale prescrive che, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della legge, i capi o esercenti d'industrie debbono denunziare la natura della loro industria e il numero degli operai che impiegano.

Nel titolo II, articoli 6 a 16, sono indicate le persone a beneficio delle quali è ordinata l'assicurazione, ed è anche determinato il modo di eseguirla, e fissata la misura delle indennità. Quanto

alle industrie, alle quali è esteso l'obbligo dell'assicurazione, è adottato anzitutto un criterio di divisione generale di esse in due grandi categorie, quelle pericolose o nelle quali accadono con frequenza infortuni, e le altre. Le industrie appartenenti alla prima categoria debbono sempre assicurare gli operai che impiegano, qualunque sia il numero di questi e la natura del motore e dei meccanismi dello stabilimento; esse sono: le miniere, le cave, le imprese di costruzioni edilizie, quelle per produzione di gas e forza elettrica, le imprese telefoniche, le industrie che trattano materie esplodenti, gli arsenali e i cantieri di costruzioni marittime. In tutte le altre industrie, per verificarsi l'obbligo dell'assicurazione, richiedesi il concorso di due condizioni: motore inanimato, e numero degli operai maggiore di dieci. Una suddivisione di questa categoria comprende i lavori per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, per la costruzione di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e per la costruzione di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali. Per tutti questi lavori basta, perchè si verifichi obbligo di assicurazione, che il numero degli operai sia maggiore di dieci.

Poche parole per spiegare i criteri esposti. Le industrie della prima categoria debbono essere tutte quante comprese nell'applicazione della legge, perchè altrimenti non s'intenderebbe lo scopo di questa, quando non provvedesse là ove il rischio è maggiore. Egli è perciò che, accogliendo un voto del benemerito Patronato milanese, ho, a differenza del precedente disegno di legge, esteso l'obbligo dell'assicurazione anche alle imprese telefoniche e per produzione di gas e forza elettrica. Per le altre si è voluto far distinzione tra la piccola e la grande industria, tra il lavoro agricolo o casalingo e quello eseguito con vasta organizzazione di mezzi ed importanza di risultamenti. Ora è evidente che la piccola industria, i modesti lavori eseguiti senza il sussidio di motori meccanici e con esiguo numero di operai, non presentano probabilità di seri pericoli ai lavoratori; e d'altra parte non potrebbero, nè per la loro natura nè per la pochezza dei mezzi di cui dispongono, sostenere l'onere dell'assicurazione, e facilmente si sottrarrebbero a qualunque vigilanza del Governo se si volesse imporre siffatto onere.

Giova infine notare che trattasi di un primo passo che ci accingiamo a fare in questa via; e che la nostra industria non versa in condizioni molto floride; è quindi conveniente limitare l'esten-

sione della legge a ciò ch'è più necessario ed urgente, e lasciare che l'esperienza dimostri l'opportunità, o meno, di una più larga applicazione.

Di evidente chiarezza sono le condizioni subiettive richieste con l'articolo 8, affinchè chi lavora abbia diritto all'assicurazione prescritta per legge.

L'articolo 9 dispone che l'assicurazione sia fatta a cura e spese del padrone o dell'appaltatore, e per tutti i casi d'infortunio seguìto da morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro. È viva, fra coloro che si occupano di questa materia, la controversia se e in che misura debbano gli operai concorrere al pagamento dei premi di assicurazione. I sostenitori della partecipazione degli operai affermano che, comprendendo l'assicurazione tutti i casi d'infortunio, e quindi anche quelli nei quali il padrone non avrebbe nè colpa nè responsabilità, è giusto ed equo che l'operaio, in corrispettivo di questo beneficio, contribuisca alle spese dell'assicurazione stessa. Essi dicono inoltre che, mediante una tale ripartizione dei carichi, si toglie all'assicurazione qualsiasi carattere di elargizione imposta a vantaggio di una classe la quale può quindi accettarne il beneficio senza che ne soffra il suo amor proprio o la sua dignità; e si cita l'esempio dell'Austria, dove gli operai pagano il decimo dei premi di assicurazione, e l'indennità decorre dopo la quarta settimana dall'infortunio; e della Germania, dove l'indennità decorre dopo la tredicesima settimana, provvedendovi prima le Casse di soccorso per malattie, alimentate da contributi di operai e di padroni. Ma dall'altra parte si può osservare anzitutto che l'esempio dei paesi citati non calza pienamente, perchè colà i padroni contribuiscono obbligatoriamente alle Casse di soccorso per malattie, le quali provvedono alle malattie ed agl'infortuni per il tempo indicato. Quanto poi alla teoria che vorrebbe il contributo degli operai come contrapposto all'onere che sopportano i padroni per tutti i casi d'infortunio, essa, se è logica per chi considera l'assicurazione obbligatoria come un beneficio accordato agli operai, una transazione, o, meglio, un'equazione fra i casi in cui i padroni dovrebbero pagar molto e quelli in cui non dovrebbero pagar nulla, è invece senza fondamento di fronte al principio giuridico che abbiamo messo per base alla presente legge, cioè, che in tutti i casi d'infortunio l'operaio ha diritto all'indennità, e questa non può essere corrisposta che dall'industria medesima per la quale l'infortunio ebbe luogo.

Dato siffatto presupposto, il voler far pagare agli operai una

quota qualsiasi del premio di assicurazione, è lo stesso che negar loro una parte di quel risarcimento pel quale fu ammesso e riconosciuto il loro diritto. E nel nostro sistema l'assicurazione obbligatoria rappresenta pure una transazione ed un'equazione, ma non fra i casi in cui il padrone potrebbe essere obbligato a sborsare una grossa indennità e quelli in cui non sarebbe costretto a dar nulla.

Quest'ultima categoria d'infortuni non può coesistere col principio da cui abbiamo preso le mosse, secondo il quale tutti quanti gl'infortuni nel lavoro dànno diritto ad una indennità. La transazione consiste soltanto nel rendere certa e prefissa la misura della indennità, per evitare liti e contestazioni. E di qui deriva anche la conseguenza della responsabilità nei casi di colpa grave, di cui parleremo più innanzi.

Coerentemente a quanto si è detto, l'art. 9 non solo prescrive che l'assicurazione si faccia a spese del padrone, ma, modificando in senso più favorevole agli operai la disposizione del precedente disegno di legge, vuole che nei casi di inabilità temporanea la indennità decorra dal sesto giorno successivo all'infortunio, e non dall'undecimo, come proponeva il mio egregio predecessore.

Quanto alla misura delle indennità, art. 10, si è tenuto conto, nel determinarla, di due limiti estremi: massimo, l'ammontare del salario; minimo, ciò che è indispensabile al danneggiato o ai suoi aventi causa, per provvedere ai primi bisogni della vita. E tra questi stessi termini si svolge il criterio delle leggi estere nel fissare il risarcimento alle vittime degli infortuni, tenendo però conto di ciascuno degli elementi speciali, che variano da un paese all'altro. Questi elementi sono lo stato dell'industria, la misura dei salari, i bisogni delle classi lavoratrici, il prezzo delle cose e simili. Considerato tutto ciò, era stata votata dal Parlamento, nella precedente legislatura, la misura delle indennità che ho mantenuta nell'art. 10. Veramente nei casi di morte e d'inabilità permanente, assoluta o parziale, noi, contrariamente a quanto hanno fatto o intendono fare gli altri paesi, abbiamo assegnato una indennità per una volta tanto, invece di una pensione vitalizia. E forse, dal punto di vista teorico, sembrerebbe più conveniente l seconda che non la prima forma di risarcimento, in quanto che, assicurando un modesto ma continuo sussidio, provvede all'avvenire della vittima o degli altri danneggiati, eliminando anche la possibilità che essi sciupino o male adoperino la somma riscossa e restino quindi privi di mezzi e in preda alla miseria. Però, a parte che a queste ragioni, non infondate certo, si può, tra le altre, contrapporre la considerazione che, date le buone abi-

tudini dei nostri operai, si può prevedere che essi ricaveranno dal piccolo capitale assegnato un frutto molto superiore alla tenue rendita che potrebbero percepire, sta il fatto dell'ostacolo grave che l'assicurazione obbligatoria presenta al sistema delle pensioni. Per vero, mentre, volendosi assegnare una somma certa, per una volta tanto, torna relativamente agevole determinare la misura dei premi in base alle tavole degli infortuni, questa determinazione riescirebbe difficilissima a calcolare e ne verrebbero fuori delle tariffe estremamente complicate, qualora si dovesse corrispondere non una data somma per una volta tanto, ma bensì una pensione, ossia rendita vitalizia. Questo inconveniente non sussiste negli altri paesi, perchè in essi, mediante l'organizzazione dei Consorzi industriali fondati sulla mutualità, si ripartiscono fra gli obbligati le somme effettivamente assegnate ai colpiti da infortunio. Ma in Italia, dove, per mancanza di siffatte Corporazioni e per altri motivi, si deve far ricorso all'assicurazione col sistema dei premi, è mestieri, nell'assegnare le indennità, attenersi alla forma che abbiamo adottata.

Del resto, non è preclusa la via alla conversione del capitale in rendita, e l'art. 14 accorda all'uopo la necessaria facoltà.

Non occorrono speciali deliberazioni a chiarire le disposizioni degli articoli 11 e 12, che si giustificano ampiamente da sè stesse. Coll'art. 12 si è voluto provvedere a che la sollecitudine nel portare soccorso alle vittime, la quale raddoppia il valore del soccorso stesso, non trovi ostacolo, sia nelle circostanze, sia nel malvolere delle persone. Perciò propongo, colmando una lacuna del precedente disegno di legge, che in tutti i casi, siavi o no accordo sull'entità del disastro o del risarcimento, o sulle eventuali responsabilità, debba l'Istituto assicuratore pagare senza indugio l'indennità giornaliera all'operaio danneggiato, salvo l'azione di regresso o di ripetizione e salvo a tener conto delle somme anticipate dopo l'accertamento definitivo.

Ho anche creduto di deferire le controversie intorno alla indennità provvisoriamente assegnata, al Collegio dei *probi-viri* ed in mancanza al pretore. Mi sembra che il Collegio dei *probi-viri,* quale è proposto col disegno di legge in pari data presentato, possa molto opportunamente avere, tra le altre attribuzioni, anche quella di risolvere le questioni nascenti dall'applicazione dell'art. 12.

Ragioni di alta tutela a pro di chi trovasi di fatto alla dipendenza altrui hanno suggerito la disposizione dell'art. 13, in forza della quale è dichiarato nullo qualsiasi patto con cui si tentasse di diminuire l'indennità fissata, o sostituirvi degli equivalenti.

Con questo convincimento, ed edotto anche dalla triste esperienza fatta del *truck system* in Inghilterra ed altrove, ho soppresso la facoltà che il disegno di legge precedente accordava ai padroni di esonerarsi praticamente dall'obbligo dell'assicurazione mercè cure dirette e somministrazioni di viveri.

Dell'art. 14 dissi più sopra; gli articoli 15 e 16 del titolo II non hanno bisogno di commento. L'art. 16 differisce dalla corrispondente disposizione del precedente disegno di legge solo nel termine della prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità che ho prolungato da uno a due anni.

Qualche breve spiegazione merita l'art. 17, con cui comincia il titolo III, « Modi ed effetti dell'assicurazione ». Nei precedenti progetti si lasciava in facoltà delle persone obbligate ad assicurare gli operai, compresi lo Stato e gli altri Enti morali, di adempiere queste dovere, sia presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni, sia presso Compagnie private. Una tale libertà di scelta, lasciata allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, non mi pare giustificata. Dal momento che c'è una Cassa Nazionale, il cui ufficio è di offrire, con favorevoli condizioni, agevole modo di assicurare gli operai contro gl'infortuni, e questa Cassa è stata fondata dallo Stato, col concorso degli Istituti di previdenza, e ad essa contribuiscono, sia colla gratuità dell'opera che prestano, sia in altro modo, tutti coloro che s'affaticano al miglioramento delle classi lavoratrici, è naturale, è logico, che imponendosi, per virtù di legge, l'obbligo per l'assicurazione degli operai, debba lo Stato per il primo, seguìto dagli altri Enti morali, Provincie e Comuni, far capo appunto a quell'Istituzione da esso creata per l'identico scopo. Non v'ha dubbio che, anche senza questa prescrizione, la Cassa anzidetta, la quale non ha scopo di lucro e gode di privilegi speciali, facendo migliori patti e stabilendo tariffe più miti, non mancherebbe di avere fra i suoi clienti lo Stato, le Provincie ed i Comuni. Però questa considerazione giustifica, anche dal punto di vista finanziario, l'obbligo imposto ai menzionati Enti morali, ma non autorizza a conchiudere che si dovrebbe lasciare ad essi libertà di scelta. Consentendo la legge una tale facoltà, porterebbe un grave colpo al credito della Cassa medesima, e ciò per effetto della sola possibilità che altri Istituti possano diventare gli assicuratori dello Stato e degli altri Enti morali.

È discutibile se ai privati, pei quali non militano le ragioni esposte, convenga lasciare facoltà di eseguire l'assicurazione, sia presso la Cassa Nazionale, sia presso Compagnie private. Non disco-

nosco la gravità delle ragioni che militano per la libertà di scelta, e perciò la mantengo. Siccome però le Compagnie private non hanno tutte la stessa solidità e siccome, intente solo al lucro, possono sollevare in casi speciali difficoltà e creare indugi di varia natura, ho creduto opportuno di proporre che l'industriale venga obbligato a pagare le indennità qualora non vengano corrisposte dall'Istituto da lui prescelto per l'assicurazione. Ciò servirà anche a procurare più larga clientela alla Cassa Nazionale, al cui incremento debbono lo Stato e gli altri Enti morali cooperare, perchè quanto maggiore sarà il numero degli assicurati, tanto più basse saranno le tariffe dei premi e perchè è d'interesse nazionale che siffatto Istituto si rafforzi sempre più, affinchè possa più efficacemente coadiuvare lo Stato nell'adempimento dei multiformi doveri che a questo incombono verso le classi lavoratrici.

Il sistema dell'assicurazione non è fine a sè stesso, ma un mezzo per ottenere in modo sicuro il pagamento delle indennità, scopo ultimo della legge. Ne segue che, qualora si possa per altra via raggiungere lo stesso intento, si può rinunziare ad esigere il fatto dell'assicurazione. Questo è appunto il caso dello Stato ai cui operai siano per legge assegnate indennità, se colpiti da infortunio, e degli industriali, i quali volessero fondare delle Casse o altre simili Istituzioni, aventi un fine identico a quello che il presente disegno di legge vuol raggiungere. In conseguenza si è disposto coll'art. 18 che tanto lo Stato quanto i privati, pei quali si verifichino le condizioni ora dette, vengano esonerati dall'obbligo dell'assicurazione. Era però mestieri, trattandosi delle Casse che potranno fondare i privati, premunirsi contro l'eventualità che esse altro non rappresentassero se non una promessa, la quale, all'atto pratico, rischiasse di tornare vana: bisognava, in altri termini, richiedere delle serie garanzie circa alla loro solvibilità. Nè sarebbe stato opportuno lasciare interamente, senza alcuna norma e cautela, al Governo la determinazione di siffatte garanzie, e ciò sia per non addossargli la troppo grave responsabilità in cui incorrerebbe se qualcuna di dette Casse venisse meno al suo scopo, come pure per sottrarlo alle insistenze di quegli industriali i quali pretendessero l'approvazione di Casse non fondate con sicure condizioni di solvibilità. Ho pertanto stabilito, anche sull'esempio del disegno di legge francese, e circondando d'assai maggiori cautele la disposizione contenuta nel precedente disegno di legge, che per la istituzione di Casse private occorra il deposito di un capitale bastevole a pagare le indennità, in ragione dei rischi probabili presso quel dato stabilimento, e che

il numero degli operai sia tale da potersi applicare, con sufficiente grado di serietà, le tavole di probabilità d'infortuni e le conseguenti proporzioni tra i rischi e i mezzi di farvi fronte. Ciò che necessariamente va lasciato al Governo, è la misura di siffatto capitale, la quale non può determinarsi *a priori*, essendo per sè stessi mutevoli i criteri in base ai quali la si può concretare, e, di più, soggetti a valore di apprezzamento variabile in ogni singolo caso. Però, affine di lasciare la minor latitudine possibile all'arbitrio, ho fissato un limite minimo, lasciando al regolamento i criteri generali che il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà tener presenti nel fissare, sempre al di sopra del limite minimo, l'ammontare del deposito per ciascuna di queste Casse private. L'art. 18 traduce in atto siffatti concetti.

Disposizioni riguardanti la procedura ed i termini per l'esecuzione della legge sono quelle contenute negli articoli 19 e 20. L'art. 21 si riferisce alle norme in base alle quali dovranno essere assicurati gli operai avventizi. Quegli operai mal potrebbero essere compresi nelle forme ordinarie di assicurazione, per l'incertezza che presentano negli elementi dei quali si deve tener calcolo. Ora la Cassa Nazionale, che accetta di stipulare contratti anche per gli operai avventizi, ha avuto agio di raccogliere dei materiali molto utili a determinare le condizioni migliori per queste speciali assicurazioni. Essa quindi è chiamata a formulare queste regole che dovranno poi essere adottate dalle Compagnie private.

Non parrà severa la sanzione penale comminata coll'art. 22 contro coloro che non adempiranno il dovere di assicurare i propri operai, ove si rifletta che basta la ordinaria diligenza per ottemperare alle disposizioni della legge; e che il fine, che questa si propone, è di ordine troppo elevato ed interessa un numero troppo grande di persone, in circostanze meritevoli dei maggiori riguardi, perchè non si debba spiegare il maggior rigore contro chi tenti di eluderla. Da ciò l'ammenda per ogni giorno di ritardo contro l'industriale negligente, che io ho aggiunto alla sanzione penale proposta nel precedente disegno di legge.

È bene pertanto che, anche da questo lato, si mostri quanto valore il legislatore annetta ad una legge così importante.

L'esonerare dalla responsabilità civile coloro che assicurano i propri operai, nei modi dalla legge prescritti (art. 23), è una conseguenza necessaria dell'obbligo dell'assicurazione ed un complemento organico nell'economia della legge stessa; ciò è chiaro e non occorre dimostrarlo.

Senonchè questo principio subisce una limitazione, sulla quale non tutti consentono.

Questa limitazione, per la quale rivive a carico dell'industriale la responsabilità civile con tutte le sue conseguenze (art. 24), è triplice e riguarda i casi in cui l'infortunio sia stato prodotto per dolo del padrone o di chi fu da lui preposto alla direzione del lavoro, per colpa grave di queste stesse persone, od infine per inosservanza dei regolamenti preventivi. In tutti questi casi, non solo è data facoltà agli Istituti assicuratori di esercitare l'azione di regresso contro le persone, che sono causa dell'infortunio, per ottenere il rimborso delle indennità pagate, ma è altresì concessa ai danneggiati l'azione di risarcimento per quella maggiore somma che il magistrato, in base al diritto comune, crederà di assegnare.

Ora, nessun dubbio che, accadendo infortunio per dolo dei padroni o dei loro preposti, o per inosservanza dei regolamenti preventivi, la cui applicazione forma parte integrale ed organica del presente disegno di legge, si debba far luogo al diritto comune, ed abbia a rivivere, per tutti gli effetti civili e penali, il principio che ciascuno risponde del fatto proprio: su ciò tutti sono d'accordo, ed è inutile insistervi. Il disparere nasce intorno alla colpa grave, che alcuni non vorrebbero equiparare al dolo ed alla inosservanza dei regolamenti, come produttiva della responsabilità civile. Si osserva da costoro che, anzitutto, dati i regolamenti di precauzione, in forza dei quali si debbono adottare tutte le misure di sicurezza che la scienza e l'esperienza consigliano, è difficile immaginare in quali fatti possa concretarsi la colpa grave degl'industriali; che, pur verificandosi siffatta colpa, debba essere condonata al padrone, in corrispettivo e come in compenso dell'onere che gli si addossa, di comprendere cioè nell'assicurazione anche i sinistri dovuti al caso fortuito, o alla forza maggiore od alla colpa non grave dell'operaio; che, da ultimo, giova, in una legge la quale ha fra gli altri scopi anche quello di pacificazione sociale, precludere il più che si possa l'adito alle controversie ed ai piati giudiziari, pei quali, qualunque ne sia l'esito, rimangono alterati i buoni rapporti fra padroni ed operai.

Certo, queste ragioni hanno, nel complesso, il loro valore; e la seconda specialmente discende dal concetto, a mio parere monco ed imperfetto, della transazione, dell'accordo, per virtù di legge, fra committenti e lavoratori.

Ammesso siffatto principio, è sostenibile che non si possa con-

cedere all'operaio la facoltà di ripetere dal padrone, gravemente colpevole dell'infortunio, quel maggiore rifacimento cui avrebbe diritto, appunto perchè gli si accorda, a carico del padrone stesso, un'indennità in molti altri casi in cui non avrebbe diritto veruno di pretenderla.

Ma col fondamento che io ho dato alle disposizioni dell'attuale disegno di legge, si è dalla stessa forza della legge giuridica costretti di venire ad una conclusione del tutto opposta, ed ammettere la colpa grave come un elemento che faccia rivivere la responsabilità civile a carico dei padroni. Per vero, questa legge non rappresenta una benevola o coatta transazione fra capitale e lavoro, e neppure una generosa elargizione imposta dai poteri pubblici ai padroni a favore degli operai, ma bensì un semplice riconoscimento del diritto di questi ultimi ad essere dall'industriale risarciti dei danni che subiscono a causa dell'industria medesima. Ammesso siffatto principio, non si sa comprendere per qual motivo nei casi di colpa grave del padrone, che escono dalla serie di quelli costituenti una conseguenza necessaria dell'ordinamento dell'industria, debba negarsi al danneggiato il diritto di esigere quelle maggiori indennità che, in forza del diritto comune, potranno essergli assegnate, ed all'Istituto assicuratore quello di ripetere il rimborso di una indennità anticipata per un infortunio non compreso tra i rischi inerenti all'esercizio dell'industria. Lo ripetiamo: come, partendo dal principio della transazione fra industriali e lavoratori, può esser logico esonerare i primi dalla responsabilità nei casi di colpa grave, è del pari logico, accettando la base giuridica su cui fondiamo il presente disegno di legge, stabilire che, in quella data contingenza, ricadano nella responsabilità medesima.

I padroni, assicurando gli operai contro gli infortuni dipendenti da cause ordinarie, non danno, secondo il nostro pensiero, nulla del loro; adempiono semplicemente un dovere, e sopportano una parte essenziale del costo di produzione. Ma quando essi hanno personalmente contribuito a produrre l'infortunio, il loro dovere di risarcimento cresce, e la indennità fissata può non essere un adeguato corrispettivo; spetterà allora al Magistrato il dichiarare se e quanto possa la vittima pretendere in più, a compenso dei danni per loro cagione subìti. E la mia proposta giova anche ai padroni, considerati come classe, e solo colpisce tra di loro quegli individui che sono meno solleciti della salute degli operai, poichè, col concedere all'Istituto assicuratore l'azione di regresso nei casi di colpa grave, si mette il detto Istituto in grado di accordare premi di as-

sicurazione più miti, perchè minori sono i casi di rischio che i premi debbono coprire.

Queste considerazioni assorbono anche l'ultima delle tre menzionate ragioni che accampano gli avversari: non è col facilitare ad una classe il riconoscimento, per via giudiziale, dei propri diritti, che si inaspriscono le relazioni fra essa e le altre, ma bensì col disconoscere siffatti diritti o col renderne difficile l'esperimento. E del resto non è da temere che accadano con troppa frequenza siffatte contestazioni, richiedendosi che la colpa grave del padrone risulti da precedente condanna penale, perchè si possa iniziare l'azione civile.

È infine da notare che fra i meno infondati rimproveri che si fanno a queste leggi di assicurazione contro gl'infortuni, vi è quello di non provvedere abbastanza alla sicurezza degli operai, anzi forse di recare ad essa pregiudizio; perchè i padroni, adempiuto l'obbligo dell'assicurazione, non hanno sufficiente interesse a che non accadano i sinistri. Ora è evidente che col far rivivere a loro carico, nei casi di colpa grave, anche la responsabilità civile, si attua il più efficace mezzo che possa escogitarsi affinchè non si adagino in una piena ed assoluta noncuranza di tutto ciò che può esser causa d'infortunio. Nè è esatto affermare che, coll'applicazione dei regolamenti preventivi, non resti nulla da fare ai padroni per tutelare la sicurezza degli operai. Certo che, eseguendo alla lettera e nello spirito siffatti regolamenti, un gran passo si sarà fatto, e l'iniziativa degl'industriali, in questa via, rimane di molto circoscritta e limitata. Ma, pur coll'osservanza dei regolamenti, resta sempre ai padroni il campo indefinito della loro azione libera per ciò che riguarda le condizioni e i modi del lavoro; ed è in questo campo che possono cadere nella colpa grave, e quindi nella responsabilità civile.

Del resto i regolamenti non possono tutto prevedere, nè debbono eccessivamente restringere la libera esplicazione dell'attività dirigente dell'industriale.

Mi conforta a questa soluzione anche l'esempio della legge tedesca, che al § 95 permette l'azione di regresso anche nei casi di semplice negligenza (*Fahrlässigkeit*), nonchè l'autorità dell'Ufficio Centrale del Senato, che, nell'ultima legislatura, sostenne dottamente la stessa tesi. Discostandomi adunque, per questa parte importantissima, dal precedente disegno di legge, pare a me di mantenermi però fedele al principio cui la legge s'informa, e che consiste nel porre a carico dell'industria quegli infortuni che dalla sua costituzione stessa derivano, non quelli che il Magistrato pe-

nale ha ritenuto imputabili al dolo o alla colpa grave dell'individuo che, con negligenza immorale e maggiore di quella che è ingenerata dall'abitudine del pericolo, ha cagionato la lesione e la morte de' suoi operai.

Ragioni di eguaglianza giuridica mi hanno ndotto ad ammettere, come per i padroni, anche per gli operai i casi di colpa grave, per effetto dei quali gli operai perderanno il diritto ad avere qualsiasi indennità, e potranno essere costretti a restituirla qualora l'avessero percepita. Siffatta disposizione servirà anche a tener desta in loro l'attenzione e la diligenza a vegliare alla propria sicurezza ed all'altrui; siffatta attenzione tende ad attutirsi col continuo contatto del pericolo, ed è bene il tenerla desta per accrescere la tutela per tutti i lavoratori.

L'opportunità di raccogliere materiali statistici, per poter formulare con cognizione di causa buoni regolamenti industriali, ha suggerito la disposizione contenuta nell'art. 25. I rimanenti tre articoli non hanno bisogno di speciale dilucidazione.

Solo dirò che ho creduto di aggiungere l'art. 28 per coordinare il presente disegno di legge a quello che, in pari data, ho presentato, e che impone agli esercenti e proprietari di miniere, cave e torbiere obblighi maggiori che agli altri industriali per tutelare la sicurezza e la salute dei loro operai. È chiaro che gli obblighi che impone questa legge si estendono tutti anche all'industria mineraria, alla quale l'altro disegno di legge altri ne aggiunge. Secondo che l'uno o l'altro dei due disegni di legge sarà approvato prima, si potrà modificare la redazioné, non la sostanza, dell'articolo 28.

Signori, crederei di far torto alla vostra illuminata sollecitudine a pro delle classi lavoratrici, se mi soffermassi ulteriormente a dimostrarvi la convenienza e l'urgenza di dar suffragio favorevole alle proposte su cui ho oggi l'onore di chiamare la vostra attenzione.

Circa un milione e centomila lavoratori italiani attendono dall'approvazione di questa legge un reale beneficio: e non può dirsi che abbiano torto se si dolgono che aspettano da troppo lungo tempo.

Votandolo, voi dimostrerete una volta di più che il Parlamento italiano ha piena coscienza de' suoi doveri verso le classi lavoratrici, e che esso comprende e sente i bisogni supremi dell'età nostra.

DISEGNO DI LEGGE.

Titolo I. — *Regolamenti preventivi.*

Art. 1. I capi o esercenti di cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, opifizi che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati, e in genere di imprese o industrie pericolose, devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortuni.

Art. 2. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo avere interrogati i capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese e industrie pericolose, e uditi i pareri dei Consigli tecnici governativi, formulerà, di mano in mano che ne riconoscerà il bisogno, i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali, sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per Decreti Reali, e potranno essere sempre modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione.

Nello stesso modo potranno essere approvati e resi obbligatorî regolamenti complementari per singoli stabilimenti o Consorzi di essi, dopo avere interrogato i loro capi.

Art. 3. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo i funzionari da lui delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione di cui agli articoli seguenti.

Art. 4. Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello, che il capo o esercente della impresa o industria occupa in media abitualmente, il funzionario delegato lo denunzierà all'Autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con ammenda.

Art. 5. I funzionari delegati debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di una multa di L. 50 a 500, oltre il risarcimento dei danni, e salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale.

Titolo II. — *Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d'infortunio.*

Art. 6. Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1° Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle imprese per produzione di gas o di forza elettrica, nelle imprese telefoniche, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2° Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici industriali, i quali fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta da loro la concessione.

Art. 7. Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengano impiegati più di dieci operai, ed è limitato alla durata del lavoro.

Art. 8. Sono considerati come operai agli effetti della presente legge:

1° Quelli impiegati in modo permanente o avventizio, e rimunerati con salario fisso od a cottimo, per la esecuzione del lavoro nel luogo dell'impresa o industria, e non nella propria abitazione;

2° Quelli che nelle stesse condizioni sopraintendono al lavoro di un gruppo di compagni, quando il loro salario non superi le sei lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un mese.

Art. 9. L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di infortunio, seguìti da morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro.

Se il lavoro è per conto dello Stato, di Provincie, Comuni o pubblici stabilimenti, e si fa per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

In caso di inabilità temporanea la indennità è dovuta dal sesto giorno successivo all'infortunio.

Art. 10. La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso d'infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1° Nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità, a cominciare dal sesto giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà eguale alla metà della riduzione subìta dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5° Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali ed ai fratelli e sorelle minorenni nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'art. 26;

6° L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata un'indennità fissa di L. 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte, da attribuirsi con le norme del n. 5. A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

Art. 11. I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 27 della presente legge.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'art. 10, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di L. 1800.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

Art. 12. Qualora dopo i primi cinque giorni non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'art. 10.

In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il collegio dei *probi-viri* e in mancanza il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo l'eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.

Della somma di questa indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva.

Art. 13. Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 10 è nullo.

Art. 14. Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio od i suoi successori e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Art. 15. Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrato, e nei casi preveduti dal terzo comma dell'art. 17 e dal secondo dell'art. 18, è dichiarato privilegiato e collocato al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile.

Art. 16. L'azione per conseguire l'indennità si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'avvenuto infortunio.

TITOLO III. — *Modi ed effetti dell'assicurazione.*

Art. 17. L'assicurazione deve farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

Nelle assicurazioni fatte presso Società o imprese private, lo stipulante, in caso d'infortunio, è tenuto a pagare agli aventi diritto le indennità assicurate, qualora queste non vengano corrisposte dall'Istituto assicuratore.

Art. 18. Lo Stato non ha l'obbligo di assicurare gli operai dei suoi stabilimenti, quando ad essi siano per legge assegnate indennità in caso di infortunio.

Sono anche esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale o presso Società o Compagnie private coloro che, avendo stabilimenti o esercitando industrie del genere di quelle indicate negli articoli 6 e 7, fonderanno, a propria cura e spesa, soli o associati, Casse riconosciute per legge o per Decreto Reale, destinate a pagare indennità non inferiori a quelle fissate dalla presente legge.

Dette Casse non potranno essere riconosciute se il numero degli operai ai quali intendono provvedere non sia superiore ai cinquecento.

Esse dovranno inoltre, prima del riconoscimento, depositare presso la Cassa depositi e prestiti, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, una cauzione nella forma e nella misura che sarà fissata in ogni singolo caso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Questa cauzione però non potrà mai essere inferiore al capitale corrispondente, in ragione del cento per cinque, ai premi che si dovrebbero annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai a favore dei quali si vuol fondare la Cassa privata.

Le norme per la reintegrazione, l'aumento e gli svincoli di detta cauzione saranno determinate nel regolamento.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto il dovere di assicurare gli operai colpiti dall'infortunio.

Art. 19. Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i capi od esercenti di imprese o industrie obbligati all'assicurazione degli operai a termini degli articoli 6 e 7, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai al Prefetto della Provincia che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro sei mesi dalla data di questa denunzia al Prefetto dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gl'Istituti di cui all'art. 17.

Il termine indicato nel comma 1° del presente articolo per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 21.

Art. 20. Il capo o esercente dell'impresa o industria deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al Ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denunzia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 27.

Art. 21. La Cassa nazionale provvederà, nel termine di tre mesi, coll'approvazione del Governo, a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 19 comincerà a decorrere dalla data dell'approvazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

Art. 22. Coloro che non adempiono l'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, ovvero dànno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di L. 100 per ogni giorno successivo, ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Art. 23. Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro i capi o esercenti di imprese od industrie, ove l'infortunio abbia luogo per dolo o colpa grave di questi o di coloro che essi preposero alla direzione o sorveglianza del lavoro e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di ripetizione contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo o colpa grave di lui.

Nel caso in cui l'infortunio abbia luogo per dolo o colpa grave dei capi o esercenti imprese o industrie, o di coloro che essi preposero alla direzione o serveglianza del lavoro e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti, il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità che sarà determinata dall'Autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

La prova del dolo, della colpa grave e della inosservanza dei regolamenti deve risultare da condanna penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile o debba arrestarsi per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, la prova si farà incidentalmente, cogli stessi criteri, nel giudizio civile che dovrà essere instituito nel termine di sei mesi sotto pena di decadenza.

L'azione di regresso, quella di ripetizione e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi sopramentovati, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 24. Salvo i casi previsti dall'art. 23, i capi o esercenti d'imprese o industrie, di cui negli articoli 6 e 7, dopo stipulata l'assicurazione, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 25. I capi o esercenti d'imprese o industrie, anche se non indicate dagli articoli 6 e 7, devono immediatamente dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'Autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

Art. 26. Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge sono versate nella Cassa nazionale per gli infortuni a disposizione del Ministro di agricoltura, industria e commercio per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumano l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi cinque giorni d'inabilità cagionata dall'infortunio.

Delle somme erogate il Ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Art. 27. All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 28. Questa legge non deroga alle disposizioni speciali sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere.

CAPITALE E LAVORO

La questione delle « otto ore ».

In questi giorni, che più è viva la questione delle « otto ore » di lavoro, non sarà discaro che noi tentiamo, per quanto il concedono le nostre forze, di trasmettere delle notizie sullo sviluppo preso dall'idea medesima, mostrando come è generalmente intesa qui, dalle masse operaie e in ispecie dalla classe addetta all'industria cotonifera di questo distretto.

La « idea » per le 8 ore di lavoro non è del tutto nuova; è il risveglio di un sentimento da lungo tempo associato con le agitazioni sociali, e di recente resosi accentuato stante gli sforzi della *Democratic Federation*. La domanda però di un *Universal Eight Hours Day*, a mezzo di un *Act of Parliament*, era tuttavia nuova in questo paese. Per citare le parole del grande oratore John Bright, essa è: *the offspring and spawn of feeble minds*, il prodotto di cervelli vani, infatuati da idee socialistiche avanzate; se ben si avverte che qui in Inghilterra la dottrina di Malthus ha vedute e scopi precipuamente economici.

L' « onore » di avere iniziato e di condurre l'agitazione per una giornata legale di 8 ore di lavoro spetta alla *Social Democratic Federation*. *The Eight Hours Day* divenne il grido di guerra, e la falange è venuta sempre più crescendo. Il soggetto fu discusso alle adunanze, quindi alle conferenze, dipoi ai Congressi, fino a quello internazionale, che si adunò in Parigi il 29 ottobre 1883, nel quale in ordine del giorno fu deciso cioè, che appoggiar si dovesse il movimento delle 8 ore. Al Congresso di Londra del 1888, però, la proposta non fu ricevuta con molto favore.

Più tardi, per dar maggior colore all'agitazione, si tentò ottenere la adesione del *London Trade's Council* ed altri del Regno Unito e di varie *Trades Unions*.

Sul finire del 1889 si concepì l'idea di fare una vera e propria dimostrazione in favore di un *Eight Hours Day*. Il giorno scelto fu il 1° maggio del seguente anno. La intenzione era che vi dovessero essere adunanze simultanee in tutti i principali centri d'industria per un *Bill* parlamentare. Le adunanze ebbero luogo a Londra, ma le dimostrazioni attecchirono appena, poichè le Associazioni non si videro. In susseguenti *meetings* a Manchester e Liverpool pel 1° maggio (1891 e 1892) si dimostrò, a vero dire, poco entusiasmo per la nuova riforma, non trovando fiducia le asserzioni dei tribuni circa i grandi vantaggi che il *Bill* avrebbe portato. Gioverà ricordare che il *London Trades Council* si risolse a prendere parte attiva alle *Labour Demonstrations* mentovate, e abbenchè da principio avesse dichiarato che non si sarebbe in modo alcuno immischiato col « *Bill* delle 8 ore », pure, dopo matura riflessione, i delegati decisero di tenere una dimostrazione sulle 8 ore a *Hyde Park*. Le principali Associazioni operaie furono in tutto 90; la risoluzione che il *Council* sottomise al *meeting* così suonava:

« La classi lavoratrici, riunite ad imponente e fraterna dimostrazione, ben conoscendo che l'eccessivo diuturno lavoro in numero notevole d'industrie è causa prima di scioperi e dispute gravi, e fonte di miseria e degradazione sociale, propone che, a mitigare tali mali, le ore di lavoro sian ridotte ad un *minimum* di 48 per settimana.

« Simpatizza con le Società consorelle del continente, e sollecita le classi tutte del Regno Unito a non lasciare niuna via intentata per stabilire con mezzi legittimi l'*Eight Hours Day*.

« Dimanda pertanto, come primo passo, al Governo imperiale e ai Corpi ed Enti provinciali, municipali, ecc., di fissare il *limite* proposto, nei Dipartimenti tutti, sotto la loro dipendenza ».

Con tutto questo però apparirebbe che le 8 ore di lavoro non incontrarono favore ed appoggio, come in generale si suppone. Lo provò il *Trade Congress* a Bradford nel 1888, quello di Dundee nel 1889, e quello di Liverpool del 1890, il quale fu uno dei più imponenti che mai si sieno visti. Vi erano infatti 457 delegati, rappresentanti 311 Società, con un totale di 1,810,190 membri. All'ultimo però, alla proposta di un *Act of Parliament, 8 hour day,* 348 dei delegati votarono in favore. Ma intanto dei rappresentanti dei minatori, parte si astenne dal votare, essendo tra loro sorte delle discrepanze. Il *Boot and Shoe Trade,* le Associazioni dei lavoranti-calzolai votarono contro. Ed è curioso poi l'osservare come i facchini dei *docks,* al *Dockers Congress Liverpool,* tenutosi susseguen-

temente, deliberarono che l'*Eight Hours Day* non era compatibile col *Dock-Work*. Gli operai addetti ai cotonifici in questo distretto son quelli che più degli altri si sono da bel principio opposti al *Bill,* poichè lo consideravano di detrimento allo sviluppo delle industrie tessili. Ma su ciò ci intratterremo più oltre in apposito paragrafo.

Il *Bill* intanto pel conseguimento della giornata legale fu promosso il 5 febbraio 1891, ma non si trovò chi volesse appoggiarlo nella Camera dei Comuni, e il 26 novembre dello stesso anno fu alfine messo sul tappeto dal deputato di Lanarkshire, senza però che altro collega lo secondasse. Si vede dunque all'evidenza che il progetto manca di popolarità. Ecco la minuta giusta del progetto che fu steso:

« A datare dal gennaio 1892 nessuna persona sia impiegata in lavoro manuale od altro (eccetto in caso di disastri o forza maggiore) per più di 48 ore la settimana; la multa minima da infliggersi al padrone o capo, direttore rappresentante, sia di sterline dieci, la massima di sterline cento ».

Gioverà adesso tener parola dei minatori e dell'attitudine da loro presa al riguardo delle 8 ore. Ad un *meeting* della *National Federations of Labours,* sorta nel 1889, la proposta per un *Eight Hours Day* fu sanzionata e promossa, e ad eccezione dei distretti del Durham e Northumberland, ove la giornata di lavoro è già di sole 7 a 7 ore e mezza, il *Bill* fu appoggiato dai minatori di tutti gli altri centri. Si domandava inoltre che il tempo sia calcolato da *bank to bank,* cioè dal momento che il minatore discende nella miniera (*pit*) a quello che ritorna alla superficie.

Da recenti statistiche però apparirebbe che la giornata di lavoro non eccede, in massima, 8 ore e 25 minuti. Nella industria carbonifera pare si tenda ad ottenere una misura legislativa, cioè che la legge subentri per fissare una *giornata di lavoro* in modo stabile. Ed invero 8 ore di lavoro nelle miniere sono, secondo noi, bastanti, esposti come sono i minatori a costanti pericoli.

Ma ecco dal rapporto della *Yorkshire Miners Association* le ragioni varie addotte, pel conseguimento dell'*Eight Hours Day:*

a) Insalubrità delle miniere;

b) Il lavoro arduo e pericoloso;

c) Un più lungo riposo, necessario per riacquistare le forze perdute.

E qui la relazione seguita dichiarando che se il *Bill* passerà, uniformità maggiore verrà data alla legislazione industriale. Attu-

tirà la concorrenza sorda ed aspra nel commercio del carbone, e, prevenuto che sia l'eccessivo ricavo del minerale, si provvederà con efficacia alla maggior sicurezza delle mine. Porterà benanche un più cordiale intendimento ed accordo tra l'operaio e il padrone, rendendo così meno frequenti gli scioperi, i ristagni negli affari, ecc.

In complesso però sembrerebbe, come si è accennato, che i minatori non lavorino più di 8 ore, e talora meno, come dalla seguente statistica di fonte ufficiale:

(Le cifre s'intendono a decimali.)

DISTRETTI CARBONIFERI	Media delle ore di lavoro nelle gallerie	Numero dei giorni di lavoro per ogni settimana	Numero delle ore di lavoro per settimana
East Scotland	7.52	5.3	40.10
West Scotland	7.54	5.44	41.42
Newcastle.	6.61	5.31	32.20
Durham	6.27	5.66	34.00
Yorkshire.	7.4 1/2	4.9	35.20
Manchester	7.82	5.53	42.00
Liverpool.	7.58	5.61	43.00
Midland	7.64	5.36	40.00
North Wales.	7.14	5.80	43.50
North Stafford	7.47	5.8	37.50
South Stafford	7.62	5.15	38.50
South Western	7.42	5.65	39.50
South Wales.	8.6	5.7	46.00

Di recente la « idea » della giornata legale di 8 ore nelle industrie cotonifere ha subìto un cambiamento notevole. I capi delle *Trades Unions*, per quella industria, si eran dimostrati contrarî ad ogni restrizione ulteriore per legge sulla giornata di lavoro, la opposizione loro essendo fondata, come si è avvertito, sulla forte concorrenza in paesi esteri, ove più lunghe sono le ore di lavoro. Adesso

però sembrerebbe che non solo i capi, ma una notevole proporzione, non diremo maggioranza, dei membri della *Cotton Operatives Union* sieno proclivi alle 8 ore. Non devesi dimenticare però che, attuandosi la riduzione della giornata senza una adeguata diminuzione nelle mercedi, grave danno ne addiverrebbe ai fabbricanti di qui, che devono competere con quelli del continente, presso i quali si lavora da 60 a 70 ore settimanali, e con meschine mercedi.

Si è affermato da alcuni che, ridotta la giornata, si troverebbe impiego per numero maggiore di persone. Questo è molto improbabile, a meno che l'industria cotonifera ritorni ad un'èra di prosperità, ciò che nulla dà a sperare pel momento. Sorprenderà il cambiamento d'attitudine per parte dei *Cotton Operatives*. Un accordo tra il fabbricante e l'operaio per garanzia reciproca si è trovato impossibile, talchè le industrie cotonifere, al pari delle consorelle, han pensato a darsi in braccio all'*Eight hours movement*.

In questi circoli commerciali si ritiene che, passando la legge, grave danno ne risulterebbe alle classi operaie, ed esse ne sono conscie, dovendo riflettere che la restrizione legislativa sarebbe non temporanea, ma permanente. Il segretario della *Amalgamated Society of Cotton Operatives,* alla seduta della *Labour Commission* governativa nel settembre scorso, con sorpresa d'ognuno, perchè in contraddizione all'attitudine presa, ebbe a dichiarare: « Noi riteniamo che non si possano ridurre le ore di lavoro senza grave pregiudizio per le industrie, e in fin dei conti a scapitarne saremmo noi i primi, In vero non entra nelle vedute nostre di saper ridotte le ore, in una colle nostre mercedi. Se la riforma si effettuasse, il costo di produzione dovrebbesi forzatamente aumentare, e il commercio nostro sarebbe seriamente scosso ».

Nel famoso *Trades Union Congress* tenutosi lo scorso settembre a Glasgow, fu discusso principalmente il tema dell'*Eight Hours Day*. Già sappiamo quanti benefici sociali e industriali abbiano apportato le *Trades Unions*.

Tali Associazioni non son nuove nella storia. Crediamo non andare errati dicendo che risalgono all'epoca della Repubblica fiorentina. Qui in Inghilterra può dirsi esistan da un secolo. Ma per alcune decadi vissero di vita tisica, e furono osteggiate, perseguitate, e dichiarate Associazioni illegali, perniciose, sovversive. Però dal 1830 in poi cominciarono a prender piede, e così precederono sino al 1870. Da 20 anni appena son riconosciute per legge, e rappresentano adesso una potenza, avendo l'appoggio di tutte le masse. Intanto è di grande edificazione morale il vedere con qual ordine e tran-

quillità sian qui condotti i *meetings* popolari. Già sappiamo quanto venne stabilito al Congresso di Glasgow, cioè che il Parlamento assicuri per legge la giornata di otto ore, per ogni mestiere e ogni occupazione, esentando quei mestieri i cui membri organizzati si dichiarino contrari. Ma lo spirito che animò quella immensa dimostrazione, meglio potremo rilevarlo dal discorso del presidente che riepiloghiamo.

Anzitutto il signor Hodge spaziò con occhio filosofico sul campo d'attività dell'unionismo, e si soffermò sui progressi raggiunti. Il presidente con tutta calma mostrò quanto si attendeva, ma non volle anticipar troppo sull'avvenire. Accennò in special modo alla grande piaga: all'ubbriachezza, cui tien dietro la povertà, la degradazione. Secondo lui il *Trade Unionism* è un potente antidoto a quel vizio, poichè sempre ha patrocinato ed appoggiato il benessere dell'operaio coll'aumentare il numero delle biblioteche, luoghi di ricreazione pubblica, sì che l'occhio si diletti e la mente s'ingentilisca.

Devesi, concluse, elevare l'operaio, talchè, se dovremo ottenere il beneficio della giornata legale, egli non possa dissipare i suoi guadagni o passare le sue ore di riposo nelle taverne. Mostrò infine, il presidente, essere opinione sua che non si dovessero menomare le forze dell'unionismo col dedicarsi esclusivamente al conseguimento dello *Eight Hours Day,* ma si dovesse migliorare l'organamento dell'Associazione che in molti punti è ancora assai difettoso.

A completare queste brevi pagine noteremo che, per quanto riflette l'ardua ed intricata questione del *Labour Problem,* è manifesto che una evoluzione sociale sta sordamente progredendo, facendosi strada in questo paese e fuori. Il secolo ha visto un cambiamento, inatteso invero, nelle relazioni tra il proletario e l'abbiente, tra l'operaio e il padrone. Una Commissione governativa qui in Inghilterra sta da 2 anni raccogliendo dati per presentare al Parlamento informazioni attendibili su soggetti vari, prima che sia promossa apposita legislazione, potendosi in tal modo ottenere cognizioni particolari di fatto che altrimenti andrebbero sperse. La politica di parte non si mischia alle importanti questioni, e qui non si riscalda, come altrove, la testa dell'operaio; talchè gli è concesso di giudicare con calmo e sereno giudizio, e abbracciare le idee che più crede saggie e proficue, per raggiungere lo scopo in vista.

Finalmente, tutti i tentativi di arbitrato essendo riusciti vani,

il Lancashire è, al momento, divenuto il campo di un conflitto industriale, quale, per la estensione sua, mai, probabilmente, non fu visto l'eguale.

Le due forze avversarie sono, è facile immaginarlo, il *capitale* e il *lavoro*.

L'attitudine, presa da un partito (*labour*), è appellata *lock out* (chiusura), dall'altro *strike* (sciopero).

I fabbricanti han proposto una riduzione del 5 % sulle mercedi, per mantenere la preminenza sui mercati delle Indie non solo, ma d'altri paesi d'importanza. Gli operai, dal canto loro, pensano alla riduzione delle ore di lavoro, che è quanto dire della produzione.

Per dare un'idea dello stato di cose, converrà notare che vi sono circa 45 milioni di fusi in questo distretto, cifra maggiore di quella di tutti gli altri del mondo riuniti. Un terzo circa di essi sono adesso inattivi, e quasi 50,000 operai a spasso.

Così vari sono i punti di vista dai quali è possibile trattare questo grande conflitto industriale — e a lode del vero sinora (15 novembre) nessun eccesso si ha da deplorare — che ci proponiamo fare soggetto di un prossimo rapporto.

R. Froehlich.

LA BANCA MUTUA POPOLARE DI CAIAZZO

Questo Istituto, che abbiamo sempre seguìto col maggior interesse e colle più vive simpatie durante lo svolgimento dei suoi 15 anni di vita, e l'abbiamo visto di anno in anno progredire senza mai deviare dal retto indirizzo cooperativo sì da meritarsi a buon diritto l'appellativo di *faro del credito popolare* in quel di Terra di Lavoro, ha voluto oggi perfezionare i suoi ordinamenti costitutivi.

Infatti, nell'assemblea generale dei soci del 15 gennaio 1893, venne all'unanimità approvato un nuovo progetto di statuto che non esitiamo a qualificare come *statuto modello,* additandolo quale tipo, del quale potrebbero far tesoro tutte le Associazioni che provassero il bisogno di riformare le loro norme direttive.

Infatti, specialmente nel mezzogiorno d'Italia, abbiamo avuto a lamentare che, per difetto d'indirizzo, non poche cooperative sperperassero ingenti capitali, loro affidati da Istituti maggiori, rovinando intere famiglie, compromettendo il risparmio dell' operaio ed attentando persino al patrimonio pupillare. Sicchè non possiamo esimerci dall'applaudire alla opera sagace degli amministratori onesti e intelligenti, che reggono le sorti della Banca, di cui parliamo, che li conduce ad adottare saggie ed efficaci determinazioni atte ad impedire i lamentati inconvenienti.

A raggiungere un tale intento l'Amministrazione dell'Istituto caiatino, con opportune e savissime disposizioni dell'esemplare statuto, approvato dagli azionisti, ha tassativamente determinato il campo di azione entro cui esso deve svolgere la sua azione; ha opportunamente aumentata la responsabilità degli amministratori; ha, con salutare avvedimento, allargati e resi tempestivi i controlli sulle operazioni, interessandovi, in sommo grado, i depositanti e maggiori creditori dell' Istituto medesimo.

Questa innovazione, che per la prima volta riscontriamo adottata da un Istituto di previdenza, ha prodotto sull'animo nostro la migliore impressione, e noi non troviamo parole adeguate per applaudire, come vorremmo, a quest'ottima iniziativa. Lode questa tanto più dovuta per quanto sarebbe spettato alle Casse di risparmio di adot-

tare, per le prime, il sistema prudente ed equo di chiamare i depositanti a vigilare sulla loro gestione e ad influire *moderatamente* in essa.

Quanto un tal sistema sarebbe più utile ed efficace della ingerenza e delle superficiali ispezioni governative!

Ora, se per le Banche popolari il mostrarsi deferenti verso i depositanti è un atto da plaudirsi, per le Casse di risparmio poi la deferenza di esse verso i propri depositanti opiniamo che sia un obbligo; epperò ci auguriamo che l'esempio dell'ottimo Istituto caiatino di credito popolare non tardi a trovare imitatori.

Altra non meno lodevole innovazione che abbiamo rilevata nello statuto di cui intratteniamo i lettori, è quella che limita il dividendo agli azionisti a non oltre il 5 °/₀ del valore nominale delle azioni; distribuendo invece ogni maggior utile tra i richiedenti credito all'Istituto, i depositanti e gli stessi azionisti.

È questo il concetto più elevato della vera cooperazione, e meritamente la Banca di Caiazzo fu appellata come *l'igiene del pauperismo.* [1]

Riservandoci, per la tirannia dello spazio, di riferire per intero nel prossimo fascicolo il nuovo statuto che ci ispirò gli apprezzamenti ora esposti, ne piace frattanto presentare ai lettori la bella relazione che lo accompagnò nel presentarlo al suffragio dei soci. Eccone il testo:

Signori. — Il nostro Istituto è tuttora governato dal primitivo patto organico, sanzionato con R. decreto 12 maggio 1878, cioè quindici anni or sono, quando imperava la vecchia legislazione commerciale, e le risorse economiche dell'ente si compendiavano in L. 10 mila di capitale patrimoniale e 30 mila di depositi fiduciari. È vero che desso non rimase stazionario essendo stato modificato con le aggiunte deliberate il 29 gennaio 1879, 26 marzo 1880, 27 maggio 1883 e 28 novembre 1886; ma al presente, con un patrimonio di L. 140 mila, con circa 700 mila di depositi, esso richiede nuove modifiche, per coordinarlo all'aumentato numero degli affari, e per introdurvi tutte quelle garanzie che l'esperienza va suggerendo, nello interesse del buon andamento dell'azienda, e per affidare sempre più coloro che all'Istituto ricorrono per la custodia delle loro economie.

In tal rincontro è sorto il quesito se convenisse ritoccare il vecchio organico, oppure fosse miglior consiglio dettarne un nuovo schema, giovandosi dei suggerimenti e degli studi fatti in argomento dai più competenti nella materia, fra i quali primeggia il Ferraris, che, per incarico

[1] Vedi *Rivista*, anno 1888, p. 21.

dell'Associazione delle Banche popolari italiane, ha dettato un magistrale statuto-modello.

Questo secondo partito è apparso il più conveniente; poichè una nuova modifica del primitivo organico mal si sarebbe prestata per un lavoro ampio e coordinato, e, per quanta cura vi si fosse prodigata, il complesso avrebbe portato sempre l'impronta di una rappezzatura, e difficilmente si sarebbero ovviate quelle lacune e contraddizioni che son proprie delle cose rattoppate.

Determinato quindi di proporre un nuovo organico, che regolasse la vita dell'Istituto, preso a guida del lavoro il vecchio statuto e il modello del Ferraris, e, tenuto bensì conto dello stato di fatto dell'Istituto, e di tutti i precedenti dell'amministrazione, si è preparato un nuovo schema, sul quale si è invocato il parere delle più alte illustrazioni che vanti la cooperazione ed il credito, fra le quali citiamo a titolo d'onore il Levi, lo Scotti, il Bottoni, il De Angelis Tomaso, il Molteni, l'Errera che gentilmente tennero l'invito e favorirono assennate ed autorevoli osservazioni. — Emendato così il primitivo schema, nel presentarlo corretto se ne accennano le principali innovazioni, indicando le ragioni che le han suggerite.

***

Obbiettivo principale delle modifiche che si propongono si è stato quello di disciplinare con più determinate prescrizioni le operazioni attive e passive della Società, in modo di porre in correlazione il movimento dei depositi fiduciari, con una sollecita e facile riscossione del portafoglio attivo. Senza la rigorosa osservanza dei precetti che valgano a realizzare almeno in parte gli investimenti, le Società, che vivono di credito, senza colpa possono trovarsi in gravi imbarazzi e peggio. A questo intento mirano le disposizioni racchiuse nel titolo IV del nuovo statuto; e se le disposizioni contenute nell'art. 31 possono sembrar troppo rigorose, pei preposti al supremo governo dell'Istituto, la gravità di esse è del tutto nominativa, data l'onestà dei propositi e la rettitudine di gestione, che è stata sempre la guida di chi ha finora retto con disinteresse le sorti dell'Istituto.

In questi tempi difficili, ove il genio del male domina sovrano; di fronte alle condizioni economiche presenti; di fronte a centinaia di milioni di risparmi sfumati per trascuranza di direttori e di sindaci, per l'indolenza vergognosa di azionisti, per inettitudine di amministratori, quelle Amministrazioni che aspirano a conservarsi la fiducia dei propri clienti debbono dar prova di virili propositi, debbono affidare il pubblico che la loro responsabilità non sia una lustra che resta scritta nelle leggi, ma sia reale, effettiva e superiore ancora a quella che consente lo stesso nostro Codice di commercio.

Questa responsabilità che si è particolareggiata nel citato articolo, trova la sua esplicazione pratica in quanto si è dettato nel successivo articolo 61, col quale si eliminano gl'inconvenienti, che nascono dalle

limitazioni poste all'azione dei soci dagli articoli 152 e 153 del ripetuto Codice di commercio. Tali limitazioni vuolsi che saranno anche sancite in una prossima riforma del Codice di commercio, ma, nel dubbio che dessa si facesse attendere troppo lungamente, oppure che sia obliata, si è creduto accordare ai soci e depositanti *uti singuli* il diritto di esperire la propria azione contro gli amministratori responsabili, circondandolo però da acconce cautele.

Sarà questa una innovazione ardita, si è forse i primi ad adottarla in Italia; ma la rettitudine e l'onestà degli intenti di coloro che governano l'Istituto l'han fatta proporre senza esitanza, ed il pubblico saprà rendere giustizia ai loro intendimenti.

***

Sempre nella persuasione di garantire in ogni modo la cosa altrui, si è voluto far larga parte ai maggiori creditori e depositanti dell'Istituto, interessandoli direttamente al governo dei propri averi con conceder loro il diritto di prender parte alle assemblee sociali, e deferendo ad essi esclusivamente la nomina dei sindaci e della metà della Commissione di sconto. Il principio cooperativo nelle funzioni del credito abbraccia tutti i coefficienti del fenomeno economico di una Banca, ed al depositante non può negarsi la qualifica di cooperatore in confronto dell'azionista, che, d'altronde, il più delle volte di fronte alla tenue quota sociale da lui contribuita, può trovarsi esposto per somma di ben lunga maggiore, e non par giusto perciò conferire a costui tutti i poteri per l'organizzazione della Società, e negarli al depositante per la tutela delle proprie sostanze.

Si concede poi a tutti i depositanti la facoltà di esperire direttamente l'azione di responsabilità contro gli amministratori colpevoli.

Queste innovazioni possono prestarsi alla critica degli ideologi, che certo grideranno contro di esse; ci si imputerà di attentato alla sovranità dei soci, ci si accuserà di lesa democrazia; ma però la vita pratica essendo ben altra cosa degli studi speculativi, e l'esperienza avendo dimostrato che solo l'interesse proprio può formare una buona amministrazione, riteniamo che le fatte proposte dovessero riscuotere il plauso del pubblico e degli stessi azionisti di null'altro desiderosi se non di trovar con facilità, ed a buone condizioni, i capitali di cui abbisognano per l'esercizio delle loro industrie e mestieri.

Delle altre innovazioni di secondaria importanza non occorre tener parola: il buon senso dei soci ne chiarirà l'intelligenza; e solo si accenna alla facoltà di poter emettere azioni al valor nominale (articolo 16) per abilitare l'ingresso di nuovi soci, che oggi rifuggono dal divenire azionisti, per le proporzioni raggiunte dal valore reale delle azioni.

Adottandosi le proposte innovazioni, l'Istituto affermerà sempre più la sua esistenza, e potrà svolgere con maggior sicurezza e fiducia la propria azione, nell'interesse generale del paese.

LA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

ED I DEPOSITI DESTINATI A CUMULO PER LA VECCHIAIA

Il comm. C. Zucchini, benemerito consigliere-direttore della Cassa di risparmio di Bologna, ha, non è molto, indirizzato ai Presidenti delle Società operaie la circolare che qui riproduciamo integralmente, senza commenti, giacchè non ne abbisogna. Segnaliamo l'ottima iniziativa agli altri congeneri Istituti della Penisola, augurandoci che sì bell' iniziativa non rimanga senza risultati. Ecco l' importante documento:

« *Ill.mo signor Presidente.* — All' intento comune della previdenza cui si rivolgono, tanto il Sodalizio al quale V. S. presiede, quanto l' Istituto che io ho l'onore di dirigere, parmi sia per giovare che venga maggiormente diffusa la conoscenza di un servigio che la Cassa di risparmio da tempo ha offerto e rende ai lavoratori, e che a molti di questi è finora pressochè ignoto — quello, cioè, dei depositi destinati a cumulo per la vecchiaia.

« Nel 1887, nell'occasione che la Cassa di risparmio compiva il suo 50° anno di vita, si pensò di venire in aiuto agli operai nella vecchiaia, che è tramonto triste di forza, che è malattia e sventura a cui niuno può sfuggire.

« Da lunghi anni si parla in Italia di un Istituto pubblico per pensioni operaie; ma al volere non rispose finora il fatto.

« Però, se l' Istituto governativo avesse a fondarsi sul concorso dello Stato, si tradurrebbe probabilmente in maggiori imposte, le quali accrescerebbero il disagio generale, che si ripercuote sugli stessi lavoratori; e se invece avesse a fondarsi sul concorso obbligatorio degl' intraprenditori, si tradurrebbe forse in una diminuzione di salario.

« Opportuna pertanto parve la iniziativa privata, in attesa che il meglio sia trovato ed applicato.

« Determinati a questo, ci proponemmo la questione: se dovevamo stabilire un ordinamento che permettesse agli operai di conseguire solo una pensione, oppure se dovevamo adottare norme che lasciassero al rispar-

miatore piena libertà di rendere comunque utili a sè ed alla famiglia sua i risparmi accumulati.

« La pensione vitaliziaria esaurisce interamente il cumulo del capitale e dei frutti a benefizio del pensionato, e con essa il piccolo patrimonio scompare.

« Ben è vero che, quando la vita volge fra le ristrettezze, è già molto se il lavoratore, giunto alla vecchiaia, può continuare a rimanere nella sua famiglia senza gravare i figli del proprio mantenimento, lasciando che essi a loro volta provvedano nei dì del guadagno a quelli penuriosi degli ultimi anni, e che in queste circostanze il risparmio per la pensione è come un patrimonio di famiglia costituito e ricostituito con provvida e continua vicenda, il quale assicura contro una spesa, nobile certo, morale e imposta, sia dalla legge, sia dal cuore, ma non per questo meno onerosa a chi con deboli guadagni deve sostenerla.

« Tuttavia noi, mentre riconosciamo tutto ciò, abbiamo creduto miglior partito non imporre l'obbligo che i risparmi siano investiti esclusivamente in pensione, ma invece che il cumulo, una volta formato, possa destinarsi anche ad altri intenti.

« Un uomo che ha passato i 50 anni comincia bensì a sentire la stanchezza fisica, ma è, per contro, nel fiore dell'esperienza.

« Di questa può egli valersi impiegando la propria energia morale a rendere utile il piccolo capitale cumulato coll'aprire, per esempio, una bottega per esercizio dell'arte sua o del suo commercio, o per quello dell'arte o del commercio dei figli suoi, portando nella nuova impresa il resto della forza materiale, ma, più che questa, il valore della direzione e della intelligenza, oppure procurando a' suoi figliuoli un onesto ed indipendente avviamento.

« Lasciammo quindi la libertà di destinazione, e solo mirammo a formare il cumulo.

« A tale fine abbiamo assegnato a beneficio di coloro che depositassero non meno di 12 lire l'anno, il frutto di un capitale di L. 300,000, ripartendolo fra di loro in porzioni eguali.

« Emettemmo una serie speciale di libretti, sui quali accreditammo il frutto corrisposto ai depositi di risparmio. Non possono sui libretti eseguirsi ritiri parziali; ma la estinzione può in ogni tempo ottenersi ritirando tutta la somma depositata e il frutto ordinario. Agli inscritti è pure attribuito il maggior utile che, detratte le spese e il frutto ordinario, potesse ottenersi dalla gestione speciale e separata dei depositi fatti a questo fine, e si devolvono inoltre i riparti accreditati ai titolari che muoiano od estinguano il libretto prima di avere conpiuto i 50 anni. Solo dopo i 50 anni di età dei depositanti è fatta la liquidazione finale.

« Il risultato concreto delle disposizioni da noi prese fu nei primi cinque anni il seguente:

	Deposito minimo regolamentare	Frutto 3.60 % sul deposito	Riparto	Frutto 3.60 % sul riparto	Totale dei crediti a fine d'anno
1887 . . L.	12.00	0.22	14.35	—	26.57
1888	12.00	0.87	15.60	0.52	28.99
1889	12.00	1.34	12.18	1.08	26.60
1890	12.00	1.80	10.80	1.58	26.18
1891	12.00	2.31	11.20	2.02	27.53
L.	60.00	6.54	64.13	5.20	135.87

« Così il depositante che profittò dell' Istituto, e che eseguì depositi in complesso per sole L. 60, si trovò in fine del quinquennio ad avere un credito cumulato di L. 135.87.

« Queste cose ho desiderato di rendere note a V. S. affinchè giudichi se, come ritengo, meritino di essere comunicate ai componenti la Società cui ella è preposta, perchè, se vogliano, ne traggano vantaggio; ed a tal fine anzi le invio alcune formule di domanda e il sunto delle norme che reggono questa forma di previdenza.

« Aggradisca, ill.mo signor Presidente, la espressione della mia osservanza.

« Il consigliere-direttore

« Cesare Zucchini ».

UNO SGUARDO AGLI OSPEDALI ITALIANI

Gli Ospedali di Monte San Giusto e di Ravenna.

Sotto questo titolo apriamo una rubrica speciale nella quale invitiamo a collaborare i nostri lettori, allo scopo di far conoscere le condizioni tecnico-igieniche nelle quali si trovano oggidì i nostri Ospedali, e segnalare, fra questi, quelli che hanno seguito l'impulso delle nuove riforme.

Da questo studio critico, chiaramente esposto, le Amministrazioni ospitaliere, in ispecie, potranno rilevare quelle norme che praticamente corrispondano a quanto l'igiene esige venga realizzato ne' loro Istituti. Incominciamo la rassegna con un confronto fra due Ospedali di ben diversa mole, dal quale traspare come con pochi mezzi, razionalmente usati, si possa fare molto spesso quanto altri forse non concretano con capitali vistosi.

Dal giugno all'ottobre u. s., viaggiando nell'Italia settentrionale e centrale, volli visitare alcuni Ospedali di parecchie Provincie, per fare uno studio parallelo e di confronto, onde poter rilevare quante e quali applicazioni pratiche d'indole sanitaria si realizzarono dal giorno in cui una valida riscossa dell'igiene pubblica fece sentire il suo influsso vivificatore negli Istituti ospitalieri.

Cito per ora l'Ospedale civile di Ravenna e l'Ospedalino di Monte San Giusto nelle Marche, riservandomi nei prossimi numeri di stabilire dei confronti fra quelli altri da me visitati nel Veneto, nelle Marche e nelle Romagne.

A Monte San Giusto, in Provincia di Macerata, esisteva un antico convento di Minori Osservanti, del quale sino a pochi anni or sono i soli muri principali ne rimanevano.

Nel 1878 una parte venne adattata ad uso Ospedale, e nel-

l'anno decorso l'operosità attivissima ed intelligente di quel Sindaco, il cav. Flaminio Giustozzi, coadiuvato validamente dai membri della Congregazione di carità, riuscì in soli cinque mesi a far eseguire tutti i lavori per l'erezione di un Ricovero di mendicità e pel quasi completo assettamento dell'Ospedale.

Sono due Istituti di modeste proporzioni, indipendenti l'uno dall'altro e riuniti in un corpo di fabbricato che dista dal villaggio 200 metri circa.

I locali sono ampi, ben aereati ed illuminati.

Nel Ricovero tutto è disposto per rendere agli accolti la vita meno penosa e stanca.

I dormitorî sono pulitissimi, convenientemente ventilati e riscaldati.

Nel refettorio ampio e comodo, quei poveretti trovano un vitto sufficiente e nutritivo, ad onta che quelle suore e quei signori, che sopraintendono così amorevolmente a tanta beneficenza, ignorino certe formule fisiologiche, tassative sempre, ma non sempre attuabili.

Un giardino ed un orto annesso al fabbricato ricevono le cure di qualche vecchio ortolano, e gli altri vi si ricreano, respirando le aure pure e balsamiche di quei colli ridenti.

L'Ospedale è diretto da due distinti sanitari che disimpegnano eziandio il servizio in paese.

Parecchie suore di carità, inesauribili e nobilissime nel loro apostolato, costituiscono il personale d'assistenza interno unitamente a due infermieri laici; al personale amministrativo sono addetti il Sindaco, il presidente della Congregazione di carità e la superiora delle suore.

Nel pian terreno sono quasi tutti i servizi; al piano superiore, due riparti principali, esposti a sud-est, godono, ad esuberanza luce ed aria purissime.

Alcune camere per ammalati d'infezione e per operati gravissimi si prestano ottimamente per un isolamento pronto ed efficace; una riuscitissima sala d'operazione bene illuminata, solidamente smaltata nel pavimento e nelle pareti, è sul tipo delle costruzioni più recenti del genere.

Latrine in ogni riparto, pulite ed inodore.

Una camera per bagno, con due vasche di marmo.

Accanto a tutti i letti, a rete metallica, del Ricovero e dell'Ospedale, sta un campanello elettrico.

Ora è in costruzione un'ottima condottura per fornire d'acqua

potabile tutti i locali dell'ospedale, e fra non molto si erigerà una ghiacciaia a disposizione del medesimo e degli infermi del paese.

Biancheria in abbondanza e bellissima.

Il tutto saluberrimo ed invidiabile, degno d'encomio e d'incoraggiamento, e meritevole d'essere inserito nell'albo d'oro, affinchè moltissimi Comuni e Congregazioni di carità che, pur disponendo e valendosi di sostanze cospicue, non riescono mai a concretare la beneficenza vera e sentita, possano imitare tanto nobile esempio.

Per l'Ospedale civile di Ravenna, a maggior conforto della mia visita, mi limito a rilevare i punti culminanti d'una relazione fedele fatta dal valente nostro amico il dott. Bartolo Nigrisoli, chirurgo primario di quella città, che, oltre ad essere un abile operatore, si palesa anche, come igienista, peritissimo.

L'Ospedale è un vecchio convento a due piani che ha nelle sue viscere, sudicio e piccolo, un cortile chiuso da ogni lato.

Le sale per gli ammalati insufficienti e buie.

Le quattro grandi sale e due salette destinate per infermerie, meno qualche miglioramento introdotto a furia di proteste incessanti, sono come le lasciarono i Tedeschi; le pareti sono sgretolate; quando piove, le sale si tramutano in laghetti, e se il vento tira forte, solleva, ad imposte chiuse, le lenzuola dai letti.

Per andare al riparto chirurgico-donne conviene passare per quello medico-donne, superlativamente sudicio, per cui le operate o medicate, di ritorno dalle sale delle operazioni, devono attraversare questo centro d'infezione.

Le latrine delle infermerie e delle altre sezioni ammorbano addirittura aria e acqua, e le infiltrazioni compromettono la solidità dell'edifizio già di molto avariato.

Quest'Ospedale non ha Maternità; ma, se qualche disgraziata vi partorisce od abortisce, deve subire la presenza di tutti, bambini, bambine e d'ogni specie di spettatrici.

L'arredamento delle infermerie è in condizioni deplorevoli. Tre quarti dei letti, pieni di cimici, sono fatti di un sostegno di ferro su cui poggiano alcuni assi, e su questi un saccone di paglia!!!, indi il materasso, e, quando questo si rinnova, la lana è battuta per terra nel corridoio che conduce alla camera anatomica, e la biancheria, intrisa di sangue e d'ogni altra sozzura, viene dal tavolo di sezione portata nelle infermerie.

Per ragioni elementari di pulizia è prescritto che i letti siano staccati dal muro per 30-40 cm.; ebbene, questo a Ravenna non

è possibile, perchè il guanciale non ha appoggio e cadrebbe, ed addossando i letti al muro i malati ne imbrattano le pareti ed i topi hanno diritto al passaggio dai buchi del muro ai letti!!

Manca affatto un riparto per dozzinanti. Poche celle luride e buie pei furiosi ed infetti pericolosi, e la sezione del sifilicomio con quella per i cronici costituiscono un monumento di vergogna e di immoralità; per stanza di pulizia le prostitute hanno un camerino senza finestre di sorta!!

I cronici sono raccolti in due stanze al pianterreno in mezzo a due latrine fetentissime, privi d'infermieri e lontani d'ogni sorveglianza. Meno male la sala delle croniche, che è di recente costruzione, come l'infermeria chirurgica delle donne.

Persuade abbastanza la sezione del Brefotrofio, e abbenchè sia un locale ridotto, è senza dubbio il miglior riparto dell'Ospedale.

La ventilazione di tutto lo Stabilimento è insufficiente o esagerata; il riscaldamento con stufe metalliche corrisponde abbastanza bene.

L'illuminazione è a gas, ma accanto ai letti bruciano vecchi lumi ad olio che puzzano maledettamente.

Acqua poca e cattiva.

L'unica pompa funzionante è in una stanzaccia umida, affumicata e buia; ebbene, qui si colloca la biancheria sudicia delle sale-uomini, qui la medicatura usata e qui, in genere, tutti i rifiuti delle dette sale e della stanza operatoria; qui funzionano spesso due grandi marmitte per l'acqua calda, qui fanno il bagno ammalati ed operati, ed una sola tinozza deve servire a più di 120 ammalati d'ogni fatta, e d'inverno, a finestra aperta, questi ammalati assiderano pel freddo o non respirano pel fumo se si tiene chiuso.

La lavanderia, piccola e cadente, ove converge, mescolata, tutta la biancheria, da quella della camera mortuaria a quella dei sanitari.

Manca un asciugatoio, ed essendo la biancheria scadente, all'inverno molto spesso non si possono cambiare gli ammalati; è storico, p. es., che un giorno la sala chirurgica-uomini ricevette al cambio tre camicie ed un asciugamano per trenta ammalati!

La camera mortuaria è in armonia col resto; non vi ha un inserviente speciale, ed i becchini municipali servono i medici durante le sezioni.

Il catafalco, che è portato nelle sale per i cadaveri, è ripugnante, e Ravenna, mentre fa lusso di carri funebri, non ha una barella decente pei morti entro l'Ospedale.

Andrei per le lunghe se dovessi ancora accennare a parecchi altri

inconvenienti seriissimi che affliggono quel pessimo *ricovero* di infetti e d'infettanti, dove annualmente si ha un giro di duemila ammalati, con una mortalità del 10 % per le sezioni complessive di medicina e chirurgia, del 28 % per i cronici e del 40 % per gli esposti.

L'eloquenza e la veridicità di questo quadro dovrebbe scolpirsi a caratteri indelebili nella coscienza e nell'intelletto di coloro che sono addetti all'amministrazione della beneficenza ospitaliera, e mi auguro vivamente che le nobili ed assennate proteste del bravo dott. Nigrisoli, che seppe indicare i mezzi più acconci e meno dispendiosi per lo sventramento della vecchia carcassa, possano suscitare un risveglio decisivo a benefizio dell'umanità, a maggior decoro della città ed in omaggio sempre al trionfo pratico dell'igiene moderna.

GUTIERREZ.

L'INSEGNAMENTO DELL'IGIENE

NELLE SCUOLE FEMMINILI

Prolusione ad un corso d'igiene per la scuola normale femminile di Pavia [1]

Gentilissime signorine. — Apro questo corso con un grazie di cuore al chiarissimo professore Sormani che me lo ha consigliato e a S. E. il Ministro della pubblica istruzione che me lo ha concesso, perocchè essi mi hanno così posto in grado di soddisfare, più presto che io nol credessi, ad un mio ardente desiderio: mettere la mia poca scienza a profitto degli altri. Questa mia potrà sembrare una pretesa, un'illusione giovanile; ed io, per il primo, ancora oggi mi domando se le mie deboli forze saranno sufficienti all'ardimento. Mi conforta però un pensiero, ed è che se anche la mia imperizia m'impedisse di corrispondere all'aspettativa, l'utilità dell'impresa è già assicurata, fin da questo momento, da una circostanza di fatto che con oggi rimane stabilita.

« L'insegnamento dell'igiene in una scuola normale femminile è stato affidato ad un cultore delle discipline igieniche ».

Victor Hugo dice: *Le premier homme qui gravit le Mont Blanc a été un berger, le second a été un savant.* Ed io, da umile pastore, mi ritengo pago di aver additato ai sapienti questa via, che, senza essere quella del Monte Bianco, non è poi così facile e piana come a prima vista parrebbe.

Imperocchè qui non si tratta di volgarizzare l'igiene; oh! l'igiene è già troppo, anzi pur troppo, popolarizzata in mille modi e sotto

[1] L'egregio dottor C. Gorini, assistente al Laboratorio d'igiene della Regia Università di Pavia e da qualche anno collaboratore della *Rivista* per la parte relativa a questi importanti studi, avendo assunto l'incarico di tenere un corso d'igiene alle alunne della Regia Scuola normale femminile di detta città, inaugurava le sue lezioni il giorno 7 gennaio, con questo esordio che amiamo riferire, sicuri ch'esso non riuscirà senz'interesse pei lettori.

mille forme, tantochè alla interrogazione ironica: Chi non è socialista? si può oramai accoppiare quest'altra: Chi non è igienista?

Si tratta di trasfondere la fede igienica, che può derivare soltanto da uno studio profondo, continuo, appassionato, convinto dell'argomento, nell'animo di coloro cui è commessa la cura della casa, della famiglia, della scuola.

Parlar di fede in mezzo allo scetticismo invadente di questa fine di secolo, ci vuole davvero un bel coraggio; ma, trattandosi della igiene, io sento di averlo, perchè, a differenza delle pratiche mediche e un tantino anche di quelle chirurgiche, le pratiche igieniche non furono mai causa di disinganni.

Infatti, nei tempi antichi, chi le ha applicate? Gli Ebrei, i Greci e i Romani, come lo provano le leggi di Mosè, di Licurgo e le opere di Celso, Plinio e Galeno. Ebbene, quei tre popoli furono tra i più potenti e fiorenti dell'antichità.

Nei tempi moderni, chi primamente e meglio le applicò? L'Inghilterra, la Francia e la Germania, e queste sono le nazioni più floride dell'Europa attuale.

Durante tutto il medio evo, insieme col decadimento morale e materiale, si ebbe un peggioramento notevolissimo nelle condizioni sanitarie dei popoli; prova ne siano le terribili pestilenze che decimarono le popolazioni.

Di chi la colpa? Forse che le misure igieniche adottate antecedentemente non fossero più efficaci, forse che esse avessero preso un indirizzo sbagliato? Oh! no. Le conquiste dell'igiene rimangono eterne, ed eternamente utili; esse sono suscettibili di perfezionamento, non di correzione. Gli è perchè nell'epoca medioevale l'igiene rimase negletta, dimenticata, sconosciuta persino presso i medici, a cagione del cristianesimo il quale eccitava i popoli a riporre tutta la loro fiducia in Dio e nessuna nei mezzi terreni.

Ma che cos'è l'igiene? La definizione più espressiva e comprensiva l'ho udita dalla bocca del senatore Mantegazza: l'igiene è la fisiologia applicata. E io non esito a preferirla all'altra che oggi generalmente si accetta: l'igiene è l'arte di conservare la salute. Questa, secondo me, specialmente davanti al mondo profano, limita troppo il campo dell'igiene e la espone a troppe critiche.

Il concetto di salute richiama subito alla mente quello di malattia, e quando si evoca questa brutta immagine par già di vedere una persona obbligata al letto o per lo meno sensibilmente, visibilmente sofferente. Ora, la preservazione delle malattie, nel senso più comune della parola, forma parte bensì dell'igiene, ma non è

tutta l'igiene. Questa, cioè, non considera l'uomo solamente in quanto è suscettibile di ammalarsi, ma in quanto è dotato di organi, il cui retto funzionamento è regolato da leggi e subordinato a certe condizioni. Per cui lo scopo dell'igiene viene ad essere quello di studiare e di additare i mezzi migliori, mediante i quali quelle leggi siano osservate e quelle condizioni si verifichino, affinchè si serbi inalterato il benessere fisico dell'uomo.

A tal uopo non basta non avere alcun vizio, nè commettere alcun abuso, non basta guardarsi da tutte le cause dirette, immediate di malattie, quali sarebbero le intemperie per le affezioni reumatiche, i contagi per le malattie infettive, e così di seguito; occorre altresì e in primissimo luogo evitare tutti i gradini, tutti gli stadi intermedi che allontanano a poco a poco, inavvertitamente, l'organismo da quell'equilibrio che è la salute, per farlo cadere in quello squilibrio che è la malattia. E tutte le minime deviazioni dal regolare, uniforme funzionamento degli organi, rappresentano altrettanti gradini di quella scala, che bene spesso noi, senza accorgerci, scendiamo lentamente e poi, quando siamo giunti alla fine, vale a dire quando cadiamo malati, crediamo di averla fatta tutta d'un colpo, a ruzzoloni.

La fisiologia ci insegna la quantità e la qualità di aria, di acqua, di cibo, di lavoro di cui abbisogniamo e che possiamo sopportare.

Come soddisfare equamente a questi bisogni? Ecco i quesiti che si propone l'igiene. A chi spetta risolverli?

Per rispondere a questa domanda, converrà distinguere l'igiene in tre grandi branche: pubblica, privata e individuale, che si riferiscono rispettivamente alla Società, alla famiglia, all'individuo.

All'igiene pubblica provvedono lo Stato ed i Comuni per mezzo di leggi e di organi esecutivi, che mirano ad assicurare alle popolazioni una buona alimentazione ed una buona abitazione, e a difenderle dalle malattie cosidette popolari. L'igiene privata e l'igiene individuale, secondo alcuni, formerebbero una cosa sola, ma io amo tenerle separate, poichè ravviso un bel divario fra le condizioni sanitarie di una famiglia e quelle di un individuo. Alla prima possiamo applicare norme igieniche generali, che servono poco su poco giù, per tutti i casi; il secondo invece richiede norme particolari.

La salute non è una generalità; essa esprime una maniera di essere che varia secondo i soggetti, e, nello stesso soggetto, secondo un cumulo di circostanze che agiscono su di lui, senza che le conseguenti oscillazioni funzionali determinino uno stato di malattia.

Ciascuno di noi ha una costituzione e un temperamento speciale, ha i suoi lati deboli e i suoi lati forti, che consistono in una minore o maggiore resistenza dei singoli organi alle cause nocive, e che ci dispongono ad ammalare in una maniera piuttosto che in un'altra, a morire di una malattia piuttosto che di un'altra.

Lo studio della costituzione dei singoli individui, fatto allo scopo di adattare a ciascuno un metodo speciale di vita, che meglio gli convenga per avere un massimo di salute, di longevità e di forza, prende anche il nome di *medicina preventiva* e deve essere affidato al medico di casa. Ecco reintegrati i medici pratici nei loro diritti, punto menomati, ma anzi rinfrancati dalle dottrine igieniche. È il medico pratico che, basandosi sulle malattie sofferte dai suoi clienti, può formulare ad ognuno di loro, in un consulto aforistico, il suo regime igienico e preventivo.

È noto il caso successo al prof. Mantegazza.

Ecco com'egli lo narra:

« Una volta un vispo e gagliardo giovinotto siciliano mi si presentò a Rimini nella sala e nell'ora delle consultazioni, ed io guardandolo in faccia, e vedendomi davanti il più bel modello di salute e di floridezza che si potesse contemplare, gli dissi:

— Questa è l'ora delle consultazioni mediche; potrebbe ella venire più tardi?

— Ma, dottore, io sono venuto qui apposta per consultarla.

— Ma non come medico?

— Sì, proprio come medico.

— Ma?...

E lo guardavo e lo riguardavo, dicendo: O che io non so più guardare in faccia ad un malato, o costui è più sano di me.

— Ma lei non è il prof. Mantegazza?

— Per servirla.

— Ebbene, non è lei che ha scritto che conviene farsi visitare da un medico igienista, quando si è sani, per vedere di non ammalarsi?

— Sì.

— Orbene, eccomi qui da lei, perchè mi interroghi, mi palpi, mi picchi e mi ripicchi, perchè mi voglia dire quali sono i visceri che ho deboli, quali le probabili forme di malattia a cui potrò andare incontro, quali i mezzi migliori per prevenirle. Son venuto apposta dalla Sicilia, e rimarrò qui fino a che ella lo creda necessario.

Infatti quel giovane rimase meco tre giorni, ed io gli feci le mie ordinazioni preventive ».

Ora, sarebbe desiderabile che di simili consulti di medicina preventiva si giovassero tutti gli uomini, affinchè potessero conoscersi, misurare le proprie forze, difendere e rinforzare gli organi deboli, prolungare la vita al possibile, e adoperarla tutta per la gioia propria e per quella degli altri. Tale è il desiderio degli igienisti, non già, come si vocifera a sproposito, di obbligare gli uomini a stare sempre col fucile spianato in atteso di mali che non esistono ancora, a spaventarsi d'ogni minimo incomodo, diventando ipocondriaci, paurosi, tormentandosi ogni giorno della vita.

E neppure si deve pensare che gli igienisti intendano limitare la libertà personale, penetrando nell'intimità dei focolari domestici a imporre norme tassative di vita. No: questo cómpito è lasciato allo zelo del medico della famiglia, che è pur ascoltato quasi vangelo, quando si tratta di curar malattie.

Priva di protettori e di esecutori, rimane l'igiene privata, l'igiene, diremo così, domestica, la quale ha per oggetto la salubrità della casa, della famiglia, del *ménage,* come dicono i Francesi, considerando quale famiglia qualunque aggregato di persone che convivono sotto un medesimo regime, quindi anche una scuola, un Collegio, e così via. Ora, l'igiene domestica viene, è vero, promossa e favorita dalle Autorità pubbliche, che ne tracciano le linee generali, ma dove essa divien feconda di utili applicazioni è nei particolari minuti, negli umili sentieri della pratica giornaliera. Questa è appunto la branca dell'igiene che ha maggior bisogno di essere insegnata, divulgata, predicata alle masse e segnatamente alle donne, le quali ne sono le depositarie predestinate, e questa è appunto l'igiene che formerà argomento delle nostre conferenze. L'uomo non solo non ha il tempo, ma neppure l'attitudine di provvedervi; egli deve pensare a procurare i mezzi di sostentamento per sè e per la famiglia, egli è deputato alla vita pubblica. La donna, invece, oltrechè sgombra da altre preoccupazioni, è; per la sua stessa professione materna, destinata ad essere la pietra angolare dell'igiene. È sopratutto per lei che la salute pubblica migliora o deteriora, osserva giustamente Fossangrives; essa, infatti, influisce sulla salute dei suoi bambini mediante la sua salute propria, assai più che non lo faccia il padre, grazie a quel commercio organico prolungato ch'essa mantiene con quelli durante la gestazione e che l'allattamento continua, grazie ancora a quella prima educazione fisica di cui essa ha più particolarmente il ministero, e che ha tanta influenza sulla salute futura.

È necessario che la donna acquisti un sentimento elevato della

propria missione nell'igiene della famiglia, e sappia misurare tutta la vastità della parte che in tal modo le viene lasciata nel dominio dell'intelligenza, affinchè la sua giusta ambizione ne resti soddisfatta e non invidi all'uomo cognizioni e pratiche di cui essa può passarsi e che urtano colla natura dell'animo suo.

Pensi che essa, nel suo piccolo regno, può risolvere e insegnare a risolvere molte questioni, di cui l'uomo sta ancora cercando il bandolo.

La donna che, valutando le risorse finanziarie del suo bilancio, sa conciliare nel vitto il massimo dell'economia col massimo del potere nutritivo degli alimenti e che considerando l'età, la forza e l'attitudine dei suoi figli, sa assegnare loro una quantità e una qualità adeguata di lavoro, ha risolto la questione sociale.

La donna che, procreando, allattando e allevando robustamente i propri figli, ha eliminato dal suo focolare quella terribile malattia di moda detto nervosismo, ha risolto la questione della pace.

La donna che, curando l'igiene del corpo e dell'anima nella sua prole, l'avvezza a cercare il bello nella salute e nell'età in cui lo si trova, senza modificarlo con artifizi e senza forzare la natura, e la dispone ad amare fortemente, nobilmente, senza lussuria e senza egoismo, ha risolto la questione morale.

La donna, infine, che, dotando i suoi figli di muscoli e di nervi gagliardi, li rende fidenti nelle proprie forze in modo da disprezzare qualunque atto servile, quella donna ha risolto la questione religiosa e la questione, diremo così, mondana.

Gentilissime signorine,

Io non so se, coi pochi mezzi e col poco tempo di cui dispongo, io riuscirò a fornirvi di tutte le cognizioni necessarie per adempire ai molteplici cómpiti che qui sopra vi ho tracciato.

In ogni modo, quel qualunque corredo di precetti igienici che potrete qui acquistare, servirà a farvi comprendere quanto difficile e complessa sia la professione di madre e di istitutrice, sebbene di solito la si intraprenda di punto in bianco, senza preparazione e con una intrepidità d'ignoranza veramente sconfortante.

La colpa non è interamente delle donne, lo concedo. Tuttavia, qualche sforzo di più lo potrebbero e lo dovrebbero fare per aggiungere anche questa gemma alla collana delle loro virtù, poichè J. J. Rousseau ebbe a dire che *l'hygiène n'est pas une science, est une vertu.*

C. Gorini.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

D'Esménard. *Un nuovo metodo di filtrazione applicabile alle acque che alimentano grossi e piccoli centri.* (*Le Génie sanitaire,* novembre, 1892).

Semplicità e solidità di costruzione — facilità di pulitura — economia di spazio e filtrazione completa, sono le doti principali di questo nuovo apparecchio destinato ad apportare un miglioramento pratico, fra i mezzi più comunemente usati.

La *porcelaine d'amiante* è il materiale primo di cui si compone questo filtro e la costruzione è di privativa della Casa Maillié di Parigi.

Eccone la descrizione tecnica sommaria: Nei luoghi dove comunemente si adagiano i diversi strati di ghiaia e sabbia destinati per la filtrazione, si dispongono invece tutt'attorno, nelle pareti e nel pavimento, verticalmente ed orizzontalmente dei tubi di porcellana d'amianto della lunghezza di 35-40 centimetri, del diametro di 10 centimetri esternamente, e dello spessore di 7 millimetri.

Si collegano questi diversi pezzi per le loro estremità, cementandone le relative giunture, e nel pavimento si adagiano l'uno accanto all'altro su d'un letto di cemento che li fissa a permanenza; ond'è che dall'assieme di questi tubi convenientemente disposti risulta un bacino filtrante solido e sicuro. Identica disposizione hanno i pezzi che si fissano verticalmente nelle pareti, per l'altezza d'un metro.

Questa camera-filtro può avere un'altezza di circa 3 metri, e l'acqua che vi perviene (dopo aver subìta, se è del caso, una grossolana depurazione per decantazione o per altro mezzo), mediante un rubinetto che ne garantisca il livello costante, attraversa pel

proprio peso le pareti dei tubi che sboccano in un collettore unico, il quale raccoglierà l'acqua completamente filtrata.

I vantaggi incontrastabili di questo filtro sono i seguenti:

La superficie filtrante è considerevolmente più grande di quella fornita da un filtro a sabbia nel quale il solo piano orizzontale lavora, per cui possiamo stabilire come risultato ultimo che, a parità di condizioni di spazio e di tempo, il filtro a tubi dà un prodotto triplo del filtro a sabbia.

La pulitura può ottenersi completa o per mezzo di spazzole o di lavaggi antisettici e contemporaneamente sterilizzanti, coadiuvati cioè da una corrente di vapore a pressione che può invadere tutto il sistema di tubi.

La rottura d'un tubo sarebbe l'unico inconveniente probabile, ma questo non potrà a lungo rimanere inosservato, perchè l'immediato aumento della filtrazione ci rivelerà il guasto avvenuto e, se il collettore è aperto, questo aumento sarà visibile ad occhio nudo; se il collettore è chiuso basterà un semplice manometro per rivelarci la fuga, nel qual caso il livello dell'acqua nel tubo manometrico raggiungerà quello dell'acqua del bacino.

Concludendo, non possiamo che richiamare l'attenzione degli igienisti e degli amministratori dei piccoli Comuni su questo nuovo apparecchio, e non appena si realizzeranno esperimenti su larga scala, informeremo fedelmente i nostri lettori dei risultati ottenuti.

Gutierrez.

Prausnitz. *Il vitto della Scuola di economia domestica e del « ménage » della ferriera F. Krupp in Essen* (*Archiv für Hygiene*, XV, n. 4, p. 387).

Presso la fabbrica di acciaio di Federico Krupp, in Essen, esiste una Scuola di economia domestica, nella quale le figlie degli operai ricevono una istruzione pratica sul modo di condurre una casa. Ogni allieva deve assumere per un certo tempo la cura complessiva di dieci compagne e riportare in un giornale le quantità impiegate di alimenti e i relativi prezzi. L'A. riferisce una tabella vittuaria per 10 giorni, tolta da uno di quei giornali. Da essa si calcola che ogni persona ricevette al giorno 100.5 gr. di albume, 74.6 di grasso e 415.2 di idrati di carbonio, al prezzo complessivo di 54.2 centesimi. Siccome le fanciulle, con questo vitto, aumentarono di peso in tre mesi di 2.04 kg. in media (essendo di 15 $^1/_2$ anni l'età media e di 44.6 kg. il peso medio), così quelle razioni possono rite-

nersi sufficienti. E infatti esse corrispondono alle cifre dettate da König.[1]

Annesso allo stesso Stabilimento Krupp avvi pure un *ménage,* fondato fin dal 1865, al quale partecipano circa 800 operai celibi, e il cui vitto può essere considerato quale norma per gli operai robusti che si trovano in quelle condizioni locali. L'A. riporta 10 tabelle vittuarie, dalle quali si calcolano, al giorno e a testa, 139 gr. di albume, 133 di grasso e 677 di carboidrati, compresi 400 gr. di pane di segale.

L'A. chiude la sua memoria con una critica acerba contro le obbiezioni mosse recentemente alla razione quotidiana di 118 gr. di albume stabilita da Voit per un operaio di media robustezza, e dimostra come non si sia ancora provato che un uomo possa *continuare* a lavorare con una introduzione molto minore di albume.

Queste idee collimano perfettamente con quelle già da noi espresse più volte su questa *Rivista* (vedi fascicolo di settembre 1892), e siamo soddisfatti di trovarci d'accordo con un fisiologo di tanta vaglia qual è il Prausnitz.

GORINI.

NOTHWANG. *Sulla perdita di calore del piede vestito, mediante il contatto col suolo.* (*Archiv für Hygiene,* XV, n. 3).

Rumpel ha dimostrato, con esperienze sulla perdita di calore del braccio umano variamente coperto, che il vestito deve essere considerato come un efficace regolatore del calore. L'A. ripetè quelle esperienze relativamente al rivestimento del piede.

Egli trovò che il risparmio del calore è massimo colle calze di lana, minore con quelle di seta e minimo con quelle di cotone. Però il vantaggio delle calze di lana sta soltanto nel loro maggior spessore, giacchè, a pari spessore, la calza di seta trattiene il calore ugualmente bene come quelle di lana. Il rivestimento con scarpe e calze diminuisce la perdita di calore da 100 a 9.9; le sole scarpe senza calze lo scemano da 100 a 15. Una calza di seta bagnata lascia perdere circa il 22 °/₀ di più di calore, e una calza di lana bagnata ne lascia perdere circa il 30 °/₀ di più che una asciutta. Meno rilevanti sono le differenze fra le scarpe asciutte e inumidite; mentre le scarpe asciutte abbassano del 90.1 °/₀ la perdita di calore, le bagnate lo ostacolano ancora per 85.6 °/₀. Quel senso di

[1] V. *Rivista,* 1892, p. 29 e segg.

freddo che si prova quando si hanno le scarpe bagnate con un tempo discretamente fresco, deve ascriversi in gran parte alla perdita di calore che si verifica per la forte evaporazione dell'acqua dal tomaio, anzichè dalle suole.

GORINI.

Società scolastiche di temperanza. (*Le mouvement hygiénique,* maggio, 1892).

In Francia, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, con una circolare ministeriale dell'aprile 1892, istituì le cosidette « Società scolastiche di temperanza », per combattere l'abuso delle bevande alcooliche, che costituisce il tarlo morale delle classi operaie ed una fra le cause principali che incitano a delinquere. L'idea è felice e senza dubbio realizzabile, perchè gl'insegnanti possono efficacemente secondare lo spirito del legislatore, impressionando le menti giovanili coll'orrore per l'ubbriachezza, e per mezzo di letture, descrizioni, quesiti, ecc., ecc., far loro rilevare i disastri fisici, morali e sociali che provengono dall'abuso degli alcoolici, ed indurre i fanciulli a instituirsi in società, perchè dai 12 possano giungere sino ai 20 anni, usando moderatamente d'un po' di vino e birra, e ripudiando assolutamente i liquori.

All'appello di quei saggi funzionari si rispose fedelmente, perchè si contano di già 209 scuole comunali frequentate da 5000 alunni circa che aderirono con fermo proposito alla nobile crociata. A questi giovani non potrà che sorridere un lieto avvenire, sentendo altamente la dignità di sè stessi, il disprezzo per l'intemperanza e l'abitudine alla sobrietà, alla disciplina ed all'economia.

GUTIERREZ.

FABRIS. *Malattie venereo-sifilitiche in rapporto ai regolamenti sulla prostituzione* (*Gazzetta degli Ospitali,* luglio-ottobre 1892).

L'A., contrariamente a quanto asseriscono i professori Celli, Barduzzi, Pellizzari, ecc., i quali si basano sulla maggiore o minore diffusione della sifilide fra i soldati per poter giudicare dei provvedimenti contro questo morbo fatale, dice che con tali dati non si può formare un concetto abbastanza giusto, perchè, mentre gli ufficiali, sottufficiali, carabinieri, ecc., i quali, più degli altri, vivono della vita civile, sfuggono alla statistica, i soldati non possono segnare un aumento o una diminuzione della malattia, inquantochè,

costretti a ritirarsi nei quartieri, per tiranniche condizioni di tempo e di mezzi, debbono necessariamente ricorrere alle prostitute pubbliche e quasi mai alle private, le quali oggi si sono moltiplicate in modo straordinario, e dalle quali appunto deriva il deplorevole aumento delle malattie celtiche.

Dice che, mentre la proprietaria d'una casa di prostituzione ha troppo interesse per salvaguardare la salute delle proprie dipendenti, e le sottopone a tutte le norme igieniche e alle visite sanitarie prescritte, le prostitute isolate non curano affatto il proprio male, ed al desiderio o bisogno di guadagno sacrificano tutto; mentre sono appunto queste che, disseminate all'infinito, offrono maggior agevolezza al commercio carnale e ai malanni consecutivi.

L'A., confortato da osservazioni critico-statistiche rigorose, attribuisce esclusivamente al regolamento Crispi, che fu in vigore fino a poco tempo fa, i danni gravissimi che hanno colpito la salute pubblica, mentre deplora altamente gli inconvenienti della vecchia legge ed i gravi abusi cui dava adito.

E conclude col dire che:

1° L'aumento dei morbi venerei e sifilitici verificatosi in questi ultimi anni fu grandissimo, e sta in stretto rapporto con i precetti disciplinari che regolarono la prostituzione;

2° Le statistiche militari, non concordi, parzialmente, con quelle civili, non possono minimamente infirmare il fatto del rapido crescere e diffondersi delle malattie celtiche;

3° La causa prima si deve cercare nella mancata vigilanza alle prostitute, non solo pubbliche, ma anche, e più specialmente, alle private; e a queste — date le modificazioni recenti dei regolamenti sulla prostituzione — deve in modo particolare essere rivolta la mente del legislatore desioso di giovare alla salute pubblica.

GUTIERREZ.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ITALIANA. *Bollettino dei viticultori italiani*, n. 22, 1892.

A Milano, sempre fra le prime in tutte le iniziative che ridondano a beneficio del paese, si è costituita una Società cooperativa agricola italiana, che si propone specialmente la colonizzazione interna delle terre incolte.

Facciamo voti vivissimi perchè venga validamente incoraggiata questa impresa nobile e ardita, che comincia ad attuarsi coll'av-

viare in Sardegna la colonizzazione di un terreno presso Alghero, dove estesissime zone di terreno feracissimo, ricche di cereali, vini, olii e bestiame, sono rese deserte, squallide e disabitate in causa della malaria.

Ora, l'opera dell'uomo riuscirà certamente a modificare le condizioni del suolo, vuoi col prosciugamento di alcune plaghe paludose che colà esistono, vuol col ricostituire i boschi distrutti con una fretta speculativa ubriaca e vandalica, vuoi con una coltivazione intensiva opportuna.

E solo che il Governo pensi a garantire la sicurezza personale di tanti benefattori, siamo persuasi che l'opera di costoro varrà a redimere dalla malaria e dalla miseria quegli immensi latifondi intristiti dalla inclemenza del clima.

GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

I moduli ministeriali per la revisione degli Statuti organici delle Congregazioni di carità. — Allo scopo di facilitare l'esame delle proposte di coordinamento e di revisione degli Statuti delle Congregazioni di carità, massime nei casi di concentramento nelle stesse di altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, il Ministero dell'interno ha compilato un Modulo dei nuovi Statuti, preceduto dalle opportune istruzioni, che varranno anche a facilitare il compito delle Prefetture e delle Giunte provinciali. Lo pubblichiamo nella rubrica « Documenti governativi », richiamando su di esso l'attenzione delle Congregazioni interessate.

Il secondo Congresso delle Istituzioni di beneficenza si radunerà il 19 febbraio p. v. in Firenze. Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante riunione, alla quale prenderanno parte studiosi di questa materia e rappresentanti di Istituzioni d'ogni parte d'Italia.

La stabilita adunanza è, senza dubbio, del più alto interesse, massime che il breve tempo trascorso dall'attuazione della nuova legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza ronde opportuno più che mai quello scambio di idee che può sempre più facilitarne l'applicazione, con vantaggio delle Istituzioni e delle classi diseredate dalla fortuna.

Noi non crediamo abbisognino speciali incitamenti a prender parte a questo Congresso, sicuri che sarà all'altezza degli importanti temi che vi verranno discussi.

Il Congresso verrà inaugurato, come abbiamo già accennato, il 19 febbraio p. v. e si chiuderà nel successivo giorno 25. Nutriamo viva fiducia che il numero delle adesioni sia tale, quale si merita per l'utilità sua l'indetta riunione.

Queste adesioni devono esser inviate al Presidente del Comitato ordinatore del Congresso a *Bologna, via Imperiale*, n. 9.

freddo che si prova quando si hanno le scarpe bagnate con un tempo discretamente fresco, deve ascriversi in gran parte alla perdita di calore che si verifica per la forte evaporazione dell'acqua dal tomaio, anzichè dalle suole.

GORINI.

Società scolastiche di temperanza. (*Le mouvement hygiénique,* maggio, 1892).

In Francia, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, con una circolare ministeriale dell'aprile 1892, istitul le cosidette « Società scolastiche di temperanza », per combattere l'abuso delle bevande alcooliche, che costituisce il tarlo morale delle classi operaie ed una fra le cause principali che incitano a delinquere. L'idea è felice e senza dubbio realizzabile, perchè gl'insegnanti possono efficacemente secondare lo spirito del legislatore, impressionando le menti giovanili coll'orrore per l'ubbriachezza, e per mezzo di letture, descrizioni, quesiti, ecc., ecc., far loro rilevare i disastri fisici, morali e sociali che provengono dall'abuso degli alcoolici, ed indurre i fanciulli a instituirsi in società, perchè dai 12 possano giungere sino ai 20 anni, usando moderatamente d'un po' di vino e birra, e ripudiando assolutamente i liquori.

All'appello di quei saggi funzionari si rispose fedelmente, perchè si contano di già 209 scuole comunali frequentate da 5000 alunni circa che aderirono con fermo proposito alla nobile crociata. A questi giovani non potrà che sorridere un lieto avvenire, sentendo altamente la dignità di sè stessi, il disprezzo per l'intemperanza e l'abitudine alla sobrietà, alla disciplina ed all'economia.

GUTIERREZ.

FABRIS. *Malattie venereo-sifilitiche in rapporto ai regolamenti sulla prostituzione* (*Gazzetta degli Ospitali,* luglio-ottobre 1892).

L'A., contrariamente a quanto asseriscono i professori Celli, Barduzzi, Pellizzari, ecc., i quali si basano sulla maggiore o minore diffusione della sifilide fra i soldati per poter gindicare dei provvedimenti contro questo morbo fatale, dice che con tali dati non si può formare un concetto abbastanza giusto, perchè, mentre gli ufficiali, sottufficiali, carabinieri, ecc., i quali, più degli altri, vivono della vita civile, sfuggono alla statistica, i soldati non possono segnare un aumento o una diminuzione della malattia, inquantochè,

costretti a ritirarsi nei quartieri, per tirannìche condizioni di tempo e di mezzi, debbono necessariamente ricorrere alle prostitute pubbliche e quasi mai alle private, le quali oggi si sono moltiplicate in modo straordinario, e dalle quali appunto deriva il deplorevole aumento delle malattie celtiche.

Dice che, mentre la proprietaria d'una casa di prostituzione ha troppo interesse per salvaguardare la salute delle proprie dipendenti, e le sottopone a tutte le norme igieniche e alle visite sanitarie prescritte, le prostitute isolate non curano affatto il proprio male, ed al desiderio o bisogno di guadagno sacrificano tutto; mentre sono appunto queste che, disseminate all' infinito, offrono maggior agevolezza al commercio carnale e ai malanni consecutivi.

L'A., confortato da osservazioni critico-statistiche rigorose, attribuisce esclusivamente al regolamento Crispi, che fu in vigore fino a poco tempo fa, i danni gravissimi che hanno colpito la salute pubblica, mentre deplora altamente gli inconvenienti della vecchia legge ed i gravi abusi cui dava adito.

E conclude col dire che:

1° L'aumento dei morbi venerei e sifilitici verificatosi in questi ultimi anni fu grandissimo, e sta in stretto rapporto con i precetti disciplinari che regolarono la prostituzione;

2° Le statistiche militari, non concordi, parzialmente, con quelle civili, non possono minimamente infirmare il fatto del rapido crescere e diffondersi delle malattie celtiche;

3° La causa prima si deve cercare nella mancata vigilanza alle prostitute, non solo pubbliche, ma anche, e più specialmente, alle private; e a queste — date le modificazioni recenti dei regolamenti sulla prostituzione — deve in modo particolare essere rivolta la mente del legislatore desioso di giovare alla salute pubblica.

GUTIERREZ.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ITALIANA. *Bollettino dei viticultori italiani*, n. 22, 1892.

A Milano, sempre fra le prime in tutte le iniziative che ridondano a beneficio del paese, si è costituita una Società cooperativa agricola italiana, che si propone specialmente la colonizzazione interna delle terre incolte.

Facciamo voti vivissimi perchè venga validamente incoraggiata questa impresa nobile e ardita, che comincia ad attuarsi coll'av-

viare in Sardegna la colonizzazione di un terreno presso Alghero, dove estesissime zone di terreno feracissimo, ricche di cereali, vini, olii e bestiame, sono rese deserte, squallide e disabitate in causa della malaria.

Ora, l'opera dell'uomo riuscirà certamente a modificare le condizioni del suolo, vuoi col prosciugamento di alcune plaghe paludose che colà esistono, vuol col ricostituire i boschi distrutti con una fretta speculativa ubriaca e vandalica, vuoi con una coltivazione intensiva opportuna.

E solo che il Governo pensi a garantire la sicurezza personale di tanti benefattori, siamo persuasi che l'opera di costoro varrà a redimere dalla malaria e dalla miseria quegli immensi latifondi intristiti dalla inclemenza del clima.

GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

I moduli ministeriali per la revisione degli Statuti organici delle Congregazioni di carità. — Allo scopo di facilitare l'esame delle proposte di coordinamento e di revisione degli Statuti delle Congregazioni di carità, massime nei casi di concentramento nelle stesse di altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, il Ministero dell'interno ha compilato un Modulo dei nuovi Statuti, preceduto dalle opportune istruzioni, che varranno anche a facilitare il compito delle Prefetture e delle Giunte provinciali. Lo pubblichiamo nella rubrica « Documenti governativi », richiamando su di esso l'attenzione delle Congregazioni interessate.

Il secondo Congresso delle Istituzioni di beneficenza si radunerà il 19 febbraio p. v. in Firenze. Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante riunione, alla quale prenderanno parte studiosi di questa materia e rappresentanti di Istituzioni d'ogni parte d'Italia.

La stabilita adunanza è, senza dubbio, del più alto interesse, massime che il breve tempo trascorso dall'attuazione della nuova legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza ronde opportuno più che mai quello scambio di idee che può sempre più facilitarne l'applicazione, con vantaggio delle Istituzioni e delle classi diseredate dalla fortuna.

Noi non crediamo abbisognino speciali incitamenti a prender parte a questo Congresso, sicuri che sarà all'altezza degli importanti temi che vi verranno discussi.

Il Congresso verrà inaugurato, come abbiamo già accennato, il 19 febbraio p. v. e si chiuderà nel successivo giorno 25. Nutriamo viva fiducia che il numero delle adesioni sia tale, quale si merita per l'utilità sua l'indetta riunione.

Queste adesioni devono esser inviate al Presidente del Comitato ordinatore, del Congresso a *Bologna, via Imperiale,* n. 9.

Onorificenze a benemeriti delle Istituzioni di beneficenza. — Con recenti Decreti S. M. il Re conferiva la commenda della Corona d'Italia all'illustre cav. abate *don Luigi Vitali,* benemerito Rettore dell'Istituto dei ciechi in Milano. Contemporaneamente nominava cavaliere dello stesso Ordine il chiaro *rag. Carlo Rosati* in riconoscimento delle sue benemerenze quale cultore esimio delle discipline contabili e per la bontà del congegno computistico introdotto da lui nell'impianto contabile-amministrativo della Banca di Perugia, meritamente apprezzato alla Mostra di ragioneria tenuta nella recente Esposizione italo-americana di Genova, la cui Giurìa decretava alla Banca stessa ed all'egregio Rosati, che in essa ha le funzioni di ragioniere, la medaglia d'oro.

Ci felicitiamo del meritato onore con questi due egregi uomini, ben noti ai lettori della *Rivista,* che ha la fortuna di ornare frequentemente le sue pagine coi dotti ed interessanti loro lavori.

Anche all'egregio nostro collega, il *dott. Carlo Biancoli* di Bologna, organizzatore dei recenti Congressi delle Istituzioni di beneficenza, inviamo sincere felicitazioni per la sua nomina a cavaliere della Corona d'Italia, meritato premio all'eccezionale sua alacrità.

La Camera del Lavoro di Milano ha testè ultimato la statistica dei propri soci a tutto il 15 maggio, epoca in cui ebbero luogo le elezioni del Comitato esecutivo.

Ecco alcune delle più importanti cifre tolte da detta statistica: Il numero dei soci a tutto il 13 maggio 1892 era di 6751; oggi però tal numero è aumentato di molto per effetto della costituzione di nuove sezioni d'arti e mestieri. Sul numero già accennato, solo 3380 sono nativi della provincia di Milano; a comporre tal cifra, Milano città concorre con 1787 individui, nel mentre gli altri circondari della provincia concorrono con 1333.

Ora di lavoratori non italiani ve ne sono 44.

Dal 15 del mese di maggio al 31 dicembre 1892 dalla Camera del Lavoro vennero occupati tra provvisori e stabili 1688 operai.

Il numero degli occupati durante questi sette mesi e mezzo è di circa 319 operai in eccedenza in confronto dei 1379 occupati nei primi sette mesi di vita dell'Istituzione.

Alla stessa Camera del Lavoro prosegue la serie delle Conferenze scientifiche, letterarie, artistiche ed economiche che completano i corsi d'istruzione.

La Commissione centrale di beneficenza di Milano, amministratrice della *Cassa di risparmio delle Provincie lombarde,* ha deliberato di erogare in beneficenza per la corrente invernata 1892-93 le seguenti somme: a favore della Congregazione di carità e di altri Enti caritativi di Milano L. 65,400; a favore delle Congregazioni di carità, Case di industria e ricovero e di altri Enti caritativi di Comuni ove funzionano Casse filiali

di risparmio L. 106,350; a favore di Congregazioni di carità di altri Comuni di Lombardia o compresi nel raggio d'azione della Cassa di risparmio L. 371,825, e così in totale la cospicua somma di L. 543,575. Ogni commento è inutile.

Il Congresso internazionale di carità, correzione e filantropia in Chicago. — Nella settimana che comincia col 12 giugno 1893 verrà inaugurato un Congresso internazionale di beneficenza, correzione e filantropia per lo studio delle questioni relative alla cura dei colpevoli, dei poveri e dei disgraziati. La circolare che lo annuncia, gentilmente inviataci, reca sulla deliberata riunione le seguenti informazioni.

Il generale Rutherford B. Hayes, ex-presidente degli Stati Uniti, fu invitato di assumerne la presidenza.

Il Congresso sarà diviso nelle seguenti sezioni:

1° Una sezione si occuperà dei provvedimenti atti a prevenire ed a sovvenire il pauperismo;

2° Una sezione della cura dei bambini negletti, abbandonati e ricoverati;

3° Una sezione della cura e del trattamento dei delinquenti minorenni d'ambo i sessi;

4° Una sezione della cura negli Ospedali degli ammalati, dell'educazione delle infermiere, dei medicamenti e dei primi soccorsi da dare ai feriti;

5° Una sezione per l'arresto, la detenzione, la cura e il trattamento dei mentecatti;

6° Una sezione per la cura, la custodia, l'educazione e lo sviluppo degli idioti e dei bambini deboli di mente;

7° Una sezione per la prevenzione e la repressione dei reati, e per il castigo e la riforma dei colpevoli;

8° Una sezione per l'organizzazione e l'affiliazione alle opere di carità nelle capitali e nei villaggi;

9° Una sezione per l'introduzione della sociologia come tema speciale d'investigazione ed ammaestramento nei corsi di studio delle istituzioni educative.

Questo piano di organizzazione è soggetto a modificazioni secondo i dettami del Comitato ordinatore. Il Comitato domanda consigli e suggerimenti a tutti coloro a cui questa circolare è mandata, come anche desidera sapere quali temi debbono essere inclusi nel programma, quali scrittori ed oratori debbono essere invitati per preparare e discutere le varie proposte e quale dev'essere la divisione delle sezioni nel Congresso.

La qualità di membro del Congresso sarà data ai rappresentanti ufficiali dei Governi, debitamente incaricati, ai delegati dai varî corpi ufficiali, ed ai membri di Società scientifiche e di Enti che hanno il controllo delle Istituzioni di carità o correzione, o appartengono ad Opere di

correzione o di carità di qualunque specie. La qualità di membro del Congresso sarà data a persone d'ambo i sessi.

Un invito per assistere alle sezioni viene pure inviato ai privati che possono interessarsi a qualunque dei temi inclusi nel programma, lasciando ad altro momento la quistione di nominarli membri.

Il Comitato d'organizzazione domanda particolarmente a tutti coloro che volessero mandare degli scritti al Congresso internazionale di carità, correzione e filantropia di mettersi in comunicazione con i segretarî del Congresso, il più presto possibile. I lavori che perverranno al Congresso saranno presi in considerazione, e se non sono accettati dal Comitato, saranno restituiti ai loro autori.

La Conferenza Nazionale di Carità e Correzione degli Stati Uniti, che si riunirà in Chicago l'8 giugno 1893, ha preso impegno di provvedere alloggi negli alberghi a prezzo moderato per tutte quelle persone che volessero prendere parte a questo Congresso. Siccome poi la città di Chicago sarà affollatissima durante il tempo fissato per queste sessioni, si consiglia a tutti quelli che vogliono assistere al Congresso (specialmente quelli dei paesi stranieri), di porsi subito in comunicazione col Comitato per far sì che si possano fissare per essi degli alloggi convenienti.

Il Congresso internazionale di carità, correzione e filantropia sarà tenuto sotto gli auspicî dei due Comitati, quello di morale e riforma sociale e quello del Congresso ausiliare mondiale assieme riuniti.

Il Comitato d'organizzazione, nominato da questo Comitato, desidera render pubblica la cordiale cooperazione di tutti coloro che nel mondo dedicano l'opera loro od i loro studi alle opere intese ad emendare i traviati ed a migliorare la condizione dei bisognevoli di aiuto, e domanda che i nomi delle persone interessate in quistioni di questa natura siano dati liberamente affinchè essi possano essere pienamente edotti degli scopi del Congresso destando a favore della stabilita riunione il maggior possibile interesse.

Il Comitato ordinatore: Frederich H. Wines — John G. Shortall — Mrs. J. M. Flower — Nathaniel S. Rosenau, segretario del Comitato.

Charles C. Bonney, Presidente del Congresso ausiliare e mondiale.

NB. Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate a Nathaniel S. Rosenau, segretario del Congresso mondiale generale, *Chicago,* Illinois, Stati Uniti, America.

La Società umanitaria fondata in Milano dal compianto benefattore *P. L. Loria* di *Mantova,* della quale abbiamo altra volta tenuto parola,[1] sta per costituirsi. Un Comitato, eletto a tale scopo si occupa alacremente del soddisfacimento del difficile ed importante incarico e di questi giorni ha deliberata la fondazione di Società cooperative agricole. È tempo in-

[1] Vedi *Rivista,* fascicolo ottobre-novembre 1892, p. 852.

fatti di rivolgere l'attenzione ai lavoratori della terra, i quali, meno rarissime eccezioni, possono dirsi i paria dell'umanità.

Da queste Cooperative essi potrebbero aver lavoro, e così si otterrebbe anche l'altro intento di diminuire il loro accorrere nei centri popolosi in cerca di occupazione, creando una concorrenza dannosa agli operai della città, causa spesso di malumori e di incidenti che mettono in pericolo la pubblica tranquillità. L'argomento è di un'importanza evidente e ci riserviamo di ritornare su di esso.

Il Pio Istituto oftalmico di Milano. — Da una recente relazione del Consiglio d'amministrazione e di direzione di questo benefico Istituto, raccogliamo, ancora una volta, il continuo progresso di questa Istituzione benefica, ed i grandi vantaggi ch'essa arreca ai poveri colpiti da malattie agli occhi. Infatti, nei diciott'anni di sua esistenza, essa, nel primo quinquennio, registrò 11,438 *giornate gratuite* con 1269 giornate a pensione ridotta; nel secondo, le giornate stesse aumentarono a 7164, permettendo così di aumentare le *gratuite* fino a 25,455; nel terzo, esse raggiunsero il numero di 38,300, con 11,109 giornate a piccola pensione: nell'ultimo triennio, infine, si registrarono 24,552 giornate gratuite, delle quali 6479 a pensione ridotta.

Da questi dati risulta ad evidenza il grande sviluppo preso dalla beneficenza a favore dei malati veramente poveri, sviluppo che andrà aumentando mano a mano che le attuali modeste rendite del patrimonio e l'aumento del numero delle pensioni consentano un maggior numero di accettazioni.

In questo documento vengono ricordati i benemeriti fondatori di letti perpetui, quali il compianto cav. Andrea Ponti, l'onorevole Ettore Ponti, il duca Visconti di Modrone, il cav. Grugnola, la signora Carones Ravizza, la signora Francetti vedova Frova; ricorda pure i patroni di letti annuali, e cioè la Deputazione provinciale di Sondrio, il Municipio di Milano ed il marchese Rocca-Saporiti.

Necrologio dei benefattori. — *Mussi* dott. comm. *Francesco* di Milano, resosi defunto il 6 corrente mese nella sua città, non pago dell'insigne atto di beneficenza compiuto sulla fine dell'anno 1891, erigendo in *Corbetta* (Milano) un Asilo infantile modello che largamente dotò, erogando a favore della nuova Istituzione, come è già noto ai lettori, oltre a trecentomila lire,[1] disponeva per testamento cospicua somma in legati a favore dei propri famigliari, dei propri coloni, e pressochè duecentomila lire a favore di filantropiche fondazioni, legando L. 123,000 agli Asili di Cernusco, Albairate e Corbetta, comuni della provincia di Milano; L. 28,000 ai poveri ed alle Chiese di Albairate, Cisliano, Cernusco, Corbetta e Vittuone; L. 15,000 alla Croce Rossa, L. 18,000 alla Guardia

[1] Vedi *Rivista*, anno 1892, fascicolo di marzo, pag. 267.

medico-notturna di Milano. Simili atti di squisita filantropia non abbisognano di commenti, addimostrando da sè soli gli elevati concetti che animavano il cuore del compianto benefattore.

Ghislanzoni Luigi di *Lecco,* provincia di Como, decesso in Milano il giorno 30 del corrente gennaio, dopo aver generosamente ricordato parenti e dipendenti, dispose i seguenti legati: all'Ospedale di Lecco L. 6000 di rendita; all'Asilo infantile L. 500 di rendita; ai poveri L. 2000 pure di rendita; al Comune la propria bella casa in Lecco, coll'obbligo di farne sede dei propri uffici.

Roncuzzi Giuseppe di *Russi* (Forlì), defunto nel corrente mese, legò L. 30,000 all'*Ospedale « Maccabruni »*, L. 20,000 al locale *Asilo d' infanzia,* L. 20,000 alle *Società operaie maschili* e *femminili,* e dispose d'altri minori legati a favore dei poveri.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Inabili al lavoro — Loro mantenimento — Congregazioni di carità, altre Opere pie e Confraternite — Limiti del loro concorso nella spesa relativa — Comuni — Stato.

Le Congregazioni di carità ed altre Opere pie e le Confraternite esistenti nei Comuni d'origine dei poveri inabili al lavoro sono, senza distinzione, tenute a concorrere al loro mantenimento, soltanto nel caso in cui le rendite degli Enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza ed a spese strettamente necessarie al culto della Chiesa o del Tempio.

In caso diverso il carico della spesa di tale mantenimento spetta al Comune d'origine dell'inabile o sussidiariamente allo Stato. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 29 ottobre 1892*).

Sul ricorso della Congregazione di carità di Modena, assistita dall'avvocato Ludovico Antonio Vaccari.

Contro — L'Intendenza di finanza di Modena, per l'annullamento della decisione 17 giugno 1892, con cui la Giunta provinciale amministrativa di Modena dichiarò tenuta la Congregazione ora ricorrente a pagare alla Regia Intendenza la somma di lire 300 come contributo nelle spese di lire 2275.02 sostenute dallo Stato a tutto giugno 1891 pel mantenimento del Ricovero provinciale di mendicità di quella città dei poveri inabili al lavoro originari del Comune di Modena.

Fatto. — Ritenuto che la R. Intendenza di finanza di Modena con decreto del 19 marzo 1892 pose a carico della Congregazione di carità la somma di lire 1623.62 come contributo nella spesa di lire 2275.02 sostenuta dallo Stato a tutto giugno 1891 pel mantenimento nel Ricovero provinciale di mendicità di quella città degli indigenti inabili al lavoro originari del Comune di Modena.

Che la Congregazione di carità ricorse alla Giunta provinciale amministrativa per la totale esenzione di quel contributo, producendo un certificato della Ragioneria del Pio Luogo, da cui risultava un disavanzo di lire 7895.17 nel bilancio per l'esercizio del 1891.

Che la Giunta provinciale amministrativa dopo aver ordinato, con decisione interlocutoria del 27 maggio 1892, una più ampia istruzione, pronunciò nel 17 giugno la decisione definitiva, nella quale considerando che alcuni dei ricoverati, il cui mantenimento era costato in compleso la spesa di lire 475.72, non avevano avuto l'ultimo domicilio loro per più di cinque anni nel Comune di Modena; che per gli altri, il cui domicilio più che quinquennale in quella città era accertato, la Congregazione di carità doveva, a termini di legge, concorrere nelle spese di mantenimento, ma la proporzione di tale concorso era da determinarsi avendo riguardo alle circostanze « che la Congregazione di carità deve erogare la maggior parte delle proprie rendite per fini speciali di beneficenza e che in ciascun anno, e segnatamente nel 1891, si è verificato un disavanzo proprio dell'esercizio in somma significante », statuì dovere la Congregazione di carità « pagare alla R. Intendenza di finanza la somma di lire 300 per il titolo suaccennato, autorizzando la Congregazione stessa a prelevare detta somma di redditi preventivati nell'esercizio 1892 e da quelli dell'esercizio futuro pel 1893, qualora per iscopi di speciale beneficenza e per impegni già assunti non abbia fondi disponibili dell'anno in corso »

Che la Congregazione di carità in seduta delli 8 luglio ultimo scorso deliberò di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro la su riferita decisione, e il ricorso, formulato dal presidente della Congre ga zione stessa, venne infatti notificato per atto di usciere del 16 luglio stesso, tanto all' Intendente di finanza di Modena, quanto al Prefetto quale presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Che i motivi pei quali la Congregazione di carità ricorrente conchiude domandando alla IV Sezione del Consiglio di Stato l'annullamento della decisione impugnata e la dichiarazione « che la Congregazione di carità di Modena non deve essere tenuta a concorrere alla spesa di mantenimento degli inabili al lavoro nel Ricovero di mendicità » sono i seguenti:

1. La Congregazione non ha rendite esuberanti da poter destinare al mantenimento degli inabili al lavoro, ma esaurisce tutti i propri redditi nell'adempimento di oneri fissi e determinati, ed anzi non ha il più delle volte mezzi sufficienti, come risulta anche dal conto consuntivo pel 1891, che presenta uno sbilancio di lire 3950.95.

2. Pel suo statuto e per antiche disposizioni sovrane aventi forza

di legge, la Congregazione deve limitare le sue beneficenze ai soli poveri della città e del suburbio di Modena, e perciò nel solo caso di sopravanzo di rendite potrebbero queste esser volte ad un contributo pel mantenimento d'inabili al lavoro, sempre però sotto la condizione che fossero poveri appartenenti alla città ed al suburbio.

3. « Finchè, ai termini della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, non siano concentrate tutte le Opere pie del Comune, non sarà possibile che per siffatto titolo possa far sentire la sua benefica azione a tutti i componenti nel Comune stesso ».

Diritto. — Attesochè pel disposto dell'art. 81, § 3, della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, tanto la Congregazione di carità quando le altre Opere pie elemosiniere e le Confraternite esistenti nei Comuni di origine dei poveri inabili al lavoro sono tenute a concorrere al mantenimento di essi « solo per quanto le rendite degli Enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza, ed a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio », e in caso diverso è imposto il carico della spesa di tale mantenimento o al Comune di origine di quei poveri, o in sussidio lo Stato.

Che il distinguere a questo proposito tra le Congregazioni di carità e le altre Opere pie elemosiniere e le Confraternite, e ritenere obbligate le prime a contribuire al mantenimento degli individui inabili al lavoro, quantunque non abbiano rendite disponibili dopo soddisfatti gli oneri che ad essi incombono in forza dei titoli di fondazione per fini di speciale beneficenza, sarebbe contrario al testo medesimo della legge, che manifestamente ha stabilito quelle limitazioni sì per le Congregazioni di carità che per le altre Opere pie, e sarebbe non meno contrario a ragione, non potendosi ammettere che il legislatore abbia voluto rivolgere al mantenimento degli inabili al lavoro quelle rendite che abbiano altra destinazione di beneficenza speciale, contrariando così gli atti di fondazione.

Che la Congregazione di carità di Modena avendo dimostrato con la produzione del suo statuto organico come tutte le rendite del suo patrimonio abbiano speciali destinazioni di beneficenza, non potrebbe dunque esser tenuta a concorrere al mantenimento dei poveri inabili al lavoro, se non in quanto fosse provato avere essa altre rendite da erogarsi genericamente a scopo di carità, la qual prova non è stata somministrata.

Che d'altra parte, per l'applicazione del citato art. 81, § 3°, della legge 30 giugno 1889, è indispensabile ricercare nel bilancio della Congregazione di carità per ciascun anno se esso abbia rendite disponibili oltre quelle destinate a scopi speciali di beneficenza, affinchè si possa chiamarla per quell'anno a contribuire al mantenimento degli inabili al lavoro; nè può esser lecito porre a carico della Congregazione il concorso in tali spese per un anno in cui essa manchi di rendite da potersi erogare all'uopo, obbligandola poscia ad eseguire il rimborso delle spese stesse coi redditi che possono trovarsi disponibili in posteriori esercizi,

il che produrrebbe nell'amministrazione un disordine inconciliabile colle regole più comuni e più necessarie ad osservarsi.

Che trattandosi del rimborso delle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro nel Ricovero provinciale di Modena, sostenute *dallo Stato a tutto giugno 1891*, ed avendo la Giunta provinciale amministrativa, nella sua decisione del 17 giugno 1892, impugnata col presente ricorso, esplicitamente riconosciuto « che la Congregazione di carità di Modena deve erogare la maggior parte delle proprie rendite per fini speciali di beneficenza e che in « ciascun anno, e segnatamente nel 1891, « si è verificato un disavanzo proprio dell'esercizio in somma significante », non poteva dunque — come fece nel dispositivo della predetta decisione — « dichiarare tenuta la detta Congregazione a pagare alla R. Intendenza « di finanza la somma di L. 300 per il titolo accennato, prelevando tale « somma dai redditi preventivati nell'esercizio 1892, o da quelli dell'eser- « cizio futuro del 1893, qualora per iscopi di speciale beneficenza, o per « impegni già assunti, non abbia fondi disponibili dell'anno in corso », imponendo in tal modo alla Congregazione, contrariamente alla lettera e allo spirito della legge, di dover imprescindibilmente provvedere sull'esercizio 1893 al pagamento di L. 300, non ostante che possa pure avvenire che nemmeno in quell'esercizio si avveri l'incasso di rendite non destinate a scopi speciali di beneficenza.

Per questi motivi:

La Sezione IV accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata decisione 17 giugno 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Modena.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Congregazioni di carità - Incompatibilità della carica di Membro - Debito degli amministratori - Conseguenze della mancata notifica del decreto di approvazione del conto. — 2. Amministrazioni di Istituzioni pubbliche di beneficenza - Impiegati in pianta stabile - Contratto intervenuto fra le parti - Non possono venir licenziati prima del termine del contratto stesso. — 3. Sussidi per l'Istruzione - Mancanza di pubblicazione del Concorso - Ricorrente che ne chiese ugualmente il conferimento - Mancanza di proteste o reclami. — 4. Confraternite - Amministratori - Conti - Loro regolare presentazione all'Autorità tutoria - Ritardo nella loro approvazione. — 5. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Esercizio annuale - Storni di fondi e pagamenti - Limite del tempo per effettuarli.

1. Congregazioni di carità — Incompatibilità della carica di Membro — Debito degli amministratori — Conseguenze della mancata notifica del decreto di approvazione del conto.

La legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, coll'articolo 11, lettera *C*, privando della eleggibilità coloro che siano stati dichiarati responsabili di irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, considera pure il caso di rinvio di partite ai residui passivi, provvedimento questo

che importa precisamente il diniego di approvazione del conto per le partite rinviate.

Il conto deve essere chiuso col provvedimento dell'Autorità tutoria, la quale, rinviando ai residui alcune partite, dichiara con ciò di non approvare il conto per le somme rinviate, salvo la loro regolarizzazione da parte del tesoriere nei conti successivi.

La mancata notifica del Decreto con cui si approvava il conto ove gli amministratori sono costituiti in debito, se costituisce una colpa per l'Amministrazione che era in obbligo di fare la notifica, non toglie però la responsabilità e la conseguente incompatibilità degli amministratori. (*Parere del Consiglio di Stato 20 gennaio 1893, Sezione Interni*).

2. Amministrazioni di Istituzioni pubbliche di beneficenza — Impiegati in pianta stabile — Contratto intervenuto fra le parti — Non possono venir licenziati prima del termine del contratto stesso.

Gli impiegati di un'Istituzione pubblica di beneficenza, assunti con regolare contratto che non contenga alcuna clausola di rescissione, non possono venir licenziati prima della scadenza del contratto stesso a meno che ciò avvenga per mutuo consenso. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, in data 13 settembre 1892*).

Omissis. Sul ricorso della Congregazione di carità di Clusone contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo, che non approvava la deliberazione della Congregazione stessa, con la quale si stabiliva di licenziare Luigi Pezzoli dal posto di agente di campagna;

Premesso che la Congregazione di carità di Clusone, con contratto 28 ottobre 1890, regolarmente registrato, confermava al suo servizio, per un novennio, l'agente di campagna Luigi Pezzoli, con l'annuo salario di L. 277.50, e gli concedeva in fitto, per lo stesso periodo di tempo, un locale ad uso di abitazione per l'annua corrisposta di L. 37.50;

Che rinnovatasi l'Amministrazione della Congregazione di carità, con deliberazione 27 maggio 1891 stabilì di licenziare dal servizio il Pizzoli e di togliergli l'uso dei locali concessigli in fitto, e motivando tal decisione con la nessuna necessità che la Congregazione aveva di un agente di campagna, attesochè i terreni di sua proprietà erano tutti in affittanza;

Che tale modificazione veniva a modificare la pianta del personale stipendiato dalla Congregazione, sopprimendo il posto di agente di campagna; e chiamata la Giunta provinciale amministrativa a pronunciarsi in proposito, si rifiutò di approvarla di fronte alla esistenza del contratto accennato, ed anche perchè l'agente di campagna è indispensabile per la buona conservazione del patrimonio immobiliare della Congregazione;

Che dopo ciò l'Amministrazione della Congregazione stessa, nell'adunanza del 2 agosto 1891, deliberò di revocare la propria deliberazione

del 27 maggio 1891 nella parte che riguarda il licenziamento del Pizzoli, quale affittuale di casa e brolo, in virtù di scrittura 28 ottobre 1890, e di mantenere la predetta deliberazione nella parte che riguarda il licenziamento del Pizzoli medesimo, con la soppressione del posto di agente di campagna, ma la Giunta provinciale amministrativa, in adunanza 16 ottobre 1891, si rifiutò di approvare il nuovo deliberato;

Che contro tale decisione dell'Autorità tutoria ricorre ora a S. M. il Re la Congregazione di carità di Clusone, ripetendo gli argomenti addotti dell'inutilità dell'agente di campagna e dell'opportunità di economizzare la spesa del suo salario.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che la ricorrente Congregazione di carità non mette dubbio che il contratto da essa concluso, il 20 ottobre 1890, con Luigi Pizzoli sia in forma legale e non contenga nessuna clausola di rescissione. Ora ai sensi dell'art. 1123 del Codice civile i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti e non possono essere revocati che per mutuo consenso, e per causa autorizzata dalla legge;

Che la Congregazione non ha addotto lo inadempimento, o una sola mancanza per parte di Pizzoli ai patti stabiliti;

Che quand'anche fosse dimostrata l'opportunità di sopprimere dalla pianta organica il posto di agente di campagna, il che assolutamente nega l'Autorità tutoria, la soppressione del posto predetto non dispensa la Congregazione di pagare, per sette anni ancora, al Pizzoli il corrispettivo convenuto, e quindi il licenziamento dello stesso non apporterebbe nessuna economia alla Congregazione, la quale può decidere della convenienza o meno di sopprimere il posto di agente di campagna quando sia scaduto il contratto in corso col Pizzoli.

E per tale motivo opina:

Che il ricorso in esame si debba respingere.

8. Sussidi per l'istruzione — Mancanza di pubblicazione del Concorso — Ricorrente che ne chiese ugualmente il conferimento — Mancanza di proteste o reclami.

La deliberazione della rappresentanza di un'Istituzione di pubblica beneficenza che accorda un sussidio d'istruzione, senza aver pubblicato regolare concorso, non può per ciò solo venir annullata, massime se non vi furono proteste su tale conferimento. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, in data 17 agosto 1892*).

Ritenuto in fatto che il signor Mosè Pergola domanda l'annullamento della deliberazione 20 marzo 1891, colla quale l'amministrazione del Pio Istituto Consiglio, di Pitigliano, accordava due sussidi a due giovani, escludendo il figlio del ricorrente; chiedendo conseguentemente la revoca del decreto 9 giugno 1891 del Prefetto di Grosseto, che in prima istanza respingeva la sua domanda:

La Sezione ha considerato:

Che non appare dagli atti stessi siasi pubblicato dall'Amministrazione del Pio Luogo un concorso regolare pel conferimento di posti o sussidi scolastici;

Che nè il ricorrente, nè altri, hanno protestato contro questa forma di conferimento, o appoggiato su questa circostanza una domanda di annullamento: che conseguentemente, non essendovi stato nessun impegno formale e speciale tra l'Amministrazione e i concorrenti, quella era unicamente soggetta, nelle sue deliberazioni, alle disposizioni dello statuto;

Che questo, avendo di mira, nell'art. II, *l'istruzione religiosa e civile* degli Israeliti poveri di Pitigliano, giustificava il sussidio accordato al giovane Dante Lattes, che appunto dimostra di voler perfezionarsi in queste materie, passando, dall'istruzione religiosa elementare, ad una istruzione religiosa superiore, che non può escludersi dal concetto dell'*Istruzione secondaria*, favorito dall'art. IV;

Che lo avere sostituito due sussidi per un anno ad un posto di studio triennale, non è vietato dallo statuto, nè dal regolamento, come non è vietato in genere dalla legislazione ordinaria di simili Istituzioni; specialmente quando, come nel caso attuale, il conferimento di questi posti dipende da ragioni di bilancio, ed è ammesso quando vi sono fondi disponibili ai termini del secondo periodo dell'art. IV;

Che la circostanza della povertà, per quanto non può dirsi, come lo chiama il Prefetto di Grosseto, apprezzamento non sindacabile dall'Autorità governativa, è però di sua natura tale da ammettere nell'Amministrazione locale una certa larghezza di criteri comparativi; e che se il ricorrente Pergola può avere sufficientemente dimostrata nel figlio suo quella condizione di ristretta fortuna, prevista dall'art. IV dello Statuto, non è riuscito però a dimostrare che i due giovani preferiti nel sussidio non fossero più poveri di lui;

Che, in somma, dal complesso di questa pratica appare piuttosto il bisogno di richiamare l'Amministrazione ad un più cauto esercizio delle sue facoltà, specialmente nella pubblicazione, sempre desiderabile, di un concorso pei posti o sussidi disponibili, anzichè una violazione di diritti o di leggi, passibile della severa misura di nullità;

E perciò la Sezione è di parere:

Che il ricorso 11 agosto 1891 del sig. Mosè Pergola contro l'Amministrazione del Legato Consiglio e contro il decreto 9 giugno 1891 del Prefetto di Grosseto non debba essere accolto.

4. Confraternite — Amministratori — Conti — Loro regolare presentazione all'Autorità tutoria — Ritardi nella loro approvazione.

Gli Amministratori che presentarono regolarmente i conti dell'Istituzione ad essi affidata sono rieleggibili sebbene i conti stessi non siano stati approvati dall'Autorità tutoria. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, in data 24 agosto 1892*).

Omissis. Sul ricorso di Mastrangeli ed altri contro il decreto del Prefetto di Caserta che li dichiarava decaduti dalle rispettive cariche di Priore e Primo Assessore della Confraternita del Sacro Cuore di Maria, in Piedimonte San Gennaro, perchè responsabili della mancata presentazione dei conti del Pio Sodalizio dal 1866 in poi;

Considerato: che sotto l'impero della legge 3 agosto 1862, il Consiglio di Stato, con parere del 13 luglio 1882, ritenne, che, resi i conti, gli amministratori fossero rieleggibili, sebbene i conti stessi non fossero stati approvati dalla Deputazione provinciale.

Che dagli atti risulta che il Mastrangeli e gli altri presentarono i conti a tutto il 1888; nè questo fatto viene negato dal Prefetto di Caserta, il quale, però, elevò dei dubbi sul valore dei detti resoconti, afferma che non furono mai approvati;

Che il non avere l'Autorità tutoria sinora emesso alcun giudizio sulla regolarità formale e sostanziale dei suddetti conti, se è un fatto deplorevolissimo, non può però addebitarsi agli interessati, i quali, a tempo debito, adempirono al proprio dovere.

Per questi motivi, è di parere che il decreto del Prefetto di Caserta del 2 maggio 1891 debba essere revocato.

5. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Esercizio annuale — Storni di fondi e pagamenti — Limite del tempo per effettuarli.

Le Istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà prima della fine di febbraio dell'anno successivo di disporre storni di fondi e pagamenti sull'esercizio annuale. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, in data 13 settembre 1892*).

Omissis. Sul ricorso del Consiglio direttivo della Casa Santa dell'Annunziata in Solmona, contro due decisioni della Giunta provinciale amministrativa di Aquila, con le quali negò di approvare la deliberazione del 3 gennaio 1892, portante storno di una somma del bilancio 1891, per provvedere al pagamento della tassa di manomorta;

Ritenuto che la questione, chi ha dato luogo al ricorso, si riduce all'esame, se le Istituzioni pubbliche di beneficenza, in virtù dell'art. 13 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, abbiano facoltà durante il periodo di protrazione dell'esercizio annuale, cioè prima della fine di febbraio dell'anno successivo, di disporre storni di fondi e pagamenti sull'esercizio predetto: facoltà questa che fu negata dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila.

Ha considerato sul proposito:

Che l'art. 13 del detto Regolamento è così concepito:

« L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere e pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae

sino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso ».

Che è indubitato che siffatto articolo ha portato, per la contabilità delle Amministrazioni pubbliche di beneficenza, una innovazione che fu generalmente giudicata opportuna, avendo la esperienza dimostrato, che ben difficilmente tutte le operazioni di chiusura di annuale azienda possano essere compiute al 31 dicembre, e quindi era di grande vantaggio che venisse stabilita, come fu, una proroga del termine normale alla chiusura dell'esercizio, permettendo così di sistemare la gestione finanziaria delle Opere pie con un'utile diminuzione delle partite di residui, le quali generalmente non fanno che ingombrare ogni regolare azienda contabile.

Che nella dizione del detto art. 13, *liquidare, esigere e pagare,* e alla quale si riferisce la prestazione della chiusura dell'esercizio, è evidente che devono intendersi compresi tutti quanti gli atti che possano condurre alla liquidazione delle entrate o dei debiti dell'Opera pia riferentisi all'esercizio terminato, alla esazione delle somme rimaste ancora a riscuotere, e al pagamento delle somme ancora dovute sull'esercizio stesso.

Che tra questi atti non pare dubbio deve ritenersi compreso lo storno proposto dalla Rappresentanza della Santa Casa dell'Annunziata, perchè tendeva allo scopo del pagamento di un debito riferibile all'esercizio 1891 e con fondi appartenenti a quell'esercizio, rimasti a disposizione per verificatisi avanzi su altre voci del bilancio;

Che in conseguenza, non ha la Giunta provinciale amministrativa di Aquila rettamente interpretato, colle sue impugnate decisioni, il detto articolo del regolamento:

Per questi motivi:

Opina che, accolto il ricorso, le dette decisioni debbano essere annullate.

DOCUMENTI GOVERNATIVI

SOMMARIO. — 1. Congregazioni di carità - Statuti organici - Modulo ed Istruzioni per la loro compilazione. — 2. Medici provinciali - Servizio in altra Provincia finitima - Corrispondenza - Norme relative. — 3. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Impiego di capitali - Applicazione dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890. — 4. Legge 17 luglio 1892 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Tasse di bollo - Verbali originali delle deliberazioni - Atti d'autorizzazione maritale - Decreti della Giunta provinciale amministrativa - Conti consuntivi - Loro estratti. — 5. Sull'organizzazione delle Case di correzione per minorenni. — 6. Emigrazione a Rio Grande del Sud nel Brasile - Avvertimenti agli emigranti. — 7. Notizie sulle concessioni di appalti alle Società cooperative di produzione e lavoro. — 8. Consiglio di Stato - Norme per la trattazione dei ricorsi in via gerarchica.

1. Congregazioni di carità — Statuti organici — Modulo ed Istruzioni per la loro compilazione.

Nel fine di facilitare l'esame delle proposte di coordinamento e di revisione degli statuti organici delle Congregazioni di carità

giusta la legge del 17 luglio 1890, credo utili alcune avvertenze che, dichiarando gli intendimenti del Ministero, valgano pure a facilitare il cómpito delle Prefetture e delle Giunte provinciali.

Innanzi tutto è necessario che lo statuto sia intestato alla Congregazione di carità, ancorchè non abbia patrimonio proprio ed amministri soltanto qualche Istituto da essa dipendente.

Gli statuti devono essere coordinati all'articolo 32 della legge 17 luglio 1890, e quando ne sia il caso, all'articolo 55; sul primo non occorrono istruzioni, ma sul secondo, che è importante, occorre qualche schiarimento perchè sembra non sia stato ben compreso.

Il coordinamento indicato dall'articolo 55, il quale è da progettare solo quando abbiano avuto luogo tutti i concentramenti, importa la determinazione di tutta la beneficenza generica elemosiniera concentrata, e già esistente nella Congregazione, in uno o più degli scopi indicati nell'articolo stesso, secondo i bisogni più sentiti della beneficenza locale, nel fine di colmare le lacune e dare un assetto più proporzionato, più utile, più efficace alla beneficenza stessa, ritenuto che la classificazione portata dall'articolo 55 è dimostrativa, e sebbene contenga una gradazione rispondente alle moderne idee, pure consente che il coordinamento si faccia alla stregua delle esigenze locali, col riguardo possibile alla volontà dei fondatori. Comunque, la determinazione da proporre deve essere tassativa e ben precisata.

È da raccomandarsi in modo speciale il primo degli scopi indicati dal citato articolo, che è il concorso al mantenimento nei ricoveri di mendicità degli individui inabili al lavoro ed indigenti, poichè questa forma di erogazione elemosiniera risponde al più vivo bisogno del tempo, ed agli intenti della più benintesa beneficenza.

È necessario poi che si tenga ben presente quanto è disposto dagli articoli 22 e 31 della legge, ispirati al criterio della massima economia da attuarsi nelle spese di amministrazione degli Istituti di beneficenza. Per regola generale, le Congregazioni di carità devono valersi dei locali del Comune, dell'opera degli impiegati comunali, e pei servizi di riscossione delle entrate e di tesoreria, dell'esattore comunale. Potendo però nelle speciali circostanze previste dalla legge essere autorizzate le Congregazioni a tenere un proprio personale, è opportuno consiglio di non inserire alcuna disposizione negli statuti a questo proposito, lasciando all'azione dell'Autorità tutoria di provvedervi, sulle proposte delle Amministrazioni.

In molti schemi di statuti pervenuti al Ministero, si è vista inserita la classificazione dei poveri con tanti dettagli e tali specificazioni da poter dar luogo a questioni e forse ad arbitrii. La povertà praticamente ha così svariate manifestazioni che a volerle tutte enumerare e definire evvi sempre il pericolo di tralasciarne qualcuna importante, onde la probabilità delle ingiuste preterizioni nella distribuzione della beneficenza. Su questo punto perciò è bene che le Amministrazioni si limitino ad accenni generici.

Infine, a risparmio di lavoro e di tempo, conviene che nello statuto di ciascuna Congregazione di carità siano disciplinate le Istituzioni tutte che da essa dipendono per effetto dei concentramenti e per precedenti disposizioni, salvo quelle che per la loro natura ed importanza richiedano uno statuto speciale per la parte della erogazione, mentre per la parte dell'Amministrazione sopperisce lo statuto speciale della Congregazione.

Prego i signori Prefetti di attenersi alle esposte dichiarazioni e di comunicarle alle Giunte provinciali, affinchè l'esame preliminare degli statuti riesca accurato e completo e non si riduca ad una mera formalità.

A facilitare l'opera delle Congregazioni, delle Giunte provinciali amministrative e delle Prefetture, unisco alla presente un modulo di statuto da servire in via di esempio. (*Circolare 20 gennaio 1893, n. 25279-1, del Ministero dell'Interno, ai signori Prefetti del Regno*).

STATUTO ORGANICO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

del Comune di .... *Provincia di* ....

CAPO I.

COSTITUZIONE - SCOPO - MEZZI.

Art. 1. *Costituzione.* — La Congregazione di carità del Comune di .... costituita in virtù dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1862, è regolata dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 (serie 3ª), sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Essa rappresenta la beneficenza pubblica in genere che non abbia rappresentanza speciale.

Art. 2. *Scopo.* — La Congregazione è istituita:

1° per amministrare gli Istituti ed i beni che le sono confidati, per erogarne le rendite e le oblazioni secondo le norme stabilite dalla legge, dagli statuti, dalle tavole di fondazione o dalla volontà degli oblatori;

2° per esercitare i doveri di patrocinio e di assistenza verso i poveri, col promuovere i provvedimenti diretti a fornire, con la nomina di un tutore o curatore, di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, col procurar loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Art. 3. *Mezzi.* — La Congregazione provvede al suo scopo coi seguenti mezzi:

1° Con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali giusta l'ultimo inventario hanno il valore di L. . . . .

2° Con le somme o le rendite dei beni dati genericamente ai poveri giusta l'articolo 832 del Codice civile per pia largizione fra vivi o per disposizione testamentaria, quando non viene determinato l'uso o l'Istituto di beneficenza in cui favore la pia largizione sia fatta, o quando la persona incaricata di determinarli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico.

3° Con le rendite dei beni dati nella stessa guisa e che non sono specialmente lasciati ad altra Amministrazione od Istituzione pubblica di beneficenza.

4° Con quelle derivanti da beni che per disposizione di un pio benefattore dovrebbero essere affidati a speciale Amministrazione od Istituzione pubblica di beneficenza da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che questi non possano o non vogliano determinare.

5° Con quelle che vengono da beni dati per usi pii, da designarsi da qualcuno che ciò non possa o non voglia fare.

6° Provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle Opere pie poste alla sua dipendenza coi redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari.

Art. 4. *Istituti amministrati dalla Congregazione.* — La Congregazione, in virtù del concentramento prescritto dalla legge 17 luglio 1890 o per precedenti disposizioni sovrane o statutarie, ha la direzione ed amministrazione delle seguenti Istituzioni di beneficenza fornite di un proprio statuto organico: *ovvero* regolate come appresso, tenendo separati i rispettivi patrimoni:

a) .... fondata con testamento .... (o con atto fra vivi) avente per iscopo ....

b) ....

Art. 5. Essa esplica inoltre la sua azione soccorritrice con le rendite dei seguenti lasciti a suo favore disposti con applicazione determinata di scopo:

a) fondato ecc. ....

b) ....

NB. (Qui sono da inserire le norme statutarie per le Istituzioni amministrate dalla Congregazione per concentramento o per altra ragione, che non hanno uno statuto proprio).

CAPO II.

Composizione - Durata in carica
Decadenza per sopraggiunta incompatibilità assoluta.

Art. 6. *Composizione.* — La Congregazione si compone di un Presidente e N.... membri, giusta l'articolo 5 della legge.

Art. 7. Il presidente dura in carica un quadriennio. Gli altri componenti sono nominati per lo stesso periodo di tempo, si rinnovano ogni anno per un quarto, e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta. La loro scadenza è determinata dall'anzianità di nomina e dalla sorte durante i tre primi anni, in seguito ad elezioni generali. Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 8. *Decadenza.* — Decadono dall'ufficio di componente la Congregazione:

1° Le donne maritate in seguito alla notificazione di revoca dell'autorizzazione maritale;

2° Coloro che incorrono in una delle incompatibilità prevedute dall'articolo 11 della legge od in quella per sopraggiunta parentela, a termini dell'art. 14. (*In nota riprodurre gli articoli 11 e 14 della legge.*)

Art. 9. Verificatosi il caso d'incompatibilità previsto dall'art. 14 della legge, va escluso il componente meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovine; il nuovo eletto, da quello che è già in ufficio; e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovine dal provetto; la sorella dal fratello; la moglie dal marito; la nuora ed il genero dal suocero e dalla suocera.

Art. 10. Decadono pure dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute; quelli che concorrono direttamente o per interposta persona a contratti di compra, vendita, locazione, esazione ed appalto con la Congregazione, o che, trattandosi di locazioni o compre-vendite per pubblici incanti, non siano stati ammessi dall'Autorità a concorrervi.

Decadono pure coloro i quali, contro il divieto dell'art. 15 della legge, intervengono a discussioni o deliberazioni nelle quali hanno interesse diretto o indiretto; che, in opposizione al disposto dall'art. 78, subordinano l'esercizio della beneficenza a considerazioni d'ordine religioso o politico, od incorrono in una delle violazioni di legge previste dall'articolo 85.

CAPO III.

Adunanze - Convocazioni - Proposte - Deliberazioni - Verbali delle sedute.

Art. 11. *Adunanze.* — Le adunanze sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo..... nei giorni determinati dalla Congregazione; le

altre, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due componenti almeno, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie dev'essere scritto ed a firma del presidente, e consegnato al domicilio dei componenti per mezzo del messo comunale, che ne attesta la consegna, sempre quando la Congregazione non abbia al suo servizio un salariato a ciò incaricato.

Art. 12. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 13. L'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza sarà comunicato ai componenti ventiquattr'ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 14. *Proposte.* — Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili; esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata al più presto. Sempre che ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, sia su proposta del presidente, che della maggioranza degli altri amministratori.

Art. 15. *Votazioni.* — Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 16. Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese con l'intervento della metà più uno del numero dei componenti assegnati dalla legge alla Congregazione ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Non va computato il componente che non può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi o di parenti o di affini sino al 4° grado o ad interessi di Stabilimenti da lui amministrati o di Corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato in nome collettivo od in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 17. *Deliberazioni.* — Le deliberazioni devono essere sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Esse devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Art. 18. *Verbali.* — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se alcuni di questi si allontana o ricusa di firmare, ne sarà fatta menzione.

CAPO IV.

Attribuzioni e doveri della Congregazione.

Art. 19. La Congregazione per l'adempimento del mandato affidatole dalla legge:

1° Delibera entro il mese di settembre per l'esercizio dell'anno seguente il bilancio proprio e quello delle Istituzioni che essa rappresenta e che hanno patrimonio e redditi distinti da sottoporre all'approvazione tutoria;

2° Entro il mese di maggio delibera sul conto del tesoriere, sul consuntivo, e fa relazione sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

3° Provvede all'amministrazione dei beni, alla erogazione delle rendite e delle oblazioni secondo i particolari statuti, le tavole di fondazione o la volontà dei pii oblatori;

4° Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni, salvo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, quando è dalla legge richiesta;

5° Delega uno o più dei suoi componenti, munendoli di regolare procura, per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporre all'approvazione tutoria;

6° Cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione, a sensi dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702;

7° Cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

8° Promuove le deliberazioni per stare in giudizio;

9° Delibera sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura che derivino da obbligazione civile debitamente accertata;

10° Indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri stornati dalla loro destinazione o non soddisfatti, o fondazioni private sottoposte a devoluzione in pro della beneficenza pubblica;

11° Promuove l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni;

12° Appena abbia ricevuto notizia di donazioni o lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza ad essa affidati o ad Amministrazioni ed esecutori testamentari che non possano o non vogliano compiere gli atti necessari per assicurare quelle liberalità allo scopo determinato, promuove, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'Ente, e fa gli atti conservatori occorrenti;

13° Ordina, al bisogno, straordinarie verifiche di cassa;

14° Forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno, da approvarsi dall'Autorità tutoria, e compila lo speciale regolamento pel

personale stipendiato, ove sia necessario, da sottoporre parimente all'approvazione tutoria, a sensi dell'art. 31 della legge;

15° Nomina e revoca gl'impiegati e i salariati, e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme sancite nel regolamento speciale, di cui è cenno nel capoverso precedente;

16° Delibera, ove ne sia il caso, sul conferimento del servizio di cassa o sulla nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, sulla cauzione che devono prestare, sull'aggio o compenso da attribuire ai medesimi, salvo l'approvazione dell'Autorità tutoria;

17° Delibera sull'ammissione o sulla revoca del benefattore o della persona da lui designata o del fondatore a rappresentante di un'Opera pia da essa amministrata, a sensi dell'art. 5 della legge;

18° Si vale, ove ne sia il caso, dell'opera di persone o Comitati, per la erogazione dei sussidi, l'assistenza, la visita dei poveri, e nomina, occorrendo, collettori fiduciari;

19° Promuove, al bisogno, la modificazione degli statuti e dei regolamenti;

20° Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, l'interesse delle Istituzioni delle quali ha la rappresentanza ed il governo, salvo l'approvazione o l'autorizzazione superiore quando occorrano.

CAPO V.

Attribuzioni e doveri del Presidente.

Art. 20. Il Presidente: 1° Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione, ne presiede e ne dirige le adunanze.

2° Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese quando ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuno dei componenti.

3° Dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive.

4° Cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari.

5° Provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii, alla sollecita ed integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziate in bilancio, mercè l'emissione dei relativi mandati nella forma indicata dall'articolo 23 del presente statuto.

6° Procede alle verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

7° Vigila affinchè entro il tempo stabilito sia dal tesoriere presentato il conto e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso.

8° Sorveglia l'andamento delle Pie fondazioni.

9° Sospende in casi d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne alla Congregazione nella prima adunanza.

10° Promuove il deposito nella Cassa postale di risparmio o, con l'approvazione tutoria, in altro Istituto di credito e risparmio, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione ed il ritiro delle somme stesse.

11° Cura che i titoli non nominativi siano depositati ai sensi dell'art. 28 della legge.

12° Ammannisce la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio e rappresenta in giudizio la Congregazione, ed in nome di questa provvede ai contratti a licitazione o privata trattativa, deliberati dalla stessa.

13° Cura la pubblicazione delle deliberazioni, per le quali è richiesta l'approvazione tutoria e di quella concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori aggiunti di cui all'articolo 5 della legge, e la trasmissione delle copie delle dette deliberazioni al Prefetto, o Sottoprefetto, e di quelle che vengono richieste d'ufficio.

14° Prende, in casi d'urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa tosto la Congregazione.

CAPO VI.

Avvertenze e norme generali d'amministrazione.

Art. 21. Nessuno dei componenti può a titolo veruno, percepire assegnamenti o rimunerazioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle Istituzioni da esse amministrate.

Art. 22. Gli inventari devono essere separati, per ciascuna delle Istituzioni rappresentate dalla Congregazione, con patrimonio o reddito distinto.

Art. 23. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente e di quello fra i componenti che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano.

Art. 24. Senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio: non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, nè provvedere a nuova o maggiore spesa, cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 25. Gli immobili devono di regola essere dati in affitto; gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 26. Le somme da investire devono essere impiegate:

1° nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate;

2° in titoli del Debito Pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria.

Art. 27. Per ogni altra materia non contemplata nel presente statuto organico si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890 e dai relativi regolamenti approvati col Regio Decreto 5 febbraio 1891.

(Data, e firma dei componenti la Congregazione).

2. Medici provinciali — Servizio in altra Provincia finitima — Corrispondenza — Norme relative.

Con ordinanza ministeriale del 29 dicembre u. s. diciannove medici provinciali sono stati incaricati di prestar servizio, oltrechè nelle Provincie di loro residenza, anche in altra finitima. Sebbene in queste ultime il medico provinciale non abbia abituale residenza, pure la direzione del servizio sanitario dovrà sempre essere affidata al detto funzionario, il quale dovrà avervi ufficio e un adatto aiuto, e dovrà recarvisi almeno in due giorni fissi della settimana per disimpegnarvi le proprie incombenze. È poi in facoltà dei Prefetti di queste ultime Provincie di chiamarlo al capoluogo od inviarlo in ispezione tutte le volte che riterranno ciò necessario, prendendo, ove d'uopo, i relativi concerti col Prefetto della Provincia ove quegli risiede.

Si crede anzi a questo proposito opportuno d'invitare i signori Prefetti, sì delle Provincie ove il medico provinciale risiede che dell'altra, ad accordarsi preventivamente fra loro sull'epoca di convocazione dei Consigli provinciali sanitari e delle Commissioni nelle quali il medico provinciale ha seggio per ragione del suo ufficio, essendo indispensabile che in tali consessi non manchi mai l'avviso di chi per la speciale competenza in materia è in grado di meglio indicare il partito più conveniente ed opportuno.

Quanto poi alla corrispondenza degli ufficiali sanitari comunali, autorizzata dall'art. 11 lettera *a* della legge 22 dicembre 1889 n. 2849, essa potrà essere diretta al medico provinciale alla sua residenza e questi potrà sempre, per il tramite del Prefetto della Provincia ove risiede, corrispondere col Prefetto dell'altra Provincia affidata alla propria vigilanza.

Il Ministero si riserva di dare all'occasione altre istruzioni sul presente progetto: frattanto gradirà che alla presente sia data la maggior possibile pubblicità nelle Provincie ove il medico provinciale non risiede abitualmente, per norma dei funzionari ed amministrati. Si prega di un cenno di ricevuta della presente. (*Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione della sanità pubblica, in data 22 gennaio 1893, n. 20412-4, ai signori Prefetti del Regno*).

3. **Istituzioni pubbliche di beneficenza — Impiego di capitali — Applicazione dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890.**

In relazione alla circolare di questo Ministero in data 6 aprile 1892, divisione 3ª, n. 5279-3-57148, si partecipa alle SS. LL. che il Ministero del Tesoro e l'Avvocatura generale erariale hanno concordemente ritenuto che le obbligazioni emesse dalla Società Italiana per le strade ferrate della Sardegna e dalla Società Italiana delle strade ferrate della Sicilia, sebbene non siano state comprese nell'elenco ufficiale dei titoli garentiti dallo Stato, perchè di fronte ai possessori di tali obbligazioni lo Stato non si trova nella figura giuridica di *garante*, debbano considerarsi parificate ai titoli stessi, per tutti gli effetti dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Il pagamento degli interessi di tali obbligazioni ed il loro ammortamento è infatti *interamente* ed *assolutamente* garantito da vincolo, presso la Cassa depositi e prestiti, delle annualità dovute dallo Stato alle due Società emittenti per le sovvenzioni chilometriche legalmente loro concesse.

Lo Stato rispetto a tali obbligazioni si trova nella figura giuridica non di *garante*, ma di *debitore delegato:* ma di tale diversità, che non ha conseguenza, come si è detto, sulla sicurezza del titolo, non potrebbe tenersi conto nella interpretazione logica dell'accennata disposizione di legge.

Le SS. LL. vorranno dare comunicazione della presente agli Enti interessati ed alla Giunta amministrativa delle rispettive Provincie. (*Circolare del Ministero dell'Interno, dir. 3ª, sez. 1ª, in data 7 gennaio 1893, n. 25279-3-69562, ai signori Prefetti del Regno*).

4. **Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Tasse di bollo — Verbali originali delle deliberazioni — Atti d'autorizzazione maritale — Decreti della Giunta provinciale amministrativa — Conti consuntivi — Loro estratti.**

Si partecipa alle SS. LL., anche per opportuna comunicazione agli Enti interessati, che, d'accordo col Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse), sono state prese le seguenti decisioni riflettenti l'applicazione della tassa di bollo in rapporto alla legge 17 luglio 1890, n. 6972:

1. Sono soggetti alla tassa di centesimi 50, fissata dall'art. 20, n. 24, della legge 14 settembre 1873, n. 2077, i verbali originali delle deliberazioni degli Istituti pubblici di beneficenza che debbono esser sottoposti all'approvazione dell'Autorità superiore, e ne sono esenti quelli delle deliberazioni che debbono essere comunicati all'Autorità stessa per semplice notizia, senza che per la loro esecutorietà occorra approvazione alcuna;

2. Sono esenti da bollo le copie delle deliberazioni da affiggersi in luogo pubblico agli effetti della legge predetta;

3. Sono soggetti al bollo ordinario di L. 2, stabilito dall'art. 19,

n. 22, della legge 12 settembre 1874, n. 2077, gli atti di autorizzazione maritale richiesti dall'art. 12 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza;

4. I decreti della Giunta provinciale amministrativa sui conti consuntivi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza sono soggetti alla tassa di bollo di lire 1, disposta dall'art. 19, n. 20, della legge 13 settembre 1874 citata. Gli estratti autentici di tali decreti, occorrenti agli effetti degli articoli 44 e 45 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, di regola, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, dovrebbero andare soggetti alla tassa sul bollo da lire 2.40 per il primo foglio. Tuttavia, per diminuire, nei limiti del possibile, l'onere che a tale effetto le Istituzioni predette debbono sopportare, si è stabilito che possano i decreti sopraccennati essere emessi *in molteplici originali* su carta bollata da lire 1, sì che non occorrano più agli Enti interessati gli estratti autentici col primo foglio da L. 2.40. Gli adempimenti tutti di legge potranno quindi essere compiuti con altrettanti esemplari *originali* del decreto, anzichè delle copie autentiche come sinora si è praticato.

Le SS. LL. porteranno quest'ultima decisione anche a conoscenza della Giunta amministrativa delle rispettive Provincie. (*Circolare 17 novembre 1892, n. 25290/167778, del Ministero dell'Interno, ai signori Prefetti del Regno*).

5. Sull'organizzazione delle Case di correzione per minorenni.

Occorre conoscere, con la maggior possibile sollecitudine, quanti minorenni si trovino nelle Carceri giudiziarie, condannati definitivamente, e pei quali le Corti ed i Tribunali abbiano dichiarato, nelle rispettive sentenze, che la pena deve essere espiata nelle Case di correzione.

Prego quindi la S. V. Ill.ma a disporre che, dalle Direzioni delle Carceri di codesta Provincia, sia compilato un elenco di costoro, con le seguenti indicazioni:

1° Cognomi e nomi; 2° Data della sentenza; 3° Specie delle condanne; 4° Durata delle pene; 5° Data della scadenza delle pene; 6° Procure generali dalle quali dipendono i condannati.

Basterà un semplice cenno negativo per tutte le Carceri che non hanno minorenni appartenenti alla accennata categoria.

La S. V. Ill.ma si compiacerà, a sua volta, di far tenere al Ministero siffatti elenchi. (*Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle Carceri, in data 31 dicembre 1892, n. 22564-137-1-A, ai signori Prefetti del Regno*).

6. Emigrazione a Rio Grande del Sud nel Brasile — Avvertimenti agli emigranti.

Questo Ministero è informato che tutti gli Italiani che giungono nella Provincia di Rio Grande del Sud nel Brasile da circa dieci mesi vengono destinati alla colonia di Sant'Antonio da Patrulha, la quale, per le sue

gravissime condizioni, è stata abbandonata da emigranti di altre nazioni, che prima l'avevano occupata.

Le detta colonia è situata presso l'Atlantico, e gli emigranti, quando le pioggie lo permettono (il che non accade spesso), vi sono condotti sopra carrette, con le quali impiegano in media sei giorni da Porto Alegre senza mai incontrare lungo la strada un ricovero dove possano rifugiarsi la notte e in caso di temporali, frequenti in quel paese in tutte le stagioni. Non trovano miglior riparo dalle intemperie, quando sono arrivati alla colonia. Sofferenti per malattie e inedia, sono raccolti in un baraccone infetto e sgangherato, ove piove come all'aria aperta, e quivi, dove appena potrebbero stare 200 persone, vengono accumulati in più di mille. Agli infermi poi fa difetto l'assistenza medica e il servizio farmaceutico e moltissimi sono già stati i morti per tifo, gastro-enteriti e altre malattie. Nulla vi è di preparato nella colonia per dare occupazione a quelli emigrati. Consta che una Commissione, che è sul posto per far procedere sollecitamente al diboscamento, all'apertura delle strade e alla distribuzione de' lotti, se ne rimane invece inerte.

L'indennità giornaliera che intanto si concede agli emigranti, e che del resto non viene neppure corrisposta per tutti i membri di una stessa famiglia, è in misura affatto derisoria, massimamente se si tiene conto del prezzo elevatissimo di tutti i generi a causa delle continue e forti oscillazioni del cambio.

Non si può quindi fare a meno di ritenere come pessime le condizioni di quella colonia. E poichè ora si pensa di popolarla con emigranti italiani, costoro provvederanno ai loro più vitali interessi, se respingeranno ogni offerta ed escluderanno in ogni modo di esservi mandati.

I signori Prefetti vorranno curare che queste notizie siano comunicate alle persone che dichiarano di volere emigrare al Brasile. (*Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, dir. 5ª, sez. 3ª, in data 31 dicembre 1892, n. 1900-172484, ai signori Prefetti del Regno*).

7. Notizie sulle concessioni di appalti alle Società cooperative di produzione e lavoro.

L'art. 8 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040 (serie 3ª), stabilisce che le Prefetture del Regno, nel giorno stesso in cui procedono alle iscrizioni, cancellazioni ed altre annotazioni relative a Società cooperative di produzione e lavoro nell'apposito registro da esse tenuto, debbano inviare a ciascun Ministero un estratto del registro medesimo.

Ciò malgrado, questo Ministero ha ragione di ritenere che la trasmissione delle accennate notizie non si curi da tutti gli uffici dipendenti, colla stessa regolarità ed esattezza, poichè non di rado avviene di aver sentore di lavori concessi ad Associazioni di lavoratori o non menzionate negli estratti comunicati, o per le quali non erano state fornite regolarmente le indicazioni prescritte.

Lo sviluppo, sempre crescente, del movimento cooperativo in Italia e le incessanti premure che al Governo vengono fatte affinchè con opportune disposizioni legislative ne promuova l'incremento, rendono oltremodo necessario di seguire con ogni cura i risultati del provvedimento già adottato a favore delle Società cooperative coll'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216; ma ciò non sarebbe possibile ove la citata prescrizione regolamentare non fosse rigorosamente osservata.

A tal fine, pertanto, si raccomanda vivamente alle SS. LL. di disporre affinchè per l'avvenire le notizie di cui si tratta siano fornite a ciascun Ministero colla dovuta puntualità e precisione, e frattanto s'invitano a far pervenire colla maggiore possibile sollecitudine ai singoli Dicasteri un elenco delle Associazioni cooperative finora iscritte nei registri prefettizi e tuttora esistenti nelle rispettive Provincie, colla indicazione dei lavori a ciascuna di esse affidati e della percentuale in cui, per ciascun appalto concesso, figurò l'ammontare della mano d'opera rispetto al capitale.

Si attenderà un cenno che assicuri dell'esecuzione delle disposizioni di questa circolare. (*Circolare del Ministero dell'Interno, dir. 1ª, sez. 3ª, in data 29 dicembre 1892, n. 6300-56, ai signori Prefetti del Regno*).

8. Consiglio di Stato — Norme per la trattazione dei ricorsi in via gerarchica.

Il Consiglio di Stato, con parere del 19 novembre u. s.,[1] emesso in adunanza generale, ha ritenuto che, per rendere più semplice e spedita la trattazione dei ricorsi in via gerarchica, e per avere un indirizzo uniforme nella risoluzione degli stessi, debba dal loro oggetto determinarsi il Ministero competente a provvedere, e ciò anche quando le questioni di forma e di procedura siano disgiunte da quelle di merito.

Nel parere del Consiglio di Stato, che integralmente si comunica, sono indicati alcuni esempi di competenza, nè pare che occorra altri addurne, essendo di non dubbia applicazione il principio che, col detto parere, si stabilisce.

Il Ministero coglie quest'occasione per pregare i signori Prefetti, relativamente alla istruttoria dei reclami di sua competenza, di curare che l'istruttoria stessa sia nel miglior modo completata, onde evitare qualsivoglia ritardo che, in molti casi, può riuscire dannoso agli interessati.

Epperciò sarà loro cura che, siccome già raccomandavano le Circolari del 29 agosto 1863, del 27 novembre 1869 e dell'8 agosto 1871, sì raramente osservate, sieno uniti al ricorso tutti gli atti che diedero luogo a provvedimenti di prima, ed occorrendo, di seconda istanza, le deliberazioni, le decisioni o i decreti impugnati, e in generale tutti quei documenti che, anche in modo indiretto, possono giovare a chiarire i fatti e a risolvere le questioni.

[1] Lo pubblicheremo nel prossimo fascicolo.

Inoltre, i ricorsi dovranno sempre essere trasmessi con le deduzioni dell'Autorità contro cui si ricorre, ed accompagnati da un particolareggiato rapporto che contenga la esposizione dei fatti ed il parere sull'attendibilità dei reclami. Che se questi si riferiscono alle finanze comunali, come, per esempio, a spese facoltative, la relazione dovrà contenere altresì le notizie concernenti lo stato economico del Comune e segnatamente se esso eccede, oppur no, il limite legale o triennale della sovrimposta fondiaria, e se aggrava anche gli altri tributi.

Infine, i documenti allegati al ricorso dovranno essere notati in un elenco con un numero progressivo.

A queste norme i signori Prefetti vorranno per l'avvenire, in quanto è possibile, uniformarsi anche per le proposte di annullamento d'ufficio di deliberazioni ai termini degli articoli 255 della legge comunale e provinciale e 117 del rispettivo regolamento. (*Circolare del Ministero dell'Interno, dir. 2ª, sez. 1ª, in data 1° gennaio 1893, n. 15500, ai signori Prefetti del Regno*).

ATTI UFFICIALI

Sommario dei Decreti Reali interessanti Istituzioni pubbliche di beneficenza, pubblicati dalla "Gazzetta Ufficiale del Regno" dal 1° al 31 gennaio 1893.

RR. Decreti 11 Dicembre 1892, coi quali, le *Opere pie* « Trerè, Laghi Monti, Nadi e Mazzetti » di *Brisighella* (Ravenna), l'Amministrazione del *Monte frumentario del SS. Sacramento* di *Montefalcone Appennino* (Ascoli Piceno), il *Monte di pietà* ed il *Monte frumentario* di *Carpineto Romano* (Roma), le Amministrazioni dell'*Istituto pio* « Pasetti » e del *Legato Zitelle di Boregno* (Brescia), le *Opere pie* « Ferrato » di *Santa Giustina* (Belluno) e « Limana Cerato » di *Fonzaso* (Belluno), « Tartaglioni e Perazzotti » di *Cisterna di Roma* (Roma), il *Monte frumentario* di *Saponara di Grumento* (Potenza) e l'Amministrazione dell'*Opera pia dotale dell'Anese di S. Pietro di Feletto* (Treviso) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Gazz. Uff.* 2 Gennaio 1893.

R. Decreto 8 Dicembre 1892, che autorizza la conversione di 10 ettolitri di grano appartenenti al *Monte frumentario* di *Caldarola* (Macerata) a favore di quel *Monte di pietà. Gazz. Uff.* 3 Gennaio.

R. Decreto 11 Dicembre 1892, col quale l'Amministrazione dei *Legati elemosinieri* « Baldironi », dei *Legati dotali* « Galeazzo Bovisio » e « Carlo Francesco Besozzi », dei *Lasciti* delle *Opere pie* « Orelli-Manini » e della *Causa pia* « Orelli-Manini » aventi scopo *elemosiniero*, di *Lissone* (Milano), è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, col quale l'Amministrazione della *Congregazione di carità* di *San Giovanni Battista* di *Firenze* è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 4 Gennaio.

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che concentra l'Amministrazione del *Legato elemosiniero* « Carobbio » di *Frerola* (Bergamo) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che concentra l'*Opera pia* « **Traballi** » di *Ca' de' Stefani* (Cremona) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

RR. Decreti 27 Novembre e 4 Dicembre 1892, coi quali i *Legati elemosinieri* « Iacchetti e Bracciano » di *Borgosesia* (Novara), la parte del *Legato* « Bonfadini », di *Nuvolera* (Brescia) destinata alla beneficenza, e l'*Opera pia* « Crolla » di *Villata* (Novara) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Gazz. Uff.* 5 Gennaio.

R. Decreto 8 Dicembre 1892, che approva il nuovo Statuto della *Cassa di prestiti e risparmi* di *Castelfidardo* (Ancona). *Id. id.*

R. Decreto 8 Dicembre 1892, che modifica lo Statuto della *Società fra i reduci dalle patrie battaglie* di *Pesaro. Id. id.*

R. Decreto 25 Dicembre 1892, che scioglie la *Congregazione di carità* di *Prata* (Avellino). *Id. id.*

RR. Decreti 11 Dicembre 1892, coi quali la *Fondazione dotalizia* « Viola » di *Civita Castellana* (Roma), i *Lasciti dotalizi* a favore delle nubende povere di *Castiglione d'Orcia* (Siena) e l'Amministrazione del *Monte di pietà* di *Pozzolo Formigaro* (Alessandria) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Gazz. Uff.* 7 gennaio.

RR. Decreti 15 Dicembre 1892, coi quali l'*Opera pia dotale* « Evangelisti » in *Camerata Nuova* (Roma) e l'Amministrazione del *Legato* « Nava » di *Baggio* (Milano) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Asilo infantile* di *Lozzolo* (Novara). *Gazz. Uff.* 9 Gennaio.

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che costituisce in Ente morale l'*Asilo infantile* « Sandrini Massa » in *Quinzano d'Olio* (Brescia) e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 1° Dicembre 1892, che concentra le *Fondazioni di beneficenza* « Dal Bo, Colonna e Soranzo » di *Loria* (Treviso) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 15 Dicembre 1892, col quale l'Amministrazione della *Congregazione di carità* del *Serro* e di *Mondagnola* è concentrata in quella del capoluogo del Comune di *Frabosa Sottana* (Cuneo). *Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che concentra l'Amministrazione dell'*Opera pia* « Filippetti » nella *Congregazione di carità* di *Anticoli Corrado* (Roma). *Id. id.*

R. Decreto 21 novembre 1892, che erige in Corpo morale il *Legato* « Guacci », *dotale* e di *culto*, in *Sant'Angelo dei Lombardi* (Avellino), e lo autorizza ad accettare i titoli di rendita che ne formano la dotazione. *Gazz. Uff.* 10 Gennaio.

R. Decreto 27 novembre 1892, col quale è autorizzata la istituzione in *Volterra* di una *Cassa di risparmio* e ne è approvato lo Statuto organico. *Id. id.*

RR. Decreti 4 Dicembre 1892, coi quali il *Lascito dotale* « Cinotti Simone », il *Lascito elemosiniero* « Gabrielli Gio. Batt. » ed il *Lascito per distribuzione di pane ai poveri* « Meneganti Giuseppe » di *Bagni della Porretta* (Bologna), la *Fondazione elemosiniera* « Giovanni Villa » di *Andezeno* (Torino), le Amministrazioni dell'*Opera pia* a scopo *elemosiniero* con determinati oneri di *culto* « Maria Teresa Majocchi », dell'*Opera pia* a

:opo *elemosiniero* e di *culto* « Giovanni Maria Majocchi » di *Cervignano* Milano), della *Pia Causa* « Stefanoni » avente scopo *elemosiniero* e *dotale* on determinati oneri di *culto*, di *Caselle Landi* (Milano), della *Pia Causa* Landi », del *Legato dotale* « Tiani » di *Rodi* (Foggia) e la *Fondazione* Giovanni Vespignani » di *Casalfiumanese* (Bologna) sono rispettivamente oncentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Id. id.*

RR. Decreti 22 Novembre e 4 Dicembre 1892, coi quali le *Opere pie* Piazza, Papiani e Ravagli » di *Modigliana* (Firenze), le *Fondazioni di eneficenza, Pio Lascito* « Benedetto Greco », *Monte frumentario, Ospedale Patrimonio della Compagnia della carità* di *Olevano Romano* (Roma) e *Fondazione* « Gay » di *Volvera* (Torino) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Id. id.*

R. Decreto 4 Dicembre 1892, che costituisce in Ente morale l'*Asilo nfantile* di *Maglie* (Lecce) e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

RR. Decreti 11 Dicembre 1892, coi quali le Amministrazioni delle *Opere pie dotali* « Vismara, Marchesonio e Dugnani » di *Nova* (Milano) e uella dell'*Opera pia elemosiniera* « Ruhle de Ruhe Cavenago » di *Busto arolfo* (Milano) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregaioni di carità. Gazz. Uff.* 11 Gennaio.

R. Decreto 15 Dicembre 1892, che costituisce in Ente morale l'*Asilo nfantile Regina Margherita* in *Palmanova* (Udine) e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 15 Dicembre 1892, che trasforma i *Legati* per distribuione di pane « De Grigis, Gozzi, Grigis e Berlandis » di *Alzano Maggiore* (Bergamo), nel mantenimento di poveri inabili al lavoro, nel trattamento di convalescenti poveri nelle locande sanitarie e nella cura dei agni marini pei fanciulli scrofolosi poveri. *Id. id.*

R. Decreto 18 Dicembre 1892, che trasforma l'*Opera pia Monte dei egni* di *Redondesco* (Mantova) a favore di quell'*Istituto elemosiniero* e *dotale. Id. id.*

RR. Decreti 18 e 22 Dicembre 1892, coi quali l'Amministrazione dei *Legati elemosinieri* e *dotali* « Salandini, Moronati e Turrini » di *Ponti sul Mincio* (Mantova), l'*Opera pia* « Bianchi » di *San Polo di Piave* (Treviso), l *Legato elemosiniero* « Onofrio Adamo » per *distribuzione di sale ai poveri* in *Caltagirone* (Catania), l'Amministrazione del *Legato* « Pedrini » di *Esine* (Brescia), la *Fondazione elemosiniera di beneficenza* « Michele Balbo » li *Volvera* (Torino), le *Opere pie elemosiniere* « Cattorini Orsini, Ferraris, Puricelli, Tonetti », le *Opere pie elemosiniere* con onere di *culto* « Paazzi e Piantanida » di *Samarate* (Milano), l'*Opera pia dotale* « Crenna » li *Samarate* (Milano) e la *Fondazione di beneficenza* « Melzi Giovanni Batista » di *Arluno* (Milano) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Id. id.*

R. Decreto 30 Dicembre 1892, che istituisce *Borse di studio* e *sussidi* favore di giovani Pugliesi mancanti di mezzi per frequentare la *R. Scuola arti e mestieri Umberto I* in *Bari*, a carico delle *Reali Basiliche Palatine pugliesi. Id. id.*

R. Decreto 18 Dicembre 1892, che autorizza il Comune di *Montevidon Combatte* (Ascoli Piceno) ad accettare il *Legato* « Pelagallo », avente per scopo il mantenimento di uno o due ammalati nell'Ospedale di Fermo, concentra il *Legato* stesso nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 12 Gennaio.

R. Decreto 18 Dicembre 1892, che approva il nuovo Statuto organico della *Commissaria* « Uccellis » di *Udine*. *Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che concentra nella *Congregazione di carità* di *Anguillara Sabazia* (Roma) la *Fondazione di beneficenza* « Micheli », della quale approva lo Statuto organico. *Id. id.*

RR. Decreti 11 e 18 dicembre 1892, coi quali le Amministrazioni del *Legato dotale* « Ojtana » di *Carignano* (Torino) e delle *Opere pie* « Barbaglia, Crivelli de Cavalli », avente scopo *elemosiniero*, « Fumagalli », avente scopo *dotale* ed *elemosiniero*, « Maggiolini e Ravizza », aventi scopo *dotale*, « Santini e Rusca », con iscopo *elemosiniero*, di *Parabiago* (Milano) sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità*. *Gazz. Uff.* 13 Gennaio.

RR. Decreti 22 Dicembre 1892, coi quali le Amministrazioni delle *Opere pie* « Ludovico Borgese e Cocito » di *Neive* (Cuneo), della *Fondazione di beneficenza* « Monte Melchiorre », di *San Pietro a Patierno* (Napoli), delle *Opere pie elemosiniere* « Ferrari Teresa, Cavenago Teresa » e dell'*Opera pia* avente per iscopo il *mantenimento di ammalati poveri* del Comune « Comizzoli Molo », di *Meleti* (Milano), la *Fondazione di beneficenza* detta di *San Vincenzo de' Paoli*, di *Arnara* (Roma), che prenderà il nome di *Ospedale civile*, e le *Opere pie* « Ricciotti », aventi scopo *elemosiniero*, *dotale* e di *culto*, « Sorci e Sala », amministrate dalla *Confraternita della SS. Annunziata*, « Brusi e Fiata », con iscopo *dotale*, di *Ronciglione* (Roma), sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità*. *Id. id.*

RR. Decreti 22 e 25 Dicembre 1892, coi quali l'*Ospedale* di *Canale Monterano* (Roma), le *Opere pie dotali* « Martinelli, Piantanida, Bellati e Cremona » di *Senago* (Milano), le due *Opere pie elemosiniere* « Bonsaglio » di *Vimercate* (Milano), le Amministrazioni dell'*Opera pia* « Lantermino » di *Revello* (Cuneo), del *Monte* « Errichelli » d'*Azzano* (Napoli), delle *Opere pie* « Bettini, Gallerini, Amadei-Cavalli-Bertuzzi e Bertini » di *Rovato* (Brescia), sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità*. *Gazz. Uff.* 14 Gennaio.

R. Decreto 25 Dicembre 1892, col quale le Amministrazioni delle *Opere pie dotali* « Sartori-Borotto-Scapin, Barcotto Andrea, Gazzo Giuseppe », di *Este* (Padova), sono concentrate nella locale *Congregazione di carità*. *Gazz. Uff.* 16 Gennaio.

R. Decreto 25 Dicembre 1892, col quale le *Opere pie elemosiniere* « Benvenuti », *Legato* « Festin ». *Santa Famiglia* « Leguero Antonio e Roverini Domenico », di *Este* (Padova), sono concentrate nella *Congregazione di carità* locale. *Id. id.*

R. Decreto 25 Dicembre 1892, col quale l'Amministrazione dell'*Opera pia dotale* « Crescini Angelo », del *Legato* « Valenti » per la costituzione di patrimoni ecclesiastici in *Este* (Padova), viene concentrata nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 25 Dicembre 1892, che concentra l'Amministrazione, per la sola parte *beneficenza*, dell'*Opera pia dotale* « Crescini Angelo » e dell'*Opera pia elemosiniera* « Cavallaro Antonio » di *Este* (Padova) nella locale *Congregazione di carità*. *Gazz. Uff.* 17 Gennaio.

R. Decreto 4 Dicembre 1892, col quale l'*Opera pia* denominata « Monte dei poveri ammalati » in *Altamura* (Bari) è concentrata nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 18 Dicembre 1892, col quale la *Fondazione* « Francesca Bussi » di *Racconigi* (Cuneo) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Dicembre 1892, che concentra l'*Opera pia dotale* « Cambiaggio » di *Pontedecimo* (Genova) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Dicembre 1892, col quale il *Legato* disposto dalla defunta signora « Rosina Corinaldi vedova Namias », di lire 1500, da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico, affinchè serva a *sussidiare un giovane Veneziano per proseguire gli studi nell'Università di Padova*, viene eretto in Ente morale, e la *Congregazione di carità* di *Venezia* è autorizzata ad accettare il legato stesso. *Id. id.*

R. Decreto 22 Dicembre 1892, che trasforma i *Monti frumentari: Comunale, del Sacramento, di Finocchietto, di Aguzzo, di Vasciano, di Coppe* in Comune di *Stroncone* (Perugia) in una *Cassa di prestanze agrarie*, della quale approva lo Statuto organico, amministrata dalla locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 dicembre 1892, col quale l'*Opera pia* « Cerutti » di *Ghiffa* (Novara) è eretta in Ente morale e ne è approvato lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 25 Dicembre 1892, che concentra le *Opere pie dotali* « Cavaterra e Quagliotti » di *Nemi* (Roma) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 25 Dicembre 1892, che concentra il *Monte maritaggi* di *Vico Equense* (Napoli) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 25 Novembre 1892, col quale l'*Opera pia* « Magio » di *Pieve San Giacomo* (Cremona) è concentrata nella locale *Congregazione di carità*, salvo a questa l'obbligo di soddisfare gli oneri di *culto* ordinati dal testatore; di ridurre le *doti*, da conferirsi secondo la volontà del testatore, a cinque di 60 lire cadauna, e di devolvere le rendite esuberanti, soddisfatti i *legati di culto* e pagate le *doti*, all'istituzione e successivo mantenimento di un *Asilo infantile. Id. id.*

R. Decreto 30 Dicembre 1892, col quale la *Società di mutuo soccorso* di *Montecassiano* (Macerata) è autorizzata ad acquistare uno stabile. *Id. id.*

R. Decreto 8 Dicembre 1892, col quale l'Amministrazione del *Lascito di beneficenza* a favore degli operai addetti alla filatura di seta esistente nel Comune di Zugliano (Vicenza), disposto da « Pietro Marini fu Giovanni », è concentrata nella locale *Congregazione di carità* e ne viene approvato lo Statuto organico. *Gazz. Uff.* 20 Gennaio.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale viene sciolta la *Congregazione di carità* di *Carife* (Avellino) e se ne affida la gestione ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto. *Id. id.*

R. Decreto 15 Dicembre 1892, col quale accogliendosi la domanda della Commissione amministrativa dell'*Orfanotrofio* « Massajoli » di *Sassocorvaro* (Pesaro), l'Orfanotrofio stesso è eretto in Ente morale ed è autorizzato ad accettare il *Lascito* « Veronica Pagliari Massajoli ». *Gazz. Uff.* 21 Gennaio.

R. Decreto 30 Dicembre 1892, che approva lo Statuto organico dell'*Istituto femminile* di *Firenze,* deliberato dall'Amministrazione del Pio Luogo. *Gazz. Uff.* 23 Gennaio.

R. Decreto 27 Novembre 1892, col quale l' *Orfanotrofio femminile* « Principe di Aragona » in *Aragona* (Girgenti) è costituito in Ente morale, ne è approvato lo Statuto organico, e viene autorizzato ad accettare le liberalità disposte dal fu Don Luigi Burgio. *Gazz. Uff.* 23 Gennaio.

R. Decreto 11 Dicembre 1892, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Asilo infantile* « Ciaperoni » in *Monte S. Savino* (Arezzo). *Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1892, col quale l' *Asilo infantile* fondato in *Castagnole Lanze* (Alessandria) dal fu notaio « Pasquale Ruscone » è costituito in Ente morale e quel Municipio è autorizzato ad accettare, nell'interesse dell'Asilo, l'eredità che ne costituisce la dotazione, approvandosi contemporaneamente lo Statuto organico della nuova Istituzione. *Id. id.*

R. Decreto 30 Dicembre 1892, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Asilo infantile* di *Monasterolo di Savigliano* (Cuneo).

R. Decreto 5 Gennaio 1893, che approva il nuovo Statuto organico della *Cassa di Risparmio* di *San Giovanni in Persiceto* (Bologna). *Id. id.*

R. Decreto 8 gennaio 1893, col quale l'*Associazione di mutuo soccorso fra gli operai* di *Seregno* (Milano) è autorizzata ad accettare il *Legato* di lire cento disposto a suo favore dalla defunta signora « Maria Brunati, vedova Silva ». *Gazz. Uff.* 25 Gennaio.

R. Decreto 8 Gennaio 1893, col quale la *Società di mutuo soccorso fra gli operai* di *Campegine* (Reggio Emilia) è autorizzata ad accettare il *Legato* di lire duecento disposto a suo favore del defunto signor « Angelo Flori ». *Id. id.*

R. Decreto 8 Gennaio 1893, che autorizza la *Società di mutuo soccorso Lavoro e Pace* di *Calestano* (Parma) ad accettare il *Legato* di lire duemila disposto a suo favore dal defunto signor « Roberto Bertè ». *Id. id.*

R. Decreto 18 Dicembre 1893, col quale viene approvato lo Statuto organico dell'*eredità* lasciata al Comune di *Verucchio* (Forlì) dal fu « Giambattista canonico Battaglini » a *scopo d'istruzione. Gazz. Uff.*, 26 Gennaio.

R. Decreto 8 gennaio 1893, che autorizza la *Società operaia di mutuo soccorso di S. Vito sul Cesano* (Pesaro) ad accettare un lascito di L. 500 disposto a suo favore dal defunto signor *Stefano Menchetti. Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, col quale l'Amministrazione dei *Collegi riuniti della Concezione a Monte Calvario e di Santa Maria della carità* in *Napoli* è sciolta e se ne affida la gestione temporanea alla locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale è approvato il nuovo Statuto organico della Cassa di Risparmio di Mondavio (Pesaro). *Gazz. Uff.* 31 gennaio.

R. Decreto 12 gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione del *Legato elemosiniero* « Rossi » di *S. Angelo di Lizzola* (Pesaro) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

L'IGIENE PUBBLICA ED IL SOCIALISMO[1]

L'igiene pubblica nelle sue pratiche applicazioni è, fra tutti i rami delle scienze, quello che ha più diretti rapporti colla moderna tendenza nella vita delle popolazioni a preoccuparsi della sorte delle classi sociali diseredate.

Questa preoccupazione deriva da una sempre maggiore diffusione delle idee democratiche, da un più largo studio dei diritti e dei doveri sociali, e da una più efficace educazione a sentimenti umanitari.

Lo studio delle più dolorose miserie sociali e dei modi per recare ad esse un sollievo materiale costituisce quel complesso di dottrine, se nel campo teorico, o di provvedimenti, se nel campo pratico, che vanno sotto il nome di socialismo.

E poichè di queste dottrine e di questi provvedimenti, a sanare la gravissima piaga, ve ne hanno di moltissime specie, dai più blandi ai più radicali, così il socialismo può essere inteso sotto forme assai diverse.

Socialista, nel linguaggio della pubblica stampa, il più spesso è sinonimo di rivoluzionario, di distruttore dell'ordine attuale sì nel campo economico che in quello politico.

Questo socialismo violento e malvagio non può essere oggetto di studi, se non come una delle manifestazioni di patologia morale; ma noi dobbiamo riferirci per il concetto di socialismo a quel complesso di disposizioni adottate dalle Autorità

[1] Prelezione ad un corso libero tenuto nel 1892 nella R. Università di Pavia.

amministrative e legislative di un paese, allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle classi meno abbienti.

Per noi il socialismo è amico del progresso, che deve svolgersi per pacifica evoluzione e non per vie rivoluzionarie. È il il socialismo di Bismarck e di Wagner, di Goschen e di Fawcett, di Brentano e di Luzzatti, di Schultze-Delitsch e di Léon Say.

Il socialismo sarebbe, dal punto di vista teorico, un sistema filosofico ed economico, che intendendo alla soluzione della così detta *questione sociale,* si propone di elevare alla dignità di uomo i tre quarti dell'umanità, che ancora vi aspirano.

Per ciò il socialismo tende ad accrescere l'ingerenza dello Stato in tutto ciò che contribuisce alla produzione ed alla distribuzione della ricchezza, perchè questa è il mezzo principale per raggiungere la soluzione pratica dell'arduo quesito.

Se oggi la coscienza pubblica ripone maggior fiducia nell'azione dello Stato, egli è appunto per il modo democratico e liberale, con cui si vanno organizzando i poteri legalmente costituiti.

Lo Stato, perfezionando la sua organizzazione sia nell'Amministrazione del Governo, che in quella dei Comuni, e diventando sempre più emanazione popolare, si trasforma evidentemente in organo di socialismo.

È sotto questa forma eminentemente evoluzionista, che l'Amministrazione pubblica, non solo è incaricata di tutelare la vita, la libertà, la proprietà dei cittadini, ma anche la salute loro, e di svolgere tutte quelle qualità individuali, per cui si migliori la razza umana e la Nazione estrinsechi tutte le sue potenzialità fisiche ed intellettuali.

Inteso in questo senso, il socialismo è da considerarsi come una *Religione dell'avvenire.*

Ed esso è bene una religione, se si propone di combattere i pregiudizi e l'immobilità, per trascinare l'umanità sulla via della verità, del bene pubblico, del progresso.

L'igiene pubblica è uno dei lati più *sinceri* del moderno socialismo.

Anche l'igiene pubblica tende a salvare la società da una immensa congerie di malanni, ed a migliorare le condizioni di

tutta la popolazione, ma specialmente delle classi povere, per le quali la salute è realmente il primo dei beni.

Si credette per molti secoli che le opere più umanitarie fossero quelle della beneficenza pubblica.

E si istituirono ospedali, ospizi e ricoveri; e l'Italia, secondo la recente inchiesta sulle Opere pie, possiede un capitale di duemila milioni, destinati a lenire le sofferenze dei miserabili e dei malati.

Quale enorme somma! Eppure essa non basta a provvedere a ben più enormi bisogni!

Or bene, quali incalcolabili vantaggi non si otterrebbero, se invece di impiegare queste somme nel curare dei mali, che si possono prevenire, fossero quelle stesse destinate a prevenire i mali medesimi?

Infatti, uno degli ideali — molto remoto, a dir vero — del bene inteso socialismo, favorito dai progressi della pubblica igiene, sarebbe quello di far chiudere gli ospedali per mancanza di ammalati!

Bellamy, nella sua *Nuova York dell'anno Duemila,* fra i molti stabilimenti visitati in quella città ove sognò di svegliarsi in mezzo ai nostri posteri,

che questo tempo chiameranno antico,

egli non ha più veduta la miseria; da quelle città erano scomparse prigioni ed ospedali.

Questi grandi progressi sociali, fautori del vero socialismo illuminato e benefico, non possono essere ottenuti che mediante i progressi delle scienze positive.

Rispetto ai nostri padri del secolo scorso noi possiamo esser soddisfatti di vivere in un periodo in cui la scienza umana ha domato con discreta energia le forze della natura, ed è pur anco riescita a trasformare le une nelle altre.

Siamo in un periodo in cui già si discerne sempre più vasto e sereno l'orizzonte dell'avvenire.

Le conquiste veramente utili all'umanità sono quelle che si compirono sulla natura per opera delle scienze per l'appunto dette *naturali.*

Le scienze *fisiche, chimiche* e *biologiche,* prese nel più vasto concetto possibile, sono quelle scienze che vanno conquistando la natura a vantaggio dell' umanità.

Sintesi pratica di tutti questi progressi sono gli studi dell'igiene, che utilizzando le scoperte che man mano si vanno compiendo nel campo delle scienze naturali, ne traggono pratica applicazione per tutelare e rendere più sicura, più facile, più bella, più longeva la vita dell' uomo.

La lotta è tutta fra la mente dell' uomo e le forze meccaniche, fisiche, chimiche e vitali della natura che l' uomo studia, domina, trasforma, utilizza.

Ogni vittoria in queste lotte è una vittoria per l' intiera umanità.

Tutte le altre scienze, rispetto a queste, non sono che lavori geniali della mente e della fantasia, che riescono utili soltanto in quanto elaborano e sfruttano i materiali delle scienze positive.

La lotta fra la mente dell' uomo e le forze della natura si istituì per lunghi secoli specialmente col metodo della osservazione; metodo sovrano, ma tardo ne' suoi responsi.

Quale grande rivelazione fu quel giorno, in cui si perfezionò il metodo; ed invece di stare ad ascoltare le voci che tratto tratto emette la natura, la si interrogò direttamente, obbligandola a rispondere! Ecco allora nato il metodo sperimentale.

Ai rapidi progressi del metodo sperimentale molto contribuì la nostra Università, ben a torto, come disse il nostro Porta, dal Governo nazionale disconosciuta e trascurata.

Qui Spallanzani, Scarpa, Panizza, Porta, applicarono con profitto il metodo sperimentale; e di qui partiva prima, spiccata dal genio di Volta, quella scintilla, che ora elettrizza ed illumina il mondo.

Questi studi sperimentali trovano la loro sede naturale negli Istituti e laboratori delle Università vere officine della scienza, ove l' ingegno, l'educazione scientifica e la passione per la scoperta dell'ignoto si sposano in un fecondo connubio.

Mi piange il cuore nel pensare come sia trattato in Italia questo ramo di pubblico interesse, che dev'essere considerato come la più sublime officina della produzione nazionale!

Per raggiungere la sua terza civiltà, questo nostro paese, che fu già maestro ai dotti di tutte le nazioni, deve ora ricalcare le orme dei Francesi e dei Tedeschi.

Ed è somma ventura per noi, che, spogli dell'alterigia spagnuola e della insocievolezza inglese, ci siam messi a seguire gli studi proficui anche in casa altrui, lieti di apprendere, avendo modestamente ed onestamente riconosciuta la nostra ignoranza.

Gli studi di perfezionamento all'estero, checchè ne abbia detto un illustre collega nel suo discorso d'inaugurazione degli studi in Pavia per l'anno 1891, hanno fatto un gran bene al nostro indirizzo scientifico. « *Bisogna conoscere gli stranieri* — dice benissimo Léon Say, ministro di Francia — *studiarli, comprenderli, per allargare la sfera della nostra esperienza, e portare fra noi tutto ciò che si fa di bene altrove; così si otterrà che il nostro paese diventi migliore, acquisti forza e grandezza, e si renda degno di più grande amore* ».

Percorrendo le scuole degli stranieri, vediamo in quale maggior conto sia tenuto l'insegnamento superiore fra le nazioni più civili.

Il Pasteur nel rispondere ai discorsi d'inaugurazione del suo Istituto, il 14 novembre 1888, così parlava:

« I Francesi, in questi ultimi vent'anni fra le grandi lotte, ebbero sempre nei loro intimi pensieri di sollevare l'insegnamento in tutti i suoi gradi, e se ne fecero una delle principali preoccupazioni.

« L'insegnamento superiore è la sorgente di tutti gli altri insegnamenti; e quantunque non possa mai essere riservato che ad un piccolo numero di persone, scelte per altezza d'intelligenza, è da quelle che dipende la prosperità, la gloria e, in ultima analisi, la supremazia di un popolo ».

E al genio di Pasteur deve la Francia la maggior parte della sua supremazia scientifica. Sì, al genio di Pasteur, egualmente rispettato e onorato, dall'Impero e dalla Repubblica.

Eppure questo grande popolo francese fu superato da altro grande popolo, il prussiano, ancora più ossequente e devoto agli studi naturali e sperimentali.

E di fatto la più intelligente gioventù italiana che si reca

a studi di perfezionamento presso le Università germaniche, vede in quale concetto sia ivi tenuto l'insegnamento superiore, quali mezzi siano concessi ai laboratori, in quale culto sia tenuta la scienza sperimentale.

E perciò noi dobbiamo ora di nuovo ripetere quello che diceva Voltaire:

Maintenant c'est du Nord que nous vient la lumière.

È là di fatto che noi abbiamo ammirato il progresso immenso, che in quelle città germaniche compivasi in tutto ciò che è studio ed applicazione delle scienze positive.

In un recente viaggio a Monaco di Baviera, a Lipsia, a Praga, a Gratz, a Vienna, a Berlino, ho dovuto passare di meraviglia in meraviglia visitando quelle Università, quei laboratori, quei Musei, quegli Istituti, quegli Ospedali, quelle Cliniche, ed in complesso tutti quegli stabilimenti di pubblica istruzione e di pubblica igiene o sorveglianza sanitaria che formano, specialmente di Monaco e di Berlino, vere scuole normali di tutti i più provvidi ordinamenti.

E perciò il livello di tutta la nazione germanica è corrispondentemente assai elevato.

E per vero i prodotti scientifici più perfetti ci vengono quasi esclusivamente dalla Germania; così le sostanze chimiche pure; così i migliori microscopi; così gli apparecchi tecnici per ogni scienza esatta; così i libri più profondi, più esatti, più gravidi di sapere.

E la sapienza della nazione mostrò la sua adamantina tempra nella guerra del 1870-71 allorquando in quella suprema lotta si vide la Germania utilizzare tutte le più proficue applicazioni dell'ingegno, in quanto esse contengono di pratico e di positivo.

Nella storia antica noi troviamo d'ordinario questo risultato, che nelle lotte fra due popoli, abitualmente soccombeva quello in cui era maggiormente progredita la civiltà.

Bisogna distinguere quella civiltà che è soltanto dovuta a coltura generale delle lettere e delle arti, civiltà che dà la vernice ad un popolo, ma non ne rassoda lo scheletro; da quella civiltà verso cui devono tendere i popoli moderni, e che fonda

le sue conquiste sui progressi delle scienze positive. La civiltà dovuta alla sola coltura delle lettere e delle arti, raddolcisce, ma infiacchisce i popoli; invece è robusta, solida quella civiltà che fonda i suoi progressi sulle conquiste della meccanica, della fisica, della chimica, della biologia.

Dirò di più, che il socialismo portato dagli studi filosofici e letterari è fantastico, esagerato e pericoloso; mentre quello conseguente ai progressi delle scienze positive è calmo, serio, efficace.

E ciò perchè le conquiste dei laboratori scientifici preparano le vittorie nel campo industriale, nel campo commerciale ed anche sul campo di battaglia.

Fu detto tuttavia da molti, ed in questa Università di Pavia fu ripetuto anche da Benedetto Cairoli, allora ministro, in occasione della inaugurazione del monumento ad Alessandro Volta (nel 1878), che non sempre occorrono grandi mezzi per fare grandi scoperte; che anzi le più grandi scoperte si ottennero quasi sempre con mezzi limitatissimi.

Infatti il Volta scoprì la elettricità dinamica con apparecchi che ora sono relegati nel museo storico; Galileo inventò i telescopi con mezzi quasi puerili; e lo stesso Cristoforo Colombo insegnò la nuova via per giungere alle Indie Occidentali con vecchi bastimenti a vela.

Ma devesi osservare che il più delle volte un lampo di genio non è altro che una sublime sì, ma fortunata ipotesi; e che senza le ulteriori applicazioni quella scoperta resterebbe infeconda. Or bene, le applicazioni pratiche esigono quasi sempre l'impiego di apparecchi o di metodi di più in più perfezionati.

Esempi pratici della importanza non solo scientifica, ma anche economica e quindi sociale di tante applicazioni della scienza si possono osservare nella vita quotidiana.

Anni sono una grave malattia devastava i nostri vigneti. Stando alle cognizioni della esperienza volgare, era il vento marino che essiccava le foglie delle viti, e produceva l'arresto nella maturazione dei grappoli. La nazione perdeva ogni anno non pochi milioni di lire. La scienza nei laboratori crittogamici ha studiato la causa del male; l'ha scoperta; se ne è

impossessata; ha cercato sperimentalmente i rimedi, li ha cimentati su larga scala, li ha indicati al Governo ed al pubblico.

L'applicazione di questo trovato di laboratorio ha arricchito la nazione di molte e molte migliaia di ettolitri di vino. La popolazione non soffrirà più la carestia di questa utile bevanda.

Vantaggio economico e vantaggio igienico, dovuti a studi di laboratorio. Ecco uno dei più evidenti ed immediati effetti del socialismo scientifico.

I nostri operai quando si recavano a lavorare nel traforo del Gottardo, ne tornavano a centinaia, a migliaia, colpiti da una forma di anemia, fino allora poco nota ai medici, e che li conduceva spesso alla morte attraverso a lunga e penosa malattia.

Quei poveri operai, che si sobbarcavano a lavori così penosi ed improbi per guadagnare qualche soldo per sè e per le loro famiglie, lasciavano invece la salute, la vita, e piombavano nella più squallida miseria la loro prole.

Studi di laboratorio hanno condotto alla scoperta delle cause di quell'anemia; la causa fu domata, la malattia diventò curabile; per questo lato almeno non vi sarà più lutto nelle famiglie. Questi studi ebbero specialmente il loro svolgimento nei laboratori scientifici delle Università di Pavia e di Torino.

Durante questo secolo una grave epidemia minacciò di tempo in tempo di invadere l'Europa. E realmente la invase di nuovo nel 1884 e nel 1892. È l'epidemia di colera asiatico. Ma Roberto Koch si recò in Egitto, in Francia, nelle Indie — e coi suoi studi di laboratorio indagò la causa del colera. Scoprì quel microrganismo che ne è la cagione; lo ridusse obbediente e mansueto; ne indagò le proprietà biologiche; e di qui trasse i suggerimenti per i popoli e per i Governi, onde evitare e combattere l'importazione e la diffusione di quel funesto *Kommabacillus.*

Ebbene, quanti milioni non ha regalato alle nazioni civili Roberto Koch, con le sue scoperte? Quanti milioni non ha fatto risparmiare alla navigazione, al commercio? Quante vite umane non ha esso risparmiate a morte crudele?

E con le scoperte di Pasteur sul carbonchio e sulla vac-

cinazione carbonchiosa, di quanto non si è diminuita la perdita in bestiami per questa malattia? Di altrettanto deve ritenersi aumentata la ricchezza nazionale!

Ed è, seguendo gli studi di Pasteur e di Koch, che si può ora salvare la vita a tante madri di famiglia, dovendo la febbre puerperale quasi scomparire da una popolazione civile, come dagli ospedali è quasi scomparsa la setticemia, che fino a 20 anni or sono decimava gli operati.

La tubercolosi, la febbre tifoide, la difterite, sempre meglio conosciute, per gli studi di Koch e della sua scuola, sono già condannate teoricamente a scomparire, come scomparvero davvero la peste bubonica, la lebbra, il tifo epidemico, e come va pure man mano scomparendo il vaiolo. La statistica sanitaria italiana dimostra quanto sia diminuita questa malattia in ragione del progressivo diffondersi della vaccinazione animale.

Tutti questi progressi scientifici, sia nel campo della botanica, ed in quello della veterinaria, sia in quello della difesa per la salute e per la vita dell'uomo, apportano alle nazioni ricchezza e benessere; alle popolazioni diminuiscono le sofferenze e facilitano la lotta per l'esistenza.

Questi vantaggi non si limitano ad alcune classi sociali, si diffondono come benefica luce a tutti gli individui; sono perciò della natura del più puro e benefico socialismo.

Se badiamo agli immensi vantaggi che apportano, noi dovremmo vedere i Governi illuminati cercar di favorire con ogni possanza queste ricerche produttrici di tanta ricchezza e di tanti beni alle popolazioni.

Ma no, in Italia le menti direttrici non hanno ancora compreso il valore di questo indirizzo. Noi siamo ancora dominati dalle arti, dalla letteratura, dalla filosofia verbosa; nelle sfere legislative e governative non è ancora sufficientemente appresa l'importanza delle scienze positive e sperimentali.

Il pretendere, come vollero fin qui i Ministri della pubblica istruzione, che dai cultori della scienza si continuassero a fare degli studi senza mezzi, egli è come volere che l'astronomia seguitasse a progredire con i canocchiali di Galileo, e che tutt'ora ci recassimo in America con le navi a vela.

Se i successori di Galileo, di Colombo, di Volta, si fossero

limitati ai mezzi di cui quei genî disponevano, l'umanità non avrebbe mai fatte le ulteriori conquiste nella navigazione, nell'astronomia, e nelle applicazioni della elettricità. Ciò è pretendere che il bambino resti per tutta la sua vita nella culla.

Certi, cosidetti filosofi idealisti, potranno anche dichiararsi soddisfatti dell'*idea;* ma l'umanità ha bisogno non tanto delle idee, quanto delle applicazioni pratiche, che da esse derivano.

È gran danno che fra coloro, i quali presiedono all'indirizzo della cosa pubblica in Italia, sia così scarso il numero degli uomini educati alla scuola positiva e sperimentale, che difficilmente il cervello della nazione può afferrare l'importanza di tale concetto che a noi sembra ovvio.

Basta aggirarsi per poco nelle aule dei poteri costituiti per dover esclamare coll'antico filosofo: Ahimè!... *quam parva sapientia regitur mundus!*

Si obietta quasi sempre: che mancano le rendite necessarie per favorire gli studi sperimentali; che mancano i capitali per effettuare le opere indispensabili onde rialzare la igiene pubblica del nostro paese!

Queste sono le solite obbiezioni, che si riducono ai soliti sofismi.

Quando si pensava solo alla salute dell'anima, quali somme miracolose non si sono impiegate dalle società di quei secoli, per la erezione di templi e di conventi?

Perchè oggi, con tanto progresso nelle arti produttive della ricchezza, non si impiegherà volontieri parte di questa per l'acquisto di altri due potenti fattori del benessere del nostro paese, la *scienza* e la *salute?*

Scienza e salute sono due fattori, intellettuale e fisico, morale e materiale, che conducono gradualmente al trionfo del più desiderabile socialismo.

Scienza e salute non si posseggono da una nazione, se non indirizzando la potente azione governativa alla conquista dell'una e dell'altra.

Noi, che in Italia abbiamo tanti vantaggi di clima, di cielo, di fertilità del suolo, di forze motrici, di antica civiltà, potremmo avanzare tutte le altre nazioni, ove le energie del nostro paese fossero indirizzate a questi scopi.

Il governo illuminato, sia dello Stato, che delle Provincie e dei Comuni, deve esso medesimo porsi alla testa del progresso; ecco quindi la utilità di un socialismo di Stato.

Da tutti si lamentano i danni che derivano al corpo sociale da un infiacchimento nelle credenze religiose, da un lento ma fatale scomparire della fede nel soprannaturale.

Mancando quel cemento sociale di una comune credenza in concetti fondamentali sui quesiti che la umana intelligenza per sua natura pone a sè stessa, la società minaccia di sfasciarsi; il che vediamo tentato dai progressi dell'anarchismo e del nichilismo.

Alle antiche religioni teologiche, le cui basi si vanno giornalmente sgretolando, conviene sia sostituita una nuova religione più consentanea ai tempi moderni, più razionale nelle sue premesse, più efficace nelle sue applicazioni, più umanitaria nelle sue conseguenze, che sarebbe appunto la religione del socialismo illuminato.

Il socialismo non è che una formula ardita, trasformatrice di quella scienza, che, bene intesa, è pure un ramo delle scienze biologiche, vale a dire l'economia politica.

L'igiene pubblica sta fra le scienze mediche, per il suo fondamento positivo; ma dev'essere considerata come un ramo delle scienze economiche per le sue applicazioni.

La popolazione è l'obbiettivo a vantaggio del quale la produzione della ricchezza dev'essere sospinta. Il Governo esiste per la popolazione, non la popolazione per il Governo. La popolazione è lo scopo ultimo per cui si acquista e si produce la ricchezza, per cui si studia la conquista dei beni e la loro più equa distribuzione.

I prodotti in tanto sono ricchezza, in quanto contribuiscono al benessere dell'uomo.

La salute è la prima ricchezza dell'uomo, e specialmente delle classi lavoratrici.

L'igiene, risparmiando molte malattie, economizzando molte vite, producendo salute, benessere, longevità, sopprime molte cause di dissipazione delle ricchezze, e molte cause di dolori e di lutti; è un mezzo eminentemente socialista, o produttore di benessere sociale. Non è questo uno degli ideali del socialismo?

Dedicandoci con amore allo studio dell' igiene pubblica, noi facciamo opera eminentemente umanitaria.

Noi siamo perciò già ascritti alla nuova religione dell'avvenire, religione di Socrate e di Cristo, e tuttavia religione moderna, sintesi filosofica dell'altruismo.

L'igiene pubblica è un lato molto importante di questo socialismo benefico che nel xx secolo trasformerà il mondo.

Voi, giovani, assisterete, nella vostra carriera, al successivo trasformarsi della medicina curativa in medicina preventiva.

Voi vedrete diminuire il numero dei malati, abbassarsi il quoziente di mortalità, allungarsi la vita media, diminuire costantemente la frequenza di molte malattie, altre scomparire affatto; voi vedrete la robustezza, la energia, l'attività dell'uomo aumentare; voi assisterete al trionfo successivo del benessere sociale, che è l'apogeo del progresso; e nella lotta per l'esistenza le nazioni sfrutteranno l'albero della scienza, che è l'albero del bene, e non quello dell'invidia e dell'egoismo, che è l'albero del male.

Questo è socialismo, non rivoluzionario, ma evoluzionista, trasformatore e perfezionatore. Questo sarà il risultato di progresso scientifico positivo, e non dottrinale.

È il socialismo da cui deve uscire trionfante la pubblica igiene per il futuro benessere della nostra cara Italia!

G. Sormani.

SULLA COMPETENZA DEL PREFETTO

A PRONUNCIARE LA DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

delle Istituzioni pubbliche di beneficenza

La legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni di beneficenza ha avuto di mira, con provvide disposizioni, di garantire il migliore andamento degli Istituti di beneficenza, pronunciando decadenze ed incompatibilità quando le persone elette dal Consiglio comunale a far parte delle Congregazioni di carità, o chiamate dai pii fondatori nell'amministrazione degli Istituti, si trovino in condizioni di opposizione, d'interesse privato o pubblico, oppure sono incapaci od indegne di coprire la carica di amministratori.

L'art. 11 della ricordata legge stabilisce appunto i casi nei quali non si può far parte della Congregazione di carità o dell'Amministrazione di ogni altra Istituzione pubblica di beneficenza, qualunque sia la disposizione in contrario dei rispettivi statuti.

L'art. 20 poi del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, affida al Prefetto il dichiarare le incompatibilità previste dalla legge, udito il Consiglio di prefettura. Sul modo d'intendere questa facoltà deferita al Prefetto, può sorgere grave controversia, specialmente se si tien conto del senso che abitualmente viene dato alla citata disposizione regolamentare. S'intende generalmente che il Prefetto possa, negli speciali riguardi di una legge affatto speciale, qual'è quella delle Istituzioni di beneficenza, accertare se spetti alla persona che fa parte di un'Amministrazione il diritto di rimanervi, giudicando dei requi-

siti di ciascuno; così ad esempio, se l'eletto possa essere, o no, elettore amministrativo a senso della legge provinciale e comunale, e quindi amministratore d'Istituti di beneficenza; oppure se gli ecclesiastici ed i ministri di culto abbiano, o no, giurisdizione e cura d'anime. In altre parole, si fa il Prefetto giudice di un diritto politico, ad esempio, qual'è quello di elettorato amministrativo, perchè egli possa vedere se spetti alla persona eletta il diritto di far parte di un'Amministrazione pubblica di beneficenza. Questa interpetrazione sembra a noi lesiva del principio fondamentale della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo e pericolosa. Secondo il nostro avviso, il Prefetto, nel pronunciare la decadenza, non deve in niun modo erigersi a giudice di un diritto, ma semplicemente constatare il fatto, accertato nelle forme di legge, se una persona abbia, oppure no, il diritto dell'elettorato amministrativo, copra, oppure no, una carica ufficiale, ecc. Spieghiamo meglio il nostro concetto. E prima di tutto ci preme dimostrare che il diritto di essere membro di un Istituto di beneficenza è un vero diritto politico, che a termine dell'art. 2 della ricordata legge sul contenzioso amministrativo è garantito col ricorso all'Autorità giudiziaria. In quest'articolo si dice che sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico. Ma che cosa intende dire il legislatore con la frase: diritto civile o politico?

Il Meucci nel suo trattato di diritto amministrativo così si esprime:

« Tali parole, a nostro avviso, non sono poste a denotare due determinate specie di diritto, in sostituzione di altre, ma ad abbracciarle tutte ».

Ed il De Gioannis, sui diritti politici, distingue i diritti politici propriamente detti ed i diritti amministrativi che derivano da leggi di ordine amministrativo, e questi dichiara egualmente protetti col reclamo all'Autorità giudiziaria.

Ora, è certamente un diritto di ordine amministrativo quello di far parte dell'Amministrazione di un Istituto di beneficenza, quando uno vi è stato eletto. Prima di tutto è di somma importanza, nell'interesse pubblico, che le amministra-

zioni delle Congregazioni di carità, degli Istituti di beneficenza, procedano ordinate al miglior fine. È poi un diritto di chi è nominato all'onorifico ufficio il rimanervi ed il non esserne rimosso che per causa *giusta* e *provata,* come è suo dovere l'adempiere scrupolosamente il mandato. E come potrebbe essere altrimenti, se chi è nominato deve rimanere in carica fino a quando sia eletto il suo successore e a lui si addossano tante responsabilità?! Un tale diritto, sia nell'interesse privato, sia nell'interesse pubblico, deve perciò avere tutte le garanzie che le leggi accordano ai diritti politici in genere.

Il lasciare il Prefetto arbitro in siffatta questione sarebbe fare offesa al principio eminentemente liberale che informa la legge 20 marzo 1865. Supponiamo che venisse chiamato a far parte della Congregazione di carità una persona a cui il Prefetto creda non possa competere il diritto di elettorato amministrativo perchè analfabeta: egli senza nessuna formalità, senza alcun procedimento potrebbe dichiararlo decaduto a termine del combinato disposto degli articoli 11 della legge e 20 del regolamento amministrativo, adottando una interpetrazione non esatta di quest'ultimo regolamento.

Noi invece sosteniamo nella fattispecie che il Prefetto deve innanzi tutto vedere se con un pronunziato dell'Autorità competente (che in questo caso sarebbe il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello, art. 90 della legge comunale e provinciale) fu dichiarato ineleggibile, ed ove sia accertato il fatto, pronunziare la di lui decadenza da membro della Congregazione.

Se poi sul costui diritto all'elettorato amministrativo non vi fosse stato alcun giudizio, spetterà al Prefetto di provocare nelle forme di legge un pronunziato d'ineleggibilità da parte dell'Autorità competente.

Nè si obbietti che il seguire questa procedura in pratica può tornare difficile, richiedere lungo tempo, così che ne possano gli Istituti di beneficenza essere danneggiati. La procedura che noi invochiamo è quella stessa che si segue per provvedere sul diritto di elettorato amministrativo dei cittadini, che è nè più nè meno importante di quello di far parte della Congregazione di carità.

Innanzi tutto però un'osservazione. Nell'art. 11 della legge si prevedono molti casi di decadenza, che risultano da fatti indiscutibili, esempio quello di essere sindaco di un Comune, di essere stato dichiarato inadempiente alla presentazione dei conti, ecc.; in questi casi il Prefetto può senz'altro dichiarare la decadenza, perchè provvede sopra un fatto accertato e non si erige giudice della capacità elettorale. Negli altri casi in cui non è provato da un documento autentico (come il Decreto Reale di nomina a sindaco), o da una sentenza, la mancanza del diritto a far parte della Congregazione o degli Istituti di beneficenza, ripetiamo che il Prefetto prima di dichiarare la decadenza deve provocare un pronunziato dell'Autorità giudiziaria sul diritto stesso.

Così, nella ipotesi già fatta, che sia nominato a far parte della Congregazione di carità un alfabeta, il Prefetto avrà due vie da scegliere. O siamo in tempo di approvazione di liste, e l'eletto è iscritto, o si vuole iscrivere nelle liste stesse, allora egli potrà dalla Giunta provinciale amministrativa farlo cancellara dalle liste, a termine dell'art. 48 della legge comunale e provinciale, salvo i ricorsi alla Corte d'appello, ed in base a tali decisioni dichiarare la decadenza. Se poi sono trascorsi i termini per l'approvazione delle liste, o se la decadenza deve pronunziarsi per cause diverse da quelle che tolgono la qualità di elettore (ad esempio per essere, o no, l'eletto ministro di culto con cura di anime, che è solo contemplato dalla legge comuuale tra le cause che tolgono il diritto all'eleggibilità), allora si deve provvedere nel modo che il Prefetto provvede per far dichiarare la decadenza dei consiglieri comunali. Quando pei consiglieri comunali non vi è ricorso, e così non è applicabile l'intiera procedura dell'art. 90 della legge comunale e provinciale, il Prefetto denunzia al Pubblico Ministero la violazione di legge esistente per la nomina a consigliere della persona incompatibile, indegna od incapace. Il P. M. poi, a termine dell'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, provoca una decisione della Corte di appello. Come ha ritenuto una concorde giurisprudenza, egli ha azione diretta per promuovere la decadenza di un consigliere comunale e la cancellazione dalle liste di un elettore, e quest'azione non è vincolata ad alcun termine (Corte d'appello

di Torino, 30 dicembre 1890; *Manuale degli amministratori*, anno 1891, pag. 180 — Cassazione di Roma, 17 febbraio 1891, *Manuale amm.*, 1891, pag. 242 — Altra della Cassazione di Roma, 15 luglio 1891; *Manuale amm.*, 1892, pag. 228). Tale giurisprudenza è pure applicabile, a nostro avviso, pei membri eletti a far parte delle Congregazioni di carità o di altre Istituzioni di beneficenza, in contravvenzione alla legge, ed in questo caso il Pubblico Ministero deve poter esercitare la sua azione a tutela della legge stessa. Avuto il pronunziato dell'Autorità giudiziaria, il Prefetto allora potrà dichiarare la decadenza. Del resto, anche la lettera del regolamento suffraga la nostra tesi. Infatti ivi si dice che la *dichiarazione* delle incompatibilità è fatta dal Prefetto. Ora il dichiarare una incompatibilità è cosa ben diversa dal giudicare se un diritto politico, spetti, oppure no, ad un cittadino. Più sopra abbiamo detto che una diversa interpetrazione sarebbe pericolosa. Invero, per quanto le leggi amministrative, coi ricorsi in via gerarchica amministrativa e contenziosa, garantiscano validamente gli interessi dei cittadini, pure non vi è una garanzia per i diritti superiore a quella che è data dalla competente Autorità giudiziaria. Il pronunziato amministrativo potrebbe risentire delle circostanze contingibili, nelle quali s'agita la vita pubblica; il pronunziato dell'Autorità giudiziaria dev'essere alieno da ogni spirito di parte e spaziare nelle sfere serene del diritto. Infine, se questa garanzia del diritto dei cittadini può portare un indugio, non è questo però da temersi, perchè non mancano all'Autorità amministrativa mezzi per sospendere o sciogliere l'Amministrazione, quando si avesse ragione di temere un danno per la beneficenza pubblica dalle persone che la compongono.

L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI "PROBI-VIRI"[1]

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ancora recenti le discussioni che nella passata legislatura precedettero la votazione del progetto per l'istituzione dei Collegi dei *probi-viri*.

Le modificazioni apportatevi dal Senato e il susseguente scioglimento della Camera gli tolsero allora la fortuna di tradursi in legge.

Ripresentato ora, con qualche variante, lo stesso schema di legge, la vostra Commissione non ebbe d'uopo di numerose sedute per fermare i suoi convincimenti sui punti principali che potevano ancora dar luogo a qualche proficua discussione.

Nè il relatore seguirà altro metodo.

Dalla presentazione del primo progetto sui *probi-viri*, che portava la firma dell'illustre nostro collega Domenico Berti, passarono ormai dieci anni, e le relazioni e le discussioni avvenute darebbero facile ed abbondante messe a chi volesse raccogliervi argomenti dottrinali e dati e raffronti storici e statistici.

[1] Relazione della Commissione composta dei deputati Vischi, presidente; Niccolini, segretario; Giovanelli, Sineo, Gallavresi, Sonnino, Frascara, De Luca Ippolito e Daneo, relatore, sul disegno di legge * presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, Lacava, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti, Bonacci, il 1° dicembre 1892, presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1893.

* Il progetto ministeriale di questa legge fu già pubblicato nella *Rivista*, pag. 933, del fascicolo di dicembre 1892. Esso fu approvato pressochè tal quale dalla Camera dei deputati. Le modificazioni che al progetto governativo furono arrecate dalla Commissione incaricata di riferire su di esso, furono ben poche e riguardavano gli art. 2, 9, 10, che fu soppresso, 12, 25, 42 e 44. Le riferiamo più avanti a pag. 153.

Giungiamo, d'altra parte, ultimi ormai fra le nazioni civili in questo arringo, e ci abbonda l'ingloriosa ricchezza dell'esperienza altrui, sicchè nessuno pensa a contrastare ora la bontà dell'istituto dei *probi-viri* e tutti, senza tema di farsi soverchie illusioni, sono concordi nel ritenere che esso costituirà anche presso di noi un modesto ma efficacissimo elemento di mitigazione delle lotte tra capitale e lavoro, delle quali l'accentuarsi della grande industria e molte altre cause note preparano incessantemente nuove ragioni, e fanno spesseggiare sempre più le occasioni.

Ed è questa convinzione appunto che suggeriva a noi italiani non solo di favorevolmente accogliere, ma di adattare l'istituto alle esigenze di quella che ben può chiamarsi la prima tra le nostre industrie, l'agricoltura. Ed a questo desiderio che l'osservazione quotidiana e le troppo frequenti dolorose esperienze acuivano, avrebbe ben voluto servire la Commissione vostra, introducendo nel progetto qualche disposizione che, facendoci uscire dal campo dei platonici voti, sancisse almeno un esperimento limitato di *probiviri* dell'agricoltura, il quale sarebbe stato, non ne dubitiamo, sprone efficace a non lontane più larghe applicazioni.

Ma la Commissione ha, dopo una breve delibazione del grave argomento, ritenuto opportuno di non addentrarvisi, e non già per tema delle difficoltà pure incontestabili, ma pel desiderio di assicurare intanto rapida la via di giungere finalmente in porto al modesto disegno di legge attuale.

E, del resto, fu giuocoforza riconoscere che non potevansi, per disparità di materia, e pei costumi e le consuetudini svariatissimi dei patti agrari e della vita delle nostre popolazioni agricole, le stesse norme di competenza, di elezione, di procedura applicare ai *probi-viri* dell'industria e dell'agricoltura. E quindi si palesava più opportuno per questi uno speciale disegno di legge, sicchè la risoluzione di lasciare che l'attuale procedesse intanto celeremente per la sua via, finì coll'essere accettata da tutti i commissari. E però nel seno della Commissione vostra si formò un gruppo di studiosi del grave argomento, i quali si propongono, nella libertà della parlamentare iniziativa, di concretare i loro studi in un disegno di legge, e, quando manchi nella materia la già più volte eccitata iniziativa del Governo, di presentarlo al vostro esame in tempo non lontano.

Ridotto in questi modestissimi limiti il cómpito della relazione è assai facile e piano, limitandosi a dar ragione delle poche divergenze tra il disegno di legge ministeriale ed il pensiero della Commissione.

Il 1° articolo, identico a quello che Camera e Senato approvarono, stabilendo il principio che l'istituzione si crea colà dove il bisogno se ne manifesti, non suscitò osservazioni.

Nel 2° il Ministero introdusse il concetto di doversi ricercare l'avviso anche delle Società operaie per l'istituzione dei Collegi di *probi-viri.*

La Commissione plaude al pensiero: le rappresentanze operaie oltre al poter prendere nella materia opportune iniziative, hanno indiscussa competenza nell'additare le sedi, suggerire i raggruppamenti di industrie opportuni nell'istituire i Collegi. Però nella pratica attuazione del giusto concetto, sorgerebbero per certo difficoltà, non essendo breve nè facil cosa il chiamare a dare il loro avviso, e talora perfino il conoscere tutte le Società operaie di un dato distretto. D'altra parte, restringendo il diritto di dare il proprio avviso alle Società *registrate* per la costituzione in Corpo morale, male si serviva allo stato di fatto esistente, sicchè parve alla Commissione migliore partito il prefiggere a tutti i Corpi, mediante pubblico annunzio, un termine per presentare il loro avviso lasciandone facoltà a tutte le Società operaie senza distinzione.

Dopo questi l'articolo 5 formò materia a qualche discussione parendo a taluni eccessiva la facoltà che ne consegue al presidente di determinare quanti e di scegliere quali tra i membri del Collegio debba, nelle più gravi controversie, aggiungere all'ordinario Ufficio di conciliazione.

Il determinare preventivamente colla legge quei casi speciali sarebbe stato meno pratico, il disporre che tutto il Collegio ne giudicasse poteva in molti casi apparire eccessivo, il procedere all'aggiunta dei membri per anzianità o da sorte poteva eliminare le talora indispensabili persone specialmente competenti.

Sicchè parve in fine minore inconveniente l'affidarsi alla capacità ed imparzialità del presidente come dispone l'articolo.

Approvati, senza contrasto, gli articoli 7 ed 8 determinanti la competenza dei Collegi per località e per materia, l'articolo 9, che ne determinava il *maximum* della competenza giudiziaria in lire trecento, dette luogo a grave discussione.

La Commissione riconobbe unanime che per quanto la ragion d'essere dell'istituzione consista essenzialmente nella sua azione semplicemente conciliatrice, pure era indispensabile il concedere una competenza contenziosa per evitare perditempi e spese alle parti ed accentuarne l'efficacia pratica.

E ciò premesso, riconobbe pure che ad un istituto collegiale,

composto di perfetti e pratici conoscitori delle materie sulle quali giudica, e scelti dalla massa dei contendenti stessi come i migliori del loro ceto, presieduti da un presidente nominato per Decreto Reale, sedente necessariamente in centri dove all'attività industriale van compagne la vita intellettuale e la densità della popolazione, e dove le parti dovranno talora accorrere anche da non indifferenti distanze, ad un tale istituto poteva ragionevolmente concedersi una competenza per valore superiore a quella di lire cento, recentemente concessa al Conciliatore del più isolato villaggio.

Ma diventava, dopo ciò, necessariamente empirico lo stabilire il limite massimo della competenza, cosicchè la maggioranza della Commissione, nel determinarlo, volle procedere colla massima cautela, ed allontanarsi il meno possibile da quello prefisso recentemente ai Conciliatori in lire cento, e tenere il massimo conto dell'esempio delle altre nazioni, le quali mantengono tuttora la competenza giudiziaria dei *probi-viri* in limiti modestissimi ed in niun luogo superiori alle lire 270 (Alsazia e Lorena).

E perciò ritenendo troppo elevato per queste ragioni e per la piccola entità relativa delle fortune italiane, il limite di lire 300 proposto dal Ministero, deliberò di proporvi di restringerlo a sole lire 200, nella quale somma le parve che si possa praticamente comprendere, anche nel caso di *cottimi,* la maggior parte delle ordinarie controversie tra industriali ed operai.

L'articolo 10 del progetto ministeriale fece rinascere la disputa già sollevata da pari disposizione del progetto Chimirri, che la Camera, sulla proposta della Commissione, aveva eliminato.

Per certo, ora come allora, fu intenzione del Ministro proponente di concedere ai *probi-viri,* con quest'articolo, una specie di autorità paterna per reprimere prontamente le violenze ed i soprusi nelle officine, togliendo, per tal modo, esca ai maggiori guai che vogliono susseguirne.

La Commissione però ritiene che, per effetto di tale articolo, nonostante la sua lusinghiera apparenza di una disposizione benevola e quasi paterna, non si attenuerebbero, ma si acuirebbero attriti e conflitti.

Occasione di vive discordie nel seno stesso del Collegio per gli interessi opposti di classe che spesso entrerebbero in giuoco in simili materie, ed inspirerebbero inconsciamente il voto degli stessi membri del Collegio, e questo renderebbero inviso talvolta ad una delle classi in contesa quando più ne sarebbe necessaria l'azione conciliatrice; il reprimere la violenza e l'insubordinazione di in-

dustriali ed operai sarebbe poi reso al Collegio tanto più difficile dalla indispensabile riserva dell'azione giudiziaria e dall'esclusione dei casi di reati punibili per pubblica azione contenuta nell'articolo.

Il riconoscere se si verifichi uno di tali casi è quistione di esame giuridico, nè il Collegio avrebbe competenza a farlo. E, d'altra parte, pur facendolo nella sua rapida procedura, potrebbe accadere che, decidendo poi diversamente il giudice, si avesse il caso o di una doppia punizione per chi dal Collegio si ritenne reo di lieve mancanza, o di doppia impunità per chi dal Collegio di più grave e dal magistrato di più lieve fatto fosse tenuto imputabile; e tali contraddizioni certo non gioverebbero alla dignità del Collegio.

Perciò la Commissione crede miglior partito di lasciare che il Collegio agisca con l'unica arma delle amichevoli esortazioni, e propone a voi di sopprimere l'articolo 10.

La Commissione trovò buona la disposizione dell'articolo 11, per la quale, all'operaio che accetta dal canto suo la proposta di conciliazione, è concesso di diritto il beneficio della gratuita clientela per far valere in giudizio le sue ragioni contro l'industriale riluttante.

Il parere favorevole del Collegio stabilisce ragionevolmente almeno un *fumus boni iuris* per l'operaio, e questo sarà poi da questa disposizione fatto propenso a mantenere le sue domande nei limiti più ragionevoli, sicchè ne sarà facilitata la conciliazione stessa con vantaggio di tutti.

All'art. 12 si ritenne opportuno di aggiungere che l'appello per incompetenza od eccesso di potere fosse giudicato dal giudice, *secondo i casi, competente per territorio,* potendo la giurisdizione del Collegio estendersi su mandamenti ed anche su circondari diversi sicchè fosse opportuno togliere ogni dubbiezza in proposito, mentre non eravi ragione, cessato il giudizio dei *probi-viri,* di distrarre le parti dai loro giudici naturali.

L'art. 13, che concede alle parti di costituire arbitro il Collegio in controversie eccedenti la competenza contenziosa di questo, è opportuno per togliere dubbiezze che altrimenti nascerebbero facilmente sulla possibilità di eleggere non già persone determinate, ma un Collegio ad arbitro e sull'obbligo di questo a prestarvisi.

Gli articoli 15, 16 e 17 non furono oggetto di obiezioni: sull'articolo 19 invece si accentuò la disparità di giudizio tra il Ministero e la Commissione.

Già il disegno Chimirri escludeva le donne dal Collegio dei

probi-viri; la Commissione d'allora ne propose e la Camera ne votò l'ammissibilità, togliendo ogni menzione di esclusioni.

Il Senato, aderente il Ministro Chimirri, additò e il disegno ministeriale attuale accoglie una via di mezzo, proponendo l'ammissione delle donne, per non oltre la metà dei componenti, nell'Ufficio di conciliazione soltanto.

Ma alla soluzione, che le parve ibrida e non giustificabile, la Commissione si oppose per più ordini di ragioni.

Se l'istituto dei *probi-viri* è essenzialmente conciliativo e nella conciliazione appunto deve esplicare le migliori sue attitudini, e se queste dovrà certo talvolta provare nel campo gravissimo e degli scioperi e della determinazione dei salari, ecc., come mai si può riconoscere alla donna l'attitudine in quest'opera così delicata e grave per negarla poi negli stretti confini della giurisdizione contenziosa?

Una mancata conciliazione in una grande questione costituirebbe un danno sociale ben più grave di un ipotetico errore giuridico in una piccola controversia, nel dirimere la quale, per la collegialità dell'istituto, non sarebbe, d'altra parte, mai sola la donna.

Non dissimuliamo la gravità delle obiezioni dell'Ufficio centrale del Senato e della relazione ministeriale, consistenti in ciò che la prevalenza delle facoltà affettive rende meno atta la donna all'ufficio del giudice, e che nella nostra legislazione la donna non è ammessa pure al voto amministrativo, nè a disporre liberamente, se maritata, dei suoi beni, nè ad essere arbitra, e che non sia da incoraggiarsi che essa lasci il suo focolare e la cura dei bimbi per sedere giudice in pretorio.

Ma ci pare che le obiezioni siano nel caso in esame più speciose che risolventi. Non si tratta ora di allontanare la donna dal suo focolare; se la fabbrica e il laboratorio afferrano anche la donna popolana, e le necessità della vita ne fanno spesso una lavoratrice giornaliera, dal focolare e dai figli non l'allontanerà un momento di più il Collegio dei *probi-viri,* e l'ufficio le accrescerà, non le sminuirà, dignità e decoro.

Per chi poi, più che al nome badi alla sostanza delle cose, poichè il presidente è nominato per Decreto Reale, gli altri membri del Collegio rappresentano opposti interessi e diverse classi, sicchè non v'ha pericolo che il voto della donna, come di altro dei rappresentanti delle parti quando si ispirasse troppo a criteri non imparziali, possa essere prevalente nel Collegio. E si tratta poi di giudicare di veri interessi di classe e di cognizioni speciali che,

senza snaturare affatto l'istituzione, non possono trovarsi in cl
direttamente alla classe non appartenga.

Nell'industria, ad esempio, delle filande di seta, e non in quest
soltanto, non si troverebbe chi nel Collegio potesse veramente ra
presentare le filatrici, dacchè non potrebbero certo queste esser
ragionevolmente astrette a scegliere i loro eletti tra gli uomini di fa
tica che nulla sanno dei lavori ai quali essi non sono applicati, o tr
i sorveglianti rappresentanti dell'opposto interesse dell'industrial

E, per certo, non v'ha possibilità pratica che le donne sian
nominate a far parte del Collegio se non siano esse in grande e
assoluta prevalenza nella rispettiva industria, e non pare che i
tali casi eccezionali, a giudicare cioè di controversie su lavori do
neschi, possa ragionevolmente negarsi la capacità della donna.

Nè vale pure l'obiezione che la donna non possa assere arbitr
appunto per l'eccezionalità del caso nel quale essa giudicherebb
di cose specialmente a lei note, nè potrebbe incontrare quelle re
sponsabilità speciali che i veri arbitri si assumono, sicchè la su
posta deroga al principio sarebbe più che giustificata.

Nè, del resto, i *probi-viri* sono *arbitri* nel senso della legg
procedurale, ma o giudici o semplicemente conciliatori dei quali l
parti possono liberamente declinare le proposte.

Oltre tale punto, nessuna obiezione suscitarono più le norm
procedurali e le altre disposizioni del progetto.

Esse sono frutto di un coscienzioso e meditato studio e di r
petute discussioni, e sono siffattamente coordinate fra loro ch
parve alla Commissione che non fosse opportuno di toccarvi, e, salv
alcune correzioni di pura forma, di tutte vi propone l'approvazion

E così la Commissione ha compiuto, con la rapidità che le pr
cedenti discussioni chiarivano possibile ed opportuna, lo studio de
progetto. E delle poche proposte di modificazioni che vi son fatt
vi ha qui brevemente riassunte le ragioni.

Essa vi raccomanda l'approvazione del progetto, ed è convint
che, approvandolo, voi farete opera di savi legislatori, conciliand
insieme la corretta applicazione dei principî di diritto e di ragi
nevole adesione alle innegabili tendenze del tempo.

Spetterà alle classi interessate il cómpito di attuare con ispirit
di equità il nuovo istituto; quando esso sarà veramente entrat
nei costumi del nostro popolo, e lo circonderà la fiducia degli i
dustriali e dei lavoratori, allora potremo essere giustamente so
disfatti dell'opera nostra.

E. Daneo, *relatore.*

Ed ora ecco le varianti introdotte nel progetto del Ministero dalla Commissione.

L'articolo 2 del progetto venne così modificato: « Ciascun Collegio « è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei Ministri di grazia e « giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle « Camere di commercio, delle Società operaie e dei Consigli municipali « dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso. « L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un « mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del « Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della prefettura « locale ». Il resto come nel progetto ministeriale.

Nell'articolo 9 fu limitata la competenza della Giurìa alle « con« troversie di valore non eccedente le lire *duecento* ». Il resto come nel progetto ministeriale.

L'articolo 10 fu soppresso.

L'articolo 12 fu modificato sostituendo al primo comma di esso il seguente: « Le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'articolo 9 non « sono soggette ad appello, che per motivi d'incompetenza o per eccesso « di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta secondo il « valore della controversia al pretore o al tribunale rispettivamente, se« condo i casi, competenti per territorio ».

Al primo comma dell'articolo 42 fu sostituito il seguente: « I processi « verbali di seguìta conciliazione, e quelli indicati nella prima parte del« l'articolo 38 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione « ecceda il valore di lire duecento, l'atto di conciliazione ha soltanto la « forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

Al terzo comma dell'articolo 44 del progetto fu sostituito il seguente: « Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 29 e 39, sono devoluti « alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'arti« colo 42 ».

La Camera dei deputati, in seguito a discussione che si protrasse per diversi giorni, approvava nella tornata del 17 febbraio p. p. con poche modificazioni il progetto della Commissione incaricata di riferire su di esso. Ecco le varianti introdottevi:

Nel secondo articolo, dopo le parole « delle Società operaie », vi aggiunse *legalmente riconosciute.*

Fu modificato l'art. 17, lettere *b* e *d*, riunendone le disposizioni e ampliandole nel senso di specificare maggiormente i reati pei quali le persone designate negli articoli 14 e 15 del progetto della Commissione non potranno essere elettori nè eleggibili e far parte del Collegio di *probi-viri.*

Il testo approvato del comma *b* di detto articolo modificato in seguito a queste aggiunte, è il seguente:

« *b*) I condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, o per
« litto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le v
« classi sociali, per *delitti contro le libertà politiche, per violazione di*
« *greti professionali o industriali, per simulazione di reato,* calunnia,
« *sità in giudizio,* per delitto contro la fede pubblica, per delitto co
« il buon costume e *l'ordine delle famiglie* e per ogni delitto comm
« per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione

All'art. 39 venne aggiunto il comma seguente:

« *Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 223 del*
« *dice penale* ».

Il progetto così approvato dalla Camera venne nel successivo giorno
presentato al Senato. Lo pubblicheremo per intero quando sarà s
anche da questo approvato.

[1] Le parole in corsivo indicano le modificazioni al comma *b* e *d* del progetto.

L'EMIGRAZIONE ITALIANA

E LE SOCIETÀ DI PATRONATO PER GLI EMIGRANTI

Degli Stati di Europa l'Italia è di certo fra quelli che forniscono più largo contributo all'emigrazione, epperò essa è specialmente interessata alle varie questioni che si connettono al grave problema.

Crediamo pertanto non senza interesse il riassumere uno studio interessantissimo di un chiaro economista francese, il Leroy-Beaulieu, che è pure uno degli scrittori più chiari e positivi di sociologia; e ciò tanto più volentieri che a questo scritto ha dato occasione un lavoro dell'egregio prof. Giulio Del Vecchio dell'Università di Genova.[1]

Come è noto, da due anni circa una crisi violenta travaglia l'America meridionale, sicchè questo paese è ora meno ricercato dagli operai e dai coltivatori di Europa.

D'altra parte, gli Stati Uniti del Nord, i quali godono di una grande prosperità, hanno preso, rispetto all'immigrazione, delle misure restrittive e pare siano disposti a rincrudirle anche di più, se dobbiamo credere alle dichiarazioni di quel Governo ed alle manifestazioni della stampa locale.

Per compiacere agli operai americani e per mantenere i salari artificialmente alti, vi è un partito che vorrebbe venisse interdetta l'immigrazione per un certo tempo, per esempio un anno; altri vorrebbero, come ci riferiscono i giornali, assoggettarla a condizioni anormali, e cioè che l'immigrante sappia leggere e scrivere, che possieda un capitale di 500 lire, o alla presentazione di un *lascia-passare* del console degli Stati Uniti più vicino alla residenza dell'immigrante, *lascia-passare* che i Consoli saranno certamente invitati a rilasciare con molta circospezione.

Possiamo quindi ritenere che queste od altre restrizioni troveranno posto in una prossima legge.

Possiamo dunque assistere allo strano spettacolo di una nazione che deve il suo maggior sviluppo alla immigrazione e che dà opera a limi-

[1] *Sull'emigrazione permanente italiana nei paesi stranieri* (tip. Civelli, 1892).

tarla. Ciò premesso, aggiungiamo che è specialmente la immigrazione italiana quella che sembra essere presa di mira con questo progetto di legge, poichè gli immigranti tedeschi, inglesi e scandinavi sanno quasi tutti leggere e scrivere e molti possiedono anche le 500 lire richieste.

Se gli Stati Uniti dovessero adottare questa decisione e applicarla rigorosamente, gli effetti pratici potrebbero essere gravi; e potrebbe avere per risultato di dirigere sull'America del Sud la maggior parte della corrente migratoria.

Ora la questione della emigrazione è di capitale importanza per l'equilibrio presente e futuro fra le nazioni del mondo; e può avere inoltre delle conseguenze finanziarie sollecite e considerevoli sulla restaurazione dei paesi transatlantici colpiti dalla crisi.

Del resto le cause non mancano e non mancheranno così presto alla emigrazione europea. La crisi industriale in Germania; le sofferenze agricole in Inghilterra e in Irlanda, il languore di alcune industrie inglesi, le condizioni economiche generali d'Italia; la filossera in Spagna, per non parlare di altre meno note, ecco altrettanti motivi per determinare la emigrazione.

Alcuni paesi, che fino agli ultimi anni non avevano offerto che un debolissimo contingente alla emigrazione transatlantica, come il Belgio e la Francia, ora, a principiare dal 1887, forniscono un notevole contingente.

Così il Belgio che non aveva che 2048 emigranti fuori d'Europa nel 1886 e 3834 nel 1887, ne ha avuti 7794 nel 1888 ed 8406 nel 1889. Anche la Francia, che non mandava alle contrade extra-europee che 7314 emigranti nel 1886, ne ha inviati 11,170 nel 1887; 23,339 nel 1888; 31,354 nel 1889 e 20,560 nel 1890.

Ora è interessante sapere quale sia stata l'influenza che ha esercitato sulla emigrazione europea la crisi intensa che infierì nell'America del Sud, giacchè non si è ancora in grado di giudicare l'effetto delle misure restrittive degli Stati Uniti.

Gli Stati dai quali proviene l'emigrazione sono, per ordine di importanza: la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Italia, la Germania, la Russia, l'Austria-Ungheria, la Svezia e la Norvegia, la Spagna, la Francia e il Portogallo.

La Danimarca fornisce una cifra notevole relativamente alla sua popolazione, ma modesta presa come cifra assoluta.

Il Belgio e la Svizzera non dànno che un piccolo contingente per i paesi transatlantici.

Negli ultimi anni i paesi nei quali l'emigrazione ha diminuito sono quasi soltanto quelli in cui gli emigranti si dirigono di preferenza all'America meridionale.

Nella Gran Bretagna, se si considera il periodo settennale 1886-1891, l'emigrazione non è mai discesa a meno di 200,000 per anno e non ha mai toccato i 300,000.

In Germania non solo l'emigrazione si è sostenuta, ma ha ripreso nuovo slancio, tanto che mentre da 210,547 nel 1881, era ripiegata a soli 79,875 nel 1866, nel 1889 ha raggiunto la cifra di 115,392 emigranti.

Anche l'emigrazione russa tende a diventare importante. Mentre non contava che 29,355 emigranti nel 1887, è salita progressivamente fino a 100,595 nel 1891, nè può affermarsi che l'espulsione degli Ebrei ne sia la sola causa. E si noti che in questa cifra non è compresa la parte più interessante dell'emigrazione russa, quella che si espande in Asia.

Cresciuta è pure l'emigrazione dell'Austria-Ungheria, che da 44,000 nel 1886, ha sorpassato i 55,000 nel 1891.

Veniamo ora a quei paesi che, nella loro corrente migratoria, hanno dovuto subire l'influenza delle ultime vicende dell'America del Sud.

L'Italia è in prima linea.

L'emigrazione permanente vi aveva raggiunta un'importanza colossale. Nel 1886 gli emigranti erano stati 87,423; nel 1887, 133,191; nel 1888, 207,795. Dopo la crisi sud-americana, nel 1889 gli emigranti italiani discesero a 125,781, e a 115,595 nel 1890. Nel 1891 invece vi fu una recrudescenza e si risalì a 189,746; però nel 1892, stando ai risultati del 1° semestre, vi è una grande diminuzione, poichè si contano 42,742 emigranti contro 80,200 nel semestre corrispondente del 1891.

In Ispagna aveva preso enormi proporzioni nel 1888-89, toccando 49,283 e 97,719 emigranti rispettivamente; ma nel 1890-91 ha notevolmente ripiegato, riducendosi a 37,025 e 37,721.

Quanto al Portogallo, il movimento è stato diverso. La rivoluzione del Brasile ha dapprima provocato una diminuzione nell'emigrazione, ma nel 1891, sia che la situazione del Brasile paresse meno inquietante, sia per l'aggravarsi delle condizioni interne del Portogallo, l'emigrazione riprese e salì a 28,938.

Per ciò che si riferisce ai paesi di destinazione di questo nucleo di emigranti, è da notare che gli Stati Uniti nel 1891 ne assorbirono un numero maggiore che negli anni precedenti, e cioè 613,221, contro 515,892 nel 1890.

Bisogna altresì por mente che in questi ultimi anni l'emigrazione italiana agli Stati Uniti si è sviluppata enormemente, così da toccare nel 1891 il numero di 69,297 emigranti.

Per l'America del Sud invece l'emigrazione è straordinariamente diminuita, specie nell'Argentina e nell'Uruguay, mentre è cresciuta nel Brasile.

L'Argentina aveva registrato 93,116 immigranti nel 1886; 120,000 nel 1887; 155,000 nel 1888; 260,000 nel 1889; nel 1890 scese a 110,000 e nel 1891 a soli 52,000. Lo stesso si dica per l'Uruguay, dove la cifra degli immigranti era stata di 27,349 nel 1889 e fu di 11,916 nel 1891.

Al contrario, nel Brasile, l'immigrazione, che era di 25,741 nel 1886, 54,990 nel 1887; 131,745 nel 1888, e che era caduta a 65,161 nel 1889, si è rialzata a 85,172 nel 1890 e alla grossa cifra di 191,151 nel 1891.

***

Rimane ora a vedersi quali obblighi spettino alla madrepatria, sia nell'interesse proprio, sia in quello dell'emigrazione, verso gli emigranti stessi.

L'*Economiste Français* e il prof. Del Vecchio, in un suo recente e pregevole lavoro, hanno accennato anche a questa parte del problema, che venne pure assai bene trattata nell'ultimo Congresso geografico, tenuto a Genova, dal cav. Egisto Rossi, competentissimo in questa materia, e che in una elaborata relazione ha raccolto importanti notizie in proposito, come raccogliesi dal *Bollettino della Società Geografica italiana.*

Gli è certo che mentre in Germania ed in Inghilterra, per non dire di altre nazioni, il patronato degli emigranti vanta una lunga storia d'imprese più o meno felicemente condotte, noi pur troppo non abbiamo da registrare che dei timidi tentativi, più o meno seri, sempre però inefficaci.

Uno dei più importanti fu quello iniziato nel 1875 dal senatore Torelli, ma, dopo cinque anni di vita stentata, l'Associazione da lui fondata cessò di esistere.

Intanto la nostra emigrazione, invece di diminuire, è andata sempre aumentando, a segno che sorpassa ormai quella di tutte le nazioni latine prese insieme. Con essa aumentarono anche le peripezie dolorose dei nostri emigranti, sicchè sono ormai evidenti questi due fatti, e cioè:

1. Che la nostra emigrazione, paragonata a quella di altre nazioni, va soggetta a maggiori danni e pericoli, dipendenti in parte dall'ignoranza e miseria degli emigranti e in parte dall'avidità degli speculatori;
2. Che essa, contro questi danni e pericoli, trova una tutela insufficiente in patria e quasi nessuna in molti paesi di destinazione.

Dalle indagini lodevolmente intraprese dalla nostra Società Geografica è risultata infatti la quasi assoluta mancanza di Istituzioni di patronato tra i nostri connazionali all'estero, e specialmente nei porti ove maggiormente affluisce la nostra emigrazione.

I soli due Istituti di questo genere, iniziati anni sono con serietà di intendimenti, ma con scarsezza di mezzi, uno a Buenos-Ayres e l'altro a Nuova York, perirono dopo pochi mesi. E sebbene in questi ultimi tempi siano sorte in Nuova York due Istituzioni di patronato assai importanti, pure la gran massa dei nostri emigranti, quella specialmente che si reca nel Brasile, nell'Argentina ed in altri Stati dell'America del Sud, è ancora abbandonata a sè stessa, senza indirizzo o avviamento di sorta.

Dal che deriva che mentre gli emigranti esteri si spandono per le campagne, nei piccoli villaggi, dove trovano colonie bene avviate e i necessari mezzi per divenire coltivatori e proprietari di qualche estensione di terreno, la maggior parte dei nostri sono costretti a fermarsi nelle città ed esercitarvi i più bassi mestieri.

Agli accennati scopi mira appunto la Società di patronato tedesca,

la quale venne fondata nel 1784 in Nuova York dai pionieri della colonia tedesca ivi residente, dai quali or sono pochi anni si celebrava il centenario della sua fondazione.

Il suo ufficio di informazioni e l'agenzia di collocamento degli immigrati tedeschi (*Bureau of Labour*) sono tra le più importanti di tali Istituzioni.

Un'altra non meno importante Società di patronato è l'*Irish Emigrant Society*, fondata in Nuova York dagli Irlandesi, la quale non differisce sostanzialmente da quella tedesca.

Delle due Istituzioni italiane, istituite di recente, la più importante è l'*Italian Home*, ed è dovuta all'iniziativa locale, e principalmente alle premure del regio console comm. Riva. La maggior parte delle più importanti Associazioni italiane di Nuova York, persuase dei maggiori beneficî che deriverebbero da un maggiore concentramento delle loro forze, cooperarono alla fondazione di un'opera collettiva, e tale è l'origine dell'*Italian Home*, il quale, sebbene fondato tre anni fa, seppe già provvedere la colonia italiana di un magnifico Ospedale, ed attendere al miglioramento del servizio di beneficenza, al riordinamento dell'istruzione e delle scuole, e alla protezione dei nostri emigranti.

Il numero degli Italiani patrocinati e sussidiati dalla sezione *Beneficenza*, nel 1891, ascese a 1368, e nel 1° semestre 1892 a 951.

La sezione *Immigrazione* cominciò l'opera sua il 1° maggio 1890, e tiene un commesso sempre pronto ad *Ellis Island* portante l'insegna: « Istituto italiano », *Italian Home*.

Egli si avvicina agli immigranti che allo sbarco chiedono e necessitano di schiarimenti, indirizzi, protezione, ecc., e per quanto è nelle sue facoltà, provvede immediatamente.

Nei casi più importanti, ne riferisce al segretario generale dell'Istituto. Il movimento di questa sezione nel 1891 è dato dalle cifre seguenti: 1° semestre, immigranti italiani arrivati da vari porti e con diversi vapori, 44,864; rimandati per cause diverse, 96; rimpatriati gratis, 11; ammessi all'Ospedale, 65; usciti guariti, 61; morti ivi, 4; difesi in casi speciali, 545; patrocinati in cause diverse, 11,216 — 2° semestre, immigranti arrivati, 16,961; rimandati, 76; rimpatriati gratis, 78; ammessi all'Ospedale, 36; guariti, 35; morti, 1; difesi in casi speciali, 535; patrocinati in cause diverse, 3489.

Nel 1° semestre 1892 si ebbe un singolare aumento in questa sezione, in cui il numero degli Italiani patrocinati fu di 23,693.

Questa stessa sezione ha aperto testè anche uno speciale ufficio di lavoro (*Bureau of Labour*) per gli immigranti italiani, che, oltre al procurare impieghi, si occupa delle riscossioni delle mercedi negate o contrastate agli operai.

Due anni dopo la fondazione dell'*Italian Home*, sorgeva in Nuova York la Società San Raffaele, la quale è in relazione costante coll'Associazione di patronato recentemente stabilitasi in Italia, con sede a Piacenza, sotto gli auspicî di mons. Scalabrini.

Questa Istituzione fu promossa dal sacerdote Pietro Bandini, missionario dell'Istituto *Cristoforo Colombo*, fondato appunto dal Vescovo di Piacenza. Lo scopo ne è eminentemente religioso. Cotesti sacerdoti hanno eretto 12 chiese negli Stati Uniti e 5 nell'America del Sud. Hanno istituite varie scuole italiane, ed a Boston hanno aperto anche una piccola scuola industriale, a Nuova York un Orfanotrofio e un Ospedale.

Nel giugno scorso questa Società istituì pure un Ufficio di lavoro, allo scopo di trovare occupazione e somministrare ogni genere di lavori manuali e domestici a tutti gli emigranti italiani che ne facciano ad essa domanda. Da questo Ufficio, collocato sotto l'egida ed in un locale del Governo, gli emigranti ottengono gratuitamente lavoro e consiglio, e vien garantita loro la paga.

La Società San Raffaele, nel primo anno di sua esistenza, ha potuto dare valida assistenza a circa 20,000 emigrati italiani, dei 58,000 e più che sbarcarono a Nuova York: ha alloggiato e provveduto gratuitamente 73 donne, 34 uomini, 218 fanciulli; ed a preferenza delle altre Società, è stato ad essa concesso di tenere l'Ufficio di lavoro sotto l'egida e nel locale del Governo, sullo stesso piede delle grandi Società tedesca e irlandese. Questi Istituti, dovuti all'iniziativa privata, indicano quale è la via da seguirsi.

Da quanto abbiamo esposto emerge chiaramente che il nuovo ordine d'idee che sta per trionfare a danno dei nostri emigranti merita d'esser noto, acciò valga di sprone alla madrepatria di venire in loro aiuto. Le Istituzioni di patronato potrebbero rendere minori le conseguenze della minaccia che su di essi sovrasta. Agli uomini di cuore, teneri del decoro degli Italiani e della sorte di tanti connazionali il provvedere a renderle minori. Epperò facciamo voti acciò seguendo l'esempio di altre nazioni interessate nel grave problema, quali la Germania e l'Inghilterra, sorgano su serie basi, per iniziativa italiana, nuovi Patronati che sorreggano coi loro consigli ed aiuti i nostri emigranti, e permettano loro di superare gli ostacoli che un malinteso egoismo sta per creare.

LO STATUTO DELLA BANCA MUTUA POPOLARE DI CAIAZZO[1]

(Società anonima cooperativa di credito)

Preliminare. — La Banca Mutua Popolare di Caiazzo, promossa dal Consiglio comunale della città, autorizzata con R. Decreto 12 maggio 1878, nonchè dagli altri RR. Decreti 12 dicembre 1880 e 7 dicembre 1882, sottomessa al regime delle Cooperative con deliberato dell'Assemblea sociale 27 maggio 1883, omologato con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15 giugno 1883, è oggi retta dal seguente statuto:

Titolo I. *Costituzione, scopo, durata e sede della Società.*

Art. 1. Promotore il Consiglio comunale di Caiazzo, è costituita una Società anonima cooperativa per azioni a responsabilità limitata, col titolo di *Banca Mutua Popolare di Caiazzo.*

Art. 2. Il Consiglio comunale non ha altra ingerenza nella Società, nè responsabilità, che quella di socio puro e semplice, e per quel numero di azioni che potrà legalmente possedere.

Art. 3. Lo scopo della Banca è quello di procurare agli industriali, agricoltori ed esercenti arti e mestieri, il doppio beneficio di raccogliere i loro risparmi e capitalizzarli, e di prestare agli azionisti il capitale necessario per migliorare la loro industria agricola, commerciale e manifatturiera in generale.

Art. 4. La durata della Società, stabilita per anni cinquanta, resta invariata, e decorre dal 12 maggio 1878, epoca dell'autorizzazione reale.

Art. 5. Ha il suo domicilio in Caiazzo nella sede del suo ufficio.

Per deliberazione dell'assemblea generale dei soci potrà stabilire Filiali ed Agenzie nel territorio della Provincia e delle Provincie limitrofe.

Le norme di costituzione ed amministrazione delle Filiali avranno di mira di agevolare la trasformazione loro in Banche indipendenti.

[1] Sciogliendo la riserva fatta nel fascicolo dello scorso gennaio, pag. 78, pubblichiamo nella sua integrità questo Statuto, le cui savie disposizioni possono esser prese ad esempio dagli Istituti congeneri.

TITOLO II. *Patrimonio della Società.*

Art. 6. Il patrimonio della Società è illimitato ed è costituito:

a) Dalle azioni sottoscritte dai soci, il cui valore è di lire 25 cadauna;

b) Dalla riserva ordinaria di cui all'art. 46.

Art. 7. La Società potrà istituire dei fondi speciali per operazioni determinate. Potrà pure, per l'incremento delle proprie operazioni, assumere prestiti ed emettere obbligazioni vincolando, con deliberazione dell'assemblea dei soci e con speciali garanzie, il patrimonio sociale.

TITOLO III. *Soci.*

Art. 8. Chi vuole entrare nella Società deve presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Nei trasferimenti d'azione da una ad altra persona, la domanda sarà fatta dall'erede o dal cessionario, quando anche il richiedente fosse già socio.

La domanda di chi non è ancora socio dev'essere firmata da due soci, i quali facciano fede dell'onorabilità del richiedente.

Art. 9. Le Società cooperative, quelle di mutuo soccorso e i Corpi morali possono essere ammessi nella Società coi diritti e con gli obblighi di ogni altro socio, ma i loro delegati non sono eligibili agli uffici sociali.

Art. 10. Non possono essere ammessi alla Società gl'interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che esercitano notoriamente l'usura; nè a queste persone possono appartenere azioni per trasferimento, salvo che per aggiudicazione giudiziale, ma in tal caso il possessore non avrà diritto che di partecipare ai soli utili sociali.

Le azioni, che a dette persone pervenissero per causa di successione o di aggiudicazione, dovranno essere alienate nei modi prescritti dall'art. 20, alinea secondo.

Art. 11. Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione delle domande così del nuovo socio, come del socio che acquisti nuove azioni. Dalle sue deliberazioni è lecito appellarsene al Comitato sindacale, che pronuncerà come arbitro inappellabile.

Art. 12. Ammessa la domanda di acquisto di azioni per sottoscrizione o per cessione, il socio deve adempiere alle formalità di cui agli art. 169 e 226 del Codice di commercio.

Art. 13. Il nuovo socio deve:

a) versare la tassa unica di ammissione in L. 4;

b) sottoscrivere almeno una azione;

c) corrispondere il sopraprezzo che eventualmente fosse dovuto;

d) rispondere, sino a concorrenza delle sue azioni, di tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 14. Il capitale sociale è illimitato.

Le azioni, da lire venticinque ciascuna, sono nominative, avranno i requisiti voluti dall'art. 165 del Codice di commercio, con deroga a quanto prescrive il n. 3 di detto articolo.

Il valore delle azioni è vincolato a pegno in favore della Società per tutti gli obblighi, di qualunque natura, dell'intestato e suoi eredi verso la medesima; e perciò la cessione od il pegno delle azioni non può essere opposto alla Società se fu fatto senza il consenso del Consiglio di amministrazione; il dividendo annuale è pagabile però all'esibitore del titolo.

Art. 15. Le azioni sono pagabili anche a rate settimanali da L. 1, il socio però partecipa al dividendo cominciando dal trimestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento dell'azione, compreso il relativo sopraprezzo.

I pagamenti rateali che abbiano raggiunto almeno il quarto del valore totale dell'azione, godranno l'interesse massimo corrisposto dalla Banca sui depositi passivi; non daranno per altro alcun frutto nel caso non venga assegnato un dividendo alle azioni. Tale interesse sarà calcolato in compensazione del residuo debito del socio pel saldo dell'azione.

I versamenti sulle azioni non saldate in tempo utile vanno *de jure* a beneficio totale della Società.

Art. 16. Il Consiglio d'amministrazione è abilitato a poter emettere, annualmente, un determinato numero di azioni, nella misura non superiore del quarto di quelle costituenti il capitale sociale al prezzo nominale, cioè senza l'onere del sopraprezzo di cui all'art. 18.

A queste azioni eccezionali è applicabile il disposto nell'alinea 2° dell'art. 15, ed allorquando con gli interessi composti avranno uguagliato il prezzo corrente delle azioni normali, in allora soltanto parteciperanno al dividendo annuale, come è detto al capolinea dell'art. 15.

Art. 17. Versata la propria azione, soddisfatta la tassa di ammissione, il sopraprezzo in contante od accumulato ed ogni altra spesa relativa, il socio riceverà un certificato o titolo d'azione.

Art. 18. Al principio di ogni semestre il Consiglio d'amministrazione determinerà il prezzo delle azioni sulla base del capitale sottoscritto, del fondo di riserva e dei dividendi annuali, tenuto pure conto delle condizioni generali della Società.

Art. 19. Il socio, dopo tre mesi che abbia saldato almeno un'azione, ha diritto:

a) di ottenere il credito nei limiti e modi determinati dallo statuto;

b) d'intervenire nelle assemblee generali col diritto alla parola, e dare il voto per le elezioni degli amministratori e nelle deliberazioni a prendersi;

c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni.

Art. 20. Nessun socio può possedere più di cento azioni.

Per quelle che, oltre questo numero, gli fossero pervenute per successione o aggiudicazione giudiziale, non avrà diritto se non alla compartecipazione agli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni dal possesso di esse.

Ove il socio non adempia a tale obbligo, la Società potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni nei modi indicati nell'art. 37, trattenendo la somma ricavata a disposizione degl'interessati.

Art. 21. Il Consiglio può escludere dalla Società il socio:

a) che senza scusabile motivo sia in mora al pagamento di tre rate dell'azione da lui sottoscritta;

b) che abbia costretto la Società ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte verso la medesima;

c) che sia condannato a pene criminali per qualsiasi reato, ovvero serbasse una condotta riprovevole, sia dal lato morale che commerciale;

d) che con parole, modi od atti scorretti o violenti, perturbi l'andamento regolare delle assemblee e della Società; o che in qualunque modo rechi scredito o danno, morale o materiale, alla Società stessa.

La deliberazione del Consiglio dovrà esser motivata, ed essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti di esso.

Il deliberato di esclusione non è impugnabile innanzi ai magistrati ordinari, ed il socio colla semplice adesione alla Società rinunzia a tal diritto, e solo è dato produrre gravame al Comitato dei Sindaci, che provvederà con decisione inappellabile.

Il socio espulso ha diritto al rimborso delle sue azioni alla pari. L'Amministrazione dovrà ricollocare le azioni istesse entro un mese o altrimenti annullarle, osservando per l'annullamento il disposto coll'art. 168 del Codice di commercio.

Art. 22. In caso di morte del socio, la Società potrà obbligare l'erede a vendere, nei modi prescritti dall'art. 20, le azioni pervenutegli, a meno che l'erede stesso non sia già socio, o avendo fatto richiesta di essere iscritto come socio, venga accolto a termini dell'art. 11.

Art. 23. Se un'azione per eredità passi a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare e questo venga ammesso dal Consiglio direttivo.

Nei trasferimenti, sia per cessione che per successione tra ascendenti, discendenti e coniugi, non è dovuta la tassa d'ingresso di cui all'art. 13.

All'Amministrazione è vietato l'acquisto delle proprie azioni.

Titolo IV. *Operazioni della Società.*

Art. 24. La Società si propone le seguenti operazioni attive:

1° Prestiti e conti correnti sulle proprie azioni sino al doppio del valore di esse;

2° Sconto di cambiali commerciali, a due o più firme di notoria solvibilità, a scadenza non maggiore di sei mesi;

3° Sconti o prestiti contro cambiali o pagherò, a scadenza non maggiore di sei mesi e sempre a due o più firme di indiscutibile solvibilità;

4° Risconto del portafoglio dei terzi;

5° Conti correnti e anticipazioni verso deposito di titoli dello Stato o da esso garentiti, calcolati per quattro quinti del loro valore di Borsa, ovvero con garanzia immobiliare sopra predii rustici, siti nel distretto giudiziario di Santa Maria, fino al 50 °/₀ del valore, periziato dalla Banca, della proprietà istessa e contro prima ipoteca;

6° Depositi in conto corrente presso Istituti di notoria solvibilità;

7° Anticipazione contro pegno di oggetti preziosi o merci depositate in magazzini di fiducia, e fino al 50 °/₀ del loro prezzo corrente;

8° Prestiti ai Comuni e Corpi morali;

9° Operazioni di credito agrario a senso della legge 23 gennaio 1887 e sue successive innovazioni;

10° Prestiti sull'onore;

11° Servizio di tesoreria per conto dei Comuni e delle Opere pie, come pure il servizio di esattoria fondiaria;

12° Servizio di cassa per conto dei soci e dei terzi;

13° Rappresentanza di Istituti di credito, di Società e di terzi e servizio di corrispondenza con essi;

14° Acquisto per proprio conto ed a contanti di titoli dello Stato o da esso garantiti, e cartelle fondiarie ed agrarie.

L'acquisto d'immobili, tranne che per far salvo un proprio diritto, e per i bisogni dell'ufficio, deve essere ratificato dall'assemblea generale.

Art. 25. La Società si propone le seguenti operazioni passive:

1° Ricevere depositi in conto corrente ed a risparmio;

2° Emettere buoni fruttiferi;

3° Rilasciare vaglia cambiari;

4° Emettere cartelle agrarie ed obbligazioni fruttifere a norma di legge;

5° Riscontare il proprio portafoglio;

6° Ricevere in deposito ed in amministrazione titoli di credito pagabili nel Regno.

La Società fa tutte le altre operazioni bancarie in genere, escluse però quelle di Borsa e le aleatorie.

Art. 26. Le operazioni attive, di cui è parola ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dell'art. 24, possono compiersi unicamente coi soci.

Art. 27. I libretti di deposito potranno essere nominativi ed al portatore: ma tanto per gli uni che per gli altri la Banca paga sempre all'esibitore; perciò non riconosce nè cessioni, nè sequestri, nè pegnoramenti, nè rilascia duplicati.

I libretti però che sono emessi col nome seguito dal vincolo di pa-

garsi esclusivamente alla persona dello intestatario, sono trattati come titoli nominativi e soggetti alle discipline di tutti i titoli nominativi, compreso il rilascio del duplicato in caso di dispersione.

Art. 28. La Banca consente che sui libretti lo stesso depositante possa porre i vincoli e condizioni che reputerà di suo interesse e che non ostino alle leggi dello Stato. Nel qual caso la Banca nei pagamenti si atterrà alle condizioni fatte. Per gli svincoli sono applicabili le prescrizioni generali della legge.

Art. 29. Su ciascun libretto di risparmio non possono farsi rimborsi superiori a L. 500 per ciascun giorno.

Pei depositi a conto corrente il correntista può esigere fino a L. 1000 con assegno a vista, oltre le 1000 e fino a L. 3000 con due giorni di preavviso, oltre le 3000 ed infra le 5000 con 4 giorni di preavviso; per somme maggiori si prenderanno preventivi accordi con la Direzione.

Art. 30. I buoni nominativi a scadenza fissa non possono essere di somma inferiore a L. 500, nè avere una durata minore di un quadrimestre.

È vietato di fare qualsiasi operazione in conto dei propri buoni, pagandosi essi unicamente alla scadenza convenuta.

Art. 31. La Società, nello impiego del patrimonio e delle risorse disponibili, si atterrà alle seguenti norme:

1° L'ammontare dei prestiti e conti correnti ai soci sulle azioni non potrà superare il quarto del patrimonio della Banca, di cui è parola all'art. 6;

2° I depositi fiduciari di ogni specie, risultanti dalla situazione patrimoniale di ciascun anno, dovranno essere impiegati per una metà almeno nello sconto e risconto di vere e proprie cambiali di commercio, di cui al n. 2 dell'art. 24 e in acquisto di titoli di cui al n. 14 dello stesso articolo;

3° Le somme ottenute dal risconto del portafoglio devono essere impiegate in nuovi sconti di cambiali commerciali, come al n. 2 dell'articolo 24;

4° L'ammontare dei conti correnti garentiti e le anticipazioni, prevedute dal n. 5 dell'art. 24, non eccederanno il quarto delle somme depositate presso la Banca in buoni a scadenza;

5° Gli sconti e prestiti di cui al n. 3 e le anticipazioni accennate nel n. 7 dell'art. 24, potranno essere rinnovate con la minorazione non inferiore di un decimo per ogni scadenza;

6° I prestiti ai Comuni, Corpi morali non potranno eccedere il decimo del capitale sociale, nè la durata di un quadriennio;

7° La somma da impiegarsi in prestiti sull'onore, giusta le discipline di uno speciale regolamento, non potrà eccedere il fondo speciale all'uopo costituito, aumentato di una somma pari al decimo della riserva ordinaria;

Le rimanenti risorse disponibili della Benca potranno venire impiegate nelle altre operazioni ad essa consentite.

Art. 32. La Banca potrà altresì promuovere ed amministrare altre Istituzioni intese all'incremento del risparmio e della previdenza, o a favorire l'agricoltura, come Casse pensioni, Case operaie, Cooperative di consumo, lavoro o produzione, ecc.

Art. 33. Chi domanda un prestito ed uno sconto deve:

a) Non aver debiti scaduti nè verso la Società, nè verso i propri mallevadori per altri prestiti o sconti ottenuti;

b) Offrire, secondo i casi, garentie reali o morali dell'esatto adempimento degli obblighi che assume.

La Società potrà esigere che all'atto dell'apertura del credito, chi lo richiede firmi una dichiarazione del fido o credito di cui egli usufruisce presso altri creditori od Istituti. Qualora detta dichiarazione non risulti conforme al vero, il richiedente potrà essere escluso dalla Società.

Art. 34. Il fido da concedersi a ciascun socio non potrà mai eccedere, per ogni persona o ditta, la somma massima di L. 10,000, qualunque fosse il rispettivo grado di solvibilità. Nel calcolare l'esposizione del socio si terrà ragione tanto delle sue obbligazioni dirette, quanto di quelle ove egli figuri come avallo o girante.

Trattandosi di Società, il fido non potrà mai eccedere il terzo del capitale versato.

Art. 35. Il presidente, il segretario e il direttore o chi fa le veci loro, sono personalmente responsabili e in solido delle operazioni compiute contrariamente alle disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 31 e 34; senza pregiudizio della responsabilità che può spettare ai singoli membri della Amministrazione e al direttore a norma delle vigenti leggi.

Art. 36. Il Consiglio d'amministrazione, in unione ai Sindaci, determina entro i limiti indicati dall'art. 34, il fido massimo che merita ciascun socio col sistema del castelletto, che all'uopo sarà tenuto con la massima esattezza e riveduto almeno ogni sei mesi.

Art. 37. Nelle sovvenzioni contro pegno di cui è parola ai numeri 5 e 7 dell'art. 24, qualora le merci ed i titoli dati in pegno soffrissero una diminuzione di valore non inferiore al 10 %, chi ha ricevuto il sovvenuto dovrà rimborsare parte della sovvenzione avuta o fornire un supplemento di cauzione.

Se alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita, e se in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di cauzione, la Società potrà, senza uopo di costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, far vendere in una sua pubblica officina, mediante pubblico incanto e dopo la pubblicazione di analogo avviso nelle forme di legge, i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito per capitale, interesse e spese.

Tali condizioni dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratizio nella dichiarazione di debito, od anche in atto separato. La dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni garentite con azioni sociali.

Art. 38. Il socio che alla scadenza non fa onore a qualcuna delle obbligazioni assunte, oltre ad essere passibile della espulsione, in conformità della lettera *b* dell'art. 21, è tenuto senz'altro e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, a restituire alla Banca, se così ad essa piace, anche quelle altre somme da lui dovute e per le quali non si fosse ancora verificata l'epoca della scadenza.

In caso di non pagamento a pronta scadenza, il debitore sarà per di più tenuto, e sempre senza bisogno di costituzione in mora, a pagare alla Banca, oltre agli interessi legali, una provvigione a titolo di penale, da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

In mancanza di pagamento alla scadenza, la Banca avrà diritto di procedere a vendita privata delle azioni del socio debitore ed agli altri valori da chicchessia eventualmente costituiti in pegno a garenzia degli obblighi assunti, senza essere in nessun caso tenuta a procedere alla notifica di cui all'art. 363 del Codice di commercio.

Tali facoltà della Banca si dedurranno esplicitamente a patto nella costituzione di pegno a favore della medesima.

La Banca, operata la vendita dei valori ricevuti, si paga del suo credito, e il sopravanzo, quando ve ne sia, se lo ritiene in isconto di quegli altri debiti che l'interessato possa avere con essa contratti.

Parimenti in mancanza di pagamento a scadenza, la Banca farà propria, fino alla concorrenza del suo credito, quella qualunque somma e valori che sotto qualsiasi forma il debitore moroso od altri suoi coobbligati tenessero presso la Banca.

Art. 39. Il corso dello sconto e degli interessi delle operazioni della Banca è stabilito dal Consiglio d'amministrazione a seconda del mercato dei capitali, ed è affisso nel locale della Banca.

L'Amministrazione, nello accettare le domande di qualunque operazione, dovrà dare la preferenza a quelle di minori somme in confronto di quelle di maggiore entità.

Art. 40. In caso di esuberanza di fondi, eccezionalmente il Consiglio d'amministrazione, con l'assenso dei Sindaci, potrà elevare il fido di Ditte di notoria solvibilità fino a L. 20,000, quando non preferisse d'impiegarli in acquisto di buoni del Tesoro, o mutui ipotecari.

Art. 41. La somma da impiegarsi in mutui in niun caso potrà eccedere il 5 °/₀ dei buoni a scadenza, e gli stabili da ipotecarsi dovranno essere situati nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria, esser liberi da ipoteche, e avere un valore almeno doppio della somma da mutuarsi.

Art. 42. I mutui non potranno eccedere la durata di un quadriennio, e saranno preferiti quelli a più breve scadenza.

Art. 43. Il presidente, il direttore, il cassiere, il ragioniere, il capo dei sindaci e chi fa le veci loro sono esclusi da qualsiasi operazione di credito con la Banca.

Gli altri membri del Consiglio, i sindaci, i commissari di sconto e gli altri impiegati della Banca, non possono fare operazioni di credito nè

come debitori principali, nè come giranti o garanti al di là del fido massimo, che sarà per essi annualmente determinato dal Comitato sindacale.

TITOLO V. *Bilancio, utili, riserva, fondi speciali.*

Art. 44. Il bilancio dovrà indicare il capitale sociale esistente, quello versato e la resta a riscuotere; le attività e passività della Società divise per categoria a seconda delle operazioni consentite dagli articoli 24 e 25 del presente statuto, le perdite e spese sostenute e l'eccedenza realmente conseguita, delle entrate sulle spese e perdite.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre successivo.

Ogni mese si pubblicherà la situazione contabile della Società.

Il bilancio sarà consegnato ai Sindaci almeno un mese avanti a quello fissato per l'assemblea ordinaria, ed i documenti giustificativi saranno depositati nella sala delle adunanze a loro libera disposizione.

Il bilancio istesso verrà depositato in copia negli uffici della Banca per l'ispezione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assembea generale e finchè sia approvato.

Art. 45. Il bilancio, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere l'elenco dei valori di proprietà della Banca con l'indicazione del prezzo loro attribuito in situazione, l'elenco degli effetti, delle merci e titoli su cui si hanno anticipazioni in corso e dei prezzi degli stabili per numero, qualità e prezzo loro assegnato.

I titoli e valori della Società saranno valutati al prezzo d'acquisto o d'inventario, ed in confronto al corso medio dei prezzi di Borsa alla chiusura dell'esercizio, tranne il caso in cui per fatti eccezionali sopravvenuti e permanenti depressioni del loro valore, non esistano ragionevoli motivi di apprezzarli ad un corso inferiore.

La differenza tra il prezzo d'acquisto o d'inventario e il valore corrente degli stabili e titoli di proprietà della Banca, sarà portata a debito o credito degli utili o perdite dell'esercizio, tenuto conto del fondo speciale stabilito per l'oscillazione di tali valori.

Il deprezzamento degli immobili e quello dei mobili sarà imputato fra le perdite dell'esercizio.

Art. 46. L'utile netto, risultante dal bilancio annuo della Banca, si ripartirà colle proporzioni seguenti:

a) il 10 % alla riserva stabile;

b) il 2 $^1/_2$ a quella per l'oscillazione dei valori;

c) il 2 $^1/_2$ per le perdite;

d) il 5 % per compartecipazione agl'impiegati in ragione dei rispettivi stipendi:

e) il 5 % a disposizione del Consiglio d'amministrazione per spese di previdente beneficenza ed istruzione dei soci;

f) il 75 formerà il dividendo agli azionisti.

Art. 47. Il fondo di riserva ordinaria, del quale è parola all'art. 6 del presente, si compone:

a) della quota d'utile di cui alla lettera *a* dell'articolo precedente;

b) delle tasse di ammissione stabilite dall'art. 13 del presente, e dei versamenti incompleti sulle azioni non saldate;

c) dal soprapprezzo delle azioni;

d) dai lucri eventuali.

Art. 48. Oltre la riserva ordinaria saranno costituiti i seguenti fondi di garanzia straordinaria:

a) fondo per l'oscillazione dei valori;

b) il fondo pei prestiti sull'onore;

c) fondo di garanzia delle sofferenze e perdite eventuali.

La Società su proposta del Consiglio e con deliberazione dell'assemblea potrà creare altri fondi di garanzia per determinate operazioni.

Art. 49. Non potrà distribuirsi alcun dividendo agli azionisti negli esercizi nei quali i fondi di garanzia sono insufficienti a coprire le diminuzioni dei valori e stabili e le perdite e sofferenze a cui devono essere contrapposte.

Art. 50. Il ricupero di crediti già imputati a perdita sarà devoluto al fondo di cui alla lettera *c* dell'art. 48.

Titolo VI. *Organi della Società.*

Art. 51. Sono organi della Società:

a) le assemblee dei soci;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) la Direzione con l'occorrente numero d'impiegati;

d) il Comitato dei Sindaci;

e) il Comitato di sconto.

a) *Assemblee.* Art. 52. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Quando sono legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari, loro attribuiti dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria avrà lungo in ogni anno, non oltre il mese di marzo, e in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il bilancio dell'anno precedente;

b) si procederà ad eligere coloro che devono rivestire gli uffici sociali a cominciare dall'anno in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri affari attribuiti all'assemblea che per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del Comitato dei Sindaci o di almeno 30 soci fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà esser fatta per iscritto al Consiglio non più tardi del 31 dicembre.

Art. 53. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Con-

siglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei Sindaci, dal decimo del numero dei soci, ovvero da dieci maggiori depositanti o creditori, di cui all'art. 57.

Art. 54. Il Consiglio convocherà le assemblee con avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima, nel foglio degli annunci della Provincia, e da affiggersi in modo visibile all'esterno della sede sociale.

Nell'avviso s'indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

Le proposte da porsi in votazione saranno affisse nei locali sociali nella loro formola precisa ed invariabile almeno 15 giorni innanzi quello fissato per l'assemblea.

I relativi emendamenti dovranno essere presentati per iscritto al Consiglio, almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 55. L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno il decimo dei soci aventi diritto di voto.

Ove non si raggiunga tal numero, l'assemblea (qualora si tratti dell'assemblea ordinaria annuale) sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, e in allora si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Per le assemblee straordinarie si richiede l'intervento di un quinto dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Qualora non si raggiunga tal numero, la domanda di assemblea s'intende perenta.

Ciascun socio non ha che un voto e non può nelle assemblee rappresentare e votare che per soli 5 soci mandanti.

Il socio non residente in Caiazzo può farsi rappresentare da altro socio, mediante semplice lettera di delegazione che puossi scrivere a tergo dell'avviso di convocazione.

Art. 56. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Trattandosi di persone, si procede a scrutinio segreto.

Qualora venti soci lo richiedano, si procede a votazione per appello nominale o per scrutinio segreto. La domanda di appello nominale ha la precedenza.

Gli amministratori non possono votare nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni implicanti la loro responsabilità.

Art. 57. Al 31 dicembre di ogni anno, a cura del Consiglio d'amministrazione sarà compilato un elenco di trenta maggiori depositanti o creditori della Banca per azioni nominative di cui ai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 25, calcolate le loro attività al netto delle operazioni di debito che essi abbiano in corso con la Banca e sempre che il loro credito duri da non meno di un semestre.

Se più individui o Enti abbiano un egual credito verso la Banca, essi saranno tutti inclusi nello elenco, quand'anche superino il numero di 30.

Gli iscritti in detto elenco prenderanno parte alle assemblee al pari dei soci, con diritto alla parola e al voto, senza però computarli nel numero richiesto per la validità dell'adunanza.

Quelli fra essi, che non siano anche soci, non sono eligibili all'ufficio di amministratori. Possono far parte però della Commissione di sconto e sindacato.

Art. 58. La Presidenza delle assemblee è affidata al presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che il Consiglio stesso deleghi tale ufficio ad altro consigliere o socio.

b) Del Consiglio d'amministrazione. Art. 59. Il Consiglio si compone di un presidente e di sei consiglieri.

Il presidente è eletto fra gli azionisti dai depositanti e maggiori creditori di cui all'art. 57, i consiglieri scelti del pari fra gli azionisti sono eletti dall'assemblea generale.

Il presidente del Consiglio di amministrazione potrà assumere le funzioni di direttore della Banca, quando il Consiglio non creda di nominare uno speciale direttore.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere che gli succede per ordine di anzianità.

Il presidente e i consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieligibili. I consiglieri si rinnovano per metà in ogni biennio, e nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità di nomina.

In caso di vacanza di un posto di amministratore, gli altri amministratori, in unione ai sindaci, possono procedere a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando con la presenza dei due terzi e a maggioranza assoluta di voti.

Il membro del Consiglio che manca a tre sedute consecutive o non attende alle mansioni di ufficio ad esso delegate, s'intende dimissionario.

I consiglieri, quali mandatari temporanei possono essere revocati, in qualunque tempo, per deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

Art. 60. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite, essi sono esonerati dal dar cauzione, ma prima di entrare in ufficio devono aver versato almeno L. 200 sulle proprie azioni.

Se a tanto non adempiano entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina, si ritengono per dimissionari.

I membri del Consiglio non contraggono, per effetto della loro nomina, altre responsabilità che quelle determinate dal Codice di commercio e dal presente statuto.

Art. 61. Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno una volta al mese e le sue adunanze si ritengono legali se intervengono non meno di quattro suoi membri.

Le votazioni sono palesi o segrete. Quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse domandato anche da un solo fra i consiglieri o sindaci, oppure si tratti di persone, ovvero di affari in cui taluno dei componenti del Consiglio vi abbia un interesse diretto od indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il partito del presidente; nelle segrete la parità vale rigetto della proposta.

Art. 62. Sono attribuzioni del Consiglio d'amministrazione:

A) di determinare le spese di amministrazione;

B) di provvedere alle operazioni sociali;

C) di formare i bilanci e determinare il dividendo da approvarsi dall'assemblea;

D) di stabilire e modificare la misura degli interessi attivi e passivi e le provvigioni a seconda del mercato monetario;

E) di formare la pianta organica degl'impiegati necessari e il loro rispettivo stipendio; di nominarli, sospenderli dalle loro funzioni e stipendio, e rivocarli definitivamente;

F) di contrattare tutte le obbligazioni per conto della Banca e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea o ad altro organo della Società.

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari e per l'esercizio di speciali incumbenze delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, dei soci o degli impiegati della Società.

Art. 63. Gli atti del Consiglio sono firmati da tutti gl'intervenuti e da chi esercita le funzioni di segretario.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno o a parecchi dei suoi membri, resta affidata al direttore.

Secondo le norme del regolamento, l'opera del direttore sarà controllata da un consigliere delegato per turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a lui affidate.

Art. 64. L'azione civile della Banca e dei soci contro gli amministratori, per fatti implicanti la loro responsabilità, compete tanto all'assemblea generale, che la esercita a mezzo del Comitato sindacale, quanto agli azionisti e depositanti che possono esperirla *uti singuli* senza bisogno del limite minimo di capitale richiesto dall'art. 153 del Codice di commercio, ferme rimanendo tutte le altre prescrizioni col detto articolo sancite.

c) *Direzione ed impiegati.* Art. 65. Per la nomina e la revoca del direttore e del cassiere occorre che siano presenti alla seduta almeno cinque componenti.

Il direttore, sotto l'immediata sorveglianza e dipendenza del Consiglio e a norma di speciale regolamento, rappresenta la Società in confronto ai terzi ed in giudizio; firma la corrispondenza, i giri cambiari, e gli altri atti e documenti sociali; provvede alla pubblicazione della situazione mensile dei conti; sorveglia gl'impiegati e la contabilità, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e della Commissione di sconto, allorchè non ne fosse il presidente; compie tutti gli atti ai quali sia stato autorizzato per deliberazione del Consiglio.

Art. 66. Il direttore è responsabile verso i soci, i terzi e i membri

del Consiglio della verità dei bilanci, della regolare tenuta della contabilità, e dell'esatta osservanza delle norme dettate col presente statuto, con riferimento a quanto è specialmente disposto nell'art. 35.

Art. 67. Il cassiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell'entrata e dell'uscita, prestandosi alle verifiche e fornendo gli schiarimenti richiesti dal consigliere di turno, dai sindaci o dal direttore.

Art. 68. Il direttore e il cassiere, prima di entrare in funzione, devono prestar cauzione per una somma non minore del decimo del capitale sociale.

La cauzione può prestarsi in beni immobili con prima ipoteca, azioni sociali, libretti di deposito presso la Banca, rendita al portatore italiana, ed altri titoli garantiti dallo Stato.

Qualunque sia il mezzo col quale si presta la cauzione, il direttore dovrà vincolare per essa non meno di cento azioni, e il cassiere almeno cinquanta.

Il Consiglio potrà, nell'atto delle rispettive nomine, determinare, a seconda dei casi, una maggiore cauzione.

Il Consiglio potrà stabilire anche per gli altri impiegati una congrua cauzione secondo le mansioni a ciascuno di loro attribuite.

Le cauzioni sono vincolate a favore della Banca e non possono svincolarsi se non decorsi sei mesi da quando l'impiegato è cessato dall'impiego.

d) *Comitato dei sindaci.* Art. 69. I sindaci sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica due anni, si rinnovano per intero alla loro scadenza e sono rieligibili. Essi sono eletti dai maggiori depositanti e creditori indicati nell'art. 57 del presente, e le loro funzioni sono gratuite.

Sono sindaci supplenti i due fra essi che ottennero minor numero di voti, e in caso di parità i più giovani.

I cinque sindaci eleggono il loro capo tra quelli effettivi.

I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempiono a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 184 del Codice di commercio.

Essi possono avvicendarsi per turno mensile a seconda delle proprie determinazioni.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio, possono farvi inserire i loro voti motivati, ed assistere alle riunioni della Commissione di sconto.

Art. 70. I Sindaci possono sempre esaminare i registri ed i libri di amministrazione, verificare lo stato di cassa ed il portafoglio, ed hanno obbligo di rivedere il consuntivo.

I Sindaci che avvertono irregolarità devono far riunire subito il Consiglio di amministrazione perchè provveda ad eliminarle, ovvero sia convocata l'assemblea generale a cui ne faranno rapporto.

Possono di loro autorità convocare l'assemblea, ove il Consiglio di amministrazione trascuri di farlo.

e) Comitato di sconto. Art. 71. Il Comitato di sconto si compone di quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione, di quattro soci eletti dai Sindaci, e di quattro membri designati dalla maggioranza dei creditori e depositanti di cui è cenno all'art. 57. Queste elezioni hanno luogo annualmente.

I membri del Comitato di sconto esercitano, secondo un elenco formato dal presidente, in numero di quattro per mese le funzioni di Commissione di sconto.

La Commissione è presieduta dal membro anziano di essa di nomina del Consiglio d'amministrazione. Le riunioni non sono valide se non sono presenti tre membri; le decisioni si prendono a maggioranza di voti.

I membri del Comitato di sconto non possono presentare domande di proprio credito, anche nei limiti dell'art. 43, nel mese in cui sono di turno, e dovranno astenersi dal voto negli affari in cui abbiano un interesse diretto o indiretto.

Art. 72. Le votazioni possono essere segrete o palesi; sulle proposte d'affari presentate dai membri del Consiglio, del Comitato dei sindaci o di sconto, la votazione dovrà essere sempre segreta.

Art. 73. Nessun credito potrà essere concesso, nè alcuna cambiale scontata, se non dietro approvazione della Commissione di sconto.

Essa non avrà tuttavia che un semplice voto consultivo. La Presidenza potrà sempre sospendere un'operazione di credito approvata dalla Commissione; la decisione definitiva spetta in tal caso al Consiglio di amministrazione, in unione ai sindaci.

Il direttore interviene a tutte le riunioni della Commissione e deve fornire ad essa tutti gli schiarimenti di cui fosse richiesto o reputasse utile di far notare.

Art. 74. L'Amministrazione non è tenuta a dare spiegazioni del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito, nè può venir fatta interpellanza nell'assemblea sui motivi del rifiuto.

Titolo VII. *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 75. Nei casi di smarrimento, furto o distruzione di certificati di azioni, di polizze di deposito, di libretti di conto corrente o di risparmio col vincolo del pagamento al nome dall'intestatario, di mandati di pagamento, di ricevute od altri recapiti intestati, si procederà a norma di quanto dispone la legge 14 luglio 1874, n. 4715.

Art. 76. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento sia votato almeno dai tre quarti dei soci presenti in un'assemblea convocata espressamente a tale fine e nella quale sia intervenuto un terzo dei soci.

In caso di scioglimento, l'assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione nel patrimonio sociale.

Art. 77. L'assemblea potrà fare modificazioni od aggiunte al presente statuto, ove queste vengano approvate dal numero dei soci e colla maggioranza stabilita per i casi di scioglimento della Società.

Se a questa assemblea non intervenisse il terzo dei soci, ne avrà luogo quindici giorni dopo una seconda, che delibererà validamente colla presenza di un quinto solo di soci.

Art. 78. Il Consiglio d'amministrazione può aderire all'Associazione delle Banche popolari, a gruppi regionali o nazionali di Banche popolari, e concorrere alle fondazioni di Istituti di tal carattere nei limiti del presente statuto.

Art. 79. Un regolamento generale, approvato dal Consiglio in unione dei Sindaci, regolerà l'andamento della Società e dei diversi servizi sociali.

Art. 80. Omologato dal Tribunale il presente statuto, esso andrà immediatamente in esecuzione, ed entro un mese dalla detta omologazione sarà convocata espressamente l'assemblea dei soci e dei maggiori depositanti per procedere alla ricostituzione degli organi amministrativi della Società.

Le operazioni in corso all'attuazione del presente statuto e ad esso contrarie saranno stralciate in un conto separato, da liquidarsi nel termine di cinque anni.

Caiazzo, li 4 luglio 1892.

Il Consiglio d'amministrazione: Cav. Pietro Maturi, presidente - Cav. Bernardino Carbone, consigliere - Carlo Bolognese, id. - Alfonso Perreca, id. - Michele Grano, id. - Lelio Giorgio, id. - Giuseppe Pannone, id. - Cav. Angelo Maturi, direttore - Cav. Vincenzo Carullo, segretario.

I RISULTATI PRATICI DELLE ULTIME ESPERIENZE

SUI DISINFETTANTI CHIMICI

1. *Documenti dell'I. R. Ufficio Superiore di Sanità sull'azione e sull'impiego dei nuovi mezzi di disinfezione* (*Oesterreich. Sanitätswesen*, 1892, n. 32). — 2. HEIDER. *Sull'efficacia dei mezzi di disinfezione ad elevate temperature* (*Archiv f. Hygiene*, Band. XV, H. 4, pag. 341). — 3. BUTTERSACK. *Contributo alla teoria della disinfezione e alla conoscenza dei cresoli.* (*Arbeiten aus d. K. Ges., Amt.* 1892, VIII, 2). — 4. LASER. *Esperienze sul saprolo, nuovo disinfettante per le feci.* (*Centralbl. f. Bakter.* Bd. XII, 7, 8). — 5. MISCHEK. *Contributo alla teoria della disinfezione* (*Centralb. f. Bakt.* XI, 25). — 6. KIRCHNER. *Sulla necessità e sul miglior sistema di disinfezione dello sputo tubercolare.* (*Zeits. f. Hyg.* XII, 3). — 7. SPIRIG. *Il valore disinfettante dei preparati di sozojodolo.* (*Zeits. f. Hyg.* XIII, 1).

Le ultime esperienze di laboratorio e di pratica giornaliera, vanno sempre più dimostrando che il problema della disinfezione è ancor lungi dall' esser risolto. Incominciamo coll' osservare che, come dappertutto, anche qui non si può stabilire niente di assoluto. Se qualcuno ci domandasse: Qual'è il miglior disinfettante? noi dovremmo prima chiedergli a nostra volta: A quale scopo deve servire? ed a questo soltanto subordinare la nostra risposta.

Ma anche nei singoli casi specificati, non sempre saremmo in grado di accontentare il nostro interlocutore, quando volessimo stare ai giudizi degli autori. Ciò dipende dal modo con cui vennero condotti gli esperimenti, e segnatamente perchè si è creduto (e spesso si crede ancora) che la disinfezione consista in una pura azione biologica e non in una chimica, che cioè, un dato microrganismo sia ugualmente distruttibile in qualunque ambiente esso si trovi.

Oggi stiamo incamminandoci sulla retta via, e si parla di disinfezione chirurgica, di disinfezione delle dejezioni, di disinfezione degli escreati, di disinfezione dei locali, ecc., come altrettanti argomenti distinti e separati l'uno dall'altro.

Specializzando così gli studi, si è riusciti a sradicare molti pregiudizi, a sconfessare molti dogmi, ad introdurre insomma radicali riforme nel sistema di lotta contro gli agenti infettivi.

*
* *

Una delle innovazioni principali sta nell'impiego dell'acido fenico. Questo disinfettante che, portato dapprima ai sette cieli, minacciava di essere detronizzato sotto le acerbe critiche della scuola tedesca, oggi è ritornato stabilmente in onore, ad una condizione però.... che si sappia usarlo a dovere. Come è noto, l'acido fenico è uno dei numerosi prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile; ora se questa distillazione si fa a 180° C. si ottiene il fenolo puro; ma se la si spinge a 225° C. si ha il fenolo greggio, che contiene anche i cosidetti cresoli, dotati di più potente azione microbicida. Basti l'esperienza di Buttersack, che il cresolo all' 1 °/₀ uccide in 3 minuti lo stafilococco piogeno aureo, mentre l' acido fenico puro al 5 °/₀ è inefficace anche dopo 10 minuti. Dunque per il nostro scopo, daremo sempre la preferenza all'acido fenico bruto. Senonchè, essendo i cresoli insolubili nell'acqua, e poichè *corpora non agunt nisi soluta,* così dovremo aggiungere alla solita soluzione acquosa al 5 °/₀, una sostanza capace di tener disciolti i cresoli. Servono bene a tal effetto gli acidi minerali, e segnatamente gli acidi cloridrico e solforico. **Cent. cub. 100 di acqua, 5 di acido fenico greggio e 5 di acido solforico del commercio;** ecco la miscela che suggeriamo in modo speciale, per la pratica chirurgica. Diciamo, *in modo speciale,* giacchè lo stafilococco piogeno aureo figura fra i più resistenti ai disinfettanti chimici. Su ciò, tutti i moderni sperimentatori sono d'accordo; rammentiamo però che non tutti i chirurghi concedono allo stafilococco aureo un'eguale importanza nella infezione delle ferite.

Ma non basta.

Un buon chirurgo non deve rinunciare ad un altro espediente, che sta alla portata di tutti e in qualunque luogo, per rinforzare l'efficacia delle soluzioni disinfettanti, qual'è quello di usarle a caldo (40-80° C.). Alla sicurezza della disinfezione, si associa una minor durata dell'operazione, un risparmio di materiale e infine la ripulitura contemporanea degli oggetti.

*
* *

Sulla presenza dei cresoli disciolti si fondano appunto le proprietà pregevolissime di molti composti antisettici oggidì raccomandati, e adottati ufficialmente dai Consigli Superiori di Sanità della Germania e dell'Austria-Ungheria; creoline, lisolo, saprolo, solveolo, solutolo, ecc.

La differenza fra queste varie miscele consiste nel modo con cui i cresoli sono resi solubili. La *creolina* Pearson (non parliamo della creolina francese che è pressochè inefficace) è una emulsione dei cresoli in un sapone resinoso; nel *lisolo* i cresoli sono sciolti mediante un sapone neutro di potassio (leinolato neutro di potassio); nel *solveolo,* mediante un creosotinato acido di sodio; nel *solutolo* mediante un cresolato di potassio, e così via dicendo. Inoltre in forza dei diversi solventi, qualcuno di questi preparati è suscettibile di indicazioni particolari. Il lisolo, p. es., grazie al suo contenuto saponoso, si presta bene ogniqualvolta si tratti anche di pulire gli oggetti da disinfettare, e quindi per le biancherie, per i pavimenti, nella pratica delle levatrici, ecc. D'altra parte esso è da sconsigliarsi nelle operazioni chirurgiche, perchè rende viscide, lubriche le dita e gli istrumenti. Il solutolo in causa della sua reazione alcalina è atto alle disinfezioni grossolane, in massa.

Questi nuovi disinfettanti hanno altresì il vantaggio di essere più economici e meno velenosi dell'acido fenico puro. Hüppe trovò che il cresolo è tossico nella proporzione di gr. 0.6 per ogni chigrammo di animale.

*
* *

Un'altra novità nel campo della disinfezione chirurgica ci è offerta dallo Spirig coi suoi studi sul sozojodolo. Il preparato potassico di questo derivato fenolico, che la Casa Trommsdorff di Erfurt vende a L. 9.75 l'ettogrammo, avrebbe tutte le qualità pregevoli dell'jodoformio nella cura delle ferite e delle piaghe, e per di più sarebbe inodoro, non irritante e non tossico anche usato in forte dose. Anche per il sozojodolo come per l'jodoformio è ancora poco chiaro il meccanismo della loro azione; di jodio se ne mettono in libertà appena traccie incalcolabili, a contatto del secreto delle ferite. Verosimilmente entrambe le sostanze agiscono rendendo innocui per l'organismo i prodotti dei bacteri piogeni.

*
* *

Non molti progressi sono stati fatti invece riguardo alla disinfezione degli escreati tubercolari, che vanno presentando un pe-

ricolo sempre maggiore dacchè Stone in America li ha trovati virulenti ancora dopo 3 anni di essiccamento, [1] e Albu e Weyl ancora dopo una lunga cura dell'ammalato con creosoto. [2]

È curioso a questo proposito il consiglio di Stone, di adottare per le persone agiate delle sputacchiere di carta, che oggi si potrebbero costruire in materiale molto resistente, e dovrebbero essere giornalmente abbruciate insieme allo sputo, e, per le persone povere, delle sputacchiere improvvisate lì per lì con carta di giornale e da gettarsi sul fuoco ogni sera! È lecito affermare, senz' altro, che questo sarebbe il modo più opportuno per diffondere la tubercolosi. Non meglio accettabile è la proposta di Prausnitz [3] di riempire le sputacchiere con lana di legno, che assorbe lo sputo ed ha il privilegio di costare poco (12 lire ogni 50 chilogrammi; una sputacchiera ne può contenere $^1/_4$ di libbra). Ogni giorno il gomitolo di lana verrebbe abbruciato sul focolare. Ma è possibile che il fondo e le pareti della sputacchiera non rimangano imbrattate? E allora, se bisogna disinfettare ancora il recipiente, tanto vale far tutta l'operazione in una volta sola. E cioè: o esporre gli sputini cogli escreati per $^1/_2$ ora al vapore d'acqua corrente, in uno dei svariati apparecchi costrutti *ad hoc* da Geneste-Herscher (Parigi) da Schulze (Hannover), ecc., oppure (più pratico e più economico per gli Ospedali) riempire gli sputini con soluzioni disinfettanti, e preferibilmente con lisolo al 5 $^0/_0$, che ha la particolarità di sciogliere, stemperare, emulsionare la massa mucilaginosa e tegnente dello sputo tubercolare, non lasciandola cadere quasi illesa sul fondo del vaso, come succede coll'acido fenico. Ove si facesse uso dei disinfettanti a vapor d'acqua, converrà far tesoro del suggerimento di Kirchner di mettere le sputacchiere di vetro nell'apparecchio tuttora freddo, e di procedere ad un riscaldamento lentamente crescente, e poi, finita l'operazione, di estrarle quando si siano già alquanto raffreddate. Si evita così la rottura dei vasi, che in alcuni Ospedali nei quali si applicò il disinfettore Kirchner-Schulze, rappresentava una fonte di spesa non indifferente.

Qualche riforma si è pure introdotta nella disinfezione degli ambienti, ma di ciò parleremo in una prossima rivista.

GORINI.

[1] *Centralbl. f. Bakt.*, X, 106.
[2] *Zeits. f. Hyg.*, XIII, I.
[3] *Münchener med. Wochens.* 1891-92.

NOTE DI INGEGNERIA SANITARIA[1]

1. Il Municipio di Milano, sentito il bisogno di provvedere a che non si perpetui l'errore e lo sconcio di certe luride portinerie, ove senz'aria e con ben poca luce era condannata a vegetare una famiglia, ove si condannavano al rachitismo tante creature, ha, per mezzo degli Uffici suoi, bandito una crociata contro tali portinerie, e col potere che gli viene dal nuovo Regolamento edilizio impone ai proprietari di provvedere all'alloggio del portinaio in modo più consono ai precetti fondamentali dell'igiene. In ispecial modo combatte ad oltranza l'uso dei soppalchi nel locale di portineria, pei quali un locale, già angusto, vien diviso in due scompartimenti, mancando così a ciascuno di essi quella quantità di aria e di luce, che è essenziale per la vita degli esseri che vi abitano. E noi sinceramente plaudiamo: ma per carità.... siamo logici, non esageriamo: chi troppo vuole nulla stringe! E quindi, se approviamo le misure prese dal Municipio di Milano per quei soppalchi, che ricoprendo l'intera superfice della stanza si protendono, o quasi, fino al muro d'ambito, e quindi alla finestra, dimezzando assolutamente la cubatura del locale; non possiamo però ammettere ciò che già si è visto fare dallo stesso Municipio, che si estenda cioè una tale misura

[1] Iniziamo col presente fascicolo quest'altra rubrica, nella quale troveranno posto tutti quei fatti staccati, tutte quelle osservazioni minute in materia di ingegneria sanitaria, che, senza esigere una lunga trattazione, giovano assai a diffondere i precetti della scienza, ad applicarne i risultati alla pratica e a discernere da qual parte trabocchi la bilancia fra una infinita congerie di metodi e di impianti. Invitiamo pertanto i lettori a volerci fornire anch'essi, mediante rapporti e informazioni, il materiale per questa cronaca di igiene edilizia e industriale.

anche a quei soppalchi che, non ricoprendo se non una piccola porzione del locale di portineria, non dimezzano per nulla la cubatura del locale, nè impediscono affatto la circolazione dell'aria nel locale stesso, quando vi sia un'apertura di riscontro alla finestra verso strada. Anzi, equivalendo esso a null'altro se non a un rialzamento del letto al di sopra del pavimento (come si potrebbe meno stabilmente ottenere con due modesti cavalletti) io credo, trattandosi di una camera a piano terreno, che la cosa sia perfettamente conforme alle massime igieniche. Di cuore grideremo sempre *Salus populi suprema lex:* ma saremo anche sempre ragionevoli ed imparziali, non predicheremo esagerazioni, anzi le combatteremo sinceramente, perchè tornano di danno a quella massima stessa.

***

2. Più e più volte si è predicata la teoria del rinnovamento periodico dell'imbianco sulle pareti dei locali, specialmente quando siano adibiti al ricovero di molte persone, e sovratutto ove queste siano ammalate. Ma non desisteremo per questo dal citare tutti i fatti che la avvalorino. Recentemente nell'Ospizio di maternità e Brefotrofio di Milano, sito nel vetusto locale di Santa Caterina (dovendosi, per alcune riparazioni urgenti, rimuovere l'impalcato in legno di infermeria), si ebbe a constatare un fatto che è la prova palmare della verità dell'asserto che le pareti ed i soffitti si saturano poco a poco di esalazioni malsane. Rimuovendo quelle vecchie travi tale un puzzo si sprigionava, così forte e acre era l'odore che da esso emanava, da costringere a ritirarsi di tempo in tempo gli stessi operai, pure abituati a demolizioni ed il cui olfatto non è certo fra i più schifiltosi. Segnaliamo il fatto, e ad evitare le così frequenti infezioni nosocomiali, oltre al rinnovamento periodico dell'imbianco, raccomandiamo di restringere al minimo possibile l'uso dei legnami sia nei soffitti, sia nei pavimenti, come nei rivestimenti alle pareti, dei locali di infermeria: benchè questo uso sia già condannato oltre che per tale sua eccessiva e dannosa porosità, anche per la facile sua combustione.

Invece non possiamo se non raccomandare l'uso del ferro nei nostri ospedali, ma specialmente lo vorremmo vedere usato con un intento speciale. Non siamo troppo favorevoli all'impianto di lazzaretti permanenti ad isolamento degli affetti da malattie infettive. E per una ragione analoga a quanto si disse più sopra, non vediamo di buon occhio nè l'impianto di baracche in legno, nè la costruzione di Ospedali in muratura: ma vedremmo assai più volen-

tieri studiato un sistema di continuo rinnovamento dei padiglioni con costruzioni interamente in ferro, conformemente alle costruzioni americane. Avremo probabilmente occasione di scriverne per esteso nella *Rivista,* facendone argomento di studi speciali e dando dettagli di costruzione coi relativi dati di costo. Ma intanto ci si permetta di lanciare l'idea. Sarebbe certamente cosa assai utile in riguardo all'igiene di poter disfare i padiglioni del lazzaretto senza distruggerne i materiali, dopo che essi hanno, per così dire, fatto una campagna. Il sistema americano di costruzione con intelaiatura in ferro e riempimento delle pareti con doppio tavolato in muratura, si presta egregiamente allo scopo. Potrebbero esser pronti nel cantiere o magazzino annesso al lazzaretto un certo numero di travi e colonne regolarmente numerizzate, elencate e custodite, atte a un momento opportuno a formare l'ossatura di parecchi padiglioni. La facilità e prestezza di montatura, la celerità di essiccamento di una parete di muratura sottile (qual è un tavolato), danno a una tale costruzione la prerogativa di essere prontamente allestita e resa abitabile, non che quella ancor maggiore di poter rinnovare quante volte piaccia il padiglione senza essere obbligati a distruggerne i materiali che ne formano l'ossatura e che perciò sono i più costosi. Dovrebbero essere sempre pronti per casi ordinari e per l'inizio delle straordinarie epidemie alcuni pochi padiglioni: a un lontano accenno di pericolo dello affacciarsi di un'epidemia, si dovrebbero montare altri padiglioni di sussidio; che se sgraziatamente la epidemia scoppiasse, sarebbero in breve termine aumentati al massimo numero previsto. Cessata l'epidemia, i padiglioni verrebbero smontati, le ossature rinverniciate e immagazzinate di nuovo sino ad altra occasione. Quegli stessi padiglioni pronti per le malattie infettive ordinarie sarebbero pure, ad ogni lasso di tempo da determinarsi, rinnovati, o, meglio, ricambiati.

Con ciò non crediamo far altro che abbozzare a larghissimi tratti il nostro progetto: ma ci ripromettiamo di più diffusamente parlarne in uno dei prossimi numeri.

*
* *

3. Come è giusto pensare al modo di reprimere un'epidemia, è però assai più doveroso il cercare di allontanare il più che è possibile i focolari di infezione. E per questo aspramente condanniamo l'abuso che si fa lungo le nostre strade comunali e provinciali (in vicinanza agli abitati) delle vasche di scolo delle acque pluviali provenienti dalla sede stradale, alle quali sarebbe meglio attribuito

il nome di *vasche di raccolta* anzichè di *disperdimento;* dappoichè servendo esse assai impropriamente quali pubblici lavatoi, sono una raccolta degli elementi più favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione dei morbi infettivi.

Eppure ancor oggi in gran copia se ne riscontrano nelle nostre campagne!

*
* *

4. La ditta *Geneste ed Herscher* di Parigi, secondo i concetti di E. Trélat, tentava la fabbricazione di vetri perforati per la ventilazione naturale, i quali dovrebbero sostituire i *Vasistas* e i vetri a griglia per la parte superiore delle impannate. Detti vetri, dello spessore di 5 millimetri, hanno fori di forma conica, allargantisi dall'esterno all'interno, sì da diminuire considerevolmente la velocità d'afflusso dell'aria esterna nel locale per non ingenerare correnti moleste. Tali fori, con un diametro di 3 millimetri, sono in numero tale da presentare una superficie di apertura totale di 3 decimetri quadrati per ogni metro quadrato di superficie del vetro.

Esperimentati al liceo Jansen de Sajlly, nonchè in altre scuole di Parigi, diedero buoni risultati. Gli è certo che il favorire la ventilazione naturale con elementi funzionanti da sè medesimi è preferibile al sistema dei *Vasistas,* ove al buon funzionamento del sistema deve concorrere la volontà e diligenza di chi vi sovraintende. Giova però notare che a moderare l'azione ventilatrice dei fori si applicò in alcuni esperimenti un controvetro mobile che permetta di otturarli coprendoli. Ma se anche qui occorre certamente l'attenzione di chi li deve adoperare, notiamo che sarà però molto più facilmente avvertito l'eccesso che non la insufficienza di ventilazione, come avviene pei *Vasistas:* perciò raccomandiamo la diffusione di un tale sistema.

*
* *

5. Un altro apparecchio che all'igiene privata potrà essere di grande vantaggio è l'*Evaporatore Calliano,* costrutto dai *Fratelli Carelli di Torino,* che tende a idratare l'aria troppo secca proveniente dalle stufe a carbone o da caloriferi sprovvisti di apparecchio di inumidimento. Essa è facilmente applicabile alla bocca di immissione di aria calda: questa, attraversando l'apparecchio, è obbligata a lambire la superficie dell'acqua che vi è contenuta, e a riscaldare la massa d'acqua stessa; determinando così una conveniente evaporazione, sì da mantenere la igroscopicità dell'aria nell'ambiente fra i limiti dalla scienza assegnati e precisamente al di sopra del 40 e al di sotto del 75 per cento di umidità.

*
* *

6. Chiudiamo per oggi coll'annunciare che il Consiglio provinciale di Milano nominava testè una seconda Commissione, perchè sollecitamente ed imparzialmente investigasse se il canale Villoresi sia, come pare, causa dei danni tanto lamentati alla plaga da esso attraversata per l'avvenuto innalzamento della falda acquifera in quelle terre. Da un tal fatto, non solo il reddito agricolo, ma anche la salute pubblica già ne risente gran danno. L'aumento considerevole del numero di ammalati per forme tifoidee in vari di quei Comuni, oltre alle intristite condizioni dell'agricoltura, ha suscitato già da parecchio tempo una giusta agitazione. La nuova Commissione, di cui fa parte quel distinto cultore delle dottrine idrauliche, che è il professore Ettore Paladini, ha già principiati i suoi lavori, e non mancheremo di riferirne a suo tempo gli studi e i risultati.

Ing. Chiapponi.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

Buchner. *L'influenza della luce sui bacteri* (*Centralbl. f. Bakt.*, 1892, B. XI, 25).

L'argomento non è certo fra i più nuovi, ma l'applicazione pratica che risulta dalle esperienze di Buchner merita di essere posta in rilievo.

È risaputo che la luce ha azione deleteria sui microrganismi, specialmente se questi si trovano allo stato umido. Così le spore di carbonchio sospese in un liquido ed esposte ad insolazione, fra 30 minuti a due ore, perdono il potere di svilupparsi. Se le spore invece si trovano in istato di essiccamento, resistono anche per otto ore all'azione dei raggi solari (Pansini).

Sul potere debilitante della luce rispetto ai batteri è fondato persino un metodo per ottenere il vaccino contro il carbonchio, attenuando le culture di antrace mediante la insolazione.

Si sa ancora che tale influenza battericida è dovuta non ai raggi calorifici, perchè essa si esercita ugualmente dopo che questi raggi furono trattenuti attraverso ad una sostanza atermana, quale il ghiaccio, il vetro, ecc., sibbene ai raggi chimici, i quali attiverebbero i processi di ossidazione dell'atmosfera; ed infatti l'uccisione delle spore mediante l'insolazione non si ottiene quando si estragga l'aria dal recipiente in cui si fa l'esperienza (Arloing).

Ora, il Buchner ha voluto portare la questione sopra un terreno più largo, più generale.

Egli inquinò artificialmente dei campioni di acqua di condutture di Berlino con bacilli del tifo, del colera e della putrefazione; espose i campioni in parte alla luce diretta del sole e in parte alla oscurità. Trascorsa un'ora, prelevò un saggio delle varie acque, e,

per mezzo di culture, potè constatare il fatto meraviglioso che, mentre i germi nei campioni rimasti all'oscuro erano aumentati di numero, quelli seminati nei campioni esposti al sole, in una quantità approssimativa di 100,000 per ogni centimetro cubico di acqua, erano non soltanto scemati, ma assolutamente scomparsi.

L'A. si crede pertanto autorizzato a sollevare dei dubbi sugli studi finora eseguiti circa il comportamento dei bacteri nelle acque, poichè essi furono istituiti senza riguardo al fattore imponentissimo dell'insolazione, e tende a dare la massima importanza all'influenza della luce nella purificazione spontanea dei fiumi.

Egli chiude la sua memoria colla proposta di disinfettare i liquami cittadini, facendoli passare in grandi bacini cementati di bianco, aperti alla luce del sole.

Noi dividiamo pienamente gli entusiasmi di Buchner per questo potente mezzo di depurazione naturale, e lo segnaliamo in modo particolare ai Municipi e alle Amministrazioni ospitaliere, le quali sono spesso traviate da bassi speculatori ad adottare processi chimici di purificazione che non hanno una base nè teorica, nè pratica.

Questi speculatori, invece di scegliere materiali che possano mutuamente coadiuvarsi e completarsi, vanno generalmente in cerca di articoli che siano a buon mercato o affatto privi di valore, e li mescolano insieme, senza alcuna nozione definita dell'azione che esercitano separatamente e collettivamente. Ciò almeno si può dire di quelle sostanze, come la polvere di carbone, la fuliggine, il sale da cucina, il gesso, ecc., che in quasi tutti i casi fanno più male che bene.

Molto spesso vediamo suggerire l'uso alternato di materiali la cui azione, se pur ne hanno, deve essere evidentemente opposta l'una all'altra.

Non di rado, per dare la base ad un brevetto, si mette in mostra il nome di un agente chimico ben noto e già in uso, aggiungendovi, a scopo di novità, una sostanza inutile o anche dannosa.

Altre volte, una Società o un impresario qualunque dichiara di adottare un dato processo, riconosciuto buono sperimentalmente; ma poi, nella pratica giornaliera, l'ingrediente più importante viene lasciato fuori per intero, o quasi, salvo ad addizionarvelo in occasione della visita di qualche personaggio o di qualche deputazione, dando a credere che i felici risultati ottenuti in quella solenne circostanza siano quelli del funzionamento ordinario normale!

E chissà quante volte il buon sole ha supplito alle nostre mancanze ed ha rimediato ai nostri errori in fatto di depurazione!

Tuttavia però non vorremmo che le convincenti esperienze del Buchner ci spingessero all'eccesso opposto, di attenuare, cioè, in noi quel giusto sentimento di diffidenza con cui dobbiamo guardare i corsi d'acqua scoperti dal punto di vista delle loro qualità potabili.

Basterà fare una considerazione.

Un fiume inquinato col liquame di una grande città potrà, dopo un percorso di qualche chilometro, purificarsi al punto da fornire di acqua eccellente le città situate a valle della prima; d'altra parte, un paesello, che dico? un casolare, un solo individuo, che contamini quel fiume vicino al punto di presa della conduttura, innanzi che il sole abbia tempo di depurarlo, è più che sufficiente per infettare tutta un'agglomerazione di persone.

GORINI.

VAUGHAN. *L'infezione degli alimenti* (*Michigan State med. Soc.*, 1892).

La questione dell'infezione del latte e delle carni può essere ridotta ai seguenti punti principali:

1. Il latte e la carne, ancorchè derivino da animali completamente sani, possono essere infettati posteriormente con sostanze velenose, per opera di germi specifici patogeni.

2. L'infezione invece può essere la conseguenza di una malattia degli animali, dai quali furono ritratte le sostanze alimentari.

3. La carne di vacche tubercolose, anche quando il morbo è localizzato ai soli polmoni, non dev'essere mangiata dall'uomo.

5. Quando la tubercolosi nella vacca è generalizzata, il pericolo di un'infezione specifica sta tanto nell'uso della carne quanto in quello del latte.

5. Nella tubercolosi delle mammelle, l'infezione specifica può essere trasmessa mediante il latte.

6. L'infezione di tubercolosi, per la via del catarro intestinale, può verificarsi; ciò è provato dagli sperimenti di alimentazione di animali sani con carne tubercolosa, con latte infetto e con culture pure di bacilli tubercolari.

7. L'infezione per la via delle intestina è la più comune nella età infantile, in quell'epoca in cui il latte di vacca è l'unico alimento. Perciò nei bambini si trova maggior numero di tubercolosi intestinale e mesenterica che non negli adulti.

L'A. però non crede che in tutte le età una forte percentuale di tutti i casi di tubercolosi sia da ascriversi all'uso di alimenti

infetti. Nella grande maggioranza dei casi, la tubercolosi polmonare è la prima a comparire, e la compartecipazione dell'intestino è soltanto secondaria, e non è verosimile che i bacilli tubercolari attraversino la parete intestinale e, sulla via dei vasi linfatici, arrivino ai polmoni, senza dar luogo a nessun sintomo, prima che abbiano raggiunto la nuova sede. Che, nella fattispecie, l'infezione avvenga mediante le vie linfatiche, è oramai assicurato; ma in simili casi si trovano manifestazioni patologiche lungo il cammino percorso dall'agente infettivo, e l'alterazione dei polmoni è manifestamente secondaria.

Per il momento domina l'opinione che tutti i casi di tubercolosi polmonare, nei quali i fenomeni primari risiedono nei polmoni, derivino da infezione per inalazione, mentre quelli, in cui i fenomeni primari compaiono in altre parti del corpo, abbiano origine da un'infezione intestinale.

Osservisi che l'A. parla in base ad una lunga esperienza professionale. GORINI.

Utilizzazione delle spazzature e delle immondizie nelle grandi città. (*L'Ingegneria Sanitaria,* anno III, n. 11, pag. 172).

I provvedimenti presi per sterminare i microbi accolti nelle spazzature di una grande città sono di due sorta: o la disinfezione e la cernita delle immondizie o l'abbruciamento: il primo sistema è più economico e conserva il valore agricolo dei detti rifiuti, il secondo è più potente e rimuove ogni pericolo d'infezione, ma è costoso. Il Municipio di Montreal spende L. 22,500 all'anno per la cremazione delle spazzature. Le ceneri vengono utilizzate come concime chimico. A Birmingham fino dal 1876, si abbruciano le immondezze con un forno dell'ingegnere Fweyr di Nottingham, e oggi parecchie altre città inglesi ne hanno seguito l'esempio. Le scorie servono per colmare strade, preparare cemento e anche per fabbricare una specie di mattoni. Infine per lo più viene utilizzato il calore sviluppato dalla combustione pel riscaldamento di caldaie a vapore, impiegandone la forza sviluppata a determinati usi tecnici. E così il Jorbes propose per Edimburgo un sistema d'illuminazione elettrica, il riscaldamento dei cui generatori verrebbe operato colla combustione delle immondizie; avendo egli calcolato che ad ogni abitante di una grande città potrebbe con ciò corrispondere una quantità di luce prodotta per tal mezzo corrispondente a 1.75 di lampada-ora da 16 candele. CHIAPPONI.

Egouts et conduites d'eau. (*Le Génie Sanitaire,* 2^{e} année, n. 12, pag. 192).

I signori H. Cunnah Wrigt e C^{ie} hanno tentato di sostituire all'impiego del filo d'acciaio annegato nel cemento, quello di una lamiera ondulata, per costituire la carcassa metallica dell'*égout* o della condotta. Tale lamiera viene incurvata sino a formare un cilindro, annegata nel cemento e quindi essiccata; dopo di che si ottiene un tubo resistentissimo e pronto per differenti usi. I giunti sono riuniti con chiodi ribaditi a freddo a fine d'opera. Si fabbricano analoghe lamiere di differenti spessori. La lamiera sotto la forma ondulata presenta una fortissima resistenza; i giunti sono assai più facili e celeri a fabbricarsi che non coi fili d'acciaio; e quindi non ci dobbiamo meravigliare se tale sistema possa fare una forte concorrenza, e pel prezzo e pei meriti intrinseci, all'altro, ove s'impiega l'acciaio in fili. CHIAPPONI.

MASSON. *Latrine pubbliche.* (*Le Génie Sanitaire,* dicembre 1892).

La questione delle latrine pubbliche deve interessare sommamente gli amministratori municipali delle città ove la densità della popolazione e la intensità della circolazione richiedono impianti di questo genere, e per la comodità del pubblico e per la salubrità delle città. Si tollerarono sino ad ora gli orinatoi più o meno razionali, ma la loro presenza nella pubblica via non è perciò meno indecente, e tutta l'eleganza nella costruzione dell'edifizio che li protegge non riesce certamente a nascondere ciò che esso contiene.

I *chalets* costituiscono già a questo riguardo un gran progresso, quando abbiano i riparti separati per i due sessi; cionullameno, malgrado tutta la civetteria decorativa, anch'essi sono necessità che si subiscono, ma che non si desiderano sulla pubblica via.

Inoltre il bisogno di ridurre al minimo l'occupazione del suolo delle vie, ha costretto a dare a questi edifizi le dimensioni puramente necessarie, così i *water-closets* sono destinati indifferentemente ai due sessi che s'incontrano continuamente e spesso si urtano in quei corridoi relativamente stretti dove sono disposti uno o due ordini di gabinetti.

Tutti questi inconvenienti spariscono colle costruzioni sotterranee, fatte preferibilmente in un luogo di cui si possa occupare tutto il sotto suolo. Il sito necessario per le scale d'accesso alla superficie del suolo è il solo segno esterno che riveli l'ingresso a queste ritirate.

Già esistono a Londra parecchi di questi *gabinetti* « *conveniences* » e credo riesca interessante fare la descrizione sommaria d'uno fra i diversi tipi.

I gabinetti di *Picadilly Circus* sono stati costruiti in seguito ad un concorso fra ingegneri sanitari e furono aperti al pubblico nel 1889. L'impianto comprende due riparti indipendenti, con ingresso speciale per ciascuno. Il riparto più grande è riservato agli uomini e vi si accede per due scale, una per l'entrata e l'altra per l'uscita, nel riparto-donne non ne esiste che una sola.

Nel riparto-uomini si contano 27 orinatoi e 12 water-closets; quelli, disposti a gruppo nel centro della sala o addossati al muro, sono di ghisa smaltata in bianco e foggiati a guisa di vasca, hanno all'interno degli scolatoi che lasciano passare i soli liquidi, e la loro politura è assicurata da scariche automatiche.

Le pareti e le lastre di divisione sono di marmo, come pure i marciapiedi che hanno una pendenza sufficiente per lo scolo completo dei liquidi.

I water-closets sono forniti di vasca a chiusura idraulica e d'un serbatoio a trazione che dà una scarica di 15 litri circa per evacuazione. I coperchi sono muniti di contro-peso per la chiusura spontanea dopo ogni seduta.

I camerini sono divisi da una sola lastra di marmo. Si trova infine, sempre nel riparto-uomini, un camerino con tramezzo vetrato per i custodi e due lavandini forniti di vaschette ovali a *bascule.*

Il riparto-donne conta 5 water-closets, due lavabi ed il camerino per la custode; la disposizione del resto è identica a quella del riparto per gli uomini.

Alcuni specchi ornano la sala che, mercè una tenda pesante ai piedi della scala, è nascosta allo sguardo del pubblico. Le pareti dei muri interni e quelle dei pianerottoli, nei due riparti, sono rivestite di mattoni smaltati bianchi; i soffitti sono intonacati con cemento, ed il suolo, per tutta l'estensione dei cessi, è lastricato con quadretti di pietra-cotta, con pendenza verso l'ingresso in modo da assicurare il completo scolo delle acque di lavaggio nella canalizzazione generale.

Questa è costruita con tubi di grès verniciato, di 10-15 cm. di diametro, disposti colla massima pendenza disponibile secondo le regole tecniche del *tout-à-l'égout,* con finestrini di osservazione lungo il percorso, che permettono di visitarla e di tenerla pulita.

L'illuminazione diurna la si ha per mezzo di vetri fissati nel soffitto e per alcune finestre praticate in una specie di cupolina

che si erige a livello della pubblica via, attorno allo zoccolo d'un fanale.

La sera si ha l'illuminazione elettrica.

La ventilazione ha luogo per le scale d'accesso e per apposite trombe a corrente. Vi concorre altresì il fanale che illumina quest'edifizio, e che, essendo situato su una specie di cupola in granito, mentre costituisce un ornamento del locale è anche un potente mezzo di ventilazione per l'abitazione sotterranea.

L'area occupata è di 166 mq.

Le spese annue per personale, acqua, carta, illuminazione, sapone, biancheria, riparazioni, ecc.. ascendono a L. 17,500; tuttavia nel 1° anno si ebbe l'introito di L. 40,000, pur considerando che gli orinatoi sono gratuiti.

Di questi fabbricati si hanno diversi tipi, a seconda del sottosuolo disponibile, della località e dei punti più o meno frequentati.

Riepilogando, gli impianti dei cessi sotterranei pare corrispondano sotto diversi punti di vista; il pubblico vi trova le migliori comodità possibili, e la via pubblica resta libera, perchè, al livello del suolo, l'occupazione di questo è limitata al solo ingresso delle scale.

Dal lato economico è una speculazione assicurata, e dal lato igienico è, senza dubbio, un progetto meritevole d'essere realizzato, specialmente nei grandi centri. GUTIERREZ.

LINDSAY. *Cura della tubercolosi per mezzo del clima.* (*Journal d'Hygiène,* gennaio, 1893).

L'A., discutendo l'influenza del clima nel trattamento curativo della tisi, lo considera un modificatore igienico di prim'ordine, e non meno efficace d'un buon metodo di cura razionale, ma non crede che da solo possa scongiurare le cause della tubercolosi, perchè in tutti i climi questo morbo attecchisce, il che vuol dire che nè il caldo, nè il freddo, nè l'umidità hanno influenze eziologiche, certe e tassative. E non ammette neanche che l'uniformità di temperatura possa favorirne lo sviluppo, perchè nei climi di montagna, ove la tisi è rara, sono rarissimi i cambiamenti di temperatura. All'agglomeramento ed all'aria confinata attribuisce grande responsabilità pel diffondersi del male, mentre questo si limita di molto per lo sparpagliarsi della popolazione. La vita in pieno oceano aereo è antagonista della tisi, mentre questa può svilupparsi per la respirazione in un ambiente già sfruttato da altri individui.

Conforta queste asserzioni con dati statistici attendibili ed af-

ferma, che per i predisposti alle bronchiti o polmoniti, alcuni climi possono riuscire fatali, come per esempio, quello dell'Inghilterra.

Ricorda infine la ereditarietà, altra causa potentissima di diffusione, e dice che sopratutto contro questa un buon clima costituisce una terapia eziologica efficace.

L'A., pur non disconoscendo la verità teorica delle trasmissioni bacillari, afferma con argomenti che i casi di vero contagio sono rari; non è idealmente entusiasta del clima, riguardo alla tubercolosi, ma riconosce un'influenza indiretta molto efficace, perchè desso agisce molto più modificando le abitudini ed il sistema di vita che la malattia stessa.

Allontanare i mezzi che predispongono alle flemmasie broncopolmonali, permettere la vita in piena aria, sostituire alla malinconia debilitante d'un clima nebbioso l'azione tonica della luce e del calore solare; allontanare infine il soggetto dal suolo umido, dagli agglomeramenti in città, dalle abitudini della falsa igiene, queste sono, secondo l'A., le norme che guidano alla scelta di un clima per i tubercolosi, ed il miglioramento delle condizioni generali, ma soprattutto l'aumento delle forze fisiche saranno le conseguenze inevitabili della buona scelta fatta.

Un gran numero di giorni di sole, un'aria più tonica che calmante, ecco i *desideratum* più comuni in climatoterapia. I climi *eccitanti* che aumentano l'attività nervosa sono offerti dalle grandi altitudini, dalle stazioni marine secche e dai deserti. I climi *sedativi* che diminuiscono l'attività nervosa sono: il clima marino-umido e quello dell'Oceano.

Bisogna diffidare della frequenza dei venti che riescono funesti ai tisici.

Il clima di montagna (caratterizzato dalla rarefazione e purità dell'aria, la presenza dell'ozono, la forte radiazione solare, l'abbondanza di luce e l'assenza di nebbie) possiede un'attività incomparabile contro la tisi torpida, la *tisi emorragica senza grandi disordini locali*, le vecchie pleuriti, le polmoniti a risoluzione incompleta.

Le principali controindicazioni sono: i disquilibri circolatori, la gotta, la vecchiaia, il reumatismo, le malattie nervose, la dispepsia cronica ed il temperamento *eretistico* in generale caratterizzato, come ognuno sa, da una specie d'irritabilità nevro-circolatoria particolare.

I viaggi di mare (e principalmente quelli per l'Australia) sui bastimenti a vela, offrono parimenti grandi risorse curative. Il diminuire della tosse, il risveglio dell'appetito, la scomparsa dell'esau-

rimento morale e fisico durante la tranquillità della traversata tonificano e vivificano i malati che non sieno emaciati od esauriti dalla febbre. L'azione de' viaggi di mare è soprattutto efficace per i tisici scrofolosi o rachitici.

L'A. scrivendo sopratutto per i suoi compaesani, descrive in dettaglio le varie stazioni climatiche italiane, elogiandole altamente; mentre si mostra assai poco entusiasta delle stazioni climatiche francesi: egli considera la stessa Nizza, Cannes e Mentone piuttosto come stazioni autunnali di passaggio che come vere stazioni ibernanti.

Studia in modo assai compendioso i diversi tipi della tisi polmonare cronica, e tenta di spiegare le indicazioni sintomatiche e le *questioni dei periodi* sopratutto, per fissare con maggior criterio il clima che più convenga a ciascuno dei diversi tipi.

E chiude il suo pregevole lavoro non curandosi affatto della *speranza tisica* del tubercoloso moribondo, ma inneggiando a quella speranza, quasi certa che valga ad ottenere i grandi mutamenti della vita indispensabili per la cura climatica. GUTIERREZ.

VILLEBRUN. *I latti medicinali sotto il punto di vista dell'igiene* (*Journal d'Hygiène,* gennaio 1893).

La questione dei latti medicinali è entrata da poco tempo nella fase veramente scientifica. Dopo molti esperimenti infruttuosi, oggi possiamo vantare dei prodotti irreprensibili come composizione e come proprietà medicinali, e questi felici risultati sono dovuti alla assiduità del dottore Villebrun.

Il latte, come ognuno sa, è il solo alimento completo, quello che ripete con maggior approssimazione gli elementi analitici del sangue e dei tessuti organici; e per questo va annoverato fra i modificatori analettici usati nella dietetica razionale.

La dieta lattea è un regime anticongestivo, diuretico e rinfrescante per eccellenza; sbriglia e regolarizza la circolazione inceppata; modera o smorza le irritazioni gastro-intestinali; elimina i residui della combustione imperfetta e della nutrizione torpida; è infine il nutrimento formatore istogenetico per eccellenza, quello che è indispensabile ai giovani organismi per crescere e svilupparsi normalmente.

Sfortunatamente sono rari i latti superiori ad ogni sospetto, per cui non otteniamo sempre fedelmente dalla dieta lattea i benefici igienici e terapeutici che ci promette la teoria.

Si è studiando metodicamente l'influenza dei regimi alimentari sulla composizione chimica della secrezione lattea che il dottore Villebrun ha potuto arricchire la scienza del suo « latte-fosfato-naturale », che contiene costantemente dai 6 ai 7 grammi di fosfato di calce per litro, mentre che il miglior latte non ne contiene più di 2 grammi.

Il fosfato di calce si trova combinato naturalmente in modo che la sua assimilazione è resa assolutamente certa anche per gli organismi più refrattari alle cure farmaceutiche. Si sa che i fosfati costituiscono il nutrimento ed il sostegno della cellula nervosa e dello scheletro, gli specifici dello sviluppo normale, gli agenti profilattici e curativi del rachitismo, del linfatismo e della predisposizione tubercolare ereditaria.

Nelle febbri d'infezione attutisce l'intensità dei sintomi, e diminuisce per ciò la loro gravità.

Mercè una combinazione chimica particolare dell'iodio con le materie proteiche del latte, il dottore Villebrun è riuscito ultimamente ad ottenere un *latte-fosfato-iodato,* che contiene per litro centigrammi 10 circa di questo metalloide così prezioso. Questo è il miglior succedaneo dell'olio di fegato di merluzzo, poichè, come questo, è un prodotto naturale *animalizzato,* e non sfugge agli arcani di laboratorio.

Il latte-fosfato-iodato guarisce certamente e presto tutte le manifestazioni franche o larvate della scrofola e del linfatismo, elimina tutti i fermenti morbigeni del sangue, e negli adulti si oppone alla polisarcia.

Ho voluto insistere su tutti questi fatti, che sono di spettanza dell'igiene terapeutica, onde prevenire le malattie.

GUTIERREZ.

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL'ESTERO

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE SOCIALE

(Dalle *Veröff. des K. Ges.-Amtes*, 1892).

WURTEMBERG - *Scuole*. — Il Ministero dell'interno, istruzione e culto, ha diramato una circolare contenente le norme per prevenire le malattie infettive nelle scuole.

V'ha di notevole che, come durata normale di malattia, si ritengono sei settimane per la scarlattina e quattro per la difterite e per il morbillo. [1]

Prima del ritorno nella scuola, gli allievi e i loro abiti devono subire una pulizia radicale e a tal uopo le Autorità di polizia sono investite di autorità restrittiva. Quali malattie infettive sotto questo punto di vista sono considerate le seguenti: vaiolo, colèra, dissenteria, tifo addominale, scarlattina, difterite, morbillo, ipertosse, malattie oculari contagiose, scabbia. Le Autorità possono, però, all'occorrenza, stabilire norme speciali per i singoli casi.

DALMAZIA - *Denunzie di malattie infettive*. — Un'ordinanza dalmata stabilisce l'obbligo delle denunzie dei casi di malattia nelle seguenti affezioni: colèra asiatico, vaiolo, difterite, tifo petecchiale, ricorrente, tifo addominale, dissenteria epidemica, scarlattina, rosolìa e morbillo, menengite cerebro-spinale epidemica, influenza, ipertosse, malattie oculari contagiose, *skerljero,* malattie puerperali, risipole, malattie di ferite accidentali, antrace, morva, tisi polmonare.

PRUSSIA - *Carne di animali tubercolosi*. — Secondo le ultime disposizioni, sono ritenute pericolose le carni che contengono nodi tubercolari, o che appartengono ad animali tubercolosi dimagriti, ancorchè esse non

[1] Le norme vigenti presso di noi ammettono giustamente sei settimane anche per la difterite o croup. È noto infatti, che il bacillo della difterite è uno dei più tenaci ad abbandonare l'organismo anche dopo la guarigione.

contengano tubercoli. La carne è utilizzabile, invece, quando l'animale è ben nutrito, e se: 1° i tubercoli esistono in un solo organo; 2° due o più organi ammalati appartengono alla medesima cavità del corpo, e sono tra loro uniti direttamente o mediante vasi linfatici o sanguigni che non fanno parte del grande circolo, sibbene del circolo polmonare o portale.

Siccome poi una malattia tubercolare delle carni si riscontra assai di rado, e inoltre, siccome le esperienze eseguite e continuate per lungo tempo nella Scuola superiore veterinaria di Berlino e in parecchie Università prussiane, circa la possibilità di destare la tubercolosi in altri animali alimentandoli con carni di animali tubercolosi, hanno dato essenzialmente risultati negativi, così si ammette senz'altro al libero commercio la carne di animali ben nutriti. Nei casi dubbi risolverà un veterinario approvato.

È bene sapersi che in Germania attualmente si ritiene non peranco dimostrata la trasmissibilità della tubercolosi per l'uso di carni ancorchè colpite da tubercoli perlacei.

Mecklemburgo - *Vendita abusiva di medicinali.* — Il Governo di Mecklemburgo ha incaricato i medici distrettuali di compiere un'ispezione straordinaria inaspettata di tutti gli spacci di droghe del loro circondario allo scopo di verificare se in essi si vendono o si tengono per vendere droghe, preparati o veleni che, secondo le prescrizioni legislative, possono essere smerciati soltanto dai farmacisti o da commercianti in veleni autorizzati.

Alsazia-Lorena - *Medici vaccinatori.* — Sono nominati medici vaccinatori tutti quei medici che hanno superato un esame speciale di abilitazione alla pratica della vaccinazione. Continueranno però a vaccinare anche quei medici che abbiano preso parte ad un determinato numero di sedute di vaccinazione, e che abbiano acquistato le conoscenze necessarie per la preparazione e conservazione della linfa.

Tutti i vaccinatori stanno sotto la sorveglianza dei medici distrettuali.

Sassonia - *Norme contro la trichina.* — Le misure stabilite contro la trichina nell'uomo vengono estese anche ai cinghiali. Le parti utilizzabili di un cinghiale non possono essere poste in vendita per il consumo alimentare dell'uomo, finchè non siano state dichiarate esenti da trichina dietro esame di un veterinario autorizzato.

Coblenza - *Manicomi privati.* — I direttori di manicomi privati sono tenuti ad uniformarsi a date norme relative all'accettazione, dimissione, cura medica e vigilanza dei malati. Sono degne di nota le disposizioni che assegnano ad ogni infermo un *minimum* di mc. 25 di cubatura nelle camere da letto; che obbligano a separare dagli altri gli ammalati infet-

tivi (tifosi, tubercolosi, ecc.); che prescrivono rigorosamente a tutti i malati affetti o sospetti di tubercolosi di sputare in sputacchiere contenenti dell'acqua (e perchè non di soluzione al 5 % di acido fenico?) Queste sputacchiere devono essere pulite una volta al giorno con acqua bollente, e il contenuto deve versarsi nella latrina. Tutti gli oggetti d'uso e le camere che servono ai malati infettivi sono da disinfettare.

PRUSSIA - *Linfa vaccinica.* — Il Ministero dell'interno ha ordinato che in tutti i casi in cui si tratta di praticare vaccinazioni per soffocare uno scoppio di vaiolo naturale, sia soppresso il termine regolare di quindici giorni per la spedizione della linfa vaccinica, ma che questa sia mandata subito e colla massima sollecitudine. Gli Stabilimenti vaccinogeni devono essere provvisti di una scorta di linfa sufficiente per i primi bisogni di urgenza.

AUSTRIA - *Tubercolosi dei bovini.* — Il Ministero dell'interno, avuto riguardo al crescente aumento della tubercolosi fra gli animali da macello, e segnatamente fra i bovini, provvede a che d'ora innanzi i casi di questa malattia veterinaria siano denunziati secondo un questionario speciale, compilato allo scopo di sottoporre l'importante questione ad uno studio severo e di istituire le misure più efficaci per limitare ed annientare la malattia stessa.

AUSTRIA - *Pratiche di disinfezione.* — Il Ministro dell'interno sta provvedendo per una maggior diffusione degli impianti di disinfezione, mediante stufe disinfettanti mobili, baracche di isolamento di facile trasporto e disinfezione, ecc., da mettersi a disposizione dei Comuni rurali, prima che le malattie infettive penetrino nei grandi centri cittadini.

GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Il terzo Congresso nazionale delle Opere pie in Firenze. — Anche nella capitale si è formato, dietro invito del solerte Comitato permanente dei Congressi delle Opere pie *che ha la sua sede in Bologna*, un Sotto-Comitato composto dei signori *Blasi* prof. cav. Pio, *Bodio* comm. Luigi, *Querini* comm. Querino, *Raseri* cav. Enrico, *Scotti* comm. avv. Giuseppe, allo scopo di divulgare nel miglior modo il concetto di questi convegni e renderli, mercè il concorso degli studiosi di sì importante ramo delle scienze sociali, degni dello scopo che si propongono.

Questo Congresso da noi già annunciato nel precedente fascicolo per il 19 febbraio, venne dal suo Comitato ordinatore protratto *al 25 di marzo p. v.* Ci affrettiamo quindi ad informarne i lettori, augurandoci che molti siano gli aderenti alla nuova riunione, sì che maggiore riesca il vantaggio che da simili riunioni può derivare al buon governo delle Istituzioni.

Il termine per inviare al Comitato le adesioni scade col 10 marzo p. v.

L'Asilo notturno « Umberto I » in Torino venne fondato nel 1888. In esso vengono ospitati individui d'ogni classe senza che sia loro richiesto il nome, la patria, la religione. Fra coloro che approfittarono sin qui di questa esemplare beneficenza, il cui numero ascende a circa diecimila, non è piccolo il contingente che recarono a tale cifra persone che appartengono a nazioni straniere, Abissini, Egiziani, Turchi, Russi, Greci, Francesi, Americani, Marocchini. In esso furono ospitate 168 famiglie, e vi ebbero pure ricovero 39 maestri, 3 avvocati, 4 pubblicisti e 19 studenti. Quante miserie e quante sventure rappresentano queste cifre!

Quest'Istituzione non offre il triste spettacolo delle Workhouse inglesi nè dei 400 Asili che conta Parigi, dove ogni notte 12,000 mendicanti trovano a stento un paglierioccio, dove per 10 centesimi passano una sola

parte della notte, dormendo qualche volta sulla terra o sopra una tavola nuda, dove uomini e donne si confondono in una immorale promiscuità!

In essa ogni infelice trova un letto comodo e pulito; egli non può entrare nel camerone senza aver deposto le sue vesti, e sotto la lunga camicia numerata che gli concede per la notte l'Istituto non deve arrossire della sua miseria. Il povero che oggi tendeva la mano all'angolo della via si uguaglia al figlio di famiglia scapestrato, all'artista senza gloria, al letterato senza editore.

Una calda e sana minestra ritempra tutti dai probabili digiuni del giorno, un bagno limpido e caldo lo spoglia della polvere dei troppo lunghi cammini, un'atmosfera pura e tiepida gli promette una placida notte di riposo e gli permette di dimenticare per qualche ora le sciagure che l'hanno condotto a mendicare, gli consente quella tranquillità che ne aumenta le forze e lo aiuterà l'indomani a lottare nuovamente.

È alla *Gazzetta piemontese* che dobbiamo queste dolorose notizie statistiche, commentate magistralmente, e che si chiudono con un appello all'inesauribile spirito di beneficenza che aleggia sulla patriottica Torino, maestra esemplare nell'arte del sovvenire le umane sventure, acciò l'Asilo possa avere maggiori mezzi per adempire all'umanitario suo scopo. Andiamo certi che invano non sarà stato fatto il filantropico invito.

La pia Opera dei poveri vergognosi di Bologna, con sollecitudine degna del maggiore encomio, ha già reso di pubblica ragione il resoconto delle elargizioni da essa fatte nell'ora decorso anno. La somma totale erogata ascende alla notevole cifra di L. 254,775.71, che andò a lenire i bisogni di quella categoria di persone che, come raccogliesi dal titolo dell'Istituto, caddero da decorosa posizione sociale in gravissime ristrettezze, ignote spesso ai più, perchè tenute gelosamente celate da un naturale senso di dignità che impedisce loro di rivelare in pubblico la loro sventura.

La somma anzi mentovata andò ripartita in diverse categorie di aiuti. Vennero sovvenute 786 famiglie ascritte, rappresentanti 1681 individui, alle quali furono accordati 1892 sussidi in farina di frumento per un totale di chilogr. 148,221, equivalenti per valore a L. 42,377.97. Furono distribuiti 6027 sussidi in denaro, così divisi per causale e per importo: per *istudio* L. 19,258.90, per *malattia* L. 30,339.66, per *alimentazione,* ecc. L. 92,866. Il totale erogato in queste varie beneficenze ascese a L. 184,842.57. Furono inoltre beneficati con elemosine 396 individui per un totale di L. 2785.48; vennero assegnate ad altre Istituzioni di beneficenza cittadine, per disposizione testamentaria L. 18,356.45, e per deliberazione dell'Amministrazione L. 3524 e così in totale L. 21,880.45; furono assegnate doti a 116 zitelle, dell'importo complessivo di L. 21,660.45. Finalmente furono erogate L. 23,606.76 pel mantenimento ed istruzione di zitelle ricoverate nell'Orfanotrofio di Santa Maria.

Il patronato milanese per gli infortuni del lavoro. — Il giorno 12 del corrente febbraio ebbe luogo l'assemblea ordinaria di questa benemerita Istituzione, alla quale intervennero buon numero di soci e diverse rappresentanze di Enti morali.

Il presidente del Patronato, l'egregio cav. dott. Ugo Pisa, pronunciò un breve discorso, col quale, premessi i ringraziamenti alle Autorità intervenute, riassunse in poche cifre i grandi risultati ottenuti dal Sodalizio nel primo decennio, malgrado l'esiguità dei suoi mezzi. Si aiutarono *tremila famiglie* e quasi altre *centomila* furono messe al riparo delle angustie economiche, che sono conseguenza inevitabile della disgrazia del lavoro.

Ricordò che la benemerenza del Patronato fu riconosciuta nella relazione ministeriale all'ultimo progetto di legge per gl'infortuni del lavoro, e nel progetto medesimo furono accolte alcune sue eque proposte. Tuttavia, mentre gode della stima pubblica e di grande simpatia in ogni classe di cittadini, non ha disponibili risorse adeguate ai suoi umanitari intenti, come lo provò il fatto dell'avere spese nel 1892, per soccorsi indispensabili alle vittime del lavoro, lire 1600 in più del disponibile.

Roma ha preso ora l'iniziativa di un Asilo per gli invalidi del lavoro, a festeggiare degnamente le nozze d'argento dei Sovrani; Milano, che ha dato l'esempio di aiutare, prima in Italia, colla previdenza e col soccorso, le classi lavoratrici ad affrontare le dolorose conseguenze delle disgrazie sul lavoro, non lascierà a metà la propria opera. Il concorso delle Autorità e della cittadinanza verrà ora certamente a dare al Patronato i nuovi mezzi che gli occorrono per continuare nel proprio cómpito d'appoggio ai meno abbienti più degni d'aiuto, a coloro che restano feriti, invalidi o morti per compiere il dovere sociale del lavoro.

In seguito fu data lettura della relazione del segretario, da cui risulta che il patrimonio del Patronato salì e lire 165,703.96. Si accordarono 469 sussidi per la complessiva somma di lire 7685. Pel suo mezzo si assicurarono 15,887 operai, di cui 1412 individualmente e 14,475 collettivamente. La gestione si chiuse con un disavanzo di lire 545, che sommato al civanzo consunto del 1891 dà un'erogazione di lire 1600 superiore al disponibile, che aggraverà l'esercizio 1893, sul quale dovrebbesi economizzare con diminuzione dei soccorsi già sinora scarsi.

L'Ospizio degli esposti di Valcamonica nella Provincia di Bergamo, seguendo la lodevole consuetudine di pubblicare un riassunto dei suoi consuntivi annuali, ci permette di riferire i risultati dell'esercizio 1891 di questa filantropica Istituzione. Il suo patrimonio al 31 dicembre di detto anno, valutando il valore capitale degli immobili, capitalizzando in ragione del 5 % il loro reddito annuo, era di L. 251,541.07. Le passività ascendevano a L. 2998.74, d'onde l'attivo nitido di L. 248,542.93, somma questa superiore di L. 1238.15 a quella che all'istessa epoca rappresentava il suo patrimonio nitido.

Le rendite, comprese L. 336 dovute a rimanenze ed a sopravvenienze attive dell'esercizio precedente, ascesero in totale nell'anno di cui parliamo a L. 49,504.66, tenuto conto del sussidio provinciale dovuto a pareggio della spesa in L. 34,360.45. Nell'esercizio di cui ci occupiamo verificaronsi rimanenze attive per L. 1141.80, e rimanenze passive per L. 1701.40, d'onde una passività di L. 559.50.

La spesa nel 1891 ascese a L. 49,168.58, comprese in questa cifra L. 895, rimanenza passiva del 1890.

Questo diligente resoconto reca altresì il confronto fra il bilancio preventivo ed il resoconto 1891, dal quale raccogliesi che si spesero in meno L. 693.12, in più L. 3706.81, che in gran parte vennero assorbiti da alimenti ed indumenti agli esposti (L. 2408.05) e da debito della Provincia (L. 994.82).

Le tabelle che abbiamo riassunte ci persuasero della scrupolosa gestione di quest' Ospizio e, se ci rimane un desiderio da esprimere, si è quello di veder accennato con qualche tabella statistica il movimento nel numero degli esposti che ora non fa parte di questi resoconti.

Un progetto di legge per l'esenzione delle Società operaie cooperative dal pagamento del dazio consumo. — Nella seduta del 16 febbraio p. p. gli Uffici hanno autorizzato la lettura alla Camera di questo progetto di legge, d'iniziativa degli onorevoli Villa, Roux, Palberti e Cocito, inteso ad esonerare dal pagamento del dazio consumo le Società operaie cooperative legalmente costituite a norma del Codice di commercio, le Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute secondo la legge 15 aprile 1886 ed aventi annesso un magazzino di previdenza ai termini dell' art. 2 della stessa legge, ed in genere qualunque Società anche esistente soltanto di fatto, la quale sia stabilmente organizzata, abbia il carattere di Società operaia e nell' esercizio del magazzino sociale non si proponga scopo di lucro e di speculazione.

Questo disegno di legge definisce quali Associazioni abbiano carattere di Società operaie, quelle, cioè che sieno composte in gran maggioranza o per non meno di due terzi di soci lavoratori.

Secondo il progetto, di cui parliamo, le Società che intendano di non essere tenute al pagamento del dazio presenteranno alla Cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società, l'elenco completo dei soci, indicando quali sieno i soci componenti l'Amministrazione sociale, e quali sieno i soci ed i componenti le loro famiglie che sono ammessi al magazzino sociale. Le Società esistenti di solo fatto dovranno inoltre depositare alla stessa Cancelleria una copia del loro statuto. Entro quindici giorni da quello della presentazione dell'elenco gli appaltatori del dazio, col contraddittorio del presidente della Società e degli interessati, potranno ricorrere al pretore per la radiazione delle persone indebitamente ammesse a fruire del magazzino sociale.

Accennati i casi in cui debba ritenersi che le Società non abbiano scopo di lucro e di speculazione, il disegno di legge propone che nei reati daziari l'azione penale venga di regola esercitata contro il magazziniere sociale, salva l'azione civile a norma del diritto comune.

La Società cooperativa lavoranti muratori di Milano si è testè riunita in generale assemblea per approvare il bilancio dell'anno 1892, chiusosi con un utile di lire 6771.38, il quale venne così ripartito: lire 2520 a favore delle 1105 azioni — lire 850 al fondo di riserva — lire 425 a favore della Scuola Arte muraria — lire 425 a favore degli operai disoccupati della Cooperativa — lire 2551.38 al fondo di previdenza della Cooperativa stessa, che in cinque anni diventa così di complessive lire 13,916.05.

Il prodotto dell' esercizio 1892 è stato di complessive lire 159,525.78, con una spesa di mano d'opera per lire 50,186, impiegando in media 70 operai fra muratori e garzoni.

L'assemblea approvò pure varie piccole modificazioni allo statuto sociale, e nell'accommiatarsi dall'assemblea, il presidente Antongini cavaliere Carlo, mentre si congratulava pei rapidi progressi di questa ben ordinata Società, che può vantarsi di esser fra le prime in Italia, esortava caldamente gli operai non peranco azionisti a diventarlo, per rendere sempre più potente l'ottimo Sodalizio.

La Cassa di risparmio di Torino, in omaggio alla facoltà concessale dal suo recente Statuto, a tenore dell' art. 17 della legge 15 luglio 1888, avendo stabilito di erogare a scopo di beneficenza una parte degli utili dello scorso esercizio, e volendo nel beneficare comprendere e compiere ancora un atto di previdenza, ha deliberato di istituire quattro posti quinquennali in un Istituto maschile e quattro in un Istituto femminile di educazione e di istruzione popolare e professionale in premio e a favore di figli e figlie dei librettisti meno abbienti della Cassa che hanno mostrato maggiore l' abito del risparmio. Saranno a tale scopo prescelti fra i librettisti appartenenti alle categorie dei contadini, esercenti arti e mestieri, persone di servizio, i figli e figlie di coloro i quali hanno aperto presso la Cassa un libretto e vi hanno fatto sopra versamenti costanti per quanto lievi a seconda delle forze e delle circostanze loro, ma tali da mostrare in essi l' abitudine e la virtù del risparmio. Benissimo.

Necrologio dei benefattori. — *Treves dei Bonfili* barone *Giuseppe* di *Padova*, resosi defunto nella sua città nei primi giorni del corr. mese di febbraio, disponeva per testamento dei seguenti legati, che dimostrano i sentimenti d'illuminata beneficenza del compianto benefattore:

A favore di Istituti della città di Padova: L. 70,000 alla Congregazione di carità; alla Comunità israelitica, L. 10,000; alla Casa di ricovero, L. 4000; all'Ospedale civile, L. 3000; agli Asili infantili, L. 2000; all'Istituto Vittorio Emanuele, L. 2000; agli Ospizi marini e rachitici, L. 1500; ai Dor-

mitori pubblici, L. 1000; alle Cucine economiche, L. 1000; all'Istituto Camerini-Rossi, L. 1000. Ad Istituti della città di Venezia: alla Congregazione di carità, L. 15,000; alla Comunità israelitica, L. 10,000; alla Casa di ricovero di L. 3000; agli Asili infantili, L. 2000; all'Istituto Coletti, L. 2000; ai Bambini lattanti, L. 1000; all'Educatorio rachitici, L. 1000; all'Orfanotrofio, L. 1000. Legò inoltre alla Congregazione di carità di Este, L. 1000; al Pio Ricovero della stessa città, L. 2500; alla Congregazione di carità di Rovigo, L. 2500 ed alla Comunità israelitica, L. 2000 e L. 2500 alla Congregazione di carità di Legnago. Suddivise inoltre altre L. 150,000 in legati a favore di dipendenti suoi ed impiegati.

Giuseppe Federicis, nato in *Gorizia* nel 1821, dimorante in *Udine* sin dal 1886, morto improvvisamente in Venezia il giorno 10 del corrente febbraio, con testamento olografo del 28 dicembre p. p. lasciava il suo patrimonio, ascendente a lire 327,366, meno un legato di lire 8000 a favore di un suo amico di Venezia, all'*Orfanotrofio Tomadini*.

Caccia Antonio, di *Lugano*, resosi defunto il 18 febbraio p. p., dispose per testamento dell'ingente suo patrimonio, valutato a più di sei milioni, in iscopi di pubblica utilità e di beneficenza. Lasciò quasi due milioni alla sua città natale, compresa in questi una grandiosa villa che stabilì dovesse venir trasformata in un Museo di belle arti. A Trieste, sua patria elettiva, legò una magnifica villa, ed un vasto caseggiato del valore di 200,000 fiorini [1] a scopo di beneficenza. Ad Udine un vasto podere e minori legati a piccoli Comuni della provincia. A Pirano d'Istria lasciò una importante tenuta ed altri terreni, esprimendo la volontà che le rendite di questi possedimenti siano divise in tre parti, una a scopo di beneficenza, una per abbellimento della città di Pirano, la terza per miglioramento della viabilità in Salvore.

[1] Il fiorino austriaco equivale a L. 2.46 italiane.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

SENTENZE

Sommario. — 1. Infortuni sul lavoro - Responsabilità del padrone - Negligenza - Difetto di sorveglianza. — 2. Casse di risparmio - Liquidatori - Rappresentanza dei depositanti - Azione revocatoria.

1. Infortuni sul lavoro — Responsabilità del padrone — Negligenza — Difetto di sorveglianza.

Il padrone o committente è responsabile degli infortuni incontrati dagli operai nella esecuzione dei lavori a loro commessi, anche pel semplice suo fatto negativo, ossia pel difetto di sorveglianza.

Così l'Amministrazione ferroviaria è responsabile del danno incontrato da un operaio per essere stato sorpreso da un treno, mentre stava lavorando sul binario, se ha permesso che si eseguissero tali lavori sopra un tratto di linea stradale privo di spiazzi di sicurezza, senza prendere tutte quelle misure precauzionali che valgano ad ovviare il pericolo, e senza procurare agli operai l'assistenza di un sorvegliante, che segnalasse loro l'arrivo dei treni.

Il risarcimento all'operaio danneggiato deve stabilirsi in una somma capitale in libera disponibilità di lui, e non in una pensione annua corrispondente a quanto esso guadagnava. (*Sentenza della R. Corte d'appello di Genova, in data 22 dicembre 1892, nella causa delle* Ferrovie del Mediterraneo *contro* Arnaldi). (*Temi Genovese*).

2. Casse di risparmio — Liquidatori — Rappresentanza dei depositanti — Azione revocatoria.

Il liquidatore di una Cassa di risparmio può rappresentare in giudizio i creditori depositanti dell'Istituto, in quanto si attiene al loro comune interesse.

Quindi può esercitare in favore della massa dei creditori chirografari l'azione revocatoria anche contro un creditore singolo che accampi diritti di preferenza sugli altri. (*Sentenza della R. Corte di cassazione di Roma, udienza del 17 settembre 1892, nella causa* Cassa di risparmio di Bagnacavallo *contro* Martini ed altri).

La Corte di merito pone a base del suo ragionamento che alla liquidazione e ripartizione del patrimonio delle Casse di risparmio sia applicabile la norma generale, secondo la quale quante volte si verifica il concorso dei creditori sul prezzo di un patrimonio, come nei giudizi di esecuzione immobiliare o mobiliare, l'interesse o il diritto a far valere un titolo di preferenza e l'azione relativa non ispetti che a ciascun creditore. Aggiunge che a questa norma generale non risulti alcuna derogazione, nè dalla legge speciale, nè dalla natura dell'azione intentata; che infatti la legge sulle Casse di risparmio non dà al liquidatore che un mandato puramente amministrativo, da compiersi sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e circoscritto alla formazione del bilancio e dello stato di ripartizione, in seguito alla quale operazione si svolge il giudizio fra i creditori; che, giusta il Codice di commercio, il liquidatore non può assumere la rappresentanza dei creditori, perchè avendo egli quella dell'Ente, non è compatibile una *actio et passio in eadem persona;* che, da ultimo, l'azione fondandosi su l'art. 709 del Codice di commercio, è una specie di pauliana o revocatoria, che, secondo il diritto comune, spetta ai singoli creditori e non mai al debitore. Questi argomenti contengono degli inesatti concetti di diritto.

Gli articoli 26 della legge 15 luglio 1888 e 2 del regolamento 4 aprile 1889 dispongono che i liquidatori sono nominati dal Ministero, ed hanno le stesse obbligazioni e facoltà stabilite dagli articoli 201-206 del Codice di commercio pei liquidatori delle Società anonime. Da ciò derivano due conseguenze. La prima si è che siano inapplicabili le norme del procedimento nelle graduatorie giudiziarie civili. La seconda si è che la legge, nell'estendere alla liquidazione delle Casse di risparmio le norme di quelle Società anonime, non abbia perduto di mira lo scopo dell'operazione; e quindi le facoltà concesse ai liquidatori dai suddetti articoli del Codice di commercio debbono essere intese secondo la natura specifica della liquidazione che forma oggetto del mandato. Avendo dunque la Corte preso a fondamento del suo giudizio le norme per le graduatorie giudiziali, è incorsa nella violazione degli articoli di legge menzionati nel terzo mezzo. La liquidazione ha per iscopo di ridurre in moneta contante tutto il pa-

trimonio dell'Istituto, affine di distribuirla ai creditori. Per conseguire questo scopo è indispensabile compiere molteplici atti di amministrazione, quali sono: il pagamento delle passività, la riscossione dei crediti, la vendita dei mobili e degli immobili, l'espletamento dei giudizi attivi e passivi, e via via. Tutto ciò rientra nelle facoltà del liquidatore, il quale riassume in sè, limitatamente allo scopo del suo mandato, tutti i poteri del disciolto Consiglio d'amministrazione e del regio commissario, ed ha la piena rappresentanza giuridica dell'Istituto fino al momento in cui il bilancio e lo stato di ripartizione diventano irrevocabili. (Articoli 81 e 32 del regolamento).

La Corte di merito, com'è chiaro, ha violato gli articoli di legge menzionati nel secondo mezzo, quando ha circoscritto il mandato del liquidatore alla sola formazione del bilancio e dello stato di ripartizione. Le Casse di risparmio, quali Istituti di previdenza ed aventi uno scopo di pubblico interesse e non di speculazione, sono poste sotto la diretta e continua sorveglianza della pubblica Autorità. Ma non perciò il liquidatore è da reputarsi un semplice delegato del Ministero che compia le sue funzioni in nome del medesimo. L'art. 203 del Codice di commercio, applicabile senza limitazione alcuna, concede a lui ampie ed estese facoltà di rappresentare l'Istituto, e perfino quella di fare transazioni e compromessi, e di assumere obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari. Il periodo della sua amministrazione può prolungarsi anche oltre la durata di un esercizio, a seconda dell'importanza del patrimonio e della complicazione delle operazioni da eseguire. (Art. 39 del regolamento). Il bilancio o lo stato di ripartizione costituiscono l'atto finale della liquidazione, e non contenendo che il risultato aritmetico dell'amministrazione, non sono in sostanza che un lavoro da ragioniere. Lo scopo della liquidazione delle Casse di risparmio è coordinato a' fini dell'Istituto, i quali consistono nel raccogliere i piccoli risparmi delle classi sociali dedite al lavoro e di educare le classi meno agiate al risparmio, a fine di farle progredire a miglior vita materiale e morale. In vista di questi fini, che sono di pubblico interesse, la legge esclude nell'organamento dell'Istituto il carattere di speculazione o di qualsiasi lucro, e tutte le sue disposizioni sono dirette al vantaggio dei depositanti a risparmio, che ne costituiscono il precipuo intento. Ogni altra operazione, non esclusa quella dei depositi a conto corrente, non è nell'intendimento della legge che secondaria o di sussidio, in quanto che serve ad aumentare il patrimonio destinato al suddetto principale scopo. Dal che deriva, da una parte, la continua ingerenza e sorveglianza del Governo del Re, e dall'altra lo scopo finale e precipuo della liquidazione, quello cioè d'istituire una percentuale ai creditori per depositi o risparmio od in conto corrente, o per altro titolo chirografario. (Art. 30 del regolamento). Se questo è il vero scopo della liquidazione, non può negarsi al liquidatore la facoltà di assumere in giudizio la rappresentanza anche del ceto dei creditori, quante volte l'azione che intenda istituire miri ad aumentare

la percentuale da assegnarsi a' suddetti creditori. L'art. 203 del Codice di commercio concede al liquidatore l'espressa facoltà di stare in giudizio e di eseguire tutti gli atti necessari a menare a compimento il suo mandato.

La legge non fa che applicare il principio razionale che chi vuole il fine non può non volere i mezzi; e quindi devesi nel liquidatore riconoscere il potere d'intentare le azioni giudiziali che tendano a conseguire lo scopo della liquidazione, e di assumere, a seconda del bisogno, la rappresentanza diretta, sia dell'Istituto, sia del ceto de' creditori. L'azione di cui si tratta ha per oggetto di far escludere una ragione di preferenza messa innanzi da alcuni depositanti a risparmio od a conto corrente.

Essa compete al liquidatore nella doppia suddetta rappresentanza. Qual rappresentante l'Istituto egli ha senza dubbio interesse di avvalersi dei mezzi legali per parificare la posizione giuridica dei creditori. Certamente se i creditori convenuti nel presente giudizio avessero voluto procedere in via esecutiva (e ben lo avrebbero potuto in forza delle sentenze di condanna), il precetto e gli atti esecutivi avrebbero dovuto notificarsi al liquidatore come legittimo ed unico rappresentante dell'Istituto. A costui non sarebbe stato vietato di far valere in detta qualità le ragioni tutte di rito e di merito per opporsi alle loro pretensioni. Infatti è principio generale che le eccezioni competenti a chi è convenuto in un giudizio possano farsi sempre valere in via di azione; o che, in altri termini, ritenuta in una persona la qualità di legittimo contraddittore in rapporto al diritto di un terzo, questa persona abbia facoltà di contrastare tale diritto e come attore e come convenuto. Nè vale l'osservare che l'art. 709 del Codice di commercio proclama la nullità degli atti soltanto in rapporto alla massa dei creditori. Ciò non importa che a costoro soltanto spetti l'azione relativa. Il liquidatore, qual rappresentante l'Istituto, non manca d'interesse in vista dell'oggetto del suo mandato per contrastare una ragione di preferenza vantata da uno o più creditori, benchè, in sostanza, ciò formi il vantaggio degli altri creditori. Ma il liquidatore, come si è enunciato, può anche assumere la qualità di rappresentante del ceto dei creditori, il cui interesse è diretto nell'azione in esame. Non vi ha quell'incompatibilità a cui la sentenza denunciata accenna. Imperocchè i creditori ipotecari, come tali, non sono mai rappresentati dal liquidatore; costui non rappresenta che i creditori chirografi, nel cui interesse esclusivo, giusta l'art. 30 del regolamento già rammentato, fa lo stato di ripartizione. Ma, oltre a ciò, è da osservare che il creditore che aspiri ad una ragione di preferenza, cerca di appropriarsi parte del patrimonio dell'Istituto a discapito degli altri creditori. Sotto tal punto di veduta egli non è un creditore che concorre cogli altri per ottenere una percentuale, ma si crea una posizione privilegiata, la quale lo fa considerare in faccia agli altri creditori come terzo che vuol sottrarre alla costoro azione parte dell'attivo. Nulla vieta perciò che la sua pre-

tensione venga contrastata da chi rappresenta tutti i creditori. D'altronde la rappresentanza del ceto dei creditori non importa quella di ciascun singolo creditore, ma di tutti considerati come un ente collettivo, ed essa può sempre aver luogo contro la pretensione di uno o più creditori; la quale sia in opposizione a quella comunanza d'interessi che forma il legale fondamento della collettività. Quest'ultimo argomento serva di risposta all'obbiezione che i controricorrenti intendono ricavare dall'art. 1235 del Codice civile, che, cioè, l'azione rivocatoria o pauliana, di cui è una specie quella in esame, non competa che ai soli creditori. A confutare la quale obbiezione giova aggiungere che la legge speciale, appunto in vista del pubblico interesse costituente la base dell'ente, e dell'impossibilità in cui sono i singoli depositanti per la loro qualità e per la quantità ed esiguità dei crediti a sostenere una lotta giudiziaria, dà facoltà al liquidatore di assumerne la rappresentanza in tempo utile, intentando in nome di tutti l'azione. La Corte ha dunque violato le varie disposizioni di legge enunciate nel primo e quarto mezzo del ricorso.

Per questi motivi, cassa, ecc. (*Gazz. del Proc.*).

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Fondazioni private di beneficenza con riversibilità - Non sono soggette a concentramento sino a che conservano tale carattere - Concentramento - Facoltà della Sezione IV di giudicare del merito. — 2. Istituzioni di beneficenza erette in Ente morale - Oneri di beneficenza - Concentramento nella Congregazione di carità. — 3. Lasciti di beneficenza amministrati dai parroci - Loro natura - Applicabilità dell'art. 60 ai cosiddetti patrimoni sacri. — 4. Inabili al lavoro - Competenza della spesa - Procedura da seguirsi nelle controversie relative a ricovero di inabili al lavoro - Nullità della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa.

1. Fondazioni private di beneficenza con riversibilità — Non sono soggette a concentramento sino a che conservano tale carattere — Concentramento — Facoltà della Sezione IV di giudicare del merito.

La fondazione privata di beneficenza eventualmente riversibile a pro della beneficenza pubblica non è soggetta a concentramento finchè conserva il carattere di fondazione privata. La Sezione IV può pronunziarsi anche sulla opportunità del concentramento a termine dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 24 novembre 1892*).

Sul ricorso, ecc.... *omissis*. Attesochè le disposizioni testamentarie del sacerdote Giuseppe Borsarelli non lasciano alcun dubbio sulla volontà, che esso ebbe di fondare un Istituto privato e di famiglia, sebbene eventualmente riversibile a pro della beneficenza pubblica. Egli volle infatti che i proventi della Istituzione fossero riservati ai discendenti delle so-

relle Caterina e Mattea Borsarelli, per costituire una dote alle femmine e un assegno professionale ai maschi. Solamente le somme, che non si fossero potute impiegare a pro della famiglia Borsarelli per difetto di chiamati alla dote o all'assegno professionale, furono da lui eventualmente destinate alla beneficenza pubblica.

Che questo carattere privato e famigliare della fondazione fu mantenuto nel suo particolare statuto approvato col R. Decreto 9 aprile 1865, quando l'Istituzione venne eretta in corpo morale. Nell'art. 4 di quel regolamento statutario fu riconosciuto che il primo e principale scopo di essa era di pagare le doti e gli assegni ai chiamati della discendenza Borsarelli, e nell'art. 6 fu perciò costituita l'amministrazione singolare dell'Istituzione.

Che pertanto la legge del 17 luglio 1890 trova nell'Istituzione Borsarelli una fondazione, che conservava tuttora il carattere privato e di famiglia conferitole dal fondatore, e mantenutole dallo statuto approvato col Decreto di erezione, non già una Istituzione pubblica elemosiniera.

Che per ciò, se tale Istituzione, attesa la eventuale devoluzione alla beneficenza pubblica, non può sfuggire assolutamente (secondo l'art. 2, lett. *b*) alle disposizioni della citata legge, è sottratta senza dubbio a quella dell'art. 54, che riguarda le Istituzioni elemosiniere; e quindi non può sotto tale rispetto andar soggetta al concentramento, se non quando, perduto il carattere di Istituzione di famiglia, divenga esclusivamente una Istituzione caritativa pubblica.

Che nemmeno può essere concentrata secondo le disposizioni dei successivi articoli 56 e 57. Questi articoli investono letteralmente le Istituzioni di beneficenza, che hanno carattere pubblico; mentre nella fondazione Borsarelli prevale sin ora per le anzidette ragioni il carattere privato. Una diversa interpretazione della legge non sarebbe conciliabile con l'intendimento del legislatore, il quale, se ha voluto che a ragione del possibile evento di una devoluzione a favore della beneficenza pubblica, anche le istituzioni private, non sfuggano del tutto all'azione della legge, non ha per altro permesso che rimanga alterata la natura privata e familiare di tali Istituzioni finchè ne perdura lo scopo principale. Ora uno dei caratteri essenziali delle Istituzioni private è quello di avere una amministrazione singolare, che è il mezzo più idoneo affinchè raggiungano quello scopo.

Che d'altronde anche a prescindere da queste considerazioni, l'art. 60 della legge permette d'eccettuare dal concentramento quelle Istituzioni anche elemosiniere, le quali avuto riguardo all'indole loro, o alle condizioni speciali nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ed è veramente difficile trovare una fondazione, nella quale ancor più che nell'Opera pia Borsarelli si manifesti chiara la convenienza di avere un'amministrazione separata; giacchè si tratta di un'Opera pia, i proventi della quale sono innanzi tutto riservati a pro di determinate famiglie.

Questa indagine è senza dubbio di convenienza e non di legalità; ma l'art. 81, secondo capoverso, della legge, permette che nel ricorso alla IV Sezione contro i provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento si possa sollevare anche la questione di merito, come ha fatto il ricorrente; e dalla questione di merito, non è estranea quella di convenienza.

Attesochè bastando queste sole considerazioni a dimostrare che il ricorso è ben fondato, resta inutile esaminare gli altri mezzi del ricorso.

Per questi motivi, accoglie il ricorso, ecc.

2. Istituzioni di beneficenza erette in Ente morale — Oneri di beneficenza — Concentramento nella Congregazione di carità.

La legge 17 luglio 1890 riguarda esclusivamente le Istituzioni di beneficenza autonome erette in corpo morale, e perciò non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità gli oneri di beneficenza e le elemosine gravanti lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche se a favore di un Comune. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 18 novembre 1892*).

Sul ricorso, etc. *Omissis*. Attesochè la questione sollevata dal ricorso richiama innanzitutto a risolvere se la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, investa anche quelle beneficenze che non rivestono carattere giuridico di Enti autonomi o, come altrimenti si dice, di Opere pie, ma invece consistono in qualche onere rivolto a sollievo dei poveri, imposto da colui che per titolo di testamento o per istrumento di donazione dispose dei propri beni, trasmettendone la proprietà a un legatario o donatario particolare, sia esso un privato cittadino, sia piuttosto un Comune o altro Ente capace di possedere beni patrimoniali, gravando il donatario stesso dell'obbligo di corrispondere in tutto o in parte le rendite nell'adempimento di speciali oneri di beneficenza.

Che per quanto la questione sia grave, attesa l'importanza e la novità della legge, pure l'esame accurato della stessa e dei lavori preparatori che ne spiegano lo spirito induce la convinzione che la legge 1890 riguardi esclusivamente gli Enti morali destinati alla beneficenza, avendo il legislatore voluto unicamente riconoscere e regolare il diritto della società di esercitare, per mezzo dei pubblici Poteri a ciò destinati, la sorveglianza e la tutela sulla carità pubblica, cioè a dire sulla beneficenza costituita ed ordinata legalmente con pubblici caratteri, senza invadere il campo della proprietà privata, sebbene anche la proprietà privata possa talvolta essere assoggettata ad oneri di beneficenza e concorrere al sollievo dei poveri.

Che difatti l'art. 1 della legge statuisce letteralmente - ivi - « Sono Istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge *le Opere pie* ed ogni *Ente morale* che abbia in tutto o in parte per fine: *a*) di prestare assi-

stenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; *b*) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo, il miglioramento morale ed economico ».

Quest'articolo adunque, inteso senza dubbio a circoscrivere il campo della legge e corrispondente, nel rispetto sotto cui si considera, all'art. 1 dell'antica legge 3 agosto 1862, di cui la nuova ha preso il posto, dimostra, col parlare soltanto di *Opere pie* e di altri *Enti morali*, che l'intento del legislatore fu di riferire le sue disposizioni ai soli Enti morali, senza toccare i lasciti e le donazioni che abbiano carattere attributivo di proprietà privata.

Che a questo concetto primario o fondamentale fanno riscontro, oltre che la comune pratica invalsa nell'interpretazione della legge precedente, gli articoli consecutivi, e principalmente il 4, il 18, il 20, il 21 e seguenti, il 35 e successivi, il 44 ed altri ancora, nei quali il legislatore non di altro parla se non che *di Istituzioni pubbliche di beneficenza.*

Che un solo articolo è dato rinvenire nella legge, il quale abbracci anche i lasciti e legati, ed è l'art. 91, n. 3, che sottopone a trasformazione i *lasciti* e *legati di culto*.

Ma questa disposizione eccezionale, appunto perchè è tassativamente relativa alla trasformazione dei legati che hanno scopo di culto, deve ragionevolmente rimanere ristretta al caso contemplato, che in specie nulla di simile si legge nell'art. 54, in cui è prescritto il concentramento delle Istituzioni elemosiniere, nonchè dei fondi delle altre Istituzioni che siano destinate ad elemosine; che anzi gli articoli 56, 57 e 58, i quali pure continuano a disporre intorno al concentramento, confermano sempre più la volontà del legislatore di limitare le sue prescrizioni alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ossia alle Istituzioni elemosiniere erette in Ente morale.

Che dunque le disposizioni degli articoli 54 e successivi riguardanti il concentramento restano sotto l'impero della regola generale sanzionata nell'art. 1, e non possono abbracciare che le Istituzioni di beneficenza autonome ed erette in Enti morali, non già gli oneri di beneficenza, ossia le elemosine gravanti i lasciti e le donazioni che fanno parte di patrimoni particolari.

Che, quand'anche un dubbio potesse sollevarsi, la risoluzione non potrebbe essere tale da autorizzare un'interpretazione la quale allargasse l'applicazione dell'art. 54 oltre i termini letterali della legge. Basta avvertire che il concentramento delle Istituzioni elemosiniere, per quanto suggerito da serie e gravi ragioni di convenienza sociale e d'utilità pubblica, è tuttavia un provvedimento che si allontana dai principî generali del diritto, onde è certo che, secondo le prescrizioni sancite dall'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile sulla pubblicazione e interpretazione delle leggi in generale, non può essere esteso oltre i casi espressi testualmente nella legge, ed abbracciare perciò anche gli oneri apposti a lasciti o doni fatti a titolo di proprietà particolare.

Che nel novero di siffatti lasciti o doni vanno anche compresi quelli a favore di un Comune, col peso di qualche elemosina o grazia. Vero è che i Comuni non sono individui particolari, ma Enti coll'azione pubblica: noto è per altro che nel nostro diritto i Comuni, oltre siffatta qualità per cui partecipano all'azione governativa, rivestono pure capacità giuridica *more privato*, riconosciuta loro dall'art. 2 del Codice civile, e possono possedere beni patrimoniali, come è detto nell'art. 432 del citato Codice; beni che essi amministrano secondo le regole stabilite dalla legge comunale e provinciale; possono anche ricevere lasciti e doni, per esplicita disposizione dell'art. 111, n. 3, della legge medesima, dove è attribuita al Consiglio comunale la competenza per deliberare intorno all'accettazione di cosiffatti acquisti.

Che, se lasciti e donazioni possono i Comuni ricevere, non è a dubitare; neanche della validità di siffatti doni e lasciti, sol perchè siano accompagnati da oneri di beneficenza. Questi oneri mirano congiuntamente al benessere dei poveri e al decoro della città, tanto che le più antiche tradizioni del diritto ne hanno sempre a tal titolo riconosciuta la validità: *Civitatibus legari potest, etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet... hoc amplius quod in alimenta infirmae aetatis (puta senioribus, vel pueris, puellisque) relictum fuerit, ad honorem civitatis pertinere respondetur.* - Dig. L. 122, *De legatis et fideicommissis I.* (Libro XXX); principî tradizionali non modificati certamente dalle leggi italiane del 1862 e del 1865, e basti a provarlo il fatto incontrastabile che il Comune di Venezia fu autorizzato dal Governo del Re ad accettare i lasciti in questione - *li possedè*, e ne erogò le rendite *annuenti le pubbliche Autorità*. Questione potrebbe farsi della convenienza dell'accettazione da parte del Comune di lasciti e donativi siffattamente gravati da beneficenza da renderli un peso senza corrispettivo per il bilancio comunale; ma tal questione secondaria non potrebbe sorgere nella specie, giacchè l'autorizzazione ad accettare i tre lasciti in questione venne già regolarmente impartita.

Che questi principî non appariscono sostanzialmente alterati dalle legislazione contemporanea, perchè, se l'art. 106 della legge comunale e provinciale vigente, e 11 di quella sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e di carità, sottraggono gli uni alle ingerenze del Consiglio comunale le Istituzioni di tal natura, e interdice l'altro al Sindaco di far parte della Congregazione di carità o dell'Amministrazione di una pubblica Istituzione di beneficenza, non però l'uno o l'altro proibiscono ai Comuni di ricevere a titolo di proprietà, per legati, successione o donazione, una somma o un compendio di beni gravati da qualche onere che abbia carattere caritativo.

Che da questa conclusione non deve distogliere il pericolo di vedere talvolta frustrata la legge, perchè, anche se ciò sussistesse, un inconveniente che risulti come conseguenza logica del testo della legge non autorizzerebbe interpretazioni che si allontanino dal senso letterale della

medesima, massimamente quando essa abbia, come accade in concreto per l'art. 103, sancite quelle disposizioni che ha reputate opportune per impedire che si eluda il suo scopo, e tra esse non abbia compreso il divieto ai Comuni di accettare sostanze patrimoniali gravate da qualche onere di beneficenza.

Attesochè, essendo asserito dal Comune, non contraddetto dal Ministero, che le tre beneficenze Blach Basevi, Treves e Massaroli non furono mai erette in Ente morale, ma figurano tuttora fra i beni patrimoniali del Comune ricorrente, ciò basta per concludere che nel presente stato delle cose non poteva essere decretata la concentrazione nella Congregazione locale di carità. Ciò non potrà essere ordinato se prima non si faccia luogo regolarmente all'erezione in corpo morale delle tre beneficenze, ove il Ministero dell'interno lo creda opportuno, e ne concorrano i requisiti.

Che pertanto, poichè il provvedimento impugnato, senza soffermarsi al difetto di erezione dei tre lasciti o donazioni in controversia, le ha accomunate alle altre Opere pie, e ne ha ordinata del pari la concentrazione, è chiaro che il ricorso del Comune di Venezia deve, per le esposte ragioni, ritenersi fondato.

Per questi motivi accoglie il ricorso, ecc.

3. Lasciti di beneficenza amministrati dai parroci — Loro natura — Applicabilità dell'art. 60 ai cosiddetti patrimoni sacri.

I lasciti fatti ai parroci ed alle parrocchie aventi scopo di beneficenza non possono considerarsi come destinati ad integrare altra forma di beneficenza, poichè, se al parroco incombe l'obbligo morale di assistere e sovvenire i poveri, non si può da questo dovere meramente di coscienza desumere la definizione giuridica del ministero parrocchiale che è essenzialmente di culto.

Il lascito avente per scopo la costituzione di un beneficio semplice ecclesiastico per fornire i mezzi di studio ad un chierico povero, sebbène si verifichino gli estremi di cui all'art. 56 della legge, deve, per l'indole dell'istituzione e per le modalità dell'erogazione (nel caso esaminato dalla Sezione IV, doveva il reddito, ove si verificasse la vacanza del beneficio, impiegarsi in utili spese a maggior decoro della parrocchia), eccettuarsi dal concentramento, a termine dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890. [1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 17 novembre 1892*).

[1] Riservandoci di trattare in apposito articolo la questione, manifestiamo il nostro dubbio sulla competenza della IV Sezione ad esaminare se sia applicabile l'art. 60 della legge alle Istituzioni che vennero concentrate con regio Decreto nella Congregazione di carità. Invero quando

6. Inabili al lavoro — Competenza della spesa — Procedura da seguirsi nelle controversie relative a ricovero di inabili al lavoro — Nullità della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa.

Le questioni che riflettono spedalità sono regolate, per quanto riguarda la competenza, dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890 e dal regolamento 5 febbraio 1891, art. 125. Le questioni invece che sorgono in base all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza fra le Intendenze di finanza e gli Enti cui debbono far carico le spese di ricovero anticipate dallo Stato e su cui le Giunte provinciali amministrative sono chiamate a decidere dall'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 1889, devono adottarsi seguendo le disposizioni generali del regolamento 4 giugno 1891 per applicare la legge sulla giustizia amministrativa. Quindi è da annullarsi la decisione della Giunta provinciale amministrativa presa senza il contraddittorio di tutte le parti. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 19 novembre 1892*).

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Scioglimento delle Congregazioni di carità - Giunta municipale - Temporanea gestione - A chi debbasi affidare nel caso che la Giunta non possa assumerla. — 2. Istituzioni di beneficenza - Ordini del giorno - Provvedimenti in seguito ad inchiesta.

1. Scioglimento delle Congregazioni di carità — Giunta municipale — Temporanea gestione — A chi debbasi affidare nel caso che la Giunta non possa assumerla.

È motivo per provocare lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità il fatto che non si può ricostituirne l'Amministrazione. Quando la composizione personale della Giunta municipale, perchè alcuni membri o facevano parte della Congregazione o sono altrimenti incompatibili, esclude l'applicazione dell'art. 47 della legge 17 luglio 1890, si deve provvedere senz'altro

ricorrono gli estremi di legge è potere discrezionale del Governo il decretare oppure no il concentramento di una Istituzione; ora questo potere discrezionale non è sindacabile dalla Sezione IV. L'art. 81 dà alla Sezione IV l'esame del merito; quindi essa potrà vedere se l'Istituzione ha il reddito voluto, se ha scopo elemosiniero od ospitaliero, ecc., ma della opportunità della misura è solo giudice il Governo.

alla nomina di un regio commissario da parte del Governo. (*Parere del Consiglio di Stato, in data 20 gennaio 1893*).[1]

2. Istituzioni di beneficenza — Ordini del giorno — Provvedimenti in seguito ad inchiesta.

L'Amministrazione deliberante può sulla relazione di una ispezione od inchiesta, messa all'ordine del giorno, prendere qualsiasi provvedimento di rigore che si ravvisi opportuno contro i colpevoli senza che a ciò possa fare ostacolo la dizione dell'art. 47 del Regolamento 5 febbraio 1891, il quale non prescrive punto che l'ordine del giorno sia compilato in modo da non lasciare dubbio sulla materia che formerà oggetto di deliberazione. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, in data 3 febbraio 1893*).

ATTI UFFICIALI

Sommario dei Decreti Reali interessanti Istituzioni pubbliche di beneficenza, pubblicati dalla "Gazzetta Ufficiale del Regno" dal 1° al 28 febbraio 1893.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale le Amministrazioni delle *Opere pie elemosiniere* e *dotali* « Agostino Figari, Barbavara Donna Vittoria, Ferraris cav. Andrea », di *Gravellona* (Pavia), sono concentrate nella locale Congregazione di carità. *Gazz. Uff.* 3 Febbraio.

[1] Riteniamo che l'impossibilità di assumere la temporanea gestione da parte della Giunta municipale di cui si parla in questo parere debba *essere assoluta*. I membri cioè della Giunta devono trovarsi in una delle incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890. Ci sembra che basti che un membro solo si trovi in tale incompatibilità, non potendosi la Giunta comprendere come Collegio in numero minore di quello che è fissato dalla legge; i supplenti però possono sedere in luogo dei membri effettivi. Con questo parere si risolve una difficoltà che sorgeva frequentemente quando si scioglievano le Congregazioni di carità dei piccoli Comuni. Però ci conviene ricordare altri pareri del Consiglio di Stato nei quali, pure ammettendo che in tali condizioni la Giunta municipale non poteva assumere l'amministrazione della Congregazione, ritenne che si dovesse affidare a lei la temporanea gestione, salvo al Prefetto di sostituirsi alla Giunta municipale, a termine dell'art. 265 della legge comunale e provinciale. Questa interpretazione è forse più conforme allo spirito delle nostre leggi; in entrambi i casi però si ottiene lo stesso effetto di escludere la Giunta municipale quando alcuni dei suoi membri siano interessati. Quando la Giunta stessa possa ma non voglia assumere la gestione, devrà sempre applicarsi l'articolo 265 della legge comunale e provinciale.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale la *Cappellania della Madonnina*, in *Settimo Torinese* (Torino), è trasformata e le sue rendite dovranno venir erogate per L. 200 in concorso al mantenimento del locale *Asilo infantile* e per il rimanente in *sussidi a poveri vecchi inabili al lavoro* ed alle *vedove indigenti con prole numerosa*. L' Amministrazione della Cappellania stessa poi viene concentrata nella locale Congregazione di carità. *Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale le *Fondazioni di beneficenza* « Canetta e Zapellini », di *Ghiffa* (Novara), sono concentrate nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1892, col quale l' Amministrazione dell' *Opera pia* « Bacchi », di *Fossombrone* (Pesaro), avente per iscopo di concorrere al mantenimento del locale *Ospedale* ed a quello del locale *Ospizio delle Reiette*, oltre alcuni *oneri di culto*, è concentrata nella *Congregazione di carità* di *Fossombrone*. *Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale le *Istituzioni di beneficenza, aventi scopo elemosiniero e dotale*, *Legato poveri e Zitelle nubende* di *Col San Martino*, frazione del Comune di *Farra di Soligo* (Treviso); l' *Opera pia elemosiniera e dotale* « Bertolla-Padenghe-Paccanoni » della stessa frazione; il *Legato elemosiniero* ed eventualmente di *culto* « Vendramini Rosa » ed il *Legato elemosiniero* « Sbardella » sono concentrati nella *Congregazione di carità* di *Farra di Soligo*. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che concentra l' Amministrazione dell' *Opera pia elemosiniera* « Lucrezia Barbero », di *Bibiana* (Torino), nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, per il quale l' Amministrazione dell' *Opera pia elemosiniera* « Calcaterra », di *Cassano d' Adda* (Milano), viene concentrata nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 11 Dicembre 1893, che concentra l' Amministrazione dell' *Opera pia* « Bruna » di *Casale Monferrato* (Alessandria) nella locale *Congregazione di carità*, e ne approva lo Statuto organico. *Gazz. Uff.* 4 Febbraio.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale l' Amministrazione delle *Opere pie elemosiniere* « Tarantola, Ceserani e Pisani » e l' *Opera pia dotale* « Rolandi » in *Besate* (Milano) è concentrata nella *Congregazione di carità* di *Besate*. *Gazz. Uff.* 7 Febbraio.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che trasforma in *sussidi in danaro ai poveri* delle frazioni *Volciano, Trobiolo* e *Gazzane* del Comune di *Volciano* (Brescia) vari *Legati* aventi per iscopo la *distribuzione di alcune derrate*, e crea un *Istituto* unico per la loro erogazione, nella proporzione a ciascuna di esse spettante e nei modi da determinarsi in apposito statuto. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che costituisce in Ente morale l'*Ospizio per cronici* in *Asti* (Alessandria), per la cui fondazione, oltre le elargizioni all'uopo fatte da altri benefattori, il fu « cav. Secondo Boschiero » disponeva di un Legato di L. 178,000 circa, ed autorizza il nuovo Istituto ad accettare tale legato. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che concentra l'*Istituto dotale* di *Grantorto,* frazione del Comune di *Barzaniga* (Cremona), nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che autorizza la *Società operaia* di *Poggio Renatico* (Ferrara) ad accettare il Legato di lire quattromila, disposte a suo favore dal defunto signor « Giuseppe Fornasini ». *Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che approva il nuovo Statuto organico degli *Ospedali civili* di *Genova. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione delle *Opere pie dotali* riunite « Bernardi-Canéstro-Oliviero », di *Canale* (Cuneo), nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione dell'*Opera pia dotale,* denominata « Monte Compagno », in *Napoli,* nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 gennaio 1893, col quale il *pio Legato dotale* « Giovanni Battista Ferro », in *Villanova del Ghebbo* (Rovigo), è concentrato nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale il *Legato di culto,* detto di San Giuseppe, istituito da « Pietro Pelliccioni Marazzini » in *San Romano* (Massa e Carrara), è integralmente trasformato a scopo di beneficenza e concentrato nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 8 Febbraio.

R. Decreto 12 Gennaio 1893, col quale il *Legato elemosiniero* « Andrea Bonfigli » in *Osimo* (Ancona) è eretto in Ente morale e dichiarato *Istituzione pubblica di beneficenza* agli effetti della legge 17 Luglio 1890. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione delle *Opere pie dotali* « Beltramo Cenci, Crisanti », dell'*Opera pia di dotazione a zitelle povere,* fondata da « Cornelio Maldacchini, Agostino Biondi, Michele de Rinaldo », dell'*Opera pia di dotazione a zitelle povere,* fondata da « Agostino Biondi, Bernardino Maldacchini », il *Monte frumentario* della frazione di *Torre Alfina,* il *Monte frumentario* della frazione di *Trevinano, Opere pie* tutte esistenti nel Comune di *Acquapendente* (Roma), è concentrata nella *Congregazione di carità* locale. *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione del *Monte Frumentario* di *Filetto* (Chieti) nella locale *Congregazione di carità* ed inverte parzialmente il suo patrimonio a favore d'una *Cassa di prestanze agrarie* da amministrarsi dalla Congregazione stessa, approvandone contemporaneamente lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Istituto dei Sordomuti di S. Gualtiero Vecchio* in *Lodi* (Milano). *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, col quale i *Legati elemosinieri* « Duch e Torretta » sono concentrati nella *Congregazione di carità* di *Moncalieri* (Torino). *Id. id.*

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che approva il nuovo Statuto organico del *R. Ritiro della Provvidenza* in *Alba* (Cuneo). *Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, col quale il *Legato dotale* ed eventualmente *elemosiniero* « Orlandi » in *Specchia* (Lecce) è concentrato nella *Congregazione di carità* locale. *Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che concentra i *Legati elemosinieri* « Giandoni e Foglietta » in *Antronasciana* (Novara) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, col quale la *Società di mutuo soccorso fra i facchini di Lodi* (Milano) viene autorizzata ad accettare il legato di lire duecento, disposto a suo favore dal defunto ingegnere « Graziano Magnani ». *Gazz. Uff.* 9 Febbraio.

R. Decreto 15 Gennaio 1893, che concentra l'*Opera pia dotale* « Pavani », l'*Opera pia elemosiniera* « Lanzoni » ed i due *Legati elemosinieri* facenti carico all'*Opera pia* « Viani » nella locale *Congregazione di carità* di *Ostiano* (Cremona). *Gazz. Uff.* 11 Febbraio.

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione della *Commissaria* « Leonini » di *Verolanuova* (Brescia), avente scopo *elemosiniero*, nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che erige in Ente morale il *Legato* « Erra », avente per iscopo il *soccorrere partorienti povere* di *Volbrona* (Como) e lo concentra nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione dell'*Opera pia elemosiniera* « Contini » e dell'*Opera pia* « Ondoli », avente per iscopo la fondazione di un *Ospedale* in *Angera* (Como), nella *Congregazione di carità di Angera. Id. id.*

R. Decreto 26 Gennaio 1893, col quale le *Opere pie elemosiniere* « Brancato e Maurici », di *Villafrati* (Palermo), sono concentrate nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Gennaio 1893, che trasforma il *Legato di culto* gravante la *Fondazione* « Ignazio Rotondi » di *Bagnacavallo* (Ravenna), in *Sussidi per causa di studio*, ed approva lo Statuto organico della Fondazione stessa. *Gazz. Uff.* 13 Febbraio.

R. Decreto 9 Febbraio 1893, col quale l'Amministrazione della *Confraternita di Misericordia* in *Bettole*, frazione del Comune di *Sinalunga* (Siena). è sciolta ed è affidata alla *Congregazione di carità* di *Sinalunga. Gazz. Uff.* 14 Febbraio.

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che approva il nuovo Statuto organico dell' ***Asilo infantile*** **« Gambarana » in** *Castelnoretto* **(Pavia).** ***Gazz. Uff.*** **23 Febbraio.**

R. Decreto 26 Gennaio 1893, per il quale l'Amministrazione delle ***Opere pie elemosiniere*** **« De Vich, Caimi, Trivulzi » e dell'** *Opera pia* ***dotale*** **« Castiglioni » di** *Locate Varesino* **(Como), è concentrata nella locale** ***Congregazione di carità. Id. id.***

R. Decreto 26 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione dei ***Fondi elemosinieri*** **pertinenti alla chiesa di San Biagio Maggiore in** ***Napoli,*** **nella locale** *Congregazione di carità.* ***Id. id.***

R. Decreto 26 Gennaio 1893, che concentra le *Opere pie elemosiniere* **« Camozzi e Mantovani » amministrate dalla** *Fabbriceria della* ***frazione*** *di Casal Sigone,* **del** *Comune di Pozzaglio* **(Cremona), nella locale** ***Congregazione di carità. Id. id.***

R. Decreto 26 Gennaio 1893, col quale le *Opere pie* ***elemosiniere*** **« Berretta della Torre » di** ***Magherno*** **(Pavia), vengono concentrate nella locale** *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* **24 Febbraio.**

R. Decreto 26 Gennaio 1893, che concentra l'Amministrazione dell' ***Ospizio di carità*** **« Natale Ongaro » dell'** *Opera pia* **« Colleoni » avente scopo di sussidiare l'** ***Asilo*** *infantile* **e l'** *Ospizio di carità,* **e le** *Opere pie* ***elemosiniere*** **« Bartolomeo Tataro ed Angelo Piavin » di** ***Murano*** **(Venezia), nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 26 Gennaio 1893, col quale l' ***Istituzione elemosiniera*** **denominata « Terra delle Focaccie » di** ***Pocenia*** **(Udine) è concentrata nella locale** ***Congregazione di carità. Id. id.***

R. Decreto 26 Gennaio 1893, che autorizza l' ***Associazione generale operaia di mutuo soccorso*** **di** ***Lodi*** **(Milano), ad accettare il legato di L. 200 disposto a suo favore dal defunto ingegnere « Graziano Magnani ».** *Id. id.*

R. Decreto 26 Gennaio 1893, che convalida l'acquisto di beni immobili operato dalla *Società operaia-agricola* **di** ***San Michele d'Alessandria. Id. id.***

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

LA POLIAMBULANZA

DELLE SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE

IN MILANO

È questa un'istituzione che veste un carattere tutto speciale nel suo genere. Sorse in Milano nel maggio 1882 ed ebbe un'origine più che modesta in un ristrettissimo locale di via Unione, con tre sole sezioni dedicate all'*Ortopedia,* all'*Oculistica* e alla *Dermatologia,* a cui in seguito si aggiunsero le *malattie interne dei bambini* e la *Ginecologia:* nel 1884 allargava la sua sede trasportandola in via Fieno, sempre però in modestissimi locali d'affitto, con dieci sezioni, aggiungendo alle ambulanze sopraccennate la *Sifiliatrica,* quella per le *malattie della vescica e del retto,* l'*Otojatrica,* la *Laringojatrica,* quella per le *malattie del sistema nervoso.* Al suo andamento oggi concorre la carità cittadina, ma dapprincipio sorse non solo per iniziativa, bensì anche per l'obolo stesso dei medici, i quali prestano inoltre gratuitamente l'opera loro. Essa è fondata su un principio assolutamente moderno di carità: assiste chiunque ad essa si presenti, senza alcuna ingerenza o complicazione burocratica, senza parzialità per questa o quella regione, per questa o quella professione religiosa, senza richiedere fede alcuna di miserabilità. Quest'ultima particolarità è anzi la caratteristica dell'istituzione: quella che la rende originale e veramente provvida ad un tempo. Essa così non forma un duplicato coll'Ospedale: ove si ripensi quanti sono i miseri della classe media che celano la più grande ristrettezza di mezzi sotto la larva di un'esteriorità decorosa, si vedrà quali immensi benefici possa portare una tale istituzione esente da tutte quelle complicazioni burocratiche, che sono una dura necessità della beneficenza ufficiale.

Queste condizioni (congiunte alla fortunata circostanza che colà convengono medici chirurghi, specialisti pratici, i quali hanno

campo di studiare una infinita serie di svariatissimi casi patologici nella specialità loro) spiegano come mai tanta sia l'affluenza degli ammalati alla Poliambulanza, come vi si incontrino persone d'ogni ceto, e quanto era sentito il bisogno di dare all'istituzione una conveniente sede; sì da spingere il Duca Guido Visconti di Modrone alla splendida donazione dell'area di sua proprietà in via Arena. Su di questa sorge ora, costrutto per metà, il nuovo edificio, che venne progettato dall'ing. *Emilio Speroni,* assai versato nelle costruzioni ospitaliere. Ad esso, colle congratulazioni per l'opera veramente degna d'encomio, ai confratelli dell'*Edilizia Moderna,* [1] da cui togliamo i tipi qui annessi, tributiamo i nostri ringraziamenti per la valida cooperazione prestataci, mettendoci in grado di dare ai nostri lettori più complete notizie sulla provvida istituzione milanese.

La distribuzione dei locali, più che da una descrizione, apparirà evidente dalle tre piante che presentiamo.

*
* *

L'Istituto è situato sull'angolo che in futuro, per effetto del Piano Regolatore, verrà formato dall'incontro delle due vie Arena e Gaudenzio Ferrari: quest'ultima in forte sopraelevazione sul piano stradale attuale di via Arena. Di questa differenza di livello, che oggi è soltanto virtuale, il progettante ha molto opportunamente approfittato, collocando il piano terreno quasi al livello attuale e il piano intermedio sopraelevato alquanto sul livello futuro: avendo la fabbrica tre piani, coi servizi secondari a piano terreno, le ambulanze al piano intermedio, le infermerie e gli uffici al piano superiore.

Oggi l'Istituto comprende tredici sezioni, avendo aggiunto alle precedenti le ambulanze per le malattie di petto e le cure aeroterapiche, per le malattie dello stomaco, per le malattie della bocca e dei denti. Ogni sezione ha una propria sede, composta di una anticamera, di una sala di visita e di un gabinetto separato o sala d'operazioni, a seconda del caso. Sono raggruppate a forma di *doppio T* a un largo corridoio centrale, col quale liberamente comunicano le varie anticamere, sì da illuminare e aereare completamente in ogni senso il corridoio stesso. E giacchè parliamo di anticamere, non vogliamo sottacere una trovata assai ingegnosa

[1] *L'Edilizia Moderna.* Periodico mensile di architettura pratica e costruzione.

per sottrarre alla vista degli altri beneficati, le donne che vi accorrono per malattie veneree o sifilitiche: un corridoio speciale sottoscala dà accesso comune alle latrine esteriori al fabbricato e

ad un altro sottoscala che serve da anticamera per le sifilitiche, come si vede nella pianta del piano intermedio; cosicchè non si sa se chi entra da quell'uscio sia diretto alla latrina piuttosto che alla ambulanza sifiliatrica.

La disposizione *a linee mosse o angolose* dell'ossatura del fa bricato si presta egregiamente per dare a ciascuna sezione u sviluppo superficiale variabile a seconda delle speciali esigenz

così le sei ambulanze che non richiedono apparati o che sono me frequentate delle altre, hanno *54 mq.* di superficie; mentre a ambulanze per le malattie delle donne, del sistema nervoso, per chirurgia ortopedica, per le malattie dei bambini, sono assegn

mq. 65.30; alla *Sifiliatrica* e all'*Oculistica* mq. 75.60, e infine alla *Dermojatrica* (essendosi aggiunta una quarta sala per le medicazioni dei tignosi) mq. 95. Quest'ultima è collocata al piano

terreno in vicinanza ai bagni. Questi hanno sedi separate per gli uomini e per le donne, pei contagiosi e pei non contagiosi. In piano terreno troviamo pure l'idroterapia e l'elettroterapia, essendo tutte queste sezioni collocate nella parte posteriore verso il giardino, e

quindi con sufficiente luce e ventilazione; mentre nella parte anteriore verso la via ove il piano terreno rimarrà per buona parte incassato sotto al piano stradale, troviamo soltanto i servizi generali di riscaldamento e ventilazione, l'officina, la cucina e i magazzini. Al piano superiore, oltre ai pochi locali di amministrazione, troviamo due padiglioni di infermeria, colle sale di degenza agli estremi del fabbricato e quindi disposte coll'asse maggiore da nord a sud, con aperture di finestra su tre lati e una triplice apertura d'uscio verso il corridoio, le cui due ante laterali possono essere aperte quando si voglia accrescere la ventilazione naturale. Sono capaci ciascuna di dodici letti, essendo quindi ad ognuno di questi assegnata una superficie di mq. 17.33 e una cubatura di circa mc. 65. Alle infermerie sono annessi una cucina, una guardaroba, un lavatoio con bagno nella parte anteriore verso strada; nella posteriore e quindi più tranquilla, una stanza di segregazione per ammalati gravi, distanziati opportunamente dall'infermeria per mezzo di un locale adibito agli infermieri. In tale piano superiore (sopra alle rampe di scala che danno accesso dall'entrata principale verso la futura via Gaudenzio Ferrari al piano intermedio e inferiormente al piano terreno) è collocato il salone per le operazioni chirurgiche, cogli annessi locali di servizio per armamentario, cloroformizzazione e microscopia.

I soffitti sono incombustibili e per la loro costruzione in *poutrelles* e volterrane danno un'assoluta stabilità ai pavimenti, i quali ultimi sono in piastrelle di cemento; per modo che grazie ai detti materiali impiegati nei soffitti e nei pavimenti, questi si possono lavare quante volte piaccia, presentando essi le condizioni necessarie a una completa impermeabilità.

Come si disse, l'edificio è ora costruito solo per metà; però vi funzionano già, separatamente distribuite, nei 3 piani, tutte le sezioni, col solo sacrifizio di un'infermeria, dei bagni e di parecchi locali di servizio.

Una torre di latrina centrale, esterna al fabbricato, serve alle ambulanze, e due torrette laterali ai water-closets, annessi alle infermerie. I vasi di latrina sono con chiusura idraulica a sifone: e qui noteremo un'opportuna disposizione. Scarseggiando d'acqua, conveniva adottare un sistema che conciliasse l'economia coll'energia nelle singole cacciate d'acqua: ciò si ottenne con una vaschetta o serbatoio superiore.

L'apparecchio automatico di lavatura del water-closets non determina al modo solito una cacciata d'acqua nel corpo di latrina

ad ogni apertura e chiusura dell'uscio di ingresso: bensì alimenta una vaschetta munita di sifone, nella quale l'acqua elevandosi a una data altezza, dopo un determinato numero di aperture d'uscio si scarica tutto a un tratto, dando un'energica cacciata. Il rubinetto di presa è a pressione e quindi di manutenzione facile, come per analoga ragione ai comuni ingranaggi si sostituì una camma o eccentrico fisso sul cardine superiore dell'uscio. Quest'ultima condizione era necessarissima per la grande moltitudine di persone che affluisce alla ambulanza in un numero limitato di ore, fatto che per altro favorisce il sistema a cacciate intermittenti.

Il riscaldamento è a vapore a bassa pressione, *sistema Lehmann*, pei piani superiori; misto a vapore ed acqua pel piano terreno. Le stufe sono ad elementi con opportune valvole, e la distribuzione di vapore è fatta tutta nei muri centrali, per avere la minima dispersione di calore. Avremmo desiderato che il richiamo di aria guasta fosse stato combinato coi tubi di ritorno dell'acqua calda in condensazione, onde renderlo più energico; e non si lasciassero sboccare liberamente in sottotetto i canali di estrazione, ma si fossero continuati al di sopra del tetto, pur sempre non facendo un unico richiamo, che dà risultati poco attendibili. Del sistema *Lehmann*, che sortì un esito assai felice, ci proponiamo di parlare più diffusamente nel prossimo numero colla scorta di figure e dettagli.

CHIAPPONI.

L'OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE [1]

Sono trascorsi più di cinque secoli da che fu fondato questo Istituto di beneficenza.

Nel 1389 il Luogo pio, anzichè un Ospizio di ricovero degli infermi, aveva il carattere di elemosiniere, quantunque fosse nominato *Ospedale dei poveri*.

Ed infatti i redditi, che egli traeva fino dall'anno 1403 dal suo possesso di fondi e case in Vimercate e Moriano, venivano erogati in distribuzioni settimanali di elemosine in denaro, pane, vino, *medicinali ai malati,* convalescenti, donne vecchie, figlie nubili ed in genere a tutti i poveri.

Le bolle di Bonifacio IX, 16 marzo 1400 e 1° febbraio 1404, e quelle di Martino V del 6 maggio 1418 e di Pio II del 5 dicembre 1458, colla quale venivano aggregati al *venerando Ospitale grande di Milano* gli Ospedali forensi di questa Provincia, fra cui quello di Vimercate, dimostrano che esso doveva avere fino dall'origine una certa importanza.

Prima della dipendenza del L. P. dall'Ospedale Maggiore di Milano (1458) pare adunque che desso fosse immediatamente tutelato dai Pontefici che conferivano l'amministrazione ad un solo individuo: dopo il 1458 veniva governato da quattro individui eletti dai Deputati dall'Ospitale di Milano, e in seguito da sei, sotto il nome di Congregazione di Deputati.

[1] Aderendo al nostro invito, l'egregio dott. Giulio Banfi ci ha inviato questi cenni storici e descrittivi sulla costruzione e sull'andamento dell'Ospedale civile di Vimercate (Milano), ch'egli dirige con lodevole abilità e singolare solerzia.

Le visite dei Deputati dell'Ospitale di Milano si sono sempre mantenute frequentissime, e sono interessanti i loro rapporti conservati in archivio. Dal 1674 al 1760 la nomina dei Deputati si fece coll'intervento ed annuenza dei Sindaci o meglio del capo della Comunità.

Nel 1778 (22 novembre), coll'appoggio del conte Luigi Trotti, sovraintendente del L. P., si tenne un convocato dei proprietari del Comune ove si stabilì ed attuò il progetto della riforma delle Opere pie. Coll'aiuto del Trotti, del Governo e di alcuni benefattori si potè erigere e corredare un apposito fabbricato atto al ricovero ed alla cura più opportuna dei poveri: ricovero (inaugurato il 18 agosto 1783) capace di 24 letti, diviso in due riparti di 12 ciascuno.

Eretto l'Ospedale si palesò più viva e più frequente la carità dei vari legatari (Andreotti 1794, Gervasoni 1800, Brunati 1806, Rossi ved. Riva 1803 pei bagni, Riva 1819, Vismara 1823, 1825, 1827). In seguito a tali proventi e relativi oneri per impianti di nuovi letti, attesa la cresciuta popolazione a rimpetto del locale ristretto, si provvide al suo ampliamento costruendo al piano superiore le aule (crociere) in più larghe proporzioni e capaci di n. 50 letti, con riguardo nella costruzione ad un provvido pensiero per le contingenze avvenire e l'ulteriore carità sperata. Nel 1828 furono curati gli ammalati nelle crociere superiori. Nel 1847 legava il conte Giacomo Mellerio vincolando il legato alla costruzione di un oratorio pubblico annesso al L. P., costruzione che finora non tornò modo di eseguire. Nel 1853 abbiamo il legato Piatti, nel 1857 Biffi, nel 1861 Giuseppe Mandelli, nel 1861 Innocente Mandelli, nel 1870 il legato del Melzi, nel 1878 di Maria Luigi Mandelli, nel 1882 del parroco Origo di Omate, nel 1889 di Francesco Boffa.

L'Ospedale dunque non è di costruzione moderna, epperò nulla qui troviamo che richiami il tipo a padiglione che oggi l'igiene ha consacrato a tale genere d'Istituti.

Come Ospedale vecchio però esso è buono e assai migliore di molti della Provincia nostra e di altri che ebbi occasione di vedere.

L'attuale fabbricato rappresenta solo una metà del progetto vecchio che ancora si vede nella sala d'amministrazione, ed il mancato compimento di tutto l'Istituto è devoluto alla mancanza ed alla pochezza dei mezzi occorrenti.

Esteticamente esso si presenta bene all'occhio di chi vi arriva. Il fabbricato a due piani disposto col suo asse maggiore da

levante a ponente, presenta la facciata a mezzodì: il lato parallelo a questa dà sull'ampio giardino-ortaglia annesso all'Istituto.

Della facciata, il piano inferiore è a porticato, il superiore a loggia coperta a colonnato dove i convalescenti possono godere luce e sole nelle belle giornate.

Per una comoda e larga scala centrale si accede ad un ampio vestibolo. Da questo si entra nella cappella dai lati della quale si aprono gli accessi ai riparti maschile e femminile.

Le due sale misurano ciascuna in lunghezza m. 22.50, in larghezza m. 7.30, in altezza 6.60. Ognuna quindi possiede una cubatura di m. 1084 circa (50 m. c. circa per ogni letto).

Le finestre aperte a mezzodì ed a notte (quest'ultime in numero minore) sono ampie, ma non giungono in basso sino al pavimento, e questo è certamente uno svantaggio per la ventilazione dell'ambiente. Nella sala delle donne havvi inoltre un ampio finestrone sul lato di levante occupante buona parte della parete, ciò che rende l'ambiente più allegro e più areabile. Ogni sala contiene 22 letti in ferro. La muraglia è a stucco lucido sino all'altezza di quasi due metri, ciò che ne rende facile la lavatura e la disinfezione.

Le sale comunicano colla loggia a porticato, ciascuna per mezzo di una camera che d'inverno serve di convegno agli infermi convalescenti, d'estate di passaggio.

Dal primo vestibolo succitato si accede inoltre al riparto chirurgico ed alla sala d'operazioni. Questa però venne istituita ed adattata da pochi mesi con saggia deliberazione della Congregazione di carità amministratrice dell'Ospedale, alla quale non ho mai ricorso invano per motivi di interesse tecnico o pratico, e che oggi ringrazio pubblicamente per la fiducia in me dimostrata.

L'arredamento della sala per le operazioni è (relativamente ai mezzi disponibili) modesto, ma sufficiente per ottenere una buona antisepsi e servire ai bisogni dell'Istituto. Luce sufficiente, pareti tinte a color bianco, suolo a piastrelle rosse lucide, tavolini con bacinelle pei ferri e per la medicazione, tutti coperti in vetro, lettino d'operazione, armamentario (sufficiente per le operazioni d'urgenza, e che si va ora rifornendo), apparecchi a muro per disinfezione dell'operatore, irrigatore a muro ed a pressione, il tutto mantenuto e serbato colla più gelosa nettezza dalle Suore dell'Istituto.

Il piano inferiore del fabbricato è occupato dalla dispensa, dalle camere di servizio, dalla guardaroba, dalla cucina e dall'abi-

tazione delle Suore. Dall'ala sinistra poi del fabbricato principale si stacca un'altra ala che serve nei mesi di luglio ed agosto per dormitorio (piano terreno e superiore) ai numerosi ammalati che accorrono dai vari Comuni ai bagni semplici o medicati dell'Ospedale; questo locale negli altri mesi è riservato ai casi sospetti, o quando occorra isolare un ammalato od un pazzo.

L'Ospedale conta ancora il fabbricato pei bagni freddi e caldi e per le doccie con 10 vasche, oltre 2 vasche per i paganti e la sala anatomica posta all'estremo limite del giardino. Possiede infine un'ampia ghiacciaia alla quale si accede dai servizi stessi di cucina. Il giardino vasto assai e spazioso è diviso in due parti da una rete metallica a zinco: una serve come ortaglia, l'altra è tenuta a vero giardino, ed è qui che i convalescenti trovano modo di passeggiare o sedere nella stagione calda sotto un largo viale di vecchi e maestosi tigli che di primavera mandano profumi piccanti e che io chiamo il nostro *Unter den linden.*

L'Ospedale accoglie gli ammalati del Comune di Vimercate aventi il domicilio nel paese, e quelli dei Comuni limitrofi che per legato di un benefattore hanno diritto all'occupazione di un letto nelle due sale. Tali ammalati, a norma del regolamento di accettazione, debbono essere affetti da malattie acute; pei cronici esistono n. 7 letti fissi appositamente istituiti. La nomina di questi è totalmente devoluta alla Congregazione di carità amministratrice, previo concorso.

L'attuale Congregazione nella compilazione del nuovo regolamento dell'Istituto ha voluto con giusto e sano concetto affermare vieppiù sodamente i criteri della accettazione degli infermi (malattie acute di medicina e di chirurgia), e mentre ha reso in tal modo più larga e più diffusa la beneficenza (pel maggior numero e pel minor tempo di degenza degli ammalati) ha ottenuto altresì di avere un Ospedale come tutti gli altri, e non un Pio Ricovero di cronici inabilitati al lavoro.

Col nuovo regolamento poi venne istituito l'ambulatorio gratuito pei poveri del Comune e per quelli di passaggio.

*
* *

Passando ora all'andamento sanitario dell'Ospedale durante l'anno 1892, riferirò che dalle tavole statistiche e nosologiche diligentemente compilate, si rileva che il movimento dei malati (entrati ed usciti) fu molto maggiore nella seconda metà dell'anno, cioè da luglio a dicembre, che non da gennaio a luglio; ciò mi

preme notare avendo io appunto assunto alla fine di luglio le mie funzioni nell'Istituto.

Il maggior numero delle accettazioni e delle dimissioni corrisponde al mese di ottobre (39 entrati e 38 usciti). Il *minimum* di accettazione si verificò nel mese di marzo (19 entrati), il minor numero di dimessi nel mese di giugno (10 usciti).

I maschi entrati durante l'anno superano di pochissimo le femmine; abbiamo invece un maggior numero di uscenti femmine in confronto ai maschi.

morti in numero di 34 comprendono più maschi (21) che non femmine (13). La mortalità media generale fu del 9.49 $^0/_0$. Essa raggiunse il massimo nel mese di novembre (6); fu minima nel mese di marzo (1).

*
* *

Il servizio d'ambulanza è tenuto in camera apposita, alla quale si accede direttamente dalla portineria e da un corridoio che serve di passaggio e nello stesso tempo di anticamera per chi attende. Resta così facile la sorveglianza da parte del portiere, il quale è incaricato di mantenere l'ordine nel servizio.

La camera per l'ambulatorio viene regolarmente e periodicamente disinfettata. È provvista di un letto in ferro e di una sedia ginecologica semplice, dell'armamentario necessario e del materiale occorrente per la medicazione antisettica; inoltre di una piccola farmacia portatile specialmente per la cura delle malattie oculari.

Dispone inoltre di una macchina elettrica a corrente interrotta, di un reagentario e degli apparecchi per l'analisi dell'urina.

Le ricerche che possono occorrere al microscopio le pratico in locale apposito annesso alle sale dell'Ospedale: mi servo di un Hartnach modello medio.

Di tutti gli ammalati che intervengono all'ambulatorio è tenuto conto in apposito registro dove si scrive il giorno, il nome del paziente col suo numero d'ordine, gli anni, la dimora, la malattia riscontrata e possibilmente il metodo curativo (in casi di chirurgia).

Se questo servizio di contabilità speciale riesce da un lato gravoso e talora noioso, dall'altro lato aiuta immensamente nel sapersi orizzontare in mezzo i molti casi che capitano, e serve poi egregiamente in questo riassunto là dove la memoria potrebbe facilmente fallire.

Al servizio d'ambulanza è addetto un infermiere dell'Ospedale.

I giorni fissati dal Regolamento sono quattro alla settimana (martedì, giovedì sabato e domenica, dalle 12 alle 2). Dal 6 agosto al 31 dicembre 1892 si fecero 2561 visite sopra 1175 ammalati.

Rimarrebbe ora ad esporre qualche notizia particolareggiata sui casi clinici più importanti, visitati e curati sia nell'Ospedale come nell'Ambulatorio.

È ciò che ho fatto in un opuscolo separato uscito testè,[1] qui, in omaggio all'indole della *Rivista,* mi limito a dire qualche parola intorno ad una malattia che è causa grave di mortalità infantile: la *Diarrea infantum.*

Ammesso l'agente infettivo non ancora ben definito nei numerosi casi da me osservati, lo sviluppo della malattia fu direttamente in relazione:

1° Alle condizioni igieniche sfavorevoli.

2° Alle condizioni meteorologiche (temperatura, umidità).

3° All'allattamento cattivo, artificiale o male adatto.

Altro elemento da ricordare è l'età, essa fu in ragione inversa dello svolgersi del male; non potei constatare che l'evoluzione dentale avesse un nesso assoluto con tali catarri.

Io vidi insorgere la malattia con maggior violenza e diffusione nelle famiglie dei contadini i più indigenti e di questi, specialmente tra coloro che godevano abitazioni luride non aerate ed insufficienti; il massimo dei casi corrispose alla temperatura massima avutasi in quel mese, mentre col decrescere di essa, anche i malati andarono scemando di numero. Esiste quindi un rapporto diretto colla temperatura estiva.

Strettissima relazione notai coll'allattamento. Teneri bambini nutriti da un seno insufficiente, o con regime misto (latte materno e latte di mucca) e peggio quelli alimentati già dai primi mesi con pappine a cucchiaio, o quelli svezzati anzi tempo in modo brusco, furono i colpiti.

La cura fu sempre intesa a mantenere le migliori condizioni igieniche possibili (luce, aria, nettezza) ed una alimentazione adatta, e non esuberante. Esaminai la madre o la nutrice e talora anche il latte. Spesso prescrissi poppatoio e cucchiaio, avendo notato come in molti bambini il disturbo era da ascriversi solo all'alimento non confacentesi al loro potere digerente, donde incompleta

[1] *Rendiconto per l'anno 1892 dell'Ospedale di Vimercate.* — Vimercate, tip. Stucchi, 1893.

assimilazione, decomposizioni, prodotti irritanti che bastano a spiegare l'aumento della peristalsi intestinale.

Possibilmente consigliai un ambiente temperato, il riparo dall'umido, lavature d'acqua tiepida dopo ogni scarica, polverizzazioni dei genitali e parti vicine con polvere di licopodion.

Con nutrice buona volli l'uso esclusivo del suo latte fissando le ore della poppata; in mancanza di quella, concedetti il latte di vacca appena munto e bollito, unito a varia quantità di acqua bollita (secondo l'età) più quantità proporzionale di zuccaro comune, il tutto alla temperatura di circa 27°.

Nei bambini fino a tre mesi evitai sempre ogni amilaceo: non bastando la cura igienica, usai decozioni mucilagginose, astringenti e disinfettanti internamente o per clisteri. Feci uso del tannino, dell'acido lattico solo o coll'acido cloridrico a parti uguali. Usai il bismuto, il salolo. Mi trovai assai bene usando il salicilato di bismuto (gr. 10) unito al fenato di zinco (cg. 20) sciolti nell'acqua di calce (100). Esperimentai anche il solfato d'allumina e potassa a piccole e ripetute dosi nella giornata (10-15-20 cg.) 4, 5 volte nella giornata: esso corrispose in alcuni casi, mi sembrò troppo fiacco altre volte.

***

Ed ora, dacchè mi trovo in argomento, chiudo la mia relazione colla promessa di occuparmi presto di altri mali che colpiscono queste popolazioni rurali e che sono in strettissimo rapporto colla miseria fisiologica.

D.r G. Banfi.

PER GLI INABILI AL LAVORO[1]

Signori! — L'esperienza di due anni ha dimostrato che le norme sancite col regio decreto 19 novembre n. 1889, 6535, per l'attuazione della legge sulla sicurezza pubblica relative agli inabili al lavoro sono insufficienti allo scopo.

Un tentativo di modificazione fu fatto col disegno di legge presentato al Parlamento nella seduta del 17 luglio 1891, ma quel disegno fu poco dopo ritirato. Ora però le condizioni del servizio relativo agli inabili al lavoro si sono aggravate, ed è necessario provvedere in modo completo, per dovere di umanità e per necessità di pubblica sicurezza.

L'art. 81 della sopradetta legge affronta uno dei più ardui problemi sociali, proponendosi un cómpito che, se è grave pei paesi ricchi di beneficenza e di Istituzioni di previdenza per la vecchiaia, è gravissimo per noi che non abbiamo, almeno in adeguata misura, quelle potenti risorse.

Ma l'art. 2 del regio decreto 19 novembre 1889, comprendendo fra gli inabili al lavoro i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni, aggravò la condizione delle cose, poichè al primo aggiunse un secondo problema: quello dell'infanzia abbandonata.

In Francia, in Germania, ed ultimamente in Danimarca, il servizio degli inabili al lavoro, limitato agli adulti, si svolge su basi

[1] Progetto di legge per conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535. e 12 gennaio 1890, n. 6594, e modificazioni necessarie per agevolare il servizio di ricovero e di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno (Giolitti) nella seduta della Camera dei deputati del 10 febbraio 1893.

ben adatte: i Comuni, le Provincie, le Istituzioni di beneficenza sopportano la spesa in forma di rivalsa; le anticipazioni ai Ricoveri si fanno su d'un fondo largamente costituito; lo Stato concorre all'annua spesa con una somma fissa.

In Italia, secondo le norme oggi in vigore, non essendo costituito il fondo per le anticipazioni, queste son fatte dallo Stato su di uno stanziamento a calcolo, salvo il rimborso a carico d'una sequela di Istituti di beneficenza, e sussidiariamente dello Stato, quando il Comune non possa sopperire, senza imporre nuovi aggravi ai contribuenti.

A che si riduca la pretesa rivalsa lo diranno le cifre seguenti:

Nei primi diciotto mesi lo Stato anticipò lire 965,539; nell'esercizio 1891-92 lire 1,007,635; nel primo periodo rientrarono nelle casse dello Stato lire 1,189.70; nel secondo, lire 24,541, usando il massimo sforzo le Intendenze di finanza; nè col sistema attuale può sperarsi un risultato meno effimero.

Infatti le Intendenze di finanza hanno il mandato di procurare i rimborsi a carico degli enti obbligati. Ma gli intendenti, lontani e senza l'aiuto di efficace controllo sui luoghi, mal possono garantirsi dai sotterfugi e dalle opposizioni nell'accertamento dell' imponibile e nella riscossione del contributo.

Nei singoli Comuni nessuno ha interesse di secondare l'opera degli intendenti contro il naturale desiderio degli Istituti di beneficenza di conservare integre le proprie rendite, il Comune non è forzato ad ingerirsi, esso sa che, in ultima analisi, paga lo Stato, basta che da parte sua possa schermirsi dal contribuire.

Non deve quindi sorprenderci se l'enorme lavoro di contabilità e di corrispondenza delle Intendenze riesca a sì esigui risultati.

Nè meglio della parte finanziaria riesce l'applicazione della legge nella parte amministrativa propriamente detta, cioè nella determinazione dei veri inabili.

Per le norme vigenti emettere l'ordinanza di ricovero è in facoltà di un funzionario di pubblica sicurezza o d'un sindaco che ne faccia le veci. Chi emette l'ordinanza non si occupa di chi dovrà pagare la spesa di ricovero: se si eccede per ingiustificata larghezza nel desiderio di purgare le strade di tutti i poveri che da' Comuni rurali spesso affluiscono nei grandi centri, nessuno controlla, perchè i Comuni di appartenenza e gli enti chiamati a contributo non se ne dànno pensiero, sapendo che in ogni caso è lo Stato che paga. Laonde basta il soverchio zelo d'un delegato, d'un sotto-prefetto e d'un prefetto per determinare un numero esorbitante di ricoveri

oltre ogni giusto e conveniente limite: senza i vivi ed insistenti richiami alle Prefetture questo servizio avrebbe costato il doppio di quel che si è speso.

Anche qui si ricorre alla eloquenza delle cifre: in 30 mesi si spesero lire 284,309 nella Provincia di Bologna; lire 91,136 in quella di Firenze e vi sono anche partite arretrate da liquidare. Nel periodo stesso si spesero lire 629 per la Provincia di Benevento; lire 769 per quella di Bergamo, lire 705 per Palermo. La grave differenza non può spiegarsi altrimenti che con la diversità del criterio usato nell'applicare le stesse disposizioni di legge.

Vari Mendicicomi ed Istituti congeneri destinati al ricovero degli inabili, prima che fosse per legge istituito questo servizio, erano sussidiati da' Comuni, dalle Provincie, da altri enti morali, onde aiutarli ad accogliere quanti più inabili fosse possibile; ma dopo stabilito che gli Istituti stessi riceverebbero una retta anticipata dallo Stato per ciascun ricoverato su ordinanza di sicurezza pubblica, vennero meno i sussidî; così la carità legale ha esaurito la carità spontanea.

Altri inconvenienti.

Col metodo dell'anticipazione il carico dell'erario è indeterminato; spesso, giunti al 2° trimestre dell'esercizio, il fondo in bilancio vien meno, e le operazioni pei prelevamenti non sono sempre agevoli, tanto più che difficilmente può desumersi in qual misura sarà necessario l'aumento del fondo.

Intanto non è impossibile che i ricoveri vadano avanti se non riscuotono le rette, ed i Prefetti per impedire che i ricoverati siano messi fuori, suppliscono col pagare acconti sui fondi che hanno a disposizione per altri servizi. Il dissesto che avviene per poco che il Ministero ritardi i rimborsi, si comprenderà di leggieri.

Pare superfluo addurre altri argomenti per provare che il servizio deve essere fondato su basi migliori; e poichè il dovere di provvedere agli inabili al lavoro è tale che, una volta riconosciuto da una legge, non può più essere messo in dubbio, è necessario provvedere perchè quel servizio sia regolarmente ordinato, e nella esecuzione della legge siano, per quanto è possibile, eliminati gli inconvenienti già sperimentati e, senza gravar troppo i Comuni e le Istituzioni di beneficenza, sottrarre lo Stato alle sorprese di una spesa indeterminabile.

Il Comune di appartenenza dell'inabile, che oggi è lasciato nell'assoluta indifferenza, conviene sia costituito centro di azione.

Sovente l'ordinanza di ricovero dell'inabile è emanata dall'au-

torità di sicurezza d'un Comune diverso da quello al quale appartiene l'inabile, sapendosi che i poveri dei piccoli Comuni sogliono dirigersi a' maggiori centri abitati.

La constatazione delle condizioni di salute, per riconoscere l'inabilità, è facile, essendo presente la persona. Ma se il soggetto ha qualche cosa di suo, se ha parenti che, anche in parte, possano aiutarlo, son circostanze che mal si verificano da lontano; e se anche richiesto, dopo l'ordinanza, il Sindaco del luogo di appartenenza, sapendo che non pagherà il Comune, dirà che trattasi di poveri, lieto di potersi liberare d'un vecchio od inabile.

Quando però fosse stabilito che l'anticipazione della retta in caso di ricovero graverà sul bilancio comunale, egli è certo che il Comune, divenendo interessato, saprà bene appurare se il preteso povero, benchè poco abbia, può vivere del suo, e se ha parenti che debbano e possano, venendogli in aiuto, completarne i mezzi di esistenza. Ed il Sindaco, quando avesse veste giuridica per intentare l'azione giudiziaria avverso i parenti, non mancherebbe di interessarsene a sgravio del Comune.

Ed ecco sorgere molti centri di interessata attività, molti controlli efficaci per prevenire l'eccessiva ed indebita applicazione della legge e limitarla a' casi di vera necessità.

Il ricovero nei Mendicicomi è costoso: spesso è una lira al giorno trovandosi questi per lo più ne' maggiori centri di consumo; nei piccoli centri un sussidio di pochi centesimi basta al povero per mantenersi sul luogo, non privandolo dell'amorevole ricovero e degli aiuti personali che può ricevere da parenti od amici. Epperò, rendendo facoltativa la concessione d'un sussidio al domicilio invece del forzato ricovero, si è escogitato un mezzo più umano, meno costoso, e non senza efficacia.

I Comuni avrebbero diritto di rivalersi su determinati fondi della beneficenza pubblica. Ma, divenuti interessati a percepire il rimborso meglio che i lontani intendenti di finanza, sapranno appurare l'imponibile, proporne la tassazione e procurarne la riscossione per evitare un indebito carico al proprio bilancio.

I Ricoveri di mendicità e gli Istituti congeneri che, a preferenza dovrebbero accogliere a carico delle proprie rendite i veri inabili nel senso di questa legge, qualche volta per influenze locali accolgono de' vecchi i quali potrebbero stare in famiglia, la quale invece cerca di liberarsene, non foss'altro per evitare molestie. Certo che queste intrusioni sono a danno del servizio degli inabili, perchè sottraggono posti gratuiti ed aumentano quelli a pagamento.

Finora, pagando lo Stato, nessuno ha curato di ricondurre le Amministrazioni alla stretta osservanza degli statuti; ma una volta interessato il bilancio del Comune, che nel Ricovero ha diritto di vedere collocati i propri inabili, non mancherà il Comune stesso di reclamare, e col Comune reclameranno anche la Congregazione di carità e le altre Istituzioni che ancor esse verrebbero altrimenti gravate.

Alla rivalsa dovrebbero concorrere, in prima linea e per la totalità della rendita, i fondi destinati in pro degli inabili al lavoro, e sussidiariamente quelli destinati a generica beneficenza elemosiniera. Ma prima di questa si sottoporrebbero a totale contributo i fondi di quelle Istituzioni che si prestano alla trasformazione in pro degli inabili.

Tutto questo è prescritto nel regio decreto 19 novembre 1889, ma finora nessuna di queste trasformazioni è avvenuta, perchè nella comoda indifferenza in cui si lasciano gli enti locali nessuno ne ha inteso il bisogno. Quando la responsabilità del Comune ed il carico delle Istituzioni di beneficenza saranno resi effettivi, non mancheranno le spinte per codeste trasformazioni, e sarà certo un bene ottenere presto una modificazione della beneficenza, indirizzandola a scopo veramente umanitario. poichè non havvi carità più corretta e proficua di quella che si volge in favore de' veri inabili al lavoro.

Eccitare così l'attività interessata in favore del servizio di quanti sono nel Regno Comuni ed Istituzioni pubbliche di beneficenza, val meglio dell'opera intralciata di pochi uffici governativi e dei controlli rimasti lettera morta pel nessuno stimolo di coloro che avrebbero dovuto esercitarli e che, invero, non esercitarono mai.

La disposizione dell'articolo 12 del disegno di legge che consente ai Comuni, per provvedere agli inabili al lavoro, di imporre speciali aumenti di imposta sulle classi più agiate, non ha bisogno di commenti. È un principio di giustizia sociale che il Ministero ritiene non troverà contradittori.

A sgravio poi dei Comuni più oberati, di quelli in specie che non possono rivalersi della spesa sopra i contribuenti più agiati, ed in ragione dell'aggravio proporzionale che ne venga al Comune, interverrà lo Stato con un'annua somma superiore a quella ora inscritta in bilancio, ma inferiore alla spesa effettivamente sopportata. Così vien tolto un onere incerto alla finanza dello Stato, evitando ingrate sorprese proprie degli esiti indeterminabili; si eviterà un imbarazzo nella contabilità delle Prefetture, una enorme quanto improficua mole di lavoro nelle Intendenze di finanza, e si farà sparire dal bilancio di entrata quegli effimeri proventi che son rap-

presentati da' crediti irrealizzabili a titolo di rivalsa da parte delle Istituzioni di beneficenza.

Questo è il sistema che si propone come evidentemente preferibile all'attuale.

Certo non è scevro di difficoltà, chè il cómpito è per sè stesso difficile.

Ma appunto per facilitarlo ne' limiti del possibile, si son prevedute le difficoltà e si è cercato di superarle.

Anzi tutto si son dati nell'articolo 2 i caratteri distintivi per riconoscere l'inabile a' sensi della legge; limitandoli agli adulti, si è tolto un contingente di spesa che è relativo ad altro servizio e si è data più retta applicazione all'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza, che in nessun modo comprende i fanciulli. Nel fine di limitare allo stretto necessario il numero dei ricoverandi o sussidiandi, si sono eliminati quei poveri che, quantunque inabili, con modi ingegnosi senza importunità e senza affliggenti spettacoli, sanno eccitare la carità del pubblico. Perchè, non v'ha da illudersi, sarebbe utopia pretendere di affrontare, ne' tempi che corrono, troppo risolutamente il problema vecchio e perenne dell'accattonaggio; quindi, pur comprimendo gli impulsi del cuore, è forza limitarsi a fare il meglio che si può.

Col nuovo sistema che si propone, pure consentendo all'autorità del luogo in cui trovasi l'inabile di emettere la dichiarazione di inabilità, è indispensabile che al provvedimento definitivo concorra il Comune di appartenenza. Ma, a prevenire i calcolati ritardi, si è prescritto (art. 3) che, mancando la risposta nel congruo termine, sarà emessa l'ordinanza di ricovero.

Le questioni di appartenenza non mancheranno, perchè sono molti i girovaghi pei quali non è facile determinare il domicilio di soccorso, ma, pure lasciando che siano risolute con regolare procedura, si è provveduto affinchè non ritardino il provvedimento.

Accennati all'articolo 5 del progetto i luoghi di ricovero, si è provveduto nel 6° al collocamento dell'inabile con sussidio. Questo nuovo mezzo non di rado richiede il trasferimento dell'inabile; ma mentre, com'è naturale, la spesa, quando occorre, deve essere posta a carico del Comune, perchè così evita il maggiore onere della retta, si è creduto consentire il mezzo più economico della richiesta della sicurezza pubblica, tanto più che questa ha molta attinenza col servizio degli inabili.

Le disposizioni dell'articolo provvedono a che l'assegnazione del sussidio non sia illusoria, nè di soverchio aggravio al Comune, il

quale può procurare che sia ridotto, chiamando a contributo i parenti ed anche farlo cessare quando questi possano provvedere separatamente od uniti alla sorte dell'inabile.

Trattandosi di ciò che è strettamente necessario all'esistenza, non è difficile che congiunti, con un poco di buona volontà, bastino; ma, in ogni caso, dar titolo legale al Comune di obbligarli giudiziariamente, importa creare un genere di tutela benefica ed efficace che oggi non esiste e non esisterà improficua sotto la spinta dell'interesse diretto.

La spesa; ecco l'argomento più importante.

Dissi già come sarà ripartita e da chi sarà anticipata; ed ora soggiungo che applicando la legge rigorosamente, con efficaci controlli, la spesa non sarà gravissima; essa non peserà troppo sui Comuni, tenuto presente che vistoso è il concorso dello Stato e le Istituzioni di ricovero in Italia sono 437 e dispongono in media di 37,552 posti con una complessiva rendita di L. 17,064,535.

A sanzionare l'obbligo di codesti enti, sopperisce l'articolo 8 del Progetto.

Ma laddove non bastando al bisogno con le proprie rendite vedessero ritardato il pagamento delle rette, si troverebbero in condizioni gravissima.

Finora le anticipazioni da parte dell'erario sono state puntuali e la puntualità stessa deve essere assicurata nel progettato nuovo sistema, perchè gli altri Istituti di ricovero potrebbero trovarsi in grave imbarazzo.

Quindi è che con l'articolo 9 si prescrive che l'anticipazione della retta, dietro richiesta dell'Istituto creditore, dovrà farsi dal Comune presso il quale trovasi ricoverato l'inabile, in generale sono Comuni importanti e che hanno mezzi a sufficienza.

Questi si rivalgono a carico dei Comuni di appartenenza che sono i veri debitori, e questa rivalsa è abbastanza assicurata mercè la sollecita esecuzione d'ufficio.

In compenso anche sommaria è la procedura avverso le Istituzioni di beneficenza per la rivalsa a favore de' Comuni, come risulta dall'articolo 11. Bisogna procedere spediti, altrimenti il complicato congegno si arresta col fermarsi d'una sola ruota.

Ed appunto perchè il congegno è complicato, si prescrive con l'articolo 13 che esso comincierà ad avere esecuzione dal 1° luglio 1893; molte sono le preparazioni necessarie per mutar sistema e perchè il servizio possa normalmente procedere.

Generoso fu il concetto che ispirò l'articolo 81 della legge sulla

sicurezza pubblica, benchè non nuovo pel mondo civile; ma pur plaudendo al concetto stesso dal quale altre leggi scaturiscono in omaggio alle moderne idee, augurandoci tempi migliori, condizioni finanziarie più propizie, è forza limitarci, per ora, a quel che si può, ed a questo fine mira il progetto che non dubito vorrete approvare.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. Sono convertiti in legge i decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, modificati come segue.

Art. 2. Sono inabili al lavoro, per gli effetti dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, le persone adulte, povere, le quali, per fisiche condizioni debitamente accertate, non possano in nessun lecito modo guadagnare ciò che è necessario all'esistenza.

Spetta all'Autorità di pubblica sicurezza dichiarare se la persona è nelle condizioni sopra indicate.

Art. 3. L'Autorità suddetta comunica la dichiarazione di inabilità al Sindaco del Comune in cui l'inabile ha il domicilio di soccorso; ed il Sindaco, sentita la Giunta comunale, deve dichiarare, infra cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, se intende che l'inabile sia collocato in un Ricovero, ovvero se preferisce sussidiarlo al domicilio.

Qualora, trascorso detto termine, non sia data risposta, avrà luogo l'ordinanza di ricovero nel più prossimo Istituto, e se ne darà avviso al Sindaco interessato.

Art. 4. Le questioni sul domicilio di soccorso sono risolute dal Prefetto se vertenti fra Comuni della stessa Provincia, dal Ministero se fra Comuni di Provincie diverse. Rimane salvo il ricorso ai termini del 5° alinea dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890; però il ricorso, tanto in prima che in seconda istanza, non sospende il provvedimento in favore dell'inabile.

Art. 5. Il ricovero degl'inabili al lavoro ha luogo nei Mendicicomi, ai quali per gli effetti di questa legge sono equiparati:

a) gli Ospizi, le Case e gli Stabilimenti pii in genere in cui si raccolgono gl'invalidi e i cronici;

b) gli Istituti in generale che non abbiano per fine la cura degli ammalati, l'educazione, e le cui rendite non siano destinate a speciale beneficenza incompatibile col ricovero degli inabili.

Art. 6. Qualora il Comune di appartenenza preferisca sussidiare a domicilio l'inabile, quand'anche si trovi già ricoverato, ne procura il collocamento presso i congiunti o qualche particolare famiglia; al qual fine lo richiama nel Comune ove intende collocarlo. Il trasferimento, ove sia necessario, si fa con richiesta di sicurezza pubblica a carico del Comune richiedente.

Art. 7. L'ammontare del sussidio deve essere stabilito d'accordo con l'Autorità politica del Circondario, tenute presenti le condizioni dei luoghi e del bilancio del Comune interessato.

Il sussidio sarà parziale quando sia possibile chiamare a concorso i congiunti dell'inabile, tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti; al qual fine il Sindaco del luogo di appartenenza ha qualità per intentare contro i medesimi, ovunque si trovino, l'azione giudiziaria per obbligarli a concorrere in ragione delle rispettive condizioni economiche.

Art. 8. Gli Istituti indicati nell'art. 4 provvedono anzitutto al ricovero e mantenimento degli inabili del Comune e della Provincia a norma dei rispettivi statuti, impiegando la totalità delle rendite destinate a questo fine, le elargizioni ed i proventi di qualsiasi natura che ricevono, non destinati a rinvestimento patrimoniale o ad altra specie di beneficenza.

Gli Istituti stessi, per ciascuno dei ricoverati con ordinanza di sicurezza pubblica che siano ad essi estranei, o che non possano mantenere a carico proprio, hanno diritto di percepire una retta giornaliera con le norme che saranno determinate con regolamento.

Art. 9. Il Comune presso il quale è ricoverato l'inabile al lavoro anticipa la retta dovuta all'Istituto, e spedisce al Prefetto della propria Provincia la liquidazione della spesa sostenuta. Il Prefetto, esaminata la regolarità del conto, lo rende esecutivo, e lo trasmette al Prefetto della Provincia ov'è il Comune cui appartiene l'inabile, il quale ordina al Comune stesso il rimborso immediato.

Le contestazioni da parte del Comune di appartenenza non possono dare luogo a sospensione del pagamento.

Art. 10. I Comuni rispettivi, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, hanno diritto di rivalersi in tutto od in parte delle somme pagate per rette o per sussidi:

1° a carico totale dei redditi delle Istituzioni di beneficenza destinati a favore degli inabili al lavoro del luogo e di quelli che nelle forme di legge potranno essere invertiti a questo fine;

2° sussidiariamente a carico delle Istituzioni di beneficenza, comprese le Congregazioni di carità, le Confraternite ed Istituti congeneri sui redditi destinati a sussidi in denaro, vitto, alloggio ed a scopo generico di beneficenza a favore dei poveri del Comune ed in proporzione dei redditi stessi.

Art. 11. In caso di rifiuto delle Istituzioni indicate nell'articolo precedente a pagare le somme dovute, la riscossione di esse sarà fatta dalle Intendenze di finanza coi privilegi fiscali consentiti dalla legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte erariali, e gli esattori dovranno accettarne l'incarico dietro richiesta della competente Intendenza di finanza.

Art. 12. Mancando od essendo insufficiente la rivalsa della quale è cenno nell'art. 9, la spesa totale o parziale sarà a carico del Comune di appartenenza.

Per far fronte alle spese portate dalla presente legge, i Comuni po-

tranno, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativı crescere del 20 % la misura massima della tassa di famiglia o di catico, e anche stabilire una speciale sovrimposta sulle quote d'im fondiaria superiori alle L. 200 d'imposta erariale principale.

Art. 13. Nel bilancio del Ministero dell'interno, a cominciare (sercizio 1893-94, sarà inscritta una somma non eccedente L. 500,0(ripartire in sussidio dei Comuni più aggravati dal servizio degli iı al lavoro in proporzione delle risorse di cui dispongono. Il ripar tale somma sarà fatto secondo le norme che saranno stabilite dal r(mento.

Art. 14. Quando, per mutate condizioni fisiche od economiche s: nuta meno alcuna delle condizioni per le quali fu concessa la dicl zione di inabilità, o questa si provi inesistente per erroneo appı mento dell'Autorità che la emise, o quando le condizioni economich congiunti siano divenute tali da poter sopperire del tutto al maı mento dell'inabile, sarà revocata l'ordinanza di ricovero o di ass zione di sussidio, nelle forme che saranno indicate dal regolament(

Art. 15. Entro il 30 giugno 1893 sarà accertata l'appartenenza inabili che si trovano ricoverati con ordinanza di sicurezza pubblicı le norme della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza relati domicilio di soccorso.

IL TERZO CONGRESSO DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA

IN FIRENZE[1]

Il solerte Comitato ordinatore di questa adunanza, inauguratasi il 25 del corrente mese di marzo, avuto riguardo al notevole numero dei temi che gli erano stati presentati per la discussione e relative deliberazioni dell'assemblea, molto opportunamente deliberò di lasciare in disparte quelli che si riferivano all'ordinamento degli Spedali e dei Brefotrofi, ai Ricoveri di mendicità ed all' infanzia abbandonata, all'esame di questioni giuridiche da lasciarsi decidere alle competenti Autorità giudiziarie, alle condizioni giuridiche dei segretari delle Opere pie, od incompatibili colle condizioni attuali del pubblico erario, fatta eccezione soltanto pel tema relativo alla *Franchigia postale.*

Presentò quindi alla discussione del Congresso i seguenti temi, già abbastanza numerosi del resto, per poter venir discussi ampiamente, come l' importanza del maggior numero avrebbe meritato:

I. Con quali criterî debbano esser formati i Comitati di erogazione e di soccorso; da quali criterî debba esser diretta l' opera loro, e quale debba esser la forma dell'assistenza non ospitaliera nelle città, nei villaggi e nelle campagne, affinchè la povertà vera sia conosciuta e distinta dalla mentita, la carità pubblica risvegli e si associ la carità privata, la beneficenza non ospitaliera si coordini con la ospitaliera, e in generale la beneficenza riesca tempestiva, eccitatrice di previdenza e moralmente educatrice.

II. Se e quali provvedimenti possano prendersi per il migliora-

[1] Il primo Congresso nazionale delle Opere pie ebbe luogo in *Napoli* nel marzo 1879, per iniziativa dell'Associazione italiana per gli studi sulle Opere pie. Il secondo si radunò in *Bologna* il 14 novembre dell'anno 1891.

mento delle Scuole professionali dei fanciulli ricoverati in Orfanotrofi, Ospizi ed Educandati e per la migliore educazione loro.

III. Se e quali riforme convenga portare alle Istituzioni dotali, ed ove le doti debbano esser conservate, se specialmente convenga stabilire:

a) che la dote sia sborsata qualche tempo dopo contratto il matrimonio;

b) che il credito relativo debba o no esser costituito in dote inalienabile;

c) che la ragazza, giunta ad una certa età senza maritarsi, possa riscuotere il capitale o solamente gli interessi di questo, e con quali guarentigie.

IV. Se i Comuni possano, ed in quali limiti, avere spese di beneficenza, e se i fondi di questa debbano esser dati sempre ad amministrare alla Congregazione di carità ed a quali condizioni.

V. Ferme stanti le disposizioni circa il domicilio di soccorso, ed in attesa della legge sull'ordinamento degli Ospedali e dei Brefotrofi, se convenga determinare che il rimborso delle spese di ricovero e di spedalità debba, ed in quali casi, essere effettuato dal Comune di residenza, salva la rivalsa di esso verso il Comune ove il ricoverato ha il domicilio di soccorso.

VI. Se le disposizioni dell'articolo 32 in generale, e specialmente quelle del num. 4 dell'articolo stesso, debbano essere riformate, ovvero se debbano essere intese nel senso che l'applicazione stessa apparisca conveniente.

VII. Se debba richiedersi, caso per caso, l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per gli atti e pei provvedimenti che la legge fa obbligatori, come l'affrancazione di censi e di livelli, l' investimento in rendita pubblica di capitali disponibili, e se, per i contratti da stipularsi in seguito ad esperimento dell'asta pubblica, occorra una nuova approvazione della Giunta provinciale amministrativa, dopo che essa abbia approvato i capitolati, e l'Amministrazione dell' Ente vi si sia attenuta.

VIII. Se debba provvedersi per legge circa i Consigli di famiglia e di tutela per i poveri non ricoverati in Ospizi, ed in ispecie se e quali attribuzioni potrebbero a questo proposito essere date alla Congregazione di carità o ai delegati di essa.

IX. Se, non esistendo incompatibilità giuridica fra l'ufficio di Assessore comunale e di membro della Congregazione di carità, sia conveniente attribuire la gestione temporanea di questo Ente alla Giunta municipale.

X. Se le Istituzioni di beneficenza debbano godere della franchigia postale per la corrispondenza fra loro e nei rapporti con le Autorità superiori, e quali guarentigie si debbano stabilire per impedire gli abusi.

XI. Se occorra una legge che renda obbligatoria l'istruzione dei ciechi e dei sordo-muti, ed, in caso affermativo, a quali criterî informata.

XII. Se convenga ai Monti di pietà una legge speciale, e, nel caso, quali sieno i criterî che la debbano informare.

XIII. Se siano giusti e se debbano mantenersi i criterî prescritti dall'articolo 7 del regolamento di contabilità per la valutazione dei fondi pubblici e privati, delle pensioni vitalizie, e delle altre attività e passività fruttifere, il cui valore capitale non risulti dall'atto costitutivo.

XIV. Se il valore capitale delle pensioni agl'impiegati di una Opera pia possa trovar posto nell'inventario insieme al valor capitale delle pensioni vitalizie, portate da lasciti pervenuti all'Istituzione, o se invece debbano soltanto figurare annualmente fra gli oneri patrimoniali.

XV. Se i bilanci preventivi delle Opere pie debbano essere di competenza finanziaria o di spese e di rendite; e se, avuto riguardo agli svariati fini delle Opere pie e alle diverse esigenze delle loro amministrazioni, pur mantenendosi nello spirito della legge sia conveniente lasciare una certa larghezza nella scelta dei modelli per i preventivi medesimi, pei consuntivi, ecc.

XVI. Se sia razionale la disponibilità in rate mensili del fondo di riserva.

XVII. Se le attribuzioni del tesoriere, stabilite dal regolamento di contabilità, sieno consentanee al suo ufficio, oppure debbano essere limitate al semplice obbligo di riscuotere e pagare in conformità degli ordini ricevuti, e di render conto del movimento dei valori affidatigli.

XVIII Quali sieno i modi più efficaci perchè le deliberazioni dei Congressi delle Opere pie abbiano pratica esecuzione.

Lo stesso Comitato, che aveva a suo presidente l'egregio senatore Olinto Barsanti, propose inoltre al Congresso d'esprimere i seguenti voti:

a) Perchè i giudizî degli amministratori delle Istituzioni di beneficenza, intorno ai requisiti d'ordine morale che possono essere richiesti nei concorrenti ad un sussidio, sieno rilasciati al prudente arbitrio degli amministratori medesimi;

b) Perchè sia sollecitamente presentato il promesso schema di legge sulla riscossione dell'entrate Comunali e di quelle delle Opere pie;

c) Perchè sia parimenti presentato, nel più breve tempo, il progetto di legge per l'ordinamento degli Spedali e dei Brefotrofi, ispirato ai sistemi ed alle tradizioni, che, nelle diverse Provincie del Regno, l'esperienza abbia dimostrato migliori.

L'inaugurazione del Congresso.

Seduta antimeridiana del 25 marzo. — Alle undici antimeridiane circa, alla presenza di S. A. R. il Duca d'Aosta, di S. E. il Sottosegretario di Stato per gli affari interni, on. Rosano, di tutti i componenti il Comitato ordinatore del Congresso, del Sindaco, del Prefetto, del conte Salina, già Presidente del primo Congresso Nazionale delle Opere pie in Bologna, l'on. cav. avv. Olinto Barsanti, senatore del Regno, aperta la seduta, lesse un appropriato discorso per ispiegare gli scopi del Congresso, ed accennò a problemi dei quali esso dovrà occuparsi.

Prese, dopo di lui, la parola l'on. *Rosano*, quale rappresentante del Governo. Egli espresse la propria compiacenza di trovarsi a rappresentare il Governo in tale occasione e si dichiarò lieto di assistere alla cerimonia in questa patriottica città a nessuna seconda nel progresso, nella cortesia e nella beneficenza. Fece voti perchè sia perfezionata l'applicazione della legge delle Opere pie, il cui fine è di perfezionarne i congegni amministrativi ed erogativi. Riassunse la storia della nuova legge delle Opere pie, ricordando quella del 1862, che aveva difetti, i quali non sfuggirono alla mente dell'onorevole Minghetti, relatore, ma ebbe il pregio dell'unificazione amministrativa. Ricordò i progetti presentati dal Governo nel 1877 e dall'on. Depretis nel 1880. Rivendicò l'energia dell'on. Francesco Crispi, il quale, è doverosa lealtà politica riconoscerlo, non trascurò alcuno dei problemi cui dava luogo l'assetto sociale. È gloria sua aver dotato l'Italia della legge 17 agosto 1890. Disse che questa ha difetti, forse, ma quale opera umana vi ha che non ne abbia? Accennò ad alcune lacune, tra cui, importantissima, quella dei Monti di pietà. La questione sarà risoluta quando si troverà la formula che concilii in una stessa Istituzione il credito con la beneficenza, senza che l'una sia di nocumento all'altra. Addentrandosi poi nell'organismo e nello spirito della legge attuale, ha concluso colle stesse parole dell'on. Barsanti, e cioè: poco potere la

mente a questo benefico effetto, se non è aiutata dal cuore. Dichiarò quindi aperto il Congresso in nome del Re, cedendo la parola all'on. senatore *Torrigiani,* il quale ha brevemente ringraziato, in nome della città, gli intervenuti, affermando che, anche come Sindaco, avrebbe posto la maggiore sollecitudine nel far sì che la nuova legge sulla beneficenza pubblica dia i migliori effetti desiderati. In ultimo il conte *Salina* ha riassunto i discorsi precedenti ed ha ripetuto il voto di tutti, insieme al proprio. Quale Presidente poi del precedente Congresso di Bologna, ha bene auspicato di questo, terminando il suo dire col proporre un applauso al Duca d'Aosta; dopo di che, fra vivissimi applausi al Principe, l'adunanza si è sciolta.

Seduta pomeridiana. — Questa seduta venne occupata nella nomina dei componenti il Seggio presidenziale, che riuscì così composto:

A Presidente onorario fu eletto il marchese *Pietro Torrigiani,* Sindaco di Firenze;

A Presidente effettivo, l'on. avv. *Olinto Barsanti,* Senatore del Regno;

A vice Presidenti: gli on. avv. *Odoardo Luchini,* conte Agostino Salina e conte Ignazio Stelluti-Scala;

A segretario generale, il dott. *Carlo Biancoli.*

A segretari: signori *Benelli Carlo, Guidicini* avv. *Gustavo, Lecci* avv. *Amerigo.*

Si stabilì poi di suddividere i lavori preparatorî della discussione generale, affidandoli a quattro Commissioni che riuscirono così composte:

Alla prima Commissione (Presidente, Alfieri di Sostegno marchese Carlo; vice Presidente, Biancoli dott. Carlo; segretario, Gori Agostino) è stato deferito lo studio dei quesiti 1, 2, 3, 4, 5 e 11 e quello dei voti *b* e *c;*

Alla seconda Commissione (Presidente, Cristiani avv. Tullio; vice Presidente, Pesci Francesco; segretario, Ceroni avv. Giacomo), lo studio dei quesiti 6, 7, 8, 9 e 10 e il voto *a;*

Alla terza Commissione (Presidente, Salina conte Agostino: vice Presidente, Chelotti avv. Pietro Andrea; segretario, Setta prof. Pietro), lo studio del quesito 12;

Alla quarta Commissione (Presidente, Pesci comm. Vittorio; vice Presidente, Gagliardi prof. Enrico; segretario, Gasti Clodomiro), lo studio dei quesiti 13, 14, 15, 16 e 17.

Deliberazioni delle Commissioni.

Nel giorno 26 marzo incominciarono i lavori delle Commissioni. La 1ª Commissione nella sua seduta antimeridiana ha votato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione esprime sul IV tema il voto che gli stanziamenti di beneficenza elemosiniera nei bilanci dei Comuni siano da questi dati sempre ad erogare alla Congregazione di carità e ciò al doppio intento di unicità d'indirizzo e di integrazione al soccorso dei nuovi ed urgenti bisogni sociali ». (GOTTARDI, *relatore*).

Nella seduta pomeridiana sul III quesito venne votato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso delibera di far voti che l'Istituto dotale nelle Opere pie sia indirizzato e trattato in maniera ch'esso riesca a riafforzare e premiare la preparazione educativa della donna nella famiglia ». (STELLUTI, *relatore*).

Nella successiva seduta del giorno 27 la 2ª Commissione si adunò nuovamente per trattare il VI tema; ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« La Commissione opina: I. Che l'art. 32 della legge 17 luglio 1890 debba essere interpretato nel senso portato dal naturale significato delle parole, e specialmente dal contenuto della 1ª parte dell'articolo stesso, salvo le infrascritte modificazioni da apportarsi al numero 3.

« II. Protesta contro ogni interpretazione estensiva dell'articolo in parola.

« III. Ritiene che la retta ed esatta interpretazione del numero 4 debba esser questa, e cioè, che ogni qualvolta nei particolari statuti ci sieno garanzie equivalenti a quelle stabilite in detto numero 4, come ad esempio un direttore amministrativo od altro impiegato è responsabile, in tal caso basti la detta garanzia equivalente perchè nel mandato di pagamento possa farsi a meno della firma del presidente o del consigliere speciale.

« IV. Relativamente poi al numero 3 dell'articolo suddetto, la Commissione indica che il termine di tre mesi consecutivi fissato per provocare la decadenza degli amministratori prestasi ad essere eluso dal fatto che gli amministratori negligenti possono, favoriti da tale disposizione e da tale criterio, interrompere volta per volta la continuità del termine di rigore, intervenendo ad alcune adunanze per ricadere quindi nell'assenza; delibera far voti che al

criterio dei tre mesi consecutivi si sostituisca quello di un numero di assenze ingiustificate all'adunanze, proporzionale al numero di quelle che e per statuto e per consuetudine si indicano nelle singole amministrazioni e da stabilirsi nei loro regolamento; delibera altresì di far voti che quando ciò si verifichi sia obbligatorio pel presidente o per chi ne fa le veci di denunciare il fatto stesso al Consiglio che deve pronunciare la decadenza, e contemporaneamente al Prefetto che può promuoverla d'ufficio.

« In ordine poi al quesito VII, la Commissione ritenne che non si debba richiedere caso per caso l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per gli atti e provvedimenti che la legge fa obbligatorî, tranne che trattisi di affrancazione di livelli e di decime, e che non faccia d'uopo, pei contratti da stipularsi in seguito ad esperimenti dell'asta pubblica, una nuova approvazione della Giunta provinciale amministrativa dopo che essa abbia approvati i capitolati ».

Sui quesiti VIII e IX la seconda Commissione stessa approvò il seguente ordine del giorno:

« Considerato che l'istituto della tutela è disciplinato completamente nel Codice civile, e che il coordinato disposto dagli art. 7 e 8 della legge 17 luglio 1890 fa obbligo alle Congregazioni di carità in modo chiaro ed esplicito della assistenza e tutela degli orfani minorenni abbandonati, e quindi se inconvenienti si sono verificati nella pratica, nel senso che moltissimi dei suddetti restano privi della tutela in parola, ciò ritiensi derivare più che dal silenzio e dal difetto della legge, dalla poca e trascurata applicazione della medesima;

« Fa voto perchè dalle competenti Autorità siano richiamate le Congregazioni di carità all'esatta osservanza della legge, che sufficientemente provvede, e solo facciasi obbligo agli uffici di stato civile di denunziare alla suddetta Congregazione i decessi in seguito ai quali debbasi far luogo alla tutela, di cui dovrà far sempre parte di diritto, come consulente, un rappresentante della Congregazione stessa, rilasciando alle modificazioni da apporsi al regolamento ogni modalità per l'applicazione di tale disposizione di legge.

« La Commissione fa voto che l'art. 47 venga modificato nel senso che ove sia fatto luogo allo scioglimento della Congregazione di carità, la temporanea amministrazione di questa venga affidata ad un commissario nominato dalla Giunta provinciale amministrativa. » (Avv. Movizzo, relatore).

La terza Commissione, sul quesito XII (Monti di pietà) approvò, sul tema XII, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione delibera che la legge speciale pei Monti di pietà debba ispirarsi al concetto della natura mista di tali Istituti, e passa alla nomina di una Sotto-Commissione di tre membri con l'incarico di formulare un progetto. »

La prima Commissione approvò ancora in merito al quesito V il seguente voto:

« Il Congresso fa voti perchè entro il termine prescritto dall'art. 97 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano promulgati i provvedimenti legislativi per la competenza passiva delle spese di spedalità, estendendo con disposizioni uniformi a tutto il Regno l'obbligo nei Comuni ai rimborsi di quelle spedalità se pei propri statuti non siano obbligati gli spedali che prestano il soccorso, e stabilendo altresì norme pronte che valgano a garantire immediato rimborso delle spedalità stesse ». (Cav. Oreste Nesi, relatore).

« La Commissione fa voti perchè il Congresso, in esecuzione alle disposizioni contenute nei titoli 6 e 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, voglia sollecitare l'opera di trasformazione e di concentramento delle Istituzioni contemplato nelle dette disposizioni all'effetto di accrescere i fondi disponibili a soccorso dell'infanzia abbandonata e degli inabili al lavoro per vecchiaia e provata impotenza, curando a tal fine la precisa applicazione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza relativamente al concorso delle Confraternite.

« Fa pur voti che le Congregazioni e gli Istituti elemosinieri restringano i soccorsi pecuniari agli inabili al lavoro per vecchiaia e comprovata inabilità e per l'infanzia abbandonata, sopprimendo qualsiasi soccorso per l'accattonaggio e le elargizioni periodiche in determinate solennità ». (Cav. Ignazio Selluti-Scala, relatore).

« Il Congresso crede particolarmente necessario che sia organizzata la protezione dei minorenni moralmente abbandonati, invocando fra tanto al riguardo la immediata, rigorosa applicazione delle leggi esistenti ». (Prof. Ugo Conti).

La Sotto-Commissione, dipendente dalla prima Commissione, approvò il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, al tema XI, fa voti che sieno efficacemente e completamente estesi per legge gli obblighi e il beneficio della istruzione ai ciechi ed ai sordomuti, in armonia alle leggi 13 novembre 1859 e 21 luglio 1877. E quanto ai criteri a cui le leggi dovrebbero informarsi, richiama e raccomanda le conclusioni dei Congressi speciali in argomento, tra cui segnatamente quello tenuto a Padova.

« Il Congresso, tenuto il massimo conto delle deliberazioni prese, nei riguardi dei ciechi, dagli speciali Congressi raccolti a favore dei ciechi medesimi; e finchè non sia provveduto con legge speciale all'obbligo dell'istruzione dei ciechi e dei sordomuti;

« Fa voti:

« 1° Che il Governo disponga, per un concorso dello Stato, al mantenimento degli Istituti pei ciechi, come ha stanziato un fondo per la istruzione dei sordomuti;

« 2° Che sia rimossa l'odiosa esclusione dei ciechi dalle scuole pubbliche, e sia fatta loro facoltà di presentarsi agli esami di diploma nella musica e nelle altre discipline. » (Adriano Barbi, relatore).

La Commissione poi approvò, in merito al quesito V, il seguente voto:

« Il Congresso fa voti perchè entro il termine prescritto dall'art. 97 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano promulgati i provvedimenti legislativi per la competenza passiva delle spese di spedalità, attendendo con disposizioni conformi a tutto il Regno l'obbligo nei Comuni ai rimborsi di quelle spedalità alle quali pei propri statuti non sieno obbligati gli Spedali che prestano il soccorso, e stabilendo altresì norme precise che valgano a garantire l'immediato rimborso delle spedalità stesse ». (Cav. Nesi, relatore).

La Commissione stessa votò pure il seguente ordine del giorno sul tema IV:

« La Commissione esprime il voto che gli stanziamenti di beneficenza elemosiniera nei bilanci dei Comuni siano da questi dati sempre ad erogare alla Congregazione di carità, e ciò al doppio intento di unicità d'indirizzo e di integrazione al soccorso dei nuovi ed urgenti bisogni sociali ». (Gottardi, relatore).

Nelle successive sedute dei giorni 27 e 28 marzo 1893, in risposta ai quesiti sottoposti al suo esame, la Commissione prese le seguenti deliberazioni:

Quesito XIII. — *a*) Che la rendita del Debito pubblico, gli altri titoli garantiti dallo Stato, e i valori pubblici ed industriali debbano registrarsi nell'inventario al prezzo di Borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario, o se ne compilano le note di variazione annuale.

b) Che i canoni attivi e passivi rivendicabili a termine della legge marzo 1864, si valutino in ragione della quantità di rendita necessaria per l'affrancazione, quotata questa al corso di Borsa come alla alinea precedente.

Quesito XIV. — Si è deliberato:

Che le pensioni dovute agl'impiegati non debbono per nessun motivo essere capitalizzate; e le pensioni vitalizie portate da lasciti pervenuti all'Istituzione, debbono capitalizzarsi non come prescrive il terzo paragrafo dell'art. 7, ma in base al calcolo delle probabilità.

Prima di passare alla discussione del tema XV, su proposta dell'on. vice presidente della Commissione prof. Gagliardi si delibera:

Che essendo il XVI tema assegnato alla quarta Commissione, di materia assolutamente amministrativa, venga rinviato alla discussione della seconda Commissione.

Quesito XV (Parte prima). — *a*) Che il bilancio preventivo deve essere di sole rendite e spese, escludendo il fondo di avanzo degli esercizi precedenti, il movimento dei capitali, e le partite di giro.

Quesito XVI (Parte seconda). — *b*) Che il rendiconto dimostri:

1° Lo stato del patrimonio in principio ed in fine di esercizio, escludendo la distinzione del fondo patrimoniale, in patrimonio effettivo ed in situazione amministrativa.

2° Il movimento economico e cioè le sopravvenienze, le rendite, le spese, la rendita netta e l'erogazione anche in confronto col preventivo.

c) Che i moduli, sia del bilancio preventivo che del rendiconto, siano prescritti in modo di concedere la libertà necessaria alle singole amministrazioni per tener conto del diverso grado di estensione e degli scopi speciali propri ad ognuna.

Quesito XVII. — Di attribuire all'ufficio di ragioneria di ogni Opera pia le funzioni di controllo specialmente pel rendiconto, ritenendo il tesoriere semplice consegnatario del denaro.

La prima Commissione delegò ai signori professori Bucci e dottore Carlo Biancoli l'incarico di riferire e presentare le conclusioni sull'importantissimo tema relativo al progetto di legge sugli inabili al lavoro, in esame alla Camera dei deputati.

La Commissione seconda sul quesito X ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voto perchè la franchigia postale sia estesa anco a favore delle Opere pie nei rapporti fra loro e colle Autorità tutte e gli enti amministrativi, circondandola di tutte quelle guarentigie che nell'interesse dell'Amministrazione delle poste possono essere necessarie, conciliando però questo interesse con i riguardi di convenienza che possono occorrere nell'interesse non tanto ma-

teriale quanto morale delle Opere pie non meno dei beneficati e beneficandi.

« Al quale intento parrebbero poter essere sufficenti, oltrechè le garanzie già in pratica, quelle che potrebbero esser date dalla facoltà ancora nell'Amministrazione postale di poter visitare, quando abbia sospetto di frode, le corrispondenze sia in partenza che in arrivo, previo invito e presenza della parte interessata, alla quale visita essa opponendosi o non presentandosi in breve termine di tempo, allora farsi luogo alla applicazione della tariffa comune ». (Ferrari — Lecci).

Sul quesito XVI si approvò il seguente ordine del giorno Toscani:

« La Sezione fa voti onde venga eliminato dall'art. 31 del regolamento di contabilità l'obbligo per le Amministrazioni di valersi per dodicesimi del fondo di riserva, fermo tenendo l'obbligo della deliberazione, come pure quello di darne copia all'Autorità tutoria ».

Sul voto *A* la Commissione ha votato l'ordine del giorno Carini, Galletti, Movizzo, Lecci, Biancoli, Pucci, Gabrielli, Ferrari e Nardi, così concepito:

« La Commissione, conosciuto che per le leggi vigenti il giudicare non solo intorno ai requisiti d'ordine morale che possono essere richiesti nei concorrenti ad un sussidio, ma ancora circa la convenienza e l'opportunità di conferire il sussidio stesso sia una funzione esclusivamente propria degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'apprezzamento da essi emesso a tal riguardo sia atto essenzialmente amministrativo, passa all'ordine del giorno ».

— La prima Commissione deliberò il seguente ordine del giorno sul tema:

« Il II Congresso nazionale delle Opere pie:

« Considerando che il carattere professionale delle scuole annesse agli Orfanotrofi, Ospizi e Educandati, rappresenta essenzialmente il concetto moderno della carità feconda;

« Considerando che tale carattere avrà tanto maggior valore quanto più il lavoro nella scuola somiglierà al lavoro nella vita sociale;

« Considerando che va tenuto conto anche dei problemi economici connessi alla fondazione di laboratorî e officine nelle scuole;

« Considerando che molte di queste scuole possono diventare valido strumento di resistenza alla corrente che spopola le campagne in favore dei grandi centri con danno evidente dell'individuo e della società;

« Considerando infine che, a rendere queste scuole efficacemente educative e atte a riversare nella società individui moralmente ed economicamente proficui, occorre unità di concetto e di azione nel supremo potere direttivo;

« Fa voto: 1° Che i provvedimenti relativi a queste scuole e la loro alta sorveglianza partano da un centro comune mediante accordi fra i tre Ministeri dai quali per ragioni diverse dipendono;

« Che — date le circostanze favorevoli — buon numero di queste scuole prenda un carattere schiettamente agrario;

« 3° Che nelle scuole d'indole industriale sia largamente applicato — previa ogni dovuta cautela, specialmente per gli Istituti femminili — il concetto dell'intervento dell'industria privata nell'impianto delle officine e dei laboratorî ».

Adunanza plenaria del Congresso del giorno 28 marzo.

Presidenza del senatore Barsanti.

Il *Presidente* comunica varie adesioni, ed invita quindi il relatore, avv. Giuseppe Gottardi, a riferire sul voto proposto dalla prima Commissione (Quesito IV): « Il Congresso esprime il voto che gli stanziamenti di beneficenza elemosiniera nei bilanci dei Comuni siano da questi dati sempre ad erogare alla Congregazione di carità, e ciò al doppio intento di unicità d'indirizzo e di integrazione al soccorso dei nuovi ed urgenti bisogni sociali ».

Avv. *Dentice* osserva che, malgrado l'obbligo fatto dalla legge, in molti Comuni manca la Congregazione di carità e propone che il Congresso faccia voti perchè vengano costituite e che frattanto i Comuni avessero maggiore libertà nell'assegnare direttamente i fondi di beneficenza.

Il *relatore* risponde che alla costituzione delle Congregazioni di carità in ogni Comune già provvede la legge e che non è conveniente lasciare in uno stesso luogo un servizio di beneficenza a mani del Comune ed un altro alla Congregazione di carità.

Pondrelli osserva che, una volta istituite le Congregazioni per legge, non possiamo preoccuparci di tale osservazione.

Luciani osserva che se queste non esistono in molti Comuni, ciò è per mancanza di fondi; quindi, dando il fondo di beneficenza del Comune alla Congregazione, si provocherà la costituzione in tutti della Congregazione stessa.

L'avv. *Calissano* crede che, nell'attuale stato di cose, il voto proposto scompagnato dall'altra risoluzione « se i Comuni debbano

stanziare fondi di beneficenza » non possa essere che accademico. I Comuni non hanno l'obbligo di stanziare fondi di beneficenza, sotto il quale titolo soglionsi invece fare impostazioni nelle « spese straordinarie facoltative ». O la somma impostata è di poca entità, ed allora è bene lasciarla a disposizione del sindaco e della Giunta per quei casi straordinari nei quali la Congregazione di carità o non può intervenire, o giungerebbe tardi. Oppure, se il Comune nel bilancio stanzia a fondo di beneficenza una somma considerevole, ciò fa in considerazione speciale di bisogni già constatati a favore di speciali Istituzioni (Ospedali, Asili) alle quali sono insufficienti i mezzi ordinari.

Ed in tale ipotesi non è il caso di subordinare alla erogazione della Congregazione di carità, emanazione del Consiglio comunale, ciò che il Comune ha con speciale destinazione stanziato.

Il *relatore* ed il senatore *Alfieri* fanno osservare che colle parole « beneficenza elemosiniera » si è voluto dalla Commissione eliminare gl'inconvenienti accennati dal preopinante poichè lo scopo è d'impedire che il Comune si faccia, coi fondi annualmente stanziati *ad hoc,* elargitore di carità contemporaneamente alla Congregazione ed in concorrenza di questa.

Lamberti nota che potrebbonsi affidare alle Congregazioni le attribuzioni tutte di beneficenza in genere.

Alfieri appoggia l'ordine del giorno della Commissione.

L'avv. *Calissano* dice ch'egli intendeva proporre all'ordine del giorno della Commissione e dopo le parole « nei bilanci del Comune » la seguente aggiunta: « sempre quando non abbiano una determinata destinazione ». Trova che il concetto della Commissione colle parole « beneficenza elemosiniera » riesce alquanto vago, ma se la Commissione acconsente che in verbale sia nettamente chiarito questo pensiero nel modo manifestato, egli non proporrà aggiunte od emendamenti. — La Commissione acconsente.

L'avv. *Signorelli* vorrebbe sostituite le parole « beneficenza elemosiniera » colle altre « beneficenza in genere », oppure vorrebbe soppressa la parola « elemosiniera ». Molti sono i Comuni che sotto diversi titoli « soccorsi per baliatici — trasporti infermi — provvista di medicinali — spese funebri » impostano in bilancio somme considerevoli che rappresentano poi nella loro erogazione una vera funzione su cui dovrebbe essere competente la Congregazione di carità. Vorrebbe quindi che a questa spettasse la erogazione dei relativi stanziamenti, e propone un emendamento in tal senso, che non è approvato. — Si approva la chiusura.

Il relatore spiega perchè la Commissione mantiene l'ordine del giorno.

Stelluti-Scala prende occasione dal voto formulato dalla Commissione per proporre al Congresso quest'altra risoluzione: Che cioè quella porzione di utili annuali che le Casse di risparmio sogliono destinare alla beneficenza debba essere anch'essa erogata alle Congregazioni di carità.

In appoggio alla sua proposta cita alcuni fatti che dimostrano, a suo avviso, l'incertezza dei criteri seguiti da alcune Casse di risparmio nell'assegnazione degli utili, suscitando proteste da una parte dell'assemblea.

L'avv. *Movizzo* propone che nell'ordine del giorno della Commissione siano soppresse le parole « alla Congregazione di carità » e sostituite con queste altre « ad Istituti di beneficenza » e svolge con dotta parola le ragioni della sua proposta, la quale però trova aperto contrasto nell'assemblea, che accetta il concetto dell'*unicità d'indirizzo,* di cui all'ordine del giorno, il quale viene approvato a grandissima maggioranza.

Armanni, Luciani e la signora *Giglioli* combattono l'emendamento.

Stelluti-Scala lo ritira.

Su proposta dell'on. Luchini il Congresso delibera però di tenere presente negli Atti del Congresso stesso la proposta Stelluti, pregando il proponente di accompagnarla con una breve relazione esplicativa.

L'ordine del giorno della Commissione è approvato a grande maggioranza.

Il *Presidente* invita poscia il relatore *Stelluti-Scala* a riferire sul voto proposto dalla prima Commissione (Quesito III): « Il Congresso delibera far voti che l'Istituto dotale delle Opere pie sia indirizzato e trattato in maniera ch'esso riesca a rafforzare o premiare la preparazione educativa della donna nella famiglia ».

Con breve ma concettosa ed elegante esposizione l'onorevole relatore riassume la lunga discussione avutasi in seno alla Commissione intorno al grave argomento, e dice le ragioni che indussero i proponenti a concordarsi nella formola ora riportata.

Il quesito era stato proposto dal Comitato ordinatore nei seguenti termini:

« Se e quali riforme convenga portare alle istituzioni dotali, ed ove le doti debbano essere conservate, se convenga stabilire specialmente

« *a*) che la dote sia sborsata qualche tempo dopo contratto il matrimonio;

« *b*) che il credito relativo debba o no essere costituito in dote inalienabile;

« *c*) che la ragazza, giunta ad una certa età senza maritarsi, possa riscuotere il capitale, o solamente gli interessi di questo, e con quali guarentigie ».

Lamberti propone che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Luciani, ascoltatissimo, dichiara che avrebbe anch'egli desiderato che si fosse dalla Commissione esaurito il quesito com'era stato messo dal Comitato ordinatore, ma si adatta all'ordine del giorno formulato, perchè, senza pregiudicare altra risoluzione, dà la guida alle ulteriori indagini e proposte che potranno essere maturate meglio e fatte più precise in altro Congresso.

In tal senso parlano l'avv. *Toscani* ed il signor *Pondrelli,* e dopo le dichiarazioni del congressista *Lamberti,* l'ordine del giorno della Commissione viene approvato.

Seduta plenaria antimeridiana del giorno 29 marzo.

Presidenza del Presidente senatore Barsanti.

L'avv. *Morizzo* riferisce sul voto espresso dalla Commissione sul Quesito VI, relativo alle riforme da chiedersi all'art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Rossi chiede che si facciano voti perchè i verbali dei Consigli d'amministrazione sieno firmati dal solo Presidente e Segretario.

Dentice domanda spiegazioni.

Luciani e *Ridolfi* raccomandano le proposte Rossi.

Zannini difende il disposto della legge.

Curini-Galletti ricorda che la proposta fatta dal Rossi fu risolta al primo Congresso.

Stelluti-Scala I. chiede che la Commissione modifichi la parola *protesta,* colla parola *respingere.* Vorrebbe poi modificata l'ultima parte dell'ordine del giorno in questo senso: « Relativamente al n. 3 dell'art. 32, il Congresso delibera di far voti che in merito alla decadenza degli amministratori al criterio dei tre mesi consecutivi, si sostituisca quello di un numero di assenze ingiustificate alle adunanze ».

Morizzo dà le spiegazioni chieste dal congressista Dentice.

Dentice sostiene che quando si entra nell' interpetrazione di una legge, non si può farne materia di discussione in un Congresso.

Movizzo, relatore, accetta la modificazione suggerita da Stelluti-Scala, al comma 2 dell'ordine del giorno.

Si approvano quindi i comma 1 e 2 dell'ordine del giorno.

Antonelli, sul comma 3, crede che col voto proposto si faccia opera vana, perchè l'amministrazione vera di un'Istituzione pubblica di beneficenza risiede nel Consiglio amministrativo e non in un Direttore amministrativo.

Cabella appoggia l'osservazione del congressista Antonelli, perchè la firma dei mandati è atto che interessa il Consiglio di amministrazione.

Toscani, Ridolfi e *Luciani* sostengono la proposta della Commissione.

Movizzo replica difendendo la proposta della Commissione. Si approva, dopo prova e controprova, il voto proposto dalla Commissione al comma 3 dell'ordine del giorno.

Lecci sostiene la necessità di dare una sanzione efficace alla disposizione relativa alla decadenza degli amministratori per mancanza alle sedute, dovendosi aver presente il concetto non solo della difficoltà di trovare amministratori delle Opere pie (accennato dall'onorevole Stelluti), ma anco di trovarli assidui e che non accettino l'ufficio per ambizione. (*Approvazioni*).

Cabella presenta un ordine del giorno così formulato: « Il Congresso fa voti che il n. 3 dell'art. 32 della legge sia modificato in modo da togliere al Prefetto il diritto di pronunciare la decadenza degli amministratori nel caso di ripetute assenze dalle adunanze dei Consigli d'amministrazione ».

Movizzo accetta in parte le modificazioni suggerite dallo Stelluti-Scala.

L'ordine del giorno Cabella è respinto.

È approvato invece l'ordine del giorno della Commissione così modificato: « Il Congresso, circa la decadenza degli amministratori, delibera far voti che al criterio dei tre mesi consecutivi si sostituisca quello di un numero di assenze ingiustificate alle adunanze, proporzionale al numero di quelle che, e per statuto e per consuetudine s'indicano nelle singole Amministrazioni e da stabilirsi nei loro regolamenti: delibera altresì di far voti che quando ciò si verifichi sia obbligatorio pel presidente o per chi ne fa le veci di denunciare il fatto stesso al Consiglio che deve pronunciare la de-

cadenza, e contemporaneamente al Prefetto che può promuoverlo d'ufficio ».

Si apre la discussione sull'ordine del giorno proposto dalla prima Commissione al tema VII:

« La Commissione ritiene che non si debba richiedere caso per caso l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per gli atti e provvedimenti che la legge fa obbligatorî, tranne che trattisi di affrancazione di livelli e di decime, e che non faccia d'uopo, per i contratti da stipularsi in seguito ad esperimenti dell'asta pubblica, una nuova approvazione della Giunta provinciale amministrativa, dopochè essa abbia approvati i capitolati e l'Amministrazione dell'Ente vi si sia attenuta ».

Il relatore spiega che la Commissione ha ritenuto doversi chiedere una nuova approvazione solo per quegli atti i quali possono dar luogo a qualche danno economico in pregiudizio delle Istituzioni di beneficenza.

Questo tema dà luogo ad una lunga discussione, dopo la quale posto ai voti, il tema stesso viene approvato.

Il *Presidente* ricorda la proposta Rossi per affermare che i verbali delle adunanze debbano essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario solamente, e la pone in discussione: e ciò in conferma di un precedente deliberato del Congresso di Bologna.

Cabella, non ritenendo esser questo deliberato corrispondente al giusto concetto di responsabilità degli amministratori, propone che i verbali debbano essere firmati da tutti gli intervenuti, ma non sia obbligatoria la loro redazione immediata seduta stante.

Il *Presidente* pone ai voti la proposta Cabella per divisione. La prima parte cioè: « Il Congresso fa voti che sia espressamente escluso dalla legge che i verbali di deliberazioni siano redatti seduta stante », è approvata.

La seconda parte, cioè « e permetta invece che i verbali stessi siano successivamente sottoscritti dai singoli amministratori intervenuti all'adunanza », è respinta.

Posta ai voti la proposta *Rossi,* viene approvata.

Stelluti-Scala I. propone l'accoglimento della seguente proposta della prima Commissione:

« Il Congresso fa voti perchè in esecuzione delle disposizioni contenute nei titoli VI e IX della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si voglia sollecitare l'opera di trasformazione e concentramento delle Istituzioni contemplate nelle dette disposizioni all'effetto di accrescere i fondi disponibili a soccorso dell'infanzia abbandonata e degli

inabili al lavoro per vecchiaia e provata impotenza, curando a tal fine la precisa applicazione dell'articolo 81 della legge di Pubblica Sicurezza relativamente al concorso delle Confraternite.

« Fa pure voti che le Congregazioni e gli Istituti elemosinieri restringano i soccorsi pecuniari agli inabili al lavoro per vecchiaia e comprovata inabilità e per l'infanzia abbandonata, sopprimendo qualsiasi soccorso per l'accattonaggio e le elargizioni periodiche in determinate solennità ».

Nessuna discussione si impegna in proposito ed il Congresso approva la proposta.

La signora Giglioli, relatrice, presenta il seguente voto proposto dalla prima Commissione:

« Il II Congresso nazionale delle Opere pie:

« Considerando che il carattere professionale delle Scuole annesse agli Orfanotrofi, Ospizi ed Educandati rappresenta essenzialmente il concetto moderno della carità feconda;

« Considerando che tale carattere avrà tanto maggior valore quanto più il lavoro nella scuola somiglierà al lavoro nella vita sociale;

« Considerando che va tenuto conto anche dei problemi economici connessi alla fondazione di laboratori e officine nelle scuole;

« Considerando che molte di queste scuole possono diventare valido strumento di resistenza alla corrente che spopola le campagne in favore dei grandi centri, con danno evidente dell'individuo e della società;

« Considerando infine che, a rendere queste scuole efficacemente educative e atte a riversare nella società individui moralmente ed economicamente proficui, occorre unità di concetto e di azione nel supremo potere direttivo;

« Fa voto: 1° Che i provvedimenti relativi a queste scuole e la loro alta sorveglianza partano da un centro comune, mediante accordi fra i tre Ministeri dai quali per ragioni diverse dipendono;

« 2° Che, date le circostanze favorevoli, buon numero di queste scuole prenda un carattere schiettamente agrario;

« 3° Che nelle scuole d'indole industriale sia largamente applicato, previa ogni dovuta cautela specialmente per gli Istituti femminili, il concetto dell'intervento dell'industria privata nell'impianto delle officine e dei laboratori ».

L'egregia relatrice, con molta chiarezza d'idee, con forma nitida ed elegante, con criteri pratici, s'intrattiene sulle precipue

considerazioni che hanno indotto lei e la Commissione a formulare il voto surriferito.

Difficilmente si può ammirare maggior sentimento e maggiore elevatezza d'animo congiunte ad una maggiore od uguale precisione d'idee nel campo economico ed amministrativo.

La signora Giglioli, al chiudere della sua conferenza, è fatta segno ad una vera ovazione dai congressisti.

L'avv. *Dentice* richiama al Congresso l'esempio della Pia Casa *Ecce Homo* di Napoli, che egli dice di insuperabile utilità, sebbene non uniformata ai criteri della relazione.

L'avv. *Calissano* svolge alcune considerazioni a conferma delle idee e dei criteri pratici della signora Giglioli, accennando alla necessità che in ogni capoluogo di circondario si abbia la scuola professionale, e che la scuola agraria, ricondotta alle prime forme, serva di freno al rapido spopolarsi delle campagne a favore delle grandi città.

La scuola professionale municipale unita agli orfanotrofi avrebbe, secondo lui, il vantaggio di assicurare la disciplina, che rimane allentata là dove i ricoverati sono mandati a bottega fuori dell'Istituto, e d'impedire d'altro canto che il proprietario dell'opificio pensi a sfruttare soltanto l'opera dell'allievo anzichè a convenientemente istruirlo.

La signora *Giglioli* accetta le osservazioni ed aggiunte dell'avvocato Calissano, e dopo un elevatissimo discorso del prefetto conte *Capitelli*, che è tutto un inno di plauso alla signora Giglioli ed al concetto di Patria, che più non deve permettere i confronti, accennati dall'avv. Dentice, il Congresso approva ad unanimità il voto presentatogli.

Quindi il relatore, cav. *Barbi Adriani*, cieco, svolge fra la più viva e simpatica attenzione dei congressisti le ragioni del seguente voto:

« Il Congresso, al *quesito undicesimo* fa voti che sieno efficacemente e completamente estesi per legge gli obblighi o il beneficio della istruzione ai ciechi ed ai sordo-muti in armonia alle leggi 13 novembre 1859 e 21 luglio 1877. E quanto ai criteri, a cui le leggi dovrebbero informarsi, richiama e raccomanda le conclusioni dei Congressi speciali in argomento, tra cui segnatamente quello tenuto a Padova.

« Il Congresso, tenuto il massimo conto delle deliberazioni prese, nei riguardi dei ciechi, dagli speciali Congressi raccolti a favore dei ciechi medesimi, e finchè non sia provveduto con legge speciale all'obbligo dell'istruzione dei ciechi e dei sordo-muti,

« Fa voti:

« 1° Che il Governo disponga, per un concorso dello Stato, al mantenimento degli Istituti pei ciechi, come ha stanziato un fondo per la istruzione dei sordo-muti;

« 2° Che sia dichiarata obbligatoria la spesa, per borse provinciali e comunali a favore dei giovanetti ciechi;

« 3° Che sia rimossa l'odiosa esclusione dei ciechi dalle scuole pubbliche, e sia fatta loro facoltà di presentarsi ad esami di diploma nella musica e nelle altre discipline ».

Luciani ricorda che la causa dei ciechi e dei sordo-muti ha avuto in Parlamento costanti e numerosi sostenitori, fra i quali accenna al compianto Peruzzi; e che nel 1885 fu votato all'unanimità un ordine del giorno in proposito. Vorrebbe che tale ordine del giorno fosse ricordato nel voto del Congresso.

Giglioli si associa a *Luciani,* perchè l'ordine del giorno della Camera sia ricordato.

Si approvano gli ordini del giorno proposti dalla Commissione, tenuto conto della raccomandazione *Luciani* e *Giglioli.*

Il Congresso, essendo relatore l'avv. Gualtiero Movizzo, sul voto espresso dalla seconda Commissione sul tema VIII, approva quindi la seguente risoluzione:

« Il Congresso opina: 1° che l'art. 32 della legge 17 luglio 1890 debba essere interpretato nel senso portato dal naturale significato delle parole, e specialmente del contenuto della prima parte dell'articolo stesso, salvo le infrascritte modificazioni da apportarsi al num. 3;

« 2° protesta contro ogni interpretazione estensiva dell'articolo in parola;

« 3° ritiene che la retta ed esatta interpretazione del n. 4 debba essere questa, e cioè, che ogni qualvolta nei particolari statuti ci sieno garenzie equivalenti a quelle stabilite in detto n. 4, come ad esempio un direttore amministrativo od altro impiegato è responsabile, in tal caso basta la detta garanzia equivalente, perchè nel mandato di pagamento possa farsi a meno della firma del presidente o del consigliere speciale;

« 4° relativamente al n. 3 dell'articolo suddetto, il Congresso indica che il termine di tre mesi consecutivi fissati per provocare la decadenza degli amministratori, prestasi ad essere eluso dal fatto che gli amministratori negligenti possono, favoriti da tale disposizione e da tale criterio, interrompere volta per volta la continuità del termine di rigore, intervenendo ad alcune adunanze per rica-

dere quindi nell'assenza, delibera far voti che al criterio dei tre mesi consecutivi si sostituisca quello di un numero di assenze ingiustificate alle adunanze, proporzionale al numero di quelle che, e per statuto e per consuetudine s'inducono nelle singole amministrazioni e da stabilirsi nei loro regolamenti; delibera altresì di far voti che quando ciò si verifichi, sia obbligatorio pel presidente o per chi ne fa le veci di denunciare il fatto stesso al Consiglio che dove pronunciare la decadenza, e contemporaneamente al Prefetto che può promuoverla d'ufficio ».

Relatore lo stesso avv. Movizzo, veniva approvata poi quest'altra: « Il Congresso ritiene che non si debba richiedere caso per caso l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per gli atti e provvedimenti che la legge fa obbligatori tranne che trattisi di affrancazione di livelli e di decime, e che non faccia d'uopo, pei contratti da stipularsi in seguito ad esperimenti dell'asta pubblica, una nuova approvazione della Giunta provinciale amministrativa dopochè esse abbia approvati i capitolati ».

Seduta plenaria pomeridiana del 29 marzo.

Presidenza del Presidente senatore Barsanti.

Movizzo riferisce sul voto espresso dalla II Commissione sul tema VIII. Dà ragione delle deliberazioni prese dalla Commissione stessa e propone che sia approvato l'ordine del giorno proposto.

Gabrielli e *Ferrari* appoggiano l'ordine del giorno quale fu proposto.

Armanni rileva che mentre approva l'intero ordine del giorno non crede conciliabile una parte di esso col Codice civile.

Cabella appoggia l'osservazione Armanni e propone che il rappresentante della Congregazione di carità entri nel consiglio di famiglia solo in mancanza di consulenti di diritto.

Movizzo, Gabrielli e *Ferrari* consentono.

Rossi vorrebbe che la Congregazione di carità entrasse sempre di diritto nei consigli di tutela.

Il *Presidente* dà spiegazioni e riassume la discussione: quindi posto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, colle modificazioni Cabella, viene approvato.

Movizzo riferisce sul voto proposto dalla II Commissione sul quesito IX, ed il Congresso senza discussione approva le conclusioni della Commissione.

Bucci riferisce sul voto proposto dalla I Commissione sul pr
getto di legge sugl' inabili al lavoro. Egli imprende anzitutto a d
mostrare che lo Stato in materia di provvedimenti d'ordine politic
sociale atti a migliorare le condizioni degli indigenti deve tene
presenti, ma in modo distinto, i criteri che riflettono la pubblic
assistenza, quelli che concernono la pubblica sicurezza e quelli infin
che riguardano la beneficenza. Passa quindi ad esaminare partit
mente le diverse tendenze che si palesano nel disegno di legge sug
inabili al lavoro presentato dal Ministro dell'interno nella seduta d
10 febbraio 1893.

Ad avviso del relatore il progetto riesce anzitutto a render
vana, almeno in parte, la legge 17 luglio 1890 erogando a va
taggio d'una sola specie di bisognosi i mezzi destinati a sollevar
le miserie nelle sue svariate ed imprevedibili manifestazioni.

Oltre a ciò il progetto di legge, sempre secondo il convinc
mento del relatore, riduce l'azione dei Ricoveri di mendicità a
una sola forma di assistenza pubblica in dipendenza dell'Autorit
governativa. Infine il relatore si propone di dimostrare che il pr
getto di legge, se accetto, arriverà a sanzionare la beneficenz
legale.

Biancoli ritiene che il progetto di legge presentato dal Min
stero il 10 febbraio p. p. sia inaccettabile sotto diversi aspett
riassunti come segue:

1° In quanto, mentre dovrebbe essere una esplicazione dell
legge di pubblica sicurezza, e compiere quindi una funzione di p
lizia, avvisa invece ad un provvedimento di assistenza pubblica;

2° In quanto, viola l'autonomia amministrativa di Ricover
di mendicità, coll'affidare esclusivamente all'Autorità di pubblic
sicurezza la facoltà di ammettere nei Ricoveri stessi, e col toglier
quindi alle Amministrazioni dei Ricoveri la erogazione della ben
ficenza;

3° In quanto finalmente aggrava eccessivamente i Comu
più importanti dove è continua e persistente l'immigrazione d
poveri dalle campagne e dai piccoli comuni, sia col volere che l
anticipazioni sieno fatte dai Comuni dove risiede il Ricovero, si
col mettere il rimborso a carico dei Comuni di domicilio di so
corso. Prega il Congresso di votare l'ordine del giorno propost
(Applausi).

Si approva ad unanimità il voto proposto:

« Il Congresso:

« Premesso che in materia di provvedimenti sociali diretti

migliorare le condizioni degli indigenti, lo Stato debba tener separato conto dei criteri riflettenti l'assistenza pubblica, la beneficeuza e la pubblica sicurezza;

« Riconosciuta la necessità di mantenere alle leggi, le quali regolano la pubblica beneficenza, il carattere di spontaneità emergente dalla legge 17 luglio 1890;

« Ritenuto che il disegno di legge sugli inabili al lavoro presentato al Parlamento dal Ministero dell'interno il 10 febbraio 1893 con le speciali disposizioni contenute negli articoli 3, 9, 10, 12, tende:

« 1° A sanzionare la beneficenza legale;

« 2° A limitare l'azione dei Ricoveri di mendicità ad una sola forma di assistenza pubblica in dipendenza assoluta dell'Autorità governativa;

« 3° A menomare l'efficacia della legge 17 luglio 1890, erogando a vantaggio di una specie soltanto di bisognosi i mezzi destinati a sollevare la miseria nelle sue svariate ed imprevedibili urgenti manifestazioni;

« Ritenuto che se la legge 17 luglio 1890 nella sua applicazione è in vari casi speciali soggetta a giusta censura, pure a tutto oggi non potè avere la intera estrinsecazione e quindi riuscire provata nei suoi effetti compresivi;

« Considerato che le leggi per essere proficue debbono principalmente ispirarsi a criteri di giusta ripartizione sociale:

« Fa voti che la conversione in legge dei decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535 e 12 gennaio 1890, n. 6594 sia esclusivamente concretata e diretta ad esplicare l'attuazione delle disposizioni sancite dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, sempre come funzione o servizio di ordine politico, a cui lo Stato deve provvedere con mezzi propri ».

Simoni riferisce sul quesito riguardante i Comitati di erogazione.

Pescetti, prendendo argomento da quanto è effettuato nel Comune di Argenta, vorrebbe che fosse reso obbligatorio il fare entrare nelle Congregazioni di carità i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Camere di lavoro.

Propone un emendamento.

Stelluti-Scala E. è nell'ordine di idee del Pescetti: solo vorrebbe non parlare di obbligatorietà, ma limitare ad una semplice raccomandazione l'applicazione degli esposti principî.

Simoni accetta le considerazioni dello Stelluti-Scala.

Pescetti presenta il seguente ordine del giorno: « Il Congresso

fa voti perchè nelle Congregazioni di carità e nei Comitati di erogazione sieno chiamati a far parte i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Camere di lavoro ». È approvato alla unanimità.

Si approva quindi l'ordine del giorno della Commissione: « Il Congresso fa voti perchè nella riforma della legge 17 luglio 1890 tenendosi conto dell'esorbitanza alla medesima del regolamento 5 febbraio 1891, sieno introdotte disposizioni più esplicite nella legge stessa, di quelle che si contengono nel vigente art. 11, ultimo comma, relative ai Comitati di erogazione ».

Gagliardi riferisce sul voto espresso dalla IV Commissione sul quesito XIII.

Bernasconi propone varie modificazioni.

Il prof. *Gagliardi* di Genova riferisce sulla necessità di modificare i criteri prescritti dall'art. 7 del regolamento di contabilità per la valutazione dei fondi pubblici e privati, delle pensioni vitalizie e delle altre attività e passività fruttifere il cui valore capitale non risulti dall'atto di costituzione.

Egli vuole che la rendita sul debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato siano, come i valori pubblici ed industriali, valutati al prezzo di Borsa del giorno precedente alla formazione d'inventario in cui debbono registrarsi; che i canoni passivi ed attivi redimibili per la legge 1864 si valutino in ragione della quantità di rendita necessaria per l'affrancazione, colla quotazione di Borsa come all'alinea precedente.

Propone infine che le pensioni vitalizie portate da lasciti pervenuti all'Istituzione debbano capitalizzarsi in base al calcolo delle probabilità.

Circa le pensioni dovute agli impiegati il prof. Gagliardi propone non vengano inscritte all'inventario salvo il caso siano costituite con assegnazioni annuali attive.

Il rag. *Bernasconi* combatte le conclusioni del prof. Gagliardi, il quale insiste per l'applicazione dell'ordine del giorno relativo, che infatti viene approvato.

Il prof. *Signorini*, segretario dell'Associazione Impiegati di Firenze, vuole si raccomandi alle Opere pie di fondare le Casse-pensioni per gli impiegati.

Il prof. *Gagliardi* propone contro la raccomandazione Signorini la pregiudiziale del non essere portata all'ordine del giorno.

Calissano combatte la pregiudiziale, invocando al riguardo i precedenti di altri Congressi e di questo. Dimostra che il sistema

delle pensioni dovrebbe essere radicalmente mutato: la proposta Signorini come idea di massima non può essere combattuta. Egli anzi invita il Congresso ad accoglierla.

Posta quindi ai voti dal Presidente, è approvata a grande maggioranza.

Gagliardi osserva che gli emendamenti proposti dal Bernasconi ritornano alla legge.

Si approva l'ordine del giorno all'unanimità.

Gagliardi riferisce sul voto espresso dalla IV Commissione sulla capitalizzazione delle pensioni.

Bernasconi parla contrariamente al deliberato della Commissione.

Stelluti, Pesci e *Cabella* chiedono schiarimenti.

Dopo breve discussione si approva l'ordine del giorno seguente, per divisione: « Che le pensioni spettanti agli impiegati non debbono essere inscritte all'inventario, salvo il caso in cui sia costituito con assegnazioni annuali attive ».

Il prof. *Signorini* propone che si raccomandi alle Istituzioni di beneficenza di fondare le casse pensioni.

Calissano appoggia la proposta Signorini, dopo di che la seduta è sciolta.

Seduta antimeridiana del 30 marzo.

Presidente, senatore Barsanti.

Relatore il prof. Lorenzo Bucci:

« Premesso che in materia di provvedimenti sociali diretti a migliorare le condizioni degli indigenti, lo Stato debba tener separato conto dei criteri riflettenti l'assistenza pubblica, la beneficenza e la pubblica sicurezza;

« Riconosciuta la necessità di mantenere alle leggi, le quali regolano la pubblica beneficenza, il carattere di spontaneità emergente dalla legge 17 luglio 1890;

« Ritenuto che il disegno di legge sugli inabili al lavoro presentato al Parlamento dal Ministro dell'interno il 15 febbraio 1893 con le speciali disposizioni contenute negli articoli 3, 9, 10, 12, tende:

« 1. A sanzionare la beneficenza legale;

« 2. A limitare l'azione dei Ricoveri di mendicità ad una sola forma di assistenza pubblica, in dipendenza assoluta dell'Autorità governativa;

« 3. A menomare l'efficacia della legge 17 luglio 1890, erogando a vantaggio di una specie soltanto di bisognosi i mezzi destinati a sollevare la miseria nelle sue svariate ed imprevedibili urgenti manifestazioni;

« Ritenuto che se la legge 17 luglio 1890, nella sua applicazione, è in vari casi speciali soggetta a giusta censura, pure a tutt'oggi non potè avere la intera estrinsecazione e quindi riuscire provata nei suoi effetti comprensivi;

« Considerato che le leggi per essere proficue debbano principalmente ispirarsi a criteri di giusta ripartizione sociale:

« Fa voti: che la conversione in legge dei decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535 e 12 gennaio 1890, n. 6594 sia esclusivamente concretata e diretta ad esplicare l'attuazione delle disposizioni sancite dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, sempre come funzione o servizio di ordine politico, a cui lo Stato deve provvedere con mezzi propri ».

Relatore il dottore Tommaso Simoni:

« Il Congresso fa voti perchè nella riforma della legge 17 luglio 1890, tenendosi conto dell'esorbitanza alla medesima del regolamento 5 febbraio 1891, sieno introdotte disposizioni più esplicite nella legge stessa, di quelle che si contengono nel vigente art. 11 ultimo comma, relativo ai Comitati di erogazione ».

A proposta dell'avv. Pescetti si vota ad unanimità quest'aggiunta all'ordine del giorno suddetto:

« Il Congresso fa voti perchè delle Congregazioni di carità e dei Comitati di erogazione siano chiamati a far parte i rappresentanti delle Società operaie e delle Camere di lavoro ».

Relatore il prof. Gagliardi:

« Il Congresso fa voti:

« *a*) Che la rendita del Debito pubblico, gli altri titoli garantiti dallo Stato, e i valori pubblici ed industriali debbano registrarsi nell'inventario al prezzo di Borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazione annuale;

« *b*) Che i canoni attivi e passivi rivendicabili a termine della legge del 1864, si valutino in ragione della quantità di rendita necessaria per l'affrancazione, quotata questa al corso di Borsa, come all'alinea precedente;

« *c*) Che le pensioni vitalizie portate da lasciti pervenuti alla Istituzione debbano capitalizzarsi, non come prescrive il terzo paragrafo dell'art. 7, ma in base al calcolo delle probabilità ».

Relatore il prof. Gagliardi:

« Il Congresso fa voti: Che le pensioni dovute agli impiegati non sieno capitalizzate, e s'istituisca per gli impiegati stessi la Cassa pensioni ».

Il prof. Gagliardi riferisce quindi sul seguente tema XV:

« Il Congresso fa voti:

« (Parte prima) — *a*) Che il bilancio preventivo deve essere di sole rendite e spese, escludendo il fondo di avanzo degli esercizi precedenti, il movimento dei capitali, e le partite di giro;

« (Parte seconda) — *b*) Che il rendiconto dimostri:

« 1. Lo stato del patrimonio in principio ed in fine d'esercizio, escludendo la distinzione del fondo patrimoniale, in patrimonio effettivo ed in situazione amministrativa;

« 2. Il movimento economico e cioè: le sopravvenienze, le rendite, le spese, la rendita netta e l'erogazione, anche in confronto col preventivo;

« *c*) che i moduli, sia del bilancio preventivo che del rendiconto, siano prescritti in modo da concedere la libertà necessaria alle singole Amministrazioni, per tener conto del diverso grado di estensione e degli scopi speciali propri ad ognuna ».

Relatore il signor Toscani:

« Il Congresso fa voti onde venga eliminato dall'art. 31 del Regolamento di contabilità l'obbligo per le Amministrazioni di valersi per dodicesimi del fondo di riserva, fermo tenendo l'obbligo della deliberazione, come pure quello di darne copia alla Autorità tutoria ».

Relatore il cav. Oreste Nesi:

« Il Congresso fa voti perchè entro il termine prescritte dall'art. 97 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano promulgati i provvedimenti legislativi per la competenza passiva delle spese di spedalità, estendendo con disposizioni uniformi a tutto il Regno l'obbligo nei Comuni ai rimborsi di quelle spedalità, se nei propri statuti non siano obbligati gli Spedali che prestano il soccorso, e stabilendo altresì norme pronte che valgano a garantire l'immediato rimborso delle spedalità stesse ».

Seduta pomeridiana del 30 marzo 1893.

Presidente, senatore Barsanti.

Barsanti comunica che S. A. R. il Duca d'Aosta ha rimesso a lui, come presidente della Congregazione di carità di Firenze, la

somma di L. 2000 per acquisto di oggetti di prima necessità a favore de' poveri.

Egli crede che a questo nuovo atto filantropico del Principe abbia data occasione la riunione del Congresso, e quindi ha reputato doveroso informarne i convenuti.

Questa comunicazione è accolta con vivissimi applausi.

Gagliardi riferisce sul voto formulato dalla quarta Commissione in merito al quesito XV.

Rossi C. B. sostiene che nel bilancio preventivo sieno compresi anche i movimenti di capitali e le partite di giro. Richiama il voto espresso al Congresso di Bologna.

Canale non conviene col Rossi: vuole che il bilancio sia unicamente di competenza finanziaria. Presenta un emendamento in proposito.

Gasti sostiene l'ordine del giorno della Commissione conforme alle decisioni del Collegio dei Ragionieri di Firenze.

Orlandi difende pure l'ordine del giorno della Commissione.

Discorrono in vario senso Rossi, Canale e Bernasconi.

Gagliardi sostiene l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, che è approvato dalla maggioranza.

Il Congresso poi approva l'altro voto formulato dalla quarta Commissione sul quesito XVII.

Si discute il quesito relativo ai Monti di pietà: « Norme per un progetto di legge ».

Moro riferisce.

Movizzo e *Cabella* parlano in merito dell'art. 708 del Codice civile e in riguardo ai Monti di pietà.

Cabella vorrebbe poi che l'art. 709 fosse esteso anche a questi Monti, cita alcune decisioni di Corte di cassazione, compreso quella di Torino, che vorrebbe che i Monti si guarentissero sulla rispettabilità delle persone che vanno a far pegni.

Calissano loda le norme presentate, ma non vorrebbe che i Monti di pietà divenissero Casse di risparmio, o Casse di anticipazione.

Faralli vorrebbe limitato il frutto che i Monti di Pietà debbano imporre, perchè non assumino il carattere di Monti usura; si vogliono essenzialmente destinati a sollievo dei veri bisogni. Voleva quindi proposte più radicali di quelle che sono state presentate.

Stelluti-Scala dalla tecnicità della discussione dubita che si oltrepassi il compito del Congresso, perchè qui si presenta un vero e proprio progetto di legge, che scende anche a dettagli che avrebbero sede più propria in un regolamento. Accetta il lavoro compiuto come espressione di fiducia.

Cabella dice che la Commissione non ha inteso di fare un progetto di legge: ha inteso solamente di dare forma di progetto ai voti concretati dalla Commissione stessa.

Luciani propone un voto con cui si prenda atto delle conclusioni della Commissione.

Feder vorrebbe una deliberazione più concreta.

Stelluti-Scala E. prega il relatore e la Commissione di riassumere tutti i criteri principali che informano il progetto, in uno speciale ordine del giorno.

Calissano anche a nome di Egidi propone il seguente ordine del giorno.

« Udita la lettura delle norme tracciate come guide alle riforme legislative dei Monti di pietà, prende atto delle norme medesime, mandando di iscriverle negli atti del Congresso, plaude ai principî sostanziali ai quali il lavoro della Commissione proponente si informa ».

Moro (relatore) dichiara di accettare tale ordine del giorno come rispondente ai criteri della Commissione.

L'ordine del giorno è approvato.

Nesi riferisce sul voto espresso dalla Commissione sul V quesito.

Armanni propone un emendamento.

Visani-Scozzi dà ragione di un suo ordine del giorno.

Nesi non accetta l'ordine del giorno Visani-Scozzi.

Il Congresso respinge l'ordine del giorno Visani-Scozzi.

Armanni ritira il suo ordine del giorno.

Il Congresso approva l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Morizzo riferisce sul voto proposto dalla seconda Commissione sul quesito X.

Stelluti-Scala E. propone l'ordine del giorno puro e semplice, che è approvato.

Toscani riferisce sul voto espresso dalla seconda Commissione sul XVI quesito.

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è approvato, senza discussione, all'unanimità.

Sul voto proposto dalla Commissione seconda al n. 19, *Cabella* propone l'ordine del giorno puro e semplice, spiegandone le ragioni.

Morizzo chiede che il tema sia rinviato ad altro Congresso.

Cristiani si oppone, volendo che sia discusso nella adunanza di domani.

Il Congresso approva l'ordine del giorno puro e semplice sul quesito proposto.

Seduta antimeridiana del 31 marzo.

Presidenza del presidente Barsanti.

Su proposta del cav. Pucci si stabilisce di tenere il III Congresso a Genova. (Applausi fragorosi).

I congressisti *Bert* e *Cabella*, rappresentanti di Genova, ringraziano con applauditi discorsi.

Stelluti-Scala pronunzia un notevole discorso, nel quale ricorda il divino poeta e il concetto di carità e di beneficenza dall'Alighieri personificata in San Francesco d'Assisi; e conclude:

« In nome del ricordo del poeta glorioso io credo di interpretare l'animo del Congresso inviando alla gentile e colta Firenze un vivo e sincerissimo saluto ». (Bravissimo, applausi).

Luciani. Parla a lungo ed esprime nobili concetti sulla carità e sull'associazione delle forze o scopi di carità. Egli conclude così:

« Ora noi ci diamo in questo momento il fraterno saluto dello addio: ciascuno di noi ritorna sul bordo della propria nave, imperocchè molti di noi hanno appunto ingerenze direttive. Noi auguriamoci che la grave questione che agita il mondo moderno fra capitale e lavoro non produca tempesta, ma se essa dovesse produrre tempesta, a noi soli è concesso di essere gli apostoli della carità, gli apostoli della conciliazione, gli apostoli dei mutui perdoni.

« La carità soltanto è in mano nostra, questo grande tesoro morale e pecuniario è in mano nostra; la carità soltanto potrà placare se davvero sorgerà la grave tempesta ». (Applausi).

Il *Presidente* quindi, dopo un applaudito discorso, crede che non si debba dar termine al lavoro del Congresso, senza inviare un saluto al Re. Propone d'inviare il seguente telegramma:

« A Umberto I Re d'Italia, altissimo esempio di carità cittadina, il secondo Congresso delle Opere pie, compiendo oggi i suoi lavori, iniziati e condotti nello intendimento di rendere l'amministrazione della pubblica beneficenza più pronta e più efficaci i soccorsi destinati alle classi meno arrise dalla fortuna, invia reverente saluto ». (Applausi fragorosi ed insistenti).

Propone poi d'inviare al Sindaco di Genova quest'altro telegramma:

« I convenuti al II Congresso nazionale delle Opere pie, adunati oggi in seduta di chiusura, hanno accolto con unanimi vivissimi applausi la proposta che il III Congresso sia tenuto in Ge-

nova, il cui nome fu salutato l'anno decorso nei due emisferi con la più verace e calda manifestazione di simpatia ». (Applausi vivissimi).

Dentice propone un voto di plauso al Comitato ordinatore e al suo Presidente senatore Barsanti. (Applausi).

Lodi propone un ringraziamento al dottor Biancoli, anima e vita di questo movimento così utile alla buona amministrazione delle Opere pie. (Applausi).

Arriva in questo punto una cortese lettera del Sindaco. È accolta da vivissimi applausi. Un congressista vuole che i radunati prima di sciogliersi inviino un ringraziamento a tutte le Autorità che colla loro presenza, e col loro appoggio dettero al Congresso forza, lustro e valore. (Applausi vivissimi).

Il *Presidente* quindi dichiara chiuso il II Congresso.

L'ASSICURAZIONE

Verso la fine del 1891 un'ardita innovazione nuova per l'Italia (l'abolizione della visita medica) trasformò l'impresa delle assicurazioni, facilitandone l'accesso alle classi inferiori degli operai.[1]

Il sistema, adottato da una nuova Società genovese (*L'Iniziativa*), fu poi imitato dalla *Popolare* di Milano; e dai bilanci del 1892 (quando saranno pubblicati) vedremo il risultato della novità. Ma dobbiamo dire fin da adesso che l'aumento di rischio dipendente dalla non-selezione degli assicurati (non più sottoposti alla previa visita di un medico di fiducia della Società assicuratrice), è largamente compensato dall'aumento della tariffa dei premi,[2] i quali sono quindi divenuti ancora più proibitivi di prima, e sono per questo appunto l'ostacolo insuperabile alla diffusione dell'assicurazione in Italia in quelle classi che più avrebbero bisogno di questa forma dl previdenza.

Ma, provveduto comechessia all'operaio *manuale*, erano rimasti sulla strada gli *operai del pensiero*, specialmente quella parte che

[1] Cfr. Besso, « Concorso a premio » nella *Rivista di Beneficenza*, 1892, p. 438 — Cfr. *Credito e Cooperazione*, n. 4 del 1892, p. 35.

[2]

	L'Iniziativa		*La Popolare*	
	senza visita medica		senza visita medica	con visita medica
Età anni	(a)	(b)	(b)	(a)
35	L. 277	240	L. 278	481
40	229	187	223	413
45	187	139	170	347

(a) Il pagamento del premio dura per tutta la vita dell'assicurato.
(b) Il pagamento del premio cessa a 60 anni di età dell'assicurato.

provvede i mezzi alla vita di una famiglia, spesso numerosa, col salario o stipendio del suo capo — vogliamo dire di quella famiglia di centomila impiegati, su cui si poggia unicamente l'esistenza di un milione d'individui.

È inutile nascondere quello che è di pubblica ragione, e cioè che fino a tanto che l'assicurazione resterà un'impresa speculativa, la convenienza e la possibilità di assicurarsi resta necessariamente limitata a pochi; e stringe davvero il cuore a vedere come un atto di previdenza debba essere sfruttato con tanta avidità ed insaziabilità.

Attualmente si fa « la caccia all'assicurato »; e quindi una falange di agenti, ispettori, direttori divisionali, corre l'Italia da un capo all'altro; quanto costi codesto esercito di vampiri, ce lo ha detto un arguto scrittore moderno; [1] nè le sue scottanti deduzioni furono finora — per quanto a noi consta — autorevolmente ed indiscutibilmente contraddette.

Fanno quindi (a nostro avviso) opera sana coloro che si studiano di ricondurre l'assicurazione a quello che è e deve essere; e noi crediamo che sia proprio ora il momento opportuno, perchè dalla mutualità e dalla cooperazione genuine, non spurie, deve aspettarsi la soluzione del grave problema economico e sociale.

Quando un povero padre sottrae ai suoi magri proventi una o due lire al mese, è necessario che esse servano soltanto ad assicurare ai suoi figli un capitale quanto maggiore possibile, che sostituisca in *parte* quelle risorse che con la sua morte cessano. Invece attualmente quella lira o due lire — risecate chi sa a prezzo di quanti stenti, di quali privazioni — van perdute, forse per metà, in laute provvigioni, in più lauti stipendi, in spesa di locali addobbati con lusso orientale... ecc.

Un esempio salutare — che noi seguiamo con vivo interesse ed al quale auguriamo una pronta attuazione — ci viene da un gruppo d'impiegati. Con la tariffa che quasi può dirsi *unica* (perchè non vi sono che 2 gruppi) proposta dalla Mutua *in fieri*, la famiglia dell'impiegato deceduto riscuote *quattro volte* quello che *La Popolare* o *L'Iniziativa* gli offrono. Un impiegato di 39 anni, pagando una lira al mese durante il resto di sua vita, assicura con la Mutua L. 1000; con *La Popolare* (pagando sino all'età di 60 anni), L. 234; con *L'Iniziativa*, L. 238.

[1] Zammarano, *L'impresa delle assicurazioni*, Torino, 1887.

Riportiamo testualmente il programma, al quale faremo poi seguire qualche nostra osservazione critica:

MUTUA ASSICURAZIONE VITA

FRA GL'IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI.

Generalmente la famiglia dell'impiegato vive con lo stipendio del suo capo: non ha altre risorse, o così insignificanti da non meritare di essere tenute in conto.

Che cosa avviene quando si verifica la morte dell'impiegato capo-famiglia?

Si liquidano, *dopo molto ritardo,* i dodicesimi o la pensione (se pur vi si ha diritto) e si fa un *guanto* fra i colleghi del defunto: ma la carità si esaurisce presto. Brutta prospettiva di miseria! Si è fortunati quando, dopo un *bel rapporto,* si ottiene un sussidio di 100, 200 lire dal Ministero.... se già i fondi non sono esauriti.

Unico rimedio è l'*assicurazione:* ma le Società che esercitano questo ramo d'industria hanno tariffe onerose e... scoraggianti. Valga in prova questa tabella:[1]

Assicurandosi a	Premio mensile per ogni 1000 lire assicurate
25 anni	L. 1.52
30 »	1.78
35 »	2.08
40 »	2.42
45 »	2.88
49 »	3.38

Ma perchè gl'impiegati non si gioveranno della mutualità e della cooperazione in sollievo di quella fatalità che è soltanto incerta nel tempo? Tutti si deve morire: di ignoto non vi è che la scadenza.

Ecco le prime linee di una Mutua:

Art. 1. È istituita fra gl'impiegati civili dello Stato, delle Provincie e dei Comuni una Società mutua cooperativa di assicurazione vita. L'impiegato pensionato conserva tutti i diritti, se resta nel Regno.

[1] È quella della *Popolare* di Milano. Le altre Società di assicurazione hanno tariffe ancora più alte.

Art. 2. Scopo della Società è di assicurare il pagamento d'una indennità (da un minimo di L. 1000 ad un massimo di 5000 lire) alla famiglia del socio deceduto.

Art. 3. I soci pagheranno un premio mensile di *una lira* per ogni 1000 lire assicurate, se hanno età inferiore a' 40 anni; di 2 lire mensili, se hanno l'età da 40 a 50 anni. Non è ammessa l'assicurazione di chi abbia compiuto il 50° anno. (V. disposizione transitoria).

Art. 4. È abolita la visita medica. L'Associazione però ha vigore *un anno dopo* la sottoscrizione della polizza.

Nessuna indennità è dovuta in caso di suicidio.

Avvenendo il decesso *entro l'anno* dalla sottoscrizione, sono rimborsate alla famiglia le quote e tassa di entrata versate dal socio deceduto.

Art. 5. Il socio pagherà nel termine di 2 anni (in rate trimestrali anticipate) una tassa d'ammissione ragguagliata ad una lira per ogni anno di età. Da questa tassa sono esonerati coloro che contraggono l'assicurazione pria di aver compiuto il 30° anno, i quali pagano però una tassa unica di entrata di L. 5.

Art. 6. I versamenti si faranno presso *gli uffici postali* con le norme del regolamento del 1° settembre 1884, n. 2684, nei giorni 28, 29, 30 di ciascun mese pel pagamento anticipato del mese successivo. La gestione finanziaria sarà tenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla Cassa *nazionale* di assicurazione infortunii (presso la Cassa di Risparmio di Milano).

Art. 7. I soci terranno un libretto identico a quello (modello *A*) delle Casse postali di risparmio per l'annotazione dei versamenti mensili alla Posta. Omettendo di eseguire il pagamento nei 3 giorni (art. 6) si perde ogni diritto e le somme versate saranno devolute a beneficio dell'Associazione.

Art. 8. Il pagamento dell'indennità (art. 2) si fa immediatamente alla vedova o ad uno dei figli (di età maggiore) debitamente autorizzato, all'esibizione dell'atto di morte del socio, del libretto (art. 7) e di un certificato del capo d'ufficio (art. 4) che escluda la morte per suicidio.

Art. 9. La gestione economica è tenuta da tre amministratori nominati....

Disposizione transitoria. — È ammessa *entro l'anno della legale costituzione* della Società l'assicurazione di impiegati di età superiore ai 50 anni, sotto condizioni speciali da determinarsi caso per caso.

La Mutua sarà legalmente costituita entro il 1893, appena che le adesioni raccolte avranno raggiunto il numero di diecimila.[1]

Pei celibi. Capitali differiti.[2] — Per gl'impiegati celibi, che non lasciano famiglia dopo di sè, l'Associazione studierà una combinazione pel pagamento di un capitale al 60° anno compito, sulle basi di identico servizio istituito nel 1887 dalla Cassa di risparmio di Bologna a favore degli *operai*.

La Società destinerà annualmente una somma il cui frutto si ripartirà in porzioni uguali fra tutti gli assicurati della categoria (capitale differito pagabile a 60 anni compiti).

La Cassa di risparmio di Bologna (col frutto di 300,000 lire) a ciascun operaio che ha versato 12 lire all'anno (per ritirarle a 50 anni compiti), ha iscritto a credito

nel	1887	L. 14.35
»	1888	15.60
»	1889	12.18
»	1890	10.80
»	1891	11.20
»	1892	11.44

(In uno L. 75.57, mentre l'operaio non ha versato che sole L. 72).

Le quote spettanti all'impiegato assicurato in questa categoria, il quale muoia prima di compiere il 60° anno, saranno ripartite in parti uguali fra gli assicurati superstiti della stessa categoria.

[1] Per raccogliere le adesioni sonosi costituiti Comitati regionali a Venezia, Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Caserta, Palermo, Sassari.

[2] *Capitale differito esigibile a 60 anni.* — Per questa categoria *L'Iniziativa* di Genova offre la seguente tariffa, regolata dall'art. 14 delle *Condizioni generali,* concepito un po' ambiguamente così:

« Il premio dovrà essere pagato alla Società finchè l'assicurato vive, cessando però di pagarlo appena abbia raggiunto 60 anni di età. La somma assicurata verrà pagata all'assicurato stesso appena abbia raggiunto 60 anni di età. Se l'assicurato muore prima, la Società avrà guadagnato i premi ricevuti ».

Versamento mensile di lira una:

Contraendo l'assicurazione a 35 anni, si riscuotono a 60 anni L. 450
» » 40 » » » » 311
» » 45 » » » » 200.

Note. — La statistica del 1887 dà 86,424 impiegati *dello Stato*, compresivi 15,439 ufficiali dell'esercito e della marina; restano 70,985 impiegati civili.

Aggiungendo 8000 segretari comunali e 1000 impiegati provinciali; si hanno dunque 80,000 assicurandi.

Nel 1884 morirono 832 impiegati dello Stato; nel 1885 ne morirono 771. Ragguagliata questa cifra al numero di 86,424, si ha una mortalità inferiore ad *uno per cento*.

Con la proposta tariffa l'impiegato che risparmia « dieci centesimi » al giorno (il prezzo di un sigaro), assicura ai suoi figli L. 3000, se ha *meno* di 40 anni; L. 1500 se ha *più* di 40 anni.

Fumerà un sigaro di meno ed avrà mille benedizioni di più.

Gli ufficiali già hanno la loro « Società di previdenza » in Roma (piazza Cairoli, 117), la quale fa per essi il servizio d'assicurazione. Gli impiegati delle ferrovie e banche hanno pur essi analoghe istituzioni. Per questa ragione tali categorie sono escluse dal progetto surriportato.

O. Cassella.

L'XI CONGRESSO MEDICO INTERNAZIONALE IN ROMA

Questo importante Congresso verrà inaugurato il 24 settembre prossimo venturo contemporaneamente all'Esposizione internazionale di medicina e d'igiene di cui riferiamo più avanti il programma.

Il Comitato ordinatore del dotto Convegno fa voti acciò al numeroso concorso dei cultori delle scienze mediche d'ogni nazione corrisponda quello dei nostri connazionali; così si potrebbe far tesoro di un largo contributo di studi, di cognizioni e di esperienze speciali, e si avrebbe la soddisfazione di veder celebrare degnamente nella capitale d'Italia una sì importante solennità della scienza. Siccome poi non solo nelle grandi città della nostra penisola, ma altresì nelle campagne, fra la numerosa classe dei medici comunali o condotti, trovansi non pochi sanitari, che alla pratica più o meno lunga uniscono una mente non arrugginita, fornita di forti e profondi studi, così è desiderabile che molti di loro intervengano al Congresso, sia per far conoscere ai colleghi i risultati delle loro meditazioni, sia per poter apprendere gli ultimi progressi della scienza medica fatti in tutto il mondo civile. Con tale riunione si avrà inoltre l'occasione propizia per trattare ampiamente le questioni inerenti agl'interessi professionali.

Le sezioni in cui si suddividerà il Congresso sono 18: 1° Anatomia; 2° Fisiologia; 3° Patologia generale e anatomia patologica; 4° Farmacologia; 5° Medicina interna; 6° Pediatria; 7° Nevrologia, psichiatria e antropologia criminale; 8° Chirurgia e ortopedia; 9° Ostetrica e ginecologia; 10° Laringologia; 11° Otologia; 12° Oftalmologia; 13° Odontoiatria, 14° Medicina e chirurgia militare; 15° Igiene; 16° Ingegneria sanitaria; 17° Dermatologia e sifilografia; 18° Medicina legale.

La tassa d'iscrizione è fissata in L. 25, e il presidente del Comitato milanese è autorizzato dal Comitato centrale a riscuoterne l'importo in una o due rate.

Le adesioni al Comitato centrale del Congresso sono già numerose, ed affidano sin d'ora della piena riuscita dell'assemblea i nomi degli aderenti, buona parte dei quali sono già noti nel mondo scientifico.

Il Ministro dell'interno dell'Ungheria ha annunziato di avere nominato ai suoi rappresentanti al Congresso il dottore Cornelius Thyzer, consigliere di sezione, ed il deputato Samuele Papp.

Come delegato del Ministero ungarico dei culti e dell'istruzione interverrà ai lavori del Congresso il professore d'Università dottor Ludovico Tòth.

Per il Governo della Croazia interverrà il dottor Stuppi.

Il Consiglio superiore di sanità invierà come suoi delegati i signori dottori Luigi De Czatary, Giuseppe Fodor, Carlo Retly e Abramo Sountang.

Anche la Facoltà medica dell'Università di New York ha scritto accettando l'invito ed annunciando che nominerà quanto prima i suoi rappresentanti.

Anche dal Messico verranno speciali rappresentanze.

Le ultime lettere pervenute alla Presidenza del Congresso annunziano la costituzione del Comitato nazionale romeno sotto gli auspicî della Società delle scienze mediche di Bukarest, composto dei dottori C. D. Severeano, professore d'Università, presidente; N. Racoviceanu Pitesti segretario, Z. Petrescu professore di terapeutica, D. Draghiescu professore d'ostetricia, ed A. Leonte chirurgo in capo degli ospedali, consiglieri: ed assicurano un numeroso intervento di medici romeni e di altri scienziati che si interessano dei lavori del Congresso: fanno noto pure che il Comitato nazionale germanico ha nominato un sotto-comitato a Monaco, per la Baviera, composto dei dottori professori Spatz, Winkel, Rothmunt, von Zenken, von Leube, Merkel, Hofmann, Roth, Zoller, Schreiber, con a capo l'illustre clinico von Ziemssen.

È giunta pure notizia delle seguenti delegazioni ufficiali per parte di Governi esteri: al dottore van Millingen e colonnello Behdhjet bey dal Governo dell'Imperatore di Turchia: al dottore R. C. Dean dal Ministero della marina degli Stati Uniti e al dottore Ch. R. Greenleaf chirurgo generale del Ministero della guerra degli Stati Uniti; al prof. B. I. Stokvis dal Governo olandese.

La Società olandese della Croce Bianca ha accettato l'invito al Congresso e delegato per suoi rappresentanti i dottori P. I. Barnoms e I. W. Schmit, suoi membri.

L'Associazione medica della principesca Contea di Gorizia e Gradisca comunica la sua deliberazione di delegare a rappresentarla ai lavori del Congresso i dottori Matteo Babarovich, Ernesto Fratrich e Arvane Luzzatto, membri del Comitato centrale di Vienna.

Le Società ferroviarie di quasi tutte le nazioni hanno accordato straordinarie facilitazioni.

Le signore dei congressisti riceveranno una tessera di riconoscimento,

colla quale saranno ammesse a fruire di tutti i ribassi accordati per i viaggi ai signori congressisti e potranno altresì partecipare ai vari festeggiamenti.

Contemporaneamente al Congresso verrà inaugurata la Esposizione internazianale di medicina e d'igiene che riuscirà importantissima e della quale qui riferiamo il programma.

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MEDICINA E DI IGIENE

Roma, settembre e ottobre 1893.

In occasione dell'XI Congresso internazionale medico, che nel prossimo mese di settembre chiamerà in Roma da ogni parte del mondo civile gran numero di scienziati, di medici pratici e di altri uomini eminenti che si interessano alle applicazioni delle scienze sanitarie al benessere materiale e sociale dell'umanità, si terrà pure un'*Esposizione internazionale di medicina e di igiene.*

Il Municipio di Roma ha concesso all'uopo il grandioso palazzo delle Belle Arti, situato nella via Nazionale, a poca distanza dalla sede del Congresso medico.

L'Esposizione sarà tenuta aperta dal 15 settembre al 15 ottobre, e potrà essere prorogata.

Condizioni di ammissione. — Saranno ammessi all'Esposizione, per quanto lo permetterà lo spazio disponibile, gli oggetti che possono essere classificati in qualcuna delle sezioni indicate nell'unito programma.

Le richieste di partecipazione all'Esposizione debbono essere dirette, prima del 13 giugno del corrente anno, al Presidente professore Luigi Pagliani, Ministero dell'interno, Roma.

Allo stesso indirizzo potranno essere rivolte tutte le domande per schiarimenti riflettenti l'Esposizione.

I signori espositori sono pregati di unire alla domanda di partecipazione una loro carta di visita o una carta della loro Ditta commerciale, ed a dare le notizie più precise ed importanti intorno agli oggetti da esporre per la compilazione del catalogo ed eventualmente per una pubblicazione da farsi per cura del Comitato sull'Esposizione stessa.

I Comitati speciali di delegati alle singole classi decideranno, d'accordo col Presidente dell'Esposizione, se gli oggetti proposti possano essere accettati ed in quale misura.

I signori espositori potranno avere, entro certi limiti, in locazione spazi di pavimento o di parete, al coperto, dentro al grande palazzo e locali annessi, o di suolo, allo scoperto, nelle sue adiacenze.

Il prezzo della locazione di tali spazi è fissato in L. 10 per mq. di pavimento o di suolo, sia al coperto che allo scoperto, e di L. 6 per mq. di parete. Col pavimento o suolo locato contro una parete si ha diritto a due metri di altezza di questa a partire dal pavimento o suolo stessi. Se lo spazio di pavimento o di suolo locato è isolato, non vi è limite nell'altezza; ma l'espositore dovrà pagare pure, allo stesso prezzo sopraindicato, la locazione di una striscia di terreno, tutto all'intorno, di mezzo metro di larghezza in più dello spazio occupato.

Saranno pure locate vetrine e armadi, di cui a richiesta si invieranno i disegni coi relativi prezzi di locazione.

Entro al palazzo, con speciali convenzioni, si potrà avere l'elettricità per illuminazione e per forza motrice; ma non sono ammessi il gas, i petro o altri materiali illuminanti o riscaldanti.

Tutti gli oggetti esposti saranno assicurati contro i danni degli incendi se ne sarà indicato il valore nella scheda di richiesta di esporli. Non sono però accettati oggetti facilmente infiammabili od esplodibili.

Le operazioni di sballatura saranno eseguite gratuitamente per gli oggetti provenienti dall'estero, e così pure il collocamento in posto degli oggetti stessi, per la qual cosa sarà usato ogni maggior riguardo, esclusa tuttavia ogni responsabilità per parte del Comitato dell'Esposizione.

Gli espositori nazionali dovranno provvedere essi stessi a tali operazioni, salvo speciali convenzioni con l'Ufficio di Presidenza, che procurerà di favorirli, per quanto possibile, con personale adatto e con opportuna vigilanza.

L'invio degli oggetti potrà essere fatto dal 15 luglio al 15 agosto.

Saranno accordate esenzioni di dogana e di dazio e tariffe ridotte pel trasporto sulle ferrovie italiane degli oggetti inviati all'Esposizione, secondo norme e moduli che saranno inviati agli interessati su loro richiesta.

Diplomi e medaglie. — Diplomi e medaglie saranno accordate ai migliori espositori dal Ministero dell'interno e dal Comitato del-

l'esposizione, sulla proposta di Giurie miste di membri esteri e nazionali del Congresso medico internazionale.

Comitato promotore. — Il Comitato promotore dell'Esposizione internazionale di medicina e di igiene è costituito da tutti i membri dei singoli Comitati, generale, speciali e locali, organizzatori e promotori dell'XI Congresso internazionale di medicina, ai quali, sia in Italia che all'estero, è vivamente raccomandata la più attiva propaganda, perchè figuri all'Esposizione di Roma tutto che di più importante e nuovo si è fatto negli ultimi anni nelle categorie di oggetti enumerate nell'annesso programma, che interessi l'indagine scientifica e la pratica medica, nonchè il progresso delle applicazioni dell'igiene e della ingegneria sanitaria ad ogni ordine di benessere umano e sociale.

Comitato organizzatore.

Prof. L. Pagliani, presidente.

Delegato per l'ufficio di accettazione e ordinamento degli oggetti, ing. Rosario Bentivegna — Id. di corrispondenza, Carlo Berlenda, ing. ind. — Id. dei servizi interni e di pubblicità, Erculei prof. Raffaele — Id. dei servizi di economia e di contabilità, rag. Alceste Marzari.

Delegati speciali per le singole classi.

Classe I: Longi dott. Antonio — Magini dott. Giuseppe — Palazzo dott. Luigi — Sclavo dott. Achille — Villa ing. Giuseppe.

Classe II: Bompiani dott. Arturo — Gualdi dott. Tito — Mazzoni dott. Gaetano — Postemscki dott. Paolo — Santoliquido dottore Rocco.

Classe III: Ballori dott. Achille — Bocci dott. Baldovino — Padula dott. Fabrizio — Valle dott. dep. Gregorio — Sanguinetti Davide.

Classe IV: Berlenda ing. ind. Carlo — Bentivegna ing. Rosario — Biglieri ing. Annibale — Botto ing. Giuseppe — Botto ingegnere Luigi.

Classe V: Ceselli ing. Mario — Danesi ing. Filippo — Filonardi ing. Angelo — Galassi ing. Filippo — Roseo dott. Rinaldo.

Classe VI: Bongioannini ing. Francesco — Burba ing. Garibaldi — Lo Forte ten. colonn. Francesco — Podesti ing. Giulio — Reycend ing. prof. Angelo.

Classe VII: Gosio dott. Bartolomeo — Mars ing. Pietro — Mengarini ing. Guglielmo — Moleschott ing. Carlo — Viglino ingegnere Giacomo.

Classe VIII: Freda dott. Pasquale — Nosotti dott. Innocente — Monari prof. Adolfo — Valletti Felice — Zevi dott. Benedetto.

Classe IX: Baldacci ing. Luigi — Frontini Alessandro — Grandi Achille — Inghilleri dott. Francesco — Panizza dott. dep. Mario.

Classe X: Druetti dott. Giuseppe — Raseri dott. Enrico — Vincenti dott. Camillo — Zampa dott. Raffaello.

Classe speciale di idrologia e balneoterapia: Chiari Giovanni — Franchini, ten. colonn. medico — Leoni dott. Ottavio — Morra dottore Emilio — Woena dott. Francesco.

Classe speciale della Croce Rossa Italiana: Baroffio magg. generale dott. Felice — Pagliani dott. prof. Luigi — Postemscki dottor Paolo — Cadolini ing. Giovanni — Silvestrelli Augusto — Settimi ing. Francesco — Torlonia duca Stanislao — Serny Emilio — Lupacchioli avv. Scipione.

PROGRAMMA.

CLASSE I. — *Apparecchi, materiali e piani di edifizi per indagini scientifiche e tecniche nella biologia, terapia ed igiene.*

Sezione *A* — Apparecchi e strumenti per indagini sperimentali nelle scienze biologiche.

Sezione *B* — Apparecchi e strumenti per indagini di microscopia.

Sezione *C* — Apparecchi e strumenti per indagini di bacteriologia.

Sezione *D* — Apparecchi e strumenti per indagini di igiene sperimentale.

Sezione *E* — Apparecchi e strumenti per indagini tecniche e di vigilanza igienica.

Sezione *F* — Apparecchi e strumenti per indagini di meteorologia e di fisica terrestre.

Sezione *G* — Apparecchi fotografici per le indagini biologiche e microscopiche.

Sezione *H* — Preparati microscopici, anatomici, chimici ed altri da servire per dimostrazione scientifica o didattica.

Sezione *I* — Prodotti chimici ed oggetti diversi in metallo, vetro, gomma, legno, ecc., usati nelle indagini scientifiche e tecniche delle scienze biologiche e dell'igiene.

Sezione *L* — Piani ed edifizi per Laboratori scientifici universitari ed altri Istituti di pubblica istruzione e per Laboratori di vigilanza igienica governativi e municipali.

Classe II. — *Apparecchi, strumenti e materiali di sussidio terapeutico nei vari rami della medicina.*

Sezione *A* — Apparecchi e strumenti per la diagnosi medico-chirurgica in genere e per le specialità ostetrica, oftalmologica, nevropatica, otojatrica, laringologica, rinologica, ecc.
Sezione *B* — Apparecchi e strumenti per l'aeroterapia.
Sezione *C* — Apparecchi e strumenti per l'elettroterapia.
Sezione *D* — Apparecchi e strumenti per la terapia colla ginnastica e col massaggio.
Sezione *E* — Apparecchi e strumenti per l'ortopedia.
Sezione *F* — Strumenti per operazioni chirurgiche ed ostetriche.
Sezione *G* — Apparecchi e mobili per sale di operazione e per la sterilizzazione degli strumenti e dei materiali di medicazione.
Sezione *H* — Bendaggi medico-chirurgici ed ostetrici e materiali di medicazione.
Sezione *I* — Protesi dentaria, arti artificiali.
Sezione *L* — Oggetti diversi in metallo, vetro, gomma, ebanite, ecc., per iniezioni, inalazioni, irrigazioni, polverizzazioni, ecc.
Sezione *M* — Preparati farmaceutici (saranno esclusi quelli non presentati in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore in Italia).

Classe III. — *Servizi e materiale di pubblica assistenza e salvataggio.*

Sezione *A* — Tipi di dispensari ed ambulatori policlinici pubblici.
Sezione *B* — Tipi di Istituti di preparazione del vaccino per il vaiuolo, per il carbonchio e per la rabbia.
Sezione *C* — Tipi di Istituzioni di assistenza pubblica cittadina in casi d'urgenza.
Sezione *D* — Tipi di guardie mediche diurne e notturne.
Sezione *E* — Tipi di Scuole per infermieri.
Sezione *F* — Materiale di trasporto e di assistenza di malati, feriti, ecc.
Sezione *G* — Materiale di salvataggio per annegati, asfittici, avvelenati, ecc.

Sezione *H* — Pompe, apparecchi e scale di salvataggio in casi di incendi, inondazioni od altri pubblici disastri.

Classe IV. — *Piani, modelli e materiali interessanti la bonifica del suolo ed il risanamento urbano.*

Sezione *A* — Tipi di bonifiche di terreni paludosi e maremmani.
Sezione *B* — Apparecchi ed impianti per il prosciugamento del suolo.
Sezione *C* — Piani regolatori e progetti di sfollamento od ampliamento di città e Comuni minori.
Sezione *D* — Fognatura cittadina. Tipi vari d'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto delle case e delle latrine, e dei loro impieghi ad irrigazione agricola; apparecchi e materiali relativi.
Sezione *E* — Tipi di fosse fisse e mobili, sistemi di loro espurgo e di trasformazione dei materiali di deiezione ad uso agricolo ed industriale.
Sezione *F* — Materiali e modelli di pavimentazione stradale.

Classe V. — *Piani, apparechi, suppellettili pel servizio igienico delle città.*

Sezione *A* — Derivazione, condottura e distribuzione dell'acqua potabile ricavata da sorgenti lontane dall'abitato (piani, apparecchi, modelli e materiali relativi).
Sezione *B* — Pozzi, cisterne, serbatoi, pompe e mezzi di depurazione per uso dell'acqua piovana o del suolo presso l'abitato.
Sezione *C* — Lavatoi pubblici, lavanderie meccaniche.
Sezione *D* — Stabilimenti pubblici di disinfezione ed apparecchi relativi.
Sezione *E* — Latrine pubbliche.
Sezione *F* — Servizi di pulizia stradale.
Sezione *G* — Raccolta e smaltimento delle immondizie domestiche.
Sezione *H* — Depositi mortuari e cimiteri.
Sezione *I* — Templi ed are crematorie.

Classe VI. — *Piani, modelli e materiali di costruzioni igieniche.*

Sezione *A* — Materiali di costruzione e mezzi di difesa degli edifizi dall'umidità.
Sezione *B* — Tipi di case signorili, locative, operaie e rurali.
Sezione *C* — Tipi di alberghi e locande.

Sezione *D* — Tipi di scuole elementari e secondarie e di altri Istituti d'istruzione e di educazione.

Sezione *E* — Tipi di caserme.

Sezione *F* — Tipi di carceri e di case di correzione.

Sezione *G* — Tipi di fabbricati per uffici e per servizi pubblici.

Sezione *H* — Tipi di teatri e sale di adunanze e concerti.

Sezione *I* — Tipi di ospedali, sanatorî e locali di isolamento per malattie infettive.

Sezione *L* — Tipi di ospedali di maternità e brefotrofi.

Sezione *M* — Tipi di Asili per alienati e Ricoveri di mendicità.

Sezione *N* — Tipi di stazioni sanitarie marittime e di confine.

Sezione *O* — Tipi di macelli, mercati e pescherie pubbliche.

Sezione *P* — Tipi di stalle per bestiame e di concimaie.

Classe VII. — *Apparecchi e suppellettili per il servizio igienico nell'interno delle abitazioni comuni e degli edifici collettivi e pubblici.*

Sezione *A* — Sistemi ed apparecchi di ventilazione e rinfrescamento dell'aria.

Sezione *B* — Sistemi ed apparecchi di riscaldamento e ventilazione centrale.

Sezione *C* — Apparecchi di riscaldamento locali, riscaldamento col gas, col petrolio, ecc.

Sezione *D* — Apparecchi e materiali per illuminazione con grassi solidi e liquidi diversi.

Sezione *E* — Apparecchi e sistemi di illuminazione con gas di diverse derivazioni.

Sezione *F* — Apparecchi e sistemi di illuminazione elettrica.

Sezione *G* — Modelli di chiusure di porte, di finestre, di bocche di ventilazione, ecc., per fornire il rinnovamento dell'aria negli ambienti e per difenderli dalle influenze esterne.

Sezione *H* — Apparecchi per latrine interne, lavandini, smaltitoi, ecc., delle case e degli edifici pubblici.

Sezione *I* — Mobili e suppellettili d'interesse particolare igienico, per case comuni, per Ospedali, Manicomi, ecc.

Sezione *L* — Banchi per Scuole ed Asili d'infanzia.

Classe VIII. — *Materiali, apparecchi ed oggetti per l'igiene individuale.*

Sezione *A* — Processi ed apparecchi per il perfezionamento, la preparazione, la conservazione ed il trasporto delle sostanze alimentari

(essiccatoi, forni, stoviglie, mezzi di conservazione, carri per trasporto, ecc.).

Sezione *B* — Processi ed apparecchi per la preparazione, conservazione, distribuzione e trasporto dei liquidi fermentati (vino, birra, liquori, ecc.).

Sezione *C* — Apparecchi per distillazione, filtrazione e conservazione dell'acqua potabile.

Sezione *D* — Campioni di sostanze alimentari e di bevande, in quanto presentino speciale interesse igienico-sanitario.

Sezione *E* — Sostanze coloranti innocue ed altre destinate a dare sapori speciali alle sostanze alimentari ed alle bevande.

Sezione *F* — Oggetti di abbigliamento, con speciale riguardo alle loro proprietà igieniche.

Sezione *G* — Attrezzi per ginnastica ed altri esercizi diretti al razionale ed igienico sviluppo dell'organismo.

Classe IX. — *Piani, modelli, apparecchi ed istituzioni per l'igiene dell'operaio.*

Sezione *A* — Piani di Opifici e di Laboratori industriali in rapporto all'igiene degli operai.

Sezione *B* — Apparecchi e modelli per ventilazione, illuminazione e pulizia interna delle miniere e delle gallerie sotterranee.

Sezione *C* — Mezzi per prevenire l'avvelenamento degli operai nelle industrie in cui si manipolano e si sviluppano materiali tossici (piombo, mercurio, rame, fosforo, arsenico, gas deleteri, ecc.).

Sezione *D* — Mezzi per difendere gli operai dalle polveri irritanti od infettive.

Sezione *E* — Apparecchi per prevenire gli accidenti agli operai nelle industrie meccaniche.

Sezione *F* — Oggetti di abbigliamento speciale per operai addetti a lavori pericolosi.

Sezione *G* — Tipi di cucine popolari.

Sezione *H* — Tipi di Asili notturni.

Classe X. — *Libri, atlanti, fotografie, stampati, ecc., di recente pubblicazione, riferentisi alle scienze mediche, biologiche ed igieniche.*

Classe speciale di idrologia e balneoterapia.

Sezione *A* — Piani e modelli di stazioni balnearie, climatiche e marine.

Sezione *B* — Piani e modelli di stabilimenti balneari urbani e di bagni popolari.

Sezione *C* — Apparecchi per la idroterapia.

Sezione *D* — Apparecchi per la elettro-idroterapia, per i bagni a vapore e di acque minerali naturali ed artificiali, per polverizzazioni medicate, ecc.

Sezione *E* — Apparecchi per doccie e bagni domestici e di toeletta.

Sezione *F* — Acque minerali naturali, fanghi, muffe, ecc.

Sezione *G* — Acque minerali e gasose artificiali da tavola.

Sezione *H* — Apparecchi per la derivazione, condottura e distribuzione delle acque minerali e termali.

Sezione *I* — Pubblicazioni e resoconti riflettenti stabilimenti idrologici e l'idrologia.

Classe speciale della Croce Rossa Italiana.

La Croce Rossa Italiana farà, contemporaneamente, una speciale Esposizione degli oggetti che saranno presentati pel concorso a premi stabilito dalle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia per i migliori mezzi che possono essere adatti ad ottenere, facilitare, affrettare il sollevamento dei feriti ed il loro rapido, sicuro e comodo sgombero dal terreno della pugna, cominciando dalla linea del fuoco fino al primo Ospedale da campo od ai luoghi dai quali l'ulteriore trasporto dei feriti può farsi coi mezzi di trasporto ordinario, già noti e comunemente adottati.

A questa classe speciale sarà aggiunta una sottoclasse per la mostra degli oggetti *fuori concorso* presentati dai Governi o dalle Società di soccorso od altre, del genere od affini a quelli ammessi al concorso, e di quegli altri oggetti che segnino un perfezionamento o un progresso come mezzi di assistenza, di medicazione, ecc., nel servizio sanitario in guerra, e di cui è detto al n. 8 del programma 21 luglio 1892 di concorso ai sovraccennati premi.

Per avere il programma e le condizioni di questa Esposizione, devono i concorrenti rivolgersi al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana in Roma.

NOTE DI INGEGNERIA SANITARIA

---

1. *Bocche di presa d'aria pura. — 2. Società per la protezione dell'igiene privata. — 3. Tubulature di scarico secondarie. — 4. Ventilazione delle latrine.*

1° Costantemente si discute di ventilazione degli ambienti abitati, e del modo più efficace per ottenere un completo e sufficientemente rapido rinnovamento dell'aria negli ambienti stessi; parecchi sono i metodi escogitati nelle diverse applicazioni: ma vorremmo pur veder spesso applicato un metodo razionale anche nella presa dell'aria stessa. Non è argomento nuovo codesto, ma sono così poco attuate quelle massime che dalla discussione scientifica di esso scaturirono chiare ed evidenti, che franca la spesa di ribadire il già noto. Senza ricorrere ad impianti costosi, come avvenne per l'*Ospedale Galliera* in *Genova,* vorremmo che si tentassero vie di mezzo semplici, ma nello stesso tempo razionali ed efficaci, e non si impiantassero per Ospizi, Ospedali ed altre grosse Comunità le prese d'aria a livello del terreno. È massima universalmente accettata quella che l'aria viziata per l'accresciuto suo peso specifico tende a portarsi nei più bassi strati dell'atmosfera. Le correnti di aria guasta, che per mezzo della ventilazione, vuoi per impulso, vuoi per aspirazione, sono spinte o richiamate al tetto del fabbricato, una volta guidate fin là e versate all'esterno (ove non esistano favorevoli correnti atmosferiche) scendono invariabilmente verso terra, lambendo le pareti esterne del fabbricato stesso. Se le prese d'aria sono praticate in corrispondenza agli impalcati, e, peggio ancora, se sono praticate in basso al livello del terreno, si può pensare di quanto sia pregiudicato il buon funzionamento della ventilazione e come illusorio sia in gran parte il rinnovamento dell'aria negli ambienti.

Che se invece l'aspirazione d'aria pura ai condotti verticali di distribuzione vien effettuata a mezzo di collettori alla base del fabbricato, i quali a sua volta la richiamino da un'unica presa posta in posizione opportuna, elevantesi a giusta altezza sopra il terreno, circondata da aiuole a prato e pianticelle atte a purificare ed ossigenare l'aria viziata dei cortili più o meno aperti, munita infine di un mezzo qualsiasi per inumidire o refrigerare l'aria aspirata; il funzionamento della ventilazione non sarà più solo apparente ma reale. Solo in allora saremo certi che l'aria circondante quel fabbricato, ove vive raggruppato un numero elevato di persone (specialmente se ammalati), oppure ove emanano gas mefitici per l'esercizio di una qualsiasi industria, dalla ventilazione non sarà trascinata in un circolo vizioso di correnti circolari continue, penetrando negli ambienti prima di essere purificata e resa, sotto ogni aspetto, igienicamente atta alla respirazione.

Come già accennammo, non occorre seguire l'esempio troppo costoso di Genova, richiamando l'aria da prese assai lontane dal fabbricato: basta richiamarla dal centro di un orto o giardino, quasi sempre annesso agli Ospizi ed Ospedali, e che dovrebbe essere annesso anche a quegli Stabilimenti industriali, dai quali emanano gas dannosi alla pubblica salute: basta di tale presa progettare ed eseguire l'impianto, avendo in mente quelle poche cautele a cui accennavamo più sopra. Avremo un leggero aumento di spesa per l'esercizio della ventilazione, dovuto alla maggior resistenza incontrata dall'aria nel percorrere la serie dei condotti dalla presa ai canali di distribuzione: ma pensiamo che senza di essa nelle giornate estive con un atmosfera soffocante e sciroccale, proprio allora quando della ventilazione si sente maggiormente il bisogno, questa nei suoi effetti di risanamento degli ambienti è resa quasi illusoria da una tale falsa applicazione.

*
* *

2° Lo studio della fognatura domestica ha fatto oggi grandi passi a complemento di quello della fognatura cittadina: e così doveva essere, come che poco varrebbe curare il male nelle ramificazioni ultime, quando lo si lasciasse sussistere alle sorgenti. Ma ancora molto resta a fare: e primo fra tutti l'educazione dei proprietari di casa e delle massaie, allo scopo di una regolare manutenzione degli apparecchi di fognatura domestica. A che giova perfezionare gli apparecchi se non insegnamo o non provvediamo al modo di farli regolarmente funzionare? Assai favorevolmente ve-

r. Esse provvedono alla sorveglianza delle condizioni sanitarie case dei soci, danno consigli sui migliori mezzi di bonifica case o delle parti di casa insalubri; dirigono, ispezionano, ıdano ogni opera di riforma nelle fognature delle case degli iati. Già da qualche anno funziona in Italia una *Società fra tenti di caldaie a vapore,* che ha uno scopo analogo per la glianza delle caldaie degli Stabilimenti industriali. È sorta con auspici e con condizioni di favore da parte del Governo, col coopera nell'assicurarsi dagli infortuni e da danni che da :attiva costruzione o da un trascurato funzionamento potreb- derivare. Essa prospera e allarga ogni giorno più la sua sfera ›ne: non potrebbe e non dovrebbe avvenire altrettanto per una tà che sorgesse a tutela dell'*igiene privata?* Saremo felici se e poche parole in favore di un'idea (che fu già sostenuta ə da altri più competenti di noi, quali l'ing. Spataro) trovas- oggi che già un analogo precedente fortunato le suffraga o favorevole nel nostro paese. Il sorgere di tali Società a lato sorveglianza, che per legge e per regolamenti locali esercitano ›verno e i Municipi, sarebbe un grande passo fatto a pro di risanamento igienico, il cui bisogno oggi in Italia comincia ›sere compreso.

***

' Le latrine, colle annesse condotte di scarico, come quelle che ›videntemente richiedono miglioramenti igienici, furono assai ate, e parecchie nuove applicazioni furono tentate ed adottate, da pubbliche Amministrazioni, vuoi da privati. Ma per quel- rzia che contro alle nuove teorie invariabilmente si oppone, condotte di scarico delle pluviali, degli acquai, dei lavamani,

accennata. Anche nelle case moderne bene spesso voi vedete, accanto a latrine costrutte secondo i più perfezionati sistemi, degli acquai come già si usavano un secolo fa: e noi non sapremmo mai abbastanza raccomandare l'intromissione di un'opportuna chiusura, quale l'anti D. dell'Hellyer, combinandola con una sufficiente ventilazione del condotto di scarico e della chiusura stessa: come pure vorremmo veder adottato il *pozzetto divisore* al disotto dell'acquaio, anch'esso ben ventilato, in modo da impedire che le materie voluminose e la poltiglia abbiano ad ostruire le tubolature. Ma anche ciò non basta, ove chi ne usa non mantenga pulito il *pozzetto divisore,* con periodici espurghi; e quindi anche qui sentiamo il bisogno di un'efficace cooperazione all'igienista da parte dell'utente privato.

*
* *

4° Vediamo nelle latrine adottato il sistema di ventilazione dell'aria ambiente con bocchette di aria pura in basso, poco sopra il pavimento, e bocche d'estrazione d'aria guasta in alto. In ciò dissentiamo anche dall'ingegnere Spataro nel suo trattato di fognatura domestica. Non sappiamo comprendere come mai la massima universalmente adottata negli altri locali interni, colle bocche di estrazione d'aria guasta presso al pavimento, venga nel caso delle latrine invertita. Si osserva che ciò è fatto allo scopo di tenere le esalazioni malsane al disopra del capo dell'individuo che ivi sta seduto: ma quando si ripensi che tale individuo è per forza precisamente collocato sulla direzione della corrente che devono seguire i gas mefitici per elevarsi dal sedere di latrina alla bocca d'estrazione, si vedrà che anzichè essere efficacemente benefico, tale provvedimento torna anzi evidentemente di danno. Si potrebbe obbiettare che con questa disposizione si è al sicuro di ogni qualunque richiamo negli altri ambienti vicini per mezzo dell'uscio d'entrata alla latrina, come che questo sarebbe aperto più in basso della parte di ambiente ove son richiamati i gas malsani; ma rispondiamo che ciò è molto più probabilmente ovviato colla precauzione di porre in opera il serramento d'ingresso alle latrine, in modo che esso sia apribile verso l'interno di essa, sì da richiamare l'aria degli altri locali nella latrina, anzichè da questa in quelli.

CHIAPPONI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

P. BROUARDEL. *Sulla responsabilità dei padroni di stabilimenti industriali nei casi di malattie epidemiche.* (*Annales d'Hygiène publique,* gennaio, 1893).

La questione della responsabilità dei capi-fabbrica in alcuni accidenti che colpiscono gli operai che vi lavorano, ha assunto, da qualche tempo, una grande importanza. La legge, tanto in Francia, come all'estero, ha riconosciuta questa responsabilità, ne ha consacrato il principio e lo ha sanzionato.

L'operaio sa di esser protetto, compresa la famiglia, contro gli accidenti possibili, e sa che può reclamare come un diritto ciò che altre volte gli veniva accordato a titolo d'elemosina.

« Come principio, dice l'A., io non mi oppongo perchè questa responsabilità de' padroni venga invocata, quando essa è realmente compromessa. Ogni uomo che ha causato ad un altro un danno qualsiasi, sia pure involontariamente, deve risarcirlo nelle conseguenze ».

In sostanza è questo il nodo della questione: perchè un padrone possa esser dichiarato responsabile, fa d'uopo ch'egli abbia meritato una responsabilità qualunque. Se l'accidente è accaduto per colpa dell'operaio medesimo, se gli opifici sono convenientemente disposti, se il direttore ha preso tutte le precauzioni necessarie, s'egli ha soddisfatto a tutte le norme impostegli dalle Autorità competenti, non si può certamente costituire alcuna responsabilità. Ma molto spesso la confusione è in questi casi eminentemente deplorevole, e può cagionare al padrone noie infinite.

L'A. cita, a questo riguardo, un processo *per responsabilità,* giudicato e confermato con la condanna del capo-fabbrica.

Ecco la storia del processo:

M. Leblanc è negoziante di concimi: i suoi cantieri hanno de-

positi di fosfati e sopratutto di scorie provenienti da forni fusori ove ha luogo la defosforazione dell'acciaio.

Le scorie si riducono in polvere per mezzo di frantoi; la polvere attraversa alcuni stacci e finalmente viene raccolta in sacchi: dessa è ricchissima di fosfati di calce, di ferro e di manganese, con traccie di ferro metallico e di calce viva.

Tutte queste manovre producono naturalmente molta polvere.

La fabbrica ha eziandio dei grandi depositi di *guano*, di solfati d'ammoniaca ed un pozzo chiuso contenente materie fecali.

M. Leblanc dà lavoro a 100 operai: dal 20 maggio al 30 giugno 1888 se ne ammalano 11 di polmonite ed uno di meningite.

Di questi 12 colpiti, 3 soli guarirono.

Si badi che in quell'epoca si denunziarono in città parecchi casi di polmonite.

La vedova d'un operaio intentò lite al Leblanc per risarcimento di danni, ed il tribunale ordinò un'inchiesta per conoscere la parte di responsabilità che poteva attribuirsi al padrone.

Il referto dei periti incaricati per conoscere le cause della morte degli operai, dice che 11 operai morirono per polmonite con decorso gravissimo e rapido, e che l'abbondanza della polvere proveniente dai frantoi non riesce dannosa agli operai, pure ammettendo che dessa possa favorire l'esplosione di fenomeni pneumonici, molto spesso fatali.

Constatarono, altresì, che in detto stabilimento sonvi delle correnti d'aria fredda, ma, tutto sommato, non riescirono ad interpretare l'epidemicità dell'affezione. Essi, cioè, ammisero bensì il contagio, non tale però da spiegare quest'infierire così fatale, e conclusero col dire:

1° che gli operai morirono per polmonite acuta;

2° che il decorso del morbo ed i fatti osservati attestano un carattere contagioso;

3° che non se ne può incolpare la polvere nè il genere del lavoro.

Il tribunale non avendo, con questo rapporto, materiale sufficiente per pronunziarsi, ordinò una seconda inchiesta, che dette il seguente risultato:

« Gli operai morirono per polmonite acuta complicata ad alterazioni cerebrali.

« Ventilazione insufficiente dello stabilimento.

« Analisi chimica delle scorie: acidi solforico, fosforico, silicico; allume, calce, magnesia, ferro e zolfo. Gli acidi sono parzialmente combinati alle basi, ma di queste, molte restano allo stato libero.

« La ricerca dell'arsenico ed antimonio, coll'apparecchio Marsh, riuscì negativa.

« Si escluse il contagio perchè si ammalarono i soli operai, e nessuno, invece, dei parenti od assistenti ebbe a subire malattia del genere ».

Conclusione:

Nell'opificio Leblanc sono da lamentare gli sconci seguenti:

polverizzazione di scorie recenti (non umide);

frantoi non chiusi e sforniti d'aspiratori per ventilazione;

l'apparecchio per la miscela delle polveri produce quantità straordinaria di polvere nei magazzini;

il luogo dove avviene la miscela è troppo ristretto;

quantità straordinaria di scorie che esige lavoro diurno e notturno;

mancanza di personale per poter costituire un lavoro periodico ed a turno tra gli operai;

il lavoro d'insaccamento è fatto in mezzo ad una nebbia fitta di polvere nelle condizioni sopradette;

la morte degli operai dev'essere attribuita alla negligenza del signor Leblanc: a questo, però, dev'essere accordata un'attenuante, considerando l'ignoranza in mezzo alla quale la sua industria ebbe principio.

Ed il signor Leblanc fu condannato a pagare un'indennità alle vedove ed una multa.

L'avvocato di costui, che ricorse in appello, chiese all'A. un giudizio sull'epidemia pneumonica in questione, ed il prof. Brouardel così rispose:

« Molte epidemie di polmonite infettiva si svilupparono nelle condizioni identiche a quelle riscontrate nell'officina Leblanc, all'infuori di tutte le circostanze eziologiche analoghe. Oggi è scientificamente assodato che la polmonite fibrinosa è provocata da un microrganismo che, in condizioni speciali ancora ignote, può invadere una casa, un gruppo di case, un paese, con andamento schiettamente epidemico, senza che si possa incolpare l'influenza di materie organiche in putrefazione, o quella di un agente minerale od organico visibile ad occhio nudo.

« Infine, questo microrganismo presenta questo carattere particolare che, senza provocare una polmonite, può produrre una meningite, come fu il caso del 13° malato dell'officina Leblanc.

« Questo fatto non lascia alcun dubbio sulla vera natura della epidemia di questo opificio. In quest'epidemia, come in tutte le altre,

gli organismi già sofferenti, o per esaurimento, o per alcoolismo, ecc., sono più gravemente colpiti degli altri.

« Da molteplici ricerche eseguite fra gli *Annales d'Hygiène,* la *Revue d'Hygiène,* le opere di Flügge, Napias, Poincarie, Livach, la *Zeitschrift für Hygiene* di Koch, egli non riuscì a stabilire la nocività dei fosfati delle scorie e della calce in correlazione collo sviluppo della polmonite o delle epidemie di polmoniti.

« Come, dunque, spiegare l'esclusiva imputazione fatta dai periti a carico delle polveri delle scorie, ecc.? Lo si spiega facilmente pensando che detti periti confusero l'azione lenta di queste polveri sui bronchi, con l'azione violenta di una polmonite che produce la morte in breve tempo.

« Tutte le industrie che si sviluppano in un ambiente polverulento inducono un'irritazione cronica della mucosa della faringe, dei bronchi; questo è noto *ab antiquo*, ma non mai si ebbe a constatare, per detta causa, un processo pneumonico che principia e finisce letalmente in 6, 8, 10 giorni!...

« Col lento processo irritativo gli infermi tossiscono, hanno espettorati muco-purulenti propri della bronchite cronica o tisi polmonare. Ma nell'epidemia dello stabilimento Leblanc non si tratta di malati cronici che soccombono alla tisi dopo mesi ed anni di sofferenze; sono tutti morti o guariti in 8, 10 giorni, in un periodo stabilito dalla scienza, allorchè trattasi d'infezione causata da pneumococco.

« Le infiammazioni croniche dei bronchi predispongono gli individui ad essere più facilmente colpiti allorchè si trovano in un centro epidemico?

« Una risposta affermativa o negativa è impossibile darla. In teoria si può concepire che le polveri possano intaccare il rivestimento epiteliale dei bronchi, ed aprire al pneumococco una via d'ingresso più facile, ma ciò sarebbe una probabilità e non un fatto assoluto.

« E questo, appunto, si verificò nell'epidemia dello stabilimento Leblanc.

« Concludendo: questi non può ritenersi responsabile delle morti dei suoi operai, e nessuno oggi può dire con quali mezzi uno stabilimento si possa salvaguardare da un'epidemia pneumonica ».

Contuttociò la Corte di Rennes, confermando il primo giudizio e respingendo le conclusioni dell'appellante, condannò il signor Leblanc all'ammenda ed alle spese.

Memento ai proprietari e capi fabbrica!

GUTIERREZ.

Reichenbach. *Sulle varie specie di polviscolo esistente negli opifici industriali.* (*Hygienische Rundschau,* 1893, n. 2).

Questa memoria dà una descrizione della natura microscopica delle polveri che si sviluppano più frequentemente nelle industrie. Essa è del massimo interesse, giacchè dalla forma delle particelle polverulente si può quasi sempre dare un giudizio sulla maggiore o minore pericolosità del rispettivo polviscolo, e ciò in pieno accordo coi rilievi statistici nosografici. Le polveri sono distinte in: 1. Polvere metallica — 2. Polvere petrosa — 3. Polvere da tornitore — 4. Polvere di legno — 5. Diversi polviscoli (di mugnaio, di conciatore, di tappezziere).

Si devono riguardare come specialmente pericolose: tutte le polveri metalliche, le polveri di granito, di madreperla, di corno, di legno, di canapa, di iuta, di crine equino. Sono invece relativamente innocue le polveri di grés, di quarzo, di tartaruga; le polveri vegetali che si usano nella tornitura (nocciolo di palma, di noce, ecc.), e la polvere di seta.

Le altre polveri, rispetto alla loro dannosità, stanno fra questi due gruppi. Gorini.

Port. *Sulla necessità di aumentare i mezzi di trasporto pei feriti.* (*Münch. med. Wochens,* 1892, n. 39).

Dopo aver dimostrato, in base a documenti ed a ragionamenti opportuni, che per le linee avanzate di battaglia occorre un corredo di mezzi di trasporto pei feriti, assai maggiore di quanto oggi è prescritto di norma, l'A. raccomanda in modo speciale un carro da trasporto, la cui prerogativa sta in ciò: che il paziente non è mai esposto a cadere, neppure quando il portatore avesse per inavvertenza ad abbandonare le maniglie del carro.

Vedasi la descrizione minuta nell'originale. Gorini.

Kotelmann. *Le Case di convalescenza per gli scolari poveri di Weidlingau.* (*Zeitsch. f. Schulgesund.* 1892, n. 7).

Da noi si sta ancora agitando la questione degli Ospedali pei bambini. In Austria invece si provvede già alla creazione di Case di convalescenza pei bambini! Tale è l'Istituto eretto l'anno scorso a Weidlingau e destinato ad accogliere gli scolari poveri che vengono dimessi dagli Ospedali di Vienna. L'edificio, a forma di villa, giace in un giardino-parco di 70 are, confinanti con un bosco. Il piano terreno contiene una grande sala da giuoco e da mensa,

una cucina, una dispensa, una cappella, una sala di consultazioni pei medici e una di riunione, con biblioteca e pianoforte. Al primo piano si trovano i dormitorî pei ragazzi; al secondo, quelli per le fanciulle. Essi sono lunghi m. 15 ciascuno, ben ventilati e riscaldati, con letti in ferro. Ai dormitorî sono annesse stanze da bagno e da vestiario. Sonvi luoghi di passeggio e di giuoco nel parco; vaccheria, uccellanda, ecc., nell'orto. La direzione medica è affidata ad un assistente dell'Università, e la cura a quattro suore, coadiuvate da altre domestiche. Il vestito e il vitto sono semplici, ma buoni. GORINI.

BILLROTH. *La cura dei malati in casa e all'Ospedale.* (Vienna, 1892, 4ª edizione).

BÄUMLER. *Sull'assistenza ai malati.* (Freiburg, 1892).

MARX. *Manualetto dell'assistenza ai malati in casa e all'Ospedale.* (Paderborn, 1893).

FÜRST. *La cura domestica dei malati, con speciale riguardo ai bambini.* (Lipsia, 1892).

In Italia difettiamo assolutamente di una buona guida pratica che insegni agli infermieri ed alle madri di famiglia le norme precise e minute per l'assistenza ai malati. Non è così in Germania, dove l'esempio del celebre Billroth, che non sdegnò di dedicare una parte del suo tempo prezioso allo studio di questo importantissimo ramo dei servizi sanitari, ha dato la stura ad una quantità di manualetti ad uso domestico e ospitaliero, fra cui citiamo, come ultimi apparsi, quelli di Marx e di Fürst.

La cura degl'infermi ha, al pari di ogni altra arte, non esclusa la materna, un lato tecnico che esige una iniziazione, senza della quale il genio, l'istinto, rimane sterile ed impotente ad esplicarsi. Il vero infermiere, o, diremo meglio, la vera infermiera, giacchè una simile professione è decisamente deputata al sesso femminile, la vera infermiera è colei che sente e che sa; non tutte *sentono,* ma un numero ancor minore *sa;* bisogna che esse lo apprendano.

Noi raccomandiamo quindi ai sanitari provetti di leggere l'opera fondamentale di Billroth, scritta col solito sapore scientifico e insieme poetico, proprio di questo genialissimo autore, e li eccitiamo a compilare, sulla scorta dei suoi allievi tedeschi, un buon *Vade-Mecum* italiano per l'assistenza agli ammalati. Contro un solo errore li preveniamo: non invadano il campo della patologia e della

terapia, che deve essere di esclusiva spettanza del medico pratico, e non volgarizzato inutilmente al mondo profano. A questo riguardo il Fürst, p. e., non ha saputo, secondo noi, stare entro i giusti limiti, epperò noi dichiariamo di preferire il libriccino del Marx.

GORINI.

JESSNER. *Contributo alla questione della prostituzione.* (*Monatsh. f. prakt. Dermatol.*, XV, n. 11).

L'A. riassume le sue considerazioni in un certo numero di conclusioni, delle quali ci importa riprodurre le seguenti:

1. I bordelli facoltativi e ben controllati sono da permettersi ed, anzi, da favorire. (Segue qui una descrizione di ciò che s'intenda per un *buon controllo*);

2. Non è consigliabile la relegazione di tutte le prostitute in date parti della città;

3. La visita deve aver luogo almeno due volte alla settimana;

4. La prostituzione clandestina deve essere sorvegliata con energia, ma altresì con discrezione. Sopratutto le *kellerine* sono da invigilare rigorosamente. Queste, come tutte le persone che stanno a servizio in locali pubblici, devono assoggettarsi, in determinate epoche, a visita sanitaria, la quale potrà essere fatta, a richiesta, gratuitamente da un medico a ciò delegato. (In questa categoria d'individui sottoposti ad ispezioni periodiche, l'A. vorrebbe comprendere anche i macellai, i fornai, i barbieri, i sarti e simili, che vengono in contatto colle sostanze alimentari, coi vestiti o col corpo stesso degli avventori);

5. La visita deve essere fatta non presso la Polizia, ma negli Ospedali e nei Policlinici, provvedendo anche ad un possibile decentramento;

6. Le prostitute trovate ammalate devono essere tenute all'Ospedale per un tempo il più possibilmente lungo. Ottima fra tutte è la cura cronica intermittente. GORINI.

M. LANGLET. *La tutela della salute pubblica. Progetto di legge.* (*Annales d'Hygiène publique,* febbraio 1893).

L'A. con dialettica buona e stringente addimostra la necessità ineluttabile di sagrificare, qualche volta, la libertà individuale con i diritti di proprietà, pur di salvaguardare e migliorare la salute pubblica.

Questo principio, generalmente ammesso in materia di difesa nazionale, non è più contestabile dal punto di vista dell'igiene pub-

blica che deve, in casa e fuori, armarci e difenderci contro tutte le cause della distruzione prematura.

Disgraziatamente la cifra dei nati diminuisce costantemente, e quella dei morti aumenta senza misericordia, ed a questo riguardo l'A. cita l'eloquenza indiscutibile della statistica che in Francia dice:

Nel	1881	nati	937,057
»	1890	»	803,059

cioè 136,000 di meno!

Si ebbero:

Nel 1890	42,520	nascite di meno	che nel	1889
»	44,580	»	»	1888
»	61,275	»	»	1887
»	74,779	»	»	1886
»	86,449	»	»	1885
»	99,699	»	»	1884
»	99,885	»	»	1883

Ed altrettanta diminuzione si ebbe nei matrimoni che:

Nel	1884	ascesero a	289,555
»	1885	»	283,170
»	1886	»	283,208
»	1887	»	277,060
»	1888	»	276,848
»	1889	»	272,934
»	1890	»	269,362

La mortalità al contrario aumenta senza interruzione perchè:

Nel	1881	si contarono	828,828	decessi
»	1882	»	833,539	»
»	1883	»	841,141	»
»	1884	»	858,184	»
»	1886	»	860,222	»
»	1890	»	876,505	»

Come si vede, nel 1890 la mortalità ha ripreso bruscamente un'ascensione terrorizzante ed ha superato di 46,677 la cifra del 1881: nell'ultimo decennio (1881-90) raggiunse il 21.01 per mille abitanti.

Considerata isolatamente, questa cifra non sembra molto ele-

vata, ma confrontandola con quella delle altre nazioni, potremo darle il suo valore reale.

In tutte queste si verifica una diminuzione incessante e graduale nel numero dei nati, ma in nessuna nazione è così accentuata come in Francia.

In Inghilterra:

Nel	1879	si ebbero	34.7	nati per	1000 ab.
»	1881	»	33.9	»	»
»	1885	»	32.5	»	»
»	1888	»	30.6	»	»
»	1890	»	30.2	»	»

E così nel Belgio ed in Germania si verificò su per giù la stessa diminuzione. Ma in Francia questa decrescenza è più sensibile che altrove, perchè nel 1879 si ebbero 25 nati per 1000 ab., e nel 1890 se n'ebbero appena 21.8 per 1000!

Riguardo alla mortalità, la Francia occupa un posto mediano fra le altre nazioni europee, che si possono dividere in 3 gruppi:

Gruppo meridionale: Spagna, Austria, Italia, Germania.
» centrale: Francia, Belgio, Svizzera.
» settentrionale: Inghilterra, Danimarca, Svezia e Norvegia.

Nel 1° gruppo la proporzione dei decessi oscilla dai 32 ai 25 per 1000 ab.

Nel 2° gruppo dai 22.01 ai 20.82 per 1000 ab.

Nel 3° gruppo si contano appena 19.00-17.91-16.34-16.14 decessi per 1000 ab.

Il Mezzogiorno, contrariamente all'opinione generale, è molto più colpito del Nord, specialmente riguardo alla mortalità dei bambini che ha un'importanza considerevole nella statistica delle popolazioni.

L'A. deplora la spaventevole mortalità dei bambini che in Francia segnò la proporzione di 167 per 1000. Si può affermare che l'igiene pubblica d'un paese che su 800,000 nati perde 135,000 individui, è assolutamente insufficiente.

Quanto siano colossali i danni consecutivi a tanta strage è facile capire, e sarà utile sapere dove concentrare gli sforzi più efficaci, quali siano i punti più minacciati, e quali siano i luoghi di predilezione delle malattie e della morte precoce.

L'A. con un'esposizione statistica accurata addimostra che le

città pagano il più forte tributo alla morte, e fa notare che, mentre da un lato la salute pubblica è più assicurata in campagna, è là che i nati hanno diminuito di più, e rileva l'agglomerarsi delle popolazioni nelle città dove si riscontrano i maggiori pericoli per la vita.

Invoca l'intervento energico del legislatore e propone il seguente progetto di legge:

CAP. I. *Misure sanitarie relative alle località.*

Art. 1. Accertata in un Comune la necessità di lavori di risanamento, l'ispettore sanitario, per mezzo del Prefetto, invita il Consiglio provinciale d'igiene a deliberare in proposito.

Opponendosi il Comune, deciderà il Consiglio superiore d'igiene pubblica, che potrà imporre per mezzo del Prefetto l'esecuzione dei lavori.

Non realizzandosi questi entro 3 mesi dall'ingiunzione, un decreto del Presidente della Repubblica ordinerà i lavori a carico del Comune.

Il Circondario dovrà concorrere nelle spese.

Art. 2. Quando una sorgente d'acqua è dichiarata d'utilità pubblica, può effettuarsene l'espropriazione, con un dato perimetro di protezione. È proibito in detto perimetro depositare immondizie o praticarvi dei pozzi all'infuori di quelli stabiliti per legge.

CAP. II. *Misure sanitarie relative agli immobili.*

Art. 3. Dichiarato nocivo alla salute pubblica un edifizio qualsiasi, l'ispettore sanitario, o, in caso di contestazione, il Consiglio superiore d'igiene pubblica, decide, ed il Comune deve iniziare i lavori a carico del proprietario, ogniqualvolta questi non voglia accondiscendere.

Art. 4. Può accordarsi una dilazione non inferiore ad un mese, durante la quale gli interessati possono protestare contro la decisione del Sindaco.

Art. 5. È proibita l'abitazione e l'uso d'un qualsiasi immobile dichiarato nocivo e non suscettibile di miglioramento.

In caso di contravvenzione, multe severe.

Art. 6. In casi d'urgenza (epidemie, ecc.) il Prefetto può ordinare l'esecuzione provvisoria delle decisioni del Sindaco, salvi tutti i diritti.

Art. 7. . . . .

Art. 8. In paesi di oltre 5000 abitanti nessuno può fabbricare senza il permesso del Sindaco, previo assenso del Consiglio provinciale d'igiene, ed una casa di recente costruzione non potrà essere abitata che dopo un dato periodo di tempo.

CAP. III. *Misure sanitarie relative alle persone.*

Art. 9. Tutti i medici, ufficiali sanitari, levatrici, capi di famiglia, albergatori, direttori di stabilimenti, infermieri, ecc., debbono, entro 24 ore, denunziare tutti i casi di malattie infettive.

Art. 10. La vaccinazione è obbligatoria durante il 1° anno di età.

La rivaccinazione dall'11° al 20° anno di età.

Art. 11. Nell'imminenza di invasioni epidemiche, il Presidente della Repubblica può adottare misure profilattiche speciali.

CAP. IV. *Organizzazione sanitaria.*

Art. 12. Il Consiglio superiore d'igiene pubblica decide su tutte le questioni interessanti l'igiene pubblica, l'esercizio medico-chirurgico e farmaceutico e il commercio delle acque minerali. Egli è consultato per le opere di risanamento, per condotture d'acqua e per soppressione d'edifizi insalubri.

Art. 13. Il Consiglio provinciale d'igiene o le Commissioni sanitarie devono essere consultate sulla fornitura d'acqua potabile, sulla statistica demografica e sulla geografia medica, sui regolamenti sanitari comunali e su tutte le questioni interessanti la salute pubblica.

Art. 14. Il Consiglio superiore d'igiene pubblica, previa disposizione del Consiglio provinciale d'igiene, delibera sull'organizzazione sanitaria della Provincia e sul modo di funzionare.

Art. 15. Ogni Provincia ha un ispettore sanitario nominato dal Ministro ed a carico dello Stato.

Art. 16. Ogni Comune deve formulare un regolamento sanitario.

Nel capitolo 4° sono espresse tassativamente: *spese, multe* e *disposizioni diverse*, a seconda dei casi.

L'insieme di questo progetto potrà sembrare eccessivo, ma si deve considerare che in 13 anni (1875-1887) si ebbero 141,648 soldati colpiti da febbre tifoidea, dei quali 21,116 sono morti. Durante la guerra del 1870, 23,400 soldati francesi sono morti di vaiuolo!

La rivaccinazione non è ancora obbligatoria nell'armata. Dal 1876 questa pratica fu resa obbligatoria per i coscritti, ed i casi

di vaiuolo diminuirono a segno tale, che nel 1891 si ebbero in tutta l'armata francese soli 105 casi di vaiuolo seguìti da tre decessi.

Queste cifre non sono sufficienti per reclamare l'immediato ed energico intervento del legislatore? GUTIERREZ.

MOROT. *La carne, ispezione ed ispettori.* (*Annales d'Hygiène publique*, février, 1893).

L'A. dopo aver esposto una lunga serie di fatti storici, che stanno ad attestare le diverse frodi a cui va soggetto il pubblico nell'acquisto delle carni, deplora altamente l'oltraggio quotidiano e sfacciato che dette frodi infliggono alla legge ed a tutte le circolari che la contornano, ma sovratutto biasima acerbamente la pochissima energia delle Autorità superiori, che, o non vogliono o non possono rintracciare i colpevoli, o, rintracciatili, non sanno punirli con pene adeguate alla gravità dei delitti.

Nulla la sorveglianza sulle carni insaccate, sempre sospette (si ricordi il *non farsi luogo a procedere!* contro i salumai di Bologna *rei confessi* di gravi alterazioni nella fabbricazione delle *mortadelle!*), insufficiente ed inefficace la sorveglianza sugli spacci, e libertà completa ai traffici più scandalosi.

Ecco le cause della molteplicità e progressione costante delle infrazioni.

Zola, dice l'A., descrive con mano maestra, un macellaio di *carogne* che estrinsecava il suo patriottismo vendendo della carne marcia ai soldati tedeschi. Campioni eguali al cittadino Fouchard non mancano al verismo del noto scrittore, essi pullulano in tempo di pace come in tempo di guerra. Le carni che Fouchard dichiarava buone per i soldati prussiani nel 1870, i Fouchard attuali le dichiarano ottime per i soldati francesi in piena pace.

Riguardo a bibite guaste per acidità o putrefazione, a formaggi gravidi di vermi, frutta marcie, legumi, ecc., a carni alterate da influenze atmosferiche, gli stessi consumatori possono fare un controllo infallibile; ma riguardo alle carni malate, più o meno insaccate, vendute dai macellai truffatori, ogni loro tentativo d'ispezione riesce assolutamente nullo. I consumatori più intelligenti potranno qualche volta riconoscere sugli animali ancora intieri o appena squartati l'età troppo giovane, la tisi, la cachessia, ma riuscirà loro impossibile fare questa diagnosi sulle *bistecche* o sui piccoli pezzi, destramente esposti alla pubblica vendita.

E quante di queste carni stomachevoli non si consumano nei

pubblici esercizi, dove circolano con un aspetto, più che onesto, stuzzicante, mercè l'azione combinata del fuoco colle droghe? « Nelle carni tritate, salate, insaccate e conservate, dice Bizet, possono esservi impunemente mescolate sostanze estranee, senza che la polizia assistita dai dettami della salute pubblica possa niente criticare e niente vedere ».

Spesso questi prodotti sono mescolati con sostanze coloranti naturali od artificiali, che mascherano la poca quantità o pessima qualità della carne magra; spesso per ottenerne un peso maggiore, essi sono misti a sostanze vegetali igroscopiche, quali il riso o la fecola che sono così favorevoli allo sviluppo delle ptomaine.

Questo mercimonio è essenzialmente dannoso alla borsa e alla salute dei consumatori ed agli onesti negozianti. Alcuni, economisti e filantropi *in buona fede,* partigiani del « tout... à la consommation », chiamano abuso quello di sequestrare le risorse alimentari della popolazione, ritirando dal commercio le carni giudicate insalubri:

« Piuttosto che morire di fame, dicono loro, perchè non lasciar mangiare queste sostanze che, se non sono inoffensive naturalmente, lo divengono mercè la cucina ed il succo gastrico? »

Ma di rimando si può rispondere:

Se gli affamati vogliono di queste carni, se ne possono fornire gratuitamente senza l'assistenza pubblica. Ora, potendo oggidì facilmente fornirci di buoni alimenti col denaro, è molto meglio rilasciare dei *buoni* di pane ai poveri, se non si può loro pagare della carne veramente mangiabile.

Non si devono avvelenare i poveri sotto pretesto di nutrirli!

Non si deve dimenticare infine che se l'azione neutralizzante della cottura e del succo gastrico è efficace in moltissimi casi, non lo è in molti altri! Le carni malate non subiscono sempre nella cottura una temperatura tale da scongiurare qualsiasi pericolo di infezione. Similmente il potere di decomposizione del succo gastrico non è costante in tutti gli individui, e per tutte le qualità di carni: esso varia enormemente secondo l'età, il temperamento e lo stato di salute dei consumatori.

Dunque non dobbiamo stupirci se ogni bestia malata non fa tante vittime quanti sono i consumatori, e tanto meno concludere ammettendo l'innocuità delle carni malsane; ciò sarebbe altrettanto illogico come pretendere che il piombo di un'arma da fuoco non riesca mai fatale, perchè in un campo di battaglia la scarica di un plotone non ha fatto alcuna vittima.

« È un bene relativo, dice Brouvier, che la stampa porti a conoscenza del pubblico la causa di numerosi casi d'infezione di persone che consumarono carni insalubri; è un bene maggiore allorquando si tratta di vere epidemie o d'avvelenamenti per i quali soccombono parecchie persone. Ma allorquando l'infezione non appare che per casi isolati e sparsi e sotto forma di un'indisposizione, la causa reale resta quasi sempre ignota ».

Così è, p. es., nel caso del consumo delle carni tubercolose, le quali subito non apportano mai danni apprezzabili, e passando inosservato lo sviluppo iniziale delle malattie che esse provocano, è impossibile rimontare alla causa.

Di qui il bisogno ineluttabile d'ispezionare tutte le carni, e ciò non facendo si pregiudicano non soltanto i Comuni privi di ufficiali sanitari, ma benanco i Comuni che ne sono forniti, i quali dai primi possono ricevere delle carni macellate.

L'A. insiste sulla visita degli organi interni senza dei quali si possono dichiarare buoni per la consumazione animali colpiti da carbonchio, setticemia, ecc., e sopratutto da tubercolosi.

È così facile far sparire le lesioni che si generalizzano a parecchi organi e gangli linfatici, per cui l'ispezione fatta alle carni importate non dà al pubblico che la sola parvenza d'una garanzia.

L'A. deplora la mancanza di un simile servizio in quasi tutti i Comuni rurali, e biasima le condizioni tiranniche imposte alle Amministrazioni comunali dall'immoralità, dalla ignoranza, dalle mire private dei rispettivi amministratori, per cui nessun Comune realizza norme preventive e propone una misura veramente efficace, collo stabilire una vigilanza imparziale, energica e duratura per mezzo di un'autorità superiore, quale è quella del Governo.

E quest'influenza renderebbe indipendenti questi funzionari, scongiurerebbe gl'inevitabili litigi che costantemente insorgono nel disimpegno di tale servizio e procurerebbe un guadagno al pubblico che consuma e agli stessi proprietari di animali da macello.

L'A., considerando le divergenze possibili fra gli apprezzamenti dei veterinari-ispettori, propone, a similitudine del Belgio e dell'Italia, che, per gli animali da macello, si stabiliscano regolamenti speciali che fissino quando e come possa aver luogo il sequestro parziale o totale, che l'Autorità superiore proceda quando le Autorità locali trascurassero il loro dovere, e finisce col dichiarare indispensabile una Direzione veterinaria governativa destinata a controllare tutti i servizi veterinari sanitari. GUTIERREZ.

R. Farneti. *Funghi mangerecci e velenosi.* Dumolard, 1893.

È questo il tredicesimo dei Manuali sulle alterazioni e falsificazioni delle sostanze alimentari e di uso comune, che un gruppo di persone competenti e appartenenti alle Regie Università e ad altri Istituti scientifici del Regno va pubblicando sotto l'autorevole direzione del comm. prof. E. Pollacci di Pavia.

Trattandosi di un'opera di compilazione crediamo più opportuno, anzichè darne un riassunto, attestare che quest'ultimo manuale è redatto con criterio e con stile decisamente didattici, e presenta tutto quanto di meglio si conosce sull'argomento, onde esso può, insieme ai precedenti, servire di guida ai cultori della bromatologia ed in special modo per prepararsi agli esami di periti igienisti, secondo il programma del Ministero degli interni. Gorini.

Levy. *Sull'azione fisiologica delle marcie forzate.* (*Zeitsch. f. Schulgesundh.* 1892, n. 11).

L'A. esaminò 400 giovani, che avevano compiuto, in 10 giorni, 496 chilometri, da Parigi a Belfort, e trovò che la lunghezza del corpo era scemata di parecchi centimetri, e il peso di 600-7000 gr., mentre l'attività del cuore era rimasta normale in tutti, eccezione fatta di quattro persone. Il polso era di 85-90 battiti al minuto; l'urina aveva 1020 di peso specifico. Pochissimi presentavano bolle o vesciche ai piedi, giacchè i giovani non portavano mezze scarpe di cuoio con stringhe, ma stivaletti interi di stoffa, con suola di cuoio leggera e cedevole, e avevano preso bagni freddi ai piedi e pediluvi con sostanze spiritose. Non si osservarono varici in nessuno dei *touristes.* Il vestito era stato leggero e largo. Il vitto consistette in carne, uova, the e caffè. Due giovani avevano preso della caffeina e della cocaina, però in quantità eccessiva, sicchè ne provarono nausea e vomito. Gorini.

Jessner. *L'igiene delle mani.* (*Fortschritte d. öff. Gesundh.,* 1893, n. 1).

Il denaro è il capitale precipuo del negoziante, la scienza è il capitale precipuo del sapiente, la mano è quello dell'operaio. A quali pericoli questo capitale dell'operaio sia continuamente esposto nelle arti e nelle industrie, e come si possa proteggerlo: ecco il tema che l'A. ha pensato di svolgere in forma scientifico-popolare. Egli dimostra come dall'aspetto della pelle delle mani sia facile argomentare la professione di un individuo, e viene poi a passare in rassegna le influenze perniciose meccaniche, chimiche e fisiche proprie di ciascun mestiere. Gorini.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

Il Congresso nazionale delle Opere pie in Firenze, dell'opera del quale abbiamo nelle pagine precedenti dato un riassunto, ultimati il 31 marzo i suoi importanti lavori, deliberò che il successivo Congresso debba radunarsi in Genova. Il Sindaco di questa città ringraziò con telegramma di tale scelta.

Il nuovo presidente della R. Società italiana d'igiene. — Colla più viva soddisfazione abbiamo appreso che il nostro illustre Condirettore per la parte *Igiene,* prof. cav. G. Sormani, è stato chiamato a sostituire il compianto professore comm. Alfonso Corradi, nella carica di *Presidente della R. Società italiana d'igiene,* la quale potrà così proseguire arditamente nell'opera di tutela sanitaria del nostro paese, tanto bene ideata ed avviata dai suoi fondatori.

Gl'impiegati delle Opere pie e l'imposta di ricchezza mobile. — L'onor. Costantini, nella seduta della Camera dei Deputati del 26 febbraio p. p., ha nuovamente interrogato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, se intenda, in concorso al suo collega delle Finanze, presentare un progetto di legge per equiparare la condizione degli impiegati delle Istituzioni pubbliche di beneficenza a quella degl'impiegati dei Comuni, delle Provincie e dello Stato agli effetti della legge sulla ricchezza mobile. Ebbe una risposta evasiva, alla quale l'onorevole interrogante replicò, riservandosi di raggiungere il lodevole suo intento ricorrendo all'iniziativa parlamentare.

La questione ospitaliera in Roma. — L'opera dei Commissari regi ai quali venne dal Ministero affidato l'ordinamento della beneficenza ospitaliera in Roma, fu oggetto di gravi critiche, esposte alla Camera dagli onorevoli deputati Celli ed Antonelli, al Consiglio comunale dall'avv. Ca-

ıncini. Si lamentarono le inconsulte soppressioni di Nosocomî, senza cun vero vantaggio nella spesa e nella cura dei poveri infermi. Si biamò la soppressione dell'Ospizio dei Convalescenti che aveva una rendita 260 mila lire, e sussidiava con essa tutti gli Istituti di beneficenza della ttà, e che fu soppresso senza interpellare nè il Consiglio comunale, nè Consiglio provinciale e senza provocare un Decreto Reale, come si sa- ›bbe dovuto fare in forza della legge del 1890.

Alla Camera il Ministero rispose agli interpellanti, negando in parte mosse accuse, senza lasciar soddisfatti gl'interroganti.

Al Consiglio comunale parecchi furono i consiglieri che parlarono ›ntro l'operato di detti Commissari, il comm. Silvestrelli, che primo as- ınse tale mandato, ed il suo successore, comm. Colucci, e la discussione chiuse col seguente ordine del giorno votato all'unanimità:

« Il Consiglio fa voti che nella fusione delle Amministrazioni ospitaere, di cui è parola nella legge del 1890, vengano mantenuti i fini delle ıstituzioni, i quali sono compatibili con le vigenti leggi, e che sollecitaıente sia provveduto allo stabile assetto della direzione amministrativa ei servizi ospitalieri stessi ».

È un fatto che la beneficenza in Roma, pur sì ricca di mezzi, non corısponde ai bisogni della popolazione, nè certo potranno ricondurla ad n serio ordinamento l'opera di persone egregie come cittadini, ma che ennero chiamati ad un ufficio, difficile per sè stesso, troppo impari alle ognizioni ed alla conoscenza dei veri bisogni di Enti che esigono, in chi eve sistemarli, requisiti che mostrarono di non avere i due nominati dal overno. Pur troppo anche qui, come in altre località, non si tiene conto ella tecnicità che è necessaria anche nell'andamento delle Opere pie e ›sì la beneficenza continua ad essere bistrattata come fosse la Cenerenıla della pubblica amministrazione.

Straordinarie erogazioni in beneficenza in occasione delle nozze 'argento dei Reali d'Italia, in Torino. — Per completare le somme ecessarie allo scopo di erigere l'ospedale *Principe Amedeo,* del quale iù volte abbiamo tenuto parola, Re Umberto, alle 160,000 lire che già veva versate, allorchè si pose termine alla sottoscrizione pel monumento azionale al rimpianto Principe, inviò ora altre 80,000 lire, le quali, secondo calcoli fatti, sarebbero sufficienti allo scopo. Il terreno sarà accordato al Municipio; sulla ubicazione non si prese ancora una deliberazione.

Per la commemorazione poi delle auguste nozze dei Reali di Savoia, Giunta comunale ha disposto che in tale occasione sia assegnata la Congregazione di carità di questa città natale dei Sovrani L. 5000 rendita sul debito pubblico dello Stato, vale a dire 100,000 lire di catale. Ecco un nobile pensiero che il Consiglio comunale confermerà col o voto.

Le feste che avranno luogo in tale fausta occasione nel loro scopo riesciınno sommamente di beneficio ai bisognevoli d'aiuto. Può dirsi sin d'ora

assicurata la fondazione dell'Istituto a favore dei figli degli operai morti per infortunio sul lavoro, essendosi già sottoscritte e raccolte cospicue somme a tale nobilissimo scopo, fra le quali ne piace notare quella di L. 100,000 deliberata dall'ottima Cassa di risparmio di Bologna.

Altre lodevoli innovazioni nel Brefotrofio di Milano vennero introdotte dal suo benemerito direttore, il chiaro dottore E. Grassi, oltre quelle già da noi enunciate, [1] per ciò che riguarda i rapporti dei bambini illegittimi colle loro madri. Nell'ultima seduta dell'Associazione medica lombarda, egli riferì sui risultati ottenuti coll'affidare i bambini illegittimi in allattamento alle stesse loro madri. In un anno furono collocati in tal modo 109 lattanti, e di essi ne morirono 6 soltanto, mentre è noto che la mortalità degli esposti, affidati a balie mercenarie, raggiunge il 30 % circa.

Di più, quasi tutte queste madri-nutrici dichiararono di voler tenere definitivamente il proprio bambino, il che, calcolando a 1000 per anno il numero degli esposti, equivale a diminuire del 19 % il numero degli abbandoni.

Riferì pure su altra innovazione da lui compiuta, quella cioè di rivelare ai genitori, che ne fanno domanda, il luogo di dimora dei propri figli, accolti dall'Ospizio perchè di nascita illegittima. Anche siffatta misura, avversata sin qui da quasi tutti i Brefotrofi d'Italia, e rispondente secondo il dottor Grassi, ad un più umano e più moderno concetto della assistenza ai trovatelli, ha dato, nei due mesi da che è in vigore, promettenti risultati.

In sì breve spazio di tempo fu infatti rivelato il luogo di dimora di 132 esposti ad altrettanti genitori illegittimi, ed in compenso di tale concessione, la Direzione dell'Ospizio riuscì a persuadere la maggior parte di essi a voler riconoscere legalmente la propria prole. Cosicchè, se si procede come si è cominciato, le ricognizioni stesse, che prima d'ora erano registrate nelle statistiche dell'Ospizio a non più di 250 per anno saliranno senza fatica a 600, risultato codesto, la cui portata non sarà sufficientemente apprezzata, se non dopo che lo spirito pubblico, risvegliato per tal modo dalla noncuranza in cui fu tenuto sin qui l'argomento delle nascite anonime, riuscirà a reclamare con successo quelle riforme nelle quali ci hanno di tanto preceduto tutte le altre nazioni civili, per tutto ciò che ha rapporto alla nascita illegittima.

Plaudendo di gran cuore all'opera rinnovatrice del benemerito dottor Grassi, noi ci auguriamo che il suo esempio trovi imitatori, sì che, abbandonati pregiudizi indegni dell'odierna civiltà, sia reso più facile il riconoscimento dei trovatelli da parte dei loro genitori, e riesca diminuito il numero di tanti incolpevoli disgraziati.

[1] Vedi *Rivista*, fascicolo di dicembre, p. 975.

L'Infanzia, *Rivista mensile,* pubblicata a beneficio della Società italiana protettrice di fanciulli, in Firenze, vide la luce in detta città nei primi giorni del corrente aprile. Essa proponesi di seguire il movimento mondiale a favore di questi esseri cotanto interessanti, e pubblicherà gli atti delle Società protettrici degli Asili e di tutte le Istituzioni di beneficenza per l'infanzia. Questa nuova effemeride ha per suo direttore e fondatore il chiaro prof. Giuseppe Signorini, nome ben noto ai nostri lettori, avendo egli ornato di suoi scritti le pagine della *Rivista.* Plaudiamo alla iniziativa da lui presa e l'accompagniamo coi voti più sinceri.

Ecco frattanto il sommario del numero testè uscito:

Nuovi orizzonti dell'educazione, *La Direzione.* — Il salvataggio dell'infanzia, *Giulio Simon.* — Grandi e piccini, *Aurelio Bianchi.* — La Casa benefica dei derelitti di Torino, *Giulio Gotti.* — Per l'infanzia lattante, *Giuseppe Mesa.* — Statistica degli Asili infantili. — Progetto di legge per l'infanzia lattante. — Bibliografia. — Cronaca.

La Commissione amministratrice degli Ospedali dei Fate-Bene-Fratelli di Milano ci ha gentilmente favorito un prospetto del movimento nell'anno 1892 degli ammalati curati in detti Spedali, che si suddividono in Ospedale medico ed in Ospedale chirurgico.

Risulta da esso che i malati accolti nelle infermerie di questi due Istituti nel decorso anno 1892 furono in numero di 1614, dei quali, usciti guariti o migliorati n. 1387, morirono 135 e 92 rimasero all'ultimo giorno dell'anno. Il numero totale delle giornate di cura fu di 42,719.

Alle ambulanze accorsero moltissimi ammalati, e cioè presso l'Ospedale medico di Porta Nuova, all'ambulanza otojatrica, si ebbero n. 5197 visite, alla celtica maschile 4341, alla dentistica 9511. Nell'ambulanza chirurgica presso l'Ospedale di S. Vittore si ebbero n. 11,923 visite, alla oculistica 12,273, alla laringojatrica 2845, con una cifra complessiva di 40,000 visite nei detti servizi. Oltre a ciò, all'astanteria chirurgica si medicarono feriti 1190.

Sommando le giornate di spedalità	42,719
Le visite alle ambulanze	46,090
E le medicazioni di feriti	1,190
Si ha il complesso di	89,999

assistenze nelle decorse annate, le quali darebbero una media di 246.6 di persone giornalmente beneficate presso questi Ospedali.

Limitando poi l'esame del movimento generale degli ammalati curati in questi Ospedali Fate-Bene-Fratelli, dal 1886 al 1892, che segna il periodo dell'attuale Direzione, si hanno i seguenti risultati:

1886 — degenti 51; entrati 969: usciti 897; morti 65; rimasti 92. Totale giornate di presenza n. 25,513.

1892 — degenti 87; entrati 1527; usciti 1387; morti 131; rimasti 92. Totale giornate di presenza n. 42,729.

Appare quindi che nel 1892 furono accolti 558 malati in più del 1886, con 17,206 giornate di cura; la beneficenza quindi del 1892 ha superato più che del terzo quella del 1886.

In riguardo a questi Ospedali, non è superfluo aggiungere, che dal 1886 vi si accolgono anche ammalati a pagamento, colla diaria corrispondente all'effettiva spesa di cura e mantenimento, come risulta dai bilanci dell'Opera pia, e che varia da L. 2 a L. 3 sino a 5 per gli ammalati di chirurgia, in camere separate.

Queste cifre dimostrano il vasto campo in cui detti Istituti esercitano la benefica loro azione e stanno a prova dei preziosi servizi ch'essi rendono all'umanità sofferente. La Commissione che ne regge le sorti con esemplare zelo e non minore intelligenza, presieduta dal chiaro professor comm. Giovanni Brocca, merita per l'opera sua le maggiori lodi, e noi andiamo lieti di impartirgliele, fiduciosi che la benefica cittadinanza milanese, oltrechè delle sue vive simpatie, vorrà esser larga di aiuti a questi Spedali, acciò possano sempre più estendere l'opera loro ai miseri che in essi invocheranno di venir accolti o curati nelle ambulanze.

Beneficenza in omaggio alla Regina d'Italia. — Il cav. Giovanni Biggi di Piacenza è l'inventore di un tavolo, che, per la sua forma e i suoi colori, ebbe il nome di « Tavolo Margherita ».

Questo tavolo, che fu gradito assai dalla Regina e la cui compera è vivamente raccomandata, con una lettera da Ruggero Bonghi, è posto in vendita a favore del Collegio « Regina Margherita » fondato dallo stesso Bonghi che, come è noto, raccoglie le povere orfane dei maestri d'Italia. L'accennare a questo scopo, è la migliore delle raccomandazioni.

L'Unione cooperativa di Milano tenne testè l'assemblea generale dei propri soci, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1892.

Dalla interessante relazione dell'egregio suo presidente dalla fondazione, il benemerito Buffoli, abbiamo raccolto che le vendite sono salite nello scorso anno a L. 2,800,000, con un avanzo netto di L. 182,000, che verranno ripartite, per L. 92,000, fra tutti i compratori, anche non soci, nella misura di L. 3.50 ogni 100 lire di acquisti fatti alla Società; per L. 46,000 al capitale versato da 3910 soci, che percepisce così il 5.42 %; per L. 22,000 alla riserva, che sale a L. 101,000; e aumenta di L. 2.40 % il valore delle azioni, e per L. 22,000 ad altri fondi, secondo le disposizioni dello statuto.

Così la Società, che nel 1886 aveva modestamente iniziato le sue vendite con due scatole di cravatte e di guanti, ha già venduto a tutt'oggi per oltre 8,000,000 di lire, distribuendo 319,000 lire ai consumatori, 140,000 lire al capitale, passando 101,000 lire alla riserva e L. 28,000 al fondo intangibile, iniziato lo scorso anno per porre in grado, col tempo,

Società di rimborsare gli azionisti e rendere l'Istituzione autonoma ılle esigenze del capitale.

Nell'assemblea il presidente preannunciò l'affitto stipulato quest'anno ıl Municipio di Milano delle grandiose cantine della Rocchetta Sforzesca :l Castello, che permetteranno di sviluppare sempre più il riparto vini di aumentarne la vendita, che quest'anno ha già raggiunto gli 0,000 litri.

Certo nessun'altra Società cooperativa, nè in Italia nè all'estero, ha puto, in così breve periodo di tempo, raggiungere risultato tanto lendido.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di ıneo, radunatosi per deliberare sull'impiego degli utili netti dell'eserzio 1892, che, a norma dello statuto, devono venire erogati per metà opere di istruzione, di beneficenza ed altro di pubblico vantaggio, ha ciso di fare le seguenti elargizioni:

Alla città di Cuneo, per la Scuola superiore femminile, L. 4000; pel nvitto id., L. 6000; all'Asilo infantile cattolico, L. 4000; all'Ospedale vile, L. 4000; all'Ospizio di carità, L. 1000; all'Ospizio marino, L. 800; le Scuole d'arti e mestieri e Officine, L. 400; all'Orfanotrofio femmiıle, L. 600; all'Istituto povere figlie Rosso, L. 500; ai Poveri vecchi, . 400; ai Cronici, L. 350; alle Cucine economiche, L. 300; al Comizio grario, L. 300; alla Sacra Famiglia, L. 300; alla Scuola delle piccole dustrie in Peveragno, L. 200; all'Asilo infantile don Basso, L. 200; l'Asilo infantile israelitico, L. 100. In complesso, L. 23,450.

La Società nazionale italiana di patronato per l'emigrazione. — el precedente fascicolo abbiamo caldeggiato l'istituzione di queste Soetà, più che mai necessarie per venire in aiuto dei nostri emigranti. amo lieti di poter oggi riferire che, animata dal voto di fiducioso incoggiamento ottenuto nel recente Congresso nazionale geografico di Gera, questa Società, istituita a scopo di pura assistenza soccorrevole e nefica, a mezzo del suo Comitato di Milano, col benevolo appoggio dell'Autorità municipale e colla gentile condiscendenza dell'Autorità miliıre, ha assunto la direzione del Ricovero, già stabilito per iniziativa ılla locale Autorità politica, presso la stazione centrale, per gli emiranti poveri di passaggio, e sempre quando i locali adibiti a questo :opo non siano richiesti dalle truppe di passaggio.

Nella speranza di potere, in epoca avvenire, appigionare o costruire n apposito locale più ampio e meglio adatto allo scopo, se, come si pera, la carità cittadina verrà largamente in aiuto a quest'opera di paonato veramente patriottica ed umanitaria, il Comitato milanese della ocietà assisterà intanto in questo Ricovero provvisorio i poveri emiranti, fornendoli di notizie e raccomandando, mediante speciali tessere i riconoscimento, i bisognosi che ne facciano richiesta, ai Comitati di

Uffici corrispondenti di assistenza in Genova ed in America. Ove poi i mezzi, appena glielo consentano, il Comitato, oltre al provvedere apposita assistenza medica per chi ne avesse bisogno, spera anche di poter somministrare agli emigranti più bisognosi, e specialmente alle donne ed ai ragazzi, una buona minestra calda. Benissimo.

Necrologio dei benefattori. — *Valerio ing. Siro* di *Milano,* resosi defunto il giorno 3 del corrente marzo, legò il vistoso suo patrimonio, che si calcola ad oltre un milione, al Comune della sua città, allo scopo di formare un fondo da servire alla istituzione, od al trasferimento a Milano, d'una Università per lo studio delle scienze, o per lo meno di qualche sezione di essa, e preferibilmente della Facoltà di medicina e chirurgia.

Guglielmi marchese *Felice* di *Civitavecchia,* resosi defunto il giorno 23 del corrente marzo, legò la cospicua somma di L. 150,000 a favore di opere di beneficenza da indicarsi dai di lui nipoti; L. 10,000 al locale Asilo infantile, e L. 1000 ai poveri in genere da distribuirsi nel dì dei suoi funerali.

Paravicini prof. Lamberto di *Milano,* distinto chirurgo, resosi defunto nella sua città nello scorso mese di gennaio, legava la somma di L. 50,000 a favore del locale Ospedale Maggiore, allo scopo che venga creato un Ente morale per assegni di studio di 5000 lire, da conferirsi ogni triennio, e per altri premi e sussidi a scopo di indagini scientifiche, intese a promuovere la cultura medica, e specialmente la chirurgica.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sommario. — 1. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Legge 17 luglio 1890 - Loro concentramento - Riversibilità delle fondazioni private a favore della beneficenza pubblica. — 2. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Legge 17 luglio 1890 - Giudizio penale se possa aver influenza sul Comune di essa Opera pia. — 3. Istituzioni dotali - Legge 17 luglio 1890 - Non sono Istituzioni elemosiniere - Esame del merito.

1. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Legge 17 luglio 1890 — Loro concentramento — Riversibilità delle fondazioni private a favore della beneficenza pubblica.

Le Istituzioni destinate in origine a favore di determinate famiglie, con la riversibilità a favore della beneficenza pubblica, sono soggette a concentramento nella Congregazione di carità. Le Istituzioni dotali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 56 della legge, sono soggette a concentramento, e non esclude l'applicazione di questa misura l'obbligo di rivederne gli statuti di cui al successivo articolo 93 della legge.

Non è rilevante che si tratti di poveri vergognosi e non è motivo per applicare l'articolo 60 della legge 12 luglio 1890. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 17 febbraio 1893*).

Omissis... Onde se anche l'Opera pia Ferrero, di cui trattasi nella surriferita decisione, non potesse considerarsi come elemosiniera, non sarebbe punto fondata la induzione che la misura del concentramento proposta dai Corpi amministrativi deliberanti e determinata dall' impugnato R. decreto, diviene in contrasto colla legge, mentre a questa misura può sempre essere

assoggettata pel più generico disposto dell'articolo 56, fino a tanto, almeno, che non siano giustificate le speciali circostanze, per le quali invece della regola si deve applicare la eccezione.

Attesochè il motivo di eccezione non verrebbe a sorgere dal fatto che questa Opera pia partecipa anche del carattere di dotale, argomento del mezzo 3° del ricorso. La dote distribuita per ragioni di sussidio, specialmente quando mantenuta in molto tenue importo, si risolve in modo di erogazione d'una beneficenza e non altera punto il carattere della Istituzione, la quale per la sola circostanza che a certe ricorrenze diviene anche dotale, non può sfuggire alla regola stabilita nell'articolo 56, lettera *a*.

Che l'articolo 93 ha dichiarato obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti delle Opere pie nella parte concernente il conferimento della dote, se come si rileva dalle discussioni parlamentari, questa misura venne sostituita ad altra più rigorosa che era stata proposta riguardo ai conferimenti dotali, i quali non in tutte le condizioni sociali possono ritenersi consentanee ed utili alla causa di bene ispirata beneficenza, onde il legislatore ha potuto mostrarsi più specialmente guardingo anche avanti allo scopo di queste Istituzioni, ciò vuol dire che anche quando non si fosse trovato di far luogo al concentramento, la revisione che potrebbe influire per quella mutazione di fine che è escogitata nel capo VI della legge, deve sempre essere praticata quantunque non si manifesti la occasione più ordinaria di far luogo, a mente dell'articolo 55. Ma ciò per nulla avvalora la conclusione del ricorso, che una disposizione escluda l'applicazione dell'altra, e che solo perchè si devono sempre rivedere gli statuti, il concentramento delle Opere pie dotali non possa più aver luogo. E l'articolo 101 del regolamento invocato dal ricorso viene anzi a spiegare in termini più correnti come l'applicazione dell'articolo 93 della legge, ben lungi dall'essere incompatibile colla misura di concentramento, viene anzi a conciliarsi colla medesima e a trarne sussidio a seconda della convenienza dei casi.

2. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Legge 17 luglio 1890 — Giudizio penale se possa aver influenza sul Comune di essa Opera pia.

Pronunziato dall'Autorità giudiziaria che per gli speciali effetti della contravvenzione all'articolo 89 della legge 17 luglio 1890 ritenga una Istituzione non soggetta a denunzia, a termine dell'articolo stesso, non influisce sulla pratica del concentramento della Istituzione di beneficenza. [1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 3 febbraio 1893*).

Attesochè la fondazione che trae origine dal testamento 2 luglio 1835 del fu sacerdote Luigi Stefanini è rivolta, come si rileva dallo statuto

[1] È conforme ai principî che reggono l'autorità di cosa giudicata, questa decisione: invero se la causa vertiva in questo caso tra le stesse

organico 20 marzo 1878 a triplice scopo: 1° erogazione di quattro doti annue di italiane L. 80 per cadauna, nelle quali doti devono essere comprese con duplicazione d'importo le figlie nubili di certo Giuseppe Antonio Cattaneo procreate colla nipote del testatore, Rosa Stefanini già defunta all'epoca del testamento; 2° largizione mediante elemosine, sussidi, soccorsi a domicilio alle famiglie povere di Binasco, tenendo in contemplazione i parenti poveri e bisognosi del testatore, quantunque non abitanti in Binasco; 3° opere di culto. Il tutto da provvedere col reddito proveniente da una cartella del Debito pubblico italiano intestata alla causa pia Stefanini dell'annua rendita di L. 1000 come all'inventario redatto giusta il prescritto degli articoli 8 e 9 della legge 3 agosto 1862 (art. 2 e 3 dello Statuto).

Attesochè il Decreto reale 25 luglio 1892 ora impugnato, facendo applicazione all'Opera pia della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dispone che la sua amministrazione, per la parte elemosiniera e dotale, è concentrata nella Congregazione di carità di Binasco, e ciò in seguito alle conformi proposte del Consiglio comunale e della Congregazione di carità.

Attesochè il ricorrente sacerdote don Angelo Chialini, nella sua qualità di rappresentante e gestore della Istituzione Stefanini, indarno si sforza di mostrare, accampando una eccezione detta pregiudiziale di cosa giudicata, che la misura del concentramento non peteva essere più decretata dopo che il Tribunale di Milano, in sede penale, con sentenza 27 maggio 1891 aveva dichiarato non essere luogo a procedimento in confronto di esso sacerdote imputato della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 89 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, per non aver fatto nella sua qualità denuncia alla Congregazione di carità della esistenza dell'Opera pia, siccome compresa nel disposto dell'art. 56 lett. *A* della legge suddetta. Quale che possa essere stata la larghezza di concetti che il Tribunale ha creduto di spiegare, quali gli apprezzamenti ch'egli abbia potuto indurre sull'indole e sui caratteri di questa Opera pia, non è possibile declinare dal principio, che è anche consacrato dal testo dell'art. 1351 del Codice civile, il principio che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. E di questo giudicato, profferito in sede penale e che ora si vorrebbe contrapporre ad un atto amministrativo che ha provveduto in materia di sua competenza per renderlo inefficace e nullo, il soggetto si rileva dalla continenza dello stesso giudizio; il quale, come lo stesso Tribunale premette, era mosso alla ricerca se da parte del don Chialini si fosse verificato una volon-

persone (*eadem conditio personarum*), per la stessa cosa (*eadem res*) era diversa la *quaestio* (*causa petendi*). — La decisione poi è importante, essendosi di questa sentenza del Tribunale di Milano molto parlato nella giurisprudenza, e potendo, nel modo in cui era concepita, generare confusione tra le competenze delle Autorità amministrativa e giudiziaria.

taria omissione con trascuranza di una positiva disposizione di legge, potendo solo in questi termini sorgere una responsabilità penale anche nei limiti di una contravvenzione.

Il Tribunale disimpegnava cosiffatta ricerca riconoscendo che la ommessa denuncia non era da attribuirsi a volontà di trasgredire la legge; dal momento che prima della scadenza del termine stabilito nell'art. 89 della legge il detto sacerdote non aveva mancato di fare le pratiche per conoscere, se l'Opera pia da esso amministrata potesse essere soggetta alle sue prescrizioni, e se ne ritrasse contraria convinzione, questa poteva essere, por detta dello stesso Tribunale, *avvalorata dal fatto che l'applicabilità all'Opera anzidetta delle nuove disposizioni di legge, apparira per lo meno assai discutibile di fronte alle disposizioni testamentarie del fu sacerdote Stefanini,* cosicchè non si potrebbe ad ogni modo far rimprovero al sacerdote Chialini s'egli ha interpretato la disposizione medesima nel senso che sfuggisse al concentramento. Consegue di ciò la dichiarazione di non costare di alcuna contravvenzione a carico del reverendo Chialini. E se tali sono i termini formali del giudicato, i quali non si modificano per abbondanza di argomentazioni, che si possa trovare nei suoi motivi, non è certo ammissibile che colla sua autorità abbia definitivamente statuito sulla non esistenza di quelle condizioni e di quei caratteri, per i quali l'Opera pia che pure fu eretta in corpo morale con Decreto reale, e che è governata da apposito statuto, potrebbe essere assoggettata a speciali disposizioni della legge riguardo agli Enti di cotesta natura, comunque non vi fosse un autore responsabile di contravvenzione per ammessa denuncia. Il soggetto della sentenza penale rimane pur sempre dentro quel confine che è contrassegnato dalla materia pertinente a quel giudizio. Vi fu o no volontà di trasgredire la legge? Al che il Tribunale ha risposto negativamente senza che la sua pronuncia possa essere tratta a conseguenze ulteriori.

Istituzioni dotali — Legge 17 luglio 1890 — Non sono Istituzioni elemosiniere — Esame del merito.

Le Istituzioni dotali sono essenzialmente distinte dalle Istituzioni elemosiniere, però possono essere soggette a concentramento a termine dell'art. 56 della legge 13 luglio 1890.

Alla quarta Sezione spetta di esaminare se sia applicabile l'articolo 60 per eccettuare dal concentramento Istituzioni concentrate con R. decreto. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 17 febbraio 1893, pubblicata il 9 marzo — Opere pie dotali in Fombio contro Congregazione di carità di Fombio e Ministero dell'interno*).

Omissis... Attesochè possa senza difficoltà ammettersi che le Istituzioni dotali differenziano sostanzialmente da quelle che vengono sotto il

nome di Istituzioni elemosiniere, perocchè queste hanno per loro unico fine il soccorso manuale e momentaneo che nulla esige in corrispettivo, che ha per unica condizione lo stato d'indigenza e che si risolve in un interesse puramente privato, mentre in quella vece le doti, senza avere per estremo necessario la miseria, hanno per loro oggetto un fine determinato d'indole ritenuto eminentemente sociale, trovano il loro corrispettivo nella condizione del matrimonio e sovente nell'opera stessa delle dotande, che per rendersi meritevoli di tale beneficenza dovettero faticare all'acquisto di qualità speciali volute dalle disposizioni dei testatori.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Legge 17 luglio 1890 - Estremi richiesti per la loro esistenza. — 2. Istituzioni pubbliche di beneficenza non ancora erette in Ente morale - Legge 17 luglio 1890 - Loro concentramento nella Congregazione di carità - Procedura.

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Legge 17 luglio 1890 — Estremi richiesti per la loro esistenza.

Mentre la legge 3 agosto 1862 nell'art. 1° qualificava Opere pie le Istituzioni stabilite a favore delle classi meno agiate, la legge 17 luglio 1890 all'art. 1°, lettera *A*, qualifica Istituzioni di beneficenza quelle che hanno scopo di prestare assistenza ai poveri tanto in stato di sanità quanto di malattia. La differenza però di espressioni non costituisce diversità di concetto. La parola « poveri » va intesa in senso relativo. (*Parere del Consiglio di Stato, Sez. Interni, in data 10 marzo 1893*).

Omissis... Che infine qualora a cotesta interpretazione potesse occorrere il presidio di autorità filologiche e delle dottrine giuridiche ed economiche, soccorrerebbero: la spiegazione che del vocabolo « povero » dà il dizionario della Crusca dicendo che povero è colui che ha scarsità e mancamento delle cose gli bisognano: la definizione che del povero ci ha lasciato il Bartolo: *est enim pauper accipiendus qui pro qualitate rei de qua agitur satis non habet,* e quella che della povertà dà il De Gerando nel suo celebre trattato della beneficenza: « La povertà è il grado intermedio fra la ristrettezza dei mezzi e la miseria, essa conduce e confina con la indigenza, ma non è ancora la stessa indigenza ».

Istituzioni pubbliche di beneficenza non ancora erette in Ente morale — Legge 17 luglio 1890 — Loro concentramento nella Congregazione di carità — Procedura.

Possono concentrarsi solo i corpi morali, non gli oneri di beneficenza facenti carico a privati, se non sono riconosciuti come Isti-

tuzioni di beneficenza. La qualità di Ente morale si presume nelle Istituzioni di beneficenza che furono considerate tali anteriormente alla legge 17 luglio 1890, sebbene il loro riconoscimento risulti solo in fatto. Qualora manchi il riconoscimento, occorre innanzi tutto autorizzare l'accettazione del lascito, provvedere alla erezione in Ente morale, quindi effettuare il concentramento nella Congregazione di carità. Nulla osta che con uno stesso R. decreto si provveda all'accettazione del legato, all'erezione in Ente morale ed al concentramento. (*Parere del Consiglio di Stato, Sez. Interni, in data 10 marzo 1893*).

ATTI UFFICIALI

Sommario dei Decreti Reali interessanti Istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, pubblicati dalla "Gazzetta Ufficiale del Regno" dal 1° al 31 marzo 1893.

R. Decreto 29 Gennaio 1893, per il quale l'*Opera Pia Viatico,* in *Loreto* (Ancona), avente per iscopo di aggiungere decoro all'accompagnamento del SS. Viatico e di *soccorrere i poveri infermi*, nella sua parte che ha *iscopo elemosiniero,* è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 8 Marzo.

R. Decreto 2 Febbraio 1893, che autorizza la *Società operaia popolare* di *Orbassano* (Torino), ad acquistare uno stabile, da adibirsi a sede del Sodalizio, per il prezzo convenuto di L. 6682. *Id. id.*

R. Decreto 2 Febbraio 1893, che concentra l' *Opera Pia elemosiniera* « Ferrari » del Comune di *Vho* (Cremona) nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 9 Marzo.

R. Decreto 5 Febbraio 1893, col quale le *Opere pie dotali* « Pupilli e Moralli » ed i *Dotalizi* istituiti a favore di fanciulle povere delle Parrocchie di S. Maria dell'Assunta e di S. Ippolito, del Comune di *Castelfiorentino* (Firenze), amministrati ora rispettivamente dal *R. Orfanotrofio del Bigallo* in *Firenze* e dal *Monte pio* di *Empoli,* sono concentrati nella *Congregazione di carità* di *Castelfiorentino,* ed il *Pio Legato* « Fontanelli » dello stesso Comune, è raggruppato al locale *Ospedale,* detto di *Santa Verdiana. Gazz. Uff.* 11 Marzo.

R. Decreto 5 Febbraio 1893, che concentra l'Amministrazione del *Pio Istituto dei prestiti e risparmi* di *Salandra* (Potenza) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 22 Gennaio 1893, che erige in Ente morale la *Società promotrice delle Biblioteche popolari* in *Milano. Id. id.*

R. Decreto 2 Febbraio 1893, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Ospedale della Misericordia* in *Montevarchi* (Arezzo). *Id. id.*

R. Decreto 2 Febbraio 1893, che erige in Ente morale l'*Istituto professionale* « Omar » di *Novara* e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 5 Febbraio 1893, che erige in Ente morale l'*Istituto di beneficenza* « *Pensione benefica per giovani lavoratrici* » esistente in *Milano*, e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 5 Febbraio 1893, col quale l'*Opera Pia Ospedale S. Innocenzo* del Comune di *Jenne* (Roma) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 5 Febbraio 1893, che costituisce in Ente morale l'*Asilo infantile* di *Valle S. Bartolomeo* (Alessandria) e ne approva lo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 9 Febbraio 1893, col quale l'*Opera pia dotale ed elemosiniera* « Bosa » di *Salzano* (Venezia) viene concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 9 Febbraio 1893, che concentra l'Amministrazione delle *Istituzioni di beneficenza* « Schieppati Giovanni, Medici Maria Triulzio » a favore degli abitanti la Parrocchia di *Cassinetta di Lugagnano* (Milano) nella *Congregazione di carità* locale. *Id. id.*

R. Decreto 16 Febbraio 1893, che concentra l'Amministrazione del *Pio Istituto elemosiniero* « Ansaldo » di *Camogli* (Genova) nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 13 Marzo.

R. Decreto 16 Febbraio 1893, col quale l'Amministrazione delle *Istituzioni elemosiniere* « Piaggio, Della Torre e Novella » di *Rapallo* (Genova) è concentrata nella locale *Congregazione di Carità, Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1893, per il quale l'Amministrazione dell'*Opera pia Commissarìa* « Bettioli » di Treviso, è sciolta e la gestione provvisoria ne è affidata alla locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 16 Febbraio 1893, che concentra il *Pio Legato* « Schiassi » di *Baricella* (Bologna) per la sola parte dovuta alla *beneficenza elemosiniera*, nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 14 Marzo.

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che autorizza la *Società di M. S. fra i muratori ed arti affini* di *Lodi* (Milano) ad accettare un lascito di L. 200 disposto a suo favore dal defunto *ingegnere Graziano Magnani. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, col quale l'Amministrazione del *Legato elemosiniero* a favore dei poveri del Comune di *Pieve S. Giacomo* (Cremona), dovuto dall'Ospedale maggiore di questa città, è concentrata nella *Congregazione di carità* del predetto Comune.

R. Decreto 16 Febbraio 1893, col quale l'*Opera pia elemosiniera* « Conte Giuseppe Resta » del Comune di *Vittuone* (Milano) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 15 Marzo.

R. Decreto 16 Febbraio 1893, che concentra le rendite dei *Legati dotali ed elemosinieri* « Bonardi Stefano e Gentili Paolo Stefano » di *Cittadella* (Padova), attualmente amministrati dal locale *Monte di pietà*, nella *Congregazione di carità di Cittadella. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che concentra l'*Opera pia elemosiniera*

denominata *Pio Istituto* **« Chiavellati » di** *Noventa Vicentina* **(Vicenza) nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, col quale la *Fondazione dotalizia* **« Paolo Orsini » di** *Panicale* **(Perugia) è concentrata nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che concentra il *Legato elemosiniero* **« Bompani » di** *Martignana Po* **(Cremona) nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, per il quale l'*Opera pia dotale* **« Antonio Rossi » di** *Rubano* **(Padova) è concentrata nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che concentra le *Opere Pie* **« Cerrati e Gianoglio » aventi scopo** *elemosiniero, Legato dotale delle Figlie povere,* **Compagnia del SS. Rosario, con** *fine misto di culto e di beneficenza elemosiniera e dotale,* **di** *Giarole* **(Alessandria), per la parte relativa alla** *beneficenza,* **nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che costituisce in Ente morale l'*Ospedale civile* **fondato in** *Sala Consilina* **(Salerno) ad iniziativa della Signora « Luisa dei baroni Romano » ed autorizza a suo favore l'inversione del patrimonio del locale** *Monte frumentario* **e della rendita di ragione di un antico Spedale del Comune.** *Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che autorizza la parziale inversione del patrimonio del *Monte frumentario* **di** *Monte Giberto* **(Ascoli Piceno) a favore di quell'***Ospedale dei poveri infermi. Id. id.*

R. Decreto 26 Febbraio 1893, col quale il Comune di *Camandona,* **(Novara) è autorizzato ad accettare la donazione del cav. Geometra « Carlo Canova » per la fondazione di una** *Scuola di perfezionamento al corso elementare,* **che viene eretta in Ente morale e di cui è approvato lo Statuto organico.** *Id. id.*

R. Decreto 12 Febbraio 1893, che approva lo Statuto organico per l'Amministrazione della *Fondazione* **« Scoglia » di** *Alessandria,* **che è affidata all'***Istituto locale di musica. Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, che approva il nuovo Statuto organico della *Cassa di risparmio* **di** *Fano. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che investe a favore dell'*Ospedale civico* **di** *Monte San Giusto* **(Macerata) il** *Legato elemosiniero e di culto* **« Eleonilde Maggi » e ne destina le rendite per la** *cura e mantenimento dei poveri a domicilio. Gazz. Uff.* **16 Marzo.**

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che concentra l'Amministrazione dei *Legati elemosinieri* **« Veladini e Pestagalli » di** *Brugherio* **(Milano) nella locale** *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 19 Febbraio 1893, che autorizza la *Cassa di risparmio* **di** *Bologna* **ad acquistare alcuni terreni per il prezzo di lire mille.** *Gazz. Uff.* **17 Marzo.**

R. Decreto 23 Febbraio 1893, che concentra l'*Opera pia* **intitolata**

Fidecommissaria Caruso del Comune di *Caltagirone* (Catania), nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, che concentra l' Amministrazione delle *Opere pie elemosiniere* « Criminali, Rizzi e De Bernardis » di *Belgioioso* (Pavia), nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, col quale l'Amministrazione delle *Opere pie elemosiniere e dotali* « De Capitani, Gianni, Macchi e Petralli » di *Arconate* (Milano), è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, che concentra l'*Opera pia dotale* « Luca del Conte » di *Caronno Milanese*, sinora amministrata dalla *Congregazione di carità* di *Milano*, nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 26 Febbraio 1893, che approva il nuovo Statuto organico del *Brefotrofio* di *Ascoli Piceno. Id. id.*

R. Decreto 26 Febbraio 1893, che concentra l'*Opera pia dotale* « Battaglieri e Gallo » di *Ormea* (Cuneo) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, che approva il nuovo Statuto organico dell'*Ospedale civile* ed annesso *Orfanotrofio femminile* di *Borgo S. Donnino* (Parma). *Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, col quale l' Amministrazione del *Legato elemosiniero* « Domenico e Pier Luigi Benedetti » in *Gallicano* (Massa e Carrara) è concentrata nella *Congregazione di carità* locale, ed i sussidi, già erogati in natura, si erogheranno in danaro. *Gazz. Uff.* 21 Marzo.

R. Decreto 96 Febbraio 1893, col quale l' *Opera pia elemosiniera* « De Ferrari » in *Noceto* (Parma) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 26 Febbraio 1893, col quale la *Cassa di risparmio* di *Venezia* è autorizzata ad acquistare due immobili necessari per garantire la Cassa stessa da possibili danni e per renderne possibile il libero funzionamento. *Id. id.*

R. Decreto 26 Febbraio 1893, col quale l' Amministrazione delle *Opere pie dotali* « Francesco Giroldi e Antonio Cassina » e delle *Opere pie elemosiniere* « Virginia Avignone vedova Vigevano e Giovanni Francesco Annoni » di *Paderno d' Adda* (Como), vengono concentrate nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 2 Marzo 1893, che approva il nuovo *Statuto organico* del *Monte pio di Cortona* (Arezzo). *Gazz. Uff.* 22 Marzo.

R. Decreto 2 Marzo 1893, che approva l' inversione a favore dell' *Ospedale* di *Monteprandone* (Ascoli) di L. 357.30, già appartenenti al soppresso *Asilo infantile;* di L. 1100, appartenenti al *Monte frumentario del Rosario;* di L. 150, spettanti al *Monte frumentario del SS. Sacramento;* di L. 350, di spettanza del *Monte frumentario comunale*, non che, per dieci anni, degli utili provenienti dalle annuali mutuazioni dei Monti suddetti. *Id. id.*

R. Decreto 23 Febbraio 1893, col quale i *Legati elemosinieri* « Rozzone e Compagnoni » del Comune di *Castel Rozzone* (Bergamo), sono concentrati nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 23 Marzo.

R. Decreto 2 Marzo 1893, che concentra l'amministrazione della parte destinata ad elemosina, della *Fondazione* « Gentile Oddone » nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 5 febbraio 1893, per il quale il *Legato di elemosine e di culto* « Olivieri », di *Pandino* (Cremona), è concentrato nella locale *Congregazione di carità,* e la parte di rendita del legato stesso destinata a spese di *culto,* viene convertita in *sussidi ad infermi poveri a domicilio. Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1893, che raggruppa il *Ritiro delle povere figlie* in *Ormea* (Cuneo), al locale *Asilo d'infanzia. Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1895, col quale viene convalidato l'acquisto di un'area fabbricabile, fatto dalla *Società di mutuo soccorso ed insegnamento* di *Arezzo. Gazz. Uff.* 24 Marzo.

R. Decreto 5 marzo 1893, che concentra l'Amministrazione dell'*Opera pia* « Felici », avente scopo *dotale e d'istruzione,* di *Gualdo Tadino* (Perugia), nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 25 marzo.

R. Decreto 9 Marzo 1893, col quale viene convalidato l'acquisto per donazione, di un'area fabbricabile, fatto dalla *Società di mutuo soccorso fra esercenti ed operai* di *Besana Brianza* (Milano). *Id. id.*

R. Decreto 9 Marzo 1893, col quale l'Amministrazione dell'*Opera pia dei poveri,* avente *scopo elemosiniero ed eventualmente dotale,* e del *Legato* « Pifferi-Lucchesi » di *Casale Valsenio* (Ravenna), è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 27 Marzo.

R. Decreto 19 marzo 1893, che scioglie l'Amministrazione dell'*Opera pia* « Ruzza » in Voltaggio (Alessandria), e ne affida la temporanea gestione alla locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 12 Marzo 1893, che nomina un nuovo Commissario per la temporanea gestione della *Cassa* « Vittorio Emanuele » di *Bitetto* (Bari). *Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1893, col quale il *Monte frumentario* di *Tufo* (Avellino), è trasformato in una *Cassa di prestanze agrarie,* amministrata dalla locale *Congregazione di carità,* e si approva contemporaneamente lo Statuto organico della *Cassa* medesima. *Gazz. Uff.* 29 marzo.

R. Decreto 5 Marzo 1893, col quale le distribuzioni elemosiniere alle quali è tenuto il Comune di *Cividale* (Udine), a favore dei poveri delle frazioni di *Rualis* e *Gagliano,* sono concentrate nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.*, 31 Marzo 1893.

R. Decreto 9 Marzo 1893, che concentra l'Amministrazione del *Legato dotalizio* « Gili » di *Preci* (Perugia) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1893, col quale l'Amministrazione dell'*Ospedale* « Zannini » di *Sandrigo* (Vicenza) viene concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

LE LEGGI SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ed i ricorsi degli impiegati delle Istituzioni pubbliche di beneficenza

---

Il contenzioso amministrativo ha subìto in questi ultimi anni, nelle leggi nostre, così radicali trasformazioni che è d'uopo riassumerle anche allo scopo principale di dare un'idea chiara dei giudizi e delle forme con cui specialmente gli impiegati delle Istituzioni di beneficenza possono far valere le loro ragioni dinanzi alle Autorità amministrative.

Sorto l'Istituto del contenzioso amministrativo in Francia, legittimato da ragioni politiche più che da ragioni giuridiche, esso mirava, come veniva dichiarato nell'Assemblea costituente, a che « les juges ne pourraient troubler de quelque manière que se soit les opérations des corps administratifs ».

M. Vivien, fautore di questo Istituto in Francia, dichiarava che il contenzioso amministrativo aveva un dominio immenso, tale da comprendere tutto il campo delle leggi amministrative. Da tali leggi, secondo l'autore citato, derivano interessi e diritti; se i primi sono lesi dall'amministrazione, sono dati dei reclami semplicemente amministrativi « ce qui on désigne sous le titre de jurisdiction gracieuse »; se invece sono lesi dei diritti, allora i reclami « appartiennent aux contentieux administratifs ».[1] E parlando dei reclami semplicemente amministrativi, lamentava la mancanza di forme solenni per cui l'amministrazione era arbitra degli interessi dei cittadini: « il y va de leurs intérêts les plus précieux, non moins que de l'honneur même de l'administration ».[2]

[1] Vivien, *Etudes administratives*, titre second, ch. VIII.
[2] Op. cit., titre quatrième.

In Italia queste teorie ebbero applicazioni nelle leggi fino al 1865, quando, accogliendosi il principio eminentemente giuridico, che ogni diritto deve essere giudicato dai Tribunali ordinari, e che non si dànno competenze speciali *ratione personae* e che una stessa Autorità non può essere al medesimo tempo giudice e parte, si aboliva il contenzioso amministrativo con legge 20 marzo 1865.

Ma l'opera legislativa non fu completa; rimaneva da provvedere alla tutela degli interessi, di dare forme solenni per i reclami semplicemente amministrativi, come già invocava il Vivien. Nella legge 20 marzo 1865, è vero, si era a questo scopo introdotta una disposizione, quella contenuta nell'articolo 3, ove vi stabiliva che: « Gli affari non compresi nell'articolo precedente (questioni di diritto) saranno attribuiti alle Autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalle leggi stabiliti. Contro tali decreti è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità alle leggi amministrative ».

Allo stesso scopo nella legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 veniva inserto l'articolo 270 così concepito: « A meno che sia diversamente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle Autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre ». Altre disposizioni si trovano nelle leggi amministrative tendenti allo stesso fine, che qui sarebbe lungo il riprodurre. Però, come bene si osservava nella relazione dell'Ufficio centrale al Senato del Regno, sulla proposta di legge per modificare quella sul Consiglio di Stato tutte queste disposizioni erano insufficienti: « Lasciare che l'amministrazione sia, come è in tesi generale colla legislazione vigente, schermo a sè stessa, affidando agli organi stessi che provvedono ed amministrano il delicato officio di controllare le proprie opere, di emendarle, di ripararne gli errori, se anche fosse corretto, sarebbe stato ormai dalla esperienza paesana e straniera dimostrato insufficiente ».

E così sorse prima la legge 2 giugno 1889, n. 6166, e poi
ella 1° maggio 1892 sulla giustizia amministrativa, che en-
mbe tendono a garantire con le forme di un giudizio gli
eressi delle parti. Ma in questo punto è bene rilevare che
nuovo contenzioso amministrativo, se fu una garanzia ag-
ınta per la tutela dei meri interessi, nulla tolse alle garanzie
ecedenti che, come dicemmo, sebbene poco efficaci, pure esi-
vano col ricorso in via gerarchica, ammesso dalla legge
marzo 1865 nel ricordato articolo 3, e da altre leggi dello
ato. Se altrimenti si fosse inteso di provvedere, si sarebbe
lato uno dei principî che informano l'azione amministrativa,
è la revocabilità degli atti che si deve poter fare o dalla
essa Autorità che provvede o dalla Autorità superiore. Il
ntenzioso amministrativo, come ritenne una dotta sentenza
centissima della Corte di cassazione romana 21 marzo 1893,
r quanto faccia parte dell'amministrazione è però una giu-
sdizione speciale, quindi essenzialmente diversa dall'ammini-
razione pura a cui compete anche il diritto di revoca soprac-
nnato. Bene quindi si avvertiva dal ministro dell'interno, nel
esentare il progetto per le modificazioni della legge sul Con-
glio di Stato, che il « contenzioso amministrativo non essendo
ı surrogato, ma solo un freno ed una guarantigia per gli
ti dell'amministrazione, è naturale che i provvedimenti ammi-
strativi non possono di regola essere assoggettati al giudizio
lla Sezione del contenzioso finchè essi non sieno definitivi
irreparabili col mezzo del ricorso in via gerarchica ». Il ri-
rso alla Sezione IV anzi presuppone l'esaurimento del
clamo in via gerarchica, come è chiaramente detto nell'arti-
lo 28 della legge che stabilisce che *salvo nei casi in cui sia*
'rimenti prescritto, il ricorso alla Sezione IV non è ammesso
non contro il provvedimento definitivo emanato in sede am-
nistrativa *sul ricorso presentato in via gerarchica* ». Il ricorso
a Sezione IV è per regola generale dunque una garanzia
e completa quelle date dal reclamo in via gerarchica; prima
ntro il provvedimento definitivo vi era solo il reclamo straor-
nario al Re, di cui all'articolo 12, n. 4, della vigente legge,
a invece si può eleggere tra tale reclamo ed il ricorso alla
ezione IV. Al contrario il reclamo dato alla Giunta provinciale

amministrativa in sede contenziosa, a termini della legge 1° maggio 1890, non presuppone l'esaurimento del ricorso in via gerarchica, ma procede a questo parallelo lasciando libere le parti di volere l'una piuttosto che l'altra via. L'articolo 3 dice appunto « che il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale amministrativa non è più ammesso quando contro l'atto e provvedimento amministrativo sia stato presentato reclamo in via gerarchica ».

Riassumendo le cose dette, ci pare di avere dimostrato, e coi principî della scienza dell'amministrazione, e colla scorta dei lavori parlamentari, e colle disposizioni legislative in materia vigenti i seguenti postulati:

1° Contro ogni atto amministrativo, eccetto che sia contrariamente disposto, è dato reclamo in via gerarchica a termini della legge 20 marzo 1865, articolo 3;

2° Il ricorso in via contenziosa è una garanzia di più aggiunta a quelle precedentemente esistenti, ed i privati possono nella difesa dei loro interessi scegliere tra il ricorso in via gerarchica ed il ricorso in via contenziosa dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa, e tra il ricorso dinanzi alla Sezione IV ed il ricorso straordinario al Re contro i provvedimenti amministrativi relativamente ai quali sia esaurito il ricorso in via gerarchica.

Queste conclusioni in cui noi siamo venuti non sono però conformi alla giurisprudenza della Sezione IV in materia dei licenziamenti degli impiegati comunali, applicabile anche agli impiegati delle Opere pie. Conviene riassumere brevemente lo stato della questione nella giurisprudenza. Per molto tempo si ritenne che fosse competente l'Autorità giudiziaria a pronunciarsi sul licenziamento degli impiegati, spettando solo all'Autorità amministrativa l'esame delle forme estrinseche sulla validità delle deliberazioni. Una tale giurisprudenza si basava sui rapporti contrattuali che esistono tra amministrazioni e impiegati, dai quali si riteneva sorgessero dei veri e propri diritti. Fu prima la Corte di cassazione di Roma che, pronunziando in sede di conflitto, stabiliva la incompetenza dell'autorità giudiziaria a decidere tali questioni; quindi il Consiglio di Stato con un importantissimo parere in adunanza generale 16 marzo 1885

ritenne che spettasse ai prefetti di esaminare i motivi del licenziamento, salvo il ricorso al Re contro i decreti prefettizi tanto per parte del Consiglio comunale, quanto per parte degli interessati. La competenza del prefetto si ritenne insita nella facoltà di vigilanza che gli spetta sulle amministrazioni dipendenti.

Ma pubblicatasi la legge 1° maggio 1890, con ripetuti pareri la Sezione IV ritenne per effetto di essa che il prefetto fosse divenuto incompetente a provvedere perchè nell'art. 1°, n. 12, di detta legge si stabilisce che la Giunta provinciale amministrativa « è investita di giurisdizione amministrativa per decidere pronunciando anche in merito sui ricorsi degli impiegati comunali e provinciali delle Opere pie, contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio od in qualsiasi altra forma licenziati, o sieno stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo d'anzianità ». A questo articolo va ancora aggiunto il successivo (art. 2°), ove si stabilisce che contro le deliberazioni colle quali sono inflitte agli impiegati pene disciplinari inferiori a quelle sopra indicate, o siansi dati intorno alla loro carriera altri provvedimenti, è dato ricorso alla Giunta provinciale amministrativa per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge ». Così la Sezione IV ritenne che avendo la legge pienamente regolato la materia in esame, non si potesse più parlare della competenza del prefetto, solo rimanendo in vigore la speciale disposizione dell'art. 12 della legge comunale per i segretari comunali, e quelle della legge sanitaria per i medici che hanno compiuto il triennio di prova. Questa giurisprudenza che priva gli impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie del ricorso in via gerarchica, ci sembra non solo contraria alla legge, ma che in molti casi si cambi in denegata giustizia. Che non sia conforme alla legge, già lo dimostrammo nella prima parte di questo articolo, ove abbiamo messo in rilievo che il ricorso in via contenziosa non tolse alcuna delle garanzie esistenti prima della pubblicazione delle ricordate leggi, quindi neppure il ricorso in via gerarchica. Aggiungeremo soltanto che la vigilanza del prefetto sulle amministrazioni dipendenti sussiste come prima e che conseguentemente deve spettare a questo funzionario la

facoltà di annullare, non solo per motivi di forma, ma anche per motivi di merito, le deliberazioni riguardanti il licenziamento o la carriera degli impiegati, altrimenti si dovrebbe condannare tutta la giurisprudenza svoltasi prima della pubblicazione della legge 1° maggio 1890. Di più lo stesso Consiglio di Stato nelle proposte che fece per modificare la legge di giugno 1889 e favorire così il decentramento amministrativo condivise il nostro concetto. [1] Quelle proposte riguardarono solo la legge sul Consiglio di Stato e la competenza della Sezione IV; si voleva che quando essa è competente a pronunziare anche in merito si dovesse applicare lo stesso principio che è stabilito nell'art. 3 della legge 1° maggio 1890, cioè che non *fosse obbligatorio di esaurire* prima la via gerarchica, ma che le parti avessero la scelta tra l'esperimento del ricorso gerarchico col ricorso straordinario del Re ed il ricorso in sede contenziosa. E sull'opportunità di lasciare il ricorso in via gerarchica, si avvertiva: « *sarebbe non di meno molto gravoso il lasciare agli interessati come unico rimedio la via contenziosa,* giacchè per quanto sia desiderabile di rendere con opportune riforme più spedita è più accessibile la via del procedimento contenzioso e l'azione della giustizia amministrativa, il ricorso in via gerarchica rimarrà sempre un mezzo di riparazione più facile, meno vincolato da formalità e condizioni, più rapido e meno costoso ». Ora, domandiamo noi: è logico che il Consiglio di Stato neghi il ricorso in via gerarchica agli impiegati dei Comuni, Provincie, Opere pie, ammesso dalla legge 1° maggio 1890 quando faceva proposte al Governo del Re perchè tale ricorso fosse dato sempre parallelo al ricorso della via contenziosa anche nelle materie che sono deferite per cognizione di merito alla Sezione IV? Ma non solo ragioni giuridiche suffragano la nostra tesi, altre ancora ve ne sono di equità. La maggior parte degli impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie, i salariati ai quali si volle estendere anche la giurisprudenza ora riprovata, percepiscono così meschini stipendi, che il dire loro: ricorrete alla giustizia amministrativa, è denegare ogni facoltà di ricorso. Non dissimuliamolo, il ricorso in via contenziosa è

[1] *Proposte del Consiglio di Stato sul decentramento amministrativo.* Tip. Mantellate.

attualmente circondato da così penosi ostacoli di procedimento, che per valersene (sebbene davanti alla Giunta provinciale amministrativa non si richieda per legge che il ricorso sia firmato da nn avvocato come si richiede per i ricorsi alla Sezione IV) fa d'uopo dell'assistenza di un avvocato. Le spese aumentano ancora di molto per l'uso della carta da bollo, per le notifiche prescritte, e che può fare in tali condizioni di cose il povero impiegato o salariato il cui stipendio non arriva forse a lire 100 mensili, e che per di più si trova licenziato dall'ufficio, angariato dall'amministrazione, la quale disponendo dei mezzi che offre l'istituto da essa dipendente può certamente difendere le sue ragioni, ed anche in certi casi le sue ingiustizie? Si lasci all'impiegato almeno il ricorso in via gerarchica, se non si vuole venire ad una riforma più estesa dell'istituto del contenzioso, semplificare cioè le forme dei ricorsi in via contenziosa, ed ammettere il gratuito patrocinio. Sulla semplificazione delle forme del contenzioso venne pubblicato un magistrale articolo dall'onorevole Tiepolo sul periodico *La Giustizia amministrativa,* che noi segnaliamo al lettore perchè là potrà trovare estesamente trattata tale questione.

Quelle stesse ragioni poi che giustificano l'istituto del gratuito patrocinio a favore di chi ricorre ai Tribunali ordinari, sembra a noi che debbano giustificare un istituto consimile a favore di chi, privo di mezzi, reclama la giustizia nell'amministrazione. In tali vertenze si tratta molte volte di affari assai più importanti che riflettono non solo il privato, ma il pubblico interesse, ed anche quando si discute un interesse meramente privato, come nel licenziamento di un impiegato, questo è non meno importante di qualunque diritto; basti notare il danno incalcolabile che si può recare ad un funzionario se licenziato con ingiusti addebiti. Siccome però le riforme sopra invocate richiedono lungo studio e maturo esame, noi crediamo di far opera giusta e buona segnalando i mali che esistono, ed invocando che per alleviarli si modifichi intanto la giurisprudenza che nega agli impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie il ricorso in via gerarchica, altrimenti si potrebbe dire che la tanto invocata giustizia nell'amministrazione si cambia, in taluni casi, in denegata giustizia. Lex.

INTORNO AL NUOVO PROGETTO DI LEGGE

SUGLI ASILI PER GLI ALIENATI [1] [2]

Il nuovo progetto di legge sulla custodia e tutela degli alienati, che fu presentato in questi giorni all'alta Camera dagli onorevoli ministri Giolitti e Bonacci, se riproduce in gran parte le disposizioni dei progetti Crispi e Nicotera, che lo hanno preceduto, coi loro pregi e difetti, offre tuttavia in diversi punti talune modificazioni, che ci sembrano meritevoli di qualche considerazione.

È a notarsi primieramente che venne portata una modificazione rilevantissima alla disposizione che riguarda le attribuzioni assegnate al medico direttore degli Asili degli alienati, imperocchè il progetto in discorso vuole che questo funzionario sia messo in tale posizione da poter assumere, senza restrinzioni, la responsabilità assoluta dell'andamento dell' Istituto al quale è preposto.

Nei progetti a questo precedenti, e specialmente nei due già summentovati, il direttore era fatto responsabile dell'andamento generale dell'Asilo affidatogli, ma non veniva rivestito di quell'ampia autorità che deve essergli concessa sopra ogni ramo del servizio interno per rispondere pienamente della sua gestione. La sua ingerenza nella partita economica interna non era ridotta che ad un'alta sorveglianza, contrariamente al principio generalmente invalso: che l'ingerenza immediata del medico direttore, anche nel ramo economico, sia sempre necessaria. Entra, infatti, fra le sue attinenze il dovere di ingerirsi del trattamento dietetico dei ricoverati; di ordinare gli acquisti giornalieri, da farsi in base ai preventivi,

[1] Nota presentata dal socio corrispondente prof. *Antigono Raggi* al R. Istituto lombardo di scienze e lettere nella seduta del 23 marzo 1893.

[2] Vedi il testo di questo Progetto a pag. 367 del presente fascicolo.

approvati dall'Amministrazione, e, di regola, indicati da misure sanitarie ed igieniche; di vegliare sulla manutenzione dei locali e degli arredi, a scopo anche di sicurezza; di stabilire le lavorazioni diverse a cui attende gran parte dei ricoverati, per cura morale e via dicendo.

Come ha provveduto regolarmente il nuovo progetto di legge alla posizione del medico direttore degli Asili per gli alienati? Col suo articolo 16, così concepito:

« Negli Asili per alienati vi sarà un medico direttore, il quale avrà sotto la sua dipendenza tutti i rami del servizio interno, sanitario, disciplinare ed economico dell'Asilo, e sarà responsabile dell'esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda ».

Con questa disposizione, che sembra non ammettere equivoci, si può dunque dire che la posizione regolare dei direttori degli Asili per alienati rimane pienamente assicurata, per esser stato completamente eliminato il pericolo dei conflitti fra direttori ed economi, da ritenersi inevitabili, in mancanza di quella che dicesi gerarchia di autorità e di comando.

Alla maggior efficacia dell'importantissima parte che deve avere il direttore sull'andamento dello Stabilimento affidatogli, il nuovo progetto contiene anche un'altra opportuna disposizione che lo riguarda, e che vedesi formulata nell'ultimo paragrafo del suo articolo 31, dove è detto che: « alle riunioni amministrative interverrà il medico direttore con voto consultivo ».

L'art. 16 del nuovo progetto di legge, che nella parte fin qui esaminata è tanto lodevole, non può tuttavia soddisfare appieno le giuste esigenze dei competenti, essendo stato ommesso ciò che negli ultimi progetti era assai opportunamente stabilito, e cioè: che il direttore degli Asili per gli alienati debba sempre essere persona *di provata competenza tecnica.* Si potrà anche pensare che siasi ritenuto inutile lo insistere sopra una qualità che dovrebbe generalmente apparire indispensabile in chiunque venga preposto ad uno stabilimento così speciale qual'è un Manicomio; ma sta il fatto che questo modo di vedere, che pare tanto giusto, non è sempre da tutti condiviso, e che havvi oggidì una spiegata tendenza negli incompetenti ad invadere anche il campo pratico della specialità freniatrica, ed a presentarsi ai concorsi pei posti di direttori di Manicomî, talvolta anche autorevolmente appoggiati e con probabilità di buona riescita. Ognuno vede come sia necessario che contro a questo pericolo la legge provveda in modo da assicurare sempre agli Asili degli alienati la nomina di direttori veramente

competenti, e come, per conseguenza, importi che l'articolo 16 del progetto sia completato dalla prescrizione: che i direttori dei suddetti Stabilimenti debbano sempre essere persone di provata competenza tecnica, e, quindi, alienisti nel rigoroso senso della parola.

Il concorso per la loro nomina noi crediamo che non si potrebbe prescrivere di regola, anche perchè non ci pare, nel caso speciale, che sia spediente da assicurare la scelta di persone che possano sempre godere la piena fiducia delle Amministrazioni da cui debbono dipendere.

Un'altra disposizione del nuovo progetto, che merita di essere presa in esame, è quella che riguarda l'amministrazione dei Manicomî.

A questo riguardo l'art. 31 è stato formulato come segue: « L'amministrazione dell'Asilo per gli alienati appartenenti ad una provincia può essere delegata dalla Deputazione provinciale ad una Commissione, od a persona nominata, dietro sua proposta, dal Consiglio provinciale ».

Nell'ultimo progetto di legge, presentato dal Nicotera, all'articolo 5, molto più opportunamente in proposito era disposto: che le amministrazioni dei Manicomî pubblici di proprietà delle Provincie dovessero essere affidate alle Deputazioni provinciali, e quelle appartenenti ad Opere pie ad un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale.

La disposizione del nuovo progetto per una parte invece si riferisce a quella che già figurò nel progetto Crispi, e che venne fatta segno a giuste critiche; e per l'altra, ci appare affatto nuova. Si lascia libertà alle Deputazioni provinciali di amministrare direttamente i Manicomî di proprietà provinciale, ma a ciò non restano obbligate come dal progetto Nicotera, il quale in questo ci pareva molto meglio concepito. A questo riguardo ci piace di ripetere qui ciò che altre volte sostenemmo, e cioè: che alle Deputazioni provinciali, cui la nuova legge comunale e provinciale ha ristretto notevolmente le attribuzioni che avevano in passato, ed alle quali è affidato un mandato esecutivo generale dai Consigli provinciali, torna agevole, oggidì più che mai, lo amministrare direttamente anche i Manicomî di proprietà delle Provincie. Da tale disposizione questi Stabilimenti non potrebbero che ritrarre grande vantaggio, essendo dimostrato dai fatti, senza bisogno di entrare in particolari, che i Manicomî del nostro paese, che meglio corrispondono materialmente e moralmente allo scopo cui vennero destinati, sono quelli che le Provincie amministrano direttamente.

Il nuovo progetto ammette le delegazioni delle Provincie alle Commissioni amministrative e persino ad unica persona, che verrebbe a costituire l'amministrazione del Manicomio; ed in questo non ci soddisfa appieno.

Quanto alle Commissioni amministrative per delegazione provinciale, noi crediamo che non si debbano preferire nell'amministrazione dei Manicomî alle Deputazioni, essendo dimostrato dalla pratica che desse meno facilmente di queste sogliono favorire l'organizzazione perfetta dei Manicomî, inclinate come sono, per lo più, ad ingerirsi con zelo eccessivo anche delle cose di importanza tecnica, ed a scemare lo spirito d'iniziativa dei direttori, così necessario alle estrinsecazioni della vita tutta speciale dei Manicomî ed alla formazione dell'ambiente morale caratteristico che questi stabilimenti debbono presentare, anche a scopo curativo.

Riteniamo anche che la preferenza da darsi ad un'amministrazione diretta dei Manicomî possa essere sorretta da ragioni economiche, poichè la costituzione delle Commissioni amministrative per delegazioni importa certamente non lievi spese, richieste dall'impianto di speciali uffici, dall'assunzione di un apposito personale d'impiegati, dalle competenze dovute ai consiglieri e via dicendo. Dette Commissioni potranno essere invece molto opportune quando siano preposte ai Manicomî appartenenti ad Opere pie, in cui, come addimostrò anche una recente ispezione, è, generalmente parlando, assai sentito il bisogno di radicali riforme, per trovarsi in essi per lo più l'autorità del medico direttore specialista ridotta ai minimi termini, e quasi sempre sopraffatta dall'ingerenza eccessiva, in ogni ramo di servizio interno, di persone incompetenti, talora perfino non rivestite della qualifica di ministri dell'arte salutare.

Ma più grave appunto deve esser fatto all'articolo 31 del progetto in esame, per la disposizione con cui la Deputazione provinciale potrebbe anche affidare l'amministrazione del suo Asilo *ad un'unica persona da essa delegata,* poichè questa disposizione è assolutamente contraria alla buona organizzazione tecnica di un Manicomio. Si pensi, infatti, che di fronte ad altra persona immediatamente in rapporto coll'Autorità superiore, e delegata anzi a rappresentarla, la dignità del direttore del Manicomio rimarrebbe così menomata da perdere gran parte della sua efficacia, con grave danno morale dell'Istituto in cui ciò avvenisse. Un dualismo sarebbe inevitabile fra direttore ed amministratore dello Stabilimento, troppe essendo le occasioni che si presenterebbero per facilitare le inopportune intromissioni da una parte, le esagerate diffidenze dal-

l'altra, e per suscitare divergenze, antagonismi e conflitti deplorevoli.

E vi ha di più: giacchè l'amministrazione degli Istituti suddetti affidata ad un'unica persona si può ritenere inopportuna anche dal lato economico, se si pensa che occorrerebbe introdurre in bilancio una spesa non indifferente, sia per l'emolumento, l'onorario, la gratificazione o le competenze devoluti al nuovo funzionario, sia per l'impianto di uffici separati, con impiegati appositi, come nel caso di Commissioni amministrative. Noi crediamo ancora che, colla delegazione personale, l'Amministrazione provinciale si renderebbe meno agevole lo scrupoloso controllo della gestione economica del suo Stabilimento, e che tale difficoltà aumenterebbe in ragione diretta della fiducia riposta nella persona delegata, che dovrebbe essere grandissima.

Anche qui l'esperienza può essere inoltre opportunamente invocata a convalidare il nostro giudizio poco favorevole sulla disposizione in esame, essendosi già dato il caso di averla veduta in effetto molto male corrispondere all'esperimento.

Altro punto del nuovo progetto, che può essere discusso, è quello che riguarda l'ispezione dei Manicomî, la quale si vuole, come già in altri progetti precedenti, affidata ordinariamente a persone che sono incompetenti e soltanto coadiuvate, in via eccezionale, talora da altre di comprovata capacità tecnica. Veggasi, in proposito, ciò che dispone l'art. 40:

« Il Ministro dell'interno, oltre la vigilanza che esercita sugli Istituti sanitari nei modi stabiliti dalla legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, farà eseguire, per mezzo dei medici provinciali, e, ove occorra, aggregando a questi persone di comprovata competenza tecnica, frequenti ispezioni agli Asili per alienati, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Per mezzo delle Autorità sanitarie comunali saranno pure vigilati gli alienati ritenuti a domicilio ».

In altra circostanza noi abbiamo manifestato la nostra sorpresa nel veder eliminata affatto dai progetti di legge sugli alienati la istituzione tanto opportuna di un regolare Ispettorato dei Manicomî, composto di persone tecniche, e funzionante regolarmente sotto gli ordini immediati del Governo. Noi dobbiamo ora rinnovare le nostre meraviglie nel constatare che il dettato del nuovo progetto su questo punto è identico quasi a quello dei progetti che lo hanno preceduto, persistendosi nel non lieve errore di ritenere che il medico provinciale possa, nei casi ordinari, funzionare da persona di

tecnica competenza manicomiale. Chi sa quanto sia peculiare tutto ciò che si riferisca agli alienati ed agli Asili destinati alla loro cura e custodia, e non ignora essere sempre digiuno di cognizioni psichiatriche quel medico che non ha regolarmente seguìto corsi speciali teorico-pratici di psichiatria e fatto un tirocinio abbastanza lungo di pratica manicomiale, di leggieri si dà ragione dell'imperfezione dell'articolo surriferito, col quale si affida al medico provinciale un mandato superiore alle sue forze, e che egli, conseguentemente, non potrà compiere in modo soddisfacente.

Le obbiezioni fatte dal Senato ad un più razionale ordinamento dell'ispezione manicomiale, in occasione della discussione sull'ultimo progetto Nicotera, ci parvero così poco efficaci, che ci sentiamo oggidì più che mai inclinati a sostenere la necessità che all'ispettorato dei Manicomî si provveda colla nuova legge in modo serio ed efficace, trattandosi di un provvedimento d'importanza vitale per il miglior avvenire dei nostri Manicomî.

In opposizione all'istituzione dell'Ispettorato tecnico non si addussero che motivi d'ordine economico; ma evidentemente si esagerava coll'immaginare che detto ispettorato dovesse quasi costituire una nuova sezione sanitaria del Ministero degli interni, con uffici ed impiegati proprî, ed importare perciò ingente spesa. Basterebbe invece, a raggiungere lo scopo, il costituire una Commissione ispettorale di tre tecnici al più, scelti fra i più provetti, non rivestiti, possibilmente, della carica di direttori di Manicomî e quindi: o professori di psichiatria, o alienisti non più addetti a Manicomî; e valersene per ispezioni ordinarie e straordinarie che non dovrebbero essere accessorie, e che richiederebbero soltanto quelle stesse spese di diaria e di trasferta che, anche delegando alle ispezioni i medici provinciali, non si potrebbero certamente evitare.

E sarà solo da una persona tecnica, e, nel nostro caso, dal presidente di un Ispettorato bene organizzato che si otterrà un diligente ed autorevole rapporto annuale sull'andamento dei nostri Manicomî, non potendosi esigere, per la natura stessa della materia, che di tale importanza possa riescire quello che il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno sarebbe obbligato a presentare, secondo la disposizione dell'art. 41 del progetto di legge in esame, che è identica a quella del progetto precedente.

Abbiamo trovato in questo nuovo progetto modificate alquanto anche le disposizioni che riguardano il trattamento dei pazzi criminali. Per questi non si esigerebbe più, come si discorreva in altro progetto, la formazione di un'apposita sezione appartata di osser-

vazione in ciascun Manicomio pubblico, ma si dovrebbero creare delle sezioni d'infermeria negli Stabilimenti carcerari, dove i condannati, colpiti da alienazione mentale nel periodo d'osservazione, dovrebbero essere tenuti prima di essere inviati all'Asilo per gli alienati criminali; e così pure coloro che fossero colpiti da alienazione, in tempo prossimo al termine della pena, o da forme transitorie o inoffensive di pazzia.

L'aver tolto l'obbligo di istituire sezioni speciali per gli alienati criminali nei Manicomî comuni è stata certamente cosa opportuna; ma non sembra che l'uso a cui dovrebbero servire le infermerie degli Stabilimenti carcerari sia da approvarsi.

Se dette infermerie sono affidate a medici comuni, quali sono per lo più i medici carcerari, l'osservazione degli alienati veri, o supposti, che rinchiuderanno non potrà essere fatta dallo specialista, come sempre si dovrebbe esigere; o non sarà condotta il più delle volte, anche se questo interverrà, con tutte quelle precauzioni che si possono usare solo nei Manicomî, in ogni momento, con un personale provetto e di fiducia, ed in un ambiente, su tutti i riguardi, bene appropriato al bisogno. Quante volte colui che persiste a simulare la pazzia nelle carceri, condotto al Manicomio, fra i pazzi, d'un tratto desiste dalla simulazione e si rivela qual'è? Nelle infermerie degli Stabilimenti carcerari come potranno inoltre essere curati i veri pazzi in osservazione, o colpiti al termine della pena, od affetti da forme transitorie o inoffensive, se ivi mancherà necessariamente l'assistenza dello specialista, ed eziandio il sussidio di tutti quegli spedienti di cura, che soltanto dal Manicomio possono essere forniti?

A nostro modo di vedere, gli alienati criminali giudicabili e da tenersi in osservazione potrebbero essere sempre inviati, occorrendo, ai Manicomî comuni; e gli altri, più sopra distinti, di preferenza il più delle volte trasferiti ai Manicomî criminali, salvo il giudizio in contrario che fossero per dare persone competenti in materia psichiatrica, all'uopo interpellate dalla Direzione delle carceri.

L'art. 37 del nuovo progetto favorisce l'accumulo nei Manicomî comuni dei pazzi criminali, distinti all'art. 33 colle lettere *a* e *d*; e cioè: dei delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna e dei condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale, e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare, quando il loro stato di mente richiegga speciale trattamento e cura, essendo nel suddetto articolo 37 disposto che « pei condannati suddetti, quando, scontata la pena, non siano ancora guariti dell'alienazione

nentale, il presidente del Tribunale, sul parere del medico direttore dell'Asilo per alienati criminali, deciderà se debbano essere ritenuti in questo, o affidati a un Asilo comune, o alla famiglia ».

I criteri sui quali dovrebbe fondarsi il medico direttore dell'Asilo dei criminali onde decidere se un pazzo criminale delle due suddette categorie debba essere, dopo la condanna, trattenuto nel Manicomio criminale, o inviato in un Asilo comune per alienati, non si trovano nel progetto stabiliti, e, a dire il vero, ben difficilmente si arriverebbe a formularli. Se infatti un pazzo criminale, dopo la condanna, persistesse ad essere pericoloso, troverebbe certamente il suo posto più adatto nel Manicomio criminale, dove i mezzi di repressione appaiono meglio giustificati. Se si tratta di individuo per lì più bisognevole di cura, non si dirà che questa possa mancargli in un Manicomio criminale, che, se sarà bene organizzato, dovrà essere diretto da un medico alienista, e non mancare di tutti quei provvedimenti di cura che debbono esistere negli Stabilimenti che rinchiudono alienati. Eppoi, un alienato bisognoso di cura speciale può pur anche essere estremamente pericoloso! Occorrerebbe adunque limitare il provvedimento suggerito dal progetto di legge a quegli alienati tranquilli, forse già passati a cronicità, che i Manicomî comuni di frequente trasferiscono in altri Asili più adatti, come: Ricoveri di mendicità, Ospedali d'incurabili, Asili di vecchi, di inabili al lavoro e simili. Ma questo passaggio di alienati tranquilli in altri Stabilimenti non potrà direttamente farsi, nei casi rari in cui sarebbe richiesto, dal Manicomio criminale, come dovrebbe esser fatto in altri casi, secondo prescrive lo stesso progetto, per la consegna degli alienati alle famiglie?

Noi ripeteremo qui ciò che in altra occasione abbiamo scritto: questo frammischiare alienati criminali con alienati comuni nei Manicomî ordinari non fa buona impressione, ed offende grandemente quei sentimenti di riguardo e di commiserazione che ci ispira la più grande sventura che possa colpire l'uomo. Il contatto dell'alienato criminale coll'alienato comune non è a questo spesse volte indifferente, e si dovrebbe evitare anche per non obbligare i direttori dei Manicomî, trasformati in carcerieri, ad eccedere nei provvedimenti di sicurezza e di disciplina, e quasi a trasformare in penitenziari i loro Stabilimenti, contro ogni buona regola di cura morale.

Il nuovo progetto di legge obbliga nei Manicomî la istituzione di due comparti particolari (oltre alle speciali sezioni per le varie categorie di alienati), e cioè: un comparto di osservazione ed un

comparto dove trovino occupazione gli alenati, disposto, preferibilmente, a colonia agricola.

Le cliniche psichiatriche sono considerate come comparti di osservazione.

Queste disposizioni del nuovo progetto sono piuttosto buone; sopratutto l'ultima che stabilisce una nuova opportunissima destinazione che dovrebbero avere le cliniche psichiatriche. Quanto alle sezioni di osservazione che si vogliono istituite nei Manicomî pubblici, noi non esitiamo a ritenere però che siano inutili tutte le volte che nei suddetti Stabilimenti esistano una sezione d'infermeria ed una sezione per alienati tranquilli e convalescenti, imperocchè quivi i soggetti accolti in osservazione per sospetto di pazzia, potrebbero evidentemente soggiornare per qualche tempo senza inconvenienti.

Ci sembra che il nuovo progetto di legge sia encomiabile anche per avere alquanto semplificato le formalità richieste per l'ammissione degli alienati nei Manicomî ed il carteggio delle Direzioni colle Autorità. Per noi è sempre un pleonasmo però quell'art. 17, tolto di pianta dal progetto precedente, con cui si stabilisce che « nei casi di individui maggiori di età che, avendo coscienza del proprio stato di alienazione, chieggono di essere ricoverati in un Asilo per alienati, il direttore, quando ne abbia constatato l'assoluta urgenza, e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli, in via provvisoria, nel comparto di osservazione, dandone avviso, entro 24 ore, al Procuratore del Re ed all'Autorità di pubblica sicurezza ». Casi rarissimi come questi, che si possono sempre considerare come casi d'urgenza, ai quali provvede benissimo il progetto di legge in altra sua parte, non ci sembra che esigano una speciale considerazione ed un apposito articolo di legge.

Per l'eliminazione di molte altre superfluità, che figuravano nei progetti di legge sui Manicomî altre volte presentati, quest'ultimo, che noi stiamo esaminando, appare notevolmente migliorato.

Così: si affidano al regolamento successivo le particolarità sul numero dei sanitari e su quello dei sorveglianti o personale di custodia rispetto ai ricoverati degli Asili, e si accenna sobriamente alle penalità per colpe, inavvertenze, ecc., riferendosi alle disposizioni che fanno parte di altre leggi e del Codice penale.

Anche nella dizione il nuovo progetto di legge si è voluto presentare più corretto degli altri e perfino ricercato, come allorquando impone la sostituzione dell'appellativo *Asilo per gli alienati* alla

parola *Manicomio,* che vuolsi, se non poco appropriata, per lo meno d'ingrata significazione nell'uso comune.

Il progetto nuovo s'ispira a sentimenti pietosi verso i poveri alienati, che vuole non solo custoditi, ma debitamente curati negli Asili a loro destinati; provvede ottimamente alla loro tutela, adottando le disposizioni lodevoli che facevan parte dei progetti precedenti; assicura un'organizzazione razionale dei Manicomî affidando il loro andamento igienico, sanitario, disciplinare ed economico al personale tecnico e l'amministrazione alle Provincie, anche per mezzo delle Deputazioni provinciali; ripartisce saggiamente le spese di mantenimento degli alienati in giuste proporzioni fra le Provincie e Comuni, e migliora alquanto le disposizioni che riguardano i pazzi criminali ed i Manicomî speciali a costoro assegnati.

In complesso, malgrado i difetti a cui abbiamo accennato e che molto facilmente potrebbero essere eliminati, noi possiamo dire adunque che il progetto dei ministri Giolitti e Bonacci da noi esaminato è abbastanza soddisfacente e tale da meritare la buona accoglienza delle Camere cui viene presentato, e più lieta fine di quella toccata agli omai troppo numerosi progetti sulla stessa materia che lo hanno preceduto.

Prof. ANTIGONO RAGGI.

LA COLONIA AGRICOLA DI SAN MARTINO DELLE SCALE

presso Palermo

La Commissione ordinatrice della Mostra degli Istituti di beneficenza ed assistenza pubblica alla Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, assegnava alla V fra le sezioni, in cui classificava le pie Istituzioni, quelle che per il loro carattere e per la loro indole avevano rapporti con l'ordine pubblico, e fra esse comprendeva le « Istituzioni per minorenni, corrigendi, discoli, pericolanti, pericolati, ravveduti, ecc. ». Per loro, come per ogni altra, tracciava un quistionario speciale e chiedeva quindi: « Cenni storici - Ordinamento - Scopi - Mezzi e contributi - Direzione e sorveglianza - Educazione ed istruzione - Metodi per l'avviamento ad un'arte o ad un mestiere - Risultati e notizie statistiche ».

Si presentò alla Mostra in questa sezione la Colonia agricola di S. Martino delle Scale presso Palermo, ed espose: « Guardaroba ottangolare verniciato. Grande armadio in legno intagliato ed istoriato. Piccolo armadio idem. Scansie con ferrature, ecc. Stipo-vetrina con lavori da calzolaio. Lavoro in plastica ornamentale. Lavori a penna ed a sfumino. Album di disegni del Coro della Chiesa ».

La Giuria che esaminò questa importante divisione della Mostra di Palermo, non potè fare a meno di rilevare che la Colonia, da *agricola* che era stata fondata, veniva trasformandosi in *industriale,* e che essa alle norme tracciate nel questionario — tracciate appunto per far conoscere l'andamento e i risultati degli Istituti di Italia e per metterne in evidenza lo scopo pratico della gara — non aveva in genere corrisposto. La Giuria pertanto, informata delle vicende storiche della Colonia dai componenti locali, quanto alla seguìta trasformazione, osservava che essa, a giudicare dagli oggetti esposti, poteva dirsi avvenuta solo di nome e che erano forse le cose ri-

maste come per lo innanzi; e ciò rilevavasi da diversi elementi, e pria di tutto dal non essersi scritta e presentata alcuna relazione dimostrante le ragioni che resero necessaria la trasformazione, i criteri che la guidarono, la bontà dei novelli insegnamenti introdotti e i risultati ottenuti, relazione voluta del resto dal programma per la Mostra speciale degli Istituti di beneficenza, che doveva contenere, come si è detto or ora, i cenni storici, l'ordinamento, gli scopi, i mezzi, i contributi, la direzione e sorveglianza, l'educazione ed istruzione, i metodi per l'avviamento ad un'arte o ad un mestiere, i risultati ottenuti e le notizie statistiche, al qual programma del resto si conformarono gli altri Istituti espositori. Cose e notizie tutte che servivano alla Giuria per essere al caso di giudicare con giusti criteri dell'andamento di un Istituto, non servendo le manifatture esposte che ad avvalorare ciò che è spiegato dalla relazione, ed a mostrare coi fatti l'indirizzo od il metodo didattico delle officine, se esse sieno rispondenti allo scopo per cui sono stati fondati gli enti a vantaggio della classe sociale al cui bisogno si è voluto provvedere. Non bastava dunque far constatare la bontà di fabbricazione degli oggetti esposti, perchè in questo caso essi avrebbero dovuto far parte di altra sezione della Mostra, e non della Previdenza e Beneficenza.

In secondo luogo fu rilevato che la trasformazione non era provata dagli stessi oggetti esposti; da essi non risulta la continuità, lo svolgimento ed il metodo d'insegnamento seguìto; il che è affatto necessario a conoscersi da chi è chiamato a giudicare di una scuola, e questo poteva raggiungersi, cominciando con l'esporre i primi saggi dei lavori eseguiti dai giovani principianti, e così gradatamente fino al più alto grado dell'insegnamento, il qual sistema è stato seguìto da altri Istituti a prova che le loro scuole sono giudiziosamente sistemate. E poichè si sono voluti esporre quelli che possono esser considerati come i risultati finali dello insegnamento, è lecito domandare: ma quali sono stati i lavori fatti dai giovani pria d'arrivare a quel punto, quale la gradazione dell'insegnamento ed i programmi per poter arrivare a lavorare i mobili esposti? Onde era legittimo il ritenere che nulla erasi fatto per l'effettiva trasformazione della Colonia da agricola in industriale, che forse essa nello stato attuale non è nè agricola nè industriale, che non dà seri risultati, e che, continuando nello stato descritto, era da dubitare rispondesse al suo scopo costitutivo.

Nè potè la Giuria conoscere il numero dei ricoverati, quale il loro stato di istruzione al loro ingresso nella Colonia, quali i ri-

sultati nella commoranza e quale l'avvenire dei giovani, e se essi sono ritornati a popolare le carceri o sieno divenuti ottimi artigiani; per la mancanza di quelle note statistiche volute dal programma e che avrebbero dovuto precedere, specie per questi Istituti, qualunque siasi altra cosa.

Impertanto fu riconosciuto il bisogno che l'Istituto esca da questo stato anormale in cui si trova e venga richiamato alla primitiva sua istituzione e riorganizzato; e perciò la Giuria volle raccomandare vivamente al Consiglio Provinciale di Palermo, cui spetta, ed ai Ministeri dell'interno e dell'agricoltura per la parte che li riguarda, acciocchè vogliano occuparsi della riorganizzazione della Colonia di San Martino, dandole quel giusto indirizzo onde essa raggiunga lo scopo voluto e si renda veramente utile al paese ed a quei disgraziati giovanetti che le vengono affidati; ed al fine di affrettare con l'augurio lo inizio delle necessarie riforme, e di avere apprezzato la buona volontà d'essersi presentata la Colonia agricola di San Martino alla Esposizione Nazionale, le aggiudicò una medaglia di bronzo a titolo d'incoraggiamento.

I motivi che persuasero la Giuria a giudicare nella maniera enunciata, e che qui sono riferiti per sommi capi, furono largamente svolti in uno scritto pubblicato sul *Giornale del Comizio Agrario di Palermo.* Su questo scritto richiamò la sua attenzione l'on. avv. comm. Giuseppe Mario Puglia, Presidente della Deputazione Provinciale di Palermo, il quale ne scrisse all'avv. Giuseppe Falcone, che fu Segretario della Commissione ordinatrice prima e poi della Giuria per la Mostra e per l'esame degli Istituti di beneficenza ed assistenza pubblica, assicurandolo che avrebbe fatto prendere in considerazione dal Consiglio Provinciale il voto della Giuria, da cui potevasi trarre ammaestramento per il buon funzionamento della Colonia. Nello stesso tempo incaricava il Falcone per dargli notizie intorno ad Istituzioni agricole ed alle leggi che le governano, perchè l'Amministrazione Provinciale potesse compilare un regolamento che disciplinasse tutto quanto possa riferirsi all'attuazione pratica delle disposizioni testamentarie del signor Antonino Pistone in vantaggio dell'agricoltura siciliana.

Al cortese invito l'avv. Falcone rispose con la lettera, che, pubblicata sul citato *Giornale del Comizio Agrario,* qui riassumiamo, spiacenti che lo spazio concessoci ci vieti di riferirla per intero.

L'avv. Falcone, lamentando che le questioni della pubblica beneficenza sieno poco ben riguardate dai Consigli Comunale e Provinciale di Palermo, prende a discorrere dell'origine e dello scopo

dell'Istituto di S. Martino, fondato dal P. Luigi Castelli dei principi di Torremuzza, della famiglia benedettina, che le pratiche religiose ed ascetiche, in ogni tempo, ha alternato con le cure assidue dei campi. Nel 1863 il Governo pensò di adattare il locale alla educazione dei giovani abbandonati o vagabondi colpiti dalla legge di pubblica sicurezza; così fra il Ministero per l'interno e il rappresentante dei monaci di S. Martino stipulavasi analoga convenzione. Qui segue il racconto delle vicende della Colonia, dopo le leggi del 1866, abolitive delle corporazioni religiose, e le conseguenti disposizioni di chi reggeva allora il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il Cordova, per inferirne che lo intendimento certo, determinato, preciso fu quello di creare una istituzione agraria a vantaggio dell'agricoltura siciliana. E sempre in omaggio a questo intendimento tra il Governo Centrale ed il Consiglio Provinciale di Palermo si addivenne alla convenzione del 4 marzo 1874, approvata con decreto reale del 30 giugno 1875, in seguito alle discussioni del Parlamento, ed infine con il decreto del 22 gennaio 1880 fu approvato lo statuto organico; dall'esame delle cui principali disposizioni il Falcone ribadisce il concetto essere stata la ragione prima e sola della creazione dell'Istituto lo avviare allo studio pratico dell'arte dei campi, completato da quello delle arti che hanno relazione con l'agricoltura o le sono di sussidio. Perciò appunto lo scrittore fa rilevare che sarebbe estremamente dannoso se quel Consiglio Provinciale non si preoccupasse dell'iniziato mutamento, il quale, oltre ad essere contrario affatto alla origine della Colonia, ridonda in danno dell'agricoltura, che nel momento attuale ha tanto e così grave bisogno di essere aiutata e protetta. Ed a questo punto, poichè l'argomento che tratta lo induce a considerazioni di indole generale, il Falcone prende ad esaminare le ragioni del decadimento sempre più crescente dell'agricoltura fra noi. Le quali ragioni egli sommariamente riassume in cinque capi: *a*) l'indirizzo economico per l'applicazione della tariffa doganale del 1887; *b*) il desiderio delle persone nate fra i campi di migliorare la loro condizione cambiando arte o mestiere; *c*) il servizio militare, che interrompe la vita calma del contadino e che, con lo insegnamento rudimentale che dà lo allontana dalla sua vita di origine, alla quale egli non vuol più ritornare; *d*) la emigrazione allettatrice di menti che facilmente s'illudono e provocata da speculatori interessati; *e*) la *urbomania* continua e permanente. E veramente a chi voglia guardare al fenomeno, non sfuggirà che le ragioni essenziali che lo hanno prodotto e lo conservano sono quelle di sopra indicate. Sopratutto

è deplorevole l'abbandono della proprietà fondiaria dai possidenti, i quali, desiosi di godere gli ozi e le mollezze della città, dànno ad intendere di non comprendere affatto la missione sociale della ricchezza; e però il Falcone insiste — e con ragione — sulla necessità di tenere stretti i rapporti fra proprietario e agricoltore, e ricorda opportunamente le prudenti opinioni di due insigni statisti: il Ricasoli e il Cavour. Ma questo esame non è stato fatto ad altro scopo che a quello di affermare ancora meglio che la Colonia agricola di S. Martino non deve essere deviata dal suo scopo, fatta industriale, ma conservata tale quale nacque: chè sarebbe contraddizione enorme deplorare le condizioni dell'agricoltura e sopprimere le fonti che potrebbero migliorarla. Onde il discorso volge alla enunciazione dei più importanti Istituti agricoli presso le più colte nazioni: della Germania, ove si contano 17 istituti superiori, 30 medi, 44 scuole pei coltivatori, 44 scuole agricole invernali, 5 di praticoltura, 16 di orticultura, e poi corsi speciali, conferenze, fondazioni diverse, ecc.; della Francia, ove la carità privata, a cui è dovuta la *Società di Patronato per gli orfani agricoltori,* fondata dal marchese di Govello, meglio che l'incoraggiamento dello Stato, educa e sviluppa le tendenze agricole del paese; dell'Inghilterra, ove l'organismo del Collegio di agricoltura a Cirencester, di quello di Downton e dell'altro coloniale di Hollesley-Ball, mostrano quanto serio interesse ha quella nazione per questa fonte di benessere sociale che è l'agricoltura. E lo scrittore tratta distesamente della organizzazione di questi vari Istituti, ai quali vorrebbe assimilato quello di Palermo, che — tardi, ma sempre in tempo — quel Consiglio Provinciale — auspice il comm. Puglia — vuol prendere in considerazione per renderlo adatto ai bisogni della fertile terra siciliana. Approfondisce egli in special modo la organizzazione di quelli di Inghilterra, studia le ragioni della prosperità di quella nazione, che dà largo ed efficace insegnamento a tutti per lo sviluppo dei commerci e delle industrie.

Quando questo studio comparativo ha fatto, il Falcone crede poter bene rispondere a quella domanda che noi si usa ripetere tuttodì: perchè mai in Italia non si fa buon uso delle libertà? Egli è perchè — risponde — fra noi non si ha riguardo che solo al numero; « numero e sempre numero, e il fango ci assale, la dema« gogia e la licenza ha dato bando ad ogni idea morale, ed im« pera uno scetticismo che accascia e fiacca, che recide ogni vitalità « e soggioga per modo la coscienza stessa da non farla resistere « contro ogni sopruso e da non sentir nausea di qualunque brut-

« tura. La nostra salvezza non può essere che in una aristocrazia « legittima, in una maggioranza che si componga di altra cosa che « di cifre, sia, cioè, di intelligenza e di virtù, di scienza e di one« stà, di disinteresse e di abnegazione ».

Ma qui il Falcone — dopo questa digressione — ritornando al suo principale argomento, dopo avere addimostrato che l'origine storica della Colonia di S. Martino, le condizioni attuali dell'agricoltura nazionale, le premure degli Stati d'Europa in favore della agricoltura, costituiscono fatti ed elementi per conservare alla Colonia il carattere e l'indirizzo d'istituto agricolo, nota che ciò è ancora richiesto dallo scarso numero di istituzioni congeneri che vi sono in Sicilia, ove, come in tutta Italia meridionale del resto, è sommamente necessario di creare quell'agricoltura industriale, od industria agricola che dir si voglia, la quale assicuri la bontà della merce da esportare. Onde è che il Falcone, invaghito della simpatia della causa che ha difeso, mentre da un lato dalle cose discorse inferisce quali debbano essere le principali norme per poter attuare l'Amministrazione Provinciale il lascito Pistone in vantaggio dell'agricoltura siciliana, dall'altro al comm. Puglia propone che sia la testamentaria disposizione devoluta, anche temporaneamente, a benefizio della Colonia di S. Martino, e con questa proposta mette fine al suo lavoro, nel quale, come ognun vede, sotto forma di lettera, ha trattato del riordinamento di uno fra i più importanti Istituti di beneficenza della Provincia di Palermo, richiamandovi, siccome è a sperare, l'attenzione di quel Consiglio Provinciale.

IL PROBLEMA DELL'IMMIGRAZIONE

NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

I.

Quando alcuni anni or sono giunsero in Europa le prime notizie delle misure restrittive che si andavano prendendo o che si proponevano dagli Stati Uniti d'America contro l'immigrazione, un senso di profonda maraviglia sembrò manifestarsi negli economisti e negli studiosi di scienze sociali. Come mai, si chiedeva, può accadere che un paese il quale tutto deve all'immigrazione europea, si preoccupi tanto dei danni che questa gli può procurare? Pareva strano che un grande Stato, dove immense sono le ricchezze naturali, fertilissimo il suolo, vertiginoso il movimento commerciale, fiorenti l'agricoltura e l'industria, si lasciasse impressionare dalle agitazioni, dalle proteste, dai congressi degli operai al punto da dimenticare tutto il suo passato, creando ostacoli alla libera traslocazione del lavoro, assoggettando a condizioni apparentemente odiose i discendenti di coloro che erano stati i primi fattori della sua gloria e della sua prosperità.

La quistione evidentemente si spostava e si presentava agli economisti europei sotto un nuovo aspetto. Fino allora si era studiata la politica della emigrazione da un solo punto di vista, vale a dire rispetto al paese di origine, e si era difeso il principio della libertà dell'emigrazione. Smith, Say, Malthus, Chalmers, Mill, Rossi, Roscher, Dunoyer, Cairnes, Leroy-Beaulieu, Ferrara e gli altri illustri maestri della Economia Politica, avevano difeso ed accanitamente propugnata la libertà dell'emigrazione, senza preoccuparsi gran fatto delle offese che sarebbero state create più tardi alla libertà dell'immigrazione.

Oggi invece accade il contrario; mentre nessuno degli Stati europei pensa ad impedire o a limitare l'emigrazione, gli Stati americani, le colonie dell'Australia, cominciano a preoccuparsi di questo esodo imponente di operai, come di un fatto che può esercitare le più gravi conseguenze sul mercato del lavoro e sulla condizione economica e sociale del paese.

a quistione si è rapidamente allargata in quei paesi; dai Congressi operai dalla stampa quotidiana si è ripercossa nei Parlamenti e nelle Cattedre niversitarie, e in poco tempo tutta una letteratura si è venuta creando a quale, studiando le migrazioni internazionali sotto l'aspetto particolare el luogo di destinazione degli emigranti, ha efficacemente contribuito a pargere nuova luce sopra questo grande e imponente fenomeno economico e sociale.[1]

Allo scopo di essere chiari e brevi, limiteremo il nostro studio agli tati Uniti dell'America, salvo a ritornare più tardi sull'argomento, relativamente all'immigrazione dell'America meridionale e centrale e della 'rancia.

II.

L'immigrazione presenta nella sua storia un interesse maggiore del- emigrazione. Tracciare la storia dell'immigrazione per gli Stati del nuovo ondo significa mettere in luce il processo che ha seguito la civiltà eu- opea nell'espandersi a tutto il globo. L'immigrazione agisce direttamente allo sviluppo della popolazione accelerandone l'incremento numerico, ed sercita notevolissime conseguenze sopra le sue condizioni demografiche,

[1] Fra i più notevoli lavori sull'argomento notiamo i seguenti:

Richmond Mayo Smith, *The influence of immigration on the United States of America* ulletin de l'Institut International de Statistique, vol. III, livr. II. Roma, 1888, pp. 37 e g.): *Emigration and Immigration* (London, Fischer, 1890).

S. Mann, *International Migration and Political Economy* (nelle Transactions of national beral Club Political Economy Circle, vol. I, London, King, 1891), pp. 33 e seg.

Bemis, *The distribution of our Immigrants* (The Andover Review, March 1888).

Herzog E., *Was fliesst den Vereinigten Staaten durch die Einwanderung zu*, etc. chmoller's Jahrbücher, IX, S. 31, Leipzig, 1883).

Bromwell, *History of Immigrations into the United States* (New York, 1876).

Dana, *Immigration and Nervous Diseases* (in Papers of American Social Science Assoation, 1888).

Dawes, *Chinese Immigration Bill* (The Forum, January 1889).

Dee, *Chinese Immigration* (North American Rewiev, 1878, vol. 126, p. 506).

Kapp Friedrich, *Immigration and the commissioners of Emigration of the State of New ork* (New York, 1870).

Geffcken, *Bevölkerungspolitik, Auswanderung und Colonisation* (in Schönberg's Handh der Politischeökonomie, 2ª ed., II, S. 943, Tübingen, 1886).

Leroy-Beaulieu, *De la Colonisation chez les peuples modernes* (3ª ed., Paris, 1886).

Schuyler, *Italian Immigration* (Political Science Quarterly, September, 1889).

Ravenstein, *The Laws of Migration* (Journal of the London Statistical Society, March 1885 June 1889).

Veggansi pure i numerosi *Reports and Relations* pubblicati intorno alla *Emigrazione* —. — *Report of the Standing Commity of Immigration*, ecc. (Washington, June Hoyt.).

Testimony and Reports of Committee of the House of Representatives to inquire into al- violations of the law*, ecc. (Washington, 1889).

Statistical Tables relating to Emigration and Immigration into the United Kingdom of Trade, annualy, London).

Statistica della Emigrazione italiana avvenuta nel 1891 e appunti di Statistica compa- all'immigrazione in America e in Australia (Roma 1892), pp. LXX e seg.

economiche e sociali. Per le proporzioni che ha assunto e per i mezzi coi quali si compie, l'immigrazione, nei suoi attuali caratteri, può dirsi fenomeno essenzialmente moderno. È vero che si distinguono ancora i *coloni*, discendenti dai primi europei che si stabilirono nei nuovi paesi, da coloro che vi emigrano adattandosi alle leggi e ai costumi già consacrati, ma non è sempre facile tracciare una linea netta di divisione fra gli uni e gli altri. Rispetto agli Stati Uniti forse il còmpito è facilitato dal grande avvenimento, dal quale si può dire sia cominciata la vera storia di quel glorioso paese. Fino al 1783 lo sviluppo della popolazione degli Stati Uniti è dovuto all'incremento naturale più che all'immigrazione. Dal 1783 al 1820 l'immigrazione fu lieve, dal 1820 al 1821 fortissima e ogni anno crescente. Nel primo periodo l'incremento della popolazione è più naturale che artificiale, nel secondo invece più artificiale che naturale. Comunque sia, la popolazione degli Stati Uniti si sviluppò con fortissima ragione progressiva da un censimento all'altro e basta dare un'occhiata alle statistiche per persuadersene. [1]

Secondo i vari censimenti decennali la popolazione degli Stati Uniti risultò:

nel	1790	di	3,929,827	aumento	%	35.02
»	1800	»	5,305,925			
»	1810	»	7,239,814	»	»	36.45
»	1810	»	7,239,814	»	»	33.15
»	1820	»	9,638,631			
»	1830	»	12,866,020	»	»	33.49
»	1840	»	17,069,453	»	»	32.67
»	1850	»	23,191,876	»	»	35.87
»	1860	»	31,443,321	»	»	35.53
»	1870	»	38,558,371	»	»	22.62
»	1880	»	50,155,783	»	»	30.07
»	1890	»	62,893,452	»	»	24.86

L'immigrazione, a cominciare dal 1820, si presenta nelle seguenti proporzioni: [2]

dal	1821	al	1830	immigrati	141,825
»	1831	»	1840	»	599,125
»	1841	»	1850	»	1,680,275
»	1851	»	1860	»	2,658,190
»	1861	»	1870	»	2,491,209
»	1871	»	1880	»	3,152,322
»	1881	»	1891	»	6,066,150

[1] G. B. Salvioni, *Le primizie del Censimento americano del 1890* (Giornale degli Economisti, giugno 1891, p. 617).

[2] Bodio, *Statistica della emigrazione italiana avvenuta nel 1891 e appunti di Statistica comparata dell'emigrazione dall'Europa e dell'immigrazione in America e in Australia* (Roma, 1892, p. LXXI).

Come si vede, l'immigrazione fu enorme negli ultimi undici anni in confronto dei decenni precedenti, avendo raggiunto una media di quasi mezzo milione per anno. L'immigrazione netta (detratti cioè i nazionali ritornati dall'estero e gli stranieri giunti negli Stati Uniti senza intenzione di stabilirvisi) è rappresentata negli ultimi sette anni dalla seguente serie:

1885	immigrazione netta	332,361
1886	»	392,887
1887	»	516,933
1888	»	525,019
1889	»	431,935
1890	»	495,021
1891	»	595,251

La vera storia dell'immigrazione negli Stati Uniti comincia dal 1825. Da quest'epoca si impiantarono appositi uffici in tutti i porti di mare con l'obbligo di raccogliere dati intorno ai passeggieri arrivati da paesi stranieri, con riferimenti dell'età, del sesso, della professione e del paese di provenienza.

Nel primo decennio l'immigrazione fu debole, per effetto forse della depressione commerciale dell'Inghilterra. Nel secondo si manifestò con maggiore intensità. Dal 1847 al 1853 la cifra si elevò ad una media di circa 325 mila immigrati per anno, in conseguenza della crisi che travagliava l'Europa, e nel 1854 [1] raggiunse la forte cifra di 427,833, che non si ripresentò che nel 1873 e nel 1879, per ridiscendere negli anni successivi, in conseguenza della depressione succeduta ad un breve periodo di prosperità. Col ritorno apparente della prosperità nel 1879 e nel 1880 l'immigrazione riprese e sorpassò le proporzioni del 1854 e del 1872, e raggiunse nel 1882 l'enorme cifra di 764,283. Tale limite non fu poscia più raggiunto, quantunque dopo una forte diminuzione manifestatasi nel 1884 e nel 1885, la serie abbia ripreso il suo andamento dinamico crescente.

Le immigrazioni negli Stati Uniti, scrive il Mayo Smith, [2] si possono assomigliare alle onde di un fiume. Vi è sempre un flusso ed un riflusso, ma l'onda che sussegue è sempre più forte di regola di quella che l'ha preceduta. La marea cresce sempre, quantunque non proceda con regolari gradazioni, e non vi è alcun indizio che accenni a finire, e a cessare di crescere.

Di fronte alle enormi proporzioni che l'immigrazione ha assunto negli Stati Uniti in questi ultimi anni, e al valore relativo sempre minore delle

[1] Il 1854 è rimasto tristamente celebre in Europa per la fame che infierì nell'Irlanda e per la depressione generale del commercio e dell'industria della Germania.

[2] RICHMOND M. SMITH, *Emigration and immigration* (a study in social science. London, 1890), pag. 43.

genti immigrate, il Governo si è allarmato ed ha pensato di prendere delle precauzioni per impedire che la marea, crescendo ancora, dilaghi e produca disastri ben maggiori del danno che può derivare alla produzione dalla mancanza di braccia sufficienti ai bisogni dell'industria.

Sono giustificati questi timori? Sono legittime queste precauzioni? Prima di rispondere conviene esaminare brevemente le *cause generali* e *speciali* dell'immigrazione degli Stati Uniti e le conseguenze che essa esercita nel triplice ordine demografico, economico e sociale. Conviene esaminare gli emigranti nelle loro qualità personali, nelle loro abitudini, per poterne dedurre se e fino a qual punto la potente Repubblica americana ha il diritto e anche il dovere di difendere la sua popolazione lavoratrice dalla concorrenza di operai appartenenti ad altre terre.

III.

Dal 1820 al 1891, più di quindici milioni di Europei hanno passato l'Atlantico per stabilirsi negli Stati Uniti d'America. Tale è il fatto. Quali le cause? Non si può dire che le *cause politiche* abbiano avuto una grande influenza sopra il fenomeno, perchè non corre fra gli ordinamenti della Federazione americana e delle Monarchie europee tale differenza da indurre i cittadini di questi ultimi ad abbandonare la patria. Tuttavia come cause speciali politiche possiamo considerare la carestia delle patate in Irlanda nel 1846, e quella del frumento in Germania nel 1853, che generarono forti emigrazioni, i disastri commerciali del 1830-37, la guerra di secessione del 1861-64, la depressione commerciale del 1873. Ma queste cause si presentano isolate e tali da non esercitare un'influenza decisiva sul carattere del fenomeno.

Gl'incentivi più forti all'emigrazione provengono oggidì da cause economiche generali, e più che dalle pressioni dolorose della necessità, e della miseria, dal desiderio di migliorare la propria condizione. Ad accrescere l'intensità di tale desiderio contribuiscono variamente:[1]

a) lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e la facilità dei trasporti;

b) la diffusione delle cognizioni di fatto intorno alle condizioni dei paesi di destinazione, per mezzo della stampa, della corrispondenza, dei rimpatrii;

c) gli stimoli dei Governi nei paesi d'immigrazione.

Una volta emigrare significava accingersi ad un'impresa pericolosa. Occorreva assoggettarsi ai rischi di un lungo viaggio, sottoporsi a sacrifizi, subire privazioni, abbandonarsi sopra miseri legni a vela, male condizionati, peggio diretti, in balìa del mare. Ora le cose sono cambiate. Gli emigranti intelligenti acquistano il biglietto di viaggio nel loro paese, la ferrovia li trasporta fino ai porto, donde bastimenti a vapore rapidi e sicuri

[1] Vedi intorno a ciò: LEVASSEUR. *La population française* (Paris, Rousseau, 1891), vol. I[illegible] pp. 351 e seg.

conducono in tempo brevissimo e con orario regolare al luogo di destizione. Le leggi di tutti i paesi invigilano perchè gli armatori non facuno soffrire in modo alcuno gli emigranti. Si calcola che nel 1887 siano inti ai porti degli Stati Uniti 660 bastimenti di immigranti.[1]

Un'altra circostanza che grandemente influisce sull'immigrazione è la rrispondenza che si mantiene più frequente che mai fra l'emigrato ed parenti e gli amici della madre patria. Coloro che hanno fatto una piccla fortuna, sono ben contenti di farlo sapere a' vecchi conoscenti, e nello go della loro gioia si lasciano facilmente trasportare all'esagerazione. lettera passa nel villaggio da una mano all'altra, tutti la leggono, tutti commentano, e in molte di quelle menti rozze ancora, il desiderio già to di raggiungere il fortunato amico si accende di più, acquista il cattere di febbre e non si aspetta che la prima occasione per partire.

Si aggiungano a tutto ciò le promesse dei Governi, la speranza di dinire facilmente proprietarii, il saggio elevato dei salari, l'ordinamento eciale della milizia, l'illimitata libertà religiosa ed individuale, la efficia dei titoli di proprietà rilasciati dai Governi, e mille altri incentivi cilmente messi alla portata dei contadini per mezzo di *pamphlets*, di *ornali*, di *lettere* più o meno autentiche, e si resterà facilmente persuasi l fatto notevole ai giorni nostri, dello spostamento del movente ad emiare. Non è più la forza di *repulsione* della madre patria che spinge ad igrare, è la forza di *attrazione* dei paesi nuovi che attira con intensità nor crescente le popolazioni delle vecchie nazioni.[2]

Senonchè, ad onta del crescente sviluppo dell'immigrazione in questi timi anni, pare che il Governo degli Stati Uniti non sia tanto più largo inviti e di eccitamenti e che stia per adottare, oltrechè per i Chinesi per gli Italiani ed Irlandesi, un nuovo indirizzo di politica, vôlto a frere, se non ad impedire del tutto l'immigrazione di questi abitanti.

IV.

Gli effetti dell'immigrazione si possono dividere in tre grandi classi:

a) demografici;

b) economici;

c) sociali.

Effetti demografici. — Si riducono principalmente a questi due: viene elerato straordinariamente il movimento ascendente della popolazione; nodifica la struttura della popolazione indigena, e si alterano le natu- proporzioni che normalmente debbono esistere fra i sessi, le età, lo o civile, ecc.

[1] *Report of the Emigration Commissioners of the State of New York*, 1888.

[2] Intorno alle cause speciali che contribuirono alla maggiore immigrazione degli Stati rispetto all'America del Sud, veggasi in SCHOLTZ, *Die Vereinigten Staaten von Nordamerika*.

L'abbiamo già detto, gli Stati Uniti debbono la loro potenza, la loro prosperità, la loro ricca e numerosa popolazione sopratutto all'immigrazione. I discendenti della popolazione indigena o sono scomparsi del tutto, oppure rimangono in numero così esiguo da non potersi più considerare come gruppo a sè. Una distinzione che ancora si fa è quella fra la popolazione che conquistò l'indipendenza e la popolazione immigrata negli anni successivi. Secondo calcoli istituiti dal Jarvis, [1] la prima, lasciata a sè stessa, avrebbe raggiunto nel 1880 la cifra di 25,000,000, tutto il resto sarebbe derivato dagli immigrati e dai loro discendenti. [2] Un altro effetto ancora più importante dell'immigrazione negli Stati Uniti consiste nella perturbazione che essa viene ad esercitare sulle proporzioni normali di composizione degli abitanti secondo il sesso, l'età, lo stato civile e nel rapporto fra il numero dei nati, dei morti, dei matrimoni e la totale popolazione.

È la *qualità* dell'immigrazione che genera la prevalenza del sesso maschile sopra il femminile, delle classi adulte di età sulle inferiori, dei celibi sopra i coniugati, essendo naturale che emigrano più uomini che donne, più adulti che bambini, più coloro che sono soli che non coloro che hanno famiglia. Le nascite appariscono nel loro rapporto alla totale popolazione inferiori agli altri paesi, e le morti sembrano esservi più numerose, perchè non tutti gli abitanti son nati nel paese, nè i soli nati in paese muoiono in esso. Nel 1890 immigrarono negli Stati Uniti 322,976 maschi e 192,916 femmine; nel 1891 gli uomini furono 381,351, le donne 231,870.

Nel 1890 gli immigrati la cui età era sotto i 15 anni furono 94,239; dai 15 a 40, 341,043; dai 40 in su 59,739; nel 1891, sotto i 15 anni, 92,997; dai 15 ai 40, 452,286; dai 40 in su 49,968.

Effetti economici. — Non vi è nulla di più meraviglioso nella storia degli Stati Uniti, della rapidità con la quale il suo territorio fu popolato. Le sterminate foreste vergini abitate da Pelli Rosse che facevano della caccia e della pesca la loro sola occupazione, vennero a poco a poco abbattute; l'uomo pallido cominciò a penetrarvi, a fondarvi colonie e città. Altri bianchi traversarono a migliaia l'Oceano e aggiungendosi ai primi contribuirono a spingerli sempre più avanti, e a restringere i *territories* delle Pelli Rosse. I discendenti degli Incas sono oramai spariti, i bianchi si sono moltiplicati con straordinaria rapidità, e in soli cento anni crebbero da 4,000,000 a 63,000,000!

Al principio del secolo la popolazione immigrata era principalmente agricola, viveva vicino alla costa, sparsa o concentrata in piccole città di 8000 abitanti al più, la valle del Missisipì non era occupata che per

[1] R. M. Smith, *The influence of Immigration on the United Stat.s*, pp. 37 e seg.

[2] L'aumento annuo medio geometrico comparato della popolazione per 1000 abitanti è in Italia (1861-83) di 6.76, in Francia (1861-81) di 2.32, in Inghilterra e Galles (1861-84) di 13.20, in Prussia (1861-83), di 8.42, in Olanda (1853-83) di 10.23, negli Stati Uniti (1860-80) di 23.62.

metà, i territori del nord-ovest appartenevano ancora agl'Indiani, i mezzi di comunicazione erano scarsi e pericolosi, quasi impossibili i rapporti fra la costa dell'Atlantico e quella del Pacifico. Bastò un secolo di lavoro, perchè terre vergini e territori indiani si trasformassero in fiorenti campagne, perchè sorgessero ovunque ricche Colonie, e perchè la bandiera degli Stati Uniti, insegna di ricchezza e di civiltà sventolasse sopra le più alte montagne, lungo i fiumi più maestosi, nell'interno delle più inaccessibili foreste. Duecentomila chilometri di ferrovie hanno con rete maravigliosa allacciati tutti i centri fra loro, avvicinando le Colonie agricole ai porti di mare, le ricche miniere d'argento, di ferro, di carbone, di rame, di petrolio, ecc., ai più popolosi centri industriali e commerciali. Le città, sorte per miracolo quasi, nei luoghi più remoti si sono rapidamente moltiplicate, e vedono ogni giorno crescere con progressione straordinaria la loro popolazione. I capitali chiamati dai facili e alti profitti che loro promettevano le grandi e feconde imprese di navigazione fluviale e marittima, le ferrovie, le industrie minerarie e meccaniche e tessili, l'agricoltura, vi hanno affluito in quantità ognora crescente, e vi si sono moltiplicati anche più rapidamente della popolazione. [1]

È certo che a tale prosperità hanno contribuito efficacemente col loro lavoro gli immigrati. Anche ai giorni nostri, e lo dimostrano i censimenti delle professioni, [2] e la statistica degli immigrati, distinti secondo le loro occupazioni, [3] grande numero di stranieri si trova impiegato nelle più importanti industrie, con vantaggio della ricchezza generale.

[1] Intorno alla presente prosperità degli Stati Uniti veggasi un bel lavoro del nostro Egisto Rossi, *Gli Stati Uniti d'America e la concorrenza americana.*

[2] *The Tenth census of the United States*, p. 716:

Persone impiegate nel 1880 nelle seguenti classi di industrie.

Nazionalità	agricoltura	servizi personali	commercio e trasporti	miniere e manifatture
Stati Uniti	6,857,664	3,076,768	1,351,695	2,611,325
Inghilterra	104,314	79,963	56,498	225,780
Irlanda	140,807	415,854	138,518	284,175
Germania	293,722	218,867	152,491	368,110
Scandinavia	91,836	52,860	16,214	44,615
America inglese	23,435	90,614	33,119	153,935
Altri paesi	109,215	139,312	61,721	149,222
Totale	7,670,493	4,074,233	1,810,256	3,837,112

[3] Bodio, Stat. cit., p. LXXIII. Per restringerci alle classi più importanti diremo che nel 1891 i braccianti che immigrarono negli Stati Uniti furono in numero di 167,290, gli affittaiuoli di 36,398, i commercianti 10,500, i servi 32,596, i falegnami 5400, i commessi 3700, i muratori 2890, i meccanici 2072, i minatori 4486, sarti 5864, tessitori 1556, lavoranti in tabacco 1873, calzolai 3037, figurinisti 1311, marinai 2835, ingegneri 1322, modiste 1565, macellai 1800, fabbri 2305, fornai 1867, occupazioni non specificate 10,346, *senza occupazione* 247,596, banchieri 59, droghieri 265, cuochi 528, agenti fattori 394, orologiai 313, lavoranti in stagno 300, tagliapietre 283, filatori 148, sellai 332, tipografi 328, pittori 574, mugnai 537, macchinisti 473, lavoratori in ferro 479, vetrai 323, giardinieri 809, birrai 438, musicanti 578, sacerdoti 491, ecc.

Senonchè gli economisti dell'America facendo eco ai lamenti degli operai nazionali si domandano ora se questi grandi vantaggi economici non comincino per avventura a scemare e a trasformarsi lentamente in mali. Già fra i nostri Destutt de Tracy [1] e Mac Culloch [2] avevano sostenuto che l'emigrazione fa una concorrenza dannosa agli operai del paese dove s'immigra, e domandavano la costruzione d'una *muraglia chinese* fra l'Inghilterra e l'Irlanda per prevenire i danni che agli operai della prima potevano derivare da un'invasione di Irlandesi, i quali vivendo più sobriamente si contentavano d'una mercede assai meno elevata. Il Ferrara [3] invece combattè tale principio facendo appello a quelle idee di libertà che lo hanno guidato in tutte le sue deduzioni economiche, e affermando che quello di muoversi liberamente da uno Stato all'altro è un diritto naturale che nessuno può infrangere. Senonchè qui conviene procedere con prudenza nell'esame dei fatti. Pure ammettendo che l'emigrazione sia stata uno dei più importanti elementi del nazionale progresso degli Stati Uniti, conviene riconoscere che le condizioni di questa grande nazione sono ora molto cambiate dai tempi passati. Vi è una popolazione di 60 milioni che aumenta normalmente di un milione e mezzo l'anno, che non ha più un gran bisogno di lavoro addizionale per provvedere a sè stessa e alle esigenze delle sue industrie.

Si dice che gli immigrati bastano a sè stessi perchè portano seco due specie di ricchezza, il *danaro* e il *lavoro*. Esaminiamole.

Gli immigrati portano seco quanto posseggono in patria. Secondo i calcoli del Becker, [4] la somma media che ogni emigrante tedesco porta seco emigrando, va da 300 a 400 marchi. Ora sapendosi che nel 1891 immigrarono negli Stati Uniti 123,438 Tedeschi, la somma che costoro avrebbero portato anderebbe dai 37 ai 50 milioni di marchi. Conviene però considerare che non tutti gli immigrati si trovano nelle stesse condizioni. Gl'Italiani, [5] gl'Irlandesi, gli Ungheresi posseggono assai meno e non di rado arrivano in porto senza un soldo. [6] Conviene inoltre tener conto che il flusso dell'oro che si ha per mezzo degl'immigrati viene neutralizzato da un pari se non maggiore riflusso di oro che ritorna alla madre patria per mezzo di rimesse, di vaglia cambiari, inviati ai parenti e agli amici lontani. Si calcola che dal 1848 al 1888 siano stati spedite a tale titolo dagli Stati Uniti non meno di 32,294,596 sterline. [7] Gli Italiani sono fra le varie nazionalità quelli che più si ricordano anche lon-

[1] Tracy, *Trattato della volontà e dei suoi effetti* (Bibl. Econ., serie 1ª, vol. VI).

[2] Mac Culloch, *Principles of Political Economy.*

[3] Fr. Ferrara, *Opere economiche* (Torino, Unione tipografica, 1890), vol. I, parte 1ª, p. 66-68.

[4] Becker, *Unsere Verluste durch Wanderung* (Schmoller's Jahrbücher, XI, s. 776).

[5] Schuyler, *Italian Immigration* (Political Science Quarterly, September 1889).

[6] *Bollettino della Società geografica italiana*, serie 3ª, vol. V, p. 876 e seg. (oltre il lavoro del Rossi sul *Protettorato dell'emigrazione italiana*, veggansi in questo stesso volume le relazioni dello Scalabrini, del Volpi Landi, del Corte, ecc.).

[7] Mayo Smith, cit., p. 101.

tani della madre patria. Dalle risposte raccolte in proposito dalla Società geografica italiana risulta che essi preferiscono quasi sempre (quando non li investono in terre e in case) inviare i loro risparmi alla madre patria, in luogo di depositarli presso le Banche e le Casse di risparmio locali. [1]

Inoltre ad attenuare questo guadagno pecuniario degli Stati Uniti, concorre la circostanza che tutti coloro che ritornano dopo un periodo più o meno lungo di permanenza, nel loro paese, portano seco quanto hanno saputo guadagnare e non di rado sono grosse somme. Nel 1886 partirono dagli Stati Uniti 60,076 fra Inglesi ed Irlandesi, traendo seco una somma media individuale di circa 1325 lire.

Un guadagno più sensibile che invece ricavano gli Stati Uniti dall'immigrazione sarebbe nel *capitale uomo,* nel *capitale lavoro,* se tutti gl'immigrati si trovassero nel periodo dell'età produttiva. Guardando alla classificazione degli immigrati per età nel 1890 e nel 1891 si vede che mentre le classi inferiori e superiori di età hanno sensibilmente diminuito, la classe media, cioè quella efficacemente produttiva, ha di molto aumentato, con vantaggio evidente del lavoro nazionale. [2]

Gl'immigrati negli Stati Uniti furono:

sotto i 15 anni	nel 1890	n. 94,239,	nel 1891	n. 92,997
dai 15 ai 40 anni	»	n. 341,043	»	n. 452,286
dai 40 anni in su	»	n. 59,739	»	n. 49,968

In generale il 20 % circa degl'immigrati negli Stati Uniti appartiene al primo gruppo di età, il 70 % al secondo, il 10 % al terzo. Tutti questi lavoratori in età produttiva sono stati allevati in Europa, e sono venuti negli Stati Uniti in condizione di provvedere a sè stessi e ad altri. Ora basta pensare quali sacrifici costi all'umanità l'allevare una generazione che continui il lavoro iniziato ed ereditato dalle altre generazioni per persuadersi dell'entità del guadagno che fanno i paesi dove forte è l'immigrazione.

Noi non ci occuperemo qui dei calcoli che a tal uopo istituirono alcuni Tedeschi per valutare il capitale uomo. [3] Ci basti dire che se per i paesi coloniali, dove è necessaria la mano d'opera, l'immigrato rappresenta veramente un capitale produttivo, per i paesi d'origine dove la mano d'opera è sovrabbondante, esso non è capitale, perchè non produce, ma solo consuma. Senonchè dobbiamo noi considerare alla stessa stregua coloro che hanno una occupazione e coloro che non l'hanno, coloro che hanno realmente ricevuto un'educazione professionale e coloro che immigrano perchè non sono ascritti ad alcuna stabile professione? È certo che questi ultimi rappresentano un capitale molto incerto in confronto dei

[1] *Memorie della Società geografica italiana,* vol. IV, p. 204-208 (Roma, 1890).

[2] Bodio, Stat. cit., p. LXXIII.

[3] Kapp, Rümelin, Brentano, Engel, Mithoff (Vedi in Rümelin, *Bevölkerungslehre,* in Schönberg's Handbuch der Politischen Oekonomie, 2 Ausg., Bd. 2, S. 916).

primi. Circa una metà degli immigrati negli Stati Uniti sono senza professione; di quelli con professione, circa l'uno per cento appartiene alle professioni liberali, il 22 per cento agli artigiani abili (*killed labour*), il 76 per cento ai lavoratori comuni (*unskilled labour*). [1]

Tre quarti circa degli immigrati negli Stati Uniti sono lavoratori comuni. Finora vennero occupati nell'abbattere foreste, nello scavar canali, nel costruire strade, nel dissodare e coltivare campagne. Ci sarà sempre bisogno di simile gente? Pur troppo in tutti i paesi gli *unskilled labour* rappresentano la grande massa della popolazione; in essi si trovano tutti coloro che non hanno speciali attitudini, e che dal bisogno o dall' infingardaggine sono stati costretti a gettarsi al lavoro più facile; formano gli ultimi ma necessari strati della società. Ora gli Stati Uniti ne ricevono dal 1846 in quantità sproporzionata al bisogno. Costoro fanno agli altri lavoratori della loro classe una concorrenza funesta a tutti e minacciano di dilagare sempre più, in numero esuberante di fronte al bisogno che si può avere da essi, perchè collo sviluppo della civiltà si manifesta sempre minore la domanda di lavoro rozzo, di lavoro manuale. Negli Stati Uniti non saranno state costruite tutte le ferrovie, non saranno ancora ridotte a coltivazione tutte le terre, ma poco ancora rimane a fare, ed inevitabilmente dovrà venire un giorno nel quale questi lavoratori comuni che ogni anno immigrano in quantità maggiore, saranno troppi e dovranno ritornare in patria. [2]

E purtroppo cominciano già a vedersi i cattivi effetti di questa sovrabbondante immigrazione di persone che non si possono facilmente adattare a professioni determinate. In luogo di spargersi nelle campagne, dove potrebbero trovare lavoro e guadagno, preferiscono addensarsi nelle grandi città, e già i centri più popolosi degli Stati Uniti, al pari delle capitali europee, si lamentano del numero troppo forte di proletari viventi alla giornata senza alcuna risorsa, elementi perenni di corruzione, di miseria, di ignoranza e di delitti.

Tale è la questione di cui si preoccupano negli Stati Uniti gli operai, gli economisti e il Governo. Può lo Stato ricevere ancora, senza preoccuparsi di nulla, tutti coloro che da lontane contrade affluiscono ai suoi porti per cercarvi lavoro e pane? No, perchè le sue condizioni sono ben cambiate, la sua popolazione si è accresciuta, le sue terre sono tutte occupate, e sono passati i tempi nei quali l'immigrazione si poteva senza preoccupazione abbandonare a sè stessa. [3]

Per esaurire l'esame degli effetti economici che l'immigrazione esercita sopra gli Stati Uniti, conviene affrontare una delle più serie que-

[1] MAYO SMITH, op. cit., pag. 116; *Statistical tables relating to Emigration and Immigration into the United States of America.*

[2] J. S. MANN, *International Migration and Political Economy* (Transactions of the Political Economy Circle. London, 1891, vol. I, pag. 43).

[3] DANA, *Immigration and Nervous Descases* (in Papers of American Social Science Association. Quarterly Review, 1888).

stioni che oggi agitano questo paese. Vi è vera *concorrenza* fra gli operai immigrati e i nazionali? Quale azione esercitano costoro sopra il saggio dei salari e sopra il tenore di vita degli operai americani?

Come è noto, l'operaio americano è intelligente, colto; si dedica ai lavori più difficili e delicati, alle industrie tessili, meccaniche, e metallurgiche e a tutte quelle occupazioni nelle quali l'applicazione del lavoro mentale supera quella del lavoro corporale. Esso appartiene alla classe del *killed labour* e non può direttamente sentire altra concorrenza all'infuori di quella che può provenirgli dall'immigrazione di operai stranieri che abbiano avuto una pari educazione professionale. Ora, se si pensa che solo il 10 per cento degli immigrati appartiene a questa classe privilegiata, si vede subito che la concorrenza diretta non può essere tanto forte. [1]

Senonchè conviene ammettere che anche l'*unskilled labour* fa una certa concorrenza al lavoro americano, quando si pensi che il 30 per cento degli operai impiegati nelle manifatture, nelle industrie meccaniche e nelle miniere sono nati fuori degli Stati Uniti. Avviene adunque che una gran parte degli operai immigrati apprende la professione dopo lo sbarco. Ora, questa concorrenza essendo potenzialmente illimitata, come dimostra il crescente numero di immigrati negli ultimi anni, ha per effetto di abbassare il *saggio dei salari* e di rendere più disagiato il tenore abituale di vita (*standard of life*) dell'operaio americano. E ciò si verifica specialmente in questi ultimi anni, in cui tutta una larga massa di immigrati si contenta di vivere come in patria, mantiene le stesse abitudini parche e modeste, ben lieta se può risparmiare abbastanza da poter un giorno far ritorno alla vecchia casa, astrazion fatta dai Chinesi, ai quali è preclusa oramai la via. Gli Americani pongono in questa classe i Francesi del Canadà, i Polacchi, gli Italiani, gli Ungheresi, e tutti coloro la cui immigrazione è oggidì principalmente dovuta al basso costo del viaggio, alle sollecitazioni degli agenti delle Compagnie di navigazione, agli arruolamenti degli imprenditori. [2] Noi non riporteremo qui i giudizi che nei *rapporti* dei commissari d'immigrazione e nei giornali americani si danno dei nostri connazionali. Pur troppo il nostro paese è male rappresentato negli Stati Uniti. Gli strati più bassi della nostra emigrazione si sono disgraziatamente addensati nelle grandi città di quella potente Repubblica, esercitandovi i più umilianti mestieri, accontentandosi della più misera mercede. [3]

Ignoranti della lingua del paese, abituati ad un tenore di vita molto modesto, privi di ogni risorsa economica e di speciali attitudini, cadono,

[1] Tutti gli altri farebbero parte di quei *gruppi* che il CAIRNES (*Leading Principles of Political Economy*. London, pag. 352) chiama *non concorrenti*.

[2] DANA, *Immigration and nervous deseases* cit.

[3] SCHUYLER, *Italian Immigration* (Political Science Quarterly. September 1889). MAYO SMITH, op. cit., pag. 133. *Memorie della Società geografica*, vol. IV (risposte ai quesiti IV, V, XI). Roma, 1890.

appena sbarcati, nelle mani dello *sweater*, che, con fallaci promesse di proficuo e pronto impiego, li spoglia di quanto hanno e si appropria la metà del guadagno.[1]

È questa specie di concorrenza che viene deplorata dagli economisti americani, perchè dannosa alle classi lavoratrici degli Stati Uniti. Il lavoro americano, essi dicono, è costretto a restringersi in più modesti confini, il tenore di vita delle classi operaie è abbassato, scemata la loro potenza produttiva e la partecipazione che prendono al consumo, decaduta la civiltà del paese. Conviene quindi porre argine a quest'onda irrefrenata e sempre più torbida di proletari, che minaccia di travolgere nella sua rovina tutto il nostro popolo, tutta la nostra civiltà!

Effetti sociali dell' immigrazione. — I limiti che ci siamo proposti di non varcare in questo nostro breve studio non ci permettono di estenderci largamente sopra questo punto. Anzitutto l'immigrazione ha notevoli *conseguenze politiche*, essendo il *potere di voto* degl'immigrati, proporzionatamente al loro numero totale, più grande di quello della popolazione indigena. Secondo il penultimo censimento americano (1880) gli uomini di età superiore ai venti anni (aventi il diritto di votare) costituivano il 25 per cento dell'intera popolazione. Ma mentre però gli immigrati votanti rappresentavano il 46 per cento del loro numero totale, gli indigeni non costituivano che il 22 per cento della popolazione nata in paese. Fatto questo che dipende dalla circostanza, altrove notata, della prevalenza del sesso maschile in età adulta negli immigrati, rispetto ai nazionali.

Sarebbe desiderabile, affinchè si consolidasse sempre più la fusione delle varie stirpi e delle varie nazionalità, che numerose trovansi negli Stati Uniti, che si moltiplicassero i matrimoni fra persone di diversa origine. Se ciò non avvenisse, prescindendo dalla minore energia della popolazione futura, ne deriverebbe che si formerebbero altrettanti Stati nello Stato, sarebbe ritardato lo sviluppo delle istituzioni, e fino ad un certo punto l'indirizzo della civiltà per quel paese. La tendenza più spiccata a sposarsi con persone del luogo o con stranieri d'altre contrade si manifesta negli Inglesi, a cui seguono gli Irlandesi. Corrispondentemente i nazionali si uniscono volentieri in matrimonio con donne inglesi, irlandesi, tedesche.

I più renitenti di tutti ai matrimoni misti sono i Tedeschi. Questa tendenza però varia da Stato a Stato. Scarsi nel Massachussets e nel Rhode Islands, questi connubi sono numerosissimi nel Maryland e nel Missouri, dove vi è maggiore promiscuità di razze e più varietà di popolazioni.

Altri effetti sociali, sui quali si fanno speciali indagini nei censimenti,

[1] Vedi su ciò il *Bollettino della Società geografica italiana* (Roma, 1892), serie III, fasc. X-XI, vol. V, pag. 865-900.

riguardano la partecipazione che gli immigrati dànno alla *morbosità*, al *pauperismo*, all'*analfabetismo*, al *delitto*.

Secondo il penultimo censimento,[1] sopra 100,000 colpiti

di malattia	erano nazionali	71,362;	stranieri	28,638
di idiozia	»	94,789;	»	5,211
di cecità	»	82,977;	»	17,023
di sordomutismo	»	90,050;	»	9,950

La partecipazione, proporzionatamente assai forte, degli stranieri al delitto dipende non solo dalla *qualità* non sempre buona degli immigrati, ma altresì dalla prevalenza che in essi hanno il *sesso maschile* e quelle di *età* in cui più forte è la tendenza criminosa.

Quanto al *pauperismo*, l'immigrazione ha fatto di molto crescere il numero degli indigenti. Secondo un *rapporto* intorno ai poveri di New York nel 1887, gli Ospizi di carità della città raccoglievano 18,000 nazionali e 34,167 stranieri, mentre quelli fuori della città contavano 9172 nazionali e 9288 dei secondi. Per quanto le *Società di Patronato* vadano estendendosi in quantità e in potenza,[2] è sempre grande il numero di coloro che, arrivati in porto privi di tutto, senza aiuto di alcuno, cadono spesso ammalati, e mendicano giorno per giorno il pane per vivere.

Rispetto all'*analfabetismo*, non si può affermare lo stesso, essendo in alcuni Stati più diffuso fra nazionali che fra gli immigrati. Negli Stati del Nord però l'analfabetismo è triste privilegio degli immigrati.

Gli effetti sociali dell'immigrazione sono quindi tutt'altro che buoni; spetta al Governo attenuarli fin dove è possibile colla diffusione dell'istruzione, colla vigilanza continua e accurata, coll'impedire che gli immigrati cadano in balìa di ingordi ed inumani speculatori. Ma non si può pretendere che uno Stato debba sempre servire di sfogo alle classi più rozze, ignoranti e immorali degli altri paesi, specialmente quando la sua popolazione ha raggiunto un certo grado di densità e potrebbe subire danni notevoli da questo sovrabbondante succedersi di elementi stranieri.

V.

Gli Stati Uniti, fino a pochi anni fa, non hanno avuto che da guadagnare dall'immigrazione. Ad essa debbono tutta la loro prosperità, la loro potenza, la loro straordinaria ricchezza. Ora che la loro popolazione si è prodigiosamente accresciuta, e l'agricoltura, l'industria, il commercio si sono messi in un assetto stabile e normale, si sente meno il bisogno di

[1] *Compendium of the tenth census*, pag. 1664.

[2] Rossi, *Del patronato degli emigrati italiani* (Bollettino Società geografica cit., pag. 874 e seg.).

braccia lavoratrici d'altre contrade; si incominciano a notare i mali che un' immigrazione troppo forte, formata di elementi non sempre buoni, di lavoratori ignoranti e miserabili, produce sopra la condizione generale degli operai nazionali. Ma noi crediamo che sia ancora presto in quel paese chiudere i porti agli emigranti, e se non è ancora raggiunto il punto di saturazione che non è dall'arbitrio legale segnato, ma da inesorabili leggi economiche, l'immigrazione continuerà a dirigersi verso gli Stati Uniti, e l'Europa continuerà a fornire nuovi emigranti. Che il Governo sia riuscito a soffocare l'immigrazione chinese, che tenti reprimere energicamente l'italiana, l'ungherese, perchè dannose ai suoi operai, sono fatti che non si possono negare. Ma conviene altresì riconoscere che nessuno sforzo, nessuna misura di opposizione varranno a tenere lontane le popolazioni degli Stati vicini quando queste avranno superato in densità quella degli Stati Uniti, quando il tremendo istinto della conservazione dell'esistenza spingerà gli uomini a varcare i confini politici, per chiedere al paese ricco il pane che la vecchia patria non può più offrire.

Ferrara, 20 aprile 1893.

Prof. Pietro Sitta.

SULLA TUTELA E CUSTODIA DEGLI ALIENATI[1]

Signori Senatori. — Il disegno di legge *intorno agli alienati* ed *ai Manicomi,* presentato a questo alto Consesso nell'ultima sessione parlamentare e da esso approvato, non potè essere sottoposto al voto dell'altro ramo del Parlamento per deficienza di tempo, per quanto sia stato assai studiato e discusso negli Uffici. Esso però, benchè venisse quarto nella serie degli escogitati dal 1877 in poi, non parve, dall'insieme delle opinioni manifestate in più occasioni, fosse in tutto rispondente agli ideali vagheggiati sull'argomento dagli scienziati e dai filantropi. Anche l'approvazione ottenuta dal Senato e quella raccomandata alla Camera dei deputati dal relatore della Commissione, risultarono abbastanza chiaramente determinate più dal desiderio di provvedere presto e alla meglio ad una deplorata lacuna nella nostra legislazione, che dalla convinzione di avere così definitivamente risolta tale importante quistione.

Egli è per questo che, dovendosi altra volta presentare al vostro esame un tema tanto delicato e difficile, quale quello che tratta del dovere sociale di soccorrere a chi ha perduto il più nobile distintivo dell'umanità, pur conservando di questa tutti i diritti, e dei limiti entro i quali la società può difendersi dai suoi componenti, che inconsciamente la minacciano, abbiamo stimato opera saggia il farlo riprendere in studio da una Commissione tecnica competente. La quale, vagliando le varie osservazioni fatte in riguardo nelle ultime discussioni e valendosi di nuovi dati raccolti nel frattempo, suggerisse quelle modificazioni all'ultimo progetto, che potessero farlo meglio conforme all'autorevole giudizio dei due rami del Parlamento.

[1] Progetto di legge presentato al Senato del Regno dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Giolitti) di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Bonacci), nella tornata del 17 febbraio 1893.

Ed è per tenere il maggior conto dei ponderati studi della prefata Commissione, che nell'attuale disegno di legge si è cercato di dare un ordine più semplice e più logico alla materia della legge, col rimandare al regolamento per la sua applicazione tutto ciò che non dovesse formare oggetto di disposizione legislativa, e coll'affermare nel titolo e sviluppare nel testo, successivamente, i due principali e distinti concetti del provvedere alla tutela e assicurare la custodia degli alienati.

Provvedere alla loro tutela, sopratutto, perchè se è nel diritto della società il togliere, in dati casi, la libertà personale a colpiti da infermità mentali, questa custodia deve essere circondata dalle migliori garanzie, affinchè non possa mai diventare arbitraria, e al- l'individuo ad essa sottoposto non vengano mai meno l'assistenza e le cure che può suggerire la filantropia illuminata della scienza.

Secondo questo nuovo ordine seguìto, si doveva far precedere ad ogni altra cosa la indicazione di quali siano gli alienati di mente per cui diviene necessaria la custodia e quali le persone cui incombe l'obbligo di attuarla, assumendone la responsabilità. Così grave limitazione della libertà individuale, se si impone obbligatoria nei riguardi della difesa sociale, deve peraltro venire ordinata dall'Autorità competente a valutarne la legalità ed a determinare in quali modi la persona e gli averi dei custoditi siano tutelati. Ed in ciò il progetto attuale non ha fatto che seguire le tracce degli anteriori.

Ammesso poi nello stesso primo capitolo della legge il diritto alle famiglie di farsi esse garanti della custodia dei loro cari colpiti da alienazione mentale, si affermò nel secondo il dovere sociale di mantenere, regolare e vigilare i ricoveri adatti ad accogliere, in ogni caso, forme così caratteristiche di malattie, che esigono metodi di vigilanza e di cura tutti particolari, ben difficile di applicarsi nelle famiglie.

E a questo riguardo si sostituì anzitutto nel presente progetto la denominazione di *Asili per gli alienati* a quella di *Manicomio*, finora adoperata per indicare tali ricoveri, perchè il termine *Manicomio* ha significato troppo ristretto di fronte alla legge, che rende anche obbligatoria la custodia di categorie d'infermi, che senza essere affetti da forme psicopatiche ben nette e caratterizzate, possono in determinati casi essere di pericolo a sè o agli altri o ragione di scandalo, come gli idioti, i cretini, i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati. Tale sostituzione è anche indicata da ciò, che sotto il titolo di *Asili per alienati* si possono pure comprendere agli

effetti della legge le molte sezioni di Ospedali e gli altri ricoveri che accolgono tali ammalati e non sono dei veri Manicomi.

Si stimò opportuno ancora di chiamare *Asili per alienati criminali* quelli prima denominati *Manicomi giudiziali,* implicando quest'ultimo appellativo due concetti in parte erronei ed in parte contradittori.

In questo capitolo che riflette perciò tanto i Manicomi pubblici che le case di salute private, le quali ricoverano alienati, si è raccolto tutto ciò che riguarda le norme per la loro istituzione e per il loro ordinamento interno, non che quelle per l'ammissione e dimissione dei ricoverati, che nel progetto precedente erano sparse in capitoli diversi. E così l'obbligo di non ricevere negli Asili più alienati che igienicamente non comporti l'ampiezza dei loro locali; quello di avere un comparto di osservazione per i nuovi ammessi, sempre quando questi dovrebbero essere, al loro entrare, frammisti agli altri ammalati, spesso con grave loro iattura, e quello di avere un comparto per applicare al lavoro gli alienati che ne sono adatti, essendo l'occupazione manuale uno dei più efficaci loro sussidi di cura.

Per le cliniche universitarie destinate a dare l'istruzione necessaria ai giovani medici a beneficio della generalità della popolazione, si sono designate particolarmente le sezioni di osservazione, come più rispondenti allo scopo, per ospitare esse maggior varietà di forme ed i casi acuti più istruttivi.

Non si stimò opportuno di conservare l'obbligo indicato nel precedente progetto di una sezione per gli alienati criminali negli Asili comuni, sia perchè vi provvede in generale altrimenti la legge, ed in singoli casi la prudenza dei direttori può ben sopperire alle esigenze di una conveniente separazione nell'interesse dell'ordine e della disciplina dell'Istituto.

Nulla si è mutato nelle norme per l'apertura e il funzionamento degli Asili, nè per la nomina e le attribuzioni del medico direttore; al quale, accollandosi tutta la responsabilità dell'andamento interno degli Asili, doveva pure essere conferita la necessaria autorità per far convergere tutti i servizi agli unici intenti della sicura custodia e del buon trattamento degli ammalati.

Alle stesse norme che per la nomina dei direttori degli Asili si è stabilito debbano assoggettarsi le nomine dei sanitari cui sono affidate sezioni di Ospedali comuni, nelle quali si accolgono alienati, poichè ad essi incombono gli stessi obblighi e le stesse responsabilità.

Nella parte che riguarda gli obblighi delle Provincie e la competenza delle spese, poche modificazioni si sono apportate al precedente progetto.

Ritornando ai concetti degli antecedenti disegni di legge, si è stabilito debba spettare alle Provincie l'obbligo di provvedere non solo al ricovero dei loro malati, ma a quello di tutti gli alienati che in esse abbiano dimora, quando si manifesti per loro il bisogno di custodia; giacchè è razionale che esse debbano provvedere, salvo il rimborso della spesa, anche per tali infermi di classi meno disagiate, sia in casi urgenti, sia quando le famiglie credano doverne profittare per ragioni di fiducia, o di economia, o di distanza. Altrimenti, oltre al pericolo di non provvedere, in molti casi, ad una conveniente difesa della società, lasciando in meno adatta custodia gli alienati agiati, si creerebbe ancora un'ingiusta diseguaglianza di trattamento fra le diverse classi sociali, a detrimento di quelle che più, colle tasse, concorrono a questa speciale forma di beneficenza.

Le convenzioni fra le Provincie e le Opere pie o i privati per provvedere al ricovero degli alienati, e quelle fra più Provincie per la istituzione degli Asili per alienati in consorzio, si è stabilito debbano essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno, udito il Consiglio superiore di sanità, onde meglio assicurare in così gravi interessi l'esclusione delle influenze locali e una più autorevole competenza di giudizio.

Si è conservata la ripartizione della spesa di mantenimento degli alienati poveri fra Provincie e Comuni, sia per esaudire i ripetuti voti delle prime, sia, e più specialmente, per porre, col concorso dei Comuni alla spesa, un argine alla soverchia facilità con cui questi ora inviano ai Manicomi ammalati che potrebbero essere anche in altro modo assistiti.

Per quanto nel nostro paese si siano venuti costituendo, per la necessità delle cose, due Manicomi criminali, il cui ordinamento forma già oggetto del regolamento carcerario, approvato con regio decreto 9 febbraio 1891, pure nessuna legge dello Stato sanziona sinora, in modo effettivo, tale istituzione. Ora parve conveniente ed utile che, con uno speciale capitolo della legge, si desse sanzione legislativa alla istituzione di tali Asili, indicandone il duplice scopo della detenzione e della cura degli alienati criminali.

Alle varie categorie degli alienati criminali, cui sono destinati questi speciali Asili secondo il precedente progetto, si è aggiunta anche quella degli individui condannati a norma dell'articolo 47

del Codice penale, che sono cioè giudicati *semi responsabili,* perchè affetti da infermità mentali, ma non a tal grado da poter togliere affatto la imputabilità, beninteso ciò solo nei casi in cui il loro stato mentale richiegga speciale trattamento e cura che non potrebbero trovare negli altri Stabilimenti carcerari. E, infatti, l'esperienza ha dimostrato che si tratta, per la maggior parte, di individui il cui stato di mente richiede quelle speciali condizioni che possono solo esser fornite dagli attuali Manicomi criminali, a cui essi hanno dato finora il maggior contingente.

Nel precedente progetto era accennato che i condannati affetti da forme di pazzia transitoria od inoffensiva, od impazziti in epoca prossima al termine della pena, potranno rimanere negli Stabilimenti penali, ma in sezioni speciali. Ora, poichè attualmente non esistono questi comparti speciali negli Stabilimenti carcerari, si stimò fosse sede opportuna questa legge per ordinarne la istituzione, dando però loro il carattere di nulla più che semplici sezioni di infermeria, quali infatti debbono essere. E in queste sezioni si è stabilito saranno collocati, per un periodo di osservazioni, tutti i condannati che cadono colpiti da alienazione mentale, sino a che non ne sia pienamente constatata la pazzia, in modo da potere con sicurezza provocarne il trasferimento all'Asilo per alienati criminali, ed evitare così inutili spese a carico dello Stato.

Riguardo alla vigilanza sugli Asili per gli alienati, in ragione dell'indole tutta speciale di tali Stabilimenti e della necessità di un'assidua vigilanza su di essi, si è prescritto ai funzionari tecnici, già esistenti nelle singole Provincie nelle amministrazioni governative, l'obbligo di frequenti ispezioni, aggregandosi, ogni volta che occorra, persone di più speciale competenza tecnica nella materia.

Quanto agli alienati ritenuti a domicilio, oltre alla vigilanza che l'autorità giudiziaria deve esercitare nel periodo della malattia in cui essa interviene, si prescrisse pure quella delle Autorità sanitarie comunali, le quali meglio sono in grado di provvedervi, e specialmente per quegli alienati cronici che, ritornati dal Manicomio presso le famiglie, non sono più sotto la responsabilità dei medici curanti e rimarrebbero quindi completamente sottratti ad ogni vigilanza medica, qualora la legge non vi provvedesse.

A dimostrazione poi del mantenimento di una costante vigilanza sul servizio degli Asili e sull'assistenza degli alienati, si è disposto che il capo dell'Ufficio sanitario al Ministero dell'interno riferisca ogni anno su tale materia al Consiglio superiore di sanità.

Nel capitolo *Penalità* sono tolte quelle disposizioni che riflettono

attribuzioni già spettanti al Ministro dell'interno per altre leggi vigenti, quali quelle sugli Istituti di pubblica beneficenza, la legge provinciale e comunale, nonchè per le disposizioni sancite dal Codice penale, limitandosi ad indicare le ammende pei contravventori alla legge, quando non costituiscano reati previsti dal Codice stesso.

Finalmente, nelle disposizioni transitorie si sono abbreviati i termini per la presentazione degli statuti e regolamenti che dovranno essere conformati alla presente legge; si rese obbligatoria, senza alcuna dilazione, appena approvata la legge, la denuncia degli alienati custoditi a domicilio od altrove, e i provvedimenti per la tutela degli averi di essi, e si sono fissati termini convenienti per porsi in regola con la legge agli Asili pubblici e privati, sia per l'approvazione prefettizia della Istituzione, delle nomine, ecc., sia pel completamento dell'Asilo colle sezioni rese obbligatorie.

Noi abbiamo fiducia che, così riordinate e precisate le disposizioni principali sulla materia, per essere poi meglio esplicate in apposito regolamento, possano incontrare il favore di questo alto Consesso, il quale, coll'approvare il presente disegno di legge, assicurerà un nuovo passo importante nell'ordinamento legislativo in quanto riflette la sanità e la beneficenza pubblica.

PROGETTO DI LEGGE.

Capo I. — *Custodia degli alienati e tutela dei loro averi.*

Art. 1. Gli individui colpiti da alienazione mentale, giudicati di pericolo a sè o ad altri o di pubblico scandalo, saranno sottoposti a custodia, sia a domicilio, sia in Asili a ciò espressamente destinati, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Saranno sottoposti a custodia colle stesse norme anche gli idioti, cretini, pellagrosi, epilettici, alcoolizzati, quando si trovino nelle suddette condizioni.

Art. 2. L'obbligo della custodia degli individui di cui all'art. 1 spetta:

a) al coniuge per l'altro coniuge;

b) agli ascendenti pei discendenti e viceversa, e ai collaterali più prossimi;

c) al tutore o protutore, se trattasi di minorenni o interdetti.

In mancanza delle persone indicate nei capoversi *a, b, c,* spetta all'Autorità di pubblica sicurezza il provvedere in conformità alla presente legge.

Art. 3. Nessuno potrà sottoporre a custodia gli individui di cui all'art. 1 se non dopo aver denunciato il caso, sia direttamente che per l'intermediario dell'Autorità di pubblica sicurezza, al Tribunale, e ottenuto da questo la debita autorizzazione.

Tale autorizzazione non potrà essere data che in base ad attestato medico che accerti l'esistenza dell'infermità mentale e la necessità della custodia nei termini che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 4. Quando si voglia custodire l'alienato in casa privata, la persona che ne assume la custodia deve dimostrare quali mezzi intende adottare per rimuovere ogni pericolo a danno dell'infermo e di altri, e provvedere alla sua cura.

Se questi non fossero giudicati sufficienti, l'Autorità giudiziaria prescriverà la custodia dell'alienato in un Asilo.

Art. 5. Il Tribunale, sopra istanza del Procuratore del Re, procedendo in Camera di consiglio e, sentito, ove lo creda necessario, uno o più periti, emette il decreto che autorizza la custodia provvisoria dell'alienato.

Art. 6. L'Autorità di pubblica sicurezza, quando il provvedimento sia richiesto da ragioni urgenti di sicurezza dell'alienato o della società, può autorizzare la custodia provvisoria anche senza il decreto di cui sopra, previo sempre il certificato medico.

In questi casi, la stessa Autorità giudicherà se l'alienato possa essere custodito a domicilio o debba essere ricoverato in un Asilo.

Art. 7. L'alienato di cui il Tribunale o l'Autorità di pubblica sicurezza autorizzano la custodia provvisoria, si considera come tenuto in osservazione.

Durante il periodo d'osservazione, i medici che assistono l'alienato, hanno l'obbligo d'informare il Tribunale dello stato dell'infermo nel tempo e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, e di fornire tutte le altre notizie che dalla stessa Autorità fossero richieste.

Art. 8. Il Tribunale, colla stessa procedura di cui all'art. 5, in base alle relazioni mediche presentate durante il periodo d'osservazione, emana il decreto di custodia definitiva od ordina il rilascio dell'individuo.

Art. 9. Contemporaneamente al decreto del Tribunale e all'ordinanza dell'Autorità di pubblica sicurezza che autorizza la custodia provvisoria, quest'ultima provvede secondo le circostanze e nei casi in cui non vi sia chi vi è obbligato per legge, alla custodia provvisoria degli averi dell'alienato, informandone immediatamente il Procuratore del Re; il quale disporrà che il pretore del Mandamento assuma anche, ove lo creda opportuno per mezzo di un delegato, l'amministrazione degli averi dell'alienato e la cura della di lui persona.

Art. 10. Sui reclami delle persone menzionate nei capoversi *a, b, c* dell'art. 2, o di qualsiasi cittadino, contro una custodia ritenuta indebita, il Tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata in ogni caso, ove una delle persone suindicate ne assuma la spesa.

Art. 11. Trascorso un semestre i medici curanti trasmetteranno una relazione al Procuratore del Re sullo stato dell'infermo sottoposto a custodia.

Ove sia il caso di promuovere l'interdizione, o anche se l'istanza per

questa non sia stata presentata da altra persona a termini dell'art. 326 del Codice civile, il Procuratore del Re, in base alla detta relazione e alle informazioni che crederà di assumere, promuoverà dal Tribunale il relativo giudizio.

Art. 12. Quando l'alienato sia guarito o in condizioni da non richiedere la custodia, il medico curante ne darà avviso al Procuratore del Re per la cessazione degli effetti del decreto di custodia e pei provvedimenti, ove ne sia il caso, prescritti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile.

Art. 13. Le persone indicate ai capoversi *a, b, c* dell'art. 2, anche nel caso d'alienati tranquilli curati a domicilio, hanno l'obbligo di informarne l'Autorità giudiziaria, sia direttamente, sia per mezzo di quella di pubblica sicurezza, apprestandole tutte le notizie occorrenti perchè possa promuovere, quando le sembri necessario, i provvedimenti di che al capoverso secondo dell'art. 4 e agli articoli 9 e 11.

Se abbia avuto luogo la nomina dell'amministratore provvisorio, qualora trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia non siasi verificata la guarigione dell'alienato, si fa luogo, ove ne sia il caso, al giudizio di interdizione.

Capo II. — *Degli asili per alienati.*

Art. 14. Gli Asili-Istituti allo scopo di cui all'art. 1 debbono contenere soltanto un numero di ricoverati proporzionato alla capacità dei locali, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Debbono poi avere, oltre alle speciali sezioni per le varie categorie di malati:

a) Un comparto di osservazione;

b) Un comparto dove trovino occupazione gli alienati, disposto, preferibilmente, a colonia agricola.

Non sono obbligatori i comparti suindicati per le cliniche psichiatriche, le quali sono considerate come comparti di osservazione e per gli Istituti privati che abbiano dimore distinte per ciascun pensionante; nè per le sezioni di Ospedale in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi e trasferiti da altre sezioni dell'Ospedale stesso.

Art. 15. Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un Asilo per alienati se non con l'autorizzazione del Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, in quanto risponda alle esigenze dell'igiene e alla tecnica manicomiale, e alle condizioni volute dalla presente legge e dal regolamento.

Sarà sottoposto alle stesse norme chiunque si proponga di tenere in custodia, sia a titolo gratuito che a pagamento, due o più alienati estranei alla propria famiglia.

Art. 16. Negli Asili per alienati vi sarà un medico direttore, il quale avrà sotto la sua dipendenza tutti i rami del servizio interno, sanitario, disciplinare ed economico dell'Asilo e sarà responsabile della esecuzione della presente legge in quanto le riguarda.

La nomina del medico direttore sarà fatta secondo le norme stabilite dal regolamento e sarà approvata dal Prefetto.

Deve essere pure approvata dal Prefetto la nomina dei medici cui sono affidate le sezioni d'Ospedale destinate per alienati.

Art. 17. Oltre al medico direttore gli Asili per alienati saranno provveduti di personale sanitario e di custodia, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 18. È vietato agli Asili di ricevere alienati se non vengono accompagnati da decreto del Tribunale che ne autorizzi la custodia o dall'ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza che la prescriva a termini dell'art. 6; oltre il certificato medico in base al quale fu richiesta la custodia dell'alienato.

Se questi era già in custodia a domicilio, si richiederà il certificato recente del medico curante, che attesti la necessità di ricoverarlo in un Asilo.

Il medico direttore dell'Asilo notificherà immediatamente al Procuratore del Re l'avvenuta ammissione, con tutte le indicazioni relative.

Art. 19. Nei casi d'individui maggiori d'età che, avendo coscienza del proprio stato di alienazione, chieggano di essere ricoverati in un Asilo per alienati, il direttore, quando ne abbia constatata l'assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli in via provvisoria nel comparto di osservazione, dandone avviso entro 24 ore al Procuratore del Re ed all'Autorità di pubblica sicurezza.

Indi si seguirà la procedura come negli altri casi di ammissione.

Art. 20. I medici direttori degli Asili nei casi di malati guariti, o pei quali non è più necessaria la custodia, a norma dell'art. 12, oltre il Procuratore del Re, avvertiranno la famiglia o direttamente o per mezzo del Sindaco del Comune cui appartengono, perchè provvedano al ritiro del ricoverato entro il termine che sarà stabilito dal regolamento, trascorso il quale il ricoverato verrà trasferito di ufficio al proprio Comune.

Art. 21. I medici direttori degli Asili potranno in via d'esperimento, consegnare alle famiglie gli alienati che abbiano raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere custoditi e curati a domicilio. Dopo un anno di prova il licenziamento sarà definitivo.

Verificandosi entro il periodo d'esperimento la ricaduta del malato, la riammissione potrà aver luogo in base a semplice certificato medico.

Della dimissione e riammissione deve essere dato immediato avviso al Procuratore del Re.

Art. 22. Quando, contro il parere del medico direttore dell'Asilo, la famiglia voglia ritirare un malato non guarito e tuttora bisognoso di custodia e di cura, dovrà presentarne domanda al Tribunale, secondo le norme dell'art. 4.

Art. 23. I medici direttori degli Asili per alienati notificheranno ai Prefetti e ai Sindaci quali siano gli alienati (cronici e tranquilli) che pos-

sono essere affidati all'assistenza domestica o ad altri Ospizi, onde vi sia provveduto.

Art. 24. Nei casi di trasferimento d'un alienato da un Asilo a un altro i direttori daranno avviso dell'uscita e dell'ammissione ai Procuratori del Re della rispettiva circoscrizione.

Tale avviso non occorrerà quando si tratti di trasferimento d'alienati dalle cliniche agli Asili, in cui gli infermi stessi debbono essere definitivamente ricoverati quando si trovano nella stessa circoscrizione giudiziaria.

Art. 25. Le stesse norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sono applicate alle sezioni d'Ospedale o ad altri Istituti ove si ricoverano, anche temporaneamente alienati.

Art. 26. Nelle città sedi di Facoltà mediche i comparti d'osservazione degli Asili per alienati, o le sezioni degli Ospedali che ricoverano alienati con i servizi necessari, saranno posti sotto l'immediata direzione dei professori di clinica di malattie mentali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

Per ciò che riguarda le spese relative all'insegnamento saranno seguìte le norme dell'art. 98 della legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza e quelle stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Capo III. — *Obblighi delle Provincie e competenze delle spese.*

Art. 27. Spetta a ciascuna Provincia il provvedere al ricovero, al mantenimento e alla cura dei propri alienati poveri.

La spesa di mantenimento e cura è ripartita tra la Provincia e i Comuni in ragione di tre quarti a carico della Provincia e di un quarto a carico dei Comuni.

Art. 28. Spetta pure a ciascuna Provincia lo stesso obbligo per tutti gli altri alienati che in essa si trovino quando sia dichiarata la necessità della loro custodia.

In questi casi la Provincia cui appartiene l'Asilo ha diritto al rimborso delle spese, da parte della Provincia cui appartengono se si tratta di indigenti, oppure della famiglia o di altri che vi sia obbligato per legge, se si tratta d'individui non indigenti.

Art. 29. La Provincia adempie agli obblighi di cui agli articoli precedenti mediante Asili propri o mediante convenzioni con Asili d'altre Provincie o appartenenti ad Opere pie od a privati.

Le suddette convenzioni dovranno essere approvate dal Ministero dell'interno, udito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 30. Due o più Provincie possono unirsi in consorzio per istituire un Asilo comune per gli alienati.

Il progetto edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'Asilo consorziale dovranno essere approvati dal Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 31. L'amministrazione dell'Asilo per alienati appartenenti a una Provincia può essere delegata dalla Deputazione provinciale ad una Commissione, od a persona nominata dietro sua proposta dal Consiglio provinciale.

Se l'Asilo appartiene a più Provincie, l'amministrazione sarà regolata secondo le norme stabilite nel capitolato consorziale.

Alle riunioni amministrative interverrà il medico direttore con voto consultivo.

Art. 32. Le spese di trasporto per l'invio degli alienati agli Asili e pel loro ritorno a domicilio saranno a carico dei Comuni, anche nel caso previsto dall'art. 6; quelle per l'invio degli alienati da un Asilo a un altro saranno a carico della Provincia a cui spetta il mantenimento dell'alienato.

Per gli alienati esteri la competenza della spesa sarà regolata a norma dell'art. 77 della legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza.

Le spese di trasporto per gli alienati esteri poveri nei Manicomi e da questi alla frontiera, nel caso di riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo speciali convenzioni.

Capo IV. — *Degli Asili per alienati criminali.*

Art. 33. Sono istituiti alla dipendenza del Ministero dell'interno speciali Asili, che hanno per iscopo la detenzione e la cura:

a) dei delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna;

b) dei giudicabili che l'Autorità giudiziaria creda opportuno inviarvi in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) degli imputati prosciolti a termini dell'art. 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare, e inviati a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, per l'attuazione del Codice penale, quando siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale;

d) dei condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare, quando il loro stato di mente richiegga speciale trattamento e cura.

Le spese per l'Istituzione di tali Asili sono a carico dello Stato.

Art. 34. I detti Asili saranno ordinati secondo le norme stabilite dal regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari del Regno, e dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 35. Pel trasferimento degli alienati dai luoghi di pena ai detti Asili saranno osservate le norme stabilite dai suddetti regolamenti.

Art. 36. Saranno istituite speciali sezioni d'infermeria negli Stabilimenti carcerari, ove saranno ritenuti i condannati colpiti da alienazione mentale per il periodo d'osservazione, prima che siano inviati all'Asilo per gli alienati criminali, quelli colpiti da alienazione in tempo prossimo al termine della pena, o da forme transitorie o inoffensive.

Art. 37. Pei condannati di cui ai capoversi *a* e *d* dell'art. 33, quando, scontata la pena, non siano ancora guariti dall'alienazione mentale, il presidente del Tribunale, su parere del medico direttore dell'Asilo per alienati criminali, deciderà se debbano essere ritenuti in questo o affidati a un Asilo comune o alla famiglia.

Ove cessi la necessità della custodia nell'Asilo per alienazione criminale, il Tribunale revocherà la emessa ordinanza.

Art. 38. Gli imputati prosciolti, di cui al capoverso *c* dell'art. 33, non saranno dimessi dall'Asilo per alienati criminali a norma dell'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, se non su dichiarazione del medico direttore, e ove occorra, di altri alienisti, la quale dimostri scevro di pericolo il restituirli in libertà.

Art. 39. La spesa per gli alienati di cui ai capoversi *a*, *b* e *d* dell'art. 33, è a carico dello Stato: per quelli di cui al capoverso *c* dell'articolo suddetto e per quelli di cui all'art. 37, la competenza delle spese sarà regolata secondo le norme per gli alienati comuni.

Capo V. — *Della vigilanza sugli alienati e sugli Asili.*

Art. 40. Il Ministero dell'interno, oltre la vigilanza che esercita sugli Istituti sanitari nei modi stabiliti dalla legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, farà eseguire per mezzo dei medici provinciali e, ove occorra, aggregando a questi persone di comprovata competenza tecnica, frequenti ispezioni agli Asili per alienati, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Per mezzo delle Autorità sanitarie comunali saranno pure vigilati gli alienati ritenuti a domicilio.

Art. 41. Il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno riferirà ogni anno sull'andamento generale del servizio degli Asili e dell'assistenza degli alienati al Consiglio superiore di sanità.

Capo VI. — *Penalità.*

Art. 42. Le contravvenzioni alla presente legge, oltre che coi provvedimenti amministrativi che sono in facoltà del Ministero dell'interno a norma delle vigenti leggi, saranno punite coll'ammenda dalle L. 10 alle L. 1000, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Capo VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 43. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge gli statuti organici delle Opere pie, che hanno Asili per alienati, dovranno essere presentati al Ministero dell'interno, riformati in conformità alla legge stessa, per la loro approvazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, tutti gli Asili per alienati dovranno presentare i rispettivi regolamenti ai Prefetti, che li approveranno, sentito il Consiglio provinciale di sanità, col concorso di un medico alienista.

Art. 44. All'attuarsi della presente legge i direttori degli Asili, le famiglie e i medici curanti degli alienati a domicilio dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 3, 4, 9, 11, 13 della presente legge, per tutti gli alienati sottoposti alla custodia.

Art. 45. Agli Asili per alienati e ai cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 15 e 16 della presente legge, è concesso un termine di tre mesi per uniformarsi alle prescrizioni degli articoli stessi e di un anno per quelle dell'art. 14.

Art. 46. Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 47. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia nelle diverse Provincie del Regno.

APPUNTI SULL' EPIDEMIA DI COLERA DEL 1892
IN GERMANIA

Il numero delle pubblicazioni uscite nella sola Germania intorno all'epidemia di colera del 1892 è talmente formidabile che, lungi dal darne un riassunto, non oso neppure presentarne un semplice elenco. È invece mia intenzione di spigolare qua e là tutte le osservazioni e le notizie che hanno maggiore importanza pratica, specialmente in vista di un'eventuale prossima invasione del colera in Italia. Per questo lavoro di spoglio ho consultato, in modo particolare, i tre più autorevoli giornali tedeschi di medicina pratica, e cioè: la *Berliner klinische Wochenschrift*, la *Deutsche medicinische Wochenschrift* e la *Münchener medicinische Wochenschrift*.

Ed ecco quanto ho potuto racimolare:

I. *Spedizione di materiale sospetto.*

Quando si vuol assicurarsi se un dato individuo è affetto da colera e non si possiedono i mezzi o le attitudini per istituire delle ricerche sopra luogo, bisogna pur mandare i materiali sospetti (feci, vomiti, biancherie imbrattate, ecc.) a qualche laboratorio per averne la diagnosi. Ora, come deve essere fatta questa spedizione?

I dottori Beck e Kossel (*Deutsche medicinische Wochenschrift*, 1892-41), addetti all'Istituto per le malattie infettive di Berlino, dalla fine di luglio al principio di ottobre ricevettero in esame 42 campioni di materiale sospetto proveniente dal di fuori. Essi trovarono che buona parte delle materie inviate (deiezioni e biancherie) erano state involontariamente sterilizzate, sia per opera di sostanze disinfettanti che derivavano o dall'imballaggio (panni bagnati con acido fenico), o che erano rimaste nei vasi in seguito a lavatura dei medesimi, sia per opera dell'essiccamento. Cosicchè, nel massimo numero dei casi, l'esito delle esperienze riuscì negativo o molto dubbio. Gli AA. consigliano quindi di spedire le deiezioni e i vomiti *entro vasi di vetro a bocca larga e a tappo smerigliato,*

lavati con acqua bollita, involgendoli in una *tela impermeabile* o imballandoli entro *segatura di legno.* Le biancherie insudiciate da deiezioni o da vomiti dovranno essere, prima della spedizione, *inumidite con acqua bollita e raffreddata.*

II. *Diagnosi del colera.*

Per diagnosticare il colera non bastano nè i sintomi clinici, nè le qualità macroscopiche delle deiezioni, nè l'esame anatomo-patologico del cadavere; occorre assolutamente la constatazione del bacillo virgola. Du Mesnil (*Münchener medicinische Wochenscrift*, 1892-50), Fürbringer e Beck (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-34 e 40), Fraenkel E. (*Deutsche medicinische Wochenschrift*, 1892-39) ed altri osservarono casi di ammalati e di morti che presentavano il quadro tipico clinico e necroscopico del colera, mentre le feci e il contenuto intestinale racchiudevano germi tutt'affatto diversi da quello di Koch. D'altra parte Beck (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41) trovò gli spirilli colerigini anche in deiezioni che avevano l'aspetto non di acqua di riso, sibbene di farinata, di avena mondata, oppure di brodo di carne, e perfino in feci completamente stercoracee, scibaliche.

Le ricerche bacteriologiche che più importa d'intrapendere subito, anche di nottetempo, se occorre, sono:

1° L'esame microscopico delle deiezioni;

2° Le colture a piatto in gelatina (più sicuro di quello dei vomiti. Lubarsch, *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-43);

3° Il metodo Schottelius, il quale dev'essere controllato sempre col processo delle colture a piatto.

Nei casi normali si riesce così a diagnosticare il colera in 24-36 ore. Tutti gli altri metodi fin qui consigliati non sono utilizzabili perchè si fondano sopra false presupposizioni. (Pfeiffer R., *Deutsche medicinische Wochenschrift*, 1892-36). La stessa reazione dell'indolo non dà più un criterio assoluto, inquantochè il Beck ottenne una distinta colorazione rossa versando dell'acido solforico in colture in brodo di altri bacteri delle feci (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-40). Non si parli poi della reazione dell'iodioformio che Bujwid (*Centralb. f. Bakt.,* XII-17) consiglia come ostacolante il potere di fluidificazione dello spirillo colerigeno!

Dalle colture a piatto si può ottenere talora un responso abbastanza sicuro, già dopo 18 ore, mediante preparati per impressione. (Beck, *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41).

Le ricerche bacteriologiche offrono altresì il vantaggio di permettere la diagnosi di colera in quei casi leggieri che finiscono

colla guarigione dell'ammalato, ma che possono essere punti di partenza di epidemie in una data località. (Guttmann P., *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41; Kirchner, *Berliner klinische Wochenschrift,* 1892-43).

In vista di simili contingenze sarebbe anzi necessario che si istituissero delle indagini atte a stabilire per quanto tempo i bacilli virgola permangono nell'intestino dei convalescenti di colera (Kirchner). Guttmann P. (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41) ha risposto, dal canto suo, a questo desiderio di Kirchner, osservando che i bacilli si mantennero vivi e capaci di sviluppo in un caso per soli 5 giorni, in tre casi per 7, 8 e 9 giorni, e in un caso per 10 giorni. Ma è una statistica troppo meschina!

Aggiungasi che Rommalaere (*Sem. med.,* 1892-60) constatò la presenza del bacterio virgola nelle feci di una persona già guarita dal colera da 47 giorni!

III. *Significato etiologico del bacillo di Koch.*

Sarebbe superfluo enumerare qui tutte le esperienze che tornano a conferma della teoria microbica di Kock riguardo al colera. Basterà il dire che esse hanno finito col persuadere anche i medici russi, fra i quali era tanta la ritrosia per le nuove dottrine, da far loro vedere i plasmodi della malaria nel sangue dei colerosi! (Njedwiedzki, *Wratsch,* 1892-33). Infatti, Lukjanow e Raum, dell'Università di Varsavia, traggono le seguenti conclusioni dai loro studi sull'epidemia di Lublino: che, sebbene quel focolaio epidemico fosse assai lontano dalle parti del regno notoriamente visitate dallo zingaro, e sebbene la malattia si mostrasse colà con certe particolarità abbastanza singolari nel decorso clinico e con una mortalità relativamente leggiera, pure essi devono dichiarare trattarsi di colera asiatico in base ai risultati delle ricerche bacteriologiche (*Berliner klinische Wochenschrift,* 1892-43). Pure a Lublino Biernacki (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-42) cercò e rintracciò il bacillo di Koch nell'acqua di un pozzo e in quella di una bagneruola.

Note epidemiologiche.

La relazione ufficiale sull'epidemia del 1892 in Germania è tutta improntata alla teoria dell'acqua potabile di Koch (*Hyg. Runds.,* 1893-7).

Le persone primamente e maggiormente colpite dal colera e quelle che lo diffusero nelle città tedesche furono gli addetti alla navigazione fluviale sull'Elba, sulla Sprea, ecc. (Feilchenfeld, *Deut-*

sche medicinische Wochenschrift, 1892-42; Guttmann P., *Berliner klinische Wochenschrift,* 1892-37), e lo si spiega benissimo quando si pensi che durante il viaggio i barcaiuoli bevono soltanto acqua di fiume, e che inoltre, per loro confessione, essi preferiscono sempre quest'acqua a quella di pozzo (Guttmann, *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41).

Il fatto curioso che le vie di Amburgo immediatamente confinanti con Altona ebbero numerosi casi di colera, mentre le vie di Altona, che da quelle si staccano, ne rimasero immuni o quasi, non può spiegarsi se non colle diverse condizioni dell'acqua potabile. (Wallichs, *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-46).

In un caso, a Duisburg, il Fraenkel riuscì persino a dimostrare la presenza del bacillo virgola nell'acqua del porto dove, per l'appunto, cinque giorni prima era morto di colera un barcaiuolo (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41).

La rapidità con cui il colera si diffuse in Amburgo, fin negli angoli più remoti della città, trova una ragione plausibile soltanto quando si ammetta l'acqua potabile come veicolo. E. Fraenkel (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1891-36 e 39) fa osservare che l'importanza dell'acqua potabile è messa in luce anche da un confronto fra Amburgo e le sue città adiacenti, Wandsbeck e Altona, nelle quali avvennero appena pochi casi isolati, e la massima parte in persone provenienti da Amburgo. Tutte e tre le città, per il collegamento reciproco, per l'aria, per il suolo, per le condizioni di commercio e di industria, possono essere considerate come un tutto unico; si differenziano però per il modo di provvista dell'acqua, che in Wandsbeck deriva da una sorgente, in Altona dal fiume Elba, previa filtrazione, e in Amburgo dall'Elba stesso, ma senza filtrazione. Per cui l'acqua nella condottura d'Amburgo è ricchissima di svariate specie di germi, i quali poi aumentano ancora entro i cassoni posti nelle singole case, dove l'acqua ristagna più o meno a lungo prima di essere usata.

E sempre in appoggio della teoria idrica cade l'osservazione di Weyl circa i malati di colera nelle 18 fabbriche di birra di Amburgo, Wandsbeck e Altona. Sopra 1837 operai accaddero in esse fino al 25 settembre 1892 soltanto 2 casi mortali, ossia il 0.12 $^{0}/_{0}$. Questo, verisimilmente, perchè i birrai non sono molto amanti dell'acqua, e fors'anche perchè l'uso della birra con reazione acida agisce uccidendo i bacilli del colera. All'incontro fra le famiglie degli stessi operai i casi di colera furono piuttosto numerosi (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-40).

Un'influenza non trascurabile nella diffusione del colera l'hanno certamente anche le mosche. I bacilli che aderiscono al loro corpo furono trovati vivi ancora dopo un'ora e mezzo dacchè le mosche svolazzavano liberamente sotto un'ampia campana (Simmonds M., *Deutsche medicinische Wochenschrift*, 1892-41). Ma, per di più, i bacilli del colera possono arrivare, insieme al nutrimento, nell'intestino delle mosche, quivi mantenersi vivi e fors'anche moltiplicarsi, e poi venire emessi cogli escrementi, conservando in questi il loro stato virulento per 2-3 giorni almeno (Sawtschenko, *Centralb. f. Bakt.*, 1892, XII-25).

Non basta dunque tenere rigorosamente coperti, fino al momento della disinfezione, gli oggetti imbrattati da deiezioni coleriche, ma nelle località colpite da colera bisogna altresì riparare dalle mosche tutti i cibi, specialmente se umidi o liquidi.

E qui giova ricordare che, più che in qualunque altra epidemia, in questa del 1892 furono accertati molti casi di trasmissione del colera mediante le sostanze alimentari (Kossel, *Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-45 e 47). Ciò è pienamente giustificato dagli studi fatti nell'Ufficio centrale d'igiene di Berlino intorno al comportamento dei bacilli del colera sui frutti freschi e in alcune bevande. Sulla superficie delle frutta, esposte alla luce diretta del sole (33° R.), essi resistono per 1-5 ore; fuori del sole, allo stato asciutto, 1 giorno, e allo stato umido fino a 7 giorni. Sulla parte carnosa delle frutta si conservano vivi da 1 ora a 7 giorni; più a lungo di tutti, sulle pere e sui cetrioli. L'acidità delle frutta accelera la morte dei bacilli. Fra le bevande, il vino bianco li uccide in 5 minuti, il vino rosso e il sidro li uccidono in 15-20 minuti; parecchie qualità di birra e il caffè in 2-3 ore; nel latte non sterilizzato essi muoiono dopo 24 ore; nel latte bollito per 1 ora muoiono soltanto dopo 10 giorni. Il the varia secondo la quantità di foglie impiegate a fare l'infusione; in quello concentrato al 4 % i bacilli soccombono dopo 1 ora, nel 3 % in 1 giorno; nel 2 % in 4 giorni, e nell'1 % neppure in 8 giorni (*Deutsche medicinische Wochenschrift*, 1892-45).

In linea epidemiologica è abbastanza notevole il fatto osservato in parecchi luoghi, che sul principio l'epidemia s'iniziò con una gravità insolita, mentre sulla fine prevalsero i casi leggieri (Du Mesnil, *Münchener medicinische Wochenschrift,* 1892-41).

Del resto, si ripeterono come sempre: la prevalenza del morbo fra le classi povere e nei quartieri sudici (Wallichs, l. cit.); la incolumità del personale sanitario (medici e infermieri) in prova

della nessuna pericolosità offerta dal malato per sè stesso, sibbene dalle sue deiezioni e dagli oggetti e dai luoghi infetti (Erismann, *Münchener medicinische Wochenschrift,* 1892-43), ecc., ecc.

È interessante la descrizione dei 100 casi di colera avvenuti nell'isoletta di Wilhelmsburg (10 mila ab.), posta sull'Elba, fra Amburgo e Arburgo. Per ciascuno di quegli ammalati si potè accertare l'infezione derivante dall'uso di acqua dell'Elba, tranne qualche caso dovuto a contatti con biancherie sudicie; ma quel che più importa, nell'isola non si verificò nessun caso di contagio di epidemia interna, diremo così, perchè ivi ogni casa possiede la propria pompa.

Il dott. Wilmans, usando le più scrupolose cautele riguardo agli oggetti infetti, potè senza timore e senza rimorsi curare i colerosi per buona parte a domicilio, e permettere ai parenti di visitare il rimanente dei malati ricoverati nelle baracche. Anzi, con questo sistema egli ebbe il vantaggio di scemare assai il terrore per lo zingaro fra la popolazione (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-39).

NOTE TERAPEUTICHE.

Nel trattamento del colera, conviene anzitutto sbarazzare al più presto l'intestino del suo contenuto, ed a ciò serve bene il calomelano (0.1 gr. all'ora od ogni mezz'ora). A rialzare la circolazione e il respiro giova il vino, e a sopperire alla perdita di acqua, una abbondante somministrazione di acqua di seltz con ghiaccio e di acqua bollita con vino. Con tale metodo di cura, Wiewiorowski ottenne nell'ospedale di Königsberg 84 guarigioni sopra 109 ammalati (*Berliner klinische Wochenschrift*, 1892-42).

Un progresso nel trattamento del colera dal 1866 è da ravvisarsi nell'introduzione dell'infusione sottocutanea di soluzione di cloruro sodico ($^{2}/_{3}$ %). Così si esprime il Guttmann (*Deutsche medicinische Wochenschrift,* 1892-41), il quale invece non ebbe buoni effetti nè dall'impiego di disinfettanti intestinali, quali il salolo e la creolina, nè dai clisteri di tannino del Cantani, la cui azione non può spingersi al di là dell'intestino crasso.

Naturalmente il Cantani risponde spezzando un'altra lancia in favore dell'enteroclisi tannica calda e dell'ipodermoclisi, che si adatterebbero egregiamente alle quattro indicazioni principali per la cura del colera: *a*) scemare la moltiplicazione dei bacilli nell'intestino; *b*) rendere innocuo il veleno colerico-chimico nell'intestino; *c*) espellere rapidamente il veleno già assorbito dal sangue; *d*) combattere l'addensamento del sangue (*Berliner klinische Wochenschrift,* 1892-37).

GORINI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

E. Gerard et Ch. Blarez. *Les fosses automatiques de la ville de Bordeaux.* (*Génie sanitaire,* 2ᵉ année, 11-12 = 3ᵉ année, 1-2-3).

Gli A., in una minuziosa e circostanziata relazione, apportano al problema della fognatura cittadina molta luce. Colla competenza che loro viene dalle cariche da essi occupate (il primo quale *ingegnere capo della città di Bordeaux,* il secondo quale *professore della Facoltà di medicina, e chimico della stessa città*) esaminano con metodi di analisi assai coscienziosi lo stato di fatto delle *fosse Mouras* colà impiantate su vasta scala; e senza alcun preconcetto, almeno apparente, arrivano a conclusioni che meritano di essere ricordate.

Gli A. dapprima accennano alle migliorie introdotte nel primitivo tipo di fosse dal 1889, in seguito a rotture di volte ed esplosioni di gas, quali pur troppo avvennero in parecchie riprese a Marsiglia: esplosioni causate dal fatto dell'ostruzione del tubo di scarico o troppo pieno, per essere disceso il livello del liquido colle materie galleggianti (carta, peli, ecc., non ancora disaggregati) sino all'imbocco del tubo stesso, la tensione dei gas essendosi accresciuta.

Descrivono il nuovo tipo a parete di separazione verticale con sifone intermedio, spie di sicurezza e tubi di evacuazione dei gas che vi si svolgano, convogliandoli verso l'*égout.*

Infine, dopo di aver dichiarato aver l'esperienza dimostrato che *in certi casi i liquidi espulsi dalle fosse automatiche esalano nel loro arrivo entro l'égout degli odori nauseabondi, rassomiglianti a quelli che si svolgono dagli apparecchi di distillazione delle materie fecali,* dopo di aver constatata in quelle esalazioni la presenza di acidi grassi *volatili assolutamente infetti,* quali gli acidi *caproico, butirrico* e *valerianico,* e di odori che rammentavano il biancospino, dovuti a *ptomaine* o *leucomaine* speciali, gli A. espongono i risultati degli

studi fatti in seguito a pubbliche lagnanze, su parecchie fosse di condizioni fra loro diverse.

Le esperienze si possono distinguere in tre periodi.

Nel primo periodo, anteriore alle lagnanze, e precisamente nel 1889 (epoca in cui si generalizzarono a Bordeaux le dette fosse) gli A. studiarono dei campioni di acque luride *presi man mano che le fosse venivano costrutte.* I risultati delle analisi furono assai favorevoli al nuovo impianto: le acque essendo poco cariche di principî disciolti e le sostanze organiche non oltrepassando i limiti comuni di un ordinario *égout.* Ma a confessione degli stessi A., e del resto conformemente alle riserve da essi fatte nella prima relazione redatta in quell'epoca, tali esperienze sono poco concludenti, riferendosi solo *ad alcuni casi speciali* (ospedali e scuole), essendo stati presi i campioni nella fase di avviamento delle fosse, e sopratutto *ricevendo queste un'abbondantissima quantità d'acqua della città,* come lo prova la presenza dell'ossigeno libero in dissoluzione.

Nel secondo periodo d'esperienze, gli A. si preoccuparono della ricerca di un metodo spiccio, sicuro d'investigazione, e che permettesse di dedurne immediatamente dei risultati comparativi.

Conclusero che erano requisiti necessari a un buon metodo di investigazione:

1° Costrurre un gran numero di fosse d'un medesimo tipo;

2° Attendere nel prelevarne i campioni a che le fosse avessero un regime di debordamento normale: quando cioè la composizione delle acque luride emesse avesse una composizione costante, o, in altri termini, quando ogni litro di quelle contenesse integralmente, trasformate o no, tutti i principî racchiusi in egual volume di materie introdotte;

3° Conoscere il numero delle persone che frequentano ogni fossa, così come il numero delle evacuazioni;

4° Proiettare nella fossa in parecchi casi diversi la stessa quantità d'acqua a ogni evacuazione;

5° Variare a periodi la quantità d'acqua suddetta;

6° Fare numerose analisi dirette allo scopo di determinare la quantità d'acqua necessaria a rendere inoffensive le acque luride al loro arrivo entro l'*égout.*

Ora, se alcune condizioni erano nel caso concreto di facile controllo, difficilmente però si sarebbero trovati parecchi proprietari disposti a prestarsi a delle operazioni minuziose e poco simpatiche, quali il controllo del numero delle evacuazioni per mezzo di un

contatore al serbatoio automatico di lavatura. Fecero quindi altre esperienze dirette a due scopi:

1° determinare entro quale limite di tempo il regime di una fossa poteva con sicurezza essere dichiarato normale, ciò che venne fissato fra il 130° e il 140° giorno dal suo avviamento;

2° ricercare un metodo indiretto per ottenere il grado di diluizione delle materie proiettate nella fogna.

A questo secondo intento ebbero in queste esperienze a controllare un fatto che già era stato annunziato da molti chimici. E precisamente: un adulto elimina in 24 ore, principalmente per le vie orinarie, una quantità di cloruro di sodio, eguale in media a 12 grammi, e il cloruro stesso introdotto cogli escrementi nella fossa, ne sorte integralmente, senza aver subìto la minima trasformazione; cosicchè per conoscere il grado di diluizione delle materie escrementizie in una fossa automatica, basta dividere 12 grammi per il peso del cloruro di sodio trovato in un litro d'acque luride al suo sortire dalla fossa.

Poste così le loro basi su dati certi e facilmente controllabili, gli A. nel terzo periodo esperimentarono una trentina di fosse automatiche: prelevandone campioni e determinando per il loro odore, e per la quantità di principî organici in essi contenuti quelli di essi che potevano essere immessi negli *égouts,* e per la loro ricchezza in cloruro di sodio la quantità d'acqua corrispondentemente impiegata per individuo e per 24 ore. Ne ricavarono dei risultati, che sono riassunti nel prospetto seguente:

Diluizione delle materie fecali	Condizioni dei liquidi versati dalla fossa negli *égouts*
80 volte il proprio volume	Possono essere immesse senza inconvenienti.
25-80 volte id., id.	Immissibili *a rigore*, ma il loro funzionamento lascia a desiderare.
meno di 25 volte id., id. . .	Assolutamente da escludersi.

Dato che il volume di materie evacuate da ciascun individuo in 24 ore è di un litro circa, gli A. concludono che *per un buon funzionamento delle fosse Mouras occorrono circa 80 mc. di acqua al giorno e per abitante, adibiti esclusivamente alla lavatura delle fosse stesse:* facendo a ciò eccezione solo nel caso che le acque debordanti dalla fossa sieno direttamente immesse in uno dei grandi

collettori principali della città; come che allora la diluizione si opererebbe immediatamente alla uscita delle acque dalla fossa.

Da queste esperienze resta perciò dimostrato come erronea sia la teoria, la quale attribuisce all'esistenza nelle fosse di *microbi anaerobi* la trasformazione in principî deodorati delle materie escrementizie nelle *fosse Mouras:* bensì invece che tale pregio è solo apparente e dovuto a ragioni più semplici, qual'è quella che pochi gas possono da essa svolgersi e che non è in immediato contatto coll'ambiente esterno se non una piccola superficie di liquido racchiusa dal tubo di caduta.

Che i suaccennati germi non possano ivi esistere è dimostrato dal fatto che il funzionamento delle fosse è tanto migliore quanta maggiore è la quantità di acqua di diluizione, e quindi quanto maggiore è l'ossigeno libero in esse presente, ossia quanto meno l'ambiente è favorevole allo sviluppo di tali microbi.

Gli A. chiudono necessariamente la loro relazione condannando *la fossa Mouras, nelle condizioni speciali di Bordeaux,* ove cioè sono disponibili 220 litri d'acqua per giorno e per abitante, e sarebbe quindi imprudente prelevarne 80 a esclusivo beneficio della canalizzazione. Col *tout-à-l'égout* bastano al massimo 20 litri al giorno per abitante e si realizzerebbe quindi una economia di 60 litri, ossia per Bordeaux di 15,000 metri cubi al giorno. CHIAPPONI.

C. M. *Utilisation de l'eau de pluie.* (*Génie sanitaire,* 3ᵉ année, n. 2).

L'A., dopo di aver esaminati gli inconvenienti noti derivanti dall'uso di acqua piovana per scopo potabile; dopo di aver segnalato che in una esperienza fatta su una casa di campagna egli ha potuto raccogliere, ripulendo una vasca d'acqua piovana ogni tre giorni, delle quantità di escrementi d'uccelli, variabili fra i 270 e i 325 grammi; compreso dell'assoluta necessità di non immettere nella vasca di raccolta le acque della *prima ondata;* si augura col suo articolo di provocare uno studio coscienzioso sugli apparecchi che a tale intento si possano costrurre. A lui ben volentieri ci associamo e raccomandiamo, sopratutto ai costruttori, la massima semplicità di costruzione e di funzionamento di tali apparecchi. Egli descrive il *Separatore Robert's.* Esso consta di tre parti, l'una di ricevimento dell'acqua, la mediana mobile intorno a un perno, la terza di distribuzione dell'acqua al canale di disperdimento o, dopo un lasso di tempo opportuno per la lavatura del tetto, alla vasca o serbatoio di raccolta. L'acqua prende l'una o l'altra via, a seconda dell'inclinazione che assume la parte mediana per ef-

fetto dello spostamento del suo centro di gravità, quando in esso sia introdotta una determinata quantità d'acqua, proporzionata a quella necessaria per la suddetta lavatura.

Ma noi troviamo che un tale apparecchio, come lo descrive l'A. nei suoi dettagli, è di un funzionamento un po' troppo complicato; e preferiamo assai più il separatore semplicissimo che l'A., nelle sue premesse, propone. Esso consta puramente di un rubinetto a galleggiante applicato alla base del condotto o *doccia* di discesa, di una sottoposta ordinaria cassa o vasca, e di una diramazione che, staccandosi dalla doccia poco sopra le estremità inferiori di questa, si dirige alla vasca di raccolta.

Nella prima ondata, la cassa essendo a secco, l'acqua esce liberamente in essa dalla doccia; ma una volta riempita quella, il rubinetto a galleggiante viene e chiudere l'apertura inferiore della doccia, cosicchè solo allora l'acqua che si scarica dalla doccia stessa viene diretta al serbatoio per la diramazione suaccennata. L'acqua delle casse (la cui capacità è calcolata al volume necessario per la lavatura del tetto) viene quindi evacuata dopo la pioggia e con essa quindi vengono rifiutate tutte le impurezze che sul tetto si trovavano.

L'apparecchio costerebbe al più una trentina di lire, per i piccoli modelli, sufficienti nella maggior parte dei casi.

CHIAPPONI.

MONTEFUSCO E CARO. *Potere disinfettante della lisciria.* (*Giornale della Società Italiana d'Igiene,* 1° febbraio 1893).

Gli A., dopo una serie di esperienze accurate, poterono stabilire che la liscivia, così come suole essere adesso adoperata dalle nostre lavandaie, in forza della sua grande alcalinità, distrugge non solo i bacilli del tifo e del colera, ma ancora le spore del bacillo del carbonchio.

Per ottenere quest'azione basta versare sulle biancherie la liscivia, e lasciarvela per 5 ore, se bollente, per 6, se adoperata fredda.

È l'unica disinfezione efficace, economica e pratica, specialmente nelle famiglie.

GUTIERREZ.

D.r MANGENOT. *La denunzia obbligatoria delle malattie contagiose e la visita sanitaria delle scuole.* (*Revue d'hygiène,* janvier, 1893).

L'A., enumerando gl'immensi vantaggi che ridonderebbero a benefizio di tutta la scolaresca, colla denunzia obbligatoria delle ma-

lattie contagiose, termina il suo studio piuttosto lungo, ma severamente logico e pratico colle seguenti proposte:

1° L'Autorità incaricata di ricevere la denunzia indirizzerà contemporaneamente all'ispettore-medico ed al direttore delle scuole, il giorno medesimo o, al più tardi, l'indomani della denunzia, la lista degli alunni colpiti da malattia infettiva colla rispettiva indicazione dell'età, sesso e domicilio;

2° Se il malato ha fratelli e sorelle, si farà un rapporto per ciascuno di loro colle stesse indicazioni, e verrà indirizzato all'ispettore-medico, al direttore o alla direttrice delle scuole che quelli frequentano;

3° Nessun alunno proveniente da altro Comune o Circondario sarà ammesso alla scuola senza l'autorizzazione dell'ispettore-medico. Questa autorizzazione non potrà essere accordata se non dopo un'attestazione medica od amministrativa che confermi come in quella data località non esista epidemia di sorta, ed in questo caso si farà scontare all'aspirante allievo una specie di quarantena, la cui durata sarà fissata dall'ispettore-medico.

Sarebbe infine desiderabile che nei grandi centri, in tempo d'epidemia, la visita medica nelle scuole fosse quotidiana ed accurata.

GUTIERREZ.

DE METS. *La miopia nelle scuole.* (*Journal d'hygiène,* n. 834, 1892).

L'A. ha constatato che la miopia, il più delle volte, ha origine nella scuola, ma non ha determinato la parte di quest'influenza della scuola, poichè a lato di questa v'ha pure la predisposizione, alla quale parecchi danno maggiore importanza.

L'A. crede che la verità stia nel mezzo delle due opinioni e dice che per divenire miope abbisogna:

1° una certa disposizione;

2° condizioni speciali di strapazzo degli occhi.

Facendo osservazioni in 25 scuole primarie d'Anversa, su oltre 7000 fanciulli, egli trovò che la miopia va crescendo mano a mano che aumenta il lavoro scolastico ed in condizioni di luce poco favorevoli, e, confortato da una ricca serie di dati e prospetti accuratissimi, conclude collo stabilire che per la miopia non v'ha immunità: *quasi tutti vi siamo predisposti;* la causa *efficiente,* ed è la sola, trovasi nell'applicare gli occhi troppo da vicino e in condizione cattiva di luce.

Non è dunque difficile intervenire efficacemente per provvedere a tanto male, introducendo una buona igiene della vista nelle scuole.

GUTIERREZ.

M. VIAND. *La coltivazione di legumi ferruginosi.* (*Gazzetta degli Ospitali,* n. 43, 1893).

L'A., medico veterinario in Poitiers, facendo degli esperimenti su alcune piante di foraggio, è riuscito e fare assorbire dai vegetali dei sali di ferro e di calcio.

Queste piante, ricche di principî medicamentosi, furono somministrate ad animali affetti da cachessia od osteoclasia e diedero ottimi effetti. Incoraggiato da questi buoni risultati, l'A. di questo nuovo metodo terapeutico praticò le stesse esperienze sulla lattuga, sulla cicoria, ecc., ed ha prodotto così dei legumi il cui uso è indicato nella cura dell'anemia e di alcune malattie costituzionali dell'uomo che richiedono in ispecial modo un regime vegetale.

Bisogna inoltre notare che queste diverse piante conservano perfettamente il loro sapore naturale e che i medicinali, introdotti nei tessuti, sono sopportati molto bene dallo stomaco per lo stato fisiologico sotto il quale si trovano. GUTIERREZ.

D.r A. BLANKENHORN. *Dell'importanza dei mosti e vini italiani per l'enologia della Germania e pel rinvigorimento del popolo tedesco.* (*Bollettino dei viticultori italiani,* n. 7, 1893).

L'A. non crede che i trattamenti chimici a cui si sottopone la vite possano in seguito far produrre un vino migliore, predilige tutto ciò che è naturale perchè più confacente alla salute, ed asserisce che la fabbricazione clandestina del vino la si deve al rifiuto di gran parte dei consumatori di bere i vini naturali e genuini prodotti nelle annate cattive.

Elogia l'iniziativa italiana che seppe realizzare felicemente la *concentrazione del mosto,* ed assicura che questo *mosto concentrato* è perfettamente conservabile, e può servire in qualsiasi epoca, tanto per essere convertito in vino, quanto per essere conservato come mosto a scopo di cura (cura dell'uva).

Esso è importante per il miglioramento dei mosti e dei vini scadenti, e inoltre è da ritenersi atto a prevenire diverse malattie umane, mediante un sistema di cura fatto secondo date prescrizioni, che non si devono assolutamente modificare; perchè i mosti, a scopo di cura, devono essere diluiti nella giusta misura, riscaldati secondo il sistema Pasteur in bottiglie chiuse, ed essere assolutamente scevri di fermenti d'ogni sorta.

L'A. insiste su questo nuovo mezzo per fare la cura dell'uva contro la tubercolosi polmonale, e conclude prognosticando che

l'uso razionale del mosto concentrato avrà certamente in un tempo non lontano una grande diffusione per impedire e curare la maggior parte delle malattie prodotte da microrganismi (? il rel.).

GUTIERREZ.

SOSTEGNI. *Il rame nel mosto e nel vino.* (*Bollettino dei viticultori italiani*, n. 4, 1893).

Il prof. Sostegni ha pubblicato alcuni dati analitici assai importanti sulla questione del rame che resta nel mosto e nei vini in seguito al trattamento delle uve con sali di rame per combattere la peronospora. Egli ha trovato che nelle uve trattate ripetutamente con poltiglia bordolese, la quantità di rame rinvenuta è stata di gr. 0.0169 a gr. 0.0220 per chilogrammo, e nei mosti risultanti da quelle uve circa gr. 0.0355.

Nei vini provenienti da uve fortemente irrorate con poltiglia bordolese, fu trovato il rame nella proporzione da gr. 0.0023 a gr. 0.025, mentre nei vini dati da uve trattate colle ordinarie irrorazioni, la quantità di rame si riduceva da gr. 0.00018 a gr. 0.00021, sempre s'intende per litro di vino. Si deve aggiungere infine l'aiuto che danno le chiarificazioni per diminuire ancora maggiormente le traccie di rame che si trovano nel vino. Infatti un vino che conteneva gr. 0.0015 di rame metallico per litro, dopo una chiarificazione ne conteneva gr. 0.0005.

Queste ultime e convincenti conclusioni varranno, speriamo, a dissipare gli eccessivi scrupoli che alcuni ancora conservano sull'igienicità dei vini provenienti da uve trattate con sali di rame.

GUTIERREZ.

E. GRIMAUX. *Endemie di febbri palustri nei contorni del porto di Gàchere (Vandea).* (*Annales d'Hygiène publique,* gennaio 1893).

Sulle coste della Vandea, due fiumi, l' Illi e l'Auzame, si riuniscono per formare il porto di Gàchere, lungo 3 km. circa e largo 60 metri.

Circostanti al porto, 1200 ettari di terreno sono drenati con una rete di canali e di fosse che comunicano col mare. Duecento di questi ettari sono circondati dalle acque del fiume Illi.

In tempo normale, il porto subisce il flusso e riflusso, e durante le grandi maree l'acqua del mare rimonta nei canali e nelle fosse, ripulisce le superficie innondate e deposita nelle fosse una quantità di pesci, la cui raccolta costituisce una delle risorse del paese.

Il porto di Gàchere, da molto tempo, non si trova più in comunicazione col mare, per banchi di sabbia che vi inceppano la

navigazione senza impedire per altro il corso dei due fiumi, nè penetrazione dell'acqua di mare durante il flusso.

Nel 1888, le acque del mare minacciando d'inondare le terr coltivate al nord del porto, si decise di deviare il corso del canale di formare una nuova foce, che fu poco dopo ostruita dalle sabbie.

Dopo l'autunno 1890 si constatò una barriera che impedì le comunicazioni tra il porto di Gàchere ed il mare. Le acque dell'Illi e dell'Auzame non ebbero più libero scolo, ed i canali, le fosse ed i terreni inondati, per un'estensione di 1200 ettari, vennero coperti da acque stagnanti e salmastre: i pesci morirono, i vegetali subirono la decomposizione ed il tutto tramandava odori pestilenziali.

Passando sotto silenzio l'immenso danno economico che ne deriva per la mancanza della pesca, oggi questa regione è un focolaio terribile di febbri palustri.

L'A., incaricato dal Ministro dell'interno per un'inchiesta, rilevò quanto segue:

La regione infetta abbraccia tre villaggi per un'estensione di 7 km. circa in lunghezza e 3 in larghezza. In un gruppo di 19 case occupate da 90 abitanti, trovò 68 febbricitanti (= 74 %); di un altro gruppo di 39 case con 139 abitanti, ne visitò 13 a casaccio e trovò su 48 individui 45 febbricitanti (= 93 %). In quest'endemia dominavano il tipo terzanario ed il quotidiano, mai riscontrossi la quartana. Abituati a prendere il chinino, scongiurarono probabilmente gli eccessi di perniciosa.

Tutti presentavano la fisonomia tipica della cachessia palustre, ed i colpiti aumentarono dal 1890 al 1891.

Da quest'inchiesta risultò che tutti i paesi circostanti al porto di Gàchere erano in preda ad un'endemia di febbri malariche ribelli, e che la causa esclusiva era l'impedita comunicazione del porto col mare, per cui, sotto il punto di vista della salute pubblica, venne proposto che il porto fosse immediatamente ripulito, in modo che le acque dolci potessero affluire liberamente al mare.

GUTIERREZ.

LIBRI NUOVI.

Prof. VIRGILIO COLOMBO. **Il libro delle mamme.** *Manuale d'Igiene.* Bergamo, Fratelli Cattaneo, 1893.

Se v'è in Italia un giornale che debba occuparsi con amore di un libro come questo, quel giornale è certamente la nostra *Rivista*, per la quale, e sotto il riguardo della pubblica beneficenza, e sotto il riguardo dell'igiene sociale, tutte le questioni relative all'infanzia formano argomento di studio speciale. Gli è per ciò che, limitandoci per ora a segnalare la nuova interessante pubblicazione, ci riserbiamo di parlarne in esteso nel prossimo numero, con maggiore agio e cognizione. GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L'Istituto " Umberto e Margherita „ pei figli degli operai morti sul lavoro. — La nostra Cronaca non può non farsi eco dello slancio con cui in ogni centro della vita italiana fu accolta la parola del Re e della Regina, che, ai Corpi morali, alle Rappresentanze cittadine, agli Istituti, ai privati, che si proponevano di concorrere ad onorare, in occasione delle loro nozze d'argento, i Sovrani che l'Italia si è dati, manifestarono il desiderio che fossero lasciate in disparte le spese per festeggiamenti, per pensare soltanto a lenire i bisogni degli sventurati; e la loro parola bastò perchè con slancio commovente, ovunque si soddisfacesse all'umanitario voto.

S. M. il Re destinava la cospicua somma di mezzo milione, quale suo concorso per la fondazione nella capitale di un Istituto a benefizio dei figli degli operai morti sul lavoro, facendo conoscere che, non potendo concorrere a tutte le opere di beneficenza proposte nelle varie parti di Italia, gli augusti Sovrani offrivano alla nuova Istituzione da crearsi in Roma il loro obolo.

La *Cassa di Risparmio di Milano* deliberò di concorrere con una somma di L. 6000 nella sottoscrizione per la fondazione in Roma dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli operai italiani morti per infortunio sul lavoro, e di stanziare l'annua rendita di L. 50,000 per fondare una Istituzione diretta a soccorrere, sia a domicilio con sussidî periodici, sia ricoverandoli in sede adatta, i figli dei lavoratori appartenenti alle Provincie lombarde, sieno addetti ai campi od alle officine, che per causa d'infortunio sul lavoro sieno morti ovvero divenuti inabili a qualunque lavoro proficuo.

Altre Casse di Risparmio destinarono somme per l'Istituto nazionale di Roma, o ad altri scopi benefici, nelle località ove hanno la loro sede.

In Torino sorse per iniziativa della Società « La Libertà » il progetto d'istituire un *Ospedale cooperativo operaio,* ed è a ritenersi che in una città altamente filantropica, com'è la capitale del valoroso Piemonte, l'idea porterà i suoi frutti.

In Roma le sottoscrizioni per il nuovo Istituto superano già le L. 150,000, nè v'ha piccolo centro della penisola, in cui non si sia seguìto il filantropico concetto del Re benefico.

Potremmo continuare, ma varrà meglio ritornare sull'argomento quando si potrà tirar la somma totale, e questa sarà degna d'Italia e del cuore dei suoi Sovrani.

Il Patronato milanese di assicurazione e soccorso per gli infortuni del lavoro, nel primo trimestre del corrente anno esaminò 256 denuncie di infortuni, pei quali si ebbero 11 morti e 62 lesioni gravi. Esso elargì prontamente 115 sussidi per la complessiva somma di L. 1383.50, assumendo inoltre a suo carico una parte del premio di assicurazione a favore di 62 operai. Per suo mezzo si assicurarono altri 2293 operai, di cui 2073 collettivamente e 220 individualmente. Per indennizzi agli assicurati individualmente furono pure pagate, a mezzo del Patronato, L. 2640.50.

Dalla fondazione Ponti, amministrata dal Patronato stesso, vennero elargiti 5 sussidi da L. 50 cadauno e una mezza pensione biennale; in pari tempo assumeva a proprio carico la metà del premio di assicurazione a favore di 45 operai.

Il Patronato accoglie sempre presso la sua sede le offerte delle persone caritatevoli che intendono contribuire al soccorso delle vittime del lavoro ed alla diffusione della previdenza assicurativa, intesa ad alleviare le conseguenze degli infortuni. Ed a Roma che si fa?

L'Asilo infantile « Francesco Mussi » di Corbetta nella Provincia di Milano. — Abbiamo ricevuto il resoconto dell'anno 1892 di questa benefica Istituzione fondata da quell'insigne benefattore che fu il commendatore ing. Francesco Mussi, del quale abbiamo testè nella *Rivista* rimpianta l'immatura perdita.[1] Da questo documento, redatto in modo esemplare, raccogliamo le seguenti notizie: *Patrimonio* netto dell'Opera pia al 31 dicembre 1892 L. 113,236.54, alle quali nel bilancio dell'esercizio in corso verranno aggiunte altre L. 120,000, legate dallo stesso benefattore, resosi defunto il 6 gennaio del corrente anno. *Rendite patrimoniali* L. 3789.95. - *Rimborsi* da parte di famiglie non povere per la somministrazione di minestra a 49 bambini che a diverse riprese frequentarono l'Asilo. - *Rendite straordinarie* L. 4400.71. Tutto ciò per l'attivo. Nel passivo figurano L. 1108.89 per *pesi e spese patrimoniali* e di *beneficenza* dell'Istituto - L. 2495.03, importo della spesa occorsa per la somministrazione delle minestre a n. 310 bambini, che in media frequentarono l'Asilo

[1] Vedi *Rivista,* anno 1893, fascicolo di gennaio.

durante 224 giorni con 66,932 interventi e n. 1476 razioni per il personale docente e di servizio e così in tutto minestre dal 28 dicembre 1891, epoca in cui l'Opera pia incominciò a funzionare, al 31 dicembre 1892. La spesa media giornaliera fu di L. 11.14 e per ciascuna minestra cent. 3.647.

Le rimanenze attive alla suaccennata epoca del 31 dicembre 1892 ascesero così in totale a L. 121,487.31 e le passive a L. 68.75, ammontare della cauzione dell'economo.

La Società " Soccorso e Lavoro " in Roma. — Abbiamo ricevuta la relazione annuale di questa benemerita Società, che ha compiuto testè il suo primo anno di esercizio. Da essa apprendiamo le seguenti interessanti notizie:

Alla metà di gennaio dello scorso anno, sotto la Presidenza onoraria di S. M. la Regina, si costituì nella capitale una Società di 52 signore col titolo « Soccorso e Lavoro ». Per disposizione statutaria essa è diretta ed amministrata soltanto da signore, ed ha per intento di aiutare le donne indigenti e le loro famiglie, o col procurare lavoro, o col soccorrere chi al lavoro sia inabile per malattia o per età.

Per conseguire gl'intenti propostisi, la Società si divide in cinque sezioni, cioè: *a*) Visite e soccorsi a domicilio; *b*) Laboratorio; *c*) Scuole; *d*) Cucine economiche; *e*) Presepi.

Un Comitato d'ispettori, nominato dal Comitato esecutivo, cura l'unità dell'andamento nelle varie sezioni.

La Sezione *Scuole* ha ricevuto la somma di L. 1000, colle quali ha distribuito in sei scuole comunali nei quartieri più poveri della città l'occorrente per imparare a lavorare alle bambine, lasciando poi a loro il lavoro fatto.

Essendo poi sorti altri Comitati con analogo scopo, la Sezione ha sospeso, per il momento, l'opera sua.

La Sezione *Laboratorio* ha avuto una entrata di L. 33,591.70 ed una uscita effettiva di L. 31,145.70, con una eccedenza di cassa di L. 2146.

La Sezione *Cucine economiche* ha incassate L. 36,686.33 di entrata e spese L. 33,676.66, con una rimanenza quindi di L. 3011.62.

La Sezione *Visitatrici* ebbe un'entrata di L. 14,354.15 ed un'uscita, per soccorsi distribuiti, di L. 12,806.60, con un avanzo di L. 1547.55.

La Sezione *Assistenza all' infanzia* ha incassato L. 6278.60 ed ha speso L. 3717.17, realizzando così un avanzo di cassa di L. 2561.43. Ha inoltre distribuito ai bambini una grande quantità di oggetti di vestiario.

Finalmente, questa benemerita Società ha fondato, sulla fine del 1892, un Ambulatorio per i bambini poveri.

Riassumendo tutte le somme di denaro poste in circolazione a vantaggio dei poveri dalle 5 Sezioni di questo benefico Sodalizio, si rileva che vennero da esso erogate L. 97,428.18 nel corso del suo primo anno d'esercizio.

Il bilancio generale dell'Istituzione presentò nell'annata, di cui trat-

tasi, un'entrata di L. 40,266.94, con un'uscita di L. 38,129.12, verificandosi così una rimanenza in cassa di L. 2137.32.

Segnalando questi risultati, plaudiamo alle benemerite signore, che con tante cure e sforzi seppero recare sì notevole soccorso alla sventura.

La Pia Opera Congrega di carità apostolica di Brescia ha coll'usata sollecitudine reso di pubblica ragione il bilancio patrimoniale e consuntivo dell'anno 1892.

L'*attività netta* di sì benefica Istituzione al 1° gennaio 1892 raggiungeva la cospicua somma di L. 4,283,381. Le *rendite* dell'esercizio, di cui parliamo, ascesero a L. 238,701.60. Le *spese* a L. 86,500.31, delle quali L. 20,000 per spese di amministrazione; L. 37,805.50 per pubbliche imposte; L. 4169.68 per riparazioni ordinarie e straordinarie; L. 20 per livelli precari; L. 56.80 per interessi di capitali passivi; L. 6895.77 per *legati, asseyni e prestazioni;* L. 2565.02 per spese diverse e straordinarie. A queste cifre si devono aggiungere L. 11,887.59 per *pensioni dipendenti da eredità*, L. 440 per pensioni di quiescenza e L. 1839.44 per spese di culto ordinarie.

La *somma erogata in beneficenza ordinaria* raggiunse la cospicua somma di L. 147,663.42, delle quali L. 11,258.12 per erogazioni dipendenti da legati speciali; L. 76,230 d'istituto delle Opera pia.

La *spesa di beneficenza straordinaria* fu di L. 50,175.30, che andarono così ripartite: erogate dai membri del Sodalizio e dai Collegi di Presidenza sui fondi rispettivamente assegnati, L. 38,255; in sussidi ad altri Istituti pii, L. 12,425; in sussidi diversi, L. 682.50; in letti e coperte, L. 7826.84; nel mantenimento di ricoverati ed esposti, a sensi dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, L. 985.96. Verificossi così un avanzo di rendita di L. 4537.87, che vennero a reintegrare precedenti intacchi patrimoniali per maggior erogazione seguita in circostanze eccezionali. L'impressione che si ricava dall'esame minuto del resoconto di cui parliamo persuade del buon andamento dell'azienda e dell'oculata erogazione delle rendite.

La cura balnearia per gli scrofolosi poveri di Milano e Provincia. — Abbiamo ricevuta la relazione sulla cura balnearia di cui fruirono nello scorso anno gli scrofolosi poveri di questa città e Provincia per opera del Comitato promotore della benefica Istituzione.

Raccogliamo da questo documento che nell'anno 1892 furono da essa spediti parte a Sestri Levante sulla riviera di Genova e parte a Rivanazzano, nella Provincia di Pavia, ben 571 scrofolosi così ripartiti: a Sestri ne furono inviati 327, dei quali 74 ritornarono guariti, 90 migliorati alquanto, 5 stazionari. A Rivanazzano ne vennero inviati 244, dei quali 62 guarirono, 118 migliorarono assai, 59 alquanto e 5 rimasero stazionari. Da queste cifre raccogliesi che i risultati si pareggiano presso a poco nei due stabilimenti e danno una percentuale complessiva del 24 per cento

di guariti, 48 di migliorati assai, 26 di migliorati alquanto e 2 di stazionari.

Sotto il rapporto finanziario la relazione ci informa che si sono incassate in tutto L. 78,674.31 (comprese L. 13,450 da soli legati) e si spesero L. 61,587.39, per cui vi fu un aumento nel patrimonio della Istituzione di L. 17,086.92, che lo fece ascendere al 31 dicembre 1892 a L. 483,714.57.

Il Congresso d'igiene a Würzburg. — La Società tedesca per l'igiene pubblica si riunirà nel maggio p. v. a Würzburg, col seguente programma, che tocca questioni sanitarie di interessante attualità:

1° Sul diverso modo di curare l'igiene edilizia nell'interno, nei sobborghi e nelle zone circostanti alle città;

2° Riforme nella fabbricazione del pane;

3° Canoni d'una buona nutrizione e mezzi di procacciarla ai poveri;

4° Misure per prevenire lo spreco dell'acqua;

5° Utilizzazione delle carni ammalate o sospette, e dei cadaveri di animali morti per malattia, o uccisi o caduti.

La Cassa Nazionale mutua cooperativa per le pensioni in Torino. — Da qualche mese vennero tenute adunanze, in questa città, nel salone della Borsa, allo scopo di istituire questa Cassa. Il progetto ebbe rapido sviluppo e effettuazione, cosicchè la nuova Società cooperativa potè venire testè inaugurata in locali suoi.

All'inaugurazione intervennero, scrive la *Gazzetta Piemontese*, il senatore Colombini, presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa, il signor G. Diatto, direttore generale, l'on. Badini, l'on. Cocito, il commendatore Edoardo Roggeri, consigliere comunale, il conte Sugana, rappresentante del Prefetto, l'avv. Piano, consulente della Cassa, e moltissimi altri invitati.

Poichè i convenuti si furono adunati nella sala del Consiglio, sorse a parlare il senatore comm. *Camillo Colombini*, il quale, dopo avere ringraziati il rappresentante del Prefetto, il rappresentante del Municipio e la Stampa, prese a dire brevemente degli scopi che la Cassa cooperativa si prefigge e a dimostrare come essa posi sopra salde basi, essendo stati presi tutti i provvedimenti necessari perchè le tenui quote pagate dovessero, dopo il lasso di tempo prefisso, formare un piccolo capitale rimborsabile ai soci. Disse dei lunghi studi fatti per accertare l'esattezza delle tabelle, delle difficoltà che dovette superare la nuova Istituzione: ebbe parole di lode per il giovane signor G. Diatto, promotore dell'impresa, e terminò dicendosi persuaso che, mercè il buon volere dei soci e degli amministratori, la Cassa verrà ad essere uno fra i più potenti ausiliari del benessere e della sicurezza delle famiglie dei lavoratori.

Il conte *Sugana* disse come il Prefetto comm. Municchi fosse dolente

di non aver potuto intervenire all'inaugurazione della Cassa; soggiunse di non dubitare che l'utile Istituzione iniziata da Torino potrà estendersi presto alle città consorelle.

L'on. *Badini* fece notare che egli non era stato ufficialmente incaricato di rappresentare il Municipio, come il senatore Colombini aveva mostrato di credere, ma che era ben lieto di trovarsi con il collega commendatore Roggeri, consigliere comunale, alla festicciuola inaugurativa. Auspicò alla prosperità, allo sviluppo della Società.

Il cav. *Trivero,* presidente dell'Associazione generale degli operai, parlò molto bene, dicendo come i lavoranti fossero riconoscenti per il nuovo mezzo che loro si offre d'assicurare il pane a sè ed ai loro cari nei giorni più difficili.

Finalmente il signor *G. Diatto*, direttore generale della Cassa, aggiunse poche parole di ringraziamento e di speranza.

La Società generale di mutuo soccorso di Ala nel Trentino. — Abbiamo sott' occhi il resoconto di questo ottimo Sodalizio per l'anno 1892, 49° di sua fondazione.

Raccogliamo da esso che il suo patrimonio al 31 dicembre 1892 raggiungeva la somma di fior. 9,225.07, [1] più fior. 719.80 *fondo impotenti*, fior. 166.69 *fondo pensioni* e fior. 354.97 *fondo funerali*, e così in totale fior. 10,466.53.

L'entrata dell'esercizio, di cui parliamo, fu di fior. 1557.25, l'uscita di fior. 1180.90, verificandosi così un avanzo di cassa di fior. 376.27.

Dalle notizie statistiche che reca questo interessante documento risulta che gli appartenenti alla Società sono in numero di 159, più 85 soci benefattori. I contributi ordinari versati dai soci attivi ascesero a fiorini 642.48 con una media per ogni socio di fior. 4.04.

Gli ammalati furono 63, rappresentanti il 39.65 degli inscritti; la spesa totale per sussidi di malattia fu di fior. 477.91, rappresentanti una media per ogni ammalato di fior. 7.58.57, per ogni socio, di fior. 3.00.57. I sussidi ai cronici e semicronici in numero di 10 ammontarono in totale a fior. 304, con una media per ognuno di fior. 30.40 e per ogni socio di fior. 1.9.19. Ogni socio avrebbe dovuto pagare per malattia fior. 3.00.57, per cronicità fior. 1.91.19, per funerali 0.92.76, per spese d'amministrazione ed onorari fior. 1.48.74 e così in totale fior. 7.33.26, invece pagò soli fior. 4,04.

Finalmente dal movimento del patrimonio dell'ultimo decennio risulta continuo il suo aumento. Alla fine del 1883 tale patrimonio ascendeva a fior. 5277.60; alla fine del 1892 raggiungeva la somma di fior. 10,466.53.

Queste cifre non abbisognano di commenti per costituire la prova più luminosa dell'ottimo andamento di questa Società, degnamente da molti anni presieduta dal benemerito cav. Stefano de Malfatti, al quale inviamo le più sincere nostre felicitazioni.

[1] Il fiorino austriaco equivale ad italiane L. 2.46.

L'emigrazione italiana nel 1892. — La Direzione generale della statistica ha testè compilato il consueto quadro annuale dell'emigrazione italiana nel 1892, confrontandola con quella degli anni precedenti del 1876 in poi.

Nel 1877 si ebbe la cifra minima dell'emigrazione in 29,213 individui, mentre nell'anno precedente era stata di 108,771 individui e nell'anno susseguente fu di 96,368. D'allora in poi il movimento dell'emigrazione andò sempre crescendo, raggiungendo nel 1891 la cifra massima di individui 293,631. Nel 1892 si verificò una notevole diminuzione così nell'emigrazione permanente, come nell'emigrazione temporanea: quella fu di 107,219 individui e questa di 115,883; in tutto 223,102 individui, cioè circa 70,000 meno dell'anno precedente.

Le fonti a cui la Direzione generale della statistica ha attinte le notizie sono i registri dei passaporti e, sussidiariamente, la pubblica notorietà.

La Rivista Sociale mensile "Infanzia" di Firenze.[1] — Abbiamo ricevuto il primo fascicolo di questo nuovo periodico, la cui pubblicazione abbiamo preannunciata in queste pagine, e siamo lieti di affermare che la nostra aspettativa, ch'era molta, non solo non rimase delusa, ma fu superata.

Ci felicitiamo di ciò coll'egregio direttore del periodico di cui parliamo, il prof. Giuseppe Signorini, che si accinse all'impresa dedicandone i frutti a beneficio della *Società italiana protettrice dei fanciulli in Firenze,* ed auguriamo al suo periodico la diffusione e la fortuna di cui è ben degno, come ne fa prova il sommario delle materie contenute nel fascicolo che abbiamo ricevuto e che qui riferiamo onde i lettori si formino un esatto concetto dell'indole e degli scopi di questa Rivista:

Sommario: Nuovi orizzonti dell'educazione (*G. Signorini*) - Il salvataggio dell'infanzia (*J. Simon*) - Grandi e piccini (*A. Bianchi*) - La casa benefica dei derelitti a Torino (*G. Gotti*) - Per la tutela della prima infanzia (*G. Mya*) - Statistica degli Asili infantili desunta da documenti ufficiali - Sulla protezione dei bambini e dell'infanzia abbandonata (Deputato *Conti*) - Asili per gli orfani dei marinari (*G. Frosali*) - Bibliografia - Cronaca: Il lavoro dei fanciulli; Pei fanciulli delinquenti; Per la tutela della prima infanzia; Il vagabondaggio dei fanciulli; Protezione; Medicina ed igiene; Legislazione e giurisprudenza; Istruzione; Beneficenza.

[1] *Abbonamento annuo* L. 10: per l'Estero L. 12. Un *fascicolo* separato L. 1 - *Direzione ed Amministrazione:* Borgo degli Albizi, 14, Firenze.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

SENTENZE

SOMMARIO. — 1. Conflitto di attribuzione - Decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato Ricorso in Cassazione per incompetenza ed eccesso di potere - Legge 31 marzo 1877. — 2. Società di mutuo soccorso - Vertenze fra soci - Loro risoluzione per mezzo arbitri.

1. Conflitto di attribuzione — Decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato — Ricorso in Cassazione per incompetenza ed eccesso di potere — Legge 31 marzo 1877.

La Giunta amministrativa costituisce una giurisdizione speciale di fronte alla giurisdizione ordinaria spettante all'Autorità giudiziaria. Perciò le decisioni della Sezione IV possono essere impugnate davanti alla Corte di cassazione di Roma a termine dell'art. 3, v. 3 della legge 31 marzo 1877, per i soli motivi di incompetenza e eccesso di potere. [1] (*Sentenza della Corte di cassazione di Roma 31 marzo 1893*).

[1] Questa sentenza è importantissima, perchè risolve un dubbio che sorgeva dall'art. 40 della legge 30 giugno 1889 sul Consiglio di Stato. Si sosteneva (in questo senso fu pubblicata una monografia nel giornale *La Giustizia amministrativa*) che le decisioni della Sezione IV non fossero soggette al rimedio straordinario del ricorso in Cassazione per e-

**età di mutuo soccorso — Vertenze fra i soci — Loro risolu-
ıe per mezzo di arbitri.**

ındo nello statuto di una Società di mutuo soccorso è stabi-
e le vertenze fra i soci saranno definite da tre arbitri eletti
mente dall'assemblea, anche la questione della decadenza del
la tale qualità per morosità a pagare la quota dovuta deve
risoluta dal Collegio arbitrale; e se l'assemblea non ha pro-
alla nomina degli arbitri, questi devono essere eletti dall'Au-
giudiziaria a norma dell'art. 12 del Codice di procedura ci-
*Sentenza della R. Corte d'appello di Genova in data 11 feb-
1873, nella causa* Gardella *contro* Cassa mutua per gli operai
al lavoro. (*Temi Genovese*).

ECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

IO. — 1. Legati a favore dei poveri - Mancanza di precisione di linguaggio - In-
etazione - Sono devoluti alla Congregazione di carità locale. — 2. Doti - Disposi-
del fondatore per la scelta delle dotande - Commissione speciale - I suoi compo-
non possono delegare ad altri il loro mandato - Pubblici uffici. — 3. Inabili al
› - Loro mantenimento - Domicilio d'origine - Domicilio di soccorso - Legge 17 lu-
892 - Suoi caratteri - Legge sulla pubblica sicurezza - R. Decreto 6 luglio 1890. —
ıbili al lavoro - Spese di mantenimento - Riparto - Giunta provinciale ammini-
ra - Mancanza di decisione definitiva.

**ti a favore dei poveri — Mancanza di precisione di linguag-
— Interpretazione — Sono devoluti alla Congregazione di
tà locale.**

·gati disposti a favore dei poveri s'intendono devoluti alla
gazione di carità, quantunque per mancanza di precisione
;uaggio si prestino a qualche dubbio, ove l'interpretazione
ılla Congregazione alle disposizioni del testatore si possa ri-

i potere ed incompetenza, perchè emanate da un Collegio supremo,
la giustizia amministrativa non costituisce una giurisdizione spe-
ıcendo parte della stessa amministrazione. Invece la Corte di cas-
ritenne che i pronunziati della Sezione IV costituissero una spe-
urisdizione. Noi facciamo plauso a questa sentenza anche perchè
.ssazione romana spetta il regolare le competenze e risolvere i
. Ci riserviamo di trattare la questione in una monografia.

tenere fondata. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 21 settembre 1892*).

Vista, ecc., sulla domanda della Congregazione di carità di Izano, in provincia di Cremona, di essere autorizzata ad accettare due legati di cui nel testamento di Costanza Noli Dattarino, in data 20 ottobre 1881:

Che nel testamento della Costanza Noli Dattarino sono contenuti gli articoli seguenti:

3° Lascio alla mia domestica Failati Teresa nata Cominassi in usufrutto i pezzi di fondo « La Cerosola in mappa A », più il fondo detto « Il Pomo in mappa N », e siccome detto fondo è aggravato di un capitale, l'erede Giuseppe Noli è obbligato a pagare il frutto di detto capitale, o dare un fondo libero alla suddetta Vailati Teresa;

4° Alla morte poi della domestica Teresa Vailati, quel frutto che a lei spettava verrà dato ai poveri del mio paese che verranno a casa dall'Ospedale, e che il mio erede crederà più opportuno;

5° Lascio il frutto di mille lire ai poveri del mio paese da dispensarsi dal mio erede Giuseppe Noli il giorno di San Sebastiano;

13° Chiamo poi erede di tutta la mia sostanza Noli Giuseppe fu Matteo di Fiesco.

Che la Congregazione istante avvisa negli articoli surriferiti la istituzione di due legati a favore dei poveri di Izano; il primo, dei fondi menzionati La Ceresola e Il Pomo, coll'obbligo di erogarne il reddito a favore di quei poveri di Izano che tornano dall'Ospedale alle case loro; il secondo, del capitale corrispondente al frutto di L. 1000; o quanto meno del capitale di L. 1000, a favore di tutti i poveri di Izano, dei quali legati essa intende ripetere dall'erede la congrua, a lui essendo riservata, per entrambi i legati, la sola designazione dei beneficandi.

Che l'erede impugna di nullità il primo legato, invocando in proposito l'articolo 901 del Codice civile, e sostiene che il secondo legato si limita al frutto di L. 1000 da distribuirsi ai poveri per una sola volta, e che esso secondo legato, in ogni caso, non può considerarsi altrimenti che come un onere imposto all'erede, nel quale la Congregazione di carità non ha diritto alcuno di immischiarsi.

Che la Giunta provinciale amministrativa di Cremona ha, per quanto a lei compete, autorizzato la Congregazione istante all'accettazione dei due legati.

Su queste premesse la Sezione considerava:

Che pur ammettendo che, per mancanza di precisione di linguaggio, le disposizioni surriferite della testatrice Costanza Noli si prestano a qualche dubbio, tuttavia la interpretazione che ne fa la Congregazione istante si può ritenere fondata;

Che anche in previsione del caso che il Giuseppe Noli persista nella sua opposizione, conviene in ogni modo che la detta Congregazione sia

autorizzata ad accettare i due legati, per potere stare in giudizio, e per siffatte considerazioni la Sezione è di parere:

Che la Congregazione di carità di Izano possa essere autorizzata ad accettare i due legati disposti da Costanza Noli Dattarino a favore dei poveri di Izano con testamento 20 ottobre 1881.

2. **Doti — Disposizioni del fondatore per la scelta delle dotande — Commissione speciale — I suoi componenti non possono delegare ad altri il loro mandato — Pubblici uffici.**

È nullo l'assegno di doti fatto dalla Commissione istituita dal fondatore, ove uno dei suoi membri sia stato sostituito, senza che le tavole di fondazione lo permettano. È principio generale che i pubblici uffici non possono esser delegati da chi ne è investito, all'infuori dei casi e modi permessi dalla legge. (*Decisione 21 settembre 1892 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Vista, ecc., sul ricorso di Giovina Lapergola, Rosalba Sambrotta e Fiora di Renza, contro le decisioni 21 marzo e 4 maggio 1891, colle quali la Giunta provinciale amministrativa di Chieti riteneva priva di qualsiasi effetto la deliberazione 8 dicembre 1890 della Commissione speciale del legato Aloè che accordò doti di L. 50 alle tre giovani sopranominate;

Ritenuti i fatti esposti nella predetta relazione ministeriale, conformemente alle risultanze degli atti, e considerando che la tavola fondamentale dell' Istituto dotalizio Aloè prescrive che la scelta delle ragazze povere dotande debba farsi da una Commissione composta dell'arciprete, del Giudice conciliatore e del Sindaco del Comune di San Buono;

Che evidentemente il fondatore della pia Opera affidò siffatta scelta ai principali investiti di pubblici uffici del luogo, perchè l'esercizio delle loro funzioni li pone in grado di conoscere, meglio di qualsiasi altra persona, quali ragazze abbiano i requisiti voluti dalla tavola fondiaria per ottenere le doti. Non poteva quindi essere suo intendimento che la scelta fosse fatta da altri per delegazione;

Che inoltre è massima generale che i pubblici uffici non possono essere delegati da chi è investito che nei casi e modi permessi dalla legge, e non si trova nell' anzidetta tavola fondiaria alcuna disposizione che autorizzi i componenti dell'accennata Commissione a farsi surrogare; nè risulta che l'economo curato della parrocchia, che in sede vacante avrebbe dovuto fare le veci dell' arciprete, fosse impedito d' intervenire all' adunanza del 18 dicembre 1890 della predetta Commissione, e dove lo fosse stato, avrebbe dovuto essere sostituito dal viceparroco e non da uno estraneo;

Che essendo perciò illegale l' intervento del sac. Florindo Rocchio nell' adunanza medesima, e dovendosi quindi ritenere nullo il suo voto, la deliberazione presa non ebbe la maggioranza necessaria per la sua vali-

dità. Ed essendo viziata per difetto di forma, non occorre occuparsi del merito;

Che però la Giunta provinciale amministrativa non aveva competenza per conoscere della legalità dell'impugnata deliberazione, tale competenza essendo dall'art. 52 della legge 17 luglio 1890 riservata al Prefetto, ha lasciato trascorrere il termine prescritto, entro il quale può provvedere.

Opina, per questi motivi, che siano da revocarsi le decisioni 21 marzo e 4 maggio 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Chieti, e la deliberazione 8 dicembre 1890 della Commissione speciale per l'assegnazione delle doti del legato Aloè.

3. **Inabili al lavoro — Loro mantenimento — Domicilio d'origine — Domicilio di soccorso — Legge 17 luglio 1892 — Suoi caratteri — Legge sulla pubblica sicurezza — R. Decreto 6 luglio 1890.**

La vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza provvede a tutelare ed a regolare in conformità dei rispettivi atti di fondazione la gestione patrimoniale e l'azione degli Istituti di beneficenza. L'art. 81 della legge di P. S. creò un Istituto speciale di carità legale per il mantenimento degli inabili al lavoro, Istituto di cui non si occupa la legge sulle Opere pie, ma bensì l'art. 82 della legge di P. S. Fra le due leggi non vi è alcuna antinomia od incompatibilità. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 25 ottobre 1892*).

Sul ricorso del Comune di S. Giorgio di Mantova,

Contro la Giunta Provinciale amministrativa e la R. Intendenza di finanza di Mantova, non rappresentata.

Per la revoca della decisione 2 maggio 1892 con cui la Giunta provinciale amministrativa di Mantova dichiara essere il ricorrente Comune tenuto al pagamento di L. 475.80 per risarcire allo Stato le spese di mantenimento degli inabili al lavoro Bretti Antonio ed altri, pel periodo del 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891.

Fatto. — La Intendenza di finanza di Mantova con ordinanza del 7 aprile 1892 determinava dover far carico al Comune di S. Giorgio il rimborso di L. 476.80 anticipate dallo Stato pel mantenimento nel Ricovero di mendicità di Mantova, dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, di tre indigenti inabili al lavoro originari del detto Comune. E ciò per le considerazioni:

« Che nel Comune non esistono Ricoveri di mendicità o altri Istituti equivalenti, nè altri nel capoluogo aventi carattere di Opera pia provinciale.

« Che mancano nel Comune altri Istituti di beneficenza, Confraternite

ed Enti congeneri, che siano tenuti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di cui sopra ».

Il Comune di S. Giorgio, contro tale provvedimento, ricorreva alla Giunta provinciale amministrativa opponendo anzitutto la eccezione pregiudiziale della implicita deroga parziale all'art. 81 della legge di P. S., coll'art. 72 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere Pie, il quale ha stabilito al n. 1 doversi ritenere Comune di appartenenza, prima di ogni altro, quello in cui l'individuo soccorso abbia dimorato più di cinque anni senza notevoli interruzioni.

In 2° luogo opponeva essere il Comune di origine tenuto al mantenimento per l'art. 81, comma 4°, della legge di pubblica sicurezza, in difetto di qualsiasi fra gli altri Enti designati nei commi precedenti, solo quando egli possa provvedervi senza imporre nuovi o maggiori tributi: e il Comune ricorrente sostiene appunto di trovarsi in questa impossibilità, esprimendosi nei termini seguenti a proposito del suo bilancio passivo:

« Tutte le spese sono stanziate nel limite minimo possibile. Il fondo per cura degli infermi poveri all'Ospedale sarà forse appena sufficiente al rimborso delle spese occorrenti pel 1° semestre 1892; quello di beneficenza in L. 2200 è affidato all'Amministrazione della Congregazione di carità, la quale, è già manifesto, ha speso fin qui una somma di L. 1200 circa, e non sarà in grado di sovvenire al bisogno fino al termine dell'anno senza ulteriori soccorsi; quello per le spese casuali, di L. 500, fu già in gran parte erogato in sussidi straordinari ai disoccupati durante l'inverno, e la rimanente somma non sarà certo sufficiente a provvedere alle spese eventuali che nel corso dell'anno si avranno allora ad incontrare; il fondo infine di riserva, di L. 300 soltanto, è già per due terzi esaurito e non lascia luogo a prelevamenti di rilievo, nè sarebbe prudente, anche potendolo, valersi di esso. Non è il caso poi di parlare qui altri stanziamenti di bilancio, perchè o trattasi di spese fisse, o, come si disse, di spese ridotte ai termini più ristretti ».

La Giunta provinciale amministrativa con decisione 2 maggio 1892, ritenuto l'adempimento degli articoli 5 e 13 del R. Decreto 19 novembre 1889, non ammetteva il primo motivo del ricorso, sia perchè il Comune di S. Giorgio non ha provato che i tre individui di cui si tratta debbono attribuirsi ad altro Comune per ragione di appartenenza, e se perchè le due leggi sulla pubblica sicurezza e sulle Opere pie hanno materie affatto diverse, ed in ispecie fra gli articoli 81 della prima e 72, 75 della seconda non vi ha incompatibilità, sicchè manca la implicita deroga di cui all'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile. Non ammetteva il secondo mezzo, perchè non è ammissibile che nel primo trimestre di esercizio, dei due fondi di riserva in L. 300 e per le impreviste in L. 814.78 siasi erogata la maggior parte che deve bastare a servire al rimborso delle anticipazioni di che trattasi e conseguentemente decideva dovere il Comune di S. Giorgio provvedere al rimborso delle

L. 476.80 liquidate nella reclamata ordinanza, prelevandole dal fondo delle impreviste; contro questa decisione il Comune di S. Giorgio ha interposto ricorso debitamente notificato al Prefetto e all' Intendenza di finanza e ai Ministeri dell'Interno e del Tesoro, e depositato in questa segreteria il 5 luglio 1892, chiedendone l'annullamento e la conseguente di lui liberazione dall'obbligo del controverso rimborso in base ai seguenti motivi:

1° Deroga parziale, in quanto cioè concerne il Comune di appartenenza dei ricoverati inabili al lavorò, all'art. 81 della legge di P. S. per effetto dei combinati articoli 72, 75 e 103 della legge sulle Opere pie e 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile, perchè l'art. 81, comunque per motivi di ordine pubblico, regola un atto di manifesta beneficenza, sicchè al rimborso delle spese di quest'atto vanno applicate le norme della legge sulla beneficenza, posteriore a quella della sicurezza pubblica; epperò qualora il Comune ricorrente provi che i tre appartengono ad un altro per dimora, esso ricorrente, che è quello di origine, non sarebbe tenuto al rimborso.

2° Si potrà provare che il fondo per le impreviste di L. 814.78 è ridotto a poco più di un centinaio di lire per sussidi straordinari ai poveri disoccupati nell'inverno, e per provvedere a due spese casuali di minor conto. E il fondo di riserva di L. 300 è destinato a supplire le deficenze delle varie categorie del bilancio, giusta l'art. 29 del regolamento per la contabilità comunale e provinciale.

Diritto. — Sul primo mezzo:

Attesochè la legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie provveda a tutelare e regolare in conformità dei rispettivi atti di fondazione, la gestione patrimoniale e l'azione degli Istituti di beneficenza sorti in virtù della libera e spontanea carità privata, mentre l'art. 81 della legge di P. S. ha creato un Istituto speciale di carità legale per il mantenimento di una categoria speciale d'infelici, e cioè gl'indigenti inabili al lavoro. Di questo Istituto, non soltanto la legge sulle Opere pie non si occupa menomamente, ma l'art. 82 di quella sulla pubblica sicurezza ha voluto che le disposizioni complementari, per regolarne il perfezionamento, fossero emanate, non già colla legge sulle Opere pie che appunto allora già era allo studio, ma bensì con Decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge. Il che fu fatto con i Regi Decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, i quali appunto, come il ricorso constata, furono presentati al Parlamento.

Attesochè fra gli articoli 81 della legge di P. S. e 72 di quella sulle Opere pie non sussista veruna reale antinomia e incompatibilità. E veramente questo determina tre domicili di soccorso, e cioè quello della dimora quinquennale, del luogo di nascita, del domicilio, giusta il Codice civile, trattandosi di cittadino estero.

E ciò « nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre Istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio e della appar-

tenenza al Comune ». Ma nel caso della carità legale ordinata colla legge di pubblica sicurezza il titolo dell'indigente invalido al soccorso viene dalla legge stessa, la quale nell'art. 81 ha stabilito che qualunque sia il luogo di nascita, dimora o domicilio dell'invalido, l'obbligo del suo mantenimento incombe ai Ricoveri ed altri Enti da esso articolo designati nel Comune di origine, e in difetto o insufficienza loro, allo stesso Comune di origine che equivale al secondo fra i tre domicili di soccorso regolati dalla legge sulle Opere pie.

Attesochè pertanto non esiste nella fattispecie nessuna delle due condizioni volute dall'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile per la implicita deroga alle leggi, e cioè che la disposizione posteriore sia incompatibile con la precedente, o che quella regoli *tutta la materia* che era stata regolata da questa, e non può dirsi nemmeno che l'art. 81 della legge di P. S. sia colpito dall'art. 103 di quella sulle Opere pie che deroga « ogni disposizione di legge contraria alla presente », perchè trattasi di due leggi e disposizioni speciali per sè stanti, indipendenti l'una dall'altra e regolatrici di speciali e diverse materie.

Sul secondo mezzo:

Attesochè per effetto degli articoli 5 e 13 del R. Decreto 19 novembre 1889 e dell'ordinanza intendentizia 7 aprile 1892, il Comune di S. Giorgio di Mantova, edotto in tempo utile della spesa obbligatoria che gli incombeva per l'art. 81 della legge sulla P. S., quand'anche non ne avesse tenuto conto nel bilancio preventivo, non può avere erogato nel solo primo trimestre di esercizio l'intero fondo di L. 814.78 per le spese impreviste in altri esiti, e infatti il ricorrente medesimo ammette di averlo disponibile per oltre un centinaio di lire.

Attesochè qualora la rimanenza di quel fondo non bastasse al rimborso di L. 476.80 dovute al Tesoro, il Comune stesso dovrà valersi del fondo di riserva di L. 300 per provvedere alla deficienza come prescrive l'art. 29 del R. Decreto 6 luglio 1890, n. 7036, per la contabilità dei Comuni e delle Provincie.

Per questi motivi:

La quarta Sezione respinge il ricorso di cui si tratta.

4. Inabili al lavoro — Spese di mantenimento — Riparto — Giunta provinciale amministrativa — Mancanza di decisione definitiva.

Sui riparti delle spese degli inabili al lavoro è irricevibile il ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, quando i provvedimenti medesimi non costituiscono una risoluzione definitiva. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 29 ottobre 1892*).

Sul ricorso del Comune di Battaglia,

Contro la deliberazione del giorno 22 aprile 1892 e delle precedenti cui essa si riferisce, della Giunta provinciale amministrativa di Padova,

che ritenevano a carico del Comune di Battaglia la spesa di L. 139.35 pel mantenimento nell'Istituto di mendicità di Padova dell'inabile al lavoro Goggian Giuseppe.

Ritenuto che con nota del giorno 22 maggio 1891 la Regia Intendenza di finanza di Padova si rivolgeva al Sindaco di Battaglia, invitandolo a rifondere L. 139.35 per l'inabile al lavoro Giuseppe Goggian, originario di Battaglia, stato ricoverato nell'Istituto di mendicità di Padova dal 1° luglio 1890 al 31 marzo 1891, e ciò a termini dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica addì 30 giugno 1889, n. 6144.

Il Comune ricorse alla Giunta provinciale amministrativa; ma questa con deliberazione addì 5 giugno 1891 riteneva che la spesa predetta potesse trovare collocamento nel bilancio 1891 del Comune, senza imporre nuovi e maggiori tributi, e che nessuno degli altri Enti chiamati in precedenza dalla legge potesse sottostare alla spesa stessa, respinse il reclamo.

Rimasta insoluta la spesa durante l'esercizio 1891, la Giunta provinciale amministrativa, nella seduta 14 dicembre 1891, esaminando il bilancio pel 1892, non trovando alcuno stanziamento per la predetta spesa, approvò nondimeno il bilancio, dichiarando che, trattandosi di esigua somma, vi si poteva sopperire col fondo di riserva.

Reclamò ancora il Comune; ma la stessa Giunta provinciale amministrativa, con deliberazione addì 11 marzo 1892, respinse il reclamo, invitando il Comune al pagamento.

Contro questa deliberazione il Comune ha presentato ricorso alla quarta Sezione, deducendo i seguenti motivi:

1° La Giunta provinciale amministrativa di Padova ha pronunciato illegalmente invitando il Comune ad eseguire il pagamento delle L. 139.35 all'Intendenza di finanza sul fondo delle impreviste e, se insufficiente, un prelevamento sul fondo di riserva, giacchè questi non possono adoperarsi per spese già fatte. D'altronde, tanto il fondo delle impreviste, quanto quello di riserva, erano già stati impegnati con le deliberazioni 25 novembre e 22 dicembre 1891, e quindi non rimaneva margine per la spesa in questione;

2° L'espediente escogitato dalla Giunta provinciale amministrativa essendo d'impossibile esecuzione, non restava altro mezzo, per pagare la spesa, che fare un nuovo stanziamento; ma questo appunto non vuole l'art. 81 della legge 31 giugno 1889, giacchè il bilancio per il 1892 eccede già la sovrimposta del 1891 senza nuova spesa;

3° Il citato art. 81 fu violato anche perchè non venne nè invitata la Congregazione di carità a sopperire alla spesa, nè dimostrato che essa non ha i mezzi necessari.

Conclude domandando che si dichiari non tenuto esso Comune alla spesa di L. 139.35, occorsa pel mantenimento nell'Istituto di mendicità in Padova dell'inabile al lavoro Goggian, rifuse le spese.

La Regia Avvocatura generale erariale deduce in contrario che la

Giunta provinciale amministrativa fa uso legittimo delle sue facoltà stabilendo che si faccia fronte a spese obbligatorie mediante prelevamento sul fondo delle impreviste quando, anche così ridotto, rimanga sufficiente per provvedere al regolare andamento del servizio pubblico; ciò che, secondo essa, appunto si verificava nel caso

Che non vale il generico accenno del Comune che prima di lui vi erano altri Enti tenuti a sostenere quella spesa, mentre è accennato in atti che nessuno degli Enti chiamati a sopportarla avevano i mezzi all'uopo necessari.

Conclude domandando il rigetto del ricorso.

Attesochè il Comune ricorrente chiede che la quarta Sezione del Consiglio di Stato, riformando la deliberazione addì 22 aprile 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Padova, la quale confermava le precedenti deliberazioni dei giorni 5 giugno e 14 dicembre 1891, ed 11 marzo 1891, dichiarò non tenuto il Comune stesso al rimborso della spesa di L. 139.35 occorsa pel mantenimento nell'Istituto di mendicità in Padova dell'inabile al lavoro Goggian Giuseppe.

Attesochè la impugnata deliberazione addì 22 aprile 1892 — per quanto ne risulta dalla nota di comunicazione in data 26 aprile, che sola fu presentata fra i documenti in luogo della copia autentica della deliberazione stessa che sarebbesi dovuto produrre in atti — conteneva unicamente le dichiarazioni di *non revocare le precedenti decisioni* 5 giugno 1891 ed 11 marzo 1892 della stessa Giunta provinciale amministrativa di Padova e di *riserrare* ogni provvedimento coattivo a carico del Comune di Battaglia, fino a quando venisse a spirare il termine per ricorrere, o sul ricorso si fosse pronunciata decisione.

Che con simili dichiarazioni, come è evidente, nulla di nuovo fu posto in essere che possa riguardarsi come costituente un provvedimento lesivo di un legittimo interesse del Comune di Battaglia, e perciò da esso impugnabile a senso dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato.

Che quanto alle precedenti deliberazioni del 5 giugno e 14 dicembre 1891 ed 11 marzo 1892, alle quali pure il Comune di Battaglia ha voluto estendere il suo ricorso, questo sarebbe senz'altro irricevibile per trascorrimento del termine prescritto dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, bastando l'osservare che contro l'ultima delle predette deliberazioni il Consiglio comunale di Battaglia aveva stabilito di ricorrere a questa Sezione nella seduta del 6 aprile 1892; ma il ricorso non venne poi notificato che nel 14 giugno.

Che inoltre neppure in quelle deliberazioni verificavasi il carattere di provvedimenti amministrativi, poichè nel 5 giugno 1891 la Giunta provinciale amministrativa si limitò a respingere la domanda del Comune di Battaglia diretta ad essere dichiarato deficiente di mezzi per sostenere le spese di mantenimento per l'inabile al lavoro Goggian Giuseppe; nel 14 dicembre dello stesso anno non fece che approvare il bilancio 1892 del predetto Comune colla semplice osservazione che al rimborso delle

L. 139.35 dovute pel mantenimento del Goggian potevasi far fronte c fondo di riserva; e nell'11 marzo 1892, ritenute le anteriori deliberazio surricordate e contraddetta qualche osservazione contraria del Comun conchiudeva invitando il Comune di Battaglia ad « eseguire il pagamen delle L. 139.35 con imputazione al fondo impreviste, e, se insufficient con prelevamento dal fondo di riserva, salvo di provvedere altrimen d'ufficio, a sensi degli articoli 170 e 171 della legge comunale ».

Che in tutto ciò non riscontravasi adunque, come si disse, alcuna d sposizione effettiva, dalla esecuzione della quale potesse essere leso u legittimo interesse del Comune di Battaglia, talchè si facesse luogo ricorso, che sarebbe quel provvedimento coattivo (ai sensi degli articoli 1 e 131 della legge comunale e provinciale), che la Giunta provinciale an ministrativa si riservò, ma che non ha emanato fino ad ora.

Attesochè, non avendo il Comune ricorrente cagionato speciali spe all'Autorità amministrativa, che è comparsa a sostenere la legittimità d propri atti, non vi è luogo a pronunciare condanna, a norma dell'art colo 50 del regolamento di procedura, contro lo stesso Comune soccon bente.

Per questi motivi:

La quarta Sezione del Consiglio di Stato dichiara irricevibile il r corso del Comune di Battaglia.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Spedalità - Competenza passiva della spesa - Controversia fra Comu ed Ospedali appartenenti a diverse Provincie - Legge 17 luglio 1890. — 2. Mentecatti Competenza delle spese di spedalità in parte anteriore ed in parte posteriore al legge 17 luglio 1890.

1. Spedalità — Competenza passiva della spesa — Controversia fra C muni ed Ospedali appartenenti a diverse Provincie — Legge 17 l glio 1890.

Nel caso di controversia sorta fra Ospedali e Comuni di diver Provincie sul rimborso di spese di spedalità, il Ministero, tratta dosi di controversia di materia giurisdizionale, non può prende provvedimenti dopo che una Giunta provinciale ha emesso, qua tunque incompetentemente, una decisione in argomento e non rest che il ricorso di cui nel penultimo comma dell'art. 80 della legg

17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. (*Parere del Consiglio di Stato in data 17 febbraio 1893*).

2. **Mentecatti — Competenza delle spese di spedalità in parte anteriore ed in parte posteriore alla legge 17 luglio 1890.**

Nel caso di spedalità in parte anteriore ed in parte posteriore alla legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per determinare la competenza passiva della relativa spesa di ricovero d'un mentecatto povero, devonsi seguire, da un lato, le norme vigenti prima che si basavano sul criterio della residenza dell'infermo all'atto del ricovero; dall'altro, quelle del domicilio di soccorso a sensi della succitata legge. (*Parere del Consiglio di Stato in data 24 marzo 1893*). (*Man. Amm.*).

ATTI UFFICIALI

Sommario dei Decreti Reali interessanti Istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, pubblicati dalla "Gazzetta Ufficiale del Regno" dal 1° al 30 aprile 1893.

R. Decreto 10 Febbraio 1893, che approva il nuovo Statuto organico della *Cassa di risparmio* di *Staffolo* (Ancona). *Gazz. Uff.* 1° Aprile.

R. Decreto 26 Febbraio 1893, che concentra l'Amministrazione del *Pio Legato dotale* « Giganti » e di una *elemosina* dovuta dall'*Ospedale di Santa Maria della Scala* di *Siena*, a favore dei poveri della parrocchia di *Belforte*, nella *Congregazione di carità* di *Radicondoli* (Siena). *Id. id.*

R. Decreto 16 Marzo 1893, che convalida l'atto col quale la *Società operaia* di *Oneglia* (Porto Maurizio) ha ottenuto gratuitamente un'area fabbricabile per costruirvi *Case operaie*. *Gazz. Uff.* 3 Aprile.

R. Decreto 9 Marzo 1893, che trasforma il *Monte frumentario* di *Buonanotte* (Chieti) in una *Cassa di prestanze agrarie*, amministrata da quella *Congregazione di carità*, e ne approva il relativo Statuto organico. *Id. id.*

R. Decreto 23 Marzo 1893, che scioglie l'Amministrazione del *Monte di pegni* di *Solmona* (Aquila). *Id. id.*

R. Decreto 23 Marzo 1893, che scioglie l'Amministrazione della *Congregazione di carità* di *Baiano* (Avellino) e ne affida la temporanea gestione al delegato straordinario presso il Municipio locale. *Id. id.*

R. Decreto 16 Marzo 1893, che erige in Ente morale il *Legato dotale* « Alfonsi » di *Sezze* (Roma), ne modifica le tavole di fondazione e lo concentra nella locale *Congregazione di carità. Gazz. Uff.* 4 Aprile.

R. Decreto 12 Marzo 1893, che erige in Ente morale la *Scuola di disegno* « Gaudenzio Ferrari » in *Valduggia* (Novara), e l'autorizza ad accettare il *Lascito* « Rotti Bertolini » e ne approva lo Statuto organico. *Gazz. Uff.* 5 Aprile.

R. Decreto 23 Marzo 1893, che scioglie l'Amministrazione della *Congregazione di carità* di *Potenza Picena* (Macerata). *Id. id.*

RR. Decreti 19 Marzo 1893, che convalidano gli acquisti, rispettivamente, fatti di un'area sulla quale fu poi eretta la sede del Sodalizio; dalla *Società degli artisti, operai, agricoltori e contadini* di *Castelnuovo Scrivia* (Alessandria); di una casa da adibirsi a sede del Sodalizio dalla *Società di mutuo soccorso fra gli operai* di *Racconigi* (Cuneo), e di una casa da adibirsi a sede del Sodalizio ed appezzamento di terreno per costruzione, dalla *Società di mutuo soccorso* di *Felino* (Parma). *Gazz. Uff.* 7 Aprile.

R. Decreto 19 Marzo 1893, che inverte il patrimonio del *Monte frumentario* di *Pollenza* (Macerata) a favore di quell'*Ospedale civico. Gazz. Uff.* 8 Aprile.

RR. Decreti 19 Marzo 1893, coi quali le *Commissarie dotali* « Marchi e Furlan » di *Zero Branco* (Treviso), e le *Opere pie* « Ferrari Rodi » di *Ventimiglia* (Porto Maurizio), « Guazzoni » di *Golasecca* (Milano), « Peloggio, Pizzani, Omodei, Zorini, Tramallini e Rampi » di *Cilaregna* (Pavia), sono rispettivamente concentrate nelle locali *Congregazioni di carità. Gazz. Uff.* 8 Aprile.

RR. Decreti 19 e 23 Marzo 1893, che convalidano gli acquisti di uno stabile e di case, fatti rispettivamente dalle *Società di mutuo soccorso* di *Casteldario* (Mantova), da adibirsi a sede della Società stessa; di *Fossano* (Cuneo), da destinarsi a sede del sodalizio, di *Savigliano* (Cuneo), da destinarsi a sede sociale, e di *Incisa Belbo* (Alessandria) adibita a sede del Sodalizio. *Gazz. Uff.* 10 Aprile.

RR. Decreti 23 Marzo 1893, che convalidano gli acquisti di un appezzamento di terreno e di una casa, fatti rispettivamente dalle Società di mutuo soccorso di *Gozzano* (Novara), per costruirvi la sede del Sodalizio, e di *Mirabello Monferrato* (Alessandria), da destinarsi a sede sociale. *Gazz. Uff.* 11 Aprile.

R. Decreto 23 Marzo 1893, che erige in Ente autonomo la *Cassa di risparmio del Banco di Napoli* e ne approva lo Statuto. *Gazz. Uff.* 14 Aprile.

R. Decreto 23 Marzo 1893, col quale l'Amministrazione del *Lascito dotale* « Oddero Bobba » di *Murello* (Cuneo) è concentrata nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 30 marzo 1893, che scioglie il Consiglio d'amministrazione della *Cassa di risparmio* di *Ivrea* (Torino) e la pone in liquidazione. *Id. id.*

R. Decreto 6 Aprile 1893, che scioglie la *Congregazione di carità* di *Arzignano* (Vicenza) e ne affida la temporanea gestione ad un Commissario straordinario. *Id. id.*

R. Decreto 9 Aprile 1893, che scioglie la *Congregazione di carità* di *Maddaloni* (Caserta) e ne affida la temporanea gestione alla locale *Giunta Municipale*. *Gazz. Uff.* 15 Aprile.

R. Decreto 11 Marzo 1893, che modifica lo Statuto della *Cassa di Risparmio* di *Lucca*. *Gazz. Uff.* 18 Aprile.

R. Decreto 26 Marzo 1893, che approva il nuovo Statuto organico della *Cassa di Risparmio* di *Orciano di Pesaro*. *Gazz. Uff.* 19 Aprile.

R. Decreto 30 Marzo 1893, che convalida l'acquisto di una casa fatto dalla *Società operaia di mutuo soccorso* di *Cavarzere* (Venezia). *Id. id.*

R. Decreto 5 Marzo 1893, che approva il nuovo Statuto organico della *Pia Casa di Ricovero* di *Bassano* (Vicenza). *Id. id.*

R. Decreto 25 Marzo 1893, che concentra l'Amministrazione dei due *Legati di beneficenza* a carico del *Monte di carità* « Ricci » nella *Congregazione di carità* di *Monte San Martino* (Macerata). *Id. id.*

R. Decreto 26 Marzo 1893, che erige in Ente morale i *Legati dotali* « Gallinotti e Ratti » di *Strambino* (Torino), e ne concentra l'Amministrazione nella locale *Congregazione di carità*. *Id. id.*

R. Decreto 9 Marzo 1890, che approva lo Statuto organico del *Lascito scolastico* « Sbarretti » in Roma a favore dei nativi di *Imola*, di *Spoleto*, e di *Montefranco*. *Gazz. Uff.* 21 Aprile.

R. Decreto 6 Aprile 1893, col quale il *Legato elemosiniero* « Milanesio » di *Coassolo* in *Aruglione Vernone* (Torino) viene eretto in Corpo morale e la sua Amministrazione è contemporaneamente concentrata nella locale *Congregazione di carità*. *Gazz. Uff.* 26 Aprile.

R. Decreto 6 Aprile 1893, per il quale l'Amministrazione del patrimonio appartenente al *Pio Sodalizio* « Confraternite riunite del SS. Sacramento e Gonfalone » in *Montelanico* (Roma) è concentrata nella locale *Congregazione di carità*, la quale dovrà somministrare al Sodalizio medesimo le somme necessarie a sopperire alle spese consuetudinarie di culto. *Gazz. Uff.* 27 Aprile.

R. Decreto 6 Aprile 1893, che concentra le *Fondazioni* « Ginevrina ed Angelo Fossano » di *Cantù* (Como) nella locale *Congregazione di carità*, ed inverte le loro rendite agli scopi determinati dai comma *e* ed *f* dell'art. 55 della legge 17 Luglio 1890, a favore degli abitanti delle frazioni designate dalle rispettive tavole di fondazione. *Id. id.*

R. Decreto 6 Aprile 1893, che concentra le *Fondazioni di beneficenza* « Pierotti, Jacini, Poli, Ceriali e Gerelli », esistenti nel Comune di *Casalbuttano* (Cremona), nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 6 Aprile 1893, col quale le *Opere pie* di *Chiusi* (Siena), denominate *Legati* « Pipparelli e Pannilini », *Eredità* « Paolozzi » e *Dote* a carico dell'*Ospedale di S. M. della Scala* in *Siena*, sono concentrate nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 6 Aprile 1893, che concentra l'*Opera pia elemosiniera e dotale* « Pizzorni » del Comune di *Roffiglione* (Genova) nella locale *Congregazione di carità. Id. id.*

R. Decreto 6 Aprile 1893, che concentra l'*Opera pia elemosiniera* « Riva » a favore di poveri infermi della parrocchia di *Castelletto di Cuggiono* (Milano) nella *Congregazione di carità* di *Cuggiono*. *Id. id.*

R. Decreto 26 Aprile 1893, col quale si danno norme per porre in relazione le disposizioni dell'art. 100 della legge 17 Luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, colle discipline vigenti in Sicilia in base alla legge 2 Aprile 1865 sull'*Azienda per i compensi ai danneggiati in Sicilia dalle truppe borboniche. Gazz. Uff.* 29 Aprile.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-

PREVIDENZA O BENEFICENZA?

SOMMARIO.

I. 1. Legge biologica edonistica, universale. — 2. Che cosa è il dolore - Del male e sue tre forme tipiche (*fisico, economico, morale*). — 3. Mezzi coi quali si può scongiurare o togliere il male (preventivi e repressivi) - Nomi vari dati alle due cure, nelle diverse forme di mali individuali e sociali. — 4. Se sia migliore la cura preventiva o la repressiva; - difficoltà e complessità della questione. — 5. Perchè la cura repressiva sarà sempre una dolorosa necessità, per quanto sia preferibile la preventiva - Varie cause - Che cosa si richiede per *potere* e *voler* prevenire un male singolo o sociale - Come certi mali si sottraggano ad ogni previsione e certi altri resistano ad ogni provvedimento preventivo. — 6. Cómpito dello scienziato, educatore e legislatore, per ridurre al minimo la cura repressiva.

II. 7. L'*azione repressiva*, quale causa principale dei mali. — 8. Dimostrazione razionale - Cognizioni istintive di molte cause di dolori - Insufficienza di queste - Azione educatrice della *sanzione* - Cause che possono scemarne l'efficacia: *a*) *ignoranza* (errore); *b*) *mediatezza della sanzione; c*) *cura repressiva* - In che modo la cura repressiva sminuisce l'efficacia della sanzione.

III. 9. Come l'ideale della vita sarebbe l'assenza di ogni cura repressiva, nell'interesse della specie e dei posteri. — 10. Se ciò sia possibile, e se è vero che l'Economia vorrebbe bandire la cura repressiva della beneficenza. — 11. Caratteri che deve avere la beneficenza per la scienza economica (*illuminata, spontanea, proporzionata, diretta* o *individuale*).

I.

È legge provvidenziale insita nella natura di ogni essere vivente, quella per cui ogni organismo, semplice o complesso, individuale o sociale, va incessantemente in cerca del *bene* (*piacere*), sotto qualunque forma, e mette in opera ogni sua facoltà per fuggire il *male* (*dolore*). Quindi ogni atto della condotta

degli esseri viventi è ispirato da questo supremo universale principio di vita: *fuggire il male, cercare il bene.*

E questa legge, che fu chiamata con locuzioni svariate e molteplici (*interesse personale, egoismo, edonismo, minimo mezzo, ecc.*) è talmente vera e inoppugnabile, che da sola basta a dar base scientifica a tutte le scienze morali: se essa non fosse, o fosse diversa, dette scienze o non sarebbero, o sarebbero tutt'altro di quello che sono. Per essa fu possibile, non solo la conservazione delle specie, ma anche il loro miglioramento, col concorso della *selezione* del meno adatto alla vita.

Il grave problema psicologico, sul quale tanto si è detto e scritto e più ancora resta a dire, è di conoscere che cosa sia il dolore, non già nelle sue manifestazioni estreme, che queste sono da ognuno avvertite, ma nelle sfumature intermedie e iniziali; sapere, cioè, qual è il punto neutro dello stato senziente di un organismo, nel quale sia cessato il piacere e non sia ancora cominciato il dolore. Molte volte la semplice cessazione di un dolore equivale a piacere: più spesso la privazione di un godimento, equivale a un dolore.

Quello che possiam dire, limitando le nostre considerazioni agli organismi umani, è che *nella soddisfazione dei bisogni sentiti troviamo il piacere, il bene; nella insoddisfazione, il dolore, il male.*

Il *male* può considerarsi o relativamente ai singoli (*male individuale*); o rispetto alle masse (*male sociale*): come pure può riferirsi al *presente,* oppure al *futuro prevedibile.*

Le forme nelle quali il male si estrinseca, tanto nei singoli che nella collettività, sono infinite; tante, quanti sono i bisogni sentiti e insoddisfatti. Esse tuttavia possono tutte compendiarsi in queste tre forme tipiche:

1° *male fisico* o *fisiologico* (infermità, deformità, ecc.);

2° *male economico* (pauperismo, miseria);

3° *male morale* (vizio, delinquenza).

Il *male,* qualunque sia la forma sotto cui si manifesta, qualunque sia l'organismo su cui si estrinseca, produce sempre uno *stato doloroso:* e siccome per la legge sovra citata, che negli animali è istintiva e nell'uomo è cosciente, ogni essere vivente cerca sottrarsi allo stato doloroso, così tanto i singoli come le società, *minacciati* o *colpiti* da un male, metteranno indubbiamente in

esecuzione tutti quei mezzi che la scienza ha dimostrato efficaci, per *scongiurare* o *cambiare* questo stato doloroso in uno stato di insofferenza o anche di piacere. Duplice è la via per la quale si può evitare o togliere questo stato doloroso:

1° *rimuovere la causa del male;*

2° *rimuovere il male.*

La prima previene il male, e, allontanandone la causa, impedisce che si verifichi; la seconda trova il male avvenuto e cerca di sopprimerlo o lenirlo. L'una è cura *preventiva,* l'altra *repressiva.*

La *cura preventiva* dicesi in senso lato *previdenza;* ma, in un significato più ristretto, si applica alla prevenzione del solo male economico, *pauperismo.*

Prende il nome d'*igiene,* quando si riferisce al male fisiologico individuale; chiamasi *polizia sanitaria* pel male fisico sociale; e *polizia* propriamente detta, pel male morale socialmente considerato.

La *cura repressiva* si dice *terapeutica* o *medicina,* quando essa si applica al male avvenuto fisiologico individuale o sociale; prende il nome di *beneficenza* o *assistenza,* se si applica al male economico: chiamasi *repressione* o *punizione,* se si applica al male morale.

Come si vede, a tutte tre le forme tipiche del male (fisiologico, economico e morale) si può applicare e si applica l'una o l'altra delle cure, preventiva e repressiva.

Se e fino a qual punto sia opportuno ed efficace ricorrere all'uno piuttosto che all'altro sistema curativo, è questione ardua e al più alto grado complessa. Per ciascuno di questi mali occorre un esame speciale, e per ciascuno di essi si può approdare a diverse conclusioni secondo:

1° la natura e gravità del male;

2° la natura più o meno refrattaria del sofferente;

3° l'abilità e la natura del curante.[1]

[1] Il soggetto curante può essere *lo stesso individuo sofferente* (*automedicazione*); *un terzo;* oppure *la società,* mediante leggi e prescrizioni coattive. Di qui la conseguente suddistinzione di questi sistemi di cura in *volontari* o *liberi,* e *obbligatori* o *legali.* (Per la beneficenza: *carità legale*).

Quello che possiamo fin d'ora stabilire è che certe considerazioni d'indole generale valgono per ognuna delle tre forme di mali; ed è di queste considerazioni generali, che ora andiamo a discorrere, tenendo presente che scopo di questo studio è quello di rispondere al quesito che ci siamo posto intorno al male economico del pauperismo, cioè: *previdenza* o *beneficenza?* E per maggiore esplicazione di quanto andremo esponendo, dobbiamo pure premettere questo rapporto: la previdenza sta alla beneficenza, come l'igiene sta alla medicina; come la cura preventiva sta alla cura repressiva.

*
* *

Quale è adunque, e per gl'individui e per la società, il sistema di cura preferibile, il preventivo o il repressivo? È meglio d'intervenire e provvedere a rimuovere le cause del male, oppure limitare l'azione curativa a reprimere il male quando esso è avvenuto? *It is the question!* direbbe Amleto.

A tutta prima la risposta parrebbe indubbia: *è meglio prevenire.* E in teoria nessuno oserà oppugnare questo principio; ma nella pratica è un altro affare.

Il fatto solo che si succedono continuamente mali che non si vollero, o non si poterono prevenire, e che fa d'uopo reprimere, basterebbe di per sè a mostrare la difficoltà e complessità dell'argomento.

E non sarà difficile spiegarci questo fatto deplorevole col sussidio della ragione.

La prevenzione di un male è cosa più difficile di quanto non si creda; perchè essa sia possibile occorre il concorso delle seguenti condizioni: 1° *Grande scienza,* per ben conoscere le cause del male, per poterle schivare; 2° *Oculatezza* e *perseveranza,* affine di essere vigili e pronti a rimuoverle in ogni contingenza; 3° *Virtù di abnegazione* e di sacrificio per sottostare alle privazioni, alle limitazioni di libertà, ai piccoli, ma continui dolori, che ne sono la conseguenza immediata e inevitabile.

Per prevenire una indigestione è necessario anzitutto conoscere le leggi fisiologiche che regolano le funzioni digestive; i cibi che presentano un maggior grado d'indigeribilità: occorre

essere sempre guardinghi e resistere alle tentazioni continue d'ingerirne; occorre sottostare al dolore che ci cagiona la privazione di certi cibi gustosi al palato.

Per prevenire un reato occorre conoscere le cause che possono determinarlo, tanto le prossime che le remote; occorre limitare la libera esplicazione di tutti quegli atti, che, quantunque per sè stessi innocenti, e più spesso divertenti, sono ritenuti capaci di dar luogo a fatti nocivi: occorre vigilanza, oculatezza, buon senso, doti difficilissime a possedere, e spesso anche insufficienti a prevenire il male che si voleva scongiurare.

Per prevenire il pauperismo occorre conoscere le leggi della produzione della ricchezza, le cause che l'ostacolano, diminuendo le rendite proprie o altrui, dalle quali spesso le nostre dipendono. Occorre lavoro assiduo e costante; sagacia somma nella scelta della professione e nella migliore esplicazione delle nostre facoltà produttive: occorre abnegazione e astensione per operare il risparmio; oculatezza nell'utile impiego del medesimo e nella sua conservazione.

Assai più difficile è la prevenzione dei *mali sociali,* per la maggiore complessità e ignoranza delle cause, pel maggior danno che si produce nell'applicare un regime di cura preventivo fallace; per la resistenza cosciente e incosciente delle masse, le quali, sia per ignoranza, sia per ispirito di libertà e indipendenza, non vogliono sottoporsi alle restrizioni preventive imposte, dall'autorità governativa, sottraendovisi, o col deludere la oculatezza dei proposti all'osservanza della legge, o con aperte e violenti ribellioni.

Di fronte a tutte queste difficoltà nell'applicazione della cura preventiva, si capisce facilmente come e perchè tanta mole di miserie e di dolori trovino libero il campo alla loro espansione, e gl'individui come, le società, furono e saranno eternamente dannati a subirli, e ricorrere, per quanto essa vale, alla cura repressiva.

Si noti pure che tantissime volte, nè la perfetta conoscenza delle cause del male, nè la virtù individuale e collettiva di volerle evitare, possono scongiurare l'evenienza di certe sciagure, che dipendono da forze naturali superiori, o che si sot-

traggono ad ogni umana previsione: terremoti, grandini, inondazioni, siccità, geli, ecc., pestilenze, fallimenti, crisi, guerre, ecc.

Da quanto precede, resta dimostrato questo fatto, che cioè la cura preventiva, pure essendo la migliore, non è sempre possibile, nè sempre efficace: non sempre possibile, per ignoranza, leggerezza e malvolere dei singoli o dell'autorità sociale; non è sempre efficace, per le cause dei mali contro cui l'uomo è impotente a resistere. Che quindi l'azione repressiva, tanto individuale che sociale, fu e sarà una necessità di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

*
* *

Tuttavia, se evitare tutte le cause dei mali individuali e sociali sarà per un pezzo, e forse per sempre, un pio desiderio, ciò non ci dispensa dal fare in modo che queste cause vadano graduatamente diminuendo (e questo è possibile), sia illuminando gli uomini sulle vere cause dei mali; sia formando i caratteri alle civili virtù della continenza, e dei piccoli sacrifici di libertà; sia stabilendo saggi provvedimenti legislativi per costringere i riluttanti, anche loro malgrado, a seguire quel sistema di condotta che valga a tener lontane le cause del male, tanto nell'interesse stesso dei singoli, quanto, e più ancora, di quello sociale.

Triplice adunque è l'opera cui devesi por mano:

1° Un'opera scientifica per iscoprire le cause dei mali di ogni genere;

2° Un'opera didattica educatrice per istillare nelle coscienze degli uomini la convinzione, che è meglio prevenire il male che reprimerlo, e indicar loro quel sistema di condotta da seguire per attuare questa previdenza;

3° Un'opera legislativa che obblighi i più restii a certe regole preventive, per impedire che le imprudenze degli uni abbiano a rendere inefficace la corretta condotta degli altri.

Non è mia intenzione entrare nel mare magno dello studio di tutti i mali privati e pubblici, fisici, economici e morali, delle cause da cui sono originati, dei possibili ed efficaci metodi curativi. Ciò costituisce argomento per parecchie diecine

di grossi volumi, e forma la materia prima di quasi tutte le scienze biologiche e sociali.

Restringerò le mie ulteriori considerazioni e quanto può avere attinenza col male economico del pauperismo, a cui si vuole portare un rimedio o una *cura repressiva* colla beneficenza, per vedere fino a che punto e in quali circostanze questa cura è doverosa ed efficace, in quali casi invece essa diviene deleteria e persino immorale, in quanto la beneficenza stessa può costituire la più potente cagione di pauperismo e miseria.

*
* *

Le cause che danno origine al pauperismo sono numerosissime, alcune naturali, altre procurate; e se volessi qui tutte enumerarle, dovrei scrivere un trattato di economia politica: la principale però, e sulla quale intendo ora fissare la mia attenzione, è la stessa *azione repressiva o curativa*, per modo che si può stabilire questo principio, che a tutta prima può parere un paradosso: *la entità del male, socialmente considerato, è in ragione diretta dei mezzi curativi di cui esso dispone.* [1]

II.

Dice il Brougham: « ovunque un genere di soccorsi si apra, sorge immediatamente il bisogno di profittarne ». — E il Duchatel, a proposito della cura degli esposti nei brefotrofi, la quale ha per effetto di aumentarne il numero, soggiunge: « Quoi de plus simple! Les établissements d'enfants trouvés ont produit les effets que, selon les lois de la nature des choses, ils devaient produire: la taxe des pauvres crée des pauvres en Angleterre; les hospices de France multiplient les enfants abandonnés ». [2]

[1] S'intende che qui voglio parlare della cura applicata al *male avvenuto,* cioè la repressiva, non potendosi chiamare cura, nel senso proprio della parola, l'azione con cui si impedisce che un male si verifichi, quantunque nel linguaggio comune ed anche in quello scientifico, si usi la espressione cura, tanto per l'azione repressiva come per quella preventiva.

[2] Confr. F. Ferrara, *Dei fanciulli abbandonati.* (Annali di Statistica, S. IV, n. 39, pag. 46 e segg.).

Queste affermazioni di sommi sociologhi e osservatori, non solo trovano la più splendida ed eloquente riprova nei fatti più ovvi, ma anche nelle argomentazioni più irrefutabili.

Per quanto ignorante e abbrutito sia un uomo, pure egli ha sempre nel suo patrimonio d'idee una serie di cognizioni sulle cause di certi effetti dolorosi, sugli atti che tali effetti possono produrre. E questa cognizione in parte l'ha per istinto atavistico (spiccatissimo in certe specie di animali), in parte per esperienza propria. Egli conosce, cioè, una serie di pericoli che cerca schivare; una serie di azioni che gli procurano piacere e che cerca attuare.

L'istinto creditario nella specie umana, che ci premunisce contro i pericoli, è affatto insufficiente, anche perchè i nostri sensi sono in parte degenerati, attutiti per mancanza di esercizio e pigri nel dare l'allarme contro un pericolo che ci minaccia; e troviamo dei giovanetti, anche abbastanza grandicelli, i quali, se educati in modo da esser tenuti lontani da ogni esperienza, da ogni osservazione dei mali che sono prodotti da certe azioni, commetteranno le più grossolane imprudenze, e si esporranno ai più seri pericoli, appena si lasceranno liberi di agire a loro talento, non per altro che per la loro completa ignoranza intorno ai funesti effetti cui li espone la loro condotta.

Non appena però l'inesperto ragazzo avrà compiuta una azione nociva, nella quale trovi la *sanzione immediata e dolorosa*, egli sarà in seguito assai più guardingo affine di non incorrere un'altra volta in quell'azione che gli fu causa di danno (auto-didattica).[1]

La sanzione dell'atto nocivo è scuola educatrice in qualunque età e per qualunque essere vivente.

Nè basta: quanto più solenne cioè *intensa* e *immediata* fu la sanzione, tanto meglio si scolpirà nella mente dell'agente la massima che bisogna astenersi da quell'azione, e perciò più difficilmente la ripeterà.

Ognuno sa che a toccare il fuoco, si brucia; a cadere in terra, si busca una contusione o una lussazione; a dormire sulla neve si prende del freddo, ecc. Perciò la universalità degli

[1] Vedi Spencer H., *Educazione*, ecc., p. 89 e segg.

omini cercano con ogni cura di schivare simili atti, per non ıcorrere nella conseguenza dolorosa e prevedibile. È quindi ritenersi per certo, che *se tutti gli uomini conoscessero ante-edentemente i dolori cui vanno incontro, che sono conseguenze aturali e inevitabili di certe azioni, essi potrebbero sempre pre-enire il male ed evitarlo.*

Ma a scemare l'efficacia preventiva della sanzione dolorosa he accompagna sempre la violazione di una legge naturale e olpisce l'incauto che a questa legge naturale non *si adatta* er ignoranza o caparbietà, stanno certi coefficienti che giova ilevare:

1° L'*ignoranza* di certi effetti dolorosi prodotti da certi tti della condotta;

2° La *mediatezza* o lontananza dell'effetto doloroso o san-ione;

3° La *cura repressiva,* cioè la soppressione o attenuazione ella sanzione.

Circa l'ignoranza poco c'è a dire: si spiega da sè; essa ıduce in *errore.*

Dice il volgo che tutti i suoi dolori, tutte le sue sventure, erivano dai *peccati* degli uomini. Orbene, se voi fate peccato nonimo di *errore,* niente di più esatto di questa comune affer-ıazione, che sembra un pregiudizio.

Se gli uomini potessero conoscere e prevenire, fino alle più mote conseguenze, gli effetti delle loro azioni, e in altri ter-ini, se gli uomini tutti conoscessero le leggi naturali che go-rnano i fatti, per mezzo delle quali prevedere gli effetti di rte cause operanti, poste dalla natura o dall'uomo, essi sareb-ro assai più circospetti nella loro condotta, e una quantità miserie e dolori potrebbero essere eliminati.

La scienza, combattendo l'ignoranza, cerca eliminare o quanto ıeno ridurre gli errori e i dolori.

Quanto alla *mediatezza* della sanzione, egli è certo che mol-ssime volte si compiono dagli uomini azioni nocive, non già erchè se ne ignorino i funesti effetti, ma perchè tali effetti on si verificheranno che in un avvenire assai lontano, spesso a sanzione colpirà solo la generazione successiva.

Ora ognuno sa che il pericolo o la minaccia di un dolore

lontano, per grave che sia, intimidisce assai meno della minaccia di un dolore immediato, sia pure leggero.

La lontananza della sanzione ha ancora un altro difetto in ordine alla sua efficacia educatrice, quello di lasciarci dubbiosi sull'evenienza o meno di essa. Ci alimenta la speranza di vederla dileguarsi, sia per grazia divina, sia per cento altre cause fatali o umane, di cui noi ci compiacciamo imaginare l'esistenza, senza essere troppo rigorosi nel dimostrarla.

Il goloso che mangia più di quanto può digerire, spera sempre che non gli farà male. Il prodigo e il dissipatore spera sempre nella provvidenza che gli rifornirà la borsa. Il ladro spera che potrà schivare l'azione della giustizia punitiva, ecc. Se ciascuno avesse la convinzione della *certezza* d'essere punito prima o dopo de' suoi falli, è probabile che, conoscendoli, non li commetterebbe.

A ridonare quindi efficacia educatrice alla sanzione lontana, gioverà convincere l'agente della sua *inevitabilità;* gioverà educare la sua mente a spingere il suo sguardo attraverso il futuro, e renderlo idoneo a coordinare la sua azione presente coi bisogni e coi mali, che potranno colpirlo in tempi avvenire.

A questa inevitabilità della sanzione molte volte non si crede per quel certo spirito di fatalismo, che domina la gran parte degli uomini, e per la difficoltà di dare ad intendere ad essi che certe cause poste oggi, potranno produrre i loro effetti malefici in un tempo assai lontano; che ogni causa produce inevitabilmente il suo effetto; e che ogni effetto ha la sua causa più o meno remota posta dalla natura o dall'uomo. La grande maggioranza non sa capacitarsi come mai un'azione compiuta oggi, in apparenza affatto innocua, possa produrre il suo effetto doloroso fra un anno, due, dieci, forse dopo una o più generazioni: la lunga catena non interrotta, che lega l'azione di oggi (causa) e il male che ne seguirà in un avvenire lontano (effetto) sfugge all'occhio inesperto dei più, i quali interpretando in una maniera affatto empirica e fallace il *non si muove foglia che Dio non voglia,* credono invece che ogni fatto tragga la sua esistenza da una causa immediata prodotta dalla mano invisibile della divinità che si compiace mettere a prova la virtù degli uomini.

Eccoci così condotti al terzo coefficiente, cioè all'azione deleteria della *cura repressiva.*

Ad affievolire, od estinguere l'efficacia intimiditrice della sanzione lontana, sulla cui evenienza l'uomo è indotto per sua ignoranza e pel suo fatalismo a dubitare, contribuisce al massimo grado la cura repressiva, la quale ha per fine *di sottrarre l'uomo che ha errato alla sanzione della legge naturale violata,* intervenendo o con un rimedio o con un soccorso, in modo da rendere frustranea l'azione educatrice della sanzione naturale.

L'uomo, nell'atto che sta per compiere un'azione qualunque, dalla quale può prevedere che glie ne incoglierà un male, fa i suoi calcoli: da una parte mette il dolore a cui dovrebbe sottostare astenendosi da quell'azione (si noti che questo dolore, per quanto possa essere tenue in sè stesso, diviene grave perchè *immediato*); dall'altra misura l'entità del danno futuro prevedibile. Se il dolore futuro, per quanto forte, è assai lontano, e se *soprattutto nutre fiducia di poterlo schivare o lenire mediante una cura repressiva,* voi potete essere certi, egli compirà l'azione in opposizione ad una legge naturale o positiva.

La nessuna o debole efficacia della minaccia delle pene dell'inferno, per trattenere gli uomini dal mal fare, sta non tanto nella incredulità, ma nella *lontananza* di questa sanzione, e soprattutto nella lusinga alimentata del condono, da parte della misericordia divina. « *Dieu me perdonnera, c'est son métier* », diceva con sanguinante ironia l'Heine, negli ultimi momenti della sua vita.

Venendo ad un caso concreto e all'argomento che ci occupa, eccovi un operaio in possesso del suo salario settimanale. Egli, dopo avere speso quella parte che serve ai bisogni più urgenti suoi e della sua famiglia, si troverà in quest'alternativa, circa la parte residuale: o spenderla procurandosi un godimento *attuale,* o risparmiarla per provvedere ad un bisogno urgente futuro. Se la spende si sottrae ad un dolore presente e certo: l'*astensione dal godimento;* se non la spende si premunisce contro un dolore futuro: l'*insoddisfazione del bisogno urgente futuro.* Dato ciò, egli la spenderà o la risparmierà secondochè la minaccia del dolore futuro sarà più o meno grande, soverchierà o meno lo stimolo del godimento presente.

Se egli sarà certo che per soddisfare a un *bisogno di godimento* oggi, sarà obbligato a subire la tortura derivante dalla insoddisfazione di un *bisogno urgente* l'indomani, egli risparmierà il sopravanzo.

Ma se per qualsiasi considerazione egli può lusingarsi di trovare chi provvederà al bisogno del domani, nel caso ch'egli non possa provvedervi, il nostro operaio spenderà l'intero salario: ciò è evidente.

Dicasi altrettanto d'ogni altra azione, la quale sia gravida di effetti dannosi più o meno remoti: fate che con una serie di provvedimenti repressivi o curativi, l'agente possa nutrire la fiducia di sfuggire alla sanzione, e questi non si darà più la pena, non solo di astenersi dal compiere certi atti, ma neppure il disturbo di pensare agli effetti disastrosi, visto che altri ci pensa per lui.

Tali sono gli effetti della medicina pei mali fisici, la quale mira a rendere inutile l'igiene. Tali gli effetti della beneficenza pel male sociale del pauperismo, la quale tende a rendere superflua la previdenza. [1]

Ogni mezzo profilattico o terapeutico nuovamente scoperto dalla scienza medica, efficace a guarire una malattia del corpo, agisce nel senso di moltiplicare il numero di quelli che infermano di quella malattia per due principalissime ragioni:

1° Perchè la cura, per quanto ben condotta, lascia sempre nell'organismo la traccia e l'imperfezione nell'organo che fu attaccato; lascia soprattutto in embrione allo stato latente il germe della malattia, la quale o si ripresenta nello stesso individuo in un periodo più o meno lontano, o si trasmette per atavismo negli esseri da lui generati, moltiplicandosi così con una progressione geometrica;

2° Perchè il mezzo di cura scoperto rende l'uomo meno accorto, meno premuroso a schivare le cause che possono ingenerare quella malattia, perchè sa che in ogni caso esiste un mezzo per curarla e guarirla. Il sapere che altri si occupano di guarire i nostri mali, ci dispensa dal fastidio di pensare noi stessi ad evitarli. L'aumento dell'azione curativa, da parte della

[1] Uguale ragionamento fa il lavoratore quando protrae il suo lavoro più di quanto la soddisfazione dei bisogni attuali esigerebbe.

scienza e della società, va tutto a scapito dell'azione preventiva individuale.

Ciò è vero anche pei mali economici. Ogni sistema di nuovi soccorsi o di assistenza eretto permanentemente o avente carattere giuridico, agisce più o meno potentemente a moltiplicare il numero di quelli che sentiranno il bisogno di quel soccorso, e provocherà un aumento di miserabili per le medesime due ragioni:

1° L'azione sociale, intenta a reprimere o curare il pauperismo di alcuni, deve distrarre necessariamente una certa quantità di forze economiche (capitale e lavoro) dalle attività produttive. Di qui una prima sorgente di nuove miserie, che si estrinsecheranno solo più tardi e forse su altri individui;

2° La stessa azione *provvidenziale* della società, induce i singoli all'*imprevidenza,* molto più che l'uomo per sua natura tende all'inazione e al riposo di ogni sua facoltà. E tanto ciò è vero, che in quei paesi ove la natura è più prodiga de' suoi prodotti spontanei, quivi allignano e crescono le popolazioni più ignave e imprevidenti.[1]

Mettete un uomo isolato in mezzo un'isola deserta, alle prese con la natura selvaggia, senza speranza che alcuno provveda a' suoi bisogni, e curi i suoi mali, e quest'uomo metterà in giuoco tutte le sue potenze dell'anima e del corpo per prevenirli ed evitarli. Ponetelo in mezzo ad una società pietosa, soccorritrice, la quale sappia trovare ad ogni male il suo rimedio, ad ogni errore la sua scusa, ad ogni dolore la compassione, ed egli addormenterà ogni facoltà preventiva; il pensare solo al domani sarà per lui un fastidio dal quale si dispenserà molto volentieri.

È in questo senso che la lotta, la difficoltà, l'isolamento, i dolori educano la mente, formano i caratteri e danno all'uomo la virtù della previdenza e del risparmio.

È in questo senso che la civiltà con le sue raffinatezze, col suo sentimentalismo morboso, colla sua pietà cieca e incondizionata, ecc., distrugge ogni senso di responsabilità personale

[1] Macaulay, *Storia della civiltà inglese.*

e di previdenza; snerva il carattere morale e rende l'uomo intemperante in ogni forma di soddisfazioni.

È in questo senso che Rousseau imprecava contro la civiltà.

III.

Da quanto precede, resta dimostrato quale e quanta efficacia deleteria per la *società in generale* e pei *posteri,* eserciti la cura repressiva o lenitrice dei mali avvenuti, in quanto è essa stessa una delle più potenti cause per propagare e perpetuare il male coll'indurre gli uomini all'imprevidenza e alla noncuranza della cognizione delle cause del male.

Da ciò scaturisce ancora per logica conseguenza, che a voler tener conto solamente dell'interesse generale della specie e di quello dei posteri, si dovrebbe sopprimere ogni cura repressiva che derivi da umana volontà, da umana scienza, da umana commiserazione, e lasciare alla *vis medicatrix naturae* la cura di sanare le piaghe singole e sociali, mediante l'azione educativa della sanzione e della selezione.

Ma dunque, sento taluno esclamare, noi dovremo dare l'ostracismo ad ogni azione curativa dei mali, per volgere ogni nostra attenzione alla prevenzione di essi? Dovremo distruggere negli uomini la pietà, la filantropia, la solidarietà e abbandonare il misero bisognoso all'azione delle leggi cieche, insensibili della natura, alle sanzioni spesso letali che questa prepara? Dovremo assistere impassibili e muti alle sofferenze dei nostri simili, per lasciare che la sanzione naturale operi sugli individui l'effetto salutare di educazione e selezione? Dovremo cancellare la beneficenza dal novero delle virtù per classificarla fra gli errori più funesti? Se tali sono le conclusioni della vostra scienza economica, essa perverte lo spirito, ed è micidiale alla umana convivenza: *vade retro!*

Questo è presso a poco il linguaggio tenuto da certi facili detrattori di una scienza che non hanno mai vista e molto meno studiata, e che tuttavia, anzi *per ciò solo,* si credono autorizzati a scagliarle contro i loro anatemi.

La scienza economica, e per essa l'economista, respinge con

disdegno simili accuse, che non possono in buona fede essere a lei dirette.

A queste conclusioni arbitrarie e gratuite non venne mai la nostra scienza, perchè ad esse si ribella il cuore e la ragione. Il cuore, perchè l'uomo, di sua natura socievole, ama il suo simile, quando non vi siano precedenti ragioni di odio e di avversione, e si commuove alla vista delle altrui sofferenze, per quella corrente di simpatia innata e di solidarietà che costituisce il vincolo e il cemento per cui le società esistono e si mantengono. La ragione pure si ribella, perchè, come abbiamo detto, molti mali sono *imprevedibili,* altri, anche se prevedibili, sono *inevitabili:* per modo che non di rado avviene che la causa del male, da cui uno è afflitto, fu posta dalla natura o da altri uomini; il paziente è affatto incolpevole e irresponsabile.

In tali condizioni niuna legge, niuna scienza, per rigida che sia, può misconoscere il dovere della beneficenza: e la stessa economia politica, così spesso fraintesa e calunniata, non condanna la beneficenza, se non in quanto essa è *cieca* o *coartata,* cioè precisamente nel caso in cui essa perde ogni profumo di virtù civile, ed acquista tutti i vizi della cura repressiva, generante la imprevidenza e l'intemperanza.

Ma ammettere la doverosità e la giustizia della beneficenza *in certi determinati casi,* non vuol dire estendere il principio *a tutti i casi contingibili,* e sino al punto da rendere l'esercizio di detta virtù obbligatorio e legale. Il principio buono, se condizionato alla incolpevolezza del sofferente, diviene iniquo e pernicioso, ove si voglia applicarlo alla universalità dei casi, senza fare distinzione di sorta.

La carità adunque per essere virtù, cioè un utile e doveroso ufficio degli uomini, deve rispondere a queste condizioni; vale a dire essere: *a*) *illuminata; b*) *spontanea; c*) *proporzionata* alla potenzialità economica del beneficante; *d*) *diretta,* ossia immediata.

Illuminata, per impedire che abbiano ad essere soccorsi individui *non bisognosi,* o, peggio ancora, *colpevoli* della loro miseria. *Spontanea,* per conservargli il carattere individuale e il profumo di una vera virtù, la quale non comporta costrizioni. *Proporzionata,* per impedire che l'atto con cui si lenisce la mi-

seria degli uni non crei altra miseria in altri. *Diretta,* per mettere in immediato rapporto il beneficante col beneficato, dal che derivano incalcolabili vantaggi, fra cui noto la gratitudine e il ritegno.

All'infuori di questi caratteri, che saranno analiticamente studiati, la carità, come un'arma a doppio taglio, diviene altrettanto dannosa e immorale, quanto bella e sublime essa nelle suesposte condizioni.

Sondrio, 1° maggio 1893.

Dott. C. TURCHETTI.

L'ISTITUTO UMBERTO E MARGHERITA

PER GLI ORFANI DEGLI OPERAI MORTI PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In occasione delle nozze d'argento dei Reali d'Italia fu una gara nelle varie parti d'Italia per festeggiare il lieto avvenimento. Enti morali, provincie, municipi e privati rivaleggiarono nel dedicare somme a favore di Istituzioni di beneficenza, o nel fondarne di nuove che rispondessero ai bisogni dei lavoratori.

In Roma si costituì una Commissione allo scopo di raccogliere i mezzi per la creazione d'un grande Istituto nazionale a favore degli orfani degli operai morti per infortunio sul lavoro. Il concetto era degno del maggior plauso e da ogni parte d'Italia si ottennero notevoli elargizioni, a capo delle quali sta quella di S. M. il Re per la somma di lire cinquecentomila.

Attualmente le somme raccolte stanno per raggiungere il milione e di certo questa cifra verrà largamente superata.

Non vorremmo però che il cuore dominasse la ragione, e che si creassero speranze ed aspettative che non potessero venir soddisfatte. La statistica coi suoi grandi numeri può offrire criteri sull'attuabilità della nobile impresa, e la lettera, provocata dal Bonghi, del direttore generale della statistica del Regno, l'illustre Bodio, getta uno sprazzo poderoso di luce sulle difficoltà economiche che offrirebbe l'attuazione del filantropico disegno.

È bene quindi che il concetto del nuovo Istituto venga esaminato ponderatamente prima di volerlo letteralmente attuare. Il quesito è grave e come tale, riproducendo le lettere Bonghi-Bodio suaccennate, lo presentiamo all'esame dei lettori, riservandoci di ritornare a miglior agio sull'interessante tema.

Quando ho sentito proporre la creazione di un Istituto inteso a ricoverare gli orfani degli operai morti per infortunio sul lavoro, mi sono domandato subito, che istituzione potesse esser questa, di che vastità, di che spesa.

La prima domanda cui si doveva rispondere, mi è parso che fosse questa: quanti tali orfani potessero essere. A chi dirigersi in Italia per saperlo, sin dove si può? Non v'è, di certo, che il Bodio che sia in grado di dar la risposta e a lui mi sono rivolto; e n'ho avuto quella che segue, e che mi è parso utile di pubblicare:

Onorevole Signore,

Roma, li 29 aprile 1993.

Ella desidera sapere quanti siano, ogni anno, gli operai che, morendo per infortunio sul lavoro, lasciano orfani.

Lo stesso quesito mi fu proposto sul finire dello scorso gennaio, dal Presidente della Commissione esecutiva per solennizzare le nozze d'argento delle LL. MM., ed io risposi presentando un calcolo, di cui ripeto qui le premesse e le conclusioni.

Noi abbiamo la Cassa Nazionale degli infortuni, fondata nel 1884, amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano, che alla fine del 1892 contava 112 mila operai. I morti per infortuni sul lavoro, le cui indennità a favore delle famiglie furono liquidate dalla detta Cassa, si ragguagliano per gli ultimi quattro anni di esercizio a 88 per centomila. In Germania la mortalità per infortuni sul lavoro fra gli operai inscritti alle Corporazioni industriali, esclusi gli agricolcoltori, benchè siano assicurati ancor essi, è di 72 per centomila (secondo le osservazioni del quadriennio 1887-90); nell'Austria cisleitana, pure fra i soli operai occupati nelle industrie, il rapporto è di 65 (pei due anni di osservazione 1890 e 1891).

La differenza grande fra il quoziente di mortalità in Italia e quello della Germania e dell'Austria si può forse spiegare per due circostanze. La prima è questa, che essendo nel nostro paese l'associazione volontaria e non obbligatoria, vi sono inscritti principalmente gli operai di miniere, cave di zolfo, scavi di gallerie per le nuove ferrovie, costruzioni edilizie ed altre industrie nelle quali gli infortuni avvengono con maggiore frequenza; sono molto più scarsi gli assicurati, dell'uno o dell'altra sesso, occupati nel setificio e in gran parte delle industrie tessili ed affini. In secondo luogo, è fuori di dubbio che i mezzi atti a prevenire gli infortuni non si mettono in opera nelle fabbriche italiane così estesamente come negli stabilimenti della Germania e dell'Austria. La sorve-

glianza nelle officine è minore da noi, che non sia nei due paesi coi quali istituiamo il confronto. È noto che in Germania ed in Austria, se il padrone o il direttore di un opificio tralascia di adottare i mezzi preventivi che sono prescritti dai regolamenti deliberati dalle Corporazioni industriali o le cautele raccomandate dagli ispettori alle fabbriche, l'opificio stesso viene inscritto in una categoria più elevata di rischio, in confronto a quella in cui era prima classificato, e quindi il proprietario è obbligato a pagare un premio maggiore per l'assicurazione.

Possiamo sperare che anche da noi il quoziente degli infortuni mortali si attenui. Se immaginiamo che discenda in un prossimo avvenire fino a coincidere colla media aritmetica fra i tre quozienti suddetti, potremo assumere che in Italia muoiano 76 operai sul lavoro ogni centomila presenti.

Secondo il disegno di legge approvato dal Senato nel marzo 1892, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si estenderebbe a circa un milione di operai; in uno degli allegati alla relazione dell'on. Auriti era fatto il computo di 1,066,000. E giova ricordare che per gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, sarebbero assicurate soltanto le seguenti categorie di lavoratori:

1° gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2° gli operai occupati, in numero maggiore di dieci, negli opifici che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati;

3° gli operai occupati, in numero maggiore di dieci, per ciascuna impresa, nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e nelle tramvie, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie, nazionali e provinciali.

Applicando al totale di 1,066,000 operai, come sopra, la proporzione di 76 infortuni mortali in un anno, ogni centomila operai, si trova che i morti sarebbero 810.

Quanti di questi 810 lascieranno orfani, possiamo prevederlo basandoci sull'esperienza della Germania e dell'Austria, che hanno l'assicurazione obbligatoria per le leggi del 6 luglio 1884 e del 28 dicembre 1887. E poniamo per principio di volerci occupare degli orfani fino all'età di 15 anni compiuti.

In Germania, per 100 operai morti vittima del lavoro (fra celibi, coniugati e vedovi, con e senza prole), l'Assicurazione deve

sussidiare in media 130 orfani di età inferiore a 15 anni compiuti: in Austria la proporzione discende a 103. Supposto per l'Italia un rapporto medio (116) fra quelli dedotti dalle statistiche tedesca ed austriaca, gli orfani in un anno sarebbero 940.

Per quanti anni si avranno da mantenere questi orfani? Secondo la statistica austriaca gli orfani in età non superiore ai 15 anni compiuti hanno in media l'età di 7 anni, al momento in cui li colpisce la perdita del genitore. Nell'ipotesi che questo medio rapporto valga anche per noi, diremo che, ove l'Istituto assicuratore volesse provvedere agli orfani fino all'età di 15 anni compiuti, dovrebbe mantenerli per 8 anni.

Quale sarà la spesa per mantenerli?

Nei nostri Orfanotrofi la spesa si ragguaglia a circa 400 lire all'anno per un ricoverato, compresi gli stipendi del personale educativo e di sorveglianza, ma esclusa la pigione dei locali, che sono proprietà degli Istituti medesimi.

Per ognuno degli orfani che si dovrebbero assistere fino all'età di 15 anni compiuti, sarebbero adunque da pagare 8 annualità di 400 lire, corrispondenti ad una somma attuale di 2616 lire, calcolata sulla tavola di mortalità della popolazione italiana, all'interesse del 4 per cento. Se si dovesse provvedere a tutti questi orfani, si avrebbe per i 940 che si prevedono nel periodo di dodici mesi, una spesa di 376,000 lire nel primo anno di vita dell'Istituto; tale spesa aumenterebbe, d'anno in anno, per l'ammissione di nuovi orfani, fino a 2,700,000 lire nell'ottavo anno; oltre il quale continuerebbe in questa cifra costante. Se invece si assegnassero all'atto dell'ammissione dell'orfano i fondi occorrenti per far fronte alle spese del suo mantenimento durante il tempo per cui rimarrà a carico dell'Istituto, si avrebbe fino dal primo anno un onere annuale invariabile di 2,459,000 lire, che al saggio del 4 per cento, rappresenta la rendita perpetua di un capitale di 61 milioni e mezzo.

Che se il benefizio, per difetto di mezzi, avesse da limitarsi a ricoverare e mantenere uno solo degli orfani di ogni famiglia di operai che perda il padre per infortunio sul lavoro, la spesa si ridurrebbe a un dipresso alla metà, tenuto calcolo della media composizione della famiglia; e cioè basterebbe un capitale di 31 milioni.

Qualora poi l'Istituto non si proponesse di ricoverare gli orfani, ma soltanto di dare loro un sussidio nella misura in cui viene accordato dalle Casse di assicurazione che funzionano nell'Impero Germanico ed in Austria, pari al 15 per cento del salario medio

del genitore estinto, in tal caso l'onere della futura istituzione potrebbe determinarsi coi seguenti criteri:

Il medio salario dell'operaio nelle industrie minerarie, di costruzioni e manifattrici in Italia si può stimare intorno a lire 2.25 al giorno, per una media di 300 giornate di lavoro effettivo, ossia di 675 lire all'anno. Il 15 per 100 di questa somma fa 100 lire, in cifra tonda. Otto annualità da 100 lire equivalgono, al 100 per 4, ad un capitale attuale di 654 lire. Per 940 orfani si dovrebbero adunque spendere 614,760 lire, corrispondenti alla rendita d'un capitale di 15,366,000 lire.

Io non so precisamente quali siano le intenzioni del Comitato promotore dell'Istituto *Umberto e Margherita;* ma se il grave problema si pone nei termini che ho enunciati, mi sembra che la novella fondazione dovrebbe coordinarsi colla Cassa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, quando questa venisse attuata, ed avere rispetto alla medesima un'azione suppletiva ed integratrice, piuttosto che principale. Così facendo, essa potrebbe anche contare sopra una parte delle indennità che, a tenore dell'art. 10 del disegno di legge approvato dal Senato, dovranno pagare i proprietari od imprenditori ai superstiti degli operai morti sul lavoro. [1]

Gradisca i sensi del mio profondo rispetto.

Dev.mo
L. Bodio.

Nel tempo stesso che ringrazio l'amico mio Bodio della gentile e dotta e acuta risposta, mi piace fare avvertito il lettore, che egli ha di proposito lasciata da parte la considerazione della spesa necessaria all'impianto dell'Istituto; la quale non potrebbe non ammontare a qualche diecina di milioni; giacchè non v'ha fabbricato adatto; e se anche vi fosse, bisognerebbe riattarlo; il che non costa meno. Del resto, anche quanto al reddito dell'Istituto, il Bodio, con quella ponderata diligenza sua, si mantiene nei più stretti confini; le classi di operai, cui si sarebbe tratti a provvedere, potrebbero diventare più numerose; e gli agricoltori, poi, perchè dovrebbero essere addirittura esclusi? Più rendiamo preferibile e più circondiamo di vantaggi la vita dell'operaio di città; e più le campagne si diserteranno. O la vita dell'operaio campagnuolo è forse men dura?

Bonghi.

[1] Art. 10, § 5: « Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, ai coniugi, ai fratelli naturali e sorelle minorenni, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalla leggi vigenti sulle successioni ».

GLI ASILI ED I RIFUGI PER LA NOTTE

DI PARIGI [1]

L'onore d'aver istituito in Parigi colle sole risorse della carità e della beneficenza i primi Asili notturni spetta all'Opera dell'ospitalità durante la notte.

I fondatori si proposero colla loro iniziativa due scopi: offrire un asilo gratuito e temporario durante la notte agli uomini privi di tetto, senza distinzione d'età, di nazionalità o di religione, colla sola condizione ch' essi osservino quei precetti d'ordine, di moralità e d'igiene che sono prescritti dai regolamenti interni dell'Istituzione; lenire, nei limiti del possibile, le loro sofferenze fisiche o morali.

[1] Nel fascicolo di febbraio del corrente anno, a pag. 199, abbiamo riferito dalla *Gazzetta Piemontese*, come dichiaravamo, alcune notizie sull'*Asilo notturno* « Umberto I » di Torino, non omettendo i confronti che lo scrittore faceva con Istituti congeneri d'altri Stati o città. L'articoletto della *Gazzetta*, firmato Mantea, si esprimeva in termini per nulla lusinghieri sugli Asili notturni di Parigi. Il *Journal d' Hygiène*, dotta pubblicazione settimanale diretta dall'illustre nostro collega, il dottore Prosper de Pietrasanta, rilevando gli errori in cui era incorso il giornale torinese, che forse ha confuso gli *Asili notturni parigini*, con gli alloggi ammobigliati o locande clandestine che esistono a Parigi come in tutte le grandi città del mondo, pubblicò un interessantissimo articolo del signor A. Joltrain, nel quale è minutamente descritto l'ordinamento di tali Istituzioni nella capitale della Francia, la quale, anche in questo campo può venir additata ad esempio delle altre nazioni. Spiacenti d'essere in buona fede caduti in errore, a prova dell'apprezzamento ora esposto, qui riferiamo per intero l'articolo del signor Joltrain, sicuri, oltrechè di adempire ad un dovere, di far cosa gradita ai lettori.

La Direzione.

Il primo di questi Asili fu aperto nel 1877 nella via Tocqueville. Esso non conteneva sul principio che 20 letti, ciascheduno dei quali era dotato d'un materasso, d'una coperta e di due lenzuola. Nell'anno successivo il numero dei letti fu aumentato a cento; le cure più minuziose vennero dedicate acciò i dettami dell'igiene venissero scrupolosamente osservati. Ogni individuo entrando nell'Asilo dovea passare per la sala dei bagni; i suoi indumenti venivano immediatamente disinfettati e lavati. Nessuno, salvo le eventuali eccezioni, poteva usufruire del ricovero per più di due notti. Il Consiglio d'amministrazione si era messo in rapporti con un gran numero di commercianti e di industriali all'intento di procurar lavoro a quelli che dalla miseria erano stati spinti a ricorrere a questa provvisoria ospitalità.

Dopo breve periodo di tempo, l'Istituzione apriva nella via San Giacomo un nuovo rifugio, retto dalle stesse norme dei precedenti, riservato esclusivamente alle donne ed ai ragazzi. Finalmente altri tre nuovi Asili per uomini furono posteriormente da essa aperti al boulevard de Vaugirard, nella via Laghouat e sul boulevard di Charonne. Sin dal primo anno l'Asilo della via Tocqueville avea ospitati 2800 individui. Nel 1885 i tre Asili che a quest'epoca erano aperti accolsero 55,590 persone, numero che dalla istituzione dell'Opera sale a circa 900,000, di guisa che può dirsi che essa ha concesso in ogni sera ricovero a mille individui.

Gli immensi servigi resi da questi Asili vennero in breve apprezzati dalla popolazione parigina. Il Consiglio municipale riconobbe che la città di Parigi non poteva rimanere semplice spettatrice di fronte a questi risultati, e ch'essa dovea collaborare a sì umanitario scopo, seguendo l'esempio dato dall'Opera dell'ospitalità durante la notte. Di conseguenza esso decise la fondazione di altri due Asili, dei quali assunse l'amministrazione, il controllo, e la sorveglianza.

Un letto abbastanza comodo, con delle lenzuola d'una nettezza senza eccezioni è messo a disposizione d'ogni ricoverato. Questi, prima d'entrare nell'Istituto prende una doccia ed un bagno, e nel frattempo i suoi indumenti sono messi in una stufa disinfettante, che trovasi a tale scopo in ogni Asilo. Queste stufe, fabbricate col sistema Geneste et Harscher, servono pure attualmente alla disinfezione del mobilio e degli oggetti delle persone affette da malattie contagiose.

Ogni indigente passa, al massimo, tre notti nel Rifugio. In esso egli riceve inoltre trecento grammi di pane al mattino ed una mi-

nestra la sera. Durante l'inverno la minestra viene distribuita due volte al giorno. È inutile l'aggiungere che tutto ciò è dato gratuitamente e, siccome i soli uomini sono ospitati, non v'è proprio da lamentare l'immorale promiscuità di cui parla il nostro collega della *Rivista*.

Nei primi undici mesi dello scorso anno gli Asili municipali del Quai Valmy e della via del Château des rentiers hanno data ospitalità a 36,971 uomini privi di lavoro, che, secondo la loro nazionalità, così si ripartivano: Francesi 34,689, Belgi 1120, Svizzeri 320, Tedeschi 250, Italiani 210, Lussemburghesi 200, diversi 182.

Il numero totale delle notti passate nello Stabilimento dai ricoverati nell'anno 1892, fu di 160,843. La spesa sostenuta dall'Istituzione raggiunse annualmente la somma di L. 70,800. Ogni giornata di presenza venne a costare alla città di Parigi L. 0.4402. D'altra parte poi, ove si consideri che sulla somma totale l'alimentazione entra, quanto ai commestibili, per L. 30,000, per il riscaldamento della cucina per L. 3000, e così in totale L. 33,000, ne discende che per ogni individuo e per ogni giornata, la spesa per ogni Asilo può così stabilirsi: alimentazione, L. 0.21 per persona e per giorno; ricovero propriamente detto, che comprende il letto, l'illuminazione, la pulizia e la disinfezione dei vestiti, L. 0.23. È quindi colla già accennata somma di L. 0.4402 che si riesce a far dormire un indigente in biancheria pulita, a fornirgli una zuppa la sera ed una razione di pane al mattino, che gli si fa prendere una doccia e si disinfettano ogni giorno i suoi abiti.

All'infuori poi dello scopo principale dell'Opera, quello cioè di fornire un letto e l'alimentazione, molti diversi servizi vennero da essa resi a ricoverati. Per essa 687 bisognosi ottennero lavoro mercè l'interposizione dell'Asilo; 700 furono soccorsi con vestimenta, biancheria, calzature, oggetti dovuti a doni di benefiche persone. Finalmente 1761 vennero rinviati ai rispettivi paesi a spese dell'Amministrazione.

Ci rimane ora di tener parola dell'Asilo-laboratorio per le donne, posto nella via Fessart, n. 37. Quest'Istitituto, sorto in forza di deliberazioni del Consiglio municipale dei giorni 27 aprile 1887, 31 maggio e 31 luglio 1888, venne inaugurato il 1° maggio 1890 ed aperto alle prive di asilo il 17 luglio dello stesso anno.

Come già abbiamo messo in luce, la città di Parigi aveva già istituiti degli Asili notturni per gli uomini, ma non aveva ancora aperto alcun ricovero per le donne. Eravi quindi una lacuna da riempire.

L'Asilo-laboratorio della via Fessart, come lo dimostra il suo nome, non è un Rifugio notturno propriamente detto. Infatti, esso ha per scopo non solo di accordare ospitalità per qualche giorno alle donne senza tetto, ma altresì di procurare loro del lavoro per tutto il tempo in cui si trovano disoccupate fuori dell'Asilo, qualunque sia la causa della loro disoccupazione.

Le donne atte al lavoro devono quindi lavorare nell'Asilo per diminuire le spese che a loro favore la città si è assunta per esse.

La loro permanenza nell'Istituzione non deve protrarsi più di tre giorni, ed in nessun caso viene fatta eccezione a tale regola, senza il parere favorevole della Commissione dei Rifugi.

Lo Stabilimento può ricevere duecento donne. Esso comprende tre fabbricati, nei quali trovansi, al piano terreno l'ufficio d'ammissione e le sue dipendenze, quali il refettorio, la cucina, i laboratorî; al primo piano i dormitorî, l'alloggio della direttrice e delle sorveglianti.

I dormitorî sono disposti come quelli degli Asili per gli uomini. L'arredamento è composto, come per questi, di un piccolo letto a molle, di un materasso con guanciale, di tre paia di lenzuola per ogni letto e di due coperte. Una camera nel dormitorio, fornita di culle, è riservata per ricevere momentaneamente le donne accompagnate da ragazzi in tenera età.

Il nutrimento consiste: al mattino, di una minestra e d'un pezzo di pane; a mezzogiorno, d'un piatto di carne, d'un piatto di legumi e di un bicchier di vino o di birra; alla sera, di una minestra, di un piatto di legumi e d'un bicchiere di vino o di birra. Questo regime costa al giorno all'incirca L. 0.90 per ogni ricoverata.

Entrando nel Rifugio le ricoverate ricevono delle calze, delle calzature, una camicia, una sottana, una veste ed un accappatoio. Una stufa disinfettante trovasi annessa all'Istituto, come negli Asili notturni per gli uomini.

Il Rifugio non contenendo che 200 letti era indispensabile che venissero prese precauzioni per impedire un ingombro nello stabilimento che lo trasformasse in un vero ospizio. Ad ovviare tale inconveniente non si ricevono le donne se non dopo aver praticata una sommaria inchiesta ed un breve interrogatorio. Questa misura bastò quasi sempre per rifiutare l'ammissione alle false miserabili, ed accade ben di rado che si debba rifiutarne l'ammissione.

Il lavoro delle donne è limitato alla confezione di corredi e di vestimenta semplicissime, alle solite occupazioni del giorno, a lavare

le biancherie ed a racconciare la biancheria e gli abiti dei Rifugi notturni per gli uomini. Si ha cura, d'altra parte, di facilitare loro nel miglior modo il trovare del lavoro fuori dello stabilimento. Ogni donna può uscire una parte del giorno per cercare un collocamento, e le ore per l'uscita e per il ritorno sono combinate in modo da conciliare i desideri delle ospitate colle necessità del servizio.

Da una recente statistica risulta, che sulla media di 130 donne ricoverate ogni mese nel Rifugio, solamente 80 lavorano. Ciò accade perchè sonvi donne che nella giornata escono assai di frequente; altre, che avendo dei bambini adducono a pretesto il dover curarli e sorvegliarli, per non essere obbligate ad un lavoro che non arreca alcun miglioramento alla loro condizione;[1] altre che sono ritenute inabili ai lavori che si eseguiscono nel Rifugio e sembrano non potervi venir applicate. Vi sono infine le ammalate, e le donne che di recente si sono sgravate.[2]

Oltre questi Asili e Rifugi esistono in Parigi altri stabilimenti di questo genere che sono mantenuti dalla carità privata. Tali sono principalmente, la Società filantropica che mantiene quattro Rifugi per donne e fanciulli e per donne dopo il parto. La Società dell'allattamento materno, che istituì un Rifugio-laboratorio per le donne incinte. Sonvi pure altri sette Rifugi, uno per le liberate dal carcere, quattro per i prigionieri liberati dal carcere, uno per l'ospitalità del lavoro per uomini e donne collocati, secondo il sesso, in locali completamente separati. Le donne soltanto dormono nel Rifugio, gli uomini sono alloggiati nelle vicine case che s'affittamo ammobigliate. La maggior parte di questi stabilimenti è dotata di bagni e doccie, di stufe disinfettanti per mezzo del vapore d'acqua caldissima o d'acido solforico. Ogni giorno le sale sono lavate con molta acqua ed acido fenico; le ritirate vengono disinfettate con solfato di rame. Finalmente per quanto riguarda la Società filantropica, in tre dei suoi Asili trovansi annesse delle cucine economiche, ove ogni persona può procurarsi, mediante il modesto prezzo di centesimi venticinque, un pasto composto di 250 grammi di pane,

[1] Per andar al riparo di questo inconveniente il Consiglio municipale nella sua seduta del 28 dicembre 1892 ha deliberato di studiare il modo di accordare una modesta rimunerazione al lavoro delle ricoverate.

[2] Quest'ultima categoria di donne non verrà più ricevuta nel Rifugio della via Fessart, ma bensì nell'Asilo Ledru-Rollin, fondato per servire a queste disgraziate, a Fontenay-aux-Bains.

d'un piatto di lenti e d'una salciccia di Strasburgo o d'un pezzo di bue bollito.

Questo notevole numero di Asili sembrerebbe bastante per provvedere a tutti i bisognevoli di rifugio. Invece non è così, e spesso, massime nell'inverno quando il freddo si fa maggiormente sentire, il numero di questi stabilimenti è insufficiente per accogliere tutti gli indigenti che vengono a battere alle loro porte. Ed in vero durante l'inverno 1889-90 la città di Parigi ha dovuto impiantare in tutta fretta in alcuni stabilimenti pubblici dei dormitorî provvisori, con una spesa relativamente notevole, creando un ingombro difficile ad evitarsi in simili circostanze. Risulta infatti che in detta invernata 173,387 notti di ospitalità costarono alla città L. 123,246.

La Camera sindacale degli albergatori affitta-camere con mobili, ad iniziativa del zelante suo presidente, signor Pelletier, al quale andiamo lieti di tributare meritato elogio, trovò un mezzo ingegnoso per provvedere a quanto occorreva a condizioni più vantaggiose, sia dal lato dell'economia da parte del Municipio, sia sotto l'aspetto del benessere e delle comodità per gli indigenti.

Essa propose al Consiglio municipale di creare dei boni d'alloggio che davano diritto, a chi ne era munito, ad una camera ed un letto negli alberghi a ciò designati.

Un gran numero di albergatori affitta-camere ammobigliate s'impegnarono a ricevere gli individui senza asilo, che sarebbero stati inviati ad essi dalle Municipalità di Circondario, e ciò per il prezzo di quaranta centesimi per ogni individuo e per giorno, prezzo che veniva rimborsato dalle stesse Municipalità, dietro la presentazione dei boni.

Il Consiglio accettò tale proposta nella sua seduta del 24 dicembre 1891, ed il nuovo sistema fu applicato, come esperimento, verso la fine di gennaio dell'anno successivo. Ora quantunque l'inverno fosse trascorso già per tre quarti, circa 34,000 notti d'ospitalità vennero accordate a dei disgraziati degni di riguardo, dietro inchiesta fatta dalla Municipalità del Circondario a cui appartenevano. I risultati furono così soddisfacenti che il Consiglio non esitò ad applicare tale sistema nell'inverno 1892-93, ed havvi motivo a sperare che lo stesso avverrà ogni anno durante la stagione invernale. Il regolamento adottato d'accordo col Consiglio municipale è il seguente:

« Le Municipalità di Circondario sono incaricate di indicare agli indigenti senza asilo, dopo un'inchiesta dell'Ufficio di beneficenza, gli alberghi del Circondario, ai quali essi devono presentarsi.

« Nessuno può ottenere un buono d'alloggio dalla Municipalità, se il suo domicilio di soccorso non è Parigi, o s'egli non vi risiede almeno da sei mesi.

« Gli albergatori affitta-camere con mobili che consentono a ricevere gli indigenti per il prezzo di quaranta centesimi per giorno e per persona, devono farsi iscrivere alle Municipalità del loro Circondario che, può sempre rifiutarne l'iscrizione se l'albergo non presenta le condizioni necessarie richieste dall'ordinanza della polizia in data del 25 ottobre 1883, riguardante la salubrità degli alloggi affittati con mobili.

« Essi devono dare una camera per ciascheduno ai ricoverati, all'infuori del caso in cui questi appartengano ad una sola famiglia; tuttavia anche in questo caso ogni membro della famiglia deve avere un letto separato.

« Allo scopo di guarentire la pubblica amministrazione contro ogni idea di speculazione e di frode, le Municipalità di Circondario esigono che ogni bono d'alloggio, che deve indicare in tutte lettere la somma rappresentante il numero delle giornate per le quali fu rilasciato, sia altresì sottoscritto dalla persona a favore della quale venne emesso ».

A. Joltrain.

L'AMBULANZA POLICLINICA DELLO STABILIMENTO DI TANTUR

IN PALESTINA [1]

È questa un'Istituzione altamente benefica, il cui nome non riuscirà nuovo ai lettori, usi da qualche anno a leggerne in queste pagine l'andamento ed il bilancio morale dell'opera preziosa ch'essa presta in quella lontana regione a favore degli infelici che ad essa ricorrono, accolti e curati con amore e dottrina, senza distinzione di patria, sesso, età o religione.

Istituita e mantenuta a spese del benemerito Sovrano militare Ordine di Malta, il suo andamento è affidato all'egregio D.r Vittorio Pacher, che vi prodiga il suo ingegno, il suo cuore, le intelligenti sue cure, lottando contro le superstizioni, l'ignoranza e le abitudini di quella popolazione.

Abbiamo testè ricevuta la relazione dello stesso D.r Pacher. sull'opera di quest'Ambulanza nel 1892 [1] e siamo lieti di pubblicarne le parti più importanti che varranno, più di qualsiasi commento, a dimostrarne l'opera pietosa, indefessa ch'essa presta ed il bene che arreca, omettendo quelle parti di essa che si scostano dall'indole del nostro periodico.

« Le opere di beneficenza e quest'anno specie fra gli ebrei auspici Società di propaganda, aumentano sempre e pure vicino a noi nel villaggio di Bet-Djalla, la Russia ha già fatto funzionare la sua ambulanza diretta da medichesse, con visite settimanali del direttore dell'Ospedale russo di Gerusalemme.

[1] Nell'ornare le pagine della *Rivista* di questo resoconto sull'azione benefica di questo importante Istituto, non possiamo dispensarci di rendere pubbliche grazie al Sovrano Ordine di Malta per averci consentito di darne ampio resoconto ai lettori.

La Direzione.

« In altri miei resoconti dimostrai come nella stessa Gerusalemme gli ebrei furono bene soccorsi da filantropi correligionari di Europa ed America; ommetto quindi di tener parola dei loro Ospedali, scuole per maschi e femmine, casa di ricovero per i vecchi e tutte le altre specie di beneficenza.

« Dirò solo della Haluka, che è una specie di elemosina mensile ed annua che ogni famiglia di nazionalità estera riceve dai propri connazionali. Vari fondi sono depositati pure presso le comunità per dispensare una zuppa giornaliera ed altri piccoli soccorsi. All'occasione della persecuzione russa, una Società sola d'Inghilterra inviò cospicue somme per soccorsi da distribuirsi agli emigrati poveri di Gerusalemme, che, oltre a mensili occorsi in denaro, ebbero ed hanno la zuppa tre volte per settimana, farina, carbone, vesti ed altre assistenze richieste da particolari bisogni. In questo stesso anno il Comitato tedesco di Francoforte e quello olandese per contrastare alle mene della missione anglicana, che ha da tempo istituito un Ospedale e soccorsi medici per gli ebrei nel solo scopo di convertirli al protestantesimo, inviò due medici che vennero provveduti delle rispettive farmacie per mettersi a disposizione anche dei fedifraghi pentiti, così che per i soli ebrei l'assistenza medica in Gerusalemme è esercitata da 10 medici (di cui 4 protestanti) con tre Ospedali e quattro farmacie esterne, senza contare il basso servizio e gli altri ammenicoli, quali spaccio di bibbie, sovvenzioni *sub conditione*, abiure a lunga scadenza, ecc. ecc.,

« Il numero dei nostri beneficati superò nel 1892 di oltre 4000 il totale dell'anno decorso, raggiungendo la cifra di 11,985, una tra le maggiori dacchè ebbi la direzione sanitaria di questa Poliambulanza; questo rispettabile numero fu raggiunto per l'affluenza straordinaria di febbricitanti e di malati per lesioni oculari, i quali spessissimo davano da soli il contingente della consultazione. La pratica del luogo e degli abitanti può da sola far comprendere in qual maniera si sia potuto in un solo giorno accontentare fino a 292 persone, quando si rifletta che non c'è tempo materiale per poter istituire per ogni singola persona un adeguato esame.

« Gli uomini furono 3656, le donne 4378, i bambini 3951. Per lesioni chirurgiche le presenze furono 1294, per le mediche 8337, per le oculistiche 1405, sifilopatiche 361, cutaneo 550, ostetriche 31, forme mentali 7; sicchè si vede come predominarono le forme mediche, la maggior parte delle quali furono lesioni malariche sofferte con più forte prevalenza dalle donne, essendo esse qui esposte più degli uomini alla fatica della casa e dei campi. Per la religione i cattolici furono 4378, i greci 2729, gli armeni 417, i siriani 185, i cofti 310, i protestanti 410, gli ebrei 8, i musulmani 3548. Il numero delle consultazioni fu di 195 col massimo di [illegible]8 nei mesi di luglio ed ottobre; il mese di maggior concorso fu il settembre con 2446 persone e quello di minor concorso il gennaio con 230. Il massimo degli intervenuti per consultazioni fu di 292 il 24 settembre ed il minimo di 2 il 30 gennaio, il 12 aprile ed il 20 novembre; il numero

delle visite a domicilio fu di 785 di giorno e 4 di notte. Per rispetto alle stagioni si ebbero più malati in autunno con 5225 presenze, poi viene l'estate con 3538 la primavera con 1912 e l'inverno con 1310. Come si vede, è appunto nella seconda metà dell'estate e durante tutto l'autunno che le febbri imperversarono ».

Le singole specialità medico-chirurgiche formarono altresì oggetto di accurata osservazione e la relazione di cui ci intratteniamo si diffonde sull' assistenza prestata dalla Poliambulanza nei moltissimi casi che esse presentavano all'egregio D.r Pacher.

Non è, come abbiamo già accennato, della nostra *Rivista* l'entrare in questo sconfinato campo tecnico, che si scosta dalla sua indole. Amiamo soltanto segnalare il fatto che, anche in questo campo e compatibilmente ai mezzi dell' Istituzione ed all'ambiente in cui si verificano questi casi speciali, essa ha reso preziosi servigi all'umanità sofferente.

IL IX BOLLETTINO DELLA CROCE ROSSA

L'ARBITRATO — LA GUERRA DI MARE

Dopo di avere intrattenuto i cortesi lettori della *Rivista* circa l'ultimo Congresso internazionale della Croce Rossa, [1] radunatosi in Roma nello scorso anno, e che fu pieno di nobili voti e di buone idee, ora, sempre nella speranza che questi e quelle trovino in breve la non facile via della realtà, mi è grato assai di poter dare qualche notizia dei progressi positivi fatti dalla nostra Associazione italiana della Croce Rossa, quali risultano dal IX bollettino testè pubblicato dal suo Comitato centrale.

Mentre alcune Istituzioni, obliose, talvolta, dei loro pratici intenti, divagano a parole, o si perdono in isterili lotte di progetti disparati, troppo lontani dalla possibilità, dalla convenienza di essere mandati ad effetto, gli è consolante vederne una che, saggia, ordinata, concorde, mira di continuo, profittando d'ogni mezzo del quale possa disporre, alla sua vera meta, e che perciò si merita la più schietta lode.

La Croce Rossa italiana novera in oggi circa 25,000 soci, rappresentati da 310 Sottocomitati sparsi per tutto il Regno; tiene 25 Delegazioni all'estero, delle quali una in Europa (Monaco di Baviera), 5 in Africa, 19 in America, ed altre 9 sta costituendo di cui 3 in Europa e 6 in America.

Il patrimonio dell'Associazione, al 1° gennaio 1892, sommava a L. 5,192,497.34, delle quali L. 3,561,466.50 in numerario e lire 1,631,030.84 in materiale sanitario.

Le unità spedaliere, in completo assetto a tutto il 1892, sono:

4 Ospedali da 200 letti (carreggiabili);
13 Ospedali da 50 letti (carreggiabili);

[1] Anno XX, fasc. 6-7, pag. 477.

10 Ospedali da 50 letti (someggiabili);
14 Treni ospedali da 200 letti;
1 Treno ospedale da 100 letti per la Sicilia;

ed è pressochè allestita la prima ambulanza fluviale «Alfonso Litta», dovuta alla pietà e munificenza della duchessa Eugenia Litta Visconti Arese.

Oltracciò, l'Associazione possiede 7 magazzini di rifornimento e 4 depositi di personale. Per assicurare il servizio di tali stabilimenti sanitari, l'Associazione ha arruolato 536 individui nel personale direttivo (ufficiali) e 1196 individui nel personale di assistenza (uomini di truppa); al duplice intento poi di istruire cotesto personale, e di accertarsi della buona qualità e della conservazione del proprio materiale, essa, già da tempo, suole fare in ogni anno qualche pratico esperimento di mobilitazione; così, dall'ultimo bollettino si rileva che pure nel corso dell'anno 1892 si è proceduto a cinque di siffatti esperimenti con ospedali da guerra, de' quali ebbero non poca importanza quelli eseguiti nella Valtellina in unione delle truppe alpine e della sanità militare. E nello stesso anno furono fatti due corsi d'istruzione al personale delle officine ferroviarie sull'attrezzamento dei treni-ospedali, ed altri tre al personale direttivo e di assistenza assegnati ai treni-ospedali di Piacenza, Napoli e Palermo. Una lettera del generale Cosenz, capo di Stato maggiore dell'esercito, diretta al benemerito Presidente dell'Associazione, rende autorevole testimonianza del modo eccellente con cui si compirono tutte le varie esercitazioni. Cotesti brevi cenni sullo stato attuale della nostra Croce Rossa bastano, mi sembra, a provare come essa proceda con alacrità nell'opera sua, in cui, ormai, gareggia colle Associazioni consimili dei più grandi Stati d'Europa, e come essa, sempre più, sia degna di essere favorita e sostenuta da tutto il paese.

Per buona ventura gli è parecchio tempo che non siamo più afflitti da grandi guerre, ed anche non ne sembra avvicinarsi il pericolo; ma, chi potrebbe dire un tal pericolo rimosso per sempre? Che non lo sia, basterebbero a provarlo le condizioni del mondo, dell'Europa in particolare, le quali anzi durano tali da persuadere proprio a promuovere lo sviluppo, le forze della Croce Rossa. Paventano tutti che se la guerra tornasse a scoppiare sarebbe terribile, e più, forse, di quello che sia stata mai; e che tale, invero, possa essere lo induce il fatto, che la scienza continua a dare nuovi elementi di distruzione; e chi potrebbe immaginare dove arriverà, o quando avrà termine questa diuturna lotta fra i mezzi di offesa

e difesa, la quale toglie alle presenti condizioni di pace sì gra
parte dei benefici? E l'arbitrato internazionale, di cui tanto si par
ed in cui si vorrebbe riporre tanta fiducia, potrà riuscire, gius-
il desiderio nostro, a levarci per sempre da sì tormentoso stat
per sempre allontanando ogni tema, ogni causa di guerra? Appun
sopra dell'arbitrato venne, non è guari, sollevata un'importan
discussione nel Reichstag tedesco. Le dichiarazioni del Segretar
di Stato Marschall, e del Cancelliere Caprivi si ridussero a quest
che speciali conflitti sono suscettibili di arbitrato, e che per es
il Governo è pronto a servirsi di tal mezzo incruento; ma non pu
prendere nessun impegno di massima in tal materia: e, di più, i
Caprivi, rispondendo al Bebel ,che vorrebbe sottoporre ad un arbi
trato la questione dell'Alsazia-Lorena, dichiarò apertamente, fra gl
applausi di tutte le parti del Reichstag, che ove un siffatto tribuna
la decidesse in favore della Francia, la nazione tedesca verserebbe sin
all'ultima goccia del suo sangue per impedirne l'esecuzione. Son
queste, in genere, le dichiarazioni del senso comune, e, si può ag
giungere, in particolare, del senso vero della realtà delle cose. No
già l'arbitrato, sibbene il tempo e gli eventi possono modificare
togliere alcune gravi cause di ostilità, e ne può rimuovere o fre
nare lo scoppio la prevalenza degli interessi sociali-economici sopr
quelli della politica pura e della tradizione storica. Se per alcun
conflitti di navi, d'isole perdute nell'oceano, di diritti di pesca, fu
ed è possibile l'arbitrato, non pare ancora lo sarebbe egualment
per alcune scottanti questioni che possono dividere ed agitare gl
Stati d'Europa.

Epperò, dopo questi riflessi, dopo di aver notato i progres
fatti dalla nostra Associazione della Croce Rossa, una cosa s
duolmi vedere iniziata appena, ben lungi ancora, dopo tanti a
di vita della provvida Istituzione della Croce Rossa, da quello
mi parrebbe dover essere di prudenza, di necessità: ed è il serv
di ambulanza navale. Forse, e presso di noi, e presso delle a
nazioni, allo stabilimento, allo sviluppo di un tale servizio si op
gono due ragioni: l'una, che alla guerra di mare tra le cora
manchi ancora, si può dire, quella pratica esperienza che si
ottenuta per le navi del periodo velico; l'altra, che non a
siano precisati e sanzionati gli opportuni accordi internazi
al che, per altro, si è pensato già pur da tempo, e tornò p
occuparsene l'ultimo Congresso; ed è sinceramente a dep
che non si sappia venire ad una risoluzione. Ma, tutto ciò
meno, fa d'uopo di prepararvisi, e senza indugio. L'incert

.odo di combattere non ne esclude affatto le terribili conseguenze; 1 al progettato accordo internazionale si verrebbe, probabilmente, ɔn facilità quando la guerra minacciasse, ed in allora più non si vrebbe il tempo necessario a mettersi in misura di profittarne; di trovarsi in misura — già lo dissi più volte — è di convenienza on solo, ma di necessità dell'Italia. Al mare ci chiamano supremi ıteressi morali e materiali di vita e di prosperità, che sul mare evono essere protetti e difesi; ed il proteggerli e difenderli all'occorrenza non potrà non essere che cómpito grave e doloroso; a iò si pensi, e sarà cura prudente di patria carità.

N. Bertoglio Pisani.

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL'ESTERO

per la tutela della salute pubblica e dell'igiene sociale

FRANCIA - *Legislazione sanitaria industriale.* — **Il Ministero d'industria e commercio della Repubblica francese ha recentemente creato cinque classi di** *ispettori e ispettrici dipartimentali del lavoro nell'industria,* **con stipendi da 3000 a 5000 fr., e** *tre classi di ispettori di divisione* **da 6000 a 8000 fr.**

Saranno nominati i rispettivi titolari esclusivamente in seguito a concorso per esami con prove scritte e orali concernenti:

1° La legislazione sanitaria industriale in Francia sulle ore di lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sui contratti, ecc., ecc., (coeff. 3);

2° Elementi d'igiene industriale (coeff. 2);

3° Elementi di meccanica generale e installazione di macchine ed officine (coeff. 2);

4° Elementi di diritto e di procedura penale (coeff. 2).

La Commissione attribuirà inoltre a ciascun candidato una nota sul suo valore morale e sulle garanzie che circa la sua condotta egli presenta. A una tale classificazione è assegnato il coefficiente massimo 4.

Diamo i programmi della 2ª, 3ª e 4ª prova.

Elementi d' igiene industriale.

I. Atmosfera di lavoro.

Aria malsana. — Danni dell'affollamento — necessità dell'aereazione e della ventilazione — metodi impiegati negli Stabilimenti industriali.

Aria compressa. — Danni di compressioni e dilatazioni brusche — Regole igieniche per gli apparecchi ad aria compressa.

Vapori, gas e polveri mescolate all'aria. — Vapori e gas (irrespirabili, irritanti, tossici) — Polveri (minerali, vegetali, animali). Loro influenza sullo sviluppo della tisi — Attossicamento — Infezioni — Mezzi per rimediare ai danni delle materie gasose o pulverolenti mescolate all'aria (cappe, camini di richiamo, ventilazione generale, ventilazione locale per aspirazione) — Gas o polveri pesanti (ventilazione *per descensum*).

II. Temperatura dell'ambiente.

Azione del calore e del freddo. — Regole d'igiene applicabili.

III. Materie di lavoro.

Materie irritanti. — Acidi-alcali — Ustioni da essi determinate.

Materie tossiche. — Mercurio, piombo, arsenico, solfuro di carbonio, fosforo, ecc. — Principali industrie che fanno uso di queste sostanze — Condizioni legali di impiego dei fanciulli e delle donne in queste industrie.

Materie infettanti. — Pelli, stracci, peli, ecc.

IV. Infortuni sul lavoro.

Nozioni sugli accidenti delle macchine e dei meccanismi. — Ustioni — ferite semplici o contuse — Ferite laceranti — Fratture.

V. Prime cure in caso d'accidente.

Elementi di meccanica generale e installazione di officine.

Nozioni sulle principali macchine, semplici o composte. — Leva, puleggia, piano inclinato, cuneo, vite, facendo astrazione dall'attrito.

Trazione radente o volvente, apparecchi di sollevamento, montacarichi e freni.

Principî elementari sulla combustione, e idee generali sulla costruzione dei forni e dei camini.

Nozioni generali sugli apparecchi a vapore. — Forme diverse di caldaie a vapore, esplosioni, fughe e ustioni: apparecchi accessorî di sicurezza e descrizione sommaria di una motrice a vapore e suoi principali organi.

Principali macchine operatrici per il lavoro dei metalli — Alberi di trasmissione, cinghie, ingranaggi, innesti — Precauzioni da usarsi nel loro impiego.

Nozioni elementari sulla produzione e sulla trasmissione dell'elettricità dinamica — Precauzioni a prendere nel suo impiego.

Misure per la protezione contro gli infortuni sul lavoro.

Nozioni di diritto e procedura penale.

Del delitto in genere.

Definizione e distinzione dei crimini — Delitti — Contravvenzioni — Tentativo e principio di esecuzione — Pene in materia criminale e correzionale e loro effetti — Nozioni sulla colpabilità e sulla non colpabilità — Elementi costituenti il delitto — Circostanze aggravanti — Scuse — Circostanze attenuanti — Complicità — Connivenza — Autori — Coautori — Complici.

Azione pubblica e azione civile.

Polizia giudiziaria — Ufficiali di polizia giudiziaria — Mezzi d'in-formazioni — Processi verbali — Consultazioni — Istruzione nei casi ordinari o nei casi di crimini o delitti flagranti — Attribuzioni e doveri degli *ispettori del lavoro* considerati come ufficiali di polizia giudiziaria.

Nozioni generali sull'organizzazione e composizione delle giurisdizioni penali.

Non sappiamo se una tale Istituzione corrisponderà in pratica al nobile scopo che il Ministero francese si propone: certo egli è che sta negli intenti di quel Governo il far rispettare una legge così umanamente provvida, quale è quella che tutela la salute dell'operaio. Un po' più di sorveglianza sul lavoro dei fanciulli e sull'igiene negli Stabilimenti industriali (a cui si provvide con legge senza poi farla scrupolosamente osservare) sarebbe desiderabile anche nel nostro paese.

CHIAPPONI.

RUMENIA - *Nuova legge sanitaria.* — Sono dichiarate obbligatorie la denunzia, l'isolamento e la disinfezione per le seguenti malattie: colera, vaiuolo, difterite, croup, febbre tifoide, scarlattina, morbillo, tosse ferina, febbre puerperale, congiuntivite granulare, nonchè morva, carbonchio e rabbia, quali malattie che si possono trasmettere dagli animali all'uomo.

In questi casi perde ogni valore la questione del segreto professionale.

La vaccinazione e rivaccinazione sono obbligatorie e gratuite; la somministrazione del vaccino animale è a carico dello Stato; è proibita la linfa umanizzata.

La nuova legge s'interessa in modo speciale della pellagra, dell'infezione palustre e della sifilide, diffusissime in Rumenia.

A tal uopo essa

a) proibisce il raccolto del frumentone immaturo, la macinazione di quello alterato e la vendita delle rispettive farine;

b) sussidia le bonifiche dei terreni palustri;

c) obbliga gli Ospedali a ricevere preferibilmente i malati venerei, i quali non possono abbandonare l'Ospedale, se non dopo guarigione completa.

Inoltre, per combattere energicamente le tre malattie suddette, lo Stato si obbliga ad aumentare a proprie spese il numero degli Ospedali rurali.

Pel risanamento di tutti i Comuni, la nuova legge impone ai rispettivi sindaci la costruzione, a spese dei proprietari, delle latrine e fogne, la chiusura delle case insalubri, e addossa agli amministratori una grave responsabilità per l'acqua potabile che deve alimentare i Comuni.

Fissa l'età per i fanciulli che devono essere impiegati in alcuni lavori industriali.

Proibisce la fabbricazione delle bevande alcooliche fatte con gli alcool così detti industriali, e ne sorveglia il commercio determinando il *maximum* d'alcool che possono contenere.

Aumenta il numero dei periti-chimici-igienisti.

BULGARIA. - *Polizia sanitaria dei macelli.* — I Municipi non possono imporre regolamenti sanitari, tutt'al più sono loro concesse delle disposizioni occasionali e temporanee.

L'ispezione delle carni è fatta dai veterinari, e, in mancanza di questi, dai medici.

Sono obbligatorî i macelli pubblici, dove devono essere uccisi tutti gli animali, previa visita sanitaria. Contrariamente a quanto usasi in Francia ed in molte altre nazioni, in Bulgaria si preferisce la carne di vacca a quella di bue.

È proibita l'uccisione dei bovini e suini al disotto di un mese, e degli ovini al disotto dei 20 giorni di età.

Le carni non potranno asportarsi dall'ammazzatoio se non sono bollate.

Il trasporto effettuerassi con vetture speciali, completamente chiuse e foderate di zinco internamente, che dovranno essere disinfettate e lavate *tutti i giorni.*

Le carni non buone si ridurranno in rottami e s'impregneranno di acido fenico e catrame.

Casi di distruzione totale degli animali macellati: tubercolosi diffusa agli organi toracici ed addominali - tubercolosi a qualunque stadio in individuo magro - peste bovina - carbonchio - rabbia o morsicatura rabica recente - morva - morte naturale - trichinosi - setticoemia o piemia - magrezza eccessiva - nati-morti.

Casi di distruzione parziale degli organi ammalati: lesioni viscerali acute, croniche e parassitarie - lesioni traumatiche - mal rosso dei suini.

Verranno pure distrutte le carni insaccate e conservate, inperfettamente confezionate.

È proibito vendere una carne per un'altra, ed ogni macellaio è tenuto ad informare l'acquirente sulla qualità delle carni messe in vendita.

GUTIERREZ.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

DESCHAMP. *Persistenza di contagio della difterite.* (*Revue d'Hygiène,* marzo, 1893).

L'A. cita parecchi casi di contagio di difterite avvenuti 30-40 giorni dopo la guarigione degli individui che provocarono i nuovi casi, e ciò a maggior conferma di quanto dissero Roux e Yersin sulla persistenza del bacillo difterico nella retrobocca di individui guariti dalla difterite.

Propone l'impianto di Ospedali speciali per i convalescenti di questa malattia, e domanda ai colleghi quanto tempo di ricovero ospitaliero debba fissarsi a questi convalescenti per scongiurare ogni dubbio di contagio, giacchè, prima di emettere un apprezzamento finale a questo riguardo, desidera che si determini, con la maggiore approssimazione, la durata della persistenza *in loco* del bacillo difterico, e quali misure antisettiche possano abbreviare questo periodo così pericoloso.

Le osservazioni ed i desiderî del Deschamp sono stati validamente appoggiati dai dottori Poitou-Duplessis, Langlois e Schneider che promisero di rispondere fra breve al quesito. GUTIERREZ.

NOCHARD, MIGUEL, CRINON. *Disinfezioni delle beccherie.* (*Revue d'Hygiène,* aprile, 1893).

Gli AA., per scongiurare le possibili infezioni e le esalazioni pestilenziali che emanano dai depositi di rottami di carne, ossa, ecc., presso i beccai, salumai e trippaioli, studiarono il miglior mezzo pratico per assicurare la disinfezione di questi avanzi e delle vetture destinate al trasporto dei medesimi.

Il sublimato corrosivo fu scartato perchè pericoloso per il personale che deve maneggiarlo, e perchè impedirebbe lo sviluppo dei

vegetali nei terreni ingrassati con concime fabbricato con detti rottami.

Non il cloruro di calce che ha un'azione effimera per la volatilità del cloro.

Non l'acido fenico per l'odore sgradevole, e nemmeno il solfato di rame per la sua tinta forse pericolosa.

Gli AA. fissarono l'attenzione sul cloruro di zinco liquido a 40°, in soluzione a 2 o 10 %. Quest'ultima proporzione fu adottata solo nel dubbio che fra i rottami vi possano essere spore carbonchiose.

Essi consigliano che in ogni beccheria o tripperia, nel locale destinato al deposito degli avanzi, vi sia una botte in legno di 120 litri con una soluzione al 2 % di cloruro di zinco liquido a 40°.

Tutte le ossa, gli avanzi di carne, ecc., saranno collocati in cesti di vimini che s'immergeranno nella botte, e che più tardi serviranno a facilitarne l'estrazione per caricarli nelle vetture destinate a questo servizio.

Questo bagno di 100 litri non costa che 2 lire, e non è necessario rinnovarlo spesso, perchè basta completare il volume primitivo con una nuova soluzione al 2 %.

È da evitarsi la soluzione acida di cloruro di zinco al 10 %, perchè intaccherebbe le ossa destinate a certe lavorazioni industriali; ma in quelle località dove l'ispezione delle carni non fosse ben fatta, è certissimo che la soluzione al 2 % sarebbe insufficiente, e quindi sarà giuocoforza imporre quella al 10 %.

Un ettolitro di quest'ultima costa 6 lire. GUTIERREZ.

MAYRHOFER. *Sul contenuto in rame delle conserve.* (*Hyg. Rundschau*, settembre, 1893).

L'A. ritiene che allo stato attuale dell'industria delle conserve alimentari non si possa impedire la presenza in esse di piccole quantità di rame, ma si debba però esigere che l'aggiunta venga fatta in proporzioni determinate e non occasionali.

La fabbricazione delle conserve di legumi si fa nel modo seguente: i legumi vengono messi sopra un crivello in una caldaia di acqua bollente, dove rimangono per 3-8 minuti; indi, previa scolatura, si versano in barattoli o scatole di vetro, che vengono chiuse e definitivamente sterilizzate nell'autoclave a 120° C. Con queste operazioni il color verde dei legumi va perduto; occorre quindi restituirglielo artificialmente. Ciò si ottiene o lasciando i legumi per qualche tempo nella caldaia di rame, dalla quale essi, grazie al loro contenuto acido, si appropriano del rame, oppure aggiungendo del solfato di rame all'acqua di cottura, e, poscia, prima di

riempire i barattoli, lavando bene i legumi finchè tutto il rame solubile ne sia stato allontanato, oppure ancora mediante la corrente elettrica, di cui il polo negativo è applicato alla caldaia di rame e il positivo pesca nel liquido contenuto nella caldaia. Salvo poche modificazioni, si usano gli stessi procedimenti per la preparazione di conserve di frutta nello zucchero.

Fra tutti i sistemi di colorazione, l'A. preferisce quello dell'aggiunta diretta del vetriolo di rame, giacchè, per tal modo, il fabbricante è in potere di regolare il contenuto in rame della sua merce. (Il male si è che questo processo richiede maggior tempo per i ripetuti lavaggi, e si presta meglio degli altri a rendere responsabile l'industriale della velenosità dei suoi prodotti! *N. d. R.*).

L'A. parla anche sull'impiego di caldaie stagnate nella fabbricazione delle conserve, sui pericoli che ne derivano per i consumatori, e inoltre sull'insufficienza dell'addizione di sostanze antisettiche.

Esperienze intraprese su larga scala hanno dimostrato che anche piccolissime quantità di rame bastano per mantenere il color verde alle conserve. Così 24 mg. di rame per chilogramma di piselli furono pienamente sufficienti allo scopo.

(Ricordiamo — a questo proposito — che la nostra legislazione ammette nelle conserve l'uso dei sali di rame nella proporzione di un decigrammo, cioè di 100 milligrammi di rame metallico per chilogramma di peso. *N. d. R.*). GORINI.

ROUMA. *Il pane in Russia durante la carestia del 1891-92.* (*Revue d'Hygiène,* marzo, 1893).

L'A. afferma che il maggior numero delle nazioni europee si sottrassero al pericolo della carestia, dal giorno che esse cessarono di essere esclusivamente agricole; mentre i popoli prettamente agricoli subiscono, più che il rincaro degli alimenti, il periodo disastroso della fame, periodo micidiale in tutti i paesi, tollerabile appena in quelli industriali che si alimentano, in gran parte, con derrate d'importazione.

La Russia occuperà sempre il primo rango fra i paesi esposti alla carestia, per l'immensa estensione del territorio e per mancanza di mezzi di comunicazione e di trasporto, senza dei quali non si possono soccorrere gli affamati di regioni lontane, così che mentre in una Provincia si ha magari sovrabbondanza di raccolto, in un'altra si muore di fame.

La mancanza di farina obbliga il contadino russo a mescolarne quel pochino, di cui può disporre, con dei succedanei di poco va-

lore nutritivo, ottenendo così un prodotto che ha l'apparenza del pane ed è capace di calmare appena le torture della fame.

L'A. analizzando questi prodotti li trovò non solo inutili, ma assolutamente perniciosi, perchè oltre alle pessime qualità nutritive, hanno un'apparenza quasi ributtante: i numeri 1 e 2 del seguente quadro, che sono i meno infelici, assomigliano, a prima vista, allo sterco disseccato dei grandi erbivori, con sapore disgustoso in cui predomina l'amaro.

	Materie azotate	Materie grasse	Amido destrina zucchero	Cellulosa	Ceneri
Pane senza farina fatto con grano saraceno, segala, avena grossolanamente triturate e con un'erba rossa disseccata e polverizzata.	10.25	0.94	36.55	32.05	20.21
Pane senza farina fatto con semenza d'atrepice e con spinaci disseccati	11.30	3.89	42.95	25.72	16.14
Pane fatto con farina di segala, atrepice e patate.	15.35	2.27	58.31	16.46	7.61
Pane fatto con farina di segala, atrepice ed erba rossa . . .	13.75	1.10	45.59	26.31	13.25
Pane fatto con 3/4 d'atrepice, 1/8 di patate e 1/8 d'erba rossa.	15.30	2.18	46.89	27.34	8.09

Il valore nutritivo di questi surrogati, rapportati alla quantità d'azoto che contengono, è certamente superiore al valore nutritivo del pane che abitualmente viene consumato dal contadino russo e che contiene:

12.75 di materie azotate
1.12 di materie grasse
78.86 d'amido, destrina, zucchero
2.71 di cellulosa
2.65 di ceneri

ma l'enorme quantità di cellulosa, la deficiente macinatura dei grani, la grossolanità delle scorie, la presenza di pagliuzze, ecc.,

impediscono alle sostanze azotate di essere elaborate ed assimilate, producono disturbi gastro-enterici gravissimi e provocano la grande mortalità di quelle popolazioni, manifestantesi colla *diarrea famelica,* terribile avanguardia delle *epidemie di scorbuto* e della *cachessia famelica* (hydrops famelicus).

Dette analisi l'A. crede che debbano interessare gl' igienisti, i quali potranno indicare i meno nocivi fra questi alimenti improvvisati in epoche disastrose, quando la fame dipende meno dalla mancanza del pane che dalla pessima qualità del medesimo.

(Noi Italiani ricordiamoci a questo proposito della pellagra, e non stiamo ad aspettare che gli stranieri ci insegnino il modo di ripararvi! Invece di tanti studi puramente statistici, sarebbe tempo che si esaminassero sul serio e senza preconcetti le farine che servono a fare la polenta e il cosidetto pane nelle popolazioni desolate dalla pellagra! Sia lode al prof. De-Giaxa di Napoli che ha iniziato simili ricerche. — *N. d. R.*). GUTIERREZ.

CASTAING. *Ventilazione permanente nelle caserme, negli Ospedali e negli Stabilimenti pubblici.* (*Archives de médecine militaire,* maggio, 1893).

Ecco la descrizione semplice e sommaria della disposizione concepita dall'A.

Un primo vetro, *vetro esterno,* collocato nella sua scanalatura come in tutte le finestre, è fissato per mezzo di mastice e di puntine a 3 soli lati, il superiore ed i due laterali; il bordo inferiore è raccorciato di 4 centim. circa, in modo da lasciare un'apertura fenestrata permanente.

Un secondo vetro, *vetro interno,* che guarda la camera (supposta la finestra chiusa), si contrappone al primo, essendo incastrato in un' altra scanalatura che dista un centim. dalla prima, e fissato, contrariamente al vetro esterno, lungo il lato superiore ed i due lati laterali, mentre il bordo superiore viene raccorciato di 4 centim.

Si capisce facilmente come si effettui la ventilazione notturna, l'aria esterna, più fredda, penetrando attraverso la fessura lasciata dal bordo inferiore del vetro esterno, viene a battere contro la parete del vetro interno; al contatto di questa, che è più calda, l'aria si riscalda, ascende nello spazio formato dai due vetri e penetra nella camera sfiorando il bordo libero del vetro interno.

È ovvio osservare, che con una disposizione inversa dei due vetri, si effettua una corrente inversa, cioè dall' interno all' esterno, e combinando le due disposizioni si ha una ventilazione completa, attiva e regolare.

Queste doppie vetrate hanno dato i migliori risultati, pur esperimentando in camere esposte ai venti dominanti, dove nei letti più vicini alle finestre, gl' infermi, i collegiali o i soldati non subirono alcuna molestia da venti violentissimi e freddi.

Non sarebbe bene, specialmente nei dormitorî delle Case di ricovero, degli Asili e dei Manicomi specialmente, adottare una disposizione permanente di questo genere nei vetri superiori di ogni finestra? e invece di fissarli con mastice, applicarli in una scanalatura metallica mobile con cerniera, in modo da facilitare la pulitura dei vetri e di graduare a piacere l'apertura dei medesimi?

(Imposte consimili abbiamo avuto occasione di vedere utilmente applicate in una grande scuderia del Mortarese, nella quale, malgrado domini a permanenza una vivace ventilazione, come lo attesta la continua oscillazione in cui sono in preda le ragnatele pendenti dal soffitto, tuttavia i cavalli possono essere ritirati ancora in pieno stato di sudore, senza tema di raffreddamenti e di malattie. *N. d. R.*).

GUTIERREZ.

L. REUSS. *Gli esperimenti del prof. Pettenkofer e l'eziologia del colera.* (*Annales d'Hygiène publique,* gennaio, 1893).

La relazione fatta dal prof. Pettenkofer, nel novembre 1892, alla Società di Medicina di Monaco, destò in Germania, ed in generale in tutta l' Europa, il più sincero entusiasmo.

L' illustre igienista comunica gli esperimenti fatti da lui e dal prof. Emmerich, su loro stessi, per conoscere con esattezza la specificità del bacillo colerigeno.

Il valore di questi scienziati, il pericolo a cui si sono spontanea-

mente esposti e le conclusioni dei loro esperimenti, produssero una impressione profonda. Qualunque sia l'apprezzamento dei colleghi, non si può a meno di rendere omaggio al loro coraggio ed alla loro abnegazione scientifica.

Le loro conclusioni mettono in dubbio il principio della specificità del bacillo-virgola. Pettenkofer ammette che il bacillo del colera sia un microrganismo patogeno, ma non crede che debba essere sempre virulento, e che una volta entrato nell'organismo debba fatalmente produrre l'infezione colerica; sostiene, per conseguenza, una tesi contraria all'opinione dei *contagionisti*, opinione ammessa dalla gran maggioranza degli scienziati moderni.

La profilassi del colera non consiste nell'impedire la diffusione del bacillo-virgola che, su d'un terreno propizio al suo sviluppo, non mancherebbe di produrre il colera?

Tutte le misure di polizia sanitaria non hanno per scopo supremo d'impedire la propagazione del microbo colerico?

Per Pettenkofer la questione della profilassi del colera non è così semplice; egli non crede che il bacillo-virgola sia capace, da solo, di produrre il colera, e l'esperienza che fa su sè stesso conferma, secondo lui, i suoi apprezzamenti: « non si sviluppa colera, dice lui, senza il concorso simultaneo dei seguenti tre fattori eziologici, egualmente potenti e necessari:

« 1° il germe specifico diffuso dal commercio umano;

« 2° influenza dell'ambiente, subordinata alla località ed al tempo (disposizione di momento e di luogo, come verbalmente dice Pettenkofer);

« 3° predisposizione individuale ».

Mentre che i *contagionisti* non ammettono il 2° fattore, e credono che la presenza del bacillo nell'organismo sia, da sola, capace di produrre il colera, a meno che questo organismo non sia assolutamente refrattario; il Pettenkofer invece attribuisce al 2° fattore un valore superlativo, giudicando pressochè insufficienti il 1° e 3° dei fattori eziologici.

Ed in appoggio alla sua tesi fece su sè stesso il seguente esperimento, nella città di Monaco che in quell'epoca era immune dal colera, abbenchè avesse avuto quotidiani rapporti con Amburgo.

I professori Emmerich e Pfeiffer controllavano e sorvegliavano l'esperimento.

Il 7 ottobre Pettenkofer inghiottì, a stomaco digiuno, 1 cmc. di coltura fresca in brodo del bacillo-virgola, preparata dal prof. Gaffky, secondo i metodi più comuni, servendosi di materiale proveniente da Amburgo.

Contemporaneamente beveva 1 grammo di bicarbonato sodico sciolto in 100 gr. d'acqua di Monaco.

Non modificò affatto il suo metodo di vita attuale, nè la sua dieta quotidiana, e notò giornalmente il proprio regime, il polso, la temperatura e lo stato delle sue funzioni fisiologiche.

Dopo 48 ore dalla bevanda infettiva, ebbe dei borborigmi e delle evacuazioni sempre più liquide. Lo stesso durante la notte. Condizioni generali soddisfacenti, integra l'attitudine al lavoro e appetito sufficiente.

Il 10-11-12 si constatarono i medesimi disturbi e le stesse condizioni. Il 13 soltanto prese un po' di brodo caldo con cannella per influenzare, secondo lui, la diarrea. Il 14 passò pressochè normale, il 15 ebbe una sola scarica diarroica; poi tutto finì.

Le diverse colture erano esaminate da Emmerich e Pfeiffer, e Pettenkofer spiega così le loro ricerche:

«I bacilli-virgola non soltanto hanno prosperato nel mio tubo digestivo, ma si sono moltiplicati, ciò che prova che hanno trovato un terreno di coltura favorevolissimo al loro sviluppo; nelle prime evacuazioni si trovarono moltissimi bacilli, e nelle successive si trovarono allo stato di coltura pura. Il 14 ottobre le materie fecali contenevano ancora qualche bacillo; il 16 ottobre non se ne trovò più neanche uno. Tutti i batteriologi, dice Pettenkofer, ammettono che il bacillo-virgola determini il colera asiatico, non già penetrando nell'organismo attraverso le pareti intestinali, ma permanendo nell'intestino ed elaborandovi dei prodotti che, riassorbiti, provocano l'infezione.

«Quanta copia di veleno non avranno accumulato in 8 dì i miliardi di bacilli contenuti nel mio intestino? Ciononostante non ebbi nausee, albuminuria, ipotermia, attesi ai miei lavori abituali, e mi permetto di concludere col dire che il bacillo-virgola potrà produrre diarrea, ma non mai il colera nè asiatico, nè europeo. Ad Amburgo la mia esperienza poteva riuscirmi fatale, perchè il 7 ottobre esisteva colà, oltrechè il 1° fattore (germe), anche il 2° in quantità sufficiente per determinare un colera grave».

Esperimento del prof. Emmerich (17 ottobre). Prese 100 grammi d'acqua alcalina contenente 10 cmc. d'una coltura in brodo di bacilli colerici bene sviluppati, in età di 24 ore circa.

Commise volontariamente dei disordini dietetici bevendo la sera del 17 tre litri e mezzo di birra, e mangiando dei pasticci di prugne. Gli effetti perciò non si fecero desiderare perchè ebbe subito delle scariche diarroiche. Il 18, con dieta regolare, ne ebbe 3 sole, uguali al purée di riso: dal 18 al 19, tre altre risiformi.

Il giorno successivo adottò dieta rigorosa: per consiglio del dottor Ziemssen, si fece dare un clistere con 15 goccie di tintura d'oppio, ed il 20-21 prese delle cartine contenenti 10 centigr. d'acido tannico ed 1 centigr. di polvere d'oppio ciascuna.

Ebbe 15-20 scariche, sete ardentissima, borborigmi intestinali, secchezza di faringe, leggera afonia. La quantità dell'urina non diminuì gran che, neanche nel colmo del processo morboso. Condizioni generali discrete. Il 21 ottobre fecce colorate, appetito normale.

La presenza dei bacilli-virgola nelle fecce fu riscontrata dal 18 al 28 ottobre. Dietro queste esperienze il Pettenkofer conclude col dire che il bacillo-virgola sviluppandosi nell'intestino, non produce il veleno specifico del colera. Spiega l'epidemia di Amburgo, citando le condizioni atmosferiche anormali dell'estate 1892, la poca pioggia, l'eccessivo abbassamento della falda acqua sotterranea, le immondizie che inquinavano continuamente le acque dell'Elba che, rifluendo senza interruzione, s'infiltravano, contaminandolo, nel sottosuolo di Amburgo: non si pronunzia sull'influenza, diretta o meno, che può aver avuto l'acqua potabile o sotterranea di Amburgo sugli abitanti, dichiara pertanto che non ha mai trovato in quest' acqua il bacillo-virgola, benchè le ricerche di Fraenkel abbiano tentato di dimostrarne la presenza. Per conseguenza, egli non saprebbe riconoscere in questo bacillo, pure accordandogli una certa importanza eziologica, la causa unica della produzione del colera.

Giudica insufficienti ed inefficaci le misure profilattiche attuali per distruggere completamente o quanto meno arrestare la marcia del germe colerico. Giudica invece efficace e pratica una lotta contro il colera, facendo acquistare agli uomini ed alle località un'immunità assoluta, mediante razionali bonifiche del suolo.

Il sequestro dei bacilli, i lazzaretti, le disinfezioni, le difficoltà e le proibizioni imposte all'introduzione od al transito delle merci e dei viaggiatori, tutte queste norme non impediscono che nel commercio umano non circoli un qualche microrganismo, e importano spese improduttive che, impiegate diversamente, risanerebbero il suolo ed avrebbero un' influenza duratura sulla salute pubblica.

Le conclusioni del Pettenkofer riguardo alla virulenza del ba-virgola, combinano con quelle del prof. Brouardel che fece gli stessi esperimenti sugli animali.

I conigli, a cui egli iniettava le evacuazioni alvine e l'urina dei colerosi, presentavano tutti i sintomi del colera umano; questi sintomi invece mancavano allorquando si iniettavano ai medesimi, sia delle culture pure, sia i prodotti di queste culture.

Sono fatti questi abbastanza seri ed eloquenti per considerarli

una semplice coincidenza! ma non conviene ricavarne conclusioni assolute, tanto più che, come disse il dott. Posner nella *Berliner Klinische Wochenschrift*, i partigiani della *teoria microbica pura* obietterebbero a Emmerich e Pettenkofer, o che essi fossero in stato d'immunità al momento delle loro esperienze, o che i bacilli-virgola, per una circostanza qualsiasi inerente alla natura medesima dell'esperienza, non abbiano potuto sviluppare tutta la loro azione tossica, o che infine gli stessi esperimentatori siano stati colpiti da colerina o da diarrea colerica.

Queste esperienze avrebbero avuto un valore incontrastabile, se, mediante inoculazioni negli animali, si fosse calcolata la virulenza dei bacilli contenuti nelle deiezioni degli esperimentatori, e se questi ultimi, dopo la loro guarigione, avessero iniettato a degli animali il loro siero per assicurarsi dell'immunità che desso potea loro conferire. Si può tuttavia ammettere che l'introduzione del bacillo-virgola negli intestini non sia sempre ed ovunque sufficiente per produrre lo sviluppo d'un caso grave e tipico di colera.

Ma le esperienze di Monaco non hanno, riguardo alla propagazione dello zingaro, fornito alcuno schiarimento. Ora la marcia dell'epidemia del 1892 addimostra che il colera s'è propagato meccanicamente, e che l'influenza del suolo, almeno all'inizio, ebbe un'importanza nulla.

L'A. cita in proposito, due esempi: in una via di Amburgo, le case alimentate dalle acque *pure* dell'Altona rimasero immuni, quelle invece che consumavano l'acqua *infetta* d'Amburgo furono colpite; lo stesso si verificò nel distretto della Senna, secondo che erano alimentate o no dalle acque della Senna, erano colpite o meno dall'epidemia.

Dopo questi fatti si può negare al consumo di un'acqua potabile, inquinata e non filtrata, una certa influenza nella diffusione del colera? Continuino pure le nazioni a prendere, in momenti d'epidemie, le misure profilattiche necessarie, abbenchè il Pettenkofer le condanni.

Queste misure bene applicate hanno fatto buona prova: possono essere noiose e costose, ma hanno reso dei grandi servigi. Desse, del resto non impediscono affatto di condurre a termine i grandi lavori di risanamento che, conferendo all'uomo ed al suolo un'immunità pressochè assoluta, le renderanno pressochè inutili.

Ma quando ci si arriverà? GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

La Commissione Centrale di beneficenza di Milano amministratrice della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, ha deliberato di erogare in beneficenza, in occasione della festa dello Statuto, le somme seguenti: 1° A favore delle *Congregazioni di carità ed altri Enti caritativi di Milano* L. 81,600; 2° A favore delle *Congregazioni di carità, Case di industria e ricovero* ed altri *Enti caritativi* di Comuni ove funzionano Casse figliali di risparmio L. 206,450; 3° A favore delle *Congregazioni di carita di altri Comuni di Lombardia* o compresi nel raggio d'azione della Cassa di Risparmio L. 172,500; 4° A favore dei *Comitati delle provincie lombarde per bagni marini* degli scrofolosi poveri L. 24,000 e così in totale L. 484,550.

L'Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli Asili in Napoli. — Il giorno 26 marzo p. p. ebbe luogo l'adunanza generale dei soci benefattori di quest'ottima Istituzione, della quale a buon diritto può menar vanto la filantropica città che la possiede, e della quale non si può tener parola senza ricorrere col pensiero a quell'anima eletta che la fondò, *Giuseppe Casanova,* rapito troppo presto all'affetto dei suoi concittadini, ai fanciulli, che, con concetto altamente filantropico e sociale, egli intendeva, alla loro uscita dagli Asili avviare ad un'arte o mestiere secondo le speciali inclinazioni di ciascheduno.

Scomparso l'insigne benefattore, non scomparve la sua creazione; essa continuò, superando mille ostacoli, la sua via, e la relazione del suo andamento nell'anno 1892, letta nell'adunanza suaccennata, ne offre luminosa prova.

Nello scorso anno scolastico l'Istituto si aperse con 553 alunni, 435 dei quali, rimasti dall'anno precedente e 118 nuovi ammessi. Durante l'anno ne uscirono 93, 19 dei quali appartenenti ai primi due corsi, 48 al 3° e

al 5° corso, 26 al 6° ed all'8° ed ultimo corso. Queste cifre corrispondono all'incirca al 7 per cento per le prime due classi, al 23 per le classi medie ed al 36 per cento per le classi superiori. Il maggior coefficiente dato da questi ultimi è dovuto al fatto che essi trovansi già avviati all'esercizio di un'arte e quindi sono in grado di meritare una mercede maggiore, fuori dell'Istituto, perchè il lavoro ha orario più lungo, non è interrotto dalle scuole e non sempre ha lo scopo della istruzione nell'arte. Dopo gli esami annuali seguiti nei mesi di settembre ed ottobre 1892 uscirono poi, con licenza di corso compiuto, altri 12 giovani operai, cioè 8 meccanici, 3 intagliatori in legno ed un bronzista. In conseguenza, il numero complessivo degli usciti fu di 105, circa il 19 per cento.

Gli alunni iscritti nelle *Scuole elementari,* all'epoca degli esami, erano 480; 12 non si presentarono, sì che il numero di coloro che sostennero la prova furono 468, 416 dei quali furono promossi alle classi superiori, colla media di punti di merito 7.37.

Della *Scuola di disegno geometrico* furono esaminati 173 alunni, dei quali 170 vennero approvati col punto medio di 6.87.

Della *Scuola di disegno d'ornato* subirono l'esame 154, conseguendo il punto medio di 6.69.

Della *Scuola di disegno d'arte applicata alle industrie* furono esaminati ed approvati 26 alunni col punto medio di 7.12.

Della *Scuola di meccanica pratica,* gli esaminati furono 18, 15 dei quali superarono la prova col punto medio di L. 6.72.

Della *Scuola di disegno di macchine e della modellatura* vennero esaminati ed approvati 20.

Gli esami di coloro che frequentarono le *Officine,* fatti sotto la continua vigilanza dell'ingegnere ispettore delle officine stesse, dimostrarono il profitto degli alunni nell'apprendere l'arte loro. Il loro numero fu di 165, 9 dei quali falegnami, 10 ebanisti, 15 intagliatori in legno, 6 doratori, 23 bronzisti, 15 argentieri, 10 orefici, 9 tipografi e 68 meccanici.

Il resoconto di cui parliamo altresì si diffonde in altri particolari su quanto venne operato nell'anno di cui trattasi acciò l'Istituto rimanga sempre degno della fama meritamente acquistatasi.

I libretti della Cassa di risparmio postale posseduti dagli alunni, ottimo pensiero, atto ad abituare quei giovani alla previdenza, al 31 ottobre 1892 erano 298 colla somma depositata di L. 7056.55 che l'Istituto per incoraggiare questa utile virtù distribuisce a tale intento ai migliori alunni in libretti di risparmio.

Nel corrente anno scolastico rimasero nello stabilimento 451 alunni dei corsi precedenti e ne furono ammessi altri 123, sì che il numero totale dei giovani che in esso s'avviano ad apprendere un'arte od un mestiere secondo le loro tendenze e la loro capacità è di 574. Lo sviluppo continuo renderà fra breve indispensabile un ampliamento dei locali, e noi facciamo voti acciò la cittadinanza largheggi maggiormente nel venir in aiuto all'ottima Istituzione. L'Istituto si presentò all'Esposizione di

Palermo ed ottenne tre diplomi d'onore, uno dei quali all'impareggiabile suo vice-direttore il cav. Silvino Caterini, che con intelletto d'amore e perizia singolare ne regge da anni e anni le sorti.

L'Ospedale Maria Vittoria di Torino, primo ed unico in Italia per le malattie speciali delle donne e dei bambini, in questi primi anni di funzionamento (10 ottobre 1887-31 dicembre 1892) diede larga prova della bontà dell'opera estendendo il benefico sollievo a numerosissime e povere inferme mercè l'impulso del suo munifico fondatore, il compianto principe Amedeo di Savoia, la generosa elargizione di S. M. il Re e l'aiuto della carità cittadina.

Infatti, a tutto il 31 dicembre 1892 le spese effettive ordinarie, ossia di puro esercizio, dedotto quanto si riferisce alla gestione patrimoniale, importarono la complessiva somma di L. 235,465.20.

A questa prelevando quanto venne percepito dalle ammalate a pagamento e così pure la rendita destinata ai cinque letti di fondazione perpetua, ne risulta una netta spesa di ospedaliera beneficenza in L. 78,878.15. Tale spesa di beneficenza venne usufruita non solamente dalle 3351 donne e dai 1498 bambini ch'ebbero ricorso all'ambulatorio gratuito per consulti e medicazioni portando un movimento di circa 20,000 visite o che si ebbero soccorsi d'urgenza (e questi nella sola annata 1892 ascendono a 206), ma benanche dai diversi ricoverati e precisamente dalle 1414 donne e 123 bambini.

L'inaugurazione dell'Ospedale degli infermi poveri di Broni nella provincia di Pavia. — È con vera soddisfazione che annunziamo l'apertura di questo nuovo Ospedale fondato dal compianto conte Arnaboldi-Gazzaniga, e costrutto secondo gli ultimi dettami dell'igiene ospitaliera. Chi desiderasse conoscerne la descrizione, può consultare utilmente il pregevole opuscolo dell'egregio cav. ing. P. Saglio, che si vende a beneficio della nuova Opera pia ospitaliera. [1]

L'Istituto milanese per la cura antirabbica. — Il Comitato preposto alla direzione di questo Istituto, mercè le oblazioni de' privati ed i sussidi assegnati dalla Cassa di risparmio, dal Comune e dalla Provincia di Milano, venne eretto nello Spedale Maggiore di questa città, ove fruisce, fra gli altri molti vantaggi, dell'uso gratuito de' locali e della conigliera, e funziona ormai da quattro anni.

Dal 1° gennaio 1891 alla fine dicembre 1892 furono 312 i morsicati che ebbero in esso le opportune cure. Dalla relazione redatta dal segretario cav. C. Tanzi, raccogliesi che su di un totale di 312 individui, nei quali per sesso predominano i maschi e per età i fanciulli, si verificarono in tutto 4 morti, compreso un morsicato di Sellere in provincia di Brescia, colpito da sincope dopo quattro giorni di cura.

[1] P. Saglio, *L'Ospedale modello di Broni*. Broni, tip. G. Borghi, 1893. — L. 1.

Il maggior numero di morsicati provenne dal contado milanese e dalla città; tuttavia molte altre regioni d'Italia, dalle più prossime alle più lontane, contribuirono ad alimentarne il contingente, annoverandosi in prima linea le provincie di Pavia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Piacenza, Verona; indi Genova, Massa Carrara, Macerata, Reggio Emilia, e giù giù sino alla lieta San Remo ed alla lontana Lanusei in Sardegna, di Cannes nelle Alpi marittime e dalla Svizzera.

Anche attualmente si trovano in cura 14 individui de' quali 5 sono di Roveredo nel Tirolo.

I Soccorsi in tempo di pace. — Sta per costituirsi a Vienna un'Associazione di beneficenza, capitanata dal Billroth, allo scopo di fare in tempo di pace ciò che la Croce Rossa fa in tempo di guerra, di scongiurare cioè, più che sia possibile, i disastrosi infortuni in genere, e di dispensare il Governo dalle cure e dagli impegni che in questi casi graviterebbero su di lui.

In tempo di guerra poi, quest'Associazione si fonderebbe colla Croce Rossa.

Questo nuovo Sodalizio avrà per titolo: « Associazione Samaritana ».

Fra breve si terrà a Vienna un congresso speciale a questo riguardo.

La Società italiana di soccorso di Nizza Marittima. — Dall'interessante relazione che l'egregio marchese Silvio Carcano, console generale d'Italia in questa città, ha scritto sull'andamento di questa Società nel 1892, raccogliamo sull'importante Sodalizio i seguenti dati. Il numero complessivo dei soci era di 157, che si suddividono in soci perpetui, effettivi ed onorari. L'incasso totale fu nell'annata di cui trattasi di L. 9562.91, nella quale entrano per L. 3395 le quote versate dai soci; per L. 558.85 il ricavo d'una tombola; per L. 1948.10 da oblazioni; per L. 4474.75 dall'incasso netto d'una festa di beneficenza datasi al teatro manicipale, metà della quale passò ad aumentare il fondo intangibile del Sodalizio, che tocca la cifra di L. 32,937.35.

Nell'anno di cui teniamo parola la Società erogò L. 5771.45 in sussidi di varia natura, quali alimenti, oggetti di vestiario, scarpe, lenzuola, coperte, paglitericci, alloggi, presidî chirurgici, medicinali, ecc., e L. 683.36 in sovvenzione a quattro Istituti locali di beneficenza.

Il mese in cui fu accordato il maggiore numero di soccorsi fu il gennaio, nel quale ne furono erogati per L. 1013.20; il mese che presenta la somma minore è il giugno, che figura per L. 266.95.

Secondo le provincie italiane a cui appartenevano i sovvenuti, viene prima, fra le maggiori sussidiate, *Cuneo* con 403 sussidiati, con un numero di 3730 sussidi; seguono, in minori proporzioni, *Torino* con 196 sussidiati e 1014 sussidi; *Alessandria* con 85 sussidiati e 453 sussidi; *Ancona, Aquila, Arezzo, Cagliari, Rorigo* vengono in ultima linea.

In totale i sussidiati furono 1147, i quali fruirono di 8138 sussidi.

L'eloquenza di queste cifre è tale che ci dispensa da qualsiasi commento. Esse sono affidamento che il Sodalizio andrà vieppiù crescendo in importanza e potrà vieppiù riuscire d'aiuto a quei nostri connazionali che ad esso si rivolgeranno per averne aiuto nei dì della sventura.

La Società di beneficenza delle Sale di lavoro con macchine da cucire in Trieste. — Dal resoconto annuale che il benemerito Comitato dirigente ha testè pubblicato sull'andamento di quest'ultima Istituzione autonoma nell'anno 1892, approvato dai soci nella seduta del 7 maggio ultimo scorso, raccogliamo le seguenti interessanti notizie che dimostrano quanto e quale utile essa può recare alle operaie, sia coll'ammaestrarle nell'uso di tali macchine, sia offrendo loro lavoro, quando ne sia commesso all'Istituzione.

Al 31 dicembre p. p. l'attivo sociale era ragguagliato da fior. 12,894.74 con un aumento di fior. 517.81 di fronte a quello dell'anno precedente. Il numero dei soci perpetui era alla fine dell'anno in totale di 118, dei quali: *socie* in perpetuo, 29; socie in perpetuo ed anche annuali, 8; socie annuali, 36. Soci in perpetuo, 17; soci in perpetuo ed anche annuali, 4; soci annuali, 24.

Il resoconto, di cui parliamo, è redatto con chiarezza degna del maggiore elogio dall'egregio cav. Alberto Tanzi che con intelletto d'amore si occupa di questa come di altre Istituzioni di beneficenza che onorano la città di Trieste. Nulla fu omesso di ciò che possa facilmente offrire un esatto concetto dell'opera di questa Società che tanto utile arreca alle operaie che frequentano le Sale ed alla quale non mancano le più vive simpatie della filantropica Trieste, sempre larga di aiuti ad ogni opera buona.

Si presentarono alla Società, nel periodo di tempo di cui parliamo, 721 operaie in 6363 riprese e lavorarono 23,874 ore complessivamente. La media mensile delle presenze fu di 220 $^1/_2$; quella delle ore di lavoro 1889 $^5/_{12}$. Di queste operaie 95 erano allieve ignare del cucire a macchina e ricevettero tante lezioni quante furono necessarie per apprender loro completamente l'uso dell'utile stromento. Dall'istituzione alla fine del decorso anno corsero ben tredici esercizi, ed in questo periodo di tempo ben 2902 cucitrici approfittarono delle macchine della Società, sia cercando per conto proprio, sia eseguendo quei lavori dei quali ad intervalli vengano date commissioni. E qui amiamo rilevare che l'Istituzione non dà lavoro a chi ne chiede, tale non essendo il suo scopo che consiste soltanto nel concedere prontamente una macchina all'operaia che porta nelle Sale il proprio lavoro da eseguire.

Nel 1892 la Società possedeva 33 macchine a diversi sistemi; durante l'anno però ne furono vendute tre. Le entrate principali in detto anno raggiunsero la somma di fior. 26,879.31, [1] somma a comporre la quale

[1] Il fiorino austriaco equivale ad italiane L. 2.46.

entrarono principalmente fior. 665 per canoni versati dai soci; fior. 720 per contributi straordinari; interessi di diversi valori per fior. 451.57; metà ricavo di un concerto dato a metà colla Società filantropica « La Previdenza » per fior. 660.57.

La Società di M. S. fra le persone di servizio di Milano. — Il 21 marzo p. p. ebbe luogo l'assemblea generale ordinaria di questa Società. In essa fu approvato alla unanimità il bilancio al 31 dicembre 1892 dal quale rilevasi che a detta epoca l'importante sodalizio possiede un patrimonio di L. 351,606.16 che, essendo quasi tutto impiegato in Obbligazioni Meridionali e dell'Alta Italia, valutate in bilancio ai bassi prezzi d'acquisto, dovrà col tempo per le estrazioni annuali superare tale cifra.

In questa seduta fu data comunicazione del Decreto del R. Tribunale di Milano, col quale la Società venne riconosciuta giuridicamente a sensi di legge, e l'assemblea deliberò l'andata in vigore, nel giorno stesso, del nuovo statuto sociale modificato a sensi della legge 13 aprile 1866; riducendo anche da tre ad un anno di appartenenza alla Società il diritto al conseguimento del sussidio per malattia, e da otto a cinque giorni il suo principio dalla notifica della malattia all'ufficio sociale.

Questa Società, fondata nel 1860, ha distribuito a tutto il 31 dicembre 1892 la somma di L. 755,681.65 in sussidi di malattia, impotenza al lavoro, pensioni ed assegni alle vedove ed orfani con una erogazione annua di L. 36,400, essendo incominciati i sussidi di malattia ed impotenza al lavoro nel 1863, le pensioni nel 1873 e gli assegni alle vedove nel 1874.

Il numero dei soci, ora di 926, potrebbe essere molto superiore per permettere di aumentare le pensioni ai soci vecchi, che attualmente ascendono a 226, e per assicurare ai giovani un miglior trattamento quando avranno raggiunta l'età di 60 anni prescritta dallo statuto.

L'assemblea infine deliberò in massima di riammettere nella Società coloro che ne furono esclusi per insoddisfatto pagamento dei contributi.

La Banca mutua popolare in Caiazzo, Società anonima cooperativa corrispondente del Banco di Napoli, premiata con medaglia d'oro ed altre d'argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e di Torino 1884 e 1890, e dal Ministero di agricoltura e commercio, premiata al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del credito agricolo, al 31 del corrente maggio presentava la seguente situazione:

Attività: Cassa, L. 10,099.86; portafoglio, L. 497,960.80; valori pubblici e stabili per gli uffici, L. 185,788.18; anticipazioni, L. 61,714.27; depositi: a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 78,901.38; a cauzione del cassiere, L. 20,000; mobilio ed impianto, L. 4523.65; crediti, L. 64,015.18. Totale delle attività, L. 923,012.32. Spese per imposte e tasse, interessi passivi e spese di ordinaria amministrazione, L. 12,517.97. Totale generale, L. 935,530.29. Cambiali riscontate presso terzi, L. 112,145.40.

Capitale sociale: Capitale, costituito da 3446 azioni da L. 25, L. 86,150; riserva, L. 41,595.03. Totale, L. 127,745.03.

Passività: Depositi fiduciari, L. 639,193.68; depositanti, L. 98,901.38; debiti, L. 40,334.03. Totale delle passività, L. 906,174.12. Rendite, L. 29,356.17. Totale generale, L. 935,530.29.

L'Istituto Pasteur per la cura antirabbica nell'anno 1892. — Dagli *Annali* di quest'Istituto raccogliamo le seguenti cifre statistiche che qui ne piace riferire:

Hanno subìto integralmente la cura 1793 persone; sette sono morte di rabbia. La mortalità totale è, adunque, stata di 0.39 per cento.

Ma, se si vuole giudicare della reale efficacia delle vaccinazioni, occorre di non far entrare nel conto, fra i morti, se non quelli nei quali i primi sintomi rabbici si sono manifestati più di quindici giorni dopo l'ultima inoculazione. Ora, delle sette persone morte nel 1892, tre sono state prese da rabbia meno di 15 giorni dopo la fine della cura. I risultati definitivi sono, adunque i seguenti: Persone curate 1790; morti 4; mortalità per cento 0.22.

Quest'ultima cifra è la più bassa che si sia avuta finora, come si rileva dal seguente quadro:

Anno		Persone curate		Morti		Mortalità per cento
Anno 1886	-	Persone curate 2671	-	Morti 25	-	Mortalità per cento 0.94
» 1887		» » 1770		» 14		» 0.79
» 1888		» » 1162		» 9		» 0.55
» 1889		» » 1830		» 7		» 0.38
» 1890		» » 1540		» 5		» 0.32
» 1891		» » 1559		» 4		» 0.25
» 1892		» » 1790		»		» 0.22
Totale, persone curate		12,782	-	Morti 68	-	Mortalità per cento 0.52

Inoltre, cinque persone sono morte di rabbia durante le inoculazioni. La cura, non essendo per esse finita, non si possono mettere nel numero dei curati, nè in quello dei morti dopo la cura.

Il quadro seguente, che contiene i risultati ottenuti dall'origine delle vaccinazioni, permette di giudicare della gravità delle morsicature dietro la loro sede:

		Curati		Morti		Mortalità
Morsicature alla testa	-	Curati 1078	-	Morti 16	-	Mortalità 1.48
Morsicature alle mani		» 7175		» 40		» 0.55
Morsicature alle membra		» 4529		» 11		» 0.24
Totali		12,782		67		0.52

Come s'è fatto notare nelle statistiche degli anni precedenti, il carattere di gravità particolare delle morsicature alla testa si palesa non solo dalle cifre sovra esposte, ma anche, e sopra tutto da ciò, che quasi tutte

le persone, nelle quali la rabbia si manifesta durante le inoculazioni, sono state morsicate alla testa. È il caso, in particolare, delle cinque morti avvenute durante la cura, delle quali si è parlato.

Necrologio dei benefattori. — *Pacchiotti* senatore *Giacinto* di *San Cipriano Po* nella provincia di *Pavia,* cittadino per elezione di *Torino,* ove era professore in quell'Università, di patologia speciale chirurgica e di clinica chirurgica, chiuse la mortale sua carriera il 14 del corr. maggio nella sua patria adottiva, fra il sincero cordoglio di quella cittadinanza che ammirava in lui lo scienziato non meno che l'insigne igienista. A lui si deve infatti la fondazione nel 1850 dell'Associazione medica degli Stati Sardi, trasformatasi poi nel 1860 in Associazione medica italiana e della Società torinese d'igiene. Cooperò anche alla creazione dell'Associazione dei medici condotti; presiedette diversi Congressi medici.

Portò sempre grande interesse alle questioni d'igiene, specialmente nei loro rapporti con la vita pubblica e con le riforme che dai tempi nuovi venivano reclamate nell'edilizia cittadina.

Dimostrò il suo amore agli studi, al progresso, alla gioventù, alla città propria, al pubblico bene, non soltanto con le parole, ma altresì con i fatti. Naturalmente generoso, fu sempre prodigo del patrimonio accumulato col proprio lavoro. Aiutò gli studenti con la fondazione di due premi di studio. Ancora recentemente, con nuova reiterata liberalità, stituiva un terzo posto di assistente alla clinica chirurgica presso l'Ospeale di San Giovanni.

Uomo di cuore, un cuore a impeti, a scatti, ma schietto, fervido, generoso, nutrì e provò, come pochissimi altri, la corrispondenza d'affetti i giovani, al cui insegnamento era preposto.

Del nobile animo suo diede nuova prova colle sue disposizioni testamentarie colle quali, dopo d'aver disposto notevoli legati ai congiunti, minò erede universale il Municipio di *Torino* che, colle rendite del vante suo patrimonio dovrà aver cura di far progredire l'istruzione versitaria e specialmente gli studi di medicina e chirurgia; dovrà inare L. 350,000 all'erezione di una scuola elementare, costruita se lo gli ultimi modelli prescritti dalla didattica e dall'igiene e secondo sempi d'Inghilterra, di Svizzera, del Belgio. Questa scuola dovrà eripossibilmente, in località centrale della città. Dovrà altresì istituire ltri posti di assistente alla clinica chirurgica nell'Ospedale di San Gio-, uno fu già da lui creato in questi ultimi mesi; dovrà infine aggiununo o due posti gratuiti nel Collegio delle provincie, per gli studenti dicina appartenenti alle provincie di Torino, Cuneo, Alessandria. i ha pure previsto il caso che un riordinamento dell'istruzione supeonduca a sopprimere l'Università di Torino, ed in questa evenienza prima dedicati agli studi universitari si devolveranno all'istruzione are o all'istruzione secondaria delle fanciulle, provvedendo alla uperiore Regina Margherita, che ora manca persino d'una sede nte.

Il testamento si chiude con nobili parole che dimostrano ancora una volta l'animo generoso dell'insigne benefattore.

« Ho avuto una sola fede, egli scrive, quella della libertà, della giu-
« stizia e della verità. Muoio contento e riconoscentissimo a quanti mi
« hanno fatto del bene ». Onore alla venerata di lui memoria.

Alfieri Giuseppe, di *Milano,* resosi defunto nel corrente maggio, disponeva per atto di ultima volontà un legato di L. 130,000 a favore degli Ospedali Fatebenefratelli della sua città. La Commissione amministrativa di detti Ospedali, presieduta dall'egregio comm. dott. Giovanni Brocca, in seguito a questo legato e ad altro recente legato disposto dal fu signor *Giuseppe Fripp,* si propone di aumentare il numero dei letti, ed estendere così la beneficenza ospitaliera pei civili di ristretti mezzi di fortuna, ai quali principalmente detti Ospedali sono destinati.

Sapolini dott. comm. *Giuseppe* di *Milano* defunto il giorno 3 giugno, fra le diverse disposizioni di beneficenza, ha lasciato parte del suo patrimonio alla *Reale Società Italiana d'Igiene* per la conservazione e per l'incremento del Museo d'Igiene, detto *Museo Sapolini,* perchè da lui fondato or sono 14 anni, annesso alla R. Società Italiana d'Igiene.

Colla nuova donazione, che sale a circa L. 90,000, il *Museo Sapolini* viene ad essere una istituzione scientifica di ragguardevole importanza, che potrà rendere utilissimi servigi al progresso degli studi sull'igiene cotanto utili al benessere fisico dell'umanità.

Corti rag. *Giovanni* di *Milano* resosi defunto nel corrente maggio, legò alla *Congregazione di carità* di *Como* la somma di L. 10,000.

Ing. *Tommaselli* di *Asola* nella provincia di *Mantova,* defunto nella sua patria il giorno 14 del corrente maggio, dispose dell'intero suo patrimonio di circa L. 200,000, a favore della locale Congregazione di carità, allo scopo che vengano da essa istituiti un Ricovero di mendicità ed un apposito riparto venga aperto nell'ospedale per accogliervi i bambini lattanti.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

SENTENZE

SOMMARIO. — 1. Asili infantili - Azioni dei soci - Tassa di ricchezza mobile - Esenzione. — 2. Affrancazione di canoni enfiteutici a favore di Corpi morali - Capitale in danaro.

1. — Asili infantili — Azioni dei soci — Tassa di ricchezza mobile — Esenzione.

Vanno esenti da tassa di ricchezza mobile le azioni che vengono soddisfatte dai soci di Asili infantili e destinate ai bisogni degli Asili medesimi. (*Sentenza della R. Corte di Cassazione di Roma. Udienza del 16 maggio 1892 nella causa* Intendenza di finanza di Novara *contro* Asili d'infanzia di Novara).

La Corte, ecc. L'agente delle Imposte di Novara iscriveva d'ufficio un reddito netto in categoria *C* di L. 390, che l'Opera pia di San Giuseppe della città di Novara corrisponde agli Asili d'infanzia di detta città per sessanta azioni, ciascuna di L. 5, sottoscritte pel quinquennio 1886-1890, ed assoggettava quella somma alla tassa di ricchezza mobile.

La Direzione degli Asili fe' valere prima, ma indarno le sue ragioni, innanzi alle diverse Commissioni, poscia chiese in giudizio si dichiarassero immuni della imposta di ricchezza mobile le azioni che vengono pagate da ciascun socio degli Asili infantili di Novara, ed ordinata la restituzione delle somme per questa causa pagate negli anni 1887 a 1890.

La istanza fu accolta dal Tribunale, con sentenza confermata da quella Corte di appello di Torino.

La Corte osserva che la Società è composta di azionisti e le azioni sono di L. 5; che lo scopo di essa è filantropico assolutamente; che ciascuno può diventare azionista, col diritto di partecipare a tutti gli atti sociali ed amministrativi, e che i mezzi, onde la Società raggiunge il suo scopo, sono: 1° I redditi provenienti dal proprio patrimonio; 2° Le azioni che vengono soddisfatte dai soci; 3° Le offerte volontarie degli stessi soci e dei benefattori.

Che le azioni vanno ritenute come capitale, perchè non sono collocate a frutto, ma destinate addirittura ai bisogni degli Asili; e come capitale sociale, l'opposto cioè del reddito, sono immuni dalla tassa di ricchezza mobile.

Che non è applicabile al caso l'art. 3, lettera *C*, della legge 24 agosto 1877, n. 4021, che sottopone a tassa i proventi anche avventizi e derivanti da offerte spontanee, perchè quest'articolo soggiunge: « quanto i provenienti sieno il corrispettivo di qualche ufficio o ministero », mentre nel caso presente i proventi servono per raggiungere lo scopo della Società, e questa non ha mai esercitato un ufficio qualsiasi a favore dell'Opera pia di San Giuseppe, sicchè questa poi con le elargizioni e le offerte le riconoscesse e rendesse il corrispettivo dell'opera a lei prestata.

Che a conferma di quanto si è osservato giova ricordare l'art. 54 reg. 24 agosto 1877, n. 4022 della tassa sopra ricordata. L'alinea prima di questo articolo non obbliga alla dichiarazione dei redditi le Società costituite senza scopo industriale, se si limitano ad erogare le contribuzioni dei soci in opere ed atti filantropici, ed in generale non produttive ma devono farlo se posseggono o producono redditi derivanti sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine ed in qualunque forma.

Che la Società degli Asili ha scopo filantropico, e questo scopo raggiunge con le contribuzioni dei soci azionisti.

Che l'Opera pia di San Giuseppe può ascriversi alla Società degli Asili, è dimostrato dallo Statuto, che non distingue tra le persone fisiche e le morali ed a tutte consente di diventare soci sottoscrivendosi; e tanto più in quanto questa Opera pia, che è pure istituzione filantropica, non usciva dalla sfera della sua azione, associandosi alla Società degli Asili.

L'Amministrazione delle finanze ricorre per violazione degli art. 2, lettera *e*, *f*, 8, 15, 19, legge 24 agosto 1877, testo unico, n. 4021; 54 del regolamento approvato dal decreto 24 agosto 1877; degli art. 1697, 16[illegible] Cod. civ.; 229 Cod. comm.; 517 n. 2, e 361 n. 2 pr. civ.

Osserva che dal disposto degli art. 2, 3 e 15 della legge ricordata ricava che nella ricchezza mobile si comprende ogni lucro; ed in gene[illegible] ogni lucro certo, od eventuale, assegno o vantaggio qualsiasi (art. 1[illegible] L'annualità a cui si era obbligata l'Opera pia di San Giuseppe è un r[illegible]

dito. È errore della sentenza il dire che le azioni destinate a sopperire ai bisogni non sieno un reddito, ma un capitale.

È giurisprudenza che gli assegni e sussidi a Corpi morali perchè compiano il loro scopo è reddito, e tale è quello di cui si discorre perchè è fra i mezzi con cui la Società apre Asili. Questa Società è distinta dalle persone dei soci, non ha scopo industriale, e chi dà il sussidio annale non è socio, è un oblatore.

Inoltre i doveri, le prerogative, le funzioni che spettano ai soci, non sono compatibili col carattere di ente morale che si conviene all'Ospedale di San Giuseppe.

I due enti, lo Spedale e la Società degli Asili, hanno scopo comune, ma sono enti distinti, e non era lecito alla sentenza negare l'autonomia e non riconoscere fra essi il rapporto tra sussidiante e sussidiato; spesa per l'uno, rendita ed entrata per l'altro. Non è vero che la Società degli Asili rientri nell'art. 54 del regolamento, imperocchè, meno le espressioni dello Statuto, nella sostanza fra i due enti corre il rapporto di sussidiante e sussidiato. Di più la sentenza non ha tenuto conto delle ragioni di questo articolo ed ha elevato a regola quella che non era che una eccezione.

Attesochè in diritto non si addice il carattere di reddito al prodotto delle azioni che formano il tema del presente ricorso, in quanto le stesse, lungi dall'essere il prodotto intimo di una forza da cui derivino, rappresentano invece la forza primigenia, che, messa in movimento dalla carità degli azionisti associati, soccorre all'infanzia e la circonda di cure pietose.

La sentenza infatti, ispirandosi nello statuto della Società degli Asili di Novara, afferma, e con ragione, che questa Società raggiungeva il suo fine col capitale patrimoniale, e con le azioni sociali, le quali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'attuazione della legge sulla ricchezza mobile, rappresentando le contribuzioni dei soci erogate al fine filantropico, sfuggivano alla tassa.

Che queste azioni in verità non derivino da un capitale messo a frutto, è cosa per sè evidente, e che la sentenza constata; e che non procedono da altro capitale, di natura morale, o personale, che voglia dirsi, è pure manifesto, imperocchè, se la Società, giusta lo statuto, è formata dai soci azionisti, e se essa si propone il soccorso dell'infanzia, non è l'esercizio dell'opra e dell'ufficio filantropico che genera le azioni, ma sono queste invece che in quell'ufficio ed in quell'opera ritrovano il fine a cui sono indirizzate. Onde, bene la sentenza osservò che non era nella specie applicabile la lettera *E* dell'art. 3 della legge, perchè la Società di cui si discorre non rese mai alcun ufficio all'Opera pia di San Giuseppe, che avea conferito le azioni colpite dall'agente dell'Amministrazione.

E si pose bene, conciossiacchè la corrispettività tra il provento e l'ufficio o ministero, presupponga essenzialmente i due termini distinti, di chi rende l'ufficio, e di chi offre alcuna cosa in corrispettivo. Ma nella

specie invece, non vi ha che un termine solo, costituito dalla Società composta di azionisti; e se altronde si provvede agli Asili, mercè le azioni, le quali sono sostanzialmente distinte dai sussidi, cui pure la sentenza accenna, non è questo però l'ufficio o ministero che costituisca il corrispettivo di esse azioni, perchè, per contrario, è in quell'ufficio che la Società composta di azionisti ritrova il compimento del suo fine.

Questo che si dice in genere per determinare il rapporto giuridico che corre tra gli azionisti e la Società, e per chiarire come si confondono questi due termini, soltanto per rispetto allo scopo, va detto in ispecie per l'Opera pia di San Giuseppe, imperocchè se essa è un ente diverso dalla Società, in quanto diventa azionista in questa, partecipa della Società nella qualità di socio, e ne ha i diritti e i doveri.

Il ricorso invece, per censurare la sentenza, contrappone malamente la Società degli Asili agli azionisti; e da questa premessa inesatta arriva alla conseguenza inaccettabile, che l'opera filantropica è l'ufficio che si rende in corrispettivo delle azioni fornite; onde queste vanno considerate come reddito di ricchezza mobile.

La conseguenza giusta invece è questa, che nell'Associazione di cui si discorre i singoli ritrovano il modo, onde porre a frutto morale gli esigui capitali convertiti in azioni, e quindi elevati a capitale sociale.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

2. Affrancazione di canoni enfiteutici a favore di Corpi morali — Capitale in danaro.

Le affrancazioni dei canoni enfiteutici costituiti dai Corpi morali sotto l'impero del Codice civile si eseguono col pagamento di un capitale in denaro, e non con cessione a favore dell'ente creditore di un'annua rendita sul Gran Libro del Debito pubblico a 5 per cento. (*Sentenza della R. Corte di cassazione di Roma nella causa* Zerbini *contro la* Congregazione di carità di Ferrara. *Udienza del 3 giugno 1892*).

La Corte, ecc. Osserva che l'esame prevalente proposto nel ricorso ha per oggetto il decidere se le affrancazioni dei canoni enfiteutici costituiti dai Corpi morali sotto l'impero del Codice civile sieno eseguibili col pagamento di un capitale in denaro, come la Corte di Bologna pronunziò o piuttosto, con cessione a favore dell'ente creditore di un'annua rendita sul Gran Libro del debito al 5 per cento, come dal ricorrente si persiste a ritenere.

Che le concessioni enfiteutiche sono tutte regolate dal Codice civile senza riguardo della persona o dell'ente che le abbia consentite.

Che la ragione unica del ricorrente addotta in tutto il corso del giudizio, per sottrarre alla applicazione di tal principio l'affrancazione de

canone dovuto al Corpo morale, si è che per la legge del 24 gennaio 1864 gli enti ivi designati all'art. 1 sono stati inabilitati a ricevere in pagamento capitali in denaro, ed è stata imposta per moneta di affrancazione la rendita pubblica: costituendo così quella legge uno statuto personale moderatore della capacità degli enti a possedere, sì da annoverarla fra quelle leggi, secondo cui per l'art. 2 Cod. civ. « essi sono considerati come persone, e godono dei diritti civili ».

Ma tale inabilità dei Corpi morali non ha fondamento nella legge del 1864, che non vieta al debitore di redimere la prestazione con denaro, ma a causa di facilitazione gli concede di liberarsene mediante cessione di rendita; risulta in confronto delle Amministrazioni dello Stato, che pur sono nominate in quell'art. 1, inconciliabile con la legge del 20 gennaio 1880, n. 5253; ed è affatto inammissibile di fronte all'art. 32 delle disposizioni transitorie ove per l'affrancazione delle enfiteusi anteriormente costituite verso i Corpi morali dichiaransi conservati i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti. Se per le antiche enfiteusi si conservano tali speciali modi come eccezioni alla regola generale di affrancarle contenuta nei precedenti articoli 30 e 31, dov'è una consimile disposizione, relativa ai Corpi morali, per le enfiteusi posteriori alle pubblicazioni del Codice? E se nella legge del 1864 contiensi uno statuto personale speciale ai Corpi morali, non abrogato per lo art. 49 di quelle disposizioni imperanti contemporaneamente al Codice civile, qual bisogno della dichiarazione testè ricercata dell'art. 32 a proposito delle enfiteusi antiche? E se necessaria o utile la dichiarazione, perchè non anche alle nuove estenderla ed applicarla?

Che, oltre agli esposti motivi, ripugnano i principî differenziali fra le leggi personali e le reali ad accettare le qualità di statuto personale attribuita dal ricorrente alla legge del 1864, non essendo stato suo obbietto e scopo di regolare la capacità e lo stato degli enti ivi designati, ma di facilitare agli utilisti la liberazione della proprietà immobiliare, materia principale e diretta dalle sue disposizioni.

Che mente del legislatore e scopo finale della legge sia stata appunto la proprietà immobiliare e l'interesse del privato, concorrente con quello della pubblica finanza, e soltanto occasione e titolo allo Stato per esercitare il supremo suo diritto sia stata la spettanza di essa ai Corpi morali, risulta apertamente manifesto dalle relazioni e dalle discussioni relative.

Che mancando di legittimo fondamento la ragione unica, accampata del ricorso, per applicare la legge del 1864 alla affrancazione dell'enfiteusi costituita dalla Congregazione di carità con l'atto del 1888 va essa governata dal Codice civile, come la Corte di Bologna ha pronunziato con la impugnata sentenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Opere pie - Concentramento - Notifica del ricorso al Prefetto. — 2. Spedalità - Rimborso spese - Domicilio di soccorso. — 3. Opere pie - Istituzioni che solo in parte hanno scopo di beneficenza - Preferenza a determinate famiglie - Natura dell'istituzione. — 4. Opere pie - Concentramento - L'esame della IV Sezione del Consiglio di Stato riflette anche il merito e la opportunità del concentramento - Applicabilità dell'art. 60 per le Istituzioni amministrate dalla Parrocchia. — 5. Doti - Loro esiguità - Concentramento nella Congregazione di carità - Articoli 17, 54 e 56 della legge sulle Istituzioni di beneficenza. — 6. Spedalità - Competenza passiva della spesa - Domicilio di soccorso - Comune interessato nella vertenza - Certificato rilasciato da un Sindaco - Atto di notorietà - Regolamento 5 febbraio 1891 - Giunta provinciale amministrativa. — 7. Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Mancato deposito dell'atto impugnato - Non è causa di nullità.

1. Opere pie — Concentramento — Notifica del ricorso al Prefetto.

Non è causa di nullità la notifica del ricorso al Prefetto invece che al Ministero, sebbene per la letterale interpretazione della legge debba tale notifica farsi al Ministero competente quando il provvedimento impugnato è un Decreto Reale. Trattandosi quindi del concentramento di Opere pie la notifica può farsi al Prefetto, ma più regolarmente si dovrebbe fare al Ministro dell'interno, oltre che alla Congregazione di carità interessata. (*Decisione della IV Sezione in data 19 maggio 1893*).

2. Spedalità — Rimborso spese — Domicilio di soccorso.

L'art. 142 del regolamento 5 febbraio deve essere inteso ed applicato nel senso che il quinquennio di dimora, compiuto dopo il 17 gennaio 1891, abbia a calcolarsi anche se cominciato prima di quella data all'effetto di determinare il domicilio di soccorso, ma non già che possa a tale effetto tenersi conto di una dimora quinquennale avvenuta e compiuta in qualunque tempo remoto e anteriore alla pubblicazione della legge 17 luglio 1890.

Il fatto di avere un Comune pagato alcune mensili di spedalità nell'erroneo supposto di essere tenuto a pagarle, non vale per attribuire a tale spesa il carattere di spesa obbligatoria, quando non

ha per legge questo carattere. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 23 marzo 1893*).

Omissis.... Attesochè la considerazione decisiva per cui la impugnata deliberazione respinse la domanda dell'Ospedale fu questa: che l'art. 142 del regolamento 5 febbraio 1892 per l'applicazione della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza deve essere inteso ed applicato nel senso che il quinquennio di dimora compiuto dopo il 17 gennaio 1891, abbia a calcolarsi anche se cominciato prima di quella data all'effetto di determinare il domicilio di soccorso, ma non già che possa a tale effetto tenersi conto di una dimora quinquennale avvenuta e compiuta in qualunque tempo remoto e anteriore alla pubblicazione della legge.

Che con questa considerazione, la Giunta prov. amm. non violò, ma rettamente interpretò il citato art. 142 del regolamento e per conseguenza gli art. 72 e 97 della legge a cui si riferisce; e ciò perchè la disposizione del regolamento è una deroga al principio fondamentale che le leggi non hanno effetto retroattivo. Come deroga dunque ad un principio generale deve essere inteso in senso stretto e non largo, e se il senso letterale dell'articolo riceve sufficiente spiegazione e corrisponde all'intento del legislatore, inteso nel senso ristretto, in cui lo ha interpretato la Giunta, non si può ragionevolmente pretendere di assegnargli una portata assai più larga, la quale oltre ad essere in contraddizione coi principî generali sulla efficacia delle leggi, riuscirebbe pericolosa e piena d'inconvenienti. Si tratterebbe infatti di rendere operativa all'effetto del domicilio di soccorso una dimora quinquennale compiuta in qualunque tempo anteriore alla legge, quando i fatti che si compievano erano interamente regolati dalle leggi precedenti.

Non c'è dubbio, che a termini della legge vigente il domicilio di soccorso una volta acquistato in un Comune non si perde altro che coll'acquistarne un altro in un Comune diverso; ma ciò che nega con ragione la impugnata deliberazione, è che le due donne, della cui spedalità è disputa, abbiano mai acquistato il domicilio di soccorso nel Comune di Campoformido...

3. Opere pie — Istituzioni che solo in parte hanno scopo di beneficenza — Preferenza a determinate famiglie — Natura dell'Istituzione.

Sono Istituzioni di beneficenza quelle che nei loro scopi hanno, anche solo in parte, il fine di soccorrere i poveri. Il diritto di preferenza a favore di determinate famiglie costituisce un semplice vincolo nella erogazione della beneficenza, ma non cambia carattere a tali fondazioni che sono Istituzioni pubbliche di beneficenza e non fondazioni private. (*Decisione della Sezione IV in data 9 dicembre 1892, Istituto Gazzola in Piacenza e Ministero dell'interno*).

4. Opere pie — Concentramento — L'esame della IV Sezione del Consiglio di Stato riflette anche il merito e la opportunità del concentramento — Applicabilità dell'art. 60 per le Istituzioni amministrate dalla Parrocchia.

La IV Sezione ha facoltà di esaminare il merito nelle proposte di concentramento e di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Tale esame si estende anche ad apprezzare le ragioni di opportunità e convenienza che abbiano indotto il Governo ad adottare il provvedimento che si impugna. Per quanto il Parroco abbia l'obbligo di venire in sollievo di chi soffre, pure le funzioni sue sono essenzialmente di culto e diverse da quelle delle Istituzioni di beneficenza, quindi non si può sostenere che una fondazione di beneficenza serva ad integrare il ministero del Parroco. (*Decisione IV Sezione del Consiglio di Stato in data 9 dicembre 1892*). [1]

5. Doti — Loro esiguità — Concentramento nella Congregazione di carità — Articoli 17, 54 e 56 della legge sulle Istituzioni di beneficenza.

Le Istituzioni per doti, se non possono dirsi propriamente Istituzioni elemosiniere, e come tali non siano contemplate dall'art. 1 17 della vigente legge sulle Istituzioni di beneficenza, non è escluso che possano venir concentrate nella Congregazione di carità a seconda delle circostanze, massime quando il loro importo sia talmente esiguo da non giustificare un'amministrazione separata, e le condizioni imposte dal fondatore al loro conferimento possano facilmente e senza danno degli interessati venir soddisfatte dalla Congregazione di carità. (*Decisione 7 gennaio 1893 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul ricorso della Opera pia Cappella e patrimonio Fingh di Napoli, rappresentata dall'avv. Vincenzo De Bernardi.

Contro il Presidente della Congregazione di carità di Napoli ed il Ministero dell'interno.

Visto il ricorso di cui sopra, col quale si chiede revocarsi il reale Decreto 3 aprile 1892 col quale veniva concentrata nella Congregazione di carità di Napoli l'Opera pia Fingh.

Fatto. — 1. Un R. Decreto in data 3 aprile 1892, sulla domanda della

[1] Giurisprudenza costante.

Congregazione di carità di Napoli, concentrava nella medesima, fra altre diverse amministrazioni di Opere pie di quella città, anche la Cappella e patrimonio Fingh, avente per scopo di conferire doti per maritaggio a favore di zitelle povere della sezione Chiaia e delle parrocchie di Sant'Anna di Palazzo, nonchè di dare sovvenzioni ai poveri disponendo di un reddito di L. 775.

2. Contro questo Decreto reale di concentramento il Governo dell'Opera pia Fingh ricorreva a questa 4ª Sezione del Consiglio di Stato, a mente dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, deducendo anzitutto una irregolarità nella forma, imperocchè se nelle pratiche preliminari disposte da detta legge ed invitato ad emettere il suo parere, espresse il desiderio che la relativa Opera pia fosse riunita per raggruppamento ad altra Opera pia maggiore, la quale fosse conservata a forma dell'art. 58 di detta legge, pure dopo ciò non ha avuto comunicazione delle successive proposte e deliberazioni, nè ha emesso il suo parere in merito al concentramento; violazione quindi dell'art. 68 della legge.

3. In merito il Governo della pia Opera ricorrente assume che l'Opera pia Fingh non è una Istituzione pubblica di beneficenza nel preciso senso dell'articolo primo della legge: essa invece è una modestissima Opera pia la quale conferisce dei soccorsi a titolo di maritaggio, ma ha per scopo principale, a mente del testamento del signor Pasquale Fingh, degli 11 febbraio 1798, l'insegnamento della dottrina cristiana ai poveri figli del popolo. E sebbene il suo patrimonio non passi il limite determinato dalla legge, pure l'Opera pia ha uno scopo particolare e non vietato dalla legge ed i soccorsi ai poveri e le doti che conferisce non sono che mezzi per spingere e invitare al concorso dell'esercizio della dottrina cristiana.

4. Il Ministero dell'Interno, a sostegno del R. Decreto impugnato, osserva che la Cappella e patrimonio Fingh, come denota il titolo che tuttavia conserva, aveva carattere precipuo di culto e che fu ritenuto colpito dalla legge eversiva: sicchè in forza di sentenza 9 maggio 1875 della competente Autorità giudiziaria, la cappellania fu dichiarata soppressa e i suoi beni restituiti ai parenti del fondatore che li rivendicarono.

Rimase all'ente unicamente la parte destinata alla beneficenza elemosiniera con un reddito annuo di L. 775 circa. Che l'insegnamento della dottrina cristiana faceva carico ai beni costituiti in dote alla cappellania e doveva essere impartita da un sacerdote nei locali annessi alla cappella che furono rivendicati dagli eredi del fondatore.

Soppressa la cappellania, l'adempimento di tale obbligo non poteva passare a carico del patrimonio lasciato alla beneficenza. Se anche quindi per svista delle Autorità locali gli amministratori del patrimonio Fingh continuarono ad erogare una parte dei redditi loro rimasti dopo la soppressione della cappellania nell'insegnamento della dottrina cristiana, tale

fatto non può aver cangiato natura all'Istituto attuale, che è puramente di beneficenza.

5. Portato il ricorso alla pubblica udienza del 20 agosto 1892, questa Sezione, visto che l'affare non era affatto istruito, con pronunzia interlocutoria del 21 di detto mese, richiese il Ministero dell'Interno perchè producesse i documenti opportuni dai quali fosse dato rilevare:

1° La esistenza legale dell'Opera pia Fingh;

2° Come dopo la sentenza 9 maggio 1875 fosse stato continuato il fatto ammesso dallo stesso Ministero, cioè dell'insegnamento della dottrina cristiana; e in qual luogo fosse stato apprestato, nonchè qual parte di reddito vi fosse erogata.

6. Il Ministero ha prodotto diversi bilanci dell'Opera pia accompagnati da una relazione del presidente dell'Opera pia stessa.

Diritto. — Attesochè il ricorrente sostenga che l'Opera pia Fingh non è un'Istituzione di pubblica beneficenza nel senso della legge, ma una modestissima Opera pia, che sebbene conferisca dei soccorsi a titolo di maritaggi e dia delle sovvenzioni ai poveri, pure ha per scopo principale secondo il fondatore l'insegnamento della dottrina cristiana.

Attesochè mentre per i documenti prodotti non può dubitarsi che l'Opera pia di cui si tratta ebbe vita legale col reale decreto dei 16 gennaio 1797, è non meno certo che essa, per quanto modestissima, è una Istituzione pubblica di beneficenza, impiegando le sue rendite non ad esclusivo beneficio di certe e determinate famiglie e di persone individualmente e tassativamente chiamate, sibbene a favore di un genere di bisognosi reclutati fra il popolo di una o più parrocchie, senza altra distinzione se non quella di trovarsi in certe determinate condizioni personali, possibili in tutti.

Attesochè è pure dagli atti risultato che alle opere di pietà e di religione, e specialmente per l'esercizio della dottrina cristiana, erano destinate le rendite del casamento attaccato alla cappella gentilizia sotto il titolo di Santa Maria della Purità spettante al fondatore signor Pasquale Fingh, e che per l'insegnamento della dottrina stessa era assegnato un locale terreno di detto casamento.

Attesochè sia pure emerso che con sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria del 26 maggio 1875 la suddetta cappella fu dichiarata soppressa in virtù delle leggi eversive del 1867, e che il casamento di cui sopra fu rivendicato dagli eredi del fondatore predetto.

Attesochè se è da deplorarsi che trattandosi di un onere reale quale era la spesa per l'insegnamento della dottrina cristiana, che nulla avea di riprovato dalla legge, e non fosse esso fatto valere o riconosciuto a carico degli eredi rivendicanti, è indubitato però che il fatto della prosecuzione dell'insegnamento per parte dell'Opera pia rimasta, ed eseguita nella piccola chiesa o cappella al Vico Cappella Vecchia a Chiaia annessa al fabbricato rivendicato dagli eredi (oggi abbandonata dai padroni e mantenuta colle sole oblazioni dei fedeli), non legittima la continua-

zione dell' assegno neppure in lire 50 annue così ridotte dagli amministratori allo scopo di far proseguire l' insegnamento di cui sopra; imperocchè sebbene sia vero che lo spirito del testatore nell'assegnare le rendite maggiori, cioè quelle del casamento, fosse principalmente cotesto, e l' intendimento degli amministratori nel continuare l'insegnamento della dottrina cristiana sia stato unicamente quello di mantenere in qualche modo un' Opera pia ordinata dal testatore nelle sue precipue disposizioni, tuttavolta non è meno certo che cessato per forza maggiore il cespite assegnato a cotesto fine, veniva anche a cessare l'obbligazione della spesa a carico dell'Opera pia rimasta, e nel Governo del Re quella di riconoscerla, non potendosi nè dovendosi confondere con gli oneri annessi alle rendite del casamento, gli altri pur voluti dal testatore ed aventi scopi differenti, e fra questi ultimi sono da notare appunto i sussidi per maritaggi ed altre piccole sovvenzioni ai poveri, le quali erogazioni dipendono da altre disposizioni distinte e separate del testatore.

Attesochè, ciò premesso, rimanga sin adesso a vedere se l'Opera pia Fingh rispetto a siffatte residuali specie di beneficenza debba mantenersi come Opera pia autonoma o possa l'Amministrazione di lei concentrarsi nella Congregazione di carità locale, siccome avrebbe disposto il decreto reale 3 aprile 1892 impugnato.

Atteso, intorno a tali indagini, che concesso pure che le Istituzioni per maritaggi non possano dirsi propriamente Istituzioni elemosiniere, nè sieno per ciò contemplate dall'art. 54 della legge 17 luglio 1890, non è però meno vero che per le generiche disposizioni dell'art. 56, lettera *A*, che di regola concentra nella Congregazione di carità le Istituzioni pubbliche di beneficenza che non abbiano una rendita netta superiore a lire 5000, non è escluso che possano esservi concentrati anche gli Istituti dotalizi, a seconda delle specialità dei casi e delle circostanze; e così, a causa d' esempio, quando le doti per maritaggi sieno talmente esigue da non giustificare un' amministrazione distinta e separata, e quando le condizioni volute dal fondatore per il conferimento delle doti stesse sieno tali che agevolmente e senza pregiudizio degli interessati possano essere adempite anche dalla Congregazione di carità.

Attesochè nel caso che ci occupa quantunque l'Amministrazione pia Fingh costi attualmente ben poco, siccome risulta dai bilanci prodotti, pure considerato che tutto il patrimonio rimasto all' Opera pia stessa si restringe alla rendita di lire 775 circa; che le doti sarebbero stabilite in soli 12 ducati per ciascuna, che esse debbono conferirsi a fanciulle orfane di padre e di madre, o almeno di padre, appartenenti alla Sezione di Chiaia e alla parrocchia di Sant'Anna di Palazzo, senz'altra condizione, questa Sezione IV del Consiglio di Stato non trova improvvida e molto meno illegale la concentrazione dell'Opera pia Fingh nella Congregazione di carità locale ordinata col Decreto Reale 3 aprile 1892; per la qual cosa ritiene non potersi accogliere il ricorso proposto dagli amministratori dell'Opera pia stessa.

Per questi motivi la Sezione IV, pronunziando definitivamente, dichiara non essere luogo ad accogliere il ricorso.

6. Spedalità — Competenza passiva della spesa — Domicilio di soccorso — Comune interessato nella vertenza — Certificato rilasciato da un Sindaco — Atto di notorietà — Regolamento 5 febbraio 1891 — Giunta provinciale amministrativa.

L'art. 110 del regolamento 5 febbraio 1891 stabilisce tassativamente quali siano i documenti da prodursi per provare il domicilio di soccorso, e, nel caso della mancanza di tali documenti, soggiunge che si possa supplire colla produzione d'un atto di notorietà ricevuto dal pretore del Mandamento, o con altri documenti equipollenti, fra i quali non è possibile ritenere compreso l'attestato di un Sindaco di un Comune diverso da quello nel quale il domicilio di soccorso si sarebbe verificato e tanto meno poi dal Sindaco del Comune interessato nella controversia.

Viola le disposizioni del regolamento la Giunta provinciale amministrativa che pronunciasse in base a nuovo documento prodotto dall'Amministrazione, senza che l'Amministrazione convenuta fosse avvertita di tale produzione e chiamata a presentare in proposito le osservazioni che ravvisasse del caso ed a proporre quelle controprove e quelle deduzioni che reputasse del suo interesse. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 9 febbraio 1893*).

Sul ricorso del Comune di Novara:

Contro la decisione 8 settembre 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Novara che dichiarò dovuta da quel Comune allo Spedale di Vercelli la somma di L. 87 per spese di spedalità prestata a certa Antonietta Bolla;

E l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

Fatto. — Ritenuto che con nota 30 dicembre 1891, il Sottoprefetto di Vercelli invitava il R. Commissario per l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Vercelli a ricoverare in quell'Istituto per esservi curata la giovane Antonia Bolla, dichiarandola nata nel Comune di San Pietro Mosezzo, domiciliata a Novara, Borgo San Martino, *e trovantesi in istato di avanzata gravidanza, essendo entrata già nel nono mese di gestazione.*

Che essendo la Bolla stata ricevuta nell'Ospedale, e rimastavi per 58 giorni, l'Amministrazione richiese dapprima il pagamento delle relative diarie, nella somma complessiva di L. 87, al Comune di San Pietro Mosezzo, il quale si rifiutò adducendo che la Bolla, quando fu ricoverata nell'Ospedale di Vercelli, era dimorante da soli pochi mesi in quel Comune, e da più di otto anni invece era residente in Borgo San Martino di Novara.

Che, rivoltasi allora l'Amministrazione dell'Ospedale al Comune di Novara, ne ebbe parimenti un rifiuto, opponendosi che non risultava essere stata richiesta l'accettazione della Bolla nell'Ospedale a norma dell'art. 79 e 97 della legge 17 luglio 1890, e neppure era provato che al momento del ricovero quella donna si fosse trovata nell'imminenza del parto, nè che appartenesse veramente al Comune di Novara.

Che l'Amministrazione dell'Ospedale chiese allora, a termini dell'art. 80 della citata legge, che la vertenza venisse risolta con decisione della Giunta provinciale amministrativa; e questa, in una sua deliberazione del 25 maggio 1892, ritenne legittimamente fatta la richiesta 30 dicembre 1891 dal Sottoprefetto di Vercelli, abbastanza accertata dal contenuto della richiesta stessa, e dalle circostanze del fatto che la Bolla si trovava nella imminenza del parto, e che apparteneva notoriamente per dimora più che quinquennale al Comune di Novara, e per queste ragioni dichiarò allo stato delle cose « essere dovute dal Comune di Novara, come domicilio di soccorso, L. 87 all'Ospedale civico di Vercelli per spese di spedalità di *Bolla Antonia,* salvo però al Comune suddetto la facoltà di presentare alla Giunta stessa nel termine di giorni quindici dalla comunicazione della decisione tutte quelle opposizioni, osservazioni, e quei documenti che crederà del caso, per provare la insussistenza del diritto del domicilio di soccorso in Novara, che s'invocò a favore della Bolla ».

Che la Giunta municipale di Novara, in adunanza del 14 maggio 1892, approvò una relazione da trasmettersi come memoriale di difesa alla Giunta provinciale amministrativa, e diretta a dimostrare la irricevibilità della « domanda dell'Ospedale di Vercelli, perchè manca la constatazione e la dichiarazione della urgenza del ricovero della Bolla sunnominata, non che l'ordine e la imposizione del ricovero, e fa difetto la prova coi mezzi dalla legge richiesti del domicilio di soccorso della Bolla stessa in Novara ».

Che la Giunta provinciale amministrativa in seduta del 16 luglio 1892, esaminate le difese proposte dal Comune di Novara, approvò una relazione in cui erano confutate, eccettuata quella riguardante la prova del domicilio di soccorso, ed accolse le conclusioni finali del relatore che erano le seguenti: « invitarsi il R. Commissario dell'Ospedale di Vercelli a produrre nel termine di due mesi uno dei documenti probatori (indicati nell'art. 110 del regolamento 5 febbraio 1861, n. 99) riguardanti la prova del domicilio di soccorso, e tutte quelle giustificazioni e schiarimenti che crederà del caso di presentare nell'interesse dell'Ospedale, e in pari tempo comunicarsi la deliberazione della Giunta comunale di Novara, *consigliando il Commissario regio* a desumere la suddetta prova da un certificato del Comune di San Pietro Mosezzo, da cui risulti il cambiamento di domicilio della Bolla ».

Che l'Amministrazione dell'Ospedale, ottemperando alla predetta ordinanza, presentò alla Giunta provinciale amministrativa, come è riferito in altra deliberazione del 7 settembre 1892 della Giunta stessa, la « di-

chiarazione del Sindaco di San Pietro di Mosezzo in data 20 luglio p
dalla quale risulta che Bolla Antonia del fu Carlo, fino dall'anno 18
trasferì col padre, in allora vivente, in San Martino, sobborgo di Nov
dove tuttora risiede, e fondandosi in tale attestazione, la Giunta pr
ciale amministrativa decise nella stessa seduta 7 settembre 1892 e
dovuta dal Comune di Novara quale domicilio di soccorso la so
di L. 87 all'Ospedale di Vercelli per spese di spedalità della nomi
Antonia Bolla mandando al medesimo perchè nel termine di giorni
dici dalla notificazione della deliberazione stessa, effettuasse il pagam
di detta somma all'Ospedale di Vercelli.

Che la Giunta municipale di Novara nel 9 novembre 1892 delibe
ricorrere contro i suindicati provvedimenti della Giunta provinciale
ministrativa alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, incaricando della
cuzione il Sindaco, il quale infatti formulò il ricorso che venne n
cato per atto di usciere in data 15 novembre all'Amministrazione
l'Ospedale civile di Vercelli ed al Prefetto, quale presidente della Gi
provinciale amministrativa di Novara e del quale fu significato al
stero dell'interno il deposito eseguito nella segreteria di questa Se
addì 8 dicembre.

Che tale ricorso è fondato sui motivi seguenti:

1° Violazione degli articoli 8 e 104 della legge 17 luglio
n. 6972, serie 3ª, 125 del regolamento 8 febbraio 1891, n. 99, 1
delle disposizioni premesse al Codice civile, perchè conculcando, ins
ai predetti articoli, i principî fondamentali ed essenziali di ogni giu
la Giunta provinciale amministrativa cominciò colla decisione del 25
gio 1892 dal pronunciare in merito nello stesso tempo che prefigge
Comune di Novara il termine per proporre le proprie difese; poi pr
tate queste, si occupò di confutarle nell'altra decisione del 6 luglio
lasciando tuttavia luogo ad una ulteriore istruzione, e consigliando
tanto l'Amministrazione dell'Ospedale un mezzo, adottato il quale pr
teva implicitamente vittoria: infine poi pronunciò l'ultima deci
del 7 settembre 1892, sulla presentazione fatta dall'Amministrazione
l'Ospedale del documento che la stessa Giunta provinciale ammini
tiva le aveva suggerito, senza che il Comune abbia avuto comunica
di quel documento, senza che sia stato più chiamato a difendersi a
dandogli il termine voluto dal regolamento.

2° Violazione degli articoli 72, 79 e 97 della legge 17 luglio 1
109 e 110 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, 1212 del Codice c
per essersi pronunciata la condanna del Comune di Novara a paga
L. 87 per spedalità prestata all'*Antonia Bolla*, senza che fosse acce
che costei quando fu accettata nell'Ospedale di Vercelli si trovasse
ramente nella *imminenza del parto*, nè che avesse, a termine di leg
domicilio di soccorso nel Comune di Novara, e per essersi voluto r
sare sull'Amministrazione comunale convenuta l'onere della prova
doveva invece incombere all'Ospedale come attore.

Prescindendo, dice il Comune ricorrente, dal riflesso che sarebbe mancato anche l'*ordine* dell'Autorità politica per far ricoverare la Bolla nell'Ospedale, poichè il Sottoprefetto di Vercelli aveva chiesto, non imposto il ricovero di quella donna, la *imminenza del parto* supposta dalla legge nell'art. 79 non era nemmeno affermata nella nota del Sottoprefetto che parlava soltanto di *avanzata gravidanza*, nè fu accertata mediante una visita ostetrica; fu ritenuta dalla Giunta provinciale amministrativa sul semplice fondamento di presunzione che non aveva in realtà alcuna base; ed anzi sorgevano presunzioni in contrario dal fatto di essere la Bolla rimasta degente nell'Ospedale per 58 giorni; senza che siasi neppure potuto asserire che costei abbia partorito poco dopo che fu accolta nell'Ospedale. E quanto alla prova che la Bolla avesse domicilio di soccorso nel Comune di Novara, la Giunta provinciale amministrativa l'ha desunta soltanto da una dichiarazione dell'Autorità municipale di San Pietro Mosezzo che era parte interessata, perchè la questione della competenza passiva delle spese di spedalità dell'*Antonia Bolla* vertiva appunto fra il Comune di San Pietro di Mosezzo e quello di Novara. Il Comune ricorrente fa osservare inoltre che lo Spedale di Vercelli, in virtù del suo statuto, è obbligato ad accogliere gratuitamente anche coloro che, non appartenenti al Comune, vi cadono in infermità e siano bisognosi. Per tutto ciò il Comune di Novara chiede alla 4ª Sezione che, annullata la deliberazione 7 settembre 1892 della della Giunta provinciale amministrativa di Novara, dichiari doversi respingere la domanda dell'Ospedale di Vercelli e provveda quanto alle spese a norma di diritto.

Ritenuto che dall'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Vercelli fu risposto con un controricorso nel quale s'insiste con ampi ragionamenti per dimostrare che l'impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa di Novara sia ben fondata in ogni sua parte tanto quanto al fatto, che quanto al diritto, e si conchiude quindi per la reiezione del ricorso colla condanna del Comune di Novara nelle spese. — Ciò premesso

Attesochè, se non si può disconoscere la ragionevolezza delle censure d'irregolarità mosse dal Comune ricorrente, contro le decisioni proferite della Giunta provinciale amministrativa di Novara sulla vertenza di cui si tratta nelle adunanze 25 maggio e 6 luglio 1892, tali irregolarità per altro non sarebbero sufficienti ad indurre la nullità delle discussioni stesse, poichè quantunque colla prima di esse si dichiarasse dovuta dal Comune di Novara che ancora non era stato chiamato a difendersi, la spedalità domandata dall'Ospedale di Vercelli, era tuttavia accordata all'Amministrazione di questo il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 25 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per fare le sue opposizioni ed i documenti che stimasse opportuni, talchè appariva che quella dichiarazione di debito, sebbene intempestiva ed inopportuna, intendevasi fatta non in modo assoluto e definitivo, ma ipoteticamente soltanto, avendo unicamente riguardo allo stato degli atti allora prodotti, e con riserva

di altra decisione definitiva da pronunciarsi appresso e parimenti pe quanto inopportuno sia stato il consiglio dato nella decisione del 6 lı glio 1892 alla istante Amministrazione dell'Ospedale di Vercelli, di pr curarsi un certificato dell'Autorità comunale di San Pietro Mosezzo, pe provare il domicilio di soccorso della ricoverata Antonia Bolla nel C mune di Novara, assumendosi così l'Autorità giudicante la parte di co sigliera di uno dei contendenti, e quasi impegnandosi per la risoluzion favorevole della controversia nella ipotesi che il documento suggerito v nisse prodotto, nondimeno ciò non darebbe ancora ragione di annull mento, se poi la decisione definitiva fosse stata nettamente pronunciat

Che però la decisione definitiva proferita il 7 luglio 1892 trovasi s stanzialmente viziata in modo da non poter essere mantenuta.

Che infatti fu emanata quella decisione sulla produzione fatta da l'Amministrazione attrice di una dichiarazione del Sindaco di San Piet Mosezzo, che affermava essere l'Antonia Bolla residente da più di cinq anni nel Comune di Novara.

Che l'art. 110 del regolamento 5 febbraio 1891 stabilisce nominat mente quali i documenti che debbono essere prodotti a prova del *dom cilio di soccorso,* e soggiunge che « in mancanza di tali documenti si pos supplire colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal pretore d Mandamento, o *con altri documenti equipollenti* », ma fra questi non è po sibile ritenere compresa l'attestazione del Sindaco di un Comune diver da quello nel quale il domicilio di soccorso sarebbesi verificato, e tanto me poi dal Sindaco di quel Comune appunto che ha interesse nella controvers perchè su di esso ricadrebbe il carico della spedalità, qualora non fos dovuto dall'altro Comune, in cui si afferma esistere il domicilio di soccors

Che oltre a questa evidente violazione del regolamento un'altra anco ne commise la Giunta provinciale amministrativa di Novara nella imp gnata decisione col pronunziarla sulla produzione di un nuovo document fatto dall'Amministrazione, senza che l'Amministrazione convenuta fos avvertita di tale produzione e chiamata a presentare in proposito le c servazioni e proporre quelle controprove e quelle deduzioni che reputas del suo interesse.

Che invero l'art. 125 del regolamento 5 febbraio 1891 ingiunge al Giunta provinciale amministrativa di « assegnare all'Amministrazione co venuta un termine non minore di 15 giorni per inviare le osservazioni i documenti che stimi opportuni » ed è manifesto, per lo spirito di ques disposizione, la necessità dell'osservanza di essa in ogni stadio del pr cedimento in cui si prestino nuovi mezzi d'istruzione della controvers laonde dopo la decisione preparatoria del 6 luglio 1892, che ammette la parte attrice a fare nuove prove, e dopo prodotte queste, era indispe sabile concedere alla parte convenuta il termine prescritto dal detto art. 1: per presentare le sue difese.

Attesochè nelle speciali circostanze del caso la Sezione ravvisa eq la compensazione delle spese.

P. Q. M. — La Sezione 4ª, accogliendo il ricorso del Comune di Novara, annulla l'impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa di Novara del 7 settembre 1892 e rinvia gli atti alla Giunta provinciale amministrativa stessa per gli ulteriori provvedimenti a norma di legge.

Spese compensate.

7. Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Mancato deposito dell'atto impugnato — Non è causa di nullità.

Il mancato deposito dell'atto impugnato da farsi presso la segreteria della IV Sezione, sebbene sia prescritto, non produce nullità se risulta che l'atto stesso fu richiesto inutilmente alla Prefettura, che non volle rilasciarne copia. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 29 dicembre 1892*).

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Opere pie - Eccezioni alla regola della loro inscindibilità. — 2. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Concentramento - Loro natura - Spese d'amministrazione.

1. Opere pie — Eccezioni alla regola della loro inscindibilità.

Gli enti morali, di regola, non possono essere frazionati, ma questa norma non è prescritta da speciale disposizione di legge, e solo dipende dall'indole della persona giuridica. Però essa non può essere assoluta e può ammettere in casi speciali delle eccezioni, massime quando trattasi d'Istituzioni destinate a soddisfare interessi pubblici, quali sono quelle di beneficenza.

Siffatte Istituzioni, come ritraggono la loro esistenza dalla pubblica potestà, così possono da questa essere frazionate in più enti quando lo richiegga la pubblica utilità per la quale furono create, quando i loro legittimi rappresentanti e quelli della popolazione, a vantaggio della quale esistono, non che l'Autorità tutoria, sono concordi nel riconoscerne la convenienza e si provvede in modo migliore al sollievo della classe meno agiata.

Del resto non sono rari gli esempi di tali mutamenti negli enti morali, ed è necessario che possano eseguirsi per porre gli enti medesimi in armonia colle mutate condizioni in cui si svolge la loro azione, affinchè questa diventi più proficua. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, in data 24 marzo 1893*).

2. **Istituzioni pubbliche di beneficenza — Concentramento — Loro [illegible] natura — Spese d'amministrazione.**

Non si deve considerare come fondazione privata una Istituzione [illegible] di beneficenza per il solo fatto che essa si stabilisce un diritto d[illegible] preferenza a favore di determinate famiglie, può quindi essere con[illegible] centrata nella Congregazione di carità. Non è un motivo sufficiente [illegible] per mantenere autonoma un' Opera pia, quello che per la sua am[illegible] ministrazione non occorrono spese, poichè lo scopo a cui mira l[illegible] misura del concentramento è di coordinare la erogazione della be[illegible] neficenza per modo di assicurarne un più equo riparto. (*Parere d[illegible]el Consiglio di Stato, Sezione Interni, in data 12 marzo 1893*).

DECRETI REALI

INTERESSANTI ISTITUZIONI DI BENEFICENZA

R. decreto in data 26 aprile 1893, n. 201, relativo ai Lasciti [illegible]di pubblica beneficenza nelle provincie Siciliane.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 100 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzion[illegible] pubbliche di beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1872, n. 119[illegible] modificato con R. decreto 18 agosto 1887, n. 4886, per l'esecuzione dell[illegible] legge 2 aprile 1865, n. 2226, sull'azienda per i compensi ai danneggiat[illegible] in Sicilia dalle truppe borboniche;

Ritenuta la necessità di porre in relazione le disposizioni dell'art. 10[illegible] della legge 17 luglio 1890 colle discipline vigenti sulla materia;

Visti i pareri dati il 18 novembre 1892 e il 19 aprile 1893 dal Co[illegible] siglio di Stato, il quale si è pronunciato nel senso di doversi provveder[illegible] a che gl'Istituti pii di beneficenza, vincolati dal decreto dittatoriale 9 gi[illegible] gno 1860, non sieno sciolti dal vincolo rispettivo se, col 31 dicembre 189[illegible], non abbiano soddisfatto il loro debito a tutta l'annualità 1893;

Sulla proposta del ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza, l'Intendenza di finanza in Palermo nel mese di luglio 1893 diramerà gli elenchi speciali (modello G), contenenti il debito di ogni singolo pio Istituto, tanto per arretrati a tutto il 1892, quanto per l'annualità 1893.

Per gl'Istituti pii, il carico annuale dei quali sarebbe da accertarsi ad anno compiuto, il debito per l'annualità non ancora accertata sarà provvisoriamente ragguagliato alla media del corrispondente carico per l'ultimo triennio, salvo la liquidazione definitiva di esso debito.

Art. 2. I carichi che saranno spediti agli esattori delle imposte dirette nei modi previsti dall'articolo precedente, dovranno riscuotersi in due rate uguali, scadibili il 10 ottobre e il 10 dicembre 1893.

Art. 3. Entro il primo semestre 1894 verrà eseguita la liquidazione definitiva dei carichi di che all'art. 1, allo scopo di provvedere al rimborso delle eventuali eccedenze di carico risultanti dalla liquidazione provvisoria, qualora ciò risultasse da apposito reclamo giustificato debitamente, ovvero per emettere un carico suppletivo, qualora ciò fosse reso necessario dalla liquidazione definitiva.

Art. 4. Per i lasciti non esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza continuerà il procedimento di riscossione nelle forme attualmente in vigore.

Art. 5. Nel mese di luglio 1894 saranno compresi in elenchi speciali i carichi suppletivi, di che al precedente art. 3, quelli annuali per i lasciti non esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza, rispetto ai quali col 31 dicembre 1893 non fosse stato soddisfatto il debito a tutto il 1893.

Per questi ultimi lasciti, a norma del 3° comma dell'art. 100 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non avendo luogo lo svincolo al 1° gennaio 1894, la spedizione dei carichi cesserà quando saranno estinti, tanto il debito per l'arretrato respettivo, quanto l'annualità entro la quale il debito sarà saldato.

Art. 6. I Prefetti della Sicilia e l'Intendenza di finanza di Palermo, col concorso degl'intendenti della altre provincie siciliane, cureranno lo adempimento delle presenti disposizioni.

L'Amministrazione centrale del Tesoro provvederà alla osservanza per l'esatta applicazione delle disposizioni medesime.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

DOCUMENTI GOVERNATIVI

SOMMARIO. — 1. Sul ricovero di donne folli condannate, giudicabili o prosciolte dai Tribunali. — 2. Spese di ricovero per gli indigenti inabili al lavoro - Esercizio 1892-93. — 3. Medici provinciali - Esercizio delle loro funzioni in più d'una Prefettura - Nuove istruzioni.

1. Sul ricovero di donne folli condannate, giudicabili o prosciolte dai Tribunali.

È già noto che mediante i due Manicomi maschili giudiziari di Montelupo Fiorentino e di Aversa fu dato di provvedere al ricovero ed alla cura:

a) dei detenuti divenuti folli durante la detenzione preventiva, o mandativi in esperimento dall'Autorità giudiziaria;

b) dei colpiti da malattia mentale durante la pena ad essi inflitta;

c) dei prosciolti da imputazione, a ricoverarsi in un Manicomio in base all'articolo 46 del vigente Codice ed in applicazione agli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Per le femmine invece è mancato finora un simile asilo, per lo che è occorso fare di volta in volta lunghe e non sempre concludenti pratiche presso varie Amministrazioni di Manicomi, le quali trovansi per la maggior parte impreparate ad accogliere siffatta classe di detenuti.

Ora peraltro, in seguito ad accordi presi con l'Amministrazione del Manicomio civile di Aversa, è stata istituita in detto Ospizio una Sezione giudiziaria per femmine, alla quale dovranno inviarsi, mediante corresponsione di L. 1.50 al giorno per ciascuna, le donne appartenenti alle tre categorie suindicate, salvo provvedimenti diversi allorchè si tratti di non allontanare donne in osservazione nell'interesse della giustizia.

Di quanto sopra si ritiene opportuno rendere informati i signori Prefetti ed i signori Procuratori generali di Corte d'appello per loro norma (*Circolare del Ministero dell'interno in data 15 maggio 1893, ai signor Prefetti del Regno ed ai Procuratori generali presso le Corti d'appello*).

2. Spese di ricovero per gli indigenti inabili al lavoro — Esercizi 1892-93.

Il ritardo col quale dopo la chiusura dell'esercizio 1891-92 pervenne le contabilità di spesa per il ricovero degli inabili al lavoro ha reca per conseguenza che anche al giorno d'oggi esistano rendiconti di spe non ancora pagate, d'onde un sensibile discapito per gl'Istituti di ri vero e non lieve imbarazzo alla regolare chiusura delle contabilità re tive al fondo speciale delle Prefetture.

È intendimento del Ministero di far sì che siffatti inconvenienti non abbiano a verificarsi per le spese riferibili al 1892-93, poichè se per le eccedenze di impegno denunziate subito dopo scaduto l'esercizio e prima della chiusura del conto consuntivo si ottengono i fondi verso il marzo dell'anno successivo, per le altre che si denunziano tardivamente occorre attendere il consuntivo dell'esercizio seguente e quindi un lasso di circa due anni prima che i creditori possano essere soddisfatti, giacchè è massima che dal Ministero del tesoro non si presentino al Parlamento disegni di legge per maggiori spese altrimenti che in sede di consuntivo.

Nel duplice intento della regolarità dei servizi contabili affidati alle Prefetture e nell'interesse economico di tante Istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali non è conveniente far attendere ciò che ad esse è dovuto, il Ministero prega la S. V. di disporre fin d'ora affichè non più tardi del 15 p. v. luglio tutte le contabilità della specie riferibili all'esercizio 1892-93 siano trasmesse a questo Ministero.

Per quelle, al cui rimborso si potrà far luogo con i fondi all'uopo concessi a V. S. in anticipazione ella provvederà al pagamento. Le altre poi verranno inviate ugualmente ed il Ministero se avrà fondi ordinerà il diretto rimborso; in caso diverso lo comprenderà negli elenchi per le eccedenze di impegno.

In ogni modo, se non fosse possibile per giustificati motivi di esibire le contabilità (liquidate s'intende dalle Intendenze di finanza) per il termine predetto del 15 luglio, la S. V. manderà un elenco delle contabilità stesse con dichiarazione che relativamente all'esercizio 1892-93 non esistono per tutta la Provincia altri rendiconti di spese da soddisfare.

Si confida nella esatta osservanza delle predette disposizioni e di quelle che V. S. crederà per tale oggetto impartire alle dipendenti Autorità e si attende un cenno di ricevuta della presente. (*Circolare del Ministero dell'Interno, div. 3ª, sez. 2ª, in data 21 aprile 1893, n. 25273-7, ai Prefetti*).

3. Medici provinciali — Esercizio delle loro funzioni in più d'una Prefettura — Nuove istruzioni.

Colla Circolare ministeriale 23 gennaio p. p., inserita nel n. 3 del *Bollettino ufficiale* per il corrente anno, p. 226, fu regolato nelle sue modalità il servizio da prestarsi dai medici provinciali, che, per l'Ordinanza 22 dicembre 1892, esercitano le loro funzioni in più di una Prefettura. Ed in tale circolare stabilivasi che ognuno di quei pubblici ufficiali dovesse recarsi nella Provincia nella quale non ha l'abituale residenza: 1° in via ordinaria, almeno due volte per settimana ed ogni qualvolta vi sia adunanza del Consiglio provinciale sanitario, o delle Commissioni nelle quali essi medici provinciali hanno seggio per ragione di ufficio; 2° in via straordinaria, tutte le volte che il Prefetto lo ritenga necessario.

La breve esperienza dei pochi mesi scorsi dalla data di quella Circolare ha però fatto palese come questi molteplici trasferimenti di sede dei

medici provinciali, oltre ad importare un aggravio non sopportabile nell[e] attuali condizioni del bilancio di questo Ministero sia anche ragione d[i] soverchia perdita di tempo e disagio non indifferente per i funzionar[i] stessi.

Tali considerazioni rendono necessario di regolare per ora diversa-mente il servizio, in attesa che si abbia mezzo di completare l'ordina-mento determinato dalla legge.

Rimane quindi stabilito che, d'ora innanzi, i medici provinciali inca-ricati di prestar servizio in più d'una Provincia hanno obbligo in via ordinaria di recarsi in quelle ove non risiedono solo durante il tempo delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio provinciale sanitario. Ed i signori Prefetti vorranno interessarsi perchè in tale epoca siano possibilmente fissate anche le sedute delle varie Commissioni nelle quali il medico provinciale ha seggio.

In via straordinaria però i signori Prefetti delle Provincie su men-zionate potranno chiamare il medico provinciale al capoluogo, quando l'indole e l'importanza degli affari in corso esiga l'opera personale di quel funzionario, o quando vi siano ispezioni o missioni da compiersi nei Comuni soggetti alla loro giurisdizione.

Nelle Prefetture ove non risiede abitualmente il medico provinciale dovranno tuttavia non solo essere da lui trattati tutti gli affari da sotto-porsi al Consiglio provinciale sanitario per l'istruttoria di cui all'art. 16 del regolamento generale sanitario, approvato col Regio decreto 9 otto-bre 1889, ma anche tutti gli altri previsti dagli articoli 11 della legge 22 dicembre 1889, n. 5869, e 22 del regolamento succitato ed in genere tutti quelli nei quali il di lui intervento sia tassativamente richiesto o possa essere consigliato per l'indole tecnica della pratica. Gli incarta-menti relativi dovranno all'uopo essere ad esso spediti per il tramite della Prefettura ove risiede. Anche le corrispondenze degli ufficiali sani-tari dovranno essergli inviate direttamente; per il che, si è ottenuto dal competente Ministero, possano godere pure la franchigia postale.

Si fa assegnamento sulla cooperazione attiva dei signori Prefetti per la retta e proficua applicazione delle norme contenute nella presente Cir-colare. Frattanto si gradirà un cenno di ricevuta. (*Circolare Ministero dell'interno, Direzione di Sanità pubblica, sezione 3ª, 20 maggio 1893, n. 20400-4-1, ai signori Prefetti del Regno*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

I MONTI DI PIETÀ

AL CONGRESSO NAZIONALE DI FIRENZE

Il terzo Congresso nazionale delle Istituzioni di beneficenza, radunatosi nello scorso marzo in Firenze, del quale a suo tempo abbiamo dato un largo riassunto, [1] si occupò del grave quesito tendente a provocare dal Potere legislativo nuove norme per l'Amministrazione dei Monti di pietà, quesito ch'era già stato ampiamente discusso nel primo Congresso dei Monti stessi, adunatosi in Padova nel settembre del 1891.

Abituati, pur troppo, da lungo tempo a veder trattate dal Governo le questioni che riguardano la pubblica beneficenza, come essa fosse la Cenerentola dell'Amministrazione, non abbiamo mai avuta gran fede che venissero ascoltati gli autorevoli voti del Congresso padovano, quantunque egregi rappresentanti di queste Istituzioni, per l'amore che ad esse portano e per l'illuminato zelo con cui adempiono al mandato di dirigerne l'azienda, si siano recati alla capitale per caldeggiare anche a viva voce, presso il Ministero, l'accoglimento dei concetti che informarono le deliberazioni di quel Congresso. E sì che la speciale natura di questi Istituti, mentre da un lato permette di considerarli come Istituzioni di beneficenza, dall'altro, per l'intrinseca indole delle loro operazioni, e per l'ordinamento loro, che ne è la conseguenza, impone il riconoscere in essi, per il movimento dei capitali e per la specia-

[1] Vedi *Rivista*, fascicolo di marzo 1893, pag. 245.

lità delle loro operazioni, un carattere misto, che li avvicina agli Istituti di credito.

Ottima deliberazione fu quindi quella del Comitato ordinatore del Congresso fiorentino di accogliere, fra i temi ch'esso dovea discutere, quello che riguardava l'ordinamento dei Monti di pietà. L'egregio avv. Jacopo Moro, che fu già l'anima della riunione di Padova, a Firenze venne eletto relatore d'un progetto di legge sui Monti, che qui ne piace riferire, colla chiara e stringente relazione che lo precede, augurando che i generosi conati di tanti egregi, che si occuparono dell'importante argomento, riescano, colla tenacia che il nobile intento cui mirano loro ispira, a vincere una buona volta l'indifferenza colla quale furono sin qui accolte le pratiche fatte per il migliore ordinamento di queste Istituzioni.

Relazione. — Ho l'onore di presentare al Congresso il progetto di legge peí Monti di pietà votato dalla 3ª Commissione.

Occorre dichiarare fin d'ora che la Commissione, iniziando i suoi lavori, affermò anzitutto la piena ed alta opportunità che, allo stato della questione relativa ai nostri Istituti, convenisse formulare un vero progetto di legge, invece di limitarsi ai soliti voti, più o meno generici, cui provvide largamente — in base a lunghe e sagaci discussioni — il Congresso di Padova.

La Commissione, inoltre, affermò che le sue proposte dovessero inspirarsi al concetto della natura mista dei Monti, i quali se, per il loro passato e per l'obbiettivo principale, si accostano ai fattori della beneficenza, per il modo di esistere e di operare e per le necessità tecniche, cui debbono obbedire, manifestano delle decise e prevalenti affinità cogli Istituti di credito.

Affermati questi principî fondamentali, la Commissione fu convinta che i Monti debbono essere governati da norme legislative sostanzialmente diverse da quelle imposte alle Istituzioni di beneficenza, propriamente dette.

Quï è utile premettere che noi abbiamo indicato, molto nettamente, lo scopo principale dei Monti, quello cioè di sovvenire ai bisogni delle classi meno abbienti mediante prestiti contro pegno di cose mobili.

Così è palese l'intento del beneficio, e sarà più palese ancora quando si sappia che noi vorremmo fosse sancita per legge la massima che i pesi addossati ai pignoranti per le spese d'amministra-

zione e per la conservazione del patrimonio dei Monti debbono limitarsi al puro necessario; quando si sappia essere nostro intendimento che gli avanzi delle gestioni siano devoluti in parte ad opere di pubblica carità, in parte alla formazione d'un patrimonio, i cui redditi siano destinati a scemare gradatamente i pesi sovraccennati.

Nè si creda che esista contraddizione nei nostri propositi, dichiarando che, in onta alla limitazione dell'interesse sulle prestanze, miriamo a conseguire degli avanzi.

È certo che la grandissima maggioranza dei Monti, ridotti come sono a vivere solo delle risorse provenienti dalla pignorazione, non potrebbero aspirare a veder migliorate le sorti dei pignoranti se non in un avvenire, che nessuno di noi oserebbe precisare.

I carichi inerenti al servizio del pegno sono tali, ineluttabilmente, da assorbire in molti luoghi ogni prodotto del pegno stesso, anche quando deriva da interessi che, senza peritanza, si possono chiamare usurari.

Basterà dichiarare essere oggimai dimostrato che i pegni d'ogni specie, sovvenuti con prestiti inferiori alle 20 ed anche alle 25 lire — pur esigendo l'interesse dell'8 e del 9 $^{0}/_{0}$ — sono pei Monti passivi e sono, giova rilevarlo, i pegni che costituiscono la massa principale, qualche cosa come il 70 o l'80 $^{0}/_{0}$ del totale.

Si aggiunga che buona parte dei Monti hanno bisogno di chiedere alla fiducia pubblica i capitali occorrenti alla pignorazione e sarà ognuno persuaso essere saggio avvedimento quello di consentire, in forma espressa, ai Monti la facoltà di ricevere depositi e di assumere servizi di tesoreria per Opere pie e Corpi morali, reimpiegando le eventuali eccedenze dei capitali raccolti in altre operazioni, che non siano quelle del pegno, ma, in nessun caso, aleatorie.

È da tali operazioni che noi intendiamo debbano derivare gli avanzi, che rifluiranno sui pignoranti, come getto di provvida sorgente, mercè la riduzione o la totale soppressione dell'interesse che li aggrava.

Si fa, adunque, manifesto che la Commissione volle allargare la funzione del credito nei Monti, perchè della beneficenza, a così esprimerci, sia conseguita la maggior somma possibile, non per alcuna idea di guadagno, che formerebbe uno stridente contrasto colle miserie che i Monti sono chiamati a soccorrere.

Le cose premesse delineano recisamente il profondo divario che esiste fra i Monti e le rimanenti Opere pie e basterebbero a far comprendere la necessità del divario altrettanto profondo che deve intercedere fra la legislazione da applicarsi ai Monti ed alle Opere pie.

Costringete i Monti tra le angustie d'una legislazione inspirata a sospetti e a diffidenze, ed essi diverranno — più di quello che da molti non si reputi oggidì — un malinconico anacronismo.

Fate, invece, che possano operare e svolgersi al sole fecondo d'una razionale e savia libertà, ed i Monti, testimoni della pietà degli antichi, avranno nella storia della beneficenza italiana una pagina nuova e luminosa.

In nome di questa libertà, lo schema di legge presentato al Congresso, scioglie i Monti dalla tutela della Giunta provinciale amministrativa, ponendoli sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, da esercitarsi con ispezioni periodiche e straordinarie e colla comunicazione dei conti consuntivi per la relativa approvazione.

Codesta vigilanza, come succede per le Casse di risparmio, sarebbe sufficiente, anche perchè aiutata da quella che i cittadini dovrebbero esercitare, alla lor volta, coll'esame delle situazioni semestrali dei conti e dei consuntivi, che i Monti avrebbero l'obbligo di pubblicare nel proprio albo.

E la Commissione invita i timorosi a non allarmarsi per questi mutati criteri intorno alla tutela.

Fu ritenuto che la pratica abbia insegnato abbastanza che le Giunte provinciali amministrative non siano autorità meglio idonee a proteggere utilmente le fortune dei Monti — e ciò per il gran cumulo di conti, di affari e di giudizi che la legge sulle Opere pie, quella comunale e provinciale e sulla giustizia amministrativa loro deferiscono; per la esiguità e la imperfezione dei mezzi di controllo di cui dispongono, costrette come sono, a valersi delle Ragionerie di Prefettura, già stracariche d'un enorme lavoro; perchè, infine le aziende dei Monti non si vigilano e non si controllano coi metodi generali applicabili alle vere Istituzioni di beneficenza — ma con la conoscenza d'una tecnica peculiare, che solo può essere posseduta da funzionari i quali abbiano dimestichezza cogli ordinamenti del credito in generale e con quelli esclusivi dei Monti di pietà in ispecie.

D'altronde, è noto che la tutela della Giunta sulle Opere pie è legittimata massimamente da ciò: che le Opere pie hanno il fine di erogare le proprie rendite in forme specifiche di beneficenza, ond'è necessario siano contenute da regole ben sicure e precise, perchè le rendite stesse non vengano da quel fine distratte, mancando così la ragione d'esistere delle Istituzioni.

I Monti, invece, sovvengono ai bisognosi prestando i capitali di

cui dispongono e la loro funzione, rispetto alla beneficenza, non si esplica se non nel senso che i capitali, onde le rendite derivano, sarebbero suscettibili di assai maggiori profitti qualora — in luogo di mirare al soccorso — l'impiego dei medesimi fosse inspirato a criteri di lucro commerciale.

Ora, mentre la Commissione ha riconosciuto che la tutela delle Giunte riesce pei Monti di grave ed inutile inciampo per il pieno e proficuo svolgimento delle loro funzioni, ha, per converso, manifestato il convincimento che la vigilanza del Ministero, mediante le ispezioni e l'approvazione dei consuntivi e quella dei cittadini, mediante l'esame delle situazioni e dei consuntivi stessi, bastino — insieme alla responsabilità che deriva dal Codice agli amministratori — a difendere la incolumità dei patrimoni dei Monti ed a garantire che le rendite siano convertite a scemare gli aggravi del pegno.

La compilazione dell'inventario della sostanza patrimoniale e del bilancio preventivo; il divieto di appaltare cose ed opere se non con le formalità della legge sulla contabilità dello Stato; l'approvazione degli statuti e delle loro modificazioni da parte del Re, sentito il Consiglio di Stato; la facoltà di sciogliere le Amministrazioni dei Monti quando manchino agli obblighi precisati dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti — queste ed altre caute discipline, contenute nel progetto, avvertono che la Commissione non intese di concedere ai Monti alcun trattamento diverso dalle Opere pie, se non in quanto era voluto dalla natura *sui generis* dei Monti stessi.

Esposti i criteri fondamentali, onde fu suggerito alla Commissione il progetto, credo di non dover indugiare più a lungo nel por termine a questa relazione.

Le norme d'ordine secondario non reclamano illustrazioni. — Discendono dalle condizioni dei Monti e dalla qualità della loro funzione. — Parmi soltanto opportuno constatare che il disegno di legge è anche destinato a risolvere l'incomprensibile conflitto nella giurisprudenza italiana per ciò che riguarda il diritto dei Monti a non restituire i pegni, formati di cose smarrite o rubate, a chi li rivendica siccome proprietario, se non dietro rimborso del capitale sovvenuto e dei relativi interessi.

La Commissione, con questo disegno, non pretende d'aver fatto opera nè completa nè perfetta. Essa si studiò, soltanto, di *additare al legislatore quali dovrebbero essere le linee più importanti della nuova legislazione invocata dai Monti.*

Il legislatore, sulla traccia segnata dai competenti in materia completerà e perfezionerà l'opera della Commissione.

Noi intanto, affidandoci alle esplicite promesse del Governo affermate solennemente in quest'aula in conspetto di un Principe augusto e vostro, signori congressisti, osiamo sperare che non torneranno vani i nostri studi, le nostre discussioni e le nostre proposte — massimamente se voi vorrete dar loro il suggello del vostro voto autorevolissimo.

Avv. J. Moro, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I Monti di pietà sono Istituzioni pubbliche con carattere di perpetuità, aventi lo scopo principale di sovvenire alle classi meno abbienti, mediante prestiti su pegno di cose mobili.

I Monti potranno esigere un interesse sulle prestanze, però solo in misura bastante a rimborsare le spese inerenti alla conservazione ed amministrazione del pegno e del patrimonio.

Art. 2. I prestiti potranno essere consentiti senza interesse, quando gli Istituti abbiano modo di provvedere colle proprie rendite alle spese della gestione del pegno. Gl'Istituti inoltre potranno stabilire diversi saggi d'interesse in ragione dell'entità del prestito consentito e della natura degli oggetti presentati a pegno.

Art. 3. Gli Istituti, oltre l'interesse, non potranno stabilire alcun'altra tassa o diritto sotto qualunque forma o denominazione, tranne una tassa sul prezzo di vendita ed in aggiunta al medesimo, a carico degli acquirenti.

Questa tassa non potrà, in alcun caso, superare il 3 % del prezzo di vendita.

Art. 4. I particolari statuti determineranno:

1° Le condizioni e le forme del prestito, della costituzione e della rinnovazione del pegno;

2° I termini per cui i prestiti sono consentiti in relazione alla natura degli oggetti che costituiscono il pegno.

Le condizioni e le formalità da osservarsi per il riscatto e per la vendita dei pegni, non riscattati o non rinnovati nei termini prefissi, saranno precisate nei regolamenti di amministrazione interna dei singoli Istituti.

Art. 5. I pegni non riscattati saranno venduti direttamente dagli Istituti, e senza intervento di giudice, all'asta pubblica.

L'importo ricavato, dedotta la parte spettante all'Amministrazione per capitale, interessi e spese, verrà restituita al pignorante.

Il diritto a tale restituzione si prescrive dopo cinque anni dal giorno della vendita.

Art. 6. Gli oggetti rivendicati per furto, smarrimento o per qualunque altra causa non vengono consegnati ai rivendicanti se questi non giustifichino di esserne proprietari e non rimborsano al Monte la somma imprestata coi relativi interessi ed accessori.

Il n. 2 dell'art. 709 del Codice di commercio non è applicabile ai pegni costituiti a favore dei Monti di pietà.

L'autorità giudiziaria, ove sequestri per procedimento penale oggetti pignorati, dovrà restituire ai Monti gli oggetti stessi, affinchè questi possano esercitare i diritti reali che loro competono.

Art. 7. Le Amministrazioni dei Monti debbono compilare l'inventario della loro sostanza patrimoniale, senz'uopo della descrizione particolareggiata degli elementi che si riferiscono all'azienda del pegno.

Art. 8. Le somme eccedenti i bisogni della pignorazione ordinaria saranno impiegate dall'Amministrazione in investite caute e fruttifere determinate dagli statuti, esclusa qualunque operazione avente carattere aleatorio.

Art. 9. Gli avanzi dell'esercizio potranno distribuirsi, fino alla concorrenza di un terzo, in opere di pubblica beneficenza; per il rimanente dovranno formare un patrimonio proprio, i cui redditi serviranno a diminuire i pesi che gravano il pegno.

Art. 10. Le entrate dei Monti, non dipendenti dall'esercizio della pignorazione, si riscuotono col privilegio fiscale concesso per l'esazione delle entrate comunali.

Art. 11. I Monti sono autorizzati ad assumere il servizio di cassa di Opere pie e di altri Corpi morali senza l'obbligo della presentazione del conto finanziario richiesto al tesoriere dalla legge 17 luglio 1890.

Sono altresì autorizzati a ricevere depositi fruttiferi ed a custodia colle modalità stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 12. Le Amministrazioni dei Monti debbono compilare entro il mese di novembre il bilancio preventivo di rendite e spese ed entro il mese di marzo il conto consuntivo.

Quest'ultimo sarà accompagnato da una relazione dell'Amministrazione sui resultamenti della gestione.

Art. 13. I Monti di pietà debbono tenere una regolare contabilità del proprio esercizio patrimoniale e le relative scritture saranno svolte a partita doppia.

Art. 14. I Monti sono tenuti a pubblicare nel proprio albo le situazioni semestrali dei conti ed il conto consuntivo.

Art. 15. I Monti di pietà sono posti sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà mediante ispezioni periodiche e straordinarie. I resultati delle ispezioni debbono essere sempre comunicati alle Amministrazioni dei Monti.

Art. 16. I Monti di pietà debbono trasmettere al Ministero di agricol-

tura, industria e commercio i loro conti consuntivi annuali, debitamente approvati nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre.

Art. 17. Le alienazioni e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 1000 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per i contratti per le opere dello Stato.

Il Prefetto può consentire la licitazione o trattativa privata su richiesta motivata dell'Amministrazione.

Art. 18. Gli statuti e le modificazioni dei medesimi, proposti dalle singole Amministrazioni, debbono essere approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 19. Le polizze di pegno, i titoli e libretti di credito e gli avvisi d'asta, relativi ai pegni, emessi o pubblicati dai Monti di pietà, sono esenti da ogni tassa di bollo o registro.

Art. 20. Salva la facoltà di dare i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi del Monte, le Amministrazioni potranno essere sciolte con decreto reale, su proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio di Stato, quando non si conformino alle norme di legge od agli statuti od ai regolamenti.

Art. 21. In caso di scioglimento dell'Amministrazione, la gestione temporanea del Monte sarà affidata ad un commissario regio, che durerà in tale ufficio non più di sei mesi.

L'indennità del commissario è a carico del Monte, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 22. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le Amministrazioni dei Monti, quando siano disciolte, o chiunque vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in via amministrativa, possono ricorrere alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, a' termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Art. 23. Le Amministrazioni dei Monti cureranno affinchè, entro un anno dalla promulgazione della legge, gli statuti siano coordinati alle disposizioni della medesima.

Qualora le Amministrazioni non provvedano di conformità, il Ministero prenderà le opportune disposizioni.

In seguito alla discussione avvenuta nell'assemblea generale del giorno 30 marzo, fu votato alla quasi unanimità il seguente ordine del giorno proposto dai congressisti Calissano ed Egidi: « Il Congresso, udita la lettura delle norme tracciate come guida alla riforma legislativa dei Monti di pietà, prende atto delle norme medesime, e, mandando d'inserirle negli atti del Congresso, plaude ai principî sostanziali ai quali il lavoro della Commissione proponente s'informa ».

UN NUOVO ASILO INFANTILE A BOLOGNA

Nostra corrispondenza.

(S.) Non tornerà discaro ai lettori della *Rivista* una breve relazione sull'inaugurazione di un nuovo Asilo, testè seguita in questa città, e che riesce nuova prova, quantunque ormai non necessaria, di quei sentimenti d'illuminata beneficenza che aleggiano sulla cittadinanza bolognese.

Il nuovo Asilo, della cui apertura amo tener parola in queste pagine, sorse specialmente per opera della nostra Cassa di risparmio, presieduta da quel benemerito cittadino che è il comm. C. Zucchini, il quale dedicò all'erezione del nuovo Istituto la cospicua somma di L. 100,000, e fece dono a tutti i 270 bambini e le bimbe, che il giorno susseguente all'inaugurazione vi furono ammessi, d'un libretto di cumulo [1] della Cassa per la vecchiaia col credito di lire cinque per ciascheduno. La signora Laura Montanari Brunetti largì al nuovo Asilo L. 100, e dal canto suo il Municipio vi contribuì donando più di duemila metri quadrati di terreno per rendere la località più aereata e più acconcia alla ginnastica ed alla ricreazione. Ed ora alcuni particolari: La costruzione del nuovo Asilo, eretto negli ex Orti Garagnani, a porta Solliera, costò L. 150,000. I locali sono in esso così distribuiti:

All'esterno sta scritto in grandi lettere:

« Edificato nel MDCCCXCI dall'Opera degli Asili infantili, per liberalità della Cassa di risparmio ».

Nell'ingresso è scolpita su marmo la seguente epigrafe, dettata dall'egregio prof. Rocchi:

« Per munificenza della Cassa di risparmio — la quale celebrando nel dì 1° ottobre MDCCCLXXXVII — il cinquantesimo anno della sua fondazione — largì C. M. lire all'educazione de' fanciulli poveri — e poi la vantaggiò d'altre cospicue liberalità — la Pia Opera degli Asili infantili — potè qui sul suolo concesso dal Comune — innalzare questo edificio — che inaugurato il dì XI giu-

[1] Di questi libretti di deposito, destinati a cumulo per la vecchiaia, si occupò, elogiandone l'istituzione, la *Rivista* nel fascicolo di gennaio 1893 a pag. 75.

gno MDCCCXCIII — è presagio di liete sorti — al nuovo quartiere della città ».

Eccovi ora qualche cenno sulla distribuzione dei locali. Nel mezzo trovansi gli uffici; dai lati le scuole. Le parti laterali sono perfettamente identiche, l'una per i maschi, l'altra per le femmine.

Nel centro sono collocate le camere per la direttrice, le ispettrici, i medici, le maestre, le infermiere, la guardaroba, i bagni, ecc.

Dai lati trovansi la dispensa, la cucina, il refettorio, il luogo di riunione, lo spogliatoio, le scuole e i ricreatorî coperti, nonchè le latrine.

Tutti i locali sono pieni d'aria e di luce, rispondenti a tutte le esigenze igieniche. Una delle cose più notevoli, sotto quest'aspetto, è il sistema adottato pei banchi nelle scuole. È noto che la maggior parte delle deformità della colonna vertebrale nei bimbi è causata dall'infelice posizione dei bimbi stessi su banchi male costrutti. Una Commissione composta dei medici Ghillini, Berti e Monti studiò la questione. Il dottore Ghillini, in una elaborata relazione, svolse le proposte a cui addivenne la Commissione stessa per la costruzione di questi banchi, e furono adottate.

Della Direzione dei nostri Asili che già accoglievano 700 bambini, sono altamente benemeriti il conte Procolo Isolani, il conte Agostino Salina e il compianto conte Antonio Scarselli, presidente da molti anni della Commissione direttrice degli Asili stessi, egregio cittadino, che dedicava con intelletto d'amore le più assidue cure al loro buon andamento, che, infatti, può dirsi ottimo, e nello stesso tempo adempiva con solerzia ammirevole altri uffici elettivi ai quali era stato chiamato dalla fiducia dei suoi concittadini, Egli aveva già predisposto il discorso che intendeva leggere per l'inaugurazione del nuovo Asilo; morte lo colse il 22 maggio, p. p., alla vigilia quasi di quest'avvenimento che avrebbe procurato all'animo suo intima soddisfazione. Vi invio le sue parole, che spero vorrete riprodurre nelle pagine della *Rivista,* [1] siccome meritato omaggio alla memoria dell'uomo integerrimo, di cui Bologna lamenta la perdita.

Del nuovo Asilo sono Ispettori i signori: march. cav. Ferdinando Bevilacqua, conte Luigi Salina ed il dott. Cristiano Gualandi; Ispettrici le signore: contessa Carmelita Zucchini Solimei Cagnola, Elisa Federzoni Giovannini, Laura Montanari Brunetti, marchesa Anna Cavriani Ratta Hercolani, Maddalena Negri Minghetti, Virginia

[1] Di buon grado assecondiamo il desiderio del nostro corrispondente; i lettori troveranno il discorso a cui egli accenna, in fine di questa lettera.

Montanari Pancaldi, contessa Ines Massei Peverada, marchesa Maria Cattani Marconi.

La Commissione medica è dei dottori Bruers, Modonesi, Ghillini, Bacchi e Moreschi.

La direttrice è la signora Clementina Maldini, la vice direttrice la signora Elvira Pollastri; insegnanti le maestre Elisa Castaldini, Emilia Tartarini, Cesira Bortolotti, Malvina Pelagatti, Silvia Franzoni, Virginia De Maria, Ernesta Marenghi e Aldegonda Bacchi.

Alla apertura intervennero moltissime persone, notai fra le più cospicue, il sindaco comm. A. Dallolio, il deputato Sacchetti, il presidente della Cassa di risparmio comm. Zucchini, il comm. Ruffini rettore dell'Università, il comm. Resti Ferrari, i conti A. ed L. Salina, i conti Francesco e Procolo e contesse Anna e Ginevra Isolani, il cav. Kluftinger, il marchese Sassoli-Tomba, il conte Felice Cavazza, il marchese Ercole e marchesa Maria Rusconi Pallavicini, il marchese Rusconi Marsili e figlia, l'avv. Conti e signora, il colonnello Brun, la marchesa Elena Bevilacqua e figlia, gli avvocati Mazza e Gardenghi della Procura del Re, l'ing. Veronesi, il dott. Gualandi, l'ing. Comelli, il dott. Ghillini, il dott. Merlani, il dott. Berti, il prof. Mazzotti, il cav. Vicinelli, l'avv. Guidotti, il cav. Spagnoli, l'avv. Silvani, l'ing. Montanari e signora, l'avv. Aldini, l'ing. Bernaroli, l'ing. Bragaglia, il prof. Belluzzi, il dottor G. B. Filippetti, l'ing. Calori, don F. Sarti, le signore Franchi, Giovannini-Sacchetti, Giovannini-Federzoni, Ruggi-Lodi, ecc., ecc.

La cittadinanza, come lo provano i nomi che ora ho citati, ha preso vivissima parte a questa festa del cuore e ben più di mille persone visitarono il dì dell'inaugurazione gli Asili, traendone la più lieta impressione.

Ecco ora il discorso predisposto al compianto conte Scarselli:

Signore e Signori! All'illustre Rappresentante del Governo, al regio Sindaco di Bologna, alle altre Autorità, a tutte le egregie persone qui convenute, a nome dell'Amministrazione degli Asili infantili, dal più profondo del cuore, mando un saluto ed un ringraziamento.

L'apertura d'un altro Asilo in questa parte settentrionale della città, che sola ne mancava a completare fra noi l'ordinamento delle sale d'infanzia, fu sempre un desiderio ardentissimo che, per difetto di mezzi, non potè mai assorgere a speranza. Se non che la nostra Cassa di risparmio, potente e provvido Istituto, che al pari degli Asili, ne piace il ricordarlo, ebbe vita per l'opera ardita di egregi cittadini in momenti in cui l'iniziativa privata era causa di diffidenza e di sospetto, ha dato a quel desiderio un improvviso soddisfacimento.

Desiderando essa di segnalare il cinquantesimo anniversario di sua

esistenza in modo degno di lei, fra le altre cose utili di concetto alto e generoso, volle altresì elargire la cospicua somma di lire centomila ai nostri poveri Asili, per metterli così in grado di dare compimento all'opera sospirata.

È questo un atto che, per chi ha cuore e mente, va registrato a caratteri d'oro negli annali gloriosi della carità cittadina; e dacchè è presente il chiarissimo direttore della Cassa di risparmio, che ne ebbe il pensiero e ne fece la proposta, consentite che io pigli l'avventurata occasione per tributare al benefico Istituto ed a lui che lo regge con tanta saviezza, lode e gratitudine non solo a nome dell'Amministrazione che rappresento, ma anche di voi e d'ogni anima pia e gentile.

Ed a nome di tutti faccio pur grazie all'eccelso nostro Municipio che, giovandosi delle aree disponibili per le case degli operai, con pietosa e savia previdenza ne destinò la parte occorrevole all'impianto del nuovo Asilo, e col dono di oltre duemila metri quadrati di terreno, volle farne più acconcio e più bello il luogo di ricreazione e di ginnastica.

E qui vorrei dire della grandezza del beneficio e descrivere appieno i salutari effetti d'una educazione ispirata ai sani principî della morale e della religione ed impartita costantemente a due o trecento fanciulli: e ben mi duole di non valere a tanto, chè l'importanza del fatto sociale va desunta non solo dalle attinenze immediate ed apparenti, ma altresì da quelle esplicabili e recondite.

Ora è bello e commovente il pensiero che in questo luogo ancor muto e deserto, ma destinato ad una popolazione laboriosa ed insieme bisognevole d'assistenza, sia sorto fra i primi l'edifizio della beneficenza e della scuola.

Mentre esso, per un lato, è segno di savia e lodevole previdenza, è, per l'altro, consolante prova del vincolo fraterno onde sono legate le diverse classi sociali; sicchè dall'opera loro scambievole, fondata sul principio dell'eguaglianza e della libertà e governata dalla legge superna, ne proviene il maggior benessere universale.

Oggi siamo noi che porgiamo aiuto al povero fanciullo derelitto, e con sollecita ed amorosa educazione lo indirizziamo al bene nel sentimento e nel pensiero: domani sarà lui che, fatto giovine ed adulto, saprà corrispondere alle nostre cure, mediante il frutto della sua mano addestrata e vigorosa, e forse ancora del suo ingegno sagace e potente.

Così la carità, che eleva lo spirito e fa che l'uomo, dimentico di sè, accorra con sentimento pietoso in sollievo degli altri, è il primo fondamento e la salvezza del civile consorzio.

E poichè la carità, nel provvidenziale progresso della vita, sviluppa ed attua ogni dì più la sua potenza riparatrice, io mi rivolgo alle anime benefiche e dico loro: non vi spaventino le nubi minacciose che, a quando a quando, sorgono sull'orizzonte: nè vi accorino le speranze deluse e le amarezze dei disinganni; ma procedete costanti e risolute nel vostro santo cammino; e siate sicure del trionfo immancabile della pace e dell'amore.

L'ASILO PER GLI ORFANI DEI MARINARI ITALIANI

Il *Giornale della carità,* periodico mensile che pubblicasi in Firenze, fondato per caldeggiare la piena riuscita di questo Asilo, ci giunge coi due documenti, che qui amiamo riferire, allo scopo di contribuire alla diffusione dell'umanitario e patriottico concetto che ispirò l'iniziativa degli egregi promotori di questa nuova istituzione. Il primo è un appello dell'egregio Presidente del Consiglio direttivo dell'Asilo alla filantropia degli italiani; il secondo è un ricordo dell'inaugurazione dell'Asilo stesso, seguìta il 22 aprile p. p. E l'uno e l'altro hanno per iscopo di richiamare l'attenzione degli italiani su questa nuova fondazione, della quale nessuno potrà disconoscere l'opportunità. Di buon grado quindi diamo loro ospitalità in queste pagine, aggiungendo che in pressochè tutti i principali Comuni della penisola vi sono Banche che assunsero il servizio cassa dell'Asilo e che accettarono dalla Direzione il mandato di ricevere i versamenti dei benefattori a favore dell'Asilo stesso.

I.

Un sentimento di carità e l'amor della patria, informarono i promotori della fondazione di un Asilo per gli orfani dei marinari italiani, e gli altri che con i promotori costituirono il Comitato che ebbe per scopo di preparare quanto era del caso per la fondazione dell'Asilo in discorso. Compilato il lavoro preparatorio, ottenuto il plauso del nostro amato Sovrano, di S. E. il Ministro della Marina, nonchè di quello dell'Istruzione pubblica, assicurato all'Asilo l'appoggio di S. M. il Re (anche economicamente) e quello dei Ministri sopra citati e di ragguardevoli persone, che sentono altamente la

carità e vogliono il bene dell'Italia nostra, il Comitato credè suo dovere procedere all'apertura dell'Asilo nel fausto giorno delle nozze d'argento dei ben amati Reali d'Italia e di far posto al Consiglio direttivo che risultò composto dei signori: duca Leone dei principi Strozzi, *presidente;* Fabbri avv. Carlo; Frosali Giulio; Marchi Guido; Biscardi V. Emanuele, Romoli G. Batta.[1]

Come il Comitato aveva avuto in animo di formare il capitale per necessità rilevante, per fondare e mantenere un Asilo nel quale potessero trovar ricovero, educazione ed istruzione gli orfani delle molte vittime dell'infido elemento, in special modo con una sottoscrizione nazionale, così il Consiglio direttivo dell'Asilo per gli orfani dei marinari italiani, incoraggiato della parola del Re che si degnò dare al Comitato e fidando nella formale promessa di S. E. il Ministro della Marina, apre la sottoscrizione nazionale sotto gli auspicî sovrani nel nome della carità per il bene della Nazione con Umberto I re d'Italia.

Non è luogo e momento di fare una dettagliata esplicazione del concetto che informò il Comitato ed oggi informa il Consiglio dell'Asilo, perchè il numero delle vittime del mare è di per sè stesso dolorosa raccomandazione per l'Opera pia che già racchiude degli orfani e che colla carità ovunque ed in qualsiasi modo esplicata, troverà ed avrà l'importanza che si merita.

L'Italia potente per le sue navi e che nelle nazioni europee dovrebbe figurare fra le prime per il commercio marittimo, lamenta continuamente il difetto di uomini di mare, e questo dimostra e rende palese la necessità di dare alimento ed istruzione ai disgraziati orfani dei marinari per preparare dei giovani ben disciplinati ed educati alla vita del mare onde possano apportare benessere e decoro alla patria nostra.

Per l'altissimo scopo eminentemente umanitario ed indiscutibilmente di interesse nazionale, sempre sotto gli auspicî del nostro amato Sovrano e del Governo d'Italia, il Consiglio direttivo dell'Asilo degli orfani dei marinari italiani raccomanda alla S. V. Illustrissima di concorrere e procurare il concorso di tutti coloro che intendono il sentimento di carità e quello dell'amore della patria.

Il Presidente:

LEONE dei Principi STROZZI, duca di Bagnolo.

[1] I signori Biscardi e Romoli furono i promotori di questa nuova Istituzione.

II.

Ricordo con animo commosso il giorno nel quale furono ricoverati nel fondato Asilo nazionale gli orfani dei marinari nel modesto numero che le limitate finanze permettevano. Era un giorno di festa nazionale, il 22 aprile 1893; Firenze con Italia tutta esultava nella fausta ricorrenza delle nozze d'argento dei Reali d'Italia. Una spontanea cittadina dimostrazione rendeva omaggio ad Umberto e Margherita di Savoia, recandosi ad ossequiare per loro il prefetto della provincia di Firenze ed il primo magistrato cittadino, dando a questi mandato di manifestare i sentimenti devoti verso Casa Savoia della città di Firenze. Per non fare sentire troppo il distacco dalle vecchie abitudini, dall'abituro che li aveva sin allora riparati dagl'incostanti elementi, in quella circostanza portai meco gli orfani già accolti nell'Asilo a presenziare la cittadina dimostrazione.

Gli orfani indossavano la modesta uniforme dell'Asilo, adottata sul costume del mozzo di marina, e sia per la loro età, sia per l'uniforme, richiamavano l'attenzione del molto pubblico che circolava per le vie di Firenze. Conosciutosi che quei meschini erano figli di marinari, ma privi del padre, fu una gara generale d'interessamento per loro: io vidi non pochi cogli occhi bagnati di lagrime guardare quei tapini e amorevolmente accarezzarli, io li vidi travolti a capo della dimostrazione, perchè, ben interpretando il popolo fiorentino l'animo del Re che intendeva onorare, volle fare capitanare quella dimostrazione da delle creature, altrimenti derelitte, che nel giorno delle nozze d'argento dei Reali d'Italia avevano per carità, che sarà nazionale, trovato ricovero, educazione e amorevoli cure. Trascinati dalla folla gli orfani dei marinari italiani con la Deputazione della dimostrazione si trovarono in presenza del rappresentante del Governo: furono a lui, dietro sua domanda, presentati, commosso li abbracciò e spontaneo disse che dell'apertura di quest'Asilo tanto benemerito perchè altrettanto necessario, avrebbe telegraficamente informato il Re a mezzo del ministro della Real Casa.

Io mi ricordo quei giovanetti, confusi e commossi, accedere nella monumentale sede del Municipio fiorentino e sento ancora le parole amorevoli per loro, d'incoraggiamento per noi, di chi degnamente rappresentava il Sindaco di Firenze.

Questi ricordi, queste dolci memorie qui sommariamente accenno più che ad incitamento della carità nazionale per soddisfazione mia e di quei degni e benemeriti colleghi nella fondazione dell'Asilo. È tanto raro, e direi quasi assurdo sperare e tanto più avere riconoscenza per quanto di buono uno può fare, che quando una volta colla propria si ottiene l'altrui soddisfazione si deve, sia pure senza modestia, dire anche pubblicamente abbiamo fatto bene, e nel caso abbiamo fatto il bene della Nazione.

Il Direttore:
Avv. Carlo Fabbri.

LA NOSTRA EMIGRAZIONE

Dal complesso delle relazioni dei prefetti del Regno è risultato che la nostra emigrazione ha per causa principale non tanto la miseria, come il desiderio di miglior fortuna. Le osservazioni che ho avuto occasione di fare all'estero mi hanno sempre confermata la esattezza di tale giudizio.

Trattasi, più che d'altro, di una vera concorrenza che a noi fanno i lavori in diverse parti e le terre transatlantiche. *Gobernar es poblar* si usa dire nei paesi d'immigrazione, e seguendo questa norma i Governi ed i proprietari di terreni, coadiuvati dalle Società di navigazione, nulla trascurano di quanto può servire ad attirare i nostri emigranti. Con una spesa di viaggio di 100 o 150 lire, od anche gratuitamente, i nostri lavoratori possono giungere in paesi ove avranno terre o condizioni di lavoro notevolmente migliori di quelle che noi possiamo offrir loro in Italia; come pure con 20 o 30 lire i terraiuoli sono in grado di guadagnarsi, nelle strade ferrate in costruzione, una mercede di 3 lire al giorno.

Da noi, le coltivazioni del frumento, del granturco, dell'orzo, oppresse dalla concorrenza e dalle tasse, o sono stazionarie o vanno perdendo terreno, incapaci ormai a formar nuovi capitali ed a trattenere quelle braccia che normalmente dovrebbero servire ad estenderle od a renderle più intensive. Hanno continuato invece a prosperare quelle coltivazioni che non hanno le loro corrispondenti fuori d'Europa come la vite, gli ulivi, gli agrumi, giovandosi del nostro sistema catastale, della mancanza di concorrenza estera ed anche della maggior facilità ch'esse hanno di conservare una sovrabbondanza di lavoranti. Ecco quel che leggesi nell'ultimo annuario di statistica:

Superficie coltivata, in ettari.

	Anni 1870-74 (media)	1890	1891
Frumento	4,736,705	4,407,403	5,502,036
Riso	232,091	193,093	194,689
Granturco.	1,716,705	1,911,821	1,906,232
Orzo.	337,628	332,151	307,806
Segala	160,295	141,219	141,629
Canapa.	134,871	110,088	104,796
Lino.	82,453	55,271	52,098
Vino.	1,926,832	3,430,362	3,443,713
Olivi	893,134	1,013,151	1,031,470
Agrumi (piante) . .	10,661,248	17,110,396	. . .

Anni	Bestiame bovino	Bestiame ovino
1875	3,489,115	1,688,478
1881	4,783,232	8,596,108
1890	5,900,000	6,900,000

Questa attrazione dei paesi stranieri si esercita non solo sopra gli elementi più miserabili della nostra popolazione, ma anche (ed anzi specialmente) su quelli più vigorosi ed intraprendenti. D'altronde appena gli Stati d'immigrazione si sono accorti che per le aggravate condizioni economiche d'Europa cresceva l'esodo della gente povera, tosto hanno preso misure severissime per farlo cessare.

Al presente, la nostra emigrazione può essere calcolata, in media, a 130 mila individui d'emigrazione permanente, ed a 110 mila di temporanea. La prima ci produce un'enorme perdita di lavoro, la seconda deve far entrare in Italia circa 40 milioni di risparmi. Sintomo grave è pertanto che, mentre l'emigrazione temporanea, dal 1876 in poi, è salita di poco, cioè da 90 mila a 118 mila, quella permanente è venuta crescendo da 20 mila nel 1878 a 175 mila nel 1891.

L'annuario di statistica reca i seguenti dati:

Anni	Totale della emigraz.	Emigrazione permanente totale	maschi	femmine	Emigrazione temporanea totale	maschi	femmine
1888.	190,736	195,993	127,902	68,091	94,743	82,709	12,034
1889.	218,412	113,093	81,267	31,826	105,319	94,390	10,929
1890.	217,244	104,733	75,786	28,947	112,511	101,575	10,936
1891.	293,631	175,520	116,019	59,501	118,111	103,804	14,307

L'emigrazione permanente è data dalla Liguria, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Campania, dall'Abruzzo e Molise, dalla Calabria e dalla Basilicata.

Quella temporanea, principalmente dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Abruzzo e dalle Puglie.

L'esperienza, e motivi di somma importanza, hanno sempre consigliato al Governo di non porre ostacoli alla libera emigrazione. Una sovrabbondanza di lavoranti potrà bensì diventare un coefficiente prezioso per la colonizzazione interna, ma fintantochè non vi si pone mano su vasta scala, non è che un elemento di miseria e di disordine.

Nell'impotenza dunque in cui ci troviamo di opporci all'emigrazione, altro non ci resta che di accettarla di buon grado e di procurare, coi mezzi di cui ci è dato disporre, di diminuire i danni ed accrescere i vantaggi che da essa possono derivare.

E poichè non si tratta di lievi interessi, è necessario che tanto all'interno come all'estero si facciano convergere tutti gli sforzi verso un solo obbiettivo, quello cioè di tutelare validamente la nostra emigrazione, procurando che essa faccia buoni affari e si mantenga il più che sia possibile nazionale.

Per poter esaminare le condizioni della nostra emigrazione è mestieri dividerla in varie classi.

Vi sono in primo luogo gli agricoltori, i quali rappresentano più della metà dell'emigrazione totale, 80 mila circa di emigrazione parmanente, e 50 o 60 mila di temporanea. Appartengono al Piemonte, alla Liguria, alla Lombardia, al Veneto, all'Abruzzo, alla Campania, alla Basilicata e alla Calabria. Si recano all'Argentina, al Brasile ed agli Stati Uniti.

In generale fanno buoni affari. Hanno colonizzato tutta la provincia di Santa Fè, ove svizzeri, francesi, tedeschi ed inglesi non avevano potuto riuscire; ed ora stanno facendo altrettanto al Brasile, in condizioni di sicurezza, di clima e di coltivazione che avrebbero dovuto ispirare ben poche speranze di felici risultati.

I nostri agricoltori hanno bisogno di poco aiuto, ma di regolare protezione e di un buon servizio d'informazioni. Sono esposti specialmente a cader vittima delle illusioni dei Governi e delle speculazioni di affaristi, di sfruttatori, *primi fra questi i parenti e gli amici*. Possono essere diretti a Colonie nazionali di nessun avvenire, come quasi tutte quelle dell'Argentina, od a regioni infruttuose, di cui la speculazione vuol accrescere il valore, mercè la presenza,

in qualche punto, di un principio di colonizzazione. Od ancora possono ricevere terre esaurite o accettare contratti leonini.

Sono dunque grandemente da consigliarsi la formazione, nei punti di sbarco, di Comitati italiani che abbiano per iscopo di coadiuvare l'opera che prestano, per il collocamento dei nuovi arrivati, gli *hôtels des immigrants*, il *Castle Garden* e le altre Istituzioni governative analoghe. Una fortunata tendenza è quella che spinge i nostri coloni a prendere di preferenza in affitto le terre, anzichè comprarle, a lunghe scadenze. Essa agevola il loro ritorno in patria e l'invio alle famiglie dei risparmi fatti.

Vi sono poi i terraiuoli, minatori, muratori e scalpellini, forse un 20 mila dei primi e 10 mila degli altri, in emigrazione permanente; 30 mila e 14 mila in emigrazione temporanea. Appartengono al Veneto, al Piemonte, alla Lombardia, all'Abruzzo ed alle Puglie.

Sobrii, robusti, resistenti alle cattive influenze climateriche, li troviamo pel mondo intero, ove si costruiscano strade, canali, strade ferrate e gallerie. Quest'emigrazione, interessantissima per noi, perchè ha ottime qualità e ridonda a vantaggio del nostro paese, merita veramente l'assistenza attiva delle legazioni e dei consolati, ed è anche quella che n'ha maggior bisogno.

È per questi operai che sarebbe necessario avere un regolare e rapido servizio d'informazioni, organizzare i rimpatrî ed i soccorsi per mancanza di lavoro, procacciare loro assistenza nei reclami, nelle indennità per infortuni, nelle malattie.

Finora non hanno alcuna organizzazione; ma siccome si trovano spesso riuniti in numero considerevole ed hanno già l'abitudine di formarsi in squadre, credo non sarebbe impossibile di stabilire fra loro Società di mutuo soccorso e fors'anche Cooperative, sia in forma indipendente, sia come sezioni di sodalizi già esistenti nelle città, o delle Cooperative italiane.

La terza categoria è quella che comprende gli artigiani, i commercianti, le professioni liberali ed i mestieri diversi. Si colloca nelle città, ed è da calcolarsi a circa 14,000 individui all'anno di emigrazione permanente ed a 9000 di temporanea. Questa parte della nostra emigrazione non ha d'uopo di grande aiuto. Essa trova nei paesi in cui giunge utili relazioni e Sodalizi nazionali perfettamente organizzati; è in contatto continuo colle Legazioni e coi Consolati, presso i quali costituisce, in certo modo, la rappresentanza dell'intera Colonia. È patriottica e si mantiene nazionale per una o due generazioni, in Europa anche di più; del che dobbiamo es-

sere tanto più grati in quanto che la sua prosperità va in ragione diretta col suo assimilamento alla gente del paese. Ha un solo grande bisogno: le scuole.

L'ultima categoria comprende tutti coloro che lasciano il paese senza professioni ben determinate, e senza l'abilità o l'energia necessaria a procacciarsi un sicuro collocamento. È l'emigrazione delle grandi città, la sola veramente infelice, quella che esercita professioni girovaghe, ed accetta i più bassi lavori. Proviene, in generale, dai paesi montuosi e dalla popolosa Campania. È da calcolarsi che sia composta di 6000 o 8000 individui di emigrazione permanente ed altrettanti di emigrazione temporanea.

Sarebbe da desiderare che fosse oggetto di speciali studi nelle provincie che la forniscono. Forse con qualche Casa di lavoro o Colonia agricola a tipo di rifugio, come ve ne sono in Germania, con scuole professionali come se ne vedono nel biellese, sarebbe possibile di eliminare, in parte, quest'esodo d'infelici, o di farlo convergere verso le altre classi sopra descritte. All'estero soli rimedi sono la beneficenza ed il procurare, mercè cure assidue, di dare a quella povera gente un mestiere serio e produttivo.

Il regolamento consolare dà facoltà alle regie missioni di accordare il rimpatrio alla gente di mare, agli inabili al lavoro, agli orfani.

Queste norme furono concretate in un'epoca in cui l'emigrazione era scarsa, abbondante il lavoro e larga la carità verso lo straniero. Ora i tempi sono mutati, manca spesso il lavoro, le Istituzioni filantropiche crescono in numero, ma restringono la sfera d'azione della pubblica carità; un profondo egoismo avvolge tutti i paesi d'immigrazione.

In condizioni normali non è pertanto difficile di attenersi strettamente alle norme del regolamento. Ma quando per il fallimento di un'impresa, per improvvisa mancanza di lavoro, capitano alla legazione a frotte gl'italiani senza pane e senza tetto, quando si ha la certezza che non c'è lavoro, e che le giornate avute non hanno bastato a procacciare i danari pel ritorno, quando si scorge che fra la gente del paese si è più propensi a commentare la miseria dei nostri connazionali che a soccorrerla, allora il rimpatrio s'impone per dovere d'umanità, come per decoro nazionale. E si effettua o violando il senso del regolamento, o chiedendo speciale autorizzazione al Governo.

Senonchè, aperta appena la via delle concessioni, tosto s'insinua il disordine e l'abuso, ed insieme al derelitto accade di rimpatriare

chi ha la borsa ben guarnita di risparmi, e ciò con indebito aggravio dell'Erario. Sonvi paesi in cui queste mancanze di lavoro si producono ad epoche determinate ed ove gli emigranti temporanei fanno la speculazione di farsi rimpatriare dai Consolati o dalle Società di beneficenza, costretti a lasciarsi ingannare per non lasciare nell'inedia i veri miserabili.

Io dubito assai che sia possibile porre riparo a simili inconvenienti: parmi tuttavia che converrebbe fare a quello scopo qualche tentativo, prendendo come punto di partenza l'applicazione modificata dell'art. 86 del regolamento consolare. Quest'articolo prescrive che nei casi in cui i Consolati provvedano i mezzi di ritornare in patria a qualche cittadino, debbano farsi rilasciare un regolare obbligo di restituzione, qualora si tratti di persone che si presumano provviste di qualche fortuna. Bisognerebbe, applicando quest'articolo, accordare i rimpatrii *soltanto in caso di mancanza manifesta di lavoro,* e fare sempre un'annotazione nel passaporto. E combinare poi in modo che l'emigrante non sia più autorizzato a lasciare l'Italia, nè possa avere un nuovo passaporto fino a che non abbia saldato il suo debito.

È da supporsi naturalmente che pochi sarebbero in realtà i rimborsi; difficilmente si potrebbe ottenere dalle persone od autorità di ciò incaricate, l'energia necessaria per conseguirli. Resterebbe però sempre radicalmente soppressa la speculazione degli emigranti temporanei. Inoltre, chiunque conosce i nostri contadini (e raramente l'artigiano sarà nel caso previsto di mancanza assoluta di lavoro), sa quanta avversione abbiano per gli obblighi scritti; molti posseggono qualche po' di sostanza o sperano acquistarla; ed è frequente il caso nelle campagne del Piemonte di veder saldare da contadini debiti consimili, contratti con loro compaesani, per avere i danari del rimpatrio. Per ottenere pronti risultati, converrebbe tentar la prova dapprima per qualche consolato o legazione vicina (come sono quelli dei paesi dei balcani) ove si giunga per via di mare.

Si è cercato molte volte di far sì che gli emigranti siano assicurati di trovar lavoro nei luoghi in cui giungono e possano averlo ad eque condizioni, senza essere sfruttati dagli speculatori o trasportati per solo lucro della Società di navigazione. Ma il problema sembra insolubile.

È indubitato che le Società di navigazione non badano che a riempire le loro navi, e che agli intraprenditori di costruzioni conviene far spargere notizie di grandi lavori per avere sovrab-

bondanza di operai, e quindi prezzi bassi. Ma non è meno vero che il nostro emigrante, quando arriva con un contratto in tasca è, generalmente, una vera rovina per chi lo ha fatto venire. Chiunque ha vissuto coi nostri lavoranti sa che questo rimprovero è pienamente meritato. Il contadino comincia a lagnarsi della natura del suolo, trova che il clima non gli conviene, che vi sono animali nocivi, e via di seguito. Il terraiuolo trova che fu ingannato nella mercede, che la terra è di qualità diversa da quella che s'era pattuita, ecc. Lasciate ch'egli giunga a proprie spese e si accomoderà di tutto con esemplare pazienza. Questo difetto' frutto di poca istruzione, sarà sempre un pericoloso scoglio per le Cooperative, formate fuori del paese ove devono operare. Moltiplicare le notizie che possono servire a porre in guardia i lavoranti contro speculatori disonesti, sembra essere tuttora il solo mezzo di protezione. D'altronde alcuni Stati vietano i contratti preventivi per timore che facciano scendere troppo il prezzo dei salari.

Nella maggior parte dei paesi d'immigrazione temporanea, gli operai terraiuoli, muratori, scalpellini e minatori, non sono risarciti in caso di disgrazie, o lo sono con somme di poco conto. E non è possibile al danneggiato d'intentare un'azione perchè non ha nè il danaro, nè il tempo necessario. Per ovviare a questo danno converrebbe: 1° Procurare di consigliare od imporre alle Imprese l'obbligo di assicurare gli operai che sono occupati in lavori pericolosi, come quelli delle gallerie, dei canali ed i minatori. Questo si otterrebbe divulgando il loro rifiuto, facendo conoscere le indennità che hanno assegnate in casi di disgrazie; 2° Porre a disposizione degli operai, per mezzo delle legazioni, dei consolati, delle Società di beneficenza, degli ingegneri italiani, delle polizze di assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, e possibilmente delle quote parti di assicurazioni collettive.[1] In alcuni tentativi fatti in questo senso ho osservato che raramente sarebbe il caso di ricorrere all'assicurazione individuale. Le Imprese, quando loro si toglie di mezzo il disturbo di combinare il contratto colle Assicurazioni, si mostrano facilmente disposte ad agire presso gli operai per persuaderli ad assicurarsi, e si incaricano di fare le opportune ritenute,

[1] Questo progetto, discusso con direttori di importanti Società, è stato giudicato attuabile. Quando l'Impresa non assicuri, verrebbe concesso ai sotto-intraprenditori o cottimisti di assicurare collettivamente i loro gruppi sotto guarenzia del consolato.

preparare e tenere in ordine gli stati necessari alle assicurazioni collettive. Vi fu chi propose di pagare una parte del premio.

Con una spesa che può variare da 2.40 a 6 lire all'anno, il terrazziere, che guadagna in media 3 fr. al giorno, cioè 1000 fr. all'anno, può assicurare alla sua famiglia, in caso di morte o di invalidità completa, 1500 franchi di indennità; raddoppiando i premi si assicurerà anche l'invalidità temporanea. Pagando una somma che varia da 4.30 a 10.80, potrà avere un'indennità di 3000 lire. I premi che si sono indicati sono quelli che formano i limiti delle categorie di rischio cui può essere ascritto il terraiuolo in assicurazione collettiva. (Tariffe dell'Assicurazione di Venezia).

Presso altre Società, i terraiuoli, muratori, ecc., possono assicurarsi con polizze individuali a condizioni non cattive. Così con un premio risp. 0.70 a 1.70, secondo le classi, possono assicurarsi 1000 franchi d'indennità per morte o invalidità completa; con 1 a 2.55 l'invalidità completa e temporanea; con 1.50 a 4.70 il soccorso di una lira al giorno in caso di infermità passeggiera. Si noti che i lavoranti, al presente, subiscono generalmente dalle Compagnie una ritenuta dell'1.50 e 2 °/₀ per cure mediche, cioè il 20 °/₀₀. Non credo dunque impossibile poter ottenere buoni risultati in questo senso. È sicuro però che in tutto ciò che riflette i rimpatrî e le assicurazioni, non si giungerà a soluzioni veramente pratiche se non dopo una lunga serie di tentativi infruttuosi.

Anche i sussidi sono, per le condizioni della nostra emigrazione, indispensabili, ma danno luogo a facili abusi. Ho esperimentato, sempre con ottimi risultati, il sistema di non accordare soccorsi in danaro che in casi eccezionali e di distribuire invece dei buoni per alloggio, minestre, carne e pane, diminuendo poi il soccorso, in caso di replicate domande, fino alla semplice razione di pane. È buonissimo poi il sistema di far guadagnare questo soccorso con due ore di un lavoro qualsiasi. In occasione del fallimento della Società costruttrice della strada ferrata di Mili Calamata, il conte Fè ha applicato questo sistema con pieno successo, ed il regolare sfollamento della gran massa d'operai che s'era accumulata a Tripolizza fu grandemente agevolato dall'obbligo del lavoro. Ogni operaio doveva prestare l'opera sua al riattamento d'una strada, e riceveva in cambio due ranci, fatti come quelli dei nostri soldati.

Il patrocinio gratuito degl'indigenti e l'assistenza degli ammalati non creano alle legazioni difficoltà speciali, imperocchè esistono in quasi tutti i paesi convenzioni che assimilano i nostri concittadini ai nazionali. E per le eventuali lacune del servizio sanitario è sempre

facile stabilire con poca spesa i soccorsi necessari, o trovare chi lo faccia per scopo filantropico.

In questo breve lavoro ho avuto per iscopo non già di trattare a fondo questioni sociali, ma soltanto di riferire colla massima sincerità le impressioni personali avute nei lunghi anni in cui mi trovai a contatto coi nostri emigranti.

Poco pertanto mi resta a dire su quei due importantissimi argomenti che sono la tutela in genere dei diritti degli emigranti rimpetto alle Autorità degli Stati ove si trovano, e la conservazione del carattere nazionale. Entrambe furono sempre oggetto di cura gelosa da parte del nostro Governo, ma hanno limiti imposti da criteri politici e da necessità finanziarie; credo dunque non sia lecito di chiedere più di quanto si sia fatto finora. È dannoso ed ingiusto additarci l'esempio di paesi meno tolleranti di noi; la loro emigrazione non ha bisogno quanto la nostra di farsi ben volere dalle popolazioni fra cui vive.

Una condotta energica, dignitosa, ma tollerante e prudente, una precisa conoscenza dei bisogni, non di una sola fra le varie categorie di emigranti, ma di tutte, sono quindi più che mai uno stretto dovere per tutti i rappresentanti d'Italia nei paesi d'immigrazione.

G. Calvi.

LE BANCHE POPOLARI IN EUROPA

Prendendo occasione dal Congresso delle Banche popolari, che si radunò nello scorso aprile a Tolosa, il sig. Henry Wolff ha pubblicato un eccellente libro [1] sullo sviluppo preso da questa forma di credito in Europa, dal quale raccogliamo alcune notizie interessanti che riteniamo non prive di fondamento.

Al 31 maggio 1892 esistevano in Germania 4401 banche popolari (Credit genossenschaften), mentre al 31 maggio 1891 ve ne erano soltanto 3910.

Tutte queste banche sono collegate ad un ufficio centrale, il quale è ora diretto dal signor F. Schenk, deputato al Reichstag, rimpiazzante Schultze-Delitsch nella direzione di questo ufficio.

L'ufficio pubblica ogni anno un resoconto *Jahresbericht,* delle operazioni delle banche popolari e delle altre associazioni cooperative, che mandano i loro rapporti.

Nel 1859 il numero delle banche ove mandarono i loro conti all'ufficio centrale fu di 80, nel 1891 si elevò a 1076.

I soci delle 80 banche del 1859 erano 18,675; quelli delle 1076 banche del 1891 erano 514,324.

L'insieme delle operazioni del 1859 (80 banche) ammontò a una somma di marchi 12,394,208; nel 1891 sopra 1076 banche fu di marchi 1,561,610,530.

Il capitale versato nel 1859 era 164,926 marchi; quello del 1891 di 1,451,310.

Gli attivi e le riserve appartenenti alle banche nel 1859, marchi 830,598, nel 1891 marchi 143,958,536.

I depositi fatti alle banche 3,042,435 marchi nel 1859; 439,023.181 marchi nel 1891.

Cosicchè nel 1891 le 1076 banche avevano in deposito una somma di 548 milioni di franchi.

[1] *People's banks a Record of social and economic success.* London, Longmann and Co., anno 1893.

Queste cifre danno la prova matematica della verità intravveduta da Schultze-Delitsch, circa la potenza del risparmio popolare.

E giacchè esistono in Germania più di 4000 banche popolari del tipo ideato da Schultze-Delitsch, si può senza paura di esagerare, inferirne che esse dispongono di un miliardo di franchi di depositi, che vale quanto dire una somma più considerevole di quella di cui dispone la Banca dell'Impero.

Un altro punto interessante è vedere la clientela di queste banche. Ecco i dati che dà in proposito l'ultimo *Jahresbericht:*

Piccoli proprietari, giardinieri, boscaiuoli e pescatori 30 %; loro subordinati e impiegati 3 %; fabbricanti e intraprenditori 3 %; artigiani e operai e piccoli industriali 27 %; marinai 4.7 %; impiegati delle poste, telegrafi, ferrovie 2 %; domestici 0.9 %; commessi 0.8 %; commercianti 8.50 %; operai di fabbriche (grande industria) 5.6 %.

Questi particolari bastano a caratterizzare l'ambiente. Tutte le classi laboriose vi concorrono, specialmente la piccola proprietà rurale e la piccola industria.

Naturalmente non ci occupiamo qui che delle sole banche popolari, ma l'opera di Schultze-Delitsch è assai più vasta e comprende tutte le Società cooperative, in numero di 8418; è un'opera gigantesca che fa grande onore alla Germania.

L'influenza di coteste banche, secondate dai progressi del movimento cooperativo in Europa è stata considerevole. Un po' per volta sono state fondate banche popolari nella maggior parte degli Stati di Europa sui tipi che avevano prevalso in Germania. Il signor Wolff nel citato libro segue lo sviluppo del credito popolare in Italia, nel Belgio e in Svizzera.

In Italia, i due tipi dominanti in Germania, si sono realizzati separatamente, e vi hanno trovato terreno ben preparato. Dal XIV al XVIII secolo, l'Italia ha posseduto diversi stabilimenti di credito popolare, che sono rappresentati anche oggidì da parecchie banche, specie del Banco di Napoli, i cui primi statuti furono stabiliti da Carlo V.

I Monti di pietà, i Monti frumentari che sussistono ancora, provengono da coteste istituzioni. È stato quindi agevole all'on. Luzzatti di fondare in Italia le banche popolari tipo Schultze-Delitsch e farle prosperare.

Così almeno dice il signor Wolff, ma è una prosperità, tranne poche eccezioni, più apparente che reale.

Si contavano nel 1891, 720 banche popolari con L. 120,979,542 fra capitale e riserva.

Il signor Wollemborg di Padova ha dato la preferenza al tipo Raiffeissen ed ha fondato, nei centri campagnuoli, le casse rurali, che hanno reso dei veri e reali servizi alle popolazioni agricole del Veneto e della Lombardia.

Il signor d'Audrimont è stato l'iniziatore delle banche popolari nel Belgio, secondo il tipo Schultze-Delitsch. Queste banche sono attualmente 17 con 10,356 soci e un capitale versato di 2,561,121 franchi. Il

loro successo non è stato in rapporto colla ricchezza e la popolazione del Belgio.

Invece le banche popolari svizzere hanno preso un grande sviluppo. Il Wolff vi consacra uno dei più importanti capitoli del suo libro.

La cooperazione non è cosa nuova in Svizzera, essa rimonta a secoli indietro. In Svizzera poi è nata dalla natura stesse delle cose, dalle esigenze di un clima freddo e di un terreno povero; vaccherie, caseifici, ecc., sono da lungo tempo condotti col sistema cooperativo. Cosicchè vi è una grande varietà di tipi di banche popolari, delle quali ne esisterebbero in Svizzera 900.

Dopo questi tipi diversi, le banche fondate dal signor Versin, sul modello Schultze-Delitsch, tengono il primato e alcune di esse hanno preso un forte slancio.

La prima di esse fondata nel 1869 con 53 soci e un capitale di franchi 2627, conta adesso 8016 soci con un capitale versato di 7,179,000 franchi e una riserva di 337,000.

L'influenza benefica e moralizzatrice di queste istituzioni è stata grandissima in tutti i paesi dove hanno attecchito.

IL DECRETO 27 APRILE 1893

concernente l'occupazione delle donne e dei ragazzi nelle fabbriche di tegole

IN GERMANIA

In base al § 139 *a*) della legge 1° giugno 1891 (*Giornale ufficiale dell' Impero*, p. 261) [1] concernente la modificazione del regolamento industriale, il Consiglio federale ha emanato le seguenti disposizioni relative all'occupazione delle donne e dei ragazzi nelle fabbriche di tegole:

I. L'occupazione delle donne e dei ragazzi nelle fabbriche di tegole è sottoposta alle seguenti restrizioni:

Le donne ed i ragazzi non possono essere occupati nella estrazione e nel trasporto dei materiali grezzi, non che nei lavori delle fornaci e nell'accensione di esse, e le donne anche nella modellatura a mano (spianatura o battitura) delle quadrelle, eccetto le tegole da tetto (grondaie) e la pietra pomice.

II. Nelle fabbriche di tegole, nelle quali la formazione delle tegole è limitata nel periodo dalla metà di marzo alla metà di novembre, si consente, nella occupazione dei ragazzi da 14 a 16 anni e delle donne di non conformarsi alle prescrizioni dei §§ 135 n. 3, 136 n. 1, comma 1, 137 n. 1 e 2 dell'ordinamento industriale, osservate le disposizioni seguenti:

1° L'occupazione non deve durare in nessun giorno più a lungo di dodici ore.

2° In una settimana la durata complessiva dell'occupazione non deve superare sessantasei ore.

3° Le ore di lavoro non devono cominciare prima delle quattro ore e mezzo di mattina, nè durare oltre le nove ore di sera.

III. Quando nella occupazione di ragazzi o di donne si fa uso anche parziale della facoltà consentita all'articolo II, le disposizioni dei §§ 136, n. 1 e 137 n. 3, non che quelle del § 138, n. 2 dell'ordinamento industriale che riguardano le pause, trovano applicazione con le seguenti norme:

1° Fra le ore di lavoro deve essere concessa una pausa ai ragazzi ed alle donne prima di mezzogiorno, a mezzogiorno e dopo. L'occupazione deve essere interrotta da una pausa ogni volta che dura al più quattro ore. La durata della pausa di mezzogiorno deve essere almeno di un'ora, e quella delle altre almeno di mezz'ora.

[1] Dal *Deutscher Reichs-Anzeiger* del 29 aprile 1893, n. 102.

2° L'imprenditore deve aver cura che sia affissa in un luogo visibile della fabbrica una tabella secondo il modello seguente, nella quale in conformità alla denunzia fatta all'Autorità politica locale, di cui al § 138 dell'ordinamento industriale, sono dichiarate le durate di tempo durante le quali saranno di regola occupati i ragazzi e le donne. Oltre di ciò non occorre, nella nota dei ragazzi occupati che devesi tenere esposta sul luogo del lavoro, in conformità del § 138, n. 2 dell'ordinamento industriale, dichiarare la durata del lavoro e le pause in riguardo di essi.

Non sono permessi cambiamenti nel principio e nella fine della durata del lavoro e nelle pause entro i limiti stabiliti di sopra all'articolo II senza previo avviso all'Autorità politica del luogo, quando sono necessarie per le condizioni della temperatura. Però ogni giorno in cui si sono verificati cambiamenti devono essere indicati nella tabella il principio e la fine delle durate del lavoro, in cui i ragazzini e le donne sono stati occupati quel giorno, non che la durata complessiva della giornata di lavoro verificatasi. La tabella deve dare notizia di quei giorni delle due ultime settimane in cui si sono avverate modificazioni. Il nome di coloro che hanno fatto l'annotazione deve figurare nella tabella.

3° Nel luogo del lavoro, oltre alle tabelle di cui al § 138, n. 2 dell'ordinamento industriale devesi appendere una seconda tabella la quale riporti con scrittura chiara gli articoli I, II e III.

IV. L'articolo I entra in vigore il 1° gennaio 1894, gli articoli II e III il giorno della pubblicazione.

L'insieme delle disposizioni avrà vigore sino al 1° gennaio 1898.

Berlino, il 27 aprile 1893.

Il rappresentante del Cancelliere dell'Impero

VON BOETTLICHER.

Data	Principio e fine della occupazione (nelle singole durate di tempo)				Durata complessiva del lavoro (in ore)	Nome di chi ha fatto l'annotazione
Per tempo dal 15 giugno 1893 al	Durata ordinaria del lavoro (secondo la dichiarazione all'autorità politica locale					
	5—7	$7\frac{1}{2}$—11	$2\frac{1}{2}$—6	$6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$		
19/6 . .	$6\frac{1}{4}$—8	$8\frac{1}{2}$—12	$5\frac{1}{2}$—9	»	$8\frac{3}{4}$	Schmidt.
20/6 . .	$4\frac{1}{2}$—7	$7\frac{1}{2}$—11	$2\frac{1}{2}$—6	$6\frac{1}{2}$—9	12	Schmidt.
21/6 . .	$4\frac{1}{2}$—7	$7\frac{1}{2}$—11	$2\frac{1}{2}$—6	$6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	Schmidt.
24/6 . .	$11\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$	4—7	$7\frac{1}{2}$—9	»	$8\frac{1}{2}$	Schmidt.
26/6 . .	$4\frac{1}{2}$—7	$7\frac{1}{2}$—11	$2\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{4}$	$6\frac{3}{4}$—9	12	Schmidt.
1/7 . .	5—7	$7\frac{1}{2}$—11	$2\frac{1}{2}$—6	»	9	Schmidt.
4/7 . .	$4\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$	9—$9\frac{3}{4}$	»	»	$4\frac{3}{4}$	Schmidt.

LATTE SANO, LATTE DUREVOLE E LATTE STERILIZZATO

Nello scorso aprile, Milano, dando novella prova del suo spirito irrequieto di innovazione, apriva il primo Stabilimento italiano per la sterilizzazione del latte. Ho detto Milano, giacchè, sebbene gli iniziatori dell'impresa siano gli egregi avvocati Majno e Davicini, coadiuvati per la parte tecnica dal valente ingegnere Bazzi, pure si può ben affermare che tutta la cittadinanza abbia preso vivo interesse al fausto avvenimento. Lo attesta il crescente favore che l'Istituzione va acquistando ogni altro giorno presso il pubblico e specialmente nel ceto dei professionisti e degli operai. Quest'ultima circostanza, mentre rende omaggio all'istruzione del popolo milanese, assicura l'esito economico non solo, ma anche e sopratutto l'esito sanitario dell'impresa. Infatti, è risaputo oramai che l'uso del latte sterilizzato, se è raccomandabile in tutte le età e in tutte le circostanze, deve essere addirittura imposto nell'alimentazione dei bambini. Orbene, quanto più scendiamo nelle classi sociali, tanto più urgente si fa sentire un tale bisogno, poichè cresce il numero dei bambini, aumentano le cause che obbligano all'allattamento artificiale o per lo meno all'allattamento misto, e si centuplicano le sorgenti di infezione, di alterazione e di adulterazione del latte. È, adunque, nella parte meno abbiente della popolazione che l'uso del latte sterilizzato è destinato a recare i migliori frutti igienici.

Ma, oltre al mondo piccino, ve n'ha un altro che è pure particolarmente chiamato a fruire dei vantaggi di questa pratica igienica; alludo al mondo dei malati, o dirò meglio al mondo ospitaliero, comprendendo così tutti quanti sono ricove-

rati negli Istituti di beneficenza (Brefotrofi, Orfanotrofi, ecc.). Ed è appunto a profitto di questa immane caterva di derelitti che io mi propongo di richiamare sull'argomento l'attenzione delle Amministrazioni dei Luoghi pii, affinchè, conosciutane ed apprezzatane l'importanza, non indugino ad introdurre una così salutare riforma nel regime dietetico di chi è affidato alle loro cure premurose e sapienti.

*
* *

Il latte, questo preziosissimo alimento che contiene in sè, nelle proporzioni e nelle condizioni opportune, tutti gli elementi necessari alla nutrizione esclusiva degli infanti, alla nutrizione parziale degli adulti ed alla nutrizione terapeutica di molti infermi, può essere anche principio e cagione di molti e gravi danni sanitari. Trascuro qui di parlare delle alterazioni a cui va soggetto nella sua composizione in conseguenza di malattie delle bovine, di cattivo foraggio o di altre cause relative all'allevamento del bestiame, e mi limito a ricordare l'opera corrompitrice dei microbi, contro i quali appunto è diretta la pratica della sterilizzazione.

Quando si parla di microbi, generalmente si corre subito col pensiero alle malattie infettive, come se non esistessero o non dovessimo temere altri germi all'infuori di quelli specificamente patogeni. Di qui il mal vezzo di non metterci in guardia contro di essi se non in tempo di epidemie o di possibili contagi, e di ritenerci sani e salvi allorchè siamo sfuggiti da questi.

Così, a proposito del latte, il principalissimo e, direi quasi, l'unico risultato proficuo che hanno finora ottenuto le ripetute ammonizioni degli igienisti, è stato di illuminare buona parte della popolazione sulla possibilità di trasmissione della tubercolosi dalle vaccine lattifere all'uomo. Ma, siccome quegli stessi igienisti hanno insegnato altresì che il bacillo tubercolare muore già a 75-80° C. in 15-10 minuti, il pubblico, messo dapprima in allarme, si è poi creduto in diritto di acquetarsi col far bollire il latte innanzi di usarne. E questa pace dell'animo parrebbe ancor più giustificata dal fatto che tutti gli agenti infettivi che possono trovarsi nel latte (bacteri del colera, del tifo, della difterite, della risipola, della pneumonite, ecc.), sono di-

strutti dalla temperatura di ebollizione. Per cui, stando alla stregua di simili considerazioni, lo scopo sanitario della sterilizzazione del latte eseguita su larga scala consisterebbe soltanto nel rendere popolare questa pratica e nell'estenderne i relativi vantaggi anche a coloro che per incuria o per impotenza ne rimarrebbero privi.

Ma la questione muta di aspetto e gli Stabilimenti speciali per la sterilizzazione del latte diventano un'Istituzione assolutamente indispensabile quando si consideri che la causa più generale, più costante di inquinazione del latte è rappresentata da ciò che con una parola felicemente comprensiva i Tedeschi chiamano *Milchschmutz* (sudiciume del latte), il quale, in maggior o minor copia, si trova in qualunque latte, ancorchè derivi da animali sani e robusti, e sia munto e conservato colla massima pulizia. Ora, in questo sudiciume si contiene un numero sterminato di germi che hanno la proprietà di alterare sostanzialmente la composizione del latte, e in pari tempo di mantenersi in vita anche a temperature elevatissime, superiori a quella dell'ebollizione.

Il numero di questi germi può salire fino a 7 milioni per centimetro cubico; le modificazioni da essi apportate affettano tutti i componenti del latte, e dai gradi più leggieri, inavvertibili, possono arrivare a renderlo acido, amaro, vischioso, filante, e a formare persino dei principî decisamente velenosi qual è il *Tyrotoxicon* trovato da Vaughan; la temperatura che quei germi sono capaci di sopportare può toccare i 130-140° C.

Date queste premesse, si capisce come non sia più il caso di affidarsi alla semplice bollitura domestica del latte, mediante la quale non soltanto non si riesce ad annientare gli esseri viventi, ma nemmeno i loro prodotti tossici, secondo le ultime ricerche del dott. Peant. [1]

D'altra parte si comprende eziandio la necessità che la distruzione dei germi avvenga prima che essi abbiano avuto tempo (e questo tempo è piuttosto breve) di alterare la composizione del latte, giacchè, pur prescindendo dalla eventuale presenza di principî velenosi o comunque dannosi alla dige-

[1] Gaffky, *D. med. Wochens.*, 1893, 7 aprile.

stione, un alimento manca già al suo scopo per il solo fatto di non contenere i propri ingredienti nelle debite qualità e proporzioni.

Dunque: esigenze di temperature elevate e di pronto intervento, sono due condizioni che reclamano l'impianto di stabilimenti centrali per la sterilizzazione del latte.

Ma v'ha dell'altro. Oltre alle difficoltà bacteriologiche vi sono anche difficoltà tecniche da superare, fra le quali ricorderò: 1° che il latte per l'ebollizione si altera nel calore, nel sapore e nell'odore; 2° che esso, per la sua natura fisica, non si lascia riscaldare uniformemente; 3° che, esposto al calore, esso si screma molto facilmente, e lo strato di panna che si porta alla superficie è tanto più difficile ad essere rimescolato col latte, quanto migliore è la qualità del latte, quanto più il latte sterilizzato è di antica data, quanto più ristretto è lo spazio libero di scuotimento esistente nei recipienti; 4° che il latte riscaldato, se vien troppo fortemente e troppo ripetutamente scosso, si burrifica, onde esso, almeno per certi usi, perde assai di valore;[1] 5° che infine (non è superfluo insistervi) il latte sterilizzato si ripopola rapidamente di microbi, ove non venga sottratto al contatto dell'aria atmosferica non filtrata. Per tutte queste ragioni e per altre, che non sono state ancora bene spiegate, si riconobbe necessario ideare dei processi speciali di sterilizzazione del latte, i quali con varia fortuna furono adottati già da parecchio tempo all'estero, specialmente in Germania e in Isvizzera.

Io non mi perderò qui a dare l'elenco di questi processi che sono in numero ragguardevole e tanto meno a spiegarne il funzionamento, in quanto che molti caddero già in disuso, e servirono soltanto di ausilio e di guida per arrivare ai metodi moderni, i quali a loro volta sono ancora ben lontani dalla perfezione.

Intanto è bene si sappia che nessuno di essi dà, o, per dire più correttamente, nessuno può assicurare sempre un latte *sterilizzato* nel senso assoluto della parola, cioè *privo di germi*, sibbene soltanto un latte *sano* e più o meno *durevole*. Perchè

[1] Schmidt-Mühlheim, *Archiv f. anim. Nahrungs.*, 1890, vol. V, p. 83.

un latte sia sano, dal punto di vista bacteriologico, deve rispondere alle seguenti condizioni:

1° non deve contenere nè germi di malattie infettive (1ª classe) nè germi che, o per i loro prodotti vitali o per la loro grande copia, siano causa di disturbi digestivi (2ª classe);

2° deve essere immutato nel suo valore come sostanza alimentare, tanto rispetto alla sua digeribilità, quanto riguardo alla integrità dei suoi componenti;

3° deve conservare, più che sia possibile i caratteri organolettici del latte fresco, onde riesca gradito al consumatore. Per raggiungere questi tre scopi, qualunque dei processi moderni può servire, purchè sia applicato con coscienza e con attenzione; basta infatti che il latte, munto colle dovute regole di pulizia, venga *al più presto* sottoposto in recipienti suscettibili di chiusura ermetica e in stufe opportune ad un riscaldamento di 80°-90° C. per mezz'ora. In tal guisa il latte non viene essenzialmente modificato nelle sue qualità fisiche e nutritive, e restano uccisi tutti i bacteri infettivi, buona parte dei bacteri patogeni della seconda classe (v. s.) e tutte o quasi tutte le *forme vegetative* dei rimanenti. Sopravvivono le sole *spore,* o *forme microbiche durevoli* che, inattive per sè stesse, sono però capaci di dare origine a nuove *forme microbiche vegetative,* facendo perdere al latte una parte della sanità temporaneamente acquistata. Questo ripopolamento del latte avverrà in un tempo più o meno lungo a seconda della temperatura a cui è tenuto il latte; in generale però possiamo ritenere che con quel primo trattamento si ottiene un latte *sano* per il momento, per l'uso immediato. Ma ciò evidentemente non basta; tanto i rivenditori, quanto i consumatori devono essere assicurati che la provvista di latte sano, fatta al mattino, potrà conservarsi tale fino alla sua completa consumazione. Bisogna cioè che il latte, oltre all'esser sano, sia anche *durevole.* Le esigenze riguardo alla durabilità, variano secondo i casi; se una famiglia può accontentarsi che il latte si conservi per un paio di giorni, l'Amministrazione di un Ospedale o di uno Stabilimento potrà pretendere già qualche giorno di più; i *touristes,* i soldati in marcia o in campo vorranno spingersi più in là; i viaggiatori di mare reclameranno almeno la garanzia di un paio di settimane.

Ora, è precisamente su questo punto che i molteplici processi di sterilizzazione del latte differiscono fra loro, poichè, a seconda dei trattamenti a cui il latte vien sottoposto, varia la quantità e la specie dei germi eventualmente sopravviventi, varia lo stato di attenuazione o di sbalordimento (mi si passi la parola poco scientifica) in cui detti germi vengono lasciati nel latte, varia infine il numero delle bottiglie o delle scatole di latte che vanno a male prima della consumazione. Qual è il migliore di questi processi? È una domanda che aspetta ancora la risposta, e l'aspetterà fintantochè si procederà, come sin qui si è fatto, a tastoni, per tentativi, e non con concetti scientifici, e in base ad esperienze razionali. E lo si capisce. Il problema della conservazione del latte fu oggetto di studio da parte degli industriali, prima che lo fosse da parte degli igienisti, prima cioè che si possedessero cognizioni esatte sui microrganismi, e il primo lavoro veramente scientifico sull'argomento uscì solo nel 1891 dal laboratorio di Koch a Berlino. [1]

Data così la stura e, più che tutto, dato così l'indirizzo a questo genere di studi, molti altri bacteriologi sottoposero ad esame chi l'uno e chi l'altro processo. Dal canto nostro non abbiamo voluto trascurare l'occasione propizia per istituire delle esperienze che varranno, se non altro, a recare un modesto contributo alla soluzione pratica della importantissima questione. Terremo informati i lettori della *Rivista* sui risultati di queste ricerche. Frattanto è doveroso notificare che gli egregi proprietari del Primo Stabilimento italiano per la sterilizzazione del latte, dopo avere scelto per la loro industria il processo giudicato migliore dalla scuola di Koch, hanno ora messo il loro Stabilimento a completa disposizione del Laboratorio d'igiene dell'Università di Pavia, diretto dal ch. prof. Sormani, per tutte quelle indagini che valgano a controllarne, a correggerne e a migliorarne il funzionamento.

Dott. Gorini.

[1] Petri e Maassen, *Arbeiten a. d. K. Ges. Amte,* VII B., I H., p. 131.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

SOXHLET. *La differenza chimica fra il latte di donna e di vacca e i mezzi per pareggiarli* (*Münch. med. Woch,* 1893, n. 4).

Il latte di donna e il latte vaccino differiscono fra loro per il diverso modo di coagulare, per il diverso contenuto in sali, per la diversità nel contenuto assoluto di materiali nutritivi e nel rapporto reciproco dei singoli componenti.

Riguardo alla coagulazione, sotto il punto di vista della alimentazione del lattante, bisogna prendere in considerazione soltanto quella che si effettua per opera di presame, la quale è rappresentata da un processo tutto diverso dalla coagulazione mediante acidi attenuati. La compattezza del coagulo dipende unicamente dalla concentrazione della soluzione caseinica, dal contenuto in sali solubili di calce e dalla acidità della soluzione. Per cui il coagulo dato dal latte di vacca è assai più stipato, inquantochè tutti e tre i fattori suddetti agiscono in maggior grado che non nel latte umano; infatti il latte vaccino ha il doppio di caseina, il sestuplo di calce e il triplo di acidità in confronto del latte di donna. Da qui la necessità di allungare e neutralizzare il latte vaccino destinato alla alimentazione dei bambini. Però la neutralizzazione non deve precedere la neutralizzazione, altrimenti il lattosio si distrugge, il latte imbrunisce, e il sapore si altera. Sopra ogni 100 cmc. di latte di vacca intero si devono aggiungere 100 mg. di bicarbonato di soda. Quanto all'aggiunta di acqua, non bisogna eccedere, onde evitare il pericolo di scemare troppo il contenuto in sostanze nutritizie.

Il latte cotto coagula, mediante il presame, in fiocchi molto fini; ma non diventa perciò più digeribile del latte fresco, giacchè col riscaldamento del latte vengono resi insolubili i sali di calce, che sono importanti per l'azione del presame. Egli è in seguito all'intervento di minime quantità di acidi o di sali solubili di calce,

secreti dallo stomaco, che si ristabiliscono le condizioni originarie quanto ai sali solubili di calce. L'aggiunta di zuppe mucillaginose (decozioni di farine cereali) agisce unicamente come l'aggiunta di acqua sulla coagulazione del latte vaccino per opera del presame.

Rispetto ai sali, il latte di vacca, di fronte a quello di donna, ne contiene un quantità doppia o tripla complessivamente, ma quadrupla di acido fosforico e sestupla di calce. In entrambe le specie di latte, la calce disciolta si trova sotto forma di citrato. L'addizione di sali calcari agisce svantaggiosamente, perchè aumenta la compattezza del coagulo.

Mescolando 1 parte di latte vaccino con $^1/_2$ parte di una soluzione di lattosio al 12.3 $^0/_0$, si ottiene un mezzo alimentare che contiene la stessa quantità di materiale nutriente del latte di donna, solo che un terzo del grasso è sostituito da una proporzione equivalente di lattosio (243 di lattosio : 100 di grasso).

Non si devono usare altre specie di zucchero in luogo del lattosio, il quale, nella diluzione suddetta, non ha effetti lassativi come alcuno sostiene.

L'A., dopo aver dichiarato che la mescolanza sopraccitata è pienamente razionale, conchiude raccomandando le seguenti prescrizioni di Heubner e Hoffmann per l'allattamento artificiale:

Per bambini di un mese di età: 8 bottiglie riempite con 75 gr. di una miscela di 1 parte di latte con 1 parte di soluzione lattosica al 6 $^0/_0$ = 3 divisioni di acqua, 3 di latte e 6 cucchiaini da caffè di lattosio;

Per bambini di 2-3 mesi: 7 bottiglie riempite con 125 gr. di una miscela di 4 $^1/_2$ divisioni di acqua, 4 $^1/_2$ di latte e 9 cucchiaini di lattosio;

Per bambini di oltre 3 mesi: 6-8 bottiglie riempite con 150 gr. di una miscela di 6 divisioni di acqua, 6 di latte e 12 cucchiaini di lattosio;

Per bambini robusti di 9 mesi di età: latte intero;

Per bambini gracili: una miscela di una divisione di latte e due di una soluzione di lattosio al 45 $^0/_{00}$.

[Crediamo necessario di ricordare che non tutti gli A. sono di accordo intorno al modo di trattare il latte vaccino per l'alimentazione infantile. L'Uffelmann e, con lui, il Rubner ed altri parecchi ritengono: 1° che, sebbene la teoria ammetta la sostituibilità del grasso allo zucchero allo scopo d'impedire la perdita di adipe o di accrescerne la provvista nel corpo, tuttavia l'esperienza pratica insegna che l'allattamento artificiale non dà buoni risultati se non

è fatto con una miscela preparata precisamente secondo la composizione del latte di donna, rispetto al contenuto in albume, grasso, zucchero e sali; 2° che l'aggiunta al latte di decozioni di farine cereali non è da pareggiarsi all'aggiunta di acqua, giacchè molti bambini che sopportavano male questa, si adattavano egregiamente alla prima; 3° che, considerando l'alto costo del lattosio puro (L. 1.50 circa all'ettogramma), è meglio ricorrere allo zucchero di canna, anzichè correre il rischio di usare prodotti impuri di dubbia composizione. (*N. d. R.*)] GORINI.

LOISON. *Riscaldamento colla calce viva.* (*Annales d'Hygiène publique*, maggio 1893).

Si sa che un chilogrammo di calce viva sviluppa coll'acqua da 140 a 320 calorie.

L'A. ha utilizzato questa proprietà per avere degli scaldapiedi nelle vetture senza pericolo d'incendio o d'asfissia.

Lo scaldapiedi è diviso in due scompartimenti: in uno avvi la calce viva, nell'altro sta l'acqua che si fa scorrere a volontà, rapidamente o lentamente, a seconda del calore che si desidera.

Gli igienisti dovrebbero interessarsi di questo nuovo sistema di riscaldamento di vetture, che pare privo d'inconvenienti per la salute. GUTIERREZ.

PICK. *Influenza del vino sullo sviluppo dei bacilli del tifo e del colera.* (*Bollettino della Società dei viticoltori*, n. 10, 1893).

Gli esperimenti fatti dal dottor Pick nell'Istituto d'igiene dell'università di Vienna, hanno rivelato nel vino talune proprietà igieniche di valore grandissimo, che finora non furono prese abbastanza in considerazione.

Il Pick ha preparato una serie di 5 bottiglie:

La 1ª con gr. 20 di acqua;

La 2ª gr. 10 vino bianco + gr. 10 acqua;

La 3ª gr. 20 vino bianco;

La 4ª gr. 10 vino rosso + gr. 10 acqua;

La 5ª gr. 20 vino rosso.

In ciascuna di queste bottiglie venne seminata una quantità press'a poco eguale di bacilli del tifo. Dopo circa un quarto d'ora, una goccia raccolta da ciascuna bottiglia venne posta in coltura nella gelatina, nell'agar-agar e nel brodo, e dopo 24 ore venne ripetuta un'altra serie di colture. Dalla prima serie di colture, dopo

un quarto d'ora, risultò evidente che tanto nelle bottiglie contenenti vino solo, quanto in quelle contenenti mezz'acqua e mezzo vino, il numero dei bacilli del tifo era straordinariamente diminuito. Dopo 24 ore poi, le bottiglie contenenti vino e vino annacquato, *senza eccezione*, non dettero nessuna colonia di bacilli del tifo, mentre la bottiglia contenente acqua sola dette numerosissime colonie di tali bacilli.

Ma più sorprendenti ancora sono stati gli effetti del vino sui bacilli del colera. Tanto nelle bottiglie contenenti vino solo quanto in quelle del vino ammezzato con acqua, già dopo 10 a 15 minuti non si conteneva più nessun vibrione vivente di colera.

Da questi esperimenti il Pick trae la conclusione che durante un'epidemia di tifo o di colera, invece di acqua sola si debba fare uso di un'acqua mescolata con un'uguale proporzione di vino, purchè però si usi la cautela di preparare tale miscela 24 ore prima.

La Società dei viticultori cita questi fatti per dimostrare erroneo l'indirizzo delle Società di temperanza straniere, ed in genere degli anti-alcoolisti che tendono a mettere in guardia i bevitori contro i cattivi effetti del vino.

[Per mettere le cose al loro posto, facciamo osservare, che queste Società di temperanza non intendono affatto di proscrivere *l'uso moderato del vino*, lo che sarebbe assolutamente erroneo, ma mirano a combattere l'*abuso abituale* che oggi giorno si fa dei vini e dei liquori, abuso fatalmente pernicioso, di cui può facilmente persuadersi chiunque conosca un pochino l'azione fisio-patologica dell'alcool.

E per meglio apprezzare il giusto intendimento delle Società di temperanza, consigliamo la lettura del prezioso libro del dottore Pieranini, *Alcool ed alcoolismo,*[1] da cui si rileva l'azione che l'alcool è capace di spiegare sull'organismo umano, sia quando viene ingerito in dosi moderate a scopo alimentare o medicinale, sia quando viene ingerito in dosi elevate e venefiche a soddisfacimento di morbosa o di bassa e ingorda passione. V. anche a questo riguardo l'articolo del dottor Gorini: *L'alcool è un alimento?* pubblicato in questa *Rivista* nel novembre 1892 (*N. d. R.*)]. GUTIERREZ.

[1] Milano, F. Vallardi, 1893.

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL'ESTERO

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE SOCIALE

FRANCIA - *Il servizio di disinfezione nei sobborghi di Parigi.* — I. La squadra di disinfezione si compone di un operaio meccanico e due aiutanti. Detto personale ha un' uniforme *ad hoc*, consistente in una giacca di tela chiusa al collo ed ai polsi, in un paio di pantaloni ed in berretto che deve indossare al principio delle operazioni e smettere alla fine di queste.

Il meccanico deve segnare sopra un registro la data e la durata delle disinfezioni fatte, il domicilio dei malati e la natura delle malattie per cui fu reclamata l'opera della squadra di disinfezione.

II. Il materiale necessario alle operazioni comprende, oltre la stufa di disinfezione, un polverizzatore, 4 pezze di tela d'imballaggio di 2-3 mq. ciascuna, due cavalletti, due secchie di legno di 15 litri cadauno, spazzole ruvide e pennelli.

III. Le sostanze disinfettanti sono: il bicloruro di mercurio (sublimato corrosivo) ed il solfato di rame. Il primo è chiuso in pacchetti di gr. 7.50 cadauno con gr. 30 d'acido tartarico; il secondo è in pacchetti di 50 gr. l'uno. Queste sostanze sono consegnate al meccanico che è responsabile di tutte le disgrazie attribuibili a mancanza di diligenza.

IV. Il personale procede nelle operazioni nel seguente modo:

Tutti gli oggetti che servirono al malato, più le tende, le biancherie e i tappeti esistenti nella camera dell'infermo, vengono accuratamente piegati e disposti nelle tele di un imballaggio che vengono chiuse e legate colla massima diligenza.

È proibito il trasporto degli oggetti infetti senza averli ravvolti nelle tele. Gli oggetti di cuoio sono disinfettati col sublimato corrosivo.

Durante l'azione delle stufe, il personale disinfetta la camera od i locali infetti colle polverizzazioni di bicloruro di mercurio. Fatta la disinfezione dei locali, si rimettono a posto gli oggetti disinfettati, *dopo che il personale si è svestito e si è disinfettate bene le mani.* [Non sarebbe stato più

opportuno incaricare un personale apposito per la restituzione degli oggetti disinfettati ? (*N. d. R.*)]

Le deiezioni degli infermi e le latrine sono accuratamente disinfettate col solfato di rame. La soluzione si fa sciogliendo 15 dei pacchetti preparati come sopra in un secchio d'acqua.

È rigorosamente proibito agli estranei di entrare nei locali durante le disinfezioni.

V. In attesa della squadra, la disinfezione dei piccoli oggetti si fa immergendoli nell'acqua bollente per 10'-15'. Le biancherie macchiate di sangue o di pus, prima dell'acqua bollente, subiscono un bagno di permanganato di potassio all'1 $^{0}/_{00}$ o di una semplice soluzione di potassa. Le biancherie grosse devono essere affidate all'opera delle stufe.

Il Commissario di polizia tiene a disposizione del pubblico dei pacchetti di solfato di rame in polvere di 27 gr. ciascuno. Due di questi pacchetti sciolti in un litro d'acqua servono per disinfettare latrine e vasi da notte, e mezzo pacchetto sciolto in un litro d'acqua basta per disinfettare le mani che dovranno, dopo questo bagno, essere generosamente lavate con acqua e sapone.

GUTIERREZ.

LA SANITÀ PUBBLICA IN ITALIA [1]

I. Condizioni sanitarie all' interno.

Malattie infettive dell'uomo. — In questi ultimi cinque mesi le condizioni della salute pubblica furono in complesso soddisfacenti anche per ciò che riguarda le malattie infettive ordinarie.

Vajuolo. — Qua e là si ebbe qualche caso di vajuolo, che la pronta applicazione della ordinanza di Sanità interna 23 ottobre 1890 per le vaccinazioni in massa potè impedire desse luogo a diffusione della malattia.

Tifo. — Più frequenti invece furono anche in quest'ultimo periodo di tempo i casi di tifo, che, come già osservai nell'ultima mia relazione, si mantiene endemico in molti comuni a cagione delle infelici loro condizioni igieniche locali, cui pur troppo non è dato provvedere se non per gradi, a causa della deficienza di mezzi per le opere necessarie.

Scarlattina, morbillo e meningite cerebro-spinale. — La scarlattina ed il morbillo si manifestarono in notevoli proporzioni; però non così da costituire uno stato allarmante. Piuttosto diffusa fu la meningite cerebrospinale in alcuni comuni del mezzogiorno.

Dalle relazioni dei medici provinciali risulta però che anche questo morbo è combattuto nel miglior modo possibile, per quanto non si conosca molto bene quale profilassi speciale si possa seguire; è perciò a sperare che non avrà lunga durata e maggior diffusione.

II. Condizioni sanitarie all'estero.

Il colera in Europa. — L'epidemia colerica che si manifestò assai grave nell'estate e autunno dell'anno passato in buona parte d' Europa, come risulta meglio ora dalle statistiche in riguardo pubblicate specialmente in Austria-Ungheria e in Germania e dalle notizie che si ebbero per la Francia, non abbandonò completamente quasi alcuno dei punti in

[1] Relazione del chiaro Direttore della Sanità pubblica circa i fatti principali riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nel Regno, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1893.

cui si era allora sviluppata, ma vi si mantenne sempre con qualche caso a più o meno breve intervallo. Nel febbraio destò non poco allarme, per quanto riguarda la Francia, la notizia della ricomparsa del colera a *Marsiglia*, così che solo dal cinque al dodici di quel mese sarebbero stati constatati ufficialmente 56 decessi.

Nella città di *Lorient* dall' 8 marzo al 14 aprile, epoca per la quale si hanno dei dati, si sono registrati 107 casi e 34 decessi e casi 516 con 152 decessi sono pure stati segnalati in 24 comuni dello stesso circondario fino al 14 aprile. Altri casi sono avvenuti pure in molti altri comuni del dipartimento di *Morbihan* e a *Quimper* nel dipartimento di *Finistère:* per modo che si poteva ritenere come infetta quasi tutta la penisola della Bretagna.

Nel mese di maggio si consegnarono nella prima settimana nel dipartimento di *Morbihan* 27 casi e 12 morti; a *Quimper* 11 casi e 7 morti; nel manicomio di Sant'Atanasio, fino alla metà di maggio, 12 decessi; nella *Vandea,* fino al 17 maggio, 17 decessi. Altri casi sono registrati recentemente ancora all' *Havre,* nell'ospedale della Marina a *St.-Maudrier* presso Tolone, a *Parigi,* a *Cette* e a *Nîmes.*

Nè è possibile ben conoscere l'estensione e la gravità della malattia in questi ed in altri punti della repubblica francese, non essendovi per le sue leggi l'obbligo della denuncia dei casi di colera, per cui si trovano gli stessi medici in grave urto con una massa di interessi locali quando vorrebbero far conoscere alle Autorità governative il pericolo che incombe.

In Olanda, dove nel decorso anno si ebbero complessivamente 294 decessi, l'epidemia non era ancora estinta in dicembre e qualche caso sospetto si ebbe pure nel mese di gennaio.

Nei primi due mesi dell'anno in corso il colera serpeggiò ancora, per quanto riguarda la Germania, in *Amburgo,* nei distretti di *Lüneburg,* di *Schleswig,* di *Meklemburg.* Nel solo manicomio di *Nietleben* (presso Halle), nel mese di gennaio si verificarono 122 casi con 42 decessi. Da sicure notizie pvivate si può sapere che non scomparve mai completamente il colera ad *Amburgo* e che anche attualmente qualche caso vi si ripete, tanto che il 29 di questo mese si riunisce d'urgenza a Berlino la Commissione imperiale pel colera allo scopo di provvedere pel pericolo che presenta l' infezione in quella città.

Nell' impero Austro-Ungarico, sebbene limitata a poche località, l'epidemia continuò durante l' inverno. In gennaio si verificarono casi isolati in alcuni comuni della Gallizia ed in *Buda-Pest* furono ancora registrati 34 casi e 14 decessi. Il 21 febbraio l'epidemia fu ufficialmente dichiarata estinta in tutto l' impero; ma un mese dopo si ebbero di nuovo a segnalare tre casi e due decessi a *Ialucze* nella Gallizia. In aprile il colera appare a *Kudrynce* ed in altri comuni situati lungo il fiume *Zbruck,* importatovi con tutta probabilità dalla vicina Podolia.

In questa provincia della Russia, infatti, e più precisamente lungo i

suoi confini colla Gallizia, l'epidemia che pareva oramai spenta si risvegliò fin dal gennaio e vi persiste tuttora. Ma oltrechè nella Podolia e quindi affatto sul confine coll'Austria-Ungheria, il colera in tal epoca ricomparve più grave in molte altre località della Russia. In gennaio lo troviamo a *Mosca* da una parte e nelle principali città della Polonia, come *Varsavia, Lublino, Radom, Plok, Lomza* e *Kielce* sul confine prussiano e austro-ungarico; nel febbraio a *Rostow, Kiew, Kursk, Iekaterinoslaw* nel sud e nel centro stesso della Russia, a *Saratow* sul Volga ed ad *Ufa* presso gli Urali; in marzo a *Tula, Orel, Fasan, Astrachan* sul Caspio e a *Ietisabethopol* nel Caucaso.

Ed è tanto più a temersi tale grave risvegliarsi in questi mesi della malattia, chè con tutta la miglior disposizione dimostrata dal Governo russo per avere e dare giuste informazioni, incontra in proposito difficoltà insormontabili e si può con ragione ritenere che le condizioni sanitarie vi siano più serie di quello che apparisce dalle relazioni ufficiali.

Se durante tutto questo periodo di tempo, meno propizio per le epidemie coleriche, non si riescì a spegnerne i molteplici focolai ancora sparsi in molti punti dell'Europa e sopratutto diffusi in tutta la Russia, si ha il dovere di stare molto in guardia e di temere seriamente un più intenso sviluppo della malattia nell'avanzarsi della calda stagione.

Il colera in Asia. — Alla fine di dicembre l'epidemia colerica si estingueva nel vilayet di *Erzerum* e pochi giorni dopo, cioè il 9 gennaio, si verificava l'ultimo caso di colera nel vilayet di *Trebisonda*, stati ambedue nell'anno passato infettati dalla vicina Transcaucasia.

Dal principio alla fine dell'epidemia si ebbero nel primo 8095 casi e 4548 decessi; nel secondo 579 casi con 375 decessi. Per difendere il vilayet di Erzerum da un'importazione di colera dalla Russia e dalla Persia era stato organizzato un cordone militare per l'estensione di 270 chilometri e lungo di esso erano state impiantate cinque stazioni sanitarie. Ma ciò non ostante il vilayet fu invaso dall'epidemia, che vi penetrò quasi contemporaneamente da tutte le parti a dispetto dei provvedimenti presi.

Sul finire dello scorso anno si era dichiarata pure finita l'epidemia dello Yemen, ma tale notizia pare fosse erronea, perchè in gennaio un trasporto di truppe reduce da quella regione portò il colera nel lazzaretto di Camaran. Dovendo tale lazzaretto servire per i pellegrinaggi musulmani all'Hedjaz, il Governo turco destinò per i trasporti di truppe un lazzaretto provvisorio a *El-Ned* nello Yemen.

Ultime notizie ufficiali affermano esistere attualmente il colera nel lazzaretto di Camaran, con che si aumenta il pericolo di invasione del colera dal lato del Mar Rosso per l'Egitto e l'Europa stessa.

PERSIA — Nella seconda quindicina di novembre si ebbero a *Kermanschâhan* presso il confine turco 130 casi seguiti da 120 decessi. Poco dopo l'epidemia si risveglia a *Khoremabad* nella provincia del Louristan e di qui si estende nelle regioni meridionali fino a *Bender Abbas* sul golfo Persico, punto pericolosissimo, perchè è una delle stazioni dove si fer-

nano le navi prima di proseguire per il Mar Rosso. In gennaio si spegne a Kermanschâhan, ma persiste a Bender Abbas, a Chiraz e più al nord a Koremabad, Khôm, Nehavend e a Tebriz presso al Caucaso. In marzo mentre sono ancora segnalati casi a *Tebriz*, *Sakkis* e *Boukian*, l'epidemia si annunzia estinta nelle regioni meridionali della Persia.

La febbre gialla al Brasile. — Nello scorso inverno la febbre gialla infierì in Santos. Un bastimento inglese colà ancorato perdette tutto l'equipaggio; sul piroscafo « Köln » del Lloyd germanico si ammalarono 11 persone e di esse 6 morirono. Fra i morti vi fu anche il medico di bordo.

In Rio Janeiro non si ebbero che pochi casi isolati.

L'epidemia fece pure strage in Pernambuco, dove fra le vittime si annovera il console di Francia.

Dei bastimenti che arrivarono in Italia da quelle regioni infette se ne ebbero alcuni che avevano avuto casi di febbre gialla a bordo e due con casi constatati della malattia ancora al loro arrivo.

III. Conferenza di Dresda.

Per iniziativa del Governo austro-ungarico ed annuenza del Governo germanico prima e poi di tutte le altre potenze europee, fu riunita il 13 marzo del corrente anno una Conferenza internazionale a Dresda allo scopo di stipulare una convenzione internazionale regolante le misure a prendersi sia per via di terra, che di fiume e di mare contro lo scambio di persone e di cose fra nazione e nazione quando il colera sia entrato nel territorio europeo. In questa importante riunione prevaleva il concetto di trovare un giusto termine fra gli interessi sanitari e quelli economici dei paesi rappresentati, così che il massimo di difesa contro l' importazione e la diffusione della malattia in ciascuno di essi, fosse ottenuto col minimo di disagio nel suo commercio e nei suoi rapporti di persone e di cose coi paesi infetti.

Come già a Venezia l'anno passato, in quest'anno a Dresda fu rimarchevole il pieno accordo sui punti principali fra i delegati tecnici, e come già in quella Conferenza, così in questa ciò valse efficacemente a far sì che si sia riusciti a concretare una convenzione che per lo innanzi invano si era desiderata.

Quale incaricato di rappresentare le ragioni tecniche del nostro paese in quell'alto consesso, mi fu ben chiaro e definito il cómpito, perchè ebbi per lo più a sostenere e talvolta a mettere innanzi io stesso proposizioni già da noi con buoni risultati sperimentate in questi ultimi anni o che appunto corrispondevano agli intendimenti meno restrittivi prevalenti fra la maggioranza dei delegati.

Dall'esame della Convenzione che ho l'onore di presentare al Consiglio, ognuno potrà ben riconoscere, come noi ci troviamo già da qualche anno intieramente nell'ordine d' idee in essa Convenzione consacrate e che non

abbiamo a farci altro proponimento se non di continuare ad applicarle coi migliori mezzi di cui disponiamo.

Il principio sopratutto ben riconosciuto che la miglior difesa contro l'invasione e la diffusione del colera in un paese sta nella vigilanza attenta e intelligente del suo personale sanitario, ci fa desiderare tanto più ardentemente di vedere il più presto possibile completato il nostro ordinamento sanitario, che, quale è stabilito dalla legge 22 dicembre 1888, costituirebbe una forza efficacissima nella lotta che pare si dovrà sempre più frequentemente sostenere contro il pericolo di così grave jattura.

IV. Miglioramento igienico dei comuni.

Prestiti di favore al 3 %. — Dal 1° gennaio ad oggi, furono presentate alla Direzione di sanità 25 domande di mutuo all'interesse del 3 %, in base alle disposizioni della legge 11 luglio 1887 n. 4791.

Di tali domande, sia per la parte amministrativa che tecnica, ne furono trovate regolari 23, e vennero quindi autorizzati i relativi prestiti.

Essi si dividono come segue:

Per acqua potabile	N. 12	per	L.	179,100
Per cimiteri	» 10	»	»	135,000
Per fognature	» 1	»	»	15,000
Totale . . .	N. 23	per	L.	329,100

Restano da esaminarsi dalla Sezione tecnica due domande.

Prestiti di favore al 5 %. — I prestiti autorizzati giusta il decreto del ministro del Tesoro del 24 dicembre 1891, all'interesse normale del 5 %, furono 10 e sono così divisi:

Per acqua potabile	N. 6	per	L.	485,000
Per cimiteri	» 3	»	»	53,000
Per fognature	» 1	»	»	30,000
Totale . . .	N. 10	per	L.	568,000

Rimane da esaminare per la parte tecnica una sola domanda.

Dal confronto delle cifre qui sopra accennate, con quelle indicate nell'ultima mia relazione, rilevasi che le speranze da me allora manifestate, di vedere cioè presto riattivato il servizio dei prestiti in modo da riuscire di efficace aiuto al miglioramento igienico di quei numerosi comuni del Regno, che a cagione delle tristi loro condizioni finanziarie non possono dare esecuzione a lavori che avvantaggerebbero le condizoni sanitarie dei rispettivi abitati, non si sono ancora avverate.

Rimanendo quindi invariate le condizioni della Cassa dei Depositi e Prestiti per quanto concerne la possibilità di accordare mutui ai comuni, in numero corrispondente ai loro bisogni igienici, è da rinnovare il voto già altra volta da me espresso, che incominci presto a funzionare quel-

l'Istituto di credito fondiario che dovrebbe fornire ai comuni i mezzi di procurarsi convenientemente denaro, che sono attualmente loro venuti a mancare.

Analisi di acque. — Sono pervenute alla Direzione di sanità, in questo periodo di tempo, 13 domande per analisi di saggi di acque destinate dai comuni per uso pubblico. I laboratorî scientifici analizzarono già 10 di tali campioni, riconoscendone 5 buoni, 2 discreti e 3 impotabili.

Polizia mortuaria. — Si è preseguito a curare la rigorosa osservanza delle disposizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria.

Per una equa disposizione dell'art. 116 del regolamento stesso, relativo al divieto di costruire entro la zona di rispetto pel raggio di 200 metri attorno all'area destinata ad uso di cimitero, che nella pratica attuazione aveva dato luogo a diverse interpretazioni, e quindi a controversie e ricorsi, la Direzione di sanità credè opportuno di diramare apposita circolare ai signori Prefetti invitandoli a far determinare nei comuni delle rispettive provincie la zona di rispetto che rimane soggetta alla servitù imposta dall'art. 57 della legge sanitaria in vigore.

In seguito ad analoghi ricorsi, pei quali fu necessario di udire il parere del Consiglio di Stato, venne pure meglio determinata la interpretazione da darsi al secondo capoverso dell'art. 115, concernente i luoghi *di abituale pubblico convegno,* ed all'art. 63 relativo allo spessore delle pareti delle nicchie per sepolture private.

Industria mineraria. — In seguito ad un rapporto del Prefetto di Siena ed in vista di un reclamo sottoscritto da circa duemila abitanti di Chiusdino, non che a premure del Ministero di agricoltura, fu riconosciuta la necessità di nominare una Commissione mista di delegati dei due Ministeri di agricoltura e dell'interno, con l'incarico di verificare sul posto i danni che si asserivano prodotti alla salute pubblica ed alla agricoltura dalle esalazioni solforose della miniera cuprifera di Boccheggiano (Grosseto).

La Commissione, composta del prof. cav. Arnaldo Piutti, membro del Consiglio superiore di sanità, del dott. Falleroni, medico provinciale di Grosseto, e del cav. Pietro Toso insegnere capo del distretto minerario di Firenze, disimpegnata accuratamente la sua missione, ha testè riferito sulla influenza della detta miniera nei rapporti agricoli e sanitari, proponendo mezzi adatti per diminuire quei danni senza impedire il lavoro di quella importantissima industria.

Inchiesta intorno alla fognatura di Napoli. — Come fu accennato nella precedente mia ultima relazione, venne disposta una inchiesta ministeriale tecnica intorno ai lavori della fognatura della città di Napoli. E la Commissione incaricata di tale inchiesta, presieduta dall'onorevole membro di questo Consiglio prof. comm. Nazzani, compiuto il suo lavoro, ha presentate particolareggiate relazioni, che saranno pubblicate e distribuite pure, per l'interesse speciale della materia, al Consiglio.

Opere di risanamento di Napoli. — Durante questo periodo si è continuata dal Ministero attiva vigilanza sulla parte amministrativa delle

opere del risanamento di quella città. Ed ora trovansi in corso di esame il bilancio speciale per l'esercizio 1893 e la relazione fatta, giusta le prescrizioni di legge, dalla Giunta comunale intorno allo stato ed alle spese pel risanamento, la fognatura e l'ampiamento della città, eseguite nell'anno 1892.

Applicazione della legge di Napoli ad altri comuni. — Circa l'applicazione della legge 15 gennaio 1885 ad altri comuni del Regno, noto che la città di Palermo è stata autorizzata ad applicare gli articoli 12 e 13 pel risanamento anche del rione Latterini; e che pel comune di Tropea (Catanzaro) è stata autorizzata una variante al piano di risanamento dapprima approvato.

Sono poi in corso di studio le domande dei comuni di Scicli e di Buccheri (Siracusa), dirette ad ottenere l'autorizzazione di avvalersi degli articoli 12, 13 e seguenti della citata legge per opere di risanamento. E del pari si trova sottoposta ad esame una consimile domanda del municipio di Milano, per eseguire la copertura di un tratto del Naviglio di S. Gerolamo.

V. Vigilanza igienica.

Quarto concorso pei posti di medico provinciale ed esami per titolo di periti medici igienisti. — Sul finire del passato novembre e sui primi del mese successivo ebbero luogo presso la Direzione di sanità i consueti esami di concorso per l'ufficio di medico provinciale e di idoneità per l'attestazioue di perito medico igienista. I concorrenti erano cinquantatre ed i risultati della prova possono dirsi buoni, perchè non solo furono vinti gli otto posti disponibili nell'Amministrazione governativa suddetta, ma ben ventuno esaminandi conseguivano l'attestazione che, come è noto, li abilita a dirigere i laboratori municipali di vigilanza igienica ed altri importanti uffici attinenti alla sanità pubblica.

In seguito a questi esami il numero dei medici provinciali in attività di servizio da quarantatre crebbe a cinquantuno. Parve allora possibile se non d'assicurare in modo efficace in tutto il Regno il servizio di vigilanza tecnica governativa, almeno di porne le basi anche in quelle provincie che fino allora quasi del tutto ne difettavano per assenza del medico provinciale.

In conseguenza, con ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1892, dieciotto medici provinciali furono incaricati di prestar servizio, oltrechè nelle provincie ove abitualmente risiedono, anche in altra a queste finitima. Pochi giorni or sono poi essendo stato richiamato dalla aspettativa uno di tali funzionari che vi si trovava per ragioni di famiglia, le Prefetture ove risiede in modo stabile il medico provinciale sono cresciute a cinquantadue, quelle ove sopraintende ai servizi di vigilanza igienica il medico provinciale di altra vicina Prefettura sono discese a sole diciassette.

Ma se con questo spediente si era fino ad un certo punto sopperito ai gravi danni che l'incompleta attuazione del ruolo organico dei medici

provinciali reca alla vigilanza governativa in tanta parte del Regno, difficilissimo riusciva il regolare con norme fisse il servizio da prestarsi da questi *medici*, direi quasi *interprovinciali*, in guisa che l'opera loro fosse di eguale giovamento in ambe le provincie loro affidate. Un primo tentativo in questo genere fu fatto colla circolare ministeriale 23 gennaio prossimo passato.

In essa stabilivasi che ognuno di quei pubblici ufficiali dovesse recarsi nelle provincie ove non ha abituale residenza: 1° in via ordinaria almeno due giorni per settimana ed a tutte le adunanze del Consiglio provinciale sanitario o delle Commissioni nelle quali egli ha seggio per ragione d'ufficio; 2° in via straordinaria sempre che il Prefetto lo ritenesse necessario.

La breve esperienza dei pochi mesi scorsi dalla data di quella circolare ha però fatto palese come queste molteplici gite, oltre ad importare un aggravio non sopportabile nelle attuali condizioni del bilancio, producono anche soverchia perdita di tempo e disagio non indifferente per i funzionari stessi.

Con circolare del 20 corrente si è quindi stabilito che d'ora innanzi i medici provinciali incaricati di prestar servizio in due provincie abbiano obbligo, ordinariamente, di recarsi al capoluogo di quella ove non risiedono solo durante il tempo delle sessioni ordinarie del Consiglio provinciale sanitario. E i Prefetti sono incaricati di provvedere perchè possibilmente a tale epoca sieno anche rimesse le sedute delle Commissioni nelle quali il medico provinciale ha seggio. In via straordinaria poi i Prefetti delle dette provincie ove il medico provinciale non risiede abitualmente, hanno facoltà di chiamarvelo quando l'indole e l'importanza degli affari in corso esiga l'opera personale di quel funzionario o quando sienvi ispezioni o missioni da compiersi nei comuni soggetti alla loro giurisdizione.

Infine è stabilito che in queste ultime Prefetture dovranno essere esaminati ed istruiti dal medico provinciale non solo tutti gli affari da sottoporsi al Consiglio provinciale sanitario, ma anche tutti gli altri previsti dagli articoli 11 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e 22 del regolamento generale 9 ottobre 1889, come pure tutti quelli nei quali il di lui voto sia tassativamente richiesto e possa essere consigliato per l'indole tecnica dell'affare; gl'incartamenti relativi dovranno all'uopo esser quindi trasmessi a quel funzionario alla sua sede ed anche le corrispondenze degli ufficiali sanitari dovranno ossergli colà dirette, essendo ammesse alla franchigia postale.

La pratica e l'esperienza diranno se si è raggiunto lo scopo o quali innovazioni siano necessarie per raggiungerlo, in attesa che le migliorate condizioni del bilancio permettano la completa attuazione della legge.

Scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica. — In questi giorni si è chiuso il corso quinquemestrale di perfezionamento nell'igiene pubblica, quinto nella serie incominciata nel 1889, al quale presero parte 60 medici-chirurgi, 4 veterinari e 7 ingegneri. — Sono lieto di poter attestare che

tale corso seguì colla maggiore regolarità, che gli iscritti furono quanto si poteva desiderare assidui e diligenti, e che, come potei assicurarmene nelle prove finali, hanno essi in generale ricavato ottimo profitto dall'insegnamento pratico impartito col più grande interessamento da capi e loro aiuti dei laboratorî scientifici.

Restano a continuare il loro corso pratico nei laboratorî 8 chimici.

Laboratorî della Direzione di sanità. — Comunico con piacere che l'ora reggente capo del laboratorio bacteriologico, dott. Achille Sclavo, ottenne recentemente per titoli la libera docenza in igiene nella Università di Torino, e che in seguito a tale autorevole quanto onorevole attestazione dei suoi meriti scientifici, il Ministero, in considerazione pure del servizio da esso prestato con diligenza e non comune competenza, lo ha nominato Capo del laboratorio stesso a partire dal 1° luglio a. c.

In questi mesi sono stati esaminati dai nostri laboratorî 52 campioni di acque potabili, ed ultimate le analisi di 5 acque minerali, già avviate nell'anno passato, quelle cioè di Sambiase (Catanzaro), Poggio Pinci (Siena), Torrebelvicino di Schio (Vicenza), Bagnoli (Napoli), Sermione (Brescia). Furono inoltre eseguite molte indagini relative a sofisticazioni ed alterazioni di pane, paste e farine per le case di pena, di vini per contestazioni fra privati e municipi, e di vari altri oggetti a scopi diversi. Molte indagini vennero pure eseguite dal laboratorio bacteriologico per riconoscere infezioni varie (colera, rabbia, difterite, adenite equina, ecc.).

Istituto vaccinogeno dello Stato. — Il servizio del nostro Istituto vaccinogeno va acquistando ognora maggiore importanza, non ostante qualche difficoltà creata da interessi particolari che non possono a meno di essere dalla sua attività crescente alquanto scossi.

Dal 1° gennaio al 15 maggio 1893 furono in esso inoculate n. 106 vitelle ripartite per ciascun mese come appresso:

Gennaio. n. 20; febbraio, n. 19; marzo, n. 24; aprile, n. 30; maggio, fino al 15 n. 13. Totale n. 106.

Il numero complessivo delle richieste di vaccino pervenute all'Istituto dal 1° gennaio al 15 maggio fu di 9297, ripartite per ciascun mese come appresso:

Gennaio, n. 686; febbraio, n. 489; marzo, n. 1663; aprile, n. 3710; maggio, fino al 15 n. 2749. Totale n. 9297.

La spedizione mensile del materiale vaccinico in tubetti e piastrine fu nelle seguenti proporzioni:

Gennaio	Tubetti per 50 persone	N.	1,569
Febbraio	» »	»	1,389
Marzo	» »	»	4,851
Aprile	» »	»	6,761
Maggio, fino al 15 . .	» »	»	6,485
	Totale . .	N.	21,055

Gennaio	Placche	per 6	persone N.	58
Febbraio	»	»	»	73
Marzo	»	»	»	294
Aprile.	»	»	»	557
Maggio, fino al 15 . .	»	»	»	526
		Totale . .	N.	1,508

Complessivamente dal 1° gennaio a tutto il 15 maggio 1893 fu spedita una quantità di materiale d'innesto bastevole per la inoculazione di 1,061,798 persone.

Dal 1° gennaio al 15 maggio furono rinviati all'Istituto n. 5322 Bollettini statistici dai quali si rivela la percentuale dei successi e degli insuccessi ottenuti dalle operazioni vacciniche nelle seguenti proporzioni:

Nelle vaccinazioni *primitive*

Media dei successi 98.3 %. Insuccessi 1.7 %.

Nelle vaccinazioni *secondarie*

Media dei successi 78.6 %. Insuccessi 21.4 %.

Riassumendo i dati raccolti nel presente resoconto e quelli delle precedenti relazioni sul movimente generale dell'Istituto in ordine alla quantità del vaccino spedito dal suo primo impianto (1° dicembre 1888) al 15 maggio 1893, si ha che durante questo periodo furono inoculate 797 vitelle, fu dato corso a 714,472 richieste di vaccino; furono spediti 130,966 tubetti e n. 27,176 piastrine di materiale d'innesto, che fu sufficiente per la inoculazione di 7,908,038 persone.

Ispezioni delle sostanze alimentari e delle bevande. — Dalle risposte date dalle Prefetture alla circolare 1° novembre u. s., con la quale si chiedevano informazioni sul modo onde è esercitata la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sulle fabbriche di tali prodotti, si è potuto constatare che tale servizio va generalmente migliorando. In parecchie città si sono impiantati laboratorî e messi a concorso i posti necessari, richiedendosi all'uopo periti chimici o periti medici igienisti regolarmente approvati. Tuttavia in alcune provincie è ancora assai difficile tale vigilanza, per la mancanza di tali Istituti di esame, e per quanto questi siano prescritti dall'art. 3 della legge sanitaria, tuttavia, avuto riguardo alla scarsezza dei mezzi onde anche talune città importanti possono disporre e alla attuale non abbondanza di personale sufficientemente istruito, il Ministero ha creduto finora di limitarsi a far sì che i Prefetti si valgano della loro autorità per ottenere che i municipi che ne hanno l'obbligo provvedano.

Contravvenzioni per esercizio abusivo delle arti sanitarie. — Nell'ultima mia relazione dissi che le contravvenzioni accertate per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie nel 2° e 3° trimestre 1892 erano state in complesso 738.

Continuando ora tale statistica posso riferire che nell'ultimo trimestre di detto anno furono 472, delle quali:

Per l'esercizio della medicina e chirurgia, n. 57; id. della ostetricia, n. 167; id. della veterinaria, n. 49; id. della farmacia, n. 80; id. della flebotomia, n. 6; id. della odontojatria, n. 10; id. dello smercio di medicinali, n. 103; id. di usurpazioni di titoli, nessuna. Totale n. 472.

L'esito di tali contravvenzioni fu il seguente:

Vi furono n. 186 condanne, n. 162 assoluzioni. Rimasero in corso di giudizio n. 126 contravvenzioni.

Riassumendo, nell'intero anno 1892 si ebbere i seguenti dati:

I. Medicina e chirurgia, n. 216; ostetricia, n. 613: veterinaria, n. 137; farmacia, n. 204; flebotomia, n. 28; odontojatria, n. 33; smercio di medicinali, n. 281; usurpazioni di titoli, n. 4. Totale n. 1516.

II. Condanne, n. 608; assoluzioni, n. 454; in corso di giudizio, n. 454. Totale n. 1516.

Si osserva in ultimo che in tutto lo stesso anno 1892 non si ebbero contravvenzioni della specie nella provincia di Grosseto e Rovigo, diedero il contingente minimo le provincie di Belluno con 1, Bergamo con 2 ed il massimo quella di Lecce con 84 e Chieti con 73.

Questa differenza ritengo non dipenda tanto dalla diversa osservanza alle leggi sanitarie nelle varie provincie, quanto piuttosto dalla più o meno grande cura posta nella vigilanza in riguardo delle Autorità locali.

Nel 1° trimestre del corrente anno furono constatate per esercizio abusivo dell'arte salutare n. 340 contravvenzioni e cioè:

Per l'esercizio della medicina, n. 35; id. della ostetricia, n. 130; id. della veterinaria, n. 14; id. della farmacia, n. 111; id. della flebotomia, n. 4; id. della odontojatria, n. 5; id. dello smercio di medicinali, n. 41; id. di usurpazioni di titoli, nessuna.

Si ebbero condanne n. 25, assoluzioni n. 18 e sono in corso di giudizio n. 297 contravvenzioni.

Istanze per grazia sovrana. — Nello stesso periodo di tempo il Ministero dell'interno diede a quello di grazia e giustizia parere soltanto sopra 44 domande intese ad ottenere la grazia sovrana per condanne riportate da contravventori alla legge sanitaria.

Tale considerevole diminuzione in confronto del periodo antecedente è da attribuirsi alla amnistia accordata dalla clemenza Sovrana pelle Nozze d'argento.

VI. Assistenza sanitaria.

Medici condotti. — Dacchè è passato il primo triennio dalla promulgazione della legge sanitaria vigente, per effetto della quale grandissimo numero di medici hanno acquistata la loro stabilità, pochissimi sono stati i licenziamenti o tentativi di licenziamenti di medici condotti che si trovassero in quelle condizioni,

Il Ministero, in ogni caso, si è sempre occupato seriamente per assicurare la più esatta esecuzione del disposto della legge nell'interesse del servizio sanitario, ed il Consiglio di Stato con più pareri ha pure affer-

mato l'importante quanto giusto principio che, divenuto stabile per compiuto triennio di prova, il medico condotto non può aver diminuito lo stipendio e nemmeno gli si può mutare il servizio sanitario che fosse stato stabilito per la generalità degli abitanti, in quello ordinato per stretto obbligo dalla legge pei soli poveri.

Servizio ostetrico. — Questa giurisprudenza vale a togliere la possibilità ai comuni di rendere, per ragioni talvolta futili, illusorio il diritto concesso dalla legge ai medici che han fatta buona prova per tre anni.

Il numero ancora grande di comuni rurali sprovvisti di servizio ostetrico, indusse il Ministero, siccome ne ha previamente chiesto parere al Consiglio, a promuovere una nuova proroga delle sessioni di esami pratici concesse con regio decreto 9 febbraio 1888 per le donne esercenti abusivamente l'ostetricia.

Tale proroga fu accordata per un anno con regio decreto 5 febbraio u. s., stabilendo, giusta i suggerimenti di questo stesso onorevole Consiglio, che si richieda come condizione di ammissione l'esercizio pratico di 10 anni anzichè di soli cinque come in passato.

Furono anche questa volta presi accordi col Ministero della istruzione pubblica, perchè, in conformità di quanto si era fatto negli anni passati venga a quelle levatrici abusive impartito un breve corso pratico prima dell'esame, insistendo sopratutto sui mezzi di disinfezione, e sul limite entro cui deve essere circoscritta l'azione delle levatrici secondo il Regolamento speciale (ed istruzioni annesse) approvato col regio decreto 23 febbraio 1890.

Servizio vaccinico. — Il servizio vaccinico procede assai attivamente secondo le norme dello speciale Regolamento 9 marzo 1892 e le istruzioni date dal Ministero con apposite circolari, intorno alle quali già ebbi l'onore di riferire nell'ultima mia relazione: è tuttavia a sperarsi che i signori ufficiali sanitari si interessino sempre meglio alla piena loro applicazione.

Servizio farmaceutico. — Nello intento di provvedere alla grande deficienza attuale di titolari di farmacie i quali si adattino a stabilirsi nei comuni minori, di cui oltre 3500 sono privi di tale esercizio, fu presentato ultimamente al Senato un progetto di legge, d'accordo fra il ministro dell'interno e quello dell'istruzione pubblica, per stabilire un corso speciale negli Istituti tecnici, allo scopo di formare esercenti pratici della farmacia che potranno dirigere tali officine in quelle località che saranno designate dal ministro dell'interno. Con tale progetto di legge sarebbero aboliti gli odierni semplici diplomi di farmacia rilasciati dalle Università, e queste non formerebbero che dottori di chimica farmaceutica. Per tal modo si riuscirebbe ad avere più esercenti per gli spacci farmaceutici a beneficio delle popolazioni meno agiate, e si rialzerebbe ad un tempo il decoro e l'importanza della vera farmacia. — I dottori farmaceutici dovrebbero inoltre rispondere alle esigenze delle ispezioni igieniche dei comuni.

Si continuano le visite alle farmacie per parte dei medici provinciali, però compatibilmente con le esigenze del bilancio.

Giurisprudenza intorno all'esercizio delle farmacie. — Stante la contraria giurisprudenza delle varie Corti di cassazione circa la interpretazione degli articoli 26 e 68 della legge sanitaria, relativi all'esercizio della farmacia ed ai privilegi creati nell'esercizio medesimo da disposizioni di Governi cessati, il Ministero ha voluto sentire ancora una volta l'autorevole avviso del Consiglio di Stato. E quell'eminente Consesso con parere 9 gennaio a Sezioni riunite, dichiarava, che il libero esercizio doveva intendersi entrato in vigore immediatamente dopo la promulgazione della legge 1888 in tutte le provincie del Regno. Soggiungeva però che, per eccezione, i vincoli e i privilegi devonsi ancora rispettare solo a favore di coloro che li acquistarono mediante corrispettivo, finchè non sia promulgata la legge abolitiva preannunziata dall'art. 68 suddetto.

In conformità di questo parere furono date istruzioni ai Prefetti con circolare 30 gennaio u. s., n. 20500-4.

Una importantissima sentenza poi, pronunziata dalla Corte di Cassazione di Roma a Sezioni riunite l'ultimo febbraio ultimo scorso, ha rilevato ancora la chiara evidenza con cui l'art. 26 della legge sanitaria ha espresso il principio generale che l'esercizio farmaceutico sia libero. Però ha riconosciuto eziandio che dove sono diritti, vincoli e privilegi creati da antiche disposizioni per motivi non esclusivamente di pubblico interesse, devono essere rispettati a vantaggio dei titolari fino a che non sieno aboliti con la legge speciale preannunziata dall'art. 68 di quella sanitaria vigente.

Secondo la suprema Corte le limitazioni dell'esercizio della farmacia che sono provvisoriamente da rispettarsi sono quindi soltanto quelle cui è annesso un interesse particolare, sia pure in concorso con quello di tutti; poichè, quanto alle altre, dessa affermava in quella sentenza, la estimazione delle vere esigenze dell' interesse pubblico fatto dalla stessa legge in base a quei diversi criteri che la indussero a proclamare il principio di libertà, toglie ai vincoli corrispondenti ogni ragione di essere, nè alcuno di coloro che dalla loro esistenza potessero avere indirettamente sentito una qualsiasi utilità, potrà mai dolersi dell'applicazione del principio medesimo egualmente stabilito nell'esclusivo interesse della generalità dei cittadini.

E questo concetto lo stesso supremo Collegio ribadiva anche con la affermazione seguente: La riserva stabilita dall'art. 68 non potersi altrimenti riferire che a quei vincoli già conseguiti, a titolo oneroso o gratuito, per virtù di disposizioni che pur volendo provvedere al generale interesse, abbiano però avuto in vista anche l' interesse particolare degli esercenti, nell' intento di promuovere la loro industria, così proficua alla sanità pubblica.

Devo da ultimo richiamare l'attenzione dell'onorevole Consiglio superiore anche sopra un altro punto importantissimo della stessa sentenza della Cassazione di Roma. — Difatti ha dessa anche messo in rilievo, che il potere legislativo con l'art. 68 più volte citato, ha riservato a sè di provvedere con la promessa legge speciale alla risoluzione del problema:

se, come e in quali casi possa con giudizio prudenziale ed equitativo essere concessa agli esercenti, per la cessazione dei corrispondenti vantaggi, un' indennità puramente facoltativa, che non sia già compensata dal godimento di essi nel tempo trascorso e nei cinque anni concessi dalla legge vigente, e che nel caso di concessioni ottenute a titolo oneroso, potrebbe anche comprendere la restituzione della parte del prezzo che non sia già compensata durante il tempo del godimento ottenuto.

Non può sfuggire la importanza di tale osservazione, che riconosce al legislatore in virtù della suddetta riserva una facoltà che non potrebbe essere più ampia rispetto alla liquidazione dei compensi che fossero pretesi dai vecchi esercenti.

Di fronte a questa sentenza che servirebbe certamente di regola per tutte le contestazioni che insorgessero in via giudiziaria sull'applicazione dei citati articoli, il Ministero vedrà come meglio istruire le Prefetture, anche confortandosi di nuovi pareri del Consiglio di Stato e della Avvocatura erariale, acciò si proceda il più ampiamente possibile all'applicazione del principio di pubblico interesse della libertà della farmacia, pur evitando con ogni cura che si ripetano le questioni di diritto privato che da tale applicazione potessero aver fondamento.

Statuti degli ospedali. — Per disposizione ministeriale, fino dal marzo decorso la Divisione di questo Ministero che soprintende alle opere di pubblica beneficenza, prima di approvare gli statuti degli spedali, deve comunicarli alla Direziane di sanita pubblica, perchè esprima in merito il proprio parere in linea tecnica. Vi è già stata occasione di esprimere diversi di tali pareri.

Servizio veterinario. — Sono stati indetti tre concorsi per posti di veterinario di confine coll' intendimento di scegliere i migliori fra i concorrenti che abbiano pure fatti studi pratici d' igiene.

VII. Provvedimenti e circolari relativi alla tutela dell' igiene e della sanità pubblica.

Provenienze dei porti francesi del Mediterraneo. — Con ordinanza di sanità marittima 9 febbraio 1893 n. 1, è richiamata in vigore a riguardo delle provenienze controindicate la ordinanza 11 novembre 1892 n. 9.

Medici a bordo dei piroscafi mercantili. — Con circolare 18 febbraio 1893 n. 22400-6, alle Prefetture di Genova, Napoli e Palermo è stato prescritto che non si rilascino autorizzazioni d' imbarco se non ai medici che hanno almeno due anni di laurea.

Statistica vaccinica. — Con circolare 21 febbraio 1893 furono invitate le Prefetture a compilare colla maggior possibile sollecitudine la statistica delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vajuolo per l'anno 1892.

Esami pratici per le levatrici abusive. — Con regio decreto 5 febbraio 1893 furono prorogate di un altro anno le sessioni di esami pratici concesse col Decreto Sovrano 9 febbraio 1888 per le donne esercenti abusivamente l'ostetricia.

Nomina dei medici condotti. — Con circolare 5 marzo 1893 n. 20400-1 furono date istruzioni intese a prevenire l'annullamento delle deliberzioni relative alla nomina del medico condotto per inosservanza dell'art. 37 del regolamento generale sanitario 9 ottobre 1890.

Cimiteri. — Divieto di costruire entro la zona di rispetto per un raggio di m. 200. — Con circolare in data 5 marzo 1893 n. 21000-*A* furono date istruzioni ai Prefetti perchè dai comuni delle rispettive provincie facciano determinare la zona di rispetto entro la quale è vietata la costruzione di abitazioni, a norma dell'art. 57 della legge sanitaria.

Tassa di concessione governativa sui decreti dei Prefetti per l'esercizio dell'ostetricia. — Con circolare 22 marzo 1893 n. 20400-4, emanata previo accordo col Ministero delle finanze, si è avvertito che i decreti prefettizi per l'esercizio delle levatrici abusive sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative.

Con circolare 20 gennaio 1893 furono date istruzioni ai Prefetti per l'esplicamento della loro azione di fronte agli articoli 26 e 68 della legge sanitaria.

Servizio interprovinciale dei medici provinciali. — Con ordinanza ministeriale 29 dicembre 1892 si provvide alla vigilanza sanitaria nelle 18 provincie prive di medico provinciale titolare, incaricando di esercitarvi le relative fanzioni altrettanti medici provinciali residenti nelle provincie finitime.

Con circolare 23 gennaio 1893 si diedero le opportune istruzioni per regolare questo servizio interprovinciale.

Con circolare 20 maggio 1893 si sono date nuove istruzioni in proposito tenendo conto dei risultati ottenuti nei mesi precedenti.

Importazione degli stracci. — Con ordinanza di sanità interna e marittima in data 10 maggio 1893 furono stabilite nuove condizioni, in rapporto alle conclusioni della convenzione sanitaria di Dresda, circa la libera introduzione degli stracci nel Regno.

L. Pagliani.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Il Concorso Reale per la Croce Rossa. — Come è noto le LL. MM. il Re e la Regina hanno stabilito un concorso a premi, il cui soggetto è « il perfezionamento dei mezzi necessari per isgombrare immediatamente il terreno della battaglia, togliendone i feriti, trasportandoli ai posti di primo soccorso, indi alle sezioni avanzate di medicazione e finalmente agli Ospedali e luoghi di provvisorio ricovero ».

La somma è di L. 10,000 da dividersi in due premi, oltre a menzioni onorevoli, costituite da medaglie d'argento colla effigie delle LL. MM.

Il concorso sarà internazionale, e si terrà in Roma.

I concorrenti devono presentare un modello tipo dell'oggetto che propongono, corredato da una memoria descrittiva, illustrata da appositi disegni in scala proporzionale, e che indichi pure il modo di costruzione ed uso dell'oggetto, il suo costo, ecc. Le memorie dovranno essere redatte in italiano o in francese, oppure accompagnate d'una traduzione nell'una o nell'altra di dette due lingue.

I modelli saranno di grandezza naturale; potranno anche essere in proporzioni ridotte, ma semprechè la scala non sia inferiore al quarto.

I disegni non accompagnati da modelli sono esclusi dal concorso; potranno essere dal Giurì esaminati ed apprezzati, però considerandoli ad ogni modo assolutamente *fuori* concorso.

In omaggio ad un generoso pensiero, che trovò una simpatica eco e che fu applaudito dalla Conferenza, che cioè « nulla di ciò che può valere in soccorso dei feriti e ad alleviarne le sofferenze deve tenersi segreto », si stabilisce che tutti i Governi e le Società stesse di soccorso, della Croce Rossa od altre, potranno, e ne è anzi loro fatto premuroso invito, inviare all'Esposizione di Roma modelli di oggetti del genere od affini a quelli ammessi pel concorso, come di qualsiasi altro oggetto il quale segni un progresso nei mezzi di soccorso, ecc. Saranno con premurosa sollecitudine accolti, e con ogni cura messi in opportuna mostra; ma essi pure saranno, tutti e sempre, senza eccezione possibile, considerati però come oggetti fuori concorso.

I modelli degli oggetti presentati pel concorso e le memorie descrittive e i disegni illustrativi saranno indirizzati al Comitato centrale della Croce Rossa italiana, prima del 31 luglio 1893, termine di passivo rigore.

L'Esposizione sarà compiutamente ordinata, tranne causa di forza

maggiore, ed inaugurata il 15 settembre 1893 ed aperta quindi al pubblico dal 16 settembre a tutto il 15 ottobre 1893.

L' Ospedale di Giussano (Provincia di Milano). — L'Amministrazione di quest' Istituto, eretto lo scorso anno in ente morale, ha pubblicato la relazione sull' andamento morale ed economico, nonchè il conto consuntivo del 1892, preceduta da una diligente relazione del dottor Antonio Rezzonico, ricca di interessanti notizie sulla pia fondazione, sia dal lato morale che da quello scientifico. L' egregio relatore ricorda la generosa e cospicua elargizione di 1,124,420.88 della signora Rachele Rossari, vedova Borella, a favore del nuovo Ospedale, ed alla memoria dell' insigne benefattrice volge eloquenti parole e un tributo di gratitudine e di ammirazione per l' atto munifico compiuto.

Egli discorrė poi della statistica, dell' accettazione degl' infermi, della loro degenza, dei vari servizi ospitalieri, e su tutte queste varie branche dell' amministrazione generale dell' Istituzione, offre le più soddisfacenti spiegazioni.

La relazione si completa con un' accurata relazione del tesoriere-economo, signor ragioniere Marcello Mazzoni, sul conto consuntivo 1872, e con interessanti tabelle nosografiche.

Il nuovo Asilo Boncompagni in Torino venne aperto lo scorso mese. Il conte Tornielli, presidente del Comitato, fece gli onori di casa, coadiuvato dall'egregia signora Scavarda, direttrice dell'Asilo. La simpatica cerimonia riuscì commovente.

I bimbi, tutti in grembiale bianco, lindi e puliti, sotto la direzione delle maestre Busca e Bassega, fecero davvero miracoli, riscuotendo applausi lunghi e prolungati.

Belle le parole dette dal comm. Laura in risposta a quelle proferite dal conte Tornielli.

Parlò pure il comm. Antonio Parato a nome della Società degli Asili, ed invitò l'elegante accolta di signore e signori ad intervenire al saggio pedagogico nelle quattro sezioni.

L'Asilo è bellissimo, in posizione saluberrima, arredato di tutto il necessario.

Per l' istituzione di una Casa del lavoro a Torino. — Quell' instancabile filantropo che è il pretore urbano di questa città, il cav. Luigi Martini, benemerito istitutore della *Casa benefica pei giovani derelitti,* ha tenuto testè, alla sede della Camera del lavoro, un' importante conferenza che sarà certamente la pietra fondamentale d' un nuovo Istituto filantropico in quella città. L' ampio locale era gremito di uditori, fra i quali notavansi parecchi consiglieri comunali ed altri egregi cittadini.

L' operaio signor Maschera presentò all' uditorio il conferenziere con ben adatte parole. Annunciò poscia l' adesione, le offerte e le comunicazioni dello stesso avv. Martini, del signor Amedeo Bert, presidente della

Casa del lavoro di Genova, dell' on. Roux, del console generale di Marsiglia, dell'Associazione generale degli operai.

Prese quindi la parola l'avv. Martini, il quale fece anzitutto notare come, nonostante le tante opere pietose che alberga fra le sue mura, Torino difetta ancora di una, il cui campo sarebbe tuttavia ampio, fertilissimo di utili risultati. V' ha una classe d'infelici che non possono venire accolti negli Ospedali perchè non malati, nei Ricoveri perchè giovani, ma pure mancano del necessario per vivere, mancando di lavoro. A costoro non resta quasi aperta altra via che la questua, il delitto o la morte.

Fra questi disgraziati, numerosi sono quelli fra loro che aspirano con tutta la loro forza di riabilitare con un onesto avvenire qualche infrazione alle leggi penali, ai quali, pur troppo, vien sempre negato questo diritto, sebbene colla pena scontata abbiano vendicata la società e col sacrificio abbiano lavata la macchia ad essi toccata.

La Casa di lavoro si propone di dare immediata occupazione a questi infelici, ma solo provvisoriamente, cioè finchè trovino da occuparsi stabilmente secondo le loro attitudini; è una specie di soccorso d'urgenza, quale si appresta nelle malattie fisiche, in cui si salva un'esistenza colla premura istantanea.

Ad evitare che vi siano inerti, infingardi, oziosi dolosamente, il lavoro che si distribuisce è dato a cottimo e la durata del ricovero nella Casa non può oltrepassare i tre o quattro mesi.

La Casa del lavoro soccorrerebbe anche le donne, che molto spesso sono oggidì trascinate nel sentiero del vizio dall' ineluttabile necessità di procacciarsi un pane.

Il conferenziere osservò che si provvederà a che le Case di lavoro non facciano dannosa concorrenza agli operai, non producendo che lavori poco o nulla praticati in Italia. Rammentò infine che queste Case, poco note in Italia, già danno buona prova di sè in America, in Inghilterra, nel Belgio, in Francia, persino in Russia; quella di Genova ricoverò nello scorso anno ben 303 infelici, di cui 239 uomini e 64 donne, con un ricavo di L. 32,000. Così anche questi Istituti contribuiscono potentemente allo scioglimento dell' urgente problema sociale.

L' egregio conferenziere ebbe parole felicissime che produssero viva impressione nel numeroso uditorio, e noi, conoscendo come nella benefica Torino ogni generosa e pratica iniziativa trovi le maggiori simpatie, siamo convinti che dalle parole si passerà presto ai fatti, e l'opportuna iniziativa del benemerito cav. Martini otterrà pieno successo, e varrà, specialmente nei principali centri della penisola, di splendido esempio per incoraggiarli e venir in aiuto con questa nuova e dignitosa forma di beneficenza.

La Banca mutua popolare in Calazzo, Società anonima cooperativa, corrispondente del Banco di Napoli, già premiata con medaglia d'oro ed

altre d'argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e Torino 1884 e 1890, e dal Ministero d'agricoltura e commercio, premiata altresì al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del credito agricolo, presentava al 30 giugno p. p. la situazione seguente:

Attività: Cassa, L. 5790.41; portafoglio, L. 507,776.35; valori pubblici e stabili per gli uffici, L. 11,458.18; anticipazioni, L. 62,650.13; depositi, L. 99,714; mobilio, L. 4523.65; crediti, L. 68,346.48. Totale delle attività, L. 934,190.08. Spese, imposte e tasse, interessi passivi e spese di ordinaria amministrazione, L. 14,797.18. Totale generale, L. 948,987.26. Cambiali riscontate presso terzi, L. 88,702.40.

Capitale sociale, costituito da n. 3447 azioni da L. 25, L. 86,175; riserva ordinaria effettivamente versata, L. 40,889.02; fondo prestiti sull'onore, L. 714.01. Totale, L. 127,778.03.

Passività: Depositi fiduciari, L. 649,812.29; depositanti a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 79,714.83; cauzione del cassiere, L. 20,000; debiti, L. 39,029.24. Totale delle passività, L. 916,334.44. Rendite: risconto, L. 8846.43; sconto effetti ed utili diversi, L. 23,806.39. Totale generale, L. 948,987.26.

Il Congresso minerario di Bruxelles. — Il Congresso minerario internazionale di Bruxelles ha terminato i suoi lavori. Ne riferiamo le deliberazioni che riguardano gli operai addetti all'industria mineraria.

Dopo aver respinti numerosi emendamenti, votò l'articolo primo, con cui il Congresso conferma il principio di limitare il lavoro ad otto ore, calcolate dall'entrata all'uscita dalle miniere.

Sul secondo articolo, che consigliava tutte le nazioni d'impiegare i mezzi legittimi per ottenere le otto ore, impegnossi una viva discussione, vista l'inanità di precedenti simili.

Una risoluzione intesa a proclamare lo sciopero generale, fu combattuta dapprincipio dagli inglesi, anche perchè il Parlamento britannico ha accettato il principio delle otto ore. Essi però cedettero poi nella grande maggioranza. Infatti, sopra i delegati rappresentanti un milione di minatori, votarono contro solo i rappresentanti di 100 mila minatori della contea di Durham. Nondimeno la proposta francese di mettere subito in esecuzione il progetto, fissando la data dello sciopero generale, venne respinta.

Fu votato invece un articolo per l'esclusione delle donne dalle miniere.

Si stabilì da ultimo che il futuro Congresso si occuperà della nazionalizzazione del sottosuolo delle miniere.

La Società di patronato pei pazzi poveri usciti dal Manicomio in Milano. — Il 28 maggio p. p. ebbe luogo l'assemblea ordinaria di quest'ottima Istituzione, sotto la presidenza di quell'insigne alienista di cui Milano si onora, il comm. dott. Serafino Biffi.

Dall'elaborata ed applaudita relazione fatta dal segretario consigliere, dottor Brocca, rilevasi come vadano tuttodì aumentando i benefici di que-

st'opera umanitaria, destinata a sussidiare una classe di persone quale è quella degli alienati privi di mezzi di sussistenza, e che per le cure loro prodigate ottengono di essere restituiti in seno alla società. Questo rapporto venne meritamente applaudito.

Dall'accurata revisione del bilancio dell'Opera pia, risulta che il suo patrimonio, al 31 dicembre 1892, raggiungeva la somma di L. 263,267.81.

Il cav. Giuseppe Rera, tesoriere della Società, fece quindi l'esposizione finanziaria sull'andamento dell'Istituzione a tutt'oggi, e gli vennero tributate giuste lodi pel suo disinteressato concorso a renderne più prospere le condizioni.

Infine si procedette alla reintegrazione della Commissione amministrativa, dopo di che l'illustre presidente commemorò con acconcie ed eleganti parole i patroni perpetui del benefico sodalizio, defunti: signori dottori Achille Colombo, Prospero Moisè Loria ed il sacerdote don Giuseppe Pozzi, cappellano della provincia di Milano in Mombello.

Una generosa elargizione a favore degli operai delle ferrovie Sicule. — Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Sicule, volendo da una parte solennizzare il fausto avvenimento delle nozze d'argento dei nostri Sovrani, ha destinato la somma di 10 mila lire a favore della Società di M. S. fra il personale ferroviario, costituita allo scopo di assicurare un sussidio alle famiglie dei soci, in caso di morte o di esonero dal servizio del loro capo. La Società assumerà il titolo di *Umberto e Margherita,* e sarà quanto prima eretta in Ente morale.

Necrologio dei benefattori. — *Bassani Fortunato* di *Mantova,* resosi defunto il 13 corr. giugno in Milano, ove da molti anni dimorava, dispose per testamento a favore di diverse Istituzioni di beneficenza di *Milano* ed alla Congregazione di carità di *Mantova* la cospicua somma di L. 100,000 ripartita nei seguenti legati:

All'Ospedale Fate-bene-sorelle L. 18,000; all'Ospedale Fate-bene-fratelli L. 15,000; al Pio Albergo Trivulzio L. 20,000; all'Istituto Oftalmico L. 3000; all'Istituto rachitici L. 3000; all'Asilo di S. Gottardo L. 5000; all'Asilo di S. Nazaro L. 3000; alla Congregazione di carità di Mantova L. 20,000; all'Istituto dei ciechi L. 2000; all'Istituto degli scrofolosi L. 1000; alla Società Patrocinio dei pazzi poveri usciti dal Manicomio L. 1000; all'Istituto dei sordomuti L. 1000; all'Associazione generale degli operai L. 1000; al Patronato contro gli infortuni sul lavoro L. 1000; alla Società di protezione dei fanciulli L. 500; al Pio Istituto teatrale L. 500; al Pio Istituto bambini lattanti L. 500; alla Società liberati dal carcere L. 500; ai Riformatori dei giovani L. 500; all'Assistenza ammalati L. 200; alle Cucine economiche L. 200; alle Piccole suore di carità L. 200; alla Guardia medica diurna e notturna L. 400; alla Poliambulanza L. 1000; in altre beneficenze L. 1500.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

SENTENZE

Opere pie — Impiegati — Licenziamento per motivi disciplinari — Incompetenza dell'Autorità giudiziaria — Competenza dell'Autorità amministrativa.

L'Autorità giudiziaria è incompetente a conoscere di una questione riguardante il licenziamento, per motivi disciplinari, di un impiegato di Opera pia. (*Sentenza della R. Corte di Cassazione di Roma a Sezioni riunite — Udienza 7 febbraio 1893*).

La Corte, ecc. Ercole Armanni, istitutore fino dall'anno 1872 nell'orfanotrofio maschile Opera pia Albergo Orfani mendicanti di Reggio Emilia, con deliberazione del 28 luglio 1891 veniva dalla Commissione di quel pio luogo esonerato dall'impiego. E questa deliberazione fu presa dopo quella del 30 giugno 1891 con la quale l'Armanni fu sospeso, perchè ritenuto colpevole di avere ripetutamente fatte gravi insinuazioni contro il direttore e il personale dell'orfanotrofio, eccitato gli alunni alla insubordinazione, e dopo che una inchiesta aveva dimostrato la insufficienza delle giustificazioni dall'Armanni presentate.

Contro la deliberazione *di esonerazione* l'Armanni ricorse alla Giunta provinciale amministrativa, e questa annullò la deliberazione stessa, considerando che ai sensi dello statuto organico dell'Albergo 5 gennaio 1879, l'Armanni era un vero impiegato dell'orfanotrofio, che l'art. 5 di questo statuto richiama il regolamento 15 marzo 1862 per le Opere pie di Reggio Emilia, tra le quali l'Albergo di cui si discorre; che gli articoli 33 e 34 di questo regolamento stabiliscono le *punizioni* per gli impiegati, prescrivendo che la destituzione può aver luogo soltanto nei casi gravissimi; che l'Armanni dal 1872 al gennaio 1891 fu di condotta lodevole, e che se nel marzo di questo anno fu ammonito per non aver saputo prevenire una insubordinazione sollevata da alcuni alunni, e per aver espresso,

anche alla presenza degli alunni, sinistri apprezzamenti intorno ai suoi superiori immediati ed intorno alla *Commissione,* queste colpe quantunque gravi, non sono poi gravissime e tali da giustificare la destituzione.

L'Amministrazione dell' Albergo denunciava questa decisione della Giunta alla IV Sezione del Consiglio di Stato; e la denunciava per tre motivi:

1. Perchè il regolamento 12 marzo 1862 scritto per gl' impiegati *esterni* delle Opere pie non era applicabile all'Armanni, che, per lo statuto del 5 gennaio 1879, e nella qualità di istitutore era addetto al servizio interno.

2. Perchè la decisione *impugnata* era viziosa per difetto di motivazione sotto un doppio rispetto.

3. Perchè dall' inchiesta era rimasto dimostrato come le colpe dell'Armanni erano tali da meritare la destituzione.

L'Armanni per mezzo del suo avvocato presentava una *memoria* diretta a confutare i motivi del ricorso chiedendo che questo si respingesse, ed in ogni caso dove il Consiglio di Stato credesse occuparsi del merito, si annullasse la deliberazione con la quale fu egli esonerato.

Nella pubblica udienza intanto della IV Sessione del Consiglio stesso, nell' interesse dell'amministrazione dell'Albergo ricorrente, si è sollevata l'eccezione di incompetenza della Sezione a conoscere del ricorso, sul motivo che questo implicava la necessità di risolvere la questione di legalità, di competenza del giudice ordinario, e la Sezione, applicando l'art. 41 della legge sul Consiglio di Stato, con decisione 7 e 9 giugno 1892, sospendeva ogni ulteriore decisione, ed inviava gli atti a questa Corte di Cassazione, perchè decidesse della competenza.

Attesochè è regola di diritto comune da non disconoscersi nemmeno nell'applicazione del diritto speciale, senza una espressa derogazione, che il giudice dell'azione l'è pure dell'eccezione, salvo che questa, per ragione di materia o di valore, non isfugga alla sua competenza.

Questa regola ricorre anche nella specie nostra nella quale l'Autorità, investita del potere disciplinare sugli impiegati dell'Albergo degli orfani mendicanti, non avrebbe potuto altrimenti svolgere la propria giurisdizione sull' Ercole Armanni istitutore, senza giudicare della maggiore o minore gravità delle colpe delle quali egli doveva rispondere. Che questo giudizio poi involgesse l'esame dello statuto dell'Albergo e del regolamento del 1892, in quanto essi graduano le pene disciplinari, e determinano le condizioni dell'applicazione di ciascuna pena al caso speciale, è cosa manifesta.

Ed è manifesto del pari che l'esercizio di questo potere disciplinare, nella cerchia legittima di sua esplicazione, non deve patire angustia di sorta, nè subire restrinzioni per la concorrenza di estranei poteri; e non lo deve perchè le buone regole della disciplina ordinata ed efficace, e la divisione stessa dei poteri non consentono ingerimenti, che offenderebbero e quello e questo; massime dopo le riforme attuate dalla legge 1° mag-

gio 1890, che ha felicemente raggiunto il fine di provvedere alle sorti degli impiegati contemplati nel n. 12 dell'art. 1° e francati dall'arbitrio con rimedi escogitati ed ordinati nel seno stesso dell'Amministrazione.

P. Q. M. — Dichiara l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Legge 17 luglio 1890 - Concentramento - A quali beneficenze può applicarsi - Scopo del provvedimento - Esclusione delle disposizioni di privati. — 2. Istituzioni di beneficenza - Legge 3 agosto 1862 - Impiegati nominati a tempo determinato - Loro licenziamento - Non può effettuarsi anche se la loro nomina fosse seguita mentre vigeva la legge 3 agosto 1862 - Deliberazione mancante del numero legale dei componenti l'amministrazione per la doverosa astensione di uno dei votanti - Nullità. — 3. Inabili al lavoro - Spesa per il loro mantenimento - Rimborso - Legge di pubblica sicurezza, articoli 80 e 81 - Ricoveri di mendicità. — 4. Idioti - Loro mantenimento nei Manicomi - Provincie - Competenza passiva della spesa - Art. 203, n. 10, della legge comunale e provinciale. — 5. Inabili al lavoro - Competenza passiva della spesa - Legge di pubblica sicurezza art. 84 - Legge 17 luglio 1890 - Domicilio di soccorso.

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Legge 17 luglio 1890 — Concentramento — A quali beneficenze può applicarsi — Scopo del provvedimento — Esclusione delle disposizioni di privati.

La legge del 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, provvedendo al concentramento di Opere pie intese ad effettuarlo soltanto per le Istituzioni già esistenti a scopi di legge e già giuridicamente costituite, allo scopo di ottenere un'amministrazione più semplice e più economica e non alle disposizioni dei privati. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 7 gennaio 1893*).

Sul ricorso di Paracchini don Giuseppe, Parroco rettore di Prato Sesia rappresentato dall'avv. De Dominici.

Contro il Ministero dell'interno, il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Novara e la Congregazione di carità di Prato Sesia.

Per l'annullamento del R. decreto 7 aprile 1892 nella parte riflettente il concentramento dell'Amministrazione dell'Opera pia Ottini nella Congregazione di carità di Prato Sesia.

Fatto. — Con R. decreto 7 aprile 1892 fu autorizzato fra l'altro il concentramento dell'Amministrazione dell'Opera pia Ottini nella Congregazione di carità di Prato Sesia, con obbligo a questa di provvedere in breve termine all'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 93 della legge 17 luglio 1890 negl'Istituti di beneficenza. Il detto decreto non contiene alcuna condizione, ma solo la generica menzione della proposta fatta dal Consiglio comunale e dalla Congregazione di carità, dell'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Novara e del parere del Consiglio di Stato, e dichiara nella parte preliminare che l'Opera pia

ha per scopo di assegnare l'annua somma di L. 160 in due doti a fanciulle povere e L. 50 a puerpere povere.

Nei modi e termini prescritti dagli articoli 81 della legge 17 luglio 1890, e 30 della legge sul Consiglio di Stato, il R. decreto, in quanto si riferisce all'Opera pia Ottini, fu denunziato alla 4ª sezione da don Giuseppe Paracchini, nella qualità di parroco rettore di Prato Sesia, in quella di esecutore testamentario del fu don Giovanni Ottini, ed anche come personalmente interessato. Il ricorso è sottoscritto da lui e dall'avv. De Dominici Giuseppe e deduce i motivi seguenti:

1° Il testatore Ottini determinò col testamento del 24 settembre 1869 tutte le modalità dei due legati in questione, e aggiunse che quando per una ragione qualunque esse modalità non potessero essere osservate, dovessero intendersi caducati i legati, e devoluta la dote di essi al sacerdote Giuseppe Paracchini.

Dunque il ricorrente fino dal giorno della morte del testatore, cioè dal 22 settembre 1872 ha acquisito il diritto ai due legati, quando per l'inosservanza delle loro modalità diventassero caduchi. Nessuna legge posteriore può aver pregiudicato questo diritto; invano s'invocano gli articoli 103 della legge 17 luglio 1890 e 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile; quando don Ottini morì, nessuna legge vietava le modalità da lui stabilite col testamento; è inconcusso il canone della non retroattività delle leggi.

In conseguenza il concentramento trova un ostacolo insormontato nel testamento.

2° È inconcepibile il concentramento di un'Opera pia che non esiste, perchè non ci è mai stata l'erezione dei due legati in Opera pia; erezione che il ricorrente non poteva al certo provocare, *ostandovi l'evidente opposizione di interessi dipendentemente dai diritti a lui creati dal testamento.*

Il 24 maggio 1892 giunse alla Segreteria una nota del Ministero dell'interno, colla quale si svolgono ragioni dirette a confutare i motivi del ricorso e si esprime la fiducia che di questo sarà pronunziato il rigetto.

Con decisione preparatoria del 27 agosto 1892 questa sezione ritenne la convenienza di aver presente le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Prato Sesia contenenti la proposta di concentramento del legato Ottini, e la deliberazione presa dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara sull'argomento, richiese il Ministero dell'interno di farle giungere nel termine di 40 giorni alla Segreteria.

Con nota del 12 novembre p. p. il detto Ministero ha comunicato insieme ad altri gli atti richiesti.

***Diritto.* — Attesochè la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, dopo avere stabilito col capo I quali sono le Istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo avere statuito col capo II intorno agli amministratori di esse, dopo avere date col capo III le norme relative all'Amministrazione ed alla contabilità delle medesime, dopo aver provveduto col capo IV alla tutela delle Istituzioni stesse, e dopo aver designati col capo V i termini della vigilanza e**

dell'ingerenza governativa, contiene il capo VI intitolato *delle riforme nell'Amministrazione e delle mutazioni nel fine*. Di questo capo fanno parte tra gli altri gli articoli 54, 56 e 57 concernenti il concentramento, i quali determinando in quali casi questa riforma nell'Amministrazione deve o può aver luogo, e conformandosi al pensiero già risultante dall'insieme dei capi precedenti, non si occupano punto degli atti tra vivi e dei testamenti, che contengano disposizioni direttamente o indirettamente utili a sollievo della povertà, ma contemplano unicamente e tassativamente le *Istituzioni pubbliche di beneficenza*. Solamente col secondo comma dell'articolo 54 si prevede il caso di Istituzioni, le quali, sebbene non elemosiniere, abbiano *fondi destinati ad elemosina*, e si ordina che questi *fondi* siano amministrati dalla Congregazione di carità.

Ma evidentemente anche in questa disposizione si presuppone l'esistenza di un'Istituzione pubblica di beneficenza; ed oltre a ciò apparisce che la legge, quando ha inteso di prescrivere il concentramento non di un Ente, ma semplicemente di beni destinati a sollievo dei poveri, ha sentito la necessità di dirlo esplicitamente, appunto perchè in via di regola ciò non era stabilito. Anche dall'art. 61 rimane confermato che la misura del concentramento non possa essere applicata che ad una Istituzione già esistente ai termini della legge, perchè con esso articolo si determina che le Istituzioni concentrate nella Congregazione mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, e che di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negl'inventari, nei bilanci e nei conti. Ciò vuol dire che il concentramento si riferisce ad Enti già giuridicamente costituiti e legalmente disciplinati, non a disposizioni di privati, le quali solo eventualmente potessero dar luogo alla costituzione di un Ente di beneficenza in base alla legge.

Alla stessa conclusione bisogna giungere tenendo presente l'art. 84, col quale prevedendosi il caso di testamenti o di atti tra vivi, nei quali si contengano disposizioni interessanti la pubblica beneficenza, s'impone alla Congregazione di carità solamente l'obbligo *di fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'Ente*, ma non si fa punto menzione del concentramento, essendo ben naturale ed intuitivo che, quando il riconoscimento siasi impartito, quando cioè non solamente sia rimasto accertato che concorrono effettivamente le intravedute condizioni richieste dalla legge per l'esistenza di un'Istituzione di beneficenza, ma anche siasi verificata nei modi stabiliti questa esistenza legale, si debba esaminare se l'Istituzione è di quelle, che pur conservando la propria personalità e la propria fisonomia, debbono o possono essere amministrate dalla Congregazione di carità. Insomma dai vari articoli relativi all'argomento, come dall'intitolazione stessa del capo VI, apparisce che la legge ha inteso esclusivamente di raggiungere col concentramento lo scopo di un'Amministrazione più semplice e più economica, non di confondere col procedimento prescritto per giungere al con-

centramento e di alterare in modo alcuno il corso normale ed ordinario delle pratiche necessarie per dar vita alle Istituzioni di beneficenza, e molto meno ha inteso di accrescere a danno di queste i mezzi propri delle Congregazioni di carità come avverrebbe se le Congregazioni medesime fossero chiamate ad amministrare rendite, delle quali fosse nota la provenienza, ma non definito il proprietario, e delle quali la destinazione risultasse da un semplice atto privato, ma non fosse disciplinato da uno statuto e da un regolamento. Del resto anche il Decreto impugnato ha mostrato di aver avuto sentore di ciò, quando da un lato ha sentito il bisogno di qualificare Opera pia i due oneri del legato Ottini, dei quali ha ordinato il concentramento e da un altro lato ha fatto obbligo alla Congregazione di carità di provvedere in breve termine all'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 93 della legge, i quali, presupponendo l'esistenza degli statuti e dei regolamenti delle Istituzioni di beneficenza concentrati, ne prescrivono la revisione. Ma questo omaggio puramente formale reso alle disposizioni della legge non basta certo a sanare la violazione sostanziale di esse, nella quale il Regio Decreto è incorso, poichè legalmente non esiste l'Opera pia Ottini, e nemmeno perciò esiste alcuno statuto o regolamento, che civilmente la governi.

Attesochè dovendosi procedere alla revoca del denunziato Decreto per la ragione risultante dalle accennate osservazioni, sarebbe affatto superfluo esaminare se anche per altri motivi il Decreto medesimo meriterebbe di essere revocato.

Per questi motivi, la IV Sezione revoca il Regio Decreto 7 aprile 1892 del quale si tratta.

2. Istituzioni di beneficenza — Legge 3 agosto 1862 — Impiegati nominati a tempo determinato — Loro licenziamento — Non può effettuarsi anche se la loro nomina fosse seguita mentre vigeva la legge 3 agosto 1862 — Deliberazione mancante del numero legale dei componenti l'amministrazione per la doverosa astensione di uno dei votanti.

L'impiegato di una Istituzione di beneficenza nominato per un periodo determinato di tempo, non può venir licenziato prima che il periodo stesso sia trascorso.

La deliberazione presa coll'intervento di tre Amministratori su cinque, è nulla allorchè uno degli intervenuti si astenne dal voto, perchè congiunto della persona alla quale la deliberazione stessa riferivasi. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 20 gennaio 1893*).

Veduta ecc..., al ricorso di D'Alvise Tommaso contro i provvedimenti del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa di Chieti relativi alla sua nomina ed al suo licenziamento dal posto di segretario della Congregazione di carità di San Giovanni Lipioni.

Sentito il relatore — Ritenuti i fatti esposti:

Ha considerato:

Che la deliberazione con la quale il D'Alvise fu nominato segretario per un quinquennio, essendo stata presa sotto l'impero della cessata legge sulle Opere pie, sfuggiva alla competenza del Prefetto in quanto si riferiva alla sua esecutorietà.

Che quand'anche il Prefetto avesse avuta siffatta competenza, poteva sospendere e annullare tale deliberazione, quando vi avesse riscontrato qualche violazione di legge o di statuti, ma non avrebbe potuto, come fece, approvarla condizionatamente.

Che l'altra deliberazione 17 novembre 1891, con la quale in sede di bilancio, si stabilì di non dilazionare a tutto il 1895 l'attuazione dell'articolo 31 della nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e mandò a cancellare dal bilancio lo stipendio del segretario, ciò che, in altri termini ha prodotto il licenziamento di esso, è affetta di nullità assoluta, perchè fu presa con intervento di 3 membri sopra 5, e uno dei tre intervenuti era parente al segretario D'Alvise e si astenne dalla votazione, per cui la deliberazione fu presa con 2 soli membri sopra 5, con violazione così dell'art. 48 del regolamento 5 febbraio 1891, col quale fu stabilito, in relazione all'art. 32 della legge 17 luglio 1890, che non devono computarsi per la maggioranza necessaria alla validità delle deliberazioni i membri che non possono prendere parte alle deliberazioni stesse.

Ha considerato ancora che, indipendentemente dalle sovra esposte considerazioni, non si riscontra nella deliberazione di nomina del D'Alvise alcuna violazione di legge, e tale deliberazione attribuì al D'Alvise un diritto acquisito, che anche la nuova legge 17 luglio 1890 deve rispettare.

P. Q. M. — La Sezione è di parere che, accolto il ricorso in esame si debbano annullare la deliberazione della Congregazione di carità 17 novembre 1891 e quella della Giunta provinciale amministrativa 30 gennaio e 8 aprile 1892 nella parte che si riferisce al D'Alvise.

3. Inabili al lavoro — Spesa per il loro mantenimento — Rimborso — Legge di pubblica sicurezza, articoli 80 e 81 — Ricoveri di mendicità.

I Ricoveri di mendicità sono compresi fra le Istituzioni di beneficenza, fra le quali, in base agli articoli 80 e 81 della legge di pubblica sicurezza, devono venir ripartite le spese degli inabili al lavoro ammessi al Ricovero con ordinanza dell'Autorità di pubblica sicurezza. (*Decisione 17 settembre 1892 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul ricorso del Ricovero di mendicità di Livorno, in persona del suo presidente cav. dott. Federico Castelli.

Contro la Giunta provinciale amministrativa di Livorno e

Contro l'Intendenza di finanza di Livorno, rappresentata dalla regia

Avvocatura Erariale, intervenuta in persona del vice avvocato erariale Zanelli.

Per la revoca della decisione con cui la Giunta provinciale amministrativa di Livorno respingeva un reclamo del ricorrente Ricovero di mendicità di Livorno, inteso a far revocare un decreto della Intendenza di finanza di Livorno relativo al riparto della spesa pel mantenimento degli inabili al lavoro, in quella parte in cui veniva fissata la quota dovuta ad esso ricorrente.

Fatto. — L'intendente di finanza di Livorno, con ordinanza del giorno 20 febbraio 1892, in base agli articoli 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6164, sulla pubblica sicurezza, 14 e seguenti del regio decreto 17 (*recte 19*) novembre detto anno, n. 6535, statuiva quanto segue: « In ordine al recupero della somma anticipata dallo Stato al detto Ricovero, per mantenimento di indigenti inabili al lavoro, a tutto il 30 giugno 1891.

« Visto che dal conto consuntivo del Ricovero di mendicità suddetto risulta un avanzo di L. 9427.07;

« Ritenuto, però, che detto beneficio non debba considerarsi come un vero e proprio avanzo nel senso indicato dall'art. 14 del succitato regio decreto, inquantochè, come apparisce dal consuntivo stesso, a conseguire questo risultato vi hanno concorso parecchie somme per oblazioni, elemosine, ecc., di gran lunga superiori alla somma sopraindicata, poichè giusta quanto è detto all'art. 15 del decreto stesso, le somme che gli Istituti ricevono per tale scopo non sono da considerarsi come avanzo, e che per tale fatto il consuntivo in parola invece di presentare un avanzo presenta un disavanzo;

« Visto che l'art. 16 del regio decreto più volte ricordato obbliga di provvedere al rimborso gli Enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi;

« Determina: la spesa di L. 4317.77, anticipata dallo Stato per il mantenimento dei mendici inabili al lavoro, viene ripartita a carico degli Enti sottoindicati in base alle loro rendite annuali risultanti dagli elenchi trasmessi dalla regia Prefettura di Livorno, e cioè:

« *Omissis* — Al Ricovero di mendicità di Livorno L. 3356.74.

Contro tale ordinanza il Ricovero, considerando che:

1° l'art. 81 della legge di P. S. non annovera i Ricoveri fra gli Enti obbligati al concorso nella spesa;

2° in ogni caso, il Ricovero essendo in disavanzo, non poteva sopportare il concorso;

3° è contraddittorio che il Ricovero, a cui la spesa debba essere rimborsata, debba poi sopportarla in parte.

Interponeva il 17 marzo ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

La quale però con deliberazione del giorno 29 stesso mese lo respingeva, considerando:

Sul primo motivo. — Le disposizioni dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza sono rette e governate dal suo primo comma. « Qualora

non esista nel Comune un Ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente », sicchè nel loro complesso vanno intese nel senso essere i Ricoveri di mendicità i principali obbligati alle spese di cui si tratta, in adempimento del loro unico e speciale scopo, e il concorso degli altri Enti designati nel 3° capoverso di detto articolo è richiesto solo sussidiariamente nel caso di inesistenza o insufficienza di mezzi di un Ricovero esistente nel Comune. E di conformità il Ministero dell'interno con circolare 24 marzo 1890 dichiarava che alle spese dell'indole in questione sopperiscono in primo luogo le rendite dei Ricoveri di mendicità o Istituti equivalenti nel Comune di origine del mendico, compresi gli aumenti eventuali alle rendite stesse per lasciti od altro.

Sul secondo motivo. — La reclamata ordinanza espressamente dichiara non avere tenuto conto dell'avanzo determinato nel 1890 da elargizioni, ecc., il quale, ove si fosse computato, avrebbe portato a caricare l'intero rimborso al Ricovero delle L. 4317.77, anzichè ripartirlo, come si fece, tra esso e gli altri Enti. Ed il di lui concorso deve ritenersi basato sulle rendite al netto dalle imposte ed oneri patrimoniali, che secondo una nota del giorno 10 ottobre 1890 del Ricovero alla Prefettura, ascendevano allora a L. 116,044.89, e debbono essere aumentate per l'impiego durante il 1891 delle elargizioni di cui si è fatto parola.

Sul terzo motivo. — Il rimborso al Ricovero si fa dallo Stato a titolo di anticipazioni salvo rivalsa da tutti gli Enti contemplati dalla legge, fra i quali comprendonsi anche i Ricoveri. E quel rimborso ha per fine di non obbligare i Ricoveri che non avessero posti disponibili a licenziare gl'indigenti già ospitati per far luogo ai nuovi mandati dalla pubblica sicurezza; bensì questi debbono poi occupare i posti che si rendono man mano vacanti fra quelli, e se il Ricovero, invece di far luogo a questo rimpiazzo delibera nuove ammissioni, deve attribuire a sè stesso l'aggravio che gliene deriva.

Contro questa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, comunicata il 4-5 aprile 1892 al Ricovero, questo propose il ricorso debitamente notificato nei giorni 1 e 2 giugno e depositato il 13 giugno alla Segreteria di questa sezione, svolgendo i seguenti motivi:

1° violazione e falsa interpretazione degli articoli 81 e 82 della legge di pubblica sicurezza e di tutte le norme contenute nel regio decreto del giorno 19 novembre 1889 per la loro applicazione, secondo il testo della legge, il suo spirito, il complesso delle norme dettate per la sua esecuzione dal Potere esecutivo.

Il testo della legge chiama al concorso in queste spese: 1° *le Congregazioni di carità;* 2° *le Opere pie elemosiniere, le altre Opere pie e le Confraternite:* 3° *il Comune;* 4° *lo Stato,* e non mai i Ricoveri di mendicità.

Questi sono bensì nominati nel primo comma dell'art. 81, ma non agli effetti finanziari della spesa di mantenimento degli inabili al lavoro a loro inviati dalla pubblica sicurezza, bensì agli effetti giudiziari del divieto a quegli inabili di mendicare dove Ricoveri sufficienti esistono, e delle

pene comminate alla infrazione di quel divieto. E la sufficienza od insufficienza di cui parla la legge va intesa relativamente ai locali, non ai mezzi finanziari, perchè a questi provvedono gli Enti designati come sopra. La tesi che il Ricovero sia unico e principale obbligato non trova riscontro nel disposto della legge.

Lo *spirito* della legge, la ragione per cui essa non chiamò alla spesa i Ricoveri di mendicità, fu di non caricare quest'onere ad Istituti che non lo possono sostenere coi redditi propri, di rispettarne l'amministrazione autonoma, e non intralciarne l'attività benefica. Essi provvedono al soccorso degli indigenti con deliberazioni spontanee, a norma dei loro Statuti, ed in misura delle loro risorse, in un intento di beneficenza: e quindi non si volle addossare a loro il Ricovero imposto per intenti diversi, quelli della pubblica sicurezza. Essi si troverebbero nella impossibilità di preparare i loro bilanci preventivi, se, oltre al mantenimento di individui liberamente accolti dal voto dei loro amministratori, dovessero anche assumere quelli degli inabili a loro imposto incensurabilmente da un'Autorità che ha tutt'altri intenti.

Le norme di esecuzione stabilite col regio decreto addì 19 novembre 1889, specie gli articoli 11, 12, 14, 16, 17, 24, sono tutte informate al concetto della legge che i Ricoveri non sono fra gli Enti obbligati al concorso nella spesa. Il rimborso dello Stato ai Ricoveri delle spese da essi fatte è assoluto, definitivo, totale, e sarebbe un controsenso che si facesse un tale rimborso a Enti che potessero essere almeno in parte debitori.

2° Violazione dell'art. 16 di dette norme perchè il consuntivo dell'anno 1890 chiudevasi con un disavanzo di L. 1953.90 e quindi mancavano le rendite patrimoniali con cui sostenere l'onere non contemplato nel preventivo, e in ogni evento, imposto soltanto a condizione che esistano mezzi sufficienti.

Controricorre nell'interesse della Finanza e del Tesoro l'Avvocatura generale erariale, sostenendo contro il primo motivo la interpretazione data all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, dalla Giunta provinciale amministrativa, rilevando come sia per lo meno arbitraria la limitazione della parola *insufficiente* ai soli locali: le disposizioni del regio decreto 19 novembre 1889, specie l'art. 14, risolvere in termini espressi la questione nel senso dell'obbligatorio concorso dei Ricoveri di mendicità e Istituti equivalenti in queste spese; essere caduto in equivoco il ricorrente sostenendo *assoluto* e *generico* il diritto di rimborso dello Statuto accordato a quegli Istituti dall'art. 24.

Contro il secondo motivo si oppone che il concorso del Ricovero fu dall'Intendente di finanza ammesso e liquidato in base al reddito del Ricovero, che essendo risultato bastante al mantenimento di ben 503 individui ospitati in quell'Istituto a libera scelta dell'Amministrazione, l'Istituto stesso non può essere tenuto a concorrere nella spesa per il mantenimento di un tenue numero, che nel caso nostro erano 42, di mendici inviati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Diritto. — *Sul primo mezzo di ricorso.* — Attesochè gli articoli 80 e 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (testo unico) sulla pubblica sicurezza non hanno portato innovazioni sostanziali a quanto disponevano gli articoli 67 e 69 di quella del 1885 in quanto ai rapporti ed obblighi dei Ricoveri di mendicità verso i mendicanti inabili al lavoro.

Così la precedente come la nuova legge prescrivono che gli inabili al lavoro senza mezzi di sussistenza siano dall'Autorità di pubblica sicurezza inviati ad un Ricovero di mendicità. Ma la riforma sancita colla legge ora vigente consiste in questo, che mentre per quella del 1865, nei Comuni ove non esistesse Ricovero o ne esistesse uno insufficiente, l'inabile povero poteva mendicare pubblicamente, purchè munito di un certificato municipale di indigenza ed inabilità col *visto* dell'Autorità politica del circondario, con quella del 1889 si è voluto rendere più efficace il divieto dell'accattonaggio in pubblico ordinato coll'art. 80 per i Comuni provvisti di Ricovero, disponendo, in primo luogo, che, se nel Comune il Ricovero non esista o sia insufficiente, gl'indigenti riconosciuti inabili dall'Autorità locale di pubblica sicurezza siano « a cura dell'Autorità medesima inviati ad un Ricovero di mendicità od in altro Istituto equivalente *di altro Comune* » (articoli 1 e 2); in secondo luogo che « al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorrano in proporzione dei loro averi tutti gli Enti designati nel comma 3° »; in terzo luogo che « mancando o essendo insufficiente il *concorso degli Enti sopraindicati*, la spesa totale o parziale sarà a carico del Comune di origine, e ove il medesimo non possa provvedere, senza imporre nuovi e maggiori tributi, sarà a carico dello Stato », articolo suddetto, comma 4°.

Attesochè l'obbligo dei Ricoveri e Istituti equivalenti di provvedere non soltanto all'alloggio, ma benanco al mantenimento dei poveri ad essi inviati dalla pubblica sicurezza, entro i limiti delle loro rendite disponibili a questo scopo, risulta dallo spirito della legge e dalla sua lettera. E veramente sarebbe inconcepibile il divieto di mendicare e l'applicazione del Codice penale ai mendicanti, se il Ricovero esistente nel Comune, o quello a cui sono inviati avesse obbligo di albergarli soltanto, non di mantenerli quando anche ne abbia i mezzi. E non si comprenderebbe nemmeno perchè la legge nuova avesse accollato interamente le spese per la sussistenza dei poveri invalidi ai soli Enti designati nel comma 3° dell'art. 81, ed in difetto loro ai Comuni ed allo Stato, esonerandone i Ricoveri di mendicità e gl'Istituti equivalenti, che sono fra le Opere pie appunto quelle meglio e più naturalmente qualificate a sostenere questa specie di oneri. Epperò il comma 3°, che implica una eccezione al diritto comune, ed oneri e restrizioni gravi ai diritti degli Enti in esso nominati, non va inteso ed applicato come vorrebbe il ricorrente, quasi fosse una disposizione singola ed isolata, giusta gli articoli 3 e 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile sulla interpretazione delle leggi, bisogna spiegarlo senza estenderne la materia, e secondo la intenzione del legislatore e la connessione sua con altre disposizioni, specie col comma 1°, il quale

determina la ipotesi a cui tutto l'art. 81 ha voluto provvedere, quella cioè della mancanza di Ricovero o esistenza di Ricovero insufficiente. D'onde logicamente consegue che le parole *concorreranno* e *concorso,* scritte nel 3° e 4° comma, vanno intese nel senso tanto di un concorso dei soli Enti ivi designati a tutte le spese, nel caso di inesistenza del Ricovero, quanto di concorso di quegli Enti insieme con questo nel caso di sua insufficienza a sostenerle per intero.

Attesochè questa interpretazione trova esplicita conferma in tutta la lunga discussione che del citato articolo si fece nella Camera elettiva (Tornate 13, 14 e 15 novembre 1888) dalla quale risulta come siasi voluto non tanto innovare quanto completare il disposto dalla legge del 1856, come gli studi fatti avevano condotto a ritenere che la massima parte dei mezzi finanziari per sopperire all'onere gravissimo necessario per l'attuazione della riforma sarebbe fornita dai Ricoveri di mendicità, e gli altri Enti vi concorrerebbero sussidiariamente.

Tutto ciò è pure riassunto nella relazione governativa addì 21 novembre 1888, n. 135, al Senato (p. 9 e seguenti); in quella della Commissione speciale senatoria, nella quale, dando ragione del concetto di questo articolo, dell'assenso datovi dalla Commissione, delle parziali modificazioni recate alla proposta, è detto: « Le difficoltà più gravi sorgevano per determinare in qual modo si sarebbe fatto fronte alle spese per il mantenimento dei Ricoverati dove nel Comune a cui il mendico appartiene per origine *non esista un Ricovero di mendicità*, o, esistendo, *non sia all'uopo sufficiente* » (Relazione del giorno 21 novembre 1888, p. 11): e anche nella relazione della Commissione sul progetto ripresentato alla Camera elettiva, in cui è pure detto che l'Autorità politica « dovrà curare che si provveda in modo regolare al *mantenimento* degli inabili al lavoro, sia *facendoli accogliere in un Ricovero,* sia altrimenti provvedendo alla loro sussistenza. A tale scopo *tutte le Opere pie* sono chiamate a concorrere a tale mantenimento, comprese le Confraternite » (Relazione del giorno 11 dicembre 1888, n. 115, p. 5).

Attesochè al concetto delle obbligatorietà in principale dei Ricoveri comparisce informato tutto il regio decreto addì 19 novembre 1889, numero 6535, emanato in virtù dell'art. 82 della legge per la esecuzione dell'art. 81, specie nelle disposizioni seguenti:

L'art. 14 dispone che gli avanzi nei bilanci dei Ricoveri ed Istituti equivalenti saranno destinati *a benefizio dei mendici* del Comune o della Provincia, secondo che il Ricovero o l'Istituto equivalente abbia per i suoi Statuti il carattere di Opera pia comunale o provinciale.

L'art. 15 è così concepito: « Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione od elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli *Enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici* ». La quale disposizione manifestamente è comune tanto agli Enti dalla legge designati nel 3° comma dell'art. 81, quanto a quelli nominati nei comma 1° e 2°, e cioè i Ricoveri di mendicità ed Istituti equivalenti, come di fatto, nel caso concreto, fu applicato al Ricovero

di Livorno. Ma se gli Enti chiamati al detto mantenimento fossero quelli soltanto designati nel comma 3°, come egli sostiene, se ne dovrebbe conchiudere che a loro soli torni applicabile l'art. 15, e allora gli avanzi dei Ricoveri ed Istituti equivalenti, derivati da elargizioni, dovrebbero destinarsi essi pure a beneficio dei mendici, giusta l'art. 14.

L'art. 16 dispone: « Ove le *rendite* dei Ricoveri di mendicità e degli Istituti equivalenti, e gli *avanzi* di che nell'art. 14 non bastino a coprire le spese di mantenimento dei mendici, *dovranno provvedervi* gli Enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi ». Epperò non solamente gli avanzi di che nell'art. 14, ma benanco le *rendite* dei Ricoveri ed Istituti equivalenti debbono concorrere al mantenimento dei mendici a loro assegnati dalla pubblica sicurezza.

L'art. 17, contemplando il caso di rimborso totale o parziale addebitato a qualcuno degli Enti designati dalla legge, con esonero degli altri, della spesa di mantenimento di un mendico in un Ricovero od Istituto equivalente, stabilisce che il rimborso di detta spesa abbia luogo soltanto *quando l'Istituto o Ricovero non possa in tutto od in parte sostenerla.*

Egualmente e correlativamente a tutte le disposizioni precedenti, l'articolo 24 dispone che alla fine di ogni trimestre i Ricoveri ed Istituti equivalenti avranno diritto a conseguire dallo Stato il rimborso « totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, *in ragione del loro credito*, e cioè o nella totalità, o per quella parte della spesa che l' Istituto o Ricovero non sia in grado di sostenere.

Sul secondo mezzo di ricorso. — Attesochè per l'art. 16 testè riferito dal regio decreto del dì 19 novembre 1889 ed invocato dal ricorrente, non soltanto gli avanzi, ma ancora le rendite dei Ricoveri debbono essere erogate nel mantenimento dei mendici assegnati loro dalla pubblica sicurezza, in quanto non siano assorbite nell'adempimento di altri equivalenti obblighi statutari. Ma nella fattispecie è bensì ammesso dall' Intendenza di finanza un disavanzo nel bilancio consuntivo dell'anno 1890 del Ricovero di Livorno, ma la somma di L. 4317.77, che trattasi di rimborsare all'Erario dello Stato, secondo la reclamata ordinanza, concerne le anticipazioni da lui fatte al Ricovero fino a tutto giugno 1891, ed il riparto fattone dall' Intendenza non risulta calcolato sul consuntivo del 1890, ma sulle note delle rendite del Ricovero al netto da imposte ed oneri patrimoniali comunicate all' Intendenza dalla Prefettura. Ora non è punto escluso, ed anzi fu dalla Giunta provinciale amministrativa ritenuto espressamente nella sua decisione del pari reclamata, che le rendite del Ricovero abbiano potuto e dovuto parzialmente destinarsi ai 42 mendici assegnati a lui a tutto giugno 1891, siasi destinando a loro i posti resisi man mano vacanti fra gli altri ricoverati di libera scelta dell'Amministrazione dell'Opera pia, sia mercè l' impiego delle elemosine ed elargizioni realizzate nell'anno 1890, sia mercè la fruttificazione dell'avanzo di L. 9427, verificatosi al 31 dicembre 1890, come trovasi disposto con la circolare ministeriale del giorno 24 marzo 1880.

Attesochè il ricorrente non impugna, non mette in dubbio e nemmeno

discute tali fatti, ma si limita alla enunciazione del disavanzo 1890, del quale i reclamati provvedimenti non mancarono di tener conto, quei fatti ammessi nei provvedimenti medesimi non possono non essere tenuti per veri, e non vi è quindi ragione per giudicare illegale il riparto della spesa in questione fatto in base alle rendite patrimoniali nette del Ricovero e degli altri Enti chiamati dalla legge al mantenimento dei mendici a lui assegnati dalla pubblica sicurezza.

P. Q. M. — La Sezione 4ª ritiene destituite di fondamento le eccezioni di violazione e falsa applicazione degli articoli di legge e di regio decreto opposti dal ricorrente ai reclamati provvedimenti, e quindi respinge il ricorso.

Quanto alle spese, dovendo per legge rimborsarsi dalla parte soccombente, verranno rimborsate dal Ricovero di Livorno, nella misura che verrà dimostrata dall'avvocato erariale generale e liquidata dal consigliere relatore.

4. Idioti — Loro mantenimento nei Manicomî — Provincie — Competenza passiva della spesa — Art. 203, n. 10, della legge comunale e provinciale.

Gli idioti, essendo contemplati dall'art. 203 della legge provinciale e comunale, devono venir ricoverati nei Manicomî a carico delle provincie, senza riguardo alle diverse forme della loro demenza (*Decisione 6 aprile 1893 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul ricorso del Comune di Pisogne;

Contro la Giunta provinciale amministrativa, Deputazione provinciale, Ospedale e Pii Luoghi uniti in Brescia.

Attesochè, non essendovi dubbio nel fatto che il Malonni era affetto da idiotismo congenito, il quale lo rendeva pericoloso a sè medesimo, e che inoltre trovavasi in condizione di povertà, e non aveva congiunti che potessero soccorrerlo e prenderne cura, ne seguiva che egli dovea essere ricoverato, come lo fu nel Manicomio provinciale di Brescia, e che le spese per la degenza di lui in quello Stabilimento fossero a carico di quella provincia. Imperocchè trattandosi di una infermità che costituisce una delle svariate forme della mentecattaggine, risulta perfettamente applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 203, n. 10, della legge comunale e provinciale, secondo ciò che fu ritenuto dal Consiglio di Stato in casi consimili, con molti suoi pareri, e come giudicò anche questa IV Sezione a proposito dell'idiota *Albino Zanon* con la decisione 17 novembre 1892, n. 320. La quale riconfermò la massima adottata col preindicato parere del 1889, secondo cui l'idiotismo va considerato come una delle molteplici specie di *demenza;* e però non essere ammissibile agli effetti del preindicato art. 203, n. 10, la distinzione che alcuni vorrebbero fare, tra *dementi furiosi* e *tranquilli,* distinzione, che non essendo nella lettera, nè nello spirito della legge riescirebbe arbitraria.

Attesochè non potendo questo Consesso altrimenti provvedere sul ricorso in disamina, se non annullando per violazione della legge, la decisione impugnata, ne deriva che, rispetto al merito, debbansi rinviare gli ulteriori provvedimenti all'autorità amministrativa competente (art. 38 del testo unico 2 giugno 1889 della legge sul Consiglio di Stato).

5. Inabili al lavoro — Competenza passiva della spesa — Legge di pubblica sicurezza art. 84 — Legge 17 luglio 1890 — Domicilio di soccorso.

La competenza passiva del mantenimento di inabili al lavoro ammessi in un Ricovero a sensi dell'art. 84 della Legge di pubblica sicurezza, va regolata, in seguito all'attuazione della legge 17 luglio 1890, in base alle disposizioni di questa sul domicilio di soccorso. *Decisione 19 aprile 1893 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul ricorso del Comune di Lodi;

Contro la Giunta provinciale amministrativa di Milano.

Attesochè, passando all'esame dei criteri legali in base a cui la impugnata decisione ebbe a stabilire la competenza passiva delle spese controversie, la Giunta provinciale amministrativa, in quanto al periodo posteriore all'attuazione della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890, rettamente applicò alla contestazione le regole stabilite dal capo VII della legge stessa, dacchè la Sezione dopo matura considerazione ha ritenuto che le norme anzidette abbiano derogato anche all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, testo unico del 30 giugno 1889, limitatamente alla determinazione del domicilio di soccorso per gli effetti del mantenimento degli inabili al lavoro, come del resto non pare che fosse aliena dal riconoscere nel suo ricorso lo stesso Comune ricorrente all'udienza la sua difesa abbia sostenuta la tesi contraria, invocando in proposito una precedente decisione di questo Collegio. Occorre infatti aver presente che la citata legge sulle istituzioni di beneficenza, dopo aver dato con gli articoli 72, 73 e 74 (capo VII) un complesso di norme speciali per regolare il domicilio di soccorso nei casi in cui il titolo all'assistenza per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione dipenda dalle condizioni del domicilio o dell'appartenenza al Comune, soggiunge all'art. 75 che le norme stesse si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. È chiaro per tanto, pel complessivo di tali norme che nelle varie leggi speciali occorra distinguere da una parte le disposizioni che stabiliscono a carico dei Comuni o di altri enti locali, o delle Provincie, della obbligatorietà di determinate spese di beneficenza, e dall'altra parte i criteri giusta i quali sia da esse determinato

il rapporto locale di appartenenza, o di domicilio degli indigenti come titolo al soccorso in riguardo degli enti suddetti. E mentre in quanto al principio dell'obbligatorietà di tali spese nulla deve reputarsi innovato alle varie disposizioni speciali (qual'è appunto quella del citato art. 80 e 81 della legge di pubblica sicurezza in quanto pone sussidiariamente a carico dei Comuni il mantenimento degli inabili al lavoro e qual'è quella dell'art. 203 della legge comunale e provinciale che pone a carico delle Provincie il mantenimento dei rispettivi mentecatti), nonchè alle norme particolari di alcune Provincie tuttora vigenti in forza dell'art. 97 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve d'altrà parte ritenersi che in quanto alla determinazione del domicilio di soccorso questa legge con le disposizioni del capitolo VII, abbia regolata tutta la materia già regolata dalle varie norme anteriori, sostituendo alle differenze non giustificabili dei criteri precedentemente seguiti in più razionale, opportuno ed uniforme sistema di disposizioni. Di fronte infatti ai termini in cui è concepita la disposizione del riportato art. 75 è a ritenersi che le predette norme sul domicilio di soccorso senza alcuna restrizione o limitazione, siano state estese a tutte le varie forme di soccorso o assistenza imposte per legge, e quindi anche al mantenimento degli inabili al lavoro messo in via sussidiaria a carico dei Comuni dal citato art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Attesochè l'osservare che tale obbligo di mantenimento degli inabili, è scritto in una legge che ha scopo e carattere affatto diverso da quello sulla beneficenza, può far dubitare che le disposizioni di quella siano rimaste inderogate ed integre di fronte alle disposizioni da questa sul domicilio di soccorso; ma un tale dubbio è vinto quando da una parte si consideri che il mantenimento degli inabili al lavoro, pur interessando la sicurezza comune e l'ordine pubblico, ed essendo sancito dalla citata legge di pubblica sicurezza sotto il titolo delle *disposizioni relative alle classi pericolose della Società,* non perciò perde il carattere di un ufficio essenzialmente di beneficenza, non potendo che rientrare nel generico concetto dell'*assistenza* di cui al citato art. 75 della legge 17 luglio 1890, un tale ufficio di sociale solidarietà imposto dalla legge di pubblica sicurezza gradatamente ad alcuni determinati istituti pii, ai Comuni di origine ed allo Stato in favore di coloro che per tenera od avanzata età, per vizi organici o per croniche malattie non sieno in grado di provvedere da sè ai mezzi di sussistenza. D'altra parte la spedalità e la diversità della legge che stabilisce un tal onere non può escludere affatto l'applicabilità di nuovi criteri voluta dal citato art. 75 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, appunto perchè quest'articolo non fa che riferirsi a qualsiasi disposizione che abbia per qualunque causa reso obbligatorie per i Comuni, per le Provincie e per altri locali istituti, spese di assistenza, di soccorso o di spedalità, derogando ad esse in quanto abbiano con criteri diversi determinato il rapporto di appartenenza agli indigenti verso i Comuni come base della competenza passiva

delle spese medesime. Anzi giova notare che il citato art. 75, mentre estende espressamente siffatti criteri a *tutti* i casi di tali spese obbligatorie, col capoverso fa *unica eccezione* per le disposizioni di *particolari statuti*, che regolano altrimenti il domicilio di soccorso, pur tenendo ferme le regole anzidette per le istituzioni che provvedano a beneficenza *obbligatoria per legge*. Ora, di fronte a tale unica eccezione e di fronte all'assolutezza della disposizione dell'art. 75 per *tutti* gli altri casi di carità obbligatoria, non è possibile di ritenere che l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza rimanga come una seconda *eccezione* al principio sancito dal citato art. 75 e come una limitazione che non lo renda in realtà applicabile a *tutti* gli altri casi di beneficenza obbligatoria per la legge.

Deve pertanto ritenersi che la mentovata disposizione della legge di pubblica sicurezza, in quanto addossa il carico sussidiario del mantenimento degli inabili al lavoro ai soli Comuni di origine, senza prima chiamare i Comuni di loro effettivo ed attuale domicilio, sia incompatibile coll'assolutezza dei diversi criteri stabiliti con l'art. 75 della posteriore legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che abbia quindi per tal parte trovato in questa legge una deroga in conformità della regola contenuta nell'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile, e per virtù dell'art. 103 della stessa legge sulle istituzioni di beneficenza che deroga ad ogni altra contraria disposizione.

Attesochè a conferma di quanto si è ritenuto fin qui non devesi finalmente trasandare l'autorità dei precedenti parlamentari, in quanto nella relazione ministeriale presentata nel 18 febbraio 1889 alla Camera dei deputati sul disegno di legge relativo alle istituzioni di beneficenza, fu detto che le nuove norme sul domicilio di soccorso dovessero essere applicate a tutti i casi di spese di spedalità, di mantenimento di mentecatti e di ricovero di mendicanti, esplicitamente dichiarandosi che quei criteri avrebbero dovuto derogare ad ogni legge precedente « compresa quella ultima sulla pubblica sicurezza ». Nè su tali intenti vi fu, durante la discussione parlamentare, alcuna osservazione o dichiarazione contraria.

Attesochè però in quanto al periodo posteriore alla pubblicazione della legge sulle istituzioni di beneficenza, ma anteriore all'attuazione di essa, non poteva l'impugnata decisione con effetto retroattivo applicare le norme del capo VII della detta legge alla competenza passiva delle spese di mantenimento della indigente di cui si tratta, essendo naturale che durante quel periodo era in pieno ed assoluto vigore il disposto dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, e quindi le spese del mantenimento della indigente anzidetta dovevano far carico al Comune di origine, cioè al Comune di Opera, non al Comune di Lodi. Nè vale il dedurre che le indicate norme del capo VII della detta legge sulle istituzioni di beneficenza del 17 luglio 1890 fossero applicabili fin dal 15° giorno della pubblicazione della legge stessa in conformità della regola posta dall'art. 1° delle disposizioni preliminari del Codice civile in quanto non occorressero, per l'attuazione di tali norme, secondo assume il ricorrente,

nè lavori preparatori, nè le disposizioni regolamentari riserbate nell'articolo 104 della legge anzidetta.

A prescindere invece che anche per le disposizioni del capo VII fu ritenuto necessario lo stabilire speciali norme regolamentari, quali sono quelle degli articoli 109 e seguenti del regolamento 5 febbraio 1891, basta appena accennare che in conformità appunto della salvezza contenuta nel citato art. 1° delle disposizioni preliminari al Codice civile per la legge sulle istituzioni di beneficenza fu col citato art 104 espressamente stabilito di fissare per decreto reale i termini entro i quali avrebbe dovuto andare in attuazione ponendosi all'esercizio di tale facoltà concesse al Governo il limite massimo di 6 mesi dalla promulgazione. È chiaro quindi che non essendo stati effettivamente emanati siffatti decreti, la legge in ciascuna delle sue parti e nel suo complesso non potette entrare in attuazione che soltanto allo spirare di quel termine, cioè al 17 gennaio 1891.

Attesochè nemmeno giova a giustificare per questo la impugnata decisione, il rilevare che la indigente di cui si tratta era già stata da parecchi anni ricoverata nell'Ospizio di Mendicità di Lodi prima che fosse ricondotta nel nativo Comune di Opera e prima che ne fosse assunto da questo il carico del mantenimento, perchè in mancanza di alcun titolo legale che obbligasse il Comune di Lodi in quel tempo e di fronte alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza che ponevano quella spesa a carico del Comune di origine, non poteva pel mantenimento già volontariamente prestato dal Comune di Lodi di venir meno l'obbligo del Comune di Opera, come Comune di origine della indigente. Nè finalmente giova il dire che il Comune di Opera non potesse ritenersi obbligato legittimamente per difetto della formale ordinanza di cui all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, sia perchè non è il caso d'invocare una tale ordinanza, quando il mantenimento sia stato già di fatto assunto e la spesa già sostenuta, come nella specie ebbe a fare il Comune di Opera, dietro rimostranza delle Autorità di pubblica sicurezza, sia perchè il titolo dell'obbligatorietà scaturisce direttamente dalla legge, non essendo l'ordinanza che il mezzo coattivo per assicurarne l'adempimento quando l'onere non sia volontariamente riconosciuto ed assunto dagli enti chiamati a sostenerlo.

Attesochè, avendo la decisione impugnata posta in complesso a carico del Comune di Lodi tutta la somma di cui il Comune di Opera chiese il rimborso a titolo di spesa pel mantenimento della indigente Motta Stella, e mancando in essa ogni elemento per distruggere la parte che si riferisca a tale mantenimento pel periodo anteriore all'attuazione della legge sulle istituzioni di beneficenza da quella relativa al periodo posteriore, non si può che annullare in tutto la decisione medesima, perchè la Giunta provinciale amministrativa riprendendo in esame la controversia (detratte le spese che secondo i criteri stabiliti nelle premesse considerazioni, debbono restare a carico del Comune di Opera, come Comune di origine)

in base alle prove che fornirà il Comune anzidetto determini l'effettivo ammontare delle spese che debbono invece incombere al Comune di Lodi come domicilio di soccorso acquisito alla indigente di cui si tratta.

Attesochè annullandosi l'impugnata decisione per uno dei motivi proposti in via principale, rimangono assorbite le altre questioni subordinatamente proposte dal Comune ricorrente.

Attesochè il Comune di Opera come soccombente è tenuto alla rifusione delle spese della controversia, di cui il Comune ricorrente ha fatto espressa domanda.

P. Q. M. — La Sezione IV, provvedendo sul ricorso del Comune di Lodi, annulla la suddetta decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano del 27 ottobre 1892, con cui fu posta a carico del detto Comune la somma complessiva di cui il Comune di Opera aveva chiesto il rimborso a titolo di spesa pel mantenimento della indigente Motta Stella, e rinvia gli atti alla stessa Giunta provinciale amministrativa, perchè, ripresa in esame la controversia, determini la competenza passiva della spesa anzidetta in base ai criteri stabiliti nella superiore motivazione.

Condanna il Comune di Opera a rifondere le spese della presente contestazione al Comune di Lodi da liquidarsi, ecc.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

IL PRINCIPIO TEORICO-MORALE DELLA BENEFICENZA

La persona umana non è, come la considerano Schopenhauer e Hartmann, un semplice fenomeno illusorio e passeggero, ma una realtà cosciente di sè stessa, che, nel corso della vita umana e sociale, si afferma con speciali bisogni e con particolari e non vane tendenze.

Nell'ingranaggio degli ordini vari dell'esistenza l'uomo lascia di sè traccie molteplici e indelebili; egli è centro e mezzo di sviluppo fisiologico, psicologico, morale e sociale. E poichè tutte le manifestazioni dell'essere suo hanno, in quanto sono umane, un valore uniforme, il criterio filosofico col quale dobbiamo considerarlo è un criterio umano e positivo. Questa è la teorica fondamento della pietà, « grazie alla quale vediamo come la linea che, agli occhi della ragione, distingue e separa totalmente un essere dall'altro, scompaia, e il *non me* diventi in qualche modo il *me* ».[1] È il fondamento della beneficenza ch'è la pietà in atto, ossia l'espressione effettiva del vincolo psicologico-morale onde risulta la costituzione etica degli individui. E come questa è necessaria e spontanea, tale è parimenti la beneficenza. L'individuo sociale è, in altri termini, benefattore essenzialmente, perchè senza il bene la società non si reggerebbe, perchè il benefizio reciproco è compreso nelle leggi naturali della convivenza.

Noi non possiamo pensare noi stessi senza distinguerci dagli altri. Però distinguendoci dagli altri, pensiamo gli altri implicitamente: il pensiero riferito alla convivenza comprende

[1] SCHOPENHAUER, *Die Welt als Wille*, t. II, XLVIII.

della convivenza i rapporti, e questi non si pensano se non in base a criteri di utilità, essendo fondamentale la legge della propria conservazione. Pertanto, sviluppandosi naturalmente nella psiche dei singoli il pensiero che riflette in sè gli altri individui, si determinano quelli che si chiamano i sentimenti sociali, e che sono un'elaborazione di idee morali proprie agli individui medesimi. E poichè i rapporti della convivenza hanno anche un carattere generale, essendovi molti rapporti ai quali tutti prendono parte, l'origine dell'altruismo è nella stessa naturalità dei rapporti sociali.[1] Come, infatti, pensare gli altri individui coi quali conviviamo, senza riguardarne, senza comprenderne, senza sentirne per via riflessa, in noi stessi, quei bisogni generali o speciali a cui noi pure siamo soggetti? E come pensare a' bisogni altrui senza sentire in noi medesimi, per via riflessa, la tendenza logica al loro appagamento? Ora è appunto questa tendenza logica che dà origine e direzione alla beneficenza: non sapremmo comprendere una tendenza logica siffatta che non fosse una tendenza psicologica e morale.

Noi quindi pensiamo che l'idea sociale è anche sentimento sociale, e che la beneficenza è un prodotto dell'idea normalmente affettiva, com'è un prodotto dell'idea normalmente o anormalmente affettiva la tendenza egoistica, e la preferenza del bene proprio a quello sociale, con cui il bene proprio si trovasse in collisione.[2]

Trascurando l'elemento intellettivo nei fenomeni morali, o

[1] « L'*altruisme* moral a son origine dans cette sorte d'altruisme intellectuel, de désintéressement intellectuel qui fait que nous pouvons penser les autres, nous mettre à leur place, nous mettre en *eux* par la pensée. La conscience se projettant ainsi dans les autres êtres et dans le tout, se relie aux autres et autant par une idée qui est en même temps une force ». (A. Fouillée, *Critique des systèmes de morale contemporains*. Paris, Germer-Baillière, 1883).

[2] « Tant qu'il reste devant ma raison un être privé de bonheur, elle (l'intelligenza) n'est pas satisfaite dans sa tendance à l'universalité; pour que je sois vraiment heureux en tant qu'être raisonnable, il faut que tous les êtres soient heureux. C'est là le motif intellectuel qui, selon nous, vient s'ajouter au motif purement sensible, que les Anglais ont seul considéré ». (Fouillée, op. cit., pag. 18-19).

trascurando il carattere affettivo che vi è intimamente connesso, e riducendo la pietà e l'atto altruistico a una essenziale espressione, incosciente, della sensibilità, si altera il fatto reale, e si dà una falsa, erronea interpretazione del così detto *senso morale*. Un fatto, osserva il Fouillée, è un'idea visibile, in quanto l'idea è alla sua volta un fatto presente, passato o avvenire. E la sensibilità stessa può essere considerata come una coscienza più o meno confusa delle idee che agiscono e lottano in noi. Pascal definiva profondamente le passioni, chiamandole *precipitati* di pensieri: sentimento e pensiero sono in fondo identici, e non esprimono che gradi diversi d'una medesima realtà. [1]

La maggioranza degli psicologici — scrive il Ribot — si sforzano, per i loro incurabili pregiudizi intellettualistici, a tutto ridurre all'intelligenza, a tutto spiegare per essa, a porre l'intelligenza come il tipo irriducibile della vita mentale. Tesi insostenibile, chè, come fisiologicamente la vita vegetativa precede la vita animale che si fonda su di essa, così, psicologicamente, la vita affettiva precede la vita intellettuale che su di essa si appoggia. [2]

Ma se lasciamo da parte la ipotetica riducibilità del fenomeno psichico al fisiologico o viceversa, e consideriamo il parallelismo dei due ordini di fatti, osserveremo, nella reciproca rispondenza, un'unità di funzione — ch'è generalmente riconosciuta — ed è basata sull'intimità e indissolubilità dei rispettivi rapporti. Epperò si potrà con maggior ragione sostenere l'unità del fenomeno affettivo col fenomeno intellettuale, come un'intima corrispondenza, come una effettiva relazione. Dove vediamo l'affetto ivi vediamo parimenti l'idea, e viceversa: e crediamo di non involgerci in un circolo vizioso affermando che l'idea è affettiva, ed è ideativo l'affetto.

Il Ribot soggiunge, giustamente, che il fondo di ogni animale è l'*appetito* nel senso di Spinoza, la *volontà* nel senso di Schopenhauer, cioè il sentire e l'agire, non il pensare. Da un

[1] Fouillée, op. cit., pag. 23.

[2] *Revue philosophique*, 1892, « Sur les diverses formes du caractère », pag. 488).

lato però, se si riconosce che il pensiero è un'azione incipiente, che non c'è forma di sentimento, la quale al pensiero non si informi essenzialmente, che l'azione suppone a un tempo idea e sentimento, che insomma nella continuità della vita psicologica lo stimolo del sentimento all'azione è affettivo e ideativo, noi conserveremo al fatto psicologico la sua naturale unità.

Ma, e il disaccordo tra il carattere morale e l'intelligenza per cui si pensi in un modo e si agisca in un altro? « On cite de beaux traités de morale que l'on ne pratique pas, on prêche l'action et on reste bien tranquille, on a le cœur très tendre et on rêve des plans de destruction universelle ».[1]

Ebbene; noi conveniamo che chi distingue il bene dal male non è per ciò solo determinato ad atti buoni o riprovevoli: e già insistemmo più volte sulla necessità che la distinzione mentale si accompagni con il riconoscimento logico, affettivo.[2] E altrove[3] dimostriamo come questo riconoscimento abbia la sua base nel concetto dell'ordine psicologico e sociale, e come il vero e proprio riconoscimento sia non soltanto teorico, ma teorico e pratico.[4] L'idea che risulti dalla distinzione logica non è perfetta se non è del pari impulsiva. L'impulsività è un carattere imprescindibile dell'idea morale; e con ciò comprendiamo anche l'impulsività negativa, ossia l'attività inibitrice. Altrimenti la idea è imperfetta; ed allora il contrario affetto che fa apparire inefficace l'idea contraria, non è in fondo che la qualità di un'altra idea opposta o contraria, la quale, nel suo genere, è perfetta, avendo in sè medesima compiuto il ciclo dei suoi caratteri. È in questo caso che si possono scrivere degli eccellenti trattati di morale o si può predicare delle eccellenti massime di condotta, mentre si opera contrariamente.

È allora che a cuor tranquillo si trasgrediscono i principî di giustizia e di virtù, i quali nella mente appaiono pur chiari e compiuti; è allora infine che, pur avendo il cuore tenerissimo,

[1] Ribot, loc. cit., pag. 489.

[2] *L'efficacia dell'idea etica di società.*

[3] *Ordine e moralità individuale e sociale.*

[4] *La morale sociale e il suo fondamento. — Il monismo dinamico psicologico.*

si sognano dei piani di distruzione universale. Può anche avvenire che l'individuo, esaminando preventivamente l'atto al quale si dispone, e confrontandolo con la condotta morale a cui egli sa che dovrebbe uniformarsi, condanni in cuor suo e l'atto e i motivi, e ne senta preventivamente il rimorso. In questo inefficace riconoscimento del male, in questo rimorso anticipato, l'idea del bene agirà affettivamente, ma senza prevalere, mentre agisce affettivamente e prevale l'idea del male. Ora, quale delle due tendenze, delle due idee, si dirà più compiuta, e psicologicamente più perfetta? Il riconoscimento è, nel caso citato, per il bene, teorico, ma non pratico: il grado impulsivo dell'idea del bene è superato in intensità dal grado impulsivo dell'idea del male: l'affetto si determina in riguardo all'atto al quale finalmente l'individuo si decide: in pratica è smentita la prevalenza che in teoria si *vorrebbe,* ossia si *penserebbe* di attribuire e di allegare all'idea del bene: o, insomma, è nel fatto dimostrato che il riconoscimento del bene è impotente di fronte al riconoscimento, per dir così, istintivo, che si riflette sui motivi del male. L'individuo, tendendo per natura a ciò che egli considera come suo proprio bene, e come il bene, o l'utile, definitivamente preferibile, riconosce di fatto che il bene, per lui, in quel dato momento è ciò che teoricamente, e rispetto a ragioni impersonali, obbiettive, astratte, egli stesso riconosce come un male. Sarà questa, nella sua condotta, un'eccezione; il suo carattere morale avrà ordinariamente altra e diversa estrinsecazione; ma intanto l'idea in lui prevalente s'informa al suo bene individuale intrinseco, cioè all'affetto o agli affetti che in dati momenti predominano in lui, mentre si prova del pari, affettivamente, che la lotta tra le idee è lotta tra gli affetti, e viceversa.

Tizio è offeso nella onorabilità da un suo nemico, e non potendo farsi giustizia per le vie legali, medita come vendicarsi altrimenti. Il ricordo del torto patito e dei danni certi e possibili che gliene derivano, lo stimola a rifarsi come può, danneggiando alla sua volta. Ma nello stesso tempo l'idea della generosità e del perdono tende a distoglierlo dal cattivo proposito: egli ricorda gli ammaestramenti educativi ricevuti, ne riconosce la equità, e pensa alla soddisfazione che proverebbe

in cuor suo qualora superasse la tendenza alla vendetta. Il sentimento dell'odio, si dice, contrasta in lui col sentimento della generosità, mentre le idee da una parte e dall'altra sono da lui chiarissimamente comprese. Ma che cosa sono mai l'odio e la generosità se non fenomeni emotivi o sensibili *derivati* immediatamente da quelle rappresentazioni diverse e contrarie che noi abbiamo accennate? Sintetizzate i due ordini di rappresentazioni con *gli effetti che necessariamente e rispettivamente si manifestano nell'ordine della sensibilità,* ed avrete il sentimento dell'odio e quello della generosità o del perdono. L'emozione è un fenomeno della sensibilità per ciò ch'è un fenomeno dell'intelligenza: e se denotando il sentimento si crede distinguerlo dall'idea, è perchè nell'emozione si considera il lato, dirò così, sensibile, piuttostochè il lato intellettivo. Ma nel fatto (e questa è questione di fatto) non si può prescindere nè dal fenomeno sensibile nè da quello intellettivo: l'emozione risulta da entrambi; e l'uno non è dall'altro, realmente, separabile. Eliminate, se in vero credete possibile una vera eliminazione, dalla rappresentazione della vendetta quel certo senso emozionale che vi si connette essenzialmente, o da questo senso eliminate il modo mentale rappresentativo, generico o specifico, per cui si concreta o si estrinseca; non avrete a nessun modo una vera rappresentazione, nè un vero sentimento della vendetta.

L'emozione ha carattere intellettuale; gli idioti sono infatti quasi interamente privi d'emotività: l'emotività è nella e per la intelligenza: ossia il fenomeno sensibile è per il fenomeno intellettivo. E ciò afferma anche lo Spencer quando, dopo aver parlato della simpatia tra gli animali, scrive: «Nous sommes ici naturellement amenés à cette vérité: que le degré et l'étendue de la sympathie dépendent de la clarté et de l'étendue de la représentation. Un sentiment sympathique n'est pas celui qui est immédiatement excité par la cause naturelle d'un tel sentiment; c'est celui qui est excité médiatement par la présentation de signes habituellement associés à ce sentiment». [1]

Più viva sarà la simpatia per dolori o piaceri che noi stessi provammo: ossia sarà tanto più viva quanto sarà più compiuta

[1] *Principes de psychologie,* t.e IIe, pag. 590, § 407.

la rappresentazione delle condizioni fisio-psicologiche di quei dati sentimenti che avvertiamo o supponiamo in altri. Il difetto di emotività è difetto d'intelligenza: che se per lo spettatore l'emozione altrui fosse irrazionale, se pur tale fosse riconosciuta da chi vi è soggetto, con ciò non si negherebbe che quell'emozione abbia un lato razionale effettivo, sia pure erroneo e quanto si voglia strano e ridicolo. [1]

[1] Si considerino in proposito le varie forme morbose della paura, come l'agorafobia, l'atremia, l'algofobia, l'acrofobia, l'aerofobia, l'afilantropia, l'astrafobia, la claustrofobia, la cremnofobia, la cinefobia, la zoofobia, la demonofobia, la dismorfobia (Morselli), l'ematofobia, la fisiobofia, la fronemofobia, l'idrofobia, la lissofobia, la misofobia, la monofobia, la pirofobia, la sifilofobia, l'oicofobia, la tanatofobia, la tefefobia (Morselli), la teofobia, la toxofobia, ecc. E le varie forme di mania, tra le quali il Féré studia, nel fare la patologia delle emozioni, le seguenti: ecdemomania, oniomania, piromania, coprolalomania, onomatomania, dipsomania, siteomania, oinomania, cleptomania (Ch. Féré, *La pathologie des émotions;* Paris, Alcan, 1892, chap. XIV). Le impulsività morbose attestano senza dubbio un disordine funzionale; ma la funzione di cui sono l'alterazione è, nel suo patologico carattere, psicologica; e comprende pertanto con la sensibilità l'intelligenza. È la rappresentazione di luoghi, di animali, di oggetti, di fatti insignificanti o degni di riso, che provoca la paura o la mania. Il potere di resistere agli impulsi varia, osserva il Féré, in senso inverso del numero e dell'intensità delle rappresentazioni; l'impossibilità *du contrôle* dipende dall'assenza di motivi di *compensation,* e non da una paralisi speciale, da una, come si dice, funzione d'arresto. Onde il Féré esclude la follia inibitoria (H. Tuke): «La folie morale n'existe pas: tous les troubles affectifs sont nécessairement accompagnés de troubles intellectuels qui les commandent» (pag. 458). Se questi turbamenti non possono sempre essere messi in evidenza, noi non possiamo conchiudere che una cosa, cioè che noi siamo ancora assai deboli per le ricerche dei segni che li caratterizzano. E ciò che diciamo dei turbamenti morali transitorî si può ripetere dei turbamenti permanenti. «Si l'émotion, état de conscience d'origine interne, exige nécessairement l'intervention de l'intelligence, sans laquelle les représentations, qui sont la base de l'état émotionnel, font défaut, toutes les perversions de l'émotivité sous-entendent nécessairement un trouble de l'intelligence, diminution ou perversion» (ib.). Dunque, qualunque sia il turbamento emotivo, in esso si comprende il disordine della sensibilità e il disordine dell'intelligenza: ma non basta, chè i due ordini di turbamento non sono paralleli se non dal punto di vista logico, cioè in quanto ne consideriamo la corrispondenza. Nel fondo l'un ordine è compreso nell'altro per il carattere emotivo che è intrinseco all'idea e il carattere ideativo ch'è intrinseco all'emozione.

Io comprendo, come l'ho descritta, la psiche di Tizio quando in lui combattono quegli opposti sentimenti; ma invero, se ho un'idea precisa della vendetta e della generosità, ne ho anche il sentimento. Nell'atto pratico, saputo il caso di Tizio, io nè mi vendico; nè perdono; provo però una tendenza qualsiasi o alla vendetta o al perdono; e se la tendenza si ammette, si prova implicitamente che il sentimento c'è, come c'è l'idea.

La tendenza psicologica è logica e affettiva a un tempo: è adunque anche tendenza morale: nè può essere tendenza astratta, metafisicamente ideologica: le idee astratte o generali propriamente non esistono.[1] E le idee rappresentano le tendenze rispettive essenzialmente: inoltre, poichè le idee dell'individuo sociale ricevono il proprio carattere anche dall'ambiente sociale, perciò hanno carattere sociale le tendenze medesime, espressione di atti incipienti.

Generalizzate l'esempio addotto ne' casi molteplici, innumerevoli, che rivelano l'affettività o l'idealità; e vi troverete sempre di fronte una unificazione reale, un'intima connessione dell'idea col sentimento; o meglio, per eliminare definitivamente l'equivoco, avrete sempre un fatto solo, psico-fisiologico, la cui unità non può essere distrutta da nessuna distinzione logica, a cui l'analisi coscienziosa ci desse il diritto di pervenire.

Il senso morale adunque, diciamo noi, è senso sociale, non già perchè tutto ciò che noi approviamo sia da tutti gli altri parimenti approvato, ma perchè i rapporti intellettivi che riscontriamo negli atti, giudicandoli rispetto alla morale ordinaria, sono rapporti umani e sociali, in cui si comprende non solo la logica pura e semplice, ma altresì la infinita serie dei bisogni che l'uomo ha generalmente e particolarmente per sè stesso e come individuo sociale. Nella serie dei bisogni umani si comprende la serie dei bisogni civili, i quali, anche avendo carattere sociale, sono però, in ultima analisi, bisogni individuali: l'individuo riflette in sè stesso la società, e nella società si riflette l'individuo; e gli individui sono collegati per

[1] *Revue philosophique;* mai 1893. — G. Marchesini, *Sur les idées générales.*

la beneficenza, quasi stretti ad un patto comune: la società è una generale corrispondenza di idee e di affetti rispondenti a un'omogeneità fondamentale di pensiero e di fatto: noi siamo tutti, secondo l'espressione del Fouillée, fratelli siamesi; onde il senso sociale è relativamente universale, com'è ereditario ed evolutivo. In noi si riproduce l'autorità sociale, quasi per un' *imitazione* dell'autorità stessa (Bain); e nel sacrificio, che, dal punto di vista darwinistico, è come una bussola di cui qualche potente influenza ha invertita l'orientazione, dal punto di vista nostro è il perfetto compimento delle tendenze sociali divenute naturali per la loro naturale costituzione psicologica.

Ma poichè nel movimento morale evolutivo l'ideale è sempre superiore alla realtà, perciò il movimento stesso, dato che l'ideale si possa raggiungere dalla maggioranza, e rappresenti di fatto il miglior ordine relativo ai luoghi e ai tempi, è un movimento naturale. Nella società le tendenze individuali assumono un carattere generale, dirò anzi sociale; l'egoismo della propria conservazione diventa, con la solidarietà, stimolo alla conservazione altrui; e tutto ciò avviene per il pensiero riflesso, per l'elaborazione dell'idea etica, chè radicalmente l'uomo non è nè buono nè cattivo; mentre, costituito in società, ha naturalmente una certa disposizione, non solo al bene proprio, ma anche al bene altrui.

L'idea morale è infatti un principio dell'atto morale; la potenza ideativa afferma non i soli rapporti reali, ma anche i rapporti possibili: e poichè i rapporti non si possono pensare senza giudicarne implicitamente il carattere (che nel caso nostro è morale), è anche per il giudizio morale che si determina la rappresentazione dei rapporti morali. In altri termini, il senso morale si esplica per il carattere, dirò così, sentimentale, dell'ideazione etica. [1] E nel rapporto sociale l'efficacia ideativa si diffonde da individuo a individuo, per la comunanza più volte notata degli interessi e delle tendenze. Il concetto

[1] « L'idée étant l'action commencée, est efficace et productrice; la pensée humaine peut devenir par elle, au sens du déterminisme même, créatrice d'un monde nouveau ». (FOUILLÉE, *Critique des systèmes de morale contemporains*).

fondamentale dell'ordine diventa di psicologico sociale, di soggettivo oggettivo, d'interno esterno, sempre rimanendo ordine naturale. La selezione sociale è naturale, e quindi giustificata, in quanto ha i caratteri d'una selezione psicologica, per cui l'inferiore non è sacrificato, ma è coordinato al superiore; e ciò specialmente per opera della beneficenza. [1]

La morale sociale, di cui la beneficenza è la più larga espressione, si fonda adunque su di un riconoscimento perfetto, logico-affettivo, per il quale si hanno le leggi morali e sociali. Il bene sensibile si dispone nella mente nostra a principio morale, coordinandosi, nella sintesi sociale, al bene dei singoli. E il piacere è nella sintesi stessa affermato come una naturale esigenza: ne è però contemperato il criterio, che non deve essere volgare, e il carattere, che non deve essere puramente individuale. Il piacere, scrive lo Spencer, è una forma necessaria dell'intuizione morale, come lo spazio per l'intuizione intellettuale. Il piacere morale è, per carattere, superiore ad ogni altra forma d'edonismo. L'individuo che pensa e vuole, sapendo di poter pensare e volere, realizza negli atti suoi idealità superiori, affermando così il potere dinamico della sua psiche e l'efficacia che questo potere ha nei rapporti della convivenza. L'associazione delle idee (riguardando queste i rapporti reali, e quindi i bisogni, le tendenze, gli affetti) comprende nel fatto morale l'intero fatto psicologico, il dinamismo della psiche, che si estrinseca negli atti per l'idea e il sentimento. L'evoluzione morale è poi integrata dall'idea essenzialmente, essendo per essa che l'ambiente agisce sull'individuo, e l'individuo reagisce contro l'ambiente, e per essa determinandosi le forme successive della sensibilità. [2]

[1] C'est comme une eau nouvelle qui surgit d'une source intermittente dans un bassin au large fond; l'eau bouillonnante qui vient des profondeurs du sol s'élève d'abord au centre du bassin et jaillit en un jet puissant plus ou moins élevé; mais, comme elle retombe ensuite et s'épand, le niveau de la masse finit par s'égaliser dans toute son étendue et par monter tout entier de plus en plus haut. Voilà l'image du progrès social ». (FOUILLÉE, op. cit., pag. 270).

[2] È noto come, riflettendo il θυμός che Platone e Aristotele subordinarono alla ragione, Schaftesbury e Butler posero a fondamento della giustizia lo stimolo della vendetta. Questo stimolo è un naturale risenti-

La valutazione dei rapporti, qualunque sia il carattere di questi, e siano essi fisici o fisiologici o morali, avviene sempre sotto forma di lavoro logico, quindi rispettivamente al principio del vero. In morale si afferma o si nega come in ogni altra scienza; onde è essenziale all'etica il senso dell'ordine rispetto al principio della verità; essendo anche per questa guisa che si sfuggirà a un metodo critico erroneo, e si ritrarrà dalla coscienza del pensiero proprio maggiore intensità di applicazione teorica e pratica, maggior potenza di volontà, maggior gioia della vita.

E che altro è la giustizia se non il fatto per cui riconosciamo istintivamente la rassomiglianza o la differenza di due oggetti (Littré), ossia, moralmente, fra due atti, il tipico o normale, e l'anormale, quello cioè che si vuol giudicare?

Il consenso ci è imposto per questa funzione normale dell'intelligenza; cosicchè questo consenso che nelle scienze naturali si chiama dimostrazione, e nelle scienze morali si chiama, e giustamente, dovere, è in fondo l'armonia psicologica tradu-

mento che proviamo in noi stessi sia ricevendo un torto, sia vedendo che il torto è ricevuto da altri. Come i giudizi estetici, così i giudizi morali s'ispirano a sentimenti piacevoli o sgradevoli. Questo *sentimentalismo* fu temperato dall'Hume, che, ampliando la teorica degli affetti dello Spinoza, ha specialmente insistito sulla necessità che all'idea si associ l'affetto: è così che la ragione determina di fatto la volontà. Un affetto non può essere impedito o tolto che da un altro affetto. Il senso morale è dunque per Hume il risultato della ragione e del sentimento: non è, come per Hutcheson, istintivo, nè intuitivo, come per il Reid e la scuola scozzese. La ragione giudica il vero e il falso: ma per determinare all'atto deve essere associata ad una passione; anzi a giudicare il vero e il falso occorre un sentimento interno, ch'è egoismo e benevolenza; le affezioni di benevolenza sono superiori alle tendenze egoistiche per l'utilità che arrecano. E se un'azione si approva o si condanna, è per questo accordo tra il pensare e il sentire, accordo ch'è disinteressato nello spettatore imparziale. Questi, per simpatia, si colloca con la sua immaginazione in luogo del suo simile, e giudica come fatto a sè ciò ch'è fatto per altri. Il giudizio morale è sentimento di benevolenza: deriva per la simpatia e riguarda la utilità. E data, come sostenne A. Smith, la società, la simpatia è necessaria: l'azione benevola, come la malvagia, che altri compisse, o che noi stessi compissimo, è da noi pensata così che l'approviamo o la disapproviamo, sentendo contemporaneamente una corrispondente inclinazione, benevola o avversa.

centesi in armonia etica; è la espressione monistica della vita sociale. È un'armonia che s'informa alla certezza assoluta che l'utile sociale sia maggiore agendo in un dato modo piuttosto che in un altro. Forse non è questa certezza un sufficiente criterio di condotta morale?

Il detto consenso è superiore alle divergenze psicologiche individuali, e senza rannodarsi a un fondo metafisico del bene e dell'essere, senza dissolversi misticamente nel concetto dell'infinità dei fenomeni, senza pretendere al dogmatismo, dà stabile e positivo fondamento alla condotta morale, alla libera espressione delle idee e dei sentimenti, al formarsi e allo svilupparsi dei rapporti etici, alla perfezione insomma e alla nobiltà della vita.

E com'è positivo il consenso morale, è positiva del pari l'autorità che ne deriva. Il fondamento è infatti il medesimo, ossia l'utile sociale, a cui tutti sono vincolati per necessità conseguentemente sociale. Un sistema di condotta etica non può imporsi se non in ordine a questo principio generale, punto metafisico. In esso si afferma di fatto l'individualità per ciò che un fine etico si può raggiungere soltanto per gl'individui. Questi sono adunque tenuti a realizzare il comune ideale, in quanto è per loro un ideale possibile. Che se non tutti gli individui *possono* effettivamente uniformare la propria condotta a quella prescritta, i principî morali non perdono per questo la propria universalità. Se v'è chi attenta alla vita de' suoi simili è per questo meno universale il principio che la vita dei propri simili debba rispettarsi? Non è davvero necessario che una verità per essere universale sia universalmente riconosciuta.

Al Vacherot che coordina in una *sintesi psicologica* i fatti d'ordine superiore con i fatti d'ordine inferiore, stabilendo così l'ideale e insieme il dovere morale, il Foullée osserva: « Votre *synthèse psychologique* est celle de la généralité des hommes, mais elle peut ne pas s'appliquer à mon individualité; s'il y a en moi, outre l'homme, le lion et l'hydre dont parle Platon, et si même l'hydre domine, pourquoi ne prendrais-je pas pour précepte d'agir conformément à ma nature et à ma fin personnelle? » (pag. 71). Perchè? Ma l'uomo vivendo in società acquista ed estrinseca delle speciali attitudini fisiche, fisiolo-

giche e morali d'indole superiore. È naturale che dato l'individuo normale com'è normale la società, queste attitudini si coordinino rispetto ai mezzi per i quali si manifestino, e che quindi, nella coordinazione, i fatti superiori e inferiori non siano tra loro in permanente e fatale opposizione. L'uomo non è nè per natura nè per essenza metafisico; ma nell'ordine della convivenza egli attesta il bisogno della convivenza: che se le sue tendenze turbassero l'ordine medesimo imponendosi con bisogni estranei all'ordine ideale, e non fosse possibile correggere queste medesime tendenze, egli rimarrebbe nel seno della società come un essere anormale e moralmente spostato; e converrebbe o eliminarlo dai rapporti civili o impedirgli in ogni maniera di turbare da parte sua l'ordine sociale.

L'ideale dell'etica non presuppone il fatto della identità di tendenze tra gli individui; bensì tende a creare l'identità stessa partendo dal principio della identità naturale: tende a ottenere l'adattamento dell'individuo morale all'ambiente in cui l'ideale si svolge e quindi allo svolgimento dell'ideale medesimo. Ma nello stesso tempo vuole l'adattamento dell'individuo a sè stesso, vuole l'omogeneità psicologica dell'individuo all'ideale, vuole insomma il vero equilibrio psico-etico, ossia identità logica, psicologica, morale, nell'individuo e tra i vari individui.

Il principio morale oltrepassa il principio fisiologico, mentre tende a trasformare nei rapporti sociali il puro e istintivo manifestarsi di rozze tendenze. E qui nulla v'è di metafisico. Il fine dell'essere è lo sviluppo della sua natura: ma la natura individuale deve trasportarsi nella società dove devono equilibrarsi le varie tendenze. Diventa fine e bene nella società quello ch'è propriamente lo sviluppo della natura sociale nei vari periodi del progresso sociale. E per *natura sociale* intendiamo quell'insieme di idee che dànno alla condotta collettiva un indirizzo prevalente e necessario. La natura psicologica dei singoli sarà soddisfatta quando risponda ne' caratteri suoi ai caratteri della natura sociale.

Noi parliamo adunque del bene psicologico (piacere) in quanto ha per conseguenza il bene sociale: il *dovere morale* risulta da questo rapporto tra l'individuo e gli altri individui; e quanto alla *natura*, essa è di questo ideale teorico e pratico il fonda-

mento, per ciò che gli individui agiscono conforme a leggi psicologiche che sono naturali. Lo specificarsi dei rapporti naturali nei rapporti sociali è positivo, empirico, naturale; nè sappiamo comprendere come il Fouillée, confutando il Vacherot (il quale nota la necessità di conoscere la natura dell'uomo, perchè essa possa servire al fine, ossia al bene) possa in tutto ciò vedere la metafisica; nè sappiamo comprendere come il medesimo eminentissimo filosofo possa riconoscere la necessità della metafisica nella morale.

La pratica, come osserva lo stesso Fouillée, è una realizzazione, una conseguenza della teoria; epperò vediamo come molti cittadini s'informino nella loro condotta a' principî generali, per l'azione che su loro esercita l'idealità sociale. Se la pratica è diversa, diversa sarà la teoria, e questa potrà non essere generale. Mancandole poi questo requisito, perderà l'autorità ch'è propria invece all'ideale eminentemente sociale. Ma l'impossibilità da parte dell'individuo di rispettare l'autorità medesima lascia inalterata la necessità sociale; ed ecco come si giustifica la coercizione e la pena. La forma della legge vale come forma d'un ordine intrinseco ch'è l'ordine logico, l'ordine psicologico, l'ordine morale e l'ordine sociale; quindi la sostanza della morale è ne' rapporti interni ed esterni, soggettivi e oggettivi. Dopo constatata l'utilità maggiore o minore che deriva da determinati rapporti, si stabilisce quali rapporti siano da ricercarsi e da prodursi. Per conseguenza, la morale è discutibile in quanto è perfettibile; ed ha indole obbligatoria in quanto afferma il miglior bene possibile, ciò che la rende anche edonistica. Nè può ritenersi indipendente dai suoi fattori, non dalle idee educative che dall'ambiente e dall'opera speciale altrui s'insinuarono negli individui, non dalle condizioni generali e speciali, organiche, morali e sociali che sono diverse per ogni individuo e in numero incalcolabile. Noi adunque possiamo analizzare il fatto morale perchè possiamo analizzare il fatto psicologico; e come possiamo dimostrare la necessità logica di un'idea o d'un atto individuale, così possiamo dimostrare la necessità sociale che tutti gl'individui pensino ed agiscano in conformità a un dato ideale di condotta. La dimostrazione di questa necessità ha carattere logico essenzialmente; l'ideale mo-

rale essendo per sè una forza (in quanto è un'idea ed ha un'autorità) determina nell'individuo (se non è del tutto invincibile la reazione che potrebbe incontrare negli elementi psichici di lui) idee ed atti conseguenti. Questa determinazione risponde così a necessità parimenti logica e psicologica, come risponde *a priori* alla necessità sociale. Ed ove la suddetta determinazione non avvenisse, non sarebbe menomato con questo, lo ripetiamo, il carattere positivo dell'imposizione morale.

Osserva il Leibnitz che se la geometria si opponesse alle nostre passioni e ai nostri interessi presenti tanto quanto la morale, noi non la contesteremmo e non la violeremmo meno, malgrado tutte le dimostrazioni di Euclide e di Archimede. Ma non è con questi argomenti che si nega il rigore della dimostrazione, come in geometria così in morale. Ed è strano, strano assai che il Beaussire concluda da ciò che la morale non possa essere troppo rigorosamente dimostrata. [1] Egli osserva che la morale incontra troppi ostacoli per poter disporre assolutamente della nostra condotta con la forza irresistibile dei suoi argomenti. Ma se i suoi argomenti rimangono inefficaci, vuol dire per questo che non sono argomenti fondati, seri, necessari, perfetti? Che se contro di essi si sollevassero dubbi, questi non potrebbero riguardare quella parte di utile che per essi si propone, in attesa, sia pure, di nuovi orizzonti, ove sorgano ideali superiori, cioè più efficaci, più utili e più proporzionati nei mezzi, alle condizioni attuali dell'individuo e della società. Il dubbio in questo caso sarebbe uno stimolo a nuove induzioni e a nuove vedute teoriche e pratiche, e confermerebbe, applicandola, l'autorità sociale; mentre, riconoscendo il fine di quelle date norme sulla sufficienza ed opportunità delle quali si solleva il dubbio, si rafferma il fine medesimo e si propugna la sua attuazione se non altro per mancanza di mezzi migliori.

La morale è essenzialmente sociale: volendo darle veste metafisica, non si saprebbe giustificare il bene e il dovere. Questo deve informarsi alle condizioni sociali: quindi oltrechè positivo è anche *relativo*, attuandosi nelle *relazioni* sociali. E relativi sono del pari il bene, che n'è il fine, e il conseguente

[1] *Les principes de morale.* Paris, Alcan, 1885.

valore etico-psicologico degli atti morali. Il dovere è relativo perchè suppone la possibilità del suo compimento da parte dell'individuo: l'imperativo morale, osserva lo stesso Paul Janet, è sempre ipotetico: nè si *può* perchè si *deve* (Kant), ma si *deve* solo in quanto si *possa*. Il dovere rappresenta la relativa perfezione teoretica di principî etici; se, ritenuto questo, lo qualificassimo come assoluto, ciò si farebbe per isolare un periodo di civiltà da un altro, per denotare che in quel dato tempo e in quei dati luoghi il dovere era determinato così che da un dato ideale di condotta non si poteva, neppure allora, prescindere, e che non si poteva disconoscerlo.

Con questi criteri positivi circa il bene e il dovere si contemperano idealismo e naturalismo, che hanno origine l'uno dall'altro e che si devono fondere in una sintesi omogenea ch'è la legge morale applicata. Qui si comprende una gradazione di bene, dall'atto più umano all'atto più eroico, gradazione rispondente alla gradazione dell'energia psicologica e delle attitudini morali ne' vari individui. Non tutti possono essere eroi, ma chi non potesse trovarsi neppure alla base della scala dei buoni atti e percorresse invece la linea contraria del male, senza che nulla valesse a frenarlo, dovrebbe essere segregato dalla società.

Molte volte il dovere nostro porta in conseguenza il male di altri; ma astraendo dalle condizioni particolari di quelli che nella società sarebbero, rispetto alle relazioni ideali e morali, individui anormali, e considerando l'insieme degli individui, fondandoci sul concetto positivo di ordine sociale, si riconosce che il bene nel dovere trionfa. Ed è così che le differenze tra il bene e il dovere, tra le varie condizioni individuali hanno nella morale teorica una soluzione equa e perfettamente logica e positiva.

Poichè la nostra intelligenza e la nostra scienza è limitata, è giusto che si limiti anche la nostra volontà rispetto alla condotta che ad altri imponiamo; ma questa limitazione deve contenersi nella stessa attività che siamo obbligati di spiegare per l'utile collettivo; deve essere tolleranza insieme e intolleranza, pena e perdono. Il nostro sistema di condotta rispetto alla condotta altrui deve insomma equilibrarsi perfettamente con le

idealità morali e sociali, e quindi coi bisogni di cui sono l'espressione.

Riassumendo, la genesi della beneficenza è tutta nel pensiero individuale che riflette col sentimento sociale tutto l'insieme dei bisogni individuali e reciproci; nel senso morale informato all'equa valutazione logica-affettiva dei rapporti sociali; nel dovere che incombe ai singoli di vivere non solo per il bene proprio, ma anche per il bene sociale, nella natura stessa psicologica dell'individuo sociale.

Nè varrebbe obbiettare che non occorre avere l'idea esatta della beneficenza per fare atti benefici. Con il termine *beneficenza* si esprime un fatto astratto o concreto, si manifestano atti ai quali stimolano sentimenti diversi. Ma si può essere indotti alla beneficenza da motivi personali egoistici e antiegoistici; ed è da questi che dipende il valore morale (non quello sociale) degli atti. Onde per fare atti di beneficenza che siano moralmente perfetti, è necessario che siano moralmente perfette le idee determinanti.

Il principio teorico-morale della beneficenza è adunque riposto nell'unità psico-etica, nell'armonia sociale che, moltiplicandosi sempre i fattori psicologici e materiali, è sempre suscettibile di nuova espansione e di nuova intensità. Il sogno dell'assoluta perfezione non si potrà mai realizzare: ma non è cosa di poco momento che alla realizzazione che continuamente ci sfugge, noi continuamente ci accostiamo.[1]

GIOVANNI MARCHESINI.

[1] Questo articolo è parte integrante del mio « *Monismo dinamico psicologico* » tuttora inedito.

GLI ITALIANI NELLA SVIZZERA

I.

Paese sacro alla libertà, asilo sicuro e sempre aperto ai profughi e agli esuli d'ogni contrada, la Svizzera, in mezzo agli odî che dilaniano questa vecchia Europa, ha saputo sempre conservarsi la simpatia sincera e l'ammirazione di tutti. *Ospedale di tutti i feriti politici,* come ebbe a definirla M^{me} de Staël, la Svizzera, in momenti in cui l'amare la patria era in Italia un delitto, accolse con benigna tolleranza i nostri più illustri patrioti e li seppe confortare delle sofferte amarezze, sottraendoli alla caccia selvaggia dei Governi stranieri.

I rapporti di simpatia che fin d'allora si sono stretti fra i due paesi vicini, si consolidarono sempre più dopo la conquista della nostra indipendenza; le relazioni commerciali già frequenti si strinsero e si moltiplicarono ogni giorno più, grazie allo svolgersi continuo delle vie di comunicazione e al perfezionarsi dei mezzi di trasporto, al progredire delle industrie e dei commerci.

È quindi con un senso di profonda meraviglia che ai giorni nostri assistiamo ad una lotta fra operai svizzeri e operai italiani, lotta d'interesse, non di classe o di nazionalità, e come ai tempi delle persecuzioni dei nostri connazionali in Francia, ci domandiamo: quale è la causa del doloroso dissidio? per quali motivi i rapporti di amicizia che finora hanno regnato in quel paese si sono infranti, e alla tolleranza più confidente si vuol sostituire la diffidenza, l'ostruzionismo, l'espulsione? Si sono resi indegni i nostri fratelli di un'ospitalità che loro non venne mai negata, d'una preferenza per parte degli impresari e delle

Autorità che sempre son tornate ad onore della loro operosità, della loro sobrietà, della loro docilità? Ovvero si sono essi talmente accresciuti da destare una seria apprensione negli elementi locali per la concorrenza che ad essi fanno sul mercato del lavoro? Tali sono i quesiti che si affollano alla nostra mente, tristemente conturbata, dallo spettacolo d'una lotta fratricida, d'una persecuzione che si potrebbe ripetere ancora, creando imbarazzi e malintesi fra due Stati che si stimano reciprocamente ed hanno bisogno di mantenersi amici.

Lungi da noi la pretesa di offrire una soluzione per ognuno di essi, cercheremo di mettere in più viva luce lo stato dei nostri connazionali, servendoci a tale scopo di alcune recenti pubblicazioni statistiche [1] e dei rapporti dei nostri Consoli al Ministero degli esteri. [2]

II.

Secondo il censimento della popolazione svizzera del 1870, gl'Italiani che vi si trovavano in quell'anno ammontavano alla cifra di 18,073. Da quell'anno ai giorni nostri essi sono più che raddoppiati, e mentre nel 1880 giungevano a 41,530, nel 1888 venivano calcolati a 41,881. Oltre questi, che costituiscono propriamente la popolazione italiana ivi stabilitasi per emigrazione permanente, vi sono circa altri 10,000 Italiani che ogni anno immigrano in Isvizzera, restandovi dal marzo al novembre, e ritornando poi in patria per godere in famiglia dei frutti del fatto lavoro.

Nel 1889 gli Italiani che emigrarono per la Svizzera furono 9163; nel 1890: 10,707; nel 1891: 13,195. [3] Tali sono

[1] *Relazione sopra il terzo censimento della popolazione italiana.* Roma, Botta. — *Il Censimento degl'Italiani all'estero.* — *Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nel 1891.* Roma, 1893.

[2] *Emigrazione e colonie.* Rapporti dei RR. Agenti diplomatici e consolari pubblicati dal Ministero degli affari esteri. Roma, Botta, 1893.

[3] L'emigrazione generale corrispondente dall'Italia fu di 218,412 nel 1889; di 215,854 nel 1890; di 293,631 nel 1891; e per la sola Europa di 92,631 nel 1889; di 100,259 nel 1890; di 103,885 nel 1891. Il rapporto dell'emigrazione in Isvizzera con la generale è dato dalle se-

i dati che risulterebbero dalle statistiche ufficiali. Secondo però i rapporti diplomatici e consolari, l'emigrazione temporanea italiana sarebbe di molto superiore e si avvicinerebbe ogni anno ai 40,000.[1] Sarebbero quindi circa 80,000 Italiani che trovano in Isvizzera lavoro e contribuiscono alla produzione della ricchezza nazionale unitamente agli operai di quel paese.[2]

Tale è il numero dei nostri connazionali che lavorano a fianco degli Svizzeri. Senonchè, per poterci meglio addentrare nello studio delle cause e delle conseguenze dell'emigrazione italiana in Isvizzera, conviene esaminare: 1° quali sono le Provincie d'Italia che maggiormente vi contribuiscono; 2° verso quali Distretti essa si dirige di preferenza; 3° di quali elementi si compone, sia rispetto alle condizioni biologiche (sesso, età), sia rispetto alle condizioni sociali individuali (stato civile, professione, classe, ecc.). Disgraziatamente non abbiamo a nostra disposizione un materiale abbondante che ci permetta (come per la nostra emigrazione in America) di approfondire ognuno di questi lati del nostro studio.

L'emigrazione permanente è fornita principalmente dalle Provincie di Como, Bergamo, Milano, Novara; la temporanea dall'Emilia e dalle Provincie nord del Veneto, specialmente da Belluno, Udine, Treviso.[3] Quanto ai luoghi di destinazione, quelli preferiti dall'emigrazione permanente sono specialmente la Svizzera italiana e francese, e il Cantone dei Grigioni, dove si contano 32,510 Italiani, mentre nei Cantoni tedeschi non ve ne sono che 9371, dei quali 5210 nei Cantoni di Berna (in

guenti cifre percentuali: 4.20 % nel 1889; 4.96 nel 1890; 4.49 nel 1891. *Statistica dell'emigrazione italiana*. Roma, 1892, pag. XVII.

[1] PEIROLERI, Rapporto al Ministero degli esteri in data 31 ottobre 1892. (Rapporti consolari citati, pag. 487 e seg.).

[2] LEVASSEUR, *La Population française*. Paris, Rousseau, 1892, vol. III, pag. 330. — Secondo il censimento svizzero del 1880, gli stranieri che si trovavano in quel paese erano 209,924, così ripartiti: Tedeschi 95,262; Francesi 53,653; Italiani 41,645; Austriaci e Ungheresi 13,194; Russi 1285; Olandesi 438; Belgi 500; Inglesi 2812; Spagnuoli 242; Portoghesi 26; Greci 58; Rumeni 96; Scandinavi 382.

[3] PEIROLERI, Rel. cit., pag. 487; VISCHER SARASIN, Rel. cit., pag. 488; MARAZZI, pag. 492; BASSO, Rel. cit., pag. 502; LAMBERTENGHI, Rel. cit., pag. 503.

parte francese), Zurigo e S. Gallo.[1] L'emigrazione temporanea, secondo le informazioni del barone Peiroleri, si distribuisce pressochè così: 15,000 nei Cantoni francesi, 12,000 nei tedeschi, 10,000 in quello di Berna, 2000 in quelli di Basilea e d'Argovia. L'emigrazione temporanea è fatta da persone principalmente di età adulta e di sesso maschile, mentre nella permanente si nota un numero abbastanza rilevante anche di donne e di fanciulli.

Inoltre accade non di rado che molti di quelli che si recano in Isvizzera celibi, finiscono collo sposare donne del luogo e col fissare definitivamente la loro dimora in paese.

Dalle Provincie venete gli operai si recano in Isvizzera in compagnie di 50 uomini, sotto la guida di un capo, detto *caporale,* e s'impegnano ad eseguire un dato lavoro durante l'estate. Queste compagnie hanno quasi sempre con sè due o tre donne per attendere alla cucina ed aver cura della biancheria; i vecchi, i bambini, le altre donne vengono lasciati in paese a custodia della casa.

Le professioni esercitate dai nostri emigranti sono piuttosto numerose, ma quelli che hanno la grande prevalenza sono sempre i muratori, i minatori, gli scalpellini, gli sterratori, vale a dire in genere coloro che si dedicano ai lavori di costruzione di case, di strade ordinarie, di ferrovie. A Basilea si trovano pure numerosi i tintori di seta, nel Canton Ticino i braccianti. I Tedeschi ed i Francesi, siano indigeni che immigrati, si dedicano di preferenza alle industrie manifatturiere e meccaniche, a quelle che si esercitano in luogo coperto e riparato e che richiedono una certa educazione professionale che ai nostri manca; — gl'Italiani invece vengono preferibilmente impiegati nei lavori meno difficili, in quelli che si fanno in

[1] Dal 1870 al 1888 l'emigrazione ha subìto vicende diverse a seconda dei Cantoni. Così, mentre nel Canton Ticino gli Italiani aumentarono da 8396 a 17,553, e in quello di Vaud da 2036 a 4555, a S. Gallo da 386 a 1276, nei Grigioni da 1756 a 3705, a Zurigo da 408 a 2446, in altri Cantoni diminuirono o si mantennero stazionari. Così ad Uri aumentarono da 28 nel 1870 a 4118 nel 1880, per scendere a 175 nel 1888; nel Vallese diminuirono da 1733 nel 1880 a 1630 nel 1888, e così ad Argovia, Zug, Schwitz.

aperta campagna o sotto le intemperie del cielo. Il loro lavoro è quindi meno regolare, meno metodico e costante, e dovendo per la sua stessa natura subire l'influenza delle variazioni atmosferiche, riesce meno continuato e meno proficuo. Nel Canton Ticino, dove predominano i braccianti, i nostri connazionali, salvo rarissime eccezioni, costituiscono un elemento sano, operoso, patriottico. Parecchi fra essi, secondo il console Marazzi, [1] col lavoro indefesso, colla costanza, coll'economia, sono riusciti a farsi una discreta posizione economica. Alcuni nostri Italiani posseggono in questo Cantone rilevanti beni stabili ed esercitano commerci ed industrie di notevole importanza; altri si dedicano all'insegnamento e all'educazione. [2] Senonchè, accanto a questi elementi che onorano sè e la patria e arrecano, per la loro operosità intelligente e modesta, grandi vantaggi al paese che li ospita, si infiltrano nei Cantoni maggiormente frequentati dalla nostra immigrazione elementi inutili o addirittura malsani e pericolosi, fuggiti dal Regno per sottrarsi alle ricerche o alla sorveglianza delle Autorità. Sono costoro che screditano il nome italiano, e che col loro passato e colle loro basse azioni arrecano indirettamente danno anche a coloro che si conquistano onestamente, colla attività ed il lavoro, il pane.

L'assistenza, il mutuo aiuto, la beneficenza, che fortunatamente si trovano praticate fra i nostri connazionali, rendono più stretti i vincoli di solidarietà e di affetto che li lega fra loro. Notiamo fra le altre Società di mutuo soccorso, quella dei *Figli d'Italia* istituita a Lugano il 9 dicembre 1877, composta di circa 600 soci, con sezioni a Bellinzona, Mendrisio, Riviera, Collina d'Oro, Campione, Grono, con un capitale di

[1] Marazzi, Rel. cit., pag. 493.

[2] Marazzi, Rel. cit., pag. 495: « Fra coloro che contribuirono al progresso della pubblica istruzione nel Cantone, spetta un posto assai onorifico ai docenti cittadini italiani. Primeggiano fra i Collegi convitti l'Istituto internazionale Baragiola e l'Istituto Landriani, i cui proprietari e direttori sono cittadini italiani. Il primo aveva, nel 1892, più di cento allievi appartenenti a distinte famiglie italiane, svizzere, sassoni, americane; il secondo aveva, fra scolari interni ed esterni di varie nazionalità, più di 150 alunni ».

L. 32,000, di cui 20,000 assegnate al mutuo soccorso e 12,000 al fondo vecchiaia. Altre Società di soccorso e di beneficenza, fiorenti per numero di soci, bontà d'amministrazione, larghezza di sussidi, sono la *Fratellanza* di Locarno, fondata nel 1877, la *Fraterna* di Bellinzona, la Società *Fratelli d'Italia* di Faido, nomi tutti che associano i sentimenti di mutuo affetto fra i nostri connazionali, col santo ricordo della patria comune.[1]

III.

I nostri rapporti colla Svizzera sono antichi. La vicinanza dei due paesi, la comunanza d'interessi fra i Cantoni di confine e alcuni Comuni nostri, la necessità di provvedere alla deficienza di mano d'opera, furono, fino ai tempi nostri, stimoli notevoli ad emigrare. Senonchè si può dire che fino a venti anni fa l'immigrazione italiana in Isvizzera bilanciava quella degli Svizzeri in Italia. In quest'ultimo periodo soltanto la nostra emigrazione aumentò assai superando di molto quella che dalla Svizzera ha luogo in Italia. Si può dire col Lambertenghi[2] che essa è indissolubilmente connessa con il progresso economico di questo paese. L'apertura delle ferrovie del Gottardo e dell'Arlberg, lo sviluppo straordinario delle comunicazioni, dei mezzi di viaggio e di allettamento dei viaggiatori all'interno; l'estensione data ad alcune industrie, all'istruzione, alle arti; lo sviluppo del commercio d'esportazione, lo spirito pratico onde si inspirano le nuove costituzioni federali o cantonali, il libero scambio fra Cantone e Cantone e la mitezza dei dazi ai confini; il largo profitto che si seppe trarre dagli Stati adiacenti (impiantandovi industrie ed investendovi capitali svizzeri); i guadagni fatti in prossime e lontane regioni dai professionisti e dagli agricoltori di questo paese (la libertà di andare e venire dei quali non è inceppata da obblighi e pene militari); l'organiz-

[1] Altre Società di mutuo soccorso fra Italiani si trovano nella Svizzera. A Zurigo ve n'ha una composta di 130 soci, con annessa una scuola popolare serale (Lambertenghi, Rel. cit., pag. 506), un'altra si trova a Basilea (Sarasin, Rel. cit., pag. 489).

[2] Rel. cons. cit., pag. 503.

zazione territoriale della milizia, sono altrettante cause del rapido progresso economico della Svizzera. Tale prosperità, congiunta alla prospettiva di trovare facile e proficuo impiego, è stata a sua volta la causa principale dell'aumento manifestatosi nell'emigrazione italiana.

L'elevatezza del saggio dei salari, [1] le richieste stesse degli imprenditori di costruzioni ferroviarie, la protezione larga e liberale delle legislazioni cantonali, le buone condizioni del vivere hanno fatto sì che finora i nostri connazionali hanno trovato tutto l'interesse ad emigrare in Isvizzera. Inoltre, come osserva il console Marazzi, [2] la nostra emigrazione è ricercata anche da coloro che affettano di spregiarla. Nel Canton Ticino, ad esempio, si nota una continua sostituzione dell'elemento italiano al ticinese. I vuoti lasciati dalla emigrazione ticinese (relativamente enorme, 14,000 individui) sono quasi per intero riempiti dall'emigrazione nostra. Si potrebbe quasi dire che i cittadini italiani immigrano nel Cantone perchè ne emigrano i Ticinesi, e che questi emigrano perchè vi immigrano gli Italiani. Ma, fortunatamente, lontano dall'essere un fenomeno di rivalità, questo è un fatto che riesce utile al paese di origine e a quello di destinazione. Le campagne del Ticino sono quasi totalmente coltivate dai nostri Italiani; i Ticinesi più arditi e più industriosi dei nostri emigrano per paesi lontani dove sanno di poter ricavare dall'opera propria un utile molto maggiore di quello che ne caverebbero restando in patria. Molti di essi però non potrebbero abbandonare le loro campagne se non avessero l'opportunità di farsi surrogare da persone che s'accontentassero di lavorare assai più per una modesta retribuzione. In capo a parecchi anni l'emigrazione ticinese rimpatria, con il danaro guadagnato paga i suoi debiti, mette in buon assetto la sua sostanza, e a seconda delle circostanze o licenzia il colono italiano o lo mantiene al suo servizio. Non è raro però il caso

[1] SARASIN, Rel. cons. cit., pag. 489. Le mercedi che si pagano si possono distinguere in tre categorie: *a*) pei tintori, mercede da 27 lire a 20 per settimana per 10 ore e un quarto di lavoro al giorno; *b*) per gli addetti alle costruzioni L. 4.30 al giorno pel muratore, 2.70 per il manovale; *c*) L. 3.30 per lo sterratore.

[2] Rel. cit., pag. 494.

che l'italiano, incoraggiato dal successo ottenuto dall'emigrato ticinese, ne imiti l'esempio recandosi a tentare la fortuna nello stesso paese ove questi ha trovato lavoro e guadagno.

Una delle cause, specifiche diremo, dell'emigrazione italiana in Isvizzera in questi ultimi tempi, fu la costruzione della ferrovia del Gottardo. [1] Dall'importante relazione del Marazzi ricaviamo che ancora attualmente 1275 Italiani sono impiegati nella ferrovia del Gottardo. [2]

A queste cause che agiscono nella nostra emigrazione in Isvizzera conviene aggiungerne alcune di carattere generale, dipendenti dallo stato di malessere delle popolazioni nostre, dalla crisi agricola ed industriale che da alcuni anni funesta il nostro paese, dal desiderio sempre vivo di migliorare la propria condizione.

Gli effetti che quest'emigrazione, composta in gran parte di persone adulte atte al lavoro, esercita sopra la produzione e la distribuzione della ricchezza non possono essere che buoni, sia rispetto alla Svizzera come per l'Italia.

Ai nostri connazionali permette di aggiungere allo scarso guadagno che fanno in patria durante l'inverno un provento notevole che essi mandano alla famiglia sotto forma di vaglia cambiari o portano direttamente seco al loro ritorno. Tale guadagno, per testimonianza dei nostri consoli, raggiunge spesso somme notevoli, in conseguenza delle abitudini eccellenti di risparmio, di sobrietà che distinguono i nostri emigranti. Allorchè però non si tratta d'emigrazione temporanea, la spesa pel mantenimento è assai più forte, e minori sono quindi i risparmi. Inoltre, come è noto, l'emigrazione portando via, unitamente agli elementi più laboriosi, elementi irrequieti, solleva la condizione degli operai che rimangono, permettendo loro di trovare lavoro più agevolmente e mantenendo il saggio dei salari più elevato.

[1] Rel. cons. cit., pag. 492, 494.

[2] Rel. cit., pag. 494, 495. Sono così distribuiti: funzionari ed impiegati 141, manovali ed operai 381, imprenditori e loro dipendenti 29, operai delle imprese 558, impiegati alla stazione, nei treni, ecc., 102, presso il servizio di trazione 54, presso l'economato 10.

Quanto poi alla Svizzera, basta leggere attentamente i rapporti dei nostri consoli, per formarsi un'idea esatta del vantaggio che ne ricava. Imprenditori e Società di costruzione preferiscono i nostri operai a quelli di altri paesi, specialmente nei lavori manuali, perchè sono docili, sobrî, moderati nelle loro pretese, indefessi sul lavoro, intelligenti. Essi suppliscono in tal modo alla deficienza o alla scarsezza di mano d'opera da parte degli Svizzeri, i quali, come si disse, trovano più utile d'emigrare affidando i lavori campestri agli Italiani, che di restare in paese.

Dal punto di vista della produzione e dei produttori, i nostri connazionali quindi non solo sono utili, ma qualche volta sono addirittura indispensabili. [1] Senonchè conviene riconoscere che non di rado gli imprenditori svizzeri abusano della loro posizione per sfruttarli e per mantenere basso il saggio dei salari. Di qui le recriminazioni per parte degli operai svizzeri, di qui le invidie, le gelosie, e ora disgraziatamente le lotte funeste. Il console Marazzi [2] scrive nella sua relazione, a proposito dei nostri rapporti cogli Svizzeri nel Canton Ticino: « La comunanza di razza, di lingua, di religione e di molti costumi fra i cittadini ticinesi e gli italiani sono tali elementi da favorirne l'armonia e l'affratellamento. Così non si sono mai viste da queste parti, in danno dei nostri operai e braccianti, certe scene selvaggie e certe persecuzioni a cui per rivalità di mestiere furono fatti segno in altri paesi. I rapporti fra la nostra colonia e gli elementi locali sarebbero ancora migliori se si riuscisse a por termine a quella sequela di crisi politiche, o

[1] Levasseur, *Population française*, vol. III, pag. 329. Conviene dire che tutti gli stranieri trovino largo vantaggio ad emigrare in Isvizzera, se si sono accresciuti dal 1850 al 1888 dal numero di 71,570 a quello di 238,000, vale a dire dell'8 per cento della totale popolazione. Vi sono dei Cantoni (San Gallo, Zurigo, Turgovia, Zug) nei quali gli stranieri sono oggidì otto volte più numerosi che nel 1850. I Cantoni che hanno più stranieri sono i più industriosi. Il Vallese, che ha poche industrie, ha pochi stranieri (2993 sopra 101,837 abitanti nel 1888). Nei Cantoni di Zurigo, di Turgovia, di Neuchâtel gli stranieri formano circa la decima parte della popolazione; in quella di Ginevra i due quinti.

[2] Rel. cit., pag. 500.

che si ammantano di politica, da cui il Ticino è continuamente travagliato — se quella conciliazione che si va predicando fosse un po' meno nella bocca di tutti e un po' più nel cuore — se infine non vi fossero persone influenti che vedono di mal occhio tutto quanto sa d'italiano, e credono di fare l'interesse del proprio partito col seminare zizzania fra una parte della popolazione ticinese e la colonia italiana, e fra gli Italiani stessi, mettendo perfino in sospetto l'opera serena e conciliante del regio console. Le accuse che più comunemente si muovono a questa colonia italiana sono di contenere una troppo grande quantità di elementi malsani e pericolosi, di simpatizzare pel partito radicale ticinese non solo, ma di essersi in certe occasioni molti cittadini italiani, qui residenti, immischiati coi fatti nelle lotte politiche del Cantone per favorire i radicali a pregiudizio dei conservatori ».

Ora è vero che l'emigrazione italiana contiene qualche volta elementi tutt'altro che sani, ma ciò avviene in tutti i paesi di confine, e per tutte le popolazioni. Non è possibile sopprimere i guai e pericoli che ne derivano, ma si potrebbero attenuare con grande vantaggio dei nostri connazionali onesti e laboriosi e degli Svizzeri stessi, qualora le Autorità cantonali e i Ticinesi tutti, invece di prendersela cogl'Italiani in genere, cominciassero sul serio a non tollerare che vi rimangano individui che hanno pendenze da regolare con la giustizia italiana, o che si mostrarono pessimi cittadini in patria.

La simpatia poi che i nostri emigrati mostrano per le idee liberali in quel paese si collega con vincoli di riconoscenza verso quei molti liberali ticinesi che in momenti assai difficili per la patria nostra ci mostrarono col fatto il loro affetto, accorrendo sotto la nostra bandiera e combattendo valorosamente contro i nostri oppressori.

Nei Cantoni d'origine tedesca e francese, dove meno numerosi sono gl' Italiani, più che l'ostilità degli Svizzeri è a temersi quella degli immigrati tedeschi e francesi, i quali considerano i nostri connazionali come nemici, e fanno dipendere da essi il basso livello nel saggio dei salari. Se i primi colpevoli di questo fatto non fossero anzitutto gl'imprenditori, i quali non di rado sfruttano fin che possono i lavoratori, abbassando più

del naturale i salari, si potrebbe rispondere che tornano vani quei tentativi che mirano a tenere troppo elevato il saggio delle mercedi, poichè se l'equilibrio fra i salari e i profitti si trova compromesso da un rialzo eccessivo dei primi, le imprese che non compensano sufficientemente il capitale finirebbero per essere abbandonate, non potendo oltre sostenere la concorrenza, e d'altra parte il consumo dei prodotti così rincarati si restringerebbe di molto.

Senonchè dal punto di vista degli operai il problema è più grave, poichè l'immigrazione crea una concorrenza tanto più penosa, in quanto la lotta sul mercato del lavoro si manifesta il più spesso nella sfera dei salari più bassi, essendo sopratutto manovali, terraioli, operai senza professione determinata, coloro che dànno il maggiore contingente all'emigrazione. Gli operai buoni chiedono allo Stato *protezione* contro i lavoratori stranieri, al pari degli agricoltori e degli industriali che domandano misure restrittive all'importazione dei prodotti d'altri paesi. Non è giusto che lo Stato, essi dicono, protegga soltanto gli imprenditori, poichè se il profitto è indispensabile allo sviluppo della produzione, il salario lo è ben di più in quanto fa vivere l'operaio, che della produzione è l'agente più importante; non è giusto che si voglia il livellamento internazionale del saggio dei salari, dal momento che non si vuole quello del prezzo delle materie prime e persino dei prodotti alimentari.

Prima assai che in Svizzera, si fece questa questione in Francia, ed oggidì si fa in tutti quei paesi che hanno una forte immigrazione.

Noi non neghiamo che gli Stati si debbano preoccupare degli effetti demografici, economici, morali, politici e sociali che può avere una forte immigrazione di stranieri, poichè ognuno ha il diritto di pensare alla propria conservazione e al benessere dei propri sudditi, ma non vorremmo che si esagerasse nelle misure di protezione, fino al punto da permettere violenze e persecuzioni a danno degli stranieri.

L'emigrazione italiana in Isvizzera risponde ad un vero e proprio bisogno di questo paese, e i nostri connazionali vi affluiscono perchè vi sono chiamati dagli impresari del luogo e perchè certa mano d'opera il paese non la fornisce o la dà in

quantità non sufficiente. A Berna dopo che sono partiti gli operai italiani, si dovettero sospendere i lavori. Per impedire questa importazione di operai, invece che lotte e opposizioni ingiustificate, converrebbe cercare di renderla inutile, col fare più e meglio degli Italiani, e a ciò gli Svizzeri dovrebbero pensare, non noi.

La Svizzera sopratutto dovrebbe sommamente aver cura che non vengano recate offese ai lavoratori nostri, che nella loro generalità sono sì utili alla sua agricoltura, e lo dovrebbe non solo per evitare dolorosi conflitti coi paesi vicini, ma anche per riconoscenza verso quegli Stati che tanto contribuiscono alla sua prosperità, accogliendo colla più generosa liberalità quei numerosi suoi figli che trovano più conveniente affidare i lavori della loro terra a stranieri ed emigrare, piuttosto che attendervi direttamente.

Ferrara, 21 luglio 1893.

Prof. PIETRO SITTA.

LA SOCIETÀ "MARGHERITA„

DI PATRONATO PER I CIECHI IN ITALIA

Questa Società sorse per iniziativa di quell'egregio uomo che è il cav. Dante Barbi Adriani, cieco egli pure, al quale la sventura sua non ha impedito di dedicare tutto sè stesso al nobile intento di giovare a questa disgraziata categoria di cittadini.

Fondata prima di quella di Francia, essa tuttavia non riuscì sinora a conseguire quel largo sviluppo raggiunto in breve tempo dalla consorella. Il perchè è presto detto, e sta nel fatto che presso i nostri vicini d'oltr'Alpi ben sessanta periodici, di cui alcuni quotidiani, s'interessano con lodevole costanza della causa dei ciechi.

Il Barbi Adriani nulla lascia d'intentato per ottenere il nobile suo intento, e noi siamo persuasi ch'egli riuscirà nell'opera alla quale con tanto ardore si è consacrato.

Or non è molto, egli inviava a S. E. il Ministro della pubblica istruzione, on. Martini, una sua relazione sull'opera del Comitato promotore del nuovo Sodalizio, e noi andiamo lieti di riferirla nelle nostre pagine facendola seguire dalla lusinghiera risposta dell'on. Ministro. E, nel mentre porgiamo i più vivi ringraziamenti al benemerito cav. Barbi d'averci inviati questi documenti, andremo lietissimi se ci sarà dato di contribuire a far viepiù conoscere questa Società, degna del maggiore appoggio morale e materiale da parte d'ogni ordine di cittadini e della stampa italiana.

Nessuna sventura è maggiore di quella che colpisce tanti infelici, privandoli di quell'impareggiabile dono della natura

che è la vista. Non basta che noi ci commoviamo di fronte a queste interessanti creature; che ne ammiriamo i prodigi ch'esse sanno operare nella musica ed in alcuni lavori. Noi dobbiamo amarli, dobbiamo sorreggerli, aiutarli a rendere meno dura la loro imperfezione; ed una società che si dice civile e filantropa non può, non deve rimanere indifferente di fronte a tanti disgraziati. A parte nostra andremo lieti ogniqualvolta ci sarà dato occuparci di essi nella nostra Rivista, nell'intento di giovare loro nel miglior modo possibile.

Ciò premesso, ecco l'interessante relazione dell'ottimo cavaliere Barbi Adriani, e la risposta dell'on. Ministro, delle quali abbiamo più sopra fatto cenno:

ECCELLENZA,

Il Comitato promotore della Società di patronato, che dal nome della nostra augusta Sovrana s'intitola, ha compiuto il suo lavoro preparatorio; ed io, che ebbi l'onore di presiedere questo Comitato, ardisco presentare a V. E. una breve relazione di quel poco che potemmo fare per dare vita a questa Istituzione.

L'idea d'istituire in ogni nazione una Società di patronato pei ciechi fu suggerita dall'esperienza, e presentata, per la prima volta, nel 1873 al Congresso internazionale di Vienna, dal dott. Georg, direttore dell'Istituto pei ciechi in Dresda.

Quest'idea fu subito compresa dall'illustre amico mio il dottor Armitage, ed egli fondò in Londra la « British and foreign Blind Association for promoting the Education and Employment of the Blind », di cui mi onoro essere stato eletto socio corrispondente.

Questa Società al suo apparire incontrò gravi ostacoli, perchè gli istitutori dei ciechi la credettero una Società di opposizione agli Istituti. La Regina Vittoria, col suo perspicace ingegno, comprese l'utilità di questa Istituzione, e ne assunse ella stessa spontaneamente la presidenza; la qual cosa fece calmare l'opposizione. La Società ben presto sviluppò in tutte le sue parti, e gli avversari divennero, come sono tuttora, i più caldi ammiratori dell'opera dell'Armitage.

Molti anni dopo la stessa opposizione si avverò in Russia al comparire della Società *Maria,* ma il potente ed efficace aiuto dei Sovrani e del Governo fece ben presto cambiar le cose; ed oggi la Società Maria è una delle più floride e potenti fra le Società di patronato che esistano in Europa.

L'Italia presentava, per ragioni ovvie, difficoltà maggiori; perciò cominciai dal fondare nel 1875 un Società fiorentina col nome di Tommaseo per incoraggiamento all'istruzione dei ciechi; per mezzo di questa Società comparvero i due primi periodici speciali per i ciechi che fossero pubblicati in tutto il mondo (eccettuatone soltanto uno vissuto per breve tempo a Parigi, e allora già morto). Questi due periodici sono, uno in caratteri comuni per i veggenti e l'altro in rilievo per i ciechi.

Per mezzo di quelli potei far capire e rendere interessante questo genere d'istruzione pei non veggenti; dimostrare l'utilità degli Istituti, e, al tempo stesso, l'insufficienza loro in certi casi. Questi periodici produssero presto buoni frutti, ed oggi se ne pubblicano 5 in Francia, 3 in Inghilterra, 2 in America, 2 in Germania, 1 in Russia e perfino uno in Croazia.

Guadagnatami la stima degli istitutori dei ciechi, mi riuscì facile riunirli in Congresso: in tal modo Firenze, nel 1883, ebbe l'onore di riunire il primo Congresso nazionale. Fu allora che si presentò, per la prima volta, la questione del patronato in Italia; l'idea venne accolta favorevolmente da tutti; il Congresso approvò, in massima, la fondazione di una Società nazionale per il patronato dei ciechi, e nominò una Commissione per studiare il modo di attuarla.

Questa Commissione, presieduta dall'illustre Ubaldino Peruzzi, terminava i suoi studi e si riuniva in seduta plenaria nel maggio del 1887.

La Commissione approvò, ad unanimità, una mia relazione, che fu poi presentata al Congresso di Padova corroborata da due altre, una del comm. Vitali, direttore dell'Istituto di Milano, l'altra del cav. Turazza, direttore dell'Istituto di Padova; e tutto questo fece approdare la proposta di fondare in Italia una Società per il patronato dei ciechi. Il Congresso unanime approvò la proposta e si costituì in Comitato promotore della Società medesima, alla quale, per eccelsa bontà della nostra Sovrana, fu concesso d'intitolarla coll'augusto e simpatico nome di Margherita.

A me, che aveva indegnamente presieduto quel Congresso, si volle, con insistenza, affidare la presidenza del Comitato. Tornato a Firenze, sentii che tale incarico era molto superiore alle mie deboli forze; ad aggravare la mia posizione mi sopravvenne una sventura domestica molto prolungata, che finì col privarmi della mia amata compagna.

Perdetti in conseguenza quasi la metà del 1889: ripreso il lavoro, compilai alcune regole che fossero di norma per il da farsi e

che servissero al tempo stesso di schema allo statuto che in seguito avremmo dovuto redigere.

Tracciata la via, ci ponemmo a cercare le adesioni: il primo socio fu il Ministero della pubblica istruzione (onor. Boselli), poi il Comune di Padova e vari altri Comuni del Veneto, S. A. R. il Duca di Genova, il Ministero dell'interno (onor. Nicotera), il Municipio di Spoleto, ecc.

La Società raccolse le maggiori adesioni nel Veneto, a Roma, e più tardi a Napoli. Mi furono validi coadiutori per il Veneto il cav. prof. Luigi Bottazzo (cieco), per Roma il signor Angelo Senitti (maestro cieco nell'Istituto di Sant'Alessio al Monte Aventino) e la signora Giuditta Miraldi direttrice della regia scuola normale femminile; per Napoli la signora Franceschina Sofio-Curci ed il pianista cieco signor Gennaro Fabozzi. A Firenze feci una fiera di beneficenza in unione ad altre pie Istituzioni; promossi una colletta fra le classi operaie e la estesi in alcune città della Toscana. Usando in tutto la massima economia nelle spese, giungemmo in tal modo l'anno decorso a formare un capitale di quasi seimila lire; i soci erano arrivati a trecento ed allora mi parve tempo di costituire legalmente la Società. Per la compilazione dello statuto nominai prima una Commissione nazionale, che si riunì l'anno decorso a Napoli, formata dei signori: comm. Vitali di Milano, conte Bonmartini di Padova, maestro Senitti di Roma, comm. Martuscelli di Napoli e dell'umile scrivente. Raccolte le proposte della Commissione e concordate le varie opinioni, affidai la compilazione definitiva ai soci signori: conte avv. Tommaso de Cambray-Digny, deputato al Parlamento ed avv. Angelo Marchettini. Terminato il lavoro lo presentai in forma di progetto a tutti i soci sparsi nelle varie provincie, chiedendo le loro osservazioni ed il loro voto: sottoposi all'esame il resoconto amministrativo, già riveduto, dai signori: cav. Becattini di Pisa e cav. prof. Lurini di Napoli, nominati sindaci dal Congresso di Napoli del 1892, ed invitai i soci a scegliere in quale città volessero stabilire la Sede centrale. Lo statuto fu approvato con soli 6 voti contrari; il bilancio venne approvato coll'astensione degli interessati e per Sede centrale fu scelta Firenze.

In base a questa votazione unanime, nel fausto giorno natalizio di S. M. la Regina con una festa solenne dichiarai approvato lo statuto, costituita legalmente la Società e stabilita la Sede centrale a Firenze.

Dopo ciò iniziai subito le trattative per l'annessione della So-

cietà Tommaseo, la quale divenne Sezione fiorentina della Società Margherita di patronato pei ciechi in Italia.

Si è inoltre costituita la Sezione veneta e quella napoletana; quest'ultima sotto la presidenza di S. E. la Principessa di Strongoli, e fra giorni sarà formata anche la Sezione romana. Feci eleggere il Consiglio direttivo della Sede centrale. Per conto di essa vengono continuate ed accresciute le pubblicazioni periodiche.

Ebbi poi l'onore di annoverare nell'albo dei soci perpetui S. M. il nostro amato Sovrano: il numero dei soci crebbe da ogni parte ed è arrivato ora a 500.

Se in Italia non abbiamo incontrate le grandi difficoltà che dovette vincere il dott. Armitage a Londra, pur tuttavia il beneficio del Patronato non è fra noi abbastanza conosciuto; e molti credono che i soli Istituti siano sufficienti a provvedere ai bisogni dei ciechi; mentre altri opinano che per essi occorrano gli Asili per ricoverarli a studi compiuti, riducendo così la vita del cieco, dalla culla alla tomba, ad una non interrotta reclusione.

Affermare la necessità del ricovero per il cieco istruito è un dichiarare l'insufficienza dell'istruzione, la quale verrebbe così ristretta ad un solo beneficio morale.

Il Patronato, invece, aiuta, corrobora e completa l'azione degli Istituti. Esso cerca i genitori che hanno la sventura di avere qualche figlio cieco, e dà loro quei consigli igienici e morali che furono approvati e raccomandati dal Congresso di Padova e che quasi consimili vengono largamente diffusi dalle Società di patronato di Francia e d'Inghilterra. Al cieco cresciuto in età procura l'ammissione in qualche Istituto, oppure provvede in altro modo alla sua istruzione. Mentre studia, lo fornisce di libri, gli agevola l'acquisto degli oggetti scolastici, e somministra gli uni e gli altri gratuitamente, se egli è miserabile.

Terminato che egli abbia gli studi, gli cerca un impiego o gli provvede il lavoro a seconda delle attitudini di esso; allontana la diffidenza che può ispirare l'abilità del cieco; gli fornisce arnesi, materie lavorabili; procura lo smercio dei lavori eseguiti; lo consiglia, l'incoraggia e gli procura le maggiori facilitazioni possibili tanto per l'esercizio della sua professione, quanto per il modo di vivere. A tale effetto abbiamo ottenuto riduzioni sulle linee ferroviarie per i ciechi che hanno bisogno di viaggiare per la professione che esercitano ed abbiamo pure ottenuto dalle Società cooperative di consumo che i ciechi i quali vivono del proprio lavoro godano il benefizio per l'acquisto dei generi alimentari, mediante presentazione fatta dalla Società nostra.

Finalmente, perchè possano prevenire i mali temporanei o l'inabilità al lavoro per cause estranee alla cecità, abbiamo procurato l'ammissione dei ciechi nelle Società di mutuo soccorso fra gli operai.

Questa è l'opera di quel Patronato che ho istituito in Italia: quest'opera ben distinta da quella degli Istituti, e che serve loro di complemento e di aiuto, è poco conosciuta; perciò facilmente confusa cogli Istituti stessi od erroneamente posta con essi in una specie di rivalità, e per conseguenza non abbastanza apprezzata. Ma se quanto fece il Comitato promotore può esser degno dell'approvazione dell'E. V., il nostro lavoro avrà ottenuto largo compenso; e se a me, come suo promotore, fosse data l'ineffabile consolazione che già ebbe l'amico mio dottore Armitage di vedere scendere dal trono su questa opera un raggio d'incoraggiamento che la raccomandasse a tutti i buoni, questo basterebbe a far che l'Associazione ottenesse il desiderato sviluppo ed in breve tempo la sorte misera del cieco fosse cambiata, procurandogli il massimo dei beni, quello di vivere del proprio lavoro.

Roma, 12 luglio 1893.

Illustre Signore,

Ho ricevuto la relazione del Comitato promotore della Società Margherita di patronato pei ciechi e con viva soddisfazione ho appreso quanto cammino abbia fatto in Italia il Sodalizio che Ella promosse con tanto intelligente zelo.

Nè saprei abbastanza lodare l'opera del Comitato che si propone di trovare nel lavoro un motivo di conforto alla sventura dei poveri ciechi e un mezzo per ridare loro tutta la libertà e la dignità della vita.

Con vero piacere quindi, come capo di questa Amministrazione, compio il gradito dovere di esprimere tutta la mia ammirazione e il mio compiacimento per un'Istituzione di cui non so pensare la più benefica, e con tutto il cuore faccio voti affinchè essa abbia il più largo sviluppo e la cooperazione di quante anime nobili e generose sono in Italia.

Ma meglio dei miei voti sarà alla nobile Opera lieto augurio e arra di riuscita il nome augusto da cui s'intitola, simbolo gentile di ogni più eletta idealità.

Per ora a me non è dato che di esortare V. S. come so e posso a continuare collo stesso amore nell'opera incominciata e a gradire le espressioni del mio particolare ossequio.

Devotissimo

Martini.

Ill.^{mo} Sig. Cav. Dante Barbi Adriani

Presidente dell'ex Comitato promotore della Società Margherita.

L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA NAZIONALE DI PENSIONI
PER GLI OPERAI [1]

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio presenta ancora una volta allo studio di questa Commissione consultiva un disegno di legge per l'istituzione di una *Cassa Nazionale di pensioni per gli operai.*

Nell'affidarmi l'incarico di riferire su questo disegno di legge, l'onorevole Ministro cortesemente mi dichiarava « che avrebbe accettato volentieri quelle proposte e modificazioni che credessi di fare, affichè la legge corrisponda meglio allo scopo », e particolarmente poi m'interessava « a rivolgere la mia attenzione intorno ai mezzi di aumentare, per quanto è possibile, i proventi della Cassa, essendo questo il punto debole del disegno di legge, come lo era degli altri sullo stesso oggetto ».

Non ho esitato a valermi di questa facoltà, poichè il provvedimento fa parte del programma esposto nella relazione ufficiale che precedeva il decreto di scioglimento della Camera, dove era additato al paese fra quelli, che *un Governo saggiamente e schiettamente democratico non poteva più oltre differire,* ed era quindi ragionevole il pensare che con queste parole non si volesse alludere a proposte precedenti che non si potrebbero ritenere, per nessun riguardo, adeguate a così alto scopo. Se il Ministro, col suo progetto, si manteneva pure dentro limiti assai modesti, senza dubbio fu per le difficoltà che presentava la soluzione del problema; ma per ciò dovevo ritenere tanto più sincero il desiderio da lui espresso, che la Commissione coi suoi lumi concorresse a modifi-

[1] A questa relazione ne seguì altra dello stesso onor. Panizza, sul quesito sorto in seno alla Sotto-Commissione incaricata di studiare e riferire su di essa, riguardante la costituzione della Cassa, come Ente unico o come Casse locali autonome. La discussione su tale quesito fu ampia ed approfondita, e da essa derivarono altre proposte, pareri e conclusioni, che l'onor. relatore ha riassunto in un'appendice, che pubblicheremo nel fascicolo venturo.

carlo e a renderlo propriamente conforme ai principî ai quali si inspira, e alla lunga ed universale aspettativa delle classi operaie.

Anche nel disegno di legge sottoposto al vostro esame, come in tutti gli altri che si sono avvicendati dinanzi al Parlamento, sia presentati dai vari Ministeri, sia d'iniziativa di singoli deputati, non si esce dalla sfera della pura previdenza, vale a dire si lascia l'assicurazione assolutamente facoltativa.

Il concetto dell'assicurazione obbligatoria non ha avuto fortuna in Italia, e non trova anche oggi che pochi fautori. Certo che non si è mai tentato d'introdurlo nelle disposizioni legislative che furono proposte in questa materia. Noi pure non saremmo disposti a seguire quest'indirizzo.

Per quanto si convenga che lo Stato non debba limitarsi ad un'azione negativa della difesa dei diritti, ma debba concorrere in modo positivo a tutela dei deboli, e anzi sia nella necessità di estendere questa sua funzione integrativa quanto più va poggiando sopra basi larghe e popolari; non crediamo tuttavia che ciò torni incompatibile colla libertà e l'iniziativa individuale, ed il progresso civile che ne deriva non possa conciliarsi con queste. Lo Stato va incontro agl'individui ad alle libere Associazioni, per secondarne gli sforzi e renderli, quanto più sia possibile, efficaci; però è evidente che la sua azione in questo campo rimane circoscritta dallo stesso obbiettivo che si propongono gl'individui e le libere Associazioni; vale a dire, questo obbiettivo per legittimare un concorso dello Stato deve essere tale che in esso, pur raggiungendo un beneficio individuale, si possa sempre scorgere un interesse collettivo, o, come suol dirsi, sociale. Se lo Stato invece si assumesse il cómpito di provvedere, all'infuori d'ogni libera iniziativa, alla sorte dei singoli individui, affermerebbe il proprio diritto di regolare esso stesso, sin da principio e dovunque, i loro atti, onde coordinarli allo scopo prefisso; la sua azione non avrebbe confini, nè scelta subordinata ad interessi sociali, e si cadrebbe in tutti gli inconvenienti di quella uggiosa e soverchia ingerenza, tanto paventata dagli individualisti. Perciò riteniamo che lo Stato debba venire in aiuto di coloro che intendono assicurare a sè stessi, in tarda età, un onesto riposo, dentro i limiti però nei quali sia ben chiaro che lo Stato, anche incoraggiando la previdenza ed il risparmio, consegue non già un fine di tornaconto privato, ma di utilità sociale.

Da questo punto di vista non si comprenderebbe l'istituto dell'assicurazione obbligatoria, il quale non è altro che una forma di

beneficenza di Stato, fatta in gran parte a spese dei beneficati, che, oltre il richiedere il più complicato congegno burocratico, non è mai riuscita a diventare per gli assicurati un beneficio apprezzabile e corrispondente ai bisogni. Nè si potrebbe far prevalere il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione, fondandosi su ciò che è già adottato dalle pubbliche Amministrazioni, poichè non vi è analogia tra l'operaio libero con salario incerto e il funzionario con stipendio fisso e anticipatamente assicurato da chi nello stesso tempo garantisce la pensione.

Quando, come accade in Italia dopo la legge 30 giugno 1889, lo Stato pone a proprio carico il ricovero ed il mantenimento degli inabili al lavoro, nè domanda od impone alcun sacrificio ai beneficati, non li distingue a seconda delle professioni od altro, risponde ad un sentimento di civiltà e di filantropia, e raggiunge un fine proprio di ordine pubblico. Ma trattandosi di stabilire pensioni per la vecchiaia, non può che restringersi a secondare gli sforzi di coloro che tendono a questo scopo; e non di tutti indistintamente, ma di quelli soltanto che vivendo di lavoro non sono in grado di accumulare risparmi sufficienti per assicurare a sè stessi, in quella tarda età almeno, il minimo necessario all'esistenza.

Il suo intervento in questo caso è legittimato da parecchie ragioni: in primo luogo, dovendo provvedere agli inabili al lavoro, col ricovero e col mantenimento, è un interesse dello Stato il trasformare più che sia possibile queste spese di beneficenza e di repressione dell'accattonaggio in premi alla previdenza ed al risparmio; e ciò anche per innalzare sempre più il livello morale di queste classi, poichè è una verità ovvia che l'uomo associato ad un Istituto di previdenza, non solo è tolto a tutti i rischi sospesi sul capo di colui che vive alla giornata; ma, come dice uno scrittore che da gran tempo ha trattato questa materia: « si può considerare salvo moralmente, perchè l'idea di previdenza risponde a tutto un insieme di sentimenti benevoli e protettivi. [1] In secondo luogo è un interesse di Stato la produzione, e quindi il favorire gl'individui che vi concorrono coll'opera loro, senza ritrarne, per il modo di retribuzione e le vicende della richiesta, un compenso tale da consentire notevoli risparmi. Infine, è anche supremo interesse di conservazione sociale disseminare fra le moltitudini, che oggi si agitano per rendere meno infelici le loro sorti, qualche centinaio di migliaia di persone che, coll'animo sereno di chi vede

[1] Robert V., *De la Caisse générale des retraites pour la vieillesse; Revue algér. et coloniale,* 1860, pag. 420.

assicurato il proprio avvenire, possa, con sentimento pacato, portare un giudizio equanime sui più ardui problemi che oggi sono imposti dalla libertà, e commuovono profondamente le classi operaie, onde predisporne tra i compagni la soluzione, senza strazi e dolorosi conflitti.

Noi accettiamo dunque la base sulla quale il Ministero fonda il disegno di legge, cioè quella dell'assicurazione libera o facoltativa.

Venendo ora alle particolari disposizioni della legge, dobbiamo anzitutto cercare che rispondano, nel modo il più rigoroso, al concetto che l'informa, e che è espresso nel titolo col quale viene indicato il nuovo Istituto, cioè di *Cassa Nazionale di pensioni per gli operai.*

È giusto che sia detta nazionale, perchè il beneficio si estende a tutti gli operai di qualunque parte d'Italia, e inoltre deriva da provvedimenti di Stato. Essendo però una *Cassa di pensioni,* verrebbe distratta dal suo vero obbiettivo, se si volesse farne una Cassa di depositi o di risparmio, e il fondo relativo servisse ad altro scopo, sia pure egualmente benefico, all'infuori di quello di conferire *pensioni.* Secondo noi non si riuscirà a fare nulla di serio, se non si mantiene dentro i termini più precisi l'obbiettivo speciale di questa Istituzione.

Perciò proponiamo che il contributo annuale degli inscritti sia unico, e solo variabile secondo le età, calcolato in base ad apposita tabella; in altri termini, vogliamo che il versamento del contributo sia quello soltanto che può assicurare il minimo della pensione. Per versamenti maggiori la Cassa Nazionale assumerebbe le funzioni di una cassa ordinaria di risparmio, e non terrebbe fermo il fine esclusivo per cui viene istituita. Nè si può obbiettare che così non verrebbe incoraggiato il risparmio in coloro che volessero farlo in più grandi proporzioni, poichè la pensione non è nel caso nostro il semplice corrispettivo dei capitali ed interessi accumulati dal risparmio, ma qualche cosa di assai più rilevante, che viene concesso per ragioni d'ordine sociale, che non sono in alcun rapporto coll'entità dei versamenti fatti. Quando l'operaio sia in grado di fare risparmi più cospicui di quelli richiesti dalla Cassa di pensioni, si rivolgerà alle Casse istituite espressamente a riceverli, e potrà esercitare qui, in più larga sfera, la sua virtù previdente. La Cassa pensioni non rappresenta una previdenza completa, come questa non è rappresentata neppure dalla Cassa di risparmio. Nel primo Istituto si deve soddisfare alla doppia condizione della continuità dei versamenti e di raggiungere l'età stabilita, ma l'avvenire è certo e sereno; nel secondo Istituto invece il versamento fatto nei giorni migliori l'operaio lo ritrova nei giorni di angustia, e non

corre il rischio di perdere i versamenti fatti, per morosità od altro; però non assicura la propria esistenza per gli anni in cui si troverà invalido al lavoro. Le due Istituzioni sono adunque di diversa indole, hanno un obbietto diverso, e perciò debbono essere tenute distinte « quando anche si volessero coordinare nell'intento » come diceva un nostro collega « di conseguire la tranquillità nella vecchiaia, senza perdere di mira il presente, senza privarsi cioè dei mezzi per gli altri bisogni che possono presentarsi in qualunque momento dell'esistenza, e che pur troppo si presentano e abbastanza spesso ». [1]

Non sarebbe propriamente una Cassa di *pensioni*, se si limitasse a corrispondere all'assicurato il capitale e relativi interessi composti anche in forma di vitalizio. Questa è ancora una funzione da Cassa di risparmio. Si potrebbe osservare che lo Stato vi aggiunge una quota propria di concorso da ripartirsi fra gl'iscritti; ma ciò equivale a dare una quota d'interesse alquanto superiore a quella corrente sul mercato, e quindi, neppure sotto questo aspetto, si potrebbe riconoscere tra la Cassa di pensioni e una Cassa ordinaria di risparmio una vera e sostanziale differenza. E lo stesso, ed a maggior ragione dicasi, se invece di liquidare un assegno annuo, fosse in facoltà dell'inscritto di farsi pagare un capitale ragguagliato al suo credito formato dai versamenti e relativi interessi composti e dalle quote di concorso.

Ma viene ora un'altra considerazione non meno importante.

Lo Stato istituisce una Cassa di *pensioni* per gli operai. Non si comprende come possa darsi il nome di *pensione* ad una rendita costituita dall'accumulazione di capitali ed interessi, che, sommata alla quota di concorso, non sarebbe che una quantità trascurabile di fronte a ciò che si può ritenere come il minimo indispensabile all'esistenza. Nel disegno di legge che il Ministero proponeva, il contributo annuo minimo di L. 12, come capitale accumulato, darebbe:

Tempo	Capitale accumulato	Rendita 4 % annua
Dopo 15 anni . .	L. 240.26	L. 9.61
» 20 » . . .	357.24	14.29
» 30 » . . .	673.02	26.92

[1] Besso, *Sulla Cassa-Pensioni per gli operai nella Provincia bolognese* — *Rivista della beneficenza pubblica*, ecc., anno V, pag. 215.

Ora è chiaro a che cosa si ridurrebbe la rendita calcolata al 4 % nei tre casi suesposti.

Se si mette in rapporto col fondo di ripartizione, costituito dalla legge, che darebbe, a calcolo, una rendita di 300,000 lire annue, e vi fossero soltanto 150,000 inscritti, toccando a ciascuno la quota di L. 2 annue, i capitali accumulati e le rendite annue corrispondenti aumenterebbero di un sesto dei valori sopraccennati. Le rendite annue, anche così aumentate, ragguaglierebbero L. 12, L. 17.86 e L. 33.65 rispettivamente. Ora, nonchè una pensione, questi assegni non potrebbero neppure meritare di essere considerati come sussidi.

Anche la parola *pensione* deve adunque rispondere ad un concetto ben determinato; essa viene conferita alla vecchiaia e non può rappresentare meno del minimo necessario all'esistenza. È solo così che lo Stato raggiungerebbe gli effetti sociali per cui interviene; qualunque significato diverso si volesse dare alla parola pensione, renderebbe illusorio e ridicolo, con discredito del Governo e del legislatore, ogni provvedimento che si fregiasse col nome di Cassa di pensioni.

Si potrebbero poi considerare come stimolo efficace alla previdenza gli assegni annui sopra menzionati? Ognuno vede che anche per questo lato il disegno di legge mancherebbe intieramente al suo scopo.

Quindi, secondo noi, o si deve rinunziare ad ogni disegno di legge che riguardi pensioni per la vecchiaia, o il punto di partenza del disegno di legge dev'essere la promessa esplicita all'iscritto che, giunto all'età più tarda, potrà limitare il suo penoso lavoro, se ancora è abile, in quanto gli viene assicurato un onesto riposo; o è reso inabile del tutto a sostenersi, e troverà almeno assicurata l'esistenza, così da essere sottratto alla necessità di mendicare o all'onta del ricovero forzato.

È perciò che nel disegno di legge, all'articolo in cui si stabilisce mediante tabella, il contributo annuo, pagabile in rate dagli iscritti, si soggiunge: « A sessant'anni compiuti hanno diritto alla pensione di annue L. 365, pagabile in rate mensili posticipate ».

Si comprende come tutte le altre disposizioni derivano da questa premessa, che è la sola che possa giustificare un tale disegno di legge, e vi sono interamente subordinate.

Nel progetto ministeriale, all'art. 4, si stabiliva che le pensioni fossero regolate col sistema dei conti individuali e della mutualità; non avremmo difficoltà ad accettare anche questa base, se si

potessero combinare i due sistemi in modo che il risultato consentisse la pensione nel significato proprio che vogliono dare a quella parola.

Noi crediamo però che sia necessario dare uno sviluppo prevalente alla mutualità.

Se l'operaio fosse tenuto a formarsi la rendita annua vitalizia di 365 lire col suo solo contributo, questo, calcolato sulla base esclusiva della mutualità, dovrebbe essere nella misura indicata dalla seguente tariffa:

ETÀ	Contributo annuo
a 20 anni	L. 23.23
» 25 »	31.14
» 30 »	42.52
» 35 »	59.72
» 40 »	87.52
» 45 »	137.21

Ora, mentre il contributo degli inscritti non si potrebbe ritenere proporzionato, in Italia, alla media dei salari, massime dagli anni 35 ai 45, non presenta però nulla di eccessivo, o tra i 20 e i 30 anni si potrebbe ritenere non eccedente le forze del più modesto operaio.

In questo caso lo Stato non concorrerebbe con alcun contributo finanziario nè fondo di riserva, tuttavia il suo intervento sarebbe già un beneficio molto apprezzabile per la Cassa delle pensioni, anzi, solo questo intervento verrebbe ad assicurarne il successo; poichè, in primo luogo, metterebbe a proprio carico il fondo necessario per garantire la pensione dalle eventuali deviazioni della legge di mortalità presa come base dei calcoli; in secondo luogo, potrebbe liberare la Cassa dalle spese d'amministrazione e avvantaggiarla di tutte le esenzioni fiscali e postali. Ciò non potrebbe fare nessuna Compagnia privata d'assicurazione. Ed è per questo che in Inghilterra, la terra classica del decentramento, il paese della libertà e dell'iniziativa individuale, dove è innata la riluttanza per ogni intervento inutile dei poteri pubblici, fin dal 1865, discutendosi la memorabile legge di Gladstone [1] si è accolta l'idea, e non fu più

[1] *An act to grant additional facilities for the Purchase of small Government Annuities, and for assuring Payments of Money on Death*, 14 luglio 1864.

abbandonata, che l'assicuratore del popolo non può essere che lo Stato.

Però, quando si parla di concorso dello Stato, per gli operai veri, noi intendiamo qualche cosa di più; si vuole, cioè, che lo Stato concorra con un proprio contributo, in modo da ridurre il contributo degl'iscritti in quei limiti nei quali può esercitarsi il massimo sforzo della previdenza, senza che il sacrificio diventi insopportabile a quelli che si vogliono beneficare. Tutta la difficoltà sta nel proporzionare il contributo dello Stato a quello degl'iscritti.

Noi riteniamo che non sia, anche nelle condizioni presenti dell'operaio, soverchio fissare il limite minimo del contributo, vale a dire, per chi s'iscrive alla Cassa all'età di 20 anni, a 18 lire annue.

I contributi, a seconda dell'età, avrebbero la seguente gradazione:

ETÀ	Contributo annuo
a 20 anni	L. 18.00
» 25 »	24.13
» 30 »	32.95
» 35 »	46.28
» 40 »	67.82
» 45 »	106.32

si troverà ancora troppo elevato il contributo degli inscritti dell'età dai 35 ai 45; ma si deve considerare che se così non fosse, non vi sarebbe alcun stimolo per l'operaio a cominciare l'iscrizione il più presto possibile. Per integrare il capitale che deriva dai contributi degl'iscritti, relativi interessi e mutualità, onde avere la rendita vitalizia stabilita dalla legge in 365 lire, lo Stato dovrebbe concorrere per un quarto circa dei valori indicati nel primo prospetto. E in questo caso potrebbe tenere due metodi: o pagare alla liquidazione di ciascuna pensione la somma necessaria; oppure, per ogni iscritto, corrispondere alla Cassa di pensioni una quota annua supplementare, eguale alla differenza, per ciascun iscritto, a seconda dell'età, delle cifre dei due prospetti più sopra riportati.

Noi preferiamo quest'ultimo metodo. Col primo l'onere verrebbe a pesare sopra un solo esercizio, col secondo la somma verrebbe frazionata per tutti gli anni di contribuzione dell'iscritto.

Lo Stato adunque dovrebbe pagare ogni anno per ciascun iscritto:

ETÀ	Contributo annuo dello Stato
a 20 anni	L. 5.23
» 25 »	6.13
» 30 »	9.57
» 35 »	13.44
» 40 »	19.70
» 45 »	30.89

Per calcolare la somma complessiva che occorrerebbe allo Stato, siamo in questo caso in presenza dell'incognita degli iscritti.

Tuttavia si possono fare delle considerazioni che indirettamente ci conducono allo scopo. Se noi supponiamo che alla Cassa delle pensioni venisse ad iscriversi tutta la popolazione operaia italiana d'ambo i sessi e di tutte le età dai 20 ai 45 anni, si potrebbe valutare con molta approssimazione il numero degli iscritti a 5,000,000; in questo caso il contributo supplementare dello Stato, tenuto conto de' suoi decrementi per le morti e de' suoi incrementi pei nuovi iscritti, sarebbe di circa 52,000,000 all'anno. Ma non è neppure lontanamente presumibile che si possa avere tal numero d'iscritti; si può fare la più esagerata delle previsioni, supponendo che la Cassa abbia fin dal principio della sua istituzione mezzo milione d'iscritti; il contributo supplementare dello Stato discenderebbe in tal caso a 5,000,000 annui, somma esigua se si raffronta alla grandezza ed all'importanza di una tale istituzione.

Vi è però un fondo patrimoniale la cui rendita andrebbe a diminuzione del contributo supplementare dello Stato; per ora è una quantità quasi trascurabile, e lo Stato garantisce il pagamento delle pensioni coll'art. 5 della legge, secondo cui « la Cassa delle pensioni per ogni iscritto addebita allo Stato il contributo supplementare ». Però, collo stabilire quel fondo, l'articolo suddetto rimane uno stimolo, una pressione per aumentarne i proventi, poichè si sentirà sempre la necessità di restringere viepiù, con questo mezzo, l'onere del bilancio. Perciò non abbiamo voluto nulla aggiungere all'art. 4, che non fosse già nel disegno di legge ministeriale, per quanto convinti, che qualche cosa di più non sarebbe impossibile fare. Si potrebbe aggiungere, come fu già proposto, una parte degli utili netti delle Casse di risparmio ordinarie e postali, o dei depositi giudiziali, o si potrebbe rendere più proficuo l'espediente indicato alla lettera *d*) con speciali provvedimenti, come, ad esempio, qualche centesimo addizionale alle tasse di successione, od anche facendo concorrere con un piccolo

contributo coloro che impiegano gli operai e sono i più direttamente interessati ad assicurarne le sorti. Ma siccome questi provvedimenti debbono essere commisurati man mano alla necessità, così sarebbe superfluo il porli fin d'ora in discussione.

Si sono tenuti distinti dal fondo patrimoniale i lasciti e doni che dai privati o dai Corpi morali possono pervenire alla Cassa, poichè è evidente che un beneficio agli iscritti non può consistere che in una diminuzione del contributo a cui sono obbligati, e il reddito di un fondo così costituito avrebbe una designazione speciale affatto diversa da quella del fondo patrimoniale. È in questo campo che potrà esercitarsi e svolgersi ampiamente la beneficenza locale.

Ciò posto, si comprende come sia necessario dare alla mutualità uno sviluppo assai maggiore che non abbia ricevuto nel progetto ministeriale ed aggiungere altre speciali disposizioni.

All'art. 6 del progetto ministeriale, l'iscritto che per due anni non abbia versato il contributo, perde il diritto alla pensione, ma gli si concede di ritirare le somme da lui o da altri per lui versate, perdendo solo i relativi interessi. È invece necessario stabilire che in caso di decadenza per morosità, l'intero capitale passi al fondo generale della Cassa. Così all'art. 9 dello stesso progetto è stabilito che se l'iscritto muore prima di avere acquistato il diritto alla pensione, il totale dei contributi da esso o per esso versati e dei relativi interessi composti sarà pagato agli eredi; e così pure se l'iscritto muore dopo aver acquistato il diritto alla pensione, verrebbe pagato ai suoi eredi un capitale eguale a quello che sarebbe spettato al defunto, se al giorno della morte ne avesse chiesto il pagamento.

Col nostro principio, che richiede un'applicazione più rigorosa della mutualità, queste disposizioni non sono più ammissibili. Per noi « se l'iscritto muore prima di avere compiuto i sessant'anni, i contributi da lui o per lui versati passano al fondo generale ». Non deve inoltre venire contemplata la famiglia od altri eredi; la pensione è nel concetto nostro un assegno personale per lo scopo definito di assicurare l'esistenza al vecchio operaio, e non potrebbe essere così eccedente i capitali versati, compresi i relativi interessi, se dovesse andare a beneficio di altri che, per quanto a lui uniti da vincoli di parentela, non vi hanno in alcun modo diritto. Il sistema dei conti individuali è inevitabile quando si tratta solo di riavere i versamenti fatti e i relativi interessi e rimane assolutamente incerta la quota di concorso che ripartita dovrà aggiungere

qualche cosa al capitale accumulato dal risparmio; ma oltrechè il principio di mutualità non può essere rifiutato dai lavoratori per quel sentimento di fratellanza che li unisce non solo nella stessa patria, ma in tutto il mondo, il rischio diventa logico e naturale quando assicura un premio che non si potrebbe in alcun altro modo conseguire.

E rimane pure abolita la disposizione sancita all'art. 7 del disegno di legge ministeriale, secondo cui l'iscritto, invece della liquidazione vitalizia, può chiedere il pagamento di un capitale, e per ragioni evidenti. La tarda età, in persona logora da una vita di penose fatiche, e circondata da famiglie spesso interessate a trarre profitto dalla debolezza del vecchio, non è la più sicura garanzia che il capitale non sia distratto per scopi diversi da quelli contemplati dalla legge.

Ma per quanto siasi voluto colle nostre proposte estendere il funzionamento della mutualità, è mantenuto, in certo modo, il sistema dei conti individuali, come eccezione, per l'operaio che diventa invalido al lavoro prima di aver compiuto i sessant'anni. Sempre nell'intento di circoscrivere il disegno di legge al concetto pel quale viene proposto, e non menomare gli effetti della mutualità, avremmo voluto togliere qualsiasi disposizione che riguardasse l'invalidità per altre cause, all'infuori della vecchiaia. All'invalidità per malattie o per infortuni si deve senza dubbio provvedere, ma in sede diversa da una legge che ha il suo fine proprio e determinato. Non sembrerebbe tuttavia conforme all'equità colpire di decadenza e assorbire nel fondo generale i risparmi dell'iscritto, che cessa dal contribuire, non già perchè sia divenuto imprevidente, ma soltanto perchè la malattia e l'infortunio lo hanno reso invalido al lavoro.

Non si è potuto per esso pensare ad assegni vitalizi, ma si acconsente che possa ritirare i capitali versati e relativi interessi, non aumentati da alcuna quota di concorso. E infatti per l'assegno vitalizio la constatazione dell'invalidità dovrebbe essere assai più rigorosa, e in pratica verrebbe a complicare enormemente il congegno della legge; inoltre l'assegno vitalizio dovendo essere proporzionato ai versamenti fatti, non rappresenterebbe più la pensione, ma una forma di sussidio annuo insufficiente ad ogni bisogno, e si tornerebbe a contraddire il principio della legge; e, infine, la quota di concorso dello Stato sarebbe erogata per scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge, che è di conferire una pensione alla vecchiaia. Si deve pure considerare che ammettendo l'assegno vitalizio per gli invalidi al lavoro prima dei sessant'anni, sarebbe mutato l'obbiet-

tivo della legge, che dovrebbe contemplare due specie di pensione, complicando in pratica i calcoli; mentre l'economia del disegno non è menomamente perturbata, se si stabilisce che l'iscritto, il quale diventi invalido prima d'aver compiuto i sessant'anni, abbia il diritto senz'altro di ricuperare i versamenti da lui fatti e i relativi interessi. Non sarebbe che un iscritto di meno alla Cassa delle pensioni.

Se è inoltre stabilito che « possono inscriversi alla Cassa Nazionale dagli anni 20 ai 45 di età tutti gl'individui d'ambo i sessi, cittadini italiani, che col lavoro manuale producono oggetti aventi carattere di scambio, e che sono retribuiti ad opera o con salario ».

Non sarà difficile, dopo ciò che fu detto più sopra, intendere il concetto da cui siamo partiti per limitare così, con precisa definizione, gl'individui che sono ammessi a godere il beneficio della Cassa pensioni.

Fin da quando si cominciò a studiare dal Governo l'istituzione di una Cassa pensioni, si manifestava, almeno nel titolo dei disegni di legge, l'intendimento di crearla a solo vantaggio degli operai; però si accusava tale sistema come tendente a stabilire un regime di privilegio, e d'altra parte si urtava contro la difficoltà, che pareva insuperabile, di definire che cosa sia l'operaio. Le Società operaie stesse non si mostrarono sempre favorevoli a quel concetto restrittivo. Il Congresso delle Società operaie di mutuo soccorso palermitane, nel 1879, esprimeva il voto « che la Cassa pensioni per la vecchiaia, amministrata e guarentita dallo Stato, fosse resa accessibile, colle opportune cautele, a tutti i cittadini che hanno bisogno e volontà di parteciparvi ».

Però con più maturo pensiero si dovette riflettere che conveniva spiegare perchè lo Stato si facesse, non solo amministratore gratuito e garante delle pensioni, ma concorresse a costituire un fondo speciale e ad alimentarlo con un proprio contributo. Infatti anche il Congresso sopracitato voleva bensì che la facoltà d'inscriversi fosse estesa a tutti i cittadini, ma, logicamente, soggiungeva « che i fondi del nuovo Istituto si ricavassero unicamente dalle contribuzioni di chi ad esso si associasse ». Era ben diverso il pensiero da cui movevano i nostri legislatori, i quali avevano intuito come non si potesse giustificare l'intervento sociale, se non col fine di venire in aiuto degli operai, e come questa parola non potesse riferirsi alla generalità di coloro che in qualunque modo prestano l'opera loro manuale e sono salariati. Si è quindi tenuto fermo in tutti i disegni di legge il concetto che la Cassa pensioni fosse esclu-

sivamente destinata agli operai: quanto alla definizione dell'operaio, si è tentato di eluderla collo stabilire una rendita così tenue, che fosse tolto alle classi più agiate di aspirarvi.

È certo che l'intervento dello Stato non sarebbe legittimo senza un interesse di Stato; in altri termini, non potrebbe giustificare il suo concorso ed il sacrificio finanziario che impone, se il favore che vuole concedere ai singoli individui non comprendesse un interesse generale. Se l'ordinamento economico attuale pone il lavoro e il capitale in mani distinte, e perciò sono fatte all'operaio condizioni poco liete, non è meno vero che l'operaio rimane un fattore essenziale della produzione, fonte di prosperità per tutto il paese. Non è sotto alcun altro punto di vista che l'operaio può essere privilegiato; ma appunto per ciò si deve intendere soltanto l'operaio nel vero senso della parola, cioè l'operaio produttore. Per completare il concetto economico dell'operaio si è aggiunto che debba anche essere retribuito ad opera o con salario; infatti chi lavora il proprio capitale è operaio in quanto produce, ma non è nelle condizioni di aver bisogno di alcun provvedimento speciale; o se si tratta di un vero operaio, ma è retribuito con stipendio fisso, ciò suppone un Istituto presso il quale si trova come *impiegato,* che provvede o deve provvedere al suo avvenire.

Può parere a primo aspetto una soverchia durezza escludere dai benefizi che derivano dal concorso finanziario dello Stato alla Cassa gl'individui, abbastanza numerosi, che, senza essere operai, prestano servizi ad opera o con salario; ma si deve considerare che a questi, per il loro tenore di vita, sono consentiti maggiori risparmi che non al vero operaio, e quindi possono valersi di altri mezzi di assicurazione; o sono in condizioni meno fortunate, e l'essere esclusi dal privilegio concesso agli operai veri sarà stimolo efficace per costringerli a passare in questa classe che rappresenta più di essi una utilità sociale. È tuttavia lasciato in facoltà della Cassa di riceverne le iscrizioni, istituendo per essi un puro servizio di assicurazione: vale a dire, verseranno il contributo necessario per costituire la rendita vitalizia, senz'altro concorso da parte dello Stato.

Date queste basi al disegno di legge, non rimane molto da dire sulla organizzazione amministrativa della Cassa. Il ministro coll'articolo 1 del suo progetto ne affidava l'amministrazione alla Cassa di assicurazioni degli infortuni. Ma a parte se questo Istituto potrebbe consentire, o, essendovi per legge obbligato, sarebbe in grado di assumere la nuova e più vasta ingerenza, non si comprende quali vantaggi ne deriverebbero alla nuova Istituzione. Il Consiglio della

Cassa per gl'infortuni, è composto di rappresentanze di vari Istituti che hanno concorso, ma che ora non sarebbero in alcun rapporto colla Cassa pensioni.

Qui l'intervento dello Stato è più diretto, e pur riconoscendo l'Istituto come un ente autonomo, viene ad esso in aiuto prestando i suoi organi amministrativi, ed anche coi propri contributi; non solo quindi può esercitare su di esso una più immediata vigilanza, ma deve concorrere a stabilire le basi emanando lo statuto organico che comprende anche la composizione del Consiglio amministrativo. Quando, del resto, con studio più maturo fosse riconosciuta la convenienza di affidarne l'amministrazione alla Cassa nazionale per gl'infortuni, ciò non sarebbe impedito dall'art. 1, come è da noi proposto; ma così, almeno, non saremo costretti a discutere e ad eliminare difficoltà che non hanno propriamente attinenza coll'istituzione della Cassa.

Ciò che in alcun modo non si potrebbe accettare è di scindere l'Ente unico nazionale in Casse multiple locali, sia attribuendo questo ufficio alle Casse di risparmio ordinarie, sia ad altre Associazioni che ne sarebbero autorizzate. Si potrebbe intendere quest'organismo quando si trattasse di confederare aggregazioni provinciali o regionali di operai, pel fine che si propone il nuovo Istituto; ma invece sono gl'individui che aderiscono all'Ente, in qualunque parte si trovino, e qualunque sia la mobilità a cui può costringerli le vicende dell'immigrazione. È poi indispensabile dare la massima semplicità al congegno amministrativo della Cassa, che è per intero a carico dello Stato; ora quando dall'ultimo villaggio alla più grande città, come stabilisce l'art. 11 del disegno di legge, gli Uffici postali e le Casse di risparmio postali faranno il servizio delle iscrizioni, delle riscossioni dei contributi, i pagamenti delle pensioni e tutti gli atti che riguardano l'azione della Cassa pensioni, a noi sembrerebbe inutile complicazione creare degli Enti intermedi fra l'Istituto e gli individui, senza contare che si tralascierebbe un'occasione opportuna per cementare sempre più anche in queste classi il sentimento unitario.

Nessuno troverà, speriamo, troppo ardite le nostre proposte, che muovono dal concetto ben chiaro, che non sia possibile mascherare sotto un titolo pomposo di un disegno di legge provvedimenti irrisori. È noto come l'assicurarsi una pensione per la vecchiaia sia l'aspirazione più fervida e costante degli operai; come quasi tutte le Società di mutuo soccorso, non furono convinte che da lunga e dolorosa esperienza, che i loro sforzi sarebbero tornati vani a que-

sto scopo, e tuttavia non mancano d'istituire anche oggi fondi speciali di sussidi per la vecchiaia; come, allorchè si cominciò da parte del Governo ad annunciare il proposito di emanare qualche provvedimento a questo riguardo, vi furono petizioni alla Camera, Congressi operai, pubblici Comizi che ne sollecitarono l'attuazione. Però nessuno può illudersi che queste correnti fossero determinate piuttosto dai disegni di legge presentati alla Camera, che dal concetto generale di assicurare l'esistenza al lavoratore invalido per vecchiaia. Se attraverso al congegno tecnico e alle molte parole adoperate in senso diverso dal concetto che dovrebbero esprimere, si fosse detto apertamente che le pensioni assicurate da quelle proposte di legge non erano pensioni, ma rendite vitalizie oscillanti dai cinque ai dieci centesimi al giorno, dopo quindici, venti, trenta anni di contributo, non so se l'idea d'istituire una Cassa di pensioni avrebbe avuto da parte degli operai così entusiastico accoglimento. Perciò noi abbiamo insistito perchè sin da principio in un disegno di legge di pensioni per gli operai venga fissato in modo irremovibile l'obbiettivo proprio che si vuol raggiungere, che è quello di assicurare l'esistenza al vecchio che ha lavorato per quarant'anni e che pure ebbe per così lungo periodo di tempo la virtù di fare risparmi. Lo studio deve essere rivolto a coordinare disposizioni che conducono a quello scopo, cercando di renderle attuabili, sia come sacrificio personale dell'operaio, sia come concorso dello Stato; che se a ciò non si potesse giungere, non si tratterebbe di procedere in senso inverso, vale a dire di rimuovere lo scopo e di cercarne un altro per adattarlo a disposizioni attuabili, ma di dichiarare assurdo il concetto stesso che si pone a fondamento della legge. Se della Cassa di pensioni si volesse fare una Cassa di risparmio, non scorgiamo chi si vorrebbe ingannare mantenendo quella denominazione.

Noi crediamo di avere dimostrato che se la nazione non si trova in condizioni così floride da essere larga di maggiori benefici verso gli operai, può fare molto per essi anche nei limiti delle sue attuali strettezze; e che non vi è nulla di esorbitante o di utopistico in ciò che proponiamo. Non si deve d'altra parte dimenticare che lo Stato adempie con questo provvedimento ad un suo dovere perentorio. Oggi col suffragio esteso gli operai partecipano alla vita politica, e non è possibile immaginare che essi, che sono il maggior numero, entrando nei Consigli della nazione non debbono farvi prevalere i loro interessi. Chi volle la riforma politica, ne deve accettare le conseguenze; in ciò e non altro si dimostreranno le ten-

denze democratiche di chi regge la cosa pubblica, e delle classi più colte e più agiate. Non è più il caso di abbandonare alle benevoli, e, come dicevasi, alle materne sollecitudini di altre Istituzioni fondate e rette dalla borghesia, la vecchiaia dell'operaio; il quale è soltanto nello Stato, di cui è parte, che può cercare l'ambiente che lo conforti e lo rassicuri, e non vorrà domandare ad alcuno che provveda, quando egli, per mezzo dello Stato, può provvedere da sè a sè stesso direttamente.

Bisogna convincersi che non è senza qualche sacrificio che si può venire in aiuto degli operai; e quando il Governo prometteva la Cassa di pensioni per gli operai, non pensava certamente che tale Istituto potesse sorgere dal nulla, nè intendeva di proporre al ministro di agricoltura, industria e commercio un problema insolubile; ho ragione per ritenere che volesse seriamente attuare questa parte del suo programma sociale, anche con un concorso, lasciando a chi spetta, che è il ministro del Tesoro, lo studio di quegli spedienti che potranno renderlo meno sensibile e meno grave al pubblico erario.

MARIO PANIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

per la istituzione di una Cassa nazionale di pensioni per gli operai.

Art. 1. È istituita una Cassa nazionale delle pensioni per gli operai che abbiano raggiunto l'età di sessant'anni.

È riconosciuta come corpo morale autonomo, e sarà regolata amministrativamente secondo un proprio statuto organico, da approvarsi con decreto reale.

Art. 2. Possono iscriversi alla Cassa nazionale tutti gli individui di ambo i sessi dagli anni 20 ai 45, cittadini italiani, che col lavoro manuale producono oggetti aventi carattere di scambio, siano retribuiti ad opera o con salario.

Art. 3. Gli iscritti versano un contributo annuo, pagabile in rate mensili, e stabilito per le varie età, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

A sessant'anni compiuti hanno diritto alla pensione di annue L. 365, pagabili in rate mensili posticipate.

Art. 4. La Cassa avrà un fondo patrimoniale formato:

a) dalla somma corrispondente ai biglietti consorziali definitivi che sono o saranno prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso;

b) dalle eredità vacanti devolute allo Stato, a sensi dell'art. 758 del Codice civile;

c) delle somme che in qualsiasi altro modo potranno pervenire alla Cassa.

Art. 5. La Cassa nazionale ha inoltre un fondo speciale costituito dai lasciti o doni dei privati o dei corpi morali destinati a beneficio degli iscritti, sia per diminuire il loro contributo, sia per altra particolare designazione.

Art. 6. La Cassa, per ogni iscritto, pone a debito dello Stato una quota supplementare stabilita secondo le norme della tabella *R* annessa alla presente legge.

La Cassa pone a debito dello Stato, per ogni iscritto durante il periodo in cui appartiene all'esercito o ad altri corpi governativi militarmente organizzati, una somma eguale al contributo individuale stabilito alla tabella *A* e la quota supplementare stabilità alla tabella *B*.

L'obbligo complessivo dello Stato viene in ciascun anno diminuito del reddito del fondo patrimoniale di cui all'art. 4.

Alla parte rimanente il Governo provvede con iscrizioni in bilancio, a seconda delle norme fissate in speciale convenzione tra la Cassa e il Ministero del Tesoro.

Art. 7. Gl' iscritti che si trovano in ritardo nel pagamento delle rate di oltre tre mesi dovranno corrispondere il relativo interesse calcolato secondo le norme che saranno stabilite per regolamento.

Perde il diritto alla pensione l' iscritto che per tre anni consecutivi non abbia versato i contributi. Le somme da lui versate passano al fondo patrimoniale.

Le quote supplementari versate per suo conto dallo Stato, vengono rimborsate al Tesoro.

Art. 8. Se l' iscritto muore prima di avere compiuto i sessant'anni, i contributi da lui o per lui versati passano al fondo patrimoniale.

Se l' iscritto diventa inabile al lavoro per stato morboso cronico o per infortunio prima di avere compiuto i sessant'anni, avrà diritto alla restituzione dei versamenti fatti e relativi interessi composti.

Le quote supplementari versate per suo conto dallo Stato, vengono riborsate al Tesoro.

Art. 9. La Cassa nazionale è autorizzata a ricevere le iscrizioni degli individui che prestano servizi personali o attendono a lavori manuali retribuiti ad opera o con salario non compresi nella classe indicata all'art. 2, di fronte al pagamento di un contributo fissato secondo la tabella *C*.

Art. 10. L'operaio iscritto a norma dell'art. 2, che per un anno consecutivo cessa di appartenere a questa classe, per darsi ai servizi o lavori di cui all'articolo precedente, decade dal diritto alla pensione, e può chiedere la restituzione dei versamenti fatti, senza gl' interessi. Le quote supplementari versate per suo conto dallo Stato, sono rimborsate al Tesoro.

Può conservare l' iscrizione continuando il pagamento del contributo

nella misura fissata dalla tabella *C*, per l'età in cui si era iscritto alla Cassa.

Art. 11. Le somme versate dagli iscritti alla Cassa e le rendite vitalizie non possono essere nè cedute, nè sequestrate.

Le esazioni possono farsi per procura soltanto nei casi di malattia, o impedimento accertato dal Sindaco del Comune ove risiede l'iscritto.

Art. 12. Il servizio delle iscrizioni alla Cassa nazionale, delle riscossioni dei contributi e dei pagamenti, sarà fatto dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio, senza onere da parte della Cassa nazionale delle pensioni.

Art. 13. Le corrispondenze fra la Cassa pensioni e tutti gli uffici pubblici del Regno sono ammesse in franchigia postale; e così pure le corrispondenze private indirizzate ad essa.

La Cassa gode delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Sono esenti dal diritto di registro e bollo a da qualsiasi altra tassa o spesa i tramutamenti dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo, di registro ed ipoteca le donazioni ed elargizioni fatte alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 14. La Cassa pensioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali, e tutte le notizie o i ragguagli che le saranno chiesti.

Essa compilerà ogni cinque anni, a partire dal quindicesimo anno di sua istituzione, un bilancio tecnico, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero suddetto.

Art. 15. È data facoltà al Governo di provvedere all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

M. Panizza, *relatore*.

UNO SGUARDO AGLI OSPEDALI ITALIANI

L'OSPEDALE CIVILE DI PADOVA.

È questo un edificio grandioso, architettonico, riccamente costruito; ma certo, come tutti i vecchi Ospitali monumentali, non rispondente alle moderne esigenze dell'igiene. La facciata principale, volta a tramontana, limita l'ultima contrada abitata alla periferia della città, mentre il lato opposto prospetta sopra un grosso canale, poco prima che questo esca dalle mura di cinta della città. Ha la forma di un lungo rettangolo, racchiudente nel suo interno tre cortili. La porta d'ingresso comunica direttamente con quello di mezzo, che è il principale, tutto coperto d'erba, circondato da portici spaziosi dalle colonnine eleganti. Di qui, a destra e a sinistra, si entra rispettivamente in clinica oculistica e nell'abitazione dei due cappellani, in clinica medica e in farmacia, mentre di fronte stanno i locali destinati alla clinica pediatrica. Pure sullo stesso piano, ma più ai lati, evvi a destra la sezione freniatrica femminile e il dispensario celtico, a sinistra la stanza per i facchini, la cella mortuaria, la lavanderia, i bagni.

Si può accedere per tre ampie gradinate al piano superiore. Qui troviamo, prospiciente e abbracciante il cortile di mezzo, un bellissimo corridoio, che può essere ventilato a mezzo di numerose ampie finestre.

È da questo che si accede alle due sale principali, foggiate ad angolo retto, assai vaste, troppo vaste, capaci ciascuna di circa duecento letti, suddivise da un assito di ferro per separare le sezioni mediche — maschile e femminile — da quelle chirurgiche. Fra le dette sale, che s'estendono fin verso i due estremi lati del fabbricato, abbiamo la cucina a destra, il riparto per i maniaci convalescenti a sinistra; nel mezzo, verso mezzogiorno, la clinica chirurgica, mentre a nord troviamo le stanze per i medici dell'Ospitale.

Ma c'è ancora un altro piano più in alto, costrutto in origine

ad uso di granaio e destinato, successivamente, ad accogliere malati di forme comuni, nonchè i maniaci uomini, le meretrici. In quattro fabbricati di recente costruzione circostanti all'Ospitale, vi hanno le cliniche dermosifilopatica e ostetrico-ginecologica, l'istituto d'anatomia patologica, dove si fanno tutte le necroscopie, l'amministrazione. V'è inoltre affatto separato un padiglione d'isolamento per le forme morbose che si teme sieno infettive.

Vedemmo come nell'edifizio principale sienvi frammiste le sale ospitaliere e parecchie cliniche. Queste stanno tutte in locali abbastanza piccoli, non più di dodici letti; sono tenute accuratamente pulite, con il mobilio quasi sempre igienicamente elegante. Le sale ospitaliere sono, e già lo abbiamo osservato, vastissime; là dentro un medico non può non impensierirsi all'idea della strage che un morbo infettivo vi potrebbe arrecare in quell'ammassarsi di ammalati; la mancanza poi di una separazione assoluta fra la sezione medica e quella chirurgica accresce la difficoltà di serbar asettiche le ferite. Gli inconvenienti si fanno maggiori all'ultimo piano, dal soffitto assai più basso, dove per giunta i pazienti devono respirar l'aria viziata che viene dal disotto. A vero dire, dalla benemerita Amministrazione ospitaliera, che pur troppo deve di continuo lottare contro le esigenze dell'economia, molto s'è fatto e si cerca fare per ovviare a siffatti danni. S'ha grande cura perchè venga conservata la massima pulizia; i pavimenti sono quasi dovunque in mattonelle verniciate, che si tengono sempre lavate e lucide. Le pareti son coperte di marmorino fino a due metri di altezza. Le sale sono provvedute di grandi finestre, che danno luce abbondante; ad esse vanno annessi degli sfiatatoi aprentisi verso l'alto e che servono, insieme colle aperture esistenti al basso delle pareti, a ventilare i locali. Il riscaldamento si compie, per buona parte, a mezzo di caloriferi ad aria; l'illuminazione con il gas comune; dovunque acqua potabile eccellente. I letti sono tutti in ferro ed è sperabile che, come già si è incominciato, anche i tavolini da notte, attualmente in legno, abbiano presto a venir sostituiti con altri più igienici. Le deiezioni vengono raccolte parte entro fosse fisse, per una parte minore in fosse mobili.

Come dal complesso si vede, trattasi di un edificio monumentale che presenta, è vero, gli inconvenienti propri a un tal genere di Ospitali; ma nel quale s'è cercato, per quanto fu possibile, di togliere o scemare i danni gravi che da questo fatto possono derivare.

D. Fabris.

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL'ESTERO

PFR LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE SOCIALE

Belgio. — Un decreto reale del 23 maggio 1893 modifica gli articoli 1, 9, 13 del decreto reale 14 marzo 1890, sulla polizia veterinaria nel seguente modo:

Art. 1. Tutte le operazioni inerenti allo squartamento e riduzione in rottami degli animali non atti alla consumazione si debbono fare in uno stabilimento debitamente autorizzato a questo scopo.

La trasformazione di queste carni in concime si può fare in due modi:

1° *Parzialmente,* coll'ebollizione, eccettuati: la pelle, i crini, gli zoccoli, le corna e i tendini; il sangue e tutto ciò che ha subìto l'ebollizione, meno il grasso che sta a galla e le ossa, si depositano in una cisterna appositamente costruita;

2° *Totalmente,* con un processo fisico o chimico, per es. col vapore acqueo a 150° circa, o coll'acido solforico addizionato ulteriormente al fosfato calcico, per avere un concime solido. (In questo secondo modo la conservazione della pelle e del sego è facoltativa).

Art. 9. Una rimessa aperta custodirà gli animali non atti al consumo che dovranno essere uccisi in giornata.

Essi non potranno abbandonarla che per essere condotti direttamente all'ammazzatoio. Le loro carni saranno tagliuzzate e frammiste all'acido fenico, alla creolina o ad altre sostanze indicate dall'Autorità competente. La riduzione delle carni in concime dev'essere completata in 3 giorni.

Tutte le operazioni si effettueranno dentro lo stabilimento, e questo, durante il lavoro, sarà rigorosamente chiuso per gli estranei.

Un registro indicherà la data d'ingresso degli animali, la loro provenienza, il nome dei proprietari e, possibilmente, la malattia da cui gli animali erano colpiti.

Art. 13. È assolutamente vietato agli operai di fabbricare, entro lo stabilimento, dei prodotti alimentari d'origine animale, o di asportare da detto opificio delle carni che non abbiano subìto le trasformazioni anzidette, o di utilizzarle per l'alimentazione dell'uomo o degli animali.

È parimenti proibito ai medesimi di confezionare, vendere o far vendere altrove le carni fresche o conservate.

Gutierrez.

GERMANIA - *Norme per la manutenzione dei filtri a sabbia.* — Il *K. K. Gesundheits-Amt* (R. I. Ufficio di Igiene) di Berlino, allo scopo di preservare per quanto è possibile dal pericolo di infezioni le città che si alimentano con acqua di fiume filtrata, ha emanato le seguenti prescrizioni relative alla manutenzione dei filtri a sabbia:

1° I fiumi, i laghi e simili, da cui si prende l'acqua, devono essere possibilmente protetti dalla contaminazione per dejezioni umane; sopratutto è da evitare lo stazionamento di navigli in vicinanza del punto di presa;

2° Siccome il filtro a sabbia non dà acqua perfettamente amicroba, chè anzi la sua efficacia nel trattenere i germi (compresi quelli del colera) è affatto limitata, così le esigenze rispetto ai filtri non devono andare oltre una certa misura;

3° La velocità di filtrazione non deve superare i 100 mm. all'ora;

4° In quelle località dove il consumo dell'acqua è così elevato da costringere a prevaricare detta velocità di filtrazione, bisogna prendere tosto dei provvedimenti. Questi possono consistere o in una limitazione del consumo dell'acqua, mediante l'applicazione di idrometri (misuratori dell'acqua) in ciascuna casa, o in un aumento della superficie filtrante o in un impianto di nuovi filtri;

5° I filtri che sono diventati impermeabili devono essere demoliti solo di tanto che rimanga uno strato di sabbia alto più di 40 cm.;

6° La prima acqua che esce da un filtro nuovo o rinnovato, essendo ricca di germi, non deve essere immessa nel serbatoio dell'acqua purificata, nè nella condottura cittadina;

7° L'efficacia del filtro deve essere giornalmente sorvegliata mediante esami bacteriologici. Se nel filtrato compariscono di un tratto quantità maggiori o specie insolite di germi, l'acqua deve essere tosto esclusa dal consumo e vi si deve porre riparo. Si raccomanda altresì di analizzare separatamente il filtrato di ciascun filtro;

8° L'osservanza accurata delle suddette norme riduce al *minimum* il pericolo della penetrazione di germi colerigeni nell'acqua di condottura, come ciò fu dimostrato recentemente su larga scala dall'esempio di Altona in confronto ad Amburgo.

GORINI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

PFUHL. *Sull'infezione delle ferite d'arma da fuoco per opera dei brandelli di vestito.* (*Zeitschr. f. Hyg.*, XIII, n. 3).

La questione se le ferite di arma da fuoco possano venire infettate per opera di corpi stranieri e specialmente di brandelli d'abito, non avendo ancora una base statistica, continua ad essere argomento di disparere fra i chirurghi. L'A. credette bene di contribuire alla sua soluzione con esperienze pratiche, che hanno dato risultati interessanti. Egli prelevò dalla superficie interna di vestiti portati da soldati, operai, ecc. (calzoni, giacche, mutande, camiciole, cravatte, ecc.) dei pezzi più o meno grossi di tessuto, cui introdusse senz'altro sotto la pelle, o nella muscolatura, o nella cavità toracica o addominale di topi bianchi e di conigli. Essi produssero talora, per breve tempo, dei fenomeni d'irritazione, che però scomparvero in quasi tutti i casi (51 di numero) in pochi giorni senza suppurazione; soltanto in tre casi si formarono delle piccole enfiagioni, nelle quali l'esame microscopico e culturale non rivelò la presenza di alcun bacterio.

Se nei brandelli di abito si fossero contenuti cocchi piogeni virulenti, essi avrebbero dovuto produrre infezione locale o generale negli animali, che erano stati molto opportunamente scelti per le esperienze, come lo dimostrarono le prove di controllo.

Questi risultati fanno ritenere che i vestiti, almeno di solito, non contengono germi capaci di infettare le ferite e che l'imbrattamento delle ferite d'armi da fuoco per opera di cenci di abiti non è da temersi, come a tutta prima parrebbe e come infatti da parecchi valenti chirurghi tuttora si teme.

Ne viene però anche di conseguenza che gli infermieri i quali sono essi stessi ammalati o sono stati in contatto con prodotti di suppurazione (compresi i panerecci e i furuncoli) o con infiammazioni ghiandolari e simili, debbono essere tenuti lontani dalle ferite recenti di arma da fuoco. GORINI.

MONOD, direttore dell'igiene pubblica. *Il vaiuolo in Inghilterra.* (*Revue d'Hygiène,* maggio 1893).

Attualmente infierisce in Inghilterra un'epidemia di vaiuolo, gravissima e diffusa.

L'A. si domanda: vale questo fatto ad attenuare il prestigio della vaccinazione?

Egli crede che valga invece a suffragarne il valore, purchè però la legge renda obbligatoria non soltanto la vaccinazione, ma anche la rivaccinazione.

Infatti, quest'epidemia è da attribuirsi alla guerra inesorabile degli antivaccinatori, contro i quali il Governo ha agito energicamente, ma finora con poco profitto, cosicchè oggidì assistiamo alla baldanza sempre più crescente degli antivaccinatori, alla sfiducia profonda del pubblico, che non osserva più la legge sulla vaccinazione, ed all'inerzia delle Amministrazioni sanitarie, che non hanno più forza morale di farla rispettare.

A Leicester, quartiere generale della Lega antivaccinica, rilevasi, da un documento ufficiale, che, di tutti i neonati, i vaccinati rappresentano soltanto il 2 °/₀ circa!

In moltissimi circondari (Unions) del Regno Unito la vaccinazione non è più in uso.

L'A. cita le epidemie di vaiuolo che, dal 1891 ad oggi, funestarono oltre 60 città inglesi, e ricorda che mentre nel 1889 a Londra non si ebbe che un solo decesso di vaiuolo, attualmente si contano 450 vaiuolosi degenti negli Ospedali delle malattie infettive!

Cita la mortalità enorme verificatasi a Leicester fra i non vaccinati e l'immunità assoluta dei pochi vaccinati; accenna all'*isolamento* quale metodo di difesa contro il vaiuolo raccomandato dagli antivaccinatori, e ne rileva i gravi inconvenienti economico-sociali.

Ricorda in proposito alcuni saggi provvedimenti adottati in Scozia, dove si fanno le rivaccinazioni su grandi masse, e gli operai rivaccinati godono un'indennità di 1 o 2 giorni di lavoro perduto. Orbene, egli assicura che, per egual numero di malati, l'*isolamento* degli antivaccinatori importa una spesa quadrupla delle indennità accordate in Scozia.

Deplora che il vaiuolo sia ricomparso, con tanta intensità, in Inghilterra; ma si ripromette un serio ravvedimento per parte degli antivaccinatori, ed un risveglio decisivo ed energico per parte del Governo nell'imporre e far rispettare la legge sulla vaccinazione e rivaccinazione. GUTIERREZ.

Hervieux. *Immunità e predisposizione pel vaiuolo e per l'innesto vaccinico.* (*La Semaine Médicale,* 1893, n. 19).

L'A., in un lavoro concettoso e stringato, chiama *immunità* quello stato particolare dell'organismo che si oppone all'evoluzione del virus vaccinico, e *predisposizione* quello stato dell'organismo particolarmente disposto all'evoluzione di detto virus.

Ammette due specie d'immunità: la naturale e l'acquisita; la prima è rarissima nell'uomo, la seconda viene incontrastabilmente conferita per mezzo dell'innesto vaccinico; l'immunità stabile di questa seconda specie dura 7-8 anni circa; dopo questo tempo comincia il periodo di declinazione.

La durata dell'immunità è in ragione inversa dell'età dei vaccinati. Un individuo che sia stato colpito dal vaiuolo, gode, per durata, la stessa immunità di un individuo vaccinato, per cui la necessità delle rivaccinazioni tanto all'uno come all'altro. Negli individui che non sono stati vaccinati, nè colpiti dal vaiuolo, la predisposizione per l'innesto vaccinico è quasi assoluta; negli individui già vaccinati la predisposizione, che era completamente scomparsa da parecchi anni dopo la prima vaccinazione, si ripresenta, riacquistando, un po' alla volta, l'influenza primitiva. Negli individui rivaccinati, la predisposizione tende a comparire alla fine di qualche anno, ma notevolmente scemata.

I soggetti già colpiti dal vaiuolo possono subirlo una seconda volta al pari dei vaccinati; ma non è esatto il dire che i primi siano più predisposti dei secondi. Gutierrez.

Marchoux. *La vaccinazione nell'Indo-China.* (*Revue d'Hygiène,* maggio 1893).

Dopo un lungo accenno storico in cui descrive tutti i tentativi fatti sin dal 1869 per porre un argine al vaiuolo che vi decimava addirittura la popolazione, fa una descrizione dettagliata del modo con cui viene effettuata la vaccinazione laggiù.

Questa ha luogo due volte all'anno.

Ogni vaccinazione importa due sedute con un intervallo di 6-7 giorni: la prima per la vaccinazione, la seconda per la verifica e le occorribili rivaccinazioni.

Il vaccino animale estratto dai bufali fu quello che dette i migliori risultati, ed è il più conservabile in quelle regioni intertropicali.

Le scarificazioni sono più tollerate e più efficaci delle punture fatte coll'ago vaccinico.

Ha osservato che nei bambini al di sotto di 6 mesi la vaccinazione difficilmente attecchisce, mentre al di sopra di quest'età la disposizione si accentua sempre più.

I fanciulli di 10-14 anni presentano alla rivaccinazione bellissime pustole. Negli adulti la vaccinazione corrisponde benissimo. La durata dell'immunità varia dai 7 ai 10 anni, e l'immunità accordata dal vaccino animale è di molto maggior durata di quella conferita dal vaccino umanizzato.

Conclude coll'affermare che oggi in Cocincina tutti subiscono volontariamente la vaccinazione, ed anche gli adulti molto avanzati in età offrono spontaneamente il braccio, per cui il vaiuolo è attualmente un malattia rara laggiù.

Cita un metodo di vaccinazione indigena operata colà da empirici, per mezzo d'una polvere giallastra che ricavano dalle croste dei vaiuolosi disseccate e polverizzate. Inoculano per via ipodermica questa polvere che, quasi sempre, produce dei veri ascessi (!).

GUTIERREZ.

BROUARDEL e THOINOT. *Epidemia di colera nel Manicomio di Bonneval.* (*Annales d'Hygiène publique,* marzo 1893).

Gli AA. dopo un esame analitico ed accurato sul modo con cui insorse e si sviluppò l'epidemia di colera nel Manicomio di Bonneval, che in un mese colpì 56 individui e ne uccise 34, espongono brevemente le misure profilattiche adottate per circoscriverla e combatterla.

I non colpiti furono isolati a 300 m. dal Manicomio, ed il personale di servizio dei colerosi rigorosamente consegnato nel lazzeretto.

Appena dichiarato un caso di colera, si procedeva ad una disinfezione completa dei vestiti, biancheria, effetti letterecci, come pure dei pavimenti e pareti dei dormitorî, tutti i giorni ed in tutti i padiglioni.

Ovunque s'impose la consumazione dell'acqua bollita.

Questi provvedimenti avevano il doppio scopo di soffocare il colera sul posto e di proteggere la città di Bonneval.

Il fiume Loira, che alimenta d'acqua potabile questa città, fu protetto contro i possibili inquinamenti colla disinfezione rigorosa delle materie coleriche, che venivano cosparse di calce e profondamente sotterrate nei campi: così la città di Bonneval rimase illesa, come pure tutti i Comuni situati a valle e sulle sponde del fiume.

E si consideri che non v'ha elemento più propizio per alimentare un'epidemia colerica che il materiale di un Manicomio!

In quest'epidemia l'acqua non ebbe alcuna influenza, perchè l'invasione avvenne per contatto diretto con materiali inficiati.

Dall'insieme di quanto ci hanno esposto gli AA. si deve dedurre che le misure profilattiche bene applicate e rigorosamente sorvegliate permettono di circoscrivere un'epidemia di colera sin dall'inizio, sempre quando dalle prime avvisaglie si agisca con energia e con criterio, ed è questo il segreto onnipotente della vera igiene.

Coi mezzi di cui oggi possiamo disporre, la profilassi del colera si riassume nella seguente frase: *Denunzia immediata dei primi casi, anche quando sono soltanto sospetti.* GUTIERREZ.

POHLMANN. *Durata della vita dell'americano nervoso.* (*Medical News*, 1893, pag. 229 a 234).

L'americano, che mena una vita tanto attiva, muore in età più giovane dell'europeo? Per rispondere a questo quesito l'A. ha compulsato le tavole delle Compagnie di assicurazioni sulla vita che operano contemporaneamente in Europa e agli Stati Uniti. Egli trovò che, per classi corrispondenti della società, le probabilità di vivere sono un po' maggiori per gli adulti e un po' minori per il bambino e per il vecchio negli Stati Uniti. Dunque, l'influenza della sovraoccupazione sarebbe stata esagerata. GORINI.

IGNACIO. *Schizzo igienico dell'esercizio.* (*Gaceta sanitaria de Barcelona*, aprile 1893).

L'A conclude:

1° L'educazione fisica deve essere in costante armonia colla educazione intellettuale e morale dell'individuo;

2° L'esercizio fisico è indispensabile a tutte le età;

3° L'effetto generale dell'esercizio è in ragione diretta della somma di lavoro effettuato, e l'effetto locale è proporzionato allo sforzo sviluppato dal muscolo o dal gruppo muscolare che lavora;

4° L'oggetto di una buona educazione fisica è lo sviluppo del sistema muscolare e l'attivazione delle grandi funzioni vitali;

5° L'insufficienza dell'esercizio corporale dà luogo a gravi malattie (obesità, gotta, artritismo, diabete, ecc.);

6° L'esercizio stimola le funzioni della pelle, favorisce l'escrezione delle ptomaine e leucomaine;

7° Attiva il rinnovamento dei nostri tessuti, si oppone alla sclerosi polmonare;

8° I luoghi destinati a questi esercizi devono essere all'aria libera, inondati di sole in inverno, all'ombra in estate e sempre riparati dai venti. Se i luoghi sono chiusi, devono essere puliti, asciutti, ben aereati, ad una temperatura fra 15° e 20° C.;

9° Il costume deve essere largo, leggero, senza cinture che comprimano il corpo;

10° Bisogna astenersi dagli esercizi durante le ore della digestione;

11° Gli esercizi migliori per l'infanzia, allo scopo di fortificare le costituzioni deboli o linfatiche, sono: frizioni, massaggio, passeggiate e giuochi diversi all'aria libera;

12° Gli esercizi migliori per l'adolescenza in cui occorre sviluppare l'agilità anzichè la forza, sono: cammino, salti (se avvi integrità di polmoni e di cuore), corsa, natazione, movimenti di flessione, estensione, ecc., delle varie parti del corpo;

13° Gli esercizi migliori per l'età adulta sono: scherma, giuoco delle palle, marcie prolungate, esercizi ginnastici con sforzi regolari;

14° Per l'età matura sono: equitazione, bigliardo, marcie prolungate;

15° Pei vecchi, gli esercizi devono essere riparatori, e cioè: passeggiate corte e ripetute per le campagne, massaggio, ecc.

GORINI.

CHIPILLOW. *Modo di depurare un'acqua qualsiasi.* (*La Semaine Médicale,* n. 2, 1893).

L'A., basandosi sull'ossidazione delle materie organiche per mezzo del permanganato di potassa o di soda, constatò che 5-6 centigrammi di questo sale sono sufficienti per purificare un litro di acqua la più sospetta, sbarazzandola dai microrganismi e dalle materie organiche disciolte. Per allontanare poi il permanganato di potassa, che è tossico, aggiunge all'acqua così trattata un po' di zucchero, o acquavite, o cognac, o vino, che decompongono il permanganato; l'acqua perde il colore rosso e diventa gialliccia per la formazione del biossido di manganese, che non è tossico e può bersi impunemente.

Volendo agire su grandi quantità d'acqua si serve di pezzi di carbone, che, oltre ad eliminare il permanganato, rendono l'acqua incolora, limpida e priva di microrganismi e di materie organiche disciolte.

Può trovarsi qualche traccia di carbonato e bicarbonato di potassa o di soda, ma è cosa trascurabile.

GUTIERREZ.

LACOUR-EYNARD. *Pulitura meccanica del filtro Chamberland, sistema Pasteur.* (*Revue d'Hygiène,* giugno 1893).

Si rileva da molteplici ed accurati esperimenti dell'A. che il filtro Chamberland, sotto date condizioni di pressione, può essere fomite d'infezione per l'acqua che filtra, inquantochè, con una pressione maggiore a 2 atmosfere, i microrganismi addossati alla parete interna del filtro possono passare attraverso i pori ed infettare nuovamente l'acqua filtrata. Oltre l'esagerata pressione, quale seconda causa di questo inquinamento postumo, l'A. considera le scosse violenti che ad intervalli vengono subìte dal filtro pel fatto che l'aprirsi e chiudersi di uno o più rubinetti inducono nella corrente idrica un aumento, o una diminuzione, od un arresto di pressione.

Inconvenienti questi che producono risultati ben diversi da quelli desiderati, se non si prendono certe precauzioni, quali sarebbero la limitazione della pressione a 2 atmosfere e la sterilizzazione delle candele ogni 3 giorni.

In seguito a queste cause di errori si stabilì, con istruzioni ministeriali, l'impianto di filtri a pulitura meccanica, che l'A. descrive in tutti i suoi dettagli.

Il concetto meccanico sommario è il seguente:

La filtrazione ha luogo nelle candele Chamberland, sistema Pasteur, per effetto di pressione.

In esse può manovrare alternativamente a saliscendi una specie di spazzola che ubbidisce eziandio ad un movimento elicoidale per mezzo d'un manubrio; con questo valido strofinio la superficie interna del filtro viene ad essere ben pulita, e mediante l'introduzione di una polvere inerte, dalla parte superiore, in una specie d'intercapedine, la superficie filtrante viene ad essere isolata dalle impurità, pur conservando intatta la permeabilità.

Si ha così una pulizia rapida e completa delle candele.

L'apparecchio è fornito d'un ingegnosissimo regolatore che fissa esattamente ed a permanenza la pressione che si desidera, pressione che viene, quando si voglia, controllata da un manometro situato tra il regolatore e l'apparecchio di filtrazione.

Di questi filtri si hanno diversi tipi, a 50, 25, 6, 3 candele, che possono funzionare sotto diverse pressioni variabili da 5 a 30 metri.

L'A. per i suoi esperimenti si servì di un filtro a 6 candele, sottoponendolo a varie pressioni, e studiò la questione della filtrazione con analisi chimiche ed indagini batteriologiche istituite:

1° sull'acqua prima della filtrazione;

2° sull'acqua dopo la filtrazione senza lo strato di polvere neutra;

3° sull'acqua dopo la filtrazione collo strato di polvere neutra.

Riassumendo tutti i risultati, l'A. venne alle seguenti conclusioni:

1° La polvere di difesa non modifica per nulla la composizione chimica dell'acqua. L'unico inconveniente che presenti si è quello di assorbire una parte dei gas (un decimo circa) che trovansi nell'acqua. Viceversa poi si oppone validamente all'insudiciarsi delle candele, favorisce la pulitura meccanica e contribuisce a prolungare attivo e normale il potere di filtrazione. D'altra parte essa non ha alcuna influenza sul valore biologico dell'acqua;

2° La pressione ha molta influenza sulla filtrazione. Con una pressione di 1 o 2 atmosfere si ha un'acqua sterilizzata sino al 10° giorno, purchè il filtro sia sottoposto ad una pressione *costante*, ciò che si ottiene per mezzo del regolatore;

3° La sterilizzazione del filtro deve farsi ogni 10 giorni e preferibilmente con l'alcool o coll'allume, anzichè col calore;

4° La filtrazione è tanto più attiva, quanto più frequenti sono le puliture del filtro.

Contrariamente alle supposizioni dell'A. e di molti altri, il medesimo potè constatare che queste puliture hanno poca influenza sul valore batteriologico dell'acqua filtrata; e di fatti, dopo 10 giorni di funzionalità, senza puliture di sorta, potè riscontrare l'acqua completamente priva di germi. GUTIERREZ.

VAN ERMENGHEN. *Avvelenamento prodotto dalla carne di vitello.* (*Semaine Médicale,* gennaio 1893).

L'A. cita un fatto disastroso che avvenne in una città del Belgio, in cui 80 persone ammalarono gravemente e 4 morirono dopo aver mangiato della carne di due giovani vitelli che erano morti presso l'allevatore di bestiame e venduti clandestinamente.

Dopo accurate ricerche batteriologiche eseguite su midolla di uno di questi vitelli, l'A. ha trovato il bacillo della pneumo-enterite infettiva degli animali; il microrganismo di questa malattia,

dice lui, è spesso la causa del *colera nostras* presso l'uomo che mangi di queste carni avariate e più o meno insaccate.

Bisogna per altro notare che nel caso citato la carne era stata ben cotta e lungamente lessata, eppure il brodo somministrato a degli animali produsse in quasi tutti dei disturbi gravissimi. Per cui l'A. conclude che non possa ammettersi l'influenza diretta dei bacilli viventi, sibbene quella delle ptomaine tossiche, prodotti delle loro secrezioni.

GUTIERREZ.

ZÖRKENDÖRFER. *Sulle specie bacteriche che si possono trovare nelle uova di gallina e proposta di un metodo razionale per la conservazione delle uova.* (*Arch. f. Hyg.*, vol. XVI, pag. 369).

Nelle uova guaste Schrank aveva già trovato due specie costanti di bacterî; l'A. ora ne ha potuto riscontrare sedici specie. Ciò significa che nè il guscio nè la pellicola interna preservano questo alimento dall'invasione dei germi.

Fra le condizioni che favoriscono il corrompimento spontaneo delle uova, l'A. pone innanzi a tutte l'aria umida, come quella che offre migliore occasione ai microbi aderenti alla parete esterna del guscio di moltiplicarsi e di penetrare nell'uovo. La conservazione delle uova a basse temperature (nei refrigeranti) non giova a nulla, giacchè le specie bacteriche rintracciate dall'A. si sviluppano anche a qualche grado sotto zero. Serve invece molto bene la spalmatura delle uova con lacca o con vernice, in quanto che essa chiude i pori del guscio e non permette la vita ai germi che l'avessero già eventualmente oltrepassato, giacchè tutte le specie riscontrate nelle uova guaste da Schrank e dall'A. abbisognano di aria per germogliare.

GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

L'Associazione italiana di beneficenza in Trieste. — Questa benemerita Associazione ha compìto quest'anno un quarto di secolo di esistenza. Dal resoconto dell'anno 1892, gentilmente inviatoci, raccogliamo che il continuo progressivo ascendere de' suoi introiti e delle sue beneficenze ha superato di gran lunga le previsioni che si nutrivano nei primi momenti di sua fondazione. Ma l'incessante peggioramento, dopo la soppressione del portofranco, delle condizioni di chi vive del proprio lavoro, ebbe sempre quasi proporzionato riparo dalla generosa carità dei nostri concittadini. E dai primi fior. 977.31 [1] di sovvenzioni e fior. 4481.39 di capitale dell'anno primo, siamo giunti in questo ventesimoquinto anno a fior. 15,573.95 di sussidi ed al possesso di un capitale (fior. 147,530.81) che copre ed assicura quasi la metà de' nostri bisogni. Poi, l'affetto e la generosità dei nostri connazionali e amici sono il capitale, moralmente sicuro, che dà a un dipresso l'altra porzione a cui le nostre rendite non bastano.

Che se le previsioni della Direzione del benefico Sodalizio non arrivavano venticinque anni fa all'ingente incremento verificatosi fin d'allora, era in essa il convincimento che l'Istituzione doveva durare come necessità assoluta, e quindi doveva non solo costituirsi pel presente, ma anche assicurarsi l'avvenire. I risultati coronarono l'opera degli egregi uomini che ne dirigevano le sorti. Infatti per una decina d'anni il capitale s'accrebbe col soprappiù degl'introiti sulle spese; poi ben presto le spese soverchiarono enormemente le entrate fisse naturali, e gli aumenti del capitale sociale si ottennero solo mercè le speciali sottoscrizioni, colle quali s'istituirono i vari fondi: Vittorio Emanuele, Umberto I, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Muratti e Margherita di Savoia, e mercè alcune elargizioni indimenticabili per la loro insolita importanza. Ogni anno, inoltre, pervennero all'Associazione oblazioni destinate al fondo intangibile, e speriamo che quest'idea fissa del progressivo consolidamento si mantenga anche nel secondo quarto di secolo nel quale siamo entrati. Che, se anche avessero a mutarsi le tristi attualità e le più belle speranze si avveras-

[1] Il fiorino austriaco corrisponde a lire italiane 2.46.

sero, il raccolto capitale avrà pur sempre egualmente largo campo per il suo pietoso impiego.

Premessi questi cenni sulla storia di quest'importante Associazione, aggiungiamo alcune cifre, che rivelano la situazione dei diversi fondi in cui si suddividono le sue entrate e le spese.

Fondo generale: Introiti ordinari, fior. 7572.81; *Introiti straordinari,* fior. 14,795.70; *Esborsi* per debito del conto antecedente, fior. 979.70; *Sussidi in denaro,* fior. 14,543.15; *Spese diverse* d'amministrazione, ecc., fior. 1781.59, e così in totale *Esborsi* per fior. 17,304.44, sì che ne risulta un *deficit* di fior. 2608.74. — *Fondo Margherita:* fior. 1453.54. — *Fondo Vittorio Emanuele: Avanzo disponibile,* fior. 542.96 — *Fondo Umberto I: Id.,* fior. 338.32 — *Fondo Garibaldi: Id.,* fior. 410.60 — *Fondo Giuseppe Muratti: Id.,* fior. 434. Sommando gl'interessi di tutti questi fondi, si ha la cifra di fior. 7522.96.

I sussidi accordati nell'esercizio di cui trattasi ascesero complessivamente a fior. 15,573.95. Il capitale totale di sì importante e benefico Sodalizio al 31 marzo p. p. raggiungeva la cospicua somma di fior. 146,917.81.

L'Associazione presentossi all'Esposizione nazionale di Palermo del 1892 e vi ottenne, per il suo savio ordinamento e per l'opera sua benefica a favore dei cittadini italiani in gran parte colà dimoranti, una medaglia d'argento ed un premio di L. 1000.

L'Associazione è circondata dalle maggiori simpatie da parte delle Autorità, e la cittadinanza triestina va lieta di mostrargliele ogniqualvolta si presenti l'occasione.

Un Ospedale italiano a Salonicco. — I nostri connazionali residenti in questa città deliberarono, or sono alcuni mesi, di provvedere alla fondazione di un Ospedale, per solennizzare con un atto di squisita filantropia la ricorrenza delle nozze d'argento delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia.

In poco più di due mesi la sottoscrizione aperta per l'acquisto del terreno occorrente fruttò la somma di L. 12,270 in oro. La costruzione dell'edificio costerà all'incirca L. 65,000, somma che trovasi già a disposizione del Comitato promotore, e dovrà essere ultimata nel febbraio 1894.

Non è senza la più intima compiacenza che noi segnaliamo ai lettori quest'atto lodevolissimo, prova indubbia di quei sentimenti di patriottismo e di filantropia che onorano le nostre colonie all'estero.

Per la Casa di lavoro in Torino. — Nel fascicolo precedente [1] abbiamo tenuto parola dell'iniziativa presa dal benemerito cav. Luigi Martini, pretore urbano di detta città. Ora siamo lieti di aggiungere che il filantropico intendimento dell'egregio magistrato sta per avviarsi alla sua pratica attuazione.

In una riunione testè seguita, composta specialmente di operai, venne

[1] Veggasi *Rivista,* fascicolo di giugno, pag. 554.

approvato lo schema di statuto della nuova Istituzione, che qui ne piace riferire per intero a completa notizia dell'indole sua e degli scopi che essa si propone di raggiungere:

1° È istituita in Torino una Casa di lavoro per iniziativa della Camera del lavoro, la quale ha per iscopo di provvedere, in locali suoi propri ed in proporzione dei mezzi di cui dispone, un'occupazione immediata, ma sempre assicurata, alle persone valide o sane, e possibilmente anche alle semi-inabili, che ricorrono ad essa e che per mancanza momentanea del lavoro si trovano nel bisogno, mettendole in tal guisa in grado di guadagnarsi onestamente l'occorrente alla vita finchè non trovano un migliore collocamento;

2° I lavori che saranno compiuti nella Casa saranno preferibilmente di manufatti cui l'Italia è tributaria all'estero;

3° Il lavoro vien dato a cottimo ad un determinato *maximum* di guadagno, a seconda la tariffa stabilita dalla Direzione;

4° La permanenza degli occupati nella Casa non potrà durare oltre lo spazio di tre mesi;

5° I mezzi di cui dispone consistono in sovvenzioni governative, provinciali e comunali e sussidi di Corpi morali, in doni, sottoscrizioni pubbliche, lasciti testamentari e qualsiasi altro provento che ridondi a vantaggio dell'Istituzione, negli utili che potranno ricavarsi dalla vendita dei suoi manufatti e delle proprie rendite patrimoniali;

6° I lavoratori riceveranno vitto ed alloggio nella Casa stessa allorchè ne faranno domanda, nei modi o nelle forme che saranno determinati da appositi regolamenti;

7° Sulla mercede che gli operai guadagneranno sarà fatta una ritenuta da determinarsi, che deve servire per le prime spese che loro potranno occorrere abbandonando la Casa.

Il Congresso delle Camere del lavoro a Parma. — Promosso dalla Camera del lavoro di Milano, questo Congresso riunivasi in Parma il 29 giugno p. p., coll'intervento dei rappresentanti il Municipio, la Camera di commercio e le Associazioni popolari locali. Ad esso presero parte le Camere del lavoro di Roma, Torino, Parma, Milano, Firenze, Bologna, Brescia, Piacenza, Cremona, Venezia, Padova, Pavia.

In questa seduta il Congresso votò in massima «la necessità della Federazione italiana delle Camere del lavoro e della fondazione di un bollettino collettivo delle Camere stesse, che riferisca le deliberazioni di ognuna». Indi sul quesito relativo a sussidi ai soci viaggianti deliberò che l'accordarli sia lasciato in facoltà delle singole Associazioni di mestieri e delle Camere.

Nelle successive sedute del 30 giugno e del 1° luglio, l'adunanza discusse la questione relativa al comprendere o meno nella categoria impiegati anche i pubblicisti, concludendo col seguente voto:

«Il Congresso, considerando che i pubblicisti, per le funzioni politi-

che, artistiche, letterarie che rappresentano sono indipendenti dalle leggi economiche che tiranneggiano il campo del lavoro e per le quali si costituiscono le Camere del lavoro, dichiara che non si possono comprendere nella categoria degli impiegati. In quanto agli altri salariati del giornalismo, cronisti, *reporters*, compilatori, ecc., il Congresso riconosce che essi vanno soggetti alle condizioni del lavoro della classe degli impiegati e quindi possano far parte di tale sezione nelle Camere del lavoro ».

Approvò poscia uno schema di statuto per la Federazione delle Camere del lavoro ed il programma delle Camere del lavoro a norma dello statuto e regolamento della Camera del lavoro di Milano.

Pel Segretariato internazionale accolse il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, riconoscendo l'utilità dei rapporti internazionali per l'organizzazione e l'azione emancipatrice della classe operaia, dà mandato alla Federazione delle Camere del lavoro di mettersi d'accordo colla rappresentanza delle altre Federazioni e organizzazioni esistenti in Italia, onde addivenire alla nomina di un Segretariato nazionale del lavoro allo scopo di centralizzare e pubblicare tutte le notizie inerenti all'organizzazione e all'azione suddetta, mettendosi in corrispondenza coi Segretariati nazionali degli altri paesi ».

Sulla organizzazione delle Camere del lavoro fra i lavoratori di campagna approvò il seguente ordine del giorno:

« Considerando che le Camere del lavoro nei centri agricoli devono rivolgere specialmente la loro azione alla tutela, alla difesa e alla rappresentanza degli interessi dei lavoratori della terra, il Congresso delibera di svolgere l'azione stessa nei seguenti modi e a seconda delle condizioni delle singole località (latifondo, mezzadria, colonia, coltura famigliare, ecc.):

a) con la formazione di sezioni della Camera possibilmente nel seno delle Società di mutuo soccorso esistenti nelle più grosse borgate della provincia — sezioni convenute dalle Camere del lavoro, dal Consiglio provinciale e dai rispettivi Comuni allo scopo di costituire il mercato della mano d'opera;

b) con la formazione di Federazioni per le Società di mutuo soccorso e di resistenza, allo scopo di regolarne i rapporti reciproci e a seconda della natura delle organizzazioni;

c) con la formazione di Consorzi provinciali, legalmente riconosciuti, fra le organizzazioni cooperative per eliminare i disastri della concorrenza;

d) con l'agevolare le leghe di resistenza che si propongano la revisione dei patti colonici e la graduale abolizione delle questue, degli appendizi, ecc., devolvendone il risparmio all'organizzazione;

e) con la formazione di Cooperative per assumere direttamente la conduzione di terreni ed alle Opere pie, propugnando lo sfruttamento delle terre incolte e la somministrazione degli strumenti del lavoro e di concimi da pagarsi a raccolto compiuto ».

Sul tema delle Cooperative di lavoro, adottò il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, riconoscendo che le Cooperative di lavoro rappresentano modo di difesa e di organizzazione degli interessi operai, dichiara che le Camere del lavoro devono appoggiarne ed aiutarne la costituzione per agevolarne il funzionamento presso le pubbliche Amministrazioni, affinchè i lavori e i servizi pubblici siano sottratti alla speculazione privata ed affidati direttamente alle stesse Cooperative ».

Sul quesito se le Camere del lavoro debbano essere per legge riconosciute le rappresentanti legali della classe lavoratrice, e sull'altro dell'influenza che devono o possono esercitare le Camere del lavoro sulla legislazione attuale, il Congresso passò unicamente all'ordine del giorno puro e semplice.

Sull'agitazione per l'abolizione degli uffici privati di collocamento adottò il seguente votó:

« Il Congresso, riconoscendo essere necessaria l'abolizione degli uffici privati di collocamento, che rappresentano la speculazione privata sulla emigrazione della mano d'opera, dichiara che tutte le Camere del lavoro devono dirigere la loro azione a smascherare i rapporti di sfruttamento che formano la sostanza degli uffici privati di collocamento, a combatterli presso l'opinione pubblica, presso le pubbliche Amministrazioni, insegnando alla classe operaia il modo di liberarsi da questo ignobile pauperismo coll'iscriversi nelle Camere del lavoro, le quali, pubblicando i fatti che vi si riferiscono, i nomi di coloro che lo esercitano, diano a tutti una norma in proposito. Le Camere del Lavoro manderanno al Comitato federale tutte le proposte pratiche che crederanno di adottare nelle varie località onde tener viva l'agitazione contro gli uffici privati di collocamento ».

Sui Probi-viri deliberò che le Camere del lavoro debbono concorrere alla costituzione dei loro Collegi, accordandosi dove è possibile colle Camere di commercio, colle Società riconosciute, ecc., per valersene in tutte le divergenze tra capitale e lavoro, e devono iniziare pratiche coi Comizi agrari per istituire i Probi-viri nell'agricoltura.

Sul tema della reciprocità di trattamento ai soci delle Camere del lavoro italiane fu deliberato:

« Il Congresso accetta la reciprocità di trattamento morale fra i soci viaggianti con tessera e lettera di accompagnamento delle diverse Camere del lavoro e ne rimanda il disciplinamento al Comitato federale delle Camere stesse. Il Comitato farà opera colle Camere del lavoro estere per ottenere anche con esse il trattamento della reciprocanza fra i soci ».

Circa i ribassi ferroviari per gli operai, si conchiuse che il Comitato federale chiederà alle Amministrazioni ferroviarie che concedano il ribasso sul prezzo del viaggio ai lavoratori che vanno sul luogo del lavoro procurato dalle Camere del lavoro.

Intorno alla necessità della organizzazione dei lavoranti marinai e pe-

scatori, argomento che venne aggiunto all'ordine del giorno dietro proposta del rappresentante della Camera del lavoro di Venezia, il Congresso affermò la necessità che le Camere del lavoro risiedenti nelle città marittime organizzino le classi lavoratrici marinare, che hanno una parte grandissima nello sviluppo economico della nazione, occupandosi attivamente dell'organizzazione dei marinai e pescatori ed eccitando le Camere stesse a studiare i mezzi per migliorare la posizione dei medesimi.

A sede della Federazione venne scelta Milano e si deliberò di mandare un telegramma al dottor Osvaldo Gnocchi-Viani, primo propugnatore delle Camere del lavoro.

Con quest'atto gentile il Congresso chiuse i suoi lavori.

La legge 15 giugno 1893 sull'istituzione dei Collegi dei Probiviri. — Mentre al Ministero di agricoltura, industria e commercio si sta compilando il regolamento per l'applicazione di questa legge, che pubblicheremo nel prossimo fascicolo, la legge stessa venne trasmessa ai Prefetti, ai Presidenti delle Camere di commercio e delle Società di mutuo soccorso, per richiamare specialmente l'attenzione sull'articolo 10, il quale richiede il previo sperimento di conciliazione per tutte le controversie, le quali, eccedendo per valore la competenza della Giuria, debbono essere portate davanti ai magistrati ordinari.

« Questo atto preliminare — dice il Ministro — e il diritto al gratuito patrocinio concesso all'operaio, che, per la sua parte, abbia accettato la proposta conciliativa, varranno a diminuire le liti, a togliere motivi di dissidio fra le classi sociali, e ad offrire valido appoggio all'operaio costretto ad invocare dall'Autorità giudiziaria la tutela dei suoi diritti ».

Tutti coloro ai quali fu diretta la circolare dovranno adoperarsi a divulgare le disposizioni della legge.

Necrologio dei benefattori. — *Pessina cav. Guglielmo*, di *Greco Milanese*, resosi defunto il 22 corrente mese, dispose per testamento di vari legati di beneficenza, fra i quali si notano uno di L. 25,000 a favore delle Fatebenesorelle di Milano, ed altro d'ugual somma all'Istituto dei ciechi della stessa città. Espresse inoltre all'erede sua universale, la vedova signora E. Borsani, il desiderio che venisse istituito e da esso diretto ed amministrato un Asilo infantile, desiderio che, ci fu assicurato, sarà pienamente assecondato.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

SENTENZE

SOMMARIO. — 1. Infortuni sul lavoro - Danni - Loro risarcimento - Prova. — 2. Congregazione di carità - Ente morale - Patrimonio - Responsabilità verso i terzi.

1. Infortuni sul lavoro — Danni — Loro risarcimento — Prova.

L'operaio che reclama il risarcimento dei danni derivatigli da infortunio sul lavoro deve offrire le prove dei danni medesimi e della colpa del padrone (articoli 1551 e 1312 del Codice civile). (*Sentenza della Regia Corte d'appello di Genova in data 13 maggio 1893, nella causa Porrata contro Mazzino*).

(*Temi Genovese*).

2. Congregazione di carità — Ente morale — Patrimonio — Responsabilità verso i terzi.

La Congregazione di carità risponde verso i terzi, coi quali ha rapporti giuridici, con tutto il suo patrimonio, che è composto dei beni degli enti scomparsi, da essa amministrati. (*Sentenza della Regia Corte di cassazione di Palermo 22 marzo 1892, nella causa Congregazione di carità di Girgenti contro Finanze*).

La Corte: Osserva che è indiscutibile che la Congregazione di carità sia un Ente morale avente una esistenza giuridica.

Ora, l'Ente morale ha la sua esistenza in quanto che è capace di possedere un patrimonio e di divenire il soggetto di diritti e di obbligazioni relativamente al suo patrimonio; capacità che è eguale a quella della persona fisica, che può svolgere anco verso i terzi; e tanto la capacità quanto le relazioni con i terzi sono regolate dal diritto comune.

E la Congregazione di carità ricorrente ha il suo patrimonio, e la sua esistenza appunto consiste nello svolgimento di cotesto patrimonio ai fini della sua istituzione, della sua organizzazione interna e della sua amministrazione.

Essa, appunto perchè Ente autonomo che ha speciale esistenza in rapporto al patrimonio ad essa devoluto per amministrarlo e rivolgerlo ai fini della sua esistenza, riscuote le rendite, una volta appartenenti a diversi Enti già scomparsi di fronte alla sua esistenza; e queste rendite costituiscono il di lei patrimonio, il quale, se da un canto serve al fine della sua esistenza, risponde dall' altro verso i terzi, coi quali essa ha aperto rapporti giuridici.

Ciò dimostra che il giudice del merito non cadde in alcun errore di diritto quando affermò che la Congregazione di carità, come Ente, risponde de' suoi debiti con l'attivo che amministra.

Or cotesto concetto di diritto rende vani gli sforzi del ricorso tendenti a dimostrare che l'attivo di un Ente amministratore non deve confondersi con l' altro dell' Ente morale amministrato, come i beni del minore non servono per legge a pagare i debiti del proprio tutore, onde conchiudere che nella specie l'attivo delle Opere amministrate non deve confondersi con quello dell' Ente morale Congregazione di carità. Ma il ricorso non ha guardato che il paragone non sta, essendo diversamente la Congregazione di carità, l'amministratore o il tutore, Enti distinti, che hanno una capacità giuridica tutta propria.

L'amministratore, o il tutore che sia, è persona fisica godente dei diritti civili, avente un patrimonio proprio, e la sua giuridica esistenza non si confonde con la sua qualità, sia di amministratore, sia di tutore, e cessata tale qualità la persona fisica sopravvive rimanendo quale essa era, mentre la Congregazione di carità è un Ente morale la cui esistenza, che è una finzione di legge, è speciale, indivisibile e inerente al fine della sua creazione e al patrimonio alla medesima affidato, onde rispondere a quel fine, di guisa che, cessata la destinazione di quel fine o tolto il patrimonio, onde rispondere allo stesso fine, essa cadrebbe nel nulla, e la sua esistenza sparirebbe completamente.

Il che dimostra che il patrimonio indispensabile alla sua esistenza è necessario onde rispondere al fine della sua esistenza, è patrimonio a lei appartenente, destinato bensì a fine determinato, ed è con questo patrimonio che essa deve rispondere verso i terzi con i quali si è messa in relazione giuridica.

E veramente sarebbe inconcepibile nell' Ente Congregazione di carità un patrimonio proprio, che può essere aggredito dai creditori, diverso da quello che amministra ed inserviente allo svolgimento della sua esistenza, conciossiachè, guardando la legge del 1862, essa amministra tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri o in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia, o pubblico Stabilimento, in cui favore sia disposto, o qualora la per-

sona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare lo incarico, il che dimostra evidentemente che i beni che essa amministra servono allo svolgimento del fine della sua istituzione, nè può avere patrimonio diverso che non serva a quel fine.

Il dire adunque che i creditori della Congregazione di carità possano soltanto aggredire i beni propri dell'Ente amministrato, o il dire, come il ricorrente ha detto nel corso della lite, che essa ha patrimonio proprio, è dire nulla, è dire cosa che non ha senso giuridico, posto che inconcepibile è di avere essa un patrimonio che non sia rivolto al fine della sua istituzione, e quindi il suo patrimonio è tutto ciò che essa riscuote ai fini della sua istituzione. Egli è vero che in rapporto ai beni dei diversi lasciti a scopo di beneficenza essa, quale fiduciaria, abbia l'obbligo di adempierne lo scopo; ma non è men vero che cotesta relazione giuridica tra l'Ente e i beni riguarda la sua amministrazione interna, che non può nuocere ai diritti dei terzi che con essa abbiano avuto un rapporto giuridico, verso i quali essa è obbligata ad adempire il rapporto già creato, e poscia riconosciuto da sentenza irretrattabile.

E si aggiunga: che la genesi del debito della Congregazione di carità somministra un altro argomento di diritto per ritenerla obbligata a soddisfarlo col patrimonio che amministra.

Essa amministrò l'Opera Micciché, ne incassò le rendite, e per sentenza divenuta cosa giudicata fu condannata a restituire le somme riscosse all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Ora, a ritenerla adempiente alla sua missione, essa rivolse a vantaggio della sua Amministrazione quelle somme, donde la giuridica conseguenza che l'Amministrazione medesima è tenuta rimborsarle, non potendo arricchirsi col danno altrui: *nemo cum danno alterius locupletior fieri debet.*

E non è superfluo porre in rilievo che la Congregazione di carità tentò nel giudizio di merito voler provare di avere erogato le somme allo scopo cui erano destinate; ma quel giudicato chiarì che il di lei assunto o non era sufficientemente provato, o, se provato, risultavano pagamenti non dovuti.

Ond'è che il giudice del merito, nell'aver ritenuto che la Congregazione di carità obbligata a pagare i suoi debiti coll'attivo che amministra, non offese in alcuna maniera nè la legge, nè il giudicato, nè gli statuti della Congregazione, nè i suoi bilanci, nè la legge del 1862, nè gli atti della lite; che anzi si uniformò ai criteri di diritto, e riuscì ad applicare ed attuare un principio di eterna ragione nel *jus suum cuique tribuere.*

Per tali motivi, rigetta, ecc.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Mentecatti - Loro mantenimento - Competenza passiva della spesa - Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Sua applicabilità. — 2. Istituzioni di beneficenza a favore dei poveri di Comuni e Provincie diverse - Loro concentramento - Necessità del voto favorevole delle rappresentanze comunali e provinciali interessate.

1. Mentecatti — Loro mantenimento — Competenza passiva della spesa — Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Sua applicabilità.

Le disposizioni del titolo VII della legge 17 luglio 1891, relative al domicilio di soccorso, sono applicabili anche al mantenimento dei mentecatti. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 24 marzo 1893*).

Sul ricorso della Deputazione provinciale di Bologna contro il Ministero dell'interno, la Deputazione provinciale di Modena ed il Manicomio di San Lazzaro in Reggio Emilia, per la revoca del ministeriale decreto 12 settembre 1892, con cui ponevasi a carico della ricorrente Provincia di Bologna la spesa del mantenimento e della cura della demente Manfredini ricoverata nel Manicomio di San Lazzaro in Reggio Emilia.

La IV Sezione, visto il ricorso e gli allegati; visto il controricorso della Deputazione provinciale di Modena; udita la relazione fatta dal consigliere Canna nell'udienza del 2 marzo 1893; udite le orali deduzioni dell'avv. Lupacchioli per la ricorrente Deputazione provinciale di Bologna, non essendo comparso alcun rappresentante delle altre parti in causa.

In fatto: Nel giorno 4 marzo 1891, d'ordine del Sindaco del Comune di Ravarino (Provincia di Modena), certa Manfredini Filomena di Vito, di anni 19, veniva tradotta nel Manicomio di Reggio Emilia, dove fu curata sino al 29 successivo giugno.

Codesta Manfredini Filomena è nata ed ebbe col padre Vito residenza in Crevalcore (Provincia di Bologna) fino al 1° novembre 1889, giorno in cui la intiera famiglia si trasferì nel già menzionato Comune di Ravarino per assumere ivi la conduzione di un fondo a colonìa.

Già in pendenza di cura insorse contrasto fra le due Provincie di Bologna e di Modena sul punto se le relative spese facessero carico piuttosto all'una che all'altra, avendo entrambe le rispettive Deputazioni provinciali opposto un reciso rifiuto all'analoga richiesta della Commissione amministrativa del Manicomio.

La quale si rivolse quindi al Ministero dell'interno perchè decidesse la quistione nei sensi dell'art. 80, lettera *B*, della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza; nonchè dell'art. 125 del rela-

tivo regolamento, e provocò così il decreto 12 settembre 1892, mercè cui, sopra conforme parere del Consiglio di Stato (Sezione interno), la spesa di mantenimento e cura della demente Filomena Manfredini è stata posta a carico della Provincia di Bologna.

Contro tale decreto, che a forma del dianzi citato art. 125 del regolamento le fu comunicato ai 23 dello stesso settembre, la Deputazione provinciale di Bologna, con deliberazione d'urgenza presa il 18 ottobre prossimo passato, stabilì di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

E così fu fatto con ricorso notificato al Ministero dell'interno, al presidente della Deputazione provinciale di Modena ed al presidente della Commissione amministrativa del Manicomio di San Lazzaro, in Reggio Emilia, mediante tre distinti atti di usciere colle rispettive date dei 15, 19 e 21 novembre ultimo.

Quale ricorso venne poi a tempo debito, in uno coi relativi documenti, depositato nella segreteria della Sezione, e di codesto deposito fu data notizia tanto al Ministero dell'interno quanto a quello delle finanze per atto del 7 dicembre decorso.

Assume essenzialmente la Deputazione ricorrente che il decreto reale per essa impugnato coll'aver applicato l'art. 72 della legge già ricordata 17 luglio 1890, in materia di spedalità di mentecatti, faceva una erronea applicazione dell'articolo medesimo, con violazione dell'art. 203, n. 10, della legge comunale o provinciale, che annovera fra le spese provinciali obbligatorie quelle pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, citando a conforto di siffatta tesi tre decisioni di questa Sezione.

E conclude:

Piaccia alla IV Sezione del Consiglio di Stato accogliere il presente ricorso ed annullare il decreto del Ministero dell'interno 12 settembre 1892, assegnando alla Provincia di Modena la competenza passiva pel mantenimento e cura della Manfredini Filomena nel Manicomio di San Lazzaro in Reggio Emilia durante il periodo dal 4 marzo al 29 giugno 1891.

Non è comparso alcuno degli intimati.

In diritto: Attesochè la nuova legge 17 luglio 1890, n. 6972, nell'intento di regolare la materia tutta relativa alla pubblica beneficenza, consacra in un capo apposito (il VII) che intitola « del domicilio di soccorso » le norme per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno che ad altro Comune nei casi in cui siffatta appartenenza induce l'obbligo del soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre Istituzioni di un Comune o di una frazione di esso.

E per sottacere di quanto non ha diretta attinenza colla contestazione attuale, indica all'art. 72 siccome gradatamente prevalenti secondo l'ordine numerico:

1° La dimora oltre quinquennale non interrotta in un Comune;

2° Il domicilio di origine senza riguardo alla legittimità della nascita.

Indi dopo di avere negli articoli 73 e 74 dettate prescrizioni di det-

taglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, non che sui requisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione e la efficacia della dimora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo art. 75 dispone testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in *tutti i casi* nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Attesochè dallo assieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse coll'istituto del domicilio di soccorso, e cioè: 1° stabilire quando un povero debba dirsi appartenere ad un Comune per aver diritto ad invocarvi con prevalenza la pubblica carità e beneficenza delle Congregazioni di carità e delle altre locali Istituzioni di beneficenza; 2° di determinare quali Comuni e Provincie siano obbligati a rimborsare quelle spese di assistenza che la legge abbia dichiarate obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge, in questo particolare argomento del soccorso obbligatorio, prendere bensì a base il domicilio rispetto ai poveri nati nel Regno, ma regolarla con particolari norme più adatte che non quelle concernenti il domicilio civile e delle quali anche l'anteriore giurisprudenza, tanto amministrativa che giudiziaria, si era — specialmente in tema di mentecatti — discostata con pronunciati vari e non sempre conformi.

Del resto il contesto dello intiero capo VII di essa legge e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate basterebbero per sè soli a dimostrare come le disposizioni medesime si debbono intendere applicabili *in tutti* indistintamente i casi nei quali i Comuni e le Provincie siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se codesta obbligazione di soccorso, assistenza e ricovero negli Ospedali derivi piuttosto da una che da altra causa pia. Il preciso testo della legge secondo il naturale significato delle parole e l'intenzione del legislatore non richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta, per far luogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo prestabilite.

Anzi eziandio l'economia generale della legge si ribella a qualsiasi distinzione, giacchè del domicilio di soccorso essa tratta in un capo apposito prima di aver tenuto parola delle speciali obbligazioni di beneficenza regolate da essa in successivi articoli di capi diversi, ed in luogo di una qualche espressione ristrettiva per limitare le disposizioni sul domicilio di soccorso, agli or detti oneri di beneficenza da essa con particolari prescrizioni imposti, usa per contro la espressione amplissima che figura nel detto art. 75 per estendere « le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei quali i Comuni e Provincie ed altri Istituti sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Quindi — a meno di sostenere che non costituiscono spese di soccorso, di assistenza o di spedalità quelle occorrenti per ritirarvi ed assistere in un Ospedale un mentecatto — è giuocoforza conchiudere che eziandio ad essi sono applicabili le norme del domicilio di soccorso.

E che la cosa sia realmente così, emerge viepiù manifesta facendo ricorso ai precedenti parlamentari i quali prepararono le disposizioni legislative che ora si tratta di interpretare, senza aver dato luogo *alla menoma contestazione in proposito.*

Si legge infatti nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati il 18 febbraio 1889:

« Seguendo l'esempio delle legislazioni straniere e tenendo conto delle condizioni nazionali, proponemmo norme speciali che saranno spiegate nella sede opportuna; soltanto qui notiamo che una volta disciplinata la natura del soccorso era necessità — salve le disposizioni meramente transitorie — applicare le stesse discipline per tutti i casi: spese di spedalità, spese per il ricovero dei mendicanti, dei mentecatti, ecc. La ragione di decidere è la stessa e non sarebbe dicevole obbligare con tante distinzioni gli amministratori degli Istituti di beneficenza dei Comuni *e delle Provincie* a fare in ogni caso ricerche spesso assai laboriose ».

L'identico concetto viene, in modo ancor più accentuato, ribadito in altro brano della stessa relazione formulata testualmente così:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente importanza per determinare il rimborso delle spese di beneficenza obbligatorie, ci pare che il criterio dovesse essere unico per tutti i casi. Chè altrimenti tante specie di carità legale e tanti sistemi diversi avrebbero portato sovente a complicanze. Quindi per il *rimborso delle spese pel ricovero dei mendicanti, pei mentecatti, ecc., si adopreranno gli stessi criteri in deroga ad ogni legge precedente, compresa quella ultima sulla sicurezza pubblica* ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta 13 dicembre 1889 della Camera elettiva parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di assistenza, *una sola deve essere la norma regolante il domicilio di soccorso.* Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le Provincie se per ogni specie di soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi.

« No: una sola deve essere la regola, e il presidente del Consiglio acconsentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza ».

È notevole ancora che le disposizioni degli articoli 72, 73, 74 e 75, concernenti il domicilio di soccorso, non diedero luogo nè a contrasti nè a semplici osservazioni od emendamento qualsiasi, neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere, a suggello di dimostrazione, che nei riflessi delle Provincie la sola spesa di beneficenza obbligatoria, rispetto alla quale la questione possa aver luogo, è precisamente ed esclusiva-

taglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, non che sui requisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione e la efficacia della dimora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo art. 75 dispone testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in *tutti i casi* nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Attesochè dallo assieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse coll'istituto del domicilio di soccorso, e cioè: 1° stabilire quando un povero debba dirsi appartenere ad un Comune per aver diritto ad invocarvi con prevalenza la pubblica carità e beneficenza delle Congregazioni di carità e delle altre locali Istituzioni di beneficenza; 2° di determinare quali Comuni e Provincie siano obbligati a rimborsare quelle spese di assistenza che la legge abbia dichiarate obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge, in questo particolare argomento del soccorso obbligatorio, prendere bensì a base il domicilio rispetto ai poveri nati nel Regno, ma regolarla con particolari norme più adatte che non quelle concernenti il domicilio civile e delle quali anche l'anteriore giurisprudenza, tanto amministrativa che giudiziaria, si era — specialmente in tema di mentecatti — discostata con pronunciati vari e non sempre conformi.

Del resto il contesto dello intiero capo VII di essa legge e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate basterebbero per sè soli a dimostrare come le disposizioni medesime si debbono intendere applicabili *in tutti* indistintamente i casi nei quali i Comuni e le Provincie siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se codesta obbligazione di soccorso, assistenza e ricovero negli Ospedali derivi piuttosto da una che da altra causa pia. Il preciso testo della legge secondo il naturale significato delle parole e l'intenzione del legislatore non richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta, per far luogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo prestabilite.

Anzi eziandio l'economia generale della legge si ribella a qualsiasi distinzione, giacchè del domicilio di soccorso essa tratta in un capo apposito prima di aver tenuto parola delle speciali obbligazioni di beneficenza regolate da essa in successivi articoli di capi diversi, ed in luogo di una qualche espressione ristrettiva per limitare le disposizioni sul domicilio di soccorso, agli or detti oneri di beneficenza da essa con particolari prescrizioni imposti, usa per contro la espressione amplissima che figura nel detto art. 75 per estendere « le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei quali i Comuni e Provincie ed altri Istituti sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Quindi — a meno di sostenere che non costituiscono spese di soccorso, di assistenza o di spedalità quelle occorrenti per ritirarvi ed assistere in un Ospedale un mentecatto — è giuocoforza conchiudere che eziandio ad essi sono applicabili le norme del domicilio di soccorso.

E che la cosa sia realmente così, emerge viepiù manifesta facendo ricorso ai precedenti parlamentari i quali prepararono le disposizioni legislative che ora si tratta di interpretare, senza aver dato luogo *alla menoma contestazione in proposito.*

Si legge infatti nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati il 18 febbraio 1889:

« Seguendo l'esempio delle legislazioni straniere e tenendo conto delle condizioni nazionali, proponemmo norme speciali che saranno spiegate nella sede opportuna; soltanto qui notiamo che una volta disciplinata la natura del soccorso era necessità — salve le disposizioni meramente transitorie — applicare le stesse discipline per tutti i casi: spese di spedalità, spese per il ricovero dei mendicanti, dei mentecatti, ecc. La ragione di decidere è la stessa e non sarebbe dicevole obbligare con tante distinzioni gli amministratori degli Istituti di beneficenza dei Comuni *e delle Provincie* a fare in ogni caso ricerche spesso assai laboriose ».

L'identico concetto viene, in modo ancor più accentuato, ribadito in altro brano della stessa relazione formulata testualmente così:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente importanza per determinare il rimborso delle spese di beneficenza obbligatorie, ci pare che il criterio dovesse essere unico per tutti i casi. Chè altrimenti tante specie di carità legale e tanti sistemi diversi avrebbero portato sovente a complicanze. Quindi per il *rimborso delle spese pel ricovero dei mendicanti, pei mentecatti, ecc., si adopreranno gli stessi criteri in deroga ad ogni legge precedente, compresa quella ultima sulla sicurezza pubblica* ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta 13 dicembre 1889 della Camera elettiva parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di assistenza, *una sola deve essere la norma regolante il domicilio di soccorso.* Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le Provincie se per ogni specie di soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi.

« No: una sola deve essere la regola, e il presidente del Consiglio acconsentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza ».

È notevole ancora che le disposizioni degli articoli 72, 73, 74 e 75, concernenti il domicilio di soccorso, non diedero luogo nè a contrasti nè a semplici osservazioni od emendamento qualsiasi, neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere, a suggello di dimostrazione, che nei riflessi delle Provincie la sola spesa di beneficenza obbligatoria, rispetto alla quale la questione possa aver luogo, è precisamente ed esclusiva-

mente quella occorrente pel mantenimento dei mentecatti poveri di ciascuna di esse, cosicchè ammessa la contraria interpretazione, diverrebbe uno stridente non senso la ripetuta disposizione dell'art. 75, in quanto contiene un preciso ed espresso richiamo anche alle Provincie.

Attesochè tutti i premessi rilievi conducono alla conclusione che non reggono le violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente in base a principî di giurisprudenza che si devono intendere derogati dalle esplicite disposizioni in senso contrario della legge nuova, *principî dai quali pur questo Collegio ritiene di dover deflettere dopo un più maturo esame della questione.*

Per questi motivi respinge il ricorso di che trattasi.

2. **Istituzioni di beneficenza a favore dei poveri di Comuni e Provincie diverse — Loro concentramento — Necessità del voto favorevole delle rappresentanze comunali e provinciali interessate.**

Nel silenzio della legge su questo caso speciale, non può farsi luogo al concentramento di una Istituzione fondata a favore dei poveri appartenenti a Provincie e Comuni diversi, senza provocare prima una deliberazione da parte delle rappresentanze dei Comuni e delle Provincie interessate. La mancanza del voto d'un solo dei Comuni interessati è sufficiente per far annullare il decreto di concentramento. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 23 febbraio 1893*).

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Istituzioni di beneficenza — Concentramento — Ricorso al Re in via straordinaria — Esame del merito.

Contro il Decreto Reale di concentramento si può ricorrere in via straordinaria al Re a termine dell'art. 12, n. 4, della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Tale ricorso però riflette solo questioni di legittimità; non si può quindi discutere se fosse oppure no il caso di applicare l'articolo 60 della legge, quando fossero osservate tutte le formalità di legge nel decretare il concentramento. (*Parere 26 giugno 1893 del Consiglio di Stato. Camogli, concentramento del pio legato Ansaldo*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

I MONTI DI PIETÀ IN ITALIA[1]

(A proposito del 2° Congresso nazionale delle Opere pie di Firenze)

I. — Per la seconda volta nel breve periodo di due anni i rappresentanti di molti Monti di pietà del nostro paese si sono riuniti in pubblico convegno; — per la seconda volta si sono trovati di fronte alle stesse quistioni, ai medesimi ostacoli, per cui si erano adunati a Padova nel settembre del 1891.

Senonchè conviene riconoscere che dal giorno in cui si chiuse il Congresso di Padova, a quello in cui si aprì il Congresso di Firenze, la questione si è allargata, si è meglio determinata nei suoi concetti fondamentali e nei suoi particolari, ed era presumibile attendersi dagli intervenuti una soluzione teoretica e pratica definitiva e tale da rendere assai facile al legislatore il modo di attuare le invocate riforme.

Una speciale letteratura si era venuta formando sull'argomento, e non solo la stampa quotidiana aveva a più riprese messo in evidenza gl'inconvenienti d'una legge che mal si ap-

[1] Questo lavoro fu pubblicato per la prima volta nel *Giornale degli Economisti* di Roma (maggio 1893), dal quale viene, con qualche aggiunta riprodotto. Di esso si occuparono a lungo *L'Economista* di Firenze (14 maggio 1893), *Il Sole* di Milano (3 agosto 1893), il *Bollettino delle Opere pie* di Bologna (fascic. 20-29) che lo riprodusse testualmente, il *Journal des Economistes* (juillet 1893, Paris), la *Revue d'Economie Politique* (juin 1893), la *Revue socialiste* (juin 1893, Boz).

Rendo grazie a queste autorevolissime Riviste di aver preso in considerazione il grave problema, e di contribuire con la loro valida cooperazione a richiamare su di esso l'attenzione di chi ha l'obbligo morale di provvedere.

plicava ai nostri Istituti, — ma anche le riviste più autorevoli di pubblica economia e di amministrazione avevano posta in luce tutta l'assurdità scientifica d'un accoppiamento irrazionale dei Monti di pietà con le Opere pie, e le pratiche difficoltà di attuazione che presentava a loro riguardo la legge 17 luglio 1890. [1]

Il Governo in varie occasioni aveva mostrato di prendere interesse alla questione, promettendo studi, riforme — eccitando persino i rappresentanti stessi del Congresso di Padova a fare un progetto vero e definitivo di legge. Erano troppo giuste le ragioni di ribellione contro la legge delle Opere pie, perchè non si dovessero prendere sul serio le promesse di Nicotera e di Lucca dapprima, le parole di Giolitti e di Rosano poi.

E quindi amministratori e direttori di Monti di pietà, persone tecnicamente competentissime, riunendosi per la seconda volta a Firenze, procedettero al loro lavoro con molta serietà di propositi, sottoponendo ad analisi accurata e dotta tutti i

[1] Notiamo fra gli altri lavori i seguenti:

Guidicini, *Relazione sopra il 1° quesito del Congresso di Padova*. Bologna, Monti, 1891.

Maggetti, *Che cosa sono e che cosa dovrebbero essere i Monti di pietà*. Bologna, Zanichelli, 1891.

Sitta, *Monti di pietà ed Opere pie*. Bologna, Fava e Garagnani, 1892.

Sitta, *L'agitazione dei Monti di pietà*. Bologna, Monti, 1892.

Moro, *Un progetto di legge sui Monti di pietà*. Bologna, Monti, 1892.

Gagliardi, *Memoria sui quesiti del Congresso di Padova*. Genova, Pagano, 1891.

Fanelli, *Considerazioni sulla legge delle Opere pie in riguardo dei Monti di pietà*. Livorno, Meucci, 1891.

Meldolesi, *Il bilancio preventivo delle Istituzioni di beneficenza*. Vicenza, Brunello, 1893.

Giustiniani Dott. Vincenzo, *A proposito di alcune nuove operazioni del Monte di pietà di Ferrara*. (Gazzetta Ferrarese, 25, 26, 27 agosto 1893).

Veggansi inoltre gli *Atti* del Congresso dei Monti di pietà in Padova nel *Memoriale presentato al Ministero degli interni*, gli *Atti del Congresso dei ragionieri in Genova*, gli articoli pubblicati nella *Rivista di diritto pubblico*, nel *Giornale degli economisti*, nella *Rivista di beneficenza*, nel *Bollettino delle Opere pie*, nella *Perseveranza*, nell'*Opinione*, nella *Gazzetta dell'Emilia*, nella *Nazione*, nell'*Economista di Firenze*, nel *Sole*, di Milano, nel *Journal des Economistes*, di Parigi, ecc.

punti più importanti sui quali dovrebbe inspirarsi il patrio legislatore, nel riconoscere le loro ragioni d'indipendenza. Senza invadere il campo che naturalmente spetta al Parlamento, essi proposero di segnare le linee fondamentali, che lo dovrebbero guidare nel sanzionare le riforme necessarie, attenendosi allo studio di quella parte specifica che si riferisce esclusivamente alla speciale indole delle operazioni dei Monti di pietà. Inoltre, allo scopo di mantenere a ciascuno Istituto in particolare quella libertà che è voluta dalle condizioni speciali del luogo, dall'indole del paese, dalle consuetudini, dalle tradizioni storiche, si sono sforzati di non invadere quel campo che è e deve essere esclusivamente degli statuti e dei regolamenti. La quistione adunque si presentava sotto una forma nuova a Firenze. Non si trattava più di chiedere alcune deroghe alla legge sulle Opere pie; si trattava invece di rompere ogni legame con questa e di stabilire i principî fondamentali sui quali doveva basarsi una nuova e specifica legge. A Padova si era presentato il problema teorico della natura economica e giuridica dei Monti di pietà — a Firenze si prescindeva da ciò, e partendo dal principio oramai universalmente noto che nella forma loro odierna e collo sviluppo nuovo che hanno oggi, i Monti di pietà sono Istituti misti, con prevalenza del credito sopra la beneficenza, se ne dedussero quelle conseguenze d'indole amministrativa che dal legislatore erano state sconosciute, o disdegnate nella compilazione d'una legge troppo accentratrice e troppo vasta. [1]

II. — Che i Monti di pietà non siano Istituti di beneficenza è oramai a tutti noto. Ci sia permesso tuttavia, avendo questo studio il carattere dell'attualità, di riassumere brevemente i concetti già da noi espressi in altra rivista. [2]

I Monti di pietà s'avvicinano di molto alla famiglia degli

[1] La Commissione incaricata di studiare i Monti di pietà al Congresso di Firenze, elesse a presidente il conte comm. Agostino Salina (presidente del Monte di Bologna), a vice-presidente l'avv. cav. Pier Alessandro Ceblotti (direttore del Monte di Venezia), a segretario il prof. rag. Pietro Sitta (direttore del Monte di Ferrara). Relatore fu nominato l'avv. cav. Jacopo Moro (direttore del Monte di Padova).

[2] Veggasi lo studio: *Monti di pietà ed Opere pie* nel *Giornale degli Economisti*, fascicolo di ottobre 1892.

Istituti di credito, perchè a somiglianza di certe Banche *fanno il prestito,* garantendosi efficacemente sul *pegno,* che viene accettato in ragione per lo meno di un terzo in più della somma sovvenuta. L'unica differenza con l'operazione che fanno le Banche d'anticipazione su pegno sta in ciò che il Monte presta sino a somma minima, e appunto per ciò non si cura (nè potrebbe curarsi volendo) d'indagare le ragioni di proprietà del pegno, perchè per i mobili il possesso vale titolo.

Inoltre il Monte di pietà viene compensato del servigio che rende col prelevamento degli *interessi* e delle varie specie di *tasse* (diverse in qualità, quantità, misura a seconda dei luoghi) all'atto della riscossione, della rinnovazione o della vendita del pegno.

Ancora, mentre agli Istituti di beneficenza si rivolgono soltanto miserabili, o persone ritenute tali, ai Monti di pietà si rivolgono tutti coloro che hanno bisogno di danaro e che per circostanze diverse non se lo possono procurare in altro modo. Il Monte di pietà soddisfa ad un bisogno che può essere di tutti, del povero come del ricco, del proletario miserabile e privo di ogni risorsa come dell'attivo e fortunato industriale e del commerciante intraprendente, che preferiscono di far circolare rapidamente i loro capitali all'immobilizzo infruttifero delle loro merci.

Coll'operazione del prestito su pegno, si crea un vero *contratto bilaterale* avente effetti legali per entrambe le parti, mentre con l'atto di beneficenza non si dà origine a nessun diritto e a nessun dovere. Nel prestito contro pegno, invece si conferisce a chi ha ricevuto la sovvenzione un titolo che gli dà diritto a ritirare (previa restituzione della somma ricevuta e pagamento degl'interessi) l'oggetto consegnato in garanzia, nella sua identità.

A simile diritto nell'impegnante corrisponde l'obbligo del Monte di conservare il pegno sino al giorno della scadenza del prestito, e il diritto di rifondersi sopra l'impegnante al momento del riscatto o della vendita, della somma sovvenuta, degli interessi maturati e di quei compensi eventuali che sono contemplati dagli statuti. L'atto di beneficenza al contrario non dà luogo ad alcun contratto — non inizia diritti, non impone doveri, — l'Istituto beneficante, una volta consegnata la somma,

non ha più alcun diritto alla restituzione — il beneficato non ha alcun obbligo, se si tolga quello affatto intimo e volontario della riconoscenza.

Queste differenze caratteristiche fra gli Istituti di beneficenza ed i Monti di pietà, trovano il loro riflesso anche nella diversa organizzazione tecnica degli uni e degli altri. Di fatto, mentre le Opere pie sono Istituti pubblici aventi lo scopo di *erogare* le sole rendite in beneficenza, mantenendo intatto il patrimonio, conservando il più perfetto equilibrio fra le entrate e le spese — i Monti di pietà si servono delle loro rendite per provvedere principalmente alle *spese d'esercizio* dell'Istituto che sono gravosissime, e invece di esplicare la loro azione col mantenere integro il patrimonio, al pari degli altri Istituti di credito, lo *trasformano* continuamente, incessantemente.

In questa funzione però di trasformazione del capitale, sta anche il lato benefico dei Monti di pietà, poichè per rendere al pubblico il servizio del piccolo prestito debbono sopportare spese che superano l'utile che proviene dalla pura gestione pignoratizia, e ciò si verifica non solo nei Monti di pietà minori, ma nei più importanti d'Italia, come quelli di Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Padova, ecc.

Quindi i Monti di pietà conservano in parte il carattere di Opera pia, e non soltanto perchè hanno un patrimonio che appartiene a tutti e nel tempo stesso a nessuno (perchè frutto di legati, donazioni, oblazioni spontanee di privati e di pubbliche amministrazioni), ma anche perchè per far fronte alle spese d'esercizio debbono aggiungere ai redditi dell'impegnata altri redditi, derivanti da impieghi fruttiferi d'altra natura, da investimenti in titoli pubblici, da crediti ipotecari, da livelli, canoni, ecc.

Il carattere di Opera pia conservano pure i Monti perchè rendono un servigio, che privati speculatori non potrebbero prestare alle stesse condizioni, e perchè bene spesso fanno gratuitamente, senza alcuna spesa d'interessi, di tasse o altro, i pegni di piccolo taglio. [1]

[1] A Ferrara per esempio i pegni di una lira, a Reggio gli inferiori a 5 lire non sono soggetti ad alcuna tassa, nè ad interesse di sorta.

Data quindi tale natura mista dei Monti di pietà, data l'assoluta necessità che essi continuino a funzionare nei tempi nostri, conveniva studiare il modo di sanzionare per legge quanto essi facevano da tempo, prima della legge del 1890; conveniva lasciare ad essi quella libertà di esplicarsi, la quale a null'altro scopo intende che a quello sacrosanto di accrescerne le rendite per diminuire il *costo* del pegno.

III. — Alla discussione sopra la natura economica e giuridica dei Monti di pietà, ne seguì una non meno interessante sopra il *nome*.

Alcuni congressisti volevano persino sopprimere la vecchia denominazione dei nostri Istituti, sostituendovi quella più moderna e più razionale di *Banche d'anticipazione sopra pegno.* Ma la proposta non passò. Sembrò prematura alla maggior parte dei convenuti la soppressione d'un nome che rappresenta tutto un passato glorioso e che è profondamente radicato nella coscienza popolare. D'altra parte il tempo ha già reso giustizia in parte, e del *Sacro Monte di pietà* non è rimasta che l'espressione Monte di pietà.

Sacri si chiamavano nella loro origine i Monti, perchè alla loro creazione aveva contribuito sopratutto l'eloquenza dei sacri oratori, e perchè erano posti sotto la protezione della religione, e perchè tutto un insieme di pratiche religiose si avvicendava con la funzione del pegno. [1] La parola *Monte* ancora si può conservare, perchè nella sua significazione originaria corrisponde a *tavolo, banco;* quindi nulla vi è d'improprio nel mantenerla. Quanto all'ultima parte della denominazione che conservano i nostri Istituti, essa forse deriva dal fatto che a crearli vi concorse sopratutto la pietà dei cittadini, i quali, come è noto, mediante oblazioni spontanee ne costituirono il patrimonio, e con prestazioni gratuite ne ressero nei primi tempi l'amministrazione. Questa parola ricorda forse anche il servigio veramente

[1] In molti Monti di pietà gli impiegati dovevano ascoltare ogni mattina, prima di mettersi all'ufficio, la santa messa; — erano severamente proibiti i discorsi licenziosi; i bestemmiatori venivano espulsi dall'impiego; multe fortissime colpivano coloro che entro i locali del Monte mangiavano di grasso nel venerdì e nel sabato e nelle vigilie.

pietoso che in tempi di sfrenata usura rendevano questi Istituti, facilitando anche ai più miserabili l'ottenimento del credito e sottraendoli all'ingordigia dei privati prestatori.

Comunque sia, considerato che anche in Ispagna (Montes de piedad) e in Francia e Belgio (Monts de piété), dove i Monti sorsero assai più tardi, si conserva tale denominazione, e tenuto conto che i Monti di pietà non sono ancora imprese di speculazione pura, ma fanno colla forma del credito in certo senso della beneficenza, si mantenne la parola vecchia lasciando al tempo la cura di sopprimere ciò che ricorda la pietà, come aveva eliminato ciò che ricorda la religione. Con queste premesse è facile dedurre le principali conseguenze d'ordine amministrativo e contabile che i congressisti seppero ricavare.

Ammessa la necessità d'una legge speciale che ispirandosi al vero carattere dell'Istituto lo regolasse con criteri razionali e di pratica opportunità — ammesso che tale legge dovesse ispirarsi al principio della natura mista con prevalenza del credito sulla beneficenza, ne veniva di logica conseguenza che bisognava cominciare dal sottrarre i Monti di pietà dalla tutela e dalla vigilanza del Ministero degli interni (esercitata per mezzo della Giunta provinciale amministrativa), e sottoporli invece a quella del Ministero dell'agricoltura, industria, commercio.

Malgrado l'esperienza tristemente insegni che la sorveglianza delle Autorità governative non riesce che a creare impacci inutili e spesso dannosi agli amministratori, togliendo loro quella libertà che è sempre necessaria al rapido disbrigo degli affari, e qualche volta infrangendo quella dignità che si deve mantenere a chi copre pubbliche cariche — mentre invece altre volte riesce inutile, effimera, quasi ridicola come lo mostrano i recenti ispettori delle Banche —, è naturale che se una tutela vi deve essere, dal Ministero di agricoltura che sovraintende al credito dev'essere esercitata e non da altri. [1]

[1] L'*Economista* di Firenze, crede che sia pericoloso sottrarre i Monti di pietà dalla vigilanza delle Giunte provinciali amministrative, per metterle sotto la tutela del Ministero d'agricoltura, industria e commercio,

Le Giunte provinciali amministrative, consigli di tutela assai rigorosi, esercitano la loro autorità sopra tutte quelle aziende pubbliche o semi-pubbliche, che hanno per iscopo di *erogare* le rendite, mantenendo intatto il patrimonio — non possono logicamente esercitarla sopra il Monte di pietà che *trasforma* continuamente, di mese in mese, di giorno in giorno, di minuto in minuto, i suoi capitali.

Quindi, come si fece per le Casse di risparmio, si deve per i Monti pensare ad una tutela più competente, più elevata, quale certamente potrebbe trovarsi nel Ministero dell'agricoltura, tutela che può esercitarsi in modi diversi, con ispezioni periodiche o eventuali, con revisione di consuntivi, quadri statistici, rendiconti, ecc.

Senonchè non conveniva dimenticare d'un tratto che i Monti, malgrado la loro natura, hanno uno scopo da conseguire che è sacrosanto — perchè è voluto da coloro che li dotarono di rendite, di legati, di patrimoni. I Monti, pur svolgendo liberamente la loro azione colle forme del credito, debbono pur sempre rivolgere le loro cure a chi sopratutto abbisogna del loro sussidio — a chi ricorre ad essi perchè trova chiuse le porte degli Istituti più moderni e rifugge dall'entrare nelle case degli usurai; e a tale intento il Monte deve bandire dai suoi statuti (e la legge lo potrà sanzionare) ogni idea di lucro indegno, e far conseguire ogni aumento di rendita a facilitare, estendere le impegnate future diminuendo il saggio dell'interesse, provvedendo alla più scrupolosa custodia degli oggetti impegnati. La legge 17 luglio 1890, ed i regolamenti annessi di amministrazione e di contabilità, abbiamo avuto

perchè difficilmente questi potrà provvedere per tutti i Monti di pietà, in modo equo e conforme ai veri interessi di questi Istituti, essendo lontano e non avendo sempre l'esatta cognizione delle condizioni del luogo. Ma noi crediamo che il timore sia esagerato, e, mentre facciamo le nostre riserve sulla competenza delle Giunte provinciali amministrative, composte di elementi non sempre omogenei, e mutabili sempre, e spesso partigiani, nutriamo molta fiducia nella suprema direzione di persone competenti in materia di credito, quali possono trovarsi al Ministero, e crediamo più nell'efficacia di poche ispezioni ben fatte, che nella sorveglianza continua di questi Consigli di tutela.

occasione di dire altra volta, prendendo a tipo d'un'Opera pia, la Congregazione di carità, comprendevano nelle stesse disposizioni anche tutte le altre Istituzioni e anche quelle che vi si scostavano nei caratteri e nell'indole delle operazioni.

L'ottenimento del credito, l'investimento dei capitali disponibili, l'erogazione delle rendite, tutti gli atti di amministrazione e di contabilità venivano sottoposti ad infinite cure da parte dei Consigli di tutela, e non si lasciava alcuna libertà agli amministratori. Fra le varie ipotesi potrebbe avverarsi anche quella che un Monte di pietà manchi di capitale, e debba procurarselo col credito [1] — si dovrà di volta in volta interrogare la Giunta provinciale amministrativa? Ogni operazione di pegno, anche la più piccola, rappresenta un investimento di capitale, che dovrebbe essere sanzionato con autorizzazione dell'Autorità tutoria. Bastano queste due serie di operazioni per renderci persuasi che i Monti di pietà non sono al posto loro e che hanno bisogno di libertà.

IV. — Una delle quistioni più gravi che si presentavano a proposito dei Monti di pietà era quella che riflette i pegni di provenienza furtiva e posti sotto il sequestro dell'Autorità giudiziaria. Conveniva pensare al modo di garantire i nostri Istituti da quelle perdite in cui potrebbero facilmente incorrere per la natura delle loro operazioni, e salvaguardare nel tempo stesso l'interesse sacrosanto della giustizia. Quindi si stabilì il principio che « i pegni i quali vengono rivendicati in seguito a furto o smarrimento non saranno restituiti se non contro giustificazione della proprietà, e previo rimborso del capitale prestato e degli interessi ».

[1] Al Monte di pietà di Livorno, ad es., non si può fare un pegno superiore a 300 lire senza l'autorizzazione del presidente. E così in altri Monti di pietà, poichè non essendo i capitali disponibili sempre sufficienti per far fronte alle richieste del pubblico, si vuole anzitutto conservarli per i piccoli pegni, che sono quelli della povera gente. Di qui la recente agitazione dei Monti di Bologna, di Padova, ecc., intesa ad ottenere dal Governo l'autorizzazione a ricevere *depositi* da privati, onde impiegarli nell'investimento fruttifero e nel tempo stesso benefico dell'impegnata. (V. su ciò il recente opuscolo di Moro e Guidicini, *Appunti sull'indole dei Monti di Pietà e sull'autorizzazione a ricevere depositi*, Bologna, 1898).

Come è noto, i Monti di pietà rendono al pubblico i servigi del prestito senza indagare quali siano i titoli di proprietà sul pegno. A parte l'impossibilità di far ciò, per i mobili, dove il possesso vale titolo, vi sarebbe il gravissimo inconveniente di allontanare dai Monti di pietà anche le persone oneste che si vergognano di fare il pegno in nome proprio.

L'operazione di prestito del Monte è anonima, e fin che non si è cancellata quella umiliante leggenda sui nostri Istituti, per cui non si può entrare in essi senza arrossire, non è possibile senza gravi danni pretendere per ogni pegno le dichiarazioni di proprietà.

La deroga che si chiede alle disposizioni contenute nel Codice civile è certamente grave, ma è necessaria, e già per molti Monti di pietà è sanzionata negli statuti organici. Senonchè però la giurisprudenza non fu concorde nei suoi responsi in proposito. La Corte di cassazione di Napoli e quella d'appello di Firenze si pronunciarono in senso favorevole ai nostri Istituti, ritenendo che bastino gli articoli 708 e 709 del Codice civile a garantirli, [1] mettendoli nella stessa condizione di coloro che acquistano sopra una fiera, un pubblico mercato, ecc. La Corte d'appello di Firenze anzi si spinse più in là, proclamando che anche se non vi fossero i citati articoli del Codice civile, basterebbero le disposizioni dello statuto (approvato del Consiglio di Stato) per troncare ogni dubbio in proposito.

Invece il Tribunale di Genova confermando una sentenza precedente d'un pretore decise, in altra occasione, che il proprietario del pegno rubato, senza alcun obbligo di rimborso al Monte di pietà, avesse il diritto di riprenderselo. La Corte di cassazione di Torino fu ancora più rigida e in una sen-

[1] Art. 708: « Colui che ha smarrito la cosa o che ne fu derubato può ripeterla da quello presso cui lo trova, salvo a questa il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta ».

Art. 709: « Se però l'attuale possessore della cosa rubata o smarrita l'ha comprata in una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata ».

tenza famosa in proposito (sentenza 31 maggio 1882) concluse « *non accordino prestito* (i Monti) *se non a persone di conosciuta probità, la cui regolare condotta sia sicura garanzia della legittima provenienza degli oggetti che danno in pegno* (!) ».

Davanti a questa diversità di pareri della magistratura italiana e della giurisprudenza, era necessario stabilire una norma generale che potesse valere sempre, per tutti i Monti, davanti a tutti i Tribunali, e troncasse ogni possibilità di falsa interpretazione della legge. D'altra parte non si tratta di cosa nuova perchè anche i *Feneratori Ebrei* del medio evo godevano tale privilegio, [1] e non s'intralcia il libero corso della giustizia, lasciandosi il pegno a disposizione dei Tribunali per tutte quelle indagini che possono offrire qualche luce intorno all'identità del reato e alle persone dei colpevoli. [2]

V. — Garantiti in tal modo i Monti di pietà sulla sicurezza delle loro operazioni, si è voluto affermare per legge il principio, pel quale viene bandito dai nostri Istituti ogni scopo di lucro illecito stabilendo che essi possano esigere gl'interessi nella sola misura che è necessaria per rifondere le spese inerenti alla conservazione e all'amministrazione del pegno e del patrimonio. Purtroppo intorno ai Monti di pietà si mantiene ancora per ironia, spesso infondata, quella denominazione che rese celebre il Domenicano *Barianno,* e con senso di dileggio e spesso d'ira vengono chiamati *Monti di empietà*. Ma noi siamo ben lieti di constatare che per quanto costosa sia l'amministrazione del pegno, non vi è Monte di pietà di qualche importanza che non abbia in questo secolo diminuito il saggio dell'interesse.

Milano, Torino, Venezia, Padova, Ferrara, Bologna, Napoli, Roma Palermo, Firenze, Nizza, hanno scemato notevolmente il saggio dell'interesse, e della facoltà di prelevare fino il 2 $^0/_0$ al mese, ben pochi fortunatamente si valgono oggi. È vero che

[1] Veggasi a tale proposito la relazione dell'avv. CABELLA nel *Memoriale* del 1° Congresso dei Monti di pietà in Padova (Padova 1891), pp. 47 e segg.

[2] Nelle spese di rifusione dovute dal rivendicante al Monte di pietà al momento del ritiro del pegno, dovranno comprendersi anche quelle tasse di polizza che si sarebbero dovute pagare se l'operazione fosse stata rinnovata alla sua scadenza.

il 6 % è un interesse gravoso per chi è inoltre costretto a privarsi dell'uso dell'oggetto posseduto, ed è vero altresì che non di rado conglobando agl'interessi le varie specie di tassa che accompagnano il pegno, si raggiunge spesso l'8 %. Ma è anche vero che nessun privato può rendere tale servigio alle stesse condizioni, ed è pure vero che il Governo, conscio del costo enorme che importano la custodia e l'amministrazione del pegno, permette ai privati di prendere anche il 2 1/2 % sotto la sorveglianza della questura![1]

A temperare del resto il rigore di questo primo articolo viene il secondo voto formulato dai congressisti, dal quale traspare il carattere che pur si vuol conservare in parte di Opera pia ai Monti di pietà. I prestiti potranno anche essere fatti senza interessi, purchè però i Monti di pietà abbiano il modo di provvedere con le proprie rendite alle spese della gestione del pegno. Ognuno sa che il Monte non si propone uno scopo speculativo, ma conviene impedire che al solo intento di fare della male intesa beneficenza accordando gratuitamente il prestito anche a chi non ne ha bisogno, si consumi il patrimonio e si metta l'Istituto nell'impossibilità di rendere nell'avvenire qualsiasi servigio.

Si è pure voluto sanzionare il principio, teoreticamente bello e lodevole di mantenere una certa proporzionalità fra il saggio dell'interesse e la misura della sovvenzione, stabilendo che « si potranno stabilire diversi saggi d'interesse a seconda dell'entità del prestito e della natura degli oggetti impegnati ».

Senonchè tale disposizione riuscirebbe probabilmente di difficile attuazione, essendo evidente che si avrebbe un rigonfiamento artificiale fortissimo nel numero dei pegni che vengono meno gravati da interessi e da tasse. Si avrebbe in tal modo un lucro cessante sulla somma complessiva minore d'interessi

[1] A Milano, a Torino e in altre grandi città, esistono di questi Banchi di prestito su pegno, ai quali il Governo accorda la facoltà di prelevare il 2 1/2 % al mese, imponendo l'obbligo di far vidimare le polizze da ispettori di sicurezza pubblica. Secondo noi dovrebbero immediatamente essere aboliti; in ogni modo non vi è alcuna ragione di permetter loro di prelevare il 30 % l'anno, mentre si grida contro i Monti di pietà che prendono il 6 %.

da liquidarsi, e un danno emergente pel numero sempre maggiore di oggetti da custodire e da amministrare. Lo si vede continuamente presso quei Monti di pietà che ammettono il pegno minimo gratuito. Naturalmente ognuno preferisce all'avere una sola bolletta che in un titolo unico faccia fede della sovvenzione ricevuta e del deposito dato in garanzia, il possederne parecchie che pur frazionando le merci offerte, lo esonerino da qualsiasi tassa.

D'altra parte non si può neanche ritenere con sicurezza che la misura diversa del pegno o la sua varia natura siano sempre criteri sicuri per applicare razionalmente questo principio. Meglio sarebbe quindi secondo noi stabilire addirittura un saggio unico di interesse, cercando di renderlo mano mano sempre più lieve, e separando nettamente la gestione credito dalla gestione beneficenza.

Si è voluto inoltre, malgrado l'opposizione di alcuni fra i più autorevoli rappresentanti di Monti di pietà, proclamare il principio della *sincerità* nei rapporti con il pubblico impegnante — conglobando in una sola tutte le specie di compensi che si fanno pagare i nostri Istituti per i servigi che rendono. Quindi abolite le *tasse di polizza* o di *bolletta*, e quella d'*imballaggio*, che si trattengono all'atto della sovvenzione, abolite le *tasse di fermo* che si fanno pagare a chi smarrisce i biglietti, conservati i soli *interessi* da prelevarsi al momento della riscossione, della rinnovazione o della vendita del pegno, e le *tasse d'asta* da caricarsi sul compratore in ragione del prezzo cui è salito l'oggetto venduto. In tal modo si sopprimono d'un tratto tutti quei diritti addizionali, che nascondono la vera misura dell'interesse, e che in via mascherata sembrano voler conservare quell'usura che tutti vogliono bandita per sempre dai nostri Istituti.

A noi però sembra che tale disposizione, lodevolissima in sè stessa, possa dar luogo a qualche grave inconveniente. È vero che la *tassa di polizza* o di *bolletta* che è ammessa negli statuti di quasi tutti i Monti di pietà eleva l'interesse di molto, dei pegni di piccolo taglio in modo particolare, ma è anche vero che essa ha il suo fondamento nella speciale prestazione del biglietto, che costituisce un titolo efficacissimo di credito, avente i caratteri quasi di una cambiale.

Anche l'abolizione della *tassa d' imballaggio* è giusta, ma non conviene dimenticare che in alcuni Monti di pietà fu istituita per sopprimere un'usura assai più temibile, quella dei mediatori, i quali fornivano l' *involto* facendolo pagare quattro, dieci volte più del suo valore. Del resto questa tassa non è molto gravosa, e mentre serve per dare uniformità a tutti i depositi, offre ai Monti di pietà un mezzo efficace e pronto di ordinare, classificare nei magazzini i pegni secondo la loro natura, secondo il loro taglio, e rende più facili e spedite le verifiche di archivio, che pure sono tanto necessarie nei nostri Istituti. [1]

Anche rispetto alla abolizione delle *tasse di fermo,* si potrebbe obbiettare, che a parte il notevolissimo servigio che il Monte di pietà rende a coloro che hanno smarrito la bolletta di pegno, impedendo coll'apposizione del *fermo* a chi l' ha trovata o rubata, di ritirarla — non vi è alcuna ragione di mandare impunita la poca cura che hanno taluni, di questi modesti titoli di credito, mentre d'altro lato i Monti debbono pensare con un ufficio speciale, con perdite di tempo non indifferenti a fare ricerche e ad assumersi responsabilità nuove e spesso pericolose al momento della restituzione dell'oggetto, o del ritiro del *bono,* o *restanza* (quando sia stato venduto).

Intorno alla *tassa d'asta,* nessuna opposizione venne fatta, riconoscendosi da tutti rappresentare essa il compenso legittimo del servigio speciale che si rende a coloro soltanto che lasciano andare in vendita i loro pegni — servigio che assorbe tutta una sezione dell'Amministrazione e che importa molte spese e molto lavoro.

Secondo noi quindi, pur essendo molto lodevole l' intento di ridurre ad una sola tutte le tasse che si percepiscono dai Monti di pietà, convien andar a rilento nell'applicazione del

[1] Tale imballaggio è diverso secondo i Monti di pietà. In alcuni vi sono dei *sacchi di tela* di diverso volume e di diverso colore, i quali naturalmente hanno una lunga durata. In altri vi sono *sacchi di carta,* che vengono distrutti ad ogni operazione estinta — sia per rinnovazione, come per ritiro, come per vendita. In altri ci sono dei veri e propri involti i quali vanno puntati attorno al pegno. A Ferrara tutti gli involti debbono essere dello stesso colore, cioè di tela bianca.

principio, per non creare disuguaglianze di trattamento, e sopratutto per non dar luogo ad altri inconvenienti, che, piccoli in apparenza, potrebbero perturbare il regolare funzionamento dei nostri Istituti.

VI. — In quali modi si poteva agevolare ai Monti di pietà la via per attuare il loro scopo supremo, quello cioè della diminuzione graduale del costo del pegno?

In varie maniere che si possono riassumere principalmente nelle seguenti:

1° lasciare ad essi la più ampia libertà di estendere le loro operazioni di prestito a qualsiasi specie di bene mobile, permettendo loro di ricorrere, in mancanza di capitali propri, al credito, quando ciò potesse tornare utile contemporaneamente ai Monti stessi ed al pubblico;

2° permettere ai Monti di pietà di allargare la sfera delle proprie operazioni, aggiungendo a quelle specifiche del pegno altre funzioni che più s'addicono alle Casse di risparmio o alle Banche, [1] ma che pure possono offrire nuovi e fecondi cespiti di rendita;

3° accordare ai Monti di pietà alcuni di quei privilegi che non si negano a nessun Istituto che abbia carattere in parte benefico, come ad esempio, il *diritto al gratuito patrocinio*, l'*esenzione dalle tasse di bollo e registro* per le polizze di pegno, gli avvisi d'asta, ecc., il *privilegio fiscale* per l'esazione delle entrate che non dipendono dell'esercizio della pignorazione, ecc.;

4° concedere ad essi una relativa libertà nelle forme gra-

[1] Intendiamo riferirci soprattutto al *servizio di cassa per le Opere pie* e *per Istituti morali*, e ai *depositi a risparmio fruttiferi*, già usati con grandissimo reciproco vantaggio presso Monti di pietà importanti come quelli di Milano e di Firenze. Il Blaize, il Ramirez, il Duval ed altri autorevoli scrittori in materia di Monti di pietà sostengono validamente l'opportunità di assumere a mo' delle Casse di risparmio risparmi fruttiferi da investirsi nella pignorazione. Noi pure, entro certi limiti suggeriti dalla prudenza, dalle condizioni speciali del luogo e dai costumi del paese, facciamo voti perchè il Governo, accogliendo le istanze di Bologna e Padova, renda generale ciò che già è usato in qualche Monte di pietà d'Italia.

fiche dei bilanci di apertura e di chiusura, e nei sistemi di contabilità — senza però svincolarli dall'obbligo di presentare ad ogni esercizio finanziario i conti di previsione e quelli consuntivi, e tutti quei dati statistici che si riferiscono alla giacenza e al movimento annuale dei pegni, alla loro ripartizione per valore e per qualità, alla loro frequenza mensile, ecc.

Vediamo in breve di ognuno di questi punti. Anzitutto, una legge sui Monti di pietà deve astenersi dal predeterminare tassativamente gli oggetti sui quali i Monti di pietà potranno accordare sovvenzioni. La materia va regolata dai singoli statuti, essendo evidente che in Italia in ispecial modo, da paese a paese, da tempo a tempo, può cospicuamente variare la materia prima che costituisce la garanzia del prestito.

Un giorno, lontano assai da noi, era scarso e limitato il numero e il valore degli oggetti sui quali potevasi dare sovvenzione. Questa limitazione si coordinava senza dubbio con la scarsezza del patrimonio di cui potevasi disporre, colla scarsezza stessa degli oggetti da impegnarsi, e collo scopo benefico che unicamente (almeno nelle apparenze) si proponevano i Monti di pietà. Oggidì basta mettere piede nei magazzini d'uno qualunque dei nostri Istituti per rendersi conto dell'ampiezza che assume l'impegnata, della varietà e molteplicità degli oggetti che si accettano in pegno, del numero sempre crescente di grossi pegni che si accumulano negli archivi.

Alle masserizie domestiche, agli strumenti di mestiere, agli utensili di cucina, alle antiche e preziose oreficerie, si aggiungono oggi grossi depositi di stoffe, le macchine da cucire, gli strumenti musicali, le armi da fuoco, i letti in ferro, i velocipedi, oggetti artistici d'ogni qualità, quadri, oleografie, bronzi lavorati, bastoni, ombrelli, merletti, carillons, strumenti di precisione, orologi, binoccoli, microscopi, bilancie, pelli lavorate d'ogni specie, e già comincia a fare la sua candida apparizione tutta una svariata ed elegante e leggiadra famiglia di oggetti in alluminio, che anche nei Monti di pietà sembra volersi sovrapporre all'argento. I Monti di pietà di Roma, di Genova, di Milano, di Venezia, di Firenze hanno dovuto ampliare, rinnovare, sistemare con nuovi criteri i loro magazzini e fondando agenzie e succursali non hanno fatto che accrescere il numero

già grande delle domande di nuove specie di pegno che già affluivano verso le antiche sedi.

A Milano, si concedono già anticipazioni sopra depositi di sete greggie e lavorate, si accettano in pegno mobili d'ogni specie, carrozze, pianoforti, tavole, scansie, armadi. A Genova, a Roma, a Venezia, cresce ognora più il numero dei clienti ricchi, dei clienti che ricorrono ai Monti di pietà, non per il prestito al consumo, ma per il prestito alla produzione e al commercio. Per molti negozianti di stoffe, di lavori in ferro, ecc., il Monte di pietà è un Istituto che mentre offre per le loro merci un magazzino ampio, sano, sicuro, permette loro di fare circolare più rapidamente un capitale, che altrimenti resterebbe in certi periodi dell'anno inutilmente immobilizzato. [1]

Una nuova forma di prestito, che sempre più avvicina i Monti di pietà alle moderne Banche, è quella dell'*anticipazione sopra pegni di titoli* di rendita, azioni ed obbligazioni di Comuni, Provincie, Imprese commerciali ed industriali.

Di fronte a quest'ampiezza d'orizzonte che si stende davanti ai Monti di pietà, come mai si può concepire sopra di essi una tutela che li soffoca nella loro naturale espansione, e li snatura in modo singolare, accoppiandoli con Istituti che

[1] In alcune provincie eminentemente agricole, il Monte di pietà potrebbe riuscire di sommo utile ai possidenti. A Ferrara, per esempio, si potrebbe fare il prestito sopra pegno di canape greggia. Tale operazione incontrerebbe senza dubbio il favore della grande maggioranza dei proprietari, i quali, invece di esser costretti a vendere subito a raccolto finito e mettersi a discrezione dei commercianti, potrebbero *resistere*, e, procuratisi il danaro che occorre per i loro affari, lasciare i loro prodotti tranquillamente nei magazzini del Monte, fino a che l'opportunità e la buona condizione del mercato non rendessero utile il disimpegno. Il signor Pio Finzi, in alcuni articoli sulla *Gazzetta di Ferrara* del 1889, propugnò questa idea. Ma essa non venne raccolta e secondata come meritava. La mancanza di magazzini adatti, l'insufficienza di capitali disponibili, la difficoltà di trovare uno stimatore competente, il pericolo di deprezzamento, ecc. ecc., sono le obbiezioni che si fanno a questo genere d'operazioni. Ma si farebbe presto a rispondere e provvedere, purchè nella popolazione si facesse strada questo concetto, e si comprendesse che, se operazioni di prestito si fanno in altri Monti sopra seta greggia, da noi si possono fare in canape.

nulla hanno con essi di comune? Perchè impedire, se c'è il bisogno, ai Monti di Pietà, di prendere capitali a prestito da Casse di risparmio e anche da privati, ad un saggio mite, quando questi possono tornare di tanto utile alla popolazione e al Monte stesso? La legge sulle Opere pie pretende che si domandi di caso in caso l'autorizzazione alla Giunta provinciale amministrativa, come se i Consigli d'amministrazione non avessero sufficiente criterio per giudicare sull'opportunità d'un mutuo!

Senonchè non basta limitare le operazioni dei Monti di pietà a quelle che si riferiscono puramente al prestito su pegno. Pur riconoscendo che queste debbano avere l'importanza principale, bisogna convenire che vi sono dei casi in cui è necessario permettere ai nostri Istituti di compiere in via sussidiaria altre operazioni — quando sia riconosciuto che queste giovano efficacemente all'azienda e rendono più facile il conseguimento dello scopo che debbono aver di mira i Monti di pietà, quello di rendere gradatamente meno costoso il servizio del pegno. Quindi non si comprende perchè il Consiglio di Stato abbia voluto cancellare dallo statuto di qualche Monte di pietà la facoltà di fare il *servizio di cassa per conto* di *Opere pie* e di *Corpi morali,* mentre tale funzione veniva da secoli esercitata senza che mai ne sia venuto danno ad alcuno. Per non insistere su quanto altra volta abbiamo sostenuto, diremo che dell'utilità che questo servizio rende ai Monti di pietà fa fede la deliberazione unanime della terza Commissione del Congresso, che si concreta nell'articolo XI: « I Monti di pietà sono autorizzati ad assumere il servizio di cassa di Opere pie e di altri Corpi morali, senz'obbligo della presentazione del conto finanziario. Sono altresì autorizzati a ricevere depositi fruttiferi ed a custodia, colle modalità stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti ».

Anche dell'opportunità di ricevere *depositi a custodia e fruttiferi* abbiamo parlato abbastanza nel precedente nostro studio.[1] Ci conviene soltanto giustificare la ragione per cui si

[1] *Monti di Pietà ed Opere pie,* cit. pp. 17 e seg; vedi pure Moro e Guidicini, lav. cit.

vuole esonerare esplicitamente il Monte di pietà dal presentare il conto finanziario, imposto dalla legge sulle Opere pie, al tesoriere. La legge, come è noto, fa una strana confusione fra tesoriere e ragioniere, e mentre impone al primo di presentare il conto finanziario, ignora o finge ignorare che questo si collega così strettamente al conto consuntivo, da essere assolutamente necessario che dal contabile e non già dal cassiere venga compilato. Quindi, nel caso nostro, saranno i ragionieri delle singole Opere pie obbligati di compilare il conto finanziario alla fine dell'esercizio, salvo sempre al cassiere di assumersi, o meno, colla sua firma, la responsabilità intera dei risultati definitivi che ne risultano.[1]

Quanto poi ai *privilegi* sui quali si è invocata la sanzione affermativa della legge, essi sono già in gran parte consacrati dagli statuti; quindi non si farebbe che dare un'impronta di norma generale a ciò che già è in vigore.

Anche intorno all'*organizzazione tecnica* delle aziende dei Monti di pietà, ci siamo abbastanza a lungo trattenuti nell'articolo precedente. Qui ci limiteremo a ricordare che i voti espressi a Firenze trovano la loro corrispondenza in altri voti già approvati a Padova e al Congresso dei ragionieri di Genova. Il *preventivo* deve essere di sole *rendite* e di *sole spese*, perchè non è serio pretendere che alla distanza di un anno, in materia tanto delicata com'è questa del pegno, si possa predeterminare con qualche approssimazione la quantità dei pegni che si faranno, si rinnoveranno, si venderanno, si riscuoteranno — il loro valore — il numero e l'entità delle *restanze* che si renderanno disponibili e di quelle che verranno ritirate. Eliminata la tutela troppo paterna delle Giunte provinciali amministrative, resterà più libertà pei Consigli d'amministrazione dei Monti di pietà, e si provvederà egualmente con la stessa sol-

[1] Questo si è oramai detto e ripetuto in tutti i toni. Numerosi voti furono emessi dai principali Collegi dei ragionieri, importanti pubblicazioni criticarono acerbamente questa disposizione del Regolamento di contabilità, a cui fecero eco, sempre con mirabile concordia, i Congressi dei Monti di pietà di Padova, delle Opere pie di Bologna, dei ragionieri di Genova, delle Opere pie di Firenze.

lecitudine alla compilazione dei *consuntivi,* da spedirsi per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura. [1]

A noi sembra che i congressisti avrebbero potuto prescindere nelle loro deliberazioni dal sistema di scrittura da adottarsi dai Monti di pietà. Malgrado la scrittura doppia sia la forma più razionale nei suoi concetti e la più chiara a comprendersi, e quantunque essa possa assumere forme varie, a seconda della natura delle Amministrazioni a cui si applica, noi crediamo che una certa libertà lasciata ai Monti di pietà a tale riguardo non avrebbe fatto male, tanto più se si considera che nessuna legge (nè quella sulle Opere pie, nè quella sulle Casse di risparmio) impone di seguire un metodo determinato di scritturazione.

VII. — Ciò che a noi invece sembra molto importante, si è la presentazione al Ministero di agricoltura, ad ogni semestre, o, meglio, ad ogni anno, di *quadri statistici* particolareggiati, che riflettano con precisione la giacenza ed il movimento dei pegni.

La *statistica dei pegni* ha una grandissima importanza semiologica. Qualora si potesse ottenere da tutti i Monti di pietà del Regno, a guisa di rendiconto annuale, uno specchio di tutti i pegni giacenti, — dei pegni usciti per nuove impegnate e per rinnovazioni — dei pegni usciti per riscossioni, per rinnovazioni, per vendite — il tutto distinto secondo la qualità del pegno e secondo il valore sovvenuto — si offrirebbe allo studioso di fatti sociali ed economici un materiale nuovo e preziosissimo, e fecondo di utilissime deduzioni. [2]

Dall'analisi separata della statica e della dinamica del pegno per ognuno dei Monti di pietà, si potrebbe risalire ad uno

[1] Veggasi a questo proposito nel bel lavoro dei ragionieri STABILINI e ROTA: *Manuale pratico di amministrazione e di contabilità per le Istituzioni pubbliche di beneficenza* (Bologna, 1893, pp. 130 e seg.).

[2] Sono notevoli a questo proposito i diagrammi del Monte di pietà di Parigi e di quello di Napoli. Diagrammi sulle operazioni della pignorazione furono fatti anche dai Monti di Venezia, di Bologna, di Genova, di Milano. Ma non tutti furono pubblicati per le stampe. Quelli del Monte di pietà di Ferrara furono premiati con medaglia d'argento alla Mostra di Ragioneria di Genova.

studio più comprensivo e più largo, quello della giacenza media e del movimento complessivo dei pegni per tutto lo Stato — e da questo, a mezzo di confronti d'ogni specie, ad una statistica comparata dei pegni.

Si scoprirebbero in tal modo delle identità, delle somiglianze, delle analogie fra certi Monti di pietà — delle differenze, delle dissomiglianze fra certi altri, che permetterebbero di aggrupparli, classificarli diversamente, di stabilire de' principî, di ricavare delle conseguenze. Si vedrebbe come anche un fatto di per sè stesso umilissimo e modesto, studiato in grandi proporzioni, possa mostrare certi caratteri, certe analogie, che non sono del caso, e riannodarsi con altri fatti di importanza più grande e più nota, e svolgersi con una certa regolarità, in misura più o meno intensa, secondo lo sviluppo della ricchezza e della popolazione, secondo la natura del clima e l'indole degli abitanti, secondo l'andamento delle stagioni e della produzione agraria, e secondo molte altre circostanze che si potrebbero enumerare.

Innalzare alla dignità di studio statistico comparato ciò che finora è stato oggetto (e solo nei Monti di pietà più importanti) di un esame isolato, senz'alcun richiamo ad altri luoghi, è un ideale che deve lusingare quell'uomo illustre che dirige la nostra statistica — specialmente quando si tratta di un fatto che, modesto in apparenza, ha un sì stretto legame colle condizioni generali della povertà e della ricchezza d'un paese. Il riscontrare in molti Monti di pietà un aumento progressivo nel numero dei pegni, non sarebbe senz'altro indizio di maggiore prosperità economica, se non si fosse corrispondentemente avverato un aumento nel valore medio di ogni pegno. Pur troppo invece si verifica per taluni Istituti un aumento molto più forte nei pegni di valore minimo che non in quelli di valore più alto. Fenomeno questo che forse dipende dal crescente buon mercato di certi oggetti, in seguito alla maggiore e meno costosa produzione, come avviene per le stoffe di cotone, di lana, ecc., per gli orologi, per le macchine da cucire; o per l'uso dei surrogati, come avviene per i rami, per gli utensili domestici, ecc.; — o che forse, come credono taluni, dipende dal crescente disagio della popolazione, sempre

più numerosa, nel qual caso l'aumento dei pegni di piccolo taglio sarebbe segno evidente di miseria e di malessere. In altri Monti di pietà invece si nota uno sviluppo continuo anche nei pegni di grosso taglio, e qui pure sarebbe interessante studiare se tale rigonfiamento si manifesta piuttosto negli effetti preziosi (nel qual caso sarebbe indizio di credito fatto al consumo), o se ha luogo invece negli effetti di biancheria, lane, metalli (nel qual caso potrebbe indicare credito fatto alla produzione). Spingendo oltre l'analisi e studiando particolarmente la rapidità di circolazione dei pegni da città a città, si potrebbero indurre indizi ancora più preziosi intorno alla produttività dei pegni stessi. Egualmente si potrebbe studiare comparativamente l'effetto che le varie stagioni, i varî mesi, le varie settimane (periodi di ferie), i varî giorni, esercitano sopra la quantità dei pegni fatti, riscattati, rinnovati, e qui pure si potrebbe spingere l'analisi, classificandoli secondo la loro natura e secondo il loro valore.

La statistica delle operazioni dei Monti di pietà, intesa in questo senso largo, comprensivo, avrebbe, secondo noi, importanza anche più grande di quella delle operazioni bancarie e delle Casse di risparmio, inquantochè non vi è alcun fatto economico che più fedelmente del prestito su pegno segua da vicino, con tutte le sue variazioni, le condizioni vere della popolazione povera. Ogni perturbazione economica — ogni ristagno nella produzione — ogni cataclisma atmosferico o sociale, trova il suo riflesso nelle cifre ora normali, ora anormali dei pegni giacenti presso i Monti di pietà. Per ricavare da queste cifre tutte quelle utili conseguenze che se ne ripromette lo studioso di semiologia statistica ed economica, basterebbe che da un organo centrale venissero distribuite istruzioni e modulari a tutti i Monti di pietà, affinchè questi raccogliessero e in modo uniforme classificassero i dati richiesti. In tale maniera, mentre si offrirebbe ad ognuno l'opportunità di raggiungere un utilissimo scopo amministrativo, si gioverebbe assai anche alla scienza, mettendo a sua disposizione un immenso e prezioso materiale, che si potrebbe studiare sotto gli aspetti più varî e più interessanti del lato economico e sociale.

VIII. — Concludendo, noi riconosciamo tutta l'importanza pratica del lavoro della terza Commissione del Congresso di Firenze, e riteniamo che le sue conclusioni potranno fornire una guida sicura e preziosa al legislatore. Noi crediamo però che non tutti i principî affermati in esso si possano utilmente comprendere in una legge avente carattere generale. Alcune di quelle disposizioni possono più logicamente trovare il loro posto negli statuti e nei regolamenti, mentre altre d'ordine generale sono già comprese nelle leggi fondamentali dello Stato.

Liberati dalle pastoie che loro crea attualmente la legge 17 luglio 1890, regolati da disposizioni più logicamente coordinate alla loro natura ed al loro ufficio, i Monti di pietà potranno ancora nell'avvenire svolgere la loro azione benefica e feconda. Stabiliti criteri uniformi e costanti per la compilazione dei quadri statistici, dei preventivi, dei rendiconti, il Ministero d'agricoltura avrà a sua disposizione tutto un nuovo, importante materiale, da cui potrà ricavare utilissimi effetti d'ordine amministrativo e d'ordine scientifico.

Alcuni fra i congressisti di Genova richiamarono l'attenzione della Commissione sopra le speculazioni ingorde, usuraie, inumane, di cui ancora si fanno strumento le Aziende private di pegno, gl'intermediari, che coll'approvazione della questura s'inframettono fra gl'impegnanti e i Monti di pietà, i trafficanti di polizze e di biglietti di pegno.

Senonchè sembrò ai più contrario a quei larghi principî di libertà che regolano oggidì le manifestazioni dell'attività privata nella società moderna, il voler impedire a privati speculatori di fare prestiti sopra pegno, ai cittadini di farvi ricorso. Eguali difficoltà presentava l'abolizione degli uffici di mediazione del pegno, essendo purtroppo necessari per tutti coloro che, pur avendo bisogno dei Monti di pietà, si vergognano di ricorrervi, e vogliono mantenere il segreto più geloso sulle loro condizioni.

Contro questi ed altri inconvenienti che si lamentano ora, in un solo modo dignitoso e sicuro si potrà lottare dai Monti di pietà, estendendo sempre più la propria sfera d'azione, moltiplicando, dove ne sia il bisogno, le aziende e le succursali,

scemando il saggio dell' interesse, eliminando mano mano quel falso pregiudizio che si conserva tuttora sopra la dignità delle loro operazioni. All'Autorità di pubblica sicurezza e non ai Monti di pietà incombe l'obbligo d'invigilare seriamente sopra i prestatori privati di pegno, sopra gl' intermediari, sopra i negozianti di bollette, affinchè costoro, sotto la falsa apparenza d'un ulteriore soccorso, d'un giurato segreto, non riescano a perpetuare quell' usura che si vorrebbe per sempre bandita dai Monti di pietà.

Prof. PIETRO SITTA.

LA MENDICITÀ E L'ASSISTENZA PER MEZZO DEL LAVORO
IN GERMANIA

Mi è parso utile, all'ora nella quale il Consiglio municipale di Parigi organizza una colonia agricola e le Società private proseguono energicamente la fondazione delle loro, di notare, secondo documenti recenti e note prese in Germania, i risultati statistici immediati dell'opera di Bodelschwingh e il suo complemento necessario, le Stazioni di soccorsi in natura e le Trattorie cristiane.

Sarebbe difficile il pretendere, scoprire già, a traverso le statistiche più diverse, i risultati d'un'opera di fondazione tanto recente. Gli entusiasti del sistema di Stazione le attribuiscono il merito di tutti i miglioramenti economici e morali da dodici anni a questa parte. I 400 *Herbergen* conservano la loro azione limitata ed eccellente; le 22 colonie con i loro 2815 posti non attaccano nemmen loro la massa. Rimane l'influenza delle 2000 Stazioni sparse su tutto il territorio dell'Impero. Ora, è incontestabile che il numero delle carcerazioni nelle case di correzione, carcerazioni basate in gran parte sull'art. 362 del Codice penale (vagabondaggio, mendicità, orrore del lavoro), è sceso da 23,808 nell'anno 1882 a 15,727 nel 1885 e 8605 nel 1890 in Prussia, e da 23,093 nel 1885 a 13,583 nel 1890 per tutto l'Impero. Mi sembra impossibile di fare qui la parte esatta dell'assistenza in natura o per mezzo del lavoro. Queste cifre non sono per questo meno incoraggianti, chè le poche migliaia di carcerati nel 1890 sono quasi tutte di vagabondi di professione.

È forse necessario di aggiungere — secondo un calcolo abituale agli entusiasti dell'opera — che i 9456 prigionieri risparmiati alla Germania nel 1890 per rapporto al 1885, le sarebbero costati, attribuendo loro almeno una spesa di 50 pfennigs al giorno e a testa, 1,725,720 marchi, ciò che significa che, pagando le spese delle Stazioni durante lo stesso anno 1890 (1,750,431 marchi), essa

avrebbe giusto « perduto » 24,711 marchi: ora, se aggiungiamo alle spese di prigione, supposte in questi 1,725,720 marchi, tutte le spese di giustizia e le spese generali, arriviamo a una somma tale che lo Stato farebbe evidentemente un'economia prendendo a proprie spese queste Stazioni, senza le quali le sue prigioni si empirebbero di nuovo? In tutti i casi, se il pubblico si rifiutasse assolutamente a fare l'elemosina, gli basterebbero due o tre milioni per sbarazzarsi, sviluppando le Stazioni, di tutti quelli ai quali dà attualmente, un anno per l'altro, una cinquantina di milioni. Non insisto su questi argomenti: se ne vede a prima vista il lato debole.

Noi siamo in presenza di Stabilimenti già eccellenti ed evidentemente perfettibili, fondati da *Vereine* — arma potente tra le mani di Tedeschi generosi — incoraggiati, mantenuti qualche volta dall'Amministrazione, e dei quali l'entrata (dopo 12 anni di prove), in un periodo di perfezionamento calmo, coincide di già con una grandissima diminuzione statistica senza dubbio, e morale certamente, del male da vincere.

1° Stazioni di soccorso in natura.

Un documento pubblicato dal Comitato centrale della missione interna ci fa chiaramente conoscere, in difetto di ogni altra pubblicazione, l'utilità delle Trattorie e quella di fatto, se non di principio, delle Stazioni.

Le Trattorie sono delle osterie dove si paga, le Stazioni, degli Stabilimenti di soccorso per gli *cheminots* senza pane e senza letto.

L'istituzione delle Stazioni entra appena in un periodo di miglioramento calmo; e ciò perchè si è imposta il cómpito di rispondere alle necessità più contradditorie, visto che, come principio, allontana i vagabondi e sostiene gli onesti *cheminots,* ed urtò nel suo sviluppo, in difficoltà inerenti ad una grande estensione e all'ingerirsi dell'Amministrazione ufficiale.

I *Vereine,* che le fondarono, chiamarono ben presto in loro aiuto i Comuni e i Circondari, o più esattamente, le unioni di Comuni che erano state create come conseguenza della legge del 6 giugno 1870 sul domicilio di soccorso. I Comuni, gruppi di Comuni o di Circondari avevano evidentemente interesse a sostenere o a mantenere completamente le Stazioni, che li sbarazzavano di questo pesante carico (senza parlare dei pericoli incorsi dove la polizia è insufficiente): gl'indigenti, infatti, sono mantenuti provvisoriamente

dall'*Ortsarmenverband,* nella giurisdizione del quale si trovano al momento in cui domandano dei soccorsi; le spese sono ricuperate, posto che i Comuni ricchi o i gruppi di Comuni poveri che costituiscono il domicilio legale dell'indigente, quello nel quale ha passato i due ultimi anni, sono obbligati di risarcirle.

È evidente però che gli uomini in cerca di lavoro e caduti nella miseria hanno di rado un domicilio di soccorso; i *Landarmenverbande,* gruppi ancora più generali, se ne occupano allora: 45,177 persone sono state così soccorse in Germania (meno la Baviera e l'Alsazia). Se si tiene conto che « gli indigenti in viaggio, provvisti solo, per cura dell'Amministrazione, di un poco di danaro o di un asilo, non sono compresi in questi appunti », si deve ammettere che questa stessa Amministrazione comunale, intercomunale o più generale ancora che sia, ha un potente interesse a regolarizzare la sua assistenza per proteggere la popolazione, e a ricoverare in qualche sito gli *cheminots* validi, riservando i soccorsi regolari agli infermi e ai vecchi. Vuol dire che si stabilisce qui, non un conflitto, ma una comunanza di attribuzioni tra l'assistenza privata e l'assistenza pubblica.

Infatti, su 1957 stazioni, 250 sono ancora dirette e sostenute dai *Vereine,* 452 dai Comuni, 1255 dai Circondari.

Tanto che possiamo, nella specie, ammettere come generalizzantesi sempre più il seguente sistema: una Società, di cui fan parte ordinariamente più funzionari, si riunisce per dare dei *tickets* ai mendicanti (come nelle nostre Cucine) e raccoglie una somma destinata a fondare, sia una *Herberge zur Heimath,* sia un'Osteria di compagni cattolici (o Circolo operaio), sia delle Agenzie di collocamento, sale di lavoro, fornelli economici, ecc. Se manca il danaro, si stabilisce, facendo forse appello ai soccorsi ufficiali, una Stazione di soccorso in natura in un'osteria, o meglio ancora in casa di un operaio onesto. Se lo Stabilimento non è ancora nelle mani dell'Amministrazione, sta almeno sotto il suo controllo di co-fondatore e gli sarà forse, di diritto o di fatto, abbandonato finalmente. Non pare che possa sorgere alcun conflitto tra un'Amministrazione che obbedisce al proprio interesse e una Società i cui capi (non dimentichiamo che siamo in Germania e quasi sempre in campagna) sono per la maggior parte notabili, consiglieri o funzionari pubblici.

Le statistiche del 1890 fanno menzione di 1957 Stazioni sparse per tutto l'Impero: due grandi macchie si stendono sulle carte dell'Opera: le Stazioni mancano al Nord (Amburgo e Mecklem-

burgo) e nell'Alsazia-Lorena. La vicinanza del mare e della Francia levano al vagabondaggio la sua importanza specificamente tedesca in queste due regioni.

Questa cifra, del resto, non dovrebbe farsi più grossa. Basta largamente. La ripartizione sola non è buona: ci sono delle Stazioni che periclitano in qualche distretto ove hanno avuto troppo zelo. Questi 1957 posti hanno procurato 1,936,091 alloggi. D'altra parte 963,601 porzioni sono state distribuite a mezzodì. Questo vuol dire, e il fatto è gravissimo, che la mendicità sussiste per un'imponente minorità di vagabondi che mangiano, col danaro raccolto, nelle osterie meno temperanti.

In quanto alle 270,000 colazioni che non sono state distribuite in paragone del numero delle notti passate, questo prova solo che molti uomini vanno via digiuni alle volte per sottrarsi al lavoro.

La frequenza è ottenuta evidentemente dividendo il totale 1,936,091 col numero dei giorni e il risultato col numero delle Stazioni. Ma questa media è di poca importanza, molte Stazioni essendo assolutamente inutili. Era più curioso il conoscere i numeri esatti della frequenza ad una data stabilita, in inverno particolarmente: 4000 ospiti di più che il numero medio hanno passato la notte dal 15 al 16 dicembre del 1890, ciò che prova che il vagabondaggio infierisce, come la miseria, maggiormente in inverno che in estate, quando le Stazioni sono sufficienti e forse i vagabondi propriamente detti sono meno numerosi. Da quest'altro fatto che la notte dal 31 gennaio al 1° febbraio 1888 ha dato 1804 presenze di più che nel 1890, si è creduto poterne concludere che gli indigenti si abituano a venire quando fa veramente freddo e non più per abito di pigrizia.

Le Stazioni cercano finalmente di trovare impiego agli *cheminots* degni d'interesse; 1158 sono provviste d'un ufficio di collocamento. E questo non basta ancora. I successi di Düsseldorf e di Annover, dove gl'intraprenditori domandano perfino dei prigionieri liberati, mostrano che il successo è prossimo. Una centralizzazione potente dovrebbe permettere di mandare gli operai, per mezzo delle ferrovie, in un raggio di circa 30 chilometri (il percorso chilometrico costa in Prussia 2 pfennigs in 4ª classe), ciò che sarebbe altrettanto poco costoso quanto l'alloggiarli in una località dove manca il lavoro.

Lo stato finanziario dell'Opera è più soddisfacente e di tutto punto convincente. Le spese per testa e per giorno variano naturalmente secondo i paesi e le stagioni. Wiesbaden spende fino ad 1 m. 23. Generalmente si conta 64 pfennigs e mezzo, somma sem-

pre inferiore a quella che potrebbe raccogliere il vagabondo. Si può dire in modo assai rigoroso che il 1,750,431 marchi spesi nel 1890 si suddividono in 500,962 marchi per le spese generali (25 pf.) e 1,249,469 per il mantenimento degli asilisti. Disgraziatamente 67,610 marchi soli provengono dal lavoro dei ricoverati. La proporzione ottenuta a Liegnitz e a Düsseldorf ($^1/_3$ e $^1/_2$ delle spese) fa sperare risultati migliori.

È indispensabile d'aggiungere che, se le difficoltà d'organizzazione e poi di amministrazione sono state sormontate grazie ai principî già menzionati, se i risultati finanziari sono soddisfacenti, i risultati morali sono ancora oggetto di vivissime critiche. Abbiamo menzionato le obbiezioni fatte dalla *Missione interna;* esse significavano: invece di rialzare il vagabondo, la Stazione gli procura un'esistenza legale e può demoralizzare il *meminot* onesto. L'argomento sarebbe vivo, presentato sotto questa forma. In ogni caso sarebbe abbastanza esatto.

Arrivano alla Stazione questi 40 o 50 uomini: la metà, vi dirà il capo, sono dei vagabondi. Essi hanno lavorato due giorni da un padrone, per aver diritto al libretto; si scaldano al fuoco, si riposano, mangiano caldo, bevono forse un sorso di *schnaps,* mentre che il capo volta le spalle, perchè non li hanno frugati, dormono in un letto se sono puliti, sopra un banco se non lo sono, si alzano, fanno colazione e partono per il lavoro.

Dai 6 ai 10, o dagli 8 agli 11, per esempio, essi subirono la loro sorte, e ritorneranno per mangiare un pranzo, che invidierebbero loro molti manovali liberi. Essi ripartono, ma credete bene che il più delle volte essi hanno abusato delle Stazioni, d'un certo buon cantuccio del paese, l'Harg per esempio, mendicano per il loro *schnaps* e ritornano regolarmente alle Stazioni.

Meglio ancora. Vedete gli uomini partire per il lavoro, un giorno d'autunno. La metà si compone di mascalzoni, l'altra di operai disgraziati; questi ultimi sono ancora puliti. Suppongo che essi lavorino all'aria aperta. I loro vestiti, le loro scarpe si sporcano, si sciupano, si empiono di fango. Stanchi forse di un lavoro scelto male, essi ritornano, spesso, scoraggiati. Che cosa volete che importi agli altri? Per qualche tempo (sei settimane, mi pare) essi avranno il diritto di passeggiare mendicando, chè basta loro di provare che hanno lavorato almeno una volta ogni sei settimane per godere del loro libretto! Che cosa si può dire allora del male morale che essi possono fare? Le *Heibergen* avevano delle buone ragioni per protestare contro ogni contatto tra i loro pensionari e questo pugno di gente pericolosa.

Ci pare evidente che le stazioni non abbiano assolutamente la parte che dovrebbero avere. Oggi il *Handwerksbursche,* quell'operaio errante che non si conosce in Francia, è abituato ad andare alle Stazioni; esso ne costituisce, buono o cattivo, la clientela scoraggiante. Essa rappresenta la ragione d'essere delle Stazioni. Si è forse riescito a legalizzare il vagabondaggio, a sopprimere la mendicità, ma a rimpiazzarla con uno stato di cose bizzarro: il ladro si dice a sè stesso: « Il *lavoro* è diventato più duro; ora bisogna rompere dei sassi. Siamo intesi ». Ed egli rompe i sassi. È una cosa fuori la legge che si lascia libera e che si alimenta a ragione di due o tre di un *pensum.* Vi troverà la società il proprio conto?

Eppure, malgrado tutte queste prove e tutti questi errori, inevitabili in un gruppo di 1957 stabilimenti, il salvataggio momentaneo o definitivo di onesti *cheminots,* di compagni a corto di risorse, è abbastanza importante, già abbastanza prezioso, perchè si possa aggiungere senza paradosso: basta dare alle Stazioni il carattere di duri depositi di mendicità per gl'infingardi: è il solo mezzo di levar loro questo carattere agli occhi del brav'uomo. I vagabondi sono ben conosciuti nelle Stazioni: si vedrà raramente che un capo s'inganni sul loro conto; il libretto, del resto, può essere perfezionato. Se dunque il trattamento fosse lo stesso in tutti i posti, il lavoro tanto rigoroso qui come altrove, ma un poco più individuato, per non stancare il vero operaio in cerca di posto, e sopratutto se il lavoro fosse offerto per qualche tempo e non per un giorno, il male si estinguerebbe poco a poco. « Voi ritornate di già, vi lagnate di non aver trovato niente o di non aver saputo fare niente a gusto del padrone, e non sapete cosa intraprendere: voi dipendete sia dalla polizia, sia dalla colonia del lavoro. Andate alla colonia e imparate a lavorare. Oppure non vi andate, ma la polizia v'insegnerà la vita delle case di correzione, e il loro cómpito forzato ».

2° Colonie di lavoro (colonie agricole).

È in questo modo che le Stazioni di soccorso in natura e per mezzo del lavoro, finiscono col divenire, malgrado i principî del 1884, delle colonie di lungo soggiorno, organizzate dall'assistenza privata per poter fare, in ultimo caso, all'ozioso o al lavoratore scoraggiato la risposta sopra scritta. La risposta è categorica ed il rimedio ener-

gico. E se il vagabondo, preso in delitto sul fatto, si lascia andare a visitare la colonia, sentendo le strade tagliate dietro di lui, è raro che non si tradisca e che non finisca nella casa di correzione. I fatti contraddittori che avremo da citare provano più debolezza morale che rovina completa negli assistiti incapaci di rialzarsi.

Le colonie ricevono dunque: quelli che non hanno trovato lavoro, quelli che non ne sanno profittare, perchè non *sanno* più, quelli che non hanno vestiti per presentarsi ai padroni e ne vogliono acquistare, quelli che escono di prigione, quando la *Società per il patronato dei prigionieri liberati* non ha potuto aiutarli o quando vi si sono rifiutati.

Lo studio di questa quistione è molto più facile della discussione che finiamo di avere. Qui il Comitato centrale ha funzionato immediatamente, la ripartizione (una colonia press' a poco per provincia) è buona, il carattere assolutamente privato dell' opera al punto di vista amministrativo, gli ha risparmiato le incertezze e le ineguaglianze subìte dalle Stazioni; i risultati, insomma, sono franchi, definitivi.

L' organizzazione è molto semplice. Le 22 colonie attuali (24 contandone due annesse) sono state fondate da Società private di carattere religioso, se non strettamente confessionale. Queste Società non ne formano che una in realtà, grazie alla loro potente centralizzazione. Esse, del resto, sono riconosciute come di utilità pubblica. Ogni Comitato provinciale manda due delegati al Central-Vorstand, e sceglie nel suo seno il Comitato legale, alla testa del quale si trova sempre un sacerdote. Gli *Hausväter*, o capi di casa, che sono di un reclutamento alquanto difficile, per le qualità tutte speciali che se ne deve esigere, vengono generalmente dal celebre *Rruhes Haus* di Horn presso Amburgo, dove la *Missione interna* ha stabilito il suo seminario.

Alcune cifre desunte dai numerosi rapporti dell' Opera ci serviranno per farne il *conto morale* e per meglio conoscere la mendicità tedesca e la tenacità di questo lavoro di rialzamento morale.

Il numero dei *posti* era al 31 marzo del 1880 di 2395, al 30 novembre del 1881 di 2815. Ogni colonia ne conteneva dai 45 ai 260, ossia una media di 128. Il numero delle *entrate* era, alle medesime date, di 31,145 e 50,329. Il numero delle uscite corrispondenti di 29,457 e 48,602. La proporzione dei *rifiuti* resta grande disgraziatamente, sempre più grande: rifiuti per 100 presentazioni, 22.6 nel 1889, 40.3 nel 1890. L' aumento dei posti disponibili non è, evidentemente, in rapporto con quello delle presentazioni. Su 483 ammis-

sioni nelle colonie nel tempo in cui avevano 2145 posti, si sono prodotti 141 rifiuti, di cui 117 per mancanza di posto; ma già nel 1890, 580 persone ammesse nelle colonie provviste di 2413 posti lasciavano dietro di loro 391 persone ricusate, di cui 386 per mancanza di posto. Le colonie devono amplificarsi ancora o ricusare certe categorie d'indigenti, i *ritorni*, per esempio. La frequenza, minima in estate, sale al doppio in autunno, arriva al limite massimo e discende di nuovo nel mese di gennaio. Alcune colonie, come Wilhelmsdorf, che va sempre avanti, non hanno avuto folla. Ma più si farà generale l'obbligo del lavoro nelle Stazioni, e più si empiranno di nuovo di quei principianti ad essere onesti.

La statistica delle *età* e *professioni* è interessante. Noto sulle tabelle di novembre del 1891, le ultime che ho tra le mani, 62 professioni, alle volte stranissime. Dei 1082 coloni ammessi in un mese, la proporzione più forte (da 5 a 75) appartiene ai manovali, poi vengono i fabbricatori, i magnani, i mercanti, i pittori di bastimenti, i sellai, i fabbri, i calzolai, i falegnami, i tessitori: aggiungiamo ad essi i panettieri, i birrai, gli orefici, i garzoni da caffè, i macellai, i farmacisti, i marinai, i filologi, i fotografi, e se noi possiamo compatire queste rovine, dobbiamo ammirare il da fare dei capi di colonie che, in 20 posti su 22, non possono offrire a questi operai, caduti dalle nuvole, se non dei lavori agricoli.

Importa notare che il 56 % dei coloni conta dai 20 ai 40 anni, e il 3 % solo è al disopra dei 60. Ankenbuk (Granducato di Baden) ha anzi il 37.5 % di uomini dai 20 ai 30 anni, e 23.9 dai 30 ai 40.

La proporzione, forte sopratutto per gli uomini dai 35 ai 40 anni, è in sè stessa enorme. Si può, ricordandosi che le colonie non sanno che fare dei vecchi, riavvicinare queste cifre a quelle citate dal signor Lucipia nel suo luminoso rapporto al Consiglio generale della Senna sulla Casa di Nanterre. Nanterre, che non rimanda indietro gli uomini deboli, e ne contiene di più di quello che gli Stabilimenti per i *cheminots* ne contengono per regola, vede elevarsi il numero degli assistiti dai 20 ai 40 anni a 558 nei 9 primi mesi del 1891, nella sezione dei mendicanti che rilevano dalla giustizia (contro 488 dai 40 ai 60 anni), a 1580 nella sezione di quelli che, provvisti di un casellario giudiziario, entrano volontariamente negli ospizi (contro 1554), a 1170 nella sezione dei ricoverati volontari indenni (contro 1330). Vi è qui un problema grave. È urgente di regolarizzare quest'assistenza dei validi.

Ma sono anche gravissimi i risultati della statistica dei *ritorni*

e dei *casellari* giudiziari. L'esercizio 1887-89 ha visto 4117 uomini ritornare nella stessa o in altra colonia, ossia il 39.5 °/₀ delle entrate, di cui 31.2 rappresentano un primo ritorno, 9.7 un secondo, 4.5 un terzo, ecc. Le statistiche mancano, del resto, a questo proposito, di chiarezza se non di cifre. La quistione delle condanne subìte è intimamente legata a quella dei ritorni. Le conclusioni che se ne possono fare sono curiose. L'esercizio 1887-89 ci presenta, per 100 uomini entrati per la prima volta, 27.2 che non hanno subìto condanne; il resto, 72.8, ha provato il regime della prigione, o della correzione (28.2 sono stati detenuti solamente, 13.9 in prigione, 1.9 in *Zutchthaus* dopo la detenzione, ecc....). Su 100 uomini entrati per la seconda volta, non ne troviamo più che 17.7 che sono ancora indenni, e 82.3 che sono passati per la prigione (26.7 detenuti solamente, 18.2 in prigione, 2.9 in *Zutchthaus*) e le cifre montano presso a poco in proporzione, alcune categorie di *ritorni* essendo alle volte completamente guaste (la metà essendo uscita dalla prigione e il quarto dalla casa di correzione). Su 4 individui che entrano nella colonia, si può dire che uno è stato onesto fino a quel momento, uno rilasciato dopo una semplice detenzione, e due hanno subìto una pena. I ritorni più frequenti sono quelli che sono stati più volte condannati. Tutte le statistiche dimostrano che « il numero relativo dei coloni che hanno soggiornato più volte nelle colonie scende regolarmente fino al terzo, mentre che il numero dei condannati che vi hanno egualmente soggiornato più d'una volta si alza sensibilmente, tanto che sul numero di quelli che sono entrati per l'8ª, 9ª o 10ª volta, non vi sono che dei condannati. La gravità e la frequenza delle condanne aumenta proporzionatamente ».

In quanto alla *durata del soggiorno,* essa è pure notata con cura nelle statistiche di Berthold, e in diversi rapporti. I coloni che sono partiti dal 1° aprile 1887 al 1° aprile 1889 erano restati in media: 7 °/₀ fino a una settimana; 4.3 °/₀ fino a 2 settimane; 4 fino a 3 sett.; 9.6 fino a 7 sett.; 8.9 fino a 9 sett.; 8.1 fino a 11 sett.; 14.8 fino a 15 sett.; 17.6 fino a 21 sett.; 9.8 fino a 29 sett.; 3.7 fino a 37 sett.; 1.8 fino a 45 sett.; 0.8 un anno; 1.2 più d'un anno. Cioè un quarto dei coloni restano 5 settimane o meno; un quarto da 5 settimane a due mesi e mezzo; un quarto da due mesi e mezzo a quattro mesi.

Or bene, qual è la causa della loro *partenza?* Pare che le colonie ne mettano a posto sempre meno, ciò ch'è dispiacevole, ma prova altresì che si credeva in principio che ogni *cheminot* avesse volontà di trovare un posto e fosse capace di disimpegnarlo. Da

27.4 °/₀ nel 1885-86, la proporzione è caduta a 20.2 °/₀ nel 1889-90 e sarebbe caduta ancora più basso se Magdeburgo non le rialzasse con i suoi 61.9 °/₀. È senza dubbio che certi mesi sono eccezionalmente sfavorevoli, e per non prenderne che alcuni esempi, la media di collocamento a Wilhelmsdorf, che era di 28.8 °/₀ nel 1887-89, scende a 19.3 °/₀ nel novembre 1891; quella di Friedrichswille cade da 21.5 °/₀ a 0.12, mentre che Kastorf ci offre, è vero, il rialzo inaspettato da 21.6 a 38.5. Queste variazioni sfavorevoli possono dipendere tanto dalla poca premura dei padroni quanto dalla qualità mediocre dei coloni da raccomandare. Ma è diventata grandissima la proporzione di quelle partenze volontarie che, disgraziatamente, non implicano sempre la ricerca d'un posto al favore d'una somma guadagnata e di vestiti puliti: da 54.1 °/₀ nel 1885-86, monta a 57.8 nel 1887-89 e a 60.4 °/₀ nel solo mese di novembre del 1891, ch'è pure il principio dell'inverno. Mariaveen arriva a dare 20 partenze volontarie (e una morte) su 21 partenze! Le partenze per causa di cattiva condotta, requisizione della polizia, fuga, pigrizia, incapacità al lavoro, ecc., rimangono in quantità minima e costante. I commiati finalmente, il limite teorico del soggiorno (4 mesi) raggiunto, non rappresentano chė il 5 °/₀; è da credere che i coloni, vestiti e provvisti di qualche soldo, non soffrano di quest'abbandono. In tutti i casi, è incontestabile che Magdeburgo potrà servire di modello per le relazioni da stabilirsi fra i centri rurali o urbani e le colonie, e che il mandare dei coloni in occupazione provvisoria da padroni che imparano a conoscere la *media morale* di quest'indigenti, conta molto nei risultati di collocamento di questa colonia.

I criminalisti tedeschi otterranno forse un giorno che si sottometta loro una statistica d'insieme molto dettagliata sopra questo capitolo dei ritorni, condanne, durata di soggiorno e cause di partenza. Noi non possiamo generalizzare le nostre conclusioni sulla mendicità, coll'aiuto delle poco numerose statistiche che esistono oggidì, e contribuire a farne la monografia. Sarebbe però essenziale di rispondere a domande come queste: i coloni che vanno via più presto sono quelli condannati? Vanno essi via volontariamente, oppure in che proporzione si può collocarli? I detenuti danno risultati tanto soddisfacenti quanto i coloni completamente indenni? I condannati portano via con loro una buona *massa,* cioè il loro lavoro è stato buono? D'altra parte: quelli che ritornano erano essi partiti presto la prima volta, e dopo che lavoro? Anche per le altre volte, cioè, non era solo il loro passaggio alla colonia una semplice

serie di fughe? Quanto tempo passa tra la loro partenza e il loro apparire di nuovo? Correvano essi da una colonia all'altra, oppure si sono collocati da essi medesimi? In quale misura si sono essi fatti condannare in questo tempo? I loro nuovi soggiorni sono essi in generale più lunghi o più corti che il primo? ecc....

Si arriverebbe così a fare delle biografie di mendicanti certamente interessanti. Ecco due o tre schizzi di queste vite lamentevoli. Li facciamo senza potere spingerli al di là del 31 marzo 1889, per mancanza di indizi completi, nè possiamo menzionare le condanne che hanno subìto.

Jennesken entra a Wilhelmsdorf all'età di 26 anni, il 14 ottobre 1884. Vi resta tre mesi, va fino in Sassonia, entra a Seyda — è il vagabondo che varia! — il 16 febbraio 1885, vi resta 3 mesi, riparte, ritorna a Wilhelmsdorf il 10 giugno, vi si trattiene 5 mesi, ne parte con 20 marchi, ma vi si ritrova 2 mesi dopo e resta 4 mesi. I 10 marchi che porta via durano 3 settimane; entra a Lühlerheim, nella Prussia renana, vi resta tre mesi e mezzo e ne sorte senza un soldo; poco gl'importa; si ritrova il 6 ottobre 1887 (9 giorni dopo) a Wilhelmsdorf, dove mette da parte 13 marchi in 4 mesi. Riparte, lascia passare 4 mesi e mezzo, vi rientra il 14 giugno, guadagna di nuovo 13 marchi in 3 mesi, si fa premura di ritornare a Lühlerheim, non vi resta che 7 settimane; ma, ricco di 16 marchi, passa un mese prima di ritornare a Wilhelmsdorf, da dove, questa volta, non riparte che 6 mesi dopo; i suoi 33 marchi durano 15 giorni! Eccolo già alla stessa porta. Tre mesi e mezzo dopo è fuori di nuovo, ricco di 10 marchi, per ripresentarsi 15 giorni dopo. Questa volta, per cambiare, fugge, dopo 6 settimane, per ritornare, fedele alla stessa vecchia dimora, 15 giorni dopo. Ecco già 1259 giorni. E questo nostalgico dei gran cammini, con i suoi 33 anni, non è rimasto a questo!

Un altro tipo, *Horn,* entra a Wilhelmsdorf all'età di 32 anni, 4 giorni dopo è già partito. Tre settimane dopo, pentimento e ritorno; questa volta resta 10 mesi. È collocato il 15 febbraio 1886; il 1° settembre, è lì di nuovo e vi resta 9 mesi. È collocato di nuovo. Ma è a Lühlerheim che si rivede, vergognoso senza dubbio, 11 mesi dopo. Vi resta 5 settimane, se ne va, vi ritorna 6 settimane dopo, resta 5 mesi, riparte di nuovo. Ma un mese dopo il direttore di Wilhelmsdorf lo deve accogliere di nuovo, ecc....

E questo *Walkenhorst,* uomo di cinquanta anni, che si presenta 6 volte a Wilhelmsdorf, vi resta da 6 a 8 mesi, mettendo insieme da 25 a 75 marchi, qualche volta niente, restando in tutto 2202 giorni

e più, mentre che le sue escursioni al di fuori duravano appena 2 mesi, una settimana, 5 mesi, 3 settimane, che gli bastavano per mangiare i suoi 75 marchi!

Questo *Herbing* in fine, il tipo dei passeggiatori, che fa, dal 26 giugno 1886 al 30 marzo 1889, 8 soggiorni in 3 colonie, soggiorni da 24 ore a 5 mesi, resta fuori da un anno a 6 mesi, ma riparte sempre volontariamente.

Per fortuna si parla alle volte, nelle pagine commoventi di questo o quel rapporto, di taluni operai che ritornano alla colonia, ma per impararvi a fondo un mestiere, confidando al direttore del denaro onestamente guadagnato al di fuori.

Malgrado ogni cosa, questi sono spettacoli desolanti! Strazianti cose occulte della carità: spese di acquavite, ritorni bruschi al medesimo posto, la vergogna dei primi tempi (che li faceva andare e venire) essendo passata, e sopratutto partenze volontarie! E tutte le tristezze degli impieghi che non si sanno conservare? Vi è però maggior debolezza che vizio! Degli esseri senza costumi che l'opera certamente ammirevole delle colonie ha saputo rialzare alle volte per alcun tempo, impedire d'essere nocivi, fedele a quella amara esperienza degli esercenti la carità, che, *a priori*, l'indigente che si rimette in piedi, ricadrà stanco e stordito, per poco che si aspetti da lui un ritorno troppo pronto alla vita normale.

3° I problemi di una Capitale e la Colonia di Berlino.

Non possiamo limitarci a caratterizzare le colonie in generale, perchè i problemi della miseria sono di un'acutezza e di una natura particolare in una città grande, e le soluzioni devono per forza rispettare certe condizioni tutte speciali. Ma ci dobbiamo pure contentare di mostrare quali tipi di Stabilimenti riservi la grande capitale nuova ai suoi immigranti, ai propri poveri, agli *cheminots* che la traversano, agli erranti del lavoro, come altre prendono cura degli erranti delle strade; comprenderemo meglio così il carattere delle opere del lavoro e i risultati raggiunti dall'iniziativa privata.

Le colonie agricole dovevano pericolare per mancanza di lavoro: i fatti ci hanno mostrato che non è così nemmeno nelle sabbie dell'Est. Ma le città grandi! Stabilire in esse delle colonie operaie, era sempre più aumentare la formidabile immigrazione berlinese; senza parlare dei mendicanti di professione che sfruttano qualunque

carità, era assicurare agl' imprudenti di provincia, sedotti da salarî senza calcolare le spese, un modo di rimedio, un rifugio sicuro in caso d' insuccesso. A noi pare che non ci sia cosa migliore, qui come altrove, che il fare molto e organizzarsi. In quanto ai provinciali, le miserie di Berlino non hanno mai impedito loro di sperare meglio.

Si deve fare molto, chè per ora si fa ancora poco. Bene o male, ogni anno 22,000 persone sono condotte in prigione sotto l' imputazione di vagabondaggio, 12,000 sono tenute e rinchiuse, 7000 rilasciate perchè hanno un domicilio e un mestiere, 3000 come scusate dalle loro infermità o dalla loro vecchiaia.

Bisogna organizzarsi, chè si fa ancora male. È il male di Parigi. È quello di Berlino. Uno tira di qua e l'altro di là. Non si può pensare ad altro che ad un Ospedale, dove ogni sala dovrebbe essere destinata a cure speciali; in qualcuna anzi il solo soggiorno dovrebbe bastare — come quella cameretta dell'Ospedale Tenon, dove tre tisici facevano la cura dell'aria aperta, le finestre essendone state tolte — un Ospedale dove i pazienti possano fare anche a volontà un soggiorno in ogni sala, alla condizione di lasciar passare qualche tempo tra una visita e l'altra. È il patronato dei mendicanti abili; i disgraziati non vi si sanno raccapezzare.

Vedete questo Berlinese divenuto povero, questo immigrante senza un soldo. Il suo esordio è lamentevole come il vagabondaggio dei pilastri di colonie, in provincia. Il nuovo venuto va, in primo luogo, in una *penne*, stamberga a pochi soldi. Le sue tasche si vuotano, non ha più un pfennig. Va al NE di Berlino, nei sobborghi, Büschingstrasse, all'Asilo di notte per gli uomini, all'Asilo privato. Lo conosce di riputazione: vi si sono fatte 108,072 visite nel 1890, e i 300 posti non bastano. La casa è pulita, la sera si dà della zuppa e del pane, un letto (due coperte su di una tela, molto tesa nel suo quadro di ferro, come materasso). Vi resta tre notti. A mezzogiorno? Ebbene! mendicherà per mangiare. La sera, alle 6 $^1/_2$, lo troverete nella folla, divisa in gruppi di 10, alla porta dell'Asilo. Se è ubbriaco, lo mandano via. Se non lo è, aspetterà in un *hall* che i 300 ospiti siano contati ed entrati, dopo di che si annunzia sulla porta che l'Asilo è completo. Se vuol prendere un bagno — un terzo dell'Asilo ne ha profittato nel 1890 — si conduce a prendere un bagno, se non vuole, in un gruppo di 20 andrà a lavarsi nei lavabi. Arriva allora il *Hausvater*. Sono messi uno a uno sulla piccola scalinata avanti allo sportello. Si domanda la sua età e niente più. Dietro il *Hausvater* sta un aiutante, di

buona memoria, che controlla. Poi tre grandi sale, di 100 letti ognuna: sala 3ª, gli uomini al disotto dei 20 anni; sala 2ª, quelli dai 20 ai 40, abbasso il resto. Mangia nella sala una scodella di minestra e del pane; riporta le scodelle e si corica. Eccolo alzato alle 5: mette in ordine il letto e si lava. Alle 6 va a prendere il caffè nello stabilimento, e una mezz'ora dopo eccolo di nuovo nelle tristi strade del sobborgo berlinese.

Le tre notti sono passate: egli va alla *Palma* o al *Château-Rouge,* Asilo municipale molto lontano, situato pure nei vaghi terreni del NE. Vi è trattato militarmente; si controlla il suo soggiorno, la sua identità; se commette frode, è messo in prigione. Vi rimane 5 notti. Dopo questi otto giorni, durante i quali ha avuto *troppo* (giacchè non lavora) e *troppo poco* (giacchè dovrebbe ancora mendicare), eccolo messo in prigione e mandato alla casa di lavoro di Kummelsbourg. O se no, se ne vada! Ma non ha un soldo! L'articolo 28 della legge di giugno 1870 obbliga la città ad occuparsene; i decreti del 1° febbraio, del 16 dicembre 1876 e dell'11 ottobre 1879 specificavano che si deve provvederlo di vestiti e di nutrimento, e renderlo all'assistenza del suo paese, sola responsabile. Il nuovo regime, quello della *Freizügigkeit,* è venuto a togliere quest'ultima risorsa.

Mandatelo dunque, se desidera lavorare, in una colonia operaia.

Però, si è ripetuto, che le colonie e gli uffici di collocamento non servono che ad attirare i forestieri, a dar loro il domicilio legale reclamato dalla legge del 1870, a farli cadere a carico dell'assistenza pubblica berlinese. In primo luogo tutti i progetti di leggi studiati all'ora attuale e destinati a sopprimere queste pazze passeggiate a traverso la Germania (*Sachsengängerei*), non vi metteranno termine; se un villaggio qualunque lascia morir di fame i suoi abitanti, è naturale che essi si prendano a sognare di Berlino. Vi è di più ancora: nè la polizia, nè la legge fanno ciò che è necessario per rimandare l'indigente, o per prestar cura ai Berlinesi medesimi. Si cita il caso del figlio d'un birraio partito da casa sua in seguito a dissapori domestici. A Berlino va nella colonia. Questa lo manda alla polizia per farlo rimpatriare. La Prefettura lo rilascia perchè non è mendicante. È messo sulla strada di nuovo, e di nuovo se ne va alla colonia. Questa lo ritiene, s'intende col padre, e colloca il figlio. Senza di essa la storia sarebbe egualmente semplice: egli mendica, si arresta e il risultato è questo: da 2 a 4 settimane preventive passate in compagnia d'ignobili mascalzoni, alla scuola primaria del delitto. È giudicato; è

assolto o condannato a un giorno di prigione, ben pagato della prevenzione. Egli ricomincia, trovandosi sporco e respinto dappertutto. Medesima prevenzione: da 1 a 3 giorni di prigione egualmente pagati in anticipazione. Ricomincia di nuovo. Ma non ha più paura. Ripreso diverse volte, è finalmente mandato in una Casa di lavoro, il loro Nanterre. È il liceo del delitto. Quando esce di là, è un *paria,* la prigione, poi il *Zuchthaus* l'aspettano come università per i diffamati. Si permetterà forse all'assistenza privata di meravigliarsi di questi fatti, e di rimediarvi con qualche controllo e aiuto immediato.

Un'altra obbiezione seria non pare più essere ripresa: si trattava della concorrenza fatta agli operai liberi nel paese dove i socialisti protestano con tanta ragione contro lo sfruttamento del lavoro dei detenuti. Si è semplicemente arrivati a dare il lavoro allo stesso prezzo della media dei fabbricanti od operai.

Ora, dal mese di ottobre del 1882 una piccola Società (*Dienst an Arbeitslosen*) di aiuto agli operai senza lavoro, offriva ogni domenica una colazione e una cerimonia religiosa agli indigenti. Il numero diveniva sempre più grande. La miseria si palesava nel modo più brutale e profondo. E ben tosto un Sottocomitato si occupava di creare delle Stazioni di lavoro per divenire presto, perdendo il suo bel nome, il Comitato della colonia di lavoro berlinese. Una sola parve bastare: il controllo ne sarebbe più facile. E in Reinickendorferstrasse, 36, s'innalzò ben presto una casa di otto finestre di fronte, a un piano, con una sala per le riunioni, due altre più piccole, un giardino sabbioso e qualche iugero di terra di poco valore. I 72,000 marchi spesi erano registrati in nome del *Hausvater;* ma la Società non tardò ad essere riconosciuta di utilità pubblica. Si fecero dei miglioramenti costruendo una chiesa, una casa speciale pei coloni, una lunga sala di lavoro; furono 85,000 marchi da aggiungere alle prime spese. Il pastore Diestelkamp seppe trionfare di ogni difficoltà.

Aperta il 1° maggio 1883, la casa ebbe da vegetare fino in aprile 1884. Poi dal 16 aprile 1884 al 1° dicembre diede alloggio a 45 coloni, 17 alla volta. Dal 21 dicembre 1885 al 31 dicembre 1886, 595 coloni vi passarono in media 46 giorni, ossia 27,501 notti. L'Opera ingrandisce, il numero dei letti è salito a 62; si trasformano i locali; dal 1° maggio 1890 al 1° maggio 1891, 596 uomini vi lavorano e vi passano 42,606 notti; meglio ancora, il mese di novembre del 1891 vede aumentare il numero totale fino a 3000 (sopra 50,000 in tutte le colonie). Ma questo bel numero non è

sufficiente; 3255 uomini si erano presentati, quando se ne sono potuti ammettere 526 dal 1890 al 1891. E il 1° novembre 1891 si versava questo poco di soprappiù di mendicanti nella casa annessa di Tegel, che formerà, qualche chilometro più lontano, dei boscaiuoli, e sarà, con tutto che si aggiunga il numero dei suoi letti a quella di Berlino (960 in tutto), una colonia agricola indipendente.

Gli amministratori registrano volentieri l'aumento delle presenze o delle domande in uno Stabilimento di beneficenza. Le cifre menzionate provano semplicemente che la mendicità diminuisce forse, e che gl'indigenti si abituano a lavorare alla colonia. È più utile sapere come ci si viene, come ci si vive, come ci si lavora.

Ora, le prime statistiche che si presentano vengono a confermare le informazioni che diamo sul vagabondaggio a Berlino. Durante l'esercizio 1887-89, studiato tanto coscenziosamente da Berthold, 53.6 °/₀ dei coloni (che sia la prima o la decima entrata) non sono stati mai puniti (contro 23.1 °/₀ nell'insieme delle colonie), ma già 27 °/₀ sono stati solamente detenuti, e 12 °/₀ solamente sono passati per la prigione, ecc. La proporzione dei non puniti è dunque enorme; giacchè monta per i coloni entrati una sola volta alla colonia fino a 59 °/₀, contro 27.2 in tutta la Germania; la proporzione dei semplici detenuti prova quanto sia grande il numero di quelli che la polizia ha messo in prigione qualche volta per sbaglio e che sono ancora desiderosi di rialzarsi; ci sono dunque, a quanto pare, pochi veri malfattori.

La proporzione dei *ritorni* resta disgraziatamente la stessa, e la stessa marcia ascensionaria delle condanne per le recidive dell'assistenza. Su i coloni presenti nel 1887-89, 73 °/₀ vengono per la prima volta, 17.7 °/₀ rientrano o vengono da un primo soggiorno in un'altra colonia, 5 vi fanno il loro terzo soggiorno, 2.5 il loro quarto, 1 il suo quinto. Non si potrebbe qui, come per lo innanzi, dare queste cifre che a titolo d'esempio; bisogna aspettare fin tanto che il pubblico delle colonie si salvi dalle incertezze degli anni di organizzazione. Si vede in tutti i casi che la pazienza non è minore a Berlino, giacchè degli uomini sono rimasti 1133 e 1866 giorni a Reinickendorferstrasse.

Gli ospiti della colonia sono dunque veri indigenti piuttosto che degli *cheminots,* operai deviati che scappano alla mendicità e alle sue conseguenze, andando a battere alle sue porte: 3255 si sono presentati così nel 1890; 526 soli si sono potuti accogliere. Tegel medesimo non basterà forse più. Perchè ai pubblici mendi-

canti, che le colonie ordinarie vogliono ritenere e correggere, si aggiungono qui tutti i sedentarî, celibi per lo più e senza pesi, messi in bisogno dalla mancanza di lavoro. E questo è buonissimo e pericoloso al medesimo tempo. In quanto alle famiglie, non potrebbe esser questione di alloggiarle, e tutto al più i padri di famiglia possono profittare dei pochi letti che si affittano a 10 pf. per notte. Tocca al *Vereingegen Verarmung,* quest'altra bella Istituzione, di agire. Devo aggiungere che i membri della Società hanno ognuno dei *tickets* che firmano e danno ai sollecitatori per facilitare la loro adozione; è il sistema che si pratica già nel XVII Distretto di Parigi. Seguiamo questi uomini.

Laggiù, nel quartiere di Wedding, in fondo ai sobborghi del Nord, vi è una strada con molte case d'affitto: la casa è modesta; un giardino davanti, un piano solo, un largo portone a dritta che conduce in un cortile profondissimo, piantato d'alberi, e attorniato di costruzioni molto diverse, dove si occupano e vivono i 200 coloni. Il nome, l'età, la professione, un simulacro di controllo, la firma delle condizioni, ed eccoli al lavoro. Non è questo di loro gusto? Ed essi partono, nessuno li ritiene: il 22 °/₀ lasciano così il loro asilo prima di avervi terminato la prima settimana; il lavoro è regolare, duro alle volte, i castigati dalle Stazioni di provincia non hanno che fare qui. Diciamolo subito, questo è lavoro da sala di lavoro e presenta una varietà rimarchevole.

Doveva esser così. Non si poteva trattare d'un lavoro troppo facile, come la fabbrica di fascinotti a Parigi, e meno ancora di un lavoro uniforme. Si doveva prevedere la necessità d'individuare i cómpiti, la maggior parte dei coloni non sapendo far niente o essendo incapace d'intraprendere questo o quel lavoro dato. Lo sentirono i fondatori e decisero di conformarsi ai principî seguenti: trovare un lavoro al quale fosse atto ognuno, senza passare per un tirocinio di diverse settimane: un lavoro abbastanza lucroso da permettere presto al colono di guadagnare il suo mantenimento col lavoro a cottimo, preferibile al lavoro alla giornata; vigilare a che gli articoli che sono oggetto di concorrenza — fatto inevitabile in una colonia industriale — non siano venduti al disotto del corso, per non esporsi ai rimproveri diretti alle prigioni e alle case di correzione, riguardo al torto che si fa agli operai liberi: arrivare ad una divisione tale da avvicinarsi all'ideale in questo modo: fare lavorare ognuno al suo mestiere abituale.

Questo era essenziale, e si vide presto. Senza parlare dei pittori, dei fabbricanti d'organi che hanno aiutato a decorare la cap-

pella, si vide tosto ch'era necessario domandare a tutti gli amici dell'Opera dei lavori in scritture per i troppo numerosi contabili assistiti. Del resto le statistiche ci danno informazioni esatte a questo proposito. Su 596 uomini mantenuti dal mese di maggio 1890 al maggio 1891, durante 42,606 notti, trovo 96 professioni diverse. Ecco gl' inevitabili manovali (63), mercanti ed impiegati (73), garzoni di trattoria (22), ragionieri (18), falegnami (46), ma ecco pure studenti in diritto, in teologia (3), attori, telegrafisti, istitutori, tenenti in ritiro, litografi, musici (4), intendenti (8), farmacisti (59), fotografi, ecc., naufraghi tutti della grande città, e altrettanto troviamo nelle colonie agricole: fotografi, orefici, spazzacamini, guantai! La divisione per professioni dei 595 coloni ricevuti dalla fondazione fino al 31 dicembre 1885 aveva dato dei risultati un poco differenti (manovali 46 °/₀, operai 17.5 °/₀, impiegati 14.7 °/₀ ecc.), indicando nettamente che gl' indigenti caduti dopo aver esercitato dei mestieri fini, o una professione liberale, temono sempre meno di andare alla colonia. Non è possibile di dire se questo fatto avrà una grande influenza sui risultati morali della colonia.

Le prime prove furono perciò difettose. La cura dei bachi ebbe la sorte che s' indovina. Altri progetti caddero nell'acqua. Si ebbe da rimanere alla fabbricazione di foglie di rame battuto, ai lavori da falegname, all'agricoltura, ai lavori di grossa paglia, alla fabbricazione di fruste, di spazzole, all' invio di coloni al di fuori (da fabbricanti, intraprenditori, fumisti, o per traslochi di case), lavori di scritture, e infine lavori di mantenimento per la casa. Tutti questi lavori (la fabbricazione delle fruste e la coltivazione dei giardini sono state abbandonate) furono eseguiti, secondo le circostanze, in tre modi diversi: 1° a spese del Comitato: è il caso per quasi tutti; essi producono il miglior effetto sui costumi dei coloni e permettono d' impiegarli secondo le loro capacità e di cambiar loro le occupazioni, se ce n'è bisogno; 2° a spese degli imprenditori: in altri tempi i lavori da falegname e la fabbricazione delle fruste, poi quella delle spazzole; questi lavori sono vantaggiosi; la colonia provvede le sale da lavoro e gli operai; l' imprenditore gli strumenti, il legname da ardere, l' illuminazione, la materia prima; è lui che vende gli oggetti e paga gli uomini alla giornata. Ma la colonia ha dovuto rinunziare a questo sistema, perchè gli aiutanti dell' intraprenditore introducevano l'acquavite, il padrone pagando troppo poco quando l'affare non prospera, o conservando troppo tempo gli uomini se prospera, ciò ch'è contrario allo scopo della colonia, questa essendo obbligata frequentemente al mantenimento,

posto che il padrone fa lavorare i suoi uomini per guadagnare e che il Comitato non ha altro in vista che la loro moralizzazione e il loro benessere (bisogna ricordarsi del resto che i padroni sono stati spesso molto utili: come quel falegname che andò a lavorare nella colonia al tempo in cui vegetava con soli 5 coloni); 3° la locazione degli operai al di fuori, ciò che rapporta di più sopratutto in estate, ma fa della colonia una taverna e sottrae i coloni alla sua influenza moralizzante.

Di questi tre sistemi, il primo è quello che si deve desiderare maggiormente, il secondo è il più comodo, il terzo il più lucroso. In generale, due terzi dei coloni guadagnano quello che quotano, cioè 55 pf. al giorno e un di più ebdomadario di 36 pf. che sale fino a marchi 2.50 o 3 marchi o più. Un terzo dei coloni non guadagnano che giusto il loro nutrimento.

Or bene, questa colonia, che dà, all'occorrenza, ai suoi coloni, del lavoro a perdita, e che non profitta della meschinità dei salari pagati a questi uomini per vendere a buon mercato, è forse arrivata all'indipendenza finanziaria? Le riscossioni sono salite da 21,667 m. nel 1885 a 282,000 nel 1890. Esse comprendono sopratutto: 1° i prestiti (182,593 m. nel 1860); 2° le quote dei membri (ognuno paga 300 m. in una volta, oppure 200 m. almeno all'anno, e il loro numero è sempre salito, da 112 nel 1884 a 472 nel 1885 e circa 3000 nel 1890 con 6610 m.); 3° le collette, il cui prodotto non passa i 10,000 m.; 4° il lavoro dei coloni; questo aveva prodotto, nel 1885, 10,566 m. contro 83,832 m. nel 1890. Alcune cifre basteranno per stabilire la situazione delle differenti specie di lavoro: nel 1885 i lavori di paglia, di stuoie, di foglie di rame battuto e altri, produssero 5705 m. circa; i lavori da falegname 1419; i salari pagati dall'intraprenditore dei lavori da falegname 486 m.; dal fabbricante di fruste 1422 m.; infine per il lavoro del di fuori 1534 m. La spesa di materie prime non era stata che di 4817 m. Nel 1890: la fabbricazione delle spazzole rendeva 48,150 m., i lavori da falegname 23,460 m., i lavori di paglia 11,394, l'intrecciamento dei giunchi 335, la rilegatura di libri m. 9.50, e diverse specialità 476 m.; mentre che le spese erano state di 42,823 m. per la fabbricazione delle spazzole, 17,265 per i lavori da falegname, 7,986 per la paglia, 391 per l'intrecciamento dei giunchi (lavoro in perdita), 113 per la rilegatura di libri (lavoro in perdita) e 1140 per le altre specialità, ossia in tutto più di 69,000 marchi. A questo capitolo delle perdite bisogna aggiungere le spese d'ipoteca, la costruzione di nuovi edifizi, le spese di amministrazione, il

nutrimento dei coloni, ecc., spese non bene stabilite nei rapporti e che si traducono in cifre di 21,985 m. nel 1885 contro 279,102 nel 1890.

La colonia, grazie ai 300,000 marchi che possiede alla Banca, non ha da temere per l'avvenire; i suoi protettori sono generosi. Ma si vede che, se le spese di mantenimento per gl' impiegati (9477 m.) sono deboli, il lavoro dei coloni costa ancora troppo. Sarebbe anzi impossibile, sarebbe senza dubbio dannoso se desse molto; quest'Opera, dovuta all'iniziativa privata, voleva anzitutto e poteva solo dare al colono, per mezzo di lavori poco lucrosi, anzi con lavori in perdita, l'occupazione che giudicava atta a moralizzarli.

A sinistra del cortile, da un lungo e basso edifizio, esce un rumore cadenzato di martelli: è la fabbrica di carta, dove si fanno delle carte e dei merletti per i mazzi di fiori; vi è pure la fabbrica di spazzole, dove possono essere utilmente impiegati uomini di ogni professione: molt' aria, una grande divisione del lavoro, una animazione abbastanza viva. Poi viene un altro piano terreno, ma più largo e che s'apre sul cortile: 25 uomini, divisi in sei gruppi di lavori differenti, vi fanno delle foglie di rame battuto per le bottiglie di birra o di vino, producendo, in questa loro specialità, fino a 3 o 4000 pezzi al giorno, vincendo, alle volte, la concorrenza di cui soffrono, sapendosi che gli stessi prodotti di Koenigsberg sono consegnati nella stazione della ferrovia allo stesso prezzo di qui; da questo il prodotto relativamente debole di 3500 m. all'anno. Il sito per i lavori da falegname viene dopo; è un lungo edifizio al livello del primo, con 33 finestre, un piano terreno e un altro piano; ognuno forma una sala con 25 banchi; un contromastro dirige in ogni sala da 25 a 30 coloni. Vi si eseguisce un po' di tutto, dalle casse alle sedie, ai leggii, e la Direzione è contentissima dell'ordine e dei risultati morali e finanziari. Più lontano, in estate, da 15 a 20 uomini tessono stuoie di paglia per i tramways di Berlino particolarmente, o per l'Ospedale di Dac-el-Salaam; 75,000 metri di stuoie sono stati consegnati così. Nel sotterraneo del corpo dell' edificio principale i medesimi tessitori mettono in moto i loro 12 telai in inverno e qualche volta anche in estate, fabbricando inoltre dei tappeti, ecc. per l'uso della casa o per la vendita.

In questa stessa casa è allogata la Direzione. Nel pianterreno vi è un ufficio grande, una biblioteca e una sala da lavoro per i sarti, i rilegatori e i calzolai che lavorano esclusivamente per i loro

compagni. Al 1° piano sta l'alloggio dell'ispettore. Ma intorno al cortile, a diritta, stanno altri edifici molto interessanti e che corrispondono alle sale di lavoro del lato sinistro. In primo luogo, la cappella nuova, curiosamente decorata dai coloni artisti. Poi un piccolo dormitorio e un edificio che contiene i lavabi, e in mezzo la scuderia. Viene dopo la casa dei coloni, ch'è molto ben divisa. Due piani, con tredici finestre; due scale. Entrando a diritta, nel sotterraneo troveremo le cucine, dove i coloni mantengono una grandissima pulizia. Al pianterreno tre sale: due refettorî, una sala di musica e lettura comodamente provvedute; tutto questo è semplice, molto arioso e ben rischiarato; 12 tavole s'allungano nei due refettorî, nel più grande dei quali gl'impiegati prendono i loro pasti ad un posto speciale per sorvegliare. Più sopra, tre dormitorî, ad ogni piano, contenenti 84 letti per serie, dei letti di ferro soprapposti come le cuccette dei marinai, per guadagnare la metà dello spazio. Al terzo piano, infine, la guardaroba, piena degli stracci portati alla colonia. Gl'impiegati, quasi tutti antichi coloni, dormono in camerette separate, situate ad ogni pianerottolo.

Ecco il quadro, ed ecco la vita. Alle 5 $^1/_4$ il segnale della levata; si mettono in ordine i letti, si scende per lavarsi, per risalir di nuovo e finire di vestirsi. Nuovo segnale. In tre minuti i coloni prendono posto nella sala da lavoro; ne escono una mezz'ora dopo per la prima colazione nei refettorî. Dopo la preghiera, ascoltata in piedi, essi mangiano la loro zuppa ed il loro pane, facendo un po' di conversazione; nuova preghiera, poi essi aspettano. Si mette su di un palco, tra le due sale, un tavolo ed una sedia, e viene subito l'ispettore; una preghiera, un canto, la lettura d'un capitolo della Bibbia, seguìta da una corta spiegazione e da un'ultima preghiera. Si riprende il lavoro. Il cortile si riempie di tutti i rumori delle sale da lavoro. Alle 9 $^1/_2$ distribuzione di lardo e caffè, preso nelle sale da lavoro durante un corto riposo. A mezzogiorno pasto di sostanza tra due preghiere. E durante la siesta, che viene dopo, i disgraziati fumano, parlano, stanno assorti o ridono delle parole salate dette con freddezza da qualche Gavroche di Berlin-Centre.

Dall' 1 p. alle 7 al lavoro. Appena un momento d'interruzione per prendere il caffè dei Tedeschi verso le 5. Quando la campana suona, si rimettono le sale da lavoro in ordine e si prepara il lavoro del domani. Alle 7, pasto nei refettorî — zuppa e pane — ancora la preghiera, poi un riposo. E l'ispettore viene a finire la giornata con una cerimonia religiosa; uno o due canti, e dopo il guardiano di notte veglia solo nella casa, che deve percorrere ogni mezz'ora.

È insomma una vita dura, con queste undici ore e mezza di lavoro nelle sale, di questo lavoro spesso macchinale che lascia correre i sogni e i cattivi ricordi. Molti sono presto scoraggiati e domandano d'andar via o fuggono. Il primo mese proibizione d'uscire; il colono non si mette a posto da sè stesso, non è in un asilo, lavora. Se egli è un buon soggetto, è aiutato a rifarsi un avvenire, ecco tutto. Ma il riposo della domenica basta a molti. Il sabato dopo pranzo, invece di lavorare, comprano dei piccoli oggetti, del tabacco, della carta, dei fiammiferi. Siccome lavorano quasi tutti a cottimo, sono pagati da 1 a 2 marchi, dai quali si deducono solo 55 pf. per la loro pensione e qualche soldo per accomodi, vestiti, ecc., e resta loro con che fare queste piccole compre; al bisogno si presta loro il denaro necessario. In seguito essi preparano i loro vestiti puliti, si fanno radere, si lavano o prendono un bagno, riparano la loro roba dalle 5 alle 7. E quando viene la domenica non attendono che a riposare, assistere al servizio divino, al catechismo, che li interessa assai, a fare la siesta in un cortile, in estate, e finalmente a partecipare la sera al « tè paterno » con le sue letture, declamazioni o canti. Una attenzione delicata ha fatto coprire le tavole con tovaglie di bucato durante questa giornata di riposo.

Il carattere religioso, spiccatamente protestante anzi di questa organizzazione, pare che non abbia scandalizzato nessuno. Bisogna forse vedere in ciò una garanzia di buona condotta per la maggioranza dei coloni. Di più si è proibito loro di fare racconti sul loro passato, racconti che li ubbriacano e che sono millanterie pericolose e contagiose della disgrazia. Non è permesso darsi del *tu* « perchè questi uomini, dice un rapporto, hanno avuto ed avranno più tardi delle posizioni differenti ». Le conversazioni personali tra l'ispettore e i coloni danno eccellenti risultati. Se questo non basta, vi è la privazione del tabacco, e finalmente il commiato.

I mesi sono passati. Il colono se ne va. Per lo più è confortato, munito d'una piccola somma, forse messo a posto. Un antico colono ha pubblicato in una rivista berlinese, il *Deutsches Wochenblatt,* un lungo e dotto panegirico dell'Opera. Un altro, istitutore, ha trovato un posto, ma è morto subito della tisi contratta nelle sue corse di miseria. Uno studente in teologia vi ha terminato i suoi esami, e ora è pastore. L'emozione colla quale in uno dei rapporti descrive la morte d'un ricoverato, prova bene che la bontà ha qui una gran parte.

Ma le cifre sono più brutali dei racconti e dei rapporti. Le statistiche non stanno a raccontarci questi belli esempi; esse ci dicono seccamente come si esce in generale dalla colonia. Il conte di

Zieten-Schwerin, presidente del Comitato centrale, ha spiegato che non bisogna scoraggiarsi d'aver messo a posto così pochi coloni al di fuori, e nemmeno di metterne a posto sempre più pochi. C'era stato in principio qualche eccesso di zelo: l'equilibrio si stabilirà poco a poco; si riceve la gente presto, si controlla male, si mettono a posto a caso, nei primi anni di ogni Istituzione analoga. Se si lasciassero uscire i coloni, quale di loro cercherebbe da parte sua? Noi non siamo a Nanterre, e nemmeno in un semplice asilo; la tentazione è troppo viva fuori. È meglio attenersi alla qualità dei posti che alla loro quantità. Berlino, che è tanto severa con gente onesta secondo la legge, lascia partire gl'indecisi e i fannulloni, e li obbliga a fuggire: quelli che raccomanda sono senza dubbio eccellenti.

Si passa di là come da un crogiuolo; le scorie si distaccano. E si distaccano prontamente. Ecco infatti qual'è stata la durata media del soggiorno di quei coloni che vediamo uscire. Nel 1887-89 su 100 coloni 22 sono restati meno di 7 giorni, 8.6 meno di 14, 9 meno di 21, 12.1 meno di 5 settimane, 9.2 meno di 7, 7.5 meno di 9, 4.2 meno di 11, 8.2 meno di 15, 8.6 meno di 21, 24.6 meno di 1, 7 meno di 37, 1 meno di 37, 1 meno di 45, 1 quasi un anno, 2.3 al di là d'un anno (ossia 12 coloni, di cui uno è morto dopo 757 giorni). Durante l'esercizio 1886-87, i soggiorni di 1 giorno a 6 settimane erano più numerosi, e da 6 settimane a 1 anno sono stati evidentemente meno numerosi: questo sembra provare che ci si ritiene sempre più gli operai, e che essi comprendono meglio il loro interesse. Non è meno vero però che il numero dei soggiorni troppo corti è troppo più grande; 51.7 °/₀ dei coloni sono restati meno di 5 settimane, mentre la statistica generale delle colonie ci parla di 23.7 °/₀ Nel medesimo modo 2.3 °/₀ sono restati più di un anno, mentre per l'insieme si tratta solo di 1.2 °/₀. I soggiorni normali sono perciò meno numerosi, e questo è dispiacevole: quelli da 9 a 21 settimane, particolarmente fecondi, non sono che di 21 °/₀, contro 40.5 °/₀ per tutte le colonie. Sono proporzioni pericolose, e che non si potrebbero scusare senza giudicare il lavoro di Berlino più rapidamente educatore e lucroso (in questo senso, che si può più facilmente pagare i propri vestiti per presentarsi pulitamente ai padroni), o credendo che il pubblico di questa colonia e della capitale non è un pubblico di gente senza fama, *cheminots*, ecc., e che l'Opera vi ha preso il nuovo carattere di scuola industriale e di temperanza.

È lo stesso desiderio di piegarsi a un lavoro, spesso duro, per avere un asilo sicuro, durante qualche mese, che riconduce all'Opera

È insomma una vita dura, con queste undi lavoro nelle sale, di questo lavoro spesso macchi rere i sogni e i cattivi ricordi. Molti sono prest mandano d'andar via o fuggono. Il primo mese pr il colono non si mette a posto da sè stesso, non vora. Se egli è un buon soggetto, è aiutato a ri ecco tutto. Ma il riposo della domenica basta dopo pranzo, invece di lavorare, comprano dei tabacco, della carta, dei fiammiferi. Siccome la a cottimo, sono pagati da 1 a 2 marchi, dai solo 55 pf. per la loro pensione e qualche soldo stiti, ecc., e resta loro con che fare queste picc sogno si presta loro il denaro necessario. In se rano i loro vestiti puliti, si fanno radere, si lav bagno, riparano la loro roba dalle 5 alle 7. E qu menica non attendono che a riposare, assistere al catechismo, che li interessa assai, a fare la siest estate, e finalmente a partecipare la sera al « tè pa letture, declamazioni o canti. Una attenzione delica le tavole con tovaglie di bucato durante questa

Il carattere religioso, spiccatamente protestan organizzazione, pare che non abbia scandalizzato forse vedere in ciò una garanzia di buona cond gioranza dei coloni. Di più si è proibito loro di loro passato, racconti che li ubbriacano e che son ricolose e contagiose della disgrazia. Non è perm « perchè questi uomini, dice un rapporto, hanno più tardi delle posizioni differenti ». Le conversazi l'ispettore e i coloni danno eccellenti risultati. Se vi è la privazione del tabacco, e finalmente il co

I mesi sono passati. Il colono se ne va. Per tato, munito d'una piccola somma, forse messo a colono ha pubblicato in una rivista berlinese, il *D blatt,* un lungo e dotto panegirico dell'Opera. tore, ha trovato un posto, ma è morto subito dell nelle sue corse di miseria. Uno studente in teolog nato i suoi esami, e ora è pastore. L'emozione colla rapporti descrive la morte d'un ricoverato, prova ben ha qui una gran parte.

Ma le cifre sono più brutali dei racconti e dei ra tistiche non stanno a raccontarci questi belli esempi; seccamente come si esce in generale dalla coloni

È insomma una vita dura, con queste undici ore e mezza di lavoro nelle sale, di questo lavoro spesso macchinale che lascia correre i sogni e i cattivi ricordi. Molti sono presto scoraggiati e domandano d'andar via o fuggono. Il primo mese proibizione d'uscire; il colono non si mette a posto da sè stesso, non è in un asilo, lavora. Se egli è un buon soggetto, è aiutato a rifarsi un avvenire, ecco tutto. Ma il riposo della domenica basta a molti. Il sabato dopo pranzo, invece di lavorare, comprano dei piccoli oggetti, del tabacco, della carta, dei fiammiferi. Siccome lavorano quasi tutti a cottimo, sono pagati da 1 a 2 marchi, dai quali si deducono solo 55 pf. per la loro pensione e qualche soldo per accomodi, vestiti, ecc., e resta loro con che fare queste piccole compre; al bisogno si presta loro il denaro necessario. In seguito essi preparano i loro vestiti puliti, si fanno radere, si lavano o prendono un bagno, riparano la loro roba dalle 5 alle 7. E quando viene la domenica non attendono che a riposare, assistere al servizio divino, al catechismo, che li interessa assai, a fare la siesta in un cortile, in estate, e finalmente a partecipare la sera al « tè paterno » con le sue letture, declamazioni o canti. Una attenzione delicata ha fatto coprire le tavole con tovaglie di bucato durante questa giornata di riposo.

Il carattere religioso, spiccatamente protestante anzi di questa organizzazione, pare che non abbia scandalizzato nessuno. Bisogna forse vedere in ciò una garanzia di buona condotta per la maggioranza dei coloni. Di più si è proibito loro di fare racconti sul loro passato, racconti che li ubbriacano e che sono millanterie pericolose e contagiose della disgrazia. Non è permesso darsi del *tu* « perchè questi uomini, dice un rapporto, hanno avuto ed avranno più tardi delle posizioni differenti ». Le conversazioni personali tra l'ispettore e i coloni danno eccellenti risultati. Se questo non basta, vi è la privazione del tabacco, e finalmente il commiato.

I mesi sono passati. Il colono se ne va. Per lo più è confortato, munito d'una piccola somma, forse messo a posto. Un antico colono ha pubblicato in una rivista berlinese, il *Deutsches Wochenblatt,* un lungo e dotto panegirico dell'Opera. Un altro, istitutore, ha trovato un posto, ma è morto subito della tisi contratta nelle sue corse di miseria. Uno studente in teologia vi ha terminato i suoi esami, e ora è pastore. L'emozione colla quale in uno dei rapporti descrive la morte d'un ricoverato, prova bene che la bontà ha qui una gran parte.

Ma le cifre sono più brutali dei racconti e dei rapporti. Le statistiche non stanno a raccontarci questi belli esempi; esse ci dicono seccamente come si esce in generale dalla colonia. Il conte di

Zieten-Schwerin, presidente del Comitato centrale, ha spiegato che non bisogna scoraggiarsi d'aver messo a posto così pochi coloni al di fuori, e nemmeno di metterne a posto sempre più pochi. C'era stato in principio qualche eccesso di zelo: l'equilibrio si stabilirà poco a poco; si riceve la gente presto, si controlla male, si mettono a posto a caso, nei primi anni di ogni Istituzione analoga. Se si lasciassero uscire i coloni, quale di loro cercherebbe da parte sua? Noi non siamo a Nanterre, e nemmeno in un semplice asilo; la tentazione è troppo viva fuori. È meglio attenersi alla qualità dei posti che alla loro quantità. Berlino, che è tanto severa con gente onesta secondo la legge, lascia partire gl'indecisi e i fannulloni, e li obbliga a fuggire: quelli che raccomanda sono senza dubbio eccellenti.

Si passa di là come da un crogiuolo; le scorie si distaccano. E si distaccano prontamente. Ecco infatti qual'è stata la durata media del soggiorno di quei coloni che vediamo uscire. Nel 1887-89 su 100 coloni 22 sono restati meno di 7 giorni, 8.6 meno di 14, 9 meno di 21, 12.1 meno di 5 settimane, 9.2 meno di 7, 7.5 meno di 9, 4.2 meno di 11, 8.2 meno di 15, 8.6 meno di 21, 24.6 meno di 1, 7 meno di 37, 1 meno di 37, 1 meno di 45, 1 quasi un anno, 2.3 al di là d'un anno (ossia 12 coloni, di cui uno è morto dopo 757 giorni). Durante l'esercizio 1886-87, i soggiorni di 1 giorno a 6 settimane erano più numerosi, e da 6 settimane a 1 anno sono stati evidentemente meno numerosi: questo sembra provare che ci si ritiene sempre più gli operai, e che essi comprendono meglio il loro interesse. Non è meno vero però che il numero dei soggiorni troppo corti è troppo più grande; 51.7 °/₀ dei coloni sono restati meno di 5 settimane, mentre la statistica generale delle colonie ci parla di 23.7 °/₀ Nel medesimo modo 2.3 °/₀ sono restati più di un anno, mentre per l'insieme si tratta solo di 1.2 °/₀. I soggiorni normali sono perciò meno numerosi, e questo è dispiacevole: quelli da 9 a 21 settimane, particolarmente fecondi, non sono che di 21 °/₀, contro 40.5 °/₀ per tutte le colonie. Sono proporzioni pericolose, e che non si potrebbero scusare senza giudicare il lavoro di Berlino più rapidamente educatore e lucroso (in questo senso, che si può più facilmente pagare i propri vestiti per presentarsi pulitamente ai padroni), o credendo che il pubblico di questa colonia e della capitale non è un pubblico di gente senza fama, *cheminots*, ecc., e che l'Opera vi ha preso il nuovo carattere di scuola industriale e di temperanza.

È lo stesso desiderio di piegarsi a un lavoro, spesso duro, per avere un asilo sicuro, durante qualche mese, che riconduce all'Opera

molti coloni (27 °/₀ contro 39.5 nelle 22 colonie) che la lasciano o che ne sono fuggiti. Questo non vuol dire che si siano rialzati, e non è nemmeno un premio alla pigrizia. Val meglio credere, con tanti specialisti, che c'è una categoria di deboli di volontà o degli inetti, ai quali la vita, in allora troppo dura, fa ormai paura, e che si applicano al lavoro offerto, senza guadagnarvi la fierezza del lavoro, come lo struzzo, che nasconde la testa nella sabbia, e non ardisce più guardare il pericolo. Profitto, giacchè il maggior numero di quelli che ritornano sono stati condannati; ma profitto singolare, che riconosce alla società il diritto d'imporre un cómpito a quello che profitta, facendogli accettare senza mormorare che questo mantenimento ben guadagnato lo deve alla bontà tutta gratuita di altri uomini.

Ma la statistica delle partenze, secondo le loro cause, viene a rischiarare la questione da un altro lato. Il collocamento in primo luogo. La proporzione dei coloni posti nelle 15 colonie del 1885-86 era di 27.4; essa scese a 24.7 nel 1886-87 per 16 colonie, e a 20.8 per 20 colonie nel 1887-89; la proporzione del 1890-91 ha dovuto essere ancora più debole, il mese di novembre offrendocene solo 16.5. Era presso a poco la proporzione raggiunta a Berlino per i medesimi esercizi: 34.7 nel 1885-86, 23.8 nel 1887-89. Il mese di novembre 1881 vide partire 74 coloni — numero considerevole, il più elevato dopo di questo essendo quello delle partenze da Wilhelmsdorf, 31 — ma *nessuno* aveva posto. Bisogna supporre che i Berlinesi non abbiano ancora tanta confidenza come gli abitanti di Magdeburgo. Ma, di più, su queste partenze di novembre, 11.5 °/₀ sono dovute a partenza volontaria (contro 14.8 nel 1885-87), 34.8 °/₀ alla *fuga*, 31 alle requisizioni della giustizia. Questo compensa bene ed eguaglia il 54, 57, 60, 62 °/₀ delle partenze volontarie segnalate nelle colonie agricole, dove la fuga non è che di 2.5 °/₀ e le requisizioni della giustizia di 1 °/₀. Le cifre mentiscono spesso. Bisognerebbe credere per altro che i Berlinesi poveri, tentati dalla idea di lavorare senza responsabilità, o di rialzarsi mettendosi al lavoro, entrano bene indenni nella colonia, invece di farsi condannare per *Rummelsbourg:* ma o si stancano, essendo dei pusillanimi o degli ubbriaconi, o fuggono, oppure danno dei falsi nomi, e cercano solo qui un rifugio contro la polizia, che finisce per scoprirli. Non ci dicono, del resto, se queste requisizioni della giustizia hanno qualche volta per scopo di rimpatriare gl'indigenti. Può darsi sia così, ma ne dubitiamo assai.

Resta presso a poco certo questo: la popolazione che vive alle spalle dell'assistenza privata in una grande città, e anche di quella

ottenuta per mezzo di un lavoro penoso, non è la popolazione errante, la più noiosa per la polizia, ma quella piuttosto stupida che cattiva delle colonie agricole: essa contiene degli elementi urbani più considerevoli, degl'indigenti sedentari più sviluppati nel bene che nel male, raramente dei veri malfattori (anche tra gli ospiti assidui di una tale colonia), perchè quelli vivono altrove, non mancando loro le risorse; quando si viene alla colonia, è per lavorare, procurarsi un mestiere, danaro e vestiti, forse un lavoro macchinale che dispensi da ogni responsabilità o energia, oppure vi si viene per tastare una nuova forma della carità, avendo già abbastanza profittato delle altre, e la fuga o la partenza compensano presto il posto; quelli più astuti, forse qualche disgraziato ancora suscettibile di rialzarsi, vengono a nascondervi sotto un falso nome dei misfatti troppo palesi o un passato non ancora bene esposto: essi appartengono alla polizia. È il peggio vicino al meglio. Di qui le statistiche sconfortanti, di qui il duro lavoro che opera presto la selezione, di qui l'incontestabile utilità dell'Opera che ha potuto rilevare — non si può dire un terzo, come a Parigi — ma certamente un quarto dei suoi protetti, e aiutare nello stesso tempo la polizia e la popolazione sfruttata. Le esigenze erano speciali: l'assistenza a Berlino per mezzo del lavoro ci pare in via di rispondere a ciò.

*
* *

Alcune conclusioni s'impongono, dopo quelle che abbiamo potuto dare, in tutta la loro sincerità imprevista, nel corso di questo studio. Abbiamo visto l'assistenza privata, religiosa anzi, prendere in mano la lotta contro il vagabondaggio e a traverso qualche incertezza perfezionare la sua organizzazione interna e cercare dei soccorsi al difuori: d'una parte, una Società privata s'è alleata con essa, dall'altra il Comune o la Provincia hanno prestato il loro concorso, senza che si sia elevato nessun conflitto. Si trattava in primo luogo dell'assistenza immediata degli *cheminots,* cioè della soppressione dell'elemosina; era giusto che l'Amministrazione prelevasse qualche centesimo addizionale sulla quota di pagamento di ogni cittadino per aiutare un'Opera nuova che sopprimeva in gran parte l'elemosina privata e l'assistenza pubblica dei validi.

Si è trattato altrove di colonie operaie: l'Amministrazione si trovava là in presenza d'un'Opera che sembrava fare doppio uso colle sue case di correzione: non potè far altro che sostenerla, ma lo fece molto efficacemente. In campagna l'assistenza pubblica essendo mal fatta, l'utilità di questi Stabilimenti fu presto evidente.

Nella capitale, dove i problemi della miseria si presentano con una acutezza tutta particolare, e dove la popolazione da soccorrere presenta i contrasti più sconfortanti, le due soluzioni erano oramai di fronte. L'assistenza pubblica soccorre in modo ammirevole gli invalidi abbandonati a sè medesimi; ma quando essa si dirige ai validi, e si confonde con la polizia, pare che si proponga il cómpito meno interessante di purgare la città dagli elementi già o presto pericolosi, di ritenere quanto più si può il maggior numero possibile di quelli che si potrebbero forse rendere migliori in parte alla società che li ha respinti o giustamente puniti. Affidate gli stessi uomini — prima che Rummelsbourg o le altre Case di correzione li abbiano completamente perduti — all'azione dell'assistenza privata: essa si metterà meglio in contatto con loro, li farà lavorare altrettanto e meglio, ma senza la mira occulta di punirli, e alle volte potrà rilevarli; se no, la polizia, questa volta sicura, li ritroverà e li punirà con ragione.

Rummelsbourg è una prigione; Nanterre, una casa, in parte colonia di lavoro, ma offre questa occupazione come « una distrazione e un mezzo di mettere insieme un piccolo peculio »; sarebbe facile alle Opere private, per poco che lo Stato (o il Comune) le sostenesse, d'attirare ad esse la stessa folla dei futuri vagabondi delittuosi; senza dubbio esse dovrebbero spendere di più, ripartire questi coloni in molte colonie, diversificare il lavoro ancora più, per conservare un'azione costante e buona sopra questo piccolo gruppo di operai ben trattati. Quest'eccesso di spese sarebbe migliore che le speculazioni alle quali si danno le Amministrazioni penitenziarie sopra un lavoro senza influenza educatrice.

E se si arriva, nelle colonie forse, o nelle Stazioni, a creare una classe d'indigenti analoga al pubblico delle *Workhauses*, a dare rifugio ai *Raseals, Roughs, Wagrants* delle città, ad assicurare finalmente ed a regolarizzare la vita dei *Tramps* di Germania, si riescirebbe certamente a fare opera di buona polizia. E non pare forse evidente che una piccola opera di rilevamento morale si produrrà, malgrado tutto, se l'assistenza privata non cede il posto agli amministratori d'una *Poor-law* tedesca?

Ma c'è alla base di tutto questo, che la Francia ha senza dubbio le sue ragioni per non comprendere la possibilità dell'associazione libera, potente, generale, maneggevole eziandio; questo spirito dottrinario, e questa manìa di riunirsi in quella *Vereine,* di cui ci burliamo volentieri, ci dà un curioso esempio di spirito d'organizzazione e d'amministrazione, sostenuto subito da questo Stato tanto gelosamente socialista. **Y.**

APPENDICE

alla Relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una Cassa nazionale di pensioni per gli operai »[1]

La Sotto-Commissione composta degli onorevoli Chiaradia, Sacchetti, del comm. Besso, coll' intervento dell'onor. Luigi Ferrari, del comm. Bodio e del relatore, incaricata di studiare la questione se la Cassa Nazionale dovesse costituirsi come Ente unico o come Casse locali autonome, ha ritenuto di prendere anzitutto in esame le modificazioni alla legge nuovamente proposta, alle quali la suddetta questione poteva ritenersi come subordinata.

Siccome questo esame ha dato luogo ad un'amplissima discussione, dalla quale derivano ulteriori proposte, così il relatore non crederebbe di aver pienamente soddisfatto all'obbligo proprio, senza riferire, almeno in riassunto, i pareri che in questa circostanza si sono manifestati e le conclusioni a cui la Sotto-Commissione medesima sarebbe pervenuta.

Non ebbe fin da principio la più favorevole accoglienza il concetto del relatore, di mantenere in modo rigoroso, ne' suoi precisi termini, l'obbiettivo della legge, che è quello d'istituire una Cassa di pensioni per gli operai. Considerando le condizioni presenti di questa classe, di fronte ad una continuità, per un lungo periodo di anni, di versamenti piuttosto elevati, pareva soverchio l'imporre, sulle basi della pura mutualità, il rischio di perdere il frutto di così lunghi sacrifici, sia per morosità che per morte, non avendo riguardo poi in alcun caso alla famiglia del lavoratore o, in gene-

[1] Nel fascicolo precedente della *Rivista*, pag. 612, abbiamo pubblicato la relazione dell'onor. Panizza ed il disegno di legge per l'istituzione di una Cassa nazionale di pensione fra gli operai; adempiamo ora alla riserva fatta di pubblicare l'appendice alla relazione stessa presentata pure dall'onor. Panizza.

rale, agli eredi; e si accennò perfino al desiderio che fossero comprese nel disegno di legge altre specie di assicurazioni.

Ma si è fatto riflettere che, proponendo d'istituire *pensioni*, nessuno intendeva di contemplare tutti i casi in cui può esercitarsi la previdenza; la pensione per la vecchiaia non è tutta la previdenza; è però il fine proprio della legge, e sarebbe un pregio, anzichè un difetto della medesima, di restringersi a questo ed esaurirlo completamente: nulla impedisce che siano contemplati anche altri casi, però in sede distinta e successivamente, poichè qui non farebbero che confondere i criteri per giudicare se i mezzi siano equi e proporzionati al fine che si vuol conseguire.

Nella relazione sono esposte le principali ragioni per cui è necessario che la Cassa delle pensioni non si muti in una Cassa ordinaria di risparmio, o di altra specie di assicurazione, e la legge che la riguarda non perda il suo carattere peculiare per trasformarsi in una legge sulla previdenza in generale, pretendendo di regolarne tutte le forme.

Alla Sotto-Commissione parve inoltre troppo rigido il disegno di legge nel fissare il limite massimo della pensione a L. 365, rendendo variabile soltanto secondo le età il contributo minimo di L. 18. Ad essa sembrava che pel tenore di vita delle classi operaie, considerando che tra gl'iscritti vi possono essere persone dell'altro sesso, la pensione di L. 365 fosse, massime in alcune regioni d'Italia, eccedente i bisogni ordinari; e d'altra parte si osservò che anche il minimo del contributo, fissato in L. 18 a 20 anni, potrebbe essere superiore alle forze dell'operaio, ed escludere dal beneficio della Cassa un gran numero d'individui, sopratutto in quell'età matura, cioè, dai 30 ai 45 anni, nella quale, sviluppandosi il sentimento della previdenza, si troverebbero più disposti ad approfittare della istituzione.

Il relatore è compreso dalla saviezza e gravità di queste osservazioni; però, le basi teoretiche da cui muove per giustificare l'intervento dello Stato, non consentirebbero che si riducesse la pensione al disotto del minimo indispensabile per assicurare l'esistenza. Il principio del disegno di legge che istituisce la Cassa, facendo concorrere lo Stato alla formazione del fondo delle pensioni, non stabilisce cogli operai previdenti un semplice conto di dare e d'avere. Se colla pensione non fosse assicurata l'esistenza al vecchio operaio, lo Stato assumerebbe un onere, senza raggiungere alcuno degli effetti sociali, che sono la sola ragione per cui ha il dovere d'intervenire. Il contributo è, senza dubbio, un po' elevato, massime tra

i 35 e 45 anni; ma è questo il campo nel quale potrà esercitarsi ampiamente la beneficenza locale, a norma dell'art. 5 che istituisce il fondo speciale. Tuttavia, convengo, sopratutto per la considerazione che sono ammesse ad iscriversi alla Cassa pensioni anche le donne, che si potrebbe cercare un temperamento e stabilire anche un minimo della pensione, il quale però non dovrebbe mai discendere così in basso da perdere il carattere di pensione.

La Sotto-Commissione vorrebbe proporre che questo minimo fosse di L. 120; ora, si deve considerare che appunto con questa cifra l'assegno annuo perderebbe il carattere di pensione, e non assicurando il minimo necessario all'esistenza non si potrebbe in alcun modo giustificare l'intervento dello Stato. Non così invece se il minimo delle pensioni venisse stabilito nella cifra di L. 240; poichè, per le donne in ispecie, si può ritenere come pensione sufficiente e il contributo non si troverebbe eccessivo anche per le classi che sono meno in grado di fare risparmi.

Fissando il minimo delle pensioni a L. 240, senza concorso dello Stato, il contributo dell'operaio sarebbe:

ETÀ		Contributo annuo
a 20 anni	L.	15.40
» 25 »		20.70
» 30 »		28.38
» 35 »		39.84
» 40 »		58.22
» 45 »		90.66

Ma se il concorso dello Stato si facesse nelle proporzioni già indicate nella relazione, si avrebbe un contributo annuo:

ETÀ		Contributo annuo
a 20 anni	L.	11.94
» 25 »		16.04
» 30 »		21.98
» 35 »		30.88
» 40 »		45.12
» 45 »		70.26

In questo caso, la quota supplementare a carico dello Stato,

che risulta dalla differenza tra le cifre dei due prospetti sopra riportati, sarebbe:

ETÀ		Contributo annuo
a 20 anni	L.	3.46
» 25 »		4.66
» 30 »		6.40
» 35 »		8.96
» 40 »		13.10
» 45 »		20.40

A noi sembra che, in questi termini, il contributo degli iscritti è nella misura richiesta dalla media dei salari, anche delle donne, e si raggiungerebbe il fine della legge che è quello di conferire un assegno annuo che basti nella tarda età alle imprescindibili urgenze della vita.

Allo scopo di diminuire i contributi degli iscritti, la Sotto-Commissione penserebbe ancora di far decorrere la pensione per una metà soltanto al 60° anno compiuto, e la pensione intiera solo dopo il 65° anno.

Su questa proposta noi ci limitiamo a riflettere che, mentre sarebbe insignificante il beneficio per l'iscritto, si tornerebbe da capo, dopo il 60° anno, a dare un assegno troppo scarso per le necessità della vita, e quindi a contraddire il principio della legge che intende conferire una pensione propriamente detta, e non un qualunque sussidio; ed inoltre si verrebbe ad allontanare di tanto il fine da raggiungere, che non si potrebbe più considerare come stimolo efficace alla previdenza. Non si deve poi dimenticare che, date le condizioni dell'operaio italiano, l'invalidità al lavoro è precoce e in generale i 60 anni si possono ritenere come l'ultimo termine di una attività valevole a procurarsi il necessario sostentamento.

Un'ultima proposta si sarebbe fatta, cioè, che i versamenti dello Stato si dovessero effettuare col sistema della sopravvivenza assoluta, ma i versamenti degli iscritti si facessero per una metà, secondo il sistema medesimo e una metà secondo le norme del progetto ministeriale.

Accettando tale proposta, non si potrebbe conseguire lo scopo prefisso della pensione che aumentando il contributo degli iscritti, o almeno quello dello Stato. Ma non basta; si verrebbe ancora a fare della Cassa pensioni, per quanto riguarda una metà del con-

tributo degli iscritti, una Cassa di risparmio ordinaria. Ora, noi dobbiamo ricordare di nuovo come non si possono confondere insieme queste due diverse funzioni. Nulla si oppone che la Cassa Nazionale delle pensioni, come Ente unico amministrativo, possa col tempo comprendere in sè stessa altri uffici di previdenza; vale a dire, nulla si oppone che vengano in seguito istituite Casse speciali e affidate alla sua amministrazione; come, ad esempio, una Cassa di previdenza per la vecchiaia, per depositi a risparmio ordinario; una Cassa per assicurazione di capitali in caso di morte e favore delle famiglie; una Cassa di controassicurazione dei contributi pagati per la pensione, cioè, restituzione agli eredi in caso di premorienza, dei contributi versati alla Cassa pensioni, e così via. Ma non si comprende come fin d'ora, non avendo dinanzi che il disegno di legge per istituire una *Cassa di pensioni,* si dovessero escogitare tutte quelle combinazioni che possono bensì coordinarsi, ma non hanno un legame necessario col fine suddetto.

La Sotto-Commissione manifestò il dubbio che la Cassa dovesse tornare a beneficio degli operai che si trovano in uno stato di minore disagio.

A me sembra che troppo spesso si dimentichi che ci troviamo nel campo della previdenza e che l'esercizio di questa virtù suppone alcune condizioni che non possono essere universali. Sarebbe lo stesso se, ad un'assicurazione per gl'infortuni, si trovasse ingiusto di ammettere soltanto alcune categorie d'operai industriali, escludendone altre che pure sono esposte ad infortuni; o, quando queste non potessero pagare il premio d'assicurazione, si dovesse chiamare difettosa la legge che non li ammettesse a godere del beneficio.

Nell'ordine della beneficenza sarebbe veramente ingiusto non comprendere tutti in generale quelli che sono in misere condizioni; ma è naturale che, volendo incoraggiare la previdenza, non si abbiano in considerazione che coloro i quali possono mostrarsi previdenti. Ciò è necessariamente tolto a chiunque col suo lavoro non è in grado di procacciarsi neppure il minimo necessario all'esistenza.

In una società come la nostra che, a spese di tutti, non ha favorito finora che le classi agiate o medie, se il beneficio si venisse estendendo verso le classi più numerose, non sarebbe una ragione per rifiutarlo, solo perchè, richiedendo alcune condizioni senza le quali non sarebbe attuabile, non potrebbe estendersi egualmente a tutti quelli che si trovano nello stesso bisogno di soccorso. Si deve procedere con riguardo nel muovere rimprovero di aristocrazia alla

Cassa che si vuole istituire per non cadere nel solito argomento del *meglio,* che viene sempre posto innanzi da tutti coloro che sono nemici del *bene.*

Ma non si può dire che gli operai ammessi al beneficio che deriva dal concorso dello Stato siano quelli che si trovano in minore disagio. Basta considerare che tra gli operai che col lavoro manuale producono oggetti aventi carattere di scambio e sono retribuiti ad opera o con salario, si dovrebbero comprendere tutti gli avventizi della campagna per convincersi che l'apprezzamento non è esatto. Nell'altra categoria viene compresa invece tutta l'ampia categoria di quelli che prestano servizi personali, i quali, oltre il salario, avendo assicurato l'alloggio, il vitto, e spesso il vestiario, è certo che sono più che non l'operaio produttore nella possibilità di fare risparmi. Nessun interesse sociale potrebbe giustificare in loro favore un intervento dello Stato; ma già è molto che questo assuma per essi la garanzia del fondo delle pensioni e si presti a fare gratuitamente tutto il servizio amministrativo.

L'obbiezione più notevole che, se avesse fondamento, toglierebbe al disegno di legge ogni carattere pratico, è quella che il concorso dello Stato, il quale per molti anni sarebbe esiguo, possa progressivamente aumentare diventando nell'avvenire un peso insopportabile al pubblico erario.

Questo pericolo viene eliminato dall'essere il contributo dello Stato in correlazione al reddito del fondo patrimoniale della Cassa. La Cassa, per raggiungere la sua completa autonomia, come lo Stato per diminuire il proprio onere, debbono tendere di necessità ad aumentare il fondo patrimoniale sino al punto che il reddito di questo basti ad integrare la somma necessaria per pagare le pensioni.

Se si considera che il reddito del fondo patrimoniale e il concorso dello Stato dovrebbero insieme dare 52,000,000 di lire all'anno, il giorno in cui la Cassa avesse 5,000,000 d'iscritti, vale a dire 5,000,000 di operai associati ad un Istituto di previdenza, il che significa animati da tutti i sentimenti benevoli che li portano ad affratellarsi in un fine comune protettivo, 5,000,000 d'individui che, potendo continuare i versamenti di contributi non lievi, sarebbero un segno manifesto che in paese il lavoro non manca ed è equamente retribuito; se si considerano le economie che, date queste condizioni, si renderebbero possibili soltanto nelle carceri, nella pubblica sicurezza (compreso il mantenimento ed il ricovero degli inabili al lavoro) ed in altri rami della pubblica assistenza,

non vi sarà, io credo, alcuno che possa mostrarsi trepidante sulle conseguenze finanziarie eventuali di questa legge. Pur troppo questo ideale non si raggiungerà mai. Se si dovessero avere subito 50,000 iscritti, e sarebbe per ora il più splendido dei risultati, detratto il reddito del fondo patrimoniale che si può calcolare a 300,000 lire (senza ricorrere agli utili netti delle Casse di risparmio ordinarie o postali e dei depositi giudiziali e ad altri espedienti coi quali verrebbe portato immediatamente al punto da bastare a tutti i bisogni), la quota di concorso dello Stato non oltrepasserebbe le 200,000 lire annue che si potrebbero inoltre corrispondere alla Cassa in un lungo periodo di anni.

Riepilogando, diremo, che si debbono accettare tutte le modificazioni che possono rendere la nuova istituzione accessibile al maggior numero, e le clausole che valessero a migliorarne e semplificarne il congegno; ma non quelle che potessero mutare il fine speciale che con questa legge si è proposto. Se la Cassa pensioni non racchiude in sè, come si affermò da chi riferiva alla Camera francese sopra una legge sulla materia, tutto il problema sociale, non sfuggirà ad alcuno la sua alta importanza morale, di cui non si è trattato, per limitarci a considerarne la base tecnica ed amministrativa. Qui vogliamo soltanto osservare che anche il lato morale del nuovo Istituto verrebbe a mancare quando colla parola *pensione* si dovesse esprimere qualche cosa di diverso da ciò che solo e propriamente corrisponde a quel concetto.

M. Panizza, *relatore*.

PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO[1]

I.

Onorevoli Colleghi! — Nell'ultimo quarto del secolo che muore il problema del riparo agli infortuni sul lavoro si presentò a tutti i legislatori urgente più che mai e terribilmente angoscioso.

La frequenza degli infortuni e il numero delle vittime davano al tema questi due caratteri di urgenza e di angoscia, ed imponevano provvedimenti che, quand'anche fossero stati eccezionali, non per questo sarebbero stati censurati, perchè la difesa della integrità ed incolumità personale degli operai si imponeva come legge suprema.

Evidentemente primo ufficio dei Governi doveva esser quello di prevenire gli infortuni, venendo dopo quello di far riparare i danni che non si fossero potuti prevenire.

Ma, strano a dirsi! le civili nazioni si preoccuparono più che altro del riparo al danno, e questo forse perchè la sua presenza colpiva di più i sensi e gli affetti, e perchè purtroppo gli uomini tutti, piuttosto che alla medicina preventiva, attendono di rivolgersi alla medicina curativa.

D'altronde era anche naturale cosa che, accertata la impossibilità di evitare in modo assoluto questi dolorosi infortuni e ritenuto che le trasformazioni susseguentesi delle industrie rendevano più facili gl'infortuni, si dovesse sorprendere il conseguente stato morboso e tentare di arrecare al medesimo quei lenimenti che umanità e giustizia reclamavano.

Che se il concetto solo dell'umanità avesse potuto dominare ed imporsi sovrano, la risoluzione del problema non sarebbe riuscita difficile, nè avrebbe potuto tardare di un solo istante.

La legge umana prescriveva che il danno fosse riparato, che alla vittima od a' suoi fosse dato ogni soccorso ed ogni indennizzo.

[1] Relazione della Commissione composta dei deputati: Ferrari Luigi, *presidente;* Pinchia, *segretario;* Grippo, Luciani, Barzilai, Cocco-Ortu, Picardi e Pasquali, *relatore;* presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1893 sul disegno di legge presentato, dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Lacava) nella seduta del 1° dicembre 1892 progetto pubblicato nella *Rivista,* fascicolo di gennaio 1893, p. 31.

Ma alla esplicazione ed attuazione assolute di questo pietoso concetto facevano ostacolo le norme del giure costituito, norme alle quali s'intrecciavano, in forma quasi indissolubile, le regole della legalità e della procedura.

Era mestieri frenare i moti del cuore e costringerli a subire la influenza, del resto legittima e razionale, delle supreme norme legislative, tanto più che potevano venire in collisione, con l'interesse dell'operaio danneggiato o de' suoi superstiti parenti, altri interessi ed altri diritti.

Questa lotta fra il sentimento ed il diritto generò tutte le quistioni che sono sorte nello svolgimento dell'importante argomento, ed è per essa che diverse riuscirono le forme legislative, nelle quali si volle concretato lo adempimento del dovere di pubblica tutela degli operai lavoratori.

E sarebbe lungo e faticoso ufficio il riassumere la istoria delle discussioni, degli studi, dei tentativi fatti per trovare una risoluzione equa e pratica del tema, che era stato posto al crogiuolo di indagini e di esperimenti variatissimi.

La letteratura sull'argomento e le discussioni parlamentari di tutti gli Stati d'Europa presentano allo studioso il materiale più vasto e più completo che dir si possa. Nè si potrebbe forse desiderare di più quantunque l'ultima parola non sia ancora stata detta. Un difetto solo, e' convien notare, si verifica nelle statistiche, le quali in tale materia, o incomplete o mancanti, non possono dare quel sussidio e quel conforto che riesce in altri argomenti di potente ausilio al legislatore.

A chi volesse fare una corsa, pur breve, nel campo istorico delle vicende scientifiche e legislative del grave tema, occorrerebbe impiegare lungo tempo e fare ampio lavoro di sintesi. Ma oramai son note le questioni tutte che al tema appartengono e le stesse vicissitudini che esso attraversò in Italia dal 17 marzo 1879, data del primo progetto di legge relativo agli infortuni sul lavoro, ad oggi furon troppe e più volte narrate e riassunte perchè torni inutile ripeterle a chi per senso di dovere e per umana inclinazione queste istorie e questa letteratura deve completamente conoscere.

Sia acconsentito quindi che, senza fare riassunti storici e senza descrivere l'opera ed il lavoro degli scienziati, si scenda senza più all'esame della questione di merito.

II.

La questione, come fu già avvertito, non si può altrimenti risolvere che svolgendo questi due temi:

Evitare al più possibile gli infortunî sul lavoro;

Riparare i danni derivati dai disastri che non si poterono evitare.

Una legge relativa agl'infortunî sul lavoro non può, non deve non rispecchiare la più esatta e più giusta risoluzione possibile di questi due temi.

III.

Oramai non si fa più questione del diritto dello Stato di intervenire con disposizioni di prevenzione, a dar tutela ai cittadini. Si potrà augurare non lontano il tempo in cui il sentimento del dovere animi l'iniziativa privata e la indirizzi a dare tutti i provvedimenti di necessaria prevenzione, ma per ora convien riconoscere, come canone di diritto pubblico, la facoltà di intervento dello Stato, facoltà tra noi sancita da innumerevoli leggi e ancora recentemente ribadita con la legge 30 marzo 1893 sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.

I desiderî ed i bisogni degli uomini non trovano mai riposo; la scienza li assiste e li aiuta nel soddisfacimento sollecito e pratico di questi desiderî e di questi bisogni; ed è quindi un continuo succedersi di trasformazioni più specialmente negli agenti automatici e nel modo di impiego delle forze naturali o prodotte che danno risultamento di lavoro e di produzione.

Se si acconsentisse ai nuovi meccanismi, di funzionare comecchessia, perchè si dovesse avere riguardo soltanto all'utile produzione loro, è certa cosa che verrebbero esposti a gravi pericoli non solo gli operai addetti al funzionamento di questi meccanismi, ma anche gli estranei all'opificio od al lavoro, perchè i possibili disastri non rimarrebbero limitati a cerchia ristretta. Quindi è che nell'interesse non soltanto dei lavoratori, ma anche in un pubblico e più generale interesse, lo Stato deve intervenire anche nella soggetta materia (come accade ad esempio con le leggi e regolamenti sulla sanità pubblica) per impedire che la cupidigia o l'ignoranza di un industriale o di un intraprenditore arrechino pubblico o privato nocumento.

Molti possibili inconvenienti saranno evitati, è vero, dallo stesso interesse di chi impiega questi meccanismi, ma l'esperienza dimostrò che questa molla dell'interesse individuale si rompe spesso contro altri interessi, che incontra talvolta ostacoli gravi, e che tali altre volte poi le misure precauzionali non sono in armonia con gli interessi dell'intraprenditore.

Da un lato pertanto convien supplire ed ove d'uopo aiutare, dall'altro si deve imporre e si deve vincere la riluttanza di chi per cupidità di lucro o per deficienza di studi non cerca o non vuole applicare le norme di una cautela sana e sicura.

Nè è soltanto nella applicazione dei nuovi meccanismi o nell'adattamento e costrizione di forze naturali o prodotte che si può verificare il fatto di dannosi inconvenienti e di disastri. Questi possono verificarsi anche in opere e lavori ai quali nulla di nuovo si applichi, ma nella cui esecuzione si trascurino le misure precauzionali dall'arte e dalla pratica suggerite e rese oggi tanto più necessarie dalle frequenti agglomerazioni di lavoranti.

Chi vuol antivenire danni, che da altri possono essere direttamente od indirettamente procurati, non deve pertanto acquetarsi nel pensiero che da una parte l'interesse individuale sconsigli ad evitarli e dall'altra vi siano leggi repressive che, in dati casi, colpiscano i colpevoli e con le loro minaccie consiglino al bene oprare.

Questi, che vuol prevenire, deve invece consigliare ed anzi imporre tutte quelle forme di precauzione che, applicate, evitino in modo assoluto o rendano più difficili i disastri.

Cosifatte disposizioni, se in apparenza sono vincolative della libertà dell'industriale o dell'intraprenditore, nella realtà vincolano ed arrestano soltanto quelle azioni, o scuotono da quella inazione, che, invece di essere esplicazione od esercizio od uso di libertà, riescono ad essere attentati ai diritti altrui.

Ogni norma pertanto, la quale valga a prevenire disastri, ed eliminarne le cause dirette o remote, a mitigare ed attenuare la possibilità di eventuali invincibili inconvenienti, sarà norma rispondente ad un sano concetto di tutela e di difesa pubblica, non sarà violazione di alcun diritto. Ma, perchè questa norma riesca utile ed efficace, essa non dovrà essere rappresentata da una prescrizione immutabile e non dovrà essere autocraticamente imposta. Il perchè in una legge d'ordine generale non si potranno raccogliere prescrizioni parziali e specifiche di prevenzione industriale, ma in essa si dovrà esclusivamente affermare in uno al dovere il diritto dello Stato d'intervenire con disposizioni prescrittive di quelle misure precauzionali che la scienza, l'esperienza e l'opportunità consiglieranno migliori e più rispondenti allo scopo di legittima e razionale prevenzione da disastri, mandandosi a raccogliere queste norme e questi precetti in regolamenti e in disposizioni speciali.

Non sarebbe nè possibile nè conveniente andare più in là, e nella legislazione italiana troviamo non pochi esempi di affermazioni generali contenute nelle leggi con rinvio a prescrizioni regolamentarie, le quali, perchè tali, possono avere carattere, o contingente, o di esperimento, o di transazione, ed a seconda o dei bisogni o di nuove affermazioni scientifiche o di nuove scoperte o di pratici risultamenti subire modificazione senza che venga alterata la compagine della legge.

In questa si affermi altamente il diritto ed il dovere, già ricordati, di prevenire, ma si lasci aperta la via a tutte le trasformazioni che l'instabile materia attende dalle nuove speculazioni scientifiche, dai nuovi trovati dell'industria.

Nè vi sarà chi possa o voglia negare l'utilità e la ragionevolezza di questo sistema sol che un istante si soffermi, ad esempio, con il pensiero alle prodigiose evoluzioni, impresse già nella vita economica e pubblica, dalle varie deduzioni ed applicazioni delle forze elettriche e vada con la immaginazione a sorprendere le nuove esplicazioni di questa meravigliosa potenza — l'elettricità.

Il perchè è doveroso non limitare l'indagine al presente, ma sapen-

dosi che ogni dì nuove macchine, nuovi istituti, nuove esigenze modificheranno le condizioni materiali e meccaniche dell'ambiente del lavoro si dovrà, più che lasciar aperto uno spiraglio per l'avvenire, proclamare i modi per i quali con trasformazioni facili serene e pacifiche delle prescrizioni regolamentarie si possa seguire lo svolgimento di ogni industria, anzi lo si assecondi provvedendo alle nuove bisogne.

Dovendosi pertanto consigliare ed imporre l'applicazione dei mezzi preventivi e trattandosi nel caso di provvedere a temi di loro natura variabili, la relativa legge deve concretarsi in un solo comando — prevenire al meglio — lasciando che lo svolgimento di questa prevenzione sia permanente e migliorantesi per poter corrispondere alle esigenze nuovissime dello svolgimento economico-industriale.

IV.

Ma per quanto lata e quindi per quanto largamente comprensiva possa essere la dichiarazione legislativa in ordine alla applicazione dei mezzi preventivi e per quanto i regolamenti e le prescrizioni speciali vengano studiate con amore e siano in continua progrediente evoluzione per potere ognora applicare le nuove e più sicure guarentigie, non mai si riuscirà ad evitare in modo assoluto che, ove si agglomerano operai o si esercitano industrie pericolose, o si usano macchine, mosse da agenti inanimati, possano avvenire disastri, parlisi pure di quei disastri che non sono colposi o dolosi.

Certe condizioni insite a talune industrie, i casi fortuiti, la forza maggiore possono essere altrettante cagioni di infortunî, alle quali non si riesce di porre previamente un riparo qualsiasi.

Nè si dimentichi che fintanto che non siano dettate tutte le prevenzioni regolamentarie, a seguirsi nei singoli esercizi, la stessa incolpevole omissione di talune precauzioni, oggi non ordinate da alcuna disposizione prescrittiva, può essere altra cagione di sinistri.

Ora egli è appunto di questi infortunî che è mestieri occuparsi in modo speciale perchè se si tratta di sinistri che sian conseguenza di colpa o di dolo dell'intraprenditore già provvede la legge con le disposizioni del Codice civile (articoli 1151 e 1153) e del Codice di procedura penale (articolo 3) e se invece si tratta di infortunî causati da colpa o da dolo dell'operaio sia applicata la massima scritta da Pomponio: *quod quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.*

Quanto al riparo da quegli infortunî che derivano da colpa o da dolo dell'intraprenditore, non sarebbe il caso di occuparsene, per la indicata ragione che già è provvisto per legge, e legge d'indole e carattere generale.

Ben è vero che si disse essere difficile, lungo, gravoso il procedimento che deve essere seguito dall'operaio per ottenere l'indennizzo del danno patito per colpa o dolo del principale, e fu anche avvertito che

nel frattempo l'operaio od i suoi possono languire in desolante miseria e che l'assuntore della locazione d'opera può, per dirimere o diminuire la propria responsabilità, avere a sua disposizione mezzi più facili che non abbia l'operaio per accertarla e trarre da essa la ragione dell'indennizzo.

Ma per chi bene osservi, questi inconvenienti sono inerenti a tutti i giudizi ed essi potrebbero essere argomento, tutt'al più, per consigliare procedure più sollecite e serenamente imparziali, non mai per immutare quel sistema probatorio che ha la sanzione della ragion naturale, della sapienza dei secoli e della imponente autorità del giure romano.

Eppure, credendosi che tutto il perno della quistione fosse questo, si ebbe un dibattito lungo ed accanito e la tesi di sconvolgere l'organizzazione dello istituto della responsabilità trovò partigiani dotti, calorosi, ferventi, ed ebbe pure la sanzione di una legge, la legge svizzera.

Nell'ordine scientifico però la nuova tesi non resse, applicata in Isvizzera fece mala prova, ed in Italia riportò così pochi suffragi che il relativo schema di legge non potè sostenersi. Nuovi disegni di legge pertanto dovettero seguire a quelli che speravano trovar rimedio ai lamentati mali nello inacerbimento della responsabilità, ed universalmente oramai è escluso il sistema della adulterazione della procedura in ordine all'onere della prova.

Se invece di formare un lavoro sintetico qui si dovesse fare sfoggio di erudizione, a tal punto troverebbe opportuna sede un riassunto degli argomenti pro e contro la tesi che l'obbligo dell'assuntore dell'opera facevano discendere dalla colpa contrattuale, anzichè dalla colpa Aquiliana, affine di portare alla così detta inversione della prova creando una permanente e costante presunzione di colpa a carico dell'intraprenditore.

Ma si può completamente omettere un tale elaborato, poichè, come altrove, in Italia quel sistema, come già si disse, è respinto e ragionevolmente respinto, perchè se poteva avere apparenze seducenti era un'offesa a principî dichiarati ed indiscutibili, ed in realtà poi, in tutti i casi di forza maggiore e di evento fortuito, l'operaio in definitiva rimaneva privato dell'indennizzo che a lui è sempre necessario qualunque sia stata la cagione e l'origine del danno.

L'inversione così detta della prova non era invero che un lenimento procedurale, ma nelle sue conseguenze non modificava la condizione dell'operaio. Sia che la prova della colpa dovesse partire da lui, sia che l'intraprenditore dovesse difendersi dalla presunzione creata contro di lui, era certo che un giudizio si faceva e le conseguenze eran le stesse. Quando l'operaio non prova la colpa, prova che a lui incombe allo stato attuale della legislazione, e quando l'industriale se ne scagioni, dato il sistema della presunzione a suo carico, i magistrati debbono sempre dichiarare che all'operaio nulla è dovuto dallo intraprenditore. Così l'operaio, anche con l'inversione della prova, non sarebbe mai riescito ad ottenere indennizzo per gli infortuni dovuti a caso fortuito od a caso di

forza maggiore. Il sistema dell'inversione non apporta vantaggio alcuno, l'importante essendo di assicurare, e quel sistema non lo assicurava punto, la prestazione dello indennizzo nei casi d'infortuni incolpevoli.

Se vuolsi pertanto provvedere seriamente a tale eventualità, e se vuolsi garantire l'operaio anche contro i danni derivanti da infortuni nè colposi, nè dolosi, si deve abbandonare l'effimera panacea e si deve invece trovare una forma che non suoni privilegio per l'operaio nè oppressione per lo intraprenditore, formula che riesca l'espressione di un accordo sincero e fruttifero tra lavoro e capitale. Per essa nessuna delle parti deve poter vantare eccessiva protezione o lamentare ingiusta vessazione. E quindi per ricercare questa forma il miglior sistema sarà quello di assurgere alle ragioni del diritto.

V.

Modestino ebbe già a dire: « *omne jus aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmarit consuetudo* », dimostrando così che il diritto non è formato da soli elementi assoluti, immutabili, ma è pur costituito dalle esigenze del mondo. La quale affermazione è, meglio che ripetuta, esplicata nelle seguenti proposizioni, che furono dettate da Romagnosi, da Filangieri e da Amari per ben indicare ciò che debbono essere le leggi.

« Tutte le disposizioni delle leggi debbono avere per base la giustizia e *l'utilità* privata e prima di tutto nessuna legge deve esser dettata senza una vera *necessità di fatto* derivante dai rapporti reali delle cose, sicchè l'uomo non serva mai all'uomo, ma solamente alla necessità della natura e al proprio meglio.

« Il diritto, come qualunque altra morale operativa, è costituito da principî immutabili, eterni, e da *applicazioni mutabili e diverse perchè debbono essere conformi alle condizioni degli uomini e delle nazioni.*

« Una legge deve rispondere alle condizioni dei popoli ed attuare i principî rigorosi del giusto senza trascurare alcuno dei *sottili avvedimenti richiesti dai tempi e dai luoghi.*

« La legislazione, separandosi dalla morale pura, entra nella scienza dello Stato, e nelle leggi sanziona la ragione inflessibile del giusto e *la norma pieghevole della politica considerando l'uomo qual'è* per farne buoni usi nella umana società ».

Sarebbe errore infatti il pretendere che le leggi possano riuscire ottime in modo assoluto, mentre esse invece debbono essere, come diceva Solone, « *optimas quas accipere ipsi* (cives) *poterant* ».

Queste massime, che oggigiorno non sono più nulla di nuovo nè di peregrino e che unicamente si rammentano perchè ai capisaldi è sempre opportuno aver ricorso, costituiscono la salvaguardia contro chi, la risoluzione del soggetto problema, pretendesse trovarla nella sanzione di norme aventi un carattere assoluto ed incrollabile, di norme cioè che si potessero applicare oggi come fra uno o più secoli.

Ma a chi tale pretesa ponesse innanzi non sarebbe a farsi altro invito che quello di richiamare l'editto di Rotari, re delle genti longobarde, il quale al versetto 152 scriveva: *si quis operarius conduxerit aut rogaverit in opera, et casu faciente contingerit unum ex ipsis aut in aqua mori, aut fulmine percuti, aut a vento arbore movito, aut propria morte mori non requiratur ab eo qui conduxit aut rogavit: tantum est, ut per ipsius factum qui conduxit, aut hominibus ejus non moriatur. Et si a quorumque unus horum occisus fuerit aut lesus ipse componat qui eum ucciserit aut leserit.*

E veramente sembra che se si volesse applicare soltanto il concetto assoluto della teoria della responsabilità, qual'è dichiarata nelle leggi costituite, non si potrebbe altrimenti sentenziare che come Rotari diceva nel 643, quando cercava e rammentava le leggi dei suoi padri, che allora non erano peranco scritte e che egli raccolse nel suo famoso editto.

Ma quanta onda di nuova vita e di movimento civile ed economico si dilagò da quei tempi ad oggi! E perciò alle nuove necessità, alle mutate esigenze del mondo, ai sottili avvedimenti richiesti dai nuovi tempi e alle norme pieghevoli della politica conviene adattare e conformare le nuove regole del diritto.

Allora gli eventi che potevano cagionare la morte all'operaio in servizio ed a causa del medesimo erano ristretti ai tre casi contemplati nella ipotesi di Rotari: di sommersione in acqua, di colpo di fulmine, di caduta da albero mosso dal vento. Ma oggigiorno sarebbe risibil cosa il voler restringere a quei soli tre casi i pericoli che si incorrono dagli operai sul lavoro e per causa del lavoro e quindi, considerata la cosa anche sotto questo solo aspetto, sarebbe peggio che sconveniente conchiuder oggi come allora: *Non requiratur ab eo qui conduxit aut rogavit.*

Il diritto reclama adunque il contributo dell'elemento contingente, e fino a tanto che non saranno rimossi i rischi odierni e quelli che si dissero professionali, si dovrà provvedere al riparo dei relativi possibili infortuni.

Ma gli inesorabili speculatori del diritto, i cacciatori delle ragioni fondamentali assolute domandano a quale concetto giuridico ed a quale principio si possa rannodare l'onere di una imposizione al conduttore dell'opera per salvaguardare gli interessi dell'operaio.

Imperocchè franca la spesa di dirlo tosto ed altamente; male e con minore opportunità si potrebbe tentare di provvedere a questa urgente bisogna imponendo all'operaio di applicare egli stesso misure di previdenza e di accumulo di risparmi, per provvedere alle eventuali conseguenze degli infortuni. Le condizioni del salario in Italia disgraziatamente non permettono all'operaio il lusso di formarsi risparmi, e di provvedere, con misure di volontaria o coatta previdenza, a prepararsi il fondo degli indennizzi contro gli eventuali sinistri.

Conviene adunque riferirsi proprio ad altro sistema e cioè chiedere al capitale la preparazione di questa difesa contro le eventualità, che troppo spesso si avverano, degli infortuni sul lavoro.

Ed eliminata la possibilità di chiedere al lavoro stesso questi mezzi di difesa, è naturale si debban chiedere al capitale.

Il capitale, vivificato dal lavoro, riproduce ed aumenta sè stesso e dal lavoro trae anzi argomento di lauti accrescimenti. Provvede così alla propria conservazione attuale e al suo benessere futuro. Inoltre il capitale trova ora, nei facilitati mezzi d'opera e di produzione, un largo beneficio, ed ottiene il prodotto con minor costo. Il lavoro invece vive della vita dell'oggi e non può provvedere all'avvenire; peggio, si trova esposto al pericolo di annientamento o riduzione de' suoi coefficienti di attività sui quali confida per la sua conservazione e per il suo successivo svolgimento, ed a questo pericolo è maggiormente esposto a cagione di quelle condizioni tecniche e meccaniche che al capitale rendono meno costosa la produzione.

Data la personalità a questi due impersonali elementi — lavoro e capitale — abbiamo l'operaio che dà tutta la propria attività al capitalista-intraprenditore per ritrarne soltanto i mezzi di conservazione attuale, e il capitalista che, data vita, con i propri mezzi finanziari, all'opera del lavoratore, ritrae poi, dall'accoppiamento del lavoro dell'operaio con l'impiego del suo capitale, il beneficio di un lucro attuale e di un lucro anzi maggiore di quello del passato a cagione delle economie che potè conseguire mercè l'applicazione dei nuovi meccanismi. Esso può inoltre formare anche un'accumulazione di lucri per la dimane. Le condizioni non sono quindi pari tanto più se si consideri che nella esplicazione del lavoro l'operaio può, in grazia massime di quei meccanismi che sono produttori di utilità maggiore per il capitalista, trovare l'annientamento delle forze destinate alla produzione della dimane, produzione che a lui ed ai suoi è indiscutibilmente necessaria, anzi è indispensabile.

Quindi, pur non volendo scendere alla applicazione di teorie, oggi troppo arrischiate, è però logico quanto meno l'affermare che in questa mutualità di concorsi debbano, quanto almeno alla rispettiva conservazione, parificarsi le partite.

Allorquando l'antico aiutante vostro o il fedele cooperatore della vostra azienda sono giunti a tale che per età più non possono prestarvi l'opera loro, nell'animo vostro sorge spontaneo il sentimento di provvedere alla loro vecchiaia, perchè alla medesima essi giunsero servendo ai vostri interessi e quella vitalità che in essi continua, ma affievolita, non è altro che uno strascico conseguente delle sostenute fatiche. L'opera attuale più non vi è; ma innanzi a voi è lo specchio dell'opera passata. Ed allora a costoro voi date, per sentimento di dovere, una mercede che è corrispettivo non di un servizio attuale, ma complemento di corrispettivo dell'opera passata.

Ed è da questo concetto che indubbiamente derivò l'idea prima delle pensioni che nei successivi suoi svolgimenti volle essere, senza che però mai fosse nella realtà, un frutto vitalizio di prelevamenti fatti sullo stipendio stati posti ad interesse. Ebbene, anche l'instituto delle pensioni,

a malgrado di questa diversa caratteristica, somministra un esempio che può egualmente ed utilmente invocarsi; perchè quando pur fosse che razionalmente la pensione di riposo si dovesse considerare come un prodotto di prelevamenti, ossia di risparmi, vi è pur sempre il fatto che quando pure non siano accumulati sufficienti prelevamenti per formare il vitalizio promesso, questo si dà, e tutte le leggi sulle pensioni lo sanzionano, si dà egualmente, corrispondendosi la promessa pensione, se l'agente cadde nella impotenza per infermità contratte a causa del servizio.

La consuetudine umana e serena di rimeritare chi vi diede l'opera propria allorchè aveva la vita fiorente di robustezza, e di rimeritarlo allorchè questo fiore avvizzì; la prescrizione legislativa comune a tutti i popoli civili di dare la pensione all'impiegato che subì impotenza al lavoro per cagione del lavoro stesso, sono due capisaldi dai quali si può trarre la conseguenza che la consuetudine affermò e che il dovere morale impose la necessità di provvedere a chi, dandovi l'opera propria, annienta o diminuisce, a cagione del lavoro a voi utile, la propria potenza lavoratrice o produttrice.

Nelle consuetudini adunque della vita civile, nelle pratiche esplicazioni di un concetto di giusta rimunerazione delle altrui fatiche e quindi nell'applicazione reale di uno dei tre precetti del diritto *suum cuique tribuere,* trova suo fondamento la ulteriore rimunerazione del lavoro sotto forma di indennizzo della vecchiaia o della impotenza incontrata nella costanza del lavoro.

Inutile pertanto assurgere ad altre considerazioni e ricercare in altri concetti o in altri istituti giuridici la ragione del dovere di dichiarare, a carico del conduttore dell'opera, l'obbligazione di prestare la indennità tuttavolta che, o per rischio professionale, o per caso fortuito, o per forza maggiore, o per colpa o dolo di terzi, un infortunio produsse sinistri ai danni di qualche operaio.

Che se proprio si volesse riassunto in una formula il principio al quale si debba riferire l'obbligazione di prestare il caso fortuito, la forza maggiore, il rischio professionale, non potrebbe esser difficile lo affermare, che esso deriva anche dall'indole istessa del contratto di locazione d'opere. Il Codice civile, largo difenditore della proprietà immobiliare, quasi nulla dice di questa forma speciale di proprietà individuale che è il lavoro. Alle origini sue e alle condizioni dei tempi, ne' quali il Codice venne formato, è dovuto questo silenzio e questa pretermissione, ma non per questo si può negare che, in applicazione dell'eterna massima del *cuique suum tribuere* e dell'aforisma economico e morale *omnis labor optat praemium,* all'operaio che vi dà l'opera ed il lavoro suo sia dovuta, per ragione giuridica, la corrispettiva mercede. Ma il giorno nel quale esso per darvi l'opera propria è costretto, da condizioni inerenti o dipendenti dal lavoro stesso, a darvi la vita o qualcuna delle sue facoltà materiali o sensitive, o a sacrificarvi una parte della sua salute, esso in

quel momento acquista il diritto ad avere da voi la maggior corrispettiva mercede, perchè esso vi ha dato più del promesso, e ve lo ha dato non per fatto proprio volontario, ma per le condizioni dell'ambiente nel quale esplicava lo stipulato lavoro. Nè è a dirsi che esulando la colpa dello intraprenditore questi sia esonerato da responsabilità.

La colpa ed il dolo generano la responsabilità dichiarata a carico di tutti i cittadini che trovansi nelle condizioni previste dagli articoli 1151 e 1153 del Codice civile.

Questa, che ora si dichiara, scaturisce invece da altre ragioni, dalle sopradette cioè o dal vincolo giuridico derivante dalla locazione delle opere.

Per le quali cose si può con assoluto fondamento di ragione conchiudere che la responsabilità per il caso fortuito, per la forza maggiore, per il rischio professionale non è arbitraria sanzione che debba le proprie origini ad un concetto o di deferenza alle classi meno abbienti, o ad un pensiero esclusivamente umanitario, ma è invece sanzione a base giuridica. Essa ha radice invero nelle stesse alte ragioni del diritto, epperciò a legittimarla nelle sfere giuridiche non è pur mestieri di affermare che essa sia consigliata da evidenza di una pratica utilità. Non è pertanto neppure necessario di dire che essa debba essere ammessa in applicazione della massima scritta da Ulpiano: *evidens utilitas esse debet ut recedatur ab eo jure quod diu aequum visum est,* quantunque in ogni caso tale utilità sarebbe evidentissima.

Non si deve invero recedere da alcun diritto nè da alcuna norma reputata equa. Si deve invece applicare una ragione di diritto ed una norma di equità e non vi è mestieri di aver riguardo al lato utile della quistione, il quale sarebbe pur sempre imponente, ed ai dubbiosi delle altre ragioni giuridiche darebbe pur sempre grande conforto.

VI.

Nè si dica che la legge economica dei salari provveda essa al riparo del danno comprendendo nella misura dei medesimi il corrispettivo del rischio che l'operaio incontra. L'analisi dei salari, quali oggi si corrispondono in Europa, e questo fu già detto in precedenza con altra forma, ha posto in essere che il rischio del caso fortuito o della forza maggiore non fu compreso mai nei coefficienti di elevazione dei salari stessi. Le difficoltà dell'arte, le condizioni locali, la legge della richiesta e dell'offerta, e simili coefficienti poterono entrare ed entrano di fatto come criteri per stabilire la misura dei salari. Ed è pure un coefficiente di tale misura il deperimento che determinate industrie arrecano, con il loro naturale svolgimento, alla salute dell'operaio, ma l'analisi dei criteri, ai quali si risalì per fissare il quantitativo dei salari, esclude in modo assoluto che sia entrato fra essi il criterio di preparazione dell'eventuale indennizzo in caso di incolpevoli sinistri.

Nè fa mestieri, per convincersi di tale verità, di procedere ed economiche od alchimistiche analisi. Ciascheduno sente, nella propria coscienza, che non sarebbe possibile — data la condizione attuale dei salari — di esigere dall'operaio la destinazione di una parte del salario stesso a preparare l'assicurazione degli eventuali indicati danni.

Oggi pertanto, dacchè il salario corrisposto all'operaio non comprende la prestazione del caso fortuito, si deve provvedere a che questo obbligo dello intraprenditore sia soddisfatto da lui medesimo.

Nè si potrebbe dire che per soddisfare a tale obbligo gli intraprenditori debbano aumentare la misura dei salari. Se si volesse imporre, per legge, che d'ora innanzi si dovessero accrescere i salari, per comprendervi questo coefficiente, si commetterebbe errore giuridico ed economico che rappresenterebbe la più perfetta dimenticanza delle condizioni dell'ambiente nel quale viviamo.

Dall'un lato si farebbe entrare lo Stato, con offesa a molti e noti principî, nella fissazione della misura dei salari, perchè caso per caso, industria per industria converrebbe scomporli nei loro singoli coefficienti, per vedere se e quanta parte e se la giusta parte fosse fatta a questa nuova coefficienza di corrispettivo; dall'altro lato si pretenderebbe dall'operaio l'applicazione di una previdenza e di economie che non si possono imporre, o che imposte non sarebbero applicate. Questo d'altronde è già solennemente riconosciuto ed affermato e lo si ricava dall'instituto delle pensioni. La moderna società riconobbe non potersi pretendere, nè potersi avere dagli stipendiati la previggenza pratica per il futuro. Ad essi infatti non si affidano le annualità destinate a preparare le pensioni, ma queste annualità si ritengono e si amministrano dall'ente stipendiante non solo per accrescerle, ma per sottrarle ai facili ed inevitabili disperdimenti. E non vi sarebbe alcuna ragione per poter sperare diversità di risultamenti facendo l'operaio cassiere del proprio fondo di previdenza. Conviene adunque provvedere a seconda delle condizioni attuali della nostra civile società.

Sono ottime invero quelle leggi che si adattano alla convenienza dei popoli ed ai loro gradi di civilizzazioni e alle loro abitudini.

Non è ancora abitudine del popolo la preparazione al riparo dei disastrosi eventi del domani, e d'altro lato si comprende che non lo possa essere dal momento che tante sono le esigenze della vita odierna che raro avviene, anche al più esperto e più corretto, di poter sottrarre alla spesa giornaliera un *quid* che costituisca il fondo per l'avvenire.

La prestazione del caso fortuito e della forza maggiore e del rischio professionale è adunque dovuta dall'assuntore del lavoro individuale. Nè si può e non si deve imporre che questa prestazione sia data con il mezzo di aumento del salario.

Con quale altra forma potrà allora esser data? Come, in altri termini, l'assuntore di lavoro di operai dovrà adempiere a questa dichiarata sua obbligazione?

Evidentemente dando l'indennizzo quando si verifica l'infortunio senza che alcuno possa andar mendicando la scusa od il pretesto che da fatto suo diretto o colposo non provenga. Così operando si porrà l'operaio in condizione di conseguirlo sempre quando non derivi da colpa o dolo proprio.

Ma qui sorge altra quistione.

Per l'adempimento di questa obbligazione non dovrà l'intraprenditore somministrare qualche garanzia, ritenuto che si tratta di un onere che in date annualità può trascinare a forti pagamenti?

VII.

Nella legge civile, senza che alcuno mai abbia gridato alla deviazione dai principî, sono stabiliti non pochi casi di obbligatoria garanzia a darsi dal debitore per l'adempimento di talune sue obbligazioni. Così abbiamo agli articoli 1603 e 1615 del Codice civile dichiarato l'obbligo dell'inquilino e dell'affittuario di fornire la casa o il fondo di mobili o di semoventi in tal copia da dare al locatore garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'art. 1969 dello stesso Codice, che dichiara quali siano le ipoteche legali, quelle cioè che senza concessione delle parti si inscrivono a di lei carico, dà un nuovo luminoso esempio di garanzia imposta al debitore — anche eventuale — (esempio dal primo capoverso del numero 5 del citato articolo) a favore del creditore.

Il Codice di commercio (art. 123) impone agli amministratori di Società anonime di vincolare, in garanzia della fedele esecuzione del mandato, un determinato numero di azioni della amministrata Società.

E così ugualmente le Società di assicurazioni sulla vita e le Società amministratrici di tontine (art. 145 Codice di commercio), quantunque liberamente scelte dagli assicurati, debbono vincolare una porzione delle somme state loro pagate per le assicurazioni e vincolare i relativi interessi affine di garantire l'adempimento degli obblighi incontrati.

Non si saprebbe trovare una ragione per differenziare il caso dell'assuntore d'opere — eventuale debitore — dai casi contemplati nei citati articoli. Ed ove poi si consideri che l'evento del danno può essere lontano dall'oggi, che nel frattempo possono mutare le condizioni finanziarie dell'intraprenditore, che il sinistro può coinvolgere una quantità grande di operai, sicchè grave ed imponente debba riuscire la somma degli indennizzi, ben si scorge che è misura prudenziale il ricercare una garanzia anzi l'imporla per l'adempimento della eventuale obbligazione.

Se non che qui si para innanzi la difficoltà gravissima dell'onere che verrebbe ad ogni intrapresa, della immobilizzazione che si richiederebbe d'ingenti valori, del danno conseguente alle grandi industrie e dello annichilimento delle industrie a limitato capitale se questa garanzia non potesse esser data con forme diverse della ipoteca o del deposito di valori.

Se invero da ogni intraprenditore si pretendesse la prestazione di una garanzia nelle forme comuni d'ipoteca o di deposito, garanzia diretta ad assicurare che in caso d'infortuni sul lavoro verranno indennizzate le vittime, s'imporrebbe un carico insopportabile ad ogni intrapresa e si distruggerebbe la maggior parte delle fonti del lavoro.

Conviensi pertanto trovare una forma per la quale si raggiunga il giusto e desiderato intento e non si oneri l'industria che di un sopportabile peso.

L'instituto delle assicurazioni soccorre all'uopo: e di vero il sistema è già altrove applicato, e tra noi ebbe già l'autorevole suffragio del Senato del Regno, allorchè nella passata Legislatura discusse e votò il disegno di legge relativo agl'infortuni sul lavoro.

Sconosciuto interamente agli antichi, l'instituto delle assicurazioni incominciò ad applicarsi, per quanto sembra, nel dodicesimo secolo e si applicò alle imprese di commercio marittimo. Da allora in poi ricevette potente svolgimento, ma è trionfo del secolo presente lo sviluppo preso dalla forma delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni che possono produrre sinistri alle persone. E le leggi moderne hanno dato cittadinanza a questo contratto, entrato ormai nelle consuetudini del popolo, quantunque sia desiderabile che venga maggiormente applicato.

Questo benefico congegno rende possibile la pratica attuazione del principio affermato del dovere dell'indennizzo: e pensatamente si dice che ne rende possibile l'attuazione perchè resti ben inteso che l'obbligo dei padroni d'indennizzare gli operai feriti o morti sul lavoro per caso fortuito o per caso di forza maggiore non si deve scrivere in una legge soltanto perchè esista questo instituto delle assicurazioni, come taluno ebbe a dire con frase meno felice, ma si ricordi che quest'obbligo deriva da alte ragioni di diritto e da argomenti d'ordine superiore.

Franca la spesa di ripeterlo: questa obbligazione ha origini razionali, umane, contrattuali e non la si può far discendere dalla fortunata possibilità di render facile la grazia del suo adempimento.

Se l'instituto delle assicurazioni non esistesse, e non si potesse trovare altra mite forma di garanzia, si dovrebbe forse abbandonare l'idea di esigere una preventiva garanzia per le difficoltà pratiche e materiali di poterla conseguire nella forma abituale dell'ipoteca o del deposito; ma sempre si potrebbe e si dovrebbe affermare il dovere d'indennizzare gli operai danneggiati da infortuni e prescrivere sanzioni contro gli inadempimenti.

Ma poichè, per somma fortuna, abbiamo questo congegno, creato dall'algebra ed alimentato dalla morale, si dia ad esso nuovo alimento e dal suo meccanismo si traggano nuovi vantaggi.

L'obbligatorietà della assicurazione, giuridicamente considerata, non è altro quindi che la garanzia prestata dal debitore eventuale; e questa imposizione di garanzia, siccome fu dimostrato, entra nel meccanismo delle leggi civili e non è violazione di alcun diritto, nè offesa ad alcun concetto di purismo giuridico.

Ma tale obbligatorietà di assicurazioni che è prescrizione legittima, oltre a far conseguire il desiderato scopo di assicurare all'operaio la materiale prestazione dello indennizzo, trae seco anche una serie di altri vantaggi che giovano all' intraprenditore, all'operaio, alla pubblica economia.

L'intraprenditore, che assicura i propri operai dagli infortuni sul lavoro mediante un limitato contributo annuo, si pone al sicuro da danni che potrebbero essere gravissimi ed essere magari la sua ruina. E volendo egli essere serio e severo estimatore delle previsioni sui rendimenti della propria intrapresa, ha per tal guisa il mezzo di porre nel suo preventivo una cifra sicura sotto l'articolo *indennizzi eventuali agli operai:* altrimenti non avrebbe potuto calcolarla che con un punto interrogativo, salvo magari a doverla scrivere poi nel consuntivo con cifra spaventevole. Le dolorose e perniciose sorprese non sono quindi più possibili in tale materia; e così anzi resta eliminato un possibile fattore di quei danni che si epilogano poi nella catastrofe del fallimento.

L'operaio, alla sua volta, acquista la certezza che per quanto immane possa essere l' infortunio, e conseguentemente gravi gli oneri del risarcimento, esso otterrà per intiero il dovuto indennizzo, perchè da qualunque cifra, nel suo complesso, possa esser rappresentato, dato anche che superasse le forze dell' intraprenditore, non supererà le risorse di chi fra il numero grande degli assicurati può ripartire il rischio, come accade per le Società di assicurazione.

Questo risarcimento poi gli sarà prestato e tosto perchè non vi sarà che a comprovare la materialità dell' infortunio, ed esso otterrà la indennità dallo assicuratore quando pure l'infortunio provenisse da colpa o dolo dell' intraprenditore. Imperocchè l'assicuratore dovrà dare l' indennizzo sol che sia constatato il danno, salvo a lui di discuter poscia con l'intraprenditore per le rivalse che fossero del caso, quando cioè l' infortunio derivasse da colpa o dolo dell' intraprenditore stesso.

Per tal guisa resta completamente ovviato anche agli inconvenienti che giustamente si lamentavano per l'accertamento dei danni dovuti per colpa Aquiliana, inconvenienti ai quali in modo soltanto incompleto si sarebbe riparato con il sistema della inversione della prova.

Dal sistema invece di queste assicurazioni anche la pubblica economia risente pure notevoli vantaggi perchè l'impiego in assicurazioni rappresenta sempre una previggenza salutare ed economicamente efficace, e perchè evitandosi scosse finanziarie agli intraprenditori e preoccupazioni negli operai, ed evitandosi lo stato di ansia e di incertezza nel quale altrimenti sarebbero costantemente mantenuti, allo svolgimento delle industrie si applica maggiore intensità di lavoro utile e vi si mantiene tranquillo e sicuro tutto il necessario capitale.

Nè cosiffatte assicurazioni dànno soltanto gli indicati utili risultamenti chè altri ancora ne producono.

Gli assicuratori, per diminuire i rischi, vanno suggerendo, e notevoli esempi se ne hanno in Europa, le misure precauzionali migliori e prati-

camente più efficaci e procurano così l'attuazione di tutte le immaginabili garanzie e difese contro gli eventi dannosi.

Gli assicurati alla lor volta che non hanno davanti alla mente soltanto una eventualità di dover prestare indennizzi, eventualità che possono sperare non si verifichi, ma hanno presente la realtà di dover pagare un premio, realtà alla quale non possono sottrarsi, si preoccuperanno della opportunità di diminuire questa spesa sicura e saranno piucchè mai solleciti nel diminuire i pericoli, vuoi applicando scrupolosamente i regolamenti del Governo ed i suggerimenti dell'assicuratore, vuoi ricercando essi stessi nuovi e più certi mezzi di cautela. Diminuito il rischio, si potrà ottenere riduzione di premio, e così la molla dell'interesse funzionerà a meraviglia producendo maggiori e più sicure guarentigie per la incolumità dell'operaio.

E così da questa sana ed encomievole gara di attenuare ognor più i pericoli ne deriverà una più sicura tutela dell'integrità e della vita degli operai.

Per tal modo una misura di garanzia diventa elemento di prevenzione, ed in vista di un bene futuro si fa convergere ad utile e morale scopo il meccanismo applicato originariamente per riparare a mali già incorsi.

La più perfetta armonia pertanto anima e vivifica tutta la escogitata organizzazione che in forma pratica e sapiente cospira al conseguimento di un grandioso ideale.

VIII.

Nè a turbare il conforto che si prova, aprendo l'animo alla confidente speranza che siasi trovata un'equa soluzione del grave problema, sorga un motto di interrogazione diretto a chiedere se per avventura l'operaio non risentirà egli un danno, per diminuzione nella mercede, a cagione della spesa che il principale deve incontrare per l'assicurazione.

Il dubbio vorrebbe esser tosto respinto per considerazioni tratte dalla esperienza, dallo stato della nostra legislazione, dalle leggi economiche e dalla utilità e dal dovere degli intraprenditori che li consiglieranno a non mai rivalersi sui salari.

Nella vita pratica e reale si riscontra già il fatto di intraprenditori che all'avvenire degli operai ed all'ammeglioramento della loro condizione provvedono indipendentemente dalla eventualità di infortuni. La istituzione di Società cooperative e di mutuo soccorso e la fondazione di Casse di risparmio o di previdenza fra operai di uno stesso stabilimento dall'industriale promosse e con proprio danaro e concorsi alimentate, dimostrano la benevolenza di non pochi intraprenditori e significano sempre meglio che è bisogno della natura ragionevole il rendere, con benefici intelligenti, una testimonianza di gratitudine al di là ed in aggiunta della pattuita mercede.

Il Codice di commercio prescrive che il marinaio, caduto malato du-

rante il viaggio, debba essere curato a spese della nave (art. 537), e senza che siavi alcuna prescrizione legislativa e senza che si diminuisca il salario, parecchie intraprese, di quelle massime che impiegano operai in forte numero o funzionano lontano da centri abitati, crearono Ospedali e Ricoveri per chi si ammala e non si fa distinzione se la malattia sia o meno derivata da cagione di servizio.

Anche senza una legge che dia prescrizioni imperative, taluni quindi applicano già volontariamente gli umani precetti senza falcidiare la mercede. Ed altro esempio di questa volontaria assistenza dell'intraprenditore si ha pure nelle assicurazioni volontarie già fatte in lodevole numero e per spontanea iniziativa privata presso la Casa Nazionale e presso altri Istituti di assicurazione.

L'esempio prova che l'industriale e l'intraprenditore non hanno uopo di rifarsi sul salario della spesa che si incontra per riparare ai danni patiti dall'operaio.

Ma questo richiamo di fatti encomievoli deve servire soltanto di efficace risposta a chi dubita possibili danni siano per venire all'operaio dalle spese dell'assicurazione. Esso non deve però essere spinto a troppe e più lontane conseguenze. Non si potrebbe dire: poichè taluni già provvedono, non si imponga nulla e con i mezzi morali e persuasivi si ottenga da tutti gli altri una volontaria applicazione del provvedimento additando il nobile esempio.

Innanzitutto l'ingordigia del lucro, che pervade non pochi, sarebbe sempre un ostacolo grave a conquistare dalla spontaneità il beneficio che si vuol ottenere. « Se vi fosse una legge di natura, dice Bentham, che conducesse tutti gli uomini verso il bene comune, le leggi sarebbero inutili. Sarebbe lo stesso che volere con una canna sostenere una quercia, crescer luce al sole con una candela ». Ma poi le leggi, come soggiunge Alfonso Testa, espresse nei particolari, hanno ancora questo di proprio, che chiariscono le maniere con che si ha a procurare il bene.

L'esempio addotto riesce pertanto alla duplice significazione che una legge a difesa degli operai colpiti dagli infortuni sul lavoro non troverà arido terreno, e che i mezzi di escogitato provvedimento non si rivolgeranno ai danni dell'operaio.

I quali danni non sarebbero nemmeno a temersi, perchè la legge penale non infliggendo più alcuna penalità agli scioperi, gli intraprenditori che volessero pur gravare la spesa dell'assicurazione sull'operaio, dovrebbero ragionevolmente temere di vedersi colpiti dall'abbandono dei mal trattati operai.

E senza anche dover ricorrere allo spauracchio degli scioperi, è evidente che se la spesa di assicurazione non dovesse esser altro che una lieve riduzione sugli attuali beneficî, essa riuscirebbe semplicemente un coefficiente di maggior costo di produzione e la legge economica dei mercati troverebbe al lieve male sollecito rimedio, nè più nè meno di quello che accade nei casi di rincarimento della materia prima, o dei mezzi materiali di produzione.

Che se poi ogni intraprenditore porrà su esatta bilancia da una parte l'onere della nuova spesa e dall'altra la maggiore e miglior produzione che la tranquillità d'animo dell'operaio gli potrà dare, egli vedrà che il peso maggiore farà di molto discendere il braccio che regge questa seconda coppa.

Se mai e ad ogni modo qualche squilibrio si potesse verificare, esso sarà cosa del momento e l'equilibrio verrà tantosto ristabilito, così esigendolo i due interessi, quello dell'operaio e quello dell'intraprenditore, che non debbono e non possono trovarsi in disaccordo sopra questo terreno sul quale si discute e si provvede ad una comune bisogna.

Dopo tutto poi non sarà fuori opera il ricordare che se la introduzione dei nuovi ed ingegnosi meccanismi che facilitano la produzione, concorre o a dare prodotto migliore o a diminuirne il costo, tali nuovi congegni espongono anche a maggiori rischi la vita dell'operaio. Non sarebbe principio di giustizia distributiva lo acconsentire che tutti i benefici andassero a vantaggio dell'intraprenditore e questi potesse allontanare da sè e caricare su altri gli eventuali danni.

La spesa dell'assicurazione riesce quindi, in certa qual maniera e per talune industrie, come un mezzo diretto a pareggiare partite che debbono essere equilibrate e che correvano pericolo di ingiusto disquilibrio.

Le quali considerazioni tutte racchiudono anche, senza uopo di formularla, la risposta a chi proponesse di far concorrere l'operaio nella spesa dell'assicurazione.

Quando non si vogliano pretendere eccessivi indennizzi e si assicuri soltanto il minimo dovuto, ragion fatta alle singole condizioni ed ai tempi, la relativa assicurazione non è altro che un modo di garantire l'adempimento di una obbligazione dell'intraprenditore e quindi meno opportunamente e contro giustizia si pretenderebbe che l'operaio concorresse al soddisfacimento di uno dei doveri dell'intraprenditore.

IX.

Or riassumendo, che ne è ormai tempo, le cose tutte sin qui discorse, si può conchiudere che la condizione dell'operaio, il dovere dell'intraprenditore e le esigenze della vita economica e civile della nazione impongono che con apposita legge si provvegga alla miglior forma di tutela preventiva della vita e delle facoltà fisiche e sensitive dell'operaio che lavora, e vogliono altresì che prevedendosi le tristi ipotesi di infortuni nocivi alle persone sia dichiarato il dovere dell'intraprenditore di prestare il giusto indennizzo e di somministrare garanzia che tale obbligazione sarà eseguita.

X.

Il disegno di legge stato presentato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, nel giorno 1° dicembre 1892, rispecchia in

gran parte lo schema che venne votato, al finire della scorsa Legislatura, dal Senato del Regno, e fatto in esso tesoro della esperienza degli altri popoli e della riluttanza a quelle forme che dal giure comune si scostavano, raccoglie già, in disposizioni legislative, le conclusioni alle quali si venne in seguito allo svolgimento delle precedenti considerazioni.

In massima quindi il disegno di legge riportò i suffragi della vostra Commissione, la cui grande maggioranza ve ne propone l'accoglimento, salvo le alcune varianti introdotte delle quali è ragione nei seguenti brevi accenni.

PARTE SPECIALE.

Misure preventive. — Talune leggi speciali contengono già prescrizioni e norme a seguirsi nell'esercizio di talune industrie o rinviano per l'uopo a regolamenti speciali.

Ma a tutte le industrie non è per anco provveduto e non sono ancora raccolte tutte le norme che ai singoli esercizi debbano essere imposte. Inoltre, come già fu detto, si deve pensare alle nuove forme che andranno prendendo gli svolgimenti delle attuali industrie e provvedere per modo che alle nuove intraprese ed all'applicazione dei nuovi meccanismi si vengano gradatamente imponendo le migliori possibili cautele.

Parve quindi che l'art. 1 della legge dovesse riuscire più esplicito e nello stesso tempo più comprensivo di quello che forse non sia nel progetto, importando assai di evitare il pericolo che si potesse interpretare questo articolo come costituente deroga a disposizioni di leggi speciali o non riferentesi a determinate intraprese. Così, ad esempio, coordinate le forme del primo e del secondo articolo, resta ben spiegato che la nuova legge sulle miniere, cave e torbiere deve ricevere tutta la sua applicazione e che però anche alla tutela degli operai lavoranti nelle indicate industrie estrattive si indirizzano le prescrizioni cautelatorie dalla presente legge volute.

Era del pari necessario che facendosi una specie di elenco delle imprese, che debbono applicare gli speciali regolamenti di cautela, non si trascurasse di accennare quelle intraprese per i cui operai nell'altra parte della legge si impone l'obbligo dell'assicurazione.

Per taluni casi la maggiore enumerazione poteva forse riuscire una ripetizione, perchè talune imprese, non indicate nell'art. 1 del disegno ministeriale, hanno già regolamenti speciali; pur tuttavia il richiamo non sembrò fuori opera perchè completa meglio il concetto della legge.

Nè certamente vi sarà alcuno che voglia dubitare che anche per le imprese stradali ed idrauliche si possano prefiggere speciali norme di esecuzione. Le mine che si applicano per aprir strade o formare gallerie, il funzionamento delle draghe, le escavazioni o fondazioni subacquee sono

indubbiamente esplicazioni pericolose di lavori che possono essere preventivamente regolati e debbono anzi eseguirsi sotto determinate cautele.

Così del pari le imprese di trasporti di cose e di persone, se non sono governate e dirette da norme studiate e pratiche, possono produrre gravi danni. Tornava perciò non inutile cosa comprendere nell'elenco anche queste imprese perchè il quadro riuscisse completo e rispecchiasse, nella forma più esatta e comprensiva possibile, il pensiero di non esclusiva tutela che anima il capo primo della presente legge.

Fu adoprata la frase « imprese di vettori » perchè sembrò formula italiana e corretta, ma però si vuol dare ad essa una significazione più lata di quella che si potrebbe desumere dall'art. 388 del Codice di commercio, inquantochè si vuol intendere che tali imprese comprendano anche i trasporti di persone.

Le modificazioni che si propongono all'art. 2 del progetto sono dirette a dare un carattere assoluto alla necessità della formazione dei regolamenti ed a rendere questa compilazione più sollecita e più agevole.

I regolamenti si dovranno fare e mutare man mano che se ne presenterà il bisogno. Così riesce oggettivo il criterio determinante la necessità della formazione di questi regolamenti, tale criterio essendo il bisogno che si manifesta e che si impone alla mente di tutti. Ed il ministro, che dovrà curare questa compilazione, raccolga pure i consigli dei tecnici, e se non ha consigli precostituiti già all'uopo, interroghi Commissioni speciali, ma non si facciano interrogare tutti i capi e tutti gli esercenti e tutti i consociati delle intraprese.

Se tutti costoro si dovessero interrogare, non vi sarebbe ragione per non interrogare anche gli operai, ma dopo tutto si avrebbe una antologia di voti, di desiderî, di proposte nella quale sarebbe difficile azzeccare il meglio, e davanti alla quale, per desiderio di accontentare tutti, non si andrebbe alle forme praticamente più efficaci.

Queste considerazioni basterebbero da sole a distogliere dall'idea di attingere lumi da questi troppi consiglieri. Ma ove si pensi poi al tempo che si dovrebbe perdere, certa cosa è che questi regolamenti, se così si procedesse, riuscirebbero promessa dall'attender corto.

La cosa corre invece diversa allorquando si tratta di regolamenti complementari e speciali. Riguardando essi speciali industrie, è ragionevol cosa si interroghino gli interessati anche per avere quelle notizie che altrove ed altrimenti forse non si potrebbero attingere.

La nuova forma data alla prima parte dell'art. 3 è conseguenza di modificazioni ai precedenti due articoli, ed è svolgimento del pensiero che tutte le disposizioni regolanti l'esercizio di industrie o intraprese e che sono dirette a scongiurare temuti e temibili infortuni, debbono essere scrupolosamente osservate, raccogliendosi il supremo controllo in quel Ministero che più specialmente alla industria ed ai temi di legislazione sociale deve sopraintendere.

Nulla si dice a riguardo delle disposizioni per le quali si accettò il

testo ministeriale. Le ragioni del progetto sono raccolte nella relazione del Ministro; una volta che la Commissione parlamentare consentì, per talune disposizioni della legge, nel pensiero e nella forma che loro dava veste, consentì anche sugli argomenti che quelle disposizioni consigliarono. Dirne ancora qui sarebbe inutile ripetizione: a quelli si fa completo richiamo.

Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi di infortunio. — Fermato il concetto teorico di dare all'operaio la garanzia dell'assicurazione per conseguire l'indennizzo che gli fosse dovuto, era principale ufficio della legge questo di ben stabilire e quali operai si dovessero assicurare, e chi, agli effetti di questa assicurazione, dovesse essere considerato operaio.

Gli articoli 6, 7 e 8 provveggono a tale bisogna.

Le considerazioni fatte in precedenza rendevano necessario di aggiungere nell'elenco degli assicurandi altri operai oltre quelli indicati nel progetto ministeriale. Così si dovettero nell'art. 6, n. 1, includere gli operai occupati nelle industrie che *applicano* materie esplodenti, costituendo questa una categoria diversa dalle industrie che *trattano* le dette materie.

All'art. 7 si aggiunsero alle altre categorie di operai quelli che sono occupati nei trasporti per acqua e nelle costruzioni di gallerie e di strade comunali e consorziali.

Indubbiamente anche agli operai addetti alle navigazioni di fiume, di lago e di mare si dovevano estendere i benefici della presente legge e la mancanza di un accenno ad essi avrebbe indotto una ingiusta pretermissione ed una disparità di trattamento con gli operai addetti all'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica. Non è a dirsi che nei trasporti per acqua l'operaio non corra pericoli, poichè i mezzi d'opera sono tali che il pericolo non escludono e la natura anzi della occupazione, massime per l'ambiente ove si esplica, accresce i pericoli. Che se si volesse dire che già speciali disposizioni provvedono a taluni casi, nella legge presente sono sanzionati i necessari correttivi per i quali si impediscono duplicazioni di indennizzi.

La costruzione delle gallerie, come è dimostrato anche da recenti ripetuti esempi, è una forma di lavoro che tiene esposto l'operaio a continui rischi; e quindi non si dovevano dimenticare gli operai che nelle gallerie lavorano. Ben è vero che una galleria fa parte o di una costruzione di una strada, o dei lavori di una miniera e che sotto questo aspetto le gallerie potrebbero dirsi già comprese tra i lavori contemplati dalla presente legge. Pur tuttavia, essendovi la possibilità che per sottigliezze curiali qualche galleria venisse esclusa dalla categoria dei lavori stradali o di miniera, non sembrò inutile l'aggiunta, la quale, se riuscisse anche superflua, ad ogni modo non nuocerebbe.

Invece non vi poteva esser dubbio di superfluità intorno all'aggiunta delle strade comunali e consorziali.

Non si dissimulò la Commissione la gravità della molestia che questa

inclusione poteva arrecare ai Comuni e ai Consorzi o ai loro aventi causa; ma se si trovò necessario includere fra gli assicurandi gli operai che lavorano nelle strade nazionali e provinciali, per qual ragione si escludevano gli operai lavoranti nelle comunali e nelle consorziali? Forse che queste ultime costruzioni siano immuni da pericoli? Le strade che si debbono costrurre in montagna ed in collina riescono tutte pericolose o per le frane, o per le arginature, o per i trasporti di materiali, o per le esplosioni di mine formate affine di abbattere ostacoli naturali, e queste strade, la cui costruzione non è scevra di pericoli, sono per lo più strade comunali o consorziali. Quindi non preoccupandosi delle molestie che a taluni venir possano, ma del dovere di raggiungere per tutti ed ovunque lo scopo della presente legge, si concluse per la opportunità di includere anche questa categoria di operai.

Non si poteva poi dimenticare che per l'uso ed applicazione delle caldaie a vapore già esiste una legge che dà speciali provvedimenti ed ingiunge speciali cautele. Ma, malgrado questa legge, nel pratico esercizio sono possibili degli scoppi e dei disastri. Le varie indicazioni ed enumerazioni di operai assicurandi non comprendevano gli operai addetti al servizio tecnico delle caldaie a vapore che funzionano fuori degli opifici e diveniva quindi una necessità ricordare pure nella presente legge questa importante e numerosa categoria di operai. Ad evitare però indebite interpretazioni estensive si volle bene specificato che l'obbligo della assicurazione si limitasse agli operai che fanno il servizio tecnico delle caldaie a vapore affinchè fosse ben inteso che non basterebbe l'applicazione di una caldaia a vapore allo svolgimento, per esempio, di qualche operazione agraria per dirsi che tutti i contadini, che a quella operazione partecipano, dovessero essere assicurati.

Finalmente una importante modificazione è consigliata alla disposizione contenuta nel numero 2 dell'art. 6 in ordine al numero di operai che si richiede lavorino in Opifici industriali ove si usano macchine mosse da agenti inanimati, per imporre all'industriale l'obbligo dell'assicurazione.

A lume di ragion naturale si dovrebbe dire che se il pericolo risiede nel funzionamento della macchina, questo pericolo esisterà qualunque sia il numero degli operai ad essa applicati. E veramente dovrebbe bastare il fatto dell'uso di una macchina, mossa da agenti inanimati, perchè all'industriale si dovesse imporre l'obbligo di assicurare chi lavora, dato pure che avesse un solo operaio. Ma si può osservare che quando si lavora in ristrettissimo numero le precauzioni possono essere maggiori e che il pericolo è scemato d'assai; e si può ancora avvertire che quando si tratta di uno, due o tre operai riuscirebbe troppo vessatorio il provvedimente e che in tal caso trattandosi di lavoro che si compie in Opificio industriale vi è costante e diretto contatto tra principale ed operaio e che da tale contatto sorgono vincoli quasi di famiglia sicchè si possa sperare che senza coazioni si provvederebbe, nel caso di tristi eventi, a non lasciare senza indennizzo l'operaio danneggiato da un infortunio.

Però se questi ragionamenti, di carattere lenitivo all'offesa della logica, si volessero estendere a più forte numero di operai, non si riuscirebbe guari a trovare plausibile la scusa.

In tal pensiero poi si verrà tanto più se si avverta che appunto le macchine, inventate per sostituire altra forza alla forza dell'uomo, hanno più pregio quanto minor opera d'uomo richieggono.

Ma per esplicare questa loro virtù hanno mestieri di tante maggiori cure e di attenzioni così delicate che riesce sempre maggiore il pericolo per l'operaio che a tristi rischi si può trovare esposto per l'involontaria o per la forzata ommissione di qualche special cura nella dirigenza del funzionamento della macchina.

Il Patronato torinese di soccorso agli operai rappresentò il desiderio ed il bisogno di vedere almeno, se per ragioni di necessità materiale non si può fare altrimenti, ridotto a minor cifra il numero minimo degli operai lavoranti in un Opificio per rendere obbligatoria, a carico del principale, l'assicurazione.

Le considerazioni dianzi svolte e questa ragionata istanza indussero il convincimento che, in attesa di meglio, il numero da dieci sia intanto portato a cinque, ed in tal senso si propone venga emendato il numero 2 dell'art. 6.

Non per euritmia soltanto, ma per applicare una misura reputata doverosa, si ridusse a cinque anche il numero degli operai occupati nelle imprese e lavori di cui è cenno all'art. 7.

Fu già detto in precedenza che sia pur necessario indicare con esattezza quali persone si debbano reputare operai agli effetti della presente legge.

Molte persone che lavorano non hanno, per l'indole dell'opera che prestano o per certa antica aristocrazia di forme, il qualificativo di operaio. Nelle strade ferrate il personale subalterno è qualificato con il nome di agenti; altrove l'operaio ha qualifica tratta dall'indole della sua occupazione; accade anche che taluno presti un'opera di sorveglianza e come soprastante, ad esempio, o caporale ed a cagione di tale ufficio non sia più reputato operaio.

D'altro lato operai siamo tutti quanti la mente o il braccio dedichiamo al lavoro, e quindi possibilità — nelle interpretazioni — di peccare per eccesso o per difetto.

La legge pertanto doveva intervenire per fissare termini precisi e dare una definizione pratica delle persone cui essa vuol essere applicata.

L'art. 8 del disegno ministeriale dava una tale definizione, ossia, a meglio dire, una tale specificazione. Lo stesso articolo, nella forma datagli dalla vostra Commissione, risponde al giusto intento preconcepito dal Ministro proponente, ma forse fissa con qualche maggiore esattezza di forma il pensiero comune.

Ed inoltre, quantunque il motto *salario* sia tecnicamente il più giusto, fu nel caso sostituito dall'altro *rimunerazione*, non già per amor di frase

meno tecnica, ma perchè fosse e rimanesse bene accertato e stabilito che qualunque fosse il nome dato alla rimunerazione fissa e così se, ad esempio, il qualificativo dato a tale mercede fosse pure di stipendio, nulla era tolto al suo carattere originario. Epperò, affinchè non si deviasse dalla giusta fraseologia della economia politica, nel seguito della legge si riprese e non si abbandonò l'uso della parola *salario*.

Poteva esser questione se la misura della rimunerazione limitata a sei lire giornaliere, per mantenere il sopraintendente nella categoria degli operai assicurandi, costituisse una limitazione per la quale dal beneficio della legge potessero rimanere esclusi certi agenti ferroviari che sono al pari del conduttore e del frenatore — alludesi ai capitreni — esposti ai rischi dell'esercizio ferroviario. Ma si potè comprovare che la mercede fissa dei capiconduttori non superava quella misura: e così del pari fu accertato in riguardo di operai aventi uffici importanti in altre intraprese, di guisa che parve ragionevole e giusto il limite proposto.

Le disposizioni della legge fin qui esaminate rappresentavano i modi di applicazione delle massime ammesse, che cioè si debba prevenire al meglio gli infortuni e che il capo o l'esercente della impresa debba assicurare gli operai e di conseguenza si definì anche quali persone si dovessero considerare come operai agli effetti della legge.

Ma l'argomento di più grave e difficile esplicazione in pratica sorge a questo punto.

Or si deve determinare la misura della indennità e per formare tale determinazione si devono risolvere altissimi problemi poichè con formule unitarie si deve precisare il quantitativo dell'indennizzo a prestarsi, mentre i coefficienti di questa misura sono vari a seconda delle condizioni di età, di fisico, di stato civile dell'operaio, dell'ambiente nel quale esso vive, dell'industria o dell'impresa presso la quale esso lavora e via dicendo. Nè sarebbe lecito abbandonarsi al pensiero di essere abbondevoli nel fissare l'indennizzo perchè l'operaio da tal sistema ritrarrebbe vantaggio. Sorgerebbe tosto a reclamare, e giustamente, chi deve assicurare. E costui avrebbe diritto di non veder aggravata la propria condizione da una soverchia promessa d'indennità perchè questa lo indurrebbe al pagamento di maggiore indebito premio.

Necessita adunque applicare sicuri e sani criteri, altrimenti questa determinazione può riuscire ad una ingiustizia per l'una o per l'altra parte.

L'ammontare del salario deve necessariamente essere un primo caposaldo dal quale prender le mosse, poichè l'operaio ai bisogni propri ed a quelli della famiglia provvede con quanto ritrae dall'opera propria. Se questa non può più prestare, o non può prestare che in parte ridotta, esso perde o vede diminuita la propria entrata, e conseguentemente tolti o scemati i mezzi di sussistenza.

Sembrerebbe che a rigor di logica e di giustizia gli dovesse quindi esser dato tutto ciò che perde, ma considerazioni d'ordine pratico deb-

bono far modificare questo criterio che sarebbe troppo assoluto, tanto più che diversi sono i casi che possono verificarsi.

Così, dato il caso di morte, non si potrebbe fissare al giusto ciò che l'operaio ha perduto, perchè, presa pure per base la vita media, non si potrebbe accertare che l'operaio se non fosse stato colpito dall'infortunio avesse vissuto per tutto quel resto di vita presupposto e derivato dai calcoli delle probabilità, e lo avesse vissuto in condizioni di poter sempre guadagnare lo stesso salario.

Dato il caso di inabilità assoluta totale o parziale, sarebbe ancora a vedersi se non facendo la vita riposata del pensionato esso avrebbe vissuto tutti gli anni, che in realtà poi vive, e se nel corso della vita, per cagioni indipendenti dal lavoro, non avesse perduto una parte di quella energia che gli procurava quel determinato salario e perciò avesse dovuto incorrere in una diminuzione di mercede.

Non si può adunque prendere per criterio assoluto della misura dell'indennizzo la somma dei salari perduti o delle parti di salario che più non si possono conseguire.

Questo concetto deve invece esser soltanto un elemento, un fattore cioè ed un criterio parziale della determinazione dell'indennizzo.

Altro fattore si deve ricercare nella misura di ciò che è indispensabile al danneggiato od ai suoi aventi causa per provvedere ai più urgenti bisogni sorti a cagione della disgrazia, ed a quelli che rimangono insoddisfatti per difetto dell'entrata del salario.

Ma questa quantità di bisogni non si può stabilire *a priori,* e si deve perciò ricorrere a criteri di approssimazione, criteri i quali, come è naturale, variano da nazione a nazione.

In Italia, allorchè altre volte si discusse questo tema, si ammise già che la misura della indennità fosse equiparata ad un certo numero di salari, ed il progetto ministeriale riproduce le misure già state acconsentite e che il Ministro reputa rispondenti al contemperamento dei diversi suenunciati criteri. Non dare tutto ciò che sembra siasi perduto, ma di questo una sola conveniente parte, e quando si dà un capitale ragguagliarlo ad una somma che produca un interesse alla sua volta ragguagliato ad una frazione sola del salario, inquantochè il capitale rimane libera proprietà ed a disposizione del danneggiato. E questo perchè non sarebbe giusto nè ragionevole che il danno derivato dall'infortunio dovesse procurare al danneggiato la proprietà di un capitale che gli rendesse quanto, o quasi quanto, ricavava dal salario.

Dire che le proposte ministeriali trovino fondamento in formule algebriche indiscutibili, equivarrebbe ad affermare una grave inesattezza, ma sarebbe anche petulanza il pretendere di trovare un'altra misura che avesse a base criteri assoluti e deduzioni matematiche.

D'altronde la proposta misura in gran parte si avvicina a misure altrove adottate e quindi, salvo qualche lieve modificazione od aggiunta che si segnalano, può essere accettata.

Nel caso d'inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Così è proposto, e questo sembra si possa accettare, perchè si può dire che in definitiva riesce al versamento in proprietà di un capitale che rende un quarto del salario percepito al momento dell'infortunio. I soli salariati a 3 e 5 lire al giorno avrebbero un reddito inferiore al quarto del salario; ma volendosi stabilire, e non si può fare altrimenti, una misura unitaria, conviene andare incontro a qualche inconveniente d'altronde non riparabile.

Alla proposta disposizione si vorrebbe fare un'aggiunta, la dichiarazione cioè che in nessun caso l'indennità riesca inferiore alle L. 1500. Tale somma rappresenta l'indennità dovuta ad un salariato ad una lira al giorno. Se cade in permanente assoluta inabilità una disgraziata operaia che abbia meno di un franco al giorno, e ve ne sono molte in Italia così poco retribuite, chi vorrà a costei od a costui, perchè vi sono anche operai male retribuiti, dar meno di questa modesta somma, che assicura la meschinità di 25 centesimi al giorno per ciascuno dei 300 giorni annui di lavoro?

Se invece di dar la somma capitale si fosse ricorso al sistema del vitalizio, si sarebbe potuto promettere un reddito giornaliero superiore al quarto del salario e forse forse andare abbastanza in là; ma sembrò più opportuno coltivare il proposito di dare il capitale, perchè nelle mani di persona assennata può rendere assai di più, costituisce un patrimonio per la famiglia e può essere mezzo efficace per rendere ancora produttrice di attività quella esistenza che è divenuta inabile al lavoro manuale.

E come correttivo al pericolo che il danneggiato, venuto in possesso di un capitale, non sappia resistere alle seduzioni dello sciupare, la legge apre l'adito alla formazione del vitalizio, statuendo che le parti possano contrattarlo con la Cassa nazionale.

Nei casi per i quali la inabilità non ha carattere perpetuo, l'indennità, secondo il disegno, si corrisponde sotto forma di giornaliero pagamento di una somma che sia frazione del salario.

Il disegno di legge fissa questa frazione in una metà del salario, e la Commissione propone di elevarla ai due terzi, perchè lo stato di malattia ha maggiori esigenze, e perchè tale indennità non è mai data al di là dei 360 giorni. Non si propone di elevarla maggiormente per non dare incentivo ai meno buoni di trascurar la cura, in grazia del salario, che correrebbe senza sostener fatica.

Si volle poi coordinata ai casi previsti per l'operaio la condizione dell'apprendista ed in tale senso si fecero talune lievi varianti al relativo capoverso (n. 6 dell'art. 10).

Nè però con questi accenni è terminata l'analisi e la disamina dell'art. 10.

Una nuova quistione è risolta con detto articolo, quella cioè del giorno dal quale si debba far decorrere il pagamento della indennità giornaliera.

Di fronte alla logica non dovrebbe esser possibile la domanda se si debbano indennizzare i danni derivati da infortunio sul lavoro partendo dal primo o da altro giorno della malattia. Se invero il danno è rappresentato anche dalla malattia di un giorno solo, quel danno deve essere risarcito.

È inutile arzigogolare al riguardo per legittimare, di fronte al sano ragionamento, un diverso sistema.

Si potrà, come accade altrove, dire che non si calcola una malattia breve sia il prodotto d'infortunio. Si potrà dire che per le malattie vi sono le Società di mutuo soccorso che danno un aiuto giornaliero senza guardare la causa della malattia stessa e che l'indennizzo dell'infortunio si debba incominciar a dare allora soltanto che cessa il sussidio del mutuo soccorso. Si potrà ancora dire che se si danno con facilità indennizzi per lievi malattie, l'operaio trascurerà quelle sottili avvertenze che lo mettano al riparo dai piccoli rischi.

Questo ed altro si potrà dire, ma la logica rimarrà inflessibile e verrà precisamente ad opposta conclusione.

Il che però non impedisce che da molti si insista, per ragioni d'ordine contingente e per non aggravare soverchiamente i rischi, a volere far decorrere l'indennità non dal momento in cui sorge il danno, ma da un momento successivo.

E siccome nella parte generale furono richiamate le massime per le quali si riconobbe che non sempre le leggi possono rispecchiare il meglio, ma debbono essere conformate anche alle esigenze dei tempi e della politica, così in grazia della necessità di cedere di fronte a queste esigenze non si propongono modificazioni al testo ministeriale che dice l'indennità incominci dal sesto giorno.

Anzi è dovere di rendere elogio al Ministro proponente di aver ridotto a questo più mite termine il punto di partenza della prestazione della indennità, mentre il Senato aveva statuito che incominciasse dall'undicesimo giorno, ed i seguaci di dottrine economiche d'altre nazioni desiderassero termine maggiore.

Fissati questi criteri, si poteva rimandare al regolamento la statuizione dei casi d'inabilità temporanea e permanente, ma dovevasi invece nella legge stabilire quanti giorni di lavoro utile si dovessero computare nell'anno per fissare il salario annuo e fino a quale misura questo potesse estendersi.

L'art. 11 provvede al riguardo ed in modo ragionevole. Sono 300 i giorni di lavoro in un anno e la massima mercede deve essere di lire 6, a tanto riducendosi così le misure superiori quando fosse danneggiato un operaio che avesse salario superiore alle sei lire al giorno.

Questa limitazione del salario stabilita per fissare un criterio commisuratore dell'indennizzo risponde a concetti di alta convenienza e di ragionevolezza, che non fa manco mestieri di qui richiamare.

Tutte queste e le precedenti disposizioni si attagliavano perfettamente e riuscivano applicabili ai casi di operai retribuiti a salario giornaliero; ma se i colpiti fossero stati operai che avessero lavorato a cottimo, sarebbe mancata la misura del salario e quindi mancava una delle cifre base e fattrice delle indennità e non si sarebbero più potuti applicare i criteri sui quali venivano a conformarsi le singole misure delle indennità.

Questo tema fu svolto in una accurata memoria a stampa, redatta dall'egregio ingegnere Erminio Ferraris, direttore delle miniere di Monteponi.

E Ministro e Commissione volentieri aggiunsero un capoverso all'articolo 11 per contemplare l'indicato caso e provvedervi.

Il Collegio dei *probiviri*, ed ove questi manchino, il Tribunale Civile, nella cui giurisdizione si trova il luogo dell'avvenuto infortunio, stabiliscono per gli operai, lavoranti a cottimo, la misura dell'indennità in base al salario percepito da altri lavoranti nella stessa industria o lavoro, nelle stesse condizioni di luogo e di tempo. Ed in difetto di questi criteri, in base al guadagno dei cottimisti.

Il presidente, prima di pronunciare, sentirà il parere di due industriali, la scelta dei quali è lasciata al suo criterio.

Si sarebbe desiderato ammettere l'appello, ossia reclamo al presidente della Corte d'appello, ma il giudizio dei *probiviri* è soggetto, secondo il progetto di legge votato dalla Camera, ad appello nei soli casi d'incompetenza e di eccesso di potere. Parve non fosse il caso di temere nè atti d'incompetenza, che potrebbe solo essere in tale materia *ratio loci*, nè eccessi di potere. E nel desiderio di toglier via le procedure dilatorie si applicò il sistema del giudice inappellabile.

Questa nuova disposizione, per la quale invece del Collegio dei *probiviri*, se mancasse in luogo, si fa giudice il presidente del Tribunale, indusse la necessità di sostituire il presidente del Tribunale al pretore nel caso contemplato dall'art. 12, e così pure di farlo nuovamente intervenire nell'altro caso previsto da un capoverso che venne aggiunto all'art. 15.

Nelle pagine precedenti fu, a titolo di onore, ricordato il fatto d'industriali che per loro spontanea iniziativa ed a loro spese impiantarono istituti a beneficio dei loro operai.

Così ve ne ha di quelli che stabilirono ospedali o sistemi di cure medico-chirurgiche gratuite, ed altri che stabilirono una tal quale specie di condotta medica per i loro operai.

Questi benefici capi d'industria saranno come tutti gli altri intraprenditori ed industriali obbligati ad assicurare i loro operai, e così saranno trattati come tutti quelli che non ebbero in precedenza un pensiero affettuoso e non sostennero alcuna spesa per curare anche gli operai se ammalati per causa d'infortuni ad essi industriali non imputabili.

Non sarebbe nè equo, nè giusto il pretendere che, se essi continuano a mantenere l'ospizio od a far curare gli operai a loro spese, non dovessero avere di questa spesa un qualche rimborso, dipoichè debbono pagare i premi dell'assicurazione come tutti gli altri.

Affine di provvedere a questa doverosa bisogna s'introdusse il già ricordato capoverso dell'art. 15. Per esso è stabilito che il presidente del locale Tribunale potrà assegnare all'industriale o intraprenditore, che a proprie spese abbia fatto curare l'operaio danneggiato, una parte delle indennità che l'ente assicuratore pagherà all'operaio.

Ma questo trattamento di giustizia che si usava verso l'industriale non vi era ragione di non usarlo verso la nave che per disposizione di legge (art. 537 Codice di commercio) è obbligata provvedere alla cura del marinaio. Così alla nave si estese il diritto di avere una parte della indennità spettante al marinaio danneggiato da infortunio.

Modi ed effetti dell'assicurazione. — Le modificazioni proposte agli articoli contenuti in questo terzo titolo del progetto sono più che altro di forma e sempre dirette a rimuovere eventuali dubbiezze, sicchè della maggior parte di esse non franca la spesa darne contezza. La lettura istessa dei nuovi dettati segnala le ragioni degli avvenuti cambiamenti.

Si propone, infra altro, l'abbreviamento di taluni dei termini fissati per compiere le assicurazioni affine di avvicinare dipiù la esecuzione di questa legge da tanto tempo attesa e si aggiunge un capoverso per stabilire il tempo entro il quale gli intraprenditori di costruzioni edilizie stradali ed idrauliche debbono far fede delle compiute assicurazioni. Questo termine è più breve degli altri così esigendolo la natura dell'intrapresa.

Con alcune varianti all'art. 23 s'intese di chiarir bene il concetto che, poichè all'operaio è assicurato in ogni caso l'indennizzo, non possa l'intraprenditore essere ricercato a rendere la propria responsabilità che nel caso di colpa grave e di dolo, equiparandosi alla colpa grave la inosservanza dei regolamenti. Così pure si volle bene spiegata l'idea che l'ente assicuratore ha diritto di regresso per conseguire il rimborso dell'indennità pagata all'operaio, al quale poi è dovuto tutto il soprapiù a cui viene condannato il responsabile principale, imperocchè è evidente che in caso d'infortunio doloso o colposo, i magistrati potranno, per la misura dell'indennità, applicare criteri più lati che non siano quelli contenuti nella presente legge. Ugualmente si volle regolare con esattezza il meccanismo della prova civile che viene ammessa sussidiariamente, quando, cioè, non sia più possibile trarsi la prova del dolo o della colpa grave da sentenza penale.

All'art. 26 era stabilito che le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge fossero devolute alle Società di mutuo soccorso che avessero assunto l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi cinque giorni d'inabilità cagionata da infortunio.

Ma tale sistema di assegnamenti poteva riuscire una operazione lunga e difficile e poteva conchiudere anche a derisoria promessa, o sia perchè poche multe si dovessero infliggere, o sia perchè molte Società si facessero concorrenti.

Era giusta l'idea di convergere agli scopi umanitari della legge le multe che si riscuotono per contravvenzioni ad essa, ma il modo trovato per conseguire tale intento non sembra pratico ed efficace. Epperciò parve più conveniente cosa applicare le dette somme alla formazione di un fondo di riserva presso la Cassa nazionale per gl'infortuni, salvo poi destinare le eccedenze a beneficio degli operai danneggiati da infortuni.

Consentendo pienamente nel sistema di fare ente assicuratore la Cassa nazionale per gli infortuni, lasciando agli interessati di assicurarsi, sotto la loro responsabilità, anche presso altri Istituti, o di creare essi stessi, contro garanzia a darsi, la Cassa assicuratrice, non fu mestieri dir motto al riguardo. Così è per quelle altre parti della legge che raccolgono norme procedurali e garanzie per il suo esatto funzionamento. Non essendovi obbiezioni in contrario, non era il caso di parlarne.

Imperocchè, come di leggieri avrete appreso, con la presente relazione si volle giungere sollecitamente e senza fastigio di forma e di erudizione alla conclusione di raccomandare la legge ai vostri suffragi.

Non vi ha alcuno che non conosca ed anzi non abbia studiato l'importante tema. Conveniva quindi limitarsi a dire soltanto quanto sembrava indispensabile abbandonando anche ogni argomento affettivo, perchè il miglior ideale era quello di promuovere l'approvazione della legge considerata siccome un atto giusto giuridico e necessario, anzichè per raccomandarla come favore a vantaggio di una classe di cittadini. Si doveva e si volle evitare ogni idea di privilegio, poichè gli stessi operai sono i primi a non voler affermati privilegi neanche a loro beneficio.

ERNESTO PASQUALI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE.[1]

TITOLO I. *Misure preventive.*

Art. 1. I capi o gli esercenti miniere, cave, torbiere e imprese di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, imprese di vettori, opifizi, che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati, e, in genere, di imprese o industrie pericolose, devono adottare le misure prescritte dalle rispettive leggi e regolamenti per prevenire gl'infortuni sul lavoro.

Quando la legge speciale e i relativi regolamenti non stabiliscano la penalità ai contravventori, questi sono puniti ai sensi dell'art. 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortuni.

[1] Vedasi il testo del disegno ministeriale a p. 58 e segg. di questa *Rivista*, fascicolo di gennaio 1893.

Affine di provvedere a questa doverosa bisogna s'introdusse il già ricordato capoverso dell'art. 15. Per esso è stabilito che il presidente del locale Tribunale potrà assegnare all'industriale o intraprenditore, che a proprie spese abbia fatto curare l'operaio danneggiato, una parte delle indennità che l'ente assicuratore pagherà all'operaio.

Ma questo trattamento di giustizia che si usava verso l'industriale non vi era ragione di non usarlo verso la nave che per disposizione di legge (art. 537 Codice di commercio) è obbligata provvedere alla cura del marinaio. Così alla nave si estese il diritto di avere una parte della indennità spettante al marinaio danneggiato da infortunio.

Modi ed effetti dell'assicurazione. — Le modificazioni proposte agli articoli contenuti in questo terzo titolo del progetto sono più che altro di forma e sempre dirette a rimuovere eventuali dubbiezze, sicchè della maggior parte di esse non franca la spesa darne contezza. La lettura istessa dei nuovi dettati segnala le ragioni degli avvenuti cambiamenti.

Si propone, infra altro, l'abbreviamento di taluni dei termini fissati per compiere le assicurazioni affine di avvicinare dipiù la esecuzione di questa legge da tanto tempo attesa e si aggiunge un capoverso per stabilire il tempo entro il quale gli intraprenditori di costruzioni edilizie stradali ed idrauliche debbono far fede delle compiute assicurazioni. Questo termine è più breve degli altri così esigendolo la natura dell'intrapresa.

Con alcune varianti all'art. 23 s'intese di chiarir bene il concetto che, poichè all'operaio è assicurato in ogni caso l'indennizzo, non possa l'intraprenditore essere ricercato a rendere la propria responsabilità che nel caso di colpa grave e di dolo, equiparandosi alla colpa grave la inosservanza dei regolamenti. Così pure si volle bene spiegata l'idea che l'ente assicuratore ha diritto di regresso per conseguire il rimborso dell'indennità pagata all'operaio, al quale poi è dovuto tutto il soprapiù a cui viene condannato il responsabile principale, imperocchè è evidente che in caso d'infortunio doloso o colposo, i magistrati potranno, per la misura dell'indennità, applicare criteri più lati che non siano quelli contenuti nella presente legge. Ugualmente si volle regolare con esattezza il meccanismo della prova civile che viene ammessa sussidiariamente, quando, cioè, non sia più possibile trarsi la prova del dolo o della colpa grave da sentenza penale.

All'art. 26 era stabilito che le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge fossero devolute alle Società di mutuo soccorso che avessero assunto l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi cinque giorni d'inabilità cagionata da infortunio.

Ma tale sistema di assegnamenti poteva riuscire una operazione lunga e difficile e poteva conchiudere anche a derisoria promessa, o sia perchè poche multe si dovessero infliggere, o sia perchè molte Società si facessero concorrenti.

Affine di provvedere a questa doverosa bisogna s'introdusse il già ricordato capoverso dell'art. 15. Per esso è stabilito che il presidente del locale Tribunale potrà assegnare all'industriale o intraprenditore, che a proprie spese abbia fatto curare l'operaio danneggiato, una parte delle indennità che l'ente assicuratore pagherà all'operaio.

Ma questo trattamento di giustizia che si usava verso l'industriale non vi era ragione di non usarlo verso la nave che per disposizione di legge (art. 537 Codice di commercio) è obbligata provvedere alla cura del marinaio. Così alla nave si estese il diritto di avere una parte della indennità spettante al marinaio danneggiato da infortunio.

Modi ed effetti dell'assicurazione. — Le modificazioni proposte agli articoli contenuti in questo terzo titolo del progetto sono più che altro di forma e sempre dirette a rimuovere eventuali dubbiezze, sicchè della maggior parte di esse non franca la spesa darne contezza. La lettura istessa dei nuovi dettati segnala le ragioni degli avvenuti cambiamenti.

Si propone, infra altro, l'abbreviamento di taluni dei termini fissati per compiere le assicurazioni affine di avvicinare dipiù la esecuzione di questa legge da tanto tempo attesa e si aggiunge un capoverso per stabilire il tempo entro il quale gli intraprenditori di costruzioni edilizie stradali ed idrauliche debbono far fede delle compiute assicurazioni. Questo termine è più breve degli altri così esigendolo la natura dell'intrapresa.

Con alcune varianti all'art. 23 s'intese di chiarir bene il concetto che, poichè all'operaio è assicurato in ogni caso l'indennizzo, non possa l'intraprenditore essere ricercato a rendere la propria responsabilità che nel caso di colpa grave e di dolo, equiparandosi alla colpa grave la inosservanza dei regolamenti. Così pure si volle bene spiegata l'idea che l'ente assicuratore ha diritto di regresso per conseguire il rimborso dell'indennità pagata all'operaio, al quale poi è dovuto tutto il soprapiù a cui viene condannato il responsabile principale, imperocchè è evidente che in caso d'infortunio doloso o colposo, i magistrati potranno, per la misura dell'indennità, applicare criteri più lati che non siano quelli contenuti nella presente legge. Ugualmente si volle regolare con esattezza il meccanismo della prova civile che viene ammessa sussidiariamente, quando, cioè, non sia più possibile trarsi la prova del dolo o della colpa grave da sentenza penale.

All'art. 26 era stabilito che le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge fossero devolute alle Società di mutuo soccorso che avessero assunto l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi cinque giorni d'inabilità cagionata da infortunio.

Ma tale sistema di assegnamenti poteva riuscire una operazione lunga e difficile e poteva conchiudere anche a derisoria promessa, o sia perchè poche multe si dovessero infliggere, o sia perchè molte Società si facessero concorrenti.

Era giusta l'idea di convergere agli scopi umanitari della legge le multe che si riscuotono per contravvenzioni ad essa, ma il modo trovato per conseguire tale intento non sembra pratico ed efficace. Epperciò parve più conveniente cosa applicare le dette somme alla formazione di un fondo di riserva presso la Cassa nazionale per gl'infortuni, salvo poi destinare le eccedenze a beneficio degli operai danneggiati da infortuni.

Consentendo pienamente nel sistema di fare ente assicuratore la Cassa nazionale per gli infortuni, lasciando agli interessati di assicurarsi, sotto la loro responsabilità, anche presso altri Istituti, o di creare essi stessi, contro garanzia a darsi, la Cassa assicuratrice, non fu mestieri dir motto al riguardo. Così è per quelle altre parti della legge che raccolgono norme procedurali e garanzie per il suo esatto funzionamento. Non essendovi obbiezioni in contrario, non era il caso di parlarne.

Imperocchè, come di leggieri avrete appreso, con la presente relazione si volle giungere sollecitamente e senza fastigio di forma e di erudizione alla conclusione di raccomandare la legge ai vostri suffragi.

Non vi ha alcuno che non conosca ed anzi non abbia studiato l'importante tema. Conveniva quindi limitarsi a dire soltanto quanto sembrava indispensabile abbandonando anche ogni argomento affettivo, perchè il miglior ideale era quello di promuovere l'approvazione della legge considerata siccome un atto giusto giuridico e necessario, anzichè per raccomandarla come favore a vantaggio di una classe di cittadini. Si doveva e si volle evitare ogni idea di privilegio, poichè gli stessi operai sono i primi a non voler affermati privilegi neanche a loro beneficio.

ERNESTO PASQUALI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE.[1]

TITOLO I. *Misure preventive.*

Art. 1. I capi o gli esercenti miniere, cave, torbiere e imprese di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, imprese di vettori, opifizi, che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati, e, in genere, di imprese o industrie pericolose, devono adottare le misure prescritte dalle rispettive leggi e regolamenti per prevenire gl'infortuni sul lavoro.

Quando la legge speciale e i relativi regolamenti non stabiliscano la penalità ai contravventori, questi sono puniti ai sensi dell'art. 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortuni.

[1] Vedasi il testo del disegno ministeriale a p. 58 e segg. di questa *Rivista*, fascicolo di gennaio 1893.

Art. 2. Per quelle industrie ed imprese per le quali non sia già provveduto da apposite leggi e conseguenti regolamenti, il Ministro di agricoltura, industria e commercio, uditi i pareri dei Consigli tecnici governativi, ed ove del caso, di apposite Commissioni, formulerà, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali, sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali. Questi regolamenti potranno essere sempre modificati, osservate le norme richieste per la prima loro compilazione.

Oltre questi regolamenti generali potranno essere approvati e resi obbligatorî altri regolamenti complementari per singoli Stabilimenti o Consorzi di essi. Per la formazione di tali regolamenti complementari si seguiranno le norme di procedura sovra indicate, e dovranno essere sentiti i pareri dei capi degli Stabilimenti interessati.

Art. 3. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio vigilerà alla osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali sulle industrie ed imprese di cui nel primo articolo, dei regolamenti accennati nei precedenti articoli e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo i funzionari da lui delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione di cui agli articoli seguenti. [*Quest' ultimo capoverso era nel progetto ministeriale*].

Art. 4. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 5. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Titolo II. *Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d' infortunio.*

Art. 6. Devono essere assicurati contro gl' infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle torbiere, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle imprese per produzione di gas o di forza elettrica, nelle imprese telefoniche, nelle industrie che trattano od applicano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di cinque in quelli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati;

3. Gli operai che prestano servizio tecnico presso alle caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e Stabilimenti sopra enumerati ha lungo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta da loro la concessione. [*Questo capoverso era nel progetto ministeriale*].

Art. 7. Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate, dei trasporti per acqua e delle tramvie a trazione meccanica, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per concessione o per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè nelle costruzioni di ponti, gallerie e strade nazionali, provinciali, comunali e consorziali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni ed imprese vengano impiegati più di cinque operai, ed è limitato alla durata del lavoro.

Art. 8. È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque in modo permanente od avventizio, e con rimunerazione fissa od a cottimo è impiegato per la esecuzione del lavoro fuori della propria abitazione;

2. Chiunque, nelle stesse condizioni, sopraintende al lavoro di altri, e la cui mercede fissa non supera le sei lire al giorno, e la riscuote a periodi non maggiori di un mese.

Art. 9. L'assicurazione dev'essere fatta a cura e spese del capo o esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di Provincie, Comuni, Consorzi o pubblici Stabilimenti, e segue per concessione ed appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

In caso di inabilità temporanea la indennità è dovuta dal sesto giorno successivo all'infortunio. [*Questo capoverso era nel progetto ministeriale*].

Art. 10. La misura delle indennità, che obbligatoriamente debbono essere assicurate agli operai in caso d'infortunio, dovrà essere, a seconda dei casi, la seguente:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire millecinquecento;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità; [*Questo capoverso esisteva nel progetto ministeriale*].

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a due terzi del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità, a cominciare dal sesto giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà eguale a due terzi della riduzione subìta dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ed ai fratelli e sorelle minorenni, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 26; [*Questo capoverso esisteva nel progetto ministeriale*].

6. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di lire 1000 in caso di inabilità permanente assoluta, di lire 500 in caso d'inabilità permanente parziale, di lire 0.50 al giorno per il massimo limite del sesto giorno ai 360 giorni nel caso d'inabilità temporanea assoluta, e di lire 800 in caso di morte, da attribuirsi quest'ultima con le norme del n. 5.

L'apprendista con salario non potrà in nessun caso avere trattamento inferiore a quello dell'apprendista senza salario.

Art. 11. I criteri per determinare i casi di inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 10, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 1800.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà della media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni. [*Questo capoverso trovavasi anche nel progetto ministeriale*].

Nei lavori dati a cottimo la misura del salario sarà determinata dal Collegio dei probi-viri avente giurisdizione nel luogo ove avvenne l'infortunio e in mancanza dal Presidente del Tribunale, sentito il parere di due industriali da lui scelti, in base al salario percepito da altri lavoranti nella stessa industria o lavoro, e nelle stesse condizioni di tempo di luogo, e, in difetto di questi criteri, in base al guadagno dei cottimisti.

Art. 12. Qualora dopo i primi cinque giorni non sia stata determinata la specie di inabilità causata dell'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare, a titolo di provvisionale, l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'articolo 10, e nel caso di cottimo una indennità giornaliera di una lira.

In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il Collegio dei probi-viri, e in mancanza il Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, sentiti sempre due industriali da lui scelti. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo l'eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.

Della somma di queste indennità state date a titolo di provvisionale si terrà conto nella liquidazione definitiva.

Art. 13. Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità stabilita con le disposizioni dell'articolo 10, è nullo.

Art. 14. Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio od i suoi successori e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può

convertire in una rendita. [*Quest'articolo è identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 15. Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrato, e, nei casi preveduti dal terzo comma dell'articolo 17 e dal secondo dell'articolo 18, è dichiarato privilegiato e collocato al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile. [*Questo primo capoverso è uguale a quello del progetto ministeriale*].

Una parte delle indennità dovute per inabilità temporanea potrà dal Presidente del Tribunale civile essere assegnata al capo ed esercente dell'industria, che, a proprie spese attuali o con preordinati mezzi di assistenza avrà provveduto alla cura dell'operaio.

Parimenti nei casi di cui all'articolo 537 del Codice di commercio una parte dell'indicata indennità potrà essere assegnata alla nave, ovvero alla nave ed al carico.

Questa parziale assegnazione sarà decretata dal Presidente del Tribunale civile italiano più prossimo al luogo ove sia avvenuto l'infortunio che colpì il marinaio.

Art. 16. L'azione per conseguire l'indennità stabilita dalla presente legge si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Titolo III. *Modi ed effetti dell'assicurazione.*

Art. 17. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 18. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 19. Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i capi od esercenti di imprese o industrie obbligati all'assicurazione degli operai a termini degli articoli 6 e 7, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della Provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Entro quattro mesi dalla data di questa denunzia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto d'assicurazione presso gl'Istituti di cui all'art. 17, o deve essere data prova che fu provvisto nei termini dell'art. 18.

Il termine indicato nel precedente capoverso per le imprese e le industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 21.

Gli intraprenditori di opere edilizie, stradali ed idrauliche, dovranno, entro 15 giorni dall'inizio del rispettivo lavoro, far fede delle avvenute assicurazioni, aumentandole man mano che si accresce il numero degli operai.

Art. 20. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 21. La Cassa nazionale provvederà, nel termine di tre mesi dalla

pubblicazione della presente legge, a stabilire, coll'approvazione del Governo, forme speciali d'assicurazione per gli operai avventizi. — Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi, il termine indicato nel primo comma dell'art. 19, comincierà a decorrere dalla data dell'approvazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo. [*Capoverso identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 22. Coloro che non adempiono l'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con un'ammenda di L. 10 per ogni giorno di ritardo nella stipulazione o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di L. 100 per ogni giorno successivo; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Art. 23. Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro i capi o esercenti d'imprese od industrie, ove l'infortunio abbia luogo per dolo o colpa grave di questi o di coloro che essi preposero alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non sieno compresi nel n. 2 dell'art. 8, o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di ripetizione contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo o colpa grave di lui. [*Capoversi identici a quelli del Ministero*].

Nel caso in cui l'infortunio abbia luogo per dolo o colpa grave dei capi o esercenti imprese o industrie, o di coloro che essi preposero alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano i sopraintendenti di cui al n. 2 dell'art. 8, o per inosservanza delle misure preventive prescritte dalle leggi o dai regolamenti, il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere e far propria la differenza fra l'indennità che sarà determinata dall'Autorità giudiziaria, secondo le norme della responsabilità e quella che ad essi è dovuta dall'ente assicuratore.

Spetterà all'ente assicuratore, ed a titolo di rimborso, la parte d'indennità corrispondente a quella che esso avrà pagata al danneggiato.

La prova del dolo, della colpa grave e dell'inosservanza dei regolamenti deve risultare da condanna penale passata in giudicato.

Questa prova potrà raccogliersi nelle forme delle prove in materia civile quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale.

Il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorsi sei mesi dalla dichiarazione dell'estinzione dell'azione penale, per amnistia o per morte dell'imputato.

L'azione di regresso, quella di ripetizione e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi sopramentovati, si prescrivono nel termine di due anni, dal giorno nel quale la sentenza dichiarativa della responsabilità è passata in cosa giudicata.

Art. 24. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 25. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

Art. 26. Le somme tutte che saranno riscosse per contravvenzioni alla presente legge, sono versate nella Cassa nazionale per gl'infortuni, a disposizione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, per formare un fondo di riserva, salvo a destinare a beneficio degli operai danneggiati le eccedenze nei modi e forme di cui nel Regolamento di cu nel successivo articolo.

Art. 27. [*Identico a quello del progetto ministeriale*].

[*L'art. 28, ultimo del progetto ministeriale, fu soppresso dalla Commissione*].

L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI DEI PROBI-VIRI [1]

Signori Senatori! — Mentre da un tempo più o meno lungo, tutti gli Stati d'Europa possiedono leggi sui probi-viri e la Francia, a modo d'esempio, ne istituì il primo Collegio in Lione nel 1806, generalizzando poi la istituzione coi decreti dell'11 giugno 1809 e del 20 febbraio 1810, l'Italia ne è ancora in difetto. Ciò non vuol dire che il Governo ed il potere legislativo non siensi occupati di questa importante materia, se non in epoca recente. Anzi la Commissione d'inchiesta sugli scioperi, istituita col decreto reale 3 febbraio 1878, all'unanimità riconobbe il bisogno di proporre anche fra noi l'istituzione dei probi-viri, e tre disegni di legge, due presentati dal Ministero alla Camera elettiva nell'anno 1883 e nel 1890, l'altro di iniziativa parlamentare, aprirono e tennero viva quella discussione intorno all'importante oggetto, che ora finalmente sta

[1] Pubblicammo a suo tempo nella *Rivista di Beneficenza* del 31 dicembre 1892 il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (Lacava) per regolare la istituzione dei Collegi di probi-viri. Ora pubblichiamo la relazione dell'Ufficio centrale del Senato in data 24 aprile 1893, relatore Griffini, ed il testo di legge in data 15 giugno 1893, n. 292. Le modificazioni più importanti introdotte nel progetto sono: quelle relative alla competenza della Giurìa che venne fissata in L. 200, invece che L. 100 come prima voleva il Senato, e L. 300 come si proponeva nel progetto ministeriale. Inoltre venne tolta la limitazione che prima aveva proposta il Senato sulla eleggibilità delle donne che secondo la legge approvata possono far parte al paro degli uomini dell'ufficio di Conciliazione e di Giurìa. Con questa legge si è fatto un primo passo per sistemare i rapporti fra operai ed imprenditori e fra operai ed apprendisti, e ci auguriamo che meglio si completi questo ramo di legislazione, governato fino ad ora con le poche insufficientissime disposizioni del Codice civile relative alla locazione di opera.

per ottenere il suo coronamento. I Ministri Berti, Depretis, Grimaldi, Giannuzzi-Savelli, Zanardelli, Miceli, Di Rudinì, Chimirri, Ferraris, Lacava e Bonacci diedero opera per il conseguimento dello scopo; importanti relazioni presentaronsi dal Governo e dagli uffici delle due Camere, larghe ed esaurienti discussioni si fecero nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Basti citare, fra le altre, la relazione del 16 maggio 1891, che illustrava il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dai Ministri Chimirri e Ferraris; quella prodotta al Senato dai Ministri Di Rudinì e Chimirri nel 2 febbraio 1892; la relazione dell'Ufficio centrale 3 marzo 1892; nella quale si proposero molteplici ed importanti emendamenti al progetto venutoci dall'altro ramo; la relazione dei Ministri Lacava e Bonacci, presentata alla Camera elettiva nel 1° dicembre 1892, collo schema quale era uscito dall'ampia discussione fatta in questo alto Consesso nei giorni 4 e 5 marzo 1892; la relazione della Commissione della Camera dei deputati, prodotta il 3 febbraio 1893, nella quale, accolti in massima gli emendamenti del Senato, poche varianti erano proposte al progetto dal medesimo deliberato; ed infine la relazione presentata il 18 febbraio 1893 al Senato dei Ministri Lacava e Bonacci, col relativo progetto votato dalla Camera elettiva, ed alla quale fa seguito la relazione che ora il vostro Ufficio centrale ha l'onore di sottoporvi. Le vicende parlamentari ritardarono bensì per un decennio l'esaudimento del voto espresso dalla Commissione d'inchiesta sugli scioperi dell'anno 1878, ma nel medesimo tempo diedero agio di perfezionare il primitivo progetto, ed addimostrarono la cura speciale posta dal Parlamento per dare un plausibile assetto a questa istituzione dei probi-viri per noi nuova e che, per la sua natura di legge sociale e per i nuovi istituti dei quali proponeva la creazione, aveva suscitato dubbi e ripugnanze non poche.

Quando il Senato aveva creduto necessario di modificare profondamente il presentatogli schema, non mancò di farlo, come dalla già citata relazione dovuta alla penna del nostro collega senatore Costa e dalla discussione del marzo 1892. Ora se il vostro Ufficio male non si appone, è venuto il momento di troncare gli indugi.

Di tal guisa, non solo anche in questa materia l'Italia si porrà al livello delle altre nazioni civili, ma saranno soddisfatte le aspirazioni dei molti, i quali, colla creazione di un magistrato popolare avente per mandato di esperire la conciliazione fra industriali ed operai e di decidere con semplice procedimento le loro controversie, vedono, e non a torto, un mezzo di pacificazione sociale, un mezzo

di attutire gli attriti che, per quanto vogliansi negare, esistono più o meno aspri fra il capitale ed il lavoro. Malgrado che gli uomini d'ordine, un tempo impensieriti dal discorso progetto, possano oramai ritenersi persuasi della sua opportunità, non si ecclissarono tutti gli oppositori, e questi presentemente si trovano proprio in quel partito avanzato, il quale a primo aspetto dovrebbe credersi unanime nell'accettarlo. Ma siccome il soddisfacimento delle ragionevoli domande può assottigliare il codazzo di coloro i cui ideali mirano a ben altro, è naturale che questi oppugnino un provvedimento il quale, pur favorevole al ceto operaio, è un nulla per i loro intenti.

Questa però, ben lungi dall'essere una ragione che possa determinare il Senato a non accogliere la legge, è una ragione che, se noi male non ci apponiamo, deve indurlo ad affrettarne la sanzione.

Il vostro Ufficio centrale, o signori senatori, velerebbe il proprio pensiero ove si dicesse entusiasta di tutte le modificazioni deliberate dalla Camera elettiva. La verità si è che esso non le trova tali da rendere necessario un nuovo rinvio, siccome quelle che non violano i principî della legge e non possono turbarne l'azione regolare. A voi il giudicare, coll'esame di tali modificazioni che il vostro Ufficio centrale vi espone, non sottacendo che irrilevanti modificazioni di forma.

L'art. 2 del progetto senatorio disponeva che, prima di proporre la istituzione per decreto reale di ciascun Collegio di probi-viri, i Ministri di giustizia e di agricoltura dovessero sentire l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali dei Comuni da comprendersi nella circoscrizione del Collegio. Orbene, l'altro ramo del Parlamento comprese fra gli enti da sentirsi anche *le Società operaie legalmente riconosciute,* e soggiunse inoltre che *l'avviso dei corpi da consultarsi debba essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito, la quale dovrà essere fatta per cura del Ministero d'agricoltura, industria e commercio nel Bullettino della Prefettura locale.*

La ragionevolezza, se non la necessità di queste aggiunte, sembra non abbisogni di essere confortata con ragionamenti.

Nell'art. 3 dicevasi *che il presidente ed occorrendo il presidente supplente sono nominati per regia delegazione con decreto del Ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Invece lo schema che ci sta dinanzi dice che le dette nomine si faranno per decreto reale sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio. La maggiore solennità del decreto reale non può che accrescere il credito dei Collegi.

L'art. 8, determinando le controversie per le quali può essere adìto l'ufficio di conciliazione dei probi-viri, pone sotto la lettera *b il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione,* e la Camera vi aggiunse *il salario per le giornate di lavoro prestate.* È una esplicazione del concetto già espresso sotto quella lettera, esplicazione la quale, contemplando il lavoro a giornata, forse lo completa.

Nell'art. 9 attribuivasi alla Giurìa la competenza per ragione di valore soltanto fino a L. 100 inclusive, e questa somma nel nuovo progetto venne portata a L. 200. È certo un aumento considerevole; ma fa riscontro all'aumento della competenza dei conciliatori, la quale da L. 30 venne portata a L. 100. La maggiore competenza della Giurìa poi in confronto di quella dei conciliatori può giustificarsi, perchè la prima, a differenza dei secondi, è un corpo collegiale presieduto da persona che può essere scelta fra i funzionari dell'ordine giudiziario e che probabilmente verrà scelta in quell'ordine ogni qual volta sarà possibile, ed anche perchè in quei grossi centri nei quali si esercitano le industrie e dove si troverà opportuno di istituire i Collegi dei probi-viri, sarà più facile di formare le Giurìe con persone intelligenti ed istruite, di quello che possa esserlo di fare soddisfacenti scelte di conciliatori nei molti Comuni rurali di sottile popolazione esistenti in Italia.

All'art. 10 vennero levate le parole *per valore* dove parla di controversie che eccedono la competenza della Giurìa e che possono portarsi davanti ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio relativo. Le parole levate non sembrano necessarie, giacchè, parlandosi di competenza della Giurìa, si intende quella di giudicare per un valore non eccedente le L. 200, così determinato dall'art. 9.

Se non che all'ora citato art. 10 venne fatta questa rimarchevole aggiunta: *Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 402 del Codice di procedura civile. L'operaio che avrà da parte sua aderito alla proposta conciliativa è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.*

Quel parere richiesto dall'ufficio di conciliazione ha impensierito l'Ufficio centrale per il pericolo che potesse esercitare un'influenza indebita sull'Autorità giudiziaria, davanti alla quale fosse portata la controversia non pacificamente risolta. Ma l'antecedente del disposto dall'art. 402 Codice di procedura civile affievolì se non

tolse i dubbi, almeno nella maggioranza dell'Ufficio centrale, suggerendo che come gli arbitri conciliatori incaricati di esaminare conti, scritture o registri nelle cause commerciali, ove non riescano a conciliare le parti, danno un parere tecnico il quale può riescire prezioso per il tribunale, così si può ammettere che facciano con pari opportunità ed efficacia gli uffici di conciliazione dell'istituto dei probi-viri. Che se per avventura essi avessero ad entrare nel campo riservato all'Autorità giudiziaria, questa saprebbe difendersi da ogni preoccupazione.

Più grave apparve all'Ufficio centrale l'ultima riportata disposizione, colla quale vengono sottratte alle Commissioni del gratuito patrocinio le decisioni intorno all'ammissibilità a questo beneficio, facendola dipendere dall'adesione dell'operaio alla proposta conciliativa, la quale sia stata respinta dall'altra parte. Si osservò che tale disposizione sopprime per l'operaio l'obbligo di provare la povertà, a fine di poter ottenere il beneficio ed attribuisce un *fumus juris* a chi forse è dal lato del torto ed aveva accettata la proposta conciliativa dell'ufficio, perchè sacrificava la parte contraria. Venne però risposto che l'operaio ha già a suo favore la presunzione di quella povertà della quale si accontenta la legge sul gratuito patrocinio, e che, come è noto, è ben diversa dalla miserabilità. E quanto alla ferita che può supporsi inferta alle ragioni della difesa dall'ammissione della parte contraria al beneficio dei poveri, si osserva che tale ammissione avendo luogo di diritto e non per fatto della Commissione del gratuito patrocinio, può, meno di quella deliberata da quest'ultima, esercitare influenza sul giudizio. Nè sfuggì la considerazione che senza la disposizione ora discorsa l'industriale in conflitto coll'operaio potrebbe respingere la conciliazione, nella speranza che questo non fosse ammesso al beneficio dei poveri e si inducesse a sacrificare il proprio diritto, piuttosto che incontrare le spese di una causa. Per siffatte ragioni che sarebbero suscettibili di ampio sviluppo, la maggioranza dell'Ufficio centrale non si oppone alla esposta novità, pure riconoscendone l'importanza.

Non vale la pena di soffermarsi intorno alla modificazione portata all'art. 11, colla quale alle parole: *le decisioni della Giurìa non sono soggette ad appello*, ecc., vennero sostituite queste altre: *le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello*, ecc.

Una seconda modificazione si portò a questo articolo. Al disposto che *la cognizione dell'appello spetta al pretore locale,* venne

sostituito questo, che *la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al Pretore o al Tribunale, rispettivamente secondo i casi competenti per territorio.* Tale cambiamento era reclamato dall'aumento della competenza fino a L. 200, giacchè, se il Pretore è giudice d'appello per le sentenze dei conciliatori, analoghe a quelle della Giurìa, fino alla somma di L. 100, per le somme superiori per le quali giudica in prima istanza il Pretore, è competente per l'appello il Tribunale.

Un'altra modificazione a questo stesso articolo, determinata dall'aumento della competenza, è quella riguardante il termine d'appello. Alle parole del progetto senatorio: *L'appello dovrà essere proposto entro giorni 10 dalla notifica della sentenza della Giurìa sotto pena di nullità,* sostituironsi le seguenti: *L'appello deve essere proposto entro giorni 10 dalla notifica della sentenza della Giurìa se viene adìto il Pretore, ed entro giorni 15 dalla notifica se viene adìto il Tribunale.* Il secondo termine più lungo essendo stato evidentemente suggerito dalla difficoltà di adire il Tribunale, maggiore di quella di presentarsi al Pretore, occorre soltanto di rimarcare la fatta eliminazione delle parole *sotto pena di nullità,* le quali però possono ritenersi non necessarie.

Nè a queste si limitano le varianti portate all'art. 11. All'ultimo comma che era così concepito: *Il ricorso in Cassazione contro la sentenza del Pretore deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione fattane a norma di legge e senza intervento dell'avvocato ed è esente dal deposito,* venne sostituito il seguente: *Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro la sentenza di Pretore, ed entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di Tribunale.* L'ultimo più lungo termine trova la sua ragione nella possibilità ora creata di ricorrere contro sentenza di Tribunale, per cui la novità meritevole di osservazione si riduce alla facoltà di valersi davanti alla Cassazione del ministero di avvocato, pure lasciato libero di farne a meno. Siccome ciò che premeva era di escludere la necessità di ricorrere ad un avvocato, pare alla maggioranza dell'Ufficio che si possa passare oltre.

Dopo l'art. 11 ne venne introdotto uno nuovo che prese il numero 12 che così suona: *Per le controversie che ai sensi dell'art. 9 eccedono la competenza della Giurìa, questa potrà per volontà delle parti essere adita in qualità di Collegio arbitrale.*

È bensì vero che le nostre leggi non contemplano Collegi di arbitri. Però, siccome si può compromettere ed anche stipulare patti

compromissori per tutte le controversie derivanti da determinati contratti, in parecchi arbitri purchè in numero dispari, e siccome la Giurìa deve essere necessariamente composta di un numero dispari di membri, come agli articoli 4 e 5 del progetto, non pare che questo art. 12 urti colle disposizioni del Codice di procedura civile, sul compromesso. Difatti venne creato un Collegio arbitramentale permanente per le ferrovie.

All'art. 14 (già 13) e precisamente all'ultimo capoverso si fece il seguente cambiamento. In luogo di dire: *La revisione delle liste si fa ogni anno nella sessione di primavera,* si disse: *La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo.* Il motivo che giustifica il cambiamento è la non esistenza nella legge di disposizioni le quali prescrivano al Collegio dei probi-viri di tenere parecchie sessioni all'anno.

Nell'articolo 17 (già 16) ed alla lettera *b* si compresero fra coloro che non possono essere nè elettori nè eleggibili i condannati per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali od industriali, per simulazione di reato, per delitto contro la fede pubblica e contro l'ordine delle famiglie, e per ogni delitto commesso per avidità di lucro. Se non che l'articolo 16 del progetto deliberato dal Senato, alle lettere *a, b, c, d,* esprimeva con altre parole parecchie di tali disposizioni e non è da occuparsi di questioni di forma. Quanto alle disposizioni nuove come quelle riguardanti i delitti contro le libertà politiche o per violazione di segreti professionali od industriali, non sembra il caso di oppugnarle.

Per provvedere alla pronta intelligenza dell'ora discorso oggetto, si trascrive l'articolo 16 lettera *a, b, c, d,* già accolto dal Senato:

« Non sono elettori nè eleggibili:

a) Gli interdetti e gli inabilitati;

b) I condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) Gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

d) I condannati per reati di associazione per delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso,

falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge ».

Nell'articolo 18 (già 17) si recò la modificazione importante di pareggiare le donne agli uomini sul punto della eleggibilità, togliendo quindi la limitazione adottata dal Senato, per la quale le donne sarebbero eleggibili soltanto nella proporzione non maggiore di una metà dei membri della rispettiva classe ed esclusivamente per far parte dell'ufficio di conciliazione. È notissimo essere quistione dibattuta con molto calore quella del pareggiamento delle donne agli uomini nel possesso di parecchi diritti ed in ispecialità di quello di far parte degli uffici dei Collegi dei probiviri. Questa quistione, come si vide, era stata risolta dal Senato, escludendo le donne dal far parte soltanto dell'ufficio della Giurìa, e tale limitazione gli fu suggerita, non tanto da un concetto di inferiorità della donna all'uomo, quanto dal fatto incontestabile che nella prima il sentimento e l'affetto si impongono all'intelligenza assai più che nel secondo, di guisa da renderla maggiormente capace di atti di abnegazione, di sacrificio e perfino di eroismo. Si temette che questa qualità del cuore, pregevole in tutto altro campo, potesse influire sinistramente nei giudizi che fossero domandati alle donne, i quali esigono imperturbabilità d'animo ed assoluto impero dell'intelligenza sugli affetti. Se però siffatta considerazione ha un grande valore nella soggetta materia, la maggioranza dell'Ufficio centrale non la trovò sufficiente per escludere le donne dalla Giurìa, pur ammettendole nell'ufficio di conciliazione.

Prima di tutto in questo, davanti al quale si portano quistioni di qualunque gravità, la donna può esercitare ben maggiore influenza di quella attribuita dal diritto di voto nel giudizio sopra quistioni non eccedenti il valore di L. 200. D'altronde se il legislatore ebbe tale fiducia nella donna da ammetterla nelle Congregazioni di carità e nelle altre amministrazioni di Istituti pubblici di beneficenza, come dalla legge 17 luglio 1890, sembra non possa negargliela nel caso nostro senza confronto meno importante. Che se nelle Amministrazioni degli Istituti di beneficenza la donna non è chiamata a pronunciare giudizi in cause civili, ha la facoltà e l'obbligo di dare voto con effetti ben più gravi, quando si tratti della concessione di sussidi e di borse di studio o della ammissione in pubblici stabilimenti. Trattandosi poi della classe degli operai, non si crede di far torto agli uomini, asserendo esservi nelle donne maggiore moralità, suffragata anche da un più intenso sentimento

religioso. E non v'è chi non sappia quanta importanza abbia la moralità nei giudicanti. La fiducia del legislatore nella donna risulta in fine anche dalla patria podestà riconosciuta alla vedova sopra i figli, nell'identica larga misura nella quale spettava al padre quando era vivo.

E tanto più era giustificata quella fiducia nel caso nostro se si riflette che l'operaia non partecipa affatto o partecipa in minime proporzioni a quella lotta di classe, a quella guerra al capitale, a quegli scioperi che si deplorano nei centri manifatturieri e che turbando le menti ed esaltando gli animi degli operai, possono renderli meno equanimi anche nell'esercizio dell'ufficio della Giurìa.

Ma l'argomento il quale, a parere della maggioranza del vostro Ufficio, deve dare il tracollo alla bilancia per indurre a fare buon viso alla modificazione ora discorsa, si è l'esistenza d'industrie esercitate quasi esclusivamente dalle donne. Fra queste primeggia la filatura dei bozzoli in quelle grandiose filande che sono tanto numerose, specialmente nell'Alta Italia. In tali opifici, insieme a centinaia di donne, lavorano pochi facchini portatori dei bozzoli od applicati ad altri pesanti lavori, e sarebbe invero ripugnante che essi fossero i giudici esclusivi delle controversie delle filatrici. Ed anche nei grandi opifici di filatura e tessitura del cotone, del lino, della juta, della lana, ecc., gli uomini stanno alle donne in una proporzione piccolissima e quindi si ha in Italia una gran parte dell'industria per la quale potrebbe dirsi non giustificabile l'esclusione della donna dalla Giurìa.

Mentre nell'articolo 17 del progetto senatorio richiedevasi per la eleggibilità l'esercizio dell'industria o dell'arte da tre anni, nell'articolo 18 del progetto venutoci ora dalla Camera elettiva, il termine di tre anni è ridotto ad uno solo. È questione di apprezzamento e di non grave importanza che si crede basti aver segnalata.

Così si accenna appena alla modificazione portata all'articolo 22 (già 21), sostituendo le parole: *pretore della sede del Collegio*, alle parole: *pretore della giurisdizione.*

Nell'articolo 29 (già 28) ultimo capoverso, viene prescritto che dopo la seconda udienza nella quale la Giurìa non sia stata in numero legale, le parti possano esercitare l'azione contenziosa, *riassumendo la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza,* mentre nel progetto già deliberato dal Senato si esprimeva che la causa *dovesse essere riassunta davanti al conciliatore.* Ora se quest'ultima disposizione era opportuna quando la

competenza per valore della Giurìa limitavasi alle L. 100, quantunque superiori alla competenza che in allora aveva il conciliatore, l'estensione della competenza della Giurìa a L. 200 dà la ragione del cambiamento, per il quale allo stato presente della legislazione la causa dovrebbe riassumersi davanti al conciliatore, avendo un valore non eccedente le L. 100 e davanti il pretore ove oltrepassi questa somma.

All'ultimo capoverso di questo stesso articolo 29 venne fatta un'osservazione acuta. Ivi è detto che *dopo la seconda udienza in cui la Giurìa non sia stata in numero legale, le parti possono esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10.* Ora si osservò che le cause non potrebbero portarsi davanti alla Giurìa se non dopo esperita inutilmente la conciliazione (articolo 10), e quindi sarebbe inutile dispensare da questo esperimento nel caso di riassunzione della causa davanti ai magistrati ordinari, mentre avrebbe dovuto necessariamente aver luogo. Sarebbe stata facile la correzione, cominciando il capoverso colle parole: « Dopo la seconda udienza in cui *l'ufficio di conciliazione* o la Giurìa non sieno stati in numero legale ». La maggioranza dell'Ufficio centrale però, reputando innocua la rilevata imprecisione, crede manchi il prezzo dell' opera di determinare un rinvio della legge per correggerla.

Nell'articolo 31 (già 30) al decreto del Ministro di agricoltura col quale avrebbero potuto sciogliersi per gravi ragioni i Collegi dei probiviri, venne sostituito il decreto reale. Questa modificazione fa riscontro alla simile introdotta nell'articolo 3, dove tratta della nomina del presidente e del presidente supplente. Per l'euritmia ed anche perchè se la istituzione dei Collegi è fatta per decreto reale, è opportuno che colla stessa formalità ne venga effettuato lo scioglimento, pare accettabile la ora discorsa modificazione.

Nello stesso articolo 31, alle parole: *Le cause di competenza della Giurìa sono devolute alla giurisdizione del conciliatore della sede del Collegio,* vennero sostituite le seguenti: *Le cause di competenza della Giurìa sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza.* Questa modificazione, come quella eguale portata all'articolo 28 del progetto senatorio, ora 29, era consigliata dall'aumento della competenza della Giurìa.

In fine, per non meritare l'addebito di un meno diligente esame del progetto, à giuocoforza all'Ufficio centrale di rilevare un dubbio cui lascia luogo la compilazione di quest'articolo fatta dalla Camera elettiva. Era opportuno che il Senato, nel caso di scioglimento

dei Collegi dei probiviri, assegnasse al conciliatore le controversie di competenza della Giurìa e che da questa non avrebbero potuto decidersi, giacchè esso aveva accettata la competenza per valore della Giurìa fino a L. 100. La Camera, avendo elevato quella competenza fino a L. 200, assegnò le dette controversie *ai magistrati ordinari secondo la relativa competenza* e fin qui havvi nulla a dire; ma soggiunse che tutte *dovrebbero essere trattate e decise nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori.* Ora si chiede come farà il pretore a trattare e decidere le cause di un valore eccedente le L. 100 nelle forme prescritte per i conciliatori, se manca degli strumenti per questi creati e contemplati dall'articolo 21 del regolamento pubblicato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728? Occorrerà che tale dubbio venga risolto e che, occorrendo, vengano quegli strumenti forniti ai pretori col regolamento contemplato nell'ultimo articolo della legge che esaminiamo.

All'articolo 39 (già 38) venne aggiunto il seguente capoverso: *Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.* La citazione di queste disposizioni contenute nel cap. 4°, libro 2°, del Codice penale sulla falsità in giudizio, non era certo indispensabile, per cui non figura una disposizione analoga nel Codice di procedura civile dove tratta dell'esame dei testimoni. Ma sembra il caso di dire: *quod abundat non nocet,* e di passar oltre.

Nell'articolo 42 del progetto senatorio, i diritti per le sentenze della Giurìa erano stabiliti in una lira, quando il valore della controversia non avesse superato le L. 50, ed in L. 2 oltre le L. 50, fino a L. 100. Invece, nell'articolo 43 del progetto che ci sta davanti, quei diritti sono fissati in mezza lira, quando il valore della controversia non superi L. 50, in una lira per le controversie da L. 50 a L. 100, ed in L. 2 per quelle da L. 100 a 200. Il beneficio di tal guisa fatto ai Collegi dei probiviri è abbastanza ragguardevole e lo è altrettanto il danno che saranno per risentirne le finanze; ma il proposito di avvantaggiare la condizione degli operai ed il desiderio di vedere in genere diminuite le troppo forti spese giudiziali, consigliarono al vostro Ufficio centrale di proporvi che si conceda il primo e si subisca il secondo.

Nell'articolo 44 (già 43) si comprende espressamente fra gli atti, scritti e documenti esenti da tasse di bollo e di registro anche il mandato speciale nella persona che venisse incaricata della rappresentanza davanti all'ufficio di conciliazione od alla Giurìa. Val-

gano, per confortare l'ammissione anche di questa novità, le osservazioni fatte sull'articolo antecedente.

Qui però viene in acconcio la considerazione della stridente differenza che si va a fare fra gli operai delle industrie manifatturiere e quelli delle industrie agricole, finchè per questi ultimi non possa deliberarsi una legge che faccia riscontro a quella ora in esame. Di vero, per la legge 16 giugno 1892 sui conciliatori che continuerà ad essere applicabile a tutte le piccole cause degli operai agricoli, gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira; ed invece, secondo l'articolo 43 della legge dei probiviri, i diritti per le sentenze potrebbero essere di mezza lira, e secondo l'articolo 44 tutti gli atti del procedimento, tanto in sede conciliativa che in sede contenziosa, compreso il mandato speciale nel rappresentante e tutti i provvedimenti di qualunque natura emanati dal Collegio dei probiviri, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sarebbero esenti da tasse di bollo e registro, come lo sarebbero gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio.

È purtroppo evidente l'impossibilità che una legge sui probiviri fatta per l'industria manifatturiera possa venire estesa ed applicata all'industria agraria.

E per verità, a questa non si applica alcuna delle leggi sui probiviri esistenti in tutti gli altri Stati civili d'Europa, e nemmeno la Francia odierna, malgrado l'enorme influenza che vi ha il partito agrario, tentò quella estensione. Che più? Il nostro Consiglio di agricoltura, naturale propugnatore degli interessi agricoli, proclamò altamente la detta impossibilità nelle larghe discussioni dei giorni 3 luglio 1886, 10 ed 11 dicembre 1887. Le condizioni speciali delle nostre classi agricole, in generale rade e sparse sopra tutta la superficie del Regno, il difetto in esse di quello spirito di associazione che è proprio degli operai industriali, la grande varietà dei contratti agrari, dipendente dalle diversità di clima, di fertilità del suolo, di ampiezza dei poderi, di capitali impiegati nell'agricoltura, rendono irta di difficoltà la formazione di una legge sui probiviri appropriata agli agricoltori e che non abbia a restare lettera morta. Questa difficoltà, però, ad avviso della maggioranza dell'Ufficio centrale, non toglie l'urgenza di pareggiare nei pesi fiscali, e quindi nelle spese delle cause, alle classi manifatturiere le classi agricole, tanto benemerite, perchè, meschinamente vivendo, sono le produttrici della principale ricchezza del paese e forniscono

alla sua difesa uomini forti, ed in generale amici dell'ordine. La maggioranza reputa veramente desiderabile che il Governo dia opera sollecita per togliere l'avvertita diversità, la quale si risolve a carico delle classi agricole in una flagrante ingiustizia, e confida che lo farà, avendolo promesso davanti al Parlamento.

Avvertite di tal guisa ed illustrate le modificazioni più o meno importanti portate dall'altro ramo del Parlamento al progetto uscito dalle deliberazioni del Senato, rimane da richiamare alla vostra attenzione un dubbio opportunamente mosso intorno all'articolo 45 (già 44), secondo il quale *le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.*

Le disposizioni di tale articolo devono o no intendersi applicabili al personale ferroviario? Ecco il dubbio, il quale però venne, sempre dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, risolto nel senso, non solo che a quel personale non debba ritenersi applicabile la legge sui probiviri, ma che questa massima apparisca di tale evidenza da non esservi bisogno di enunciarla nella legge. Le ragioni le quali avrebbero fatto accogliere quest'avviso sono le seguenti:

1° Le imprese ferroviarie non sono vere imprese industriali contemplate dall'articolo 1° del progetto. Sono invece imprese commerciali di trasporti, contemplate dal libro I, titolo 13, del Codice di commercio;

2° Le imprese ferroviarie hanno responsabilità di ordine pubblico, le quali non possono essere nè menomate, nè vincolate colla legge sui probiviri;

3° Le Società ferroviarie, esercitano la loro azione sopra vastissima superficie, con centri principali e centri secondari. Tale circostanza impedirebbe quella localizzazione che è richiesta per l'applicazione della legge sui probiviri. Un solo Collegio per ciascuna Società ferroviaria sarebbe impossibile; molti darebbero luogo a deplorabili contraddizioni nei giudizi;

4° Le Società ferroviarie servendo il pubblico e la forza armata, devono agire con disciplina rigida ed eguale per tutto il territorio nel quale esplicano la loro azione; l'interesse e l'incolumità pubblica non si piegano a transazioni. A quelle Società si applicano gli appositi regolamenti, fra i quali quello del 31 ottobre 1873, reprimente in via disciplinare le trasgressioni, e questi regolamenti determinano il lavoro che può imporsi, come gli appositi organici fissano gli stipendi. Tutto ciò è incompatibile colla applicazione della legge dei probiviri;

5° L'esistente Collegio arbitrale permanente per le ferrovie esclude pure la avvertita applicazione, come bastano ad escluderla le indicazioni degli oggetti per i quali possono adirsi l'ufficio di conciliazione e la Giurìa, portate dagli articoli 8 e 9 del progetto.

Esauritosi dal relatore il proprio cómpito nei limiti delle sue forze, esso, a nome dell'Ufficio centrale, vi raccomanda l'accettazione del progetto di legge, quale ci venne dalla Camera elettiva.

Addì 24 aprile 1893.

L. Griffini, *relatore.*

Legge del 15 giugno 1893, n. 292, sulla istituzione dei Collegi dei probi-viri.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

Art. 2. Ciascun Collegio è istituito per decreto reale sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di agricoltura e commercio nel Bollettino della Prefettura locale.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione e il numero dei componenti.

Art. 3. Il Collegio si compone di un presidente e non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di 500 elettori inscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per

decreto reale sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giurìa.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vicepresidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

La Giurìa si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

Art. 5. Nelle controversie più gravi il presidente o il vicepresidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il degli industriali e quello degli operai.

Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giurìa, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

Della competenza.

Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso.

Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adìto per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima e nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

Art. 9. La Giurìa è competente a decidere le controversia di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i,* dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Art. 10. Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giurìa, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione.

Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente da quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato voto favorevole.

Art 11. Le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'articolo 9 non sono soggette ad appello, che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giurìa, se viene adìto il pretore, e entro 15 giorni dalla notifica se viene adìto il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, ed entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

Art. 12. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giurìa, questa potrà, per volontà delle parti, essere adita in qualità di Collegio arbitrale.

Art. 13. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

Della elezione dei " probi-viri ".

Art. 14. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 15. Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

Art. 16. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiamo compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicità o per delitto di associazione a delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza spe-

ciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 18. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano o al momento dell'elezione risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificato con l'art. 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Art. 19. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

Art. 20. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 21. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

Della costituzione del Collegio.

Art. 22. Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 23. Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e nell'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera,* dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giurìa. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

decreto reale sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giurìa.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vicepresidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

La Giurìa si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

Art. 5. Nelle controversie più gravi il presidente o il vicepresidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il degli industriali e quello degli operai.

Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giurìa, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

Della competenza.

Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso.

Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adìto per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima e nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

Art. 9. La Giurìa è competente a decidere le controversia di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i,* dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Art. 10. Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giurìa, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione.

Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente da quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato voto favorevole.

Art 11. Le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'articolo 9 non sono soggette ad appello, che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giurìa, se viene adìto il pretore, e entro 15 giorni dalla notifica se viene adìto il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, ed entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

Art. 12. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giurìa, questa potrà, per volontà delle parti, essere adita in qualità di Collegio arbitrale.

Art. 13. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

Della elezione dei "probi-viri".

Art. 14. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 15. Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

Art. 16. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiamo compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicità o per delitto di associazione a delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza spe-

ciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 18. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano o al momento dell'elezione risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificato con l'art. 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Art. 19. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

Art. 20. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 21. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

Della costituzione del Collegio.

Art. 22. Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 23. Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e nell'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera,* dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giurìa. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

Art. 24. Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe, o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso all'art. 21.

Art. 25. Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente allo stesso officio più amministratori di una medesima Società.

Art. 26. Ai membri dei Collegi di *probi-viri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicabile la disposizione dell'art. 125, terzo capoverso, della legge comunale e provinciale.

Art. 27. Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

Art. 28. Tanto nel caso del primo capoverso dell'art. 31, quanto in quello dell'articolo precedente, gli assenti possono essere sempre rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 29. Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione e la Giurìa non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice-presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e la trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresì essere condannati ad una penalità da lire 10 a 50.

Dopo la seconda udienza in cui la Giurìa non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 31.

Art. 30. Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la

decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

Art. 31. I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto reale, sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e le cause di competenza della Giurìa sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'art. 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto reale su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, e sentito l'avviso dei Corpi designati nell'art. 2.

Del procedimento.

Art. 32. Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza, che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gl'intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

Art. 33. La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giurìa, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giurìa le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa

per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 34. Il minore che abbia compiuto i 15 anni, è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

L'ufficio di conciliazione e la Giurìa, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

Art. 35. I componenti l'ufficio di conciliazione e la Giurìa possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 36. Se il ricusato non dichiari di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giurìa, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Art. 37. Le udienze della Giurìa sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

Art. 38. Per le controversie portate avanti la Giurìa, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giurìa, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversia e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

Art. 39. I testimoni, chiamati d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giurìa, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226

e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

Art. 40. Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate ai termini dell' art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 41. I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 38 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla Giurìa rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 11; nel quale caso il pretore potrà sospenderne la esecuzione.

Art. 42. Il Comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri,* dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

Art. 43. Per le sentenze della Giurìa sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi L. 50, mezza lira; da L. 50 fino a 100 inclusive una lira, e da L. 100 a L. 200, due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 29 e 39, sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'art. 42.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 44. Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probiviri,* tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tassa di bollo e registro.

Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *provi-viri,* compreso il mandato speciale di cui all'art. 32, sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.

La disposizione dell'art. 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giurìa.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a L. 200 o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo di lira una, oltre i decimi.

Art. 45. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

Art. 46. Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA.
GIOLITTI.

Visto - *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

UNO SGUARDO AGLI OSPEDALI ITALIANI

L'OSPEDALE DI FAENZA.

Inaugurato il 24 giugno u. s., costituisce un vero prodigio di buona volontà e di valore tecnico-igienico, dato il brevissimo tempo nel quale si sono compiuti i lavori, la modesta spesa impiegata e la conservazione di un corpo di fabbrica antica, che venne saggiamente utilizzato.

Visitai il vecchio Ospedale, qualche anno fa, e lo trovai senza aria, senza luce, senza calore, privo di tutti quei mezzi che la moderna scienza esige per la cura dei malati; oggi invece, chiunque visiti le vaste sale del nuovo edifizio dove si nuota nell'aria e nella luce, quegli ampi giardini ricchi di vegetazione, non può che rimanere meravigliato, riscontrandovi eziandio il vapore e l'elettrico, che contribuiscono a perfezionare le esigenze della scienza.

Il vecchio Ospedale avea una sola cosa di buono: l'eccellente posizione topografica e l'orientazione.

E quest'unica condizione, tanto vitale, fu conservata per la disposizione del nuovo edifizio, mentre dal pianterreno umido e mal ventilato tutti i malati furono portati ad un piano superiore, riducendo le corsie a crociera a padiglioni staccati, dei quali due eretti dalle fondamenta, e serbando il pian terreno per i servizi generali e per le infermerie di ricambio.

Riferisco brevemente le impressioni ricevute da un amico collega, direttore del *Raccoglitore Medico.*

Nel corpo di fabbrica anteriore si osservano rispettivamente: due dispensari, medico e chirurgico, a destra la farmacia, a sinistra gli uffici di amministrazione.

A nord-est un atrio spazioso, sorretto da bellissime colonne e diviso in due parti, di cui la prima serve per sala d'aspetto al pubblico, la seconda quale pinacoteca dei quadri ad olio di tutti i generosi benefattori.

A ovest vi sono cinque camere vastissime per dormitori agli infermieri e basso personale e magazzini succursali alla farmacia.

A sud due vasti cameroni: uno per magazzino delle vetrerie e delle terraglie, l'altro per dormitorio alle infermiere. Nell'esterno

di questo braccio havvi una seconda sala che mette alla sezione donne, di guisa che sono completamente divise dagli uomini.

A est cinque spaziose camere costituiscono il nuovo guardaroba diviso in 5 riparti:

1° Medicatura antisettica;
2° Biancheria nuova;
3° Biancheria usata;
4° Camera di lavoro;
5° Camera di ricevimento per le ispettrici del guardaroba.

Nel 1° cortile del vecchio Nosocomio, dove si racchiudevano e camera anatomica e infermeria militare, e bagni e camere per gli infermieri, ora havvi un vasto e bellissimo giardino, sul quale è prospiciente lo stabilimento dei bagni al pianterreno, e su questo una vastissima terrazza, che serve di passeggio agli ammalati che non possono discendere in giardino.

Il compartimento bagni è fornito di sala idroterapica, di bagni a vapore, di bagni medicati e semplici e di una camera per inalazioni.

Il tutto modernissimo e razionale.

Nel 2° cortile, in cui trovavansi la lavanderia e i due scompartimenti maniaci, tutto è stato atterrato e trasformato in ampio giardino con un loggiato nel centro, chiuso a vetrine, e che comunica con uno dei nuovi padiglioni.

Il detto loggiato serve di passeggio agli ammalati nella stagione rigida.

I due nuovi padiglioni, uno a ponente e l'altro a levante, costituiscono le due infermerie di ricambio.

In somma, gran parte del vecchio monumento è stato trasformato, il resto atterrato e ridotto a nuovo, e vi hanno per ciò camere per i mentecatti in osservazione e quattro sale per malattie speciali.

In un nuovo fabbricato, fuori del perimetro dell'Ospedale, la camera di deposito dei cadaveri, quella necroscopica, più una camera da studio per i medici.

Nei piani superiori si osserva: al primo piano, a destra, una camera da studio, gabinetto di sermiotica, laboratorio di microscopia e batteriologia, laboratorio di chimica e clinica. Di fronte a questi laboratorî, verso il cortile, vi sono le camere degli assistenti medico e chirurgico, del farmacista, del cappellano e del custode dei laboratorî.

Ed al primo piano, a sinistra, le camere per le laparatomie. Per servizio del pubblico, un ballatoio che gira attorno allo scalone

principale, permette l'ingresso alle sezioni medica e chirurgica uomini, alle sezioni di malattie speciali ed a un corridoio della sezione donne.

Longitudinalmente abbiamo cinque sale: due per gli uomini, una per i militari e due per le donne; trasversalmente i quattro padiglioni principali, due per gli uomini e due per le donne.

Sono tutti eguali, ognuno ha una camera di servizio, in cui havvi una cucinetta a vapore, una presa d'acqua potabile, uno scaffale per medicinali e biancheria, il telefono, più un finestrino con griglia per sorvegliare l'interno del padiglione.

I padiglioni restaurati hanno venti letti caduno, i nuovi ventisei. Cubicità d'aria superiore alla normale. Stufe a vapore per il riscaldamento e canne ventilatorie per la ventilazione artificiale, sebbene vi sieno ampi finestroni con soprapposte finestre, che si aprono dall'alto al basso.

All'altra estremità dell'infermeria havvi una sala per i convalescenti, dalla quale si entra nel lavacro e da questo alle latrine, costruite a sifone ad acqua.

Ogni servizio è illuminato a luce elettrica ed ogni malato ha un bottone elettrico.

Dal vapore sono mosse le pompe che funzionano, una nei sotterranei per portare acqua alle caldaie, l'altra vicino alla farmacia per estrarre acqua potabile dal vascone che alimenta la città, e farla salire ai due serbatoi su al terzo piano dell'avantifabbrica e che servono per distribuire l'acqua a tutte le infermerie ed a tutti i servizi, compreso quello dei bagni.

Il vapore somministra acqua calda nelle camere operatorie, per le sterilizzazioni ed alle lavanderie.

Una camera per l'ambulatorio con ambienti laterali per lavacro ai chirurghi, al deposito dell'armamentario.

Nell'avantifabbrica, al secondo piano, sorge la casa di salute, divisa in due riparti, maschile e femminile. Completamente separati dalle infermerie comuni, ciascuno ha un servizio speciale di personale, di acqua, di telefono, di campanelli ed illuminazione elettrici e di cucinetta a vapore.

Ogni riparto ha nove ambienti, e cioè: uno di prima categoria, due di seconda, quattro di terza ed una latrina. Più una sala di riunione per ciascuno in cui i convalescenti possono ricevere i parenti.

Questo, succintamente descritto, è l'Ospedale rigenerato, la cui spesa non oltrepassa le 340,000 lire, compresi tutti i servizi speciali e non escluso l'arredamento fatto tutto di nuovo.

GUTIERREZ.

L'INGEGNERIA SANITARIA

NEI COSTUMI, NELLE LEGGI E NELL'INSEGNAMENTO [1]

Signori!

L'Ingegneria sanitaria ha ormai preso il suo posto, benchè da pochi anni, fra le scienze. Già conta fra le sue file parecchi campioni; già può vantare la risoluzione di parecchi problemi. Ella è un anello di congiunzione fra la scienza positiva del costruttore e le speculazioni del fisiologo e del patologo. Questi analizza caso per caso, e sugli elementi dell'analisi enuncia (determinandone le condizioni) il problema che forma la sintesi delle sue speculazioni. L'Ingegneria sanitaria raccoglie questi problemi, questi desiderati dell'igienista; e tecnicamente risolvendoli, li traduce in fatti.

Molto ha progredito questa scienza negli ultimi anni, ma ancora e ancora molto resta a fare. Di essa sono tracciate le basi in modo stabile e sicuro, e ciò (se non è tutto) è nella vita di ogni scienza la parte più scabrosa e più difficile. Insomma, se molte lacune restano a riempire, l'orditura è fatta.

***

Dell'importanza dell'igiene e dell'ingegneria sanitaria (che ne è una parte) oggi parrebbe superfluo di parlare. Eppure io oso affermare, che se le nuove teoriche si sono imposte al punto da non poter più essere in pubblico smentita la necessità di tradurle in pratica, esse non sono però ancora penetrate nell'intimo della coscienza di tutti. Chè, se noi lasciamo i pubblici dibattiti, e ci portiamo nell'ambiente privato delle famiglie, vediamo ancora molti sorridere di un sorriso, che non è completamente benevolo, alle sole parole: Ingegneria sanitaria.

[1] Conferenza tenuta in Milano, per incarico della R. Società italiana d'igiene, il 2 luglio 1893.

Ora se noi non riusciamo a rendere tutti intimamente persuasi all'evidenza della necessità e serietà dei nostri studi, difficilmente otterremo quella cooperazione del pubblico che al progredire di una scienza è pur tanto necessario; e diventa indispensabile in applicazioni pratiche, quali l'ingegneria sanitaria si propone.

La diffidenza del pubblico accompagna sempre tutte le scienze nei loro primordi: cosicchè tutte ce ne offrirebbero esempi. Ormai non vi ha alcuno che non abbia in vita sua voluto almeno una volta dare un suo parere e spendere una parola sui microbi. Tutti ne parlano; eppure non vi ha cosa alcuna dal pubblico ignorata più di quella! La loro esistenza è universalmente ammessa; ma credo di non errare, che, e per la mancanza nel pubblico dei mezzi per constatarne la presenza, e per la nessuna conoscenza che la massa profana ha delle loro condizioni di vita, e del funzionamento del primordiale loro organismo, un po' di diffidenza c'è ancora. — Sì: oso dire che di ciò nell'intimo della pubblica coscienza, vera certezza, assoluta certezza non v' ha.

Il pubblico difficilmente sa distinguere in una controversia scientifica le idee che ai diversi scienziati sono comuni, da quelle su cui ancora vi ha discussione: il dubbio su un particolare lo induce a spingere l'abituale sua diffidenza anche su quelle teoriche ormai dalla scienza stabilite; e più ancora ei la spinge su quelle applicazioni, che praticamente risolvono il problema, sia pur questo in un minimo particolare ancora indeciso.

Ad esempio: vi potrà essere, e vi è, discussione se le biancherie di colerosi siano infettanti perchè esse provengano da *malati* di colera, o perchè piuttosto vengono da una *località* colerosa; ma certo gli è che sono infettanti e nessuno potrà negare l'utilità di uno *Stabilimento di disinfezione,* come già molte città vanno costruendo. Eppure il pubblico, male interpretando queste discussioni scientifiche, nella sua coscienza allarga il dubbio a tutto il sistema. Ciò è tanto sentito, che un illustre scrittore italiano d'ingegneria sanitaria afferma: *Le incertezze e i dubbi della scienza su cosa che in sommo grado riguarda la civiltà, come la provvista di acque purissime, al coperto d'ogni inquinamento, sono quasi un delitto.* E il dott. *Brouardel,* quando al Congresso internazionale d'igiene in Vienna del 1887 fu portata la questione delle relazioni fra l'acqua potabile o la febbre tifoide, esclamò: *Havvi alcuno fra noi che abbia tanto salde convinzioni da poter dire assolutamente: No, l'acqua in cui si versano le deiezioni dei tisici non dà la febbre tifoide? Che costui si alzi ed assuma davanti ai nostri successori la responsabilità*

delle morti che la sua resistenza avrà causato! E' l'assemblea, applaudendolo, votava all'unanimità le proposte del coraggioso dottore.

Infatti il detto che *l'acqua deve essere superiore ad ogni sospetto, come la moglie di Cesare,* è ormai divenuto comune; e il pubblico non deve, per la discussione scientifica d'un particolare, disconoscere che il concetto *di fornire le popolazioni di acque purissime* è approvato dai seguaci di *Koch* come da quelli del *Pettenkoffer*.

Altra ragione di diffidenza verso le nuove applicazioni gli è quella che deriva dal fatto del ritornare il costruttore a metodi ed apparecchi abbandonati. A chi non guardi la cosa tanto per il sottile, ciò pare un tentennar sempre, che la scienza faccia fra l'una e l'altra applicazione: questi *ritorni all'antico* appaiono a costui come un avvicendarsi di progressi e di regressi, come inutili tentativi. Egli invece non afferra il fatto che essi segnano sempre un progresso. Dappoichè può benissimo accadere che un apparecchio antico, quando gli sia apportato un radicale perfezionamento, possa sopravanzare quelli dopo di lui escogitati; allo stesso modo, che in una corsa vediamo un cavallo fra gli ultimi in partenza, con sapienti volate giungere al traguardo buon primo.

Un altro ostacolo, il quale si oppone a che l'ingegneria sanitaria entri nella coscienza di tutti è di un ordine assai diverso. Esso ha il suo fondamento in un concetto, che, grazie all'enorme progresso fatto dalle idee sociali in questi ultimi tempi, nessuno oserebbe dire certamente in pieno pubblico; ma che è ancora radicato nella coscienza di molti. Dappoichè, se, apparentemente, le nuove dottrine sociali ci hanno trascinato a un lodevolissimo altruismo, nell'animo nostro ancor fortemente radicati sono quei pregiudizi che l'egoismo vi ha seminato. E tale concetto ch'io ricordo essermi stato da molti ripetuto è questo: *Troppa essere la preoccupazione degli igienisti per rendere meno disagevole la vita degli infermi in un Ospedale, o dei ricoverati in uno Stabilimento,* e via di questo passo.

Così per un insano pregiudizio ci si predica: Voi fate troppo lusso, abituate male gl'indigenti, create loro quasi, all'uscire dallo Stabilimento, dei bisogni che dianzi non sentivano; e, anzichè attenuare le loro miserie, le fate poi loro più crudelmente sentire, quando manca la pubblica assistenza. E parecchi, non volendo incorrere nella taccia d'inumani, risponderanno ad ogni esigenza del medico, dell'igienista, dell'ingegnere sanitario, colle parole *esagerazioni, utopie!* parole che male nascondono il sentimento a cui ho dianzi accennato.

Ancora oggi molti profani trovano esagerate le preoccupazioni nostre su una regolare, attiva e sufficiente ventilazione di una sala ospitaliera, e quasi la reputano un lusso, che loro viene a mancare al ritorno dell'ammalato in famiglia. Ma non riflettono essi, che nelle loro case (ove davvero, per la gran massa meno abbiente, la ventilazione è l'ultimo requisito che si può ricercare), nelle loro case, dico, quei poveri sono in condizioni buone di salute, individualmente, e quindi atti a sopportar meglio i disagi: non riflettono che ivi non è agglomerato, come in un ospedale, un numero stragrande di ammalati. E pregandovi di scusarmi il paragone forse un po' volgare, dirò: Se io ho una massa considerevole di frutta completamente sana, posso arrischiarmi a tenerla ammucchiata e ristretta: ma non appena mi accorgessi che qualche frutto viene ad ammalarsi, mia prima preoccupazione sarà quella di isolarlo, e di tener tutti quelli che sono in condizioni meno felici, ben distesi e per null'affatto ammucchiati. Tale, ed a maggior ragione, dev'essere la cura per l'uomo.

Del resto l'ingegneria sanitaria provvede anche ai sani, dove le è permesso di sollevare la miseria: chè, se ristrette condizioni finanziarie individuali obbligano il sano all'affollamento, il pubblico erario deve pensare e pensa a sfollare con piani regolatori e sventramenti, allargando vie, abbattendo case vecchie ed inquinate, promuovendo e facilitando la costruzione di case operaie con tipi igienici, distribuendo nelle città giardini e fontane.

Nè ci dobbiamo spaventare se le spese per una pubblica condottura d'acqua potabile crescessero, per aver voluto non solo ricercare un'acqua attualmente pura; bensì un'acqua che per le sue condizioni di origine e di percorso presenti la sicurezza di non essere anche in futuro men soggetta ad inquinamento. Non chiameremo ciò un'esagerazione, non la classificheremo fra le spese di lusso: perchè abbiamo già detto che l'acqua deve essere *superiore ad ogni sospetto.*

Gli è certo che nei progetti per Ospizi sanitari od opere consimili quelle spese che siano di puro lusso, gli scaloni ornati, gli atrî e i colonnati artistici, le facciate troppo decorate, sono quasi un delitto; perchè è denaro sottratto al miglioramento igienico, o a un maggior ampliamento dell'edificio. E così per la stessa ragione non approverei mai una spesa di troppo lusso per un grande collettore di fognatura, quale vediamo essere stato fatto a Parigi. Siamo ancor noi contrari in tali opere al lusso inutile ed eccessivo, alle opere di puro ornamento; ma anzi appunto combattiamo

queste per poter permettere spese maggiori nell'attuazione di tutti quei provvedimenti igienici, che meglio faranno raggiungere lo scopo dell'edificio a costruire.

*
* *

Questo per l'igiene sociale, che se passiamo all'ingegneria sanitaria per quella parte che essa dedica all'igiene privata, ancora molto resta a fare perchè essa entri davvero nei nostri costumi.

Presso altre nazioni, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti (ove è più sentito il bisogno dell'ingegneria sanitaria, ove da lungo tempo si studiano e si attuano siffatti problemi) anche il pubblico aderisce a coadiuvare la scienza nel fornirgli il mezzo di studio e di associazione. Vediamo, infatti, sorte colà Società speciali che si incaricano di una periodica verifica del funzionamento igienico della fognatura domestica dei propri soci; ed oltre al provvedere alla sorveglianza delle condizioni sanitarie delle case dei soci, studiano e danno consigli sui migliori mezzi di bonifica delle case e delle parti di casa insalubri; dirigono, ispezionano, collaudano ogni opera di riforma nella fognatura delle case degli associati. Fiorentissime sono tali Società; vi appartengono eminenti dottori, ingegneri e professori; la tassa è minima, e i proprietari sono così facilmente indotti a mantenere sana la propria casa.

Da noi, ad esempio, si ha una certa cura del locale e degli annessi di latrina; ma di tutte le altre tubulature domestiche che pur necessitano di grande attenzione sia nella costruzione loro, sia nella manutenzione, poco ce ne curiamo. Ed è grave errore, perchè quei fatti che sono in opposizione alle buone regole igieniche per una latrina, lo sono altrettanto, benchè meno avvertiti, per le restanti tubulature. Oggi nelle private dimore troviamo applicati diffusamente i caloriferi ad aria calda; ma non vediamo nelle sale applicati alle bocche d'immissione degli evaporatori; eppure ne troviamo a mite prezzo e di facile impianto, fabbricati da parecchi nostri costruttori.

*
* *

Perchè però entri nella convinzione di tutti la necessità di aiutare lo studio dell'igiene, e di servirsi delle applicazioni dell'ingegneria sanitaria, è assolutamente indispensabile che concorra efficacemente la legge, e sia questa fatta rispettare.

In altri tempi le massime igieniche erano dettate dalla religione

sotto forma di precetti: erano comandate dal pulpito: erano rispettate per coercizione religiosa. Oggi invece, se non siamo arrivati all'ideale dello Spencer [1] (abbandonando ogni coercizione, vuoi religiosa, vuoi politica, vuoi sociale), abbiamo però sottratto alla influenza della prima tutto ciò che è ordinamento politico, economico e sociale; oggi incombe allo Stato non solo di pensare alla pubblica salute con opere di risanamento, bensì anche di diffondere le massime d'igiene, e dare un valido aiuto ad essa ed all'ingegneria sanitaria.

Le condizioni igieniche delle città e dei paesi siano severamente e spassionatamente studiate; e una volta appresi i bisogni e le più urgenti riforme che al loro risanamento sono necessarie, si impongano senza indugio i lavori, facendo economie su qualunque altro articolo di bilancio.

Prima cura di un Governo sia quella dell'istruzione e dell'educazione dei propri concittadini; ma se li vuole istruiti ed educati, prima li faccia forti e vigorosi, mettendoli nelle migliori possibili condizioni per una buona salute. Curate dapprima il culto di Igea, poi quello di Minerva; non risparmiate per essi spese e sacrifici; e allora quando avrete un popolo forte ed educato, la prosperità economica della Nazione non tarderà a manifestarsi.

Educhiamo il popolo all'igiene, ai bagni frequenti, alla ginnastica, alla pulizia domestica. Perciò costruiamo pubblici bagni, pubblici lavatoi, pubbliche arene, curiamo la ginnastica nelle scuole; obblighiamo i Municipi al risanamento del suolo; favoriamo le bonifiche, come assai bene provvede l'attuale Ministro dei lavori pubblici; siamo severi contro la mancata applicazione degli apparecchi contro gl'infortuni sul lavoro e della legge per la protezione del lavoro della donna e dei fanciulli; imitiamo la Francia nella sua legislazione sanitaria industriale, e facciamo che la legge sia applicata (in Francia fu da poco tempo istituito un servizio apposito con uffici d'ispezione agli Stabilimenti industriali); e sopratutto vegliamo, e siamo severi, sulle applicazioni della fognatura domestica.

A che vale preoccuparsi con infiniti studi della pubblica fognatura se, contemporaneamente, non risaniamo l'interno delle abitazioni? Obblighiamo i proprietari a un periodico imbianco delle pareti; e sopra semplice rapporto di un medico curante provvediamo a che il proprietario sia obbligato a fare le riparazioni necessarie perchè la casa sia resa salubre.

[1] SPENCER, *Le basi della morale.*

Petruccelli della Gattina racconta un caso a lui successo in Inghilterra: la fognatura era imperfetta; la cuoca ammalata, malato il groom, e i padroni non bene; fu chiamato il medico, indovinò la cagione, e prima di scrivere la ricetta pel farmacista scrisse al *Vestry* una lettera allarmante. Un ispettore venne sul luogo: constatò una ventilazione imperfetta, e scrisse al proprietario. Questi non si fece vivo dapprima; allora il *Vestry* diede un termine perentorio di otto giorni per fare le dovute riparazioni. Il proprietario fu allora costretto a riparare il *drainage;* e la casa fu risanata.

*
* *

Forse in un altro campo il Governo deve aiutare l'ingegneria sanitaria: negli uffici e nell'insegnamento.

Gli uffici ed i laboratorî pubblici devono prestarsi a quelle ricerche e quelle indagini che interessano la pubblica salute. E per non dilungarmi, citerò il solo fatto della necessità per l'Italia di un completamento chiaro, preciso, definito delle notizie sulla *idrografia sotterranea d'Italia,* come può fare e ha cominciato a fare l'*Istituto geologico*, e come bene illustrò nel suo Trattato l'ingegnere Spataro.

Così dirò, che a *Dundee* venne iniziata un'inchiesta sul riscaldamento e la ventilazione nelle scuole, e se ne dedussero importantissimi risultati; e in Francia si pensa fare altrettanto.

Dirò, infine, che in Inghilterra, nella sorveglianza igienica, non si diede posto, come da noi, alla sola parte di pura igiene, bensì anche alle applicazioni tecniche; creando non i soli medici provinciali, ma eziandio appositi Ispettorati, con ispettori, sorveglianti tecnici e piombisti.

Nell'insegnamento il Governo deve provvedere a diffondere i precetti dell'igiene anche fra gli allievi ingegneri, in modo che possano, all'uscire dalle scuole di applicazione, facilmente dedicarsi a questa branca, oggi divenuta importante, dell'ingegneria; e siano dati i mezzi ai cultori della scienza perchè possano, con pratici esperimenti, farla progredire. E nozioni pratiche di costruzioni sanitarie sieno date ai futuri medici ed ufficiali sanitari; così che abbiano un giusto concetto dei mezzi di cui potranno disporre per l'attuazione dei precetti dell'igiene. Allora le richieste del medico saranno proporzionate ai mezzi di applicazione, e non si lascierà per null'affatto campo aperto a quei volgari pregiudizi di chi grida al sanitario: *Le vostre sono esagerazioni, utopie!*

Così predicava da tempo il compianto prof. Pacchiotti, che tanto bene ha fatto alla causa dell'ingegneria sanitaria. *Una legge nuova,* egli diceva, *ha creato gl'ingegneri sanitari; eppure manca il personale per far eseguire la legge. A che s'indugia? Le scuole degli ingegneri vadano a gara per arricchire i loro Istituti con un maestro della scienza nuova. Sarà un immenso beneficio per la scienza, un sommo onore per l'Ateneo, una nuova carriera aperta alla gioventù.*

La Direzione della Reale Società Italiana d'igiene, che qui oggi mi ha concesso di tediarvi, abbia, coi miei ringraziamenti, una lode. Essa vuole risollevare al prisco onore la nostra Società, facendo vedere che l'antico suo valore non è ancor morto. Applaudendo, le auguro un periodo di vita attivo, feconda di utili e pratici risultati; chiudo colle parole che il senatore Pacchiotti scriveva all'ingegnere Spataro:

I pregiudizi sono infiniti, e vi hanno interessi contrari; quindi il progresso si farà lentamente.

Ma il trionfo è certo!

Ing. Chiapponi.

NORME PRECAUZIONALI CONTRO IL COLERA

L'anno scorso lo zingaro si è accontentato di minacciarci; quest'anno ha voluto anche far capolino qua e là nel nostro paese. Tutto però finora lascia sperare che le misure energiche e sapienti prese dalla Direzione di sanità varranno a scongiurare una vera epidemia.

Ad ogni modo non crediamo superfluo di richiamare qui in poche frasi semplici e succinte le norme principali che il pubblico deve osservare onde preservarsi dal morbo e coadiuvare l'opera efficace del Governo nella lotta contro di esso.

1. Non accogliere in casa persone, ancorchè sane, provenienti da luoghi infetti dal colera, ritenendo per certo che, tosto che in una località si siano manifestati i primi casi di colera, qualunque individuo che abbandoni quella località può portar seco il contagio.

2. Evitare di farsi spedire oggetti dalle località infette, e, in caso di forza maggiore, avvertirne le Autorità competenti, affinchè li assoggettino a disinfezione.

3. Mantenere la propria casa in istato di maggior pulizia possibile e non insudiciare le scale, i cortili, le vie ed altri luoghi di uso pubblico.

Lasciare entrare aria e luce in abbondanza nelle camere, eliminando qualunque sorgente di umidità, compatibilmente colle necessarie pratiche di pulizia.

Togliere dalle camere da letto tutti gli arredi superflui, specialmente tende, cortine, tappeti e simili.

Impedire qualunque accumulo di materie fradicie soggette a putrefazione nell'interno delle case o in vicinanza dell'abitato. Le acque lorde saranno quindi versate subito negli acquai o nelle la-

trine; e la spazzatura e i cascami di cucina verranno allontanati il più spesso possibile dalla casa a seconda delle abitudini del luogo, sempre però in modo che non abbiano ad arrecar danno ai vicini ed alla salute pubblica in generale.

Anche i pozzi neri dovranno essere spurgati con maggior frequenza dell'ordinario, affinchè questa operazione possa essere evitata durante l'epidemia.

Far riparare le latrine, gli immondezzai, gli acquai e i tubi di scarico che fossero di costruzione difettosa o che avessero perduto la loro ermeticità.

4. Curare attentamente la pulizia della propria persona e delle proprie vesti. Difendere il corpo, e specialmente il ventre ed i piedi, dal freddo e dall'umidità.

5. Le persone che tengono un regime di vita sano e regolare, non hanno nulla da cambiare nelle loro abitudini. Tuttavia sarà prudente astenersi dai cibi indigesti, irritanti o rilassanti, dalle frutta non mature e dagli alimenti crudi in genere, dalle bevande troppo fredde e specialmente dal ghiaccio, dai vini e dalle birre troppo giovani o alterate, e dalle acque gazzose (syphons, che possono essere fabbricate con acqua impura).

Nelle famiglie si avrà cura di mettere le sostanze alimentari al riparo dalla polvere e dal contatto delle mosche; e di far loro subire una cottura completa prima di usarne. Ciò sia detto in particolar modo per il latte, che deve essere sempre bollito.

Riguardo all'acqua, come è bene farla oggetto di sorveglianza speciale, altrettanto è necessario reagire contro la credenza che essa sia l'unico veicolo del germe morboso e che si sia sufficientemente garantiti dal colera quando non si consumi che acqua assolutamente pura o acqua bollita.

Quindi, mentre da una parte si eviterà scrupolosamente di inquinare in qualsiasi modo i pozzi, i corsi d'acqua e le loro adiacenze, dall'altra si considereranno sospette soltanto le acque che provengono o da pozzi superficiali e mal costrutti, situati nelle località abitate, o da corsi d'acqua scoperti. Si avrà invece piena fiducia nelle acque di conduttura e in quelle di pozzi profondi (abissinesi, modenesi o artesiani), a meno che non vi sieno cause manifeste di contaminazione.

Laddove non sarà possibile procurarsi acqua non sospetta, si berrà esclusivamente acqua bollita.

Lo stesso dicasi per l'acqua destinata agli usi domestici. E qui

torna più che mai lodevole l'uso di lavare le stoviglie, le posate e gli altri utensili di cucina, con acqua o meglio con liscivia bollente.

6. Evitare tutte le cause di esaurimento, le emozioni morali, le fatiche troppo gravi del corpo e dello spirito e le veglie troppo prolungate.

7. Non trascurare nessuna indisposizione, ancorchè leggiera. Curare specialmente tutti i disturbi digestivi, mettendosi immediatamente a letto in attesa del medico.

Astenersi da tutti gli specifici vantati e annunciati come anticolerici.

C. Gorini.

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL'ESTERO

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE SOCIALE

STATI UNITI D'AMERICA - ***Misure contro la diffusione delle malattie infettive.*** — **Fin dal 1866, New York creava risolutamente un servizio di medicina sanitaria colla legge che ha per titolo: « Atto che istituisce un Ufficio sanitario e un Comitato di medicina pubblica, avente per iscopo di preservare dalla diffusione delle malattie ».**

In seguito si promulgarono altre leggi che nel 1889 furono riunite in un Codice sanitario, alla cui efficace attuazione provvedono vari regolamenti, che non lo lasciano lettera morta.

Eccone un breve riassunto.

Ogni medico chiamato al letto di un malato affetto da malattia contagiosa è tenuto, sotto pena di forte ammenda, a farne dichiarazione entro le 24 ore all'Autorità; inoltre, è invitato a riempire e a spedire una cartolina postale (distribuita gratuitamente) che porta la seguente dicitura:

Dal lato dell'indirizzo:

All' Ufficio delle malattie contagiose
Sezione d'igiene
309, Mulberry Street, New York.

Dal lato del testo:

Rapporto di malattia contagiosa.

I medici faciliteranno grandemente il cómpito dell'Amministrazione riempiendo il questionario di questa cartolina vicino al letto del malato e gettandola nella buca postale più vicina.

Nome del paziente . . . .
residenza . . . . *piano* . . . . .
Malattia . . . . *Numero delle famiglie che abitano la stessa casa* . . . . *Indicare come la malattia fu contratta* . . . .
. . . .
Indirizzo della scuola frequentata dai fanciulli della famiglia . . . .
. . . .
Firmato: Dott. . . . .
abitante a . . . .

NB. — In caso di urgenza, telegrafare all'Ufficio di polizia, che è aperto notte e giorno.

I proprietari o conduttori di alberghi o di case ammobigliate sono egualmente obbligati, sotto pena d'ammenda, a notificare la presenza di quelli fra i loro inquilini che sono colpiti da malattia contagiosa.

La città di New York possiede dieci medici-ispettori aventi ciascuno un distretto particolare. Appena giunge la notificazione di un caso di malattia contagiosa, il medico-ispettore deve recarsi in persona a visitare la casa contaminata e vegliare a che siano prese tutte le misure ordinate in termini molto espliciti dal Codice sanitario, tanto per la preservazione dell'infermo, quanto per la preservazione del vicinato; di più, il medico-ispettore visita l'appartamento e ne verifica le condizioni sanitarie. Se vi giudica necessari dei lavori di risanamento, egli li indica all'Autorità, che li fa eseguire immediatamente.

A New York, tutti i proprietari di case sono obbligati a far approvare dall'Autorità l'installazione delle latrine e di tutti i lavori in piomberia.

Nel caso in cui una bottega o qualunque altro stabilimento pubblico si trovi in comunicazione diretta col locale abitato dal paziente, se ne ordina la chiusura.

Si spedisce anche al maestro di scuola del fanciullo malato la seguente cartolina:

Al Direttore della Scuola di . . . .
via . . . . New York.
La presenza dell'alunno, nominato . . . .
affetto da . . . . costituirebbe un pericolo per i suoi condiscepoli. L'accesso alla scuola gli è interdetto
Firmato: Dott. Edson, ispettore-capo.

Quando il malato non è curato in casa propria, viene condotto all'Ospedale in carrozze speciali, che sono disinfettate dopo ciascun viaggio. Il pubblico utilizza tanto più volentieri queste carrozze, in quanto il loro uso è gratuito, mentre d'altra parte è vietato servirsi, pei casi infettivi, delle cittadine ordinarie, senza previo avviso e senza pagare la disinfezione della vettura e la perdita di tempo del cocchiere.

L'Ufficio d'Igiene possiede tre Ospedali speciali, di cui uno è consacrato esclusivamente ai vaiolosi.

Quando il malato curato in casa propria è guarito, bisogna inviare la seguente cartolina postale:

Al Dott. Cyrus Edson, ispettore-capo
309, Mulberry Street.

Il nominato . . . . abitante . . . . . . è guarito.

Si prega di mandare una persona per disinfettare.

Questa disinfezione, che è obbligatoria, è fatta col massimo scrupolo.

Tutte queste misure sanitarie sono obbligatorie, sotto pena di ammenda.

GORINI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

JAIME COSTA. *Dichiarazione obbligatoria della tubercolosi polmonare.* (*Annales de Higiene Publica,* Buenos-Aires, marzo 1893).

L'A., citando l'ordinanza 3 settembre 1892 che rende obbligatoria la disinfezione dei vestiti e dei locali occupati da individui infermi per malattie infettive, e quella del 30 giugno 1887 che obbliga i sanitari alla denunzia di queste malattie, deplora perchè fra queste non sia compresa la tubercolosi, e fa istanza al direttore sanitario perchè nella circolare 30 giugno 1887 sia compresa la denunzia obbligatoria della tubercolosi, sotto pena di multe gravissime.

La Direzione dell'amministrazione sanitaria ha appoggiato in seno al Consiglio superiore la proposta del dottor Costa.

Ottima proposta, alla quale noi applaudiamo sinceramente e che vorremmo fosse anche da noi approvata ed inclusa nell'art. 108 del nostro regolamento sanitario che non fa cenno alcuno alle forme tubercolari, mentre le « *Norme di profilassi contro le malattie infettive ed istruzioni per le disinfezioni* » pubblicate dall'Ufficio municipale d'igiene di Torino, riportando l'articolo suddetto, vi includono la denunzia obbligatoria della *tubercolosi*. GUTIERREZ.

REUSS. *La lega preventiva contro la tubercolosi.* (*Annales d'Hygiène Publique,* avril 1893).

Gli Asili, le Maternità, i Dispensari, gli Ospedali, i Ricoveri di mendicità, ecc. sono tutte ammirabili Istituzioni di beneficenza, come pure le opere di igiene sociale e di profilassi pubblica che, mercè il loro carattere scientifico, assumono una fisonomia ben diversa; ma oggi l'A. ci presenta una nuova istituzione: *La lega preventiva contro la tubercolosi,* ancora bambina, e che prenderà sviluppo maggiore a misura che il pubblico ne concepirà il valore profilattico atto a combattere un'affezione contro la quale siamo ancora

disarmati e per la quale soccombono 2 quinti circa del genere umano.

Il fondatore è il professore Armaingaud di Bordeaux, quello stesso che fondò in Francia gli Ospizi marini e che s'adoperò per combattere la scrofolosi.

L'A. crede che si possa annoverare la tubercolosi fra le affezioni che il professore Brouardel ha classificato: *malattie evitabili,* perchè ciò che è possibile per il vaiuolo, f. tifoidea, ecc., lo sarà anche per la tubercolosi, tanto più cogli attuali mezzi preventivi che sono d'efficacia incontrastabile, purchè rigorosamente applicati.

Finchè la terapia non ci avrà consegnato uno specifico curativo della tubercolosi, l'igiene profilattica può con due soli mezzi scongiurare la grande strage:

1° Aumentando la resistenza organica col prevenire o guarire la miseria fisiologica sotto tutte le forme (rachitide, scrofolosi, linfatismo, ecc.);

2° Prevenendo il contagio, perchè i genitori tubercolosi non trasmettono ai propri figli, nella maggioranza dei casi, la vera tubercolosi, ma bensì una costituzione organica debolissima disposta a subire l'inquinamento tubercolare, ed incapace di resistere alla evoluzione micidiale di questo microrganismo.

L'ideale sarebbe di mandare alle spiagge marine tutti gli scrofolosi e rachitici che, senza essere ancora ammalati, sono nati da parenti tubercolosi, tutti quelli che per la miseria e insalubrità di suolo e d'abitato passano in primo rango quali candidati della tubercolosi, e anche i bambini al di sotto dei 4 anni che si trovano in condizioni facilissime di contagio e che a questo non possono opporre valida resistenza.

Disgraziatamente costoro sono troppi, ed il realizzare un'idea simile non può essere considerata che una generosa utopia.

Oltre i fanciulli, l'A. cita gli adulti che possono contrarre la tisi in casa e fuori per contagio *diretto* ed *immediato,* o per contagio *mediato* od *indiretto.* In entrambi i casi è il bacillo di Koch che è l'agente attivo del contagio, sia che venga trasmesso da bocca a bocca, sia che venga assorbito per mezzo del pulviscolo atmosferico ricco di escreati tubercolari.

Ora, dice l'A., il dichiarare questi pericoli così letali al pubblico e dettare i mezzi per potersi difendere, non è forse un dovere di preservazione sociale? Ed è in queste parole che si racchiude il concetto scientifico e lo scopo altamente umanitario della *Lega preventiva contro la tubercolosi.*

Cita in proposito l'Istituzione fondata nel 1886 dal professore Verneuil destinata unicamente a studiare l'eziologia ed il modo d'invadere della tubercolosi, i mezzi preventivi, curativi e capaci d'opporsi alla propagazione di questa malattia, e fu questa Istituzione che provocò il famoso Congresso da cui emanarono istruzioni popolari su l'igiene profilattica della tubercolosi, e queste istruzioni furono redatte e pubblicate.

Ma il gran pubblico venne a conoscenza di questi dettami?

Si riuscì forse con questi ad indurlo alla distruzione dei prodotti tubercolari, o ad imporre una educazione sanitaria alle famiglie?

No, certamente, e perciò il professore Armaingaud pensò di dare alla *Lega contro la tubercolosi* una forma di pubblicità eminentemente pratica, formulando cioè le istruzioni del Congresso sulla tubercolosi e pubblicandole in poche pagine di piccolo formato, e organizzando un' Associazione (diversa ed indipendente da quella del Verneuil), avente l'unico scopo di diffondere questi manualetti e di tenere conferenze popolari in tutta la Francia.

È già un anno che funziona a Bordeaux questa Lega che, giorno per giorno, va estendendosi in tutta la Francia, perchè nell'organizzazione di quest'Istituzione l'unicità dello scopo include la semplicità dei mezzi, non esistendo Società centrale, non Comitati locali, non agenzie, non spese obbligatorie, nè sciupandosi del tempo in discussioni banali.

Il cómpito della Lega, per ora, è quello di distribuire le istruzioni, spiegarle e farle mettere in pratica.

Per appartenere alla Lega basta pagare 5 lire, si ricevono in cambio 50 esemplari d'istruzioni che trattano:

« Cause predisponenti della tubercolosi (ereditaria e predisposizioni innate od acquisite) ».

« Condizioni di costituzione e d'igiene che favoriscono l'azione del contagio diminuendo la resistenza organica ».

« Cause della frequenza eccessiva della tubercolosi nella prima infanzia; mezzi per combatterle ».

La nobile opera del professore bordolese ebbe l'applauso e l'appoggio efficace di gran parte della classe medica, ma non mancò la critica severa di alcuni pessimisti che tentano di combatterla colle seguenti obiezioni:

1° La pubblicità di queste istruzioni ha per conseguenza di rivelare ai tisici la natura della loro malattia ed i mezzi relativi di disinfezione;

2° D'insinuare il terrore nel pubblico che, esagerando il contagio della tubercolosi, subirà un'impressionabilità perniciosa se non fatale;

3° E quale conseguenza di quest'impressionabilità, l'abbandono dei tisici che saranno male assistiti se non abbandonati.

Manco a dirlo, il professore Armaingaud annientò queste osservazioni con una serie d'argomentazioni che rivelano lo scienziato e il professionista pratico.

Come in Francia, anche in Italia sarebbe altamente desiderabile che l'intelligenza e l'attività del ceto medico si dedicasse al servizio d'una causa tanto nobile quanto vitale, ed è doveroso che si cooperi, con tutte le nostre forze, alla realizzazione di un'opera così umanitaria. GUTIERREZ.

B. GOSIO. *Sulla conservazione della birra per mezzo dell'acido carbonico.* (*Rivista d'igiene e sanità pubblica*, n. 3-4, 1893).

L'A. accennando alle pompe ad aria e gli apparecchi ad acido carbonico compresso che servono attualmente per far risalire la birra dalle cantine ai locali superiori, dove essa viene smerciata, condanna le prime inquantochè, facendosi in generale la presa di aria dalle cantine stesse, è ovvio il trasporto di pulviscolo e di germi, e pur usando di aria pura, non ci assicurano contro i microrganismi che la birra già contiene e per lo sviluppo dei quali essa si può guastare.

In Germania le pompe ad aria sono proibite.

L'A. preferisce i secondi perchè, oltre al servizio di pressione, conservano inalterata la birra. Descrive minutamente e con chiarezza gli esperimenti da lui fatti, per dimostrare:

se la birra normale si conservi in ambiente carbonico e per quanto tempo;

per specificare le malattie da cui l'acido carbonico può garantire la birra;

per studiare se questo processo di conservazione possa applicarsi a tutte le birre ed a quali condizioni;

per conoscere infine se una birra così conservata non perda i caratteri organolettici primitivi.

Conchiude affermando che gli apparecchi a pressione d'acido carbonico condensato danno ottima garanzia per la conservazione della birra, evitano rigorosamente le fermentazioni acide più frequenti pel *Mycoderma vini* e *Mycoderma aceti,* ed avvantaggiano an-

zichenò i caratteri genuini, che rendono la birra bevanda gradita e commerciabile.

Constata che lo sviluppo del *Proteus vulgaris* e di altri germi che provocano la fermentazione putrida, nelle birre ben confezionate si trova in generale già per sè stesso stabilito in grazia degli elementi che vi funzionano come antisettici (acido lattico, essenza di luppolo, eventualmente acido salicilico) e che l'azione di queste sostanze addizionata a quella dell'acido carbonico vale a sempre meglio garantire il liquido anche dai germi della putrefazione.

GUTIERREZ.

LAVERAN. *Polverizzazioni disinfettanti.* (*La Semaine Médicale,* n. 19, 1893).

L'A., dopo una serie d'esperimenti sui principali microrganismi patogeni: bacillo d'Eberth, bacillo di Loeffler, bacillo carbonchioso, piocjanico, ecc., ha trovato che il liquido disinfettante più energico, per mezzo della polverizzazione, è l'acido fenico al 5 %, perchè distrugge quasi tutti i microrganismi patogeni, meno quello del carbonchio.

Non il gisool al 5 % che è pur buono, ma insudicia molto presto il polverizzatore. Non il cresjl al 4 e 5 % per lo stesso inconveniente.

Non il sublimato corrosivo, che, intaccando i metalli dell'apparecchio, perde subito della propria effiacia. GUTIERREZ.

VOITUROU. *Origine bovina della febbre scarlattina.* (*Le Mouvement hygiénique,* juin 1893).

Da un'accurata e completa relazione su di un'epidemia di febbre scarlattinosa testè sviluppatasi a Glascow, risulta:

che in 12 giorni consecutivi si verificarono 284 casi di scarlattina in famiglie che consumavano latte della stessa latteria;

che questa riceveva il latte da 2 fattorie diverse;

che il primo caso si verificò in una di queste fattorie lo stesso giorno in cui si ammalarono i primi individui residenti in città;

che tutti i colpiti consumarono sempre il latte proveniente da una delle due fattorie.

Si promosse un'inchiesta che trovò le stalle ben tenute e le bestie in buone condizioni generali, se si eccettua un'eruzione pu-

ramente locale sulle mammelle, che si manifestò quattro settimane prima dell'epidemia, e che colpì tutti gli animali nello spazio di 15 giorni.

Le eruzioni avevano dimensioni variabili ed erano coperte da croste rosso-scure, nere al centro, facilmente rimovibili per lasciar scolare un po' di siero leggermente colorato. Quasi tutte le mammelle erano colpite da 3-4 ulcere, e tutt'attorno alla base delle glandole mammarie si riscontravano delle piccole macchie che sembrayano pustole disseccate.

Le mammelle non erano nè gonfie nè edematose, ma dolenti alla pressione.

Il padrone d'una fattoria, sua moglie e due uomini di stalla presentavano alle mani un'eruzione identica.

La fattoria incriminata fu messa sotto sequestro, e quando le bestie furono giudicate guarite da quella forma eruttiva, si permise che il latte si rivendesse al pubblico; due giorni dopo si verificarono altri 19 casi di febbre scarlattina nella clientela che si servì di questo latte creduto sano.

L'itinerario percorso da questa malattia dimostra, a sufficienza, che questa insorse in seguito all'eruzione anzidetta, eruzione che venne considerata come una forma particolare di *cow-pox*.

Coll'esame batteriologico delle croste e del siero, il dott. Klein potè rilevare la presenza di streptococchi simili a quelli che egli trovò nel sangue degli scarlattinosi.

Questi streptococchi coagulano il latte sterilizzato dopo 30 ore a 37°; persistendo questa temperatura per 2 giorni, s'osserva che uno strato di siero leggermente torbido si separa dal coagulo solido. Siero e coagulo sono colture pure di streptococchi.

Da esperienze comparative fatte con colture fresche di streptococco piogeno e di streptococco dell'erisipela, risultò invece che nessuno dei due è capace di coagulare il latte.

L'A., vista la difficoltà di poter stabilire un'identità tra questi diversi streptococchi, conclude col dire che se non è permesso dare ad un'affezione così localizzata, come quella delle vacche, il nome di febbre scarlattina, si può però fissare tra questa eruzione e la scarlattina umana lo stesso parallelismo che sta tra la pustola vaccinica ed il vaiuolo. Deplora infine che nella sua patria, il Belgio, non sia resa obbligatoria la denunzia delle malattie infettive, e ammira l'Inghilterra che in 15 giorni circa riuscì a circoscrivere e soffocare validamente un'epidemia così galoppante.

GUTIERREZ.

Frank. *La discussione sul colera al Congresso di medicina interna di Wiesbaden* (aprile 1893). (*Hygienische Rundschau,* 1893, n. 14).

Dai molti fatti interessanti che furono comunicati in questo Congresso circa il colerà, crediamo opportuno stralciare quelli che ci sembrano più nuovi e più utili per i lettori della *Rivista*.

I. *Rapporto del bacillo virgola col colera asiatico.* — In tutte le autopsie che furono eseguite sopra individui morti entro i primi 6-7 giorni di malattia, si trovarono i bacilli virgola. Essi stavano specialmente nelle porzioni inferiori dell'intestino tenue, e talora anche nel duodeno e persino nello stomaco. In 49 sezioni i bacilli virgola furono riscontrati anche dopo 8-16 e persino 18 giorni di malattia.

La dimostrazione del bacillo virgola riuscì per lo più entro 24 ore; talora anche già dopo 8-10 ore. Notevole è il fatto che in alcuni pazienti, che presentano il quadro clinico del colera, i bacilli virgola furono rintracciati soltanto nei primi giorni, o soltanto negli ultimi giorni, 10 soltanto in alcuni giorni della malattia. Di qui la necessità di ripetere l'esame delle feci nei casi sospetti, quando un primo esame dà risultato negativo.

Molto importanti per le nostre vedute circa l'essenza dell'infezione colerica e in particolare per la diffusione dell'epidemia son le comunicazioni presentate al Congresso sul reperto di bacilli virgola nelle deiezioni di persone che non presentavano alcun sintomo di malattia; o al più una leggera diarrea per un giorno, o una defecazione ripetuta in ventiquattro ore.

Già da tempo Lebert ha espresso l'opinione che il germe colerigeno passi attraverso a molte persone senza produrre sintomi morbosi. Simili reperti confermano e spiegano altresì quelle osservazioni secondo le quali un individuo completamente sano proveniente da un luogo di colera dovette importare la malattia in un luogo fino allora immune.

Ad Amburgo si è fatta la prova di esaminare bacteriologicamente le feci normali o quasi normali di intieri equipaggi appartenenti a navi sulle quali erano accaduti casi di colera. Orbene, si verificò che il 10 % di quei mozzi albergavano nel loro intestino i germi del colera, cosicchè verosimilmente sarebbe bastato un disordine dietetico, una emozione qualunque per farli cadere ammalati di colera. Si chiariscono in tal guisa anche quei casi di incubazione incredibilmente breve. La gravità del processo morboso non sta punto in rapporto diretto colla quantità dei vibrioni esistenti

nelle feci, anzi nelle cosidette diarree coleriche il vibrione del colera si trova allo stato più isolato che non nei casi gravi e mortali in cui esso è accompagnato da molti altri bacilli e specialmente dal *B. coli communis*.

II. *Sulla recidività del colera.* — La letteratura assicura che ben difficilmente un individuo è preso due volte dal colera durante una medesima epidemia. Ciò starebbe in contraddizione colle esperienze ultime le quali attestano che per conferire artificialmente agli animali un'assoluta immunità contro il colera, è necessaria una molteplice infezione degli stessi con un virus colerico molto energico.

III. *Epidemiologia del colera.* — Oltre che nell'acqua, che è oramai da ammettersi come il veicolo principale del morbo, i bacilli del colera possono vivere a lungo anche su altri medi: così si è osservato che nelle feci conservate essi rimangono vitali ancora dopo 3-4 mesi.

Spesso, ma non sempre, i bacilli del colera, usciti dall'intestino umano, dove menavano una vita parassitica, anaerobiotica, mostrano di aver bisogno di attraversare uno stadio di vita saprofitica, aerobia, per riacquistare la virulenza e infettare altre persone.

In Europa a ben pochi è noto che, oltre al territorio endemico del colera nell'India, ne esiste in Asia un secondo, abbracciante più di 500 milioni di abitanti, e rappresentato dalla China, dal Giappone e dalla Corea. Si può ritenere che il Giappone sia costantemente invaso dal colera, giacchè, anche quando non si annunziano epidemie ufficiali, ivi muoiono da 500 a 1000 individui di colera.

GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

Istituzione di un Asilo per gli emigranti in Genova. — Sotto il patronato di S. A. R. il Principe Tommaso, Duca di Genova, è sorto nella capitale della Liguria un Comitato che si è proposto di fondare in quella città un Asilo per gli emigranti. Lieti di questa nobile iniziativa, ci affrettiamo a pubblicare la circolare con la quale il Comitato medesimo rende conto de' suoi scopi filantropici:

L'idea di fondare in Genova un *Asilo* o *Ricovero* per gli emigranti è antica, quanto ne è antica e sentita la necessità.

Il fenomeno migratorio verso l'America, che data da molti anni, non solo non è cessato, ma ha le sue fasi di recrudescenza, di aumento, di attività, per quanto vi siano naturali od artificiali intermittenze. Genova ne è il teatro, perchè qui fanno capo le correnti nazionali dell'esodo, e Genova sente che è carità di patria venire in aiuto di questi derelitti, di questi fuggiaschi spinti dalla miseria, coll'offrir loro un asilo dove dirigersi, riposare, disbrigare le necessarie faccende che precedono la partenza, e dove l'emigrante possa trovarsi a contatto di persone amiche, che colle affettuose cure gli rendano meno amari gli ultimi istanti che passa sul suolo natio.

Il Comitato genovese della Associazione italiana di patronato per gli emigranti, raccogliendo l'idea concordemente propugnata dalla stampa e dalle persone di cuore, si fece iniziatore della costituzione di un Comitato speciale, che promuovesse la fondazione dell'invocato Asilo: la sua iniziativa trovò benevola accoglienza presso tutte le classi della cittadinanza, ed il Comitato promotore fu ben presto costituito col concorso di tutti i rappresentanti della stampa genovese, senza distinzione di parte, e di un nucleo di persone appartenenti ad ogni ceto.

Se non che l'opera che si vuole fondare non è genovese, ma nazionale, perocchè nazionale è lo scopo che la determina. In Genova infatti convengono gli emigranti da ogni Provincia e da ogni Comune della penisola, ed è quindi interesse di tutti gli Italiani venire in aiuto di una Istituzione, che è diretta a beneficare gli emigranti di ogni parte d'Italia.

Il potere legislativo ed il Governo hanno provveduto, egli è vero, alla tutela degli emigranti con opportune disposizioni; e le Società di navigazione, secondando gli intendimenti dei pubblici

poteri, hanno cercato di rendere meno facili gli abusi altre volte lamentati, sottraendo gli emigranti all'azione di ingordi e disumani speculatori. Ma nonostante questi lodevoli sforzi, assai considerevole è tuttora il numero di quegli infelici, che, spinti dalla necessità ad emigrare, invocano assistenza, aiuto e consiglio, e tutti poi hanno supremo bisogno di trovare nel porto d'imbarco, prima di prendere posto a bordo della nave, che li deve trasportare al loro destino, un modesto, ma conveniente alloggio, dove siano rispettate le esigenze della moralità e dell'igiene, e dove possano riposare del lungo cammino, spesso fatto a piedi o con incomodi mezzi di trasporto, e provvedere al disbrigo di quelle faccende che precedono la partenza.

Tale bisogno fu ben compreso da altre nazioni, le quali hanno avuto cura di istituire, nei porti d'imbarco dei loro emigranti, Asili o Ricoveri a vantaggio di essi, e forse non è questa l'ultima fra le ragioni per cui molti anche dei nostri accorrono a quei porti stranieri per prendere imbarco con danno della nostra marina e disdoro del nostro paese.

L'istituzione di un Asilo per gli emigranti in Genova è dunque richiesta da ragioni di umanità, di decoro e d'interesse nazionale.

Il Comitato promotore pertanto ha pensato essere suo dovere rivolgersi a tutta la nazione, perchè tutta concorra alla pronta attuazione della benefica idea.

Prima però di ciò fare, ha voluto mettere l'opera sua sotto gli auspicî di un augusto nome, caro a tutti gli Italiani, che fosse garanzia della serietà della impresa ed arra sicura della riuscita, e Sua Altezza Reale il Principe Tommaso di Savoia, Duca di Genova, si è degnato aderire alle preghiere del Comitato ed accordare l'alto suo patronato alla fondazione dell'Asilo per gli emigranti.

Anche il Ministero di agricoltura e commercio, informato degli intendimenti del Comitato, si compiacque far pervenire allo stesso il suo autorevole incoraggiamento, accompagnandolo con un sussidio.

Ed ora spetta agli Italiani condurre a termine la nobile impresa. Intendimento del Comitato si è quello di assicurare i mezzi necessari per la fondazione del desiderato Asilo, e appena tale scopo sia raggiunto e l'opera abbia preso consistenza, promuovere la costituzione di un Ente morale, di una vera e durevole Opera pia, che perpetui i beneficî della Istituzione, che dia alla stessa una veste legale a vantaggio e tutela di tutti, dei benefattori e dei beneficati, che sia infine di lustro e di decoro per la nostra nazione.

Il Comitato pertanto:

1° Si rivolge a tutti gli Enti costituiti ed in ispecie al Governo, alle Provincie ed ai Comuni italiani, porgendo loro invito di venire con un qualche sussidio in aiuto di una Istituzione, che è diretta a vantaggio dei poveri emigranti di ogni parte d'Italia;

2° Si rivolge alla stampa periodica italiana, senza distinzione di parte, invitandola a voler riprodurre il presente appello e ad aprire sulle proprie colonne una sottoscrizione all'oggetto di raccogliere offerte per la fondazione dell'Asilo;

3° Si rivolge alle Società di navigazione, agli armatori, alle Agenzie di emigrazione, invocando il loro speciale concorso, perchè senza disconoscere quanto da essi si compie per rendere men dura la sorte degli emigranti, egli è certo che la istituzione di un Asilo in Genova verrà a completare l'opera loro, provvedendo ai molteplici casi in cui gli emigranti stessi non possono o non devono essere ricevuti prontamente a bordo;

4° Si rivolge infine a tutte le persone di cuore, perchè concorrano alla fondazione dell'Asilo, o con una generosa oblazione per una volta tanto, ovvero colla sottoscrizione di un'azione da lire venti annue per la durata di un quinquennio. Agli azionisti sarà riservata una partecipazione nella elezione degli amministratori dell'Asilo, a norma dello statuto da approvarsi dalla competente Autorità. Gli oblatori di una somma non inferiore a lire cinquecento saranno considerati come soci fondatori perpetui.

Le oblazioni e le sottoscrizioni possono essere trasmesse ai giornali, che apriranno gentilmente le loro colonne a quest'uopo, ovvero direttamente al tesoriere del Comitato in Genova, via del Campo, n. 10.

Il Comitato

March. VITTORIO DI BALESTRINO, presidente.

Accame Luigi, armatore, cons. com. - Argento Luigi negoziante, cons. com. - Arpe Francesco, negoziante, cons. com. - Bruzzo Lorenzo, armatore, cons. com. - Calcagno Carlo, ex ufficiale di marina - Calligari avv. Ernesto del *Cittadino* - Capellini cav. uff. Vincenzo, cons. com. e prov. - Cataldi Angelo fu Bartolomeo - Cattaneo march. Giulio - Del Carretto march. Domenico - Dellepiane cav. Emilio - De Vittori Cesare dell'*Epoca* - Devoti Luigi dell'*Eco d'Italia* - Dufour Gustavo, ingegnere - Gatti avv. Arnaldo del *Caffaro* - Lamba Doria march. Franco, cons. com. - Malnate cav. Natale, ispettore di P. S. del porto - Mangini cav. A. L., cons. com. - Oneto cav. Giuseppe - Pallavicino march. Giacomo - Palmieri Giannetto, avvocato - Paronelli Federico del *Secolo XIX* - Pozzo cav. Matteo, avvocato - Pellas avv. cav. Paolo del *Corriere Mercantile* - Gavotti Ludovico, cons. com., tesoriere - Viani avv. Francesco, segretario.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Inabili al lavoro - Istituzioni pubbliche di beneficenza - Loro concorso nella spesa - Avanzi di rendita - Generi di rimanenza - Rimborso allo Stato - R. Decreto 19 novembre 1889. — 2. Inabili al lavoro - Rimborso delle spese di ricovero - Applicabilità delle norme del domicilio di soccorso. — 3. Domicilio di soccorso della donna maritata acquistato precedentemente al matrimonio - Non ha valore - Domicilio di soccorso della vedova, della donna maritata separata dal marito. — 4. Notifica del ricorso diretto alla IV Sezione al Prefetto, invece che al Ministero - Trasformazione del legato di distribuzione di pane ai poveri. — 5. Istituzioni di beneficenza - Ricorso alla Sezione IV per negato concentramento.

1. Inabili al lavoro — Istituzioni pubbliche di beneficenza — Loro concorso nella spesa — Avanzi di rendita — Generi di rimanenza — Rimborso allo Stato — R. Decreto 19 novembre 1889.

Le Istituzioni pubbliche di beneficenza, specificate dalla legge o dai regolamenti per il mantenimento dei mendici inabili al lavoro, devono effettuare il rimborso, di cui sono passive a sensi dell'art. 14 del R. Decreto 19 novembre 1889, cogli avanzi di rendita che si verificano in seguito all'approvazione, per parte dell'Autorità tutoria, dei loro bilanci consuntivi. Il diritto dello Stato è per legge limitato a ripetere il rifacimento delle spese sostenute in via di rimborso, epperò esso non ha diritto a rivalersi che sugli avanzi che si verifichino nel bilancio consuntivo dell' Istituzione relativo al medesimo anno. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 7 gennaio 1893*).

Sul ricorso della pia Casa di ricovero di Treviso.

Contro il Prefetto della Provincia quale presidente della Giunta provinciale amministrativa di Treviso e la regia Intendenza di finanza di

Treviso per l'annullamento della decisione 21 luglio 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Treviso e per l'annullamento della deliberazione della regia Intendenza di finanza 26 marzo 1892.

Fatto. — Ritenuto che con circolare 1° agosto 1890 tra gli Istituti della Provincia di Treviso nei quali le Autorità di pubblica sicurezza potevano con loro ordinanza ricoverare gli inabili al lavoro, la Prefettura indicava oltre la pia Casa di ricovero l'Ospedale civile. Per altro per mancanza di locali nella pia Casa di ricovero l'Autorità di pubblica sicurezza non potè collocarvi alcun inabile al lavoro; ne ricoverò invece nell'Ospedale civile e fra questi alcuni appartenenti al Comune di Treviso.

Con nota 31 marzo 1892 la regia Prefettura comunicava alla pia Casa la deliberazione del giorno 26 dello stesso mese della regia Intendenza di finanza colla quale era posta a di lei carico la somma di L. 3233.96 a rimborso di altrettanta anticipata dallo Stato pel ricovero di inabili appartenenti al Comune di Treviso durante l'esercizio finanziario 1890-91.

Contro codesta deliberazione della regia Intendenza di finanza la pia Casa ricorse alla Giunta provinciale amministrativa deducendo principalmente:

a) che il fondo di cassa risultato in L. 9531.25 alla chiusura dell'esercizio 1890 dalla cui esistenza l'Intendenza di finanza trasse ragione per porre a carico di essa pia Casa la spesa di mantenimento degli inabili al lavoro collocati nell'Ospedale civile è cosa ben diversa da quell'*avanzo* di cui nell'art. 14 del regio decreto 19 novembre 1889 n. 6535, che va a beneficio dei mendici del Comune se il Ricovero di mendicità od Istituto ad esso equivalente ha per i suoi statuti carattere di Opera pia comunale, l'avanzo propriamente detto essendo risultato invece per l'esercizio 1890 in sole L. 718.09;

b) che in ogni modo con avanzi dell'esercizio 1890 la Casa pia non poteva essere chiamata a *rimborsare* allo Stato *anticipazioni* di somme che esso aveva fatte per un periodo di tempo in parte *posteriore* alla verificazione del *civanzo* e cioè durante l'anno finanziario 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891.

La Giunta provinciale amministrativa respinse il reclamo della pia Casa colla decisione 21 luglio 1892 riaffermando l'obbligo dell'Opera pia di versare alla Tesoreria le richieste L. 3253.90 e ciò per i motivi che il ricorso riassume nel modo seguente:

1° Perchè la pia Casa di ricovero colla circolare prefettizia 26 maggio 1890 era stata ritenuta compresa fra gli enti contemplati dalla lettera *d* dell'art. 10 del regio decreto 19 novembre 1890;

2° Perchè se fu ritenuto in L. 9531.25 il fondo di cassa, questo ebbe a dipendere dalla erronea compilazione del conto in cui figurano i generi rimasti al 31 dicembre amalgamati col denaro, mentre in cassa non deve sussistere che denaro effettivo. I generi non consumati nell'anno formano un credito dell'esercizio cessato verso il successivo, che ne risente un vantaggio in confronto della somma stanziata nel bilancio preventivo;

3° Perchè ad ogni modo, deducendo pure dall'accennato fondo di cassa il valore dei generi *civanzati,* rimangono in contanti L. 5157.59, e dedotti da questi i residui passivi resta poi dunque disponibile in denaro un fondo di L. 3875.42, alle quali aggiunti i residui esigibili in sole L. 7005.18, risulta un'attività finale al 31 dicembre 1890 in L. 10,880.60 e non di sole L. 718.09;

4° Perchè gli estremi suesposti sono quelli ritenuti nella liquidazione del conto consuntivo 1890, già approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e contro la quale non fu fatta rimostranza alcuna.

Contro questa decisione della Giunta provinciale amministrativa, la pia Casa di ricovero interpone reclamo denunziando la violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli articoli 14 e 25 del decreto 19 novembre 1889, superiormente citato.

Il ricorso formola due questioni, e cioè:

1° A quale esercizio debba riferirsi il bilancio consuntivo dei Ricoveri di mendicità od Istituti equivalenti, i cui avanzi possono essere rivolti a beneficio di mendici, e cioè se questi avanzi in quanto siano destinati a rimborsare allo Stato spese anticipate per mantenimento di inabili al lavoro, debbano essersi verificati dopo che tali spese siano state anticipate o possano essere quelle già maturate in precedenza;

2° Quali siano gli avanzi di cui è parola nell'art. 14 del citato decreto.

Sulla prima questione il ricorso deduce che nel caso in esame la spesa sostenuta dallo Stato nel periodo di un anno, a tutto giugno 1891, non deve venire rimborsata che con *civanzi* formati a tutto dicembre 1891, non già con quelli del 1890, altrimenti questi civanzi servirebbero in gran parte e cioè pel 2° semestre dell'anno finanziario a rimborsare non già spese fatte ma spese da farsi, e per questa parte dell'anno sarebbe un controsenso parlare di anticipazione di spesa dello Stato e di rimborso dell'Opera pia; si avrebbe invece un'anticipazione da parte dell'Opera pia per spese da sostenersi dallo Stato, da ciò il ricorso desume la nullità della deliberazione della R. Intendenza 26 maggio 1892 e della decisione della Giunta provinciale amministrativa del 21 luglio 1892, la quale peccherebbe in questa parte anche di mancata motivazione, non avendo presa in esame questa eccezione sebbene specificatamente formulata nel ricorso del 14 aprile.

Sulla 2ª questione, il ricorso deduce:

Che i soli avanzi erogabili per l'art. 14 del decreto sopracitato a favore dei mendici della Provincia e del Comune sono quelli che consistono nella eccedenza delle rendite sulle spese, in quella somma cioè che, non occorrendo per la gestione ordinaria dell'Opera pia, costituisce il risparmio che può essere destinato ad aumentare il patrimonio della medesima; che siffatti avanzi non sono poi a confondersi coi civanzi di cassa, che consistono invece nella eccedenza delle esazioni sui pagamenti, comprese nelle esazioni, oltrechè quella delle rendite, anche qualunque

altra riscossione da qualsiasi altro titolo proveniente, come restituzioni di capitali, affrancazione di livelli, ecc. che il civanzo di cassa del conto consuntivo 1890 emerse in L. 9531.25 (costituito quanto a L. 5157.79 in denaro e quanto a L. 4373.46 in generi) è quello che risulta dalla eccedenza di tutti gl'introiti sul cumulo di tutti gli esiti, non già il sopravanzo delle rendite sulle spese.

Che, preso in esame con questo criterio il conto di cui si tratta, sono a considerarsi come rendite:

a) tutte le patrimoniali in	L. 52,543.81
b) le avventizie in	988.35
e così un totale di	L. 53,532.16

sono a considerarsi come spese:

a) tutte quelle di amministrazione in.	L. 16,474.49
b) tutte quelle di beneficenza	36,339.58
e così in totale	L. 52,814.07
sicchè l'avanzo risulta in. . .	718.09

e questo solo è utilizzabile e deve essere convertito nei fini della beneficenza; qualunque somma maggiore la pia Casa dovesse versare allo Stato, a senso del ricorso, si risolverebbe in una confisca a danno del suo patrimonio.

Passando poi alla confutazione dei motivi della impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa, il ricorso, riservata semplicemente la questione di diritto se la pia Casa fosse da annoverarsi fra gli enti passivi dell'applicazione degli articoli 14 e 25 del regio decreto 19 novembre 1889, non avendo punto formato oggetto di contestazione davanti alla Giunta stessa, soggiunge che a torto si rimprovera la pia Casa di avere erroneamente compilato il conto consuntivo, amalgamando sotto la voce civanzo di cassa il denaro ed i generi, perchè così era prescritto dalle norme precedentemente vigenti, mantenute in vigore anche sotto il dominio della legge 17 luglio 1890, poichè il regolamento di contabilità pubblicato soltanto col regio decreto 5 febbraio 1891 non può, quanto alla formazione dei conti consuntivi, trovare applicazione che per quello che verrà compilato per l'esercizio 1892.

Soggiunge altresì contro il terzo motivo della Giunta, che essa stessa riduce il *civanzo di cassa* a L. 5157.79, che poi con successivi conteggi, così colla eliminazione di alcune partite, lo riduce ulteriormente *ad un fondo disponibile in denaro* di *L. 3875.42,* e, aggiunto poi *a questo fondo* l'importo dei residui attivi esigibili, constata *una attività* finale al 31 dicembre 1890 di L. 10,880.60 e ne deduce che bene può la pia Casa, con questa attività, pagare allo Stato L. 3253.86. Ma, a senso del ricorso, tutto questo rimescolamento di cifre, aritmeticamente esatto, non si fonda sopra alcun giusto criterio in relazione al tema in disputa perchè il conteggio prende per base il civanzo di cassa, ben diverso dall'avanzo del-

l'esercizio; a formare le L. 5157.79 da cui muove tutto il conto, concorrono elementi estranei alle rendite e alle spese, ed alla formazione dell'avanzo si fanno concorrere i residui attivi accertati alla chiusa dell'esercizio che non debbono figurarvi, sul quale ultimo punto il ricorso si diffonde in ampie dimostrazioni. Finalmente, quanto al 4° motivo della Giunta, il ricorso deduce che non monta che il conto consuntivo 1890 sia stato da essa approvato e che contro quell'approvazione non siasi fatta rimostranza alcuna, poichè la questione non verte sulla regolarità del conto nè sulle singole sue partite, ma sugli elementi di detto conto, che debbono servire a determinare l'avanzo da destinarsi agli scopi di cui all'art. 4 del decreto 13 novembre 1888.

La pia Casa ricorrente conclude: *In via principale:* Annullarsi o quanto meno revocarsi la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso, 21 luglio 1892, ed accogliendo il ricorso 14 aprile u. s., proposto contro la deliberazione dell'Intendenza di finanza di Treviso del 26 marzo 1892, n. 5032, e questa pure annullando, dichiararsi non essere tenuta la pia Casa di ricovero a versare alla Tesoreria provinciale di Treviso gli avanzi verificati nel conto consuntivo 1890, nè per la somma di L. 3253.90, nè per qualsiasi altra somma a rimborso delle spese anticipate dallo Stato durante l'esercizio finanziario 1890-91 pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro appartenenti al Comune di Treviso.

In via subordinata: Riformarsi l'anzidetta decisione 21 luglio 1892 della Giunta provinciale di Treviso dichiarando che, in riparazione della deliberazione 26 marzo 1892 della R. Intendenza di finanza di detta città, deve porsi a carico della pia Casa di ricovero di Treviso la somma di L. 718.09 da versarsi alla locale Tesoreria provinciale in rimborso delle spese anticipate dallo Stato durante l'esercizio finanziario 1890-91 pel mantenimento degli inabili al lavoro appartenenti al suddetto Comune. In ogni caso condannarsi la parte contraria alle spese di questo giudizio.

Sul ricorso prodotto dalla pia Casa, la Giunta provinciale amministrativa, dopo aver osservato che la pia Casa, in dieci anni, ha aumentato di L. 200,000 il suo stato patrimoniale, contradeduce:

Che, qualora i residui delle provviste di generi non dovessero ritenersi quale avanzo, si potrebbe facilmente far apparire alla visura di un conto consuntivo che avanzi non esistessero, investendo poi in generi, agli ultimi di dicembre, somme rilevanti;

Che, nel caso concreto, il valore dei generi rimasti va a beneficio dell'esercizio successivo e costituisce pertanto un avanzo, ed il principale nella gestione del 1890;

Che, per rimborsare lo Stato delle somme anticipate nell'esercizio finanziario 1890-91, la Giunta provinciale amministrativa si è riferita all'*ultimo conto consuntivo approvato,* poichè quello del 1891 al momento della sua decisione non le era stato ancora presentato;

Che non regge l'interpretazione data dalla ricorrente pia Casa agli articoli 14 e 25 del regio decreto 19 novembre 1889, secondo la quale

le spese anticipate dallo Stato dovrebbero rimborsarsi dalle Opere pie: tenendosi strettamente al trimestre, semestre od anno corrispondente; che, tanto meno la pia Casa può fare questione di anticipazioni e di rimborsi se per le spese anticipate dallo Stato dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891 essa fu chiamata a farne il rimborso soltanto con deliberazione dell'Intendenza di finanza del 26 marzo 1892;

Che il fatto importante è l'epoca del pagamento, essendo poi naturalmente gli avanzi del conto consuntivo 1890 riportati nel conto 1891, sarà in realtà su questo o su quello del 1892 che dovrà essere contemplato il pagamento;

Che la Giunta avrebbe dovuto produrre la prova dell'eseguito pagamento non avendo il ricorso al Consiglio di Stato effetto sospensivo e che ad ogni modo il versamento nessun interesse avrebbe potuto portare alla pia Casa anzidetta, cui sarebbe egualmente rimasta una somma disponibile per i bisogni eventuali.

L'Avvocatura Erariale dal canto suo, con memoria a stampa nell'interesse dell'Intendenza di finanza, confuta largamente i due assunti fondamentali del ricorso.

Diritto. — Attesochè in relazione alla questione proposta dal ricorso se nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1890 della Pia Casa di ricovero di Treviso siasi verificato quell'avanzo, che a termini degli articoli 14 e 25 del R. Decreto 19 novembre 1889 dev'essere erogato pel rimborso allo Stato delle spese da esso anticipate pel mantenimento dei mendici inabili al lavoro, l'assunto dell'Amministrazione della Pia Casa ricorrente è evidentemente destituito di fondamento.

Il ricorso a buon diritto sostiene che l'avanzo contemplato dai citati articoli è quello che risulta dalla differenza della rendita sulla spesa dell'esercizio del Pio Luogo e che costituirebbe per l'Amministrazione un risparmio da doversi impiegare in aumento del patrimonio, non già il fondo o avanzo di cassa che rappresenta l'eccedenza di tutte le somme a qualunque titolo riscosse, sui pagamenti a qualsivoglia titolo fatti durante l'esercizio; poichè l'avanzo di cassa può rappresentare riscossioni di capitali, affrancazione di livelli, prezzi di vendite di immobili e simili, e così non un sopravanzo di vendite, ma realizzazioni di capitali o trasformazioni della sostanza patrimoniale dell'Ente. Ma dagli stessi calcoli che il ricorso istituisce, risulta manifestamente che dal suo assunto, teoricamente esatto, nessuna deduzione può trarre che nella specie giustifichi il suo reclamo.

Il ricorso infatti intanto riduce l'eccedenza della rendita sulla spesa dell'esercizio 1890 della Pia Casa a sole L. 718.09, in quanto ammettendo l'intera cifra delle rendite ordinarie, segnata in bilancio in L. 52,343.81, riduce poi le rendite avventizie, nel bilancio stesso annotate in L. 14,064.66, a sole L. 988.55, e ciò eliminando due partite, l'una di L. 4373.46 (generi in essere alla fine dell'anno), l'altra di L. 8702.85 (fondo di cassa). Ma se di coteste due eliminazioni quella del fondo di cassa può essere

legittima, appunto perchè, come si è di sopra avvertito, potrebbe risultare non da avanzi, o almeno non da soli avanzi di rendita, ma da trasformazioni patrimoniali, non così legittima può ritenersi l'altra dei generi in essere alla fine d'anno, giacchè questa rimanenza, che in sostanza si risolve in una parte di rendita erogata bensì in provviste, ma non consumata, equivale necessariamente ad un risparmio di rendita, e costituisce un vero e proprio avanzo. E siccome questo avanzo, valutato in bilancio a L. 4373.46, unito a quello di L. 718.09 che il ricorso stesso ammette, di gran lunga eccede l'importo totale delle anticipazioni fatte dallo Stato nell'esercizio 1890-91, così senza che occorra di procedere a calcoli ulteriori, è manifesto come si versi nel caso in cui la Pia Casa non può per difetto di avanzi sottrarsi all'obbligo del rimborso.

Attesochè per altro se un vero e proprio avanzo si è verificato nell'esercizio del 1890 della Pia Casa ricorrente, non si può perciò solo ritenerla tenuta a prestare il rimborso in tutta l'estensione in cui le fu addossato dalla R. Intendenza di finanza, vale a dire per le spese sostenute dallo Stato così nel secondo semestre del 1890 come pel primo del 1891.

Infatti il pagamento dovuto allo Stato dagli Istituti specificati dalla legge o dai regolamenti pel mantenimento di mendici inabili al lavoro, deve effettuarsi, a termini dell'art. 14 del R. Decreto 1889, cogli avanzi che si verificano in seguito all'approvazione per parte dell'Autorità tutoria dei loro bilanci consuntivi. E poichè pel testuale disposto degli articoli 24 e 25 del Decreto stesso, cotesto pagamento deve farsi in via di *rimborso* e non di *anticipazione*, è ovvio che non coincidendo l'anno amministrativo e finanziario delle Opere pie coll'anno finanziario dello Stato, gli avanzi dell'esercizio 1890 della Pia Casa ricorrente non possono servire che al rimborso della spesa anticipata dallo Stato nel secondo semestre di quell'anno; giacchè se si erogassero nel rifondere allo Stato anche la spesa da esso sostenuta nel primo semestre 1891, il pagamento, per questa parte, si farebbe dalla Pia Casa, non più a titolo di rimborso, ma in via di anticipazione sugli avanzi che eventualmente fossero per verificarsi nel consuntivo del 1891.

Attesochè non si tratta altrimenti di una semplice questione di forma, poichè il diritto dello Stato essendo per legge limitato a ripetere il rifacimento delle spese sostenute *in via di rimborso*, pel dispendio sopportato nel primo semestre 1891, esso non ha diritto a rivalersi che sugli avanzi che si verifichino nel bilancio consuntivo del Pio Istituto relativo al medesimo anno 1891, ed ove in questo nessun avanzo per avventura si avverasse, l'azione che allo Stato competerebbe, per questo semestre, di fronte alla Pia Casa rimarrebbe frustrata.

Attesochè pertanto è da accogliersi parzialmente il relativo assunto del ricorso nel senso, che sugli avanzi verificatisi nel bilancio dell'esercizio 1890 della Pia Casa, essa non sia tenuta che a rimborsare le spese anticipate dallo Stato nel secondo semestre di detto anno.

Atteso quanto alle spese che, fatta anche astrazione della reciproca

soccombenza, essendo in causa la pubblica Amministrazione per sostenere un proprio provvedimento non è il caso di ordinarne la rifusione.

Per questi motivi, revoca la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso del 21 luglio 1892 e la deliberazione della Intendenza di finanza della Provincia del 26 marzo dello stesso anno, in quanto hanno dichiarato tenuta la Pia Casa di ricovero ricorrente a rimborsare cogli avanzi verificatisi nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1890 le somme anticipate dallo Stato anche nel semestre 1° gennaio-30 giugno 1891 pel ricovero nell'Ospedale di Treviso dei mendici di quel Comune.

Rigetta il ricorso della Pia Casa contro la decisione e la deliberazione anzidette in quanto dichiararono tenuta essa Pia Casa a rimborsare allo Stato sugli avanzi avveratisi nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1890 le spese da lui al sopradetto titolo anticipate nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1890.

2. Inabili al lavoro — Rimborso delle spese di ricovero — Applicabilità delle norme del domicilio di soccorso.

Le norme relative al rimborso delle spese di ricovero degli inabili al lavoro, quali vennero stabilite nell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, vennero modificate dalle disposizioni contenute negli articoli 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890 relative al domicilio di soccorso che anche in questo caso trovano applicazione.[1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 23 giugno 1893*).

Attesochè la nuova legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza consacra un capo apposito (il VII) per regolare il domicilio di soccorso, e dopo aver all'uopo dettati gli opportuni criteri cogli articoli 72, 73, 74, nel successivo art. 75 (che ha più dirette attinenze colla contestazione odierna) soggiunge testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano *in tutti i casi* nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza, di spedalità ».

A tali norme l'alinea dello stesso articolo fa un'unica eccezione per

[1] Abbiamo riportato questa decisione dalla quale si rileva una massima di grandissima importanza e che toglie molti dubbi nella pratica. Le disposizioni dunque del domicilio di soccorso dettate dalla nuova legge sulle Opere pie sono applicabili in tutti i casi nei quali si tratti di rimborso di spese di *spedalità* o di ricovero tra Comuni, Provincie, Istituti di beneficenza. Una sola eccezione è ammessa, cioè quando si tratti di Istituzioni che abbiano particolari statuti che regolino in modo diverso la materia. — Questa massima fu già adottata con altra decisione 16 aprile della Sezione IV, pubblicata a pagina 572 della *Rivista*, e con altra decisione 6 aprile p. p., che pubblicheremo nel prossimo fascicolo.

il caso di particolari Istituti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

Quindi tanto la parola precisa della legge nella ampiezza dei termini in cui è formulata, quanto l'economia della legge stessa quale apparisce dal contesto e dalla sede dell'anzidetto capo VII, basterebbero a dimostrare che i nuovi criteri da essa introdotti per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno che ad altro Comune si applicano in tutti indistintamente i casi in cui i Comuni e le Provincie sono obbligati a rimborsare spese di assistenza, di soccorso e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se codesta obbligazione derivi piuttosto dall'una che dall'altra causa pia.

Attesochè col letterale contesto della legge concorda lo scopo di essa quale è, in modo perspicuo, rivelato da precedenti parlamentari, i quali sono unisoni nel senso di voler semplificare l'amministrazione per qualsiasi specie di carità legale, adottando un criterio unico per tutti i casi con deroga ad ogni legge precedente, *compresa quella sulla pubblica sicurezza.*

Quindi questo elemento d'integrazione ha una importanza particolare nel sottoposto tema, inquantochè i precedenti parlamentari non riproducono già opinioni individuali espresse nel calore di qualche discussione, ma esprimono intendimenti e concetti concordemente ascoltati da quanti concorsero alla formazione della legge.

Del resto la stessa legge sulle Opere pie, colla precisa disposizione contenuta nel comma *a* del suo art. 55 offre un positivo argomento per escludere che sia estraneo alla finalità di essa quel mantenimento degli individui inabili al lavoro di cui si occupa l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, avvegnachè col dianzi accennato comma raccomanda precisamente ed in prima linea il *concorso al mantenimento degli individui inabili al lavoro,* per gli scopi che si devono avere in mira nell'occasione di concentramento e di revisione di Statuti di Opere pie per mutazioni nel fine.

Atteso infine che i premessi più essenziali ed esaurienti rilievi, già stati più ampiamente svolti dalla Sezione in altri incontri, trovano nuova riconferma nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 16 febbraio 1893 per conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 e 2 gennaio 1890, i quali nei sensi dell'art. 82 della legge sulla pubblica sicurezza erano stati emanati per la esecuzione di essa.

Difatti nella relazione non si parla più di domicilio di origine, sibbene di domicilio di *appartenenza* dell'inabile al lavoro; e l'art. 3 del progetto dispone in lettera che l'Autorità di pubblica sicurezza comunica la dichiarazione di inabilità *al sindaco del Comune in cui l'inabile ha il domicilio di soccorso.*

Che nel concreto del caso è fuori contestazione che la Regina De Stefani, sebbene nativa di Refrontolo, teneva però in Santa Lucia di Piave

il proprio domicilio di soccorso; la quale circostanza, paragonata con i principî superiormente richiamati, dimostra in modo incontrovertibile che che la G. P. A. anzichè incogliere nella rimproveratale violazione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, fece invece di esso una corretta applicazione....

3. Domicilio di soccorso della donna maritata acquistato precedentemente al matrimonio — Non ha valore — Domicilio di soccorso della vedova - della donna maritata separata dal marito.

Il matrimonio conferisce alla donna maritata un nuovo domicilio, quantunque essa precedentemente ne avesse un altro. All'acquisto del domicilio di soccorso del marito da parte della moglie non ha valore la maggiore o minore durata della convivenza tra i coniugi, bastando il fatto del matrimonio. Se la moglie vive separata dal marito, o di diritto o di fatto per un tempo atto a farle acquistare un nuovo domicilio, essa allora perde il domicilio del marito. La vedova conserva il domicilio del marito fino a che non ne abbia acquistato un altro. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 13 aprile 1893*).

Attesochè l'art. 73 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, prescrivendo che la donna maritata segua il domicilio di soccorso del marito, non attribuisce al mutamento di stato che deriva dal matrimonio il solo valore di sospendere gli effetti del precedente domicilio di soccorso tenuto dalla donna in altro Comune per dimora ultraquinquennale a tenore dell'art. 72 della stessa legge, come assume il ricorrente; ma in omaggio all'unità della nuova famiglia che la donna concorre a formare ed ai rapporti giuridici che ne dipendono, senza esigere il concorso della dimora effettiva per la durata dell'indicato periodo, stabilisce nel domicilio coniugale una forma specifica di domicilio di soccorso, di fronte a cui cessano interamente gli effetti di qualsiasi altro domicilio di soccorso che prima del matrimonio la donna stessa abbia per avventura acquistato in altro Comune. Certo non si contesta che per la citata legge la dimora ultraquinquennale costituisca un criterio generale per la determinazione del domicilio di soccorso. Esso però non è un criterio assoluto ed esclusivo, ma trova un limite appunto nelle disposizioni speciali dell'art. 73 rispetto alla donna maritata ed a' minori di quindici anni. Nella legge infatti non è punto scritto che la dimora oltre i cinque anni sia l'unico modo di acquisto del domicilio di soccorso in altro Comune, non soggiunge affatto che l'acquisto del nuovo domicilio possa avvenire solo in base alla condizione di quel periodo di effettiva dimora, appunto perchè, oltre a tal modo di acquisto comune ed ordinario del domicilio di soccorso, col seguente art. 73 si stabilisce un altro particolare modo

di acquisto di un tale domicilio per le donne e per i minori di quindici anni in base a' rapporti del matrimonio e della patria potestà.

Attesochè con tale concetto non si viene punto a sconoscere che la citata legge, inspirandosi allo scopo speciale del domicilio di soccorso ed a' rapporti essenzialmente di fatto che debbono valere di base a' carichi della pubblica assistenza da parte de' Comuni, senza dar prevalenza all'elemento internazionale che è proprio del domicilio civile, abbia non solo assunto a principale criterio della competenza passiva de' Comuni circa le spese di soccorso e mantenimento il fatto della dimora per oltre cinque anni, ma col capoverso dell' art. 73 abbia altresì applicato un tale criterio allo stesso caso della donna maritata come temperamento della presunzione del domicilio legale dipendente dal matrimonio. Questi criteri però non avvalorano punto la tesi del Comune ricorrente, perchè il fatto della dimora per oltre i cinque anni è contrapposta dalla citata disposizione di legge al domicilio legale come un fatto nuovo, posteriore al matrimonio e capace di farne cessare gli effetti in riguardo al domicilio di soccorso unicamente quando *l' individua vitae consuetudo* sia in realtà surrogata dalla separazione personale di diritto o anche dalla separazione di fatto. Niun valore pertanto è riservato alla dimora ultraquinquennale anteriore al matrimonio: questo per sè stesso non fa venir meno ogni legale conseguenza, e perchè alla sua volta la condizione giuridica creata da quel vincolo possa essere distrutta ne' particolari riguardi del domicilio di soccorso della donna occorre il fatto di una dimora che sia perdurata affatto distinta e separata da quella del marito per oltre cinque anni, cioè l'acquisto effettivo di un diverso domicilio di soccorso posteriormente al matrimonio.

Se dunque unicamente di fronte a tale fatto positivo può venir meno l' efficacia del domicilio legale, la tesi del ricorrente si rivela ripugnante al sistema della legge e affatto arbitraria, non potendo in mancanza di una precisa ed eccezionale disposizione ammettersi, che ove la effettiva convivenza coniugale in un Comune sia durata meno di cinque anni lo scioglimento de' vincoli matrimoniali per morte del marito possa per sè stesso spezzare in riguardo alla superstite consorte i rapporti di diritto e di fatto già stabiliti nel domicilio coniugale e far risorgere *ipso jure* rispetto a lei, per effetto di una nuova specie di *postliminio*, il domicilio di soccorso tenuto prima del matrimonio in altro Comune.

Attesochè invano il ricorrente sostiene che il citato art. 73 dicendo che la donna maritata *segua* il domicilio del marito escluda con tale locuzione che essa acquisti assolutamente quel domicilio ed indichi solo che essa lo conservi finchè viva il marito, salvo se la dimora di lei nel luogo del suo domicilio coniugale fosse effettivamente durata oltre i cinque anni. Basta invece appena accennare che la parola *seguire* non è usata dalla legge che solo per designare il vincolo di dipendenza e il carattere pedissequo del domicilio di soccorso della donna di fronte a quello del marito; ma ciò non significa punto che morto il marito e cessata quindi ogni relazione di domicilio da parte di costei con un dato

luogo, essendo naturale che un tale rapporto una volta determinato non possa che durare ed essere mantenuto a tutti gli effetti finchè per un fatto nuovo e spontaneo della donna non sia rinunziato e mutato. Nè di fronte a tale norma di ragione ha valore l'argomento tratto dal confronto fra il citato art. 73 e l'art. 18 del Codice civile, perchè se questo a differenza di quello dice espressamente che la vedova conserva il domicilio del marito finchè non ne acquisti un altro, non fa con ciò se non trarre in rapporto alla vedova una logica deduzione dal principio del domicilio legale già da lei acquisito col matrimonio: la qual regola per identità di motivi trova la sua applicabilità anche senza una dichiarazione espressa non solo ne' riguardi ordinari del domicilio civile, ma anche negli speciali rapporti del domicilio di soccorso.

Attesochè tanto meno può giovare alla tesi del ricorrente l'immaginare il caso di matrimonio che seguìto subito da morte del marito faccia acquistare alla moglie il domicilio di soccorso nel Comune del defunto senza una congrua dimora da parte di lei nel Comune stesso. A prescindere infatti dal notare i ben più gravi e reali inconvenienti cui darebbe luogo in pratica l'applicazione della tesi del ricorrente, se la legge ha voluto che il fatto del matrimonio per sè stesso induca in riguardo alla donna l'acquisto del domicilio di soccorso nel luogo del domicilio coniugale, riesce affatto indifferente a tale acquisto il concorso di una più o meno lunga dimora della donna nel luogo medesimo, non potendo per le già fatte osservazioni venir meno la determinazione di un siffatto legale domicilio che solo nelle condizioni stabilite nel capoverso del citato articolo 73, e però il caso rarissimo immaginato dal ricorrente, rientrando ne' termini precisi della ritenuta interpretazione della legge, non ne scema punto la razionalità e la coerenza....

4. Notifica del ricorso diretto alla IV Sezione al Prefetto, invece che al Ministero — Trasformazione del legato di distribuzione di pane ai poveri.

È valida la notifica del ricorso diretto alla Sezione IV al Prefetto, invece che al Ministero.[1]

È legittima e conveniente la riforma di un legato di distribuzione di pane in Istituzione per soccorso agli indigenti inabili al lavoro. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 19 maggio 1893*).

[1] È importante questa decisione perchè ammettendo la notifica del ricorso al Prefetto si semplifica la procedura. Vi fu però una decisione in contrario senso, in data 5 maggio 1892, Comune di Trignolo. Conviene poi avvertire che la notifica si può solo ritenere valida quando sia fatta al Prefetto come rappresentante del potere esecutivo nella Provincia e non quando gli sia fatta come presidente della Giunta provinciale amministrativa, se il provvedimento impugnato venne preso dal Governo del Re.

Attesochè (senza bisogno di esaminare se la tardiva notifica del ricorso direttamente fatta al Ministero dell'interno potesse valere come integrazione del giudizio di fronte alla notifica già fatta in tempo utile all'Amministrazione, che aveva con sua deliberazione provocato l'impugnato provvedimento, cioè alla Congregazione di carità di Alzano Maggiore) basta qui rilevare che il ricorso fu notificato entro il termine di legge al Prefetto di Bergamo come rappresentante il Ministero dell'interno.

Ora se l'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e l'art. 6 del regolamento di procedura innanzi a questa IV Sezione dispongono che la notifica sia fatta all'Autorità da cui emana il provvedimento, che è investito dal ricorso, e se nella specie, trattandosi di un decreto reale emanato su proposta del Ministero dell'interno, poteva apparire più conforme alla lettera delle citate disposizioni il notificare l'atto di ricorso direttamente a quel Ministero, non vi è nondimeno alcuna sanzione che colpisca di nullità la notifica fatta invece all'Autorità che ha nella Provincia la legale rappresentanza di quell'Amministrazione centrale e che, avendo appunto nella indicata qualità ricevuto cognizione del ricorso, non potette per debito d'ufficio che darne piena cognizione al Ministero anzidetto. Manca quindi ogni buon fondamento alla dedotta eccezione d'irricevibilità.

Attesochè, passando al merito, se non si può affermare in via assoluta che per sè stesse contraddicano ai ben intesi uffici e criteri della pubblica beneficenza Istituzioni che abbiano per fine la distribuzione diretta di alimenti a' poveri, nel caso concreto invece è a ritenere che i legati di cui si tratta non costituiscono una forma veramente proficua di beneficenza in rapporto a' più urgenti ed essenziali bisogni delle classi povere del luogo. È infatti intuitivo che per quanto potrebbe riuscire utile ed apprezzabile una distribuzione di alimenti in natura, se non continua, almeno non infrequente in corrispondenza di eventuali, constatati e non presunti bisogni, altrettanto non può dirsi di Istituzioni consistenti in distribuzioni di pane da farsi non più che tre volte all'anno e in giorni prestabiliti, cioè nelle tre feste di Natale, di Pasqua e di Pentecoste, come dispongono i legati De Gregis e Berlendis e come si usa pure pel legato dei Gozzi, che prescriveva una sola distribuzione annuale; periodi che solo per consuetudine e in conseguenza delle mutate condizioni della popolazione, non più agricola, ma dedita principalmente alle industrie manifatturiere, si sono estesi anche all'altro legato Gregis, che aveva fissata la dispensa del pane per una sola volta all'anno, cioè al tempo in cui i contadini del luogo si sarebbero recati al piano per la *seganda*. D'altra parte, per le nuove disposizioni della legge di pubblica sicurezza, che rendono obbligatorio per determinati Enti locali di beneficenza e sussidiariamente per i Comuni e per lo Stato il mantenimento degli inabili al lavoro, un onere non lieve è imposto, fra gli altri Enti, alla Congregazione di carità, da cui i legati in disputa sono amministrati. E di fronte a tali esigenze di carità legale non adeguate a' mezzi di cui la Congregazione di carità altrimenti potrebbe disporre, come di fronte a' più essenziali bisogni degli indigenti colpiti da infermità, a cui profitto la stessa

Congregazione di carità intende, fra l'altro, provvedere mercè l'istituzione di una locanda sanitaria per la convalescenza, è fuori dubbio che la transitoria e non ben regolata distribuzione di pane a così lunghi intervalli di tempo e bastevole appena per qualche giorno a' bisogni delle famiglie, cui viene concessa, non possa dirsi davvero corrispondente ad un interesse attuale della pubblica beneficenza. Occorre invece appena notare che la decretata trasformazione, intesa ad erogare le rendite de' legati nel ricovero e nel mantenimento degli inabili al lavoro e nel trattamento dei convalescenti presso l'anzidetta locanda sanitaria, non che nella cura dei bagni e de' fanghi a pro degl'indigenti infermi, risponde evidentemente ad un interesse attuale e durevole della beneficenza locale, in conformità di quanto l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 dispone in riguardo alle mutazioni di fine per le Istituzioni pubbliche di beneficenza. Nè certamente la disposta trasformazione può impugnarsi come assolutamente aliena dall'intenzione de' fondatori, in quanto che di fronte alla latitudine e discrezionalità di apprezzamento che al riguardo è data dal capoverso del citato articolo, non può dirsi che dal fine primitivo di una distribuzione di pane a' poveri molto si allontani la nuova forma di erogazione diretta principalmente al ricovero degli inabili al lavoro e al loro mantenimento, cioè alla loro permanente e più regolare alimentazione negli Ospizi di mendicità, non che all'alimentazione de' convalescenti poveri nelle locande sanitarie. Onde la disposta trasformazione si rivela incensurabile tanto dal lato della legalità, quanto sotto l'aspetto della convenienza.

Attesochè trovando l'impugnato provvedimento la sua giustificazione nella divisata ipotesi del citato art. 70, tornerebbe affatto inutile di esaminare se le condizioni dei legati di cui si tratta potessero trovare riscontro negli altri casi ne' quali lo stesso articolo anche consente la trasformazione del fine, come riuscirebbe inutile il vedere se una tale trasformazione poteva essere determinata altresì dall'applicabilità dell'art. 64 della citata legge ai legati anzidetti.

Attesochè il Comune ricorrente per la sua soccombenza è tenuto al rimborso delle spese della controversia verso la resistente Congregazione di carità, che ne ha fatto espressa domanda....

5. Istituzioni di beneficenza — Ricorso alla Sezione IV per negato concentramento.

È dato ricorso alla Sezione IV per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, quando non sia accolta la proposta di concentramento fatta dai Corpi locali. L'obbligo del concentramento non è mai assoluto ed il Governo esercita in proposito un potere di apprezzamento.[1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 1893*).

[1] Questa decisione ci sembra che non sia da accogliere: invero la Sezione IV potrebbe fare solo un esame sulla legittimità del provvedimento o meglio del *non provvedimento;* ora un esame sulla legittimità che non

Omissis. Attesochè l'art. 81 della legge 17 luglio 1890 configura due diverse ipotesi di ricorso, e cioè: ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, e ricorso estensibile anche al merito, ove trattisi di provvedimenti diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti ovvero la revisione dei loro statuti. Ora, la Congregazione di carità ricorrente si grava di un *negato concentramento,* ossia di un atto che è in perfetta antitesi con gli atti positivi di concentramento, trasformazione e via dicendo, rispetto ai quali l'art. 81 ammette che il ricorso a questa Sezione possa estendersi anche al merito. E però, dovendo la Sezione per l'esplicita disposizione della legge astenersi nella specie dal decidere in merito, non resta che vedere se il ricorso sia ammissibile per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini del primo alinea del citato art. 81....

Attesochè con l'ultima eccezione di rito elevata dalla difesa della Società di patrocinio si nega al ricorso qualsiasi fondamento sia nell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890, sia negli articoli 24 e 28 della legge 2 giugno 1889, e ciò per inesistenza di un *provvedimento* da impugnare e per mancanza nella Congregazione di un *interesse* per ricorrere.

Attesochè, se è vero che organizzando dei rimedi contro l'azione amministrativa, quando leda interessi d'individui o di Enti morali giuridici, il legislatore ha voluto condizionare il diritto di ricorso all'esistenza di un interesse proprio di chi ricorre e di un atto o provvedimento lesivo di tale interesse, nella specie la difesa della Società di patrocinio si sforza invano a dimostrare il difetto di quel doppio presupposto.

La legge 17 luglio 1890, nell'intento di semplificare e rendere più economica l'amministrazione del patrimonio dei poveri, ha dettato una serie di norme in materia di concentramento, la cui applicazione spetta al Ministero dell'interno. Senonchè, volendo rispettare per quanto fosse possibile le autonomie locali e anche nell'interesse di una più sollecita e sicura attuazione della riforma, la legge provvide a che il cómpito del Governo fosse facilitato dalla cooperazione, sia delle rappresentanze delle Istituzioni stesse di beneficenza, sia dei Corpi amministrativi comunali e provinciali. Da qui il disposto dell'art. 62 secondo cui, quando, come nella specie, l'Istituzione concerna un solo Comune, l'applicazione delle prescrizioni tendenti a riforme nell'amministrazione si fa normalmente sulle proposte dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale. Con ciò la legge ha accordato a questi Corpi un vero e proprio diritto d'*iniziativa,* a cui fa riscontro nel Governo l'obbligo non solo di prendere in esame tali proposte, ma anche di decidere

si estenda al merito, non ci sembra produttivo di effetto, perchè il Governo nel decretare un concentramento o nel non decretarlo si ispira sempre a questioni di opportunità. Per noi la Sezione IV doveva dichiarare irrecevibile il ricorso per mancanza di un provvedimento. Non potrebbe certamente la Sezione IV ordinare essa il concentramento di una Opera pia nella Congregazione di carità.

e provvedere sulle medesime, tanto se le accoglie, quanto se le respinge. Nel primo caso si fa luogo al decreto reale ai termini dell'art. 62; nel secondo è vero che non è richiesto alcun provvedimento rispetto all'Istituzione che, contrariamente alla proposta, si vuol conservare autonoma nello stato di fatto e di diritto preesistente, ma occorre bensì un provvedimento in confronto delle rappresentanze da cui partì la proposta, provvedimento il quale appunto si esplica nel rifiuto di ordinare il concentramento. Nè è lecito disconoscere che una Congregazione di carità possa avere interesse a gravarsi di un siffatto rifiuto, quando si ponga mente che per l'art. 7 della legge « spetta alla Congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale così innanzi all'Autorità amministrativa, come dinanzi all'Autorità giudiziaria » e che non è escluso che il negato concentramento possa in taluni casi pregiudicare gli interessi della generalità dei poveri del Comune.

Attesochè, eliminate le eccezioni pregiudiziali di rito, resta a vedere se abbia intrinseco fondamento il gravame della Congregazione imolese, in quanto essa afferma violate dal provvedimento in parola le disposizioni della legge 17 luglio 1890 in materia di concentramento.

Che, a prescindere dall'esaminare se la « Società di patrocinio » sia un'Istituzione elemosiniera soggetta al disposto dell'art. 54 o se la rendita della Società stessa sia inferiore alle L. 5000, è da ritenersi che per le disposizioni degli articoli 54 e seguenti della legge, l'obbligo del concentramento non è mai assoluto, ma subordinato sempre alla eccezione tassativamente stabilita dall'art. 60, che dà al Governo un potere di apprezzamento di cui nella specie si è valso, conformando la sua decisione al parere della Sezione Interno del Consiglio di Stato.

Che l'uso fatto dal Governo di tale potere di apprezzamento fu non solo pienamente legittimo, ma anche consono allo spirito della già ricordata disposizione. Con essa si volle garantire l'autonomia delle Istituzioni, le quali, pur trovandosi in uno dei casi previsti dalla legge agli effetti del concentramento, avessero però funzioni talmente speciali da dover fare ritenere il concentramento dannoso piuttosto che favorevole al raggiungimento dei loro particolari fini di beneficenza; il che si verifica sopratutto quando l'amministrazione di un Istituto deve informarsi a criteri prevalentemente tecnici che la Congregazione di carità per l'indole sua non sarebbe in grado di applicare, come avviene, ad esempio, per i Manicomi che l'art. 59, lettera *c*, della legge eccettua espressamente dal concentramento. Ora, non vi ha dubbio che criteri rigorosamente tecnici debbano presiedere anche all'amministrazione della Società di patrocinio, poichè essa non ha per iscopo soltanto di soccorrere all'indigenza di coloro che escono dal Manicomio, ma anche di apprestare i suoi soccorsi nelle forme e nei modi più idonei per assicurare i risultati della guarigione conseguita nel Manicomio, per impedire le ricadute facili a succedere allorchè gli individui licenziati dalla cura si trovano improvvisamente abbandonati a sè medesimi senza sorveglianza, per prevenire in quanto

sia possibile lo svolgersi dei germi di malattia nei fanciulli che ereditano la fatale tendenza alla pazzia. Tutto ciò presuppone l'esatta conoscenza delle condizioni fisiche e psichiche, dei bisogni e delle inclinazioni dei singoli individui da soccorrere, e spiega perchè lo statuto organico della Società di patrocinio, approvato con regio decreto 9 febbraio 1888, abbia posto a capo del Consiglio d'amministrazione il direttore *pro tempore* del Manicomio imolese. Che se la Società fosse stata concentrata nella Congregazione di carità, riducendosene la funzione ad una semplice erogazione di sussidi, sarebbe con ciò rimasta snaturata, per non dire distrutta, l'essenza vera della benefica Istituzione che consiste nell'esercizio del patronato e della tutela su coloro che escono guariti o quasi dal Manicomio....

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Enti morali — Significato di queste parole — Scopo della legge.

Classificando come Istituzioni di beneficenza le Opere pie, ed ogni altro Ente morale, rivolto ad assistenza dei poveri, la legge non intendeva evidentemente restringere la sua portata agli Enti morali costituiti dal diritto positivo e sopra basi determinate e con appositi criteri giuridici. *Ente morale* significa, nel concetto del legislatore, la designazione più generica, più comprensiva di tutte quelle disposizioni testamentarie contrattuali, fiduciarie che traggono la loro indole morale dall'alto scopo di soccorrere i propri simili meno favoriti dalla sorte e dalla fortuna. Lo scopo della legge era di raccogliere e di inalveare tutte le Istituzioni di questa indole, tramandateci sotto varie forme dai secoli, non già di esigere quella preliminare costituzione in Ente giuridico che i progressi della legislazione positiva hanno plasmato per alcune speciali necessità, ma che è un fatto giuridico assai posteriore alla maggior parte delle fondazioni di beneficenza pubblica. L'*Ente morale giuridico* è infatti previsto per le Istituzioni future dall'art. 51 della stessa legge, mentre per l'art. 54 disciplinando il passato si parla *delle altre Istituzioni* che siano destinate ad elemosine, senza insistere nella *locuzione Ente morale*, che nella intenzione del legislatore risponde allo stesso concetto. [1] (*Parere del Consiglio di Stato, adunanza generale, in data 26 giugno 1893*).

[1] Questo parere che fu emesso dalla Sezione Interni, in data 30 dicembre 1892 e da noi subito pubblicato a pagina 987 della *Rivista*, fascicolo del dicembre, venne confermato dal Consiglio di Stato in adunanza generale ed è della massima importanza per la definizione degli *Enti morali* secondo lo spirito della legge 17 luglio 1890.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

QUALI DEBBANO ESSERE GLI AVANZI DEI CONSUNTIVI

DEI RICOVERI DI MENDICITÀ E DEGLI ISTITUTI EQUIVALENTI

devoluti a beneficio degli inabili al lavoro

I.

L'articolo 14 del R. D. 19 novembre 1889, n. 6535, stabilisce che:

« Gli *avanzi* che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'Autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei Ricoveri di mendicità o Istituti equivalenti [1] saranno destinati a beneficio dei mendici del Comune, se il Ricovero o l'Istituto ha, per i suoi statuti, carattere di Opera pia comunale; ed a beneficio dei mendici della provincia, se ha carattere di Opera pia provinciale ».

In forza dunque del citato R. D., emanato in coerenza all'art. 82 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, siffatti

[1] Per *Istituti equivalenti* ai Ricoveri di mendicità l'art. 10 del citato Decreto considera:

a) gli Spedali e le Case ove si accolgono gl'invalidi;

b) in generale ogni altro Istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura di malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

Siffatti Ricoveri ed Istituti, in forza dell'art. 16 stesso R. D., devono far fronte al mantenimento dei mendici inviativi dalla P. S., colle *proprie rendite,* nonchè cogli *avanzi* suddetti, e qualora questi mezzi non bastassero, allora soltanto dovranno provvedervi in proporzione dei loro averi gli altri Enti indicati dall'art. 81 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, che sono: la *Congregazione di carità* del rispettivo Comune di origine; le *Opere pie elemosiniere* ivi esistenti, e le altre *Opere pie* e le *Confraternite,* per quanto le rendite degli Enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio. (*N. d. D.*)

Ricoveri ed Istituti equivalenti sono tenuti ad accogliere i mendici inabili al lavoro, destinando al loro mantenimento quella parte di rendite proprie che non sieno affette a scopo di speciale beneficenza, ovvero gli *avanzi* annuali, risultanti dai loro consuntivi debitamente approvati.

Ora questa parola generica di *avanzi,* adoperata dal legislatore, era atta a prestarsi ad interpretazioni diverse, più o meno estensive, com'è infatti avvenuto, con pregiudizio ben grave, come vedremo, dell'interesse economico di esse Istituzioni.

Poichè, per quanto ovvio e naturale che il legislatore colla parola *avanzo* non abbia voluto nè potuto altro intendere e significare che vero *avanzo di rendita,* posto che solo di questo avanzo può l'Istituto disporre senza intaccare il proprio patrimonio, ciò nonostante questa parola *avanzo,* non precisata letteralmente dall'art. 14, è stata pur diversamente interpetrata ed applicata dalla R. Finanza a danno di taluni Istituti, sino a voler ritenere per *avanzo* quel risultato qualunque del conto annuale che comprende pure una *parte mobile del patrimonio* di esse.

E tale erronea interpetrazione, non tanto può esser dipesa da poco chiaro ed esatto concetto degli effetti economici amministrativi desumibili da un rendiconto di gestione, quanto e forse più da irregolare o difettoso metodo di compilazione dei rendiconti stessi; ed anche può nascere dalla speciale forma di essi, cioè dal prevalente carattere finanziario che per antica consuetudine e per costante disposizione di legge si è sempre dovuto dare ai consuntivi delle Opere pie, il risultato generale dei quali essendo perciò *di cassa* o *finanziario* è ben diverso da quell'*avanzo di rendita* che giustamente si chiede.

I resoconti, infatti, di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza, per le disposizioni delle varie leggi successivamente emanate a loro riguardo, si basano essenzialmente sul *conto di cassa* o *finanziario,* e quindi, almeno sotto le precedenti legislazioni, nel consuntivo tutto si riduceva e si traduceva (a costo di sforzare ed alterare talvolta anche la verità dei fatti) in *incassi* e *pagamenti,* veri o figurativi che fossero.

Il concetto del *conto economico,* cioè delle vere *rendite* e *spese* dell'annuale esercizio, se fa capolino nella legge sulle Opere pie

del 1862, senza essere però sviluppato in regolamentari disposizioni, trova solo una effettiva consacrazione nella legge del 17 luglio 1890 ed una completa e razionale applicazione nei regolamenti analoghi approvati con R. D. 5 febbraio 1891.

È quindi naturale che per molte di esse Opere pie, per lo meno fino a quando non dovettero applicare le nuove disposizioni del regolamento di contabilità, il consuntivo annuale, o si limitava ad un semplice resoconto di cassa, onde l'*avanzo* finale eventualmente risultante non era se non avanzo o *fondo di cassa,* una parte cioè del patrimonio e null'altro; ovvero, più comunemente, il resoconto era più completo e regolare, contenendo cioè non solo l'annotazione delle somme *incassate* e *pagate,* ma anche la dimostrazione giustificata di quelle *rimaste ad esigersi* ed a *pagarsi* alla fine dell'esercizio, ed in questo caso pure, l'*avanzo* finale complessivo che ne risultava altro, non era che un *avanzo finanziario,* composto cioè di *fondo di cassa* e di *residui attivi,* meno i *residui passivi,* tutti elementi patrimoniali ugualmente, che non possono rappresentare per sè stessi nulla di quanto significa un vero *avanzo economico.*

Il vero *avanzo economico,* quello cioè che significa realmente il risultato annuale della gestione, che denota gli effetti finali da esso portati sul patrimonio netto della pia Istituzione, in aumento o diminuzione dello stesso, non è dato e non può esser dato che dai soli e puri elementi del resoconto i quali rappresentino fatti modificativi della sostanza netta, singoli aumenti o diminuzioni del patrimonio netto esistente al principio dell'esercizio, e cioè le *rendite* e *spese,* così ordinarie che straordinarie, e le *sopravvenienze* attive e passive. Onde le pigioni, i fitti rurali, gl'interessi e canoni attivi, il prodotto netto di industrie, le rette di ricoverati e simili, quali *rendite;* i dazi, le manutenzioni, gl'interessi e canoni passivi, le spese d'amministrazione, tutte quelle di beneficenza, ecc., per le *spese;* sono i veri elementi che ordinariamente producono l'*avanzo economico* ricercato. Non senza notare che talvolta viene esso pure straordinariamente modificato, come sopra si è detto, dalle *sopravvenienze* attive o passive dell'esercizio, derivanti principalmente o da rettificazioni d'inventario nel valore di attività o passività preesistenti, o realmente da sopraggiunti lasciti, eredità o donazioni.

A formare l'*avanzo finanziario* invece, oltre le rendite e spese suddette, altri disparati ed estranei elementi vi concorrono, quali le *rimanenze amministrative* del precedente esercizio, cioè fondo di cassa e residui attivi e passivi anteriori; il *movimento dei capitali* nell'anno, dipendente, come si sa, da acquisto od alienazione di beni, da impiego o ritiro di capitali mobili, da estinzione o creazione di debiti, e simili; infine le anticipazioni per industrie, provviste, ecc. e relativi rimborsi, nonchè molte altre consimili *partite di giro.*

Che significa adunque un tale *avanzo finanziario,* presentato dalla generalità dei consuntivi di Opere pie, e voluto pure dalle leggi passate e presenti per tutte le Amministrazioni pubbliche?

Per rispondere, riferendoci sempre alle Istituzioni di beneficenza, ripetiamo che laddove i conti, e perciò l'annuale resoconto, non sono stati condotti con criteri amministrativi giusti e razionali, migliorando e correggendo anche le difettose o imperfette disposizioni che in materia esistevano sino ad oggi, siffatto *avanzo finanziario* non può indicare che un'ibrida riunione di elementi eterogenei, un amalgama inestricabile di *residui di rendite* e di *capitali,* del risultato di cassa, colla differenza fra i residui da esigere e quelli da pagare qualsiensi, una cifra infine insignificante e che nello stesso tempo esercita ed ha sempre esercitato (l'esperienza lo insegna!) la più pericolosa attrattiva, per disporne come di reale sopravanzo di rendite, mentre contiene spesse volte capitali alienati, crediti riscossi, valori mobili ritirati e non reimpiegati, i quali vanno così inavvertitamente e senza riparo perduti!

Allorquando, al contrario, il resoconto finanziario dell' Opera pia è razionalmente formato, com'è ora prescritto e modellato nel vigente regolamento di contabilità, sparisce affatto questo gravissimo inconveniente; allora questi vari e disparati elementi che costituiscono il complesso conto finanziario, ben ordinati e classificati, non sono più elementi di confusione e di pericolo, ma divengono elementi naturali e necessari di ben determinati e chiari risultati economici ed amministrativi.

Separate infatti in speciali titoli le vere e proprie *rendite* e *spese,* dal *movimento dei capitali* (il quale per disposizione dei

nuovi regolamenti deve normalmente pareggiarsi fra l'entrata ed uscita, mercè il reimpiego obbligatorio) e bilanciate pure per loro natura le *partite di giro,* che cosa ne deriverà per finale risultato? Che la differenza ultima fra l'entrata e l'uscita, una volta pareggiati i due titoli anzidetti del *movimento de' capitali* e delle *partite di giro,* ha luogo soltanto fra le *rendite* e *spese* dell'anno, e quindi la risultante finale, sebbene costituita dei soliti elementi *fondo di cassa* e *residui attivi e passivi,* non altro deve rappresentare che un puro *avanzo economico,* cioè un avanzo di rendita, od un disavanzo consimile.

Senonchè, bisogna tener pur conto, come si disse innanzi, di un altro elemento che entra nel consuntivo finanziario delle Opere pie, ossia delle *rimanenze amministrative dei precedenti esercizi,* del fondo di cassa, cioè, e dei soliti residui attivi e passivi esistenti al principio dell'esercizio, coi quali si apre il rendiconto. Ma queste rimanenze anteriori, se i consuntivi degli anni precedenti furon condotti colla razionalità di norme suespresse, saranno dell'istessa natura economica, vale a dire daranno lo stesso *avanzo economico* sopra notato, e non si avrà quindi per finale risultato che l'agglomeramento degli avanzi economici precedenti coll'avanzo di rendita dell'anno di cui si rende conto, ossia in ultima analisi l'*avanzo finanziario finale* significherà *il cumulo degli avanzi di rendita di tutti i precedenti esercizi,* netto ben inteso dalle eventuali prelevazioni per capitalizzazione o consumo che vi si fossero fatte.

Avanzo codesto di cui può realmente disporre l'Amministrazione, senz'intaccare il primitivo suo patrimonio, pei bisogni straordinari della sua gestione, ma che una costante avvedutezza e prudenza ha fatto sempre conservare e rispettare in certe proporzioni nelle Amministrazioni meglio dirette e regolate, come un necessario fondo di scorta e di riserva pel normale andamento della propria azienda, quale un indispensabile fondo o capitale circolante, cui principalmente ricorrere in periodi di momentanee crisi o d'improvvisi imbarazzi finanziari. Ma comunque non potrà mai asseverarsi la piena disponibilità di quest'*avanzo finanziario,* risultante dai resoconti delle Istituzioni pie, giova ripeterlo, se non essendo prima perfettamente sicuri che in tutti gli esercizi nei quali quest'avanzo si è formato, si

è sempre tenuto rigoroso conto del *rinvestimento completo* di tutti i capitali ritirati, e che quindi niuna benchè minima parte di capitale non reimpiegato vi si trovi compresa e confusa.

Ritornando però allo speciale argomento dell'*avanzo,* menzionato dal più volte citato art. 14 del R. D. 19 novembre 1889, per essere disposto a beneficio degli inabili al lavoro, esso avanzo non potrà riferirsi evidentemente che all'*avanzo di rendita del solo anno* di cui si rende conto; non certamente agli avanzi cumulati dei precedenti esercizi, i quali, sebben compresi in cifra complessiva nell'*avanzo finanziario* risultante dall'ultimo resoconto stesso, formavano già parte dello stato patrimoniale a tutto il precedente esercizio, sono attività che preesistevano e non vennero guari costituite nell'esercizio di cui si rende conto; oltrechè il disporre di questo *fondo d'avanzi anteriori,* o consumare interamente quelli che annualmente si formassero, non sarebbe, come abbiamo già visto, atto di buona amministrazione, nè provvida disposizione legislativa nell'interesse della conservazione e del buon andamento di tali Enti.

Torna più che mai chiaro adunque che l'*avanzo* devoluto, secondo l'art. 14, al mantenimento degl'inabili, non è altro che l'*avanzo economico* dell'esercizio di cui rendesi il conto, la *pura differenza* cioè tra le *rendite* e le *spese effettive* dell'anno. E tanto è ciò vero che lo stesso art. 15 del rammentato Decreto viene implicitamente a determinare la natura *economica* di tale avanzo, quando esclude da esso: « gli *aumenti* che si verificassero per *donazione* od *elargizione* di qualsiasi natura nel patrimonio degli Enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici ». Poichè questa giustissima esclusione di *aumenti eventuali straordinari* del patrimonio, ossia di *sopravvenienze attive,* fatta dal legislatore, dimostra con maggiore evidenza, se ancora occorresse, la natura dell'avanzo ch'esso ha voluto colpire, l'avanzo cioè *economico* che produce *aumento* del patrimonio netto e non può derivare altro che da *avanzo di rendita* e da netta *sopravvenienza attiva;* diversamente se avesse inteso di riferirsi all'*avanzo finanziario* avrebbe dovuto parlare invece di aumenti del *fondo di cassa,* dei *residui attivi,* ecc., tutti elementi patrimoniali che entrano in tal conto finanziario ed i quali se subiscono alternativamente *aumenti* o *diminuzioni,* ciò dipende in

massima parte per movimenti compensativi, ossia per effetto di *trasformazioni* dei valori stessi, e non portano alcun reale, assoluto *aumento* nel patrimonio dell' Ente.

Checchè però si fosse potuto sinora escogitare ed opinare sulla più vera interpetrazione da darsi alla parola *avanzi* dell'art. 14 R. D. in disamina, ora fortunatamente sembrerebbe qualsiasi dubbio sparito e risoluto dalla saviezza di una recente decisione presa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e riportata già nell'ultimo numero di questa *Rivista* (p. 800, agosto-settembre 1893), nella quale risoluzione, stando alla sola dispositiva, è nettamente precisato il significato di *avanzo di rendita* che si deve dare alla suddetta parola, come chiaro apparisce dal testo della decisione stessa:

« Le Istituzioni pubbliche di beneficenza specificate dalla legge o dai regolamenti per il mantenimento dei mendici inabili al lavoro, devono effettuare il rimborso, di cui sono passive a sensi dell'art. 14 del R. Decreto 19 novembre 1889, cogli *avanzi di rendita* che si verificano in seguito all'approvazione, per parte dell'Autorità tutoria, dei loro bilanci consuntivi. Il diritto dello Stato è per legge limitato a ripetere il rifacimento delle spese sostenute in via di rimborso; epperò esso non ha diritto a rivalersi che sugli avanzi che si verifichino sul bilancio consuntivo dell'Istituzione relativo al medesimo anno ». (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 7 gennaio 1893*).

Senonchè la giustezza ed utilità della massima sancita dal supremo Consiglio di Stato non tolse, a modestissimo nostro avviso, che nel caso speciale, che motivò tale decisione, s'incorresse poi in un errato criterio d'applicazione della massima stessa, e si tornasse alla confusione da noi lamentata in principio sugli elementi che devono costituire l'*avanzo di rendita,* o *economico;* ben differenti, come osservammo, da quelli che conducono a formare l'*avanzo finanziario.*

Onde ci sembra opportuno di esaminar pure le principali considerazioni e deduzioni, sull'argomento che sin qui c'intrattenne, svolte nella lunga serie di ricorsi e controricorsi, decisioni e confutazioni cui dette luogo la controversia sollevata

dalla pia Casa di ricovero di Treviso, risolta infine con la prelodata sentenza del Consiglio di Stato.

E questo riassunto della lungamente dibattuta (e crediamo ancor non esaurita) questione, che servirà a dimostrare meglio la difformità di concetti nelle varie Autorità sulla interpetrazione ed applicazione dell'art. 14 del R. D. esaminato, sarà materia della seconda parte di questo nostro scritto.

II.

Nella prima parte di questo studio abbiamo procurato di dimostrare che gli *avanzi* dei Consuntivi dei pii Istituti suddetti, devoluti in forza dell'art. 14 R. D. 19 novembre 1889, n. 6535, a profitto del mantenimento degl'indigenti inabili al lavoro, non possono essere sicuramente che *avanzi economici,* o meglio *avanzi ordinari di rendita,* ed abbiamo riferito l'autorevole decisione del Consiglio di Stato, 7 gennaio 1893, che convalida sostanzialmente tale logica interpretazione.

Abbiamo anche però osservato che la chiara soluzione data dalla surriportata decisione ai dubbi, veramente infondati, ed alla falsa interpetrazione che voleva darsi dalla finanza dello Stato al citato art. 14, eransi fatti nuovamente sussistere nell'applicazione di tale decisione alla controversia che la motivò, e che le considerazioni relative svolte nel caso speciale lasciavano ancora adito ad erronei concetti intorno alla vera natura degli elementi che formar debbono un tale *avanzo.*

Ora, per dimostrare questa nostra ulteriore asserzione, giova riportare i punti analoghi della questione dibattutasi fra l'Intendenza di finanza di Treviso e la pia Casa di ricovero di detto luogo, appellatasi contro le pretese della prima e della locale Giunta provinciale amministrativa al supremo Consiglio di Stato.

Riassumiamo brevemente il fatto:

L'Intendenza di finanza richiedeva alla pia Casa suddetta la somma di L. 3233.96 per sua quota di carico pel ricovero d'inabili al lavoro, da rimborsarsi allo Stato per l'esercizio dal 1° luglio 1890 a tutto giugno 1891; basandosi essa Inten-

denza (secondo risulta dal ricorso della detta Opera pia) sull'*avanzo di cassa* risultante dal resoconto di quest'ultima dell'esercizio 1890, in L. 9531.25.

La pia Casa ricorreva alla Giunta provinciale amministrativa per due motivi:

1° perchè l'*avanzo di cassa,* da cui l'Intendenza di finanza traeva ragione pel contributo imposto non era l'*avanzo economico* che si doveva intendere, il quale nell'esercizio 1890 risultava invece di sole L. 718.09;

2° perchè in ogni modo l'Opera pia non poteva esser chiamata a *rimborsare* lo Stato, con un avanzo del 1890, delle *anticipazioni* da esso fatte per gl'inabili, le quali si riferivano, in parte, ad epoca posteriore al 1890, e cioè fino al 30 giugno 1891.

La Giunta provinciale opinò contrariamente al ricorso dell'Opera pia, riaffermando l'obbligo in essa di versare il chiesto rimborso ed i motivi principali addotti, che riflettono il nostro argomento, furono:

1° « perchè la pia Casa di ricovero era stata compresa fra gli enti contemplati dalla lettera *b* dell'art. 10 del R. D. del 19 novembre 1889 »;

2° « perchè, *se fu ritenuto in L. 9531.25 il fondo di cassa, questo ebbe a dipendere dalla erronea compilazione del conto, in cui figurano i generi rimasti al 31 dicembre amalgamati col danaro,* mentre in cassa non deve sussistere che il danaro effettivo. *I generi non consumati nell'anno formano un credito dell'esercizio cessato verso il successivo,* CHE NE RISENTE UN VANTAGGIO *in confronto della somma stanziata nel bilancio preventivo* ».

E qui pure, incidentalmente, è da rettificare un concetto inesatto, a nostro avviso, in quest'ultima parte di motivazione: inquantochè, se è giusto dire che *i generi di consumo* rimasti in fin d'anno non debbono amalgamarsi col *contante,* pure rimasto in cassa, e che invece i primi non rappresentano che un *credito* dell'esercizio cessato verso il successivo, non è giusto del pari inferirne che il nuovo esercizio *risenta un vantaggio* per ciò solo, in confronto della somma stanziata nel bilancio preventivo; e molto meno desumerne poi la più strana conseguenza che un tale *avanzo di generi* costituisca un *risparmio*

di rendita, un vero e proprio avanzo nel senso economico, come fu pur detto e vedremo in appresso. Nel bilancio di previsione di un anno infatti non si preventiva, per tal titolo di *generi alimentari e combustibili,* fra le spese, che l'importo approssimativo dei generi che dovranno consumarsi nell'anno stesso; il di più che si provvede, e che rimane alla fine dell'anno, non rappresenta che *un impiego eventuale del fondo di cassa,* in generi, che serviranno per l'anno venturo, un'anticipazione di provviste per l'anno nuovo. Ma questo è, e sarà sempre, un *elemento patrimoniale* alla fine dell'esercizio cadente, *un credito* verso il prossimo esercizio, come ha detto benissimo la Giunta di Treviso, com'è, e fu riconosciuto essere un altro elemento patrimoniale il *contante* in cassa; e niun vantaggio reale, effettivo ne verrà a risentire il bilancio dell'anno prossimo, il quale, sul fondo appositamente stanziato per provviste di generi servibili al consumo di quell'anno, imputerà, prima il valor dei *generi rimasti* dell'anno precedente (consumando così il *credito* dell'esercizio cessato), e quindi i pagamenti per acquisto dei generi ulteriormente occorrenti; ma è evidente con ciò che mai nessun utile economico verrà a risentirne l'esercizio.

Oltrechè, soggiunge poi con altra motivazione la onorevole Giunta di Treviso:

« Deducendo pure dall'accennato *fondo di cassa* il valore dei *generi civanzati* (!) rimangono in contanti L. 5157.59, e dedotte da questi i *residui passivi* resta poi dunque *disponibile in danaro* un fondo di L. 3875.42; alle quali aggiunti i *residui esigibili* in sole L. *7005.18,* risulta un'attività finale al 31 dicembre 1890 in L. 10,880.60, e non di sole L. 718.09 ».

Ed ecco che con questo ragionamento e calcolo la Giunta amministrativa di Treviso viene a desumere dal rendiconto della pia Casa non l'*avanzo economico,* ma l'*avanzo finanziario,* formandolo cioè col *fondo di cassa,* più la differenza fra i *residui attivi* (dai quali non si sa poi perchè esclude i *generi rimasti*) ed i *residui passivi;* ma questo neppure, come abbiamo nella prima parte dimostrato, è il vero *avanzo* che può dar diritto all'applicazione del concorso reclamato all'O. P. dall'art. 14 del più volte citato R. D.

Contro questa decisione della Giunta la pia Casa di rico-

vero interpose reclamo al Consiglio di Stato denunziando la violazione e falsa interpetrazione della legge, e formulando nettamente due questioni: la prima delle quali circa l'esercizio di competenza del rimborso dovuto allo Stato; e nella seconda, che più c' interessa, chiedendo *quali sieno gli avanzi,* di cui è parola all'art. 14 del sovrarichiamato R. D., deducendo in ordine a questo 2° quesito:

« Che i *soli avanzi* erogabili per l'art. 14 sono quelli che consistono nella eccedenza delle *rendite* sulle *spese,* in quella somma cioè, che non occorrendo per la gestione ordinaria dell'O. P., costituisce il risparmio che può essere destinato ad *aumentare il patrimonio* della medesima;

« Che siffatti avanzi non sono poi a confondersi coi *civanzi di cassa,* che consistono invece nella eccedenza delle esazioni sui pagamenti, comprese nelle esazioni, oltrechè quella delle rendite, anche qualunque altra riscossione da qualsiasi altro titolo proveniente, come restituzione di capitali, affrancazione di livelli, ecc.; che il *civanzo di cassa* del conto consuntivo 1890 emerso in L. 9531.25 (costituito quanto a L. 5157.79 in danaro e quanto a L. 4373.46 in generi) è quello che risulta dall'eccedenza di tutti gl'introiti sul cumulo di tutti gli esiti, non già il sopravanzo delle rendite sulle spese;

« Che preso in esame con questo criterio il conto di cui si tratta, sono a considerarsi come

Rendite:

a) tutte le patrimoniali in	L.	52,543.81
b) le avventizie in		988.35
e così in totale	L.	53,532.16

Spese:

a) tutte quelle d'amministrazione in . .	L.	16,474.49
b) id. di beneficenza		36,339.58
e così in tutto	L.	52,814.07
sicchè l'avanzo risulta di		718.09

e questo solo è utilizzabile e dev'esser convertito nei fini della beneficenza; *qualunque somma maggiore la pia Casa dovesse ver-*

sare allo Stato si risolverebbe in una confisca a danno del suo patrimonio ».

Grave, codesta, ma pur troppo giusta conclusione!

Al suddetto nuovo ricorso dell'O. P. la Giunta provinciale controdedusse ancora, insistendo nei preallegati suoi concetti:

« Che qualora i *residui delle provviste di generi* non dovessero ritenersi quale *avanzo,* si potrebbe facilmente fare apparire alla riserva di un conto consuntivo che avanzi non esistessero, investendo poi in generi, agli ultimi di dicembre, somme rilevanti.

« Che nel caso concreto, il valore dei generi rimasti va a beneficio dell'esercizio successivo e costituisce pertanto un *avanzo,* ed il principale, della gestione 1890 ».

Ma ci parrebbe ozioso confutare di nuovo queste ulteriori argomentazioni, che si aggirano sempre ed identicamente sul falso supposto che un *avanzo di cassa* o *di generi* possa equivalere all'*avanzo economico,* sul quale abbiamo visto può unicamente basarsi l'art. 14 del R. D. in esame.

Sentiamo invece le ultime considerazioni che precedono la surriferita decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato.

È importantissima l'affermazione che in essa si fa:

« Il ricorso *a buon diritto sostiene che l'avanzo contemplato dai citati articoli 14 e 25 è quello che risulta dalla differenza della rendita sulla spesa,* che costituirebbe per l'Amministrazione un risparmio da doversi impiegare in aumento al patrimonio, *non già il fondo o avanzo di cassa* che rappresenta la eccedenza di tutte le somme a qualunque titolo riscosse, sui pagamenti a qualsivoglia titolo fatti durante l'esercizio; poichè l'avanzo di cassa può rappresentare riscossioni di capitali, affrancazione di livelli, prezzi di vendite d'immobili e simili, e così non un sopravanzo di rendite, ma realizzazione di capitali o trasformazioni della sostanza patrimoniale dell'Ente ».

Ma dopo questa chiara e netta affermazione di massima che risolve completamente la questione e che altro non richiederebbe che di farne la semplice e razionale applicazione al caso pratico, non pare possibile che susseguano sullo stesso argomento le deduzioni che appresso, nelle quali viene contradetto il principio stesso: che l'*avanzo debba a buon dritto cercarsi*

nella differenza fra le rendite e le spese; tornandosi invece a discutere sopra elementi del conto, come il *fondo di cassa* od i *generi,* che nulla hanno che vedere colle *rendite* e *spese.*

Segue infatti:

« Ma dagli stessi calcoli che il ricorso istituisce risulta manifestamente che dal suo assunto *teoricamente esatto,* nessuna deduzione può trarre che nella specie giustifichi il suo reclamo.

« Il ricorso infatti riduce l'eccedenza della rendita sulla spesa dell'esercizio 1890 della pia Casa a sole L. 718.09, in quanto ammettendo l'intera cifra delle rendite ordinarie, segnata in bilancio in L. 52,343.81, riduce poi le rendite avventizie, nel bilancio stesso annotate in L. 14,064.66 a sole L. 988.55, e ciò *eliminando due partite,* l'una di L. 4373.46, *generi in essere* alla fine dell'anno, l'altra di L. 8702.05, *fondo di cassa.* Ma di coteste due eliminazioni quella del *fondo di cassa* può essere legittima, appunto perchè, come si è sopra avvertito, potrebbe risultare non da avanzi, o almeno non da soli avanzi di rendita, ma da trasformazioni patrimoniali; non così legittima può ritenersi l'altra dei *generi in essere* alla fine d'anno, giacchè questa rimanenza, che in sostanza si risolve in *una parte di rendita erogata bensì in provviste, ma non consumata, equivale necessariamente ad un risparmio di rendita e* COSTITUISCE UN VERO E PROPRIO AVANZO. E siccome questo *avanzo,* valutato in bilancio a L. 4373.46, unito a quello di L. 718.09 che il ricorso stesso ammette, di gran lunga eccede l'importo totale delle anticipazioni fatte dallo Stato nell'esercizio 1890-91, così senza che occorra di procedere a calcoli ulteriori, è manifesto come si versi nel caso in cui la pia Casa non può, per difetto di avanzi, sottrarsi all'obbligo del rimborso ».

La conclusione di questo ragionamento è dunque che al vero *avanzo economico,* ossia alla differenza fra le *vere rendite,* e le *vere spese* dell'anno, si possa e si debba aggiungere un altro elemento estraneo, che colle rendite e le spese non ha la più lontana relazione od analogia: i *generi di consumo* rimasti alla fin d'anno; un valore cioè che, come qualsiasi merce in magazzino, come il contante in cassa, come un credito od un valor mobile qualunque, rappresenta semplicemente *una parte del patrimonio generale* dell'Ente e null'altro!

Noi non comprendiamo invero, come nel Consuntivo della pia Casa di Treviso possano trovarsi amalgamati e confusi, fra le *rendite avventizie,* i *generi in essere* alla fine d'anno, che dovrebbero figurare invece fra le *partite di giro,* od anche, se vuolsi, nel *movimento dei capitali,* quale credito acquistato verso il futuro esercizio, nè il *fondo di cassa* (che riteniamo si riferisca al precedente esercizio), il quale apparterrebbe alle rimanenze attive preesistenti, ossia *residui attivi* anteriori all'esercizio di cui rendesi il conto; ma anche data e non concessa questa irrazionalità di conteggiare indistintamente fra le *rendite annuali* queste due partite ad esse affatto estranee, non può mai accettarsi la conseguenza indotta, che l'una o l'altra di esse possa mai far parte dell'*avanzo economico annuale,* il quale, come abbiamo estesamente cercato di dimostrare, non da altro può risultare che dalla *differenza fra le rendite e le spese* vere e proprie dell'anno, avendo cioè cura di non confonderle colle *entrate ed uscite finanziarie,* che possono abbracciar pure altri elementi, come il fondo o deficit di cassa ed i residui attivi e passivi de' precedenti esercizi, il movimento di capitali, ecc., i quali elementi sono essenzialmente di *natura patrimoniale.* Tali sono dunque, identicamente, il *contante in cassa* ed i *generi in magazzino,* e se la stessa Sezione ha riconosciuto, nelle premesse sue considerazioni, che dall'*avanzo finanziario* del Consuntivo di detta pia Casa debba eliminarsi il *fondo di cassa* del precedente esercizio, non può e non deve nemmeno comprendervisi il valore dei *generi in rimanenza* alla fin d'anno, che è dell'identica natura del fondo di cassa, inquantochè se tale provvista di generi esuberante al consumo dell'anno non fosse stata fatta, sarebbe aumentato di altrettanto importo il fondo di cassa stesso, il quale fu già ritenuto doversi escludere dall'avanzo suddetto.

La provvista di generi esuberante al consumo annuale, consigliata forse da buone condizioni del mercato, o da altre favorevoli circostanze per l'Opera pia, può benissimo non derivare da erogazione di rendita, ma più spesso effettuarsi invece con ritiro di crediti o di altri capitali, nel modo istesso che i fondi versati in cassa derivano sovente da trasformazione di capitali, quindi non equivale necessariamente ad un *risparmio di ren-*

dita, ne può costituire *un vero e proprio avanzo.* Il bilancio, l'esercizio annuale, ripetesi, è gravato di quella parte soltanto di generi che servirono al consumo; il di più è provvista anticipata, è impiego di capitale in generi per l'anno futuro.

L'istessa apparente ragione per sostenere che i *generi rimasti* andavan compresi nell'*avanzo,* fu addotta dall'on. Giunta provinciale di Treviso, la quale, come vedemmo innanzi, ammessa l'eliminazione del *fondo di cassa* dall'*avanzo* stesso, riteneva però che vi si dovesse comprendere il valore dei *residui delle provviste di generi,* poichè diversamente, essa diceva: « si potrebbe facilmente far apparire in un Consuntivo che avanzi non esistessero, investendo poi in generi, agli ultimi di dicembre, somme rilevanti ».

Ma ormai l'abbiamo visto abbastanza ed è tempo di conchiudere: l'*avanzo di rendita non è, nè fondo di cassa, nè residuo di generi, nè nessun altro elemento concreto, specifico del patrimonio; esso avanzo è una quantità astratta, è il risultato di un conteggio, della differenza cioè fra le rendite e le spese vere e proprie dell'anno,* e come risultato di conto, come espressione astratta, non rappresenta tassativamente nè generi, nè denari, nè altro; rappresenta però sempre e soltanto il *risparmio dell'anno,* l'aumento verificatosi nel patrimonio netto a fin d'esercizio, il vero miglioramento economico annuale, ecco tutto.

E questo e non altro è l'avanzo devoluto, a termini dell'articolo 14 del R. D. 15 novembre 1889, a pro del mantenimento degl'inabili al lavoro.

Perugia, ottobre 1893.

Rag. Carlo Rosati.

LA RIFORMA DEI MONTI DI PIETÀ

Nel numero precedente della *Rivista della beneficenza* veniva pubblicato un articolo dell'egregio prof. Sitta intorno all'ordinamento da darsi ai Monti di pietà giusta il voto espresso da molti rappresentanti di tali Istituti nel Congresso radunatosi nello scorso marzo in Firenze.

Le considerazioni certamente pregevoli svolte dall'egregio professore però partono da due principî, che cioè lo scopo dei Monti di pietà risponda tuttora ad un interesse non solo della beneficenza pubblica ma sociale, che nel loro funzionamento tali Istituzioni si debbano considerare quali veri e propri Istituti di credito. Ora questi principî non da tutti sono condivisi, e la onorevole Direzione della *Rivista della beneficenza* vorrà pure, con quella indipendenza che è propria di chi non propugna una tesi preconcetta ma solo intende al raggiungimento del vero e del bene,[1] raccogliere uno scritto che si informa a diverse idee.

Non è una tesi nuova questa che i Monti di pietà sono Istituzioni che hanno fatto il loro tempo, che non corrispondono alle idee di risparmio e di previdenza a cui si informano

[1] Nel pubblicare questa monografia, in cui si studiano specialmente i Monti di pietà dal lato della loro funzione economica, la Direzione della *Rivista* non può a meno di avvertire che la conclusione a cui addiviene l'egregio scrittore sembra prematura e per ora troppo innovatrice. Per la imparzialità a cui deve informarsi ogni Rivista scientifica, pubblichiamo l'articolo. Allo stato però delle cose, facciamo voti acciò, tenendo presenti le deliberazioni dei Congressi su queste Istituzioni, si provveda sollecitamente a riordinare l'amministrazione dei Monti di pietà, salvo poi a studiare se non convenga stabilire un limite massimo sui depositi che questi Istituti dovrebbero ricevere. (*N. d. D.*)

tutti i dettati della scienza economica, che sono più di danno che di vantaggio al povero, all'umanità. Sorti questi Istituti in tempi in cui le condizioni economiche generali delle popolazioni erano assai peggiori che le nostre, quando mancavano i capitali, quando l'usura non ostante le leggi repressive, anzi per effetto di queste, si faceva sentire opprimente per il povero, quando contro il debitore moroso vigevano leggi penali inumane, allora i Monti di pietà rappresentavano un vero bisogno, erano certamente Istituzioni altamente benefiche. Oggi invece per le mutate condizioni, per il nuovo indirizzo che tendono dare le teorie economiche alla beneficenza pubblica, per le idee di risparmio che vanno diventando popolari, i Monti di pietà non solo rappresentano un interesse attuale della beneficenza, ma sono uno stimolo all' imprevidenza ed all' immoralità. E pur troppo così avviene ogni qual volta la carità non è bene intesa: essa allora è causa prima di miseria e come scrive appunto il Nicholl[1] parlando della tassa dei poveri in Inghilterra, « questa tassa, egli dice, fu in gran parte l'origine di mali ed aggravò quelli che aveva per scopo di sanare ».

I Monti di pietà si trovano appunto in tale condizione, poichè essi esercitano specialmente la loro beneficenza a favore di chi imprevidente non ebbe cura di accumulare un piccolo risparmio. E ciò è grave danno perchè nel campo morale devono trovare loro esplicamento quelle leggi di selezione che Darwin scoperse nel mondo fisico. Ci piace riportare queste parole che un illustre discepolo di Darwin, Herbert Spencer, ha scritto nel suo libro *Social statics:* « il benessere dell'umanità ed il progresso verso la perfezione finale sono assicurati l'uno e l'altra per questa norma benefica ma severa alla quale è soggetta tutta la natura animata; disciplina inesorabile, legge che non ammette deroghe ma che conduce alla felicità, che però mai si piega per evitare d'infliggere delle sofferenze parziali e temporanee. La povertà degli incapaci e degli imprudenti, la miseria dei pigri, questo stritolamento dei deboli da parte dei forti sono i decreti di una legge immensamente provvida e previdente ».

[1] *History of english poor Law.*

Da queste parole non si deve però trarre la conclusione che ogni forma di carità sia da condannare e dannosa. La beneficenza è doverosa e giusta in certi determinati casi, sempre quando sia fatta per rimediare un male di chi ingiustamente soffre; invece è dannosissima quando eccita alla imprevidenza. Da uno scritto pubblicato in questa *Rivista* [1] dal dott. C. Turchetti sotto il titolo « Previdenza e beneficenza » giustamente si pone fra i caratteri necessari perchè la carità sia giovevole, questo, che sia *illuminata e che sia diretta.* Ma può dirsi tale la carità esercitata dai Monti di pietà? No certamente. *È beneficenza non illuminata,* perchè si fa a chiunque si presenti al Monte, tanto per favorire un vizio come una virtù, tanto per fornire i mezzi di sfamarsi a chi, ridotto all'ultima miseria, impegna i pochi arredi della deserta casa, quanto a chi reca al Monte gli oggetti onde priva la famiglia, per spendere la somma ricavata in bagordi o per tentare la fortuna del giuoco del lotto. Non è beneficenza illuminata, che più se molte volte i Monti di pietà servono anche al ladro per la ricettazione delle cose furtive!!!

Non è beneficenza diretta perchè assai indirettamente perviene il sussidio a chi realmente soffre. La povertà che si nasconde, quella che più ha bisogno di soccorso non osa presentarsi al Monte di pietà, ricorre a tutta una classe abbietta di persone che traffica sulla mediazione dei pegni e sulla vergogna di chi non osa confessare la sua povertà. Di qui ne derivano danni economici e morali.

Al povero che ricorre in via indiretta al Monte tocca pagare, oltre agli interessi (che sono così elevati presso molti Monti da farli denominare con la frase celebre *Monti d'empietà*) oltre ad una infinità di tasse, che sono stabilite dai singoli statuti, un premio a chi si incarica di fare il pegno, e ben poco egli riceve per gli oggetti di cui si priva rendendo più squallida la sua miseria. La mediazione dei pegni, il traffico sulle polizze alimenta una professione che degrada all'ultimo livello coloro che vi attendono.

L'amministrazione poi dei Monti di pietà è costosissima ed

[1] Fascicolo di maggio 1893, pag. 417.

intricata. Richiede grandi magazzini, frequenti verifiche ai pegni che vanno soggetti a continuo deterioramento, un gran numero di impiegati, che hanno responsabilità gravi ed interessi in collisione fra loro: così l'interesse degli stimatori è opposto a quello dei magazzinieri, e sono poi inevitabili le perdite.

Ma i danni che arrecano i Monti di pietà sono anche maggiori se si riguardano nella loro funzione economica. Il credito che apre il Monte ai depositari dei pegni è fatto non per favorire la produzione, ma per favorire il consumo. È un capitale rilevantissimo che continuamente si riproduce e si spende senza dar vita ad altre ricchezze, ma solo per essere tutto consumato ed in gran parte non utilmente. A questo punto torna opportuna una domanda: È egli conveniente ammettere, come si propose dal Congresso di Firenze e come si pratica già da taluni Monti, che questi Istituti possano raccogliere i risparmi per destinarli a fornire prestiti su pegno? Noi ne dubitiamo. I capitali che vengono raccolti col risparmio secondo le sane dottrine economiche, devono essere destinati alla produzione e non alla consumazione. *Risparmio* e *consumo infruttifero, sono due termini contraddittorî che si elidono; il vantaggio che il primo arreca è distrutto dal danno che apporta il secondo.* È vero che nello scritto dell'egregio prof. Sitta si parla di destinare anche i capitali alla produzione, ma ciò in pratica raramente avviene, e non può neppure avverarsi mutando ordinamenti, fino a quando si ammettano i meno abbienti a contrarre prestiti per piccole somme come fu proposto dallo stesso Congresso di Firenze. Questi piccoli prestiti, che ora assorbono quasi tutto il capitale dei Monti, aumenteranno sempre perchè è purtroppo vero che ovunque un genere di soccorsi si apra o si estenda, sorge o si aumenta immediatamente il bisogno di approfittarne. Il prestito su pegno è ancora sotto un altro aspetto contrario al risparmio perchè, confidando molti nell'ultima risorsa del Monte di pietà, non si curano di formarsi un piccolo capitale.

In questa condizione di cose, che è certamente vera, noi vediamo possibile una soluzione soltanto, mantenere cioè alla beneficenza pubblica il patrimonio dei Monti e destinarne le rendite ad uno scopo più conforme alle esigenze sociali moderne.

I Monti di pietà, secondo le proposte formulate dal Congresso di Firenze, dovrebbero diventare essenzialmente Istituti di previdenza e di credito.

Infatti, come le Casse di risparmio riceverebbero depositi in conto corrente, con questa differenza, che già facemmo notare e su cui molto insistiamo, che i capitali raccolti sarebbero destinati ad infruttifero consumo, quindi il loro scopo sarebbe non la previdenza ma la imprevidenza. Potrebbero incaricarsi dei servizi di cassa delle Opere pie, ricorrere al credito, anzi nello scritto del prof. Sitta si fa l'ipotesi di un Monte che funzioni senza capitale proprio. Nessun limite è stabilito per le somme che i Monti potrebbero ricevere in deposito, nessun limite sembra che si vorrebbe stabilire per i prestiti da accordarsi, nessuna tutela, e solo si ammette la lontana vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cui si vorrebbero inviare per l'approvazione solo i conti consuntivi e neppure i bilanci preventivi. Lo scopo del soccorso alle classi meno abbienti si conserverebbe non più come scopo unico, ma solo come *scopo principale*. Ora l'istituto che si creerebbe, non esitiamo a dirlo, sarebbe assai diverso da quello che si intese fondare dai pii benefattori.

Ai Monti di pietà, come è generalmente riconosciuto, non si possono adattare tutte le disposizioni della legge 17 luglio 1890, in considerazione della continua trasformazione a cui va soggetto il loro patrimonio, ma dato che siano da conservare devono però sempre essere Istituzioni semplici, lontane da ogni alea, con un patrimonio proprio, gelosamente custodito, e servirsi solo del credito come mezzo per fare la beneficenza. Invece bastano i principî sopra enunciati per dimostrare che il mezzo prende la prevalenza sul fine, e così si snatura l'Opera pia e si forma un *cattivo* Istituto di previdenza e di credito. *Cattivo* non solo per la ragione più volte ripetuta, che si raccolgono i capitali formati dal risparmio per destinarli al consumo, ma cattivo ancora perchè, avendo questi Istituti il più delle volte un patrimonio proprio, e mancando per ciò appunto di vigilanza da parte degli interessati, potrebbero facilmente andare incontro a perdite. Ma questa riforma sarebbe ancora contraria ai principî direttivi in materia di pubblica beneficenza.

La legge 17 luglio 1890 ha riconosciuto all'articolo 70 un principio, stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato, [1] che cioè una forma di beneficenza può solo trasformarsi in un'altra forma di beneficenza, e non, ad esempio, per creare un Istituto di credito e previdenza.

Questa disposizione è di somma importanza ed eminentemente giuridica; il derogarvi può avere funeste conseguenze per la beneficenza pubblica. Invero fra la beneficenza e gli Istituti di credito e previdenza vi è una linea di separazione netta e precisa, e se noi ammettiamo oggi che un Monte di pietà può trasformarsi in una specie di istituto bancario, domani possiamo ammettere che si può destinare la rendita di un'Opera pia a dar vita ad una impresa di utilità generale, ed in questo modo distogliere dal suo scopo quel patrimonio che in tanti secoli fu raccolto e gelosamente custodito.

Non avversiamo certamente ogni riforma, anzi riteniamo che i morti non debbono eternamente comandare ai vivi; ma le trasformazioni che reclamiamo in tutto il vasto campo della beneficenza pubblica si ispirano al concetto di nulla togliere al patrimonio di cui essa dispone e di indirizzarla invece ad uno scopo meglio rispondente alle esigenze sociali ed ai bisogni della umanità. Abbandonate le viete forme dei soccorsi dati dai Monti di pietà e delle elemosine, che solo servono a fomentare l'ozio, ad umiliare e degradare il beneficato, la beneficenza deve ora orientarsi sotto l'aspetto di pubblica assistenza. Nella lotta per la esistenza, nell'esplicamento della legge di selezione che, come sopra si avvertì, impera sovrana nel mondo fisico e morale, devesi porre ogni cura per fortificare gli organismi deboli, devesi, in omaggio al nobilissimo sentimento della Carità, cercare di mitigare le sofferenze di coloro che purtroppo sono destinati a soccombere. Quindi è necessaria l'assistenza pubblica a favore dell'infanzia abbandonata, non solo perchè un sentimento di pietà ci muove verso tante infelici ed innocenti creature, ma perchè è necessario di dar loro una costituzione sana e robusta, farne dei cittadini laboriosi che siano

[1] Parere 16 dicembre 1892. Trasformazione del Monte frumentario di Pollenza.

di vantaggio a sè stessi ed alla società. Altrimenti si avranno sempre organismi deboli, destinati a vivere ed a perire miseramente. È necessaria l'assistenza pubblica a favore di coloro che sono inabili al lavoro, perchè, se la società non può sperare da essi alcun vantaggio, ha però l'obbligo di provvedere anche per questi, di mitigare le loro sofferenze. È necessaria l'assistenza pubblica per coloro che si trovano affetti da malattie e che non avrebbero i mezzi di curarsi nelle loro case. La carità bene indirizzata si associa così ai precetti dell'economia pubblica e può essere sorgente di felicità e di ricchezza. Quindi è necessario fondare dei brefotrofi, dei ricoveri per gli inabili al lavoro, degli ospedali. La nuova legge sulla beneficenza pubblica, la legge di pubblica sicurezza già tendono a questo scopo, vogliono cioè destinati i fondi elemosinieri a soccorrere gli inabili al lavoro ed in favore dell'infanzia abbandonata. Facciamo plauso a questi principî, ed esprimiamo un voto che anche i Monti di pietà, istituzioni che hanno fatto il loro tempo, si trasformino in Istituti di pubblica assistenza, e così sarà tolta una causa di miseria e si sarà ottenuto un grandissimo vantaggio.

Avv. C. Peano.

L'IMPERO COLONIALE INGLESE

EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE

Rapporto di P. F. RIGHETTI

addetto al R. Consolato Italiano di Londra [1]

L'Inghilterra è l'unico paese che abbia ottenuto un reale grande e duraturo successo nell'emigrazione e nella colonizzazione.

Ora che questi due importanti problemi occupano l'attenzione di ogni Governo e che nella nostra Italia sono divenuti di speciale interesse ed attualità, tornerà assai utile l'informarsi, in primo luogo, dell'estensione dell'Impero coloniale inglese e quindi l'esaminare attentamente i principî che hanno guidato questo Governo, ed i mezzi adottati, per promuoverne lo sviluppo, nonchè per conservarlo sicuro, prospero ed unito.

Estensione dell'Impero britannico. — La superficie del Regno Unito è di 121,481 miglia quadrate con una popolazione, secondo l'ultimo censo fatto il 5 aprile 1891, di 37,888,153 persone.

In confronto con altri Stati principali d'Europa risulta di proporzioni ben piccole. Tuttavia l'Impero coloniale, che si è man mano esteso da queste isole, tocca ormai una parte del globo, ed abbraccia poco meno di un quinto della superficie terrestre, mentre la popolazione supera di molti milioni quella del paese che lo domina. Infatti raggiunge più di un quinto della popolazione mondiale, ed include popoli di ogni religione, razza, colore e linguaggio.

Tutti i grandi oceani ne bagnano le coste, e comprende possedimenti, nei quali l'Inghilterra occuperebbe per estensione il posto di una semplice provincia. Il Canadà è trenta volte, l'Australia venticinque, l'India undici volte più grande del Regno Unito e

[1] È questo un argomento che interessa assai davvicino il nostro paese, il quale, per il continuo aumento della sua popolazione, ha di fronte i gravi problemi dell'emigrazione e della colonizzazione. Epperò crediamo utile il riferire dal *Bollettino del Ministero degli affari esteri* questo rapporto, che è ricco d'insegnamenti sull'importante tema.

questo non è che l'ottantesima parte delle dipendenze che possiede. Tutte assieme, dette dipendenze oltrepassano il doppio della superficie dell' Europa.

Il sole non tramonta mai sui dominî della Regina Vittoria. Non trascorre una sola ore delle ventiquattro, disse Richardson, senza che accenti inglesi non si sentano in qualche parte del globo.

Uno scrittore così si esprime: In Inghilterra o fuori d' Inghilterra si trovano ovunque prove della sua grandezza; sia che avvenga di trovarsi nel centro di Londra e si sentano i battiti di quella potente arteria che tramanda la sua vitalità nei punti più estremi dell' Impero britannico o si entri nei suoi palazzi, opificî o bacini, o si viaggi pel mondo, l'esclamazione è sempre « grande e potente Inghilterra! ». Il suo potere sembra presente ovunque, i suoi bastimenti si spingono al polo, e pongono una cintura intorno alla terra; i suoi cannoni mirano in ogni porto ed il suo commercio innonda ogni nazione. Le sue navi e le sue armi sono la sua voce. In mezzo a cambiamenti che hanno rovesciato Imperi, essa è rimasta ferma ed invincibile.

Dai dati che si possono avere l' Impero britannico, incluso il Regno Unito, copre una superficie di 11,475,057 miglia quadrate, con una popolazione di 378,725,857 individui. Esclusi certi protettrati e sfere d' influenza in Asia, Africa e nel Pacifico, contanti una popolazione di 36,122,000, il reddito lordo annuale dell' Impero inglese è di lire sterline 203,106,786; la spesa L. st. 197,661,265; il debito pubblico di L. st. 1,117,778,720; l' importazione ascende a L. st. 697,250,670; l'esportazione a L. st. 529,586,732, mentre la navigazione dimostra un movimento di 169,411,387 tonnellate fra bastimenti arrivati e partiti.

Ricordando poi che l' Inghilterra è la nazione dalla quale presero impulso e crebbero così vigorosamente gli Stati Uniti d'America e che la *razza* inglese si trova numerosa e potente in molti altri Stati, benchè non soggetti all' Inghilterra, si potrà facilmente formarsi un concetto della forza stupenda sia numerica, sia commerciale e militare di questo paese, non mai raggiunta da alcuno Stato antico o moderno.

L' Inghilterra non è considerata potenza militare terrestre; tuttavia le sue truppe in ogni parte del globo sommano a più di un milione d'uomini sotto le armi, non contando i volontari tanto in Inghilterra che in molte delle colonie, ove formano un vero esercito.

La supremazia della Gran Bretagna nella marina è ben nota. La forza marittima in tempo di guerra supera 1000 navi d'ogni

:lasse, equipaggiate da 184,000 uomini. Di dette navi, 314 sono ,rmate, o di linea, con 14,220 cannoni.

L' Impero coloniale inglese impone una spesa annua alla madre ›atria di circa 2 milioni di lire sterline, soltanto per le paghe delle ruppe, commissariato e spese diverse.

La prosperità o ricchezza creata annualmente nell'Impero briannico, nel 1812, ammontava a L. st. 693,228,336 ed il patrimonio otale dell' Impero a quell'epoca saliva a L. st. 4,096,530,895. Ciò he debba essere al presente è difficile di giudicare. Si calcola che n un solo anno più di 1,100,000,000 di sterline di merci inglesi 'engono trasportate sul mare, trecentocinquanta milioni delle quali ,ppartengono alle colonie.

Per fornire il combustibile necessario al gran numero di pirocafi esistono stazioni ove far carbone in molti punti dell'Impero, lisposte sulle grandi rotte marittime. Per le riparazioni e pel rifugio lelle navi, nonchè per la difesa della navigazione e del commercio, 'i sono porti, stazioni navali, bacini, posizioni fortificate e fortezze n ogni punto importante.

La natura stessa poi ha favorito il commercio e la navigazione nglese, fornendo eccellente carbone appunto nei luoghi ove torna ›iù utile. Infatti si sono trovati depositi nella Nuova Scozia per 'Atlantico, nell' isola Vancouver per il nord del Pacifico, nella Nuova Zelanda per il sud del Pacifico, nonchè nell'Australia, India :d Africa meridionale.

Le grandi linee di navigazione rivaleggiano fra loro nel rag;iungere la più gran celerità nei viaggi, specialmente fra l' Inghilerra, l'Australia, l'America e l'Africa, e mantengono rapidi i traporti di merci e le comunicazioni postali.

La rete telegrafica va estendendosi ogni anno in tutte le parti :ell' Impero.

Attraverso l'Atlantico quattro cavi telegrafici comunicano col'America. Quindi abbiamo le linee per l'est, sia di mare che di erra, all'Asia Minore, Persia ed India e di là in Australia e la Nuova Zelanda. La linea al Capo di Buona Speranza tocca tutti i ›unti più importanti dei territori inglesi, francesi, germanici e poroghesi. Così le parti più remote dell' Impero sono portate ad immeliato contatto. Si può telegrafare al Canadà od al Capo ed avere ın risposta in poche ore. Più di mille lire sterline al giorno sono pese in telegrammi tra l' Inghilterra e l'Australia soltanto.

Al presente esistono 125,000 miglia di cavi sottomarini, 9000 lelle quali sono in mani inglesi.

In tutti i possedimenti inglesi le ferrovie sono vigorosamente

estese in ogni direzione. Fra le linee più importanti, quella dall'Atlantico al Pacifico partendo da Halifax (Nuova Scozia) percorre più di 3500 miglia su suolo inglese.

La Nuova Scozia ed il Nuovo Brunswick sono uniti dal piccolo istmo di Chiegnecto che separa la baia di Fundy dal golfo di San Lorenzo. Le navi sono così obbligate a percorrere un lungo giro per andare dalla baia al golfo e vicevesa.

Non potendosi fare un canale attraverso l'istmo a causa delle grandi maree, si sta ora costruendo una ferrovia che trasporterà i bastimenti carichi o vuoti attraverso l'istmo e li porterà di nuovo nell'acqua dall'altro lato. Oltre a 16,000 miglia di ferrovie sono state costruite in India soltanto; e nel Regno Unito, India e colonie oltre a 64,836 miglia sono al presente aperte al traffico.

L'Impero britannico viene generalmente diviso in possedimenti adatti all'emigrazione, come l'Australia, il Canadà e l'Africa; fortezze per la protezione del commercio, come la Gibilterra; stazioni ove rifornire bastimenti, come Aden, Sant' Elena, ecc.; e depositi di merci, come Singapore ed Hong Kong.

Origini. — La primitiva origine dell' Impero coloniale inglese è dovuta ad italiani.

Nel 1497 un navigatore al servizio dell' Inghilterra, datosi, sull'esempio di Colombo, alle coraggiose intraprese, ebbe la sorte di toccare pel primo il continente americano. Questi fu Giovanni Cabotto, ricco negoziante veneziano residente a Bristol, ove nacque suo figlio Sebastiano, il più celebre navigatore della famiglia. Esso ottenne da Enrico VII una patente che lo autorizzava coi suoi tre figli a navigare nei mari d'oriente, dell'occidente e del nord con una flottiglia di cinque navi in cerca di isole, paesi, provincie e regioni fino allora ignote, ad impiantare lo stendardo inglese sopra ogni città, isola o continente che potessero trovare, ed a possedere ed occupare i territori scoperti, quali vassalli della corona inglese. I Cabotto conseguentemente s' imbarcarono per l'occidente e giunsero al continente americano quattordici mesi prima di Colombo. Questa prima spedizione, avendo conferito priorità di scoperta, diede poi diritto all' Inghilterra di reclamare l'America del nord.

In un secondo viaggio Sebastiano Cabotto costeggiò il continente del Labrador al sud, e venne a conoscere i banchi di Terranova, che furono presto visitati dai pescatori francesi ed inglesi. Ritornato in Inghilterra, divenne governatore di una *Società di mercadanti avventurieri,* per la quale formulò istruzioni nei viaggi di scoperte, ecc.

Al principio del secolo XVI si svilupparono attive relazioni com-

merciali nel Mediterraneo e sulla costa d'Africa. Nel 1553 e 1555 fu visitata la Russia da Chancellor che ottenne il consenso dello Czar ad aprire relazioni commerciali in tutte le parti dei suoi dominî. Al ritorno di Chancellor i promotori delle sue spedizioni si associarono tra loro e ne nacque la Società inglese di negozianti colla Russia.

Nel 1562 sir John Hawkins fece vela per la costa dell'Africa e fu l'iniziatore della tratta degli schiavi. Il 28 agosto 1833 però l'Inghilterra abolì la schiavitù nelle sue colonie, compensando i proprietari di schiavi coll'immensa somma di 20 milioni di sterline, e liberò 700,000 negri.

Durante il lungo ed attivo regno di Elisabetta il commercio e le imprese di navigazione in diversi mari fiorirono, e fu appunto in questa èra che vennero fatti i primi tentativi di colonizzazione.

Nel 1583 sir Humphrey Gilbert condusse un numero di volontari a Terranova, della quale prese possesso in nome della Regina, ma non vi si stabilì; anzi nel viaggio di ritorno in patria perì con tutto l'equipaggio. Nel seguente anno sir Walter Raleigh inviò due bastimenti in esplorazione. Il risultato fu la scoperta di quella parte degli Stati Uniti chiamata Virginia, in omaggio alla Regina, della quale terra fu pure preso formale possesso. Nel 1585 furono spediti sette bastimenti con 108 coloni che sbarcarono sull'isola Roanoke presso la costa americana. Questa fu la prima colonia stabilita dagli inglesi, ma in meno di un anno, in seguito ad ostilità cogli indigeni, i coloni ritornarono scoraggiati in patria. Nel 1587 altri sforzi più considerevoli vennero fatti. Si spedirono degli emigranti colle loro famiglie, forniti di attrezzi agricoli, ma furono massacrati dagli indiani, e così terminarono questi primi tentativi.

Allo stesso tempo l'Inghilterra volgeva lo sguardo all'oriente ed alle Indie. Fino a quell'epoca i prodotti di quelle parti erano importati dai veneziani, ma nel 1583 i negozianti di Londra fondarono la Società del Levante o di Turchia per rendersi indipendenti dal commercio dei veneziani. L'ultima delle barche di Venezia, in viaggio per l'Inghilterra, naufragò presso l'isola di Wight nel 1587.

Man mano spingendosi avanti, detta Società inviò agenti con lettere della Regina all'Imperatore del Mogol ed all'Imperatore della China. Nel 1591 abbandonò la via di terra, e prese quella del Capo. Nel 1600 fu formata una Associazione autonoma che ricevette una patente costitutiva dalla Regina Elisabetta sotto il titolo: « *The Governor of Company of the Merchants of London*

trading to the East Indies » (Governatore e Società di negozianti di Londra commercianti con le Indie orientali) usualmente denominata « *East India Company* ». Cominciò subito le sue operazioni coll' inviare cinque bastimenti carichi di merci. Il comandante, capitano James Lancaster, toccò Sumatra si spinse fino alle Molucche, stabilì un fattoria nell' isola di Giava e ritornò in patria dopo un prosperoso viaggio. Così nacque questa, la più famosa, la più grande Società mercantile dei tempi antichi e moderni. Dai suoi uffici in una stretta via di Londra giunse a dominare 200 milioni di abitanti e finì col donare all' Inghilterra il suo più ricco e vasto Impero.

Il regno di Giacomo I è memorabile per la fondazione della prima permanente colonia anglo-americana. Fu effettuata sotto gli auspicî di un'Associazione, la « *London of South Virginia Company* » nel 1607, allorchè una spedizione giunse alla magnifica baia di Chesapeake. Scelto il luogo più adatto, venne fondata la città detta Jamestown ed ivi fu convocata la prima assemblea coloniale nel giugno 1619. Ma gli affari della colonia non prosperavano, allorchè giunsero i *Pilgrim Fathers* (Padri Pellegrini) ad un punto più al nord. È all'energia ed industria di questi che l' Inghilterra deve la sua occupazione, per molti anni, del suolo americano. Professanti idee ultracalviniste, si separarono e si resero indipendenti dalla chiesa anglicana; molestati perciò dal Governo, emigrarono in Olanda e nel 1620 fecero vela sulla nave *Mayflower* di 180 tonnellate e sbarcarono felicemente l' 11 dicembre al punto che venne poi battezzato New Plymouth.

Risultato stupendo di queste imprese è, come lo vediamo oggidì, uno Stato di quasi 63 milioni di anime, che probabilmente apparterrebbe tuttora all' Inghilterra, se la deliberazione del Parlamento inglese nel 1764, d' imporre tasse interne sulle colonie americane, non avesse fatto nascere la rivolta. Nel 1770 dette tasse furono revocate, eccetto quella sul thè. Per esigerne il pagamento il Governo inglese trasse la spada, ma i coloni continuarono ad opporvisi. Nel 1774 si riunì un Congresso di deputati di tutte le colonie a Filadelfia. In una seconda convocazione il Congresso elesse Washington a comandante in capo; e nel memorabile 4 luglio 1776 emise la dichiarazione d' indipendenza rompendo ogni legame coll' Inghilterra. La guerra continuò finchè col trattato di Parigi del 3 settembre 1783 l' Inghilterra consentì, come si sa, all' indipendenza dell'America e perdette per sempre quelle colonie, che ora rivaleggiano colla patria d'origine in grandezza e civilizzazione.

L'anno 1720 è memorabile per la legge approvata in favore della *South Sea Company*. Questa era un'associazione formata per esercitare il commercio sulle coste dell'Oceano Pacifico. Era in esistenza da dieci anni senza aver realizzato un centesimo di profitto; tuttavia riuscì a persuadere il Governo, che essa avrebbe liquidate tutte le passività, allora assai gravi, della nazione, purchè le venissero conferiti certi privilegi commerciali. Il Governo venne ad accordi colla Società ed il Parlamento li approvò. Appena la Società si trovò sotto gli auspicî del Governo, fece salire, con artifizi ed esagerazioni, il valore delle sue azioni, e l'ardore di comprarne divenne una manìa universale. Persone facoltose vendettero la loro proprietà, negozianti abbandonarono i loro affari in attesa di enormi profitti sulle azioni acquistate. Alla fine si cominciò ad avere sospetti, e quindi si riconobbe l'inganno. Le azioni da L. st. 1040 caddero nel nulla. Banchieri, orefici, negozianti fallirono e migliaia di altre persone si trovarono ridotte d'un colpo dall'agiatezza alla mendicità.

Sviluppo dell'Impero coloniale. — Nonostante la perdita degli Stati Uniti restano tutt'ora all'Inghilterra magnifici possedimenti in America. Fra questi primeggia il *Dominio del Canadà* che comprende le provincie di *Ontario* e *Quebec,* la *Nuova Scozia,* il *Nuovo Brunswick*, il *Manitoba,* la *Colombia britannica*, l'*Isola Principe Edoardo* ed i *Territori del nord-ovest* colle *Isole Artiche.*

Fu colonizzato dapprima dalla Francia per mezzo di Jacques Cartier, che risalì il fiume San Lorenzo nel 1535. I Francesi fecero di tutto per creare un potente possesso, ma lo perdettero e divenne parte dell'Impero britannico in seguito alla battaglia di Quebec, il 12 settembre 1759. Allorchè gli Stati Uniti si eressero in repubblica, più di 40,000 abitanti desiderosi di restare fedeli all'Inghilterra emigrarono nel Canadà. Due volte la nuova repubblica tentò di conquistare il Canadà, ma fu sempre respinta. Vi furono però tre insurrezioni nel 1837, nel 1838 e nel 1885. Al presente il Canadà resiste ad ogni stimolo ad incorporarsi cogli Stati Uniti anche sacrificando i propri interessi, poichè nel mentre la maggior parte delle sue importazioni derivano dall'Inghilterra, le sue esportazioni vanno principalmente negli Stati Uniti e questi colla nuova tariffa Mac Kinley riesciranno a pressochè estinguere ogni commercio col vicino Stato.

La *Nuova Scozia* fu scoperta dal veneziano Cabotto nel 1497. I Francesi ne fecero uno stabilimento penale nel 1598 e la chiamarono *Acadie*. Fu ceduta all'Inghilterra pel trattato di Utrecht. *Cape Breton,* isola del nord, fu tolta ai Francesi nel 1758.

Il *Nuovo Brunswick,* al sud del San Lorenzo, fu pure scoperto da Cabotto e colonizzato dall'Inghilterra nel 1630. Molti militari licenziati dopo la guerra americana vi si stabilirono.

L'isola *Principe Edoardo,* scoperta anche questa da Cabotto, fu occupata dagli Inglesi alla caduta di Louisburg nel 1758. È importante per la pesca ed il commercio.

La *Colombia inglese* e l'isola *Vancouver* sono situate sul Pacifico. La costa fu tracciata dal capitano Cook pel primo nel 1778. Il distretto divenne ad un tratto famoso nel 1858 per la scoperta d'oro nel fiume Fraser.

I *territori* del *nord-ovest* sono divisi in grandi distretti che attendono di essere colonizzati. Furono aggiunti al dominio nel 1869 mediante acquisto fattone dalla *Hudson's Bay Company.*

L'*isola* di *Terranova* (*Newfoundland*) fu visitata dal Cabotto nel 1497. Il possesso della medesima rimonta al 1583. Non è inclusa nel Canadà, benchè inclinata a far parte della confederazione di quel dominio. È la più antica delle colonie inglesi. Le sue pesche del merluzzo sono molto importanti.

Il *Labrador* è una dipendenza di Terranova.

Gl' immensi territori della *Hudson's Bay Company* sono di gran valore ed assai atti alla colonizzazione. La Società li colonizza e fa un gran commercio di pelliccie.

L'*Honduras inglese* fu scoperto da Colombo nel 1502. Reclamato dall'Inghilterra e dalla Spagna, fu poi ceduto all'Inghilterra nel 1763.

Altri possedimenti in America sono i seguenti che formano le così dette *Indie occidentali*, cioè:

1° Le *isole Bahamas* o *Lucayas,* una delle quali, *San Salvatore,* fu la prima terra americana vista da Colombo. Furono occupate dagli Inglesi nel 1629. Si contano venti isole abitate, e molte altre ancora deserte;

2° Le *isole Bermude* nell'Atlantico occupate dagli Inglesi nel 1641. Salubri e pittoresche. Il gruppo si compone di 360 isolette;

3° *Barbadoes* colonizzata da sir William Courteen nel 1625. Capoluogo delle truppe nelle Indie occidentali;

4° La *Giammaica* scoperta da Colombo nel 1494. Tolta alla Spagna nel 1655. È la più grande delle isole occidentali inglesi. Governata colle isole Turks, Caicos, Caymans, Morant Cays e Pedro Cays;

5° Le isole *Dominica* occupata nel 1783; *Montserrat* colonizzata con *Antigua, Barbuda* e *Redonda* nel 1632; *St. Kitts* o *San*

Cristoforo nel 1623; *Nevis* nel 1628; *Anguilla* colonizzata nel 1650; *Sombrero* e le *isole Virginie* nel 1666. Queste formano con altre piccole dipendenze un gruppo denominato *Leeward Islands* (*Isole di Sottovento*);

6° La *Trinità,* scoperta da Colombo nel 1498. Colonizzata dagli Spagnuoli nel 1588. Presa dagl' Inglesi nel 1797.

L' isola *Tabogo,* tolta ai Francesi nel 1793, è governata colla Trinità;

7° Le isole *Grenada, Grenadines* e *St. Vincent,* tolte alla Francia nel 1762, e *Santa Lucia,* tolta alla stessa nel 1803, formano un gruppo chiamato *Windward Islands* (*Isole di Sopravento*).

Anche nell' *America meridionale* l' Inghilterra ha possedimenti ragguardevoli, cioè:

1° La *Guiana inglese* (*British Guiana*), colonizzata dagli Olandesi nel 1613. I Francesi se ne impadronirono nel 1783. Presa dagli Olandesi nel 1803. Vi fu un' insurrezione di schiavi nel 1823. Gli stabilimenti sui fiumi *Berbice, Demerara* ed *Essequibo* furono riuniti nel 1831;

2° Le *isole Falkland* a 300 miglia est dalla Patagonia. Sono circa 100 piccole isole. Scoperte da Hawkins nel 1594. Byron ne prese possesso nel 1765 in nome di Giorgio III. Reclamate dalla Spagna, ma poscia cedute all' Inghilterra. A questa appartiene anche l'*isola degli Stati* poco discosta dal Capo Horn e la *South Georgia,* gruppo d' isole occupate dal capitano Cook nel 1775 al sud-est delle isole Falkland.

Mentre gli Stati Uniti acquistavano la loro indipendenza, la *East India Company* continuava a prender piede e ad estendersi nelle Indie. Ben presto dovette adottare una formidabile organizzazione militare e sostenere terribili conflitti. A Madras venne formato uno stabilimento commerciale nel 1639: Bombay fu consegnato nel 1662 pel matrimonio di Carlo II con Caterina di Portogallo; il forte William a Calcutta fu eretto nel 1698. Nel 1756 Dupleix, governatore di Pondicherry, stazione centrale dei Francesi nell' Indostan, formò il disegno gigantesco di conquistare tutta l' India e di cacciarne gl' Inglesi. I Francesi presero Madras; e Surajah Dowlah, Nabod del Bengala, prese Calcutta. Colà chiuse 146 prigionieri inglesi in una caverna di venti piedi per quattordici, che ora si chiama *Black Hole* (*Buco Nero*) dalla quale solo 23 uscirono vivi il mattino seguente. Ma Robert Clive, al servizio della Compagnia, ristabilì ben presto le fortune degli Inglesi. Alla battaglia di Plassey nel 1757 sconfisse il Nabod, riprese Calcutta

e conquistò il Bengala. Nel 1799 altre guerre, come pure nel 1803, questa vinta dal generale Wellesley divenuto poi duca di Wellington. Dal 1839 al 1842 la guerra nell'Afganistan. Sinde unito nel 1843; il Punjaub conquistato nel 1849; l'Oude unito nel 1856. Nel 1857 sorse il grande ammutinamento. La Compagnia riuscì tuttavia a difendere e consolidare l'Impero anglo-indiano, finchè lo Stato con legge del 2 agosto 1858 subentrò nel possesso di tutti i territorî e nell'esercizio di tutti i poteri della *East India Company* e questa cessò di governare l'India il 1° settembre 1858.

In ultimo la Regina Vittoria assumeva il titolo d'Imperatrice dell'India con legge approvata dal Parlamento in aprile 1876, proclamata in Delhi, in presenza di tutti i principi ed alti dignitari delle Indie, il 1° gennaio 1877. L'anno appresso, in settembre, cominciò la seconda guerra nell'Afganistan, finita nel 1880.

La penisola dell'Indostan è divisa in quattro provincie: Bengala, Madras, Bombay, il Punjaub ed in 246 distretti. Oltre all'India, propriamente detta, l'Inghilterra governa anche in certo modo il Baluchistan e Sikkim come Stati dipendenti.

I possedimenti inglesi in Asia non sono limitati alla sola India per quanto vasta. Vi sono le *colonie birmane,* cioè, *Aracan,* al nord-est del Bengala, conquistato nel 1826; Tenasserim, preso nello stesso tempo, e Pegu nel 1852. Nel 1885 l'Inghilterra occupò tutta la Birmania superiore e l'annesse in gennaio 1886 deponendone il sovrano.

Bisogna poi contare le isole *Andaman* e *Nicobar,* presso la costa birmana, una delle quali è usata come stabilimento penale, e le isole *Laccadive,* nonchè l'isola di *Ceylan* già appartenente ai Portoghesi, poscia agli Olandesi, ai quali fu tolta nel 1796. Il regno indigeno cadde nel 1815. Le *Maldives* formano un gruppo d'isole tributarie di Ceylan.

Hong-Kong, piccola isola ceduta dai Chinesi nel 1842, ed occupata principalmente da Inglesi commercianti in thè, seta ed oppio. *Koo-Loon* fu ceduta all'Inghilterra nel 1861.

Eastern Strait's Settlements (*Possedimenti degli stretti in Oriente*): 1° *Penang*, comprato nel 1786. Le *isole Dindings* sono governate da Penang; 2° *Provincie Wellesley,* conseguite con Penang; 3° *Malacca,* ceduta dagli Olandesi nel 1824; 4° *Singapore*, deposito principale di prodotti tropicali e stazione intermedia tra l'India e la China, comprato nel 1824 dal Sultano di Jahore. Le *isole Keeling* o *Cocos* fanno parte degli *Strait's Settlements.*

British North Borneo (*Borneo settentrionale inglese*) amministrato dalla Società inglese *British North Borneo Company,* con patente

sovrana. *Labuan,* isola al nord-ovest di Borneo, ceduta dal Sultano nel 1846, pure amministrata da detta Società dal 1889.

Il bacino di *Sarawak,* concesso nel 1840, è sotto la protezione dell'Inghilterra, che però non lo considera come colonia.

Brunei, territorio indigeno del Borneo, posto sotto la protezione inglese nel 1888.

Isole Bahrein, gruppo nel Golfo Persico, protetto dal 1867.

Aden, in Arabia, occupata nel 1839. È deposito importante di carbone, e viene ora fortificata solidamente. La vicina isola di *Perim* fu conseguita nel 1855. L'isola di *Socotra,* alla bocca del mar Rosso, fu annessa nel 1886, semplicemente per impedire che alcun'altra Nazione ne prenda possesso e finora non è neppure occupata. L'isola *Kamaran* nel mar Rosso, e le isole *Kuria Muria,* presso la costa di Arabia, appartengono anch'esse all'Inghilterra. Il protettorato della *Costa dei Somali,* col porto di Berbera, è dipendente da Aden.

Isola di Cipro ceduta dalla Turchia all'Inghilterra dopo il trattato di Berlino in forza di convenzione del 4 giugno 1878.

Diciamo ora dell'Australia.

Nel 1770 il capitano Cook scopriva *Botany-Bay* (*Nuova Galles del Sud*). Il Governo inglese ne cominciò la colonizzazione nel 1788 con forzati, inviandovi 565 uomini e 192 donne condannati alla deportazione a vita. Da questa colonia, che è la più antica nell'Australia, ne vennero create quattro altre, cioè: 1° l'*Australia occidentale* che cominciò ad essere colonizzata nel 1829; per molti anni la sua popolazioue rimase poco numerosa; 2° l'*Australia meridionale* fondata nel 1836 con emigranti inviati dalla Gran Bretagna sotto gli auspicî di una Società denominata *South Australia Colonisation Association,* la quale nel 1835 ottenne una concessione di terre nella colonia dal Governo imperiale. Le condizioni erano che i terreni non sarebbero stati venduti a meno di L. st. 1 per *acre* [1] e che il prodotto della vendita di tali terreni sarebbe stato impiegato per l'immigrazione di agricoltori, nella costruzione di strade e ponti ed in altri lavori pubblici; 3° *Victoria* costituita nel 1851. La capitale di questa, Melbourne, fu fondata nel 1837; 4° *Queensland* costituita nel 1859. Quest'ultima fu pure colonizzata sul principio con forzati fino al 1821. Nel 1842 fu aperta all'immigrazione libera. Nel 1851 vi si scoperse l'oro, ciò che cagionò una grande affluenza d'immigranti.

[1] Art. 40, 4671.

All'Australasia britannica appartengono inoltre: 1° il possedimento nella *Nuova Guinea,* formato dalla parte al sud-est dell'isola di una superficie di 90,000 miglia quadrate. La colonia della Nuova Guinea, include le isole degli arcipelaghi di *D'Entrecasteaux, Luisiade* ed altre. La sovranità della Regina fu proclamata il 4 settembre 1888. È sotto la dipendenza del *Queensland;* 2° la *Tasmania,* già *Van Diemen's Land,* scoperta dal navigatore olandese Tasman nel 1642, e poscia parzialmente esplorata dal capitano Cook. Il primo stabilimento penale vi fu formato nel 1803 e fino al 1853 il Governo continuò a trasportarvi criminali dalla Gran Bretagna. L'isola *Norfolk* fa parte di questa colonia; 3° la *Nuova Zelanda,* composta di tre isole, visitata da Tasman nel 1642 e nel 1769 da Cook. L'Inghilterra ne prese possesso nel 1814 e fu colonizzata dalla *New Zealand Company.*

Sono adunque sette distinte colonie in Australasia. Da alcuni anni si discute un progetto di confederare tutte queste colonie ed una legge apposita è ora in corso di studio.

Le *isole Fiji* furono cedute alla Regina dai capi e dalla popolazione indigena e la bandiera inglese vi fu innalzata il 10 ottobre 1874. Le isole del gruppo eccedono le 200, circa 80 delle quali sono abitate. L'isola di *Rotumak* fu aggiunta alla colonia di Fiji nel dicembre 1880.

Giacenti intorno all'Australia ed alla Nuova Zelanda si trovano molti piccoli gruppi d'isole ed isolotti, che si possono considerare come formanti parte integrale di dette colonie.

Sparsi sul Pacifico esistono poi vari piccoli gruppi, molti dei quali sono stati annessi o posti sotto la protezione dell'Inghilterra. I principali sono i seguenti:

Le *isole Cook,* l'*isola Malden,* l'*isola Starbuck,* l'*isola Carolina,* l'*isola Christmas,* l'*isola Fanning,* l'*isola Washington.* Una recente annessione nell'Oceania è quella delle *isole Gilbert* effettuata il 12 giugno 1892.

Nell'*Africa* il più antico possedimento inglese è la *Gambia,* originariamente fondato, nel 1631, per la tratta degli schiavi.

Sierra Leone fu colonizzata nel 1787 con schiavi emancipati. È così insalubre che fu chiamata « la tomba dell'uomo bianco ». Include l'*isola di Sherbro* e molto territorio circostante.

Gold Coast (Costa d'Oro), parte della Costa della Guinea, fu tolta agli Olandesi nel 1661.

Lagos isola con *Yoruba,* fu occupata nel 1661.

Queste quattro formano le colonie dell'Africa occidentale (*West*

African Colonies). Segue il protettorato degli *Oil Rivers* dichiarato nel 1884. Questa importante regione occupa tutta la costa tra *Lagos* e *Cameroons*, eccetto quella tra Torcados e Brass Rivers compresa nei territorî del Niger. Il protettorato si estende pure molto all'interno. Il commercio è quasi tutto nelle mani di negozianti inglesi ivi stabilitisi da un gran numero d'anni. Le dette quattro colonie, gli Oil Rivers ed i territorî del Niger formano la Guinea inglese.

Tristan da Cunha è un piccolo gruppo di isole nell'Atlantico con cui van ricordate le altre: *Gough, Inaccessible* e *Nightingale*. La popolazione di queste nel 1889 non ascendeva a più di cento persone.

L'*isola Sant' Elena,* scoperta dai Portoghesi nel 1502, fu occupata dagli Olandesi (1641-51) e quindi dagli Inglesi. Famosa per essere stata la prigione di Napoleone I dal 1815 al 1821, e la sua tomba fino al 1840. È una stazione pei bastimenti diretti alle Indie.

L'*isola dell'Ascensione* trovasi a metà via tra il Brasile e la Guinea. Le testuggini vi son raccolte in abbondanza. Fu occupata nel 1815 ed è utile come stazione d'approdo.

Il *Capo di Buona Speranza* è il più importante possedimento in Africa. Fu scoperto nel 1487 da Diaz, che però non vi potè sbarcare, girato da Vasco di Gama nel 1497, colonizzato dagli Olandesi nel 1652 sotto Van Riebeck e posseduto dai medesimi per 150 anni. Tolto agli Olandesi dagli Inglesi nel 1795, fu restituito pel trattato di Amiens, e ripreso agli Olandesi, alleati colla Francia, nel gennaio 1806.

Da quell'epoca i confini sono stati gradatamente allargati coll'unirvi dei territorî circostanti, come *British Kaffraria, Griqualand, Tembuland, Transkei, Walfish Bay* e *Pondoland.*

La *Colonia di Natal,* già parte integrale della colonia del Capo, fu stabilita nel 1824, pienamente riconosciuta nel 1845 ed eretta in colonia separata nel 1856.

Bechuanaland al nord del Capo, colonia annessa e protettorato di terre limitrofe dichiarato il 30 settembre 1885.

Basutoland è una piccola colonia tra quella del Capo ed il Natal, annessa al Capo nel 1871 e quindi posta sotto la diretta autorità della Corona il 13 marzo 1884.

L'Inghilterra va continuamente estendendovi i suoi possedimenti ha sotto il suo protettorato anche lo Zululand dopo la guerra del 1879, nella quale restò ucciso il principe imperiale di Francia. Fu formalmente dichiarato territorio inglese nel maggio 1887. È amministrato dal governatore di Natal.

Proseguendo verso nord-est nell'Oceano indiano, troviamo l'isola *Mauritius,* scoperta dai Portoghesi nel 1507, che la chiamarono *Cernè.* Abbandonata da questi, fu occupata nel 1598 dagli Olandesi, che la chiamarono *Mauritius.* Di nuovo abbandonata, i Francesi la colonizzarono nel 1715 e la chiamarono *Isle de France.* Fu poi tolta alla Francia da navi inglesi nel 1810. È una stazione navale sulla via dell'India ed esporta molti prodotti.

Le seguenti sono dipendenze dell'isola di Maurizio: *isole Seychelles,* gruppo al nord di Madagascar, l'*isola Rodrigues,* le *isole St. Brandon* o *Cargados,* le *isole Oil* incluse le *isole Chagos, Trois Frères* o *isole Eagle,* le *isole Cosmoledo,* ecc.

Nel 1890 l'Inghilterra ebbe dalla Germania, in cambio di Helgoland, il protettorato sullo *Zanzibar,* territorio ed isola sulla costa orientale dell'Africa, compresa l'*isola di Pemba.* Il Governo regolare è stato organizzato in seguito ad accordo fatto nell'ottobre 1891.

Esistono poi tre grandi Associazioni o Compagnie inglesi, con sede in Londra, simili alla *East India Company,* le quali esercitano la loro influenza sopra vastissime regioni in Africa con proprî ufficiali, soldati e polizia.

I territorî del Niger sono governati dalla *Royal Niger Company Chartered and Limited,* in forza di patente sovrana in data 10 luglio 1886. Il capitale nominale della Società è di un milione di sterline interamente sottoscritto, con facoltà di aumentarlo indefinitamente. La sua fondazione data dal 1882, allorchè venne formata sotto il nome di *The National African Company Limited,* allo scopo di ottenere queste regioni per la Gran Bretagna. Ciò venne effettuato nel 1884, 1885 e 1886 per mezzo di circa 300 trattati con Stati indigeni e tribù.

Colle convenzioni del luglio ed agosto 1886 tra l'Inghilterra e la Germania e del 5 agosto 1890 tra l'Inghilterra e la Francia, furono delineate le rispettive sfere d'influenza, assicurando alla Società del Niger un'area che copre circa 500,000 miglia quadrate, con una popolazione da 20 a 35 milioni nella valle del fiume Niger e costa attigua. La Società ha pieni poteri sovrani e completa giurisdizione civile, criminale e fiscale.

La *Imperial British East Africa Company* possiede territorî sulla costa di Zanzibar, dal fiume Umba nel sud a Juba nel nord e nell'interno fino allo Stato libero del Congo ed alle acque del Nilo. Le cessioni vennero fatte dal Sultano nel 1888 e nel 1891 in perpetuità dietro un pagamento annuale, per parte della Società, di ot-

anta mila dollari. La lunghezza totale della costa soggetta alla Società è di circa 400 miglia. L'area totale probabilmente eccede un milione di miglia quadrate.[1]

La Società fece una convenzione nel 1889 col Governo italiano per la cessione al medesimo dei porti al nord di Kismayu. I territori della Società confinano colle sfere d'influenza italiana del Nilo, paese dei Galla ed Abissinia.

La Società possiede patente sovrana in data 3 settembre 1888, con un capitale di due milioni di sterline. Essa ha una forza armata considerevole, sotto ufficiali inglesi. Sulla linea della ferrovia va erigendo forti ove verranno depositate le provvigioni. La schiavitù va gradatamente abolendosi. L'*Uganda,* ove nacquero conflitti così seri, era inclusa nei territori di questa Società. Ora è passata sotto il protettorato diretto dell'Inghilterra. La sede del Governo è a Mombasa.

La *British South Africa Company* è penetrata nel vasto territorio detto Zambesia, al sud del fiume Zambesi, incluso il *Matabeleland* e *Mashonaland.* Questa regione fu dichiarata entro la sfera d'influenza inglese nel 1888, ed il 20 ottobre 1889 fu concessa patente sovrana a detta Società. Al principio del 1891 il Governo inglese estese le operazioni della Società a tutta la sfera inglese al nord dello Zambesi, eccetto i distretti di Nyassaland, sfruttati dalla *African Lakes Company* di Scozia, la quale però è ora amalgamata colla *British South Africa Company.*

L'area totale della sfera d'azione di questa Società al sud e nord dello Zambesi eccede le 500,000 miglia quadrate. Il capitale della Società è di un milione di sterline.

Non restano ora a considerare che i possedimenti in *Europa,* cioè:

Gibraltar (Gibilterra). Gl'Inglesi la tolsero alla Spagna il 23 luglio 1704 e poscia fu loro ceduta pel trattato di Utrecht. I Francesi e gli Spagnuoli l'assediarono dal giugno 1779 fino ad ottobre 1782, ma senza successo.

È porto d'approdo, fortezza e deposito di carbone di grande importanza.

Malta, data da Carlo V ai cavalieri di San Giovanni nel 1530, fu spesso attaccata dai Turchi. Presa da Bonaparte nel 1798, ripresa nel 1800 dagli Inglesi e Maltesi, si pose sotto la dominazione dell'Inghilterra.

[1] Il miglio quadrato è pari a chilometri quadrati 2.5898.

Le isole nella baia di San Michele, presso la Normandia, delle quali fanno parte *Jersey* e *Guernsey,* appartengono all'Inghilterra fino dall'epoca della invasione e conquista di Guglielmo di Normandia.

Tale l'impero britannico, del quale riassumiamo gli elementi nella seguente tabella, pubblicata dallo *Statesman's Year Book:*

1891.

	Superficie in miglia quadrate	Popolazione
Regno Unito	121,481	37,888,153
India:		
India britannica, compresa la Birmania superiore . . .	1,068,314	220,529,100
Stati feudatari	731,944	64,123,230
Totale India	1,800,258	284,652,330
COLONIE.		
Europa:		
Gibilterra	1,9	25,755
Malta.	117	165,662
Totale Europa	119	191,417
Asia:		
Aden.	75	41,910
Ceylan	25,364	3,008,239
Hong Kong	29	221,441
Labuan	30,2	5,853
Stretti	1,472	506,577
Totale Asia	26,970	3,784,010
Africa:		
Ascensione	35	360
Basutoland.	9,720	218,902
Bechuanaland.	43,000	72,700
Colonia del Capo	233,430	1,527,224
Maurizio	705	360,847
Natal.	21,150	543,913
Sant'Elena.	47	4,116
Colonie dell'Africa occidentale:		
Gambia	2,700	50,000
Costa d'Oro	15,000	1,905,000
Lagos	1,071	100,000
Sierra Leone	15,000	180,000
Totale Africa.	341,858	4,963,062

America:		
Bermude	20	15,884
Canadà	3,470,257	4,829,411
Isole Falkland	6,500	1,789
Guiana britannica	109,000	284,887
Honduras britannico . . .	7,562	31,471
Terranova e Labrador. . .	162,200	197,332
Indie occidentali:		
Bahamas	5,450	48,000
Barbados	166	182,322
Giammaica ed Isole Turks .	4,424	644,235
Isole di Sottovento	701	129,760
Isole di Sopravento. . . .	784	134,921
Trinità	1,754	208,030
Totale America	3,768,818	6,708,042
Australasia:		
Fiji	7,740	121,180
Nuova Guinea	90,000	489,000
Nuova Galles del Sud. . .	310,700	1,134,207
Nuova Zelanda	104,471	626,830
Queensland	668,497	393,718
Australia del Sud	903,690	315,048
Tasmania	26,251	146,667
Victoria.	87,884	1,140,411
Australia occidentale . . .	975,920	49,782
Totale Australasia . . .	3,175,153	4,416,843
Totale Colonie	7,312,918	20,063,374
Totale Regno Unito, India e Colonie	9,114,657	342,603,857
PROTETTORATI E SFERE D'INFLUENZA.		
Asia	120,400	1,112,000
Africa	2,120,000	35,000,000
Pacifico	—	10,000
Totale protettorati . . .	2,240,400	36,122,000
Totale impero britannico.	11,475,057	378,725,857

Emigrazione ed immigrazione. — L'impero coloniale inglese on avrebbe però raggiunto le presenti sue immense proporzioni, › non fosse stato alimentato possentemente e di continuo da una migrazione su vasta scala, ben diretta, protetta e composta degli lementi più atti ad assicurarne lo sviluppo.

L'emigrazione dal Regno Unito era insignificante prima del 181[illegible] in cui non più di 2081 emigranti partirono.

Il totale di persone d'origine britannica od irlandese, emigrat[illegible] dal 1853 al 1891, fu di 7,550,515, delle quali 5,045,981 andaron[illegible] agli Stati Uniti.

La seguente tavola dimostra l'emigrazione dal e l'immigrazion[illegible] nel Regno Unito col numero dell'emigrazione netta dal 1870 al 189[illegible]

Anni	Emigrazione	Immigrazione	Emigrazione netta
1870	256,940	49,157	207,783
1871	252,435	53,827	198,608
1872	295,213	70,181	225,032
1873	310,612	86,416	224,196
1874	241,014	118,129	122,885
1875	173,809	94,228	79,581
1876	138,222	93,557	44,665
1877	119,971	81,848	38,123
1878	147,663	77,951	69,712
1879	217,163	53,973	163,190
1880	332,294	68,316	263,978
1881	392,514	77,105	315,409
1882	413,288	82,804	330,484
1883	397,157	100,503	296,654
1884	303,901	123,466	180,535
1885	264,385	113,549	150,836
1886	330,801	118,879	221,922
1887	396,494	119,013	277,481
1888	398,494	128,879	269,615
1889	342,641	147,398	195,243
1890	315,980	155,910	160,070
1891	334,543	151,369	183,174
1892	321,397	143,747	177,650

Numero di emigranti nel 1890, 1891 e 1892.

Anni	Numero totale inclusi gli esteri	Emigranti dalla Gran Bretagna ed Irlanda
1892	321,397	210,042
1891	334,543	218,507
1890	315,980	218,116

Numero di immigranti nel 1890, 1891 e 1892.

Anni	Numero totale inclusi gli esteri	Immigranti britannici ed irlandesi
1892	143,747	97,780
1891	151,369	103,037
1890	155,910	109,470

Tavola generale dell'emigrazione nel 1892 dimostrante il numero, la nazionalità e la destinazione degli emigranti.

NAZIONALITÀ	Agli Stati Uniti	All'America britannica del nord	All'Australasia	Al Capo di Buona Speranza e Natal	Ad ogni altro paese	TOTALE 1892	TOTALE 1891
Inglesi	84,667	19,937	12,188	8,492	8,531	133,815	137,881
Scozzesi . . .	16,406	1,938	2,030	1,281	1,670	23,325	22,190
Irlandesi . . .	48,966	1,379	1,732	118	707	52,902	58,436
Totale britannici ed irlandesi .	150,039	23,254	15,950	9,891	10,908	210,042	218,507
Esteri	85,182	18,612	233	1,750	1,574	107,351	112,275
Non classificati .	—	—	—	—	4,004	4,004	3,761
Totale generale.	235,221	41,866	16,183	11,641	16,486	321,397	334,543

L'emigrazione dall'Inghilterra è un effetto naturale dell'eccesso di popolazione e del costante aumento della medesima. Si è calcolato infatti, che la popolazione in Inghilterra cresce di circa 1000 persone al giorno, ed è necessario che almeno 200,000 persone all'anno emigrino, perchè non diventi eccessiva. In cinquant'anni la popolazione di Londra raggiungerà i 12 milioni e mezzo in base al presente aumento. La popolazione di tutto il Regno Unito, secondo l'ultimo censimento fatto il 5 aprile 1891, è di 37,888,153; ciò che dimostra un aumento di circa due milioni in 10 anni, nonostante l'emigrazione. Nel 1851 la popolazione era di 21 milioni, nel 1861 di 29, nel 1871 di 31, nel 1881 di 35.

Essendo adunque un movimento naturale della popolazione troppo numerosa, l'emigrazione diventa d'immenso vantaggio e di sollievo all'Inghilterra. Regolata com'è con prudenza, senza mai ledere la libertà dell'individuo, offre una buona via a trovare miglior fortuna in altre terre, e serve a sviluppare il commercio, l'industria e la ricchezza della patria. L'incalcolabile incremento che le manifatture, l'esportazione e la marina d'Inghilterra risentono, proviene in massima parte dalle sue colonie. La storia dimostra che il progresso e la grandezza di questo paese andò sempre di pari passo col crescere delle sue colonie.

L'emigrazione è promossa non solo dai centri più popolosi, ma, in una certa proporzione, anche da luoghi sterili e poveri, ove gli abitanti, benchè poco numerosi, non possono ricavare il vitto od esercitare industrie e commerci. Ciò avviene specialmente in qualche punto dell'Irlanda e della Scozia.

Quando le esigenze della popolazione, la mancanza di lavoro e la conseguente povertà lo richiedono, il Governo inglese accorda forti somme di denaro, affinchè gl'individui e le famiglie desiderose di togliersi dalle località più miserabili ed affollate, possano emigrare, migliorando così la condizione di quelli che vi restano. Dette somme non sono però date a fondo perduto, ma costituiscono una prima ipoteca sui tratti di terreno che vengono concessi nelle colonie ai detti emigranti, i quali devono restituire a piccole rate annuali il denaro per loro anticipato. Il Governo quindi non perde, o perde poco, aiuta efficacemente l'emigrazione e mantiene lo Stato tranquillo togliendone quel tanto d'individui, che per mancanza di lavoro e di pane potrebbero divenire pericolosi e sovversivi.

L'emigrante inglese è perfettamente libero di recarsi e di stabilirsi ove meglio gli aggrada, esente com'è da obblighi verso il servizio militare. Questo è un gran vantaggio di cui egli gode sopra gli emigranti degli altri Stati dell'Europa, soggetti come sono ad essere richiamati in patria per le operazioni di leva, per istruzione militare o per campagna effettiva. Turbati così nel bel mezzo di loro imprese, lavori e speculazioni in luoghi lontani dalla patria, l'interruzione che subiscono si risolve sovente in un completo abbandono di ogni sforzo a ben riuscire.

Questa assoluta esenzione dal servizio militare rende adunque il giovane inglese padrone di sè stesso; da un altro lato le grandi risorse commerciali ed industriali dell'Inghilterra, la marina, le imprese d'ogni sorta aprono largo campo ai giovani per procacciarsi profittevoli e stabili occupazioni.

Il commercio gode piena libertà in tutto l'Impero coloniale inglese. Il Governo, mentre esige poche imposizioni doganali, è sempre pronto a togliere ostacoli, inciampi o vessazioni, incoraggiando il commercio inglese ad estendersi per tutto il globo.

L'essere stata l'Inghilterra immune per secoli da guerre interne ha fatto sì, che essa abbia proseguito il suo cammino tranquilla e serena in mezzo ai conflitti frequenti e sanguinosi scoppiati nel resto d'Europa, con gran vantaggio del suo sviluppo coloniale.

L'emigrante inglese, pur godendo di ogni libertà, è protetto e guidato nel modo più benefico. Protetto energicamente dal proprio

Governo ovunque si rechi, è poi diretto, consigliato ed assistito tanto alla partenza dall' Inghilterra, quanto all'arrivo nella colonia per mezzo di un gran numero di Società ed Istituzioni, formate per iniziativa privata, sicchè non può mai dire di essere abbandonato, neppure durante il viaggio.

L'istruzione e l'educazione inglese cooperano fortemente a fare dei buoni coloni. È pratica in ogni senso, e combinata con giuochi atletici all'aria aperta, atti a fortificare il fisico e ad infondere coraggio.

Giova notare che nelle principali scuole in Francia sono stati introdotti questi giuochi inglesi e vi divengono sempre più apprezzati e diffusi.

Nell'agricoltura poi, nell'allevamento del bestiame e nel caseificio i coloni inglesi primeggiano su quelli di ogni altra nazione, ed è ben rado che l'emigrante inglese non conosca qualche arte o mestiere, nei quali possa impiegarsi al luogo di destinazione.

Dopo l'attitudine morale e fisica dell'inglese a colonizzare conviene considerare i mezzi materiali dei quali dispone e che tanto lo aiutano nella sua impresa. Si sa che l' Inghilterra è il paese dei capitali, e molti ne furono impiegati nelle colonie, come si rileverà in appresso. Ma anche l'emigrante che lascia la patria, solo e senza aiuto alcuno, non partirà sprovvisto di una certa scorta di denaro colla quale far fronte alle prime e spesso più dure difficoltà. Il marchese di Lorne, genero della regina Vittoria, che fu governatore del Canadà, consigliò, in un discorso fatto al suo ritorno, a tutti coloro che desiderassero di emigrare e di occupare terre agricole, di munirsi, se soli, di l. st. 50 a l. st. 100 oltre il costo del viaggio, e, se ammogliati, da l. st. 200 o 250 a l. st. 500, per assicurarsi una buona riuscita.

Un'altra importantissima causa del successo dell' Inghilterra nella colonizzazione si è che l'emigrante inglese non lascia il paese natio coll'intenzione di lavorare per pochi anni all'estero e, accumulato un certo peculio, di tornarsene per goderlo nell'ozio; ma, una volta giunto nel paese da esso scelto, fa di questo una seconda patria, vi si ferma stabilmente, vi concentra tutti i suoi affari e le sue aspirazioni e generalmente riesce bene.

Si potrebbe quindi credere che l'inglese conservi poco affetto verso la patria sua; basta però visitare le colonie, o solo leggerne le descrizioni, per convincersi del contrario. Ovunque vada tiene alta la sua nazionalità e ne perpetua gelosamente le tradizioni, i costumi, la lingua; introduce dappertutto i prodotti, le manifat-

ture, anche le più insignificanti, del suo paese, è sempre fedele politicamente alla madre patria, della quale riproduce, nella nuova colonia, i nomi di città, provincie, fiumi e montagne.

Di questo amor patrio l'Inghilterra ebbe poi prova allorchè le colonie dell'Australia e del Canadà offrirono ed effettivamente inviarono aiuti militari nella guerra del Sudan.

L'emigrante inglese ha la capacità unica di perdurare in una vita isolata e tediosa, lontano da ogni associazione civile e talvolta assolutamente solo, in mezzo ad immensi tratti di terreno e di lavorare durissimamente con energia e risultati meravigliosi.

La potenza dominatrice della razza inglese si manifesta ovunque. Nelle Indie ne dà la più grande prova, come pure in Africa ed in tutte le dipendenze, ov'è a contatto con razze indigene. Pochi ufficiali, con numero limitatissimo di militari, e sovente dei semplici mercanti tengono soggetti milioni di abitanti. A Sarawak, distretto più grande della Scozia con una popolazione di 300,000 persone *un solo* inglese, il signor James Brooke, detto poi Rajah Brooke seppe reprimere la pirateria che devastava quelle coste, stabilire l'ordine, incoraggiare il commercio e far osservare le leggi da esso stesso formulate.

Non aveva alcuna missione governativa, nè aiuto; era semplicemente in viaggio sulla propria nave da diporto; visitò quel paese, vi prese interesse e, mosso dal desiderio di migliorarne la condizione barbara, ottenne dal Sultano una concessione e ben presto rese quel paese sicuro e prospero colla sola sua azione personale. Creò un piccolo esercito, una marina e, l'Inghilterra non avendo voluto unire Sarawak all'impero, continuò a governarlo finchè visse.

Il giusto e prode Rajah era adorato dal suo popolo. I Malesi lo chiamavano loro benefattore e padre ed i Dyak lo avevano in ancora maggior venerazione. La Regina gli conferì il titolo di *sir* ed alla sua morte gli successe il nipote sir Charles Johnson Brooke.

È un fatto che l'impero coloniale inglese è tenuto assieme più dalla forza morale e dal prestigio dell'Inghilterra, che dalla sua potenza materiale.

Le missioni religiose dell'Inghilterra, numerose, ricche ed attivissime, hanno contribuito e contribuiscono all'estensione dell'impero coloniale, nel mentre hanno apportato il vangelo e la civiltà nelle regioni più barbare, malsane ed impenetrabili del mondo.

Ma l'attuale posizione dell'Inghilterra è dovuta ancor più alla forza ed all'energia di carattere dei suoi figli, alla loro maestria,

loro acume nello scoprire ed alla prontezza nello slanciarsi in aprese commerciali, all'impiego della loro indomita attività in atria ed all'estero. Con queste qualità non è a maravigliarsi se a maggior parte del movimento commerciale sia nelle loro mani, se non nasca progetto od impresa industriale, commerciale o maittima in ogni parte del mondo, nei quali l'Inghilterra non sia non divenga interessata.

Si può giudicare dell'operosità di una nazione osservando qual arte vi abbia la classe ricca, quella che più facilmente può abbanonarsi agli agi. Non credo che in alcun paese detta classe prenti un più nobile, commendevole esempio che in Inghilterra, ove può dire che tutti, dal più basso al più alto, lavorano e tutti ntribuiscono al benessere collettivo.

Considerata quindi l'indefessa attività dell'inglese, si riconoerà che esso è per eccellenza adatto a formare colonie.

Tale sua attitudine nasce pure da altre doti, fra le quali è da orsi la buona costituzione fisica. Come mai emigranti deboli e nza nervi avrebbero potuto cambiare i deserti e le foreste del-America, dell'Africa e dell'Australia in popolose o ricche colonie? ccorsero uomini robusti e sani, e che sanno conservarsi tali.

In ultimo, ciò che ha valso ad erigere e consolidare l'Impero oloniale inglese è il buon governo col quale le varie dipendenze ono amministrate, il rispetto alle consuetudini locali, le savie ggi applicate, la sicurezza della vita e della proprietà, la pace uratura goduta, la giustizia colla quale le popolazioni indigene ono trattate.

Nel formare una nuova colonia, l'Inghilterra non procede suito a conquistare colle armi il paese, in attesa che gl'immigranti rrivino, ma lascia che questi vi si avventurino da sè, ed allorchè, opo anni di coraggiosa attività e di sacrifizio, hanno sviluppato ndustrie e scambi e formato una popolazione di qualche imporanza la madre patria non manca di riconoscere formalmente la olonia, di proteggerla e di renderla sicura. Ciò vien sempre fatto ietro domanda dei coloni stessi, e, per quanto è possibile, nel nodo più semplice e pacifico, senza turbare il paese e rispettando diritti, la posizione ed autorità dei capi indigeni.

In tutto l'Impero coloniale inglese si osserverà che questi sono onservati al potere, difesi e protetti dall'Inghilterra nonchè largamente compensati per le concessioni che fanno. In tal modo, da vversari molto pericolosi si cambiano in fautori leali e costanti.

Società con patente sovrana. — Il sistema delle Associazioni,

Compagnie, Consorzi o Società commerciali con patente sovrana od in accomandita per lo sviluppo di colonie e possedimenti, continua e fiorisce tuttora in Inghilterra. Nel corso di questi cenni ne ho menzionate parecchie. Sono tutte formate più o meno nello stesso modo da ricchi ed esperti negozianti e capitalisti, e dirette da uomini influenti e della più alta posizione sociale, persone che possono sottoscrivere capitali fortissimi e lasciare che restino infruttuosi per anni, consci però che col tempo produrranno un compenso più che soddisfacente. Basterà adunque descrivere il modo di operare di una di queste potenti Associazioni per dare un concetto di tutte le altre.

Sceglierò la *British South Africa Company,* che è la più recente, datando solo dal 1889, mentre è già divenuta famosa. Presidente di questa Società è il duca di Abercorn, e vice-presidente il duca di Fife, genero del principe di Galles.

Si potrà giudicare della vastità dell'impresa, in cui questa Compagnia si è posta, quando si consideri che essa amministra sotto la bandiera inglese 500,000 miglia quadrate, ossia un territorio che eccede quello della Francia e della Germania congiunte, capace di contenere milioni di europei.

La Società ha ottenuto il diritto a tutti i minerali in quasi la intera estensione di questo territorio, ed i diritti di superficie nella parte più importante. Con tali possedimenti si comprenderà quale ricchezza futura la Compagnia possa ripromettersi.

Verso il principio del 1888 il Matabeleland fu riconosciuto come campo assai promettente per imprese commerciali e l'Inghilterra conchiuse un trattato di pace ed amicizia con Lobengula, re di quella terra, il quale convenne di astenersi dall'entrare in corrispondenza o conchiudere trattati con qualsiasi Stato o potenza estera senza la previa conoscenza ed approvazione dell'agente in capo (*Hig Commissioner*) della Regina nell'Africa del sud.

Poco dopo la ratifica di questo trattato furono inviati dei rappresentanti di Consorzi (*Syndicates*) influenti, a negoziare con Lobengula, col risultato che questo re fece loro, in data 30 ottobre 1888, una concessione alle seguenti condizioni: I concessionari devono pagare al re cento lire sterline il primo di ogni mese lunare e fornirgli mille fucili Martini-Henry con centomila cartucce a palla; metà dei fucili e cartucce da essere consegnati al più presto possibile e l'altra metà appena i concessionari abbiano incominciato i lavori con macchine minerarie nel territorio; inoltre debbono consegnare un vapore con cannoni atto a scopo di difesa sul fiume

ambesi o pagare, a scelta del re, lire sterline cinquecento in ıogo del vapore. In compenso di tutto ciò il re accorda loro la ›mpleta ed esclusiva proprietà di tutti i metalli e minerali con- ›nuti nei suoi dominî, con pieno potere di fare tutto quanto cre- ›ranno necessario per conseguire gli stessi, e di ricevere e godere profitti ed i redditi derivanti da detti metalli e minerali soggetti . mentovato pagamento; e poichè il detto re fu molto molestato ı diverse persone desiderose di ottenere concessioni di terre e ıritti minerari nei suoi territori, il medesimo autorizza i mento- ıti concessionari a prendere le necessarie e legali misure per ›cludere dai suoi dominî tutte le persone che tentassero di otte- ere terre, metalli, minerali o diritti minerari; promette di dare il ıo aiuto ad escludere tali persone, e di non concedere terre o di- .tti minerari ad alcuno senza l'approvazione dei concessionari. Ma › il pagamento delle cento lire sterline rimanesse in arretrato per ·e mesi, la concessione dovrebbe ritenersi come estinta.

I promotori, quindi, della *British South Africa Company*, nel- 'aspettativa di ottenere la patente sovrana (*Royal Chartes*), pat- ıirono coi concessionari suaccennati che la Società fosse investita el potere di trar profitto dalla concessione mineraria data dal re ıobengula per mezzo di vendite, affitti od altrimenti, purchè essa ›ocietà provvedesse il necessario capitale, e che tutti gli introiti .etti risultanti dalle operazioni della Società in Africa venissero ivisi in parti eguali.

Il 30 aprile 1889 i promotori inoltrarono istanza al Governo i Sua Maestà sottoponendo un programma per la formazione di na Società per lo sviluppo del protettorato di Bechuanaland e ›i territori esistenti al nord del medesimo, nonchè al nord ed al- ›vest della Repubblica sud-africana ed all'ovest dei dominî porto- ıesi, gli scopi del quale vennero descritti come segue:

1° di estendere al nord le linee ferroviarie ed i telegrafi verso Zambesi;

2° di incoraggiare l'emigrazione e la colonizzazione;

3° di promuovere l'industria ed il commercio;

4° di sviluppare ed attuare concessioni minerarie ed altre, tto la direzione di una sola potente organizzazione, evitando così ›nflitti e complicazioni fra le parti, che hanno acquistato interessi ıri in quelle regioni, ed assicurare ai capi indigeni e loro sudditi diritti loro riservati in forza delle varie concessioni.

Il Governo fu assicurato che era stato sottoscritto privatamente capitale adeguato per la costruzione della prima sezione della

ferrovia, per l'estensione della rete telegrafica e per lo sviluppo dei territori del nord.

Da una lettera diretta dal Ministero delle colonie a quello degli affari esteri in data 16 maggio 1889 si rileva che il Governo accolse la proposta con favore, considerando che, se la Società è costituita con patente sovrana, le sue operazioni saranno più direttamente soggette al controllo del Governo, che non nel caso in cui i promotori si unissero in Società in accomandita, siccome avrebbero diritto di fare. In questo ultimo caso il Governo non potrebbe efficacemente impedire alla Società di seguire una linea di politica sua propria, che potrebbe far nascere complicazioni con capi indigeni, dando luogo a spese e forse anche ad operazioni militari. D'altro lato la Società con patente sovrana potrà attenuare le difficoltà e rendere al Governo valido aiuto nell'Africa del sud, ove lo stato di cose al presente non potrebbe essere meno soddisfacente.

La patente sovrana fu concessa il 29 ottobre 1889. Essa autorizza la Società a conseguire diritti, poteri e giurisdizioni d'ogni natura per mezzo di concessioni o trattati, inclusa la facoltà di governare, amministrare, mantenere l'ordine pubblico, proteggere territori, proprietà od abitanti nei mantovati distretti in Africa, ed a prender possesso di tali diritti, poteri, facoltà, terre e proprietà per gli scopi sociali.

La Società deve sempre rimanere inglese.

Le questioni tra la Società ed i capi indigeni debbono essere sottoposte al ministro di Stato e la Società dovrà conformarsi ai di lui suggerimenti.

La Società deve mantenere l'ordine e la pace con quei mezzi che crederà necessari, ha facoltà di far leggi, emettere ordini e regolamenti (soggetti all'approvazione del ministro di Stato), può stabilire e mantenere un corpo di polizia, nonchè imporre ed esigere tasse, costrurre forti e luoghi fortificati.

Deve scoraggiare e, per quanto sia possibile, abolire gradatamente qualsiasi tratta di schiavi o servitù.

Il traffico in bevande alcoliche deve essere regolato dalla Società; la medesima deve adoperarsi ad impedire la vendita di spiriti e liquori inebrianti agli indigeni.

La Società non deve occuparsi della religione delle classi o tribù dei territori mentovati, eccetto quando fosse necessario per dovere di umanità, ed ogni forma di religione sarà libera.

Nell'amministrazione della giustizia si dovrà aver riguardo ai

costumi ed alle leggi locali, specialmente intorno a proprietà, successioni, matrimonio, divorzio e legittimità dei figli.

La Società deve inviare annualmente al ministro di Stato i conti e le relazioni della sua gestione e fornire tutte le informazioni che le venissero richieste.

Essa potrà comunicare liberamente collo *High Commissioner* di S. M. nell'Africa del sud, seguendone i consigli e suggerimenti.

Altri suoi diritti e doveri sono:

Inalberare la bandiera che verrà approvata dal ministro di Stato e dall'ammiragliato; formulare regolamenti per la caccia e per conservare gli elefanti ed altri animali nelle foreste e territori; eseguire tutte le obbligazioni contenute in qualsiasi trattato o convenzione tra il Governo ed altri Stati relativamente ai territori mentovati; nominare gli ufficiali necessari alla esecuzione degli obblighi assunti, e provvedere Tribunali e Corti per l'amministrazione della giustizia; emettere azioni, ed aumentare il capitale e prendere denaro a prestito; acquistare, possedere e noleggiare navi a vapore od altre; stabilire ed autorizzare Banche, Società ed imprese d'ogni natura; costruire e conservare città, villaggi, stazioni, strade, ferrovie, telegrafi, porti, tramvie, bacini, acquedotti, organizzare servizi postali e marittimi. Esercitare industrie minerarie, forestali, ed ogni commercio; irrigare, coltivare, migliorare terre, e promuovere l'immigrazione; accordare terre, prestiti, concessioni; stabilire agenzie o succursali ovunque; usare di monete e bolli propri coll'approvazione del Ministero del Tesoro.

La patente impone pure l'obbligo alla Società di stipulare entro un anno un atto di assicurazione (*Deed of Settlement*) per l'amministrazione della Società e ne dà i punti principali. L'atto deve essere approvato dal Governo. La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare del capitale individualmente sottoscritto e non ancora versato.

La patente ordina a tutti gli ufficiali navali e militari, consoli, ed altri ufficiali nelle colonie e possedimenti, sui mari ed altrove, di darvi piena forza ed effetto, e di riconoscere e di assistere in ogni caso la Società ed i suoi subalterni.

Come si rileva, questo sistema è vantaggioso al Governo ed alla Società. Il primo si libera da molta responsabilità, non ha truppe a mantenere nella colonia, nè ufficiali proprî, ed evita molte spese; la seconda gode di diritti e poteri sovrani, coll'appoggio morale ed occorrendo l'aiuto materiale del Governo.

Il 3 febbraio 1891 fu stipulato il *Deed of Settlement* anzi men-

tovato, che definisce gli oggetti e scopi della Società e contiene i regolamenti per la condotta dei suoi affari.

Il capitale della Società fu fissato in un milione di lire sterline in azioni da una lira, che però non furono offerte al pubblico, essendo state sottoscritte privatamente.

Il primo passo della Società nell'Africa del sud fu di ottenere l'estensione, verso il nord, della ferrovia coloniale che allora terminava a Kimberley. La linea fu quindi continuata da Kimberley a Vryeburg (126 miglia furono coperte in poco più di un anno) senza dispendio a carico della Società, la quale deve però prolungarla fino a Mafeking.

Verso il costo del tronco da Vryeburg a Mafeking il Governo cedette 12 mila miglia quadrate di terreno nel Bechuanaland inglese. La Società però resterà interessata soltanto nella proporzione del 25 % in circa 8 mila miglia quadrate di detto terreno (5,000,000 di *acres*).

Simultaneamente colla ferrovia, il sistema telegrafico fu prolungato al nord, oltrepassando il forte Vittoria a 630 miglia da Mafeking e continuato verso il forte Salisbury. Dieci stazioni furono aperte in poco tempo. Al 31 marzo 1891 la Società aveva speso L. st. 56,656. 3. 9 nella rete telegrafica. Molti indigeni furono impiegati in questo lavoro, colla sanzione dei capi delle loro tribù.

Una delle prime disposizioni della Società per incamminare la sua opera in quelle regioni fu l'arruolamento di un corpo di polizia per la protezione dei primi coloni contro gli attacchi degli indigeni, per tenere aperte le comunicazioni e mantenere la pace e l'ordine nei territori occupati dalla Società. 250 uomini furono arruolati e ritenuti sufficienti per ogni contingenza. Furono posti sotto il comando di abili ufficiali esperti dell'Africa.

Al principio del 1890, temendosi complicazioni politiche nell'Africa del sud, si ritenne necessario di portare quella forza a 500 uomini. Prima della fine di giugno 1890 erano equipaggiati ed armati. Furono quindi posti sotto il comando di un colonnello dell'esercito regolare.

Altre inquietudini politiche si manifestarono nei primi mesi del 1891, per lo che la Società aggiunse altri 150 uomini formando così un totale di 650. Le difficoltà essendo dappoi state appianate, la Società, che dovette sostenere un enorme ed inatteso dispendio, ridusse la polizia a 300 uomini, in attesa di poterla ridurre a 200 che è considerato il numero normale occorrente.

Una delle principali difficoltà consisteva nel vincere i sospetti

li parte della tribù di Matabele. Fu quindi deciso di cominciare le operazioni a grande distanza dai *kraals* (abitazioni indigene) affine li non eccitare ostilità. Il Re Lobengula stesso consigliò di operare nella porzione orientale dei suoi dominî, accordò tutte le facilitazioni alla spedizione ed indicò persino la via da seguirsi.

La Società quindi conchiuse un contratto con un ben noto esploratore in Africa, il quale, associato ad altri esperti e capaci compagni, intraprese per una somma fissa di organizzare una spedizione su larga scala a soddisfazione della Società, la quale doveva inoltre concedere diritti minerarî ed altri ai membri della spedizione. Questa si compose di 200 europei e 150 manuali indigeni.

L' intraprenditore doveva costrurre un buon stradale carreggiabile, erigere forti per la protezione dei primi coloni e tenere aperta la via di comunicazione. I componenti questa spedizione iniziatrice devono ricevere dall' intraprenditore paga e razioni oltre a diritti minerarî e ad un podere di 3000 *acres*. Questa spedizione costò alla Società L. st. 89,280.10 s., senza contare la terra ed i diritti minerarî anzidetti.

Mosse avanti il 28 giugno 1890 e fu sciolta il 30 settembre dello stesso anno. I risultati ottenuti sono: uno stradale lungo 400 miglia, la costruzione di molti ponti fissi e galleggianti, nonchè di 4 forti e lo stabilimento di numerose stazioni intermedie. Tutto questo lavoro che portò pace e sicurezza ad una larga zona di paese fu compiuto senza la perdita di una sola vita e senza tirare un solo colpo di fucile.

Al principio di ottobre 1890 il Mashonaland conteneva già 1000 bianchi.

Conviene qui considerare contro quali difficoltà il rappresentante, inviato dalla Società sul luogo, ebbe a lottare nell'amministrazione di un paese così vasto, specialmente quando si osservi che la maggior parte dei componenti la spedizione iniziatrice ed altri che la seguirono si sparsero in ogni direzione in cerca d'oro. Dovette concedere permessi e diritti minerarî, comporre dispute, nominare sopraintendenti delle miniere, preparare regolamenti per il debito controllo dei coloni, costrurre strade in varie parti, stabilire il servizio postale, formare piani di borghi ed abitazioni, formulare regolamenti municipali e sanitarî, e prendere misure in generale per il governo del paese e per l'esazione dei redditi necessari a coprire le spese.

Quanto alle dispute e complicazioni insorte tra i rappresentanti della Società ed i Portoghesi nell'Africa orientale, è a sperarsi che

gli accordi presi tra i Governi della Gran Bretagna e del Portogallo, contenuti nella convenzione dell'11 giugno 1891, ne impediscano la ripetizione.

Giova ricordare che i *Boers,* discendenti di coloni olandesi che formano la Repubblica di Transvaal, tentarono ripetute volte di conchiudere un trattato col Re Lobengula e di unire Matabeleland alla loro Repubblica. Non essendo riusciti, ebbero l'idea di occupare per forza gran tratto del paese. L'aumento però della polizia e la fermezza della Società convinsero i *Boers,* che il Governo inglese non avrebbe permesso la progettata invasione.

Frattanto il rappresentante della Società, sentendo che il Re di Barotse e quello di Gazaland desideravano di porsi sotto la protezione della Gran Bretagna, inviò delle missioni a quei capi all'oggetto di stabilire relazioni amichevoli e di ottenere concessioni.

Il territorio del Re di Barotse copre una superficie di circa 225,000 metri quadrati. Il Re consentì ad una concessione mineraria e commerciale su tutto il paese ed in prova del suo buon volere inviò ai consiglieri della Società due magnifiche zanne d'elefante, del peso di 100 libbre ciascuna.

La Società ebbe uguale successo col Re di Gazaland.

Per quanto splendidi siano i risultati che si ripromettono dall'agricoltura, è dall'industria mineraria che la Società attende i maggiori profitti. Depositi d'oro sono già stati scoperti in otto località e dalle osservazioni fatte non havvi dubbio che esistono ricche vene in molte altre parti.

La Società ottiene già un'entrata dalle seguenti sorgenti:

Licenze per occupazione di terreno — licenze a commercianti ed esploratori — licenze minerarie — certificati d'ispezione — diritti su cessioni di proprietà — posta — telegrafi.

Queste sorgenti d'entrata sono indipendenti da introiti prodotti dai minerali e dalla vendita di terreni.

La popolazione bianca nel paese è ora stimata a circa 3000 persone fra le quali si contano numerosi commercianti nonchè ministri di religione, dottori, avvocati, agrimensori, e venditori all'incanto.

Da poco tempo la Società ha ottenuto diritti di superficie, oltre ai minerarî in tutti i dominî del Re Lobengula cioè sopra un'estensione di circa 125,000 miglia quadrate di terra, che equivalgono a 80,000,000 di *acres.* Calcolando che questa terra valga solo tre *pence* (trenta centesimi) per *acre,* il prodotto coprirebbe da solo il capitale di un milione di sterline, della Società.

La Società è in ultimo subentrata nei diritti della Società dei

Laghi africani (*African Lakes Company*) le cui operazioni avevano, luogo nei territorî al nord dello Zambesi ove esistono pure missioni scozzesi. Questi territorî però potevano ad ogni momento cadere nelle mani della Germania o del Portogallo. Tanto la Società dei Laghi quanto i missionari dovevano inoltre sostenere continui conflitti coi mercanti di schiavi, cosicchè la *British South Africa Company* assorbì tutto, pagando L. st. 20,000 alla Società dei Laghi garantendo L. st. 10,000 all'anno per le spese di amministrazione dei nuovi territorî. Dalle ricerche fatte si ottennero chiare indicazioni di gran ricchezza minerale; vi sono grandi quantità di avorio e di gomma arabica che attendono esportatori. Il caffè vi è poi già coltivato con buon successo.

Dal bilancio 1891 della Società si rileva che il capitale marzo consisteva in L. st. 606,291.1.0 in denaro, L. st. 54,000 equivalente di altrettante azioni concesse in parziale pagamento e cambio di azioni di altre Società amalgamate.

Fra le spese si possono notare le seguenti:

Equipaggiamento della polizia, armi e munizioni, provvigioni, bestiame, valori del piroscafo *Countess of Carnarvon* . . . . . L. st.	104,802. 10. 0
Per la concessione Matabele	21,391. 7. 9
» Baines	10,046. 11. 2
» Barotse e spedizione.	24,626. 17. 8
» Gazaland.	10,500. 10. 0
Spedizione al nord della Zambesia.	2,817. 17. 4
Costruzione di strade, telegrafi e pozzi	147,135. 19. 0
Corpo di polizia	186,760. 8. 3
Amministrazione di Mashonaland	11,785. 8. 9
» dell'Africa centrale inglese . . .	6,352. 6. 6
Pagamenti alla *African Lakas Company*	11,250. 0. 0
Spese nell'Africa meridionale	17,571. 0. 4

Uno dei progetti vagheggiati dalla Società è di estendere la linea telegrafica a Uganda, il che costerebbe da 140 a 150,000 lire st. e quindi di portarla fino all'Egitto. Questo gigantesco lavoro occuperebbe da 5 a 10 anni e costerebbe da 300 a 400,000 lire st., ma ridurrebbe il costo dei telegrammi da sc. 9.6 a sc. 2.6.

Per norma dei minatori d'oro e coloni che intendano portarsi alle miniere d'oro di Mashonaland, la *British South Africa Company* fornisce un breve compendio delle leggi e regolamenti, coll'osser-

vanza delle quali permette la ricerca dei metalli preziosi entro la sfera delle operazioni della Società.

Chiunque intenda far ricerca di metalli preziosi deve ottenere un permesso di ricerca o scandaglio (*Prospector's License*) che viene rilasciato dall'ufficiale incaricato delle miniere (*Mining Commissioner*) in Mashonaland od all'ufficio della Società in Cape Town, pagando uno scellino.

Il permesso di ricerca obbliga il detentore ad obbedire alle leggi e regolamenti della Società. Ogni detentore di tal permesso ha il diritto di circoscrivere una concessione alluvionale di 150 piedi quadrati e dieci concessioni di roccia (in una superficie indivisa), ciascuna concessione di roccia dovendo essere della misura di 150 per 400 piedi.

Su tutte le concessioni alluvionali scavate vien fatto pagare una lira sterlina al mese per ogni concessione.

Ogni possessore di concessioni minerarie, dopo di aver circoscritto il suo complesso di concessioni di roccia, deve sviluppare dette concessioni fino al punto stabilito dall'ufficiale incaricato delle miniere, il quale allora rilascia un certificato d'ispezione. Dopo ciò il complesso di concessioni di roccia può essere ceduto ad una Società in accomandita, al patto che la *British South Africa Company* ed il possessore di concessioni minerarie dividano in parti uguali il prezzo d'acquisto pagato per la proprietà.

Nel caso di concessioni di roccia mineraria nessun permesso è necessario finchè il complesso di roccia è trasferito ad una Società in accomandita ed allora si debbono pagare 10 scellini al mese, per ogni concessione, per il permesso.

Affine d'incoraggiare la ricerca di depositi minerari, chiunque scopra una miniera d'oro alluvionale *produttiva* ha il diritto di circoscrivere per sè due concessioni alluvionali in aggiunta agli altri suoi diritti.

La seguente è la tariffa dei diritti imposti per le licenze di esercizio dei commerci e professioni sotto indicate nei territorî della Società:

Venditore all'incanto, farmacista, panattiere, esercente bigliardi ed altri giuochi simili, sensale, macellaio, rivenditore in genere, importatore, venditore di acque gazose, tabacchi e sigari, fabbricante di conserve, confetti, ecc. . . . L. st. 10. 0. 0 all'anno

Agente di ditte estere . . . . 25. 0. 0 »

Esercente Monte di pietà . . . . 25. 0. 0 »

Avvocato	20. 0. 0	all'anno
Procuratore legale	20. 0. 0	»
Notaro	12. 10. 0	»
Trasferitore di proprietà	12. 10. 0	»
Agrimensore	5. 0. 0	»
Dentista.	5. 0. 0	»
Medico	5. 0. 0	»

Mercanti ambulanti, per ogni veicolo adoperato L. st. 1 al mese o frazione di detto periodo.

Tutte le licenze spirano al 31 dicembre in ciascun anno. Chiunque eserciti i suddetti commerci o professioni senza la debita licenza va soggetto a multe rigorose.

La Società fornisce pure indicazioni circa le migliori vie da scegliere nel portarsi ai vari punti dei territorî, ed i mezzi di trasporti, nonchè minute descrizioni del paese circa la fertilità ed adattabilità per la colonizzazione, con speciali istruzioni intorno alle miniere d'oro, alla pastorizia, all'agricoltura, ecc.

Commerci. — Nel governo delle proprie colonie l'Inghilterra procura coi mezzi più acconci di tutelarne gli interessi assistendole in modo largo e generoso. Essa sostiene l'intero costo dei servizi navali, militari, diplomatici e consolari in tutto il mondo, senza che vi contribuiscano i sudditi coloniali. Anzi l'Inghilterra può ad ogni momento trovarsi costretta ad intraprendere, a tutte sue spese, qualche guerra per difendere la causa di una qualsiasi delle colonie.

È vero che l'India contribuisce con circa L. st. 250,000 e l'Australia con L. st. 126,000 alla spesa navale di sedici milioni dell'Inghilterra, ma queste contribuzioni riguardano la difesa locale e non si applicano a quella generale dell'Impero. Lo stesso dicasi per le 750,000 sterline che l'India dà per l'esercito e per le 252,250 sterline che danno altre sei colonie allo stesso fine.

Così è che tutte le tasse ed esazioni d'ogni genere, imposte e ricevute nelle colonie, vanno interamente a beneficio delle medesime. Nulla giunge al tesoro della madre patria.

È questo un principio assai importante, che senza dubbio fu adottato dall'Inghilterra dopo l'esperienza fatta cogli Stati Uniti, ed è diametralmente opposto a quello seguito da altre Nazioni colonizzatrici sì antiche che moderne, cioè di far contribuire le colonie alle spese generali dello Stato.

Al presente i possedimenti coloniali costano alla Gran Bretagna due milioni di sterline all'anno.

E qui sorge naturale la domanda: se l'Inghilterra sostiene quest'aggravio, qual tornaconto deriva ad essa dalle sue colonie?

Il compenso è larghissimo e l'Inghilterra lo trova nell'enorme aumento del suo commercio e della sua navigazione. Se venisse a perdere le colonie, e soprattutto l'India, l'Inghilterra ben sa che vedrebbe spegnersi le sue grandi manifatture, e la bandiera inglese cesserebbe d'avere il predominio sui mari. . . . .

Soltanto durante il regno presente l'entrata dell'Inghilterra è aumentata del 50 % ed il suo commercio del 500 %, ed il loro commercio del 900 %.

Il commercio inglese, nella ricerca di nuovi mercati, ha sempre seguito la colonizzazione, trovandoli appunto in paesi abitati da popoli della stessa razza e lingua. L'Inghilterra necessita di prodotti coloniali e le colonie hanno bisogno delle merci inglesi. Il beneficio è quindi reciproco. Le colonie sotto la bandiera inglese godono credito ad ottenere capitali inglesi. In venti anni il capitale inviato in prestiti da Londra, all'Australia soltanto, eccede 170 milioni di lire sterline. È coll'aiuto di tal capitale che quel paese ha potuto fare così rapidi progressi, ma l'Inghilterra ne trae vantaggio inviando le proprie merci e ricevendo i prodotti coloniali tanto necessari per le sue industrie. Quel capitale sviluppa la colonia ed aumenta allo stesso tempo la domanda di merci inglesi. Questa salì o discese a seconda che l'Inghilterra anticipò o negò i capitali. Nei venti anni dianzi accennati l'Inghilterra importò dall'Australia per 424 milioni di lire sterline in prodotti coloniali e vi esportò per 422 milioni delle sue merci. È questa una notevole parità di scambi, ma esaminando più minutamente detto commercio risulta ben chiaro che lo sviluppo del medesimo è dovuto piuttosto all'Inghilterra che all'Australia. Si calcola che l'Australia abbia attirato a sè circa 300 milioni di sterline in prestiti pubblici ed in imprese private, il Canadà circa 50 milioni, ed in totale si ritiene che circa 800 milioni di sterline sono stati per lo sviluppo delle colonie.

Il valore delle merci esportate dall'Inghilterra nei suoi vari dominî ascese nel 1891 a 110,477,939 sterline e le importazioni dagli stessi dominî a 94,547,851.

L'Inghilterra dipende dalle sue colonie e dall'estero per generi alimentari e materie prime, la produzione propria non bastando al sostentamento od al lavoro degli abitanti. Metà del pane consumato è fatto con farina estera. Al presente importa il 38 % di generi alimentari dalle proprie colonie e possedimenti, ed il 62 % da paesi

esteri, pari in denaro a 47 milioni di sterline dalle colonie e 94 milioni dall'estero. Questa importazione ha fatto diminuire enormemente il prezzo del vitto. Le materie prime sono in gran parte fornite dalle colonie. Per l'industria della lana quasi il 90 % di materia prima viene dalle colonie, ed in altre industrie circa una metà è importata dalle colonie e l'altra metà dall'estero, eccetto il cotone la cui proporzione è del 77 % dall'estero.

L'Inghilterra vende all'India più di 30 milioni di merci fabbricate all'anno. Nel 1888 l'India acquistò, in tessuti e filo di cotone soltanto, pel valore di 20,250,000 sterline. Nella stessa proporzione compra macchine, lavori in ferro, materiale ferroviario, lane, ecc.

In cambio di questi merci l'India invia per più di 30 milioni all'anno in grano, riso, thè, caffè, cotone greggio, juta, pelli, indigo, lane ed altri prodotti.

Alcuni anni or sono il Ministero delle Indie (*India Office*) inviò un ufficiale apposito in Italia ad impegnare viticoltori ed enotecnici per impiegarli nell'India a condizioni assai rimunerative, affine d'introdurvi l'industria vinicola.

Sappiamo che l'Inghilterra importa svariati e ricchi prodotti da altri suoi possedimenti. Il Capo di Buona Speranza possiede le più fruttifere miniere di diamanti di tutto il mondo; in un solo anno si sono talvolta esportati diamanti pel valore di 4 milioni di sterline. Nel distretto di Kimberley, che è il più ricco, non meno di 40 milioni di sterline di diamanti sono stati esportati dal 1871. Questi diamanti vanno in Olanda per essere lavorati e quindi giungono in Inghilterra pel mercato. I negozianti inglesi però stanno studiando di trasportare l'intera industria del taglio dei diamanti dall'Olanda a Londra.

Quindi abbiamo l'oro, la lana, le penne di struzzo, il tabacco del Capo; e presto avremo anche vino, olio, seta e lino.

Affine di stabilire anche queste industrie agricole, una Società inglese assoldò viticoltori e coltivatori italiani e li inviò al Capo a piantare la vite e l'ulivo.

Nell'inverno giungono delle pesche dal Capo, che sono vendute a prezzi favolosi, fino a 100 franchi l'una. Tutte queste esportazioni causano seria concorrenza alla Francia ed all'Italia.

Dal Canadà l'Inghilterra riceve oro, argento, rame, ferro, petrolio, prodotti della piscicoltura, pelliccie, frutta, animali da macello, carne macellata ed estratti di carne, uova, burro, formaggio, grano.

Le uova del Canadà sono preferite dagli stessi importatori ita-

liani stabiliti in Inghilterra, specialmente per il modo col quale sono imballate. Invece di essere poste in casse alla rinfusa e poscia coperte di paglia, nel Canadà vengono collocate in casse divise in piccole celle in ciascuna delle quali entra un sol uovo. Così arrivano intatte, mentre quelle provenienti dall'Italia soffrono serie avarìe.

Dalle Indie occidentali arrivano ogni specie di coloniali.

Nella Nuova Zelanda le miniere d'oro hanno prodotto per più di 50 milioni di sterline dall'epoca in cui quel metallo vi fu scoperto, circa trent'anni or sono. Nello stesso paese è stato creato un enorme commercio di esportazione di carne conservata col sistema frigorifico.

Uno dei più importanti sviluppi del commercio moderno, nei suoi rapporti colla vita del popolo, è questa importazione di carne fresca dalle colonie nel Regno Unito. Tempo fa le greggie ed il bestiame bovino in Australia, nella Nuova Zelanda ed in alcuni paesi venivano allevati principalmente per la loro lana e per le pelli; la carne veniva bollita e ridotta in sego. L'invenzione ed il perfezionamento di un metodo di conservare la carne durante un lungo viaggio e di metterla fresca sui mercati della Gran Bretagna, apportano un nuovo profitto allo allevatore nella Nuova Zelanda e forniscono il montone sui mercati inglesi ad un prezzo, che ne permette il consumo alle grandi masse della popolazione operaia ed anche a quei poveri, che in altri tempi ben di rado avevano l'opportunità di assaggiar carne.

Il metodo di conservazione è così interessante che lo descriverò qui brevemente.

Le pecore destinate al macello sono tenute ben pulite e riparate. Finito il macello vengono trasportate in una camera di raffreddamento. Le pelli, il grasso e i rifiuti sono posti in disparte. La camera di raffreddamento è costrutta con soffitta doppia attraverso la quale è attirata una corrente d'aria per mezzo di macchina apposita. Qui rimangono per dieci ore affine di rimuovere tutto il calore animale, quindi passano nelle camere refrigeranti. Queste camere contengono da 200 a 400 montoni macellati, che restano in esse 36 ore. Questi sono poi collocati nei magazzini, e per tenerli puliti in tutto il viaggio, vengono cuciti ciascuno in un sacco di tela di cotone colla marca di fabbrica. Sono così pronti per l'imbarco.

Le camere refrigeranti ed i magazzini hanno le pareti, i pavimenti e le soffitte isolati con carbone vegetale; l'aria fredda entra

per mezzo di un tubo direttamente dalla macchina, quindi ritorna per essere raffreddata ed usata di nuovo. In questo modo si conserva una costante circolazione d'aria fredda.

L'aria fredda è fornita da macchine frigorifiche della *Naslam Foundry and Engineering Company* di *Derby*, l'azione delle quali si esplica così: l'aria che dev'essere raffreddata entra dapprima in compressori ove acquista calore per la compressione; passa quindi in una serie di tubi, intorno ai quali circola dell'acqua fredda ed in essi è quindi ridotta alla temperatura dell'acqua. Dopo ciò si fa espandere e diventa così fredda che sorte dalla macchina ad una temperatura di 60 a 70 gradi Farenheit sotto lo zero, cioè circa gradi 100 di gelo. Viene poi condotta attraverso un tubo principale e distribuita con tubi di ramificazione nelle varie camere.

I magazzini si aprono davanti alla ferrovia ove i montoni gelati vengono posti in carri specialmente costrutti ed inviati al porto d'imbarco.

I vapori pel trasporto della carne in Inghilterra furono costrutti dalla ben nota *Fairfield Shipbuilding Company* e sono muniti di macchine e camere simili a quelle suddescritte. Nel viaggio di andata e ritorno il bastimento fa un completo giro del mondo. I vapori salpano dal Tamigi, toccano Plymouth ove ricevono la valigia postale e quindi vanno diretti a Teneriffa, ove si fermano sei ore a far carbone, e con una corsa di quattordici giorni giungono al Capo di Buona Speranza. Colà non si fermano più di otto ore; in diciassette giorni si portano ad Hobart. Ivi scendono i passeggieri per la Tasmania e l'Australia, ed in altri quattro giorni i vapori arrivano a destinazione nella Nuova Zelanda.

Il viaggio di ritorno colla carne occupa due giorni di meno. Dalla Nuova Zelanda i vapori si dirigono pel Capo Horn; la traversata occupa circa quattordici giorni, ed in altri sette ed otto giorni arrivano a Rio Janeiro. Colà si fermano dalle sedici alle venti ore. Il seguente punto di fermata è Teneriffa dopo dodici giorni di navigazione. Fatto carbone, dopo poche ore partono ed in cinque giorni sono a Plymouth e dopo altre ventiquattro ore ancorano a Londra.

I vapori in Londra vanno usualmente nei *Roxal Albert Docks* ove sbarcano i montoni gelati in barche che li trasportano nei magazzini degli importatori *Nelson Brothers Limited.* Un solo vapore sbarcherà in Londra dai 30 ai 40,000 montoni gelati per viaggio.

Si potrà formarsi un'idea delle dimensioni di questo commercio osservando che in un anno furono spediti a questa ditta 847,102

castrati gelati, 400 pezzi di carne, 62,321 coscie, 132,645 agnelli e 7,941,657 libbre di manzo. Nel 1890 il numero totale di montoni esportati ascese ad 1,562,647. Il costo del trasporto salì a circa centesimi 12 per libbra.

In tutta l'Australia si calcola siano 115 milioni di pecore. La lana prodotta è quasi interamente portata in Inghilterra. Questa in un solo anno paga fino a 25 milioni di sterline per provvedere le lane necessarie alle sue manifatture. L'oro, l'argento ed il carbone trovati in molte parti dell'Australia concorrono ad accrescerne la ricchezza. I coloni in Australia coltivano anche la vite ed inviano eccellenti vini in Inghilterra.

Un nuovo commercio che va acquistando considerevole importanza, è l'importazione del *burro* dalla Nuova Zelanda. Il fatto che l'inverno in Inghilterra corrisponde all'estate agli antipodi è assai favorevole all'impresa. Molti miglioramenti sono stati effettuati in questo ramo di esportazione dalla colonia, e, giudicando dalla qualità di recenti consegne, il problema di utile trasporto è stato sciolto poichè fu riscontrato che il burro inviato in caratelli di 100 e di 56 libbre, nella stiva, a 45 gradi Farenheit di temperatura, si conservò in perfetta condizione. È un po' più salato di quello importato dalla Danimarca, e realizzò 116 scellini per cantaro[1] in confronto di 136 scellini prezzo di quest'ultimo. Sono stati adottati i migliori metodi scientifici colle macchine più perfezionate per prepararlo.

Dalla Tasmania giunge frutta fresca di eccellente qualità. Non havvi dubbio che nella prossima primavera giungeranno quantità ancor maggiori di mele dalla Tasmania ed anche dalla Nuova Zelanda ed Australia, di quelle finora pervenute, poichè gli esportatori ne trassero un buon tornaconto nella stagione scorsa, in seguito alle precauzioni prese d'inviare soltanto le frutta migliori, d'imballarle con cura, avvolgendo ogni mela separatamente in carta, e di spedirle in stive ad aria fredda. L'invio di una cassa di mele conservate coll'aria fredda non costa che cinque scellini dalla colonia di Victoria a Londra, ed il prezzo realizzato da frutti scelti rende un profitto soddisfacente. Siccome queste mele hanno una assai bella apparenza, con gusto squisito, ed arrivano nella primavera, quando le mele del paese son quasi finite, havvi campo a smerciarne grandi quantità. L'importazione ultima superò già di molto quella della stagione precedente.

[1] Il cantaro è pari a kg. 50.8024.

Governo delle colonie. — Nel governo interno o locale delle colonie l'Inghilterra ha seguìto la via di concedere la massima libertà considerate le varie condizioni di ogni dipendenza.

Secondo la definizione data nei ruoli del Ministero delle colonie (*Colonial office List*) la forma di Governo è divisa in tre classi:

1° Colonie in cui la Corona ha intero il controllo della legislatura, e l'amministrazione è condotta da ufficiali pubblici dipendenti dal Governo della madre patria. Queste si chiamano *Crown Colonies,* come sarebbero l'India, Gibilterra, Malta, isole Falkland, Guiana, Honduras, Giammaica, Trinità, Ascensione, Gambia, Costa d'Oro, Lagos, Maurizio, Sant'Elena, Sierra Leone, Aden, Perim, Hong-Kong, Labuan, Straits Settlements ed isole Fiji. I rappresentanti del Governo sono un governatore generale, governatore, capitano governatore, luogotenente governatore, od amministratore, a seconda dell'importanza della colonia o dipendenza;

2° Colonie aventi un corpo legislativo eletto (*Rappresentative Institutions*), nelle quali la Corona ha soltanto il *veto* sulla legislazione, ed il Governo inglese ritiene il controllo sugli ufficiali pubblici.

Le isole Bahamas, le Bermude, le isole Leeward, le isole Windward, Natal e Ceylan sono così amministrate. Tutte hanno un governatore alla testa;

3° Colonie aventi un corpo legislativo eletto ed un Governo responsabile (*Responsible Government*) nelle quali la Corona ha soltanto il *veto* sulla legislazione ed il Governo inglese non conserva alcun controllo sopra qualsiasi ufficiale pubblico, eccetto il proprio rappresentante.

In questa categoria entrano il dominio del Canadà, Terranova, il Capo di Buona Speranza, la Nuova Galles del Sud, la Nuova Zelanda, il Queensland, l'Australia Meridionale, la Tasmania, il Victoria e l'Australia Occidentale.

Il Canadà ha un governatore generale nominato dal Governo inglese, le altre colonie hanno un governatore.

L'ultima categoria, come si vede, è quella delle colonie quasi interamente libere ed indipendenti dalla madre patria. Eleggono il loro Parlamento, fanno le loro leggi ed impongono quelle tasse che considerano necessarie. Non havvi che il governatore che rappresenta la Regina; esso si può considerare come un vicerè costituzionale.

Tutte le colonie però hanno dovuto passare per la prima categoria, cioè di *Crown Colonies;* man mano poi che cresce la popo-

lazione d'origine inglese abituata a governo libero e di sicura fede, si fanno entrare nella seconda; ed allorchè infine dimostrino di sapersi amministrare da sè, vengono ammesse ai vantaggi della terza. Ove però prevalgono le popolazioni indigene non abituate a governo libero, l'Inghilterra conserva pieno controllo ed in certi casi vi mantiene anche governo dispotico.

Al presente nessuna delle grandi colonie aventi governo proprio, neppure il dominio del Canadà, ha voce negli affari dell'Impero. L'Inghilterra non ha mai accordato loro di eleggere ed inviare un rappresentante al Parlamento in Londra.

Le istituzioni politiche nelle colonie inglesi sono liberalissime. Ben presto dopo il suo arrivo, l'emigrante si trova investito del potere di votare nelle elezioni parlamentari locali e di esercitare una certa influenza sui pubblici affari della colonia. La libertà religiosa è assoluta e l'istruzione generalmente gratuita.

L'Inghilterra ha un Ministero speciale delle colonie (*Colonial Office*) con un'amministrazione su vasta scala. Il ministro è membro del Gabinetto e s'occupa dei rapporti dell'Inghilterra con tutte le dipendenze, eccetto le Indie. Da esso dipendono i governatori, vicegovernatori e segretari coloniali, non gli agenti governativi (*Crown Agents*) delle colonie stesse presso detto Ministero, con un corpo d'ingegneri, ispettori ed altri ufficiali appositamente addetti alle colonie.

Il Ministero degli affari esteri (*Foreign Office*) ha il compito di investigare ed intervenire nelle controversie che nascano tra le colonie o possedimenti e gli Stati esteri.

L'*India Office* (Ministero delle Indie) è dedito esclusivamente alla trattazione degli affari concernenti i vasti possessi nelle Indie orientali. Il ministro fa parte del Gabinetto, ha un Consiglio di quindici membri con sotto-segretari, sezioni di finanza, giudiziarie, militari, politiche, ecc. Da questo Ministero dipendono il governatore generale delle Indie, il governatore di Madras, quello di Bombay, ecc.

Le seguenti colonie: Canadà, Columbia britannica, Nuova Galles del Sud, Victoria, Nuova Zelanda, Australia Meridionale, Queensland, Tasmania, Capo di Buona Speranza, Natal e Nuovo Brunswick hanno i loro agenti ufficiali (*High Commissioners Agent-General*) presso il Governo inglese. Tali agenti sono nominati dal Governo della colonia che rappresentano, con grado poco inferiore a quello di ministro plenipotenziario. Sono ben retribuiti, dispongono di forti mezzi e rendono importanti servigi. Essendo ben informati degli affari, dei desiderî e dei bisogni della colonia rispettiva, con-

feriscono coi ministri della Regina intorno alle questioni che insorgono, e si fanno interpreti delle opinioni della legislatura, del Governo e della popolazione della colonia stessa. Vi sono poi 47 colonie e dipendenze minori che non hanno agenti propri e sono rappresentate da agenti governativi (*Crown Agents*) presso il Ministero delle colonie.

Il principale incarico però degli agenti delle colonie è di promuovere, dirigere e sorvegliare l'emigrazione, assistendo le persone preventivamente riconosciute idonee, eliminando quelle ritenute poco promettenti.

Questi agenti inseriscono annunzi nei giornali facendo rilevare i vantaggi della rispettiva colonia ed invitando coloro che sono desiderosi di tentare miglior fortuna, a portarsi all'ufficio dell'agente per emigrare.

Ufficio d'informazioni agli emigranti. — Affine d'impedire il più possibile gl'inganni e le frodi per parte di agenti di navigazione e di emigrazione, il Governo inglese stabilì nel 1886, sotto la direzione del Ministero delle colonie, un ufficio speciale allo scopo di fornire a coloro, che intendono emigrare dal Regno Unito, utili ed esatte informazioni intorno all'emigrazione, non solo alle colonie inglesi, ma anche a paesi esteri. Nulla è risparmiato per rendere le informazioni più precise che sia possibile, e l'ufficio non solo indica verso dove si può con più profitto emigrare, ma notifica altresì quali luoghi si debbano evitare.

Il medesimo fa affiggere ogni tre mesi un grande avviso in tutti gli uffici postali del Regno; inoltre pubblica ed invia regolarmente a chiunque ne faccia richiesta delle circolari trimestrali sul Canadà, Australia ed Africa del Sud, vende, al prezzo di dieci centesimi ciascuno, dei manuali con mappe concernenti dieci fra le principali colonie, ed al prezzo di trenta centesimi un manuale sull'esercizio delle varie professioni nelle colonie stesse, nonchè una raccolta di leggi e disposizioni sull'emigrazione allo stesso prezzo di trenta centesimi. Per le Indie occidentali pubblica un manuale separato al prezzo di venti centesimi e per i paesi esteri un foglio *gratis* con istruzioni generali, più manuali speciali con mappe per gli Stati Uniti, per il Transvaal e per l'Argentina a prezzi bassissimi. Vende infine un sommario di rapporti consolari al prezzo di venti centesimi.

Dalla relazione per l'anno 1892 si rileva che la somma annuale accordata dal Governo per gli impiegati e per l'affitto e manutenzione dell'ufficio era di L.st. 650. In seguito però a raccomandazione

della Commissione parlamentare sulla colonizzazione, l'assegno fu portato a L.st. 1000, oltre a posta e stampa *gratis*. Con tal somma il Consiglio di direzione è stato posto in grado di aprire succursali in vari centri.

Detto Consiglio è composto di 14 membri nominati dal ministro delle colonie che ne è il presidente. I servigi del Consiglio sono volontari senza alcuna retribuzione. Il Governo non è responsabile per le informazioni emanate dall'ufficio.

Le informazioni si possono ottenere non solo all'ufficio, ma sono diffuse per mezzo degli uffici postali, dei clubs di operai, delle biblioteche pubbliche, del clèro, degli ufficiali dello stato civile (*Registrars*), dagli amministratori della carità pubblica (*Boards of Guardians*) in Inghilterra ed Irlanda e dei Consigli provinciali in Iscozia, di Società cooperative, industriali, filantropiche, di emigrazione, ecc., Camere di commercio, giornali e persone private.

La Commissione parlamentare sulla colonizzazione dichiarò nella sua relazione che lo scopo e l'amministrazione di questo ufficio erano veramente ammirabili, che probabilmente non fu mai effettuato lavoro così importante, con tanta efficacia, ed un costo così lieve pel pubblico, e che questo ottimo risultato è in massima parte dovuto al carattere pratico della direzione ed allo spirito filantropico che anima i suoi membri. Le informazioni così ottenute e diffuse tendono ad impedire che gli emigranti siano fuorviati da speciose promesse e che i loro scarsi mezzi siano sciupati in imprese mal scelte.

I consoli inglesi all'estero rendono preziosi servigi coi rapporti che regolarmente inviano al loro Governo intorno alle condizioni in cui si trovano, tanto sul commercio, industria e navigazione, quanto sulla immigrazione e colonizzazione. Dietro desiderio espresso nel Parlamento ed a norma d'istruzioni impartite dal Segretario di Stato, la Direzione dell'*Emigrants Information Office* ha aggiunto alle sue pubblicazioni un sommario dei vari rapporti dei rappresentanti consolari negli Stati Uniti e nell'America Centrale e Meridionale stati pubblicati dal Ministero degli affari esteri (*Foreign Office*) nel corso del 1891 e del 1892, facendo spiccare le parti che riflettono le condizioni del lavoro e le probabilità di successo per immigranti inglesi.

Riguardo all'emigrazione i consoli inglesi non si limitano a fornire informazioni al loro Governo intorno ai paesi ove sono stabiliti, ma lo avvisano inoltre, se occorre anche telegraficamente, della partenza da tali paesi di emigranti miserabili od in cattive condi-

zioni di salute, diretti all'Inghilterra, affinchè il Governo possa prendere le necessarie precauzioni all'arrivo di tali immigranti.

A tale scopo detti consoli, specialmente quelli di Amburgo, Riga, Memel e Libau, esercitano rigorosa vigilanza sui movimenti della popolazione e sul probabile aumento dell'immigrazione di indigenti nel Regno Unito.

Sistemi d'immigrazione nelle colonie. — Al presente i sistemi di immigrazione adottati dalle colonie, specialmente da quelle in Australia, sono tre, cioè: il *Colonial or Nominated Assisted,* l'*United Kingdom Assisted* ed il *Land Order Warrant.*

Prendiamo ad esaminare questi sistemi per ciò che concerne l'Australia meridionale:

1° *Colonial or Nominated Assisted System* (Sistema coloniale di proposta). Le persone già residenti in detta colonia, che desiderino chiamare congiunti od amici nella colonia, debbono provvedersi di un certificato o biglietto (*ticket*). I moduli di domande a detto scopo possono ottenersi da qualsiasi ufficio postale, stazione ferroviaria o di polizia ed in molti uffici ed istituti nella colonia. In uno di questi moduli debbonsi scrivere i nomi ed età delle persone chiamate. Deve quindi essere inviato al *Crown Lands and Immigration Office* (uffici dei terreni governativi e d'immigrazione) coll'ammontare richiesto. Le somme da contribuirsi sono: per maschi e femmine sotto i dodici anni L.st. 3; sopra i dodici e sotto i quaranta L.st. 4; sopra i quaranta e sotto i cinquanta L.st. 8; fanciulli sotto i dodici mesi *gratis.* Le classi ammesse ad emigrare a queste condizioni sono agricoltori, artigiani, meccanici, domestici, minatori e manuali.

I richiedenti debbono aver lavorato abitualmente in una delle dette occupazioni, e partire coll'intenzione di lavorare nella colonia nello stesso modo. Debbono essere sobrii, industriosi, di buon carattere morale, in buona salute, liberi d'ogni difetto mentale e fisico, trovarsi entro le età specificate, essere stati vaccinati od aver sofferto il vaiuolo.

A famiglie numerose ammessibili vien concesso di trasportare i maschi sotto i dodici anni, e le femmine sopra detta età, senza pagamento.

Allorchè la domanda è ricevuta dal *Crown Lands and Immigration Office,* se le persone proposte sono ammessibili, viene scambiata con un certificato, che autorizza l'agente di emigrazione in Londra ad accordare i passaggi alle persone proposte, purchè le medesime possano produrre una soddisfacente fede medica, e pur-

della Commissione parlamentare sulla colonizzazione, l'assegno fu portato a L.st. 1000, oltre a posta e stampa *gratis*. Con tal somma il Consiglio di direzione è stato posto in grado di aprire succursali in vari centri.

Detto Consiglio è composto di 14 membri nominati dal ministro delle colonie che ne è il presidente. I servigi del Consiglio sono volontari senza alcuna retribuzione. Il Governo non è responsabile per le informazioni emanate dall'ufficio.

Le informazioni si possono ottenere non solo all'ufficio, ma sono diffuse per mezzo degli uffici postali, dei clubs di operai, delle biblioteche pubbliche, del clèro, degli ufficiali dello stato civile (*Registrars*), dagli amministratori della carità pubblica (*Boards of Guardians*) in Inghilterra ed Irlanda e dei Consigli provinciali in Iscozia, di Società cooperative, industriali, filantropiche, di emigrazione, ecc., Camere di commercio, giornali e persone private.

La Commissione parlamentare sulla colonizzazione dichiarò nella sua relazione che lo scopo e l'amministrazione di questo ufficio erano veramente ammirabili, che probabilmente non fu mai effettuato lavoro così importante, con tanta efficacia, ed un costo così lieve pel pubblico, e che questo ottimo risultato è in massima parte dovuto al carattere pratico della direzione ed allo spirito filantropico che anima i suoi membri. Le informazioni così ottenute e diffuse tendono ad impedire che gli emigranti siano fuorviati da speciose promesse e che i loro scarsi mezzi siano sciupati in imprese mal scelte.

I consoli inglesi all'estero rendono preziosi servigi coi rapporti che regolarmente inviano al loro Governo intorno alle condizioni in cui si trovano, tanto sul commercio, industria e navigazione, quanto sulla immigrazione e colonizzazione. Dietro desiderio espresso nel Parlamento ed a norma d'istruzioni impartite dal Segretario di Stato, la Direzione dell'*Emigrants Information Office* ha aggiunto alle sue pubblicazioni un sommario dei vari rapporti dei rappresentanti consolari negli Stati Uniti e nell'America Centrale e Meridionale stati pubblicati dal Ministero degli affari esteri (*Foreign Office*) nel corso del 1891 e del 1892, facendo spiccare le parti che riflettono le condizioni del lavoro e le probabilità di successo per immigranti inglesi.

Riguardo all'emigrazione i consoli inglesi non si limitano a fornire informazioni al loro Governo intorno ai paesi ove sono stabiliti, ma lo avvisano inoltre, se occorre anche telegraficamente, della partenza da tali paesi di emigranti miserabili od in cattive condi-

zioni di salute, diretti all'Inghilterra, affinchè il Governo possa prendere le necessarie precauzioni all'arrivo di tali immigranti.

A tale scopo detti consoli, specialmente quelli di Amburgo, Riga, Memel e Libau, esercitano rigorosa vigilanza sui movimenti della popolazione e sul probabile aumento dell'immigrazione di indigenti nel Regno Unito.

Sistemi d'immigrazione nelle colonie. — Al presente i sistemi di immigrazione adottati dalle colonie, specialmente da quelle in Australia, sono tre, cioè: il *Colonial or Nominated Assisted*, l'*United Kingdom Assisted* ed il *Land Order Warrant*.

Prendiamo ad esaminare questi sistemi per ciò che concerne l'Australia meridionale:

1° *Colonial or Nominated Assisted System* (Sistema coloniale di proposta). Le persone già residenti in detta colonia, che desiderino chiamare congiunti od amici nella colonia, debbono provvedersi di un certificato o biglietto (*ticket*). I moduli di domande a detto scopo possono ottenersi da qualsiasi ufficio postale, stazione ferroviaria o di polizia ed in molti uffici ed istituti nella colonia. In uno di questi moduli debbonsi scrivere i nomi ed età delle persone chiamate. Deve quindi essere inviato al *Crown Lands and Immigration Office* (uffici dei terreni governativi e d'immigrazione) coll'ammontare richiesto. Le somme da contribuirsi sono: per maschi e femmine sotto i dodici anni L.st. 3; sopra i dodici e sotto i quaranta L.st. 4; sopra i quaranta e sotto i cinquanta L.st. 8; fanciulli sotto i dodici mesi *gratis*. Le classi ammesse ad emigrare a queste condizioni sono agricoltori, artigiani, meccanici, domestici, minatori e manuali.

I richiedenti debbono aver lavorato abitualmente in una delle dette occupazioni, e partire coll'intenzione di lavorare nella colonia nello stesso modo. Debbono essere sobrii, industriosi, di buon carattere morale, in buona salute, liberi d'ogni difetto mentale e fisico, trovarsi entro le età specificate, essere stati vaccinati od aver sofferto il vaiuolo.

A famiglie numerose ammessibili vien concesso di trasportare i maschi sotto i dodici anni, e le femmine sopra detta età, senza pagamento.

Allorchè la domanda è ricevuta dal *Crown Lands and Immigration Office*, se le persone proposte sono ammessibili, viene scambiata con un certificato, che autorizza l'agente di emigrazione in Londra ad accordare i passaggi alle persone proposte, purchè le medesime possano produrre una soddisfacente fede medica, e pur-

castrati gelati, 400 pezzi di carne, 62,321 coscie, 132,645 agnelli e 7,941,657 libbre di manzo. Nel 1890 il numero totale di montoni esportati ascese ad 1,562,647. Il costo del trasporto salì a circa centesimi 12 per libbra.

In tutta l'Australia si calcola siano 115 milioni di pecore. La lana prodotta è quasi interamente portata in Inghilterra. Questa in un solo anno paga fino a 25 milioni di sterline per provvedere le lane necessarie alle sue manifatture. L'oro, l'argento ed il carbone trovati in molte parti dell'Australia concorrono ad accrescerne la ricchezza. I coloni in Australia coltivano anche la vite ed inviano eccellenti vini in Inghilterra.

Un nuovo commercio che va acquistando considerevole importanza, è l'importazione del *burro* dalla Nuova Zelanda. Il fatto che l'inverno in Inghilterra corrisponde all'estate agli antipodi è assai favorevole all'impresa. Molti miglioramenti sono stati effettuati in questo ramo di esportazione dalla colonia, e, giudicando dalla qualità di recenti consegne, il problema di utile trasporto è stato sciolto poichè fu riscontrato che il burro inviato in caratelli di 100 e di 56 libbre, nella stiva, a 45 gradi Farenheit di temperatura, si conservò in perfetta condizione. È un po' più salato di quello importato dalla Danimarca, e realizzò 116 scellini per cantaro [1] in confronto di 136 scellini prezzo di quest'ultimo. Sono stati adottati i migliori metodi scientifici colle macchine più perfezionate per prepararlo.

Dalla Tasmania giunge frutta fresca di eccellente qualità. Non havvi dubbio che nella prossima primavera giungeranno quantità ancor maggiori di mele dalla Tasmania ed anche dalla Nuova Zelanda ed Australia, di quelle finora pervenute, poichè gli esportatori ne trassero un buon tornaconto nella stagione scorsa, in seguito alle precauzioni prese d'inviare soltanto le frutta migliori, d'imballarle con cura, avvolgendo ogni mela separatamente in carta, e di spedirle in stive ad aria fredda. L'invio di una cassa di mele conservate coll'aria fredda non costa che cinque scellini dalla colonia di Victoria a Londra, ed il prezzo realizzato da frutti scelti rende un profitto soddisfacente. Siccome queste mele hanno una assai bella apparenza, con gusto squisito, ed arrivano nella primavera, quando le mele del paese son quasi finite, havvi campo a smerciarne grandi quantità. L'importazione ultima superò già di molto quella della stagione precedente.

[1] Il cantaro è pari a kg. 50.8024.

Governo delle colonie. — Nel governo interno o locale delle colonie l'Inghilterra ha seguito la via di concedere la massima libertà considerate le varie condizioni di ogni dipendenza.

Secondo la definizione data nei ruoli del Ministero delle colonie (*Colonial office List*) la forma di Governo è divisa in tre classi:

1° Colonie in cui la Corona ha intero il controllo della legislatura, e l'amministrazione è condotta da ufficiali pubblici dipendenti dal Governo della madre patria. Queste si chiamano *Crown Colonies,* come sarebbero l'India, Gibilterra, Malta, isole Falkland, Guiana, Honduras, Giammaica, Trinità, Ascensione, Gambia, Costa d'Oro, Lagos, Maurizio, Sant'Elena, Sierra Leone, Aden, Perim, Hong-Kong, Labuan, Straits Settlements ed isole Fiji. I rappresentanti del Governo sono un governatore generale, governatore, capitano governatore, luogotenente governatore, od amministratore, a seconda dell'importanza della colonia o dipendenza;

2° Colonie aventi un corpo legislativo eletto (*Rappresentative Institutions*), nelle quali la Corona ha soltanto il *veto* sulla legislazione, ed il Governo inglese ritiene il controllo sugli ufficiali pubblici.

Le isole Bahamas, le Bermude, le isole Leeward, le isole Windward, Natal e Ceylan sono così amministrate. Tutte hanno un governatore alla testa;

3° Colonie aventi un corpo legislativo eletto ed un Governo responsabile (*Responsible Government*) nelle quali la Corona ha soltanto il *veto* sulla legislazione ed il Governo inglese non conserva alcun controllo sopra qualsiasi ufficiale pubblico, eccetto il proprio rappresentante.

In questa categoria entrano il dominio del Canadà, Terranova, il Capo di Buona Speranza, la Nuova Galles del Sud, la Nuova Zelanda, il Queensland, l'Australia Meridionale, la Tasmania, il Victoria e l'Australia Occidentale.

Il Canadà ha un governatore generale nominato dal Governo inglese, le altre colonie hanno un governatore.

L'ultima categoria, come si vede, è quella delle colonie quasi interamente libere ed indipendenti dalla madre patria. Eleggono il loro Parlamento, fanno le loro leggi ed impongono quelle tasse che considerano necessarie. Non havvi che il governatore che rappresenta la Regina; esso si può considerare come un vicerè costituzionale.

Tutte le colonie però hanno dovuto passare per la prima categoria, cioè di *Crown Colonies;* man mano poi che cresce la popo-

lazione d'origine inglese abituata a governo libero e di sicura fede, si fanno entrare nella seconda; ed allorchè infine dimostrino di sapersi amministrare da sè, vengono ammesse ai vantaggi della terza. Ove però prevalgono le popolazioni indigene non abituate a governo libero, l'Inghilterra conserva pieno controllo ed in certi casi vi mantiene anche governo dispotico.

Al presente nessuna delle grandi colonie aventi governo proprio, neppure il dominio del Canadà, ha voce negli affari dell'Impero. L'Inghilterra non ha mai accordato loro di eleggere ed inviare un rappresentante al Parlamento in Londra.

Le istituzioni politiche nelle colonie inglesi sono liberalissime. Ben presto dopo il suo arrivo, l'emigrante si trova investito del potere di votare nelle elezioni parlamentari locali e di esercitare una certa influenza sui pubblici affari della colonia. La libertà religiosa è assoluta e l'istruzione generalmente gratuita.

L'Inghilterra ha un Ministero speciale delle colonie (*Colonial Office*) con un'amministrazione su vasta scala. Il ministro è membro del Gabinetto e s'occupa dei rapporti dell'Inghilterra con tutte le dipendenze, eccetto le Indie. Da esso dipendono i governatori, vicegovernatori e segretari coloniali, non gli agenti governativi (*Crown Agents*) delle colonie stesse presso detto Ministero, con un corpo d'ingegneri, ispettori ed altri ufficiali appositamente addetti alle colonie.

Il Ministero degli affari esteri (*Foreign Office*) ha il compito di investigare ed intervenire nelle controversie che nascano tra le colonie o possedimenti e gli Stati esteri.

L'*India Office* (Ministero delle Indie) è dedito esclusivamente alla trattazione degli affari concernenti i vasti possessi nelle Indie orientali. Il ministro fa parte del Gabinetto, ha un Consiglio di quindici membri con sotto-segretari, sezioni di finanza, giudiziarie, militari, politiche, ecc. Da questo Ministero dipendono il governatore generale delle Indie, il governatore di Madras, quello di Bombay, ecc.

Le seguenti colonie: Canadà, Columbia britannica, Nuova Galles del Sud, Victoria, Nuova Zelanda, Australia Meridionale, Queensland, Tasmania, Capo di Buona Speranza, Natal e Nuovo Brunswick hanno i loro agenti ufficiali (*High Commissioners Agent-General*) presso il Governo inglese. Tali agenti sono nominati dal Governo della colonia che rappresentano, con grado poco inferiore a quello di ministro plenipotenziario. Sono ben retribuiti, dispongono di forti mezzi e rendono importanti servigi. Essendo ben informati degli affari, dei desiderî e dei bisogni della colonia rispettiva, con-

feriscono coi ministri della Regina intorno alle questioni che insorgono, e si fanno interpreti delle opinioni della legislatura, del Governo e della popolazione della colonia stessa. Vi sono poi 47 colonie e dipendenze minori che non hanno agenti propri e sono rappresentate da agenti governativi (*Crown Agents*) presso il Ministero delle colonie.

Il principale incarico però degli agenti delle colonie è di promuovere, dirigere e sorvegliare l'emigrazione, assistendo le persone preventivamente riconosciute idonee, eliminando quelle ritenute poco promettenti.

Questi agenti inseriscono annunzi nei giornali facendo rilevare i vantaggi della rispettiva colonia ed invitando coloro che sono desiderosi di tentare miglior fortuna, a portarsi all'ufficio dell'agente per emigrare.

Ufficio d'informazioni agli emigranti. — Affine d'impedire il più possibile gl'inganni e le frodi per parte di agenti di navigazione e di emigrazione, il Governo inglese stabilì nel 1886, sotto la direzione del Ministero delle colonie, un ufficio speciale allo scopo di fornire a coloro, che intendono emigrare dal Regno Unito, utili ed esatte informazioni intorno all'emigrazione, non solo alle colonie inglesi, ma anche a paesi esteri. Nulla è risparmiato per rendere le informazioni più precise che sia possibile, e l'ufficio non solo indica verso dove si può con più profitto emigrare, ma notifica altresì quali luoghi si debbano evitare.

Il medesimo fa affiggere ogni tre mesi un grande avviso in tutti gli uffici postali del Regno; inoltre pubblica ed invia regolarmente a chiunque ne faccia richiesta delle circolari trimestrali sul Canadà, Australia ed Africa del Sud, vende, al prezzo di dieci centesimi ciascuno, dei manuali con mappe concernenti dieci fra le principali colonie, ed al prezzo di trenta centesimi un manuale sull'esercizio delle varie professioni nelle colonie stesse, nonchè una raccolta di leggi e disposizioni sull'emigrazione allo stesso prezzo di trenta centesimi. Per le Indie occidentali pubblica un manuale separato al prezzo di venti centesimi e per i paesi esteri un foglio *gratis* con istruzioni generali, più manuali speciali con mappe per gli Stati Uniti, per il Transvaal e per l'Argentina a prezzi bassissimi. Vende infine un sommario di rapporti consolari al prezzo di venti centesimi.

Dalla relazione per l'anno 1892 si rileva che la somma annuale accordata dal Governo per gli impiegati e per l'affitto e manutenzione dell'ufficio era di L.st. 650. In seguito però a raccomandazione

della Commissione parlamentare sulla colonizzazione, l'assegno fu portato a L.st. 1000, oltre a posta e stampa *gratis*. Con tal somma il Consiglio di direzione è stato posto in grado di aprire succursali in vari centri.

Detto Consiglio è composto di 14 membri nominati dal ministro delle colonie che ne è il presidente. I servigi del Consiglio sono volontari senza alcuna retribuzione. Il Governo non è responsabile per le informazioni emanate dall'ufficio.

Le informazioni si possono ottenere non solo all'ufficio, ma sono diffuse per mezzo degli uffici postali, dei clubs di operai, delle biblioteche pubbliche, del clèro, degli ufficiali dello stato civile (*Registrars*), dagli amministratori della carità pubblica (*Boards of Guardians*) in Inghilterra ed Irlanda e dei Consigli provinciali in Iscozia, di Società cooperative, industriali, filantropiche, di emigrazione, ecc., Camere di commercio, giornali e persone private.

La Commissione parlamentare sulla colonizzazione dichiarò nella sua relazione che lo scopo e l'amministrazione di questo ufficio erano veramente ammirabili, che probabilmente non fu mai effettuato lavoro così importante, con tanta efficacia, ed un costo così lieve pel pubblico, e che questo ottimo risultato è in massima parte dovuto al carattere pratico della direzione ed allo spirito filantropico che anima i suoi membri. Le informazioni così ottenute e diffuse tendono ad impedire che gli emigranti siano fuorviati da speciose promesse e che i loro scarsi mezzi siano sciupati in imprese mal scelte.

I consoli inglesi all'estero rendono preziosi servigi coi rapporti che regolarmente inviano al loro Governo intorno alle condizioni in cui si trovano, tanto sul commercio, industria e navigazione, quanto sulla immigrazione e colonizzazione. Dietro desiderio espresso nel Parlamento ed a norma d'istruzioni impartite dal Segretario di Stato, la Direzione dell'*Emigrants Information Office* ha aggiunto alle sue pubblicazioni un sommario dei vari rapporti dei rappresentanti consolari negli Stati Uniti e nell'America Centrale e Meridionale stati pubblicati dal Ministero degli affari esteri (*Foreign Office*) nel corso del 1891 e del 1892, facendo spiccare le parti che riflettono le condizioni del lavoro e le probabilità di successo per immigranti inglesi.

Riguardo all'emigrazione i consoli inglesi non si limitano a fornire informazioni al loro Governo intorno ai paesi ove sono stabiliti, ma lo avvisano inoltre, se occorre anche telegraficamente, della partenza da tali paesi di emigranti miserabili od in cattive condi-

zioni di salute, diretti all'Inghilterra, affinchè il Governo possa prendere le necessarie precauzioni all'arrivo di tali immigranti.

A tale scopo detti consoli, specialmente quelli di Amburgo, Riga, Memel e Libau, esercitano rigorosa vigilanza sui movimenti della popolazione e sul probabile aumento dell'immigrazione di indigenti nel Regno Unito.

Sistemi d'immigrazione nelle colonie. — Al presente i sistemi di immigrazione adottati dalle colonie, specialmente da quelle in Australia, sono tre, cioè: il *Colonial or Nominated Assisted,* l'*United Kingdom Assisted* ed il *Land Order Warrant.*

Prendiamo ad esaminare questi sistemi per ciò che concerne l'Australia meridionale:

1° *Colonial or Nominated Assisted System* (Sistema coloniale di proposta). Le persone già residenti in detta colonia, che desiderino chiamare congiunti od amici nella colonia, debbono provvedersi di un certificato o biglietto (*ticket*). I moduli di domande a detto scopo possono ottenersi da qualsiasi ufficio postale, stazione ferroviaria o di polizia ed in molti uffici ed istituti nella colonia. In uno di questi moduli debbonsi scrivere i nomi ed età delle persone chiamate. Deve quindi essere inviato al *Crown Lands and Immigration Office* (uffici dei terreni governativi e d'immigrazione) coll'ammontare richiesto. Le somme da contribuirsi sono: per maschi e femmine sotto i dodici anni L.st. 3; sopra i dodici e sotto i quaranta L.st. 4; sopra i quaranta e sotto i cinquanta L.st. 8; fanciulli sotto i dodici mesi *gratis.* Le classi ammesse ad emigrare a queste condizioni sono agricoltori, artigiani, meccanici, domestici, minatori e manuali.

I richiedenti debbono aver lavorato abitualmente in una delle dette occupazioni, e partire coll'intenzione di lavorare nella colonia nello stesso modo. Debbono essere sobrii, industriosi, di buon carattere morale, in buona salute, liberi d'ogni difetto mentale e fisico, trovarsi entro le età specificate, essere stati vaccinati od aver sofferto il vaiuolo.

A famiglie numerose ammessibili vien concesso di trasportare i maschi sotto i dodici anni, e le femmine sopra detta età, senza pagamento.

Allorchè la domanda è ricevuta dal *Crown Lands and Immigration Office,* se le persone proposte sono ammessibili, viene scambiata con un certificato, che autorizza l'agente di emigrazione in Londra ad accordare i passaggi alle persone proposte, purchè le medesime possano produrre una soddisfacente fede medica, e pur-

chè la loro età ed occupazioni siano riscontrate essere conformi a quelle dichiarate dagli istanti nella colonia.

2° *United Kingdom Assisted System* (Sistema di passaggio semi-gratuito). Le persone nel Regno Unito che desiderano portarsi nell'Australia meridionale debbono farne domanda personalmente o per lettera all'agente di emigrazione della colonia in Londra. La domanda deve indicare età, occupazione ed indirizzo delle persone, ed essere accompagnata da una fede medica circa lo stato di salute. Se gli emigranti sono accettati, i medesimi non tardano a ricevere istruzioni circa il bastimento sul quale debbono partire, data di partenza, corredo personale, ecc.

3° *Land Order Warrant System* (Sistema di certificato per concessione di terreni). I certificati per concessione di terreni (*Land Order Warrants*) sono concessi dall'agente di emigrazione in Londra e si possono ottenere dalle persone stabilite nella colonia che pagano l'intero costo del passaggio per loro congiunti od amici dall'Europa. A seconda del primo modo, qualsiasi persona, non importa di qual professione, sia un ecclesiastico, sia uno spazzacamino, che possa produrre un soddisfacente certificato medico, che abbia pagato il proprio passaggio su di un bastimento diretto all'Australia meridionale (senza toccare prima ad altri porti, come Brisbane, Sydney o Melbourne) che sia accettato dall'agente di emigrazione e che abbia ricevuto da detto ufficiale la necessaria autorizzazione, ha diritto ad una concessione di terreni all'arrivo. Pel secondo modo, la persona già dimorante nella colonia deve pagare il costo del passaggio ad un mediatore di noleggi, per conto dell'amico o congiunto in Europa, il quale la invierà all'agente di emigrazione in Londra, e si regolerà precisamente come l'emigrante spontaneo dall'Europa, seguendo le più precise istruzioni.

Ogni persona che abbia deciso di portarsi nell'Australia meridionale e di stabilirsi colà, dopo di avere scelto il bastimento sul quale s'imbarcherà, sia a vela sia a vapore, purchè vada diretto a Porto Adelaide, e dopo di aver pagato l'intero costo del passaggio, deve inviare la ricevuta all'agente di emigrazione della colonia in Londra, e chiedere che le venga rilasciato un certificato per concessione di terreni (*Land Order Warrant*). L'agente di emigrazione richiederà dei certificati constatanti che il costo del passaggio è stato pagato per un bastimento che andrà direttamente all'Australia meridionale, che l'emigrante non ha mai previamente dimorato in alcuna delle colonie australiane e che l'emigrante e la sua famiglia sono di buona costituzione fisica. L'emigrante si presenterà all'uf-

ficio dell'agente di emigrazione con tali certificati, e quando questi siano approvati, gli verrà consegnato il documento di concessione di terreni, dopo di che potrà partire. Conviene aver cura di conformarsi strettamente a tutte queste formalità, essendo necessario ottenere il certificato di concessione prima della partenza, poichè non si ha alcun diritto a reclamarlo all'arrivo.

La migliore linea per passaggi all'Australia meridionale col godimento del certificato suddetto è la Peninsulare ed Orientale (*Peninsular and Oriental Steam Navigation Company*) che porta la valigia postale ogni quindici giorni da Londra ad Adelaide, ed impiega circa quaranta giorni nel viaggio. Il costo in prima classe è di l. st. 70, in seconda di l. st. 45. Non porta passeggieri di terza.

All'arrivo nella colonia il detentore di un certificato di concessione deve presentarsi al *Crown Lands and Immigration Office* in Adelaide, ove il certificato viene subito cambiato in un ordine di possesso di terreno. Il valore di ogni ordine è di l. st. 20 per persone tra i 12 ed i 45 anni e di l. st. 10 per ogni figlio tra l'età di 1 ed i 12 anni. L'ordine può subito essere impiegato nell'acquisto di terreni governativi, e quelle persone che non desiderano farne uso possono cederlo ad altri, dopo di aver dimorato 2 anni nella colonia. Vi sono degli agenti per la vendita di terre che pagano il 5 % e talvolta il 2 ½ % dell'intero valore dell'ordine. Ma se il detentore dell'ordine desidera occupare del terreno, deve rivolgersi al *Land Office Department* (Direzione dell'uffieio dei terreni) nella stessa città di Adelaide, ove gli vien fornita ogni informazione. Allorchè ha scelto un pezzo di terra, può versare li ordini di possesso in conto del pagamento e così assicurarsi il diritto ad un podere che col suo lavoro può, nel corso di alcuni anni, rendere assai produttivo. Così una famiglia composta di padre, madre e cinque figli oltre l'età di un anno, avrebbe diritto a reclamare ordini di possesso del valore di l. st. 90.

Questo ammontare sarebbe sufficiente ad effettuare il primo pagamento (che è un decimo del valore), sopra 450 a 900 *acres* di terreno, il prezzo del quale varia tra l. st. 1 e l. st. 2 per *acre* secondo la qualità. Nessun altro pagamento è imposto fino al terzo anno. Al termine di questo è necessario pagare il 5 % del saldo, e così di seguito finchè il debito è estinto; o, per mezzo di pagamenti speciali, il possesso assoluto (*fee-simple*) può essere ottenuto in dieci anni.

Nella colonia è pubblicato un giornale detto *Register* che contiene una lista dei salari, metodi di lavoro in ogni genere di pro-

fessione o mestiere, nonchè osservazioni sui lavoranti che sono di quando in quando più ricercati.

L'agente della colonia in Londra invia detta lista a chiunque la chieda, e così ognuno può essere informato prima di partire, se havvi probabilità per esso di trovar lavoro oppur no.

Da una di queste liste si rileva che i calzolai, muratori, fornaciai di mattoni, lavoranti di ferro e ottone, macellai, ebanisti, serve, parrucchieri, orefici, modellatori, sellai, sarti, carradori ed orologiai sono generalmente ricercati a buone paghe, purchè capaci; in tutti gli altri mestieri vi sono sufficienti lavoranti da rispondere ad ogni richiesta. Riguardo poi ai commessi ed impiegati di negozio l'agente dice che sarebbe un errore l'inviarne.

Immigrazione in altre colonie. — Le altre colonie che hanno poteri di promuovere l'immigrazione dal Regno Unito per mezzo di fondi governativi sono: la Nuova Galles del Sud, Victoria, Queensland, Tasmania, l'Australia occidentale, la Nuova Zelanda, il Capo, Natal e il Canadà.

L'agente generale della *Nuova Galles del Sud* è autorizzato dal Governo coloniale a provvedere il passaggio ad emigrati delle seguenti classi:

Coniugi al disotto dei 35 anni di età, con o senza figli, e uomini e donne sole al disotto dei 30 anni di età.

Tutti gli emigranti, sia dal Regno Unito che da altre parti dell'Europa debbono essere scelti ed approvati dall'agente generale in Londra o da suoi dipendenti.

Le persone da introdurre nella colonia debbono essere sane di mente e di corpo, di buona condotta morale; sono ammessi agricoltori, meccanici, servi, lavoranti nell'industria rurale, e piccoli capitalisti.

Anche i residenti in questa colonia hanno la facoltà di proporre (*nominate*) congiunti od amici quali immigranti.

Coniugi e uomini soli dell'età prescritta debbono pagare l. st. 5 pel viaggio, compreso il valore del letto e degli utensili di tavola, che divengono poi proprietà dell'emigrante. Figli maschi dai 3 ai 14 anni pagano l. st. 2.10. Donne sole sotto i 30 anni, e figlie dai 2 ai 14, pagano l. st. 2 ciascuna. I figli sotto i 3 anni sono trasportati *gratis*.

Victoria, che è una colonia molto sviluppata, ha sospeso da qualche tempo i passaggi liberi od assistiti.

La colonia di *Queensland* è quella che per un periodo considerevole di tempo ha accordato il maggior aiuto governativo alla

emigrazione dall' Inghilterra, ma i fondi per tale scopo sono stati ora ridotti, e benchè alcuni passaggi gratuiti vengano tuttora concessi a serve e lavóranti agricoli, i passaggi assistiti sono cessati, e le classi che godevano il beneficio dei passaggi proposti (*nominated passages*) sono state strettamente limitate. È a notarsi che in questa colonia si sta facendo l'esperimento di introdurre lavoranti italiani per le piantagioni di zucchero. L'emigrazione a questa colonia è regolata dalla legge d'immigrazione del 1882. I passaggi assistiti possono essere accordati ad agricoltori, meccanici e loro famiglie, come pure alle persone proposte nella colonia, col pagamento di una a dieci sterline, secondo l'età. Le persone che godono del passaggio gratuito debbono pagare una lira sterlina per gli oggetti necessari a bordo (*Ship's Kit*).

L'emigrazione assistita alla colonia di *Tasmania* è limitata a coniugi che possono pagare l. st. 6, uomini l. st. 5, donne l. st. 3, figli sotto i 3 anni *gratis*, dai 3 ai 12 metà. Ad una famiglia non si fa pagare più di l. st. 12. Gli esteri non sono ammessi a questi benefici. Coloro poi che pagano l'intero biglietto in terza classe ricevono un ordine di possesso di terreno del valore di l. st. 18 o di l. st. 9, secondo l'età, e coloro che vanno in prima o seconda classe hanno diritto a chiedere, entro un anno dall' arrivo, 30 *acres* di terra per il capo di famiglia, 20 per la moglie e 10 per ogni figlio. Dopo 5 anni di residenza si ottiene il possesso assoluto del terreno. Si può pure ottenere del terreno pagabile a rate in 14 anni, licenze per pascoli, ecc.

La *Nuova Zelanda* accorda passaggi gratuiti a donne nubili che siano domestiche. Esse sono pure fornite *gratis* degli oggetti necessari a bordo ed è a loro pagato un compenso per le spese di viaggio al porto d'imbarco. Le domestiche sono ricercate nella Nuova Zelanda con salari tra le 25 e 40 lire sterline all'anno.

Nessun'altra classe di lavoranti è ammessa ai passaggi gratuiti, ma le persone proposte nella colonia da parenti od amici ed ammesse dall'agente generale possono essere assistite nel passaggio.

L'*Australia occidentale* non accorda passaggi che a persone proposte nella colonia e poscia accettate. Pel *Capo di Buona Speranza* i passaggi gratuiti sono dati ad artigiani che vanno in servizio del Governo. Quelli impegnati per persone private dopo di aver ottenuto un ordine pel passaggio assistito, *Commissioner of Crown Lands and Publics Works* (ufficiale delle terre governative e lavori pubblici) nella città del Capo, e dietro approvazione dell' agente di emigrazione in Londra, sono spediti a qualsiasi porto della colonia

pagando l. st. 4. 17. 6 in seconda e l. st. 8. 12. 6 in terza classe per ciascun adulto. Figli al disotto di 16 anni pagano meno e speciali disposizioni vengono date per le famiglie. In generale però questi pagamenti sono fatti dai padroni e vanno solo a carico dei lavoranti se questi rompono il contratto. Le classi ammesse al godimento del passaggio assistito sono lavoranti e servi agricoli, giardinieri, domestici ed artigiani. Ogni emigrante può portare una certa misura di bagaglio con arnesi, ecc. Il letto è fornito a bordo.

I passaggi sono fissati 12 giorni prima della partenza del vapore, che ha luogo ogni settimana da Southampton. I biglietti ferroviari da Londra a Southampton sono dati *gratis*.

La colonia del Capo offre largo campo ai pascoli ed all'agricoltura. L'addomesticamento dello struzzo ha sviluppato una nuova fiorente industria. Molti coloni provvisti di buoi da tiro e carri si sono dati al trasporto di merci dalle città principali ai distretti superiori ed alle miniere di diamanti. La maggior parte hanno avuto buon tornaconto ed hanno accumulato del denaro. Le risorse minerarie della colonia sono delle più ricche. Le miniere di rame di Namaqualand esportano 13,000 tonnellate all'anno di quel minerale. Il manganese è assai abbondante, il minerale di piombo, l'ematite ed il ferro si trovano in molte località. Esistono vasti depositi di carbone sfruttati da varie Società. Nel bacino del fiume Orange, oltre i diamanti, si trovano varie specie di pietre preziose. Dei diamanti i principali centri sono a Kimberley, Du Toits Pan e nel territorio del fiume Vaal. Dacchè furono scoperti nel 1871, il valore totale dei diamanti esportati è calcolato a 25 milioni di sterline. Il prodotto è ora di circa 4 milioni all'anno.

In seguito a sommosse degli indigeni nel 1877-78, il Governo della colonia, riconoscendo il bisogno di rinforzare il numero degli abitanti di razza bianca, specialmente delle classi industriose e produttive, autorizzò, nel novembre 1878, l'immigrazione assistita dal Regno Unito, ed un anno dopo approvò l'introduzione *gratis*, per la colonizzazione, di un numero considerevole di famiglie agricole. Nel 1882 il Parlamento del Capo approvò una legge intorno alla concessione di terreni a complemento di altra del 1878 per l'affitto e vendita di terre governative incolte o non occupate. L'entrata prodotta dal solo affitto di queste terre ammonta a parecchi milioni di franchi. I maggiori bisogni della colonia sono l'immigrazione e l'irrigazione.

Per la colonia di *Natal* i passaggi gratuiti sono accordati alle seguenti classi d'individui, che debbono essere proposti da qualche

persona residente nella colonia ed ammessi dal *Land and Immigration Board* (*amministrazione dei terreni e dell'immigrazione*) a Durban, cioè: agricoltori, meccanici, falegnami, muratori, fabbri-ferrai, stagnai, calzolai, imbiancatori, ebanisti e carradori.

L'agente della colonia in Londra concede passaggi assistiti ad agricoltori, lavoranti agricoli, artigiani e piccoli capitalisti di buona condotta senza proposta venuta dalla colonia e mediante pagamento di L. st. 5 per adulto (figli sotto i 12 anni, metà). A questi emigranti il Governo provvede *gratis* l'alloggio e l'uso di utensili di cucina, per una settimana dopo lo sbarco.

Nel *Canadà* i premi offerti dal Governo di quel dominio hanno incoraggiata l'immigrazione, scopo che si voleva appunto raggiungere. I coltivatori che occupano terre nel Manitoba, nei territori al nord-ovest e nella Colombia Britannica, entro 18 mesi dal loro arrivo nella colonia, possono ottenere premi nelle seguenti proporzioni: 10 dollari al capo di famiglia; dollari 5 alla moglie ed a ciascun membro adulto della famiglia al disopra dei 12 anni, ed un'ulteriore somma di dollari 5 per ogni membro adulto della famiglia al disopra dei 18 anni di età, che occupi terra entro il periodo indicato.

Il Canadà poi offre speciali facilitazioni per l'immigrazione di serve.

Femmine nubili tra l'età di 15 a 40 anni, desiderose di collocarsi nel Canadà come serve, vengono provviste del viaggio a prezzo ridotto fino a Quebec sui vapori della linea *Beaver,* incluso abbondante cibo di eccellente qualità durante il viaggio, ma non il letto e gli utensili a bordo, che però si possono ottenere per pochi scellini al porto d'imbarco.

Il Governo del Canadà concede passaggi assistiti a meccanici e lavoranti in genere colle loro famiglie sui vapori di varie linee da Liverpool, Glasgow, Londonderry e Queenstown a prezzi ridotti.

A Quebec, Halifax (N. S.), St. John (N. B.), Montreal, Ottava, Kingston, Toronto, London (Ont) Hamilton e Winnipeg esistono stazioni per ricevere gl'immigranti, con agenti governativi che danno loro ogni informazione circa le concessioni di terreno *gratis* ed altre terre aperte alla colonizzazione nelle rispettive provincie e distretti, intorno ai poderi in vendita, impiego di capitali, ricerca di lavoranti, paghe, vie da prendere in viaggi, distanze, spese di trasporto, e spediscono pure lettere e danaro per conto degl'immigranti.

I lavoranti agricoli dovrebbero arrivare nel Canadà al principio della primavera, che è l'epoca più propizia per trovar lavoro.

Tutte queste disposizioni vanno soggette ad essere cambiate o sospese ogniqualvolta il Governo della rispettiva colonia lo creda conveniente, perciò è sempre bene rivolgersi agli agenti delle colonie in Londra per avere le più recenti disposizioni in vigore.

Leggi e disposizioni sull'emigrazione. — Affine di promuovere in modo pratico il benessere e la sicurezza degli emigranti, nonchè per proteggerli contro inganni ed imposizioni, la legislatura inglese approvò due leggi sui passeggieri, nel 1855 e 1863. Questi erano sotto la tutela degli *Emigration Commissioners* (delegati per l'emigrazione), ma in forza della legge del 1872 sulla marina mercantile i poteri dei delegati medesimi furono attribuiti al *Board of Trade* (Ministero del commercio e della marina mercantile) al quale è ora affidata la sorveglianza sull'emigrazione.

Le leggi del 1855 e 1863 sui passeggieri contengono clausole speciali intorno alla navigabilità dei bastimenti addetti al trasporto degli emigranti, loro attrezzi e corredi particolari, ordinamento interno, spazio, igiene, provvista e conservazione dei viveri e medicinali, ispezione, ecc.

In forza di dette leggi, l'armatore od il capitano d'ogni nave che trasporta passeggeri, deve prestare una cauzione di L. st. 2000, portata a 5000 nel caso di armatori o noleggiatori residenti all'estero.

I bastimenti esteri che trasportano emigranti da un porto inglese vanno soggetti alle dette leggi quanto le navi inglesi. I viveri da provvedersi sono indicati minutamente. Ogni nave che trasporta più di 50 passeggieri deve prendere un medico a bordo cogl'istrumenti e medicinali occorrenti. Tutte le navi addette al trasporto di passeggieri vanno soggette ad una perizia annuale. I mediatori di passaggi debbono essere legalmente autorizzati e prestare una cauzione di L. st. 1000. La sezione 70 della legge 1855 indica le pene nelle quali incorrono coloro che ingannano i passeggieri: generalmente una multa da L. st. 6 a 20. I passeggieri hanno diritto a compenso se il bastimento non parte all'epoca fissata.

Ogni passeggiere dev'essere mantenuto 48 ore a bordo, dopo l'arrivo a destinazione, a meno che il bastimento parta prima.

Per l'esercizio delle funzioni del *Board of Trade* il Regno Unito è diviso in 9 distretti, cioè: Londra, Liverpool, North Shields per il nord-est, Plymouth per il sud e sud-ovest, Hull per la costa orientale, Cardiff per il Paese di Galles, Glasgow e Leith per la Scozia, Dublino per l'Irlanda.

In ogni distretto havvi un ufficiale superiore di emigrazione, con periti marittimi, costruttori e sanitari, oltre a medici ispettori. Nei porti principali del distretto sono pure stanziati diversi periti a seconda del bisogno.

I *Boards of Guardians* (Amministratori dell'assistenza pubblica, stabilita per legge con una tassa sopra ogni persona che occupi una casa) furono autorizzati fino dal 1834, con legge apposita, ad ottenere somme a prestito, garantite sulle tasse locali, per sopperire alle spese di emigrazione di persone povere dimoranti nel distretto o nella parrocchia. Questi poteri furono ampliati con altre leggi del 1844, 1848 e 1849. La spesa però non deve oltrepassare la metà della tassa media imposta per l'assistenza dei poveri (*poor rate*).

Vengono in seguito importanti disposizioni relative all'emigrazione di *minori* d'ambo i sessi.

In forza di esse gli amministratori (*Guardians*) suddetti possono provvedere alle spese di emigrazione di orfani e figli abbandonati che cadrebbero a carico dell'assistenza pubblica, anche se non domiciliati nel distretto. Tali orfani o figli abbandonati devone però prestare il loro consenso ad essere imbarcati.

Dal loro lato le colonie non vedono di buon occhio l'immigrazione di adulti sforniti di tutto, talvolta di cattiva condotta, e di quelli che per debole salute od altre cause finirebbero per divenire di pubblico peso. Hanno perciò fatto forti obbiezioni a tale sistema di immigrazione.

Gli amministratori non approvano ora che le spese di emigrazione al Canadà di orfani e figli abbandonati, soggetta a certe condizioni, cioè che i minorenni colà inviati siano sani di mente e di corpo, abbiano frequentato una scuola per sei mesi almeno, e siavi certezza di occuparli in buone famiglie cattoliche o protestanti, a seconda della fede professata.

Il Ministero dell'agricoltura del Canadà fa eseguire un'ispezione annuale di questi piccoli e poveri immigranti.

31 emigranti furono inviati in questo modo nel 1880, 106 nel 1881, 180 nel 1882, 387 (dei quali 133 erano minori) nel 1883, 494 (301 minori) nel 1884, 208 (75 minori) nel 1885, 377 (164 minori) nel 1886, 712 (411 minori) nel 1887, 809 (596 minori) nel 1888, 558 (428 minori) nel 1889, 447 (375 minori) nel 1890 e 338 (296 minori) nel 1891.

La maggior parte andarono nel Canadà ed altri nell'Australia.

Anche i Consigli provinciali (*County Councils*) sono autorizzati

a contrarre prestiti garantiti sui fondi o redditi della contea, ed a fare anticipazioni a Corpi morali, Società e persone, a favore di emigranti appartenenti alla contea. La suddetta legge contiene pure le disposizioni per la restituzione di tali anticipazioni, entro un periodo non eccedente 30 anni.

Quanto precede si riferisce all'Inghilterra soltanto. Per l'Irlanda, che fornisce un gran contingente all'emigrazione, il Parlamento ha approvato leggi speciali, in forza delle quali gli amministratori (*Guardians*) possono favorire l'emigrazione di persone mantenute nei Ricoveri di mendicità, nonchè di piccoli e poveri coloni, specialmente se indebitati. Gli emigranti sono liberi di andare ad un possedimento inglese o ad uno Stato estero.

La Scozia non dà un grande contingente all'emigrazione. Tuttavia vi sono molti altipiani ed isole in cui la popolazione è densa e molta povera. Ogni proprietario di terre in questi distretti può, in forza di una legge approvata nel 1851, ottenere anticipazioni da fondi pubblici per facilitare l'emigrazione di abitanti poveri. I *County Councils* in Scozia hanno anch'essi potere di ottenere denaro a prestito e di impiegarlo nell'emigrazione.

Una Commissione inviata nel 1890 ad informarsi delle condizioni dei distretti più densamente popolati della Scozia, riscontrò un tale stato di cose, che raccomandò urgentemente l'emigrazione su larga scala.

Dal canto loro le colonie, nel mentre offrono molti vantaggi ad immigranti idonei, si sono premunite contro l'invasione di persone invalide o viziose, con leggi rigorosissime, obbligando anche, quanto agli infermi, l'armatore o capitano del bastimento, che li trasportasse, a dar garanzia pel loro mantenimento, alloggio e cura.

Commissione parlamentare sulla colonizzazione. — La colonizzazione forma frequente oggetto di discussione nel Parlamento inglese.

Nel 1887, 32 membri della Camera dei Lords e 135 membri di quella dei Comuni, si costituirono in Comitato per promuovere la colonizzazione diretta dallo Stato.

Il 18 marzo 1890 fu nominata una Commissione parlamentare sulla colonizzazione (*Select Committee on colonisation*) ricostituita il 26 gennaio 1891, coll'incarico d'investigare sui vari progetti stati proposti al Governo per facilitare l'emigrazione dai distretti più densamente popolati del Regno Unito alle colonie inglesi od altrove. La Commissione esaminò un gran numero di persone che per la loro

posizione ufficiale o per l'interesse preso nelle colonie hanno speciale competenza in materia di emigrazione e colonizzazione. Il 31 luglio 1890 emise una prima relazione che contiene semplicemente il verbale dell'esame di ogni persona. Il 17 marzo 1891 presentò una relazione completiva che contiene il verbale delle ulteriori persone esaminate con molteplici altre notizie e le raccomandazioni della Commissione. La Camera dei Comuni ordinò che fossero entrambe pubblicate.

I progetti di colonizzazione esaminati dalla Commissione parlamentare vanno divisi in due categorie: progetti rimasti inattuati e progetti messi in pratica.

I primi possono essere riassunti come segue:

a) Nel 1880 il Governo del Canadà propose al Governo inglese un programma di colonizzazione pel quale quest'ultimo Governo avrebbe dovuto anticipare il denaro necessario, circa L. st. 80 per famiglia, per trasportare e stabilire delle famiglie dall'Irlanda al nord-ovest del Canadà. Il Governo canadese avrebbe concesso ad ogni emigrante 160 *acres* di terreno sul quale il denaro anticipato poteva essere ipotecato, ma non voleva, da parte sua, garantire la restituzione della somma. Il progetto doveva essere eseguito per mezzo di una Commissione o Società; ma nessuna decisione fu presa in definitiva.

b) Nel 1883 la *North West Land Company of Canada* (Società del territorio nord-ovest del Canadà) fece una proposta al Governo inglese, la base della quale era, che detto Governo concedesse in prestito alla Società un milione di lire sterline senza interesse, da restituirsi per intiero al termine di dieci anni. Con quella somma la Società si assumeva di trasportare e stabilire 10,000 famiglie (circa 50,000 persone) dall'Irlanda al Canadà. Il Governo canadese avrebbe dato 160 *acres* di terra ad ogni famiglia e la Società avrebbe provveduto ad essa una casa, una vacca, attrezzi ed ogni cosa necessaria per un primo buon avviamento. La Società avrebbe imposta un'ipoteca sui terreni col 6 % d'interesse dopo i primi due anni. Il denaro (circa L. st. 60 per famiglia) doveva essere anticipato man mano che le amiglie partivano.

La proposta ricevette il caldo appoggio del Ministero delle colonie e del Governo irlandese, ma non avendo voluto il Governo canadese rendersi responsabile del pagamento del debito, non venne portata ad effetto.

c) Nel 1887 il ministro della Scozia aprì negoziati col Governo del Canadà per l'emigrazione di piccoli coltivatori (*crofters*), e poscia

colle tre grandi Società di terre nel Canadà, la *Canadian North West, Hudson's Bay* e *Canadian Pacific,* ma senza risultato. Queste tre Società avrebbero garantito collettivamente la restituzione di un capitale non eccedente L. st. 300,000 che il Governo avrebbe anticipato gradatamente a non meno di 3 $^1/_8$ $^0/_0$ d'interesse; ma l'interesse offerto non era che di L. st. 2. 3. 0 $^0/_0$, cosicchè il Governo non vi aderì.

d) Una delle più importanti proposte fu quella del Governo della Colombia britannica, la base della quale (cioè l'anticipazione, per parte del Tesoro, di L. st. 150,000 al Governo della Colombia per l'emigrazione di famiglie dalla Scozia) incontrò l'approvazione del Governo inglese, che però volle fosse esaminata dalla Commissione parlamentare prima di prendere una decisione.

Il Governo della Colombia avrebbe garantito la restituzione del capitale entro 35 anni ad interesse del 3 $^1/_8$ $^0/_0$ o del 2 $^3/_4$ $^0/_0$ secondo certe condizioni. Esso avrebbe assistito 50 famiglie ad emigrare nel primo e 200 nel secondo anno. Avrebbe inoltre iniziato una Società per lo smercio del pesce, e così procurato ampio lavoro a quei coloni che si fossero dati alla piscicoltura. Si sarebbe inoltre reso responsabile di tutti i coloni durante il primo anno, ed avrebbe regolarmente informato il Governo inglese del loro progresso. Tutta la somma di lire sterline 150,000 doveva essere anticipata in una volta, e non gradatamente.

e) Nel 1886 la Nuova Zelanda propose al Governo inglese di agire d'accordo per l'invio alla colonia di 20 o 30 famiglie, che sarebbero poi state seguite da altre, ad un distretto, sulla costa, di 10,000 *acres,* appositamente scelto, e ritenuto adatto a coloni scozzesi, per la coltivazione e per la pesca. Il Governo della Nuova Zelanda era disposto a pagare parte del costo del trasporto ed a concedere il terreno gratis, mentre il Governo inglese doveva anticipare il rimanente, senza interesse, se possibile, ed i coloni avrebbero poi dovuto restituire il capitale. Neppure questa volta si potè giungere ad un accordo definitivo.

Vengono in seguito suggerimenti fatti da persone private, fra i quali quello del signor Peace, agente di emigrazione per la colonia di Natal, il quale nel 1884 propose, che i minorenni indigenti venissero educati e preparati all'emigrazione in Istituti speciali a spese dei Municipi o di Società caritatevoli, e che i Governi coloniali pagassero poi il loro passaggio alle colonie. Il progetto fu esaminato ma non accettato.

La *National Association for directing State-aided colonisation* (So-

cietà nazionale per dirigere la colonizzazione assistita dallo Stato) propose nel 1886 l'emissione di un prestito di tre milioni di sterline al 2 $^1/_2$ $^0/_0$, ma il Tesoro non vi trovò sufficienti garanzie.

Infine, la Commissione parlamentare sulla colonizzazione presentò essa stessa un progetto, a seconda del quale dovrebbe essere formato un Consiglio di colonizzazione, con membri rappresentanti i Governi inglese e coloniale, e creato un prestito pubblico di colonizzazione al 3 $^0/_0$ garantito dal Governo inglese per anni 30, colla condizione che i sottoscrittori al prestito godano la preferenza come emigranti o coloni, che i coloni paghino dopo il secondo anno il 4 $^0/_0$ sull'ammontare loro anticipato, vincolando gli affitti o redditi dei loro tenimenti per la restituzione, che questa sicurtà sui redditi venga svincolata dall'emigrante entro 30 anni, e che il Governo coloniale conceda la terra sia gratuitamente, sia alle migliori condizioni permesse dalle leggi della colonia.

Il Governo inglese non espresse alcuna opinione su questo progetto, ma lo sottopose ai Governi coloniali. Sei colonie lo disapprovarono, una rimase neutrale, un'altra non rispose e tre lo accolsero favorevolmente.

Nell'esaminare poi i risultati dei sistemi praticamente esperimentati, la materia è stata divisa in due parti: 1° *colonizzazione;* 2° *emigrazione.*

1° *Colonizzazione.* — Nella colonizzazione è stato riconosciuto che debbono sussistere tre elementi perchè ne risulti il successo, cioè:

1° che i coloni si trovino decisamente in miglior posizione di quella in cui trovavansi in patria;

2° che dopo alcuni anni si trovino ancora ad abitare ed a coltivare la terra sulla quale furono stabiliti;

3° che il denaro loro anticipato sia restituito in un corso d'anni, od almeno che coloro che lo hanno prestato non abbiano a soffrire alla fine alcuna perdita.

Ecco un sommario dei principali sistemi di colonizzazione messi in pratica in anni recenti.

Dopo la guerra di Crimea alcune migliaia di soldati, la maggior parte germanici, che avevano servito sotto la bandiera inglese, si trovarono sprovvisti di mezzi, nè era loro permesso di ritornare ai propri paesi. Il Governo inglese li collocò in villaggi nel cuore della Kaffraria (Africa meridionale) ove vivevano sulla loro pensione; ma erano più soldati che coloni. Nel 1857, a causa dell'ammutinamento nell'India, il Governo li trasportò colà, ed il Gover-

natore del Capo li rimpiazzò con 3000 famiglie specialmente scelte ed inviate dalla Germania, che occuparono le case e le terre dei militari. Queste famiglie diedero ottimo risultato, e sono ora assai prospere. Il costo del viaggio fu loro anticipato, ma ripagarono tanto questo, quanto il costo delle capanne e delle terre occupate. Il Governo inglese anticipò inoltre 90,000 lire sterline per provvedere razioni che le famiglie ricevettero durante il primo anno a condizione che i coloni ne pagassero il valore; ma a questa mancarono, e il debito fu alla fine condonato dal Governo.

Uno dei meglio riusciti e più istruttivi sistemi di colonizzazione è quello messo in opera dalla *Emigrant and Colonist's Aid Corporation Limited* (Società di aiuto all'emigrante e colono), presidente il duca di Manchester. Nel dicembre 1871 questa Società inviò un rappresentante a visitare le colonie dell'Australia e, poscia, la Nuova Zelanda, ove riconosciuto che il clima era eminentemente adatto all'indole inglese, il suolo molto fertile, le comunicazioni interne sviluppate, e, sopratutto, che il Governo era ansioso d'incoraggiare ogni buon progetto di colonizzazione, acquistò dal medesimo un tratto di terreno di 106,000 *acres,* che fu denominato *Manchester Special Settlement* (colonia speciale di Manchester). Il terreno si trova a circa 80 miglia al nord della città di Wellington. Possiede ferrovie che facilitano il trasporto e l'imbarco dei prodotti e del legname di cui è molto ricco. La Società ha formato diverse borgate, fra le quali Feilding, Halcombe ed Ashhurst. Nel 1871 non vi erano sei abitanti sul posto; nel 1883 se ne contavano 3000, e d'allora in poi la colonia andò aumentando considerevolmente.

La Società fa costruire casette apposite che costano circa 32 lire sterline ciascuna, e possono essere acquistate o prese in affitto a prezzo moderato, cosicchè ogni emigrante, in procinto di lasciare l'Inghilterra, informando il segretario della Società della sua partenza, trova, all'arrivo, una residenza temporanea o permanente ch'egli può occupare da solo o colla famiglia. La colonia è ben fornita di scuole, chiese ed altri pubblici edifizi.

In pochi anni la Società vendette 52,000 *acres,* non restandogliene disponibili che 54,000. Il prezzo, in generale, fu di 50 scellini per *acre,* ma cresce rapidamente. I pagamenti possono essere fatti a contanti, o con deposito del 25 %, ed il resto a rate da convenirsi, con interesse.

Persone che desiderino inviare i loro figli nella colonia, invece di affidare tutto il capitale ai medesimi, possono versare il denaro alla Società ad intervalli opportuni, ed ottenere un *Land Script*

(cedola di terreno) per l'ammontare. Questo *Land Script* viene inviato al figlio, che ne fa uso in pagamento del terreno che ha deciso di occupare.

Nel 1880-82 vennero fatti due tentativi, l'uno dal rev. Padre Nugent da Liverpool, l'altro dal signor Sweetman, ricco e caritatevole irlandese, per trasportare famiglie povere dall'ovest dell'Irlanda, e collocarle su poderi del Minnesota. Gli emigranti furono condotti da cattolici romani desiderosi di migliorare la condizione dei loro correligionari. Tutto venne fatto per queste famiglie colla cooperazione del Vescovo di Minnesota. Vennero provviste di terra, abitazione e del capitale necessario; tuttavia, dopo due anni, solo cinque famiglie rimanevano sul terreno.

Nel 1883 lady Gordon Catheart inviò dieci famiglie nel Canadà, ognuna assistita con un prestito di 100 lire sterline, ipotecato sul terreno e sull'abitazione. Non furono costrutte case per queste famiglie, che, per qualche tempo, dimorarono in tende, ed in ultimo costrussero delle capanne di legno. Il primo anno coltivarono le patate, e l'agente di lady G. Catheart avendo trovato i coloni in soddisfacente condizione, altre 56 famiglie furono inviate nell'anno dopo e 10 nel 1886: in tutto 76 famiglie.

In questi ultimi invii la *Canada North West Land Company* anticipò metà delle 100 lire sterline per famiglia, e d'allora in poi il rappresentante di detta Società assistette gli emigranti nel loro collocamento. Le restituzioni di danaro furono scarse, ma le famiglie, con una sola eccezione, non abbandonarono il terreno.

Il signor Rankin fece, nel 1885, un esperimento agricolo basato sulla mezzadria. In quattro anni detto signore ottenne così circa il 4 $^1/_2$ $^0/_0$ sul suo capitale; ma su questo reddito dovette pagare le spese di amministrazione, restandogli così solo il 2 $^0/_0$ circa di profitto netto. Di 120 persone da esso fatte emigrare, 30 circa restarono sul suolo; le altre se ne andarono ove poterono guadagnare buone paghe.

In seguito alle miserevoli condizioni dei piccoli agricoltori nell'ovest della Scozia, i Parlamenti dell'Inghilterra e del Canadà approvarono, nel 1888, un progetto di colonizzazione, mediante il quale il Governo anticipò la somma di 10,000 lire sterline, a condizione che altre 2000 venissero provviste per mezzo di contribuzioni private; il che venne fatto, e così si formò un fondo di L. st. 12,000 sotto l'amministrazione di un Consiglio ufficialmente nominato. Ogni famiglia emigrata ricevette su tal fondo un anticipo non eccedente 120 lire sterline; il Governo del Canadà accordò 160 *acres* di terra

gratuitamente a ciascuna famiglia. Il denaro fu prestato per 12 anni senza interesse pei primi 4 anni, e quindi a poco più del 4 %, e fu ipotecato sulle terre. Agenti speciali vanno poi in giro ad esigere le quote di capitale ed interesse.

Trenta famiglie, con 183 persone in tutto, furono inviate nel 1888, e stabilite, per mezzo della *Canada North West Land Company* (Società dei terreni nel nord-ovest del Canadà), presso Pelican Lake a Killarney, 164 miglia per ferrovia al sud-ovest di Winnipeg (Manitoba). Ogni famiglia ricevette un prestito di L. st. 120, e ciascuna fu stabilita su 160 *acres* di terreno.

Alla fine di ottobre 1891 i coloni di Killarney avevano in complesso 2303 $^1/_2$ *acres* coltivati, con un raccolto totale di 52,717 *bushels* [1] di grano avena e patate, del valore di L. st. 200 per famiglia. Vi erano inoltre 896 tonnellate di fieno, 1982 capi di bestiame e pollame, 60 case, 36 granai e 41 pozzi. L'area preparata per la coltivazione nel 1892 fu di 3565 $^1/_2$ *acres,* ossia 1262 *acres* di più del 1891, od una media di 119 *acres* per famiglia. Il valore totale delle terre, fabbricati, bestiame, ecc., fu stimato a 16,000 lire sterline verso un debito di L. st. 5000.

Nel 1886 e 1887 due colonie vennero fondate nell'Africa meridionale dovute alla munificenza della fu lady Ossington. La prima di queste colonie, denominata « Wolseley », era composta di 24 famiglie; ma due anni e mezzo dopo la fondazione non vi restava un solo emigrante, e fu chiusa. Le cause che condussero a questo risultato furono: che i coloni invece di lavorare loro stessi impiegarono lavoranti indigeni come soci; che nè gli emigranti, nè il terreno erano stati ben scelti; che vi era opposizione locale, e che la colonia non era bene amministrata. Neppure un soldo del denaro fu restituito.

La seconda colonia detta « Tennyson » ebbe miglior successo. Nel 1888 vi andarono 25 famiglie, e la maggior parte di quelle che abbandonarono la colonia furono surrogate; ora ve ne sono 22.

La *New Zealand Thames Walley Land Company Limited* (Società dei terreni nella valle del Tamigi, Nuova Zelanda, a responsabilità limitata) è una delle molte Società formate in Londra per l'acquisto di terre nelle colonie a scopo di speculazione. Questa Società ha acquistato del terreno in possesso assoluto (*freehold*) detto « Selwyn Block » e comprende una superficie di circa 250,000 *acres,* sita nell' *Upper Thames,* distretto salubre e fertile della provincia

[1] Un *bushel* è pari a litri 36.34766.

di Auckland, nella Nuova Zelanda. La proprietà è ben fornita di acqua, a solo 25 miglia da una linea ferroviaria colla quale comunica per mezzo di strada appositamente costrutta.

Il terreno è suddiviso in poderi che si possono avere a circa 50 scellini per *acre* in contanti; ma la Società li accorda pure a pagamento in rate entro sei anni. Con questo sistema il colono può impiegare quasi tutto il suo capitale nella coltivazione e nell'acquisto del bestiame. Vi erige pure delle abitazioni, formando delle borgate, la prima delle quali, Lichfield, copre una superficie di circa 800 *acres,* ed è ben disposta per bottegai e commercianti, nonchè per immigranti appena arrivati.

2° *Emigrazione.* — Il più importante progetto di emigrazione, esaminato dalla Commissione parlamentare, è quello basato sul fondo di emigrazione creato dal signor Tuke (*M. Tuke's Emigration Fund*).

L'origine ed organizzazione del progetto sono principalmente dovute al signor J. H. Tuke che da molto tempo aveva preso speciale interesse alla popolazione povera dell'ovest dell'Irlanda, ed allorchè, nella primavera del 1882, esso scrisse dall'Irlanda intorno allo stato misero del paese ed alla necessità dell'emigrazione, il suo appello fu caldamente accolto dal Segretario di Stato per l'Irlanda, il signor Forster, e da altri, il che diede luogo alla formazione di un Comitato per raccogliere fondi, col duca di Bedford quale presidente.

Le operazioni del Comitato furono limitate ad alcuni distretti densamente popolati dell'ovest dell'Irlanda. Da questi distretti il Comitato esportò quasi 10,000 persone durante gli anni 1882-84. Nel primo anno le spese furono sostenute interamente per mezzo di contribuzioni private che in tre anni ammontarono a circa lire st. 20,000. Il successo dell'impresa nel primo anno indusse il Comitato a presentare una petizione al Governo, il quale accordò delle sovvenzioni all'emigrazione, autorizzate dalle leggi *Arrears of Rent Act 1882* e *Tramways Act 1883*. Nel 1883-84 il Comitato ricevette l. st. 44,000 dal Tesoro in base a dette leggi. Il costo medio per ogni emigrante, in tre anni, di l. st. 7. 6. 7. In generale vennero assistite famiglie intere, scelte con gran cura dal signor Tuke ed altri membri del Comitato, che fecero pure speciali accordi per l'imbarco di esse in vari punti della costa occidentale d'Irlanda.

Gli emigranti giunti al di là dell'Atlantico venivano inviati ai loro congiunti od amici, o diretti al clero, tanto negli Stati Uniti, quanto nel Canadà; nel Canadà poi gli agenti governativi d'immigrazione ne presero molti sotto la loro protezione. I principî che

guidarono le operazioni del Comitato furono di incoraggiare l'emigrazione di famiglie anzichè d'individui soli, di non fare alcuna pressione sugli emigranti, e, quando questi potevano, di chiamarli a contribuire alle spese; di inviare agli Stati Uniti soltanto coloro che presentavano recenti lettere di congiunti od amici pronti a riceverli, e di mandare gli altri al Canadà diretti agli agenti governativi o ad amici o congiunti che previamente si fossero posti in comunicazione col Comitato; di spedire ogni famiglia direttamente a destinazione e di fornire ognuna di vestiario adatto e corredo nonchè di una certa somma di denaro allo sbarco.

Il risultato di questa emigrazione fu molto soddisfacente, sia riguardo agli emigranti stessi, sia riguardo ai distretti dai quali furono tratti. Persone che visitarono molte delle famiglie nella colonia riferirono ch'esse avevano migliorato, sopratutto nel secondo anno. Il vescovo ed il clero locale dichiararono pure che il miglioramento era notevolissimo, e che gli emigrati erano divenuti un utile ed importante elemento di popolazione. Il signor Tuke dimostrò poi che nei distretti, dai quali l'emigrazione era stata promossa, si era verificato un aumento nelle paghe, mentre l'ammontare del denaro inviato dagli emigranti ai loro parenti rimasti in patria fu molto alto, calcolandosi tra le 8000 e le 10,000 lire sterline all'anno, in un solo distretto.

Il Governo effettuò pure un'intrapresa propria di emigrazione dall'ovest dell'Irlanda nel 1883-84 diretta dagli amministratori della carità pubblica (*Boards of Guardians*) seguendo in molte disposizioni il metodo del signor Tuke, già in azione.

La Commissione parlamentare ricevette pure informazioni circa emigranti assistiti dall'Inghilterra coll'imposta per i poveri (*poor rate*). Durante gli ultimi 10 anni il numero salì a 3337 con una spesa di l. st. 23,390. Di questo numero 2620 erano minorenni, la maggior parte orfani, inviati al Canadà, e le relazioni ricevute intorno ai medesimi sono molto favorevoli.

Un testimone esaminato dalla Commissione dichiarò che la *Church Emigration Society* (Società di emigrazione della chiesa anglicana) fece espatriare 1400 persone negli ultimi quattro anni. Le spese furono pressochè tutte pagate dagli emigranti stessi o da persone che s'interessavano al loro avvenire; l'opera della Società si è perciò limitata a fornire lettere d'introduzione agli emigranti per ecclesiastici, od altri, nelle colonie, ed a scrivere previamente a questi corrispondenti informandoli del numero di emigranti che dovevano attendere e tutelare.

Molto fu detto innanzi la Commissione intorno alle tre principali Società di emigrazione in Londra, che sono la *Charity Organisation Society* (Società per l'organizzazione della carità), la *Self-Help Emigration Society* (Società di emigrazione aiutantesi da sè), e la *East End Emigration Society* (Società di emigrazione dai quartieri dell'est di Londra). Queste Società unite insieme sussidiarono circa 2300 emigranti annualmente con una spesa collettiva di circa l. st. 5000 all'anno.

Ora, per sollevare la condizione d'alcune popolazioni del Regno Unito, fu esaminato se sia preferibile il sistema dell'*emigrazione* oppure quello della *colonizzazione*.

I fautori della emigrazione attribuiscono a questa maggior facilità di esecuzione e maggior probabilità di successo.

« Il miglior sistema, disse un membro della *Church Emigration Society,* dall'esperienza acquistata e dalle informazioni ricevute, è, che ogni emigrante riesce meglio se, per il primo anno, si acconcia come lavorante presso un colono pratico; così impara come vanno le cose nella colonia e può poscia occupare del terreno egli stesso e sperare una migliore riuscita. Il gran vantaggio dell'emigrazione sulla colonizzazione è che costa meno; tutto ciò che havvi a fare è di pagare il viaggio dell'individuo e di rifornirlo di una certa somma di denaro perchè si sostenga finchè non siasi incamminato nel lavoro ».

Circa il costo relativo nei due sistemi, è chiaro che la colonizzazione richiede una maggior spesa iniziale, ma se detto denaro fosse tutto restituito o ricuperato, per mezzo del vincolo sul terreno, sarebbe il metodo meno costoso, essendo praticamente impossibile ottenere la restituzione di prestiti fatti ad emigranti ordinari, i quali sono troppo spesso in giro, per rendere l'esazione di tali prestiti possibile.

Notasi ad ogni modo che, nel caso dell'emigrazione, la spesa non è grande, il limite di perdita è conosciuto fino dal principio, ed i rischi futuri vanno a carico dell'emigrante. Sfortunatamente è un rimedio che poco si presta per un progetto su vasta scala. I paesi esteri e le colonie inglesi stesse si opporrebbero alla introduzione di un gran numero di persone senza mezzi, assistite nel passaggio dal Tesoro inglese, quasi quanto lo fanno contro quelle inviate dagli amministratori della carità pubblica. La legislazione degli Stati Uniti è già così stringente, che ogni impresa di tal genere, direttamente condotta dal Governo, sarebbe impossibile. Le colonie inglesi non hanno ancora preso una determinazione defi-

nitiva, ma la loro opinione è ben nota ed esse troverebbero mezzo di resistere all'importazione di una moltitudine che non avesse mezzi di sussistenza. Mentre però la diretta emigrazione governativa risulterebbe, per queste ragioni, impossibile, le stesse obbiezioni non si applicherebbero al caso di una emigrazione semplicemente sussidiata dal Governo e promossa da agenzie private. A parere della Commissione parlamentare l'assistenza governativa all'emigrazione potrebbe in futuro essere utilmente data con questo sistema come pel passato.

Per quanto riguarda l'azione diretta del Governo, la colonizzazione sarebbe, nella maggioranza dei casi, il sistema che incontrerebbe la maggior cooperazione e la minor resistenza nelle colonie inglesi od altrove. È però più costoso, richiede un macchinismo più elaborato di preparazione e di sorveglianza; ma ha questo vantaggio decisivo: che lo Stato al quale gli emigranti vanno, è fatto certo di ricevere degli abitanti che sapranno provvedere a sè stessi, e che a tempo debito contribuiranno, colla loro quota, al bene comune. Inoltre la somma auticipata dallo Stato non è perduta come nel caso dell'emigrazione semplice, poichè può ritornare al medesimo, in tutto o nella maggior parte, coi versamenti fatti dai coloni che vincolassero a tal fine la loro proprietà immobiliare.

Non si può tuttavia contare sulla restituzione del denaro anticipato. Senza dubbio verrà fatta in molti casi, ma in altri i coloni prenderanno l'opportunità di recarsi su luoghi di lavoro più proficuo nelle vicinanze ed abbandoneranno il terreno loro assegnato ed i loro obblighi allo stesso tempo. È impossibile di ovviare a questo inconveniente a qualunque sistema di garanzia si voglia ricorrere. Il Tesoro entrò più d'una volta in lunghi negoziati ed alla fine imprese molto promettenti rimasero allo stato di progetto, per avere il medesimo insistito nell'avere una completa garanzia per le anticipazioni che doveva fare e per l'interesse che dovevano produrre.

La cooperazione del Tesoro sarà vantaggiosa soltanto se data con discreta liberalità, accettando una possibile od anche positiva perdita e senza insistere su garanzie e condizioni. Se il Parlamento non fosse disposto a spendere il denaro necessario a questi patti, la Commissione ritiene che meglio vale lasciare il progetto interamento all'impresa privata; e vista la gran difficoltà di stimare l'ammontare della deficienza probabile, la Commissione crede che se un piccolo sussidio a testa, che coprisse il costo del pas-

saggio, senza obbligo di restituzione, abilitasse i Governi coloniali o le Società autorizzate dal Governo imperiale o da un Governo coloniale, ad assumere l'incarico e il rischio della colonizzazione od emigrazione, dietro debite condizioni e sotto regolare sorveglianza, la posizione del Governo e del Parlamento sarebbe nella maggioranza dei casi più soddisfacente.

Istituti, Collegi e Società di colonizzazione ed emigrazione. — Accennerò ora alle numerose Istituzioni, composte in generale di persone influenti e benefiche, che raccolgono fondi e li usano nello incoraggiare e materialmente assistere coloro che considerano meritevoli per buona condotta, lavoro ed attitudine ad emigrare.

Una Società assai importante è il *Royal Colonial Institute* fondato nel 1868, che ha per oggetto di promuovere con conferenze, discussioni, ricerche scientifiche, pubblicazioni ed altri modi, la diffusione di conoscenze intorno alle colonie, dipendenze e possedimenti inglesi, e di rendere stabile l'unione tra la madre patria e le varie parti dell'impero britannico. Ne è presidente S. A. R. il Principe di Galles ed ha una ricca Biblioteca ed un Museo.

Il grande interesse destato in tutto il Regno Unito dall'Esposizione coloniale e delle Indie nel 1886, la quale dimostrò l'enorme ricchezza in prodotti naturali e l'importanza commerciale, industriale, artistica ed educativa delle varie colonie inglesi e delle Indie, indusse S. A. R. il Principe di Galles a suggerire la creazione di una Istituzione permanente, destinata a rappresentare il progresso e lo sviluppo delle loro risorse, su scala proporzionata alla parte che esse occupano nella grandezza dell'Impero. Così nacque l'idea dell'*Istituto imperiale*, monumento che solennizza il giubileo della Regina Vittoria, occorso nel 1887.

A questo scopo si decise di erigere un fabbricato colossale nel distretto di South Kensington, e di esporvi svariate raccolte, accuratamente scelte e disposte, dei prodotti naturali e lavorati delle colonie e delle Indie, mettendovi a lato raccolte dei prodotti naturali del Regno Unito e di altri paesi, usati principalmente nelle industrie inglesi, con raccolte addizionali dimostranti lo sviluppo delle varie industrie, delle arti e dei mestieri più importanti. Nulla sarà trascurato affine di tenere l'Istituto al corrente del progresso in ogni ramo d'industria. Saranno perciò ordinate biblioteche, uffici d'informazioni, sale di lettura, conferenze e corrispondenza, facilitando così a chiunque d'informarsi delle più recenti invenzioni in tutto il mondo, e di ottenere campionari di prodotti. Verranno poi organizzate frequenti Esposizioni speciali e saranno particolar-

mente assistite le scuole per l'educazione tecnica, l'istruzione e l'esame pratico di artigiani.

Una delle funzioni più importanti dell'Istituto sarà quella di fornire ad emigranti amplissime informazioni intorno alle colonie, a ciò che si richiede nelle medesime ed alle probabilità di successo a seconda della colonia scelta.

Allorchè sarà intieramente organizzato, raggiungerà un'importanza assai maggiore d'ogni altro Istituto od Associazione che lo ha preceduto. Tanto l'Inghilterra quanto la maggioranza delle colonie e dei possedimenti hanno contribuito largamente a riunire i fondi necessari, sicchè esso possiede già una dotazione di lire st. 140,000.

Il fabbricato costerà circa l. st. 200,000, è ora interamente costrutto ed in buona parte fornito degli arredi interni.

In prova della sua attività l'Istituto riuscì a stabilire nell'anno 1890 una scuola per lo studio delle lingue orientali, con professori apposta chiamati dalle colonie. Nel giugno 1892 poi inaugurò una Esposizione di lavori d'arte, in metallo, fatti nelle Indie, alla quale S. M. la Regina, il Principe di Galles e molti illustri personaggi inviarono oggetti rari, di gran valore o d'interesse storico.

L'Istituto venne inaugurato da S. M. la Regina il 10 maggio 1893.

Sotto gli auspicî degli agenti generali di sei fra le principali colonie venne fondato nel 1887 a Hollesley Bay, contea di Suffolk, un Collegio coloniale con vasti tratti di terreno per ammaestrare e preparare dei giovani alla vita ed alle imprese coloniali (*Colonial College and Training Farms*). Il Collegio è sempre in comunicazione colle Autorità coloniali in patria ed all'estero, ed è sovente visitato da alti ufficiali governativi e coloniali.

Gli studenti, finito il loro corso, possono, colla scorta delle raccomandazioni e dei consigli del Collegio, partire direttamente da questo per la colonia da essi scelta.

Il corso d'istruzione comprende: 1° l'agricoltura divisa in coltivazione dei campi, orticoltura, apicoltura, foreste, piantagio[illegible] attrezzi, ecc.; 2° bestiame, cioè allevamento e cura di cavalli, bu[illegible] pecore, maiali, pollame; 3° caseificio; 4° esercizi a cavallo, vete[illegible] naria, agrimensura, irrigazione, prosciugamento, costruzioni di pon[illegible] maneggio di battelli e nuoto.

Ha poi officine meccaniche e da falegname, maniscalco e fa[illegible] bro-ferraio, fabbrica di ruote, lavori da sellaio, con esercizio ne[illegible] l'uso delle macchine.

Gli alunni ricevono uno speciale insegnamento sul modo di curare infermi e feriti in luoghi remoti e lontani dalla residenza di medici e chirurghi.

L'istruzione interna concerne la geologia, mineralogia, zoologia, botanica, chimica, scienze varie, costruzioni, tenuta dei conti e registri di lavori agricoli, ecc.

Il Collegio è dotato di una biblioteca, con libri che possano specialmente interessare gli studenti di cose coloniali e pubblica un periodico intitolato *Colonia.*

La retta varia dalle L. st. 92 alle L. st. 128 all'anno diviso in tre corsi di studio.

Il Collegio è frequentato da giovani di famiglie distinte ed anche da cadetti di case nobili.

A Londra (Exhibition Road, South Kensington) esiste un Collegio reale di scienze (*Royal College of Science*) già Scuola normale di scienze e Reale Scuola di miniere.

In esso i giovani possono fare studi speciali intorno alle miniere o cave minerali, metallurgia ed agricoltura. In tal modo acquistano le necessarie cognizioni e si preparano ad occupare posti nelle colonie, ove le miniere e l'agricoltura sono le principali sorgenti di ricchezza.

Affine di provvedere all'educazione di persone destinate a servizio del Governo nei lavori pubbliei, telegrafi e foreste nell'India è stato fondato a *Coopers Hill, Staines,* presso Londra il *Royal Indian Engineering College* (Regio Collegio d'ingegneri per l'India). È anche aperto a tutte le persone desiderose di seguire un corso di studi tecnici senza essere candidati per gli impieghi governativi.

Circa 50 studenti ingegneri sono ammessi ogni anno nel Collegio, tra l'età dei 17 e 21 anno, previo esame. Il loro corso dura oltre i tre anni, quello degli studenti forestali occupa circa 36 mesi, e quello dei telegrafisti oltre i due anni. Le nomine nelle amministrazioni dell'India offerte dal Ministero vengono accordate al compimento di ciascun corso ai candidati che superino gli esami, che siano di sana costituzione e liberi d'ogni serio difetto fisico.

La retta annuale è di L. st. 183 con alcune altre spese.

Il Collegio accorda vari gradi onorari agli studenti che si sono maggiormente distinti.

La *Società centrale di emigrazione* (*The Central Emigration Society*) non assiste emigranti con denaro, ma promuove discussioni sull'emigrazione e colonizzazione dello Stato per mezzo di confe-

renze, ecc. Pubblica una guida per l'emigrazione alle colonie inglesi (*Handy Guide to Emigration to the British Colonies*).

L'*Associazione nazionale per promuovere la colonizzazione a cura dello Stato* (*National Association for Promoting State Colonisation*) è formata allo scopo d' indurre i Governi imperiale e coloniale ad adottare congiuntamente un sistema di colonizzazione volontaria condotta dallo Stato, cioè di anticipare a famiglie prescelte una somma sufficiente al viaggio ed all' installazione in colonie inglesi, a condizione di occuparsi colà in lavori di agricoltura e di restituire il denaro prestato, con interesse. Lo schema dell'Associazione sarebbe di rimuovere annualmente 50,000 lavoranti e loro famiglie dalle parti più popolose del Regno Unito e di farne dei coloni proprietari oltre mare.

Società per la propagazione di dottrine cristiane (*Society for Promoting Christian Knowledge*). Questa Società provvede cappellani che accolgono gli emigranti in porti inglesi e coloniali. Ha pure cappellani che accompagnano comitive di emigranti (ogni settimana al Canadà durante la primavera e l'estate) all'oggetto di proteggerli in viaggio ed aiutarli a trovar lavoro dopo sbarcati. Dette comitive prendono con sè i minorenni d'ambo i sessi, inviati al l'estero dagli amministratori della carità pubblica. La Società pubblica una serie di manuali per coloni, molto apprezzati.

La *Missione anglicana sulle Sponde, detta di Sant'Andrea* (*St-Andrew's Waterside Church Mission*) coopera colla precedente nel promuovere il benessere degli emigranti col dar loro informazioni incaricare cappellani di condurre comitive speciali, con raccomandazioni ad ecclesiastici nelle colonie e con doni di libri, opuscoli giornali, ecc., da leggere in navigazione.

Le Società operaie, divise in arti e mestieri (*Trade Unions*) sono molto numerose e fiorenti nel Regno Unito. Se ne contano diverse che aiutano i loro soci ad emigrare.

La Società dei compositori di Londra ha speso L. st. 5424 in 24 anni nell'emigrazione dei suoi membri.

La Società degli ebanisti (*Alliance*), L. st. 296 in 22 anni.

Un'altra Società di ebanisti (*Amalgamated*), L. st. 304 in 14 anni

I litografi, L. st. 411 in 9 anni.

I tessitori di cotone, L. st. 2440 in 12 anni.

I fonditori di ferro, L. st. 4712 in 12 anni.

La Lega del lavoro nelle contee di Londra e meridionali, L. st. 2108 in 19 anni.

I sigarai, L. st. 1257 in 7 anni.

I minatori di Northumberland, L. st. 1293 in 4 anni.

I conduttori e riscaldatori di locomotive, L. st. 386 in 2 anni.

I cardatori di lino a Belfast, L. st. 2459 in 10 anni.

Una Sezione di capellai, L. st. 182 in 4 anni.

I lavoratori delle cave di pietra in North Wales, L. st. 1123 ι 4 anni.

I lavoranti di lamine stagnate in Londra, L. st. 217 in 12 anni.

Le somme accordate variano dalle L. st. 3 alle L. st. 10 per ›cio a seconda dei casi.

I lavoranti in genere hanno pure formato tra loro una Lega i emigrazione (*Workmen's Emigration League*) e nominano dei Coıitati di vigilanza sui loro emigranti.

Ecco poi le principali Società di emigrazione istituite per iniiativa privata in Londra:

1° *Emigrazione di minori:*

Ricoveri del D.r Barnardo (*D.r Barnardo's Homes*). In questi icoveri ragazzi e fanciulle sono preparati por emigrare al Canadà, uindi vanno direttamente ai centri distributori di Toronto, pei ıaschi e di Poterboro (Ontario) per le femmine, dai quali vengono ollocati presso coltivatori od altri. L'Istituzione ha pure dei poderi ndustriali di 9000 acri a Russell, nel Manitoba, ai quali manda i agazzi più grandi.

Quando un emigrato ha risparmiato 150 dollari e prende da sè ın podere, il direttore a Russell gli fa fabbricare una casa e lo ornisce di viveri e di attrezzi agricoli. Il giovine poi ne restituisce l costo a piccole rate.

Il *Ricovero per ragazzi* (*The Boys' Home*) ammaestra ragazzi bbandonati e li fa emigrare, se atti, al Canadà, ove possiede un entro distributore a Toronto (Ontario). Questo ricovero ha due ami, l'uno a Greenwich, ove si raccolgono ragazzi erranti, e l'altro Ramsgate per orfani.

Comitato di emigrazione cattolica al Canadà (*Canadian Catholic Emigration Committee*). Sessantacinque minori furono espatriati nel ;iugno 1892 e collocati presso coloni nelle provincie di Quebec ed)ntario.

Società di aiuto all'infanzia (*Children's Aid Society*). Questa ›ocietà incominciò a far espatriare dei ragazzi nel 1890. Fino al 1 marzo 1893 ne aveva inviati all'estero 70 diretti a Winnipeg, 'anadà, ove ha una casa in cui ricoverarli.

La *Società Centrale della Chiesa anglicana per sistemare monelli discoli* (*Church of England Central Society for providing Homes*

for Waifs and Strays) di cui è presidente il vescovo di Wakefield, ha adottato l'emigrazione fra i suoi metodi d'azione. I ragazzi sono inviati a Shrebrooke, Quebec, Canadà ove esistono due case, una per maschi, l'altra per femmine. In 6 anni la Società ha così provveduto a 400 minorenni. Essa coopera pure cogli amministratori della carità pubblica nel far espatriare ragazzi provenienti dalle scuole pei poveri.

Casa d'industria tenuta dalla signorina Macpherson (*Miss Macpherson Home of Industry*). Uno degli scopi di questa casa è di istruire fanciulli, e di inviarli al Canadà. Sono condotti al centro distributore di Stradford (Ontario) e di là collocati presso coltivatori. Una nuova casa, con terreno annesso, è stata aperta a Barnsley nel Manitoba.

Casa d'emigrazione per piccole fanciulle abbandonate, diretta dalla signorina Rye (*Mies Rye's Emigration Home for Destitute little Girls*). Nel 1891 ne furono inviate 87 al centro distributore di Niagara, Canadà, di dove vengono collocate a servizio; 47 furono pure tolte dai ricoveri di mendicità. Le spese ascesero a L. st. 1862. Circa 4000 ragazze furono espatriate nel 1869.

L'opera di miss Rey è delle più benefiche. Essa raccoglie le fanciulle abbandonate dai loro parenti nella più tenera età e le ricovera nella casa suddetta. Vi entrano affamate ed estenuate da sofferenze o malattie, ma dopo pochi mesi di buon cibo, pulizia e cure amorevoli ne sortono completamente trasformate in allegre e sane bambine.

Simili Istituzioni esistono pure in Birmingham, Glasgow (specialmente per orfani di padre), Liverpool, Manchester, Salford e Wellington. A Liverpool e Salford vi sono Istituzioni per minorenni cattolici, che vengono inviati al Canadà e collocati con abitanti della stessa fede religiosa.

2° *Emigrazione di donne:*

Società di emigrazione coloniale (*Colonial Emigration Society*) presieduta da S. A. R. la principessa Maria, duchessa di Teck. Assiste donne ad emigrare alle colonie inglesi con consigli, formazione di comitive, raccomandazioni e prestiti pel costo del viaggio.

La fondazione di questa Società venne incoraggiata dal fatto, rivelato dal censimento, che in Inghilterra il numero delle donne eccede di un milione quello degli uomini, mentre nelle colonie sovrabbondano gli uomini. In New South Wales hannovi 66,000 uomini in eccesso sulle donne; nella colonia di Victoria l'eccesso è di 72,000 uomini; in South Australia di 7000; in Western Australia di 5000 ed in Tasmania di 6000.

Società di beneficenza per ragazze (*Girls Friendly Society*). Provvede a far emigrare quelle socie che lo desiderino, formando comiive, sotto la sorveglianza d'una matrona a bordo, e predispone ogni cosa innanzi il loro arrivo nelle colonie. Fa pure dei prestiti n certi casi. Ha 61 agenti in varie parti dell' Inghilterra.

Associazione riunita per l'emigrazione di donne dalla Gran Breagna (*United British Women's Emigration Association*). Fa emigrare soltanto donne e ragazze di buon carattere e capacità. Provvede a che siano debitamente protette nel viaggio, convenientemente ricevute al loro arrivo, e sorvegliate per circa due anni nelle colonie. L'Associazione possiede una casa di fermata a Liverpool, ove le giovinette possono passare la notte prima d' imbarcarsi pel Canadà. Nell'anno terminato in giugno 1892 fece partire 406 persone. L'Associazione ha, nel Regno Unito, 77 agenti, tutte signore, succursali n Irlanda e Scozia, ed Istituzioni che cooperano con essa nel Canadà. Avendo anche ottenuto l'appoggio del Governo del Canadà ha inaugurato un sistema di emigrazione a richiesta (*Requested emigration*) effettuata per mezzo di prestiti sulla garanzia dei salari. Il fondo per tali prestiti è di L. st. 568. 10. 7.

Società per l'emigrazione di donne (*Women's Emigration Society*) presieduta da S. A. R. la principessa Luisa, marchesa di Lorne. Assiste zitelle educate, le quali debbano recarsi ad occupare impieghi loro adatti e prestabiliti nelle colonie, coll'anticipar loro il costo del viaggio, cioè non più di L. st. 20.

Società formata dalle signore inglesi per la protezione di donne emigranti (*British Ladies' Female Emigrant Society*). Fondata nel 1849 per proteggere donne emigranti dai pericoli di un lungo viaggio, coll'aiutarle ad impiegare utilmente il tempo, mediante classi d' istruzioni e di lavoro, a bordo, nonchè per fornire loro il materiale necessario e per consigliarle in tutto ciò che occorre all'arrivo a destinazione.

Le signore che compongono la Società visitano i bastimenti di emigranti nei vari porti, scelgono giudiziose matrone per vegliare sulle ragazze e si procurano corrispondenti nelle colonie per la protezione ed assistenza delle medesime.

In Irlanda il *Fondo per l'emigrazione di donne* (*Irish Female Emigration Fund*) ha speso non meno di L. st. 41,500 nell' inviare 23,076 donne tra i 18 ed i 30 anni dal 1849 alla fine del 1892 principalmente negli Stati Uniti.

Una Società con eguale scopo esiste in Aberdeen (Scozia) ed altra a Salisbury.

3° *Società di emigrazione in genere:*

Società oganizzatrice dell'assistenza (*Charity Organisation Society*). Assiste persone riconosciute adatte a recarsi principalmente alle colonie inglesi, previe rigorose investigazioni. 211 persone furono assistite nel 1891-92, verso 178 nel 1890-91.

Questa Società opera d'accordo colla seguente: *Fondo di emigrazione dal quartiere dell'Est* (*East end Emigration Fund*), con succursale nel quartiere meridionale di Londra.

Con questo fondo 4009 persone sono state assistite dal 1882, del quali 367 nel 1892 con una spesa di L. st. 2019.

Società anglicana per l'emigrazione (*Church Emigration Society*). Nel 1892 provvide al trasporto di 215 persone con una spesa di L. st. 857. La Società fa accompagnare comitive di emigranti da matrone e cappellani, e pubblica il giornale *L'Emigrante*.

La Chiesa anglicana ha un grande stabilimento coloniale a Canterbury, Nuova Zelanda. Ad Otago ne esiste un altro scozzese.

Amministratori di carità israelitici (*Jewish Board of Guardians*). Nel 1892 la Direzione aiutò 1033 persone ad emigrare dall'Inghilterra, quasi tutte originarie di altri paesi, erogando L.st. 1057.11.9. Gli emigranti pagarono essi stessi L.st. 735.

Per gli israeliti provenienti dalla Russia havvi un fondo speciale col quale furono imbarcati 1443 individui nel 1892, con una spesa di L.st. 3095.13.9. Gli emigranti pagarono di proprio lire sterline 307.19.10.

Società per l'emigrazione di israeliti (*Jews Emigration Society*). Dalla fondazione della Società vennero assistite 7710 persone ad un costo medio di L.st. 2.18.11 a testa.

Gli israeliti hanno pure stabilito un rifugio temporaneo per i loro poveri, che arrivano in Inghilterra, detto *Poor Jews' Temporary Shelter* in Leman Street, Whitechapel, nel distretto cioè più povero di Londra e non lontano dagli scali del Tamigi. Durante l'anno finito in ottobre 1892 furono ricevuti 1548 nuovi arrivati, 569 dei quali andarono all'America del Nord, 308 all'Australia e Nuova Zelanda, mentre gli altri rimasero nel Regno Unito, o non dichiararono la loro destinazione.

Nel 1883 venne aperta presso Blackwall Station, poco lontano dai bacini sul Tamigi, la *Christian Home for Emigrants* (*Casa cristiana per gli emigranti*), diretta da un Comitato influente, con sovvenzioni dalle linee di navigazione. Questa casa è destinata specialmente alla protezione di stranieri in Londra, contiene 300 letti con sale da pranzo, di lettura, bagni, ecc., e si calcola che da 7000 a

8000 emigranti vi passano ogni anno nèl loro transito dal continente d'Europa all'America.

In questa casa, oltre all'essere al sicuro da ogni pericolo ed al trovare un alloggio pulito, gli emigranti ricevono insegnamenti ed esortazioni religiose.

Gli agenti della Casa si presentano a tutti gli scali ed alle stazioni ferroviarie a ricevere gli emigranti col loro bagaglio e li conducono al ricovero. Questo, compreso il vitto, costa due scellini al giorno per persona in comitive, e due scellini e mezzo per persona sola.

La *Società di aiuto all'emigrazione dei quartieri di Kensington* e *dell'Ovest di Londra* (*Kensington and West London Emigration Aid Society*) abilitò 50 persone a portarsi alle colonie nel 1890.

Società di emigrazione per chi aiuta sè stesso (*Self Help Emigration Society*). Dalla sua fondazione nel 1884 ha sovvenuto 4071 persone, la maggior parte dirette al Canadà. Ha 86 corrispondenti onorari, ai quali dirige gli emigranti. Gli emigranti devono contribuire con tre quarti delle spese.

Fondo di emigrazione e colonizzazione della missione del distretto di Tower Hamlets (*Tower Hamlets Mission Emigration and Colonization Fund*). Aiuta le persone idonee a portarsi nelle colonie, col fornirle di un corredo di vestiario e della metà del prezzo di viaggio.

Nel distretto ove sorge il palazzo di cristallo esiste una Società i membri della quale, residenti entro due miglia dal palazzo, vengono aiutati con denaro ad emigrare.

Le città di Brighton, Bristol, Liverpool, Manchester, Wellington, Wimbledon e Winchester contengono tutte ottime Società di emigrazione simili alle precedenti.

Oltre a queste Istituzioni esistono dei *clubs* di emigrazione (*Emigration Clubs*) lo scopo dei quali è di promuovere l'emigrazione di persone non agiate alle colonie inglesi, mediante il pagamento di quote settimanali.

Havvi inoltre il gigantesco progetto del generale della *Salvation Army* (*Armata della salute*) per provvedere all'emigrazione della classe più bassa e misera (*sommersa,* come egli dice) del Regno Unito. Chiese perciò un fondo di L.st. 100,000 per base, e 30,000 all'anno per pubbliche contribuzioni. In poco tempo ricevette lire sterline 106,000 e subito pose mano all'opera. Fondò dapprima un podere su vasti terreni incolti presso il Tamigi, ove manda tutti i derelitti che può raccogliere per inviarli, dopo averli istruiti nei

lavori agricoli, alle diversè colonie. Il generale imprese un viaggio al Capo di Buona Speranza, alle Indie ed in Australia affine di ottenere concessioni di terreni ed altre facilitazioni a favore dei suoi beneficati. Del denaro ricevuto conserva un capitale di lire sterline 25,000 per acquistare il terreno necessario alle colonie.

La *Church Army* (*Armata della chiesa anglicana*) ha già stabilito una colonia agricola ed industriale nell'Africa meridionale ove invia tutti i disoccupati che previamente riceve in ricoveri in Inghilterra.

A norma della sezione 23 della legge 1867 sulle Società, il *Board of Trade* autorizzò da poco tempo la *Jewish Colonisation Association* (Associazione per la colonizzazione israelitica) l'oggetto della quale è, in breve, di promuovere la migrazione della razza israelitica dal vecchio al nuovo mondo. Le operazioni sono però specialmente dirette alla Russia, e sono appunto le infelici condizioni degli israeliti in quel paese che motivarono la formazione dell'Associazione. Come si rileva dagli statuti, la medesima fu stabilita affine di assistere e promuovere l'emigrazione di israeliti da ogni parte di Europa e d'Asia e principalmente da paesi in cui siano soggetti a tasse speciali od a politiche restrizioni, e di stabilire colonie agricole o commerciali nell'America del nord o del sud ed in altre regioni.

Il capitale nominale ammonta a 2,000,000 di lire sterline diviso in 20,000 azioni di l. st. 100 ognuna. Il barone Maurizio de Hirsch è l'iniziatore dell'Associazione della quale ha fornito quasi tutto il capitale, essendo detentore di 19,990 azioni. Altri eminenti israeliti fanno parte dell'Associazione come lord Rothschild, sir Julian Goldsmid, F. D. Mocatta, Louis Cohen, ecc.

La Casa Rothschild ha stabilito varie colonie in Egitto, una su terreni che fa coltivare per proprio conto, ed altre su terreni che cede *gratis* ai coloni.

Lord Brassey ha pure acquistato dei vasti possedimenti in Australia, ove sta per organizzare una colonia a scopo filantropico.

Dacchè la Russia cominciò ad espellere gli israeliti, l'Inghilterra subì una vera invasione di questi sventurati. La maggior parte arrivano in condizioni miserevolissime, quasi senza vestiario in dosso. Si dànno però subito al lavoro a prezzo vilissimo come sarti, calzolai, ecc., a scapito degli operai inglesi, che si vedono vinti dalla concorrenza e privati d'impiego. Vivono poi in così squallidi tuguri, con cattivo e scarso cibo e senza alcun riguardo a regole sanitarie, che il pubblico inglese mosse seri lamenti contro

questa affluenza di stranieri. Si formò una Società per impedire l'immigrazione di esteri indigenti (*Association for Proventing the Immigration of Destitute Aliens*) il cui presidente è il conte di Dunraven. Fra le molte ragioni addotte dagli avversari di questa immigrazione havvi quella, che il continuo arrivo di stranieri rende perfettamente inutili gli sforzi che si fanno per promuovere l'immigrazione di nazionali. Infatti fu un giorno osservato, che mentre 500 emigranti inglesi partivano dalle banchine di Londra, un bastimento arrivava allo stesso tempo con 700 stranieri.

Gli stranieri arrivati nel Regno Unito dal continente nel 1891 e 1892 senza biglietto di destinazione all'America, esclusi i marinai, vengono così classificati dal *Board of Trade:*

	1892	1891
Russi e polacchi	7,538	12,607
Norvegesi, svedesi e danesi.	4,367	4,647
Germanici	5,765	5,817
Olandesi	839	911
Francesi	910	1,453
Italiani	783	734
Altre nazionalità	1,935	2,101
Totale . . .	22,137	28,270

Il Governo presentò perciò un progetto di legge allo scopo di reprimere questa immigrazione, ma nel frattempo essendosi sciolto il Parlamento, il progetto fu abbandonato. Nel nuovo Parlamento fu discussa la proposta di una legge contro l'immigrazione di stranieri. Varî ministri e molti deputati essendosi espressi in favore di una completa libertà, la proposta fu respinta a grande maggioranza.

In occasione di una conferenza, tenuta il 18 novembre 1884, alla quale convennero ministri di Stato, lords e deputati, nonchè i rappresentanti di varie colonie e uomini eminenti di ogni partito, venne formata una *Lega per la confederazione dell'Impero inglese* (*Imperial Federation League*).

Fine della Lega è di unire permanentemente le varie parti dell'Impero tra loro, col dare alle medesime una voce negli affari di interesse generale per mezzo della rappresentanza al Parlamento in Londra, ed allo stesso tempo di avere la loro cooperazione nelle spese navali, militari, diplomatiche e consolari, senza alterare però

i diritti dei Parlamenti locali, riguardo agli affari propri di ogni colonia.

Una sezione della Lega (quella della città di Londra) ha pure approvato una deliberazione d'includere nella confederazione imperiale un' *Unione commerciale* sulla base del *libero commercio* in tutto l'Impero inglese e della *protezione* contro Stati esteri, particolarmente gli Stati Uniti d'America.

Sulla proposta della Lega il Governo convocò una conferenza coloniale nel 1887 e questo fu un gran passo verso il conseguimento della confederazione finale dell'Impero.

La Lega pubblica un periodico intitolato *Imperial Federation* nel quale sono discusse tutte le questioni che interessano l'Impero.

Il conte di Rosebery, presidente della Lega, dichiarò in un discorso, tenuto il 17 novembre 1887, che l'unione dell'Impero è assolutamente ed essenzialmente necessaria, non soltanto per conservare l'influenza inglese, ma per la futura esistenza stessa della madre patria.

A seconda del programma della Lega, una così grande ed unica organizzazione servirà a rendere sicuro l'Impero contro ogni attacco ed a conservare la pace del mondo. Inoltre la confederazione unirà la sparsa famiglia della Gran Bretagna, e proteggerà e difenderà i comuni interessi di più di trecento milioni di sudditi della stessa Corona. Aumenterà il commercio delle colonie che possono fornire tutto ciò di cui l'Inghilterra abbisogna, e darà stimolo alle industrie di questa, per far fronte alle domande delle sue dipendenze.

Così l'Impero inglese andrà sempre più ampliandosi in ogni parte del mondo. Chi può calcolare a che punto giungeranno, in un altro secolo, la sua potenza, la sua grandezza, e la sua gloria?

P. F. RIGHETTI.

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE OPERAIA IN MILANO
nel 1894

Riferiamo sommariamente il programma di questa speciale Esposizione che farà parte di quelle riunite che contemporaneamente si apriranno nella stessa epoca in detta città. Ad esso facciamo seguire le norme per partecipare a questa importante Mostra che rivestirà uno speciale interesse per le classi operaie.

PROGRAMMA.

Gruppo I. — Lavoro.

Lavoro individuale, e cioè prodotti di lavoratori isolati, e di quelli che hanno alla loro dipendenza non più di due collaboratori; applicazioni ed innovazioni utili per le arti fabbrili, prodotti locali e tradizionali atti a caratterizzare attitudini e costumi delle diverse regioni.

Piccole industrie. — Questa categoria trova la sua ragione d'essere nella indipendenza che certe classi di operai possono acquistare, diventando diretti produttori. Il loro concorso è regolato dalla condizione che non abbiano alla loro dipendenza più di tre compagni lavoratori, ed è diviso in queste otto classi; arti fabbrili; meccanica; elettricità; lavori in pelle e cuoio; indumenti e abbigliamenti; arte tessile; arte grafica; lavorazione di metalli e materie preziose; mestieri rurali e forestali.

Industrie casalinghe. — Qui saranno raccolti i prodotti del lavoro individuale, tendente a produrre oggetti d'uso comune pel produttore stesso, e cioè: armi, arnesi e attrezzi di lavoro; modelli di carri, carriole, barche, slitte, ecc.; oggetti d'uso domestico e personale, ecc.

Lavoro collettivo. — Importante dal lato della organizzazione dei lavoratori, questa categoria è divisa in due sezioni: appartengono all'una gli operai regolarmente disciplinati in Società cooperative di produzione e lavoro; costituiscono la seconda quei gruppi di operai che si uniscono temporaneamente per assumere determinate imprese o forniture di prodotti.

Lavori di operai addetti alle officine e alle campagne. — In questo riparto figureranno i prodotti delle officine e delle campagne, presentati da

coltivatori ed operai, isolati e riuniti in gruppi, all' intento di mettere in evidenza le loro abilità, sia intellettuali che manuali, in modo che ne possano essere riconosciuti i meriti personali.

Pel buon esito di questa sezione interessantissima il Comitato confida che gl' industriali incoraggeranno i loro migliori operai a concorrere. I lavori delle officine costituiranno undici distinte classi; una dodicesima sarà destinata all' industria agraria, in cui saranno esposti coi rispettivi prodotti i metodi e sistemi di coltivazione, nei quali prevale il lavoro dei mezzadri, dei coloni e dei proprietari autocoltivatori.

Galleria del lavoro. — Tutto ciò che dalle sezioni della Mostra operaia sarà rappresentato dal lavoro in azione, verrà — col concorso della meccanica per la distribuzione della forza motrice — ordinato in apposita *galleria del lavoro,* che costituirà una delle principali attrattive della Mostra. E in questa galleria, a dati periodi, saranno anche banditi dei concorsi di lavoro in azione, fra operai o squadre, per certi lavori come fra calderai, forgiatori, tornitori, vasai, vetrieri, ecc.

Gruppo II. — Previdenza.

È intenzione del Comitato che la Mostra non riesca un' arida collezione di relazioni e statistiche, ma che rilevi, sia in azione che oggettivamente, nel miglior modo, quanto può interessare le indagini degli studiosi e fornire attrattive alla generalità dei visitatori.

Le diverse classi in cui è divisa la *previdenza,* sono ordinate nei seguenti riparti:

Mutuo soccorso. — Concorrono qui le Istituzioni colle quali i lavoratori, mettendo in comune le loro forze intellettuali ed economiche, tendono a migliorare e patrocinare scambievolmente le loro condizioni, e cioè: Società di mutuo soccorso, di assicurazione, di miglioramento e di resistenza; Sindacati operai ed agricoli, Federazioni o Consociazioni di sodalizi; Collegi di probi-viri, Giurìe e Commissioni arbitramentali; Patronati di vigilanza sul lavoro delle donne e dei fanciulli; Camere (o Borse) del lavoro di città e campagna.

Cooperazione. — Mentre nel *Gruppo del lavoro* figurano le Società cooperative di lavoro e produzione soltanto coi loro prodotti e col lavoro in azione, qui vi partecipano, divise in sette classi (consumo, produzione, lavoro, credito, servizi pubblici, di produzione e consumo, varie) colle prove oggettive — plastiche, grafiche o bibliografiche — dei loro ordinamenti, delle prove tentate, dei risultati conseguiti, delle previsioni per quelli da conseguirsi.

Infortuni e igiene del lavoro. — L'arduo problema umanitario e legislativo delle vittime che la produzione miete giornalmente fra i lavoratori, sia sotto forme accidentali, sia sotto quelle meno impressionabili, ma più funeste, di lavorazioni e ambienti malsani, costituirà una delle sezioni più interessanti ed utili.

Per rilevarne tutta l'importanza, ne riassumeremo la classificazione: 1° leggi, regolamenti e monografie; 2° organi ed apparecchi di sicurezza per motori, trasmissioni, caldaie a vapore, ecc.; 3° apparecchi di salvataggio e di respirazione; 4° abiti, occhiali e maschere di sicurezza; 5° assistenza ai feriti; 6° congegni ed organi di sicurezza negli opifici; 7° meccanica di sicurezza e prevenzione applicata alla locomozione; 8° igiene delle officine, delle case, delle miniere e dei lavori agricoli.

Come abita, veste e si alimenta il lavoratore. — In questa sezione, che costituirà una singolare Esposizione etnografica dei lavoratori d'ogni paese, si domandano modelli, quadri a colori, figure in plastica, fotografie e pubblicazioni sulle case e ricoveri, sull'alimentazione, sulle vestimenta e sui costumi degli operai di città e campagna d'ogni parte. Vi potranno concorrere come espositori, operai, Associazioni, Enti morali, Municipi e Governi.

Gruppo III. — Istruzione.

Concorrono in questo gruppo Istituti e persone che hanno per iscopo di diffondere la coltura fra gli operai. Si hanno diverse classi in cui figureranno distintamente: Scuole operaie per l'insegnamento elementare; Scuole che applicano il lavoro manuale educativo; Scuole professionali, sia indipendenti che adatte ad Orfanotrofi, Case di correzione, Ricoveri, Stabilimenti, Opifici, ecc.; Asili infantili, Circoli educativi, Ricreatori e Biblioteche.

Una classe speciale sarà consacrata alla bibliografia dell'istruzione ed educazione pei lavoratori.

Avvertiamo che — a modificazione della prima circolare emanata dal Comitato operaio — le adesioni di concorso alla Esposizione internazionale operaia, devono comunicarsi al Comitato entro il 30 novembre 1893.

Norme per partecipare all' Esposizione.

Chi può concorrere? — Possono concorrere tutti i lavoratori di città e di campagna, sia isolati che in gruppi, sia costituiti in Società cooperative, come temporaneamente aggregati per un determinato lavoro: possono concorrere come operai delle industrie coloro che non tengono alla loro dipendenza non più di tre lavoratori, ed operai dell'agricoltura anche i mezzadri, i coloni e i piccoli proprietari che coltivano da sè stessi il loro campicello.

E siccome il programma della Mostra non si limita ai prodotti del lavoro ed alle Istituzioni promosse, condotte e dirette dagli operai, ma si estende altresì ad Istituti, studi ed ordinamenti che si riferiscono alle sorti economiche, alla salute e alla educazione del lavoratore, così possono concorrere in determinate classi, Ministeri, Municipi, proprietari di

opifici (per quanto ha rapporto ai mezzi di sicurezza e prevenzione per gli infortuni del lavoro), Enti morali, Corpi accademici, persone studiose di problemi inerenti alla vita del lavoratore, ecc.

Come possono concorrervi? — In Italia chi vuol esporre non ha a fare altro che chiedere alla Camera di commercio della rispettiva Provincia copia del programma, del regolamento e del modulo per la domanda di adesione. Oppure la richiesta può essere fatta anche per cartolina, direttamente al Comitato dell'Esposizione operaia in Milano.

È inutile avvertire che moduli, programmi e regolamenti saranno inviati gratis a chiunque ne faccia domanda.

I concorrenti all'Esposizione devono farsi iscrivere entro il 30 novembre, mandando al Comitato in Milano la loro domanda di ammissione.

Per l'estero possono ricorrere alle 9 Camere di commercio italiane, situate nelle seguenti città: Montevideo, Alessandria d'Egitto, Rosario di Santa Fè, Buenos Ayres, Tunisi, Costantinopoli, San Francisco di California, Parigi, Londra, Nuova York; oltrechè ai regi agenti consolari, ai quali il Ministero degli esteri ha impartite le necessarie istruzioni.

Quali sono gli impegni per concorrere? — Ai concorrenti, che al 30 novembre 1893 avranno fatto domanda di essere ammessi alla Mostra, saranno inviati a cura del Comitato speciale, i documenti e i moduli per la spedizione dei prodotti.

Nell'interesse degli espositori il Comitato esecutivo chiederà alle Amministrazioni ferroviarie e di navigazione un ribasso sui biglietti di trasporto delle merci e sui biglietti di passaggio per gli espositori; come pure chiederà alle Amministrazioni doganali e di dazio consumo l'importazione temporanea dei prodotti esposti.

Gli oggetti da esporsi dovranno essere consegnati franchi d'ogni spesa nei locali dell'Esposizione entro il 31 marzo 1894; e non potranno essere esportati dai locali della Mostra, finchè non avvenga la chiusura dell'Esposizione. È autorizzata la vendita degli oggetti esposti sotto l'obbligo della inamovibilità degli oggetti sino alla chiusura della Mostra.

La provvista di tavole, vetrine, gradinate, cornici, ecc., per l'esposizione degli oggetti, nonchè l'addobbo dei banchi, è a carico degli espositori.

A richiesta di questi ultimi, il Comitato speciale fornirà le vetrine, le gradinate e le tavole, in base a speciale tariffa corredata dai relativi tipi, che verrà a suo tempo emessa dal Comitato esecutivo.

Gli espositori potranno farsi rappresentare da altre persone con delegazione.

Gli spazi saranno concessi gratuitamente od a pagamento, a seconda dei vari gruppi e delle varie sezioni.

Sono esenti:

nel gruppo del lavoro, tutti i prodotti del lavoro individuale costituenti la sezione prima del gruppo medesimo;

nel gruppo della previdenza le seguenti sezioni: 1° Società di mutuo occorso e di miglioramento; 2° Camere del lavoro e Istituzioni congeneri; Società di cooperative operaie.

nel gruppo dell'istruzione le sezioni: 1° Asili e scuole operaie; 2° Scuole professionali; 3° Istituzioni educative operaie.

La tariffa di occupazione di spazio, per gli altri gruppi, è stabilita per cadaun metro quadrato: in lire cinque, se lo spazio concesso è sul terreno, e in lire due, se lo spazio è sulle pareti.

Il Comitato si riserva di ripartire anche nelle sezioni qui assoggettate a tassa — in considerazione di particolari circostanze degli espositori e di speciali interessi degli oggetti da esporre — una superficie complessiva di m. q. 200 sul terreno e di m. q. 250 sulle pareti, concedendoli gratuitamente.

Inoltre il Comitato potrà rifondere entro il mese di maggio 1894, le spese di trasporto degli oggetti esposti nelle sezioni esenti da tassa, nonchè degli oggetti esentati. E parimenti, per i suddetti oggetti esenti od esentati, potrà accordare l'uso gratuito delle vetrine e delle tavole quando, o l'oggetto esposto sia facilmente deperibile, oppure da tenersi sotto custodia, o finalmente di dimensioni piccole da non esigere la costruzione di una tavola per ogni singolo oggetto.

Nel caso che gli espositori domandino di essere autorizzati a vendere i loro prodotti nel recinto dell'Esposizione, le condizioni della vendita verranno determinate di volta in volta dal Comitato esecutivo.

In merito poi ai concorrenti che prenderanno parte alla Mostra, nella Galleria del lavoro, col lavoro in azione, a quelli che richiederanno forza motrice e a quelli che vorranno essere autorizzati alla vendita sia degli oggetti esposti che di quelli che producono nel recinto della Mostra, faranno sulla domanda di adesione le relative richieste, la cui concessione sarà regolata da istruzioni e norme che il Comitato comunicherà ai richiedenti.

Pel successo di questa Mostra, il Comitato fa speciale assegnamento sulla propaganda che potranno esercitare in ogni paese del mondo le Società operaie, alle quali sarà sempre lieto di spedire — dietro richiesta — istruzioni, moduli, programmi, regolamenti, ecc.

LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO

IN EUROPA

Il signor Carlo Drobitz teneva testè un'interessantissima conferenza al Circolo cooperativo di Vienna intorno allo sviluppo della cooperazione di consumo nei diversi Stati d'Europa, dalla quale riassumiamo le notizie più interessanti sullo sviluppo in Europa della cooperazione di consumo.

La fondazione della prima Unione di consumo in Austria risale a venticinque anni fa. Nel 1881 se ne contavano 235. Oggidì sono circa 400. Una recente statistica delle cooperative di consumo nella Bassa Austria offre i seguenti risultati complessivi: 16,666 soci, 180,000 fiorini di capitale accumulato, 2 e mezzo milioni di fiorini di merci distribuite nell'anno.

In Ungheria si contavano, alla fine dell'anno 1889, 51 unioni di consumo, 13 di esse noverano 3932 soci, e si calcola che distribuiscano annualmente merci pel valore da un milione a un milione e mezzo di fiorini.

In Germania il numero dei magazzini è, pel 1891, di 1760; 638 dei quali puramente agricoli. Per 302 si hanno le seguenti cifre: numero dei soci 229,125, di cui il 55 per cento operai; valore delle merci fornite annualmente 63 milioni di marchi. Sicchè in complesso le forniture ne devono salire a 120 milioni di marchi in cifra rotonda. Lo sviluppo dell'istituzione negli ultimi 25 anni appare grandissimo, quando si considerino le cifre relative all'anno 1864, nel quale le unioni di consumo vantavano 7709 soci e un giro d'affari di appena 802,767 marchi.

Nella Svizzera esistono circa 350 cooperative di consumo. Una delle più grandi, quella di Basilea, ha 6143 soci, e nel 1887 avea distribuito di latte soltanto, 2,444,313 litri e di formaggio 13,921 chilogrammi.

In Francia, il primo magazzino sorse nel 1848 a Hargiecourt. Nel 1890 si constatò l'esistenza di 800 unioni di consumo con circa 400,000 soci. La più grande, *La Moissonneuse,* fondata nel 1824, ha 15,000 soci. Il suo giro di merci toccò, nel 1891, 5 milioni di franchi.

In Olanda, vi sono 48 magazzini con 16 forni e unioni per gli ac-
isti in grosso; 19 di essi contavano 7110 soci e distribuirono, nel 1891,
rci per un importo di 1,411,120 fiorini olandesi. — L'unione di Haag
verava, alla fine del 1886, 2153 soci, ai quali aveva fornito in quel-
uno per 620,513 fiorini di merci.

Il Belgio conta 11 cooperative di consumo. Schulze Delitzsch lasciò
itto: « *la cooperazione è la pace* ». Invece, nel Belgio, le istituzioni
perative sono divenute argomento di appassionati dissidi e strumenti
guerra nelle mani dei diversi partiti.

Pel Portogallo si hanno notizie intorno a 14 unioni, delle quali la
tà lisbonesi. Vi sono inoltre 25 società per gli ufficiali e gl' impiegati
litari.

In Russia è scarso il numero delle unioni di consumo (12 circa) e
schina la loro vita.

In Inghilterra, nel 1890, erano registrate 1299 società con 943,060 soci
ıno smercio annuo per 700 milioni di franchi. Il più antico magazzino
quello famoso dei Probi pioneri di Rochdale — ha ora 11,769 soci e
fornito, durante la sua gloriosa esistenza, per oltre mille milioni di
rci.

Per l'Italia, il signor Drobitz si riferisce al 1889 e dà il numero di
3 unioni, delle quali 192 avevano fornito merci per un valore di
,505,742 lire. Il signor Drobitz cita a titolo d'onore le due grandi so-
tà l'« Unione militare », prosperante sotto la direzione del ragioniere
nti, e l'« Unione cooperativa di Milano », salita a tanta altezza per le
re solerti e saggie del cav. Buffoli e degli egregi suoi cooperatori.

Questi succinti cenni raffigurano la potenza dell' idea cooperativa e
capacità di vincere molti mali che in essa risiedono.

UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

per l'esercizio del Collegio Convitto "Dante Alighieri"

IN FIRENZE

Lo scopo di questa nuova Istituzione lo chiarisce il suo titolo. Ne abbiamo ricevuto lo statuto e qui amiamo riferirlo per intero, non senza formare voti che il nuovo sodalizio trovi l'accoglienza di cui è degno.

Scopo della Società. — 1. È istituita in Firenze una Società cooperativa la quale ha lo scopo di istituire ed esercire un Convitto per giovanetti di civile condizione, il quale s'intitola « Dante Alighieri ».

Il Convitto impartisce l'educazione morale e fisica e l'istruzione secondo i più recenti dettami della pedagogia.

2. Possono essere soci della Cooperativa gl'insegnanti, coloro che hanno figli da educare, gl'industriali e professionisti, l'opera ed il concorso dei quali sia inerente all'esercizio del Convitto, e infine tutti coloro che non hanno interessi contrari all'Istituzione.

3. Le azioni sono del valore di L. 100 ciascuna. Il pagamento viene effettuato per un decimo all'atto dell'iscrizione alla Società. Il saldo deve essere compiuto entro due anni, nei modi che per ogni singolo caso stabilirà il Consiglio d'amministrazione, potendosi dare in conto azioni o la prestazione dell'opera, o merci ed oggetti giudicati dal Consiglio stesso di necessità per l'Istituto.

4. Vengono pattuite le condizioni di stima dell'opera prestata e della merce offerta da un Collegio di arbitri composto di tre membri estranei alla Società, nominati dall'Assemblea generale, tutte le volte che insorgano contestazioni tra il Consiglio e la parte.

5. Perdono la qualità di soci per deliberazione del Consiglio:

a) Coloro che nuocciono in qualsiasi modo alla fama o all'incremento dell'Istituto;

b) Quelli che entro il termine stabilito dall'art. 3, non abbiano soddisfatto al pagamento delle azioni.

6. I soci che si sono dimessi e quelli espulsi per le disposizioni del precedente articolo, perdono sui versamenti già effettuati il 25 % e non possono eccepire la liquidazione del loro conto che dopo due anni dalla data delle dimissioni o dell'espulsione.

Dell'amministrazione. — 7. Gli amministratori sono esonerati dal dare cauzione.

8. La Società economicamente è diretta da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri, i quali eleggono nel proprio seno un presidente, un segretario ed un contabile.

9. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti legali che si connettono all'andamento della Cooperativa ed ha la suprema direzione amministrativa e morale del Convitto; nomina gli impiegati, fra i soci od estranei, e li chiama responsabili dell'andamento economico e morale del medesimo.

10. Uno speciale regolamento disciplinerà le relazioni degli impiegati col Consiglio di amministrazione e ne stabilirà le mansioni e gli oneri.

11. Il Consiglio si convoca tutte le volte che il presidente lo crede opportuno o due dei suoi membri lo richieggano.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Del reparto degli utili e delle azioni. — 13. Gli utili netti dell'esercizio sono repartiti in parti uguali fra i soci rispettivamente al numero delle azioni da loro possedute, sempre quando, per deliberazione dell'Assemblea, non si credesse costituire un fondo di riserva.

Delle Assemblee. — 14. I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria entro l'ottobre e in adunanza straordinaria quante volte il Consiglio d'amministrazione lo creda opportuno, o un quinto dei soci lo richieggano.

15. Nell'adunanza ordinaria viene presentato alla discussione dei soci il bilancio consuntivo; si procede alla rinnovazione totale del Consiglio e alla elezione dei sindaci e del Collegio degli arbitri.

16. Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; e viene rimesso ad ogni socio invito personale contenente le materie da discutersi otto giorni prima della data di convocazione.

Disposizioni generali. — 17. L'esercizio finanziario va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

18. Le azioni possono essere cedute tra socio e socio o tra socio ed estranei, sempre però per un numero inferiore a cinque, e col consenso del Consiglio direttivo.

Chi subentra nelle ragioni di un socio è tenuto all'osservanza delle disposizioni statutarie.

19. Gli atti della Società verranno pubblicati nel foglio annunzi della Prefettura, come pure gli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

20. Per tutti i casi non contemplati nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel vigente Codice di commercio.

Dello scioglimento della Società. — 21. Occorrendo di dover addivenire allo scioglimento della Società, delibererà l'Assemblea quando vi sia intervenuta una metà più uno dei soci.

LO SVILUPPO DELL'IGIENE IN GERMANIA [1]

L'Igiene è la più giovane tra le discipline mediche le quali siano state ammesse come branche autonome nel programma d'insegnamento delle Università tedesche. Fino a 30 anni fa, soltanto qualche argomento speciale di Igiene trovava posto nelle solite lezioni sulla medicina di Stato e sulla Polizia sanitaria, dove si vennero enumerando e fissando quelle disposizioni, ancora molto imperfette, che il Governo dello Stato ha poi emanato in difesa della salute dell'individuo e di tutto il popolo. Pertanto la Polizia sanitaria si schierava piuttosto fra le scienze sociali e amministrative, mentre offriva ben poco interesse pei medici e per gli studiosi di medicina.

Il movimento di riforma che diede per risultamento finale la moderna Igiene e il moderno insegnamento d'Igiene cominciò verso il 1837 in Inghilterra, e la vera occasione gli fu porta dal rapido accrescimento delle grandi città e dal potente sviluppo dell'industria in quel decennio, per il che si rendeva sempre più difficile il procurarsi aria, acqua e cibi di composizione normale, mentre andavano moltiplicandosi le cause di trasmissione delle malattie. Si fu allora che per parte dei medici inglesi si cominciarono a compilare con una certa esattezza le prime statistiche mediche; in base ad un ragguardevole materiale di cifre, essi misero in sodo

[1] Dalla cortesia del dott. Ettore Lotto, valente sanitario di Boara Pisani (Padova), riceviamo la traduzione fedele di questa interessante monografia, nella quale il prof. Flügge di Breslavia espone in modo sintetico l'origine, lo sviluppo e lo stato attuale dell'igiene in Germania, che serve di modello a tutti i paesi civili e segnatamente all'Italia. Il lavoro è tratto dall'opera voluminosa: *Die Deutschen Universitäten* (Le Università tedesche), pubblicato, in occasione dell'Esposizione di Chicago, 1893, per cura del prof. Lexis di Gottinga, (Berlin, A. Asher e C., 1893).

:he la popolazione urbana dell'Inghilterra presenta una mortalità nolto più alta della popolazione rurale, e che una grossa percen- uale dei malati e dei morti è dovuta ad affezioni *evitabili* o *zimo- iche*. In seguito a ciò, nel ventennio 1840–1860 furono compiute n Inghilterra grandiose riforme igieniche. Strade e quartieri an- ;usti e riboccanti di abitazioni furono atterrati, e si fabbricarono ane case operaie; per mezzo di canali sotterranei furono allonta- ıate le sostanze di rifiuto; si stabilirono provvisioni centrali d'acqua; ;li alimenti si sottoposero a severo controllo; · la cura dei malati renne meglio organizzata. In conseguenza di tutte queste misure gieniche si verificò in parecchie città un sorprendente abbassa- nento nella cifra dei morti, e specialmente le malattie *evitabili* › *zimotiche* subirono una forte diminuzione. Uomini di governo e nedici ammirarono con orgoglio questi effetti; e l'Igiene in breve asso di tempo divenne popolare su vastissimo tratto d'Inghilterra.

Negli altri Stati civili le riforme igieniche dell'Inghilterra non ›assarono inosservate. In quell'epoca appunto si apprezzava tanto naggiormente il loro valore, e si era tanto più impazienti di imi- :arle, inquantochè non solo vi incalzava l'incremento delle città › delle industrie, ma anche un altro motivo impellente, rappre- ;entato dalla marcia devastatrice del colera. Il timore di questa ›pidemia era così grande, la convinzione che soltanto mediante le ·iforme igieniche si potesse arrestarne l'estensione era così gene- ·alizzata, che da diversissime parti si sollecitava una imitazione lelle istituzioni inglesi. Anche in Germania un tale movimento si ;ece valido, e l'*Igiene pubblica* venne proclamata uno dei rami più mportanti delle scienze mediche e la sua pratica applicazione una ›arte precipua dell'amministrazione dello Stato e delle città.

In breve anche l'insegnamento universitario della medicina subì 'influenza di questo movimento. In parecchie Università tedesche professori di qualcuna delle scienze affini cominciarono a tener :onferenze sull'Igiene pubblica. Da un lato i fisiologi, dall'altro ;li insegnanti di chimica medica, di medicina legale, o di patologia, ·iescirono ad attirare numerosi uditori a queste lezioni non ancora ›bbligatorie.

Questo successo straordinario dell'insegnamento e il vivo in- :eresse pubblico per lo sviluppo dell'Igiene ebbero per conseguenza :he nel 1869 l'Igiene pubblica, negli Stati della Confederazione ger- nanica del Nord, fu ammessa come materia di esame per la laurea n medicina. Per vero essa figurava soltanto nell'esame finale sotto 'orma di una breve prova orale, il cui risultato era senza impor-

tanza; ma intanto i novelli medici incominciavano a comprendere l'importanza dell'Igiene pubblica.

In questo frattempo, da parte degli scienziati e dei medici tedeschi si iniziò un nuovo movimento di riforme. Mentre e misure igieniche adottate in Inghilterra venivano accolte senza discussione, come esemplari, negli altri paesi, in Germania esse furono sottoposte ad una critica più severa. Si riconobbe così che la statistica inglese era attaccabile sotto parecchi punti di vista; già nel prelevamento delle cifre originarie dovevano essere incorsi facilmente degli errori; inoltre era molto difficile scegliere dei periodi di osservazione sufficientemente lunghi e insieme paragonabili fra loro sotto ogni rapporto; finalmente era appena ammissibile che, fra i molteplici ed efficaci fattori, si potesse trovar fuori appunto quello la cui importanza principalissima fosse indiscutibilmente dimostrabile. Infatti i risultati dei *Sanitary works (Opere di risanamento)*, che erano dapprincipio apparsi tanto vantaggiosi, non si manifestarono in ugual misura in tutte le città. In talune, anzi, si ebbe a lamentare un vero regresso, poichè ivi il tifo e le altre malattie evitabili mietevano numerose vittime; d'altra parte si osservava che la manifestazione delle malattie tifose subiva molte oscillazioni e che decennî con lieve frequenza di tifo si presentavano anche senza tutte le misure igieniche. Di fronte a una critica rigorosa non si poteva negare che le misure d'Igiene pubblica si basavano realmente sopra ipotesi non dimostrate, su le quali importantissima e influentissima figurava la dottrina che i processi di putrefazione e l'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, mediante sudiciume organico putrescente, determinassero la mortalità generale e specialmente la diffusione delle malattie infettive.

Si era infatti ammessa la teoria che dovunque dominano diarrea, dissenteria, tifo, cholera, la popolazione o beva o inspiri su larga scala sostanze di rifiuto in via di putrefazione, e che la mortalità totale, a pari densità di popolazione, dipenda essenzialmente dall'energia con la quale si provvede all'allontanamento delle immondizie dal suolo, dall'aria e dall'acqua. Queste erano appunto supposizioni sulle quali si fondavano in quel tempo le riforme igieniche.

Eppure quelle ipotesi non armonizzavano punto coi risultati di esperienze che furono successivamente istituite per studiare l'azione delle sostanze putrescibili. Non si riuscì a provocare nè negli animali, nè negli uomini le malattie in discorso anche esponendoli artificialmente a respirare aria che fosse passata sopra a sostanze

putrefatte o facendo loro bere acqua insudiciata. Inoltre esistevano numerose osservazioni tolte dalla pratica, secondo le quali bisogna convenire che si può vivere in mezzo a cumuli di sostanze putride, senza notevole danno della propria salute. Quelle riforme igieniche erano quindi per lo meno affrettate, in quanto che esse non erano fondate su precetti saldi e scientificamente dimostrati.

D'altronde, ad ottenere simili riforme entrano in gioco anche altri motivi, rappresentati specialmente dalla tendenza ad allontanare da noi qualunque sgradevole impressione dei sensi. La suscettibilità a tali impressioni cresce con la civiltà e col raffinamento dei godimenti della vita; e ad una data epoca ciascuna popolazione arriverà, anche senza impulsi igienici, a quei temperamenti che hanno per iscopo di rimuovere le sostanze di rigetto, di procurare aria pura, ecc. Ma su tali basi non poteva erigersi una scienza, la quale doveva prendere stabile posto fra gl' insegnamenti delle Università.

Qui si dovette fare una distinzione. L'*Igiene pubblica* coi suoi scopi puramente pratici e colle sue multiformi applicazioni, era qualche cosa di ben diverso dall'*Igiene scientifica*, che si propone di conoscere il più esattamente possibile e con l'aiuto di metodi ineccepibili le cause delle malattie e delle cifre abnormi di mortalità.

Questo nuovo indirizzo dell'Igiene devesi far risalire all'iniziativa di Pettenkoffer. Dappricipio egli si occupò di preferenza delle scienze naturali e si appropriò la loro esatta metodica. Parecchie scoperte nel campo della chimica, come la reazione degli acidi biliari e il rinvenimento della creatinina nell'urina, lo resero famoso come indagatore in questo campo. Pettenkoffer, nel 1847, insegnava a Monaco la *chimica dietetica,* ed egli a poco a poco attirò nella sfera di queste lezioni ciò che in altre Università veniva designato come *Igiene pubblica*. Ma già fin d'allora Pettenkoffer ebbe in animo non tanto di riferire sulle misure igieniche e sulla loro efficacia, quanto di studiare in base a fatti sperimentalmente assodati l'azione dell'aria, dell'acqua, delle vesti, delle abitazioni e degli alimenti sulla salute dell'uomo. In questo medesimo senso procedevano le sue indagini; e segnatamente allorquando nel 1854 il colera avea intrapreso una nuova marcia devastatrice attraverso la Baviera, egli non si appagò del concetto popolare sulla diffusibilità di questo contagio, ma incominciò le ricerche intorno ad esso sotto un punto di vista affatto nuovo. Dalla diffusione locale del colera egli dedusse che il suolo doveva in qualche modo avervi parte. Ma egli non cercò di dimostrarlo sol-

tanto per via empirico-statistica; sibbene pensò di studiare sperimentalmente le proprietà del suolo, che lo rendono eventualmente capace di giocar una parte nella diffusione del colera, nel modo stesso con cui egli avea procurato di conoscere le influenze perniciose dell'aria, dei vestimenti, delle abitazioni e degli alimenti. Così Pettenkoffer concepì l'Igiene come una branca delle scienze naturali, nella quale il metodo induttivo e l'indagine sperimentale dovevano a preferenza trovare applicazione. Secondo il suo concetto, il campo di lavoro e di studio dell'Igiene è tutto l'ambiente naturale o artificialmente modificato dell'uomo, in quanto quello influisce sulla salute di questo; l'ambiente esterno e gli avvenimenti, e i fenomeni che in esso si verificano devono anzitutto essere esattamente conosciuti; allora soltanto si acquista una base sicura per l'Igiene pratica e per la tutela della salute pubblica.

Questo nuovo concetto dell'Igiene veniva da Pettenkoffer documentato con una serie di lavori propri, i quali anche oggidì possono servire di modello per igieniche ricerche. Questi riguardavano, per esempio, la determinazione dell'acido carbonico nell'aria; il ricambio naturale dell'aria e la ventilazione artificiale delle abitazioni, fondato principalmente sulla determinazione del contenuto in acido carbonico dell'aria; i rapporti dell'aria colle vesti; la porosità e la permeabilità del terreno per l'aria e per le acque; il comportamento dell'acqua sotterranea, ecc. Inoltre Pettenkoffer, per ottenere una più esatta determinazione delle leggi dell'alimentazione, costrusse il celebre apparecchio respiratorio col quale insieme a Voit eseguì esperimenti divenuti classici. Frattanto l'interesse principale di Pettenkoffer si concentrava sul modo di diffusione e sulla profilassi dei contagi, specialmente del colera e del tifo addominale. Appoggiato a copiosi dati epidemiologici, quali prima d'allora non erano mai stati con egual cura rilevati, e d'altra parte basandosi sui risultati delle sue esperienze sul suolo e sull'acqua sotterranea, egli emise sul modo di diffusione di questi contagi una determinata ipotesi, la quale, secondo le vedute d'allora, era atta a rischiararci perfettissimamente tutti gli enigmi della diffusione; e difese la sua opinione con numerosi scritti. Pettenkoffer compì tutti questi lavori fondamentali nel campo dell'Igiene sperimentale, da lui fondata, in alcuni locali che gli erano stati concessi nell'Istituto fisiologico di Monaco. E ivi egli si formò numerosi scolari (Hofmann, Wolffhügel, Erismann, Forster, Renk, Gruber, Lehmann, Buchner, Emmerich ed altri), i cui lavori diffusero sempre più il principio sperimentale della nuova disciplina.

Nel 1872 Pettenkoffer ebbe la soddisfazione di vedersi accordare lal Governo di Baviera un proprio Istituto d'Igiene; e nel 1878 gli potè mettere in attività questo primo Istituto tedesco d'Igiene. successi del maestro e de' suoi scolari, e l'evidente alta imporanza dell'indirizzo da loro seguìto, fecero sì che nei circoli melici e profani divenne ardente il desiderio, che anche nelle rimaenti Università tedesche l'Igiene sperimentale potesse trovare un osto a sè.

Qui c'era evidentemente un campo di lavoro assai esteso; già primi passi indagatori aveano mostrato che la massa delle quitioni e dei problemi che sono contenuti nell'ambiente naturale e rtificiale dell'uomo, e che sono suscettibili di un trattamento speimentale, è su questo campo, più che in quello di qualunque altro, norme e complessa, e che in questo campo, più che in quello di ualunque altra disciplina, quasi ogni progresso della scienza traeva lietro a sè vantaggi pratici immediati.

Si doveva inoltre, senza dubbio, desiderare a questo riguardo ına buona orientazione dei medici pratici; poichè nel pubblico si aceva sempre maggior strada l'opinione che il prevenire le maattie è più importante e promette un successo maggiore che non l curare le malattie già scoppiate. In molti casi si chiedono al nedico consigli igienici; egli deve saper vegliare sui pericoli ineenti alle abitazioni, ai cibi, alle vesti, ecc.; egli deve, al primo nanifestarsi di malattie infettive, stabilire giuste norme profilattihe, e saper rintracciare la causa di una malattia. Ma tutto ciò il nedico può fare solamente se egli è ben fondato in igiene e se delle uestioni igieniche egli si è fatto un giudizio proprio, competente.

Oltracciò i medici condotti, i medici militari, i medici addetti pubblici stabilimenti, devono disporre di un notevole corredo di ognizioni igieniche, se vogliono disimpegnare con coscienza il còmito loro commesso di procurare alle persone affidate alla loro cura alubri condizioni di vita e tutela contro le epidemie. Così nell'Igiene i presentava un campo d'insegnamento e di indagini, il quale meitava una cura particolare da parte delle Facoltà mediche.

Senonchè l'insegnamento dell'Igiene sperimentale fondata da Pettenkoffer non era così agevole come l'insegnamento dell'Igiene ubblica. Una lezione teorica ormai non poteva più bastare. L'Igiene perimentale è comprensibile soltanto quando l'insegnante espone metodi di ricerca e gli apparecchi che servono a dimostrare le nfluenze nocive alla salute e quando egli illustra con tavole e nodelli le disposizioni tecniche atte ad applicare le misure igie-

niche. Senza questo sussidio, la lezione rimarrebbe senza impressione e non lascierebbe fissa nella memoria alcuna imagine. Pe colui poi, il quale voglia formarsi un'opinione personale in fatto d'Igiene, si rende indispensabile un esercizio pratico dei più importanti metodi di esame. Infine, all'insegnamento dell'Igiene sperimentale si annodano evidentemente indagini di altra natura, per le quali pure è necessario l'impiego di metodi sperimentali e di apparecchi più o meno complicati. Tutto il materiale che diventava quindi necessario per l'insegnamento e per le ricerche di Igiene sperimentale non si poteva altrimenti avere che mediante speciali Istituti d'Igiene e mezzi speciali d'insegnamento.

Non si poteva più pensare che quest'Igiene sperimentale venisse trattata incidentalmente dal professore di un'altra materia, e che l'armamentario per l'insegnamento e le relative indagini potessero trovar posto in uno degli Istituti già esistenti. Perchè l'Igieue sperimentale venisse accolta, secondo l'intendeva Pettenkoffer, fra le materie d'insegnamento nelle Università, era necessario un forte sacrificio pecuniario. Pertanto si dovette rinunciare ad una sollecita imitazione dell'impianto grandioso di Monaco, sebbene da diverse parti, con caldo interessamento per l'Igiene sperimentale, essa fosse reclamata.

Soltanto in Lipsia nel 1878 venne eletto professore ordinario d'Igiene Franz Hofmann, scolaro di Pettenkoffer, e venne fondato un discreto Istituto d'Igiene. E inoltre nel 1876 si creò l'Imperiale Ufficio d'Igiene con annesso laboratorio per le ricerche igieniche. Del resto, i Governi tedeschi mantenevano un contegno di aspettativa. Evidentemente, ad assicurare la vitalità e l'importanza del nuovo indirizzo dell'Igiene mancavano ancora delle prove decisive e sufficienti a vincere tutte le obbiezioni. La massima aspettativa si aggirava intorno al successo dell'Igiene nel combattere le epidemie. Ma appunto in questo campo le precedenti indagini sperimentali aveano potuto fornire ben poco di positivo.

Anche la geniale ipotesi di Pettenkoffer della dipendenza del colera e del tifo dal suolo non poggiava su quantità note, sperimentalmente dimostrabili, ma soltanto su ignoti agenti di malattie, la cui natura era ancora così poco determinata che gli uni potevano chiamarli sostanze gazose, gli altri, esseri organizzati.

Occorreva una nuova scossa potente per determinare i Governi ad accordare alle Università la cattedra autonoma d'Igiene sperimentale. E questo impulso venne dato dai lavori e dalle scoperte di Roberto Koch.

Koch nel 1878, mentre era ancora medico distrettuale di Woll-
:ein, avea pubblicato un piccolo opuscolo « sull'etiologia delle ma-
ıttie infettive secondarie a ferite », nel quale egli descriveva me-
ıdi affatto nuovi di esame microscopico e riferiva intorno a una
ırie di microrganismi determinanti la sepsi, che egli con l'aiuto
i quei metodi avea scoperti. Per questo lavoro, evidentemente as-
ıi importante, il Koch venne chiamato all'Imperiale Ufficio di
giene di Berlino. Ivi gli venne assegnato un Laboratorio ben for-
ito di materiali di studio, di mezzi e di assistenti, ed ivi egli potè
ımpiere le sue ulteriori scoperte che hanno fatto epoca. Nel 1881
ımparve il I° volume delle « Comunicazioni dell'Ufficio Imperiale
Igiene ». In esso egli descriveva i nuovi metodi per ottenere
isolamento e la coltura pura dei batterî, che sono oggi adottati
ı quasi tutti i laboratori dei paesi civili. Nello stesso volume
.och comunicò il suo metodo per l'esame delle sostanze disinfet-
ınti, ed insegnò una maniera di disinfezione razionale basata su
ıgnizioni sicure. Nel 1882 Koch si rese noto al pubblico con la
ıoperta del bacillo della tubercolosi, dopo che egli aveva trovato
ıovi metodi particolari per la dimostrazione microscopica e per
ı coltura di questo bacillo.

Nel 1883 egli scoprì il germe del colera asiatico e ne de-
:risse le proprietà biologiche in modo così esauriente, che sopra
esse potè d'allora in poi essere fondata la lotta contro le epi-
ımie di colera.

Gli scolari di Koch, specialmente Löffler e Gaffky, scoprirono
ello stesso anno, sotto la guida di Koch, gli agenti del tifo-addo-
inale, della difterite e della morva.

Per mezzo di altri discepoli Koch pubblicò, specialmente dal
ınto di vista dell'Igiene, metodi per l'esame batteriologico del-
aria, dell'acqua e del suolo, dando così per il primo una solida
ıse alle nostre cognizioni intorno al modo di comportarsi dei bat-
rî nell'ambiente esterno che ci circonda.

Con queste opere del Koch aprivasi all'Igiene sperimentale un
ıovo campo di lavoro, il quale prometteva abbondantissimi frutti
vantaggi molteplici e immediati. Ora, specialmente intorno alla
'igine e alla natura delle malattie epidemiche, esistevano fatti
ırti, i quali chiarivano le vedute intorno al modo di diffondersi
ılle epidemie e alla giusta scelta dei mezzi di difesa contro di esse.

Dopo ciò anche i Governi tedeschi non indugiarono più a isti-
ıire cattedre autonome d'Igiene.

Fra le Università prussiane si segnalò per prima Gottinga con

un Istituto d'Igiene posto sotto la direzione di Flügge (1883). Nel 1885 sorse sotto la guida di Koch l'Istituto d'Igiene di Berlino. Con rapida successione Breslavia, Halle sul S., Greifswald, Kiel, Marburgo e Koenisberg si fornirono d'Istituti d'Igiene e di adeguato corpo insegnante.

La Baviera creò nel 1886 a Würzburg un secondo Istituto di Igiene; inoltre a Giessen, Jena, Rostock, Heidelberg e Friburgo si crearono Istituti e si nominarono professori d'Igiene sperimentale. Presentemente essi mancano ancora soltanto in quattro Università tedesche.

Corrispondentemente alle mutate condizioni dell'Igiene nelle Università tedesche, nel 1883, anche i programmi per gli esami di medicina subirono una modificazione. L'Igiene formò d'allora in poi una sezione di esame a sè, nel quale ogni candidato deve subire una prova orale sopra due temi; oltre a ciò, dopo il 1887, si aggiunse anche un esame sulla tecnica della vaccinazione, che deve essere eseguito dinanzi al professore d'Igiene.

Così l'organizzazione dell'insegnamento d'Igiene nelle Università tedesche si può dire oramai completa.

Al presente l'attività degli insegnanti d'Igiene e il funzionamento degli Istituti tedeschi sono press'a poco i seguenti.

Si soddisfa alle esigenze dell'inseguamento con una lezione di 4–5 ore, tenuta di solito nel semestre invernale, nella quale le dottrine igieniche vengono esposte e spiegate per mezzo di disegni, tavole, modelli ed apparecchi. I metodi di esame vengono descritti soltanto nei loro principî fondamentali. Ai diversi capitoli si annodano escursioni relative, che hanno per soggetto l'ispezione ad un'opera idraulica, a un ammazzatoio, ad impianti di riscaldamento e di ventilazione, a scuole, ospedali, canalizzazioni, stabilimenti di disinfezione, ecc. ecc.

Per quegli studenti che hanno assistito alla lezione, nel semestre successivo (estivo) si tiene un corso sui metodi di ricerche igieniche. Qui si insegnano i più importanti metodi batteriologici, l'analisi dell'aria per rispetto all'acido carbonico, all'umidità, ai batterî, l'esame e il giudizio dell'acqua potabile, l'esame del latte e della carne, gli esperimenti con gli apparecchi di riscaldamento e di ventilazione e così pure con le stufe per disinfezione.

Inoltre nel semestre estivo suole essere impartito l'insegnamento della vaccinazione, accompagnato a pratica istruzione della relativa tecnica.

Un'altra parte dell'attività dell'Istituto d'Igiene viene rivolta

ılle ricerche ufficiali. In rapporto alle riforme igieniche, che si rovano in vivace sviluppo in tutti i luoghi, non di rado le Ammiıistrazioni comunali e provinciali abbisognano di giudizi compeenti, i quali devono essere basati su minuto esame sperimentale, ı possono quindi essere formulati soltanto per mezzo di un Istiuto d'Igiene. Provviste centrali di acqua, progetti per l'allontaıamento delle sostanze di rifiuto, impianti per disinfezioni, deie:ioni sospette di colera, ecc., danno adito frequentissimamente a ali indagini ufficiali.

In terzo luogo un largo posto vien lasciato, nella maggior parte legli Istituti d'Igiene, ai lavori scientifici. Da un lato vi parte:ipano studenti, dall'altro medici, fra cui specialmente molti straıieri. L'indirizzo di questi lavori è diverso nei singoli Istituti: n uno vengono trattati a preferenza quesiti batteriologici, in ın altro si osserva il modo di comportarsi del corpo umano di ronte alla variazione di alimentazione, di calore, e di altri fatori esterni; in altri Istituti ancora si preferiscono quesiti tecnici ntorno al riscaldamento, alla ventilazione, ecc. ecc., oppure anche icerche statistiche ed epidemiologiche. Della sollecitudine con cui ueste indagini sono richieste, della molteplicità dei quesiti tratati e dell'importanza pratica dei risultamenti ottenuti danno noizia i numerosi lavori che nel corso dell'ultimo decennio comıarvero nei due periodici speciali, la *Zeitschrift für Hygiene* (Rivita d'Igiene) pubblicata da Koch e Flügge e l'*Archiv für Hygiene* Archivio d'Igiene) pubblicato da Pettenkoffer, Forster, Hofmann ı Rubner.

C. Flügge.

NOTE DI INGEGNERIA SANITARIA

1. *Illuminazione ed Igiene* - 2. *Lanterne di ventilazione* - 3. *Dettagli di ferramenti* - 4. *I materiali refrattari negli apparecchi di riscaldamento* - 5. *La distribuzione degli ambienti in un Ospedale.*

1° Igienicamente devesi ritenere tanto migliore una data illuminazione artificiale quanto più possiede proprietà che la riavvicinino alla luce tipo, la solare; e i molti sistemi possano essere raggruppati in due grandi classi: la luce per combustione, la luce per incandescenza. La prima classe può, sotto il punto di vista igienico, essere studiata (e già lo fu assai ampiamente) per rispetto ai fenomeni che i prodotti della combustione possono produrre sul nostro organismo. — Ma oltre a questo ordine di fenomeni per così dire indiretti, altri più diretti, dovuti alla stessa percezione visiva, possono fornire materia di studio.

Una delle caratteristiche della luce tipo è di essere perfettamente bianca, cioè tale che il suo spettro presenta tutte le gradazioni dal rosso cupo all'extravioletto. — Ora è cosa evidente per chiunque osservi i differenti tipi di luce, che le sorgenti a combustione sono tutte sotto quest'aspetto più o meno imperfette: mancano cioè di raggi violetti. Se noi invece riscaldiamo una sbarra di ferro, essa comincia per emanare onde appartenenti, per la loro ampiezza e velocità, al campo extrarosso, quindi calorifiche e non visibili: a poco a poco, crescendo la temperatura, alle prime si aggiungono le rosse, le aranciate, le gialle, le azzurre, le violette e infine le extraviolette, passando dal rosso cupo al rosso chiaro, al ciliegia, all'azzurrognolo, al bianco. — Dunque elevando la temperatura si può portare la sostanza illuminante alla perfetta incandescenza: ciò che è raramente concesso nelle sorgenti

di luce a combustione, che hanno un limite di temperatura non abbastanza elevato; a meno che non si ricorra al sovrariscaldamento dei gas della combustione (come nelle lampade a rigeneratore e a diaframma poroso), complicazione dalla quale vanno esenti le sorgenti luminose del tipo a pura e semplice incandescenza, quale ci è offerto dalla luce elettrica.

La illuminazione elettrica, dunque, al vantaggio di non dare prodotti di combustione nocivi alla salute, riunisce quello di dare una luce perfettamente bianca e colla quale la nostra vista meglio si adatta e sa percepire qualunque gradazione di colore senza alcuno sforzo. Ma altri vantaggi ancor presenta: essa si avvicina alla luce solare per un'altra caratteristica, e cioè per il tenue effetto calorifico che produce sui nostri organi visivi. — La luce solare, assai ricca originariamente di raggi calorifici, per le molteplici riflessioni che contro un' infinità di oggetti subisce innanzi di penetrare nel nostro occhio, viene quasi spogliata per assorbimento del suo potere calorifico: ciò non avviene per le luci artificiali, le quali per il loro debole potere illuminante o diffusivo devono essere ai nostri occhi avvicinate, per modo che esse vi penetrano ricche di raggi calorifici e producono una sovraeccitazione o stato d'irritazione nelle membrane oculari. La luce elettrica, se è ad arco, per quanto elevatissima ne sia la temperatura, ha in via assoluta un potere calorifico assai tenace, per essere la sorgente ridotta quasi a un punto matematico: se poi essa è ad incandescenza, il calore svolto non viene trasmesso all'ambiente per essere la sostanza illuminante circondata da un inviluppo, in cui si è operato il vuoto atmosferico.

Non possiamo per altro negare che la luce elettrica presenti alcuni svantaggi speciali, cui è mestieri con mezzi artificiali rimediare. — La lampada ad arco dà una luce così brillante che difficilmente può essere sopportata dal nostro occhio: la luce solare è ancor più brillante; ma però, come dicemmo, subisce una infinità di riflessioni che le forniscono la proprietà della completa diffusione, cosicchè noi riceviamo una luce chiara, ma calma e non eccessivamente brillante. — Occorre rimediare al difetto presentato dalle lampade ad arco con mezzi opportuni atti a diffondere e riflettere in varie direzioni la luce, rendendola più calma. — Un fotografo di Londra, *Van der Weyde,* in Regent Street, per ottenere fotografie istantanee, di nottetempo, con lampade ad arco, e per evitare la possibilità che si avessero a produrre in quell'istante contrazioni nervose nelle persone da fotografare per effetto

della luce troppo brillante, poneva l'arco elettrico nel fuoco di un riflettore parabolico, proiettandone i raggi riflessi contro uno schermo formato da un sottile disco opaco. — I raggi paralleli riflessi dallo specchio parabolico, venivano fatti attraversare una lente di Fresnell, di convessità sufficiente perchè, grazie alla convessità che assumevano all'uscita, venisse tolta l'ombra del disco. — Per tale disposizione la luce veniva diffusa nella sala in modo calmo ed uniforme. — Nelle infermerie ospitaliere la luce elettrica ad arco si presta egregiamente, ma convien avere la massima attenzione di prendere le disposizioni necessarie perchè la luce vi sia diffusa colla massima calma.

In alcuni Ospedali si sono infatti adottate opportune disposizioni. Citiamo ad esempio quella di riporre la lampada illuminante in un vano appositamente praticato in altra delle pareti; vano chiuso da vetro colorato in azzurro, e opalizzato.

Un appunto si volle fare alla luce elettrica; ed è circa gli effetti fisiologici che la sua ricchezza in raggi ultra-violetti può produrre. Il dottor Siemens ha con numerose esperienze provato che le piante possono fiorire, prosperare e dar frutti altrettanto rapidamente colla luce elettrica, che sotto l'azione della luce solare: e che le funzioni vitali non erano per nulla interrotte durante la notte, quando si illuminava l'ambiente con luce elettrica: ciò non avviene per le altre luci artificiali, ed è dovuto alla potenza dei raggi violetti od ultravioletti, essendo solo questi i raggi chimicamente attivi. Sorse quindi il dubbio se la luce elettrica potesse sull'organismo umano indurre un lavoro fisiologico troppo attivo e troppo accelerato. Ma l'uso, che ordinariamente si fa di tal luce, è limitato a così piccol tempo, da dissipare ogni timore a tale riguardo: che se si volesse recare in campo il caso di compositori tipografi od altri operai impiegati in lavori notturni, giova ricordare che questi riposano di giorno; ed è quindi anzi un beneficio il dare loro una luce chimicamente e fisiologicamente attiva, potendo essi solo per poche ore godere della benefica luce solare.

*
* *

2° A meglio utilizzare la luce solare accoppiando alla illuminazione la ventilazione dell'ambiente, si introdussero nelle Infermerie per ammalati ad un solo piano, apposite lanterne o lucernari nel centro del soffitto. Ora giova ricordare che se in massima la disposizione è opportuna, non deve andar disgiunta da parecchie

precauzioni costruttive, che in altri locali non ospitalieri possono essere meno curate. Questi lucernari devono essere con ornatura completamente in ferro, devono presentare il minor numero di spigoli possibili, escludendo ogni sagomatura, e raccordando tutti gli angoli; e all'ingiro, direttamente sotto alle giunture dei vetri coi bordi dell'armatura, devono possedere una qualunque disposizione di canaletto atto a raccogliere e a disperdere, mediante tubi conduttori all'esterno, tanto l'acqua piovana che per avventura potesse passare attraverso alle commessure quanto l'acqua di condensazione dei vapori carichi di elementi nocivi che, elevatisi verso il soffitto, si vengono a raffreddare contro i vetri della lanterna. E più che tutto bisogna progettare le coperture del locale, in modo da limitare al minimo possibile l'altezza del cassone cieco, che sta sotto al lucernario e che corrisponde allo spazio occupato dalla copertura stessa.

***

3° Analoghe osservazioni potremmo fare pei serramenti di finestra. In Italia vediamo raramente adottato il tipo di serramento inglese a doppia anta, mobile in senso verticale, a guisa dei finestrini di carrozza, assai meno ingombrante dei nostri serramenti, e di assai più perfetta tenuta. L'anta inferiore si può alzare più o meno a seconda del bisogno con corde che passano su puleggie fissate alla parte superiore del serramento. Per tal modo la ventilazione naturale è suscettibile di essere regolata: ed anzi, con la modificazione del dottor Parkes, consistente in una assicella inferiore che obbliga la vetrata mobile a fermarsi prima della fine della sua corsa in basso, può essere mantenuta costantemente una discreta ventilazione; perchè in tal modo, dall'intercapedine che rimane fra la vetrata superiore e la inferiore rialzata (e quindi lungo i bordi delle intelaiature non combacianti) può entrare sempre aria per differenza di temperatura dall'esterno all'interno. Molte saggie disposizioni possono essere, nei vari casi pratici, adottate a far sì che non entri nel locale, per le commessure del serramento nei suoi attacchi alla muratura, nè l'acqua di pioggia, nè l'aria stessa quando non si voglia una diretta ventilazione. Un tipo assai perfezionato di serramento lo ritroviamo in quelli del *Metropolitan Poor-law Sick Asylums* di Londra, su disegno dei signori *Saxon Suell and Son:* ove tutti i giunti sono protetti con cordoni di gomma elastica; e robuste molle serrano contro allo stipite o cornice del serramento il serramento stesso, senza battuta inferiore,

lungo la quale difficilmente si può evitare, nei nostri serramenti, che entri aria ed acqua in caso di bufere e di acquazzoni. Tali precauzioni che parrebbero esagerate in un appartamento privato, diventano necessarie in una sala di Infermeria ove i letti sono situati fra un vano e l'altro di finestra, e quindi a queste assai prossimi.

*
* *

4° Molti studiosi si preoccuparono degli effetti dannosi dovuti all'arroventamento della ghisa nei caloriferi, e pochi invero pensarono a perfezionare le costruzioni in terra refrattaria, in modo da sostituire questo materiale al ferro e alla ghisa nei caloriferi. Abbiamo avuto qualche tentativo isolato, fra i quali ci piace citare quelli dell'ing. Corradini di Torino: ma, ripeto, sono rimasti tentativi isolati. Ognuno sa che il riscaldamento con caloriferi ad aria calda è il più economico ed il più comodo; e sarebbe praticamente il migliore ove non fosse anti-igienico per l'inconveniente sopraccennato. Ora, la terra refrattaria toglierebbe il detto inconveniente: ma gli impianti finora eseguiti o non sono completamente in terra refrattaria, o presentano l'altro più grave inconveniente di offrire ai gas della combustione troppe commessure, che si dilatano dopo qualche tempo di esercizio per le brusche variazioni di temperatura e li lasciano sfuggire mescolandosi coll'aria da riscaldare. Un intelligente per quanto modesto industriale milanese, domandava in questi giorni la privativa per un calorifero in terra refrattaria e gentilmente ci offriva di fare esperienze in occasione dell'impianto che prossimamente eseguiremo in un pubblico locale di Milano. Ben volentieri daremo a suo tempo il risultato delle esperienze, colla descrizione dell'apparecchio, come abbiamo creduto bene di informare subito oggi i lettori della *Rivista* circa il nuovo tentativo, che a quanto ci sembra, dovrebbe essere destinato ad un buon successo e ad un'utile conquista per l'igiene.

*
* *

Si va continuamente discutendo sulla ossatura dei fabbricati ad uso di Ospizi ed Ospedali, ed hanno oggi la preferenza i tipi rettilinei a corpo semplice. Ma come nulla havvi di assoluto, così anche tale preferenza può soffrire qualche eccezione. Quando le esigenze dei servizi, coi relativi locali di servizio, permettono al progettante un frazionamento sufficiente dei corridoi compenetrando

questi in quelli con saggie ed ingegnose disposizioni, anche un corpo doppio di fabbricato è tollerabile: poichè non verrà minimamente disturbata la ventilazione degli ambienti. Un tipo di tale costruzione ci è dato dall' Istituto ostetrico-ginecologico di Firenze: un braccio del suo fabbricato è precisamente a corpo doppio, senza permettere perciò che gli si lanci l'accusa di essere poco convenientemente distribuito. Un grande salone da pranzo e ricreazione dei convalescenti, nonchè altre sale di servizio, illuminano e aereano così perfettamente il corridoio centrale da permettere senza inconvenienti le doppie sale ai due lati dei piccoli bracci del corridoio. Per tale disposizione in ogni sala, ove sono contenuti solo 4 letti, questi sono disposti secondo l'asse maggiore del fabbricato e quindi colle teste lungo le pareti piene della sala; un uscio nella parete longitudinale mediana e una assai ampia finestra nella parete d'ambito favoriscono l'aereazione del locale senza direttamente colpire gli ammalati. La disposizione dell' asse maggiore ad angolo, rispetto agli assi cardinali, evita l'obbiezione che una parte delle sale abbia una esposizione infelice.

Con che si vede che anche quando massime savie e giuste hanno preso dagli studi e dalle esperienze tale sicuro fondamento da essere universalmente accettate, non per questo dobbiamo ciecamente ad esse, in ogni singolo caso, uniformarci, bensì torna sempre utile di riflettere se, nel caso concreto, la regola non possa patire un' eccezione e se non convenga ritornare, per quel solo caso speciale, alle massime abbandonate.

CHIAPPONI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

E. Le Roy. *Spopolamento della Francia.* (*Journal d'Hygiène,* gennaio, 1893).

L'onor. Le Roy, durante l'ultima legislatura, riferì sullo stato demografico della Francia, facendo conoscere che è indispensabile adottare mezzi energici ed efficaci per arrestare il male che affligge quel paese a preferenza di molti altri « *le mal du manque d'enfants* » e conforta con dati statistici la diminuzione costante nei nati ed il numero esorbitante dei decessi: mentre la Spagna dà 34 nascituri per 1000 abitanti, l'Inghilterra 35, l'Italia 36, l'Austria-Ungheria 38, la Germania 39, la Russia 40, la Francia ne dette 25 per 1000 nel 1883, 24 nel 1886, 22 nel 1890. La mortalità nei bambini è terrorizzante! Nel 1890 si ebbe un di più di 38,000 decessi sui nati!

Dice che nessuna questione merita maggior considerazione di questa, poichè si tratta dell'avvenire della nostra specie, e propone al Parlamento un complesso di norme per arrestare il flagello, aumentando le nascite e diminuendo la mortalità.

Considerando che il matrimonio è la sorgente principale delle nascite, e la sorgente migliore (poichè i nati legittimi hanno una resistenza vitale doppia di quella degli illegittimi), egli chiede alcune riforme legali tendenti a semplificare la procedura matriniale, e cioè:

ridurre a 2 mesi (invece di 6) il tempo della residenza che si richiede per l'acquisto del domicilio necessario al matrimonio;

ridurre a 21 anni (anzichè 25) l'età dell'uomo che possa contrarre matrimonio senza il consenso de' genitori.

Per garantire la famiglia contro i disastri dell'adulterio, pro-
ɔne che l'infedeltà del marito sia considerata delittuosa, ed il
.antenimento d'una concubina sia punito con pene correzionali,
ache quando abbia luogo fuori del domicilio coniugale.

Vorrebbe che la durata del servizio militare attivo venisse ri-
ɔtto per coloro che domandassero d'ammogliarsi, e che dessero prova,
ɔn un esame speciale, d'una istruzione militare sufficiente, e che
ıssero esonerati dai due anni quelli che, dedicandosi ad alcune
rofessioni determinate, dichiarassero d'ammogliarsi entro un dato
eriodo di tempo.

Raccomanda inoltre:

a) uno sgravio di tassa, proporzionata al numero dei bam-
ini legittimi o naturali, ai capi-famiglie aventi una rendita infe-
iore alle 6000 lire;

b) il ricovero delle donne gravide;

c) l'ammissione degli esposti negli Ospizi;

d) la generalizzazione e l'aumento dei sussidi a domicilio alle
onne che allattano i propri bambini;

e) l'aumento del salario alle nutrici;

f) la vaccinazione e rivaccinazione obbligatorie;

g) la colonizzazione, la quale avrà il doppio scopo di eccitare
ı riproduzione e di frenare la mortalità, accrescendo la resistenza
rganica: dessa dovrebb'essere incoraggiata attivamente, e biso-
nerebbe anzitutto richiamare verso le colonie francesi gli emi-
ranti che tutti gli anni abbandonano la propria patria.

È questo il concetto sommario delle proposte, qualcuna delle
uali è, senza dubbio, discutibile; ma lo stesso A. dichiara che
.on ha la pretesa d'aver imbroccato nelle soluzioni più felici del
rave problema che impensierisce in questo momento l'opinione
ubblica in Francia. GUTIERREZ.

ILEY. *Il regime alimentare presso gli Abissini.* (*La Semaine Médicale*, n. 14, 1893).

La razione alimentare di questo popolo è di soli 50 grammi di
.lbumina, di 360 grammi d'amido e di 30 grammi di grassi, cor-
ispondenti appena a 2100 calorie — eppure, malgrado questa par-
imonia di nutrizione, gli Abissini estrinsecano un energico lavoro
auscolare, e si noti che hanno le membra più gracili e pesano
aeno degli Europei!

E noi, osserva l'A., con tanto lusso di bevande e di alimenti,

confortati eziandio dall'igiene del suolo e dell'abitato, consideriamo prodigiosa ed eccezionale quella resistenza organica che è così comune tra gli Abissini! GUTIERREZ.

Dott. COSTANTINO GORINI. *Sulla possibilità di una purificazione rapida dell'acqua, per rispetto al colera, mediante i più comuni correttivi.* (*Giornale della R. Società italiana d'igiene,* settembre, 1893).

L'A. — perito medico igienista e assistente d'igiene nell'Ateneo Pavese — già favorevolmente noto ai nostri lettori — ha testè pubblicato su questo argomento uno studio che stimiamo interessante, e del momento, il riassumere.

Premette, che in tempo di colera, una delle quistioni più gravi è quella del bere. Nè la si può chiamare risolta, per il solo fatto che, secondo le ultime osservazioni, lo spirillo di Koch non vive nel vino, nella birra e in genere nelle bevande alcooliche, giacchè la bevanda per eccellenza, anzi l'unica accessibile e indispensabile a tutti, è e sarà sempre l'acqua. Ed aggiunge, che il vino e la birra non piacciono a tutti; che hanno un prezzo abbastanza elevato, che non sempre valgono a dissetare; che il loro abuso è causa di funeste conseguenze, e che, infine, se sono di cattiva qualità, possono ingenerare tali disturbi gastro-enterici, da rendere l'organismo più facile vittima del bacillo colerigeno. La nostra preoccupazione, in tempo di colera, sarà dunque essenzialmente rivolta a procacciarci l'acqua scevra da qualunque sos etto.

Per raggiungere questo scopo vi sono due vie: o ricorrere ad acque che provengono da sorgenti naturali — le cosidette *acque da tavola* — o far bollire l'acqua che sta a nostra disposizione e la cui origine non ci dà sufficienti garanzie di purezza.

Entrambi questi espedienti non possono avere che un impiego molto ristretto; il primo per ragioni ovvie di economia; il secondo per ragioni, possiamo dire, di palato; tutt'e due poi, e qui sta il motivo principale, per ragioni di opportunità.

L'A., dopo di aver accennato a tali ragioni, conclude che, senza tema di esagerare, si può ritenere che: « la immensa maggioranza delle persone è destinata, o per ignoranza, o per incuria, o per necessità, a bere consciamente, o inconsciamente, acqua sospetta ».

Ond'è, che per neutralizzare o mitigare i pericolosi effetti di questa imprescindibile fatalità, quasi instintivamente, il pubblico

suole *correggere* — com'esso dice — l'acqua coll'aggiunta di una delle tante sostanze che vanno sotto il nome di liquori, essenze, estratti, sciroppi, ecc. Questa pratica viene raccomandata anche dai medici e dagli igienisti; senza però che finora si siano fatte esperienze intese a stabilire se, ed in quali proporzioni, ed in quanto tempo, detti correttivi possano servire allo scopo desiderato.

Ciò esposto, l'A. dà l'elenco dei correttivi che, per gli effetti antimicrobici, sottopose a minuziose e ripetute esperienze bacteriologiche e microscopiche.

Questi correttivi sono: 1. Fernet Branca; 2. Ferro-China Bisleri; 3. Mélange Biffi; 4. Tamarindo Erba; 5. Bitter; 6. Mistrà; 7. Anice; 8. Vermouth; 9. Cognac; 10. Rhum; 11. Menta, 12. Granatina; 13. Sciroppo di limone; 14. Id. arancio; 15. Id. frambos.

E qui l'esperimentalista si diffonde a dimostrare, anche con tabelle — alle quali rimandiamo gli studiosi della materia — come di tutte le suindicate bibite alcune sarebbero assolutamente da rifiutarsi, sempre quando si tratti di usarle come correttivi di un'acqua corrotta.

Sono invece da raccomandarsi altre, come: l'*anice, mistrà* e il *tamarindo,* i quali mescolati all'acqua nella proporzione del 10 per cento circa, e lasciate in contatto con essa dai 5 ai 10 minuti, distruggono completamente i microbi colerigeni che nell'acqua stessa si potessero contenere.

L'A. conclude il suo studio col dire: che sarebbe interessante l'indagare quali fra i principali e più noti componenti dei singoli correttivi siano favorevoli e quali sfavorevoli alla vita dei bacilli colerigeni; ma che le esperienze surriferite sono già per sè stesse di non lieve importanza; in quantochè, se da un lato vengono a consigliare tre sostanze (anice, mistrà, tamarindo) le quali sono di composizione pressochè costante, e si trovano dappertutto, dall'altro lato ci insegnano a diffidare di certi liquori, che vanno in commercio con attributi miracolosi di antimicrobici, di anticolerici, ecc.

GUTIERREZ.

Manuale del Ciclista pel dott. A. GALANTE. — Milano, U. Hoepli, 1893.

Questa pubblicazione possiede i soliti pregi dei Manuali Hoepli: risponde ad un bisogno di attualità, tratta l'argomento in modo conciso e completo, è scritta da persona competente. L'A., giovane intelligente e colto, ha sintetizzato in 300 pagine quanto riguarda

il velocipedismo, concedendo una larga parte ai molteplici rapporti ch'esso tiene coll' igiene. Tanto nel capitolo speciale dove si dimostrano i vantaggi sanitari del ciclismo, quanto nelle istruzioni pratiche sul modo di imparare, di allenarsi, di regolarsi nelle corse e nei lunghi viaggi, di foggiare il proprio bagaglio, ecc., sono lodevoli la sobrietà e il buonsenso con cui vi sono esposti i precetti igienici, due doti che spesso fanno difetto in chi si propone di sminuzzare la scienza ad uso dei profani.

Noi raccomandiamo in modo speciale questo prezioso Manuale a tutti coloro che fanno del ciclismo non per mero divertimento, ma anche per esercizio fisico, come pure a tutti coloro che, dovendo valersi del velocipede per il disimpegno delle proprie occupazioni, intendono servirsene in modo confacente alle proprie forze ed alla propria salute.

GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

Il Congresso medico internazionale in Roma. — Questa importante adunanza che doveva aver luogo in Roma nei primi giorni dello scorso settembre, venne, come è noto, rinviata al venturo aprile. Il rinvio fu motivato dalle condizioni incerte della salute pubblica in Europa a causa dei casi di colera che qua e là si verificano e benchè si abbia luogo di sperare che un serio pericolo di diffusione del morbo non sia da temersi, il Comitato organizzatore del Congresso non ha creduto questo il momento opportuno di distrarre i medici dal prezioso loro ufficio.

Constatata infatti l'avvenuta estensione dell'epidemia in Francia, Austria, Ungheria e Russia, la comparsa dei focolai in quasi tutte le nazioni d'Europa, e come parecchi Stati avessero inibito ai sanitari di abbandonare la loro residenza, e, preso atto del parere manifestato dai più illustri specialisti stranieri ed italiani che consigliavano la proroga, e delle numerose lettere di aderenti esteri, che annunziavano di non poter più intervenire al Congresso durante il mese di settembre, il Comitato deliberò di prorogarlo all'aprile 1894, avendo l'esperienza dimostrato come questa sia l'epoca nella quale i focolai di infezione sono spenti od assopiti.

Questa deliberazione fu imposta al Comitato stesso dal proposito di voler rispettare il carattere assolutamente internazionale di questo convegno e dal doveroso riguardo verso gli aderenti esteri che si sarebbero trovati in grande maggioranza nella impossibilità di intervenirvi, dovendo rimanere nelle loro residenze pronti ad ogni evenienza.

Prima di rendere pubblica la deliberazione della proroga, il Comitato esecutivo volle interpellare telegraficamente i presidenti dei Comitati ordinatori delle 19 Sezioni ed i suoi membri assenti nella seduta del 30 luglio; su 35 colleghi interpellati, 29 si pronunciarono decisamente per la proroga, e solo 8 vi furono contrari.

In seguito a questo voto il rinvio fu deliberato, e l'on. Baccelli, presidente del detto Comitato, ha avuto cura, con una lettera, di informare S. E. il Ministro degli affari esteri di tale deliberazione, e per mezzo delle RR. Ambasciate e Legazioni il Ministero degli esteri ha reso

noto ai varî Stati, che avevano aderito al Congresso, esser la riunione di esso rinviata all'aprile dell'anno venturo.

A preparare frattanto degna ospitalità ai colleghi stranieri che converranno in Roma pel Congresso, il Comitato centrale ha stabilito che l'opera sua debba venir coadiuvata da quella di colleghi che fanno parte dei Comitati ordinatori delle Sezioni.

È quindi intendimento del Comitato esecutivo che, all'azione isolata dei singoli membri, come avvenne a Berlino, venga sostituita quella collettiva dei Comitati ordinatori; così riuscirà più efficace e solenne: questi costituiranno altrettante famiglie, che cercheranno di restituire, con altrettanta squisitezza, le cortesie di cui furono colmati gli stranieri che parteciparono all'ultimo Congresso, riunitosi in Germania ed agli altri precedenti, e ciò come complemento ai festeggiamenti che saranno offerti a tutti per iniziativa del Comitato centrale.

Per dimostrare poi la opportunità di tale atto unanime di cortese deferenza verso gli stranieri che si mostrarono, nelle patrie loro, maestri di gentilezza, e per coordinare le proposte individuali a tale riguardo, la Segreteria generale ha diramato una circolare ai presidenti ed ai singoli membri dei Comitati ordinatori delle 19 Sezioni.

Per comodità dei congressisti, oltre all'ufficio di informazioni che funzionerà in permanenza nella sede del Congresso, è stato deciso di istituire un ufficio di anagrafe che verrà aperto tre giorni prima della solenne inaugurazione.

Venne pure nominata una Commissione speciale per i programmi ed i rendiconti delle sedute: per cura di cotesta Commissione ogni sera sarà pubblicato un bollettino, redatto nelle quattro lingue ufficiali, che conterrà i rendiconti sommari delle sedute di ciascuna Sezione ed i loro ordini del giorno per le sedute del giorno successivo.

La tassa progressiva e le Istituzioni di beneficenza. — Il Consiglio d'amministrazione del Ricovero di mendicità di Torino, nella sua seduta del 3 novembre u. s., dovendo approvare il progetto di bilancio del 1894, su proposta del consigliere Merlani, delegato del Municipio di Torino, in previsione dell'annunciata tassa d'imposta progressiva, esprimeva la convinzione che il Ricovero di Mendicità non potesse essere colpito da tale tassa, ed incaricava il Comitato direttivo di fare in tempo opportuno, ed anche in unione ad altre Opere pie della città di Torino, le necessarie istanze atte ad ottenere l'esenzione della nuova tassa.

La *Gazzetta Piemontese*, noto organo dell'on. Giolitti, nel riferire tale deliberazione, aggiunge:

« Mentre comprendiamo perfettamente e approviamo la opportuna deliberazione, abbiamo seria ragione di credere che alla tassa progressiva, come fu ideata e annunciata dall'on. Giolitti, non si pensò mai di assoggettare le sostanze delle Opere pie. A ogni modo la deliberazione rammenterà per lo meno la necessità di questa eccezione nella legge ».

Ci auguriamo che queste officiose dichiarazioni rispondano realmente ai propositi ministeriali: sarà però bene, ove il nuovo Ministero facesse sue, il che non crediamo, le proposte del Gabinetto caduto, che le Amministrazioni delle Opere pie imitino l'esempio del Ricovero di Torino, promovendo un'agitazione contro la minacciata tassa, che verrebbe ad assottigliare vieppiù le rendite degli Istituti di beneficenza.

Insigne beneficenza di S. M. il Re. — In seguito alla nota cospicua eredità di Landini-Marchiani, lasciatagli qualche tempo fa, S. M. il Re, dispose che sia disinteressata la vedova, e col restante venga formato un *pio Istituto per la gioventù studiosa di Fucecchio.*

Circola anche la voce che al Comune regali un appezzamento di terreno per formarvi un piazzale per le fiere, del quale questo paese ha tanto bisogno.

Assicurasi pure che il senatore Cambray-Digny, incaricato dal Re di questa sistemazione, sia già a buon punto.

Il paese intiero è commosso e grato di questa sovrana beneficenza.

L'Istituto antirabbico di Milano. — Nel 1892, sesto anno di fondazione, vennero curati 223 colpiti dalla triste malattia della rabbia; se ne rimandarono 138 non affetti da idrofobia. La mortalità fu del 0.89 %. Per la conservazione del *virus fisso* si innestarono 730 conigli, e 122 per altre prove analoghe all'inoculazione ed alla cura. La mortalità percentuale è scemata d'anno in anno, in seguito alle modificazioni introdotte da Pasteur nel metodo di cura. Il che è confortante. Fra i curati, uno proveniva da Porto Said.

La locanda sanitaria per i pellagrosi in Bagnolo Mella (Provincia di Brescia). — L'egregio dottor Ceresoli, al quale è dovuta questa filantropica Istituzione, ha su di essa pubblicato un'interessante monografia, dedicata all'istituzione medesima ed agli ammalati da essa ospitati nei due mesi che, col concorso della pubblica beneficenza, la locanda ebbe a funzionare nel corrente anno.

Nel suo lavoro l'ottimo dottore pone in piena luce i vantaggi di tali istituzioni e nuovamente dimostra i loro pratici risultati, combattendo i preconcetti di coloro che non ritengono che dieci o dodici giorni di un dietetico sostanzioso e nutriente e di una cura corroborante possano offrire risultati duraturi.

Fra le persone che ebbero a visitare la locanda, fuvvi un medico che comunicò alla *Sentinella Bresciana* le impressioni ricevute in tale circostanza e che qui ne piace riprodurre:

« È un fatto, egli scrive, che la vista di quei poveri contadini che allegri sedevano ad una mensa semplice ma abbondante, e la cura delle gentili signore che sorvegliavano esse stesse le vivande e fornivano le medicine, non potevano che destare una dolce e lieta impressione, certo

non lugubre, non paurosa come quella che offre il nostro Ospitale nei giorni appunto che i pellagrosi rigurgitano nei locali umidi, bassi e destinati alla cura dei bagni. Quel giorno le maggiori autorità della provincia s'erano date convegno nel rozzo e mal impiantato edificio che serve alla locanda, per mostrare, io credo, che anche coloro che beatamente vivono pensano qualche volta alla miseria ed alle malattie terribili che da queste traggono origine. Si discorse a lungo, in quel giorno, di pellagra, di malaria, di Locande, di Pellagrosari e di Cooperative; il prefetto mostrò d'interessarsi in modo speciale della salute di tante migliaia d'infelici, la cui voce non sorpassa mai le porte dell'Ospitale e la cui eco non è intesa che dai medici condotti, che nulla possono fare.

« E forse in conseguenza larghi e copiosi piovvero gli aiuti alla Società per la pellagra; ma i vantaggi che l'opera di questa istituzione recherà potranno forse sollevare in minima parte così gravi miserie, recar aiuto a tanti infelici?

« Io non so quello che sarà per fare la nuova Società per la pellagra, non so nemmeno se vi è informata per mezzo dei medici condotti, gli unici testimoni dell'abbattimento e della denutrizione di tanti disgraziati, dei rimedi possibili, più proficui e più immediati che avrebbero potuto consigliare; non so nemmeno se i mezzi finanziari di cui potrà disporre permetteranno grandi o piccole cose; so però, e ciò mi basta, che a capo di questa istituzione sono uomini di cuore, il cui cómpito è tanto più grave quanto più imperiosi sono i bisogni, quanto più discordi sono i pareri ».

Il Monte di pietà di Roma. — La Commissione amministratrice del Monte di pietà ha pubblicato il rendiconto morale e il bilancio consuntivo del 1892 di questo Istituto.

Da tale pubblicazione apprendiamo che in detto periodo di tempo si fecero da esso 856,876 pegni per L. 14,793,988 50, dei quali quelli da L. 1 a 20 rappresentano l'ottantuno per cento dei pegni stessi.

La disposizione andata in vigore il 1° gennaio 1892, per la quale furono esonerate da qualsiasi gravame d'interesse le prestanze da L. 1 a 3 inclusive, ha apportato, secondo la relazione, un notevole vantaggio alle classi più misere della popolazione. Ed invero il capitale impiegato durante l'anno 1892 in detti prestiti ascese alla somma di L. 560,430.50 divisa in 266,461 pegni, con un aumento di L. 53,671.50 e di pegni 26,493 a confronto del numero dei pegni, e del capitale prestato nella detta categoria nell'anno precedente, che fu di L. 506,759, sopra 239,968 pegni.

Siffatto considerevole aumento, che verificasi in tali prestiti, è dovuto in parte alla possibilità che hanno gl'impegnanti di dividere gli oggetti in più pegni, su ciascuno dei quali domandano un prestito non superiore alle L. 3, onde godere il beneficio della esonerazione del pagamento di qualunque interesse, accordato alle prestanze minime.

Nel 1892 furono eseguiti 32,973 pegni in più che nell'anno precedente, il che prova che crescono i bisogni della cittadinanza, la quale approfittò in larga misura dell'esonero accordato tanto sull' interesse ai pegni da L. 1 a L. 3, quanto sul diritto di polizza.

L'essersi poi concesso agli impegnanti la rinnovazione dei pegni fino alla decorrenza di un quinquennio dalla creazione primitiva del pegno, ha fatto sì che nelle Custodie il numero dei pegni esistenti è aumentato di molto, ascendendo essi al 31 dicembre 1892 a 341,646 per un capitale di L. 6,571,005.

Il bilancio generale dell' Istituto si chiuse con un avanzo di lire 144,594.33, sopra un prodotto di L. 668,389.30 ed una spesa di lire 523,794 97.

La relazione si compiace della istituzione delle agenzie autorizzate o succursali. Esse sono in numero di quindici, disseminate nei diversi quartieri della città e fanno prestanze alle stesse condizioni del Monte, salvo una tenue commissione pagata all'agente.

Non comprendiamo questa soddisfazione del Consiglio amministrativo e ci associamo allo sfavore con cui qualche periodico di Roma ha accolto queste succursali, giacchè esse potrebbero essere utili soltanto quando, come da moltissimi anni si è fatto a Milano, esse fossero succursali vere del Monte e non vi si dovesse pagare la provvigione all' agente, che dovrebbe essere un vero impiegato della Amministrazione centrale del Monte e non un qualunque appaltatore che finisce per farsi pagare abbastanza lautamente dal povero pubblico degli impegnanti. A Genova, ad esempio, alle succursali del Monte non si deve pagar nulla di provvigione. Perchè non si fa altrettanto a Roma?

Dobbiamo credere che gli amministratori del Monte non conoscano quanto con profitto della Istituzione non meno che degli impegnanti si è già fatto da parecchi dei principali Monti della penisola, e ciò non ritorna a loro lode.

La legge sul lavoro dei fanciulli. — Una circolare del Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia raccomanda alle Autorità giudiziarie del Regno la rigorosa applicazione della legge che regola il lavoro dei fanciulli negli stabilimenti industriali.

Ci meraviglia questa circolare, giacchè il Ministero d'agricoltura e commercio per mezzo dei suoi funzionari dichiarava che questa legge era applicata in modo soddisfacente.

Generosa donazione all'Ospedale di Milano. — Dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri ci viene comunicato:

« La nobile donna Savina Casanova, nell'intendimento di beneficare l'Ospedale Maggiore di questa città, ha con istrumento del giorno 26 corrente mese, a rogito del dott. Vismara, fatto donazione a quest'Ospedale del vasto caseggiato di sua proprietà, posto nella via Fieno, 3, e nella via Verze, n. 2.

« Questa donazione, nonostante la riserva dell'usufrutto a favore della donatrice e della disponibilità di parte del capitale, rappresenta per l'Ospedale Maggiore un beneficio di oltre 200,000 lire.

« La rappresentanza dell'Istituto, nella seduta del giorno 25 agosto p. p., accettando la generosa donazione, manifestava alla nobile benefattrice donna Savina Casanova i sensi della più viva gratitudine per un atto di tanta liberalità ».

La Commissione di beneficenza, amministratrice della Cassa di Risparmio di Milano, ha deliberato di erogare la somma di L. 3000 a favore delle vittime dalla caccia all'Italiano ad Aigues-Mortes.

È un atto che non ha bisogno di commenti.

La Navigazione Generale Italiana e gli operai italiani. — Questa Società, che più volte si rese benemerita dei nostri operai che emigrano in cerca di lavoro, in seguito ai dolorosi eccidi di Aigues-Mortes, ha dato ordine alla sua Agenzia in Marsiglia di rilasciare il passaggio gratuito a tutti quegli operai italiani, residenti in Francia, che si presenteranno in quel porto per rimpatriare, muniti di una dichiarazione della Società italiana di beneficenza.

Anche questa generosa e patriottica disposizione merita i più vivi e sinceri encomi.

Il Brefotrofio di Milano. — Abbiamo ricevuta la relazione testè pubblicata dal chiaro dott. Ernesto Grossi, direttore di quest' Ospizio, sull'andamento di esso nell'anno 1892.

Riservandoci di parlare più diffusamente di quest'ottimo lavoro, ci limitiamo ora ad accennare che la parte storica di esso offre poche varianti da quella degli anni scorsi, così nel numero degli esposti come in quello delle gestanti; per modo da potersi ritenere consolidato il preventivo della assistenza infantile e muliebre sulle cifre attuali che da qualche anno, fatto notevole, si possono mantenere immutate, malgrado il continuo aumento della popolazione.

Nel 1892 i nuovi entrati furono 1796; di cui però soltanto 1170 sono veri esposti, perchè di nascita illegittima; mentre gli altri 626, legittimi, furono accolti per il solo anno di allattamento; categoria facoltativa di ospiti che ora il Consiglio provinciale ha deciso di abolire.

Una innovazione introdotta dal dott. Grassi, e che sembra arrecare buoni frutti, è la facilitazione dei rapporti tra gli esposti e i parenti, da cui furono abbandonati.

Talvolta l'abbandono è intenzionalmente provvisorio, e diventa definitivo soltanto in causa della difficoltà di ravvicinarsi alla prole, di seguirne le vicende, ecc. Concedendo i loro neonati illegittimi in allattamento alle loro madri, e rilevando ai genitori il domicilio degli esposti, si tien desto l'affetto, e si apre la via al ravvicinamento per i volente-

osi ed i pentiti. Un po' di resipiscenza morale pare che si faccia strada ra questa classe di procreatori anonimi; tantochè nel 1892 vi furono 2 esposti riconosciuti dall' una o dall'altro o da entrambi i genitori, ıentre nell'anno prima erano stati soltanto 19.

L'assistenza sanitaria per i bambini in Roma. — Fra i servizi di eneficenza che in origine prestava il Comune di Roma e che vennero ssunti dalla Congregazione di carità eravi quello dell'assistenza medico-chirurgica per i bambini che in ragione dell'età non potevano troare accoglienza negli ospedali.

Le discipline regolamentari che governano gli ospedali di S. Spirito di S. Giovanni non ammettevano alla cura gratuita bambini d'età ineriore ai sette anni sì che era mestieri di provvedere acciò la deploevole lacuna nell'assistenza ospitaliera nella capitale del Regno dovesse ssere in qualche modo riempita. Ciò avvenne nel 1878, epoca in cui il Comune stanziò per la prima volta nei propri bilanci un fondo destinato ıl mantenimento di un determinato numero di letti in alcuni Ospizi saniari della città, esclusivamente riservati ai bambini che vi sarebbero stati nviati per la cura dietro pagamento di retta giornaliera da stabilirsi.

Questo servizio presentava per altro delle difficoltà economiche e d'orline disciplinare che ora sono state felicemente eliminate mediante una onvenzione stipulata fra la Congregazione e la rappresentanza dell'ospizio lel Bambin Gesù sopra queste basi:

1° L'ospedale è obbligato di mantenere a disposizione della Congregazione 112 letti, 8 dei quali dovranno essere sempre liberi per quaunque caso d'urgenza; che se fossero assicurati per qualunque evenienza gli 8 letti oltre i 112, la Congregazione potrà occupare tutti i 112, con he per altro non abbia a superarsi mai la spesa di L. 69,469 stanziate n bilancio per tale servizio;

2° Saranno inoltre pagate all'ospedale del Bambin Gesù L. 500 a itolo di compenso per le medicature nel suo ambulatorio;

3° La retta giornaliera da corrispondersi per ciascun bambino è issata in L. 1,70 tanto nei casi chirurgici quanto per la cura medica;

4° I pagamenti delle rette si effettueranno mensilmente sul dato delle giornate di presenza.

La direzione sanitaria dell'ospedale è stata affidata al noto specialista ıer le malattie dei bambini dott. Montechiari.

Durante questi ultimi tempi si sono avute in media 128 presenze giornaliere, col massimo di 192 e col minimo di 64.

Elargizioni dei nipoti ed eredi del milanese cav. Luigi Strada, esosi defunto nella fine dello scorso agosto, interpretandone i generosi entimenti, fecero le seguenti elargizioni ai seguenti Istituti di Milano e d altri Enti:

Alla Poliambulanza L. 1000 — Al Pio Istituto dei Rachitici L. 1000

— Al pio Istituto dei Ciechi L. 1000 — Al Pio Istituto dei Sordo-muti poveri di campagna L. 1000 — Alla Pia Casa di Nazaret L. 1000 — Alla Piccola Casa del Rifugio L. 1000 — Al Seminario delle missioni estere di S. Calocero L. 1000 — Alla Cassa fitti Società S. Vincenzo de Paoli L. 1000 — Alla Società conferenze dell'Immacolata e di S. Giorgio L. 1000 — Alla Società fattorini di Banca e sete L. 1000 — Per l'erigenda chiesa di S. Luigi L. 1000 — Per l'allargamento della chiesa parrocchiale di Bresso (Circ. di Milano) L. 5000, e così in totale L. 16,000.

Il 3 settembre prossimo passato, nel salone del Municipio di detto Comune, addobbato di fiori e di trofei, fra cui spiccava una grande fotografia del defunto cav. Luigi Strada, parata a lutto, ebbe luogo una modesta e commovente cerimonia, la chiusura cioè dell'anno scolastico dei bambini dell'Asilo da lui fondato. Erano una settantina, che, vestiti a festa, nella loro semplice divisa, diedero saggio di nomenclatura, di memoria, di canto e di ginnastica. La vasta sala era letteralmente stipata, e a stento gli spettatori potevano essere trattenuti dall'invadere il campo riservato agli esercizi dei bambini.

Presiedevano la solennità il M. R. parroco locale, il R. delegato scolastico prof. Alessandro Gianetti, i nipoti del defunto ed un'eletta schiera di intimi, perchè non si diramarono inviti speciali. Dopo il saggio venne cantato dai bimbi un *requiem* in mesto ritmo, che fu molto applaudito; per ultimo sorse il R. delegato, ed in mezzo all'universale commozione, con affettuose parole ricordò l'amico estinto. I piccini furono, per cura degli eredi, regalati di dolci. La mesta solennità lasciò in tutti quei terrieri un ricordo d'affetto e di gratitudine pel caro benefattore.

Per l'apertura di una Casa di lavoro in Torino. — Abbiamo già intrattenuti i lettori dell'iniziativa presa dall'egregio avv. L. Martini, pretore in Torino, per l'apertura di una Casa di lavoro in detta città. Ora ne piace qui riferire una sua lettera, inviata alla *Gazzetta Piemontese*, nella quale egli mentre propugna la sollecita, anzi l'immediata apertura della Casa, sotto la vigilanza di noti e rispettabili cittadini, illustra il concetto che dovrà ispirare l'opera da lui caldeggiata: la Casa di lavoro cioè, non dovrà costituire una concorrenza agli industriali e ai commercianti, ma s'indirizzerà alla produzione di quei manufatti pei quali l'Italia è ora tributaria dell'estero. Ecco tale scritto, sul quale richiamiamo l'attenzione dei lettori, lieti se l'esempio troverà imitatori anche in altre città:

« L'idea della Casa di lavoro si fa strada ogni giorno più. Io credo che il meglio sarebbe troncare addirittura ogni questione aprendo subito la Casa di lavoro. I fatti compiuti han sempre ragione. Basterebbero perciò fare alcune persone di buona volontà, forti, tenaci, di cuore, intelligenti nella materia; e, insieme, un po' di danaro.

« È un'idea così semplice, logica, buona, che pare incredibile non venga tosto raccolta a mani allargate e coll'anima entusiasta da tutti coloro che amano il proprio paese, che conoscono le miserie umane, tra le quali la disoccupazione forzata è indubbiamente una delle maggiori.

« È vero che per chiusure di Opifizi, per licenziamento di operai molti i costoro si trovano senz'alcun mezzo di sussistenza e ridotti nell'assoata indigenza?

« È vero che vi sono lavoratori che per qualche passeggiera infermità, er necessità di convalescenza od anche per avanzata età, per sopravenuta debolezza, non sono più capaci a compiere quei grossi e pesanti avori cui applicarono la loro mente e le loro forze per la massima parte ella vita, onde sono ridotti per qualche spazio di tempo senza lavoro, enza risorse?

« E quei che vengono da altre provincie, dalla campagna per cercare n'occupazione in città, e non riuscendovi, dopo consumato il magro peulio, non possono rimpatriare e sono gettati in estrema indigenza? E uei disgraziati che per qualche fallo, dopo scontata la pena che li dorebbe rendere puri e redenti, non trovano più chi li accolga, che loro ppresti lavoro, fiducia, aiuto e diventano recidivi per forza?

« Ebbene, tutti costoro non sono e non possono essere ricoverati negli)spizi, negli Ospedali perchè non hanno i requisiti voluti dagli statuti, lai regolamenti delle Opere pie e.... molti, spinti dall'implacabile istinto lella fame, della conservazione della loro vita, cominciano a darsi alla uestua, e dalla questua passano al furto, ad altri delitti, e diventano lelinquenti perenni, minacciosi, a carico della società, delle finanze naionali.

« Oh sì, tutto questo è pur troppo una verità crudele, ed io l'appresi l trovarmi innanzi al banco degli accusati ed ho compreso che una gran uantità di sventurati, di colpevoli innocenti, di queste vittime di una mperfetta organizzazione sociale, si potrebbe salvare, si potrebbe utilizare, rendere felice!

« E perchè non farlo se l'opera è buona, è doverosa, utile e santa?

« Non perchè io abbia sentito profondamente l'obbligo di mettere fuori a proposta che molte e molte città d'Europa e d'oltre Oceano hanno atuato e con immensi vantaggi economici e morali, io mi rivolgo a tutta a gente che ama il proprio paese, che sente l'istinto, il palpito della ratellanza umana, ma perchè, date le contingenze difficili delle industrie del commercio, la istituenda Casa diventa una vera necessità, una meicina sovrana.

« Giovi ripeterlo: la Casa di lavoro di Torino avrà sulle altre il priato nobile, patriottico della rivendicazione all'Italia d'un'ingente quanità di oggetti, di manufatti che con tutta facilità si potranno qui cotrurre e che ora s'importano dall'estero a prezzi costosissimi per le spese li dogana, imballaggio e simili.

« Se, come si spera, la Casa di lavoro farà strada e tutti gli industriali, i commercianti presteranno il loro amorevole aiuto, si farà una sposizione di tutti gli oggetti di non grande valore che si acquistano uori d'Italia, e si darà così la prova più eloquente alla cittadinanza del' utilità somma e dell'avvenire assicurato al novello Istituto, che io ritengo

sia di primissima importanza e sovrasti a tutte le opere filantropiche esistenti.

« Non si abbia timore alcuno sull'ordinamento e sul funzionamento della Casa di lavoro; coloro che vi accederanno saranno di certo operai onesti, buoni, virtuosi, perchè avidi di occupazione, di salvataggio.

« Forse l'oscurità della mia persona arreca pregiudizio allo sviluppo rapido e fortunato del concetto, ma io sarò beato di astenermene e diventarne l'ultimo gregario, cedendo ad ingegni più eletti, a persone più capaci questa missione. No, l'ambizione non mi hai tentato, ed i miei 31 anni di perpetuità pretoriale ne sono la convincente prova.

« Fare il bene per il bene è il massimo egoismo, la suprema felicità, e ad ogni fatica il compenso è perfino soverchio. Ed ora tengo e sono lieto di fare una dichiarazione:

« Confesso che in sui primordi della istituzione della Camera di lavoro, cui s'intreccia la erigenda Casa, ancor io ho dubitato, e viste certe tendenze, non mi vi ero gran che affezionato. Gli eccessi, gli assurdi, gli ideali impossibili non sono produttori di bene e di aiuti. Ma oggi la Camera di lavoro è un Istituto serio ed è composto di ottimi elementi, di onesti e tranquilli lavoratori che cercano di rendere più sicura a sè stessi ed ai loro colleghi una posizione, procurando in pari tempo ai principali buoni operai, e deve perciò essere caro a tutta la cittadinanza.

L'Istituto dei rachitici di Milano. — Nell'ultima assemblea dei benefattori, presieduta dal senatore Gaetano Negri, di quest'ottimo Istituto ora diretto del dott. Panzeri, questi illustrò, nei vari suoi particolari, il resoconto dell'azienda nel 1891, già distribuito ai benefattori stessi. Dalle parole dell'egregio relatore e dal resoconto stesso, raccogliamo che durante detto esercizio di cui noi parliamo furono in esso curati 2218 bambini ammalati, dei quali gl'interni consumarono 54,761 giornate di presenza; venne erogata la somma di L. 73,708.61.

È veramente ammirevole, disse il direttore, la vita di quest'Opera pia, la quale, mercè le simpatie vivissime della cittadinanza, riesce ad eccitare un così largo contingente di beneficenza, non avendo ancora oggi, oltre la casa, più di una decina di mila lire di rendita fissa. Ma ogni ordine di cittadini porta l'obolo suo a questo miracoloso edificio della carità milanese. Non havvi festa che non sia benedetta, non lutto che non venga raddolcito da un'offerta ai poveri bambini rachitici. La Cassa di risparmio in modo cospicuo, il Comune, la Provincia, le Banche sussidiano, con particolare considerazione l'Istituto dei rachitici.

La strenna che l'Opera pia pubblica ogni anno suole apportare sempre un forte aiuto alla vita disgraziata dei poveri sciancati.

L'Istituto è anche favorevolmente ricordato negli atti di ultima volontà da generosi benefattori. È noto il recente legato di centomila lire assegnatogli dalla compianta insigne benefattrice la nobile Carlotta Pisani. Così anche questa benefica Istituzione, oltre allargare il campo dell'opera

ıa caritatevole colle offerte brevimano, va a poco a poco raccogliendo, ɔlle eredità, i fondi per assicurarsi l'esistenza anche nel caso che necessità nprovvise, o più urgenti, facessero, sia pure momentaneamente, deviare obolo della carità giornaliera.

Lo stesso direttore dimostrò il progressivo sviluppo della Istituzione ɔn un breve riassunto dell'andamento in quest'ultimo quinquennio.

Le spese, che nel 1885 sommavano a L. 50,401, raggiunsero nel 1891 la ifra di L. 73,708; ma, d'altra parte, anche gli ammalati curati, da 1006, ılirono a 2218; e le giornate da loro consumate, da 36,502, a 54,751. e entrate, che nel 1885 furono di L. 38,593, arrivarono nel 1891 a . 78,220.

Complessivamente nel quinquennio le entrate coprirono le spese, per ıodo che tutte le eredità andarono ad aumento di patrimonio; aumento he nel quinquennio raggiunse la cifra egregia di L. 214,041, e costituisce capitale per quel poco di rendita fissa che attualmente possiede Istituto.

Il dott. Panzeri ricordò poi l'atto splendido della signora ispettrice otta Corti, la quale, per onorare la memoria del compianto padre suo, ı erigere nel giardino dell'Istituto un padiglione speciale per le scuole; la munifica donazione della signora Maria Regazzoni per la costruzione el dormitorio delle infermiere; e, infine, la generosa idea della ispettrice gnora Bellinzoni, che inaugurò una sottoscrizione per provvedere l'Istituto i un luogo di cura climatica pei bambini.

Conchiuse, designando l'opera assidua e intelligente dei medici assi- :enti, del personale d'amministrazione, delle maestre, delle sorveglianti delle infermiere, che, con molta premura e con vera abnegazione, at- ɪndono all'assistenza amorevole e diligentissima dei bambini malati.

Il presidente senatore Negri, riassumendo, con elevata parola, le ori- ini e la vita dell'Istituzione, ringraziò, a nome del Consiglio e dei poveri ıchitici, i benefattori tutti, elogiò l'opera del direttore e dei suoi assi- :enti, e si compiacque col personale per il buon andamento dell'Istituto. ropose poi un voto speciale di riconoscenza, accolto per acclamazione all'assemblea, alle signore Luigia Botta Corti, Maria Regazzoni e Paolina ellinzoni, e segnalò la cooperazione dell'architetto Giachi.

Quest'Istituto, che onora la filantropia della cittadinanza milanese, ı promosso ed organizzato dal benemerito dott. Gaetano Pini, che riuscì superare ogni ostacolo, e prima di esalare, ancor giovane, la grande nima, ebbe la meritata soddisfazione di vedere il suo ideale attuato, e Istituto proprietario dei fabbricati appositamente costrutti per esso, e ei mezzi di vita. Anche recentemente l'Opera pia fu visitata dal signor .ugusto Chabrière, amministratore capo degli Ospedali civili di Lione, quale ha elargito all'Istituto la cospicua somma di lire mille per una ɔpia della splendida opera: *L'Odissea della Donna,* pubblicata dal senatore [assarani a tutto profitto di alcune fra le Istituzioni pie più bisognose i soccorso.

Ebbe testè anche la visita del Prefetto, il quale espresse la sua ammirazione per l'ottima Istituzione.

Il Comitato centrale delle Camere del lavoro ha diramato la seguente circolare, che ci comunica:

Spettabile Camera del lavoro,

Il Comitato federale, uniformandosi ai deliberati del Congresso di Parma e facendo proprio l'ordine del giorno votato dalla Camera del lavoro parmense, qui in calce riportato, invita codesta Commissione esecutiva ad attenersi a quanto esso stabilisce.

« La Commissione, ecc., ecc.:

discutendo la proposta di partecipare all'imminente Congresso del partito dei lavoratori italiani;

considerando che le organizzazioni, le quali partecipano al partito dei lavoratori devono impegnarsi nella duplice lotta di mestiere e di conquista ai pubblici poteri; innestando così il movimento socialista nel movimento corporativo;

considerando che le Camere del lavoro sono istituzioni puramente corporative e le rappresentanze economiche delle diverse arti e mestieri nella Società;

ritenuto che la partecipazione delle Camere del lavoro alle lotte politiche snaturerebbe le Camere stesse compromettendone l'incremento e lo sviluppo;

delibera di astenersi dal Congresso di cui sopra mandando un saluto cordiale ai compagni congressisti ».

La Società milanese edificatrice delle abitazioni operaie tenne testè l'assemblea degli azionisti della Società edificatrice di case operaie nel salone del Consolato operaio. La discussione venne subito portata sulla relazione della Commissione nominata dall'assemblea 5 marzo 1893 per la verifica delle condizioni finanziarie della Società, relazione che si chiude coll'annunzio d'una diminuzione dell'attivo in L. 385,656.86, d'una diminuzione del valore delle azioni e colla raccomandazione al Consiglio di ridurre ogni spesa.

Il ragioniere professore Rinaldo Pietrasanta prese per primo la parola per lo svolgimento di una pregiudiziale, in cui è detto che, essendovi nella relazione errori di fatto e apprezzamenti sbagliati e molto gravi che intaccano ingiustamente l'operato dei consiglieri fino al 1886, l'assemblea, pur accettando le raccomandazioni della Commissione riguardo alle spese ed economie, non debba approvare le conclusioni della Commissione 5 marzo 1893, passando all'ordine del giorno. Dopo una lunga e vivace discussione in proposito si finì coll'approvare il seguente ordine del giorno:

« L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni fattele, ritenute insussistenti le voci corse sull'andamento sociale, passa all'ordine del giorno,

mentre fa raccomandazioni al Consiglio perchè studi tutte le maggiori possibili economie dell'Amministrazione ».

Si discusse poi sulla cessione dei fabbricati in via Crocifisso per farne sede della Camera del lavoro e si deliberò di venderli al Municipio di Milano, perchè servano all'uso dei sodalizi addetti alla Camera del lavoro, e, quando dovesse cessare quest'uso, sia riserbato alla Società edificatrice il diritto di riscatto a prezzo di stima, riservando altre case.

Un importante progetto di legge per il lavoro delle miniere in Inghilterra. — Il *Times* annuncia che sir Giorgio Elliot, ben noto ingegnere delle miniere, grande proprietario di cave di carbon fossile nella contea di Durham che ha lungamente rappresentata alla Camera dei Comuni, ha elaborato un progetto perchè tutte le miniere d'Inghilterra vengano lavorate in forma cooperativa sotto il controllo dello Stato, per mezzo di un Consiglio di amministrazione rappresentante tutte le Imprese nella proporzione della loro produzione media.

La questione dei salari verrebbe regolata in modo tanto uniforme quanto riuscirà possibile, per decisione dei Comitati locali in cui i minatori sarebbero rappresentati. Si regolerebbe, al tempo stesso, il prezzo e la produzione.

Il *Times* considera questo progetto come uno fra i più interessanti che siano stati formulati ai giorni nostri.

Il Patronato milanese di assicurazione e soccorso per gl'infortuni del lavoro nel secondo trimestre del 1893 esaminò 217 denuncie di infortuni, pei quali si ebbero 9 morti e 64 lesioni gravi; esso elargì prontamente 102 sussidi per l'importo totale di L. 1085.39, assumendo inoltre a suo carico una parte del premio di assicurazione a favore di 225 operai. Pel suo mezzo si assicurarono altri 6857 operai, di cui 484 individualmente e 6373 collettivamente. Per infermità temporanee furono pagate agli assicurati individualmente L. 439.57.

Dalla Fondazione Ponti, amministrata dal Patronato, furono largiti 3 sussidi da L. 50 cadauno; assunse inoltre a suo carico la metà del premio di assicurazione a favore di 73 operai.

Il Patronato accoglie sempre le offerte delle persone caritatevoli che intendono contribuire al soccorso delle vittime del lavoro ed alla diffusione della previdenza assicurativa, intesa ad alleviare le conseguenze degli infortuni.

Ed a Roma, ove gli infortuni sul lavoro sono sì frequenti, quando si provvederà a far sorgere sì ottima Istituzione?

Il Collegio convitto cooperativo Dante Alighieri in Firenze. — Questo Collegio, che ha una splendida e adatta sede in Firenze, via Settignanese, 2, è esercìto da una Società cooperativa; comprende le scuole elementari, tecniche e ginnasiali. I convittori, appartenendo alla pensione

scolastica, possono frequentare le pubbliche scuole. I padri di famiglia hanno diritto di essere azionisti, e godono lo sconto del 10 % su tutte le tariffe. Una riduzione del 5 % è accordata anche a tutti i componenti delle Cooperative italiane e ai soci delle Associazioni fra gli impiegati civili.

Il programma viene spedito contro il semplice invio di carta da visita.

La Società generale mutua parrucchieri ed affini di Milano. — Ebbe luogo, nei primi giorni dello scorso settembre, l'annuale assemblea di questo sodalizio, che da tanti anni adempie al dovere impostosi di esercitare il mutuo soccorso nella maniera più saggia e rispondente agli scopi benefici assuntisi.

Previo rapporto degli amministratori e dei sindaci, approvavasi da molti soci presenti il bilancio consuntivo annuale, chiuso al 30 aprile u. s., con un patrimonio effettivo di L. 49,590.82, essendosi erogata nell'anno la somma di L. 2175.53 in sussidi di varie specie.

L'assemblea procedette infine alla statutaria rinnovazione parziale delle cariche, e quanto agli iniziati magazzini consorziali di profumerie, si fecero voti che presto sia coperta la voluta sottoscrizione di azioni, per dar vita a un' intrapresa di generale utilità.

La immigrazione nel Brasile. — Le turbolenze politiche che dall'ultima rivoluzione in poi turbano senza tregua la Confederazione brasiliana, richiamano purtroppo l'attenzione di quei paesi d'Europa che vi hanno, come noi, numerose colonie di connazionali.

Diamo pertanto un sunto del rapporto del comm. S. Tugini, nostro ministro plenipotenziario in Rio Janeiro, datato dal luglio scorso, nel quale dà conto della immigrazione nel Brasile durante l'anno 1892.

L'anno scorso sbarcarono nei porti di Rio Janeiro e di Santos non meno di 85,218 immigranti, e cioè 54,509 nel porto di Rio Janeiro e 34,704 in quello di Santos.

Divisi per nazionalità, gli immigranti sbarcati furono: Italiani, 54,209; Portoghesi, 17,797; Spagnuoli, 10,471; Tedeschi, 49; Francesi, 502; Austriaci, 406; altre nazionalità, 979; in totale 85,213.

Degli immigranti che arrivarono nel porto di Rio Janeiro, più della metà, cioè 28,319 partirono da Genova e 9004 soltanto dal porto di Lisbona.

Quanto alle varie destinazioni degli immigranti, le Autorità non sono in grado di fornire precise notizie, inquantochè gli immigranti giunti al Brasile mutano sovente direzione, secondo le circostanze.

Senonchè, in conformità delle dichiarazioni fatte dagli stessi immigranti sbarcati a Rio Janeiro, si è potuto accertare che dei 54,509 immigranti entrati in quel porto, erano destinati allo Stato di San Paolo, dove sono le più fiorenti colonie di italiani, 21,415, cioè quasi la metà del numero totale.

Gli altri si diressero: 7751 allo Stato di Rio Grande do Sul; 5047 a
ello di Minas Geraes; 2309 a quello di Rio Janeiro; 2022 a quello di
nta Caterina; 853 a quello di Paranà, 351 a quello di Espirito Santo;
) agli altri Stati e 13,189 alla capitale federale.

L'immigrazione italiana continua a predominare su quella proveniente
gli altri paesi europei.

Difatti sopra 86,213 immigranti, 54,993 sono italiani, mentre il residuo
31,220 si compone di immigranti di altre nazionalità, predominandovi
·toghesi e spagnuoli.

Il totale di tutta la immigrazione in questi ultimi nove anni è rap-
sentato dalle cifre segnenti: 1884, immigranti 30,087; 1885, imm. 30,135;
36, imm. 25,741; 1887, imm. 54,990; 1888, imm. 131,745; 1889, imm.
187; 1890, imm. 107,100; 1891, imm. 216,659; 1892, imm. 86,213.

Da queste cifre risulta che la maggiore corrente emigratoria si veri-
) nel 1891 e che quella ottenuta nel 1892 attesta una sensibile dimi-
zione, a cui contribuiscono le cause politiche accennate sopra.

Altre cause sono da ricercarsi nelle difficoltà che insorsero pel paga-
nto delle somme precedentemente dovute dal Governo federale alla
mpagnia metropolitana, incaricata del servizio d'immigrazione e cessio-
:ia di vari contratti stipulati per questo servizio fra il Governo e gli
ri introduttori di immigranti.

Queste difficoltà modificando le condizioni finanziarie della Compagnia,
a fu costretta a sospendere per qualche tempo il suo servizio, che
rese appena si effettuarono i pagamenti arretrati e dopo che fu concluso,
2 agosto 1892, un nuovo contratto col quale si unificarono tutti i pre-
lenti.

Durante l'anno passato si constatò che la propaganda di immigrazione
Europa incontrò non pochi ostacoli per parte dei vari Governi.

Il primo ad opporsi a tale propaganda fu il Governo inglese, che per
zzo di regolari inchieste cercò dissuadere i sudditi britannici dal recarsi
Brasile.

In Francia, la Commissione permanente di protezione agli immigranti
chiarì apertamente avversa alla propaganda, malgrado che l'autorevole
urnal des Débats consigliasse il Governo a revocare le circolari proi-
ive, allegando i vantaggi che l'Italia ritira dall'immigrazione.

La stampa belga si mostrò anch'essa ostile alla emigrazione, e il
verno del Belgio vietò il reclutamento e l'imbarco di emigranti di
ılsiasi nazionalità che, con passaggio gratuito, volessero partire da
versa.

La maggiore opposizione è fatta dal Governo tedesco, che crea le
ggiori difficoltà all'emigrazione, e rifiuta d'accordare la licenza al com-
ısario incaricato dal servizio emigratorio verso il Brasile.

L'Italia segue in questo un sistema di maggiore larghezza e libertà,
:, date le condizioni economiche delle popolazioni, specialmente agricole,
pare sia il meglio che può fare.

La Società milanese di salvataggio. — Il Municipio di Milano, per concorrere efficacemente all'opera di salvataggio, parecchie volte tentata dalla Società « Canottieri Milano », in soccorso di parecchi che erano caduti nelle acque del Naviglio, aveva già da qualche tempo disposto perchè la sede della Società stessa venisse fornita di tutti i mezzi che la scienza medica crede più efficaci all'uopo.

Essa incaricò l'egregio medico municipale, dottor Ambrogio Beretta, di tenere una conferenza in altra delle sale della Società stessa nell'intento di fornir tutte le nozioni più utili in caso di annegamento, e di spiegare l'applicazione del sistema della respirazione artificiale.

Alla conferenza assistevano numerosissimi soci che così praticamente istruiti potranno rendere segnalati benefici in caso di annegamento.

Il Consiglio direttivo della Società ci ha incaricati di rendere sentite grazie al Municipio ed all'egregio dottor Beretta, che gentilmente si è prestato a coadiuvare i soci della « Canottieri Milano ».

Necrologio dei benefattori. — *Minich prof. Angelo* di *Venezia*, senatore del Regno, resosi defunto il 28 ottobre u. s., disponeva per testamento di moltissimi legati di beneficenza, non dimenticando la scienza, di cui fu uno dei più illustri rappresentanti.

Egli nominò suo erede universale il R. Istituto Veneto, che, con le rendite della sostanza pervenutagli, dovrà istituire delle marche di presenza per i membri, del valore di lire 40 ciascuna; in caso di opposizione, o nel caso che l'Istituto avesse a mutar sede, sarà sostituito l'Istituto Coletti. All'Istituto Veneto poi egli lasciò L. 30,000 e la sua biblioteca, coll'obbligo che l'Istitnto continui ad essere associato a tutte le opere scientifiche in corso di pubblicazione cui era associato il defunto, e L. 40,000 perchè sia istituito un concorso con premio biennale per un'opera di scienza medica scritta da un italiano.

All'Ospedale civile lasciò tutto il suo armamento chirurgico e L. 130,000, colle quali dovrà essere istituita di nuovo la Scuola pratica di medicina e chirurgia, nella quale insegneranno per turno due medici e due chirurghi primari collo stipendio di L. 25 per lezione.

Al Municipio lasciò L. 20,000, che saranno spese in premi d'incoraggiamento per migliori alunni delle scuole serali. — Alla Casa Paterna del Lido L. 10,000; al Municipio stesso L. 30,000 affinchè la città sia dotata di orologi elettrici per comodità de' cittadini; agli Asili infantili L. 2000; all'Istituto del Buon Pastore a Castello L. 10,000; ai Discoli dell'Istituto Coletti L. 4000; all'Asilo per i bambini lattanti L. 2000; alla Corporazione israelitica L. 1000; alla Corporazione greca L. 500; alla Casa di ricovero L. 20,000; all'Istituto rachitici L. 1000; al Sottocomitato della Croce Rossa di Venezia L. 10,000 da impiegarsi nell'acquisto di dieci azioni in suo nome; alla Società di Mutuo Soccorso per medici, chirurghi e farmacisti L. 20,000; alla Congregazione di carità L. 10,000; ai poveri della parrocchia di S. Canciano L. 2000; agli scrofolosi L. 2000.

A tutti questi lasciti, veramente munificenti, a pro delle varie Istitu-
ɔni di beneficenza della città sono aggiunti molti legati e molti lasciti
parenti per un complesso di circa L. 200,000, più altri in beni; vi
no inoltre vari ricordi di oggetti preziosi e di libri a vari amici.

Giovanni Martinolo fu Felice, di *Torino,* decesso nello scorso luglio nella
a città natale, mentre in vita, celando il suo nome, soccorse, con fre-
enti e cospicue elargizioni, i poverelli bisognevoli d'aiuto, dispose, per
stamento, della somme di L. 14,000 da suddividersi a favore di diverse
ituzioni di beneficenza da lui indicate, ed inoltre destinò, nelle sue
sposizioni, di ultima volontà, alle seguenti Opere pie torinesi questi
gati: Piccola Cassa di provvidenza, detta Cottolengo, L. 1500, rendita 5 %;
tituto artigianelli, L. 750, id.; Istituto scuole Salesiane, L. 750, id.;
tituto dei ciechi, L. 200, id.; Istituto dei rachitici, L. 200; Istituto Sacra
ımiglia, L. 100, id.; Istituto sordo-mute povere, L. 6000, capitale; Casa
nefica dei derelitti, L. 3000, id.

Cesare Olivieri, distinto chirurgo *napoletano,* resosi defunto nella sua
ttà nello scorso settembre, dispose per testamento in data del 25 marzo
orso, dei seguenti cospicui legati: L. 200,000 lasciò all'Istituto dei ciechi
Caravaggio; L. 300,000 ed i suoi istrumenti chirurgici all'Ospedale dei
ellegrini, le sue librerie all'Ospedale degli incurabili, Opere tutte di
apoli.

Giovanni Baldini, orefice di *Bologna,* defunto nello scorso settembre,
gò con testamento L. 50,000 al Ricovero dei cronici, L. 10,000 all'Isti-
to dell'infanzia abbandonata, L. 10,000 all'Asilo infantile di *Bagnaca-
llo,* L. 50,000 all'Ospedale civico di Bagnacavallo, L. 2000 alla Società
eraia di mutuo soccorso di Bologna, e L. 1000 ai poveri della sua par-
cchia.

Giovanni cav. Servais, nell'età d'anni 70, nato a *Joinville,* resosi defunto
i primi giorni dello scorso mese a *Favria Canavese* era di natura gen-
e e mite; la carità era per lui un bisogno dell'animo e la esercitava,
me vuole il Vangelo, senza ostentazione e senza chiasso.

Benchè figlio di un'altra patria, amava e predilegeva Torino — dove
ı molti anni dimorava — e del suo affetto volle dare anche in punto
morte una splendida prova, lasciando a quel Municipio la cospicua
mma di *lire trecentomila,* per premiare atti di valore compiuti nel Cir-
ndario di Torino e volendo esservi sepolto. Un' altra egregia somma,
e trentamila, lasciò pure al Comune di Favria, destinandola alla co-
ruzione di un Asilo.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sommario. — 1. Domicilio di soccorso - Norme legislative in materia. — 2. Concentrament di Opere pie - Scopo prevalente di culto ed accessorio ed eventuale di beneficenza. — 3. Obbligo della cura gratuita tra i malati della Lombardia e del Veneto - Rimbors delle spese di spedalità fra i Comuni e gli Spedali delle rispettive regioni. — 4. Spes di spedalità - Domicilio di soccorso - Condanna penale - Domicilio dell'operaio. — 5. Ricorso sospensivo - Regolare produzione del ricorso principale - Decisione dell Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela. — 6. Inabili al lavoro - Istitut di educazione - Non sono tenuti a contributo.

1. Domicilio di soccorso — Norme legislative in materia.

Le disposizioni degli articoli 72, 73, 74 e 75 della legge 17 luglio 1890 si estendono *in tutti i casi* e *per qualunque causa* si tratti di rimborso di spedalità anche fra *Provincie.*[1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 6 aprile 1893*).

Attesochè la nuova legge 17 luglio 1890, n. 6972, nell'intento di regolare la materia tutta relativa alla pubblica beneficenza, consacra in un capo apposito (il VII) che intitola: « Del domicilio di soccorso », le norme per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno

[1] Vedi *Rivista*, fascicolo di *Agosto-Settembre*, 1893, pag. 807.

:he ad un altro Comune nei casi in cui siffatta appartenenza induce l'ob-)ligo del soccorso per parte della Congregazione di carità e delle altre stituzioni di un Comune o di una frazione di esso.

E per sottacere di quanto non ha diretta attinenza colla contestazione ıttuale, indica all'articolo 72, siccome gradatamente prevalenti secondo 'ordine numerico:

1° La dimora oltre quinquennale non interrotta in un Comune;

2° Il domicilio d'origine senza riguardo alla legittimità della nascita.

Indi dopo di aver negli articoli 73 e 74 dettate prescrizioni di dettaglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, nonchè sui ·equisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione o la efficacia della limora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel suc- :essivo art. 75 dispone testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i :asi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbli- ;ati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Attesochè dall'assieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse coll'istituto del domicilio di soccorso; e cioè: 1° stabilire quando un povero lebba dirsi appartenere ad un Comune per aver diritto ad invocarvi con)revalenza la pubblica carità e beneficenza della Congregazione di carità ; delle altre locali Istituzioni di beneficenza; 2° di determinare quali Co- nuni e Provincie siano obbligati a rimborsare quelle spese di assistenza :he la legge abbia dichiarate obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge in questo particolare argomento del soccorso)bbligatorio prender bensì a base il domicilio rispetto ai poveri nati nel Regno, ma regolarlo con particolari norme più adatte che non quelle con- :ernenti il domicilio civile, e dalle quali anche l'anteriore giurisprulenza tanto amministrativa che giudiziaria si era specialmente in tema li mentecatti discostata con pronunciati vari e non sempre uniformi.

Del resto il contesto dell'intiero capo VII di essa legge e l'ampiezza lei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate basterebbero di per sè sole a dimostrare come le disposizioni medesime si deb-)ano intendere applicabili *in tutti* indistintamente *i casi* nei quali i Co- nuni e le Provincie sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di ıssistenza e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se coleste obbligazioni di soccorrere, assistere e ricoverare negli Ospedali lerivi piuttosto da una che da altra causa pia. Il preciso testo della legge, secondo il naturale significato delle parole e l'intenzione del legislatore, ıon richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta per farsi uogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo stabilite.

Anzi, eziandio l'economia generale della legge si ribella a qualsiasi listinzione, giacchè del domicilio di soccorso essa tratta in un capo appo- ;ito, prima di aver tenuto parola delle speciali obbligazioni di beneficenza mposte da essa in successivi articoli di capi diversi, ed in luogo di usar

qualche espressione ristrettiva per limitare le disposizioni sul domicilio di soccorso agli or detti oneri di beneficenza da essa con particolari proporzioni imposte, usa per contro la espressione amplissima che figura nel detto articolo 75, per estendere *le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei quali e Comuni e Provincie ed altri Istituti sieno obbligati a rimborsare le spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.*

Quindi a meno di sostenere che non costituiscono spese di soccorso, di assistenza e di spedalità quelle occorrenti per ritirarvi ed assistervi un mentecatto, è giuocoforza conchiudere che eziandio ad esse sono applicabili le norme del domicilio di soccorso.

E che la cosa sia realmente così emerge vieppiù manifesto facendo ricorso ai precedenti parlamentari, i quali prepararono le disposizioni legislative che ora si tratta di interpretare, senza aver dato luogo alla menoma contestazione in proposito.

Si legge infatti nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati il 18 febbraio 1889:

« Seguendo l'esempio delle legislazioni straniere, e tenendo conto delle condizioni nazionali, proponemmo norme speciali che saranno spiegate nella sede opportuna. Soltanto qui notiamo che una volta disciplinata la natura del soccorso era necessità — salve le disposizioni meramente transitorie — applicare le stesse discipline per tutti i casi: spese di spedalità, spese per il ricovero dei mendicanti, dei mentecatti, ecc. La ragione di decidere è la stessa e non sarebbe dicevole obbligare con tante distinzioni gli amministratori degli Istituti di beneficenza, dei Comuni e delle Provincie, a far, per ogni caso, ricerche spesso assai laboriose ».

L'identico concetto viene in modo ancor più accentuato ribadito in altro brano della stessa relazione, formulato testualmente così:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente importanza per determinare il rimborso delle spese di beneficenza obbligatoria, ci parve che il criterio dovesse essere unico per tutti i casi. Che altrimenti tante specie di carità legale e tanti sistemi diversi avrebbero portato sovente a complicanze. Quindi per il rimborso delle spese, per il ricovero dei mendicanti, per i mentecatti, ecc., si adopreranno gli stessi criteri in deroga ad ogni legge precedente, compresa quella ultima sulla sicurezza pubblica ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta del 13 dicembre 1889 della Camera elettiva, parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria e per tutto quanto il sistema di rimborsi di spese, di soccorso e di assistenza, una sola deve essere la norma regolante, il domicilio di soccorso. Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le Provincie, se per ogni specie di soccorso dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi. No: una sola deve essere la regola, e il presidente del Consiglio acconsentì che tale

regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza ».

È notevole ancora che le disposizioni degli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 concernenti il domicilio di soccorso non diedero luogo nè a contrasti, nè a semplici osservazioni od emendamenti qualsiasi neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere a suggello di dimostrazione che nei riflessi delle Provincie, le spese di beneficenza obbligatorie, rispetto alle quali la questione possa aver luogo, sono precisamente ed esclusivamente quelle occorrenti per il mantenimento dei malati poveri di ciascuna di esse, cosicchè ammessa la contraria interpretazione, diventerebbero uno stridente non senso le ripetute disposizioni dell'art. 75, in quanto contengono preciso ed espresso richiamo anche alle Provincie.

Attesochè tutti i premessi rilievi conducono alla conclusione che non reggono le violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente in base a principî di giurisprudenza, che si devono intendere derogati dalle esplicite disposizioni in senso contrario della legge nuova, principî dai quali pur questo Collegio ritiene di dover deflettere dopo un più maturo esame della questione...

2. **Concentramento di Opere pie — Scopo prevalente di culto ed accessorio ed eventuale di beneficenza.**

Le Istituzioni che hanno scopo di culto prevalente, e che hanno solo eventualmente scopo di beneficenza, non sono di beneficenza e come tali sfuggono dalla misura del concentramento. (*Decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato, in data 23 marzo 1893*).

3. **Obbligo della cura gratuita tra i malati della Lombardia e del Veneto — Rimborso delle spese di spedalità fra i Comuni e gli Spedali delle rispettive regioni.**

Fra gli Ospedali della Venezia e Lombardia vi è l'obbligo reciproco di gratuitamente curare i malati delle due Provincie in base al decreto 26 aprile 1852. Ma è nullo il decreto ministeriale che estende tale trattamento ai malati dei *Comuni* di dette regioni verso gli Ospedali delle ragioni stesse, così ad un Comune del Veneto per gli Ospedali della Venezia. Devesi in questo caso, se nel Comune dove fu curato il malato questo non acquistò il domicilio di soccorso, provvedere a carico del Comune che è legalmente tenuto al rimborso delle spese in base ai vicereali decreti del 10 febbraio 1836, 29 ottobre 1884 e 4 giugno 1847 tuttora in vigore. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 23 febbraio 1893*).

4. **Spese di spedalità — Domicilio di soccorso — Condanna penale — Domicilio dell'operaio.**

Acquistato il domicilio di soccorso in un Comune non lo si perde per effetto di condanna penale, essendo l'allontanamento causato da forza maggiore. Il domicilio dell'operaio è nel luogo dove è chiamato e trattenuto dal disimpegno delle sue funzioni con quella stabilità di lavoro che è compatibile col mestiere e colla professione che esercita. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 18 luglio 1893*).

Attesochè lo stesso ricorso dichiara che Maurizio Bartoli, oriundo di Pontedera, si portò nell'anno 1878 nel Comune di Orbetello e vi rimase fino all'anno 1885 addetto allo stabilimento industriale Del Rosso. Questa premessa di fatto, colla concomitanza che il Bartoli non abbandonò la residenza di Orbetello che per fatto di forza maggiore, per gli effetti cioè di una condanna penale che lo portò ad espiare la pena in Firenze, è sufficiente a giustificare l'obbligazione imposta al detto Comune di Orbetello di rimborsare all'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze le spese di spedalità sostenute durante il periodo nel quale il Bartoli vi fu ricoverato per infermità e decorso dal 10 marzo al 31 dicembre 1890.

Sia pure infatti che trattandosi di spesa sostenuta dall'Ospedale di Santa Maria Nuova prima che entrasse in vigore la legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, si dovesse aver riguardo alle norme ancora vigenti ed osservate nella regione di Toscana per la ripetizione di spedalità prima di detta legge, e sia pure che queste norme, le quali sarebbero riassunte nel *motu proprio* 31 maggio 1806, ed in altre disposizioni citate dallo stesso ricorrente, porrebbero le spese di spedalità a carico del Comune nel quale l'indigente teneva il suo domicilio, non è meno vero però che per determinare le condizioni del domicilio civile si dovrebbe aver riguardo alle disposizioni del diritto civile, quali sono statuenti non solo riguardo alla origine e fissazione, ma anche riguardo al cangiamento di domicilio. Anche nella giurisprudenza pratica amministrativa le norme del diritto comune devono essere consultate ed applicate quando avvenga che la legge speciale, colle sue disposizioni, richiami di criteri particolari di qualche Istituto civile.

Atteso pertanto che non è solo per l'art. 17 del Codice civile, ma anche per le norme del diritto comune che il trasferimento di residenza, coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio e che tale intenzione si prova non solo colla doppia dichiarazione formale ed esplicita, ma anche con altri fatti che valgono a dimostrarla. E questa massima applicando alla fattispecie, si viene a dedurre che quell'elemento intenzionale che la legge vuole congiunto al fatto materiale del trasferimento, poteva ritenersi constante nel Bartoli anche pel fatto di avere trasferito la sua residenza da Pontedera ad Orbetello da

ιiù anni addietro, per applicare tutta la sua attività e la sua industria .d uno stabilimento presso il quale si mantenne diuturnamente e che .on avrebbe abbandonato se una condanna penale non avesse coattivaıente portata la sua persona in luogo diverso; e ciò comunque nè allo tato civile di Pontedera, nè a quello di Orbetello, il Bartoli curasse ,nche di notificare un tale trasferimento.

Attesochè la giurisprudenza della Sezione ha anche in altri incontri itenuto che la residenza dell'operaio, la cui sfera d'attività e d'interesse i esplica tutta coll'impiego delle attitudini di cui è capace, si fissa in ıuel luogo dove è chiamato e trattenuto dal disimpegno delle sue fun;ioni con quella stabilità di lavoro che è compatibile col mestiere e colla ırofessione che esercita. Una tale residenza con carattere di stabilità mporta una fissazione di sede principale d'interessi, riguardo alle conlizioni personali economiche di chi altro non è che un locatore d'opera; ι quando, come avvenne nel concreto, la si tramuti da un luogo all'altro ıon col semplice intendimento di peregrinare in cerca di occupazione эventuale o transitoria, ma d'impiegarsi a durata permanente presso una impresa, stabilimento od ufficio, e l'operaio effettivamente s'impiega in questo modo col trasferimento di residenza, può dirsi avvenuto il camɔiamento di domicilio, nel senso dichiarato dal mentovato articolo del Codice civile.

Attesochè venendosi a respingere il primo mezzo prendendo le mosse la un ordine di ragioni che sono ammesse dallo stesso ricorrente e che ıono anche quelle dalle quali si mostra sostanzialmente inspirato l'impugnato decreto ministeriale 28 agosto 1882, cade per sè anche la seconda ɔsservazione del ricorso. Infatti, se si tratta di spesa di spedalità esaurita con tutto l'anno 1890, mentre la legge 17 giugno 1890 sulla tutela lell'igiene e sanità pubblica non sarebbe entrata in vigore che alcuni giorni più tardi, ciò importa, per quanto si disse più sopra, la conseguenza principale ed assorbente che l'obbligo del Comune di Orbetello ;rae radice, piuttosto che dalla detta legge, dalle norme regolatrici della nateria di spedalità vigenti in Toscana anteriormente e cementate con ıuelle del diritto civile che le seguiva. Ma ciò è la materia del primo nezzo.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

5. Ricorso sospensivo — Regolare produzione del ricorso principale — Decisione della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela.

È eccezione pregiudiziale, che deve essere risoluta innanzi di esaminare se sia il caso di sospendere il provvedimento, quello intorno alla regolarità della produzione del ricorso principale. Cadendo l ricorso principale, perchè non prodotto nelle forme di legge, cade ınche il ricorso su la sospensione del provvedimento. Le decisioni

della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela non sono provvedimenti definitivi, ma possono essere annullate dal Governo del Re.[1] (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 18 luglio 1893*).

6. Inabili al lavoro — Istituti di educazione — Non sono tenuti a contributo.

I Ricoveri di mendicità non sono da confondere cogli Istituti di educazione. Questi ultimi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, nè al regolamento del 19 novembre 1889. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 18 luglio 1893*).

Attesochè l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, dispone che al mantenimento degl'individui inabili al lavoro concorrevano in proporzione dei loro averi, gl'Istituti ed Opere ivi designate, per quanto le rendite degli Enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza.

Attesochè Istituti che hanno per fine una beneficenza speciale sono genericamente anche quelli che non si limitano al semplice ricovero o soccorso istantaneo al bisogno, a semplici atti di quella carità che direbbesi cieca in quanto non è in grado di valutare portata od effetti del beneficio, ma che nella modalità delle loro opere e misure spiegano carattere di previdenza costante, una risoluzione di mezzi coordinati al fine riposto di sollevare le condizioni del povero, in breve una applicazione intelligente della beneficenza a quel che di peculiare può offrire la infinita gradazione della povertà e del bisogno.

Fra questi anche gl'Istituti educativi che si propongono in modo speciale il miglioramento delle condizioni morali ed economiche del povero occupano certamente un posto e forse primario; e ciò si verrebbe ad indurre da quanto dispone alla lettera *b* l'art. 10 del regolamento 10 n

[1] Questa decisione fu pronunciata non in materia di Opere pie, ma in una vertenza fra la Società degli omnibus napoletani, ed il Comune di Napoli. Siccome però riassume principî generali di procedura, così crediamo opportuno riprodurne la massima. Avvertiamo ancora che i ricorsi al Re contro le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative in materia di tutela, sono ammessi dall'art. 42, e che se prima non è esaurita la via gerarchica non si può ricorrere alla Sezione IV del Consiglio di Stato per illegittimità, incompetenza, eccesso di potere, nè al Re in via straordinaria per illegittimità, come dispone l'articolo 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato. Un altro principio sanzionato dalla giurisprudenza ci piace di ricordare, che cioè il Governo del Re nell'esaminare i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità tutoria, non può che in casi eccezionalissimi sostituire il suo apprezzamento a quello di detta Autorità, e cioè solo quando si *tratti d'ingiustizia manifesta*.

'embre 1889, per la esecuzione del detto articolo della legge di pubblica ìcurezza, dove si dichiara che gl'Istituti che abbiano per fine la educa·ione non possono ritenersi equivalenti ai Ricoveri di mendicità per gli ›ffetti della legge.

Non sono equivalenti alla semplice protezione materiale che si dà col icovero, in quanto che educare per sollevare le condizioni implica un npiego di mezzi che sono consentanei all'attuazione di una beneficenza iù specialmente caratteristica nei suoi effetti; e appunto perchè tale il ›gislatore ha voluto sottrarre all'obbligo del contributo.

Attesochè l'Istituto sotto il titolo Francesco Schifano in Girgenti, il ui regolamento organico fu già approvato con regio decreto 8 dicemre 1867, ha per iscopo non solo di dare ricovero a fanciulle povere ed rfane, ma anche di mantenerle ed educarle (art. 1); ed a tale scopo ichiede nelle orfane da ammettersi speciali condizioni, di nascita, di moalità, di garanzia di sufficiente capacità ad apprendere (art. 2 e 4); provede all'intero mantenimento delle ricoverate, sane od inferme per tutto l tempo che vi dimoreranno (art. 5); cura a che possano avere una eleıentare istruzione, e che siano iniziate a quelle arti che potrebbero un iorno meglio assicurare a loro i mezzi di onesto sostentamento (art. 6); remia la buona condotta, lo studio e la diligenza (art. 9).

Attesochè venendo con ciò posto in essere che l'Istituto, detto anche *Educandato Schifano*, tende a compartire fra una certa categoria di faniulle diseredate una beneficenza di carattere speciale, del tutto erroneo u il giudizio della G. P. A. che da una fallace interpretazione dell'aricolo 1 del detto regolamento, e senza scendere nemmeno all'esame egli altri, volle desumere che all'Istituto in questione non possa cometere altra qualifica che quella di Ricovero di mendicità.

Attesochè la competenza della IV Sezione a pronunciare in materia iscende dal disposto dell'art. 26 del regio decreto 19 novembre 1889, ıa che dovendosi revocare la impugnata decisione della Giunta pel moivo svolto nel primo mezzo del ricorso, non si ha ragione di passare nche all'esame del secondo, come nessuna statuizione occorre nel conreto riguardo alle spese.

Per questi motivi, revoca la decisione 12 gennaio 1893 della Giunta rovinciale amministrativa di Girgenti, e facendo quello che la stessa iunta fare doveva, dichiara, in accoglimento del ricorso contro l'ordianza 20 maggio 1892 dell'intendente di Girgenti, ed in annullamento ella medesima, che l'Opera pia Schifano non è soggetta a contributo el mantenimento degli inabili al lavoro, a mente dell'art. 81 della ›gge 30 giugno 1889.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Legati di distribuzione di oggetti in natura — Generalità degli abitanti — Loro trasformazione.

I legati che hanno scopo di distribuire del sale, vitto o vestiario sebbene fatti alla generalità degli abitanti devono intendersi diretti e quindi trasformarsi a favore dei soli poveri. Le erogazioni in natura devono poi essere sostituite con erogazioni in denaro per uno degli scopi, di cui all'articolo 55 della legge 17 luglio 1890, da determinarsi dai Corpi locali. (*Parere del Consiglio di Stato, in data 15 settembre 1893.*

DOCUMENTI GOVERNATIVI

SOMMARIO. — 1. Contratti delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi e delle Opere pie - Tasse di registro. — 2. Riformatori pei minorenni - Lavoro dei minorenni - Richiamo all'osservanza della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli e del relativo regolamento. — 3. Inabili al lavoro - Comunicazione delle ordinanze di inabilità ai Comuni di appartenenza dei mendici. — Esami pratici di idoneità per gli assistenti farmacisti.

1. Contratti delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi e delle Opere pie - Tasse di registro.

Per opportuna conoscenza dei signori Prefetti, comunico una circolare diramata dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio e delle tasse - circa l'applicazione della tassa di registro agli atti e contratti delle Provincie, Comuni, Consorzi ed *Opere pie*. (*Circolare del Ministero dell'interno - Divisione 2ª, sezione 2ª, ai signori Prefetti del Regno, in data 19 agosto 1893, n. 15900-3*).

Ecco la circolare succitata:

Si è riscontrato che dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti soggetti a tutela vien talvolta richiesta la registrazione di contratti stipulati nel loro interesse prima che questi contratti siano rivestiti del visto di esecutorietà o muniti dell'approvazione superiore, cui sono soggetti per legge.

In tali casi gli Uffizi di registro non possono rifiutare la formalità della registrazione, ma debbono astenersi dall'esazione delle tasse pro-

porzionali o graduali proprie delle intervenute contrattazioni non ancora perfette, e limitarsi alla percezione della tassa fissa di L. 3, stabilita dall'art. 75 della tariffa di registro per gli atti vincolati a condizione sospensiva, siccome fu pure avvertito con la normale n. 3, pag. 73, volume 13, del *Bollettino demaniale.*

In vista per altro degli inconvenienti, che in pratica possono verificarsi dall'inosservanza delle disposizioni vigenti relativamente all'approvazione o visto di esecutorietà dei contratti suindicati, il Ministero dell'interno ha richiesto che allo stesso modo che le Prefetture e Sottoprefetture debbono dare notizia all'Amministrazione finanziaria dei contratti perfezionati col loro visto od approvazione, sia data contezza alle stesse Prefetture e Sottoprefetture di quei contratti delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti, quando la registrazione di questi contratti venga richiesta prima d'essere muniti del visto od approvazione.

Ogni qualvolta pertanto vengano presentati alla registrazione atti soggetti all'approvazione, e non ancora approvati, i ricevitori del registro, oltre a prendere nota sul campione unico delle tasse da ripetersi quando risulti della perfezione, dovranno di volta in volta darne notizia alle Intendenze di finanza, le quali ne terranno informata la R. Prefettura, fermo l'obbligo nelle Provincie, nei Comuni ed Enti amministrati di produrre, nel termine prescritto dall'art. 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, la denunzia dell'intervenuta approvazione od esecuzione dei contratti, e nelle Prefetture e Sottoprefetture di fare alle Intendenze le comunicazioni di cui nell'art. 14 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2127.

Nell'intendimento poi che anche gl'ispettori demaniali contribuiscano ad impedire le irregolarità e gli abusi, che in questo ramo di servizio possano commettersi, in relazione a quanto venne già detto nella normale n. 131, pagina 462 del *Bollettino demaniale 1890,* di concerto col Ministero dell'interno, si prescrive che, in occasione delle verifiche presso le Segreterie comunali e provinciali e presso i Consorzi e le Opere pie debbano aver presenti:

a) le avvertenze contenute nella circolare del Ministero dell'interno riportata al n. 226, pag. 1182 del *Bollettino demaniale* 1884 ed il disposto dell'art. 157 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, e dell'art. 26 della legge sulle Istituzioni di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, i quali prescrivono che le alienazioni, le locazioni e gli appalti il cui valore oltrepassa le L. 500, devono farsi mediante asta pubblica e solo, in via eccezionale, e con la solita autorizzazione, per contratto di licitazione a trattativa privata;

b) l'art. 11 del decreto legislativo 6 luglio 1890, n. 7036, che sottopone tutti i contratti dei Comuni e delle Provincie al visto dell'Autorità governativa;

c) l'art. 36 della succitata legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni di beneficenza, che assoggetta all'approvazione dell'Autorità tutoria, senza la quale non sono esecutori, gli acquisti e le alienazioni di beni immo-

bili, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e doni e le locazioni e condu-zioni per un termine maggiore di nove anni.

Ed ove accada agli ispettori di rilevare che si trascuri di redigere i verbali d'incanto ed i contratti nei casi dalla legge prescritti, che venga ritardato l'invio di atti contrattuali al visto od all'approvazione o che venga data esecuzione ad atti non ancora approvati, debbono riferirne subito con speciali rapporti all'Intendenza, la quale ne avvertirà senza indugio la competente Prefettura e Sottoprefettura. (*Divisione 3ª - 17 agosto 1893 - N. 55037-6957*).

2. Riformatorî pei minorenni — Lavoro dei minorenni — Richiamo all'osservanza della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli e del relativo regolamento.

Risulta al Ministero che in taluni Riformatorî, in ispecie privati dove le industrie sono condotte nell'interesse di appaltatori, non si osservano le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1886, n. 3657 (serie 2ª) sul lavoro dei fanciulli e nel relativa regolamento approvato col regio decreto del 17 settembre stesso anno, n. 4082 (serie 3ª), modificato col regio decreto 8 aprile 1888, n. 5366 (serie 3ª).

E poichè trattasi di provvedimenti di somma importanza, stimo necessario di richiamare l'attenzione di tutte indistintamente le Direzioni preposte ai detti Istituti, affinchè le disposizioni stesse vengano d'ora in poi scrupolosamente osservate, curando, in particolar modo, che nessuna eccezione si faccia alle prescrizioni relative alla durata giornaliera del lavoro per i fanciulli di età inferiore ai 12 anni compiuti (art. 3° della legge) ed all'impiego dei fanciulli nei lavori insalubri e pericolosi (art. 2°, tabelle *A* e *B* del regolamento modificato col detto regio decreto 8 aprile 1888).

Occorrerà quindi che, in conformità delle norme predette, vengano modificati i regolamenti interni dei singoli Riformatorî quando contengano disposizioni non in armonia colle norme stesse ed alle medesime contrarie.

Si raccomanda poi e si prescrive:

a) che la dichiarazione prevista dall'art. 2° del regolamento 17 settembre 1886 per gli Istituti governativi sia fatta dai rispettivi Uffici direttamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, mentre dovrà mettersi in pratica nei modi indicati dall'articolo stesso dalle Direzioni degli Istituti privati;

b) che in tutti indistintamente i Riformatorî tengano luogo del libretto prescritto dall'art. 3° del regolamento gli atti relativi all'assegnazione dei minorenni;

c) che l'accertamento delle condizioni di attitudine al lavoro, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, sia fatto dagli ufficiali sanitari ad-

letti ai singoli Stabilimenti ed i relativi certificati vengano conservati nei fascicoli individuali dei minorenni ricoverati.

Le Direzioni dei Riformatorî sono pregate di accusar ricevuta della presente nota. (*Circolare 24 ottobre 1893, n. 1-1-E del Ministero dell' interno alle Direzioni dei Riformatorî pei minorenni*).

3. Inabili al lavoro - Comunicazione delle ordinanze di inabilità ai Comuni di appartenenza dei mendici.

Con la presente circolare intendo richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sulla norma di procedimento stabilita dall'art. 5 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, per il ricovero degli individui inabili al lavoro. Ivi è detto che l'Autorità di pubblica sicurezza, la quale rilascia la ordinanza di inabilità prevista dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, deve darne comunicazione al sindaco del Comune di origine del mendico.

Pubblicata ed attuata la legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, è nato il dubbio se l'art. 72 (nel quale al Comune di origine precede nell'obbligo dell'assistenza ai poveri quello della quinquennale dimora) contenesse la tacita deroga all'art. 81 della citata legge di pubblica sicurezza, e per l'affermativa si è pronunciata da ultima la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 19 aprile prossimo passato, restando così assodato in giurisprudenza che la determinazione della competenza passiva della spesa per gli inabili deve essere fatta usando dei criteri stabiliti dall'art. 72 della legge 17 luglio 1890, Stante ciò, ne consegue che l'Autorità di pubblica sicurezza dovrà comunicare, d'ora in avanti, la ordinanza di inabilità al Sindaco del Comune ove il mendico si riterrà domiciliato, a sensi e per gli effetti dell'art. 72 predetto.

Non fa d'uopo di dimostrare, perchè facile a rilevarsi, la gravità degli inconvenienti, che potrebbero nascere dal fatto, che le ordinanze di inabilità fossero notificate ad Enti, i quali non risultassero poi tenuti al pagamento della spesa, il che avverrebbe appunto, se si continuasse a chiamare al contributo i Comuni di origine, senza tener conto della interpretazione data alla legge 17 luglio 1890 dalla IV Sezione, cui spetta di decidere in ultima sede le controversie tanto frequenti in questa materia.

Perciò prego i signori Prefetti di voler dare, nell'àmbito delle rispettive Provincie, le disposizioni che crederanno più opportune per evitare l'accennato inconveniente. (*Circolare del Ministero dell'interno, n. 25273-7, Divisione 3ª, Sezione 2ª, in data 18 agosto 1893, ai signori Prefetti del Regno*).

4. Esami pratici di idoneità per gli assistenti farmacisti.

Rimasta chiusa col 31 dicembre 1889 la sessione di esami pratici di idoneità per gli assistenti farmacisti, indetta con la circolare 28 marzo 1887

e prorogata fino al giorno suddetto con l'altra circolare 9 luglio 1890 moltissime furono le istanze presentate per l'ammissione a detti esami d persone, che per piccole differenze di età non avevano potuto presentarle in tempo.

Ciò stante, il Ministero per riguardi di equità è venuto nella determinazione di ammettere ancora a detti esami coloro che ne facessero regolare domanda non più tardi del 31 agosto 1894, provando. mediante documenti, di avere alla data della domanda stessa prestato servizio presso farmacisti del Regno debitamente approvati, almeno da un decennio, calcolabile dal giorno in cui avranno compiuto il sedicesimo anno di età.

I signori Prefetti sono incaricati di ricevere le istanze che saranno loro presentate per l'ammissione agli esami in parola, e di inviarle al Ministero dopo essersi assicurati della perfetta documentazione, la quale dovrà constare, secondo la circolare 28 marzo 1887:

a) dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) delle attestazioni del servizio prestato nell'ultimo decennio, dalle quali apparisca chiaramente il possesso del requisito sopraindicato. Tali attestazioni dovranno essere autenticate per la verità dell' esposto, dai Sindaci dei Comuni dove si trovano le farmacie;

c) del certicato di buona condotta, di data recente;

d) del certificato di penalità.

Gli interessati dovranno indicare nella istanza l'Università od altro Istituto presso il quale intendono dare l'esame.

I signori Prefetti sono inoltre pregati di fare inserire la presente nel rispettivo bollettino, e di accusarne ricevuta al Ministero. (*Circolare in data 18 agosto 1893, n. 20500-4 ai signori Prefetti del Regno*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1898. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

delle Istituzioni di pubblica beneficenza

I. Limiti del tema. — II. Della responsabilità in genere, delle leggi preventive e repressive. — III. Cenno storico sulla responsabilità dei pubblici amministratori. — IV. Della responsabilità morale. — V. Della responsabilità civile. — VI. Della responsabilità amministrativa.

I. Sotto un duplice aspetto si può studiare la responsabilità che sorge da quei fatti che turbano il regolare andamento delle Istituzioni di beneficenza pubblica. In primo luogo si può considerare quale sia la responsabilità dell'Ente morale per i fatti dolosi o colposi delle persone, amministratori od impiegati, che devono curarne gli interessi. In secondo luogo, facendo astrazione dalle conseguenze che possono derivare all'Istituto pio per il fatto dei suoi amministratori, si può studiare la posizione giuridica di queste persone, vedere quali atti loro siano permessi quali no, di quale colpa debbono rispondere, di fronte a quale Autorità siano chiamati a rendere conto del loro operato, e quali forme si debbono seguire nel decidere siffatte questioni. Per quanto sia interessante lo studio della responsabilità derivante all'Istituto pio per il fatto dei suoi amministratori, noi per ora non lo faremo, sia per non rendere più astruso e difficile il tema che ci siamo proposto, sia perchè ci sembra di maggiore attualità e sufficientemente ampio il secondo punto della questione che abbiamo preso ad esaminare.

Le quali cose premesse, eccoci a discorrere della responsabilità degli amministratori delle Opere pie.

II. La parola responsabilità, nel suo lato senso, altro non significa che un rapporto di conflitto che sorge tra una azione (comprendendo in questa anche la omissione) e la legge, sia dessa morale, civile o penale. Nasce così una responsabilità

morale, civile o penale nell'agente con diverse sanzioni a seconda della legge che si viola. Quindi la responsabilità segna il confine tra il lecito e l'illecito: *sunt denique fines quos ultra citraque nequit consistere rectum.*

Per ritenere le azioni entro questi giusti confini, le leggi hanno stabilito delle misure preventive e repressive. Le prime si basano sul principio che è meglio evitare il male che portarvi poi rimedio, e così stabiliscono in prevenzione vincoli alla libertà; le seconde sorgono dalla necessità di assicurare l'esercizio della libertà di tutti, e non sono un vincolo alla libertà stessa ma una condizione per la sua esistenza.

Le leggi che specialmente riguardano l'amministrazione di pubblici Istituti, siano lo Stato, le Provincie, i Comuni, le Opere pie, contengono molte misure preventive, giustificate dal timore di un pubblico danno che si vuole evitare, essendo il rimedio quasi sempre tardivo ed inefficace.

Così se si esamina la legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, troviamo molte di tali disposizioni. Le cause di *indegnità, incapacità, incompatibilità* sono ispirate appunto dal supporre che le persone che si trovano in siffatte condizioni potrebbero causare dei danni alle Istituzioni di beneficenza, quindi in prevenzione è stabilita la loro ineleggibilità. Parimenti le disposizioni in materia di tutela e di vigilanza mirano non solo a porre rimedio ai mali accennati, ma ancora ad impedire che questi si avverino. Il mantenere una giusta proporzione tra il rispetto dovuto alla libertà degli amministratori e la difesa preventiva degli interessi della Istituzione è cosa al certo difficile, poichè se si eccede nel prevenire, si impedisce ogni utile iniziativa, si interdice a molte persone capaci, di esercitare con vantaggio l'opera loro a favore delle Amministrazioni pubbliche; se invece si lasciano senza freno gli amministratori, possono succedere abusi e danni. Le nostre leggi, non esitiamo a dirlo, eccedono nello stabilire misure preventive, e ciò a nostro avviso è male, perchè è un erigere a sistema la diffidenza, e si ottiene solo di allontanare molti fra i migliori dallo assumere il non lieve e certamente spinoso incarico di amministrare la pubblica cosa. Fra i due sistemi, prevenire o reprimere, è indubbiamente più liberale quest'ul-

mo, ed anche più efficace per salvaguardare gli interessi pubblici, semprechè la repressione sia pronta ed adeguata al danno. 'urtroppo da noi della parola responsabilità si fa un abuso elle leggi e nei discorsi, ma sovente in fatto è nome vano, riesce assai difficile di accertarla. Parlare di questa responıbilità, che si vuole severa ma accompagnata alla maggiore bertà, ecco il tema di questo scritto.

III. « A Roma, così scrive il Meucci,[1] l'accusa ai Comizi rima, quindi al Senato mediante le *quaestiones perpetuae*, le *ctraordinariae cognitiones*, fu libera e solenne a magistratura ɔmpiuta pei magistrati maggiori, quando cioè alle Provincie spilate dalle concussioni, prevaricazioni, dai peculati di rapaci mministratori non vi era più rimedio, vizio radicale a cui si rocurava riparare ma non si riparava colla brevità delle cariche. Merita di essere ricordata la legge *un. Cod. ut omnes ιd.*, ove si dispone che i capi di Provincie, gli amministraɔri pubblici debbono per cinquanta giorni dopo finito l'ufficio estare nella Provincia amministrata per rispondere in giudizio vile o criminale a chiunque avesse ragione di reclamo ». È elebre il giudizio di Publio Rutilio, che al suo ritorno esendo stato accusato di avere ricevuto dei regali, fu condanıto ad un' ammenda. Ma egli si discolpò facendo cessione ei suoi beni, dalla quale risultò che possedeva assai meno di ıanto lo si accusava di aver tolto malamente, e che quel poco ıe possedeva gli apparteneva di buon diritto.

Nel medio evo, i consoli, i podestà, erano soggetti a sindaıto e gli statuti dei liberi Comuni regolavano queste responbilità. Da noi con la nuova legge sulle Istituzioni pubbliche beneficenza, in ossequio al principio della sapienza romana: *eipublicae interest quam plurimos ad difendendam suam causam lmittere,* venne introdotta l'azione popolare (articoli 82 ed 83 ılla legge). Per il suo esercizio, però, quando si tratta di far liıidare le obbligazioni in cui fossero incorsi gli amministrari o per conseguirne l'adempimento, è necessaria una dichiazione precedente almeno in genere di responsabilità, fatta oè con sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui all'ar-

[1] *Istituzioni di diritto amministrativo,* pag. 188.

ticolo 290-30 della legge. Quindi è importante notarlo, la responsabilità per essere perseguitata con l'azione popolare deve in qualche modo essere di già accertata. Non è poi ammessa l'azione popolare in materia penale, e ciò è ben naturale, vigendo da noi il sistema del pubblico accusatore; solo è data facoltà al cittadino di costituirsi parte civile nel giudizio.

IV. In tutti i tempi adunque, anche con speciali procedure si è esercitata l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ed ora eccoci a parlare delle varie responsabilità degli amministratori delle Opere pie a seconda delle nostre leggi, ed innanzi tutto esamineremo la responsabilità morale.

L'amministrare il patrimonio del povero come l'amministrare il pubblico denaro, è ufficio elevato e delicatissimo, a cui si deve attendere con sollecita cura e con scrupolosa coscienza. Purtroppo alcune volte succede (e diciamo alcune volte perchè nella maggior parte dei casi, con vera filantropia sono diretti gli Istituti pii) che si commettono degli abusi e delle irregolarità.

Quando l'atto abusivo non genera nè responsabilità civile nè penale, ma viene solo riprovato dall'opinione pubblica, quando offende quella legge più ampia, che è la legge morale, allora sorge la responsabilità che appunto *morale* si chiama. Così se i sussidi che deve elargire un' Opera pia vengono dati a persone meno meritevoli, pure non contravvenendo gli statuti organici; se nella nomina degli impiegati si procede con favoritismo; se in altri modi, senza violare la legge e gli statuti, si amministra male, non vi è altra responsabilità che quella morale. In altre parole, chiunque è preposto ad una pubblica amministrazione, deve avere una certa libertà nelle sue azioni; ora ciò costituisce appunto quello che si denomina il potere *discrezionale.*

Poichè è impossibile determinare sempre con norme legislative o regolamentari il modo di agire di un pubblico amministratore; a seconda delle varie contingenze, per necessità di cose deve lasciarsi a lui libera la scelta tra un provvedimento piuttosto che un altro: solo la legge segna i confini entro cui deve tenersi la libertà, ma l'azione contenuta in questi limiti non genera responsabilità.

Si potrà dire che l'atto è buono o cattivo, utile o no alla)ia Amministrazione; ma l'amministratore non può essere chiamato responsabile nè civilmente nè penalmente, perchè egli ıvrà fatto male, ma ha solo fatto ciò che era in facoltà di fare. Nasce così la responsabilità morale che non ha altre sanzioni ıe non la disapprovazione dell'opinione pubblica, che è la pena naggiore che si possa infliggere all'uomo onesto che antepone] proprio onore e la propria riputazione ad ogni altra cosa. Nella legge 17 luglio 1890, per meglio radicare questa responsabilità morale, si è fatto obbligo alle Amministrazioni pie (aricolo 20) non solo di presentare il conto consuntivo, ma ancora ına relazione sul risultato *morale* della propria gestione. Questa)er le Opere pie di poca importanza sarà una nota illustrativa lello stesso conto consuntivo, mentre per le Opere pie più im)ortanti, oltre ad essere conforme alle consuetudini di buona ımministrazione, servirà a far risultare se si è bene o male)perato. Egli è però certo che se gli amministratori di un pio :stituto si dimostrano incapaci ad adempiere il mandato che oro fu affidato, se fanno prevalere altri interessi che non siano juelli della beneficenza pubblica, spetta al Governo del Re, ıebbene non sia stata commessa una violazione specifica di una lisposizione di legge, di regolamento o di statuto, di sciogliere 'Amministrazione. Ciò si rileva dalla lettera stessa dell'arti:olo 46 della legge, nel quale si dà facoltà al Governo di scio;liere le Amministrazioni oltre che nei casi di infrazione di dispoizioni legislative, regolamentari o statutarie, anche quando *si)regiudichino gli interessi della pia istituzione*. La qual cosa è ;iusta, poichè è dovere degli amministratori non solo di non 'iolare le leggi, ma di amministrare in modo lodevole il patrinonio dei poveri.

V. *Della responsabilità civile*. La responsabilità civile degli ımministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza sorge juando con colpa o dolo si arreca un danno al patrimonio di :ui esse dispongono.

Fra i principî sommi del diritto vi è quello che i giuristi ronani esprimevano colle parole *neminem laedere*. E questo prinipio fu accolto dal Codice civile che ha stabilito la norma geneale contenuta nell'art. 1151, che cioè qualunque fatto del-

l'uomo che arreca danno ad altrui, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Dunque, se il fatto dell'amministratore ha danneggiato il pio Istituto, chi lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno. Ma per determinare in quali casi abbia luogo il risarcimento, occorre studiare quale sia la colpa di cui rispondono gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e questo studio non si può fare se non si esamina prima quale sia il rapporto giuridico che intercede fra chi amministra un Istituto e l'Istituto stesso.

La figura giuridica che meglio si adatta, è quella del mandato. Infatti, gli amministratori delle pie Istituzioni hanno la *rappresentanza* dell'Ente, cioè agiscono in suo nome e per suo conto. In ciò consiste la differenza essenziale fra il mandato e la locazione d'opera, perchè in questa non vi è comunicazione *di rappresentanza,* che invece è essenziale nel mandato. Ora, ammesso questo principio, nè ci soffermiamo maggiormente a dimostrarlo perchè esorbiteremmo dai limiti del tema, noi dobbiamo studiare quale sia la colpa di cui è responsabile il mandatario nell'esecuzione del mandato. La colpa in diritto romano si definiva *factum inconsultum quo alter iniuria laeditur,* e si ha quando non si volle nè si previde l'evento che arrecò danno mentre era possibile il prevederlo, a differenza quindi del dolo, nel quale si volle e si previde l'evento stesso. Che il pubblico amministratore risponda del dolo e della colpa lata nessuno lo contesta, come tutti sono d'accordo che egli così come il mandatario non risponde della colpa lievissima. Ma la questione sorge intorno alla colpa lieve. Si agita in proposito grave discussione fra gli scrittori di diritto romano, al segno che Donello la dice: *anceps quaestio et in contrarias partes agitata.*[1] Parecchi testi stabiliscono che il mandatario risponda solo della colpa lata; altri invece che esso deve usare della diligenza propria di un buon padre di famiglia. Esaminiamo la questione secondo le norme del nostro diritto civile. L'articolo 1224 del Codice civile dispone: « La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questo per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambedue, è sempre quella di un

[1] *De Jur. Civ.,* lib. 13, cap. II, n. 8.

uon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato ell'art. 1843 ». L'articolo poi 1746, parlando più specialmente el mandato, stabilisce che il mandatario è responsabile non olamente per il dolo, ma anche per la colpa commessa nella secuzione del mandato. Tale responsabilità riguardo alla colpa applicata meno rigorosamente quando il mandato è gratuito.)ra da ciò ne consegue che se il mandato non è gratuito si pplica la regola generale stabilita nell'articolo 1224, che cioè i deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia, e che uindi il mandatario risponde della colpa lieve in astratto. Ma uale sarà la colpa onde è responsabile il mandatario se il ıandato è gratuito? La risposta evince dallo stesso art. 1224, ve dopo aver accennato che nelle obbligazioni si risponde in enere della colpa lieve in astratto, si fa eccezione per il deosito, e si richiama l'articolo 1843 così concepito: « Il depoitario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa iligenza che usa nel custodire le cose proprie ». Cioè che il epositario risponde della colpa lieve in concreto. Ora il depoito come il mandato è un contratto gratuito, e nella stessa uisa che un deposito si può solo esigere che nel custodire le ose altrui, si adoperi la diligenza che suolsi usare nel custoire le cose proprie, così nel mandato gratuito si può solo retendere che nel trattare gli affari altrui si usi la diligenza he suolsi usare nel trattare gli affari propri. Si potrebbe osərvare che il mandato affidato ad un amministratore, sebbene ratuito, porta con sè onori, accresce influenza, e vedere in iò una ricompensa morale, e concludere quindi che l'amminitratore dev'essere tenuto responsabile della colpa lieve in stratto invece che della sola colpa lieve in concreto. Non ci əmbra però che si possa in siffatta guisa interpretare la legge, oichè la gratuità del mandato si riferisce alla mancanza di icompensa materiale. Oltre alla interpretazione letterale, sta ncora il fatto che non essendo valutabili le ricompense moali, non si potrebbe poi nei vari casi apprezzare la diversa ıisura della ricompensa stessa. La Corte di cassazione di Fiənze ha accolto questa massima con sentenza 10 dicembre 1874.[1]

[1] *Annali*, XI, 174.

La diligenza adunque che devono usare gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza è quella che sogliono usare nel trattare le cose proprie; rispondono cioè della colpa lieve in concreto.

La colpa può essere positiva o negativa secondo che deriva da un'azione o da un'omissione. Se, ad esempio, gli amministratori ordinano il taglio di un bosco ceduo prima che sia trascorso il periodo di tempo voluto, si avrà la colpa positiva. Se invece si omette di far rinnovare le ipoteche che garantiscono un credito, si avrà la colpa negativa. Fra i casi di colpa negativa merita di essere ricordato quella che formò oggetto di una dotta sentenza della Corte di cassazione di Napoli in data 7 gennaio 1880. Il mandatario omise cioè di far trascrivere l'atto di vendita di un determinato fondo, ed intanto il fondo stesso venne venduto ad un altro. Del danno subito dal mandante venne tenuto responsabile il mandatario, e cioè per inosservanza del disposto dell'articolo 1932 del Cod. Civ. Questo caso di responsabilità credemmo utile di riportare, perchè soventi volte i contratti di acquisto delle Opere pie vengono redatti da segretari che non dovendo, per essere nominati, avere alcuna patente, ignorano tali formalità, e così possono far incontrare gravi responsabilità agli amministratori che all'opera loro si sono affidati.

La responsabilità è poi diretta ed indiretta. Sorge la prima quando il fatto che arreca danno è commesso direttamente dagli stessi amministratori; si ha la seconda quando il fatto è commesso dai dipendenti impiegati o da altre persone, e gli amministratori sono solo responsabili per mancata vigilanza. Così se vengono sottratte delle somme dai tesorieri e si accerta che gli amministratori non procedevano alle verifiche di cassa bimensili prescritte dall'articolo 61 del regolamento di contabilità in data 5 febbraio 1891, possono essi essere dichiarati responsabili. Parimenti se vengono involate somme che si trovavano nella cassa dell'Opera pia, quando risulti che esse eccedevano i bisogni dell'ordinaria amministrazione, può dichiararsi la responsabilità degli amministratori per la inosservanza dell'articolo 23 della legge 17 luglio 1890, nel quale si fa obbligo di depositare tali somme nelle Casse postali di risparmio

ovvero presso altro Istituto di credito designato dalla rappresentanza dell'Ente con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nella responsabilità indiretta non si risponde già del fatto altrui, lo che sarebbe un assurdo giuridico, ma si risponde del fatto proprio per mancata vigilanza.

La responsabilità, infine, può essere solidale o individuale. In diritto romano, quando più erano i mandatari, si ritenevano tutti solidariamente obbligati nella esecuzione del mandato, e ciò perchè una gestione accettata per l'intero porta seco, per la natura delle cose, obbligazione solidale. Il Codice civile non ritiene la solidarietà tra più mandatari, e l'articolo 1749 stabilisce che essa non ha luogo se non è stata pattuita. Quindi se un amministratore non ha preso parte al fatto colposo o doloso che ha arrecato danno, esso non può essere tenuto responsabile. Ma quando può ritenersi che l'amministratore abbia oppure no preso parte al fatto stesso? In altre parole, basta l'assenza dell'amministratore all'adunanza in cui si deliberò l'atto impugnato per farlo ritenere immune da ogni colpa? È necessario che l'assenza sia giustificata, poichè colui che manca alle adunanze senza legittimo motivo ci sembra che si rimette per intero a quanto verrà deliberato dagli altri amministratori. Non vi ha poi responsabilità per colui che si oppose all'atto che arrecò danno e che fece risultare di tale opposizione nel verbale della seduta, o che in altro modo, anche se assente, essendo venuto a cognizione della deliberazione lesiva, cercò con tempestivi reclami d'impedirne l'esecuzione.

Fra gli amministratori poi che parteciparono all'atto che arrecò danno esiste una obbligazione solidale la quale non origina dai rapporti derivanti dal mandato, ma dalla disposizione dell'articolo 1156, ove si stabilisce che se il delitto o quasi delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

VI. *Responsabilità amministrativa.* Sotto questo titolo intendiamo parlare anzichè di una responsabilità diversa, delle forme speciali che accorda la legge per accertare la responsabilità civile degli amministratori pubblici. Gli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890 stabiliscono quanto appresso:

Art. 29. Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla

legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una Istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico alla Istituzione:

a) La Giunta provinciale di ufficio, e sopra richiesta del Prefetto, procederà in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare;

b) Le deliberazioni della Giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'Istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorî.

Art. 30. Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei Tribunali ordinari.

Sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'Istituzione.

Prendiamo innanzi tutto ad esaminare la disposizione dell'articolo 29 della legge sopra ricordata. In questo articolo si stabilisce una norma giusta, che senza nulla alterare alle ordinarie competenze della Autorità giudiziaria tende a salvaguardare gli interessi delle pie Istituzioni. È alla Giunta provinciale amministrativa che spetta di accertare il danno al solo effetto di adottare a carico degli amministratori i provvedimenti conservativi. Ma in quali casi si potrà fare tale accertamento, e quali sono i provvedimenti conservativi a cui accenna la legge? Non tutti i fatti che arrecano danno alle pie Istituzioni, legittimano un siffatto provvedimento della Giunta provinciale amministrativa ma quelli soltanto che derivano dalla *colpa grave* o dal dolo degli amministratori. Quindi vi sono certi fatti che originano dalla colpa lieve in concerto degli amministatori e di cui essi sono civilmente responsabili come superiormente

dimostrammo, che però non danno luogo all'accertamento del danno in via amministrativa. La prima indagine da farsi dalla Autorità tutoria deve essere diretta a stabilire se nella fattispecie ricorrono gli estremi della colpa grave o di dolo. Accertato il danno, indicatone l'ammontare, designati gli amministratori che lo arrecarono, rimane a stabilire quali siano questi provvedimenti conservativi. Innanzi tutto non è dubbio che si possa in base a tale dichiarazione provvedere ad un sequestro conservatorio a termine dell'articolo 924 del Codice di procedura civile, cioè domandare il sequestro dei beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore se la legge non ne vieti il pignoramento. Ma si potrà accordare una ipoteca giudiziale sui beni del debitore? È questa una grave questione. Il disegno della Commissione parlamentare della legge in esame (art. 26) stabiliva che la liquidazione del danno in via amministrativa doveva produrre gli effetti indicati dall'art. 1970 del Codice civile, cioè eguali a quelli di una sentenza, ed accordare il diritto alla iscrizione della ipoteca giudiziale. Invece la Camera, preoccupandosi grandemente del timore che questa disposizione alienasse molti dallo assumere l'incarico di amministratore di pii Istituti, modificò il testo dell'articolo che venne ridotto come è attualmente inserto nella legge. Su questo argomento il relatore on. *Lucchini* nella tornata della Camera del 5 dicembre 1889 (Atti ufficiali, pag. 117) avvertiva quanto segue:

« Questa questione (dell'ipoteca giudiziale) non viene in nessun modo pregiudicata. Lasciamo che la legge abbia quell'interpretazione più conveniente, secondo il suo spirito e secondo il suo scopo, che il magistrato crederà darle...

« Ora noi non istituiamo l'ipoteca legale di nessuna specie, ma domandiamo che i pronunziati dell'Autorità amministrativa abbiano la loro efficacia affinchè la responsabilità degli amministratori debba essere fatta valere. È vero che è pericoloso il dare soverchio fastidio a questi amministratori che volentieri e per lo più gratuitamente si sobbarcano al peso di amministrare le Opere pie, ma pensiamo ancora, o signori, che bisogna esser cauti se vogliamo che l'impero della legge sia mantenuto e che la responsabilità degli amministratori sia fatta valere;

specialmente dopo i tanti danni, i tanti guai ed i tanti inconvenienti che sono venuti a risultare dalle inchieste ».

Ci sembra però che non si possa ritenere consentita la ipoteca giudiziale. Infatti una osservazione è per noi decisiva: l'art. 1970 parla di sentenze che portano condanna al pagamento di una somma alla consegna di cose mobili all'adempimento di una obbligazione, le quali danno diritto ad iscrivere la ipoteca giudiziale. Ma il pronunziato della Giunta provinciale in questo caso nè costituisce una sentenza, nè contiene una condanna, è un semplice accertamento che danno in via amministrativa che deve poi essere confermato o privato di effetti da un giudicato dei Tribunali ordinari. Se poi si considera che la ipoteca giudiziale è un istituto di carattere eccezionale, perchè tende a stabilire un privilegio di un creditore a rispetto di un altro, si dovrà a maggior ragione concludere che essa non può venire accesa in base ad una decisione della Giunta provinciale amministrativa per il noto principio *jus singulare non est producendum ad consequentias*. In diritto costituendo a noi sembra che sarebbe stato opportuno d'accordare alle Opere pie la facoltà di accendere la ipoteca giudiziale contro gli amministratori a carico dei quali fu già in via amministrativa accertato il danno sia in omaggio al principio esposto in principio di questo scritto, che cioè è più conforme a libertà il togliere le misure preventive, e rendere invece efficaci le misure repressive, sia perchè l'art. 29 della legge limitando i provvedimenti conservativi al solo sequestro delle cose mobili, o delle somme dovute da un terzo, riduce quasi illusori i provvedimenti stessi, essendo assai facile per la natura dei beni mobili di sottrarli da tal misura. In un caso solo la legge accorda non la ipoteca giudiziale ma una ipoteca legale, ed è quello previsto al n. 5 dell'art. 1969, cioè quando sia pronunciata una condanna penale od anche prima della condanna in seguito a mandato di cattura. Questa ipoteca serve non solo per garantire il risarcimento delle spese di giustizia, il pagamento di quelle di difesa, ma ancora per la rifusione dei danni alla parte civile. Ora in tali circostanze sarà provvedimento conservativo quello di curare che lo Stato iscriva senza indugio la ipoteca stessa e crediamo che qualora esso

fosse trascurato nel provvedere, competa alla parte civile il diritto di fare accendere la ipoteca legale.

L'art. 29 della legge, sebbene limitato nei suoi effetti al semplice sequestro conservativo, non ebbe però sino ad ora una pratica applicazione. In proposito crediamo utile di riportare le parole della relazione che accompagna il progetto di legge per modificare quella sulle Istituzioni di pubblica beneficenza presentato dal Governo alla Camera nella tornata del 23 novembre p. p.

« La savia disposizione dell'art. 29 per la quale a tutela dell'Opera pia possono chiedersi con sollecita procedura all'Autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per salvaguardare il patrimonio dell'Ente compromesso da amministratori disonesti od inetti, non ebbe sinora alcuna pratica attuazione.

« A ciò contribuì specialmente il fatto che la legge non indica chi deve promuovere, in base alla decisione tutoria, dal giudice ordinario i provvedimenti conservatorî. Non lo faranno certamente gli amministratori che ne sarebbero colpiti: eppure essi hanno la legale rappresentanza dell'Ente che si vuol tutelare e non potrebbe loro sostituirsi alcuno sino a che non sia disciolta l'Amministrazione: ma per ciò si richiedono lunghe pratiche le quali renderebbero gravi le misure di precauzione che vogliono essere subito poste in atto. Inoltre il Codice di procedura civile dice che ove il sequestro sia stato riconosciuto senza cause, il sequestrante può essere condannato ad una multa ed ai danni, e dispone pure che l'Autorità giudiziaria possa imporre al sequestrante di dare cauzione a garentia del risarcimento dei danni eventuali. A tali misure non devono andar soggetti i Corpi e le Autorità che hanno il dovere di esercitare la tutela e la vigilanza sugli Istituti di beneficenza. L'aggiunta da me proposta tende a completare l'articolo per renderlo di pratico effetto ».

L'art. 30 della legge superiormente riportato non creò una speciale responsabilità neppure in via amministrativa; esso mira piuttosto a stabilire una competenza speciale per le cause di responsabilità degli amministratori, quando abbiano ordinate spese o contratti impegni senza legale autorizzazione, oppure quando nelle stesse circostanze siansi ingeriti nel maneggio dei

denari e valori delle Istituzioni. È la Giunta provinciale amministrativa in prima istanza, la Corte dei conti in appello a cui spetta di giudicare. Siccome si tratta di una competenza speciale, l'articolo in parola va interpretato restrittivamente. I pronunziati sia della Giunta provinciale amministrativa come della Corte dei conti sono, nei casi contemplati dall'articolo stesso, vere sentenze, ed in base a queste si può iscrivere ipoteca giudiziale. In tale opinione ci conferma la concorde giurisprudenza svoltasi per riguardo ai contabili che sono in via amministrativa-contenziosa ritenuti responsabili nella resa dei conti (Sentenza della Corte d'appello di Roma, 25 marzo 1884). Crediamo pure che si possa davanti a queste Autorità promuovere l'azione popolare. Però siffatta questione merita più ampio svolgimento, e ci riserviamo di ritornare fra breve sull'importante argomento.

PER I MONTI DI PIETÀ

Il sig. avv. C. Peano ha ripetuto nella *Rivista* la frase che *i Monti di pietà hanno fatto il loro tempo.*

Consenta la *Rivista* ch'io mi provi a dimostrare il contrario.

Mentre in altri tempi i Monti rappresentavano un vero bisogno per la mancanza di capitali, per l'usura opprimente, per le leggi penali inumane contro i debitori, oggi, nelle mutate condizioni, col nuovo indirizzo che si vuol dare alla beneficenza pubblica dalle teorie economiche e mercè il diffondersi delle idee di risparmio, i Monti di pietà sono *uno stimolo alla imprevidenza ed alla immoralità.*

Questa la tesi dell'avv. Peano ed il succo delle sue argomentazioni.

Senza dubbio, i capitali esistono adesso in assai maggior copia che non tre o quattrocento anni fa.

Ma bisognerebbe poter soggiungere, per dar ragione all'avvocato Peano, che i capitali sono anche abitualmente alla portata di tutti, compresi coloro che formano la massa della clientela dei Monti.

Qui conviene spiegarsi chiaramente, lasciando da parte ogni vano formalismo.

Di quali capitali s'intende parlare?

Di quelli posseduti dalle Società, grandi e piccole, per imprese industriali o commerciali — o dai privati pei bisogni della vita, pei capricci del lusso, per le esigenze della speculazione — o dalle Banche per le operazioni di credito?

O s'intende che il denaro, perchè più abbondante, è ora suscettibile d'una più larga distribuzione, in cambio delle prestazioni del lavoro?

Ma nè Società, nè privati, nè Banche soccorrono alla famiglia dell'operaio, del contadino, dell'impiegato a mille o mille e due nelle ore grigie — come le chiama l'on. Luzzatti — delle infermità; nei mesi improduttivi dell'inverno, quando le officine si chiudono o la grandine sfronda le viti o calpesta le spighe.

Pei malati, se c'è, serve l'Ospitale. Ma esiste un ricovero per l'operaio disoccupato, pel *travet* senza impiego e pel contadino che ha il granaio vuoto e le botti senza vino? E, messo il malato all'Ospitale, chi provvede il pane quotidiano alla moglie, ai figli, ai parenti?

La carità dei privati o delle Congregazioni? Basta conoscere, anche alla lontana, la intensità e la estensione delle presenti miserie per persuadersi subito che l'una e l'altra sono più che insufficienti, non che a ripararle, a lenirle.

Le Congregazioni, che, nella maggior parte, non esisterebbero se non ci fosse uno stanziamento nei bilanci dei Comuni rispettivi, largiscono quasi sempre sussidi irrisori, spessissimo, limitati alla somministrazione dei medicinali e solo quando il capo-famiglia sia malato lui o sia morto.

Se è sano, ma senza lavoro e non per sua colpa, non importa; la moglie ed i figli malati non avranno i medicinali gratuiti dalla Congregazione.

E per altri bisogni gravi, urgenti, desolanti — come sarebbe quello di far tacere la fame o di mettere la famiglia al riparo dalle intemperie, quando l'usciere butta i mobili sulla strada — il poveretto ricorra pure alla Congregazione, presentando la sua brava istanza, documentata in pienissima regola. — Se la fame non l'ammazza prima o se qualche pietoso non gli apre la porta di una cantina o d'una soffitta, egli mangerà, forse, o finirà di stare all'aperto fra otto o dieci giorni, dopo che la Congregazione avrà fatto il comodo suo, *maturando gl'incombenti.*

O il poveretto vuol tentare d'aver un prestito dalla Banca? Gli riderebbero sul muso anche i fattorini.

A chi, dunque, ricorrere? All'elemosina? A parte la minaccia dell'art. 453 del Codice penale, il più acerrimo avversario dei Monti dovrà convenire che lo stendere la mano per le strade o l'andar picchiando alle porte per aver qualche soldo, non è mestiere fatto per tutti coloro che non hanno modo di sceglierne uno migliore.

Alla fiera vergogna del chiedere, come un accattone, molti preferiscono o un salto da un quinto piano o un bagno finale, a cap oin giù.

La statistica dei suicidi segnala a migliaia di queste preferenze.

*
* *

È anche indubitato che i Monti sorsero per combattere l'usura. Ma si può affermare che la medesima è oggi scomparsa? O non è vero che il regno degli strozzini è ancora in fiore?

Credo superfluo insistere su questo punto. Se l'avv. Peano vi-
vesse, come faccio io e come fanno quanti altri partecipano alla
amministrazione dei Monti, in mezzo alla classe più povera, e po-
tesse contarne i dolori, le tormentose inquietudini del domani, si
persuaderebbe che tra i fattori di quello stato addirittura patolo-
gico non è ultima l'usura.

I prestiti al 12, al 20, al 50 % sono del secolo XIX quanto
del XV e narrano ancora « di che lagrime grondi e di che sangue »
l'esistenza di tanti infelici.

* * *

Nè l'avv. Peano mi accusi di fare ad arte della retorica a base
di sentimento.

Io parlo di ciò che io e tutti vediamo; di condizioni sociali, di
fatti umani, di istituzioni che ci stanno davanti quali sono e sui
quali soltanto è saggio argomentare e concludere.

E finchè la società non muterà, con mezzi adeguati, gli orga-
nismi della beneficenza; finchè dureranno le grandi disuguaglianze
sociali; finchè ci saranno ricchi e poveri, pasciuti ed affamati —
e ve ne saranno sempre, — dove ogni altro soccorso manca, od è
negato o non bastevole, i Monti di pietà possono ancora rendere
dei seri e fecondi beneficî.

* * *

Veniamo ora alla più larga distribuzione del denaro, come cor-
respettivo del lavoro.

Io non nego, nè potrei farlo, che tra capitale e lavoro ci sia,
ai giorni nostri, uno scambio di servizi ignoto in passato. Il com-
mercio e le industrie hanno assunto tale sviluppo da reclamare
immensi capitali e prestazioni d'opera corrispondenti, sebbene i
meravigliosi progressi della meccanica vadano restringendo sempre
più il bisogno della macchina uomo nel campo industriale. Ad ogni
modo, il denaro circola come fiumana e penetra in ogni parte del
corpo sociale.

Ma, mentre le necessità del vivere, le raffinatezze della civiltà,
il crescere della popolazione ed altre cause palesi reclamerebbero
che la grande massa dei non abbienti partecipasse più largamente
ai beneficî di quelle correnti del denaro, capita assai di frequente
che le stesse correnti assumono rapidità vertiginose e, in luogo di
fecondare le energie del corpo sociale, per poco non le isteriliscono
affatto, provocando le crisi colossali, che non sono la gloria migliore
del secolo morituro.

Ed è in queste crisi che diventa provvidenziale l'istituto dei Monti

di pietà, assicurando un aiuto pronto, discreto e umanissimo, checchè ne pensi e scriva l'avv. Peano.

Ma l'avv. Peano mi suggerisce che adesso « vanno diventando popolari le idee del risparmio » — onde dovrebbe essere ufficio del risparmio il rimediare alle conseguenze dei malanni da me avvertiti.

Che si popolarizzino quelle idee io non contrasto; contrasto, invece, che il risparmio basti.

Anzitutto, converrebbe dimostrare quanta parte di coloro, che vivono di un salario giornaliero o di stipendi meschinissimi, possano, ed in quale misura, metter da parte qualche cosa pei giorni del bisogno.

Nelle nostre campagne vi sono a migliaia i così detti *obblighi*, che lavorano la terra del padrone anche per meno di una lira al giorno — e quasi tutti hanno famiglie, sciaguratamente, numerose.

Nelle città vi sono a centinaia impiegati d'uffici pubblici e privati che non toccano 100 lire al mese — ed hanno mogli, figli, genitori da mantenere, e non senza un certo decoro esteriore, che l'educazione, l'amor proprio legittimo, il convenzionalismo sociale non permettono di trascurare.

Si provi l'egregio avv. Peano (per amore di brevità tralascio altri esempi, che pur sarebbero del caso), si provi a dire all'*obbligo* od all'impiegato la santa parola: *risparmiate!* Essi gli chiederanno se sia stato trovato il mezzo di vivere senza mangiare.

Certo, le idee camminano; ma insieme alle idee dovrebbero camminare anche i mezzi economici, la equa rimunerazione del lavoro, il benessere dei lavoratori. Invece......... l'avv. Peano cita Spencer e la legge di selezione, secondo la quale, i deboli debbono lasciarsi stritolare dai forti. E sia così; ma la legge di selezione non esclude la legge di carità, che impone l'obbligo sacro di rendere meno triste il fato agli *stritolandi*.

D'altronde, non sono i deboli soltanto che possono aver bisogno dei Monti — cioè gl'incapaci, gl'imprudenti ed i pigri, come Spencer li enumera; anche pei forti può suonare l'ora della sventura e coglierli impreparati o impotenti a combatterla.

*
* *

Dimostrando che c'è gran numero di gente che non può risparmiare — ci siano o no i Monti di pietà — l'asserto dell'avv. Peano che questi Istituti « sono *uno stimolo all'imprevidenza* » si riduce a niente o quasi.

Non si è imprevidenti, nè per fatto proprio nè d'altrui, quando l'essere previdenti è vietato.

Restano quelli che possono permettersi il lusso della previdenza. E sono molti, senza dubbio — e lo prova l'accorrere dei depositanti alle Banche, alle Casse di risparmio postali ed altre. Ma per costoro lo *stimolo* deleterio dei Monti non ha, evidentemente, efficacia.

L'avrà per gli altri, che preferiscono al risparmio il consumo?

Fino a prova contraria, io nego. Fu stabilito che nelle città dove sono i Monti si risparmia meno che non in quelle dove non ci sono?

E se anche ciò fosse stabilito, dovrebbero i Monti, per ciò solo, essere condannati? Aboliamo, dunque, anche gli Ospedali, le Case di ricovero, le Case di mendicità, gli Asili degli esposti perchè assicurando, o prima o poi, secondo il bisogno e l'età, un aiuto sono stimolo all'imprevidenza e, gli ultimi, anche all'immoralità. Non esagero: l'argomentazione, che pare mostruosa, sta ben salda, grazie alla inesorabilità della logica.

***

Del resto, non v'ha istituzione, per quanto buona e provvida, che non si presti al male. Chi assicura che molti sussidi delle Congregazioni non finiscano all'osteria o peggio?

E le Banche, colla facilità degli sconti, non sono incentivi disastrosi all'imprevidenza?

Ma i Monti risarciscono ad usura i danni del loro supposto *stimolo* quando soccorrono il bisogno vero; quando salvano il disgraziato o dal delitto o dalla vergogna; quando riparano a miserie vereconde, cui nè privati nè Banche potrebbero riparare.

Quanto alla *immoralità,* che l'avv. Peano mette nel passivo dei Monti, io risponderò questo solo: le statistiche d'impegnata del Monte di Padova attestano che nei giorni di carnevale, quando più imperversa la bramosia del godere e dello spendere, non si fanno più pegni delle altre epoche più tranquille dell'anno.

In altri luoghi se ne fanno anche meno e, ciò che meglio conforta, nei luoghi dove la suddetta bramosia ha tradizioni antiche e tenaci, come a Roma e Venezia.

Così nel 91 il carnevale terminò agli 11 di febbraio. Questo mese, adunque, avrebbe dovuto dare un forte contingente di pegni a Venezia, dato che il Monte serva a far sprecare quattrini in bagordi. Ebbene, in febbraio, quel Monte fece L. 465,432 d'impegnate; ma in gennaio n'ebbe per L. 520,021; in aprile (il mese degli affitti) per L. 522,527; in agosto per L. 511,442. Ed avrei potuto citare gli altri mesi, *che tutti superano* il febbraio.

Nel 92, il carnevale si chiudeva al 1° marzo, ed al Monte di

Roma si fecero, in febbraio, L. 1,176,785.50 di pegni. In gennaio si era, invece, saliti a L. 1,210,676; ed in marzo si salì a L. 1,317,226.50; in aprile a L. 1,221,761.50; in maggio a L. 1,229,331; in agosto a L. 1,314,042.50; in ottobre a L. 1,320,413.50.

Avverto che il Monte di Venezia non ha per anco pubblicato il resoconto del 1892 — od io, almeno, non l'ho veduto.

E potrei aumentare le citazioni anche per altri Monti e per anni più remoti; ma credo che il già detto basti a mettere in lunga quarantena lo *stimolo alla immoralità* di cui parla l'avv. Peano.

*
* *

L'avv. Peano vuole, col dott. C. Turchetti, che la beneficenza sia *illuminata e diretta* e nega, anzitutto, che sia illuminata quella dei Monti « perchè si fa a chiunque si presenti al Monte, tanto per favorire un vizio come una virtù ».

Certamente, l'avv. Peano non ha avvertito che i Monti di pietà, sovvenendo contro pegno, non fanno solo della beneficenza ma anche del credito e, forse, più di questo che di quella, sebbene sempre coll'obbiettivo principale di giovare ai più bisognosi. Ed il credito, per quanto, vorrei dire, commisto alla beneficenza, non può rinunciare a tutte le leggi e forme proprie per obbedire alle leggi ed assumere le forme esclusive della beneficenza.

Il Monte non dà solamente, ma pur anco riceve; le altre Opere pie, propriamente dette, danno, invece, senza ricambio. Come, anzi, con qual diritto s'imporrebbero ai prestiti del Monte le belle teoriche dell'avv. Peano? Potrebbero i Monti esigere la patente d'onestà da tutti quelli che picchiano alle loro porte? E per giunta, la prova del vero bisogno? E perchè questo non è possibile i Monti si debbono chiudere? Per 100, 200, 1000 malvagi, che nelle sale dei Monti si mescolano agli onesti, si dovranno cacciarne e gli uni e gli altri?

D'altronde stanno nella natura delle operazioni dei Monti la prontezza ed il segreto più assoluto — purchè il pignorante lo voglia. E non è chi non vegga e non apprezzi il valore di queste forme le quali danno al sussidio tutta la gentilezza della vera beneficenza.

E che importa se ne approfittano anche i malvagi, il ladro compreso, che ricetta al Monte le cose rubate?

È forse meno bello il sole perchè a' suoi raggi si riscaldano, ad un tempo, i rei e gli onesti?

« Non è beneficenza diretta (quella dei Monti) — scrive l'av-

ocato Peano — perchè assai indirettamente perviene il sussidio chi normalmente soffre. La povertà, che si nasconde, quella che iù ha bisogno di soccorso, non osa presentarsi al Monte di pietà, icorre a tutta una classe abbietta di persone, che traffica sulla nediazione dei pegni e sulla vergogna di chi non osa confessare e sue povertà ».

Proseguendo nelle sue argomentazioni, l'avv. Peano arriva fino d asserire, che fra interessi, tasse, premi ed altre diavolerie « *ben oco* » il pignorante riceve per gli oggetti di cui si priva.

Si capisce che l'avv. Peano non ha mai varcato la soglia d'un Monte, nemmeno per curiosità.

In cambio della sua fiera requisitoria, io gli dirò semplicemente he al Monte di Padova si può fare un pegno anche di L. 1000 più non *pagando all'intermediario che il premio inverosimile di entesimi 10.* E questo non è una prerogativa del Monte di Padova.

Gli interessi, ahimè!, e le tasse, in alcuni luoghi, ci sono e gravosi — questo è verissimo. Ma questo ha origine, massimamente, non tanto nelle spese rilevanti d'amministrazione, quanto nel carico degli interessi che i Monti, alla loro volta, sono costretti a pagare a coloro che li sovvengono dei capitali occorrenti alla pignorazione.

Così il Monte di Padova ha un debito permanente di circa L. 600,000 che gli costa dalle 22 alle 25 mila lire annue.

E quanti altri Monti non sono in condizioni analoghe, per non lire peggiori?

Si accrescano le risorse dei nostri Istituti, concedendo un più argo esercizio della funzione del credito (che, del resto, non sarebbe una novità) e le tasse e gl'interessi a carico dei pignoranti scompariranno e saranno profondamente alleviati.

E dove l'avv. Peano ha scoperto il continuo deterioramento dei pegni? Il peggio che loro possa accadere è di stare immobili, per un anno, o sugli scaffali o entro alle custodie e di venire smossi li là per la revisione all'atto della rinnovazione, riprendendo poscia, a stessa immobilità per un altro anno. C'è della polvere ai Monti, è vero; ma ce n'è anche nelle case, come dappertutto. Quanto alle tignuole, le Amministrazioni curano a difenderne i pegni, o con involti speciali, o tenendoli in luoghi freddi, o altrimenti — ed è provato che quei roditori minuscoli non sono, nei Monti, più feroci li quello che siano fuori.

Ed è una semplice frase la *collisione d'interessi* fra impiegati, come fra stimatori e magazzinieri. I pegni, dopo ricevuti dagli sti-

matori, passano sotto la esclusiva responsabilità del magazzir
per la conservazione. La responsabilità dello stimatore verso l'
tuto, per la sovvenzione concessa e gl'interessi maturati, ris
solo quando i pegni non siano stati nè riscossi, nè rinnovati
venduti. E, a questo punto, il magazziniere non ci ha niente a
dire o fare, se non la consegna del pegno tal quale lo ha ricev
Ad ogni modo la pratica dimostra ad esuberanza che conflitti
ce ne sono. Se l'avv. Peano ha degli esempi in contrario, li ri

***

E l'avv. Peano afferma che tutto il capitale dei Monti si spe
e si riproduce senza dar vita ad altre ricchezze.

Egli ha qui, come altrove, delle teoriche assolute, buone
per un mondo d'ideologhi. I Monti dànno soccorso non ai pover
soltanto, perchè si levino la fame, ma al commerciante per
fronte ai suoi impegni ed accrescere le sue fortune in nuove
culazioni; al contadino per le provviste necessarie alla coltivazio
al proprietario per riparare alle annate disastrose e rinvigorir
terra pel futuro.

Ed anche all'infuori di codesti esempi potrei osservare ch
stesso consumo di ricchezze addebitato ai Monti, serve a prod
qualche cosa.

I migliori alimenti e le cure migliori che si prodigano all'
malato, mercè il sussidio del Monte, non sono che fattori delle f
novelle di cui il malato abbisogna per guarire prima e, poscia,
tornare un'altra volta al lavoro quotidiano, contribuendo alla p
duzione.

Ma consumo o no, fruttifero o no, i Monti colmano una p
fonda lacuna esistente tuttora negli ordinamenti così della ben
cenza come del credito. Sopprimete codesta lacuna ed i M
potranno scomparire senza rimpianti, gloriosi dei benefici recat
mondo civile.

***

Qui sento il bisogno di raccogliere le vele, avendo anche tro
abusato dell'ospitalità della *Rivista*. Molto avrei da dire sulle
tiche che l'avv. Peano fa alle riforme proposte nel Congress
Firenze in favore dei Monti. Ma se è vero, come io sono convi
che i nostri Istituti *non hanno ancora fatto il loro tempo*, la rifo
è necessaria; tutta la questione si riduce ai limiti ed alla por
ch'essa deve avere. E se l'avv. Peano lo desidera, ne parler
un'altra volta.

Voglio soltanto, prima di chiudere, accennare al rimedio che il mio contraddittore propone.

Egli non vede possibile che una soluzione soltanto: « mantenere alla beneficenza pubblica il patrimonio dei Monti e destinarne le rendite ad uno scopo più conforme alle esigenze sociali moderne ».

Senza dubbio il rimedio sarebbe peggiore del male. Una istituzione come quella dei Monti che, a così esprimermi, fa parte della vita del popolo, ch'è il suo *refugium* supremo, non si sopprime, anzitutto, bruscamente, come pare proponga l'avv. Peano, senza gravi pericoli. Io credo che la realizzazione dei patrimoni circolanti dei Monti inasprirebbe le presenti miserie, in molti luoghi, in modo intollerabili, antecipando, per moltissimi, quel felice stritolamento sanzionato dalla legge spenceriana.

Ma, pur resa possibile la realizzazione, resta a decidersi quanto beneficio ne ritrarranno le altre Istituzioni, e se il beneficio stesso valga il... maleficio cagionato dalla liquidazione dei Monti.

Il patrimonio di questi, in Italia, non tocca forse i 55 milioni, ripartiti in cifre anche di poche migliaia di lire. La rendita, quindi, coll'interesse ordinario, dedotte le spese, le tasse e le perdite, non supererebbe i due milioni, i quali, in ragione dei 700 Comuni che hanno il Monte di pietà, darebbero per ciascuno meno di L. 3000 per soccorrere, come vorrebbe l'avv. Peano, l'infanzia abbandonata, gl'inabili al lavoro ed i malati che non possono curarsi nelle loro case.

Poveri soccorsi, ahimè! Senza dire che per aiutare gl'inabili e per guarire i malati si lascerebbero morire di fame gli abili ed i sani che non sanno o non possono guadagnarsi un boccone di pane; perchè non tutti, per l'età, il sesso, le abitudini della vita, hanno un mestiere fruttifero nelle mani, e non tutti, anche se l'hanno, trovano modo d'esercitarlo.

Ma a costoro provvede Spencer. Essi sono invitati a sdraiarsi sulla strada per cui passa il carro trionfale della nuova civiltà e delle nuove teorie economiche, come quei fanatici d'Oriente che si offrono vittime volontarie sotto le ruote del carro che trascina il simulacro del nume!

Padova, dicembre 1893.

Avv. F. Moro.

NUTRICI E LATTANTI IN]

Mentre in Italia la popolazione va ogni an
Francia il legislatore cerca invano da lungo te
la diminuzione. Esso tuttavia riuscì nella ricer(
teggere i fanciulli dagli innumerevoli pericoli
loro vita.

Dal 1873 esiste infatti colà una legge che l
il nome del suo autore, il senatore Roussel. Il s
è quello di sorvegliare l'igiene dei fanciulli ch
parenti alle cure di una nutrice. Dopo la sua a
certezze l'hanno messa in pericolo, e ciò che
gran parte fu il cattivo volere dei parenti, rib
consigli. Ma ora da qualche anno si constata ch
veramente ammirabili, e che la nostra società ne
dei benefici. Infatti la legge Roussel ha otten
ridurre d'un quarto circa la mortalità dei fa
età; inoltre ha fornito l'occasione di migliorare
lora in uso per l'allevamento dei neonati.

Questo secondo risultato non è il meno in
ormai assodato che ora molte nutrici, grazie ag
veglianza del servizio d'ispezione, hanno modifi
i procedimenti che applicavano prima, quando
vano altro che la consuetudine ed i pregiudizi

Esse si interessano inoltre dell'igiene dell'
trimenti il servizio di «protezione» applica de
come il ritiro del lattante e l'interdizione d
vantaggio di questa sorveglianza è la scomparsa,
del *biberon a tubo,* così nocivo pei neonati: il
caoutchouc aumenta la saliva e fa dimagrare i
pante. Altre nutrici hanno pure smesso di fasc
chè fa loro male, comprimendo il petto, le gan

Nutrici e poppanti formano ora una vera a
tata sotto la direzione del servizio di protezio

[ue]sto servizio è stato esercitato in Parigi su 4850 poppanti. I Circondari che ne hanno avuto il maggior numero furono: il 15°, 239; il 18°, 158; il 13°, 145; il 20°, 141; il 14°, 127; il 19°, 124; e il 17°, 114. In altri cinque Circondari il numero dei poppanti non ha superato il 10, e in qualche altro la cifra ha variato da 2 a 60.

Nei dintorni di Parigi i Comuni che ne hanno avuto il più gran numero sono: Montreuil-sous-Bois, 202; Boulogne-sur-Seine, 00; Saint-Denis, 193; Saint-Maur-des-Fossés, 173; Clichy-la-Garenne, 156; Levallois-Perret, 141.

La media poi dei fanciulli protetti a Parigi e nei dintorni è del 0 per cento. Tutto questo reggimento di infanti è stato diviso in 9 circoscrizioni, ciascuna delle quali ha per capo un medico ispettore. Una visitatrice esercita la sorveglianza più attiva, al punto he ogni anno circa 150 bambini sono resi ai loro genitori, o dati ad altre nutrici, in seguito ai ritiri.

I medici ispettori esercitano col maggiore zelo la sorveglianza ei loro piccoli clienti. I due terzi dei ritirati sono in generale ambini minori di sei mesi; e difatti è nell'iniziarsi dell'allevamento che è utile prescrivere il cambiamento della nutrice, cambiamento che può assicurar la salute dei bimbi compromessa da utrici negligenti ed insufficienti. Ciò che fornisce il contingente maggiore di ritirati è l'allattamento col *biberon;* non che il *biberon* sia per sè stesso nocivo, ma la negligenza delle nutrici fa sì he alle volte esse lasciano il bambino aspirare dal *biberon* vuoto osa che produce dei disturbi inevitabilmente funesti. La pleura si tacca dal polmone, si essica, e dà luogo rapidamente alla tisi. L'allattamento col *biberon* è la causa d'altronde della mortalità dei ue terzi. Pure il numero delle nutrici che usano questo modo di limentazione è ogni giorno superiore al numero delle nutrici che llattano col loro seno. È vana l'opera dei medici, i quali avverono i genitori dei malefici effetti di tale allattamento. La tendenza he solitamente hanno le famiglie a tale allattamento è causata primieramente dalle difficoltà delle nutrici coscienziose che adempiano sattamente le clausole del loro contratto; secondariamente il timore che il poppante venga contaminato dalla nutrice, ed infine una sciocca sentimentalità delle madri che non vogliono confidare l loro bimbo ad una nutrice mercenaria che gli darebbe il seno. L'alimentazione col *biberon* offre inoltre questa deplorabile conseguenza: i parenti quando constatano i tristi effetti ottenuti, son entati, per un ragionamento illogico, di dare al loro bimbo una

nutrizione più sostanziale, che il suo organismo, già stanco, è
capace di sopportare. La nutrice è inoltre dispostissima a sostit
al latte questa pesante nutrizione che le costa assai meno.
anche le affezioni delle vie digestive dànno ogni anno un g
contingente alla mortalità, la causa principale della quale è l'
vamento artificiale; è triste il pensiero che parte dei bimbi ben
stituiti soccombano per queste pratiche, quando sarebbe facile
servarli alla loro famiglia ed alla loro patria.

Due altre cause motivano inoltre la maggior parte dei riti
sono: l'alimentazione difettosa e le cattive cure.

Fra le nutrici che allevano i bambini col loro seno, se ne
vano alcune che, non avendo abbastanza latte, oppure non vole
spoppare il loro proprio figlio, disavvezzano anzi tempo cland
namente dal poppare il bimbo che è loro affidato.

Quanto poi alle nutrici che fanno uso del *biberon,* alcune dà
al bimbo un nutrimento non adatto all'età, e di tal natura da
promettere la sua salute ed anche l'esistenza.

Altri ritiri son causati dalla negligenza, indocilità, e dalle
tudini intemperanti di alcune nutrici ed anche dall' insalubrità
gli ambienti dove alloggiano.

Quest'ultimo punto offre un particolar interesse. È, senza
bio, certo che la salute dei poppanti dipende in gran parte
l'ambiente in cui sono allevati. Troppo spesso l'abitazione della
trice non è adatta al suo ufficio. La donna che prende in cust
un bimbo si trova in una posizione mediocre, e gli affitti so
Parigi di un prezzo molto elevato; il locale che essa abita è
ciò di sovente insalubre. Coloro che fanno il servizio del « prot
rato » domandano, in questo caso, il ritiro del fanciullo, e non s
urtarsi il più delle volte coi parenti che non capiscono il m
del ritiro, abitando essi in simili condizioni. Le famiglie pari
di solito non collocano i loro figli nè a Parigi, nè nei dintor

L'anno scorso vi furono più di 22,000 bambini che i gen
dichiararono di collocare, mediante pagamento, presso una nu
o in custodia o come già disavvezzi dal latte. La maggior
di questi è stata inviata in provincia.

Ma là, come a Parigi, su tre bambini, uno è stato confida
una donna che l'allevava col proprio seno e due ad altre d
che usavano l'alimentazione artificiale.

Non è senza interesse in proposito il notare quali sono i d
timenti che ricevono più particolarmente i piccoli bimbi parigini.
i dipartimenti della Seine-et-Oise (2307), Eure-et-Loire (1739), S

(1650), Seine-et-Marne (1595), Orne (1589), Loiret (1581), Loir-et-Cher (1150), e Yonne (1104). Se ora si fa un paragone tra il numero delle dichiarazioni di collocamento ed il numero delle dichiarazioni di nascita registrate nei Municipi si constata che a Parigi dove il numero dei nati raggiunge una media annuale di 61,000, la proporzione di coloro che sono affidati ad una nutrice è del 31 %; nei sobborghi dove le nascite raggiunsero l'anno passato le 17,759, la proporzione conserva una media del 20 %. Ma la legge Roussel non mira solamente all'infanzia, essa è anche la prima che si preoccupa dello stato della nutrice come pure delle sue attitudini fisico-morali.

La nutrice è obbligata in primo luogo di munirsi di un certificato del Sindaco del paese ove risiede; generalmente poi essa affida il proprio bimbo ad una parente per dei prezzi relativamente modici.

L'anno passato si son presentate alla Prefettura di polizia 13,713 donne per farsi rilasciare un libretto da nutrice o per far vistare e registrare quello di cui già erano munite.

A 213 di queste è stato rifiutato per vari motivi. Le une perchè non avevano il consenso del marito; di altre si avevano delle informazioni deplorabili; altre mancavano di soddisfacenti certificati rilasciati dai parenti che precedentemente avevano loro dato in cura dei bimbi. Accenniamo questi motivi di rifiuto perchè dimostrano i beneficî che arreca la legge Roussel che si sostituisce qualchevolta alla negligenza dei parenti. Intorno a questo soggetto aggiungiamo che la mortalità è maggiore nei bambini affidati a nutrici che chiedono un tenue salario. A conferma di ciò ne piace citare alcune cifre: l'anno scorso le nutrici pagate 35 lire al mese hanno perduto 3 bimbi, mentre quelle pagate 60 lire ne hanno perduti soli 8.

La stessa proporzione esiste nell'allevamento col *biberon:* 67 decessi si son constatati fra i poppanti affidati a nutrici pagate 30 lire al mese, mentre non ne furono registrati che 42 fra quelli affidati a nutrici che percepivano 45 lire. Dopo l'iscrizione alla polizia la nutrice è sottoposta ad una visita medica. Sopra una media di 13,000 nutrici, più di 600 non si trovano al momento della visita nelle condizioni volute per essere autorizzate immediatamente ad allevare un bimbo. Un certo numero è stato rinviato per mancanza di vaccinazione. Molte son state riconosciute sporche per allattare col seno e son state ammesse solamente come nutrici col *biberon.* Alcune presentavano questa particolarità, che cioè un solo dei loro seni dava latte; circostanza particolarmente nociva pel poppante.

Ad altre nutrici è stato ritirato il libretto per mancanza di latte o per infermità fisiche.

Sette son state rinviate per aver recentemente allattato un bimbo affetto da malattia contagiosa. Tre portavano tracce di scrofola ossea e ganglionare.

Furon rimarcate delle nutrici col gozzo: esse vengono ordinariamente dalla campagna e godono di buona salute. D'altronde il gozzo non pregiudica l'allattamento del bimbo.

Sarebbe indiscreto dire una parola sull'età delle nutrici? Da cinque anni in qua, le proporzioni son le medesime: i due terzi non han raggiunto i trent'anni, un quarto ha sorpassata questa età senza raggiungere i quaranta e le altre, cioè un dodicesimo, han più di quarant'anni. Dal punto di vista della provenienza, la regione del Nord e quella del Centro forniscono ogni anno i tre quarti dell'effettivo. Si è spesso parlato dell'affetto delle nutrici per i bimbi loro affidati. Nulla lascia supporre che questa regola sia generale, anzi sta il fatto che ogni anno molte nutrici assai affezionate al bimbo che era stato affidato loro han continuato a nutrirlo senza reclamar nulla ai suoi parenti. Una nutrice ha tenuto continuamente un bimbo che allevava da quattro mesi ed al quale era morta la madre all'Ospedale. Una famiglia ha adottato un bimbo avuto in cura, temendo che fosse inviato ai trovatelli.

Ecco quali sono i voti e le proposte che il servizio di protezione ha idea di adottare:

1° Prolungare la sorveglianza oltre i due anni ed estenderla sino ai tre.

2° Applicazione della legge a tutti i parenti che allevano dei bimbi (sorelle, zie, cugine, ecc.).

3° Ricerca e condanna delle nutrici colpevoli di negligenza verso i bimbi affidati alle loro cure e affissione di questo giudizio nei comuni che esse abitano.

4° Facoltà al medico ispettore di cambiar posto d'ufficio ad un poppante.

5° Atti contro la nutrice ed i parenti che si rifiutano a rendere od a riprendere il bimbo, quando questo cambiamento è giudicato utile dall'ispezione.

6° Interdizione.

7° Rifiuto d'autorizzazione d'allevamento a tutte le donne che hanno quattro figli.

X.

SUI MONTI DI PIETÀ [1]

Signori! — I Monti di Pietà per le loro origini, per le tradizioni, per il nome stesso che portano, furono sempre considerati come Istituti di beneficenza. Creati da uno slancio generoso della carità pubblica per affrancare le classi bisognose dalle ferree strette dell'usura, che nei secoli xiv, xv, xvi, aveva preso proporzioni veramente inaudite, non potevano assumere carattere diverso. Nè lo cangiarono poi quando, per necessità di cose, il prestito che essi facevano cessò di essere gratuito, nè quando per la fiducia che essi ispiravano, cominciarono a divenire i custodi dei risparmi e dei capitali privati ed a servirsene per le operazioni di peguo, ammettendo i depositanti a partecipare agli utili che da tale impiego ne ritraevano. Lo scopo per il quale essi esistevano era sempre quello di giovare al povero soccorrendolo di qualche somma in caso di bisogno. Il fatto che questo soccorso non fosse poi prettamente gratuito o che per compierlo i Monti si valessero, quando la loro dotazione non bastava, di capitali privati retribuiti, non poteva cangiare impronta alla loro indole. Governi e benefattori nel volgere di secoli li considerarono invero sempre come Istituti di carità e come tali ebbero dagli uni e dagli altri privilegi, franchigie, donazioni e lasciti che li arricchirono.

La nostra legislazione non cangiò a loro riguardo questa condizione di cose. Nessuna legge avendoli specialmente menzionati, conservarono immutata la natura giuridica che loro era stata riconosciuta dalle legislazioni precedenti, e come Opere pie furono assoggettati alla legge 3 agosto 1862. Questa, improntata a criteri di autonomia e di libertà somma negli ordinamenti amministrativi degli Istituti che vi erano soggetti, non poteva arrecare alcun impaccio all'andamento dei Monti di Pietà; essi difatti, malgrado che il loro carattere ed il loro modo di funzionare fosse tanto diverso

[1] Disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Giolitti) alla Camera dei deputati, nella seduta del giorno 23 novembre 1893.

da quello di tutti gli altri Istituti di beneficenza, vi si adattaron agevolmente. Sotto il suo regime, anzi, parecchi Monti raggiunse uno sviluppo veramente notevole, specialmente valendosi dei ca tali privati che coll'esercizio delle funzioni antiche, e mai loro co testate, di Casse di risparmio e di deposito, andavano raccogliend

Ma qui appunto cominciarono a nascere le difficoltà.

Nel riordinamento del delicato ed importante servizio dei sparmi, disciplinato in modo uniforme per tutto il Regno dal legge 15 luglio 1888, n. 5546, fu ritenuta incompatibile la funzio di Cassa di risparmio con qualsiasi altra Istituzione di natura versa e fu prescritto che i Corpi morali i quali avevano attiva tale servizio dovessero, o smetterlo, o scindersi entro breve termi e con parte del loro capitale costituire in Ente autonomo, con p trimonio ed amministrazione distinta, una Cassa di risparmio pe fettamente conforme alla legge (articoli 4 e 31).

Questa disposizione venne a colpire in modo gravissimo tutti principali Monti di Pietà del Regno, che appunto precipuamen col servizio dei risparmi erano riusciti, come si è accennato, a pr sperare e ad assumere uno sviluppo che col semplice giro dei c pitali costituenti il loro patrimonio non avrebbero assolutamen potuto mantenere.

Lo stesso Governo dovette riconoscere subito che l'applicazio rigorosa di tale disposizione di legge avrebbe avuto per effetto distruggere o dimezzare organismi fiorenti, utili nello stesso tem alla beneficenza ed al credito, che anche per considerazioni di dine pubblico non avrebbero potuto senza gravi inconvenienti sere d'un tratto soppressi o ridotti. Furono studiati temperame ed interpretando largamente la legge si cercò di agevolare i Mo di Pietà, pretendendo bensì che costituissero in Ente distinto e c patrimonio proprio le Casse di risparmio da loro ordinate, ma p mettendo che le persone componenti l'Amministrazione del Mo componessero pure l'Amministrazione della Cassa: e ciò nell' tento, pur rispettando la lettera della legge, di mantenere fr due Istituti tale rapporto che la Cassa potesse continuare a d il proprio appoggio al servizio del Monte. Però anche questo t tativo non riuscì: la maggior parte dei Monti, e fra questi i importanti, non vollero spontaneamente in alcun modo adattarv e dove si ottenne che tale concetto fosse attuato, l'esperimento mostrò come non valesse affatto a risolvere le difficoltà.

Ma mentre tra le Amministrazioni dei Monti ed il Governo ravano le pratiche per risolvere nel miglior modo possibile gli

barazzi accennati, sopravvennero la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed i relativi regolamenti di amministrazione e contabilità 5 febbraio 1891, n. 99. L'una e gli altri non si occuparono in modo speciale dei Monti di Pietà, come già la legge del 1862 e relativo regolamento. Ma mentre sotto il regime di quella i Monti avevano potuto liberamente costituirsi, come lo sviluppo da ciascuno di essi ottenuto e le funzioni esercitate richiedevano, le disposizioni rigide, particolareggiate, tassative della nuova legge e regolamenti, coordinate tutte ad un criterio di severo e continuo controllo, se rispondevano egregiamente al concetto di tutelare e disciplinare l'andamento di tutti i veri e propri Istituti di beneficenza, male si adattavano alla condizione di fatto, tutta speciale, nella quale si trovavano la maggior parte dei Monti.

Invero, mentre l'attuazione di tali disposizioni non sollevò da parte degli altri Istituti di beneficenza che poche e non concordi obbiezioni, più teoriche che pratiche, le Amministrazioni di tutti i Monti di Pietà furono concordi nel protestare e nel richiamare l'attenzione del Governo sulle reali e gravi difficoltà che al funzionamento dei loro Istituti venivano a frapporsi.

L'agitazione dei Monti di Pietà, abilmente promossa e diretta, ebbe allora il duplice scopo di ottenere che venissero a loro favore modificate le disposizioni delle due leggi sulle Casse di risparmio e sulla beneficenza pubblica, incompatibili con l'ordinamento da essi nella secolare esistenza assunto ed affermato.

Ed il Governo d'altra parte riconoscendo che l'incompatibilità lamentata non poteva negarsi e che non pareva nè opportuno nè giusto che i Monti di Pietà dovessero, senza una evidente necessità, essere smembrati e compressi in ordinamenti loro disadatti, non insistè soverchiamente sulla attuazione delle disposizioni stesse, attendendo che la questione fosse sufficientemente matura per essere sottoposta all'esame del Parlamento.

Tale momento pare sia ora giunto, dopo che la questione stessa è stata ampliamente trattata e discussa in pubblicazioni e Congressi dalle persone più competenti nella materia e dai rappresentanti dei più importanti Istituti interessati, e che si può dire entrata oramai nel dominio della opinione pubblica. Tanto più poi che non sarebbe scevro di inconvenienti il prolungare ancora lo stato di aperta violazione delle leggi accennate, nel quale si mantengono per necessità di cose tutti i Monti di Pietà di qualche rilevanza.

Una questione pregiudiziale stata sollevata e discussa nei (
gressi e nelle pubblicazioni predette e che occorre qui anzi t
accennare, si è quella se effettivamente oggidì i Monti di P
conservino ancora, secondo i concetti moderni del credito e d
carità, i caratteri di Istituzioni pubbliche di beneficenza. Ma
quanto la conclusione negativa abbia trovato validi sostenitori
argomenti degni di considerazione, non sembra che sia da a
gliersi.

Disconoscere ai Monti di Pietà il carattere giuridico di Istit
di beneficenza per ascriverli alla grande e multiforme famig
degli Istituti di credito, vorrebbe dire non solo troncare in un
timo ogni ulteriore rapporto fra i Monti e tutto il loro glori
passato, ma fare altresì cosa non rispondente alla realtà.

È innegabile invero che scopo loro è sempre ancora ade
come in origine, di soccorrere le classi povere nei momenti di
prema strettezza, sottraendole così alla disperazione ed ai mali c
sigli del bisogno impellente, od alle strettoie inesorabili dell'us
non meno avida e funesta ora che in antico, se trova un ad
campo di azione. Il carattere caritativo permane, e dal fatto
il loro soccorso non sia gratuito, ma ricompensato quanto è nec
sario per mantenere in vita l'Istituto, non pare se ne possa
durre che la funzione che essi esercitano è di puro credito. Ma
in essi lo scopo di lucro, quindi la loro azione non può avere al
movente che la beneficenza.

Devesi quindi escludere subito il concetto di risolvere tutte
difficoltà accennate col prosciogliere interamente i Monti di Pi
dalla osservanza della legge 17 luglio 1890 sulla beneficenza p
blica per ordinarli come vere e proprie Casse di risparmio, di
posito e di anticipazione su pegno. Tanto più poi che questo o
namento se potrebbe forse adattarsi ai Monti di Pietà di gra
importanza, riuscirebbe del tutto disadatto per tutti i Monti
Pietà minori che funzionano in modo sufficiente al bisogno d
popolazione cui servono, col solo giro del capitale costituente
loro dotazione.

Riconosciuto però che ai Monti è tuttavia permanente il ca
tere di Istituto di beneficenza, sarebbe assurdo il voler negare
essi esercitino una vera e propria funzione di credito quando
colgono a risparmio ed accettano in deposito i capitali privati
impiegandoli per proprio conto ne corrispondono ai proprietari
interesse.

È questione di fatto che non si discute: sì che deve ammett

che in realtà i Monti che tale funzione esercitano, pur conservando immutato *il loro scopo* di beneficenza primitivo, si valgono per meglio raggiungerlo di *mezzi propri di Istituti di credito* venendo ad assumere così natura mista di beneficenza e credito.

In questa condizione di fatto si trovano, come si è detto, tutti i più importanti Monti di Pietà del Regno.

Ora di fronte alla legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio due sole soluzioni sono possibili. O mantenere inalterate le disposizioni accennate e costringere tutti i Monti a ridurre la loro azione nei limiti loro consentiti dal rispettivo patrimonio; o modificare la legge e permettere che in determinate condizioni possano i Monti assumere legalmente il carattere misto sopraccennato ed avvalersi per il loro scopo caritativo di tutti i capitali formati od in via di formazione che i privati vorranno loro concedere.

La prima soluzione avrebbe per effetto, come si è detto, di distruggere od almeno ridurre a proporzioni infinitamente minori Istituti fiorentissimi quali sono i Monti di Pietà di Genova, di Milano, di Venezia, di Bologna, di Padova, di Firenze ed altri molti che vivono in gran parte di capitali privati loro costantemente procurati dalla fiducia della loro solidità per l'impiego cautissimo che essi fanno del denaro. Il che è impossibile: prima perchè non sarebbe provvedimento degno di Governo accorto distruggere Istituti secolari che funzionano bene e rendono alle popolazioni, abitanti nella loro orbita, rilevanti servigi: poi, perchè ragioni gravissime di ordine pubblico consigliano a non diminuire la potenzialità di quegli Istituti che nei momenti in cui la classe operaia è costretta all'inazione per mancanza di lavoro o per la impossibilità di compierlo, offrono alla medesima un mezzo facile e pronto di superare la crisi ed attendere i prossimi guadagni.

La seconda soluzione, la più logica, permetterebbe che nei casi di evidente utilità possa lo *statu quo* dei Monti essere riconosciuto per legale dal Governo con tutte quelle nuove garanzie che saranno ritenute opportune. E questa è quella che vi si propone di adottare coll'unito disegno di legge. Soluzione che non può sospettarsi possa essere causa di conseguenze impreviste nel campo delicato del risparmio e del credito, perchè già l'esperienza di moltissimi anni ha provato che nessun inconveniente se ne deve attendere: e d'altronde le cautele che si dispongono contemporaneamente escludono ancora più il pericolo di complicazioni speciali o maggiori di quelle che per l'andamento delle Casse di risparmio si possono verificare.

Secondo questo disegno di legge, la facoltà di ammettere i Mon
all'esercizio della funzione di credito come mezzo alla beneficen
è lasciata al Governo, il quale dovrà, concedendola, stabilire i l
miti e le modalità di tale esercizio. Attesa la grande disparità d
patrimonio dei Monti che di tale facoltà potranno valersi utilment
le forti differenze nel numero e nella condizione delle popolazio
alle quali ciascuno di essi serve, la natura e la potenza degli Ist
tuti di credito esistenti nello stesso centro, è sembrato impossibil
stabilire per legge norme fisse a tale proposito. Il prudente appre
zamento dei Ministeri interessati dell'interno e di agricoltura, i
dustria e commercio, confortato dal parere delle locali Giunte pr
vinciali amministrative e del più alto Corpo consultivo dello Stat
saprà adattare alle varie condizioni di fatto le occorrenti dispo
zioni, sì che il servizio del credito e della beneficenza debba
egualmente giovarsene.

Per quanto concerne le modificazioni da apportarsi alla leg
17 luglio 1890, n. 6972, e relativi regolamenti, i voti dei Monti
Pietà sono più numerosi e complessi: tutti però di minore imp
tanza di quello concernente la legge sulle Casse di risparmio d
quale si è sopra discorso.

Pochi sono quelli che riflettono la legge, numerosi quelli co
cernenti le disposizioni regolamentari amministrative e con
bili.

Col disegno di legge che vi si propone verrebbero accolti
cuni dei primi, e si darebbe facoltà al Governo di addivenire a
pubblicazione di un nuovo regolamento amministrativo contab
pei Monti di Pietà nel quale, tenute presenti le disposizioni de
legge 17 luglio 1890, n. 6972, si vedrebbe di accogliere in qua
risultasse conveniente anche gli altri voti.

Le modifiche che si propongono alla legge attuale per qua
concerne i Monti di pietà sono le seguenti:

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono che le Istituzioni di benefice
debbono tenere in corrente un esatto inventario patrimoniale
tutti i beni mobili ed immobili, e che di tutte le variazioni
bono darne comunicazione al sindaco ed alla Giunta provinc
amministrativa. Questa disposizione è inapplicabile all'azienda
pegni continuamente mutabile; la sua consistenza e le sue va
zioni risultano dai registri e dagli atti appositi, ma non può
sere compresa in un inventario patrimoniale: nè il sindaco e l
torità tutoria avrebbero alcuna ragione di occuparsi dei suoi
tamenti giornalieri quando anco potessero porvi mente. Si prop

perciò di stabilire che nell'inventario patrimoniale dei Monti di pietà non deve essere compresa l'azienda dei pegni.

Gli articoli 23 e 28 dispongono tassativamente l'impiego che deve farsi delle somme eccedenti i bisogni ordinari e dei capitali da investirsi delle Istituzioni di beneficenza. Si propone che siano dichiarate inapplicabili ai Monti di Pietà e che sia lasciato ai singoli statuti la designazione dell'investimento delle somme di loro pertinenza, escluso però naturalmente qualunque impiego aleatorio. Ciò è necessario: giacchè i depositi nelle Casse postali di risparmio e l'investimento in titoli nominativi od al portatore, ma depositati secondo le prescrizioni dell'Autorità tutoria e non ritirabili senza il suo consenso, rendono impossibile la loro immediata riscossione o realizzazione: condizione questa indispensabile perchè il Monte di Pietà possa essere in grado da un giorno all'altro, e soventi anche da un'ora all'altra, di far fronte alle esigenze del servizio che costituisce il suo scopo. I capitali dei Monti non sono suscettibili di investimenti che richiedano alcuna formalità lunga e complicata di riscossione, non essendo possibile, specialmente nei centri di qualche importanza, prevedere a distanza di qualche tempo se e quali somme potranno occorrere per le impegnate.

Nei singoli Statuti verranno a cura del Governo fatte inserire poi le norme occorrenti ad impedire nello stesso tempo sia che i capitali del Monte restino giacenti in cassa infruttiferi, sia che siano esposti a rischio troppo grave, tenuto conto delle esigenze dell'Istituto e delle condizioni locali.

L'art. 22 prescrive che di regola gli Istituti di beneficenza debbano valersi per il servizio di tesoreria e di cassa, dell'esattore comunale e che soltanto previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa possano assumere un cassiere o tesoriere proprio. Questa regola generale non è applicabile ai Monti di pietà, i quali hanno un movimento giornaliero continuo di capitali che richiede personale di impiegati appositi; nè è conveniente lasciare che essi debbano, per ordinare tale servizio secondo le loro esigenze, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, che dovrebbe consentirlo quasi in via di eccezione. Vi si propone quindi di stabilire per i Monti di pietà, come regola, che essi debbano avere tesoriere o cassiere proprio con cauzione: aggiungendo inoltre, a scanso di dubbio, che pure debbano prestare cauzione il custode dei pegni e lo stimatore, che come il cassiere prestano un servizio che può dar luogo a responsabilità contabili. Altri voti sono stati formulati dai Monti di pietà e furono tutti presi in attento esame, ma non parve

potessero indurre a proporre maggiori modificazioni alla legg quelle accennate: tanto più che, come si è detto, la maggior p si riferiscono a questioni di regolamento.

Uno ancora avrebbe veramente richiesto, per essere accolto, provvedimento legislativo: il voto, cioè, che venisse consentito Istituzioni tutte di beneficenza di depositare ad interesse pres Monti di pietà i loro capitali, derogando alle disposizioni soprac nate dagli articoli 23 e 28 della legge. Ma la considerazione nello stabilire tali norme il legislatore è partito dal concetto lu mente meditato e discusso di dare all'investimento del patrim del povero completa sicurezza, sottraendone sia il capitale che l teresse ad ogni alea, ha fatto ritenere fosse opportuno non a glierlo. Certamente le operazioni di prestito su pegno fatte dai M di pietà offrono garanzia grandissima, ma non escludono ogni p colo derivante da variazioni improvvise del mercato o da malo an od incuria degli impiegati addetti al servizio. Non vi sarebbe qu ragione di sottoporre a quest'alea, per quanto piccola, i capi degli Istituti ai quali le disposizioni attuali della legge offron maggiore di tutte le sicurezze, la solvibilità dello Stato.

Col presente disegno di legge che d'accordo col ministro l'agricoltura, industria e commercio, sottopongo alla vostra ap vazione, ritengo si appagherebbero in grandissima parte le gi aspirazioni dei Monti di pietà e si risolverebbero le gravissime q stioni accennate, le quali richiedono pronta soluzione.

Ho fiducia vorrete onorarlo del vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. Ai Monti di pietà non sono applicabili le disposizioni conte negli articoli 23 e 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. I modi d vestimento dei loro capitali saranno determinati nei rispettivi statuti ganici; sono però esclusi assolutamente gl'investimenti aventi carat aleatorio.

Art. 2. Nell'inventario di cui agli articoli 18 e 19 della legge so citata i Monti di pietà non comprenderanno la descrizione particola giata degli elementi patrimoniali che si riferiscono all'azienda del pe

Art. 3. I Monti di pietà sono autorizzati a valersi per tutte le op zioni indistintamente di riscossione e di pagamento, di tesorieri o cass propri, i quali dovranno prestare cauzione nel modo richiesto dall'art della legge citata. Nello stesso modo dovranno prestar cauzione i cus dei pegni e gli stimatori.

Art. 4. Le norme speciali per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei Monti di pietà verranno determinate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5. I Monti di pietà che ne faranno domanda e provino di averne bisogno per il servizio dei prestiti su pegno, potranno essere autorizzati con R. Decreto, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, a ricevere depositi fruttiferi nei limiti e colle norme che a ciascuno di essi verranno collo stesso R. Decreto determinate, tenuto conto oltre al bisogno dell'Istituto stesso, anche della esistenza e delle condizioni degli Istituti di credito locali.

Agli effetti delle tasse di ricchezza mobile e registro e bollo, i Monti di pietà sono per gli atti relativi a tale servizio parificati alle Casse di risparmio.

Art. 6. I Monti di pietà che avranno ottenuta tale autorizzazione verranno considerati come Istituti aventi carattere misto di beneficenza e di credito, ed oltre alla tutela e vigilanza disposte dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, alla quale rimarranno soggetti, salve le varianti stabilite colla presente legge, verranno sottoposti alla speciale vigilanza governativa ordinata dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546, per le Casse di risparmio.

Art. 7. Quando l'Amministrazione di un Monte di pietà autorizzato a ricevere depositi fruttiferi debba essere sciolta a termine degli articoli 46 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, la gestione provvisoria dell'Istituto sarà affidata ad un regio commissario; entro il termine di tre mesi prorogabile a sei dovrà essere ricostituita l'Amministrazione ordinaria.

Art. 8. La facoltà di ricevere depositi fruttiferi potrà essere revocata con R. Decreto, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, quando dalle risultanze dell'ultimo quinquennio sia accertato che il Monte può far fronte alle esigenze del servizio dei prestiti su pegno col solo suo patrimonio, o quando l'esercizio di tale facoltà gli risulti dannoso.

Art. 9. L'art. 26 della legge sulle Casse di risparmio sopraindicata è applicabile ai Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi fruttiferi, quando venga accertata una perdita non minore di due terzi del patrimonio risultante dall'ultimo inventario. Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta sarà invertito ad altri scopi di beneficenza, secondo le norme stabilite dall'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 10. Tutti i provvedimenti per l'applicazione degli articoli 5, 7, 8, 9 della presente legge saranno promossi ed adottati d'accordo fra i due Ministeri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 11. Il Governo del Re provvederà entro sei mesi dall'attuazione della presente legge alla pubblicazione di uno speciale regolamento di amministrazione e contabilità pei Monti di pietà, in relazione alle disposizioni precedenti.

LA CORPORAZIONE PERUVIANA

E GLI EMIGRATI ITALIANI NELLA VALLATA DEL PERENÉ[1]

Ritorno da una visita che ho fatto agli emigrati italiani ne vallata del Perené, in compagnia del rappresentante in Lima de *Peruvian Corporation*, signor C. E. Dawkins, e del prefetto del partimento di Tarma, nella cui giurisdizione è compreso il territo destinato alla colonizzazione.

La nascente colonia si trova a quattro buone giornate di ca mino da Lima, delle quali una si fa in ferrovia e il resto a cava Si parte da Lima sulla strada ferrata transandina, con la quale rimonta la Cordigliera, sino all' ultima vetta, a una altezza di 17,5 piedi, per discendere dall'altro versante, ove, appena incominci la discesa, si giunge a un piccolo villaggio chiamato La Oroya, do aver percorso, in tutto, un tragitto di 218 chilometri. Dall'Oroya intraprende il viaggio a cavallo, dapprima sull'altipiano così de della Puna, e poi discendendo verso la vallata di Tarma, dove giunge comodamente verso sera. Tarma è una cittadina in buo situazione, di non più di 7000 abitanti, che non manca di una ce importanza per essere sede della prefettura e centro di tutto traffico di quella vastissima regione. Ivi prosperano parecchie c di commercio italiane, dalle quali, si può dire, è monopolizzato movimento degli affari. Il clima è piacevole e sano, ed ha la putazione di essere insuperabile per le malattie degli organi re ratori.

La strada che da Tarma conduce al Chanchamayo, pur esse incantevole per la bellezza del paesaggio, lascia molto ancor desiderare dal punto di vista della comodità e della sicurezza. D un giorno e mezzo di cammino si arriva a La Merced, un a piccolo villaggio il cui nome è ben noto ai nostri emigranti, c circa venti anni or sono, vi furono condotti in numero conside

[1] Dal *Bollettino degli affari esteri.*

'ole, quando per la prima volte sorsero nel Perù i sogni di colo-
ıizzazione della *Montaña*. Ora, degli italiani che vi furono traspor-
ati in quell'epoca i più dovettero, dopo tanti sforzi che fecero inu-
ilmente, abbandonare ogni cosa: ma i pochi che ebbero sufficiente
:ostanza per rimanervi, dedicandosi al lavoro, vi hanno prosperato,
ıd oggi si trovano in possesso di belle piantagioni di caffè o di
anna da zucchero, il cui valore è certamente tale da compensarli
ıd usura dei sacrifici che hanno necessariamente dovuto fare.

In vicinanza di La Merced scorre un fiume chiamato il Chan-
:hamayo, il quale, nascendo sull'altipiano delle Ande, corre verso
ɪst, formando la immensa vallata che abbiamo sinora percorsa e
ıumentando gradualmente di volume a mano a mano che nuovi
:onfluenti si riversano nelle sue acque: prende differenti nomi a
econda dei diversi luoghi per i quali passa, sino a finire, in ul-
imo, nell' Ucayali, che, a sua volta, sbocca nel rio delle Amazzoni.

Circa 15 miglia al di là di La Merced il Chanchamayo riceve
ın altro fiume, di grandezza quasi uguale, chiamato il Paucar-
:ambo, e i due riuniti formano il Perené, che è quello da cui
›rende nome la regione destinata alla colonizzazione. Precisamente
ıl punto della confluenza di questi due fiumi trovansi presente-
nente, in un accampamento provvisorio, i nostri emigranti; ancora
ıon sono definitivamente entrati nei terreni scelti dalla Corpora-
:ione, i quali incominciano appunto al di là della confluenza, con-
inuando sulle due sponde del Perené per un'estensione di venti
:hilometri per ciascun lato, e dovendo, giusta la concessione go-
'ernativa, misurare in tutto un'area di mezzo milione di ettari.

L'aspetto generale del territorio si presenta come una spaziosa
'allata variamente ondulata e ricoperta quasi nella sua totalità da
lense foreste vergini, formando un piano inclinato verso l'est,
:hiuso ai due lati da due catene di colline che gradatamente si
listaccano l'una dall'altra; nel mezzo scorre il Perené. A misura
:he uno si inoltra, discendendo lungo il fiume, è un continuo suc-
:edersi di paesaggi l'uno più pittoresco dell'altro; la vegetazione
›rende sempre più l'aspetto tropicale; gli alberi, sempre più grandi
ı fronzuti, si vedono ricoperti da parassitarie e rampicanti di mille
pecie, che fanno fede della esuberanza del clima e della meravi-
;liosa fertilità del suolo. La foresta diviene sempre più folta e più
lensa: si vedono farfalle dai colori vivissimi, uccelli dalle piume
'ariopinte, insieme a una infinita varietà di scimmie. La temperatura
tiepida, e con l'aria si respira una deliziosa fragranza di vainiglia,
ɪuesta pianta preziosa di cui qui si raccolgono grandi quantità.

I prodotti principali del luogo sono lo zucchero, il granturı
il caffè; ma è principalmente su quest'ultimo che si fa asse
mento per lo sviluppo della regione. Già da vari anni nella v
del Chanchamayo la pianta del caffè si è andata coltivando
buoni risultati; basterà dire che a non meno di 20,000 quinta
calcola che giungerà l'esportazione del caffè per l'anno in co
e, mentre il suo costo di produzione non supera i 5 o 7 *soles*
quintale, lo vendono a La Merced non meno di 18, 20 e per
25 *soles* il quintale. Questa pianta comincia a dar frutto dopo
anni, più o meno: dapprima dà 3 libbre, che vanno aumenta
sino a 7; poi nel quinto e sesto anno non dà meno di 8 o 10 libl
e qualche volta 12.

Oltre ai suddetti prodotti, se ne trovano molti altri di g
valore, alla coltivazione dei quali tuttavia nessuno si è ancora
dicato seriamente: ma è fuori di dubbio che il terreno è adatt
produrre su vasta scala cacao, cannella, caucciù o guttaperca, co
noce di cocco, pepe, *chinchona*, riso, tè e tabacco.

Bisogna però bene intendere che sino ad ora la colonia no
peranco costituita, anzi non è neppure entrata nel territorio
essa destinato. Il signor Mackenzie ha dovuto cominciare dal
prirsi un cammino da La Merced alla confluenza del Paucartan
e del Chanchamayo, ove si è messo su un accampamento pro
sorio; di qui sarà necessario costruire un ponte di una certa
portanza per passare sulle spondo del Perené, ove sorgerà la
lonia, e continuare poi la strada attraverso l'intero territorio. S
lavoro di non poca entità, che non va disgiunto da serie diffic
e che richiede ad ogni modo capitali considerevoli e l'impieg
buon numero di braccia. Seppi dal signor Dawkins che non m
di 20,000 lire sterline sono state spese dalla Corporazione per
pera compiuta finora, vale a dire per la strada che da La Me
conduce all'accampamento: è da calcolarsi che occorrerà una son
eguale a questa, e forse tutto un anno di tempo, solo per com
tare la strada sovraindicata.

Si comprende come la costruzione di questa strada sia co
zione indispensabile per poter impiantare la colonia e metter
territorio in stato di essere coltivato. Piuttosto quindi che veri
loni, io ho trovato gente che lavora per conto della Corporaz
a salario fisso mensile, impiegata, a seconda dei bisogni, nei n
lavori che occorrono per mettersi in grado di ricevere i futur
loni. Vi sono falegnami, fabbri, muratori, scalpellini, servitori,
cuoco, ecc. Vivono tutti nell'accampamento in buone e comode

anne di canna, che sono più che sufficienti per quel clima; le aghe ch'essi ricevono variano dai 60 ai 100 *soles* al mese, il che appresenta per lo meno il doppio di quello che nei mestieri anaoghi guadagnano i nostri in Lima. Godono tutti buonissima saute, come, oltre all'aver visto io stesso, mi è stato assicurato dal ottor Gerbi, un medico, anch'esso italiano, che l'impresa mantiene er uso del suo personale; il vitto è ottimo, con carne e pane in bbondanza, come si può desiderare in qualunque città. Nessuno i è lamentato con me di essere trattato male, del che, del resto, ion era da dubitarsi, data la rispettabilità delle persone che rapresentano la Corporazione tanto nella colonia che in Lima. Conuttociò quasi tutti i nostri emigranti hanno avuto a lagnarsi con ne per non aver trovato, essi dicevano, tutto quello che era stato oro promesso. Come succede quasi sempre, essi si erano immaginato che, giungendo in America, avrebbero fatto fortuna in poco empo, senza altro sforzo che d'inchinarsi per raccogliere l'oro lalle strade; per alti quindi che siano i salari loro dati, essi trovano che i risparmi che possono fare non rappresentano nemmeno la lontano le ricchezze che, secondo essi, si era fatto loro sperare li poter accumulare. Di qui i lamenti; oltre a ciò un errore è tato commesso nella scelta delle persone reclutate in Italia per juesta emigrazione, le quali, invece di essere veri contadini, sono iella maggior parte artefici di non comune abilità, ma che hanno rissuto in grandi centri, facendo una vita ed un genere di lavori he mai potranno ritrovare in questi luoghi.

Ma, a parte questi piccoli errori, che potranno facilmente essere mendati nelle future spedizioni, mi occorre dire a onore della verità che la Corporazione non ha trascurato nessun mezzo per assicurare ai nostri emigranti un trattamento ottimo sotto tutti i apporti; e ciò tanto maggiormente ridonda a sua lode, in quanto he sono evidenti le non poche difficoltà che accompagnano questa ntrapresa, come pure i sacrifici pecuniari ch'essa non cessa di fare pel suo felice risultato.

Vi sono poi fra i nostri alcuni pochi emigranti i quali sono qui renuti contrattati come coloni propriamente detti, cioè con l'intesa li ricevere, al loro arrivo, una estensione di terreno misurante 25 ettari, insieme a utensili, provvigioni, semenze e ogni altra cosa lestinata al mantenimento loro e delle loro famiglie per una deerminata epoca. Questi sino ad ora non hanno potuto ottenere che e condizioni loro fatte venissero adempiute, giustamente perchè ion potevano essi sobbarcarsi ad accettare un pezzo di terreno in

un luogo dove la mancanza di mezzi adeguati di comunicaz
rende oltremodo difficile, non solo l'accesso, ma lo stesso loro vi
e lo smercio dei loro prodotti. Qualcuno dei più coraggiosi h
cettato di andare a vivere in qualche punto assai distante dal
campamento, ove dovrà necessariamente assoggettarsi a priva
di ogni genere sino a che il compimento della strada non ven
rendere le condizioni della vita più favorevoli; ma i più ha
preferito di rimanere nello stesso accampamento, ingegnandosi c
meglio loro è dato di ritrarre qualche guadagno, col fare il lo
diere o lo spacciatore di liquori o di sigari; ma, non riuscen
procurarsi così il sufficiente per vivere, sono obbligati a ricor
all'Amministrazione, la quale li provvede di ogni cosa che occ
al loro sostentamento; intanto però, non solo perdono essi un te
prezioso, ma va aumentando anche l'ammontare del loro de
verso la Corporazione, debito ch'essi dovranno poi rimborsare
tamente alle spese fatte pel viaggio dall'Italia e alle altre an
pazioni. La venuta di queste persone, è evidente, fu premat
ed è appunto per ciò che questa regia Legazione non ha man
a suo tempo di consigliare che si usasse la massima cautela r
incoraggiare la emigrazione per il Perené.

Felicemente quelli che si trovano in tali condizioni sono a
pochi, cinque o sei in tutto. L'intera colonia non è sinora numer
fra quelli giunti dall'Italia in due spedizioni e altri pochi conn
nali reclutati nel Perù, il loro numero non è maggiore di
La cifra esatta non si può determinare, perchè cambia conti
mente; però, se si aggiungono un 15 o 20 stranieri, si ha ch
totale della colonia del Perené non sorpassa i 50 individui. L
rezione è interamente in mano di inglesi; vale a dire che sono
glesi, oltre il direttore, i così detti ufficiali della colonia, eccett
il medico, che, come si è già detto, è italiano. Credo sarebbe
derabile che nella direzione figurasse maggiormente l'elemento
liano, per non andare incontro ad inconvenienti che facilment
comprendono; ma ciò, io credo, potrà senza difficoltà otten
quando le cose siano più progredite.

Come si è visto dal detto fin qui, l'esito che potrà avere
trapresa dipende, in gran parte, dalla possibilità di superare
ostacoli cui si va incontro nell'opera di mettere questa region
comunicazione facile, economica e, relativamente, comoda col r
del mondo. Molti pensano che il mezzo migliore sia quello
fiumi, sui quali si giungerebbe direttamente all'Atlantico; abbi
visto difatti che il Perené, che è il fiume sulle sponde del q

trovasi il terreno destinato alla colonia, dopo avere cambiato varie volte il proprio nome, sbocca, per ultimo, nell'immenso Ucayali, che è il principale tributario del gran Rio delle Amazzoni. È evidente che, se fosse realmente possibile e relativamente facile poter giungere alle Amazzoni in vapori che partissero dal Perené, una gran parte del problema sarebbe presto risoluta. Bisogna però avvertire che i vari esploratori di queste regioni non sono ancora d'accordo sulla questione della navigabilità dei fiumi, vale a dire che non si è sino ad ora potuto stabilire con esattezza ove si trovi l'estremo limite cui si può giungere in convenienti imbarcazioni; la difficoltà principale proviene dal fatto che, a seconda delle stagioni, varia grandemente il volume d'acqua e, per conseguenza, la profondità dei fiumi stessi. Questa questione è stata anche ultimamente dibattuta, con profusione di dati e di notizie, nella Società geografica di Lima, senza che si sia potuto raggiungere un risultato definitivo. Le carte geografiche indicano generalmente come limite della navigazione un punto situato, presso a poco, dove il Perené assume il nome di *Tambo*. È il luogo detto delle *Cascate,* dove una serie di ostacoli naturali rendono il transito impossibile. È opinione degli ingegneri della Corporazione che questi ostacoli potrebbero con la dinamite, essere rimossi, o quanto meno, se ciò risultasse impossibile, credono essi che dovrebbesi costruire una piccola ferrovia, di non più di 12 chilometri, che girasse intorno alle *Cascate,* mettendo in comunicazione i grossi vapori arrivati dall'Atlantico con altri vapori di portata minore destinati alla navigazione del Perené; quest'ultimo fiume, malgrado la violenza della corrente, sarebbe, secondo essi, navigabile per imbarcazioni che non pescassero a grande profondità. A nessuno si occulta di quanta utilità sarebbe la soluzione di un tale problema; ma è troppo evidente che dovranno passare ancora molti anni prima che se ne possa parlare per qualche risultato pratico. Sino ad ora molti vapori, partendo dal Parà, nel Brasile, fanno viaggi regolari sui fiumi delle Amazzoni e dell'Ucayali, internandosi in altri loro confluenti, sulle sponde dei quali abbonda la pianta del caucciù, che costituisce l'assai lucrativo commercio di quella regione. Però il punto estremo cui essi giungono trovasi ancora a grande distanza dal Perené, sin dove, come ho già detto, è ancora molto incerto se potranno mai pervenire ad inoltrarsi.

Rimanendo dunque ancora pendente il problema della navigazione, che, quando anche potesse un giorno favorevolmente risolversi, non potrà con profitto attuarsi che in un'epoca ancora molto

lontana da noi, la nuova Colonia dovrà tenere gli occhi fissi ve
l'Atlantico per stare in comunicazione con le grandi vie del c
mercio e migliorare, quanto più sarà possibile, le sue condizion
viabilità con Lima e con il porto di Callao. La ferrovia che
versa le Ande arriva oggi sino all'Oroya; si è creduto, sino a po
mesi fa, che la si sarebbe proseguita verso Tarma, ma ormai
è più il caso di farsi illusioni a questo rispetto. Stante che
delle condizioni del noto contratto col quale il Perù ottenne la c
cellazione del suo debito esterno impone alla *Peruvian Corpora*
l'obbligazione di prolungare per altri 160 chilometri la ferr
transandina per la direzione che meglio le convenisse, desiderav
molti, con apparente ragione, che il prolungamento venisse a m
tere in comunicazione l'Oroya con Tarma, onde potere così a
cinarsi maggiormente ai futuri centri agricoli di quella regio
ma, dopo fatti i primi studi, risultò che una tale opera riuscire
costosa e difficile, al punto che la Corporazione ha dovuto abb
donarla come impraticabile o, per lo meno, prematura. Puossi n
dimeno migliorare il lungo cammino che si fa ora a cavallo,
cialmente quello che da Tarma conduce a La Merced, che, con
molta difficoltà, potrebbe rendersi una buona strada carrozzab
Mi è anzi grato notare che non ultimo fra i buoni frutti di qu
interessantissimo mio viaggio è stato quello di aver chiamata l
tenzione del Governo peruviano e del pubblico sulle cattive co
zioni in cui si trova questa importante via di comunicazione,
mantenimento e conservazione della quale l'Amministrazione
scuote, fra contribuzioni di vario genere, da 3 a 4 mila *soles* m
sili; e nessuno sa spiegare come, malgrado una rendita così fo
che, a tenore della legge, dovrebbe essere esclusivamente destin
alla strada, questa si trovi oggi in così cattivo stato da essere
pena transitabile a cavallo.

Di ciò ho dovuto occuparmi, non tanto nell'interesse della
tura colonia, quanto perchè la maggior parte delle imposte cui
si accenna, sono pagate da nostri connazionali che da tempo ri
dono in quel territorio, e ai quali appartengono in grande pro
zione i prodotti che costituiscono il traffico principale su cui
vitano tali imposte per transito o per pedaggio.

Tutto ciò che ha rapporto alle condizioni della viabilità è
una importanza capitale per poter assicurare un esito felice a qu
nuova intrapresa di colonizzazione, giacchè le grandi distanze e
difficoltà di accesso, costituiscono un ostacolo assai serio pel suo
pido sviluppo. In un'epoca in cui viene spinta all'estremo la

correnza commerciale, si comprende come per i prodotti del Chanchamayo e del Perené sia difficile poter lottare vantaggiosamente sui grandi mercati del mondo con quelli provenienti da altre regioni meglio situate, giacchè bisogna tenere in mente che questi prodotti, per giungere soltanto al punto d'imbarco, cioè al Callao, devono essere trasportati, a dorso di mulo, per una distanza che un viaggiatore, con un buon cavallo, non percorre in meno di 3 o 4 giorni, e che dall'Oroya devono proseguire per una strada ferrata la quale, appunto per essere una meravigliosa opera di costruzione, è conosciuta come la linea più costosa che sia in esercizio; basti dire che una tonnellata di carbone che dal Callao è trasportata all'Oroya paga pel suo trasporto più di quanto abbia costato il nolo da Liverpool al Callao.

Come si vede adunque, trattasi di ostacoli di non poca entità, a superare i quali occorrono grandi mezzi. Non è probabile che la Corporazione, la quale, con sufficiente capitale e con molta serietà di propositi, si è impegnata in questa intrapresa, se ne ritiri volontariamente; ciò dovrebbe bastare per assicurarle il successo. Nondimeno è assai difficile poter fare previsioni sulla sorte futura di un'opera di tale natura in un paese ove le condizioni della pubblica economia si van facendo critiche ogni dì più. La decadenza è notevole nel commercio internazionale; le ultime statistiche della dogana ci dimostrano che nel primo semestre del corrente anno le entrate doganali della repubblica hanno prodotto soltanto 1,982,961.61 di *soles,* vale a dire *soles* 991,031.52 meno che nello stesso periodo dell'anno anteriore. Tale riduzione nel cespite principale dello Stato, se si calcola che i diritti doganali rappresentino solo il 35 % del valore degli articoli importati, rivela una diminuzione nel consumo del paese di circa quattro milioni di *soles,* ossia di circa una terza parte sul consumo dell'anno antecedente. Con una tale visibile decadenza, comune anche alle industrie, agli affari, a ogni cosa che ha rapporto con la vita economica del paese, non è certo da sperare che una intrapresa di grande mole possa ricevere quell'impulso che le sarebbe necessario per il suo rapido sviluppo. La stessa Corporazione peruviana è impegnata nel paese in altre numerose imprese di grande importanza, di modo che anche la sua prosperità deve necessariamente collegarsi con le sorti che l'avvenire tiene in serbo pel Perù.

Senza dunque perdersi in pronostici circa l'esito finale che potrà avere questo tentativo di colonizzazione, parmi che le cose esposte sin qui siano sufficienti a fornire tutte le necessarie informazioni

sulle condizioni di esistenza che attendono i nostri emigranti
sponda del Perené.

Riassumendo le mie impressioni, debbo insistere sulla nece
di mantenere l'emigrazione per quella regione, per ora, in pr
zioni limitate e semplicemente come un esperimento; giacch
è vero che vi si trovano bene i nostri che lavorano per conto
Corporazione, e che ricevono da essa un salario fisso, non è
vero che la Corporazione stessa non è tuttora in grado, nè lo
probabilmente per circa un altro anno, di adempiere a una
principali obbligazioni che essa assume coi coloni propriam
detti, quale è quella di dar loro, oltre alla casa, un lotto di
demarcato e preparato per essere coltivato. Sarà poi sempre n
sario che gli emigranti, prima di partire dall'Italia, stipulino
lare contratto con la *Peruvian Corporation,* affinchè sappiano
ramente a quali condizioni e con quali prospettive emigra
queste regioni.

Avv. Giulio Lecca.

L'EMIGRAZIONE ITALIANA IN GRECIA[1]

Le condizioni dell'emigrazione italiana in Grecia non sono sensibilmente cambiate durante l'anno 1892.

Non così può dirsi di quanto concerne i primi mesi del corrente anno 1893, durante il qual tempo, per la crisi di ogni genere che attraversa il paese, parecchie centinaia di nazionali hanno dovuto rimpatriare in causa della sospensione dei lavori ferroviari, ed altra parte molto considerevole di essi si è diretta sia per Salonicco che per Beirut, dove assicurasi siano stati intrapresi lavori ferroviari di grande rilievo.

In ogni modo si può affermare, senza tema di incorrere in errore, che circa sei mila nazionali, tra quelli permanenti e quei di passaggio, hanno dimora in Grecia.

La sospensione dei lavori su gran parte della linea principale Pireo-Larissa ha però lasciato sul lastrico moltissimi dei nostri connazionali.

Il compimento, o quasi, dei lavori del canale di Corinto, l'apertura del quale si attende di giorno in giorno, ha prodotto un eguale effetto.

Quindi, considerate tali circostanze, lo sconsigliare i nazionali dal recarsi in Grecia in cerca di lavoro è opera buona, anzi doverosa, per evitare un eccesso di offerta di mano d'opera.

Nel 1892 giunsero dall'Italia 547 nazionali, e ne partirono 900 circa.

Unisco qui un rapporto relativo all'emigrazione italiana nel distretto vice-consolare di Patrasso per l'anno 1892, in confrontò degli anni anteriori, che completerà la presente relazione sull'intera circoscrizione di questo consolato.

[1] Dal *Bollettino degli affari esteri*.

(*Annesso*).

L'emigrazione italiana nel distretto vice-consolare di Patra

Le condizioni della colonia italiana di Patrasso si modific
di poco nel 1892 in confronto col 1891.

Essa non aumentò di numero e non migliorò dal lato econo
anche in conseguenza della crisi commerciale che travaglia q
piazza da vari mesi e che in ultimo giunse allo stato acuto.

L' emigrazione temporanea fu scarsa, i lavori ferroviar
dintorni di Patrasso essendo pressochè tutti compiuti. Una
ultimata nell'anno scorso fu quella da Cavassila a Kilini, do
Compagnia delle ferrovie del Peloponneso sta costruendo un
dioso stabilimento di bagni, al quale lavorano squadre di ita
Si sta terminando un'altra linea dove trovansi occupati mol
liani: quella da Diacostò a Calavrita. Se i lavori procederan
golarmente, sarà compita entro l'anno 1893.

Tutti gli stabilimenti industriali in cui lavorano italiani,
mulini e segherie a vapore, filature di cotone, concerie e fabb
di vini e spiriti, rimasero aperti. Nelle filature di cotone aun
il numero delle ragazze italiane.

I lavori appaltati del porto di Patrasso ebbero termine da
mesi; rimane ancora assai da farsi per dare al porto tutta la
rezza e la comodità richieste dal movimento ragguardevole de
stimenti, specie nell'epoca di maggior caricamento della passo
ma per ora mancano i fondi necessari, e quindi l'impresa no
avviato nuovi lavori secondo il piano generale. In essa trova
impiegati molti italiani nei servizi di trasporto del material
rimorchiatori, delle draghe, dell'officina di riparazione, ed in
gior numero alle cave di pietra di fronte a Patrasso, nella lo
detta Varassova. Tutto questo personale, ad eccezione di
guardiani, venne licenziato. Alcuni rimasero a Patrasso perch
varono altra occupazione o nella speranza della ripresa dei l
oramai delusa; altri partirono, chi per impiegarsi lungo la
ferroviaria in costruzione da Pireo a Larissa, chi per Beirut,
un'impresa francese sta compiendo importanti lavori nel po
chi pel canale di Corinto, dove i lavori sono a buon punto.

Ecco la statistica dei passeggieri arrivati dall'Italia o p
per l'Italia, coi piroscafi della Navigazione generale italiana

l'anno scorso, in confronto cogli anni anteriori. Non si hanno i dati del Lloyd austriaco, che fa pure il servizio settimanale da Brindisi a Patrasso e viceversa. Su quei piroscafi i passeggieri italiani di terza non sono molti.

Provenienti dall' Italia.

1888		1889		1890		1891		1892	
I e II	III	I e II	III	I e II	III	I e II	III	I e II	III
135	728	599	1025	695	3426	760	2316	588	854
863		1620		4121		3076		1442	

Partiti per l' Italia.

1888		1889		1890		1891		1892	
I e II	III	I e II	III	I e II	III	I e II	III	I e II	III
211	186	1094	935	1113	1938	1150	2264	1060	2043
397		2029		3051		3414		3103	

Finchè dureranno le condizioni attuali di questa piazza sarà ben difficile che i nuovi immigranti trovino occupazione, e quindi si deve per ora sconsigliare dal venir qui in cerca di lavoro.

G. Solanelli.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

R. Koch. *Il colèra in Germania negli ultimi tempi e i due pi pali tipi epidemiologici.* (*Zeitschrift für Hygiene und Infec krankheiten,* 1893).

Come ogni lavoro del celebre igienista berlinese, anche q memoria richiama l'attenzione degli studiosi, e se non poss passare in rassegna la dettagliata casistica epidemiologica, d è intessuto il magistrale lavoro, crediamo però necessario r glierne le conclusioni.

Giusta le sue osservazioni, Koch opina che le epidemie cole presentino nel loro andamento due tipi principali.

Il primo, nel quale *il contagio si produce con l'intermed dell'acqua,* è caratterizzato da una vera esplosione dell'epide che si spande in modo più o meno uniforme in una determi regione. L'espressione grafica di questo tipo è una curva cl eleva rapidamente per ridiscendere pure bruscamente dopo formato un piccolo piano. Tale è stato, per esempio, il trac dell'epidemia colerica di Amburgo nell'estate del 1892.

Il secondo tipo, *dovuto sopratutto alla trasmissione del viru mezzo dei malati e degli oggetti contaminati dalle loro deiezio* rappresentato graficamente da una curva che non si eleva m di sopra del livello normale. Un'altra particolarità caratteristi questo tipo è di dar luogo non già ad un'espansione più o uniforme dell'epidemia, ma alla formazione di focolai infettivi lizzati, dei quali si è spesso riusciti a stabilire i rapporti e la cessione. È a questo tipo che appartiene l'epidemia che si è ziata pure ad Amburgo nel dicembre del 1892.

Naturalmente le epidemie coleriche possono rivestire anch *tipo misto.*

Queste proposizioni conclusionali, che ora il Koch ha suffragato con una rigorosa dimostrazione pratica, erano già nella coscienza di quanti accettarono le dottrine eziologiche moderne e presenziarono le ultime epidemie europee. GUTIERREZ.

CHAMBERLAND e FERNBACH. *La disinfezione degli ambienti colla soluzione di cloruro di calce.* (*Revue scientifique,* maggio 1893).

Gli AA. ci dicono che il pericolo più temibile di trasmissione delle malattie contagiose sta negli alimenti e nelle bevande, e solo eccezionalmente nell'aria.

La filtrazione e l'ebollizione delle bevande ci offrono delle garanzie abbastanza serie contro questi nemici, come pure l' autoclave e la stufa sotto pressione che ci permettono di sterilizzare gran parte degli oggetti trasportabili; ma ciò che non persuade abbastanza si è la disinfezione delle pareti, dei pavimenti e degli oggetti in essi fissati.

La soluzione acida di sublimato corrosivo, ritenuta dai più potentissima e quasi infallibile, presenta gli inconvenienti di essere tossica e di coagulare gli albuminoidi, onde essa dà spesso risultati negativi.

Moltissime esperienze fatte con rigore scientifico permettono agli AA. di dare la preferenza alla soluzione di cloruro di calce preparata nel seguente modo: si mescolano 100 grammi di cloruro di calce in polvere secca, con 1200 grammi di acqua, si filtra e si raccoglie un litro di soluzione madre circa.

Questa soluzione è molto più attiva quando è diluita con altri 10 litri d'acqua, anzichè usata pura: di questo risultato, più che curioso, sorprendente, gli AA. non si sono resi ancora ragione. Inoltre l'efficacia di questa soluzione è in ragione diretta dell'elevarsi della temperatura. A 40°-50° l'azione del cloruro di calce è di molto superiore a quella della soluzione acida di sublimato all'1 °/₀₀ e ugualmente calda.

La soluzione di cloruro di calce, così diluita, distrugge in pochi minuti il *bacillus subtilis,* le spore di carbonchio, l'*aspergillus niger,* e il bacillo del tifo. I microrganismi viventi in un substrato asciutto sono i più resistenti, e soccombono soltanto dopo parecchie ore. Ma è facile distruggerli più presto con un mezzo semplicissimo: si umettano le pareti per mezzo d'un polverizzatore ad acqua calda, e poscia si fa una seconda polverizzazione con una soluzione di cloruro di calce.

Il prezzo di questa soluzione è inferiore a quello del sublim perchè 10 litri della prima vengono a costare appena 5 cente Gli AA. credono d'aver trovato così il disinfettante più pratico energico e più economico per gli ambienti. GUTIERRI

HAUKOUSON-HANSEN. *Intervalli di riposo nelle scuole.* (*L'Assist.* luglio 1893).

L'A. espone la necessità fisiologica e pedagogica d'un ri sufficiente durante le ore di studio. Egli accetta come base il te relativamente troppo lungo fissato in Norvegia, due ore su otto dichiara che la durata delle lezioni non dovrebbe oltrepassar cinque ore.

Egli domanda un lungo intervallo di 20 minuti, che sar destinato alla colazione, e 2 altri intervalli di 10 minuti cias per ogni ora di lezione: in tutto 60 minuti, cioè il 17 % del te passato in scuola.

Durante tutti gli intervalli, se il tempo lo permette, si ma ranno gli allievi all'aria libera dove potranno giuocare, o, qua il tempo fosse cattivo, in una palestra coperta. GUTIERRE

RINGEL. *La ricchezza di germi nel latte.* (*Münchener med. Woc schrift*, n. 27, 1893).

L'A. ha sottomesso all'esame batteriologico dei campioni di l proveniente da 25 donne in puerperio, delle quali 12 erano in bu salute e 13 malate.

I risultati ottenuti furono questi: 3 volte il latte era comp mente sterile; 17 volte conteneva lo stafilococco piogeno albo; 2 v l'aureo; una volta le due varietà di stafilococco; 2 volte le st due varietà e lo streptococco piogeno.

Insomma il latte di 11 donne in salute e di 9 donne febb tanti conteneva stafilococchi.

Questo risultato batte in breccia la conclusione, altra volta mulata da Escherich, che gli stafilococchi, quando si riscont nel latte d'una donna, provengano dagli organi genitali, e di là siano trascinati dal sangue sino alle ghiandole mammar

Secondo l'A. gli stafilococchi che si constatano proverrel dall'aria ambiente, penetrando nei condotti galattofori, già du la gravidanza.

Quanto agli streptococchi, Ringel è condotto a ritenere ch

enetrino nelle ghiandole mammarie per via metastatica, derivando all'apparecchio genitale in preda ad infezione. GUTIERREZ.

VURTZ e LERMOYEZ. *Sul potere battericida del muco nasale.* (*Annales des maladies de l'oreille,* n. 18, 1893).

Le cavità naturali sono i soli punti del corpo nei quali si troino abitualmente dei microbi: questi vi vivono per lo più quali spiti inoffensivi, ma a un dato momento, sia che la loro virulenza umenti, sia che s'attenui la resistenza che il nostro organismo ppone loro, essi diventano agenti patogeni, capaci cioè di creare eterminate malattie. Le cavità sono adunque, anche all'infuori di ualunque trauma, la porta d'entrata ordinaria di certe infezioni.

Il naso, in particolare, è una porta costantemente aperta; tutavia i progressi fatti dagli studi rinologici in questi ultimi anni anno suggerito molte esperienze fisiologiche, le quali s'accordaono tutte nel dimostrare che il naso è un ottimo guardiano posto ll'entrata delle vie aeree, che interdice l'accesso a tutti gli agenti sterni che potrebbero nuocere ad esse.

Si comprese quindi il perchè delle conseguenze non indifferenti he si hanno nell'*ostruzione nasale,* quando cioè l'aria è inspirata er la bocca, ossia non passa più per la sua via normale, ove la atura ha posto efficaci mezzi protettivi.

Da questi fatti trae ispirazione un recentissimo lavoro degli AA. ul potere battericida del muco nasale.

Questi AA. hanno dimostrato che il muco nasale umano gode, i fronte al bacillo del carbonchio, d'un potere battericida consierevole. Anche sui comuni microbi piogeni esso esercita una noevole influenza, però l'intensità dei suoi effetti è piuttosto varia seconda della specie di batteri.

Queste esperienze sono certamente interessanti. Il muco nasale on ha dunque soltanto un ufficio di protezione puramente mecanico, arrestando i germi contenuti nell'aria inspirata dai polmoni: sso fa qualche cosa di più : uccide questi germi mercè una prorietà battericida che gli è inerente; e così il naso, mentre proegge le vie respiratorie, salvaguarda sè stesso.

In altri termini, il naso non è quel « nido di microbi » che eramo soliti immaginare: è anzi una cavità relativamente asettica.

GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazion

e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Generosa elargizione di S. M. il Re ai poveri di Roma. — ha testè fatto inviare al Sindaco di Roma la cospicua somma di L. acciò venissero erogate a favore dei poveri della capitale.

La Sovrana elargizione era accompagnata dalla seguente lette Ministro della Real Casa:

« S. M. il Re, mentre confida che il 1894 possa essere più propi vita economica delle classi bisognose e lavoratrici, ha voluto, nell renza di questi giorni di domestica letizia, procurarsi la più gradit soddisfazioni per l'animo suo, rivolgendo il pensiero a coloro ch giormente soffrono delle presenti condizioni.

« L'augusto Sovrano mi ordina pertanto di rimettere alla S. V. L. 50,000 da erogarsi in quegli atti di beneficenza che crederà portuni ».

Questa somma venne ripartita nelle seguenti speciali forme di ficenza:

Per effetti di vestiario agli alunni più poveri delle scuole co L. 3000 — Alla Società « Soccorso e lavoro », per stoffa e confez mantelli ed altri effetti di vestiario secondo le istruzioni della gazione di carità, e da tenersi a disposizione della medesima, L. Per l'acquisto di 300 letti da distribuirsi ai poveri dalla Congregaz carità in aggiunta ai 50 letti che quella stessa Congregazione ha di dare durante il prossimo nuovo anno, L. 10,000 — Per sussidi ferirsi ai poveri dei quattro Compartimenti di carità in seguito ad ac miserabilità, L. 20,000 — Per sussidi da conferirsi dalla Direzion rale della Congregazione suddetta, L. 14,000, e così in totale L. 50

Una visita del Duca d'Aosta alla Congregazione di carità renze. — Ci scrivono: « Sabato 23 dicembre u. s., S. A. R. il D Aosta, accompagnato dal colonnello Bertarelli, dal maggiore Cori capitano Schiavoni, si recava a visitare gli Uffici della Congregazio l'attendevano il Sindaco marchese Torrigiani, il senatore Barsant sidente dell'Istituzione, l'assessore Dainelli e i consiglieri della C gazione signori colonnello Francolini, marchese Gerini, avv. Po cav. Nunziati, cav. Piccardi, dott. Billi, barone Ricasoli, principe nori-Conti e avv. Migliorati.

Essendo esposti nella sala grande delle adunanze alcuni dei letti costruiti con l'elargizione concessa a detto fine da S. A. R., il fabbricante signor Francesco Bencini, per invito del Presidente, dava a S. A., che ne rimase soddisfatto, alcune spiegazioni sulla costruzione dei letti medesimi. Quindi S. A. esaminava dettagliatamente le materasse, i sacconi, le lenzuola, le coperte di lana, nonchè i vari oggetti di vestiario e di biancheria che vengono dalla Congregazione distribuiti ai poveri e sono da essa acquistati presso la Società per la repressione dell'accattonaggio che ne ha la fornitura.

Dipoi l'augusto Principe visitava le sale d'uffizio ed esaminava con premura alcuni dei fascicoli individuali ove sono riunite le istanze presentate da ciascun postulante e le informazioni che lo riguardano, non che lo schedario dei beneficati su cui si registrano i sussidi concessi.

Percorrendo le varie stanze, richiamarono l'attenzione del Duca i ritratti dei generosi benefattori, quello di Michele di Lando, nonchè la Madonna attribuita al Botticelli, e finalmente la cassa forte a tre chiavi e l'insegna già appartenente all'Università dei Battilani.

S. A. R. si trattenne alla Congregazione oltre mezz'ora, s'informò delle rendite e delle entrate con cui può far fronte a tante elargizioni, ne constatò l'importanza e la regolarità dell'ordinamento.

Soddisfatto del modo con cui questa Congregazione è organizzata ed adempie al benefico suo mandato, S. A. elargì alla medesima la cospicua somma di L. 4000.

Il colonnello Bertarelli con una nobilissima lettera diretta all'egregio Presidente della Congregazione, on. senatore Barsanti, accompagnando la somma, manifestava il desiderio di S. A. R. che tale elargizione venisse impiegata nel favorire l'iniziativa di qualche opera stabile di beneficenza, della quale la città di Firenze potesse avere ancora bisogno.

Simile atto di munificente ed illuminata carità conferma il sentimento generoso ed innato dell'augusto Principe, il quale dal novembre del decorso anno ha elargito per mezzo della Congregazione di carità la rilevante somma di L. 10,000 a favore dei poveri del Comune di Firenze.

La Commissione centrale di beneficenza in Milano, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ha deliberato di erogare in beneficenza, per la corrente invernata 1893-94, le seguenti somme:

A favore della Congregazione di carità e di altri Enti caritativi di Milano, L. 67,400 — A favore delle Congregazioni di carità, Case d'industria e di ricovero, e di altri Enti caritativi di Comuni ove funzionano Casse filiali di risparmio, L. 104,500 — A favore di Congregazioni di altri Comuni di Lombardia o compresi nel raggio di azione della Cassa di risparmio, L. 150,070. Totale, L. 321,970.

Plaudendo a sì generosa elargizione, non sappiamo astenerci dal rilevarne l'importanza, la quale dimostra quali ingenti capitali siano affi-

dati e tali da offrire un criterio della potenza di questo Istituto che r
coglie il risparmio delle provincie lombarde.

Le Casse postali di risparmio in Europa. — Da un quadro c
parativo della situazione dei depositi al 31 dicembre 1892, per le d
renti Casse di risparmio postali europee, raccogliamo i seguenti dati

Somme dovute ai depositanti: Austria, risparmi L. 73,338,082, chèq
L. 106,711,320 — Belgio, L. 224,761,222 — Francia, L. 616,363,425
Ungheria, risparmi L. 18,545,356, chèques L. 12,363,543 — Ita
L. 343,911,259 — Olanda, L. 57,880,424 — Inghilterra, L. 1,913.115,
— Svezia, L. 27,116,731.

Al principio dell'ora scorso mese di novembre, l'ammontare dei de
siti delle *Casse postali italiane* risultò di L. 377,565.22. V'è da rimane
soddisfatti a dispetto dei pessimisti che godono presentarci come
nazione economicamente rovinata.

L'Asilo infantile di Perugia, fondato nel 1861, è mantenuto d
beneficenza cittadina. Il Municipio concede gratuitamente l'ampio loc
dove l'Opera pia ha la sua sede; la Banca di Perugia la sovvenzi
con 1200 lire annue, e l'entrata di circa 19,500 lire viene complet
dalle elargizioni di caritatevoli cittadini.

Duecento dovrebbero essere gli alunni iscritti, ma per accogliere
domande che sia possibile, vien portato il numero degli alunni a ci
250 fra maschi e femmine, con una spesa di L. 18,000 circa.

L'educazione, per la quale prevale il sistema Fröebeliano, è affic
ad intelligenti maestre, sotto la direzione della egregia signora Ezzel
Nalaschi, coadiuvata con eguale amore e disinteresse dalla vice-dirett
signora Carolina Zani, e dal direttore cav. Cesare Trinci, che con
ed abnegazione degni di encomio cooperano tutti al benessere della
lantropica istituzione. Or non ha guari si è celebrato il 32° annivers
della fondazione di quest'Asilo, con una festa scolastica genialissima
assistevano le Autorità municipali e scolastiche, e molti invitati. D
precisione degli esperimenti, chiaro rilevossi con quanta pazienza e
fitto vengano impartiti i diversi insegnamenti, e la simpatica fest
chiuse con ripetute vivissime acclamazioni agli allievi ed all'ottimo
sonale che li istruisce.

**La cura climatica per gli alunni delle Scuole elementari di
lano.** — Dal resoconto morale, sanitario ed economico del 1892 di qu
Istituzione, raccogliamo le seguenti notizie degne d'essere conosciut
ci auguriamo che altre città principali della penisola seguano l'esem
di Torino e della metropoli lombarda, le quali, persuase dell'utilit
simile beneficenza, già da parecchi anni le fondarono e forniscono
— mediante libere sottoscrizioni — le somme necessarie al loro funzi
mento.

Nell'esercizio suaccennato furono cento i fanciulli fra i 7 o gli 8 anni che furono inviati dall'Istituzione a Gromo in Val Seriana (provincia di Bergamo); 50 di essi erano nuovi a quella villeggiatura; 28 vi erano stati l'anno innanzi, 22 ne approfittavano da due anni. Tutti ne guadagnarono in peso, in statura, in forza muscolare.

La colonia femminile, composta essa pure di cento bambine, non potè compiere il mese di permanenza a Gromo essendosi fra esse manifestati due casi di difterite che consigliarono la Presidenza a rimpatriare il ventunesimo giorno la piccola colonia.

Il rendiconto finanziario attesta che le entrate ascesero in detto anno a L. 11,348, le spese a L. 8225; per cui ognuno dei 200 fanciulli beneficati costò giornalmente L. 1.21, cioè 49 centesimi per vitto e 72 centesimi per assistenza, viaggio, alloggio, biancheria, medicinali, ecc.

La Società per vestire i poveri di Roma. — Questa Società che funziona da vari anni, e sempre con crescente sviluppo, ha pubblicato il resoconto dell'esercizio 1892-93, da cui risulta che nel suddetto periodo tanto con l'incasso di L. 4552, erogate nell'acquisto di oggetti di vestiario, scarpe, biancheria da letto, coperte, quanto col dono di oggetti di vestiario o letterecci fatto da persone caritatevoli e buone, furono soccorse 577 famiglie povere, fornendo oggetti a 264 uomini, 692 donne e 508 bambini; ciò oltre alla distribuzione di 77 paia di scarpe, di 227 coperte, di 39 lenzuola e di 160 oggetti diversi.

Le signore che si occupano della detta istituzione, fanno appello a tutte le persone che vogliono associarsi a tale opera nel soccorrere i poveri di Roma, perchè mandino subito le offerte al domicilio di una delle componenti il Comitato, sia in denaro, sia in oggetti di vestiario, di biancheria, ecc. compresi quelli che si mettono abitualmente fuori d'uso, ma che possono servire benissimo ai poveretti.

È una forma di beneficenza degna d'imitazione.

L'Asilo "Savoia" per l'infanzia abbandonata, fondato in Roma ad iniziativa di S. E. Crispi, allo scopo di raccogliere i fanciulli, risponde ad una delle maggiori necessità della nostra capitale, quella di porre un freno all'abbandono dei molti fanciulli che nelle ore notturne vagano per la città questuando, o si vedono accovacciati su vani di porta, stretti l'uno addosso all'altro per difendersi dal freddo. È uno spettacolo che addolora e che, unito all'altro del numero notevole di questuanti per le vie, non è certamente degno della capitale d'Italia, nella quale sembra che la legge di Pubblica Sicurezza ed il Codice penale non contengano disposizioni atte a frenare sì vergognoso spettacolo.

Ma torniamo all'Asilo, del quale negli scorsi giorni si celebrò l'anniversario della sua fondazione.

L'anno scorso tale anniversario fu solennizzato con feste. In quest'anno lo fu senza la benchè minima cerimonia; il pubblico ha potuto accedere,

vedere, curiosare ed ammirare. Ma dall'anno scorso ad oggi i pro
dell'Istituto si sono maggiormente affermati, nell'adattamento di
locali, nell'indirizzo della vita e delle occupazioni dei ricoverati.

Il Re donò, come tutti sanno, 50,000 lire, che furono aggiunte al
che ascende ormai a L. 120,000.

I locali, per quanto vasti, arieggiati, ben disposti, puliti e san
permettono però l'asilo di più che 100 ricoverati, e tanti ve ne son
fra maschi e femmine, tutti graziosi e puliti, coll'aspetto più fior
sano che immaginar si possa.

Il refettorio, inaugurato da poco tempo al terzo piano del pala
vasto ed arioso; qualche ulteriore lavoro non mancherà di renderlo
più adatto. Al terreno trovasi il giardino infantile, primo ad essere c
e la palestra di ginnastica, una graziosa stanza da bagno ed il lav

I fanciulli più piccoli, sotto la direzione di una maestra, impar
primi rudimenti d'istruzione nel giardino infantile, quelli più gran
vengono mandati alle scuole comunali.

V'è poi una scuola di lavoro, e questa consiste in un laborato
sartoria per i maschi e di biancheria per le femmine.

Il tutto è così bene ordinato e ben disposto che vi si rivela l'i
gente e solerte cura della direttrice al pari della diligenza e della
affettuosità delle maestre.

Il Patronato milanese per gli infortuni del lavoro. — Nell'u
trimestre del 1893 il Patronato di assicurazione e soccorso per gli
tuni del lavoro esaminò 214 denuncie di infortuni, pei quali si e
9 morti e 68 lesioni gravi, esso elargì prontamente 106 sussidî pei
porto di L. 1584.50, assumendo inoltre a suo carico una parte di p
di assicurazione a favore di 224 operai. Pel suo mezzo si assicur
altri 7072 operai di cui 437 individualmente e 6635 collettivament
infermità temporanee furono pagate agli assicurati individualmente l
per quelli guariti al 31 u. s. dicembre.

Dalla Fondazione Ponti amministrata dal Patronato furono lar
sussidî da L. 50 cadauno e due mezze pensioni biennali, assunse i
a suo carico la metà del premio di assicurazione a favore di 44 o

Il Patronato accoglie sempre presso la sua sede le offerte dell
sone caritatevoli che intendono contribuire al soccorso delle vittim
lavoro ed alla diffusione della previdenza assicurativa, intesa ad all
le conseguenze degli infortuni.

La Banca mutua popolare in Caiazzo, Società anonima cooper
corrispondente del Banco di Napoli, già premiata con medaglia d'o
altre d'argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881
rino 1884 e 1890, e dal Ministero d'agricoltura e commercio, pre
altresì al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'orga
zione del credito agricolo, presentava al 30 novembre 1893 la situa
seguente:

Attività: Cassa, L. 18,251.07; portafoglio, L. 529,723.45; valori pubblici e stabili, L. 184,124.55; per gli uffici, L. 11,458; anticipazioni, L. 67,178.25; depositi a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 94,343.14; cauzione del cassiere, L. 20,000; mobilio, casse forti, mobili, ecc., L. 4563.65: crediti L. 537,05.99. Totale delle attività, L. 990,798.28. Spese, imposte e tasse, interessi passivi, e spese di ordinaria amministrazione, L. 29,004.39. Totale, L. 1,109,802.67. Cambiali riscontate presso terzi, L. 70,840.35.

Capitale sociale, costituito da n. 3463 azioni da L. 25, L. 86,575; riserva ordinaria effettivamente versata, L. 41,118.02; fondo pei prestiti sull'onore, L. 714.01. Totale L. 128,407.03.

Passività: Depositi fiduciari in conto corrente, n. 4, L. 20,586.63; capitale ed interessi a risparmio, n. 820, L. 133,178.57; buoni fruttiferi, n. 391, L. 537,303.93. Totale, L. 691,069.13; depositanti a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 94,343.14; cauzione del cassiere, L. 20,000; debiti in conto corrente per assegni garentiti, Banco Napoli, L. 10,943.62; con Banche e corrisp. diversi, L. 13,504.57; dividendi in corso ed arretrati, L. 1453.40; diversi per conto da regolare, L. 378; saldo C. C. attivi, L. 509.21; interessi sospesi per prestiti sull'onore, L. 363.10; cassa di previdenza a favore degli impiegati, L. 3760.44. Totale delle passività, L. 964,731.64. Rendite, risconto, L. 8846.43; sconto effetti ed utili diversi, L. 4624.60, L. 55,071.03. Totale, L. 1,019,802.67.

Un Congresso cattolico di studi sociali si riunì testè in Milano, sotto la presidenza del professore Toniolo, dell'Università di Padova, del conte Medolago e del professore Alessi, questi rappresentante il vescovo di Padova. Fu spedito un telegramma al Pontefice. Ecco che cosa ne scrive la *Lega Lombarda:*

« Vengono notificate le adesioni del cardinale patriarca Del Sarto e degli arcivescovi di Torino e Genova, dei vescovi di Andria, Pavia, Parma, del comm. Paganuzzi, del marchese Invrea e conte Balbo di Torino, del Circolo scientifico Cristoforo Colombo di Genova, e da altri ancora.

« Il professore Toniolo legge la relazione delle opere compiute dall'Unione, specie dopo il Congresso che nel 1892 fu tenuto a Genova; constata l'aumentare dei soci e la fondazione di nuovi Circoli. Tra le opere più importanti cita le lezioni che il professore D'Amelio tiene nel Gabinetto di Milano, le quali vengono seguite da libera discussione, agevolando così ai soci l'addottrinarsi nelle questioni. Importante la rivista mensile di Roma, che vide la luce sul principio del 1893, nella quale scrivono liberamente gli studiosi di scienze sociali, secondo i principî cristiani (e qui raccomanda che non vengano detti erroneamente *socialisti cristiani,* termini fra loro opposti), e vien pubblicata la relazione, il più sovente con note critiche sulle riviste d'Europa; il che rende il periodico romano veramente italiano, ed anzi internazionale.

« Vengono poi accolte le proposte di pubblicare articoli ordinati sui

punti principali della questione sociale: di estendere la cronaca del m vimento che in questi tempi è così rapido da popolarizzare il movime scientifico che al presente è ristretto agli studiosi.

« Il professore Toniolo pone, fra le opere, varie traduzioni di imp tanti lavori scientifici moderni, e alcune pubblicazioni, fra le quali, que contro il divorzio e quella sugli atti del Congresso di Genova.

« L'avv. Serralunga ricorda le scuole erette dal conte Balbo in rino con ben 63 scolari, in gran parte frequentatori dell'Università, quelle del teologo De Maria per allievi di Ginnasi e Licei che pure gliono occuparsi di studi di sociologia: infine la costituzione d'una zione antisocialistica, ed il favorire, che vi si fanno, gli Istituti per classi meno abbienti, come le Casse rurali ed i forni Anelli.

« Il Toniolo cita le approvazioni ricevute da insigni personaggi scrittori stranieri e parla dell'accordo coll'opera dei Congressi.

« La relazione termina colla discussione sull'opportunità dei Congre accertata la quale viene concertato di tenerne uno a Padova nel 18

« Il primo tema da trattarsi era sulle cause del socialismo e del s indirizzo.

« Si constata come da noi il socialismo per diversità di cause n sia mistico, come l'inglese, nè con tendenze anarchiche, come appare vente in Francia e talora in Russia, nè di Stato come in Germania. noi è causato dal malessere del popolo che non è lieve: certo la for gli venne data dai dottrinari; l'idea si è trasformata in fatto; dall'a il socialismo venne al basso.

« Prime cagioni furono l'aver bandite le dottrine sociali cristiane principî, e distrutte le Istituzioni cristiane nel fatto; l'aver insom osteggiato quell'ordine sociale che fu esposto negli atti del Congres

« I cattolici sono d'accordo coi socialisti nel riconoscere come fatto l'inquietudine del popolo è causata dalla sua miseria, frutto de condizioni presenti: i fini sono riprovevoli nei socialisti; pure non dà via di mezzo: o si giungerà a quelli od al restauro sociale cristia

« La seconda proposta fu d'indicare i rimedi, non parziali, ma grandi linee, perchè l'odierno disordine è dappertutto, e la vita social viziata nei suoi vari rami.

« Si deliberò di formulare proposte concrete, di scienza applicata comporre una specie di catechismo, composta di formule rispondenti principî cristiani ed alle tradizioni storiche del nostro paese ».

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

SENTENZE

SOMMARIO. — 1. Società cooperativa - Obbligo della pubblicazione degli statuti - Art. 221 Cod. comm. — 2. Assicurazione contro gli infortuni del lavoro - Cassa Nazionale - Perentorietà.

1. Società cooperativa in nome collettivo — Obbligo della pubblicazione degli statuti — Art. 221 Cod. comm.

L'obbligo imposto dall'art. 221 Cod. comm. alle Società cooperative in nome collettivo di uniformarsi alle disposizioni riguardanti le Società anonime quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi, deve ritenersi limitato alla inserzione di essi nel Giornale degli annunzi giudiziari o nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni di cui negli art. 94 e 95 Cod. comm. (*Sentenza della R. Corte d'appello di Venezia, 27 agosto 1892*).

Ritenuto che giusta l'art. 219 Cod. comm. le Società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di Società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, e che giusta il successivo art. 221 le medesime sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le Società anonime quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti.

Ritenuto che la questione investita dall'odierno reclamo della Società cooperativa in nome collettivo denominata « Casa rurale di prestiti in Salgareda » riflette il significato od estensione da attribuirsi alla frase

pubblicazione inserita nel citato art. 221, e per scioglierla non ev
gliore spediente che vedere in qual senso venne adibito tale vocab
legislatore, nonchè in tutta la codificazione commerciale, nel titol
tivo alle Società, e segnatamente nella sezione che concerne la form
sua legale costituzione: *congrua congruis;* discretiva alla ommiss
da attribuirsi, per quanto appare, l'avviso a cui si lasciò andare i
in primo grado: *Si vis intelligere nigra, lege rubra.* Avvertasi inol
sarebbe opera vana il ricercare sempre nelle codificazioni, come
assoluta correttezza filologica, così un' altrettanto assoluta o costan
formità linguistica.

Ritenuto che nella sezione del Codice, in cui è regolata la for
contratto di Società, sono demarcati quattro momenti caratteristici
dalità, ossia l'atto costitutivo, il suo deposito nella cancelleria del
nale, la sua trascrizione ed affissione, previo provvedimento dello
Tribunale per le anonime ed accomandite per azioni, e finalmente l
blicazione che si eseguisce correlativamente, ora soltanto per estra
giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi, dove la Società ha se
bilimenti o rappresentanze, ora anche per esteso nel Bollettino o
delle Società per azioni.

Secondo l'art. 3 dei preliminari al Codice civile nell'applicare la
non si può attribuirle altro senso, che quello fatto palese dal pro
gnificato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla inte
del legislatore. Ora pare alla Corte che, raffrontando e connette
testo degli art. 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96, si abbia a compr
senz' altro che la formalità della pubblicazione sta da sè, e non pu
penetrasi in una od altre delle precedenti, il che viene raffermato
dalla dizione dell'art. 100.

Che se così è, devesi logicamente inferire che il particolare v
di forma imposto alle Cooperative nella prima parte dell'art. 22
comm. non può estendersi oltre la prefata inserzione nel Giornale
annunzi giudiziari e nel Bollettino ufficiale. Non devesi inoltre dime
che si versa in materia di limitazione o moderazione della libertà
mica del cittadino; e perciò, dato pure potesse sorgere un dubbio
applicazione del verbo legislativo, per quanto indotto da vedute d
blico interesse, si dovrebbe a termini dell'art. 4 dei detti prelimina
chiudere *pro libertate,* come rilevò questo signor Procuratore ge
del Re.

Ritenuto che anche una ragione intrinseca sorregge il partito in di
non potendo disconoscersi che quando una Società cooperativa si
in guisa da inferire nei suoi membri una responsabilità solidale,
avviene appunto nella specie, non crea quella situazione piuttost
gliosa, in vista di cui fu istituito il provvedimento recato dal pri
poverso dell'art. 91 Cod. comm. *Omissis.*

Vista per la ritualità del provvedimento, come sopra invocato,
logo disposto dagli art. 75 e 98 Cod. comm. e 916 Cod. proc. civ.

Visto pure l'art. 781 di quest'ultimo codice, in riparazione del decreto 14 luglio p. p. della Camera di consiglio del Tribunale di Conegliano, ordina al cancelliere del Tribunale medesimo di prestarsi alla trascrizione, a forma dei combinati art. 90 e 219 Cod. comm., dell'atto costitutivo della Società cooperativa in nome collettivo denominato « Cassa rurale dei prestiti in Salgareda » in data 13 novembre 1892, n. 1738 a rogiti del notaio Castagna. (*Temi Genovese*).

2. Assicurazione contro gli infortuni del lavoro — Cassa Nazionale — Termine per le denuncie — Perentorietà.

Il termine di cinque giorni, entro il quale, a norma dei patti contenuti nella polizza della *Cassa nazionale di assicurazione per gli operai contro gli infortuni,* l'assicurato deve denunziare l'avvenuto infortunio, è perentorio, e si applica tanto nel caso che trattisi di infortunio avente carattere di accidentalità, quanto nel caso in cui l'infortunio debba ascriversi a causa colposa.

Per adempiere all'obbligo della denuncia non basta dare il semplice avviso del sinistro, ma occorre accompagnarlo con una circostanziata narrazione di esso e coi documenti che lo comprovano. (*Sentenza della Corte d'appello di Genova in data 25 aprile 1893, nella causa* Ditta Piceni e Ferrari *contro* Rondelli e Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai). (*Id. id.*)

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Infermi poveri - Provincie Venete - Dispaccio 26 aprile 1852 del Governatore delle Provincie Lombarde e Venete - Reciprocità di trattamento - È applicabile soltanto ai malati di dette Provincie. — 2. Arciconfraternite - Concorso nella spesa per gli inabili al lavoro - Limiti di esso - Rendite soggette alla tassa di manomorta - R. Decreto 19 novembre 1889.

1. Infermi poveri — Provincie Venete — Dispaccio 26 aprile 1852 del Governatore delle Provincie Lombarde e Venete — Reciprocità di trattamento — È applicabile soltanto ai malati di dette Provincie.

La reciprocità del trattamento gratuito dei miserabili infermi colpiti da malattia acuta, quale venne approvata col dispaccio 26 aprile 1852 del Governatore del Lombardo-Veneto e tuttora vigente per l'art. 97 della vigente legge sulle Opere pie va intesa nel senso di un obbligo scambievole degli Ospedali veneti verso i

malati lombardi e viceversa. (*Decisione della IV Sezione del* (
'glio di Stato, pubblicata il 10 novembre 1893).

Sul ricorso dell' *Ospedale civile di Conegliano Veneto* contro
nistero dell' Interno e contro il *Comune di Lozzo Cadore,* per la
'del provvedimento ministeriale del 29 aprile 1893, con cui si resp
un reclamo dell'Ospedale ricorrente circa la spesa di cura di Del I
Luigi.

Fatto. — Insorse contrasto fra l'Ospedale civile di Conegliano
(Treviso) ed il Comune di Lozzo Cadore (Belluno) in ordine alla (
tenza passiva delle spese di cura del povero Del Favero Luigi,
in quell'Ospedale ricoverato durante diversi giorni dei mesi di g
febbraio e marzo 1891, per essere stato in quel turno di temp
breve intervallo, colpito da due malattie acute.

L' Amministrazione dell'Ospedale chiedeva il rimborso di codest
in complessive L. 90.75 al sindaco di Lozzo Cadore, il quale, p
declinando l'appartenenza del Del Favero, vi si rifiutò invocando
dispaccio del Governatore del Lombardo-Veneto, 26 aprile 1852, (
ceva applicabile anche nei rapporti fra Comuni ed Ospedali della
regione.

Sostenne invece l'Ospedale che la reciprocità del trattamento g
dall'accennato dispaccio approvata, riguarda solo i rapporti degli
dali veneti verso gli ammalati lombardi, e degli Ospedali lombar
i malati veneti e non i rapporti fra Comuni e malati di uno
territorio.

Deferita la questione al Ministero, a norma dell'art. 80 co
della vigente legge sulle Opere pie, con decreto 29 aprile 1893
risoluta contrariamente alla domanda dell'Ospedale di Conegliano,
perciò insorse denunciando il provvedimento ministeriale a questa
zione. Indi l'origine ed il tema dell'attuale giudizio, in cui le pa
sistono nel rispettivo assunto già di sopra spiegato e conchiud
conformità con reciproca istanza per la rifusione delle spese.

In diritto. — Attesochè l'attuale ricorso dell'Ospedale civile (
gliano Veneto riproduce un'altra volta l'antica e dibattuta questi
la reciprocità del trattamento gratuito dei miserabili infermi co
malattia acuta quale venne approvata col dispaccio del Governat
Lombardo-Veneto, 26 aprile 1852, e tuttora in osservanza per eff
l'art. 97 della vigente legge sulle Opere pie, riguardi i soli rappo
Ospedali veneti verso i malati appartenenti al territorio lombardo,
Ospedali lombardi verso i malati veneti (come esso ricorrente
oppure se l'obbligo del detto trattamento gratuito si estenda ezi
rapporti fra gli ammalati e gli Ospedali della stessa regione ((
tenne l'impugnato ministeriale decreto).

Attesochè è risaputo come la Giurisprudenza consultiva del C
di Stato, dopo molte oscillazioni avesse, negli ultimi tempi con

reri di adunanza generale, finito per accostarsi alla seconda delle accennate opinioni, quando portata la questione dinanzi al nuovo Istituto della Sezione IV, questa, in base ai maggiori elementi emersi da una più larga discussione contradittoriale, ritenne con tre distinti ed uniformi giudicati (15 giugno 1892, 7 luglio 1892 e 25 febbraio 1893) di dover invece adottare la soluzione oggidì propugnata dal ricorrente Ospedale.

E poichè il parere della competente Sezione consultiva (Interno), in base al quale l'impugnato decreto ministeriale emanò, non fa che rapportarsi ai suddetti precedenti pareri del Consiglio di Stato a Sezioni riunite (3 luglio 1886 e 21 maggio 1887), così questo Collegio non ha che a richiamare in sintesi e per sommi capi le ragioni secondo lui prevalenti che lo inducono ad insistere nella contraria sua giurisprudenza affermata colle tre decisioni dianzi ricordate, dove le ragioni medesime vennero ampiamente sviluppate.

Al qual'uopo giova essenzialmente avvertire:

Che la iniziativa per ottenere sanzionata la reciprocità stata poi approvata col ridetto dispaccio 26 aprile 1852, fu presa dal Governo di Venezia, il quale dopo altri precedenti nello stesso senso, con rapporto 29 marzo 1852 (n. 5070), rinnovava la proposta di seguire, riguardo ai malati acuti ed ai pazzi dei due territorî, una reciprocità di trattamento fra veneti e lombardi, nel senso di prestazione vicendevole di cura da parte degli Ospedali di ciascuna regione, mentre ai rapporti di ordine interno, ossia fra i Comuni dello stesso territorio Veneto, provvedevano, senza dar luogo a dubbio nè contrasto di sorta, le normali austriache ed in ispecie i vice reali decreti del 10 febbraio 1836, 29 ottobre 1844, 15 giugno 1846; per modo che mancava affatto al Governo di quel territorio qualunque interesse e qualsiasi ragione di opportunità per provocare nuove disposizioni;

Che col dispaccio 26 aprile 1852, non essendosi fatto altro che approvare la detta proposta a cui aveva aderito nel premesso senso il Governatore di Milano colle note nelle surrichiamate decisioni indicate, ripugna alla logica e ad ogni regola d'interpretazione il voler dare all'approvazione medesima una portata diversa ed una estensione maggiore della proposta a cui dessa si riferiva;

Che lo stesso significato letterale delle parole usate, tanto nell'or detto dispaccio quanto nello scambio di note che lo prepararono, mal si presta all'interpretazione da questa Sezione ripudiata, poichè il concetto della reciprocità importa naturalmente l'obbligo di prestazioni reciproche in date evenienze, per modo che da entrambe le parti esista la possibilità tanto di dare, quanto di ricevere.

Quindi il dispaccio in parola rispecchia esattamente cotesto concetto inteso nel senso di un obbligo scambievole degli Ospedali veneti verso i malati lombardi, e degli Ospedali lombardi verso i malati veneti; mentre invece data la contraria interpretazione si avrebbe uno stato di cose al quale poco si addice davvero la denominazione di reciprocità di tratta-

mento, inquantochè la immensa maggioranza dei Comuni, e veneti bardi, sprovvisti di Ospedale, godrebbero del trattamento gratuit però essere in grado di ricambiarlo;

Che il decreto della luogotenenza veneta, 25 settembre 1852, i interpretò in modo diverso il dispaccio dell'aprile di quell'anno, f corretto nel premesso senso dal successivo del 25 ottobre stesso a

Che adeguatamente interpretati conducono ad identica conse i due decreti 19 novembre 1854 e 15 dicembre 1855 del Governat nerale — sebbene si sogliano invocare a presidio delle combattute poichè emerge dal loro contesto che senza toccare per nulla i r fra territorio e territorio, sanzionati dal ripetuto dispaccio dell'april vennero con essi rispettivamente riconosciuti e conferiti agli O della Valtellina ed all'Ospedaledi Lozzo nel Bergamasco, alcuni par diritti non comuni agli altri Ospedali lombardi, ma aventi tratto rapporti d'ordine interno, ossia fra Comuni e Comuni dello stesso ter

Attesochè, nella specie non essendo controverso che il pov Favero Luigi appartiene al Comune di Lozzo Cadore (Belluno), per le citate normali, e per gli esposti più esaurienti rilievi al ric Ospedale che lo ricoverò, il diritto al rimborso delle relative s cura verso il Comune medesimo, senza uopo di giustificare di no fondi disponibili, e deve perciò essere annullato il denunciato ministeriale, il quale negando siffatto diritto violò le disposizioni di sopra specificate;

Atteso quanto alle spese, che nei limiti delle opposizioni l'Ospedale ricorrente ha dovuto necessariamente sottostare per di il suo buon diritto, giustizia esige che gli sieno dalle parti re rifuse, onde la vittoria non gli costi più del valore dell'oggetto in

Per questi motivi, la Sezione, accolto il ricorso, annulla il den decreto ministeriale 29 aprile 1893, e rimette gli atti all'Autorità nistrativa per gli ulteriori provvedimenti nel senso delle conside premesse;

Condanna il resistente Comune di Lozzo Cadore nelle spese quida nella ridetta somma di lire settanta.

2. Arciconfraternite — Concorso nella spesa per gli inabili voro — Limiti di esso — Rendite soggette alla tassa di morta — R. Decreto 19 novembre 1889.

In base all'art. 19 del R. Decreto 19 novembre 1889 l rendita certa è soggetta alla tassa di manomorta, e non le al rappresentano introiti eventuali, introiti che non sono col detta tassa. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Sta blicata il 7 dicembre 1893*).

Sul ricorso dell'*Arciconfraternita di San Marco Evangelista a candro* in *Napoli,* contro la Giunta provinciale amministrativa

tendenza di finanza di Napoli rappresentata dall'Avvocatura generale erariale.

Fatto. — Per gli effetti degli art. 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza ed in base all'art. 25 del relativo Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, l'Intendenza di finanza di Napoli con deliberazione del 20 giugno 1892 procedendo alla ripartizione delle somme anticipate dallo Stato pel mantenimento dei mendici ricoverati in seguito ad ordinanze dell'Autorità di pubblica sicurezza fino a tutto il mese di giugno 1892, pose a carico dell'Arciconfraternita di San Marco Evangelista a San Nicandro in quella città il rimborso della somma di L. 340.52. Reclamò la detta Arciconfraternita alla Giunta provinciale amministrativa, ma questa con decisione del 10, comunicata li 29 gennaio 1893, respinse il reclamo, dichiarando che da un rapporto del R. Commissario risultava accertata in L. 1000 la rendita disponibile dell' accennata Opera pia e che la quota fissata era in proporzione della rendita dell'Opera pia medesima; contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa la Arciconfraternita produsse ricorso a questa IV Sezione. Il ricorso contiene i seguenti motivi:

1° All'Arciconfraternita è stata notificata quella sola parte della deliberazione dell'Intendente che si riferisce alla quota a carico di essa Arciconfraternita, mentre si sarebbe dovuta notificare, in ossequio all'articolo 25 del Regio decreto 19 novembre 1889, l'intera deliberazione, perchè fosse possibile un giudizio sulla giustizia della ripartizione;

2° Al contributo pel mantenimento dei mendici sono chiamati in primo luogo i Ricoveri di mendicità e gli Istituti equivalenti, in secondo luogo le Opere pie, che hanno rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri, ed in terzo luogo tutte le altre Opere pie, fra le quali le Confraternite. Dalle notizie che si è potuto raccogliere, risulta che invece l'Intendenza, con offesa degli art. 82 della legge, 14, 16, 17 e 18 del Regio decreto ad essa relativo, avrebbe dimenticato che in Napoli vi sono Opere pie laicali con un reddito complessivo di più milioni, non avrebbe esaminato se la locale Congregazione di carità, la quale ha rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri, era in grado di sopportare tutte le spese fatte all' uopo, ed avrebbe colpite le sole Confraternite. La IV Sezione, richiamando l'intera deliberazione, potrà accertare la cosa;

3° Si era chiesta alla Giunta provinciale amministrativa la comunicazione del rapporto del R. Commissario. La Giunta nella sua decisione nè ha fatto cenno di questa domanda, nè ha provveduto su di essa, offendendo i n. 2 e 3 dell'art. 16 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa;

4° L'art. 19 del Regio decreto 19 novembre 1889 prescrive che si tenga conto solamente delle rendite soggette alla tassa di manomorta, cioè delle rendite fisse non dei proventi avventizi. Ora nel bilancio preventivo del sodalizio pel 1891 la rendita certa è di L. 251.65, le rima-

nenti L. 4575 rappresentano un introito puramente eventuale, ed a
corrispondono spese, le quali rientrano appunto fra quelle che
i tre paragrafi dell' art. 20 del decreto suddetto debbono essere
dalle rendite delle Confraternite.

Questa Sezione con decisione preparatoria del 16 maggio
chiese il Ministero del tesoro di comunicare alla Sezione medesi
tera deliberazione 20 giugno 1892, colla quale erasi proceduto
tendenza di Napoli al riparto delle somme anticipate dallo Stato p
tenimento di mendici fino a tutto giugno 1891, nonchè un docum
cui risultasse accertato quali sono le rendite della Confraternita
siate per gli effetti della tassa di manomorta, e quali sono le sp
traibili da esse ai termini degli art. 18 e 20 del Regio decreto
vembre 1889, n. 6535. Il Ministero del tesoro non solo ha corrispo
richiesta, ma ha pure comunicato un inventario ed uno stato de
dite del Pio sodalizio.

Diritto. — Attesochè dalla denunziata decisione della Giunta
ciale amministrativa di Napoli apparisca essere stato imposto da
Intendenza all'Arciconfraternita ricorrente per il mantenimento
dici fino a tutto il giugno 1891, il contributo di L. 340.52 per es
tenuto che le rendite di essa presentassero annualmente disponib
effetti del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, la somma
mille. Dai documenti poi presentati in seguito alla decisione prepa
16 maggio 1893 di questa Sezione e più specialmente dallo stat
rendite del Pio sodalizio, risulta che l'annua disponibilità della detta
fu stabilita nel presupposto che le rendite ammontassero ad
L. 4269.15. Questo ammontare fu determinato, tenendo conto n
delle rendite denunziate per la tassa di manomorta, le quali sec
stato suddetto e secondo la denunzia sono di circa L. 250 ann
anche di L. 1939.23, che si pagano dagli ascritti al sodalizio, di L.
che si riscuotono per diritti di entratura, vestizioni, ecc., di L.
che s'incassano per diritti sull'esequie, e di altri proventi sim
colpiti dalla detta tassa. Ora è tanto evidente che non occorre
strare, quanto questo computo dell'annua rendita trovasi in co
con l'art. 19 del Regio decreto sopra citato, il quale prescrive ch
determinare l'onere, cui saranno soggette le Confraternite, si terr
della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di man
in ordine alla legge 13 settembre 1874, n. 2129 ». Anche presci
dalla circostanza che di fatto i proventi suddetti non si trovano
gettati alla tassa di manomorta, basterebbe ricordare che l' art. 1
richiamata legge del 1874 assoggettò gli stabilimenti, corpi ed e
rali da essa contemplati, ad un'*annua tassa proporzionale alla
reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appar
e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per c
morte.* Coerentemente a questa prescrizione l' art. 9 del relativo
mento nel disciplinare la denunzia delle rendite colpite dalla ta

bilisce, «che i beni e le rendite saranno divisi nelle seguenti categorie: 1° Beni rurali; 2° Fabbricati ed opifizi; 3° Capitali; 4° Rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse; 5° Rendite sul debito pubblico; 6° Mobili suscettivi di rendita».

È chiaro dunque che i proventi diversi dei quali è cenno non rientrano nè nella generale disposizione della legge, nè in alcuna delle specifiche categorie dal regolamento prevedute; sicchè s'intende perfettamente come in effetti non siano stati denunziati, nè colpiti dalla tassa di manomorta. Così essendo non si può a meno di riconoscere illegittimo un provvedimento, il quale si fonda sul presupposto indubbiamente illegale e fallace che fosse lecito tener conto di essi nel fissare il contributo dell'Arciconfraternita.

Attesochè dovendosi per l'accennata ragione annullare tanto la deliberazione 20 giugno 1892 dell'Intendente di Napoli quanto la decisione 10 gennaio 1893 di quella Giunta provinciale amministrativa che la confermò, sarebbe affatto superfluo indagare se l'una e l'altra siano affette anche da altri vizi sostanziali i quali anche ne reclamino l'annullamento.

Per questi motivi, la IV Sezione accogliendo il ricorso, annulla la deliberazione e la decisione delle quali innanzi è parola.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Malati poveri - Ricovero di urgenza negli Spedali per ordine del Questore. — 2. Opere pie - Scioglimento d'urgenza senza il previo diffidamento.

1. Malati poveri — Ricovero di urgenza negli Spedali per ordine del Questore.

L'art. 79 della legge 17 luglio 1890, il quale dà anche facoltà all'Autorità politica di fare ricoverare di urgenza i malati, i feriti e le donne prive di abitazione nella imminenza del parto, non può riferirsi ai Questori, nè ad altri funzionari di pubblica sicurezza, che non sono compresi fra le Autorità politiche, ma fra quelle di pubblica sicurezza. In altri termini il detto articolo si riferisce soltanto ai Prefetti e ai Sottoprefetti. Quindi sono inefficaci, per dare diritto agli Ospedali di chiedere il rimborso delle spese di spedalità, i provvedimenti di ricovero di urgenza dati dai Questori. (*Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., in data 23 giugno 1893*).

Vista la relazione 6 giugno corrente del Ministro dell'interno (div. 3ª, n. 26028-85-275) relativo al rimborso chiesto dall'Ospedale di Pammatone di Genova al Comune di Milano di spese incontrate per la cura di Cesira Barbieri ed altri otto ammalati poveri.

Ritenuto che delle nove persone predette sette vennero ricover malattie comuni e due per imminenza del parto dopo il gennai per urgente bisogno di cura ed in seguito ad ordinanze stampate dal Questore di Genova ai sensi degli art. 79 e 97 della legge glio 1890.

Ha considerato che le ordinanze di ricovero emanate dal Que Genova si fondano esclusivamente sulle anzidette disposizioni leg e non accennano nè potevano menomamente appoggiarsi al Regio 15 agosto 1851, il quale è stato implicitamente abrogato dai cita coli per le ragioni svolte nel parere 13 marzo 1891 riportato ne colare 3 aprile dello stesso anno del Ministero dell'interno dir Prefetti con preghiera di darne avviso alle Amministrazione degli ospitalieri,

Che l'art. 79 dispone che quando gli Istituti ospitalieri ricu prestare soccorsi a malati o feriti o a donne prive di abitazione l'imminenza del parto, « le parti interessate o l'ufficiale sanita tranno rivolgersi al Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte so informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provve che giudichi opportuni e che saranno immediatamente eseguiti con di ogni provvedimento definitivo e di ogni altra ragione delle p teressate. Eguale facoltà può esercitare l'Autorità politica, dirett o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o c suo rifiuto di provvedere ».

Che il successivo art. 97 prescrive che gli Istituti ospitalieri nei casi contemplati nella dianzi accennata disposizione, diritto borso delle spese verso il Comune di appartenenza, salvo a quest valse verso chi di ragione.

Che dai termini ond'è concepito l'art. 79 si scorge che due Autorità alle quali la legge ha data la facoltà di ordinare il ric urgenza negli Ospedali: il Sindaco in via ordinaria o in via quasi dinaria od in seguito a ricorso alle Autorità politiche.

Che fra queste ultime non sono compresi i Questori od altri di pubblica sicurezza; nella nostra legislazione si è sempre fat marcata distinzione fra queste due Autorità politica e di pubbli rezza non attribuendo la legge a quest'ultima che funzioni di ese piuttosto che di direzione. Infatti l'art. 1 della legge 21 dicemb dispone che il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Minis l'interno, dai Prefetti e Sottoprefetti ed è eseguito sotto la lor zione dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Che potrebbe obbiettarsi che il ricovero di ammalati è sove cessitato da ragioni di ordine pubblico e che per conseguenza a ciali di pubblica sicurezza che ne hanno la continua sorveglianz esser lecito provvedervi; ma l'obiezione non è fondata, in primo perchè le competenze quando sono chiaramente indicate dalla le possono essere mutate per la sola ragione della natura del provved

in secondo luogo sebbene in molti casi vi sia un interesse di ordine pubblico nel ricovero di un malato o di un ferito in un Istituto ospitaliero, non di meno prevale nel provvedimento il carattere di beneficenza obbligatoria il di cui onere grava i bilanci comunali, ed è per questo carattere complesso che la legge ha voluto dare il potere di ordinare al Sindaco, al Prefetto e al Sottoprefetto, i quali sono le Autorità politiche che nei Comuni e nelle Provincie sovrintendono a tutti i pubblici servizi tanto della pubblica sicurezza che della beneficenza e dell'Amministrazione comunale.

Che un altro argomento si deduce dal 2° comma del citato art. 79, il quale investendo una stessa Autorità delle due facoltà di ordinare direttamente i ricoveri d'urgenza e di provvedere sui ricorsi contro l'operato del Sindaco, dovrebbe, nella tesi contraria, attribuire al Questore non solo la prima, ma anche la seconda, ciò che non è ammissibile.

Che sebbene il difetto di competenza nel Questore ad emanare le ordinanze di ricovero delle anzidette nove persone nell'Ospedale di Pammatone non sia opposto dal Municipio di Milano, non si può a meno di rilevarlo, sia perchè le competenze, essendo norme di ordine pubblico, devono essere osservate, sia perchè importa stabilire fin d'ora a quali Autorità sieno da attribuirsi le facoltà concesse dal più volte rammentato art. 79.

Che lo stesso Municipio aveva per questa ragione, e non per quelle da esso addotte, il diritto di rifiutare il rimborso di spese spedalizie chiestogli dall'Amministrazione del Nosocomio di Pammatone di Genova.

Opina che non sia da accogliersi il ricorso della detta Amministrazione.

2. Opere pie — Scioglimento d'urgenza senza il previo diffidamento.

Quando risulta dagli atti e dalle praticate inchieste, che è urgente il provvedimento dello scioglimento della Congregazione di carità, per il lungo perdurare degli attuali amministratori nei lamentati disordini, malgrado che questi siano stati più volte denunciati e constatati — è il caso di procedere senz'altro allo scioglimento della Congregazione.

L'art. 46 della legge 17 luglio 1890 impone bensì che allo scioglimento preceda l'intimazione alla Congregazione di uniformarsi alle leggi, o agli statuti o regolamenti, e di non pregiudicare più oltre gli interessi della Congregazione; ma *fa però salvi i provvedimenti richiesti da urgenti necessità;* e fra tali provvedimenti deve comprendersi lo scioglimento dell'Amministrazione per ricomporla su nuove basi, quando si tratta non già di un'Amministrazione la quale siasi soltanto allontanata con atti irregolari dalle norme che avrebbe dovuto seguire — nel qual caso l'invito

può riuscire utile e tempestivo — ma di un'Amministrazione dotta in modo sì irregolare, disordinato e scorretto, che la continuazione riuscirebbe d'irreparabile e sempre più grave d dell'Istituzione commessa alle sue cure.

In questo secondo caso il provvedimento che sciogliesse l ministrazione soltanto dopo l'invito o il decorso del termin essa fissato per mettersi in regola, non raggiungerebbe il suo s o lo raggiungerebbe in modo affatto inadeguato, ciò che n può ammettere essere stato voluto dal legislatore. (*Parere del C glio di Stato, Sez. Int., 19 maggio 1893*).

DOCUMENTI GOVERNATIVI

SOMMARIO. — 1. Tasse di bollo - Ordini di pagamento rilasciati sulle Casse po risparmio da Istituti pubblici di beneficenza, e quietanze relative. — 2. Bollo - ficati di esistenza in vita. — 3. Servizi degli Spedali e spese di spedalità. — 4. italiani in Ungheria. — 5. Informazioni sull'eccesso di mano d'opera nell'agricol mezzi per dar lavoro. — 6. Emigrazione in Turchia.

1. Tasse di bollo — Ordini di pagamento rilasciati sulle Casse p di risparmio da Istituti pubblici di beneficenza, e quietanz lative.

Furono fatti a questa Direzione generale i seguenti due quesiti

1° Se gli ordini di pagamento rilasciati da Congregazioni di o da altri Istituti di beneficenza a sensi dell'art. 10 della istruzion Ministero delle poste e dei telegrafi in data 4 febbraio 1891, per i vizio dei depositi eseguiti nelle Casse postali da parte dei detti Is sieno soggetti al bollo di cent. 60 cui sono sottoposti i mandati in g degli enti morali, per l'art. 20, n. 16, della legge 13 settembre n. 2077, quando si tratti di somme superiori a L. 30;

2° Se le quietanze rilasciate sui detti ordini, giusta l'art. 12 istruzione sopra citata, vadano soggette alla tassa di bollo di cent di cent. 10, secondo si tratti di somme da L. 10 a L. 100, o sup L. 100, quand'anche gli ordini sieno emessi a favore dei presidenti sieri, tesorieri od altri legittimi rappresentanti di quelle date Cong zioni o di quei dati Istituti.

Sentito anche il parere della regia Avvocatura erariale generale, cordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, è stato risposto neg mente ad entrambi i detti quesiti nel concetto, però, quanto alle tanze, che essi riguardino effettivamente ordini rilasciati a favor tesorieri, cassieri od altri legittimi rappresentanti degli enti, in che il ritiro delle somme depositate presso le Casse di risparmio p

agua per conto ed interesse degli enti medesimi. Invece se gli ordini ono emessi a favore di terzi creditori degli Istituti titolari dei depositi, ; quietanze da L. 10 inclusive in su sono soggette al bollo di 5 ovvero i 10 cent. secondo la somma. (*Circolare del Ministero delle finanze, Dizione generale del Demanio e delle Tasse, Divisione IV, n. 56194-9195, ı data 23 giugno 1893*).

. Bollo — Certificati di esistenza in vita.

Con circolare di questo Ministero in data 21 settembre 1892, venne ichiarato che, quando occorrono i certificati di povertà per ottenere la senzione della tassa di bollo nei certificati di esistenza in vita, spetta lle autorità locali di pubblica sicurezza il rilasciarli.

Con tale circolare non si è inteso quindi, nè si poteva, abrogare art. 21, n. 26, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, giusta il quale ono esenti dalla tassa di bollo i certificati di vita per pagamenti di ensioni od assegni non eccedenti L. 500 all'anno, dovuti ad impiegati overnativi od appartenenti alle pubbliche amministrazioni e ad Istituti i beneficenza, indipendentemente dalla condizione economica dell'inte-essata, ma si è anzi voluto disciplinare il rilascio dei certificati di poertà, quando occorrono ad impiegati diversi, come sarebbero quelli delle errovie, per ottenere la esenzione della tassa di bollo sui certificati di sistenza in vita.

Avendo il Ministero avuto occasione di rilevare che alcune Prefetture anno, nelle istruzioni diramate, data una diversa interpretazione alla ircolare ministeriale, crede opportuno di avvertirle del vero significato ella stessa, affinchè possano riparare le conseguenze degli erronei aprezzamenti che eventualmente fosse occorso di fare, dando la maggior ubblicità alla presente. (*Circolare del Ministero dell'interno, Div. II, Seone I, n. 15900-3, in data 10 agosto 1893, ai Prefetti*).

. Servizi degli Spedali e spese di spedalità.

A norma di quanto è disposto dall'art. 97, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1890, n. 6972, innanzi che si compia il triennio dalla entrata ı esecuzione della legge stessa, e cioè prima del 18 gennaio p. v., il overno del Re deve presentare al Parlamento una Relazione sul servizio egli Spedali e sulle spese di spedalità, e proporre i provvedimenti legiativi atti a regolare con norme generali e stabili l'importante materia.

A tale effetto occorre che le SS. LL., oltre fornire a questo Ministero eneriche notizie sull'andamento del servizio predetto, riferiscano sopra i guenti punti essenziali:

1° Numero degli Spedali esistenti nella rispettiva Provincia;

2° Se nella medesima abbia luogo, per disposizione tassativa o per nsuetudine, l'uso di chiedere ed accordare rimborsi di spese di spedatà, e in tal ultimo caso, da chi, in definitiva, ne sia sopportato il carico,

vale a dire, se dagli Spedali del luogo, dalle Congregazioni di carità
Comuni, ecc.;

3° Se sianvi Spedali, nella cui gestione, a fine di esercizio, si
fichino abitualmente degli avanzi;

4° Quale, in cifra approssimativa, sia il movimento annuo deg
fermi ricoverati in ciascuno Spedale, istituendo un rapporto fra que
cui spese di cura sono sostenute dallo stesso Istituto ricoverante, e (
pei quali sono dovute le spedalità a carico di altri Enti.

Essendo necessario che la relazione del Governo, da compilarsi in
di tali dati statistici, venga presentata al Parlamento innanzi alla
denza del termine stabilito dal citato art. 97, si pregano le SS. L
voler corrispondere all'invito, che forma oggetto della presente circ
con la maggior possibile sollecitudine, e, ad ogni modo, non più
del 20 corrente mese. (*Circolare ministeriale 3 dicembre 1893, n. 252*
ai signori Prefetti del Regno).

4. Operai italiani in Ungheria.

Da un rapporto del R. Console Generale in Budapest al Ministero
affari esteri rilevasi che un buon numero di operai italiani, arruola
territorio di Udine e di Vicenza, per lavorare alle Porte di Ferro de
nubio, a Orsova ed alle ferrovie Maramoros-Körösmezö, non videro
piute le promesse verbali loro fatte in Italia, ed abbandonarono i l
con grave loro pregiudizio.

Credo opportuno d'informare di quanto sopra i signori Prefet
finchè possano, al caso, mettere sull'avviso di siffatta condizione di
gli operai che volessero recarsi in Ungheria per attendere a lavo
genere di quelli suindicati, ponendoli in guardia contro le promesse
per lo più fatte da persone che non hanno ricevuto alcun mandato
Imprese dei lavori stessi. Vorranno quindi consigliarli a non reca
quelle contrade senza patti chiari e precisi, guarentiti da regolari
tratti o per lo meno da scritture, lettere e documenti, che possano
rendo, far prova degli impegni assunti dalle dette Imprese e dei
e compensi loro spettanti.

Attenderò un cenno di ricevuta della presente. (*Circolare del*
stero dell'interno - Direz. Gen. di pubblica sicurezza, Divis. V, Se
in data 17 novembre 1893, n. 11900-3-a-170902, ai signori Prefet
Regno).

5. Informazioni sull'eccesso di mano d'opera nell'agricoltura e i
per dar lavoro.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha comunicat
scrivente la circolare 25 settembre 1893, n. 851, relativa alle indagini
cause determinanti l'eccesso di mano d'opera dell'agricoltura ed i
coi quali ovviare a tale inconveniente.

Le indagini di cui trattasi sono della massima importanza per la risoluzione d'un problema che è oggetto di maggiori studi da parte del Governo e questo Ministero raccomanda perciò alle SS. LL. di adoperarsi con diligenza a raccogliere gli elementi loro richiesti e di fornirli colla possibile sollecitudine al dicastero anzidetto. (*Circolare del Ministero dell'interno, Div. I, Sez. III, 22 novembre 1893, n. 6000-15, ai Prefetti del Regno*).

. Emigrazione in Turchia.

Più volte, e da ultimo colla circolare del 12 giugno 1890 n. 11900-T-143792, questo Ministero ebbe ad avvertire come nessuno straniero possa entrare nell'Impero Ottomano, se non sia latore del passaporto, *vidimato dal Console turco.*

Siccome sembra che non sempre i nostri nazionali, recandosi in quello Stato, sieno muniti del detto passaporto colla richiesta vidimazione, e ciò, naturalmente, procura loro ed ai nostri rappresentanti all'estero imbarazzi e molestie non lievi, così devo raccomandare nuovamente ai signori Prefetti di avvertire sempre coloro che intendono recarsi in Turchia, dell'obbligo di fare vidimare il passaporto dal Console turco.

Intanto sarà opportuno che della presente circolare sia data notizia, oltrechè ai Sindaci, ai giornali locali più diffusi, e si attenderà in proposito un cenno di assicurazione. (*Circolare del Ministero dell'interno - Direz. Gen. di pubblica sicurezza, Divis. V, Sez. III, 29 novembre 1893, n. 11900-T-173735, ai Prefetti del Regno*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VENTUNESIMO VOLUME

(1893)

INDICE PER AUTORI

INDICE PER MATERIE

MONOGRAFIE, ARTICOLI, RELAZIONI, ECC.

IGIENE

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE

RASSEGNA DELLE RIVISTE

REGOLAMENTI E ORDINANZE GOVERNATIVE ALL' ESTERO

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE SOCIALE.

CRONACA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

SENTENZE DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

DECISIONI DELLA REGIA CORTE DEI CONTI

ATTI UFFICIALI

DOCUMENTI GOVERNATIVI – CIRCOLARI MINISTERIALI

FINE DEL VENTUNESIMO VOLUME.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

DECISIONI DELLA REGIA CORTE DEI CONTI

ATTI UFFICIALI

DOCUMENTI GOVERNATIVI - CIRCOLARI MINISTERIALI

FINE DEL VENTUNESIMO VOLUME.

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVIS

Sull'istituzione di una Società nazionale di protezione dell'infanzia. — I
dott. Pio Blasi al secondo *Congresso pediatrico italiano* tenuto in
l'ottobre 1892. — Roma, tip. Cooperativa romana, via delle Coppe

Relazione sulla natura delle Opere pie e Legati amministrati dalla Cong carità di Castelleone e sul loro concentramento e raggruppamento della nuova legge sulle Opere pie, per *Camillo Bressanelli.* —
tip. Spagnoli, 1893.

Congregazione di carità di Pistoia. — Proposte di concentramento, riun sformazione delle Istituzioni di pubblica beneficenza del Comune d ordine alla legge 17 luglio 1890. — *Rapporto della Commissione s liberazione della Congregazione.* — Pistoia, tip. Niccolai, 1893.

Ospedale civile di Padova. — Bilancio preventivo 1893. — Padova, tip Pizzati, 1893.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1890. Pubblicazione della *Direz della Statistica del Regno.* — Roma, tip. Nazionale Bertero, 1892.

Association pour réprimer les abus de la mendicité - Bureau Central de l de Genève. Assemblée générale du 8 décembre 1892 - XXVI^e rappor Genève, imprimerie L. E. Privat, rue Petitot, 7 e 9, 1893.

Della riforma del Codice di commercio in rapporto alle Società cooperativ critico e Progetto di legge di *A. Dalla Cola.* — Milano, tip. Econo

Raggruppamento della Pia Casa d'industria di Pavia cogli altri Istituti a dalla Congregazione di carità. — Memoria dell'*avv. G. Franchi,* Seg nerale della Congregazione di carità di Pavia. — Pavia, tip. fratelli

Circa i fatti principali riguardanti l'Igiene e la Sanità pubblica nel Reg ultimi quadrimestri 1892. — Relazione del Direttore *prof. L. Pa* nella seduta del 17 dicembre 1892 del Consiglio superiore di Sanit tip. delle Mantellate, 1892.

Spedale policlinico di Santa Maria della Scala in Siena. — Conto morale — e bilanci consuntivi dello Spedale degli infermi e dell'Ospizio dell gittima ed abbandonata, per l'annata 1891.

L'Ufficio legale della RIVISTA, diretto da avvocati spe versati nel trattare le varie questioni alle quali può dar l plicazione della vigente legge sulle *Istituzioni pubbliche d enza,* s'incarica di dare consultazioni e pareri e di assum trocinio delle Istituzioni stesse nei casi, in cui esse debbano al Re in via gerarchica od amministrativa, od alla *IV Se Consiglio di Stato* in via contenziosa, od alla *Corte di cass Roma,* per la salvaguardia dei loro interessi o diritti.

Contemporaneamente, avuto riguardo alle difficoltà in c vano di frequente le *Congregazioni di carità* nel compilar *tuti delle Opere pie in esse concentrate a' sensi di legge,* dei cupa la Circolare ministeriale del 17 giugno 1892, lo stes s'incarica della loro redazione e di tutte le pratiche nece ottenerne la sollecita approvazione.

Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23

Anno XXI. 28 Febbraio 1893. N. 2.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini — Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiattone

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. 20; per l'Estero L. 26
Un fascicolo separato L. 3.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOL

L'Amministrazione della *Rivista* invita i signori Associati ai quali è scaduto l'abbonamento colla fine di dicembre 1892, a volerlo rinnovare in tempo, per evitare ritardi o sospensioni nell'invio del periodico.

Il mezzo più semplice e più economico è quello di associarsi all'Ufficio postale, oppure di servirsi di una *cartolina-vaglia* di centesimi venti. — *Chi desidera una ricevuta separata, unisca all'importo dell'abbonamento cent. 25.*

L'Amministrazione stessa avverte nuovamente i signori associati che le richieste di fascicoli smarriti non verranno esaudite se non dietro invio del relativo importo di lire tre, *ove non siano fatte entro il mese successivo a quello della pubblicazione del fascicolo richiesto.*

Anno XXI. 31 Marzo 1893. N. 3.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini - Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiapponi.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **25**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

INSERZIONI A PAGAMENTO

ANNO XXI. 30 APRILE 1893. N. 4.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. COSTANTINO GORINI — Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Nouvelle loi organique anglaise et actes législatifs récents aux Etat-Unis **forcer la sureté des Caisses d'Espargne,** par *A. de Malarce.* — Pari Guillaumin, 1893.

Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo. — Resoconto dell'e Palermo, tip. « Lo Statuto » 1893.

L'aumento progressivo delle spese pubbliche. — Discorso inaugurale letto lenne riapertura dell'anno scolastico 1892-93 nella libera Università dal *prof. Pietro Sitta.* — Ferrara, tip. A. Taddei, 1893.

Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziari penale, *Sessione ordinaria maggio-giugno 1892.* — Pubblicazioni della generale della statistica del Regno. — Roma, tip. Nazionale G. Bert

R. Spedale degli Innocenti di Firenze. — Rendimento di conti per l'anno Firenze, tip. E. Ariani, 1893.

Rendiconto morale e materiale degli asili infantili di Alessandria per gli a 1891. — Alessandria, tip. G. Jacquemod, 1893.

Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli Asili in Napoli. — Adunanza ge soci del giorno 26 marzo 1893. — Napoli, tip. nell'Istituto Casanova

Società di mutuo soccorso fra gli operai in Siena. — Rendimento di l'anno 1892, XXXII esercizio. — Siena, tip. C. Nava, 1893.

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXI. 31 MAGGIO 1893. N. 5.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. COSTANTINO GORINI — Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOL

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVIST

Società di beneficenza delle Sale di lavoro con macchine da cucire in T Resoconto morale ed economico a tutto dicembre 1892. Anno XIII. - tip. Morterra e C., 1893.

Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati, in Bologna. — *razione di Giuseppe Veratti* fatta dal Vice-Presidente avv. *Ugo Com* gna, tip. Azzoguidi, 1893.

L'Ospizio degli orfanelli « Monsignor Tomadini » in Udine, per *Nicolò M* Udine, tip. del Bianco, 1893.

I Monti di pietà in Italia, a proposito del 2° Congresso Nazionale delle in Firenze, per il prof. *Pietro Sitta*, Direttore del Monte di pietà — Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1893.

Riformatori della provincia di Milano - Marchiondi-Spagliardi. — Rendi rale ed economico per gli anni 1891 e 1892, letto nell'Assemblea g benefattori, tenutasi nel giorno 29 aprile 1893, a nome del Consi ministrazione dal Presidente, *avv. Enrico Rosmini*. — Milano, tip. matorio Patronato, 1893.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1890. — Pubblica Direzione generale della Statistica del Regno. — Roma, tip. G. Be

Associazione italiana di beneficenza in Trieste. Anno XXV. — Triest prio, 1893.

Rendiconto morale-economico-statistico del Pio Istituto di Mendicità in Mo 1892. — Modena, coi tipi della Società tipografica, 1893.

Associazione di mutuo soccorso fra gli Agenti dei Commercianti in Milan con Diploma e Medaglia di rame all'Esposizione Nazionale di Tori con Diploma e Medaglia d'argento all'Esposizione Nazionale di Pal Rendiconto amministrativo per l'anno 1892, approvato dalla Direz seduta del giorno 11 Aprile 1893. — Milano, tip. Rozza, 1893.

Cura del povero, a domicilio o negli Ospitali? per il Dott. *A. Cerioli.* tip. G. Borghi, 1893.

Sulla diffusione della tubercolosi, per il Dott. *A. Cerioli.* — Broni, tip. 1892.

Bilanci consuntivi dell'Amministrazione degli Spedali e Luoghi pii uniti in B l'anno 1892. — Brescia, tip. dell'Istituto Pavoni, 1893.

Cronaca dell'Istituto dei ciechi di Palermo, in occasione della sua solen razione - 27 maggio 1893. — Palermo, Stabilimento tipografico Vi

R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze. mento di conti dell'anno 1891. — Firenze, tip. Cenniniana delle Mu

Banca popolare di Cajazzo. — Atti delle Assemblee generali degli Azion diconto economico statistico del XV Esercizio sociale - Anno 1892. - tip. Caiatina, 1893.

Rapporto del comm. *Carlo Peri*, direttore della *Pia Casa di lavoro* di della *Opere pie riunitevi*, ai componenti il Consiglio d'amministraz gestione dell'anno 1892. — Firenze, tip. Cenniniana, 1893.

Regolamento della Casa di Ricovero in Padova, approvato dalla Giunta p amministrativa con deliberazione 28 aprile 1893. — Padova, tip. Ran

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXI. 30 GIUGNO 1893. N. 6.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini — Dott. Stefano [illegible]
Ing. N. [illegible]

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**, per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVIST

Società di beneficenza delle Sale di lavoro con macchine da cucire in
Resoconto morale ed economico a tutto dicembre 1892. Anno XIII.
tip. Morterra e C., 1893.

Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati, in Bologna. —
razione di Giuseppe Veratti fatta dal Vice-Presidente avv. *Ugo Con*
gna, tip. Azzoguidi, 1893.

L'Ospizio degli orfanelli « Monsignor Tomadini » in Udine, per *Nicolò*
Udine, tip. del Bianco, 1893.

I Monti di pietà in Italia, a proposito del 2° Congresso Nazionale delle
in Firenze, per il prof. *Pietro Sitta*, Direttore del Monte di pietà
— Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1893.

Riformatori della provincia di Milano - Marchiondi-Spagliardi. — Rend
rale ed economico per gli anni 1891 e 1892, letto nell'Assemblea g
benefattori, tenutasi nel giorno 29 aprile 1893, a nome del Consi
ministrazione dal Presidente, *avv. Enrico Rosmini*. — Milano, tip.
matorio Patronato, 1893.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1890. — Pubblica
Direzione generale della Statistica del Regno. — Roma, tip. G. Be

Associazione italiana di beneficenza in Trieste. Anno XXV. — Triest
prin, 1893.

Rendiconto morale-economico-statistico del Pio Istituto di Mendicità in Mo
1892. — Modena, coi tipi della Società tipografica, 1893.

Associazione di mutuo soccorso fra gli Agenti dei Commercianti in Milan
con Diploma e Medaglia di rame all'Esposizione Nazionale di Tori
con Diploma e Medaglia d'argento all'Esposizione Nazionale di Pal
Rendiconto amministrativo per l'anno 1892, approvato dalla Dire
seduta del giorno 11 Aprile 1893. — Milano, tip. Rozza, 1893.

Cura del povero, a domicilio o negli Ospitali? per il Dott. *A. Cerioli*.
tip. G. Borghi, 1893.

Sulla diffusione della tubercolosi, per il Dott. *A. Cerioli*. — Broni, tip.
1892.

Bilanci consuntivi dell'Amministrazione degli Spedali e Luoghi pii uniti in
l'anno 1892. — Brescia, tip. dell'Istituto Pavoni, 1893.

Cronaca dell'Istituto dei ciechi di Palermo, in occasione della sua solen
razione - 27 maggio 1893. — Palermo, Stabilimento tipografico Vi

R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze.
mento di conti dell'anno 1891. — Firenze, tip. Cenniniana delle Mu

Banca popolare di Cajazzo. — Atti delle Assemblee generali degli Azion
diconto economico statistico del XV Esercizio sociale - Anno 1892.
tip. Caiatina, 1893.

Rapporto del comm. *Carlo Peri*, direttore della *Pia Casa di lavoro* di
delle *Opere pie riunite*, ai componenti il Consiglio d'amministra
gestione dell'anno 1892. — Firenze, tip. Cenniniana, 1893.

Regolamento della Casa di Ricovero in Padova, approvato dalla Giunta
amministrativa con deliberazione 28 aprile 1893. — Padova, tip. Ran

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria,

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Società di beneficenza delle Sale di lavoro con macchine da cucire in T Resoconto morale ed economico a tutto dicembre 1892. Anno XIII. - tip. Morterra e C., 1893.

Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati, in Bologna. — *razione di Giuseppe Veratti* fatta dal Vice-Presidente avv. *Ugo Cont* gna, tip. Azzoguidi, 1893.

L'Ospizio degli orfanelli « Monsignor Tomadini » in Udine, per *Nicolo M* Udine, tip. del Bianco, 1893.

I Monti di pietà in Italia, a proposito del 2° Congresso Nazionale delle in Firenze, per il prof. *Pietro Sitta,* Direttore del Monte di pietà d — Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1893.

Riformatori della provincia di Milano - Marchiondi-Spagliardi. — Rendi rale ed economico per gli anni 1891 e 1892, letto nell'Assemblea ge benefattori, tenutasi nel giorno 29 aprile 1893, a nome del Consi ministrazione dal Presidente, *avv. Enrico Rosmini.* — Milano, tip. matorio Patronato, 1893.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1890. — Pubblicazi Direzione generale della Statistica del Regno. — Roma, tip. G. Ber

Associazione italiana di beneficenza in Trieste. Anno XXV. — Trieste prin, 1893.

Rendiconto morale-economico-statistico del Pio Istituto di Mendicità in Mod 1892. — Modena, coi tipi della Società tipografica, 1893.

Associazione di mutuo soccorso fra gli Agenti dei Commercianti in Milano con Diploma e Medaglia di rame all'Esposizione Nazionale di Torin con Diploma e Medaglia d'argento all'Esposizione Nazionale di Pale Rendiconto amministrativo per l'anno 1892, approvato dalla Direzi seduta del giorno 11 Aprile 1893. — Milano, tip. Rozza, 1893.

Cura del povero, a domicilio o negli Ospitali? per il Dott. *A. Cerioli.* tip. G. Borghi, 1893.

Sulla diffusione della tubercolosi, per il Dott. *A. Cerioli.* — Broni, tip. C 1892.

Bilanci consuntivi dell'Amministrazione degli Spedali e Luoghi pii uniti in B l'anno 1892. — Brescia, tip. dell'Istituto Pavoni, 1893.

Cronaca dell'Istituto dei ciechi di Palermo, in occasione della sua solenn razione - 27 maggio 1893. — Palermo, Stabilimento tipografico Vir

R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze. - mento di conti dell'anno 1891. — Firenze, tip. Cenniniana delle Mur

Banca popolare di Cajazzo. — Atti delle Assemblee generali degli Azioni diconto economico statistico del XV Esercizio sociale - Anno 1892. — tip. Caiatina, 1893.

Rapporto del comm. *Carlo Peri,* direttore della *Pia Casa di lavoro* di delle *Opere pie riunite ri,* ai componenti il Consiglio d'amministrazi gestione dell'anno 1892. — Firenze, tip. Cenniniana, 1893.

Regolamento della Casa di Ricovero in Padova, approvato dalla Giunta p amministrativa con deliberazione 28 aprile 1893. — Padova, tip. Rand

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXI. 30 GIUGNO 1893. N. 6.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
[illegible]

Collaboratori:
Dott. [illegible]
[illegible]

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione [illegible] **20** [illegible] **26**
[illegible] **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

L'Amministrazione della *Rivista* avverte i signori Ass quali è scaduto l'abbonamento che non accetta abbonamenti di librai.

Il mezzo più semplice e più economico è quello di ser una *cartolina-vaglia* di centesimi venti. — *L'associato che una ricevuta separata, deve unire all'importo dell'abbonamento*

L'Amministrazione stessa avverte altresì i signori assoc le richieste di fascicoli smarriti non verranno esaudite senz cipato invio del relativo importo di lire tre, *ove non siano fa il mese successivo a quello della pubblicazione del fascicolo*

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Il Malthusismo e i problemi sociali. Saggi critici di *Vittorio Lebrecht.* — T
Firenze, Roma, presso l'editore Ermanno Loescher, 1893. L. 3.

Œuvre de l'hospitalité de nuit, fondée à Paris le juin 1878, reconnue comme
blissement d'utilité publique par décret du 11 avril 1882 - Médaille
l'Exposition universelle de 1889 - Assemblée annuelle du 23 mars 1893 -
port sur les travaux de l'Œuvre pendant l'année 1892. — Paris, impri
V.ᵉ Ethiou-Pérou et fils, rue Damiette, 2 et 4, 1893.

Direzione di pubblica beneficenza in Trieste. — Gestione amministrativa, 18
Trieste, tip. Caprin, 1893.

Sulla condotta d'acqua potabile in Saluzzo, per l'ing. *Stefano Moschetti.* — Sa
tip. Rovera e C., 1893.

Ventidue casi di polmonite crupale curati colla digitale ad alta dose. — Vime
tip. G. Stucchi, 1893.

Società operaia maschile di mutuo soccorso in Iseo, premiata con medaglie di b
alle Esposizioni nazionali di Milano nel 1881 e di Torino nel 1884, ecc.
conto amministrativo per l'anno 1892, approvato nell'adunanza generale de
del 28 maggio 1893. — Chiari, tip. Buffoli, 1893.

Cassa civica di risparmio in Verona. — Bilancio consuntivo dell'anno 1892. -
rona, tip. G. Franchini, 1893.

Riassunto della Situazione amministrativa e patrimoniale al 31 dicembre 1892,
Opere pie amministrate dalla Congregazione di carità in Bergamo. — Berg
tip. Bolis, 1893.

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXI. 31 LUGLIO 1893. N. 7.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini — Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiappone.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**: per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Rendiconto per gli anni dal 1889 al 1891 della Commissione promotrice [...]**zione dei Sordo-muti poveri di campagna della Provincia di Milano.** – [...] tip. Pontificia di S. Giuseppe, 1893.

R. Istituto dei Sordo-muti in Genova. — Relazione finanziaria e morale [...]stione dell'anno 1892. — Genova, tip. del R. Istituto dei Sordo-muti

Società di M. S. fra gli operai in Cortona. — Rendiconto dell'anno 1892. [...]zio XXX. — Cortona, tip. Bimbi, 1893.

Movimenti statistici dell'Istituto dei trovatelli della Provincia di Palermo per l'[...] Palermo, 1893.

Il Credito Fondiario e la crisi della proprietà immobiliare. — X.X.X. — F[...]ficio della « Rassegna Nazionale », tip. Cellini, 1893.

Annali di Statistica — Statistica industriale — Fascicolo XLIV. — *Notizi[e sulle con]dizioni industriali della Provincia di Milano*, raccolte ed ordinate dal [...]*poldo Sabbatini*, segretario della Camera di commercio di Milano. [...] Stabilimento tipografico P. B. Bellini, 1893.

Società operaia di mutuo soccorso di Sorbolo. Provincia di Parma. e Comu[ne] — Estratto del Resoconto generale consuntivo per l'esercizio finanz[...] — Parma, tip. Virgilio Donati e Nip., 1893.

Dati relativi ai contributi dei soci ed agli impegni del Fondo di previden[za dell'As]sociazione generale fra gli impiegati civili in Milano. — Rapporto d[el re]latore *Luigi Oggioni*. — Milano, tip. G. Civelli, 1893.

Dati tecnici inerenti il mutuo soccorso nei casi di malattia. per *Luigi* [...] Milano, tip. degli Operai, 1892.

Il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, per il prof. *Turche[...]* Firenze, tip. A. Ciardi, 1893.

R. Manicomio di Torino. — Relazione sull'esercizio 1892. — Torino, tip. E[...] di Bruneri e Crosa, 1893.

Statistica degli scioperi avvenuti in Italia nell'Industria e nell'Agricoltura [...] **anni dal 1884 al 1891.** — Pubblicazione della Direzione generale [...]stica del Regno. — Roma, tip. Nazionale, 1892.

Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti in Milano. — Relazi[one gene]rale per l'anno 1892, del Direttore *Dott. Cav. Ernesto Grassi*, libe[ro docente] in ostetricia. — Milano, tip. Pietro Agnelli, 1893.

Roma, 1893, tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

[An]no XXI. 31 Agosto — 30 Settembre 1893. N. 8-9.

RIVISTA
DELLA
[B]ENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igienica.
Dott. G. SORMANI
[illegible]

Collaboratori:
Dott. Costantino [illegible] — Dott. [illegible]
Ing. N. [illegible]

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Illusioni e realtà del credito fondiario, per *Pietro Merenda*, libero docente di dell'economia politica nella R. Università di Palermo. — Palermo-Torino

Prolusione al corso libero di Storia dell'economia politica, letta da *Pietro M* nella R. Università degli studi di Palermo. — Palermo, stab. tip. Virz

Norme principali per la pratica dell'allattamento artificiale e del nuovo p igienico del *dott. cav. A. Titomanlio*, medico del R. Brefotrofio dell' ziata del R. Albergo dei poveri e del Convitto municipale Cirillo in 2ª edizione. — Napoli, tip. cav. A. Tocco, 1893.

Cassa di Risparmio di Udine. Relazione sul conto consuntivo dell'anno 189 cizio XVII. — Udine, tip. G. B. Doretti, 1893.

Relazione annuale del R. Ospizio di Beneficenza della provincia di Cata l'anno 1892. — Catania, tip. Galatola, 1893.

Difendiamoci dal Cholera. Conferenza popolare del *dott. G. Colombo*. — Mil Rechiedei, 1893.

Ricovero di mendicità di Livorno. Relazione sul resultato morale e conto con della gestione dell'anno 1892. — Livorno, tip. Meucci, 1893.

Roma — Stab. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di **Porta Salaria, 23-a.**

Anno XXI. 31 Ottobre – 30 Novembre 1893. N. 10-11.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:

Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:

Dott. G. SORMANI

Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:

Dott. Costantino Gorini – Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiapponi.

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Annuario statistico italiano, 1892. — Pubblicazione della Direzione generale Statistica del Regno. — Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1893.

Almanacco del risparmio e della previdenza, per *Onorato Cassella,* anno I. — Caserta, tip. Vagliviello, Caserta.

Municipio di Milano. — Dati statistici a corredo del resoconto dell'Amministra comunale 1892. — Milano, tip. Giacomo Pirola, 1893.

Magistrato di Misericordia in Genova. — Conto morale per l'esercizio 1892. — nova, tip. C. Moranda, 1893.

Congregazione di carità di Rimini. — Resoconto economico-morale per l'anno Esposizioni contabili dei risultati amministrativi e della consistenza pa niale. — Rimini, tip. Malvolti e C., 1893.

Monte di pietà di Padova. — Rendiconto morale della gestione amministrativ l'anno 1892. — Padova, stabilimento tipografico provinciale di L. Penada,

Bilanci consuntivi dell'anno 1891 degli istituti ospitalieri di Milano. — Milano, ti gliati, 1893.

Associazione dei Comitati di Sestiere per l'esercizio della beneficenza in Geno Rendiconto del presidente sull'andamento morale e finanziario durante eizio 1892, letto nell'adunanza generale dei soci il 14 maggio 1893. — Ge tip. Pagano, 1893.

I ratizzi imposti alle Opere pie, per *Assuero Carillo.* — Caserta, tip. Sociale,

Le Opere pie meridionali e i ratizzi, per *Pasquale Cirilla.* — Caserta, tip. Sociale,

Ospedale civile di Padova. Consiglio amministrativo. — Resoconto morale degli cizi 1891-1893. — Padova, stabilimento tipografico Penada, 1893.

Congregazione di carità di Chioggia. — Conto morale dell'esercizio 1892 delle tuzioni pubbliche di beneficenza amministrate dalla Congregazione di ca Chioggia. — Chioggia, tip. Duse, 1893.

La religione e la donna. — Conferenza tenuta in Milano il 6 luglio 1893 dal dote *Luigi Vitali.* — Firenze, tip. della Rassegna Nazionale, 1893.

Resoconto morale dell'Amministrazione del Monte di pietà di Roma, aggiunto al bi consuntivo dell'anno 1892, esibito all'on. Giunta provinciale amministrati Roma. — Roma, tip. L. Cecchini, 1893.

Atti della Regia Opera pia ed Ospitaliera di S. Luigi Gonzaga in Torino, com dal Direttore delegato alle pubblicazioni del pio Istituto. Anno 1892. — T tip. della Regia Opera pia, 1893.

Cenni sui vitigni e sui vini della Basilicata, di *E. Bianchi.* — Roma, tip. Naz di G. Barbera, 1893.

Le istituzioni di beneficenza nella provincia di Ancona, per *Ignazio Stelluti* — Firenze, tip. di G. Barbera, 1893.

Rendiconto morale-economico-finanziario sulla gestione degli istituti ospitalieri di mona nel seiennio 1887-1892. — Cremona, tip. Sociale, 1892.

Riforme e miglioramenti eseguiti dal 1862 al 1893 nel Manicomio di Santa della Pietà in Roma, ora Manicomio Provinciale, per l'architetto *Francesc zurri.* — Roma, tip. E. Perino, 1893.

L'Amministrazione della *Rivista* avverte i signori Associa quali col 31 dicembre 1893 scade l'abbonamento, di rinnovarl tempo, onde evitare ritardi nel ricevere il periodico. Aggiunge essa non accetta abbonamenti a mezzo di librai.

Il mezzo più semplice e più economico è quello di servirs una *cartolina-vaglia* di centesimi venti. — *L'associato che desi una ricevuta separata, deve unire all'importo dell'abbonamento cen*

L'Amministrazione stessa avverte altresì i signori associati le *richieste di fascicoli smarriti* non verranno esaudite senza l' cipato invio del relativo importo di lire tre, *ove non siano fatte il mese successivo a quello della pubblicazione del fascicolo richi*

Roma, 1893. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXI. 31 DECEMBRE 1893. N. 12.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
DOTT. COSTANTINO GORINI — DOTT. SILVANO GUTIERREZ
ING. N. CHIAPPONI.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

—

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

L'ordinamento della Beneficenza Pubblica nelle città della Germania, per il Dott. A[illegible] *lio Cazzaniga.* — Milano, tip. Insubria, 1893.

Bilancio consuntivo 1893 del Monte di pietà in Milano. — Milano, tip. Rietti e [illegible] nacca, 1893.

Associazione Generale italiana di mutuo soccorso fra i viaggiatori di Commerci[o] Milano. Rendiconto amministrativo dell'Esercizio 1892-93, dal 1° Novembre 1[892] al 31 ottobre 1893, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella se[duta] del giorno 11 dicembre 1893. — Milano, tip. Lamperti di G. Rozza, 1893.

Bulletin de l'Institut international de Statistique. Tome VII, Première Livraison. Rome, imprimerie Nationale, 1893.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1891. — Roma, tip. N[azi]onale, 1893.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1891. — Roma, tip. Nazionale, 1893.

Statistica delle Biblioteche, Parte I — **Biblioteche dello Stato, delle Provincie, Comuni ed altri Enti morali,** aggiuntevi alcune Biblioteche accessibili agli [stu]diosi fra le più importanti per numero di volumi o per rarità di colle[zioni]. Vol. I. — *Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto* ed *Emilia.*

R. Ricovero di Mendicità « Vittorio Emanuele II » ed **Opere pie annesse in Bolo[gna]** per gli esercizi 1886-1892. — Bologna, tip. Cenerelli, 1893.

Congregazione di carità in Venezia. — Antichi testamenti per la dispensa dall[e] [do]site 1894. Serie dodicesima. — Venezia, tip. Società di mutuo Soccorso [fra com]positori tipografi, 1893.

L'ingerenza dello Stato nelle Opere pie. — Tesi di laurea in giurisprudenza pre[sen]tata alla libera Università di Perugia e approvata a pieni voti. Dott. *Vir[gilio] Bellachioma.* — Perugia, tip. Santucci, 1894.

Progetto di tipo economico di Ospedaletto per malattie infettive adottabile ad us[o] Lazzaretto in caso di Epidemie ed annesso Ospedale di piccola città - Stud[io] per l'Ospedale e la città di Savigliano. Ing. *Modesto Soleri* e Dott. *Felice S[...]* — Cuneo, tip. fratelli Isoardi, 1893.

Il disegno di legge sui Monti di pietà. Osservazioni del prof. *Pietro Sitta,* dire[ttore] del Monte di Ferrara. — Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1894.

Strade Ferrate del Mediterraneo — Cassa Pensioni — Resoconto — Anno 1[...] 3° dell'Istituzione. — Torino, tip. A. Panizza, 1893.

L'Ufficio legale della RIVISTA, diretto da avvocati specialme[nte] versati nel trattare le varie questioni alle quali può dar luogo l'[ap]plicazione della vigente legge sulle *Istituzioni pubbliche di ben[efi]cenza,* s'incarica di dare consultazioni e pareri e di assumere il [pa]trocinio delle Istituzioni stesse nei casi in cui esse debbano ricorr[ere] al Re in via gerarchica od amministrativa, od alla *IV Sezione [del] Consiglio di Stato* in via contenziosa, od alla *Corte di cassazione [di] Roma,* per la salvaguardia dei loro interessi o diritti.

Contemporaneamente, avuto riguardo alle difficoltà in cui si t[ro]vano di frequente le *Congregazioni di carità* nel compilare gli *S[ta]tuti delle Opere pie in esse concentrate a' sensi di legge,* dei quali [si] occupa la Circolare ministeriale del 17 giugno 1892, lo stesso *Uffi[cio]* s'incarica della loro redazione e di tutte le pratiche necessarie [per] ottenerne la sollecita approvazione.

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.